ACTA ITALICA

13

ATTI DELLA REALE

CONSULTA DI STATO

DEL

GRANDUCATO DI TOSCANA

(settembre 1847 - aprile 1848)

a cura di
FRANCESCO DE FEO

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ
MILANO * MCMLXVII

LA
FONDAZIONE ITALIANA
PER LA STORIA AMMINI-
STRATIVA È STATA CO-
STITUITA DALLA CASSA
DI RISPARMIO DELLE
PROVINCIE LOMBARDE
CON L'ADESIONE DEL
MINISTERO DELL'INTER-
NO E DEL COMUNE DI
MILANO

ACTA ITALICA

RACCOLTA DI DOCUMENTI

SULLA

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

IN ITALIA

DAL MEDIOEVO ALLA COSTITUZIONE

DELLO

STATO NAZIONALE

PUBBLICATA DALLA

FONDAZIONE ITALIANA

PER LA STORIA AMMINISTRATIVA

E DIRETTA DA

GIANFRANCO MIGLIO

13

TOSCANA: Granducato Lorenese (1814-1861)

B I

ACTA ITALICA

TOSCANA: Granducato Lorenese

SERIE B: AMMINISTRAZIONE CENTRALE

DIVISIONE I: GENERALE

ATTI DELLA REALE

CONSULTA DI STATO

DEL

GRANDUCATO DI TOSCANA

(settembre 1847 - aprile 1848)

a cura di

FRANCESCO DE FEO

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ
MILANO * MCMLXVII

INTRODUZIONE GENERALE

CAPITOLO PRIMO

Storia ed ordinamento della ‹Reale Consulta di Stato›.

Il Motuproprio granducale del 31 maggio 1847, oltre alla riforma della polizia e del complesso legislativo toscano da attuarsi mediante la compilazione del Codice Civile e del Codice Penale, preannunciava anche l'intenzione di Leopoldo II di riformare la ‹ Reale Consulta di Giustizia e Grazia ›. « Con parole pregne di gran concetto » — come osservava acutamente Vincenzo Salvagnoli [1] — il Granduca assicurava i Toscani che stava « maturando il miglior modo per cui, ampliata l'antica e patria istituzione della Consulta, potessero essere convenientemente estese le ingerenze consultive della medesima sopra i pubblici affari » [2]. La riforma veniva attuata tre mesi più tardi con il Motuproprio del 24 agosto 1847 [3]: modificata la denominazione dell'antica magistratura in quella di ‹ Reale Consulta di Stato ›, fu ampliata una delle sue attribuzioni, quella consultiva, che alla nuova magistratura veniva affidata in forma esclusiva, mentre le attribuzioni giudiziarie dell'antica venivano assunte dal Ministero di Giustizia e Grazia di contemporanea istituzione.

La ‹ Reale Consulta di Giustizia e Grazia ›, o ‹ Imperiale e Reale Consulta ›, era stata istituita intorno agli inizi del secolo XVII da Francesco I de' Medici: soppressa

1. V. SALVAGNOLI *Riordinamento politico della Toscana*, in « *La Patria* » 1 (1847) n. 2 (del 9 luglio).
2. ‹ *Motuproprio del 31 maggio 1847* ›, in *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, LIV (Firenze 1847) Documento 51.
3. Il testo del Motuproprio istitutivo della Consulta si pubblica a pagina 16 e seguenti.

nel 1788 da Pietro Leopoldo di Lorena, fu ripristinata da Ferdinando III nel 1793. Composta di tre membri, ebbe molteplici attribuzioni: giudiziarie (vigilanza e controllo sull'amministrazione della giustizia civile e penale del Granducato, risoluzione degli affari di grazia, risoluzione in grado di appello dei ricorsi contro decreti e sentenze civili e penali di qualsiasi tribunale nei casi di assenza di mezzi ordinari di ricorso e in quelli in cui la legge prevedeva il ricorso al Principe), legislative (compilazione dei progetti di legge e di regolamento, con facoltà di proporre quelle modifiche che ritenesse utili ed opportune al sistema legislativo toscano), e amministrative (consulenza negli affari che le Segreterie di Stato e di Finanze le trasmettevano, prima di sottoporle al Principe, quando comportassero interpretazione, dichiarazione o deroga alle leggi vigenti). Dal 1838 al 1841 una sezione della Consulta aveva esercitato le funzioni di ‹ Suprema Corte di Cassazione ›.

La riforma della Consulta, cioè il suo ampliamento, aveva alimentato le speranze di quanti, nel clima di generali riforme instauratosi dopo l'emanazione della legge sulla libertà di stampa del 6 maggio 1847 e dopo il citato Motuproprio del 31 maggio, avevano auspicato un rinnovamento delle istituzioni toscane e la fine di un sistema di arbitrio nell'amministrazione della cosa pubblica.

« Costituito sarà il Governo — scriveva il Salvagnoli nella « *Patria* » — con la riforma della Consulta. Questo è un corpo politico posto fra il popolo (coadiuvante il Governo col sistema municipale) ed il Principe. Due secoli e mezzo di esistenza gli hanno dato quella reverenza che viene dall'antichità. La sua natura speciale, che lo ha fatto differente dagli altri corpi politici delle monarchie, lo ha reso veramente patria istituzione; nella quale è stato sempre confidato come in un temperamento del potere sovrano. Ora vuole il Principe che le sue ingerenze nei pubblici affari siano estese, e così viene a prendere la forza della parte più eletta del paese, per adoperarla in modo che il potere legislativo sia esercitato dalla sapienza collettiva, e il potere esecutivo sia regolato dall'esperienza amministrativa. Così se i corpi municipali coadiuvano anche pregando colla voce delle petizioni, il corpo della Consulta coadiuva consigliando colla voce della sapienza. Così la mente sovrana conosce i bisogni pubblici, non già nelle angustie dei municipii, ma nell'ampiezza dello Stato; concepisce la volontà di soddisfarli in mezzo alle discussioni del senno antico, della fede incorrotta e della libertà riverente. Così la legge esce corroborata dall'autorità di un voto intemerato d'adulazione, splendido di sapere e amato per benignità. Così tutta l'amministrazione risalendo alla Consulta e dalla Consulta scendendo, ottiene per mezzo suo dal Principe l'unità dell'impulso e la regolarità del corso »[4].

Si vedeva, nell'annunziata maggiore ingerenza della « antica e patria istituzione della Consulta » sopra i pubblici affari, la creazione di una nuova magistratura, il

4. V. SALVAGNOLI *Riordinamento* cit.; « *La Patria* », giornale liberale moderato, diretto da Vincenzo Salvagnoli, Raffaello Lambruschini e Bettino Ricasoli, si pubblicò a Firenze dal 2 luglio 1847 al 30 novembre 1848.

cui compito sarebbe stato quello di moderare la volontà del Principe, una specie di Consiglio di Stato sull'esempio dell'analoga magistratura istituita da Napoleone I, magistratura che riuniva in sè la triplice funzione di assemblea legislativa, di organo di governo e di supremo tribunale di polizia e di amministrazione. In questa nuova magistratura, la quale — secondo il Galeotti [5] — avrebbe dovuto preparare l'avvento in Toscana di un « Principato consultativo » (ideale tanto caro al Gioberti), si confidava come nel rimedio ai mali presenti del Paese, che si potevano riassumere tutti nell'« arbitrario » [6], nel « capriccio individuale sostituito alla legge », e, in politica, nell'« abolizione del diritto ». Per il Galeotti l'ampliamento della Consulta significava attribuzione alla medesima di funzioni consultive, politiche, amministrative e censorie, tassativamente determinate dalla legge: ad esse, poi, avrebbero potuto aggiungersi le attribuzioni di carattere contenzioso (giudizio sui conflitti tra l'autorità politica e l'autorità amministrativa, ricorsi contro gli abusi di potere, potestà di decisione in sommo grado degli appelli contro le decisioni amministrative) [7].

Furono manifestate anche opinioni contrarie ed allarmistiche: il giornale « *L'Alba* », esponente delle tendenze popolari, non solo considerava prematura una riforma della Consulta (che doveva essere preceduta dalle riforme delle « ultime diramazioni della pubblica autorità »), ma esprimeva il timore che essa riuscisse « una nuova combinazione, un nuovo ordigno », creato « per complicare la macchina del Governo e renderla più gravosa all'Erario »; si mostrava poco incline a credere che l'arbitrario, che tanto si lamentava in Toscana, venisse a cessare per il semplice fatto dell'aumento del numero dei membri della Consulta; sopratutto metteva in guardia il Governo contro il pericolo cui andava incontro nel caso in cui a quella magistratura fossero state conferite delle attribuzioni di carattere politico e giurisdizionale, sia per gli eventuali ostacoli che la Consulta avrebbe frapposti alla « necessaria libertà d'azione nell'esercizio del potere esecutivo », sia, e principalmente, per la « sicurezza di tutti i cittadini che rimarrebbero senza difesa contro questo corpo reso arbitro supremo e indipendente dal potere amministrativo » [8].

5. L. GALEOTTI *Della Consulta di Stato* (Firenze 1847) 35 ss.

6. Secondo il Galeotti « questo antico difetto [l'arbitrario] reso di celebrità memoranda, e quasi proverbiale per l'amaro sarcasmo del divino poeta, questo vizio antico perpetuatosi tra noi nelle diverse trasformazioni della nostra vita civile, si palesa nell'organismo politico della Toscana per cinque difetti sostanziali che sono: 1. difetto di unità di governo; 2. difetto di discussione degli affari; 3. difetto di regolarità nell'amministrazione; 4. difetto di educazione politica nei funzionari; 5. difetto di sicurezza nei cittadini » (GALEOTTI *Ibid.*, 11).

7. Il Galeotti distingueva le attribuzioni generali da quelle particolari: le prime di competenza delle sezioni riunite, le seconde delle sezioni singole. Fra le attribuzioni generali comprendeva: la compilazione di tutte le leggi; la revisione del bilancio generale dello Stato; l'adempimento nello Stato dei trattati politici e commerciali; la consulenza sugli affari d'interesse generale; la segnalazione al Principe, da parte della Consulta, di tutto quanto credesse opportuno di suggerire per migliorare e tutelare gli interessi della Toscana. La competenza delle sezioni singole (Grazia e Giustizia, Finanze ed Interno) dovevano riguardare gli affari rimessi dalle rispettive Segreterie, lo stato delle persone, l'istituzione di nuove società industriali, il pubblico impiego e le pensioni, il controllo sulle spese dello Stato (L. GALEOTTI *Della Consulta di Stato* cit., 35 ss.).

8. « *L'Alba* » 1 (1847) n. 24 (del 6 agosto). « *L'Alba* », giornale di tendenze popolari, si pubblicò a Firenze dal 14 giugno 1847 al 13 aprile 1848.

Le illusioni e le speranze che il Motuproprio del 31 maggio avevano fatto sorgere, erano destinate a svanire miseramente tre mesi dopo, quando, pubblicato il Motuproprio del 24 agosto, si conobbero le reali intenzioni del Granduca: come scriveva lo Zobi, « quantunque il parto fosse stato eccessivamente ritardato, riuscì nullameno un aborto, perchè il massimo studio vollesi posto nel concedere il meno possibile »[9].

Con lettera del 6 agosto 1847 il Presidente del Consiglio dei Ministri, Francesco Cempini[10], inviava al Granduca il progetto di legge destinato a dare pratica attuazione alla volontà del Principe di ampliare la Consulta e di estenderne le funzioni consultive. Un primo progetto, preparato dal Ministro Giovanni Baldasseroni[11] e corredato da un'ampia relazione, era composto di 18 articoli: questo progetto si discostava alquanto dal successivo, redatto da Baldassarre Bartalini[12], Presidente della ‹ Reale Consulta di Giustizia e Grazia ›, e che fu sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri e presentato al Granduca con una relazione del Cempini. Rispetto a questo secondo progetto, quello del Baldasseroni subì non pochi temperamenti, specie in ordine alla questione, sulla quale era tutta incentrata la relazione, della necessità di far presiedere la nuova ‹ Consulta dal Ministro della Giustizia ›, almeno nelle adunanze generali.

Premesso che l'ampliamento dovesse interpretarsi come aumento del numero dei componenti la Consulta, e che l'estensione delle attribuzioni consultive dovesse intendersi come accrescimento del numero degli affari sui quali quella magistratura avrebbe dovuto pronunziarsi, il Baldasseroni esprimeva il parere, anzi la convinzione, che la nuova Consulta avrebbe avuto « di fatto e necessariamente una forza d'opinione la più reflessibile », e avrebbe esercitato con quella, « sulla direzione dei pubblici affari, la più estesa influenza ». Per ovviare a questa « influenza » e al pericolo che nella risoluzione dei numerosi e importanti affari dello Stato potesse verificarsi una confusione fra la competenza della Consulta (riguardata come un vero e proprio Consiglio di Stato) e quella del Consiglio dei Ministri (a scapito di quella unità governativa di cui da più parti si rimproverava la mancanza), sembrava al Baldasseroni che unica soluzione fosse quella di affidare la presidenza del nuovo organo collegiale a un ministro, e segnatamente al Ministro della Giustizia. Un presidente, egli opinava, scelto fra i membri del Collegio, con

9. A. Zobi *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848*, V (Firenze 1850) 101.

10. Francesco Cempini (1775-1853), figlio di possidenti, esercitò la professione forense. Durante la dominazione francese fu Procuratore Imperiale alla Corte criminale di Pisa; dopo la Restaurazione fu nominato Avvocato Regio e nel 1845 Presidente del Consiglio dei Ministri. Di sentimenti fondamentalmente liberali, si adattò quasi sempre ai voleri del Principe per la devozione che gli portava.

11. Giovanni Baldasseroni, nato a Livorno il 27 novembre 1795, frequentò la Facoltà di giurisprudenza presso l'Università di Pisa; nel 1812 intraprese la carriera amministrativa, abbandonata nel 1845 dopo la sua nomina a Ministro delle Finanze. Dopo la restaurazione granducale dell'aprile 1849 fu chiamato alla Presidenza del nuovo Ministero e conservò tale carica fino alla caduta della dinastia lorenese. Morì a Firenze il 19 ottobre 1876.

12. Baldassarre Bartalini, nato a Pisa nel 1783, magistrato, Presidente della Reale Consulta di Giustizia e Grazia fino al 1847, quindi Ministro di Giustizia e Grazia, esponente autorevole dei reazionari dopo il 1849. Il progetto redatto dal Bartalini non è stato trovato.

nomina a vita, avrebbe finito, a lungo andare, coll'allargare sistematicamente e progressivamente le attribuzioni della Consulta, determinando in tal modo un serio ostacolo all'esplicazione dell'attività governativa. Una simile situazione non si sarebbe, invece, verificata, se la presidenza fosse stata affidata a un ministro; un ministro presidente, quale rappresentante di un diverso collegio, si sarebbe preoccupato di contenere l'attività della Consulta nei limiti imposti dalla legge alle sue competenze. La sua presenza alle adunanze collegiali poi, sempre secondo il Ministro delle Finanze, lungi dal pregiudicare la libertà delle discussioni che si sarebbero svolte, non sarebbe riuscita affatto inefficace, considerando l'azione moderatrice che il ministro non avrebbe mancato di svolgere presso i consultori.

L'opinione del Baldasseroni non veniva però condivisa dal Consiglio dei Ministri, come si rileva dalla relazione del Cempini: altri ministri avevano manifestato un parere completamente opposto, facendo notare come una presidenza ministeriale non avrebbe avuto altro scopo che di impedire e limitare la libertà di voto dei consultori, e come non fossero da temere sconfinamenti di competenza « quando la competenza della Consulta e il modo di esercitarla venivano tassativamente determinate, quando essa doveva avere nel suo seno un presidente di fiducia del governo, il quale in ogni evento era in obbligo di richiamarla a stare entro i limiti delle proprie attribuzioni, e quando, in ultimo resultato, eccedendo questi limiti, le sue deliberazioni sarebbero nulle e da considerarsi come non avvenute ». Si rilevava infine, nella relazione del Cempini, come il Baldasseroni non fosse rimasto insensibile alle opinioni della maggioranza del Consiglio dei Ministri, specie dopo che fu approvato l'Articolo 12 del progetto, nel quale si prevedeva la facoltà dei ministri di intervenire alle adunanze per richiamare l'attenzione della Consulta sugli affari sottoposti al suo parere.

Il Granduca non accolse la tesi del Baldasseroni, ma quella espressa dalla maggioranza dei suoi ministri. Presidente della Consulta fu nominato Vincenzo Giannini, che già faceva parte dell'antica Consulta. Dal complesso delle disposizioni contenute nella Legge del 24 agosto non emerse alcun pericolo di eventuale confusione fra le competenze della Consulta e del Consiglio dei Ministri, restando attribuite alla prima unicamente funzioni consultive, sopra un numero di materie abbastanza ampio, anche se venne a risultare più ristretto rispetto a quello proposto nel progetto. La richiesta del parere pur restando facoltativa per il Principe, fu resa obbligatoria per alcune determinate materie: per queste, comunque, rimaneva sempre impregiudicato il diritto del Principe di prendere la decisione che più gli piacesse. Non si verificò neppure la temuta influenza nella direzione dei pubblici affari, cioè l'invasione della sfera di competenze proprie del Governo; la Consulta assolse il suo compito in piena armonia con le disposizioni che avevano circoscritta la sua competenza. Alla Consulta fu espressamente vietato di prendere « iniziativa negli affari di qualunque natura »: ciò valse a far cadere le ultime illusioni di coloro che avevano sperato di vedere in essa un organo di amministrazione attiva, di propulsione della macchina burocratica, di moderazione della volontà assolutista del Principe.

Le critiche non si fecero attendere: scriveva lo Zobi che la Consulta di Stato « parve piuttosto creata per abbagliare la gente solita fermarsi alla superficie delle cose, che per apprestare un mezzo idoneo a soddisfare le molte e gravi emergenze politiche »[13].

« Tarpata da tutti quegli attributi — osservava, con pungente ironia, Giuseppe Pellegrini nella « *Patria* » — per cui in qualche parte potevasi considerare come una opportunità equilibratrice di poteri fra il sommo imperante e il suo governo, e la Nazione, venne ridotta [la Consulta] ad una necessità inerte, siccome la materia inorganica che senza impulso esterno eternamente riposa ». Oltre alla mancanza di poteri di amministrazione attiva, si lamentava l'assenza di ogni garanzia di libertà nelle discussioni, a causa della facoltà concessa ai ministri di intervenire alle adunanze tanto particolari quanto generali, per fornire « nientemeno che il regolo e compasso normale alle discussioni e risoluzioni degli affari, con l'arrota complementare di tutte quelle notizie e schiarimenti di fatto che valessero a formare di detto regolo l'asse, non mica opportuno, ma necessario della sfera votiva ». L'avere poi incluso fra le attribuzioni della Consulta quella di dar parere sulla formazione e modificazione delle leggi e dei regolamenti e sui bilanci consuntivi e preventivi, appariva al Pellegrini nient'altro che « magni nominis umbra »[14].

Senza dubbio si può concordare con lo Zobi, ritenendo che il difetto fondamentale della Consulta stava nell'ordinamento, nelle attribuzioni e nella posizione che la nuova magistratura andava ad occupare, in un edificio non adatto nè pronto a riceverlo, ma al quale, anzi, sarebbero stati necessari fondamentali restauri. Secondo quanto scriveva il Baldasseroni, la concessione della Consulta fu considerata non solamente « tardiva, ma con ogni mezzo fatta comparire di poco valore o quasi nulla »[15].

I tempi, certamente, non erano maturi per accogliere una magistratura a carattere meramente consultivo, specie poi se la sua istituzione veniva messa in relazione con le aspettative di quanti si attendevano un organo sul tipo del Consiglio di Stato francese, un organo cioè, con funzioni amministrative e legislative, moderatore dell'assolutismo del Principe, un organo che larvatamente prendesse il posto delle tanto auspicate assemblee legislative, prerogativa delle monarchie costituzionali. Queste aspirazioni si sarebbero attuate nell'anno successivo, con l'istituzione del Parlamento toscano e del Consiglio di Stato, immediate conseguenze della concessione dello Statuto.

Per i motivi detti, la ‹ riforma › della Consulta non soddisfece del tutto i toscani: a ben giudicare, comunque, l'esperimento di Leopoldo II non potrebbe giudicarsi completamente negativo. Se — come scriveva il Pellegrini — « le non buone istituzioni sono rese migliori e talora eccellenti dagli uomini buoni »[16], non sarà inopportuno riconoscere che la Consulta di Stato, voluta dall'ultimo Granduca di Toscana, ebbe la fortuna di essere composta di uomini stimabilissimi per probità di

13. A. Zobi *Storia civile* cit., V 103.
14. G. Pellegrini *Opportunità e necessità*, in « *La Patria* » I (1847) n. 22 (del 22 settembre).
15. G. Baldasseroni *Leopoldo II Granduca di Toscana e i suoi tempi* (Firenze 1871) 235.
16. G. Pellegrini *Opportunità e necessità* cit.

costumi e, per dottrina, preparati a così alto incarico, come stanno a dimostrare, attraverso i processi verbali delle adunanze, che ci sono pervenuti, l'analisi approfondita degli affari sottoposti al loro esame, la pacatezza delle discussioni, la serietà con cui, in tempi tanto difficili per la vita del Paese, affrontavano gli ardui problemi che la gravità del momento politico e la discrezione del Principe, chiamavano di volta in volta a discutere.

La Consulta di Stato, primo esempio in Toscana di magistratura con attribuzioni esclusivamente consultive, ebbe vita breve; entrata in funzione il 1° settembre 1847, cessò ogni attività col 30 aprile 1848. Con Motuproprio del 31 gennaio 1848 il Granduca aveva nominata una Commissione, composta da Niccolò Lami, Gino Capponi, Leonida Landucci, Pietro Capei e Leopoldo Galeotti, col compito di preparare due progetti di legge: l'uno doveva avere per contenuto la riforma della legge sulla stampa, l'altro, la riforma « dell'istituzione della Consulta di Stato, coordinato quest'ultimo [progetto] ed armonizzato con quelle innovazioni che saranno per introdursi nel sistema municipale ». La riforma della Consulta non fu fatta: quindici giorni dopo, il 15 febbraio, il Granduca, senza interpellare la Consulta, concedeva lo Statuto, e nell'Articolo 79 di esso era prevista l'istituzione del Consiglio di Stato, la cui attività, regolata poi dalla Legge 15 marzo 1848, doveva avere inizio dal 1° maggio successivo.

Dopo la concessione dello Statuto e segnatamente nelle adunanze tenute in marzo e in aprile, nei verbali della Consulta si nota già un senso di provvisorietà, si direbbe quasi di abbandono: la scadenza ormai prossima delle sue funzioni e l'imminenza della convocazione delle Assemblee legislative, alle quali sarebbe spettato, in base allo Statuto, la competenza di legiferare su materie — come, per esempio, quelle relative agli aggravi fiscali e alla pubblicazione della legge sulla procedura penale — di notevole importanza politica, facevano sì che la Consulta si ritenesse in dovere di esimersi dall'approfondire la discussione su quegli argomenti, per lasciare che se ne occupasse il Parlamento. In quasi tutti i processi verbali del marzo e specialmente dell'aprile si nota, quando non se ne fa apertamente eco, il disagio della situazione che si era creata. E questo disagio sembra che fosse avvertito anche dal Governo: infatti, avendo il Giannini chiesto, il 29 marzo, al Ministro dell'Interno Ridolfi che si provvedesse ad integrare la composizione della sezione amministrativa, due membri della quale, il Moscheni e il Landucci, erano stati destinati ad altri incarichi, il Ministro rispondeva il giorno successivo che il Granduca aveva autorizzato la sostituzione dei due consultori ordinari con due consultori straordinari. La decisione granducale di non integrare con altri membri la Consulta, che pur aveva davanti a sè ancora un mese di attività, è già un sintomo del decadimento in cui ormai versava l'istituzione nella considerazione del Governo e del Principe.

La Consulta di Stato era divisa in due sezioni: legale ed amministrativa. La prima aveva una competenza più ampia, essendo chiamata ad emettere pareri su affari ‹ di

qualunque genere › che non fossero di natura amministrativa ed economica; la seconda, invece, aveva una competenza più specifica, dovendo occuparsi appunto degli affari di carattere amministrativo ed economico. Il progetto Baldasseroni prevedeva anch'esso la divisione della Consulta nelle due sezioni legale ed amministrativa: la prima avrebbe dovuto occuparsi degli « affari interessanti la legislazione civile e criminale », la seconda degli « affari dell'interno e delle finanze ».

Presiedeva la sezione legale il Presidente della Consulta Vincenzo Giannini; di essa facevano parte i Consultori ordinari Capoquadri, Nervini, Lami e Capei. Presiedeva la sezione amministrativa il Vice-Presidente Cosimo Buonarroti; di essa facevano parte i Consultori ordinari Pelli Fabbroni, Rinuccini, Ridolfi (poi sostituito dal Moscheni) e Landucci. Nel progetto Baldasseroni, invece, le singole sezioni dovevano essere presiedute da un Vice-Presidente eletto annualmente fra i Consultori ordinari che rispettivamente la componevano.

In caso di legittimo impedimento del Presidente di una delle sezioni, il Presidente dell'altra lo avrebbe sostituito.

L'ufficio di Consultore era considerato onorifico e, pertanto, gratuito: i singoli membri conservavano gli emolumenti che già percepivano, mentre per il solo Presidente della Consulta la Legge (ma non il progetto) prevedeva la concessione di uno stipendio che in seguito venne fissato in 1500 scudi annui. Resa permanente la carica di Vice-Presidente, fu attribuito anche a questi uno stipendio nella misura di 1400 scudi annui.

Contrariamente all'Articolo 6 del progetto, non fu nominato un Segretario generale, che doveva essere coadiuvato da due ‹ Sotto-Segretari ›, uno per ciascuna sezione. I segretari furono invece, solamente due: un ‹ primo segretario ›, nella persona dell'avvocato Primo Mensini[17], per la sezione legale, ed un ‹ secondo segretario ›, nella persona dell'avvocato Giovan Battista Alberti[18], per la sezione amministrativa. Il loro stipendio venne in seguito determinato in 700 scudi annui.

La Consulta si riuniva in adunanza generale con la partecipazione dei consultori ordinari e straordinari. La competenza dell'adunanza generale era piuttosto generica: tanto il progetto Baldasseroni che la legge istitutiva stabilivano che, dopo la discussione preliminare svolta nella sezione competente per materia, solo gli affari di interesse generale o che riguardassero leggi o regolamenti, dovessero essere sottoposti alla discussione dell'adunanza generale. Per conseguenza la competenza specifica delle sezioni era limitata ai soli affari di carattere privato o locale.

17. L'avv. Primo Mensini, impiegato nella Reale Consulta di Giustizia e Grazia, fu nominato, in seguito al nuovo ordinamento giudiziario del 2 agosto 1838, Auditore nel Tribunale Collegiale di Prima Istanza di Pistoia. Dopo alcuni mesi fu chiamato dal Presidente Puccini a ricoprire il posto di primo segretario nella Reale Consulta, posto che conservò fino all'agosto 1847. Oltre che nel consueto lavoro ordinario, assolse anche diversi delicati incarichi, ed ebbe una parte preminente negli studi preparatori del codice penale toscano. (Cfr.: *Archivio della Segreteria di Stato* dell'ASFi: Protocollo granducale 128, n. 52, del 1847).

18. L'Alberti era stato Segretario aggiunto nella ‹ Consulta di Giustizia e Grazia ›; nel 1848 fu nominato Prefetto di Arezzo.

I Ministri, Direttori delle Reali Segreterie, avevano facoltà di intervenire sia alle adunanze generali che a quelle delle sezioni, non solo per fornire notizie e schiarimenti necessari per una più chiara intelligenza delle questioni da esaminare, ma anche allo scopo di « richiamare l'attenzione dei consultori sopra quei normali principi che possono avere una diretta influenza nella risoluzione degli affari » di loro competenza. Con questa formula di compromesso, si intese ovviare alla proposta contenuta nella relazione del Baldasseroni di far presiedere la Consulta da un ministro (il Ministro della Giustizia), proposta espressa nell'Articolo 12 del progetto nella forma blanda dell'invito — da formularsi tramite il Ministro presidente — « a qualche capo di Dicastero od amministrazione » a partecipare alle adunanze per essere interpellato, affinchè la Consulta potesse « emettere con piena cognizione di causa il proprio parere ».

Dai processi verbali delle sedute, risulta che i Direttori delle diverse segreterie, e segnatamente quello della Segreteria di Finanze, Baldasseroni, si avvalsero spesso di questa facoltà: ma il loro intervento si limitò alla lettura, in assemblea, di « note » esplicative, con astensione dalla partecipazione alla discussione.

Le materie sulle quali la Consulta era chiamata ad emettere il suo parere erano molteplici: la Legge del 24 agosto ne elencava, però, un numero minore rispetto a quello previsto nel progetto del Baldasseroni. La richiesta del parere era facoltativa ed obbligatoria; al Principe era riservata una facoltà più ampia, potendo sottoporre alla Consulta tutti quegli affari che ritenesse opportuno. Espressa facoltà di richiedere il parere della Consulta era riservata ai soli ministri, ma unicamente per gli affari concernenti interessi particolari e locali di tutte le amministrazioni, sia regie che comunitative, e interessi individuali e privati di qualunque natura ed oggetto.

Per un numero determinato di materie la richiesta del parere era, invece, obbligatoria. Tale obbligatorietà era sancita categoricamente nella legge con l'espressione « vogliamo frattanto che essa sia sempre interpellata »; nel progetto del Baldasseroni, al contrario, si elencavano le materie sulle quali la Consulta avrebbe dovuto « di regola essere interpellata e richiesta del suo parere... ».

In base alla legge, alla Consulta di Stato doveva obbligatoriamente richiedersi il parere in materia di nuove leggi e di nuovi regolamenti generali; di deroga, modifica e interpretazione delle leggi e dei regolamenti già in vigore; di norme di carattere generale relative alle diverse branche dell'amministrazione[19]; di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dello Stato; di vendita di beni appartenenti al patrimonio dello Stato; di accensione di debiti a causa di pubblici bisogni; di istituzioni di nuove banche e di società anonime; di provvedimenti disciplinari contro dipendenti dello Stato; di appalti delle pubbliche rendite. Tutte queste mate-

19. Più esplicito in proposito era il n. 2 dell'Articolo 13 del progetto, in base al quale si chiariva come queste norme dovessero riferirsi alla conservazione dell'ordine pubblico, alle disposizioni regolamentari delle opere pie, alla sanità pubblica, alla pubblica istruzione, all'agricoltura, industria e commercio.

rie, eccettuate quelle attinenti all'approvazione dei bilanci e nell'accensione dei debiti pubblici, erano contenute nel progetto Baldasseroni; ma in esso ve ne figuravano anche delle altre, relative specialmente ad affari connessi con l'amministrazione della giustizia: ad esempio domande di grazia, questioni di competenza fra ministeri e questioni d'interesse fra comunità e luoghi pii, ricorsi straordinari al Principe in materia civile e penale. Accanto a queste competenze, figuravano nel progetto anche quelle materie relative a questioni di legittimazione e naturalizzazione, all'ammissione nel Granducato di nuove corporazioni o congregazioni religiose, a deroghe o modificazioni anche parziali alle leggi sulla ‹ mano morta ›. Molte di queste materie furono assorbite dalla più ampia dizione usata nella legge: altre, e segnatamente quelle relative ad affari di carattere giudiziario, non furono riprodotte.

Tutti gli affari dovevano essere presentati avanti la Consulta per il tramite delle Segreterie competenti. Nel caso di affari di non generale interesse, la sezione competente, dopo l'esame e la discussione, li trasmetteva alla Segreteria richiedente con il voto motivato dei consultori. Gli affari di interesse generale, invece, dopo l'esame preliminare della competente sezione, venivano portati dinanzi all'adunanza generale e quindi, corredati del voto motivato dei consultori, venivano trasmessi alla Segreteria richiedente.

La legge stabiliva espressamente che sugli affari loro sottoposti, i consultori esprimessero il voto motivato. Per la legittimità delle deliberazioni era richiesta la maggioranza dei voti, tanto nelle adunanze delle sezioni singole, quanto nelle adunanze plenarie, e le adunanze erano costituite legittimamente con la presenza di tre consultori, per le sezioni singole, e di nove per le adunanze generali.

Tanto la legge quanto il progetto facevano riferimento all'emanazione di un regolamento interno inteso a disciplinare il metodo di svolgimento delle discussioni e di espletamento degli affari. Tale regolamento non risulta essere mai stato emanato. Si è trovato, invece, uno schema di Regolamento, redatto dal Presidente Giannini, senza data, ma certamente nel primo mese di vita della Consulta. Nel Progetto, che più propriamente non è che un insieme di appunti da servire per il segretario Mensini nella preparazione del regolamento, il Presidente della Consulta prendeva minutamente in esame le varie fasi che l'affare doveva seguire dall'assegnazione ad una delle due sezioni, alla sua trasmissione alla Segreteria dalla quale era pervenuto; prospettava diversi e particolari problemi che il futuro regolamento avrebbe dovuto risolvere: per esempio quelli dell'eventualità di una parità di voti nelle deliberazioni della sezione composta di quattro membri, dell'eventualità di un conflitto di competenze fra le due sezioni, delle norme sull'istruzione preventiva dell'affare, sulla discussione, sulle deliberazioni mediante voto scritto, ecc. Non risulta che gli appunti del Giannini si siano mai concretati in regolamento, o almeno in progetto di regolamento. Nei primi giorni di attività della Consulta, invece, nell'imminenza della discussione del progetto di legge per la istituzione della Guardia civica, il Presidente Giannini rivolgeva al Granduca una ‹ rappresentanza ›, nella

quale sottoponeva all'approvazione del Principe, sia l'ordine delle precedenze tra i membri della Consulta, sia la possibilità di far compilare un processo verbale delle adunanze, nel quale si raccogliesse il voto motivato dei consultori, così come era richiesto dalla legge. Le soluzioni proposte per i due quesiti venivano approvate dal Granduca il 4 settembre.

Questa soluzione provvisoria relativa ai processi verbali (che doveva poi rimanere definitiva), giustifica la presenza dei processi verbali, unica testimonianza delle discussioni collegiali, e l'assenza di pareri, atti specifici contenenti la decisione definitiva presa dal Collegio. Il processo verbale era composto dall'esposizione sommaria dei fatti e delle questioni sottoposti al Collegio, dall'annotazione delle opinioni espresse dai singoli consultori, che avevano preso parte alla discussione e dalla dichiarazione della decisione presa.

Il sistema dei processi verbali, così, in certo senso, freddi e schematici, non piacque al Ricasoli, il quale non mancò di manifestare il suo pensiero criticando il sistema seguito dalla Consulta, a proposito della vertenza con il Giannini sulla leva coatta. Sull'argomento dei verbali, così scriveva il Ricasoli su « *La Patria* »: « In esso (cioè nel verbale dell'adunanza generale dell'8 marzo) com'è lo stato di tali atti, non vi sono che le idee principali dell'opinante, e vi mancano tutte le idee accessorie ed esplicative che rendono più chiaro e pieno il suo concetto ».

In effetti, durante le adunanze, venivano presi solo degli appunti molto schematici, spesso con frasi inintelligibili: appunti che in seguito il Segretario, o lo stesso Presidente o Vice-Presidente (a volte la scrittura è quella del Giannini), traducevano in verbale, che poi i copisti mettevano in bella copia. Proprio nel passaggio dagli appunti così schematicamente presi alla descrizione del processo verbale, sfuggivano o almeno potevano essere travisate le idee accessorie dei consultori intervenuti nella discussione, verificandosi in tal modo il caso puntualizzato dal Ricasoli.

CAPITOLO SECONDO

I Consultori di Stato.

La Consulta di Stato era composta di 19 membri, nominati prevalentemente fra coloro che ricoprivano le più alte cariche nell'amministrazione dello Stato: ne erano estranei il Capponi e il Lamporecchi. Dei componenti, 10 erano stati nominati consultori ordinari e 9 straordinari. Anche il progetto Baldasseroni prevedeva la nomina di membri in servizio ordinario e in servizio straordinario, ma i primi, oltre al Ministro Presidente, dovevano essere in numero di 9, ed i secondi in numero di 6, e cioè: i Governatori di Livorno, Pisa e Siena, l'Arcivescovo di Firenze e il Direttore della « Segreteria del Regio Diritto ». Il Granduca ne volle aumentato il numero, riservandosi di estenderlo ulteriormente, quando lo avesse ritenuto opportuno, il che non avvenne. Esclusa la nomina dell'Arcivescovo di Firenze, vi aggiunse i nomi dell'Avvocato Regio, del Gonfaloniere di Firenze, del Capponi e del Lamporecchi.

Nella Consulta di Stato pontificia, concessa da Pio IX con Editto del 14 aprile 1847 i membri appartenevano invece alle rispettive province e per la maggior parte erano cittadini facoltosi e comunque non dipendenti dello Stato.

Consultori ordinari venivano nominati: Vincenzo Giannini, con funzioni di Presidente; Cosimo Buonarroti, con funzioni di Vice-Presidente; Cesare Capoquadri, Presidente della Suprema Corte di Cassazione; Niccolò Nervini, Presidente della Corte Regia di Firenze; Niccolò Lami, Regio Procuratore Generale della Corte di Cassazione; Leopoldo Pelli Fabbroni, Soprintendente Generale dell'Ufficio delle Revisioni e Sindacati; Pietro Capei, avvocato, professore universitario; Pier Francesco Rinuccini, Consigliere intimo di Stato del Granduca; il marchese Cosimo Ridolfi; il Cavaliere Leonida Landucci. Nominato Direttore della Segreteria di Stato il 27 settembre 1847, il Ridolfi veniva sostituito dal lucchese Bernardo Moscheni.

I consultori in servizio straordinario erano: Giovanni Bologna, Presidente del Buongoverno; Neri Corsini di Laiatico, Governatore di Livorno; Luigi Serristori, Governatore di Pisa; Giulio Ragnoni, Governatore di Siena; Vincenzo Bani, Direttore della Segreteria del Regio Diritto; Capitolino Mutti, Avvocato Regio; Vincenzo Peruzzi, Gonfaloniere di Firenze; il marchese Gino Capponi; l'avvocato Ra-

nieri Lamporecchi. Anche fra i consultori straordinari avvennero delle sostituzioni: il Serristori, nominato Ministro degli Affari Esteri il 27 settembre 1847, veniva sostituito dal marchese Antonio Mazzarosa di Lucca; al Peruzzi, deceduto nel dicembre 1847, subentrava il barone Bettino Ricasoli, nominato Gonfaloniere di Firenze il 12 dicembre dello stesso anno, e che prese possesso del suo ufficio il 3 gennaio 1848.

Non mancarono le pressioni, esercitate, come scrisse il Baldasseroni, dagli « agitatori consueti a prendere qualunque concessione come un acconto per strapparne delle maggiori » [20], su alcuni dei membri più influenti che erano stati chiamati a far parte della Consulta: il Rinuccini, il Ridolfi, il Capponi. Un rifiuto di quest'ultimo non avrebbe mancato di suscitare una sfavorevole impressione sull'opinione pubblica. Mentre il Rinuccini ed il Ridolfi non ebbero esitazioni ad accettare l'incarico, il Capponi invece, si consultò prima col Baldasseroni, allora Ministro delle Finanze, « il quale era appunto quello che più sarebbesi trovato in relazione con la nuova Consulta » [21], per ottenere assicurazioni che le competenze attribuite alla Consulta sarebbero state seriamente esercitate.

In base all'articolo 24 della Legge istitutiva, per completare l'organizzazione amministrativa della nuova Consulta, restava da approvare il ruolo degli impiegati subalterni della Segreteria. Sin dal 29 agosto il Presidente Giannini aveva manifestato al Direttore della Segreteria di Stato, Giuseppe Pauer (al quale sarebbe succeduto dopo qualche giorno il Ridolfi), la necessità che a far parte del personale di segreteria fossero chiamate persone non solo fornite di una certa cultura, ma anche pronte a rendere in una redazione « piena, lucida, ordinata » i pareri espressi sugli affari più gravi e delicati dello Stato dai membri del Collegio. Il Giannini ne faceva addirittura una questione di principio: « Io sento grandemente — egli scriveva — la necessità di avere una Segreteria che nel suo insieme riesca a dare un sollievo reale alle fatiche e alla responsabilità del Collegio: sento grandemente che avendosi delle mediocrità, o peggio, io non potrei per certo rispondere del buon esito della cosa ». Ed auspicava, per i posti secondari della Segreteria della Consulta, uomini che fossero « in grado di prestare un soccorso proporzionato alle esigenze, le quali tanto più si fanno sentire quanto più è numeroso il Collegio, cui la Segreteria appartiene, non dovendo io insegnare a chi ha una esperienza di affari maggiore della mia che quanto è più grande il numero dei componenti un Collegio che delibera, tanto più grande del pari è la difficoltà di portar fuora in una formula precisa le divergenze, le fasi, le varianti, le modificazioni che improntano i rispettivi voti ». Chiedeva, pertanto, pochi « commessi », ma « congruamente pagati », cosa alla quale « per la economia del numero appunto, anche la finanza potrebbe agevolmente consentire ».

Il Giannini non formulava però proposte concrete nè sul numero nè sui nominativi delle persone, sia per la necessità di poter osservare « il primo sviluppo e il giro degli affari », sia per la impossibilità di poter indicare con esattezza i nomi: chiedeva

20. G. Baldasseroni *Leopoldo II* cit., 235.
21. Baldasseroni *Ibid.* 235.

perciò al Governo di procastinare la formazione di un ruolo definitivo, potendo la Consulta iniziare la sua attività anche senza l'aiuto del personale subalterno.

Il Ministro delle Finanze, Giovanni Baldasseroni, metteva subito in rilievo, in una relazione del 4 settembre, la maggiore spesa alla quale sarebbe andato incontro lo Stato: egli poneva a confronto la spesa sostenuta per l'antica Consulta (Lire 67.980) con la somma di quelle — sommariamente previste — per la nuova Consulta (Lire 50.892) e per il nuovo Dipartimento di Giustizia e Grazia (Lire 47.600), che comportavano un onere di Lire 98.492, di ben 30.512 lire superiore a quello sino ad allora sostenuto. Per conseguenza raccomandava che nell'ordinamento del ruolo della nuova Consulta fossero «conciliate la giustizia e la convenienza con quella maggiore economia, che è un ineluttabile bisogno per la finanza», e che fosse mantenuta una adeguata proporzione con i ruoli degli altri Dicasteri, allo scopo di prevenire ogni possibilità di risentimento da parte del personale di quelli.

Con una relazione del 2 novembre 1847, il Consiglio dei Ministri sottopose al Granduca il ruolo definitivo del personale subalterno della Consulta, ruolo che fu approvato il 18 dello stesso mese. Oltre ai due segretari, la Segreteria risultava composta di un commesso di prima classe con la retribuzione di scudi 380 annui, di un commesso di seconda classe con scudi 300, di un primo e di un secondo ufficiale, con la retribuzione annua di scudi 240, e di due custodi con la retribuzione annua rispettiva di scudi 160 e 154.

Vincenzo Giannini era nato a Firenze il 20 settembre 1785 da umile e numerosa famiglia: potè seguire gli studi mercè l'aiuto economico dell'incisore Benedetto Eredi di Ravenna, che frequentava la sua casa, essendo in società con lo zio materno Giovan Battista Cecchi. Laureatosi all'Università imperiale di Pisa nel 1811, esercitò la professione forense a Firenze per molti anni: solo nel 1837 fu chiamato a ricoprire la carica di Consigliere soprannumerario nel Consiglio Supremo di Giustizia. L'anno successivo iniziava la sua ascesa alle supreme cariche dello Stato con la nomina a Vice-Presidente della Corte Regia; nel 1839 era quinto Consigliere nell'I. e R. Consulta per il turno di Cassazione; nel 1842 diveniva primo Consigliere nella stessa magistratura. Come Presidente della Reale Consulta prima, e del Consiglio di Stato toscano poi, profuse, nell'esercizio delle due alte cariche, le sue preclari doti di ingegno, la sua esperienza giuridica, il suo spirito di moderazione e di equità, senza odî e senza passioni, come scriveva di lui il Tabarrini, «*rara avis*, che da una parte sente professare il Vangelo come legge d'odio e dall'altra la libertà in regime d'oppressione»[22]. Fu senatore nel Parlamento toscano del 1848. Lasciata la Presidenza del Consiglio di Stato, dopo l'annessione della Toscana al Piemonte, nel 1862 venne nominato Consigliere della Corte dei Conti italiana. Morì il 13 agosto 1867 senza

22. M. TABARRINI *Appunti per la necrologia di Vincenzo Giannini*, in Archivio di Stato di Firenze, *Carte Tabarrini* Busta 16, ins. b. Cfr. anche: *Carte Tabarrini* Busta 9, ins. 10, contenente diplomi e certificati di Vincenzo Giannini.

lasciare pubblicazioni [23]: molti documenti, pareri autografi, memorie, osservazioni, relativi alla sua attività professionale, e al periodo in cui presiedette la Consulta e il Consiglio di Stato, si conservano nelle carte Giannini, facenti parte dell'Archivio degli Acquisti e Doni dell'Archivio di Stato di Firenze, nelle Buste da 174 a 182, relative all'acquisto Cirri dell'agosto 1878.

Anche del Vice-Presidente Cosimo Buonarroti, scarse sono le notizie biografiche: discendente del grande artista, nacque a Bastia il 5 novembre 1790 e studiò all'Ateneo pisano, ove si laureò in giurisprudenza. Nel periodo dell'occupazione napoleonica frequentò lo studio dell'avvocato Gaetano Soci, uno dei più celebri giureconsulti dell'epoca. A 24 anni veniva nominato auditore nella Corte Regia di Firenze e assistente alla segreteria della Commissione legislativa nominata il 9 luglio 1814 per la compilazione del Codice Civile.

Questi primi incarichi gli aprivano la strada a ben più importanti impieghi nella amministrazione della giustizia: nel 1833 veniva nominato Auditore della Ruota Civile, tre anni più tardi diveniva Presidente del Tribunale della Ruota civile, nel 1838 gli veniva affidata la Vice-Presidenza della Corte Regia di Firenze. Consigliere nella Consulta di Giustizia e Grazia nel 1840, l'anno successivo passava con le stesse funzioni nella Corte di Cassazione.

Dopo l'incarico ricoperto nella Consulta di Stato, fece parte del Consiglio di Stato dal 1848 al 1852, anno in cui fu chiamato a dirigere il Ministero della Pubblica Istruzione, sia per la sua preparazione negli studi giuridici, sia e sopratutto, per le sue profonde conoscenze nel campo letterario, i cui studi, fin dagli anni giovanili, non aveva trascurato di coltivare e per i quali non disdegnava di aprire la sua casa ai migliori cultori di lettere latine.

Morì il 12 febbraio 1858 [24].

Cesare Capoquadri fu magistrato e uomo politico. Nato da famiglia di possidenti di Ponte a Elsa, il 23 giugno 1790, studiò a Prato, poi all'Università di Pisa, dove si laureò in giurisprudenza. Esercitò quindi la professione forense, prima nello studio dell'avvocato Giovan Battista Bellucci, poi da solo. Il trionfo della sua tesi in una causa per l'acquisto di un fondo livellare di un oscuro cliente, tesi che aveva incontrato l'opposizione dell'intera Curia fiorentina, servì a metterlo in luce come legale ed a distoglierlo dal proposito di trovarsi un impiego. Un'altra trionfale vittoria nella difesa del Nabissi e del Mantucci (che nel 1833 erano stati incriminati, con il Guerri ed altri senesi, del delitto di lesa maestà) gli aprì la strada ad una maggiore notorietà. La riscontrata debolezza della pubblica accusa, rappresentata da Francesco Forti, in quel processo gli valse la nomina, nel 1836, ad Auditore Fiscale, ca-

23. L'unico scritto di Vincenzo Giannini che siamo riusciti a trovare è un necrologio di Antonio Mazzarosa, pubblicato nell'« *Araldo cattolico* » di Lucca dell'agosto 1861.

24. *Necrologia di Cosimo Buonarroti*, in « *Monitore toscano* » (1858) n. 72 (del 31 marzo).

rica che con Motuproprio del 31 dicembre 1836, fu mutata in quella di Regio Procuratore Generale. In occasione della riforma giudiziaria del 1838, il Capoquadri si adoperò perchè fosse adottato in Toscana il sistema giudiziario francese: le sue istanze furono accolte ed il 30 settembre del 1841 egli veniva nominato Presidente dell'istituita Corte Suprema di Cassazione.

Nel 1847 fu nominato membro della Commissione per la compilazione dei Codici Civile e Penale; senatore nel Parlamento del 1848, fu poi nominato Consigliere di Stato in servizio straordinario e Ministro degli Affari Ecclesiastici nel Ministero Ridolfi. Il suo nome figurò nella Commissione governativa incaricata dal Municipio di Firenze, il 12 aprile 1849, di preparare il ritorno del Granduca, che si era rifugiato a Gaeta in seguito all'avvento del Ministero democratico. Nel Ministero Baldasseroni, costituitosi il 24 maggio 1849, gli fu affidato il Dicastero della Giustizia, incarico che il Capoquadri accettò nella speranza di salvare le libertà costituzionali e di porre un freno alla reazione. Prova di questi sentimenti la diede nel dissenso manifestato, insieme ad Iacopo Mazzei, Ministro degli Affari Ecclesiastici, nel Consiglio dei Ministri, che nei primi del 1850 dovette prendere una decisione sulla convenzione militare stipulata con l'Austria, relativamente all'occupazione militare della Toscana. Dalla carica di Ministro si dimise nel settembre del 1850, quando fu reintegrato in quella di Consigliere di Stato in servizio straordinario. Collocato a riposo nel 1860, morì il 18 gennaio 1871 [25].

Il Consultore Niccolò Nervini, Presidente della Corte Regia di Firenze, era nato a Pistoia il 17 novembre 1788. Laureatosi anch'egli, come il Giannini, in giurisprudenza, nell'Università imperiale di Pisa, esercitò la professione forense a Pistoia. Profondo studioso e conoscitore del diritto, il Nervini informò la sua vita di giureconsulto al principio che la scienza delle leggi è scienza di applicazione e che pertanto, per diventare un buon giurista fosse necessario formarsi alla scuola e allo studio della giurisprudenza. Per lui, i principi generali del diritto, i testi del diritto romano, non potevano essere sufficienti a combattere le battaglie del diritto: solo nello studio della giurisprudenza andavano ricercati i limiti dei principi, il senso intimo e la comprensione dei testi; solo quando il giurista fosse riuscito a precisare l'‹ ius receptum › nel caso particolare, a giustificare il diritto del cliente con il principio giurisprudenziale, allora poteva assumere la difesa della causa. « Credeva — osservava Gaetano Bandi — il più felice di tutti quel paese che fosse governato da consuetudini aventi radice in leggi secolari note ai soli archeologi, il vero progresso del diritto essere portato naturale e necessario della giurisprudenza, la quale seconda per sua inclinazione i tempi, ne riflette i sentimenti, i bisogni e la filosofia » [26].

Si diede pertanto allo studio dei giureconsulti romani e medievali (tra questi pre-

25. M. Tabarrini *Vite e ricordi d'italiani illustri del secolo XIX* (Firenze 1884) 185 ss.; M. Rosi *Dizionario del Risorgimento nazionale* II (Milano 1930) 533-534.
26. G. Bandi *Necrologio di Niccolò Nervini* (Firenze 1861) 19.

feriva il Cuiacio) e del maggior numero possibile di decisioni della Ruota fiorentina. La fama conquistata nel foro pistoiese si diffuse anche a Firenze, e giunse a conoscenza di Aurelio Puccini, Presidente dell'< I. e R. Consulta di Giustizia e Grazia >, il quale, col consenso del Ministro Fossombroni, lo propose per la nomina a Presidente della Ruota di Arezzo. Nel 1834 fu nominato Presidente del < Tribunale civile e consolare > di Livorno, ove ebbe colleghi il Sabatini, il Ragnoni e il Mazzei: divennero famose le sue decisioni in materia commerciale. Come Presidente di quel Tribunale, fungeva da supplente dell'Auditore di Governo e più volte il Nervini fu di fatto il Governatore della città.

Nel 1841 fu promosso Vice-Presidente della Corte Regia di Firenze, della quale divenne Presidente dopo una breve parentesi quale Consigliere della Suprema Corte di Cassazione. Deve ascriversi a suo merito l'aver introdotto il principio, poi attuato con la Legge del 27 ottobre 1846 [27], dell'obbligo della motivazione nelle sentenze penali, allo scopo di rendere pubblico il ragionamento seguito dal giudice nella redazione dell'atto terminale del giudizio.

Il Nervini si tenne sempre lontano dalle passioni politiche: unica sua preoccupazione fu la retta e imparziale amministrazione della giustizia. Nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario del 1858, l'ultimo che egli tenne, prima di essere collocato a riposo, ammoniva i colleghi a tenersi lontani dalla vita politica, perchè le passioni politiche « disonorano la Magistratura, le oscurano il concetto della Giustizia, le tolgono l'indipendenza e la rendono ludibrio e flagello della società » [28], ripetendo così le parole di Pasquale Paoli: « L'uomo fazioso sarà sempre un pessimo magistrato. Temerei meno un'invasione di genovesi che lo spirito di parte nei tribunali ».

Morì a Bigiano, presso Pistoia, il 20 dicembre 1861.

Illustre magistrato era Niccolò Lami, nato a Empoli nel 1793, Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione: fece parte della Commissione incaricata di preparare lo Statuto, fu senatore nel primo Parlamento toscano e Ministro di Giustizia e Grazia nel 1850, succedendo al dimissionario Capoquadri. Anche se rude nei modi, tanto da riuscire poco gradito alla Corte granducale, amava barcamenarsi (per tale qualità fu soprannominato « il navicellaio »), coltivando e riannodando amicizie contratte nei tempi giovanili, specialmente con il Salvagnoli ed il Guerrazzi. Tra i ministri granducali fu quello che ebbe, sia pure relativamente, una visione degli avvenimenti più aderente alla realtà. Non ebbe grande successo come uomo politico, anche se non si può non riconoscergli il merito di aver portato, nel campo politico, l'equanimità propria del magistrato, dote che in altri, specie nel Ministro dell'Interno Landucci, come afferma il Puccioni, faceva difetto.

Morì nel 1863 [29].

27. < *Notificazione della Reale Consulta di Giustizia e Grazia del 27 ottobre 1846* >, in *Bandi e ordini* cit., LIII (Firenze 1846) Documento 96.
28. G. BANDI *Necrologio* cit., 22.
29. Su Niccolò Lami cfr.: F. MARTINI *Confessioni e ricordi* (Firenze 1922^{2}) 225-226; G. BALDASSE-

Del Consultore Leopoldo Pelli Fabbroni (1786-1864) non siamo riusciti a trovare notizie biografiche. Si sa che si occupò di agricoltura e di economia, e che entrato a far parte dell'Ufficio delle Revisioni e Sindacati (ufficio di controllo sulle spese delle amministrazioni dello Stato), vi percorse tutti i gradi fino a raggiungere quello più alto di Soprintendente. Fu Consigliere nel Consiglio di Stato toscano e Presidente dello stesso Consiglio dal 1861 al 1863.

« Mi piaceva quel suo carattere austero, temperato di gaiezze sarcastiche, parco nelle lodi, facile alla censura, inesorabile sull'adempimento del dovere... »: con queste parole Marco Tabarrini tratteggiava la figura di Pietro Capei, nato il 29 ottobre 1796 a Lucignano nella Val di Chiana, da famiglia di benestanti[30].

Dopo aver seguito i primi studi ad Arezzo, il Capei frequentò la Scuola Normale di Pisa e si laureò in giurisprudenza nel 1818. Contemporaneamente studiava e apprendeva con profitto le lingue: francese, inglese, tedesco; soprattutto la conoscenza di quest'ultima doveva rivelarsi non superflua per i suoi studi futuri.

Per due anni fece pratica forense a Roma, dove approfondì nello stesso tempo le sue conoscenze di archeologia e di storia romana, circondandosi dell'amicizia di dotti stranieri. Tornato a Firenze, proseguì la pratica forense, frequentando lo studio dell'avvocato Ranieri Lamporecchi: le difficoltà incontrate nell'esercizio della libera professione, lo consigliarono però a dedicarsi all'insegnamento. Cominciò intanto a far conoscere la sua vasta cultura, collaborando all'« *Antologia* », la rivista fondata nel 1821 da Gian Pietro Vieusseux, con dotte recensioni sulla storia romana del Niebhur, sulla storia del diritto romano del Savigny, sulle opere dell'Huschke e del Witts: recensioni accolte con largo favore dagli studiosi italiani di diritto romano e medievale. In tal modo il Capei contribuiva, fin dal 1827, a richiamare l'attenzione degli studiosi italiani sulla cultura tedesca, non trascurando tuttavia di aggiungere, all'esposizione dei concetti dell'autore recensito, qualcosa di suo, specialmente per quanto concerneva le fonti italiane delle opere prese in esame.

La collaborazione all'« *Antologia* » gli fece meritare, a 37 anni, la cattedra di istituzioni civili nell'Ateneo senese, succedendo a Celso Marzucchi, che vi era stato estromesso per ragioni politiche. Anche il Capei era considerato, dalla polizia toscana, un liberale ed un amico dei liberali, ma il Governo, facendo assegnamento sulla sua moderazione, non tenne conto di ciò.

Nel gennaio del 1838 Pietro Capei veniva trasferito alla cattedra di istituzioni di diritto romano nell'Università di Pisa: sempre a Pisa, nel 1843, passò all'insegnamento delle Pandette.

RONI *Memorie 1833-1859*. A cura di R. MORI (Firenze 1959) 84 nota; *Lettere inedite del Granduca Leopoldo II e di Ferdinando IV al Guardasigilli Niccolò Lami, dopo la sua fuga di Toscana*. A cura di M. PUCCIONI, in « *Nuova Antologia* » (16 dicembre 1929) 532-536. Nell'Archivio degli Acquisti e Doni dell'ASFi sono conservati alcuni documenti di Niccolò Lami: fra questi i progetti del Codice Penale e del Codice Penale Militare manoscritti e a stampa e, inoltre, il progetto di revisione del Codice Civile Albertino proposto al Parlamento nel giugno 1860, a stampa, con correzioni marginali manoscritte.

30. M. TABARRINI *Vite e ricordi* cit., 138 ss.

Fu accademico dei Georgofili, e allorchè, nel periodo che va dal 1832 al 1841 nell'Accademia si agitò la questione sulla mezzadria, il Capei, lasciando che altri trattasse del problema sotto l'aspetto economico, ne trattò sotto il profilo storico in due relazioni accademiche tenute nel 1834 e nel 1836. Nella prima si occupò del *Colonato presso i Romani*, allo scopo di ricercare la lontana origine della mezzadria toscana; nella seconda, entrò nel vivo della questione, sulla base dei documenti pubblicati dal Rumhör nella sua opera *Sull'origine del possesso del colono nella moderna Toscana*[31] e cercò di dimostrare non solo come il colono, astretto alla terra dalla quale il proprietario non poteva cacciarlo e dalla quale egli stesso non poteva volontariamente liberarsi, si trasformasse a poco a poco in mezzadro, libero di abbandonare il fondo, ma anche come il concedente avesse il diritto di licenziarlo.

Uno dei lavori più interessanti del Capei fu il *Discorso sulla dominazione dei Longobardi in Italia*[32]: ad entrare nel merito della questione, che vedeva la tesi di Carlo Troya — negatore di ogni sopravvivenza del diritto romano alla conquista longobarda — contrapposta a quella del Muratori e del Savigny, lo aveva spinto il Capponi, con una lettera che fu pubblicata sull'« *Archivio Storico Italiano* »[33]. Il Capei, nel suo *Discorso*, pose la questione nei suoi veri termini, operando una distinzione tra le diverse località e tra il diritto privato e quello penale pubblico (su quest'ultima disciplina si fondava principalmente la tesi del Troya) e riuscendo a dimostrare pienamente l'infondatezza dell'opinione del Troya, forte delle sue profonde conoscenze del diritto romano e comunale, degli statuti e dei glossatori medievali.

Nel 1847 il Capei fu chiamato a far parte della Commissione incaricata della compilazione del Codice Civile; nel 1848 fu tra i cinque compilatori dello Statuto toscano concesso il 15 febbraio, che egli avrebbe voluto, come scriveva il Tabarrini, « meglio che una copia servile delle costituzioni straniere, si fosse derivato dalle tradizioni storiche del paese e fondato sulle istituzioni esistenti »[34].

Fu Vice-Presidente del Senato nel Parlamento toscano, quindi Consigliere di Stato in servizio ordinario: in tale qualità fu più volte giudice delegato nella Corte dei Conti. Nel 1864, alla morte di Leopoldo Pelli Fabbroni, fu incaricato della presidenza del Consiglio di Stato, le cui funzioni erano, per altro, ormai ridotte.

Morì il 12 agosto 1868[35].

Il marchese Pier Francesco Rinuccini (1788-1848), creato barone dell'Impero da Napoleone I, fu gentiluomo di camera e Gran Ciambellano della granduchessa vedova Maria Fernanda; nel 1848 fece parte del Senato toscano.

31. C. F. Rumhör *Ursprung der Besitzlosigkeit des Colonen im neueren Toscana* (Amburgo 1830).
32. Cfr.: « *Archivio storico italiano* » (1845) Appendice II, 471-548, 601-602.
33. G. Capponi *Sulla dominazione de' Longobardi in Italia, lettera I e II di Gino Capponi al prof. Pietro Capei*, in « *Archivio storico italiano* » (1842-1844) Appendice I, 185 ss.
34. M. Tabarrini *Vite e ricordi* cit., 150.
35. Dell'attività scientifica del Capei, ad eccezione degli articoli pubblicati nell'« *Antologia* » e nell'« *Archivio storico italiano* », non restano opere di grande valore. Una analisi esatta ed approfondita dell'opera del Savigny *Geschichte des romischen Rechts im Mittelalter* (Heidelberga 1815-1831), apparve nell'« *Antologia* » del 1828, 1829 e 1832 e nel primo volume, del 1845, degli « *Annali delle Università toscane* ».

Cosimo Ridolfi fu Consultore per brevissimo tempo, cioè fino al 27 settembre, allorchè venne nominato Direttore della Segreteria di Stato. Nato a Firenze il 20 novembre 1794 da nobile famiglia, compì numerosi viaggi in Italia ed all'estero: fu grande amico del Capponi, del Vieusseux e del Lambruschini. A Firenze fondò la prima scuola di mutuo soccorso e fu tra i promotori della Cassa di Risparmio. Collaborò con il Lambruschini al « *Giornale Agrario* »; fu per un certo periodo Direttore della Reale Zecca e poi della Pia Casa di Lavoro. Da entrambi gli incarichi si dimise nel 1831, quando fu coinvolto in una cospirazione intesa ad ottenere dal Principe la costituzione. A Meleto, ove si era ritirato con la famiglia, fondò l'Istituto agrario.

Nel 1841, in occasione del III Congresso degli scienziati, fu chiamato alla presidenza del Congresso stesso; riaccostatosi al Granduca, venne nominato Presidente dell'Accademia dei Georgofili, quindi professore di agraria all'Università di Pisa e precettore dell'Arciduca Ferdinando, principe ereditario. La sua presenza negli ambienti della Corte, contribuì ad incoraggiare Leopoldo II nella via delle riforme. Nel 1847-1848 fu Ministro dell'Interno ed in tale veste controfirmò lo Statuto del 15 febbraio; gli veniva quindi affidata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che resse dal marzo all'agosto 1848. Costretto a dimettersi, non rinnegò le sue idee liberali, anche quando fu fatto oggetto delle intemperanze e degli eccessi dei democratici.

Dopo la restaurazione granducale del 12 aprile 1849 e l'abolizione dello Statuto del maggio 1852, si ritirò a vita privata. Nel 1850 aveva pubblicato nella ‹ *Biblioteca dell'economista* › la memoria: *Della mezzeria in Toscana nelle condizioni attuali della possidenza rurale*[36]; della stessa epoca dovrebbe essere anche l'opuscolo *Sulla cultura del cotone*[37].

Il Ridolfi fu uno dei promotori della ‹ *Biblioteca civile dell'italiano* › ed ebbe anche una parte notevole negli avvenimenti del 1859[38]. Ministro degli Esteri e della Pubblica Istruzione nel Governo Provvisorio, quindi deputato al Parlamento nazionale, fu tra i sostenitori, insieme con il Ricasoli ed altri, dell'annessione della Toscana al Piemonte. Nel 1860 fu nominato Senatore del Regno e nello stesso anno fu chiamato a presiedere la Commissione reale per l'Esposizione italiana in Firenze ed a dirigere il ‹ Museo fiorentino di fisica e storia naturale ›[39].

Morì il 5 marzo 1865[40].

Il Ridolfi partecipò a ben poche sedute della Consulta: chiamato, il 27 settembre 1847, ad assumere la direzione della Segreteria di Stato, veniva sostituito dal luc-

36. Cfr.: ‹ *Biblioteca dell'economista* › Serie II: II (Torino 1850) 603 ss.
37. C. Ridolfi *Della cultura del cotone* (Firenze sa).
38. Cfr.: N. Corsini *Breve storia di quattro ore intorno ai fatti del 27 aprile 1859* (Firenze 1859).
39. Tra i lavori del Ridolfi ricordiamo: *Memoria sulla preparazione dei vini toscani* (Firenze 1821); *Prolusione alle lezioni di agronomia* (Firenze 1843); *Della coltura miglioratrice. Appunti alle lezioni orali* (Firenze 1861); *Saggio di agrologia a complemento delle lezioni orali* (Firenze 1863).
40. Per notizie relative al Ridolfi cfr.: M. Rosi *Dizionario del Risorgimento* cit., IV (Milano 1937) 74-75; A. Gotti *Italiani del secolo XIX* (Città di Castello 1911) 166 ss; L. Ridolfi *Cosimo Ridolfi e gli istituti del suo tempo* (Firenze 1901).

chese Bernardo Moscheni, nominato con Motuproprio del 26 novembre 1847 Consultore ordinario. Del Moscheni, nato a Lucca il 26 ottobre 1787, non siamo riusciti a trovare altro se non che si era occupato di catasti [41], che aveva ricoperto, dal 1841 in poi, la carica di Direttore dell'Ufficio del nuovo catasto e che era stato Consigliere di Stato nell'ex Ducato di Lucca.

Morì a Massa Macinaia il 15 giugno 1868.

Ultimo Consultore in servizio ordinario era Leonida Landucci, patrizio senese. Nato a Siena il 30 luglio 1800, seguì gli studi di economia e aderì alle idee ed ai principi liberali iscrivendosi, fra i primi, alla ‹ Giovine Italia ›, nella quale assunse il nome di Campanella.

Stabilitosi a Firenze, fu nominato Commissario dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova: continuò a professare le idee liberali anche negli anni 1847 e 1848, ostentando tali aspirazioni di riforme, da render necessario che consigli di moderazione gli fossero fatti pervenire dagli esponenti più moderati della Toscana. A questo proposito si racconta che ad un banchetto offerto nell'aprile del 1847 dall'Accademia dei Georgofili in onore di Riccardo Cobden, propugnatore della libertà del commercio, il Landucci manifestasse il desiderio di leggere un brindisi: poichè l'organizzatore del convito era Vincenzo Salvagnoli, a questi il Landucci sottopose il testo del discorso, ricevendolo in restituzione con la cancellazione di tutto quanto era parso al Salvagnoli che oltrepassasse il segno.

Appunto in considerazione delle opinioni così apertamente professate il Landucci, oltre ad essere chiamato a far parte della Consulta, fu uno dei membri della Commissione incaricata di preparare lo Statuto. Fu senatore nel Parlamento toscano del 1848 e Ministro delle Finanze nel Gabinetto Capponi. Dopo la restaurazione, però, le sue opinioni mutarono radicalmente: in qualità di Ministro dell'Interno, fu, col Boccella, uno dei più retrivi consiglieri di Leopoldo II, tanto da divenire l'uomo più odiato dai liberali anche non toscani.

Del Landucci così ebbe ad esprimersi il barone Hügel, rappresentante austriaco a Firenze, scrivendo al Principe Schwarzemberg: « Le chevalier Landucci n'a, à la vérité, pas la moindre hésitation de se compromettre vis à vis du soidisant parti modéré, et il est quelquefois plutôt nécessaire de le retenir dans ses mesures que de le pousser à l'énergie » [42].

Il Landucci morì nel 1871 [43].

41. B. MOSCHENI *Del catasto lucchese, ragionamento* (Lucca 1843).

42. R. MOSCATI *Austria, Napoli e gli stati conservatori italiani (1849-1859)* (Napoli 1942) 92.

43. Su Leonida Landucci cfr.: *Il Quarantotto in Toscana. Diario inedito del conte Luigi Passerini de' Rilli.* A cura di F. MARTINI (Firenze 1948²); L. GROTTANELLI *I moti politici in Toscana nella prima metà del secolo XIX sopra i rapporti segreti e inediti della polizia* (Prato 1902); M. ROSI *Dizionario del Risorgimento* cit., III (Milano 1933) 337. Anche il Landucci si occupò del sistema mezzadrile in Toscana: a questo proposito pubblicò, nella ‹ *Biblioteca dell'economista* › Serie II: II 567 ss., l'articolo *Intorno al sistema di mezzeria in Toscana e più particolarmente nella provincia senese.* È del Landucci anche un opuscolo su un argomento connesso col precedente: *Di alcune cause dell'attuale dissesto economico dei possidenti toscani* (Firenze s.a.).

Primo dei Consultori straordinari era il Presidente del Buongoverno Giovanni Bologna, ancora per pochissimo tempo a capo di quell'ufficio: il 27 settembre 1847, infatti, le funzioni da lui esercitate venivano affidate a Luigi Pezzella, Consigliere di Cassazione, in qualità di Direttore generale provvisorio di polizia.

Giovanni Bologna era nato a Pontremoli il 30 luglio 1781 e aveva seguito gli studi giuridici all'Università di Parma prima e di Pisa poi, dove si era laureato nel 1805. Stabilitosi a Firenze, iniziò la pratica legale presso lo studio dell'avvocato Poschi che, con il Magnani, il Bellucci ed il Collini, era tra i più rinomati del foro fiorentino. Nel 1811 fu nominato Consigliere Auditore alla Corte Imperiale di Firenze; dopo la Restaurazione, nel 1814, segretario alla Presidenza del Buongoverno, ufficio di cui era titolare Aurelio Puccini. Nel 1823 è Auditore della Ruota criminale, ma, poco esperto in materia penale, essendo egli un civilista, e riuscita vana ogni istanza intesa ad ottenere la sostituzione nelle funzioni, il Bologna iniziava lo studio del diritto penale e vi poneva tanto impegno e zelo che nel 1827 diveniva professore di quella disciplina.

Nel 1832 Leopoldo II lo chiamava alla Presidenza del Buongoverno, ufficio delicatissimo, dal quale, in certo senso, dipendeva tutto il potere esecutivo della Toscana, ufficio che il Bologna resse ininterrottamente fino al 1847 con alto senso di giustizia. In questo periodo promosse gli studi sulla riforma del sistema penitenziario toscano, riforma attuata con Decreto del Governo Provvisorio del 4 marzo 1849, confermato dalla Legge del successivo 5 maggio del Commissario straordinario del Granduca.

Il Bologna fu anche Presidente della Commissione per la compilazione del Codice Penale, nominata con Motuproprio del 31 maggio 1847. Consigliere di Stato nel 1848, nel settembre 1850 fu nominato Ministro degli Affari Ecclesiastici, e in questa carica trovò avviate e proseguì le trattative per la conclusione del Concordato tra la Toscana e la Santa Sede, firmato dal Baldasseroni il 25 aprile 1851.

Ci sembra che nulla possa definire meglio il carattere e la linearità dei principii di Giovanni Bologna delle parole scritte dal figlio Pietro: «Il Bologna nacque e fu educato sotto un regime assoluto di Governo, e si mantenne sempre in ogni mutamento politico fedele al suo Sovrano ed ai principii che oramai erano incarnati nei suoi sentimenti e nel suo carattere. Con quei principii cadde nel 1847, e non si sdegnò; ma concentrandosi negli studi e nelle cure tranquille di giureconsulto e di magistrato, continuò, come in un modesto ritiro, a servire il Paese nel Consiglio di Stato prestando l'opera sua agli stessi avversari, i quali (cosa onorevole per essi e per il Bologna), resero omaggio alla sua lealtà e alla esperienza, adoperandolo nella compilazione di molte tra le nuove leggi... Cogli stessi principii risorse alla vita pubblica nel 1850; e ciò fu interpretato (e lo era di fatto) come un segno di ritorno al passato. Per questo egli non insolentì nè abusò, ma fedele alla sua bandiera, nella quale era scritto moderazione e giustizia, si adoperò con ogni mezzo a mettere un freno alle intemperanze che da ogni parte sorgevano minacciose, come i suoi contemporanei generalmente riconobbero... Fu, è vero, credente e religioso; di che

è dargli merito perchè la sua fede era vera e sincera; ma non fu nè clericale nè bigotto »[44].

Giovanni Bologna morì il 5 gennaio 1857[45].

Neri Corsini, marchese di Laiatico, era nato a Firenze il 13 ottobre 1805, da nobile e illustre famiglia. Dedicatosi ancor giovane al servizio dello Stato, nel 1840 veniva nominato Governatore di Livorno, carica che conservava fino al 1847, allorchè, scoppiati i primi moti in quella città, cercò di organizzare una milizia cittadina in forza dei poteri conferitigli dal Governo centrale, e con un proclama del 22 settembre rivolgeva ai facinorosi l'invito a desistere dai loro tentativi di aggressione alle forze di polizia. Il comportamento del Corsini non piacque al Governo di Firenze: per questa ragione egli venne sostituito dal maggiore Giuseppe Sproni. Venuto a Firenze, espose al Granduca la necessità di accordare la costituzione e di iniziare una effettiva politica di riforme. Concesso lo Statuto, nel Gabinetto Ridolfi al Corsini fu affidato il Ministero degli Affari Esteri e della Guerra. Fu costretto a lasciare la Toscana con la famiglia, accusato di tradimento dal Ministero democratico, per aver esortato il Governo ad accettare l'intervento armato del Piemonte. Rientrato in patria dopo la restaurazione dell'aprile 1849, continuò a manifestare liberamente, anche al Granduca, le sue idee sull'ordinamento costituzionale della Toscana.

Il mattino del 27 aprile 1859 Leopoldo II lo incaricava di formare un Ministero costituzionale; il Corsini accettò, a condizione che il Principe abdicasse in favore del figlio.

Dal Governo Provvisorio toscano fu inviato quale plenipotenziario presso Napoleone III e la regina Vittoria a perorare gli interessi della Toscana e dell'Italia. Il Corsini moriva il 1° dicembre 1859 a Londra, dove aveva avuto colloqui con Lord Palmerston, Lord Russel e con sir William Gladstone[46].

Il conte Luigi Serristori nacque a Firenze nel 1793 da ricca famiglia: d'ingegno pronto e vivace, formatosi nel tumultuoso periodo napoleonico, si dedicò ancor giovane allo studio delle macchine a vapore e scrisse alcuni saggi su questo argomento quasi sconosciuto in Italia. Spirito desideroso di operare fattivamente, abbandonò gli studi scientifici e si arruolò nell'esercito russo; col grado di maggiore partecipò alla guerra russo-turca del 1828-29. Ebbe modo così di percorrere le regioni del Danubio, della Russia meridionale, del Caucaso e del Mar Nero, facendo tesoro di notizie storiche ed economiche relative ai paesi visitati. Lasciata la Russia col grado

44. P. Bologna *Giovanni Bologna, la riforma penale in Toscana e il Concordato del 1851. Cenni storici e biografici* (Firenze 1898) 67-68. In fondo all'opuscolo è pubblicata la *Necrologia del Bologna*, scritta da Celestino Bianchi, già pubblicata ne « *Lo Spettatore* » (11 gennaio 1857).

45. M. Tabarrini *Notizie sulla vita di Giovanni Bologna* (Firenze 1857); A. Gennarelli *La missione a Roma del comm. G. Baldasseroni nel 1851*, in « *La Nazione* » (1864) nn. 36, 37 e 38 (del 5, 6 e 7 febbraio).

46. *Ricordi di don Neri dei principi Corsini* (Firenze 1859); M. Rosi *Dizionario del Risorgimento* cit., II 754-756.

di colonnello addetto allo Stato Maggiore, e tornato a Firenze, iniziò la compilazione di una *Statistica generale dell'Italia*[47], opera non certo agevole per quei tempi, affrontando lunghi e frequenti viaggi e pazienti ricerche. Con la *Statistica* si propose di offrire agli italiani la possibilità di conoscere le forze economiche del loro Paese e tutto quanto essi non potevano apprendere dagli scritti letterari, le condizioni del commercio e le fonti di produzione e di ricchezza dei singoli Stati della Penisola. Con quest'opera l'Autore si augurava che la ricerca statistica cessasse di essere attività paziente e solitaria di singoli studiosi e assurgesse a funzione indispensabile per il progresso degli stati e delle pubbliche amministrazioni.

Desideroso di apprendere e approfondire ogni idea nuova, il Serristori fu tra i primi a promuovere in Toscana la costruzione di strade ferrate, saggiamente intuendo quanto potesse tornare utile l'adozione, nel Granducato, di un sistema di rapide comunicazioni.

Fu sostenitore del progresso economico della Toscana, scrivendo su numerosi argomenti d'interesse toscano, traendo lo spunto dalle conferenze all'Accademia dei Georgofili e dalla collaborazione alla compilazione degli « *Annali universali di statistica e di economia* » di Milano[48].

A Siena, dove era stato inviato quale Governatore, promosse la costruzione della ferrovia Empoli-Siena; divenuto Governatore di Pisa, si fece promotore dell'istituzione in quella città della Banca di sconto.

Nel Gabinetto Ridolfi, fu Ministro della Guerra; nel 1849, dal Granduca che si era rifugiato a Gaeta, fu incaricato di reggere, come Commissario straordinario, il governo restaurato.

L'occupazione austriaca della Toscana servì a scuotere non poco la sua reputazione di uomo di Stato.

Morì a Firenze il 30 gennaio 1857[49].

Il Serristori, nominato Ministro degli Affari Esteri con Motuproprio del 27 settembre 1847, venne sostituito, nelle funzioni di Consultore straordinario dal marchese Antonio Mazzarosa. Il Mazzarosa era nato a Lucca il 29 settembre 1780 da nobile famiglia: perse il padre, Giovan Battista Mansi, nella fanciullezza e a 20 anni, alla morte di Francesco Mazzarosa, uno dei più illustri cittadini lucchesi, fu chiamato a succedergli, oltre che nei beni, anche nel cognome. Studiò le scienze e le dottrine economiche. Nel 1805 fu nominato senatore con Decreto imperiale, ma non potè assumere la carica perchè la costituzione lucchese richiedeva l'età di 30 anni. Sempre a causa della giovane età non potè entrare a far parte del Consiglio di Stato lucchese.

47. L. SERRISTORI *Statistica dell'Italia* (Firenze 1835-1839).
48. Fra questi scritti ricordiamo: *Delle scuole di pratiche agrarie considerate come mezzo efficace ed universale per l'istruzione dei contadini. Memoria* (Firenze s.a.); *Mezzi per far rifiorire l'industria della seta in Toscana* (Firenze s.a.); *Sopra le macchine a vapore* (Firenze 1816); *Sulle scuole elementari o popolari: lettera ad un amico professore* (Pisa 1847).
49. M. TABARRINI *Vite e ricordi* cit., 45 ss. Una breve necrologia del Serristori si trova anche nell'« *Archivio storico italiano* » (ns) 4 (1856) Parte II 254-255.

Dopo la Restaurazione, il Governo Provvisorio di Lucca lo nominò ‹ Ministro dell'Amministrazione delle Pubbliche Rendite ›: Maria Luisa di Borbone, nel 1819, lo pose a capo del Reale Collegio di Lucca e del Comitato d'incoraggiamento per le arti, le industrie e l'agricoltura. Nel 1824 fu nominato Consigliere di Stato onorario e l'anno successivo Ministro della Pubblica Istruzione. Nel 1835 divenne Consigliere di Stato effettivo, e dal 1840 al 1847 resse la Presidenza dell'Alto Consesso. Fu creato marchese nel 1826.

Il Mazzarosa fu amante del progresso e della libertà, e fu tra i primi a consigliare al Duca di Lucca le riforme, che l'esempio di altri principi e l'evoluzione dei tempi rendevano inevitabili.

Dopo la reversione del Ducato di Lucca alla Toscana, oltre all'incarico nella Consulta, fu Consigliere di Stato in servizio straordinario, senatore nel Parlamento toscano del 1848 e senatore del Regno al compimento dell'unità d'Italia.

Notevole e intensa fu la sua attività nel campo della diffusione dell'istruzione: ampliò e istituì nuove scuole, promosse e diede impulso agli studi, al fine di diffondere l'istruzione popolare. Non trascurò di coltivare gli studi storici, artistici, di agricoltura: tra i suoi lavori, oltre a numerose relazioni in materia d'agricoltura e di arte all'Accademia lucchese, meritano di essere ricordati: la *Storia di Lucca, dalle origini al 1814* (Lucca 1833); la *Guida di Lucca e dei luoghi più importanti del Ducato* (Lucca 1842) [50].

Il Mazzarosa morì a Lucca il 27 marzo 1861 [51].

Dei Consultori straordinari Giulio Ragnoni, Governatore di Siena, e Vincenzo Bani, Direttore della Segreteria del Regio Diritto, non siamo riusciti a trovare notizie biografiche. Il Ragnoni, che fu prima a Livorno giudice nel ‹ Tribunale civile e consolare ›, divenne Governatore di Siena nel 1845, conservando tale carica fino al 10 marzo 1848; divenne quindi Prefetto di quella città e vi rimase fino al 29 novembre 1848. Fu Presidente della Corte dei Conti toscana. Il Ragnoni intervenne solo due volte alle sedute della Consulta: quelle del 6 e 7 settembre; tra il carteggio del Presidente della Consulta con i Consultori [52], vi sono due lettere del settembre 1847 del Ragnoni, da Siena, in cui egli si scusava col Giannini di non poter intervenire alle adunanze.

Vincenzo Bani, creato nobile di Volterra nel 1817, raggiunse la più alta carica amministrativa nella Segreteria del Regio Diritto e fu nominato senatore nel Parlamento toscano del 1848.

Capitolino Mutti, nato da modesta famiglia a Livorno alla fine del 1770, compì in quella città gli studi legali e vi esercitò la professione forense, conquistandosi ben

50. Tra il 1841 ed il 1842 furono pubblicati a Lucca quattro volumi di opere varie, che contenevano la maggior parte degli scritti del Mazzarosa, compresa la *Storia di Lucca*.

51. C. Minutoli *Elogio del marchese Antonio Mazzarosa detto nella solenne adunanza dell'Accademia lucchese il 12 settembre 1861* (Lucca 1862).

52. Cfr.: *Archivio del Consiglio di Stato* dell'ASFi: Busta 2, ins. 3, n. 4.

presto una numerosa clientela e la reputazione di ottimo avvocato. Nel 1822 si trasferì a Firenze per esercitare l'avvocatura presso i tribunali superiori. Intimo amico di Francesco Cempini, quando questi, nel 1825, venne nominato Direttore della Segreteria di Finanze, gli successe nella carica di Avvocato Regio, magistratura consultiva delle pubbliche amministrazioni: carica che il Mutti ricoprì fino al 1851. Fu Consigliere di Stato in servizio straordinario.

Il Mutti morì il 2 aprile 1853 [53].

Tra i Consultori straordinari la Legge istitutiva comprendeva il Gonfaloniere di Firenze, e Gonfaloniere della città, nel settembre 1847, era Vincenzo Peruzzi. A causa delle pessime condizioni di salute, egli partecipò a due sole adunanze della Consulta, quelle del 24 e 25 novembre 1847, dieci giorni prima della sua morte.

Il Peruzzi era nato a Firenze il 4 settembre 1789 da nobile e antica famiglia. Aveva studiato prima a Volterra, nel collegio degli Scolopi, insieme al conte Giovanni Maria Mastai (il futuro Pontefice Pio IX); era passato quindi a Bologna per studiarvi economia. Allo scopo di approfondire i suoi studi, andò in Francia e in Inghilterra. Tornato a Firenze si dedicò all'amministrazione del patrimonio familiare, pur non trascurando di coltivare l'amicizia di persone ragguardevoli. Fu tra i fondatori della Cassa di Risparmio di Firenze, nella quale ricoprì anche diverse cariche; promosse la costruzione della ferrovia da Livorno a Firenze e per molti anni fu Provveditore del Teatro alla Pergola: si occupò attivamente di agricoltura.

Sensibile alle novità della scienza, specie per quanto riguardava l'applicazione di macchine in agricoltura, appena ebbe notizia di un nuovo metodo per la trivellazione dei pozzi, si recò in Inghilterra per rendersi personalmente conto di questa utile invenzione e ritornò a Firenze con la nuova macchina.

Nel 1847 fu chiamato dal Granduca alla carica di Gonfaloniere di Firenze: la morte lo colse il 6 dicembre dello stesso anno [54].

Alla morte del Peruzzi, succedeva, nella carica di Gonfaloniere di Firenze, e per riflesso in quella di Consultore straordinario, il barone Bettino Ricasoli, che prendeva ufficialmente possesso del suo ufficio il 3 gennaio 1848. La vita del Ricasoli, la sua dirittura morale, la sua statura politica, il peso che egli ebbe nella vita politica della Toscana prima e dell'Italia unita poi, e sopratutto le vicende susseguenti alla cacciata di Leopoldo II nel 1859, sono troppo note e rendono quanto mai arduo tratteggiarne la figura.

Nato a Firenze da nobile famiglia, il 9 marzo 1809, Bettino Ricasoli fu educato nel collegio Cicognini di Prato e in quello dei Camaldolesi di Firenze: quindi studiò scienze naturali e chimica, ed ebbe una vera passione per la botanica. Viaggiò molto,

53. Cfr.: Appunti per la necrologia di Capitolino Mutti scritti da Marco Tabarrini, conservati tra le *Carte Tabarrini* dell'ASFi: Busta 2, ins. 1/*h*.

54. G. ARCANGELI *Biografia del cavaliere Vincenzo Peruzzi, Gonfaloniere di Firenze* (Prato 1848).

nell'Italia meridionale, e, nel Nord, si spinse fino a Vienna. Tornato a Firenze, a 21, anni sposò Anna Bonaccorsi. Nel 1834 entrava a far parte dell'Accademia dei Georgofili, dove ebbe modo di conoscere e stringere amicizia col Capponi, col Capei e col Ridolfi. Nel 1847 fu inviato dal Granduca a Torino per trattare con Carlo Alberto la questione della Lunigiana: questo viaggio gli offrì la possibilità di conoscere il Piemonte ed il Re sardo e lo convinse della necessità che la Toscana si accostasse al Piemonte per gettare le basi della nuova politica italiana. Nel primo Parlamento toscano il Ricasoli si mostrò di tendenze moderate. All'invito a collaborare alla ‹ *Biblioteca civile dell'italiano* ›, nel 1857, rispose che vi avrebbe collaborato solo se si fosse trattato « di fare la grande e liberale politica italiana ».

Ebbe gran parte negli avvenimenti toscani del 1859: fu Ministro dell'Interno del Governo Provvisorio, e Governatore della Toscana in nome del re Vittorio Emanuele: superò con fede ed energia tutti gli ostacoli e nel marzo 1860 portò al Re il voto plebiscitario per l'annessione della Toscana al Piemonte. Più volte Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno, il Ricasoli può essere considerato uno degli artefici dell'Unità nazionale.

Morì a Brolio il 23 ottobre 1880[55].

Il marchese Gino Capponi, di antichissima e nobile famiglia fiorentina, nacque a Firenze il 14 settembre 1792: nella prima adolescenza seguì il padre Roberto a Vienna, ove si era recato al seguito del Granduca Ferdinando III, cacciato nel 1799, in seguito all'invasione francese della Toscana. Tornato a Firenze completò la sua cultura sotto la guida dell'archeologo Giovan Battista Zannoni, del matematico Canovai, del grecista Battini e di altri eruditi. Fu tuttavia un tenace autodidatta e in tal modo apprese le principali lingue straniere. Viaggiò molto, e visitò la Francia, l'Inghilterra, la Germania, l'Olanda. Sin da giovane favorì a Firenze l'istituzione delle scuole di mutuo insegnamento e degli asili infantili: più tardi si mostrò favorevole alla fondazione delle Casse di Risparmio. Fu tra i fondatori e principali collaboratori dell'« *Antologia* » e dell'« *Archivio storico italiano* » e scrisse articoli bibliografici e critici, di estetica, di economia e di erudizione varia. Di forte ingegno e dotato di fervida fantasia e tenace memoria, ebbe amici i più illustri contemporanei dal Foscolo al Manzoni, dal Leopardi al D'Azeglio, al Guerrazzi al Tommaseo, dallo Chateaubriand al Montalambert ed al Thiers. Ebbe idee liberali, ma queste non gli consentirono di aderire al progetto di Guglielmo Libri di manifestare, nel gennaio del 1831, contro il Granduca nel teatro alla Pergola al fine di strappare al Principe la Costituzione. Nell'« *Italiano* », che si stampava a Parigi a cura della Principessa Belgioioso, pubblicò una lettera piena di acume politico, che era quasi un'adesione aperta al programma nazionale che pareva già formato alla vigilia dell'elezione di Pio IX.

55. Cfr. F. Dall'Ongaro *Bettino Ricasoli* (Torino 1860); M. Tabarrini *Vite e ricordi* cit., 360 ss.; A. Gotti *Vita del Barone Bettino Ricasoli* (Firenze 1894); W. K. Hancock *Ricasoli and the Risorgimento in Tuscany* (Londra 1926).

Il Capponi fu tra i compilatori dello Statuto toscano del 1848: su questo argomento aveva idee già formate, frutto degli studi fatti molti anni prima sulla Costituzione leopoldina e della pratica conoscenza delle istituzioni inglesi. Credette conveniente fondare la libertà sulle tradizioni e sui costumi, ma dovette rassegnarsi a malincuore di fronte ad uno Statuto modellato sulle carte costituzionali francesi. Fu senatore nel primo Parlamento toscano e Presidente del Consiglio dei Ministri per settanta giorni alla caduta del Ministero Ridolfi.

Gli avvenimenti del 1859 lo trassero fuori dalla quiete domestica e dallo studio in cui si era ritirato nel decennio della reazione: rappresentò gli elettori di San Miniato all'Assemblea toscana, e quindi, dal 1861 fu Senatore del Regno.

Oltre agli scritti di economia e di storia pubblicati in numerose riviste, ci resta del Capponi la *Storia della Repubblica di Firenze* in due volumi (Firenze 1875), scritta negli ultimi anni della sua vita [56].

Il Capponi morì a Firenze il 3 febbraio 1876 [57].

Ranieri Lamporecchi nacque a Pietrasanta il 17 dicembre 1776 da famiglia nobile ed agiata. Di ingegno pronto ed arguto, studiò a Firenze e a Pisa, ove si laureò in giurisprudenza nel 1791. Svolse la pratica forense a Firenze, presso lo studio dell'avvocato Tommaso Magnani: dopo un breve periodo, in cui fu chiamato a ricoprire la carica di Auditore del Magistrato dei Pupilli, potè seguire la sua vera vocazione, la libera professione forense. Ben presto si conquistò la fiducia di una numerosa clientela per la notevole preparazione giuridica, in un periodo tanto delicato ed instabile per il diritto. Erano i tempi in cui, alla legislazione riformatrice di Pietro Leopoldo si veniva sovrapponendo la legislazione francese, con i suoi principii innovatori, ben presto abolita dalla restaurazione granducale. In mezzo ad una legislazione così caotica il Lamporecchi seppe districarsi agevolmente e acquistò in breve una tale rinomanza che non vi era causa di un certo rilievo nella quale egli non fosse consulente o difensore.

L'esercizio della professione non gli impedì di accettare cariche pubbliche onorifiche. Fu per molti anni giudice supplente nel Tribunale di Prima Istanza, Presidente della ‹ Camera di disciplina degli avvocati › dal 1839 al 1859, membro della ‹ Commissione per la compilazione dei Codici Civile e Penale › nel 1847, Senatore nel Parlamento toscano del 1848 e Consigliere di Stato in servizio straordinario.

Come giureconsulto, il Lamporecchi fu seguace della scuola storica o tradizionale, la quale, prescindendo da criteri meramente razionali, fondava l'interpreta-

56. Per una visione complessiva degli scritti del Capponi cfr.: G. CAPPONI *Scritti editi e inediti*. A cura di M. Tabarrini (Firenze 1877).

57. Per notizie sul Capponi cfr.: *Il marchese Gino Capponi (che compie il suo ottantesimo anno)*, in « *La domenica dell'operaio* » (1872) n. 1 (del 16 settembre); C. CAUSA *Gino Capponi. Ricordi storico-biografici* (Firenze 1876); A. GOTTI *Gino Capponi* (Firenze 1876); M. RICCI *Gino Capponi. Impressioni e ricordi di due anni di consuetudine* (Firenze 1876); M. TABARRINI *Gino Capponi, i suoi tempi, i suoi studi, i suoi amici* (Firenze 1879); M. ROSI *Dizionario del Risorgimento* cit., II (Milano 1930) 538-540; G. GENTILE *Gino Capponi e la cultura toscana nel secolo XIX* (Firenze 1942).

zione delle leggi sull'autorità degli scrittori e sulla giurisprudenza dei tribunali. Il Lamporecchi studiava attentamente gli atti processuali, esponeva, in ogni causa, con chiarezza, lo stato dei fatti e in base a questi formulava le questioni, la cui soluzione ricercava nei testi legislativi, nella dottrina e nella giurisprudenza. Il processo logico interpretativo si convertiva in una ricerca storica, nella quale era più facile scorgere come l'autorità dottrinale e giurisprudenziale confortasse i suoi assunti, che la dimostrazione che quegli stessi assunti scaturissero per deduzione razionale dal diritto. Bene scrisse di lui il Tabarrini, che « la scienza del diritto era da lui considerata come una gran serie di formule, a ciascuna delle quali tutta la tradizione giuridica dai Romani a noi, aveva assegnato l'estensione, che è quanto dire dichiarato i modi di applicarla all'infinita varietà dei casi »[58].

Oratore e scrittore di singolare chiarezza, esponeva con ordine fatti e documenti, sì che gli riusciva con facilità di presentare ai giudici, in forma agevole e piana, questioni difficili e cause intricatissime.

Alieno da tendenze politiche, riuscì a conservare la sua indipendenza di uomo di legge, in tempi difficili, conquistandosi amicizie in ogni ceto sociale.

Si spense a Firenze il 25 marzo 1862[59].

58. M. TABARRINI *Vite e ricordi* cit., 79.
59. TABARRINI *Ibid.* 69 ss.

CAPITOLO TERZO

Criteri della presente edizione.

I processi verbali della Consulta, che si trovano nell'Archivio di Stato di Firenze, non sono riuniti in un unico fondo archivistico sotto la denominazione della magistratura alla quale si riferiscono, ma sono conservati in due fondi distinti.

Nell'Archivio del Consiglio di Stato si trovano due buste, contrassegnate dai numeri d'ordine 1 e 2, contenenti la prima 29 inserti con i processi verbali originali delle adunanze tenute dal 4 settembre 1847 al 6 marzo 1848 e la seconda una miscellanea di documenti riguardanti, prevalentemente, carteggi e corrispondenza del Presidente della Consulta.

Nell'Archivio della Reale Segreteria di Finanze, serie dei Capirotti, Buste n. 10, 55, 73, 94, sono conservate le minute di tutti i processi verbali che si pubblicano e gli originali di quelli delle adunanze dall'8 marzo al 30 aprile 1848. Alcuni di questi fascicoli non contengono solo le minute o gli originali dei processi verbali, ma anche documenti di corredo, come lettere ministeriali, memorie, note, appunti presi generalmente dal Presidente Giannini durante le adunanze, progetti di legge.

Nei due fondi archivistici citati mancano alcuni processi verbali, relativi specialmente alle adunanze della sezione legale, delle quali si ha notizia o dai verbali delle adunanze generali — nelle quali fu discusso lo stesso argomento — o dalle minute degli inviti spediti dal Presidente ai singoli Consultori.

Si è creduto opportuno pubblicare tutti i processi verbali rinvenuti: essi, oltre ad offrire una interessante panoramica dell'attività legislativa ed amministrativa in un periodo così delicato per la vita del Granducato, rappresentano una testimonianza di indubbio valore per la storia amministrativa e per la conoscenza della preparazione giuridica e scientifica delle persone che alla Consulta furono chiamate a dare il loro contributo di dottrina e di esperienza.

Nella pubblicazione dei processi verbali è stato seguito il criterio cronologico degli affari discussi: quelli la cui discussione si è svolta in più adunanze sono stati pertanto riuniti sotto un'unica denominazione. Il testo trascritto è quello originale risultante dalla bella copia delle minute, ricavate dagli appunti presi durante le riunioni collegiali, confrontato con le minute stesse. Pochissime sono state le correzioni

apportate, per la migliore comprensione del testo: raramente si è ricorso alle integrazioni, avendo cura di segnarle fra parentesi quadre. L'uso abbondante e improprio delle maiuscole è stato limitato e adeguato ai criteri moderni; si è seguito strettamente il manoscritto originale solo per i termini riferentisi alle istituzioni o realtà comunque connesse con le istituzioni stesse. Le abbreviazioni sono state tutte sciolte, ad eccezione di quei casi (per esempio S.A.I. e R. per Sua Altezza Imperiale e Reale) in cui l'evidenza ha consigliato di conservarle.

Il commento è stato limitato alle notizie strettamente complementari all'intelligibilità degli affari trattati: sempre allo scopo di rendere più completa la comprensione della posizione degli argomenti trattati, si è creduto opportuno e sommamente utile riportare in nota oltre alla indicazione precisa delle leggi cui si fa riferimento, anche il testo degli articoli di legge o di regolamento citati, ad eccezione di quelli il cui contenuto risulta riassunto nel testo stesso.

Per gli affari sottoposti alla Consulta, che hanno dato luogo ad un provvedimento legislativo o regolamentare, si è del pari creduto opportuno pubblicare il testo del Motuproprio, della Notificazione o del Regolamento, immediatamente dopo il verbale o l'ultimo verbale in cui il provvedimento fu discusso, non mancando tuttavia di far rilevare le eventuali divergenze fra il testo del provvedimento discusso e preparato dalla Consulta e il provvedimento definitivo.

Nei Complementi sono pubblicati nove documenti: l'ultimo è un prospetto delle adunanze della Consulta, ricostruito cronologicamente sulla base delle minute degli inviti ai consultori inviati dal Giannini. Oltre agli appunti del Presidente della Consulta sul Regolamento interno, destinati al segretario Mensini, si pubblicano alcune relazioni o ‹ note › del Baldasseroni, sullo stato della finanza toscana del settembre 1847 e sulle condizioni finanziarie del municipio di Livorno, una relazione del Giannini al Ministro della Giustizia Bartalini, per ragguagliarlo sui lavori della Consulta nell'imminenza della discussione sulla riforma della polizia, e, infine, una lettera inedita di Bettino Ricasoli al Giannini. Utile è sembrato anche una descrizione dei documenti conservati nella seconda busta dell'Archivio del Consiglio di Stato, relativi all'attività della Presidenza della Consulta.

PARTE PRIMA

ATTI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELLA «REALE CONSULTA DI STATO»

1.

Relazione 2 agosto 1847 di Giovanni Baldasseroni sulla istituzione della ‹Reale Consulta di Stato›.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 10, ins. 1.

5 Nel Real Motuproprio del 31 maggio prossimo passato S.A.I. e Reale ha enunciato il concetto che andava maturando il miglior modo d'ampliare la patria instituzione della Reale Consulta affinchè possano esserne convenientemente estese le attribuzioni consultive nell'esame dei pubblici affari.

10 Per realizzare questo concetto è quindi manifesto che due sono le cose da farsi.

I. Ampliare la Reale Consulta aumentando il numero dei componenti la medesima.

II. Estenderne le attribuzioni consultive, accrescere 15 cioè il numero degli affari sopra i quali debba di regola ed ordinariamente, essere richiesto il parere della medesima, senza pregiudizio di quelli, più, che straordinariamente potrà piacere al Principe di farle comunicare.

Fino a qui, la posizione dell'affare è così chiara, che non potendo esservi 20 divergenza di opinioni sopra i principii da adottarsi, non può tampoco esservi sostanziale differenza di sentimento nell'applicazione.

Volendo che l'instituzione raggiunga l'oggetto che ci si propone, bisogna che abbia basi solide, e sufficientemente larghe per soddisfare ai bisogni del tempo.

25 Bisogna che il numero dei componenti la Consulta sia discretamente esteso, perchè anche dal numero, non meno che dalla qualità dei suoi membri, possa il collegio desumere quella forza morale che giova attribuirgli.

Bisogna, infine, che le ingerenze della Consulta siano estese di fatto, con ragionata latitudine, a quel maggior numero di gravi affari sull'esame dei quali 30 può esserne utile il concorso, perchè manifestamente resulti, che si è organizzata di buona fede una instituzione reale ed efficace.

Credo che questo duplice oggetto sarà in genere convenientemente raggiunto con l'adozione del progetto, fino ad ora discusso, e presso a poco unanimemente concordato.

Ma per questo, appunto, che sono intimamente convinto che per tal guisa si avrà nella nuova Consulta una instituzione ben diversa dalla Consulta attuale, e si otterrà un Corpo che comunque consultivo, avrà di fatto e necessariamente, una forza d'opinione la più reflessibile, ed eserciterà con quella, sulla direzione dei pubblici affari la più estesa influenza, mi pare che sia della massima importanza il formarsi una idea chiara e precisa del modo nel quale quel nuovo Collegio deve funzionare, e dei rapporti che deve avere con il Principe ed i suoi ministri, per studiare di conciliarli in maniera che il Collegio stesso eserciti, pure, autorità di consiglio, ma non preponderanza di resoluzioni, e coadiuvi sussidiariamente il disbrigo dei pubblici affari, senza poterne trattenere od imbarazzare il regolare andamento.

Dopo la trasformazione che anderà a subire la Consulta, diverrà essa, sotto nome poco diverso, un vero e proprio Consiglio di Stato, ragguardevole per il numero e qualità dei membri chiamati a farne parte, influente per la quantità e gravità degli affari sui quali dovrà dare il suo parere.

Vi saranno allora due Consigli, uno di Stato che nelle materie più gravi sarà di 15 o 18 individui, e l'altro, dico così, dei ministri.

Qual dovrà essere la parte che ciascuno di tali Consigli dovrà avere nello stradamento e risoluzione dei pubblici affari?

Qual sarà in diritto e qual potrà essere in fatto la respettiva posizione dei medesimi fra loro?

I Direttori delle respettive Segreterie, o Consiglieri Ministri, senza quasi alcuna propria autorità direttiva, dopo l'avvenuta centralizzazione degli affari nelle varie soprintendenze che li ha quasi isolati, riceveranno da quelle instruite gli affari, per trasmetterli in buona parte alla Consulta, averne il parere, e rassegnarli poi alla risoluzione del Principe.

Così gli affari più gravi dello Stato, e segnatamente quelli portanti disposizioni legislative e regolamentarie d'interesse generale, si prepareranno dai singoli capi di dipartimento, si elaboreranno nella Consulta, necessariamente autorizzata a concertarsi con i primi, e passeranno quindi per il canale delle segreterie, completamente instruiti al tavolino del Principe, al quale come immediati e personali suoi consiglieri, potranno e dovranno, i ministri stessi, esternare la propria opinione.

Ma senza nessuna intelligenza e concerto fra l'uno e l'altro Consiglio, senza combinazione di vedute, senza possibilità di discussione simultanea, sarà ella facile l'uniformità d'opinione fra i due Consigli, l'uno dei quali avrà esaurita la sua responsabilità con l'enunciazione di un parere, e l'altro avrà quella maggiore di portare all'atto concetti contrarii, talvolta, alla propria opinione, o d'aggravare anche più significantemente quella responsabilità, facendo prevalere il sentimento proprio a quello dell'altro Consiglio?

Avremo noi veramente, con ciò, conseguito il vantaggio di quella unità governativa, di cui ci si rimprovera la mancanza?

Noi Leopoldo Secondo

per la Grazia di Dio
Principe Imperiale d'Austria
Principe Reale d'Ungheria e di Boemia
Arciduca d'Austria
Gran Duca di Toscana ec. ec. ec.

Volendo in conformità delle intenzioni manifestate col Motuproprio de' 31. Maggio prossimo passato ampliare la patria istituzione della Nostra Consulta, ed estenderne le attribuzioni consultive in modo che per essa gli Affari più rilevanti dello Stato, prima della Nostra Risoluzione Sovrana, abbiano una maggior gravità di discussione e d'esame, siamo venuti nella determinazione di comandare quanto appresso

Articolo 1. La Nostra Consulta assumerà il titolo di Real Consulta di Stato, e le sue attribuzioni saranno unicamente consultive: Essa rassegnerà alla Nostra Sovrana Considerazione per mezzo delle Nostre RR. Segreterie il voto motivato dei Consultori, che la compongono, sopra gli Affari, che dovranno, o potranno

Originale del ‹motuproprio› istitutivo della ‹Reale Consulta di Stato›.

(24 agosto 1847)

Avremo migliorata la condizione politica dello Stato rendendone il ministero governativo più compatto ed unito, e quindi più forte, quale le circostanze dei tempi lo richiedono, o avremo aumentata quella disgregazione di parti, che malauguratamente contribuisce alla debolezza dell'insieme, organizzando un nuovo Collegio che, senza alcun nesso con le preesistenti instituzioni, muovasi con leggi tutte sue, e con la forza propria soverchi ed imbarazzi, anzichè coadiuvare, il ministero che esser deve il braccio del Principe.

Io non posso dissimulare che il timore supera in me la speranza, se non ottengasi per qualche modo di stabilire fra i due Collegii un nesso ed un rapporto per cui, garantita l'indipendenza delle opinioni respettive, si conseguisca però che esse emergano da discussioni condotte sempre, non solo con tutta regolarità, ma ben anco con reciproca fiducia ed intelligenza.

La fiducia di questo resultato sarebbe per me nel non abbandonare a loro stesse le discussioni della Consulta di Stato, nel darne la presidenza ad un Ministro, almeno quando il Collegio sarà totalmente riunito, e forse nel farvi talvolta intervenire i Ministri Direttori delle Segreterie dalle quali rilevano gli affari in discussione.

Questa qualunque siasi mia opinione, non manca dell'appoggio dell'esempio di ciò che si verifica in altri Stati.

Permettendomi di allegarlo, mi proverò ad esaminare se quell'esempio sia alle circostanze nostre applicabile, e quali obietti possano efficacemente frapporvisi.

Il Consiglio di Stato sotto il regime napoleonico era in Francia presieduto dall'Imperatore o in sua vece dal Principe Arcicancelliere.

La Legge del 19 luglio 1845 riconstituendo pure in Francia il Consiglio di Stato, lo compone dei Ministri Segretari di Stato, dei Consiglieri di Stato, Referendari, ed Auditori; ne dà la presidenza al Ministro Segretario di Stato Gran Giudice della Giustizia, ne divide il servizio in ordinario e straordinario, Titolo I Articoli 1, 2, 4, 9; ne determina le funzioni e fissa le forme nelle quali deve procedere, Titolo II, III.

In materia amministrativa, e per l'esame degli affari non contenziosi il Consiglio di Stato si divide in comitati corrispondenti ai differenti dipartimenti ministeriali: e tali comitati sono respettivamente presieduti dai Ministri Segretarii di Stato dei corrispondenti dipartimenti; Titolo II Articolo 13.

Li affari, finalmente, di competenza, non dei singoli comitati, ma dell'intiero Consiglio di Stato, si deliberano in adunanza generale alla quale prendon parte i Ministri Segretari di Stato, e che è presieduta dal Ministro Gran Giudice, o in di lui assenza da uno dei Ministri presenti alla seduta; Titolo II Articolo 14.

All'opposto i Ministri non intervengono alla seduta pubblica del Consiglio di Stato nella quale il medesimo delibera sopra materie amministrative contenziose, ma l'adunanza è sempre presieduta dal Gran Giudice quando intervenga, supplendo ad esso il Vice-Presidente; (Art. 21).

Dalle quali premesse resulta che in Francia il Consiglio di Stato o s'aduni per emettere un sentimento, o si riunisca per esercitare la propria giurisdizione nelle materie contenziose amministrative, è sempre presieduto di diritto dal Ministro Segretario di Stato Gran Giudice.

Che si fa quindi una giustissima distinzione fra le due diverse funzioni del Consiglio di Stato, consultive, cioè, e giudiciarie. 5

Che i Ministri non prendon parte a quest'ultime perchè l'esercizio delle medesime può investire li atti della loro amministrazione.

Ma che all'opposto i Ministri, non solo si associano al Consiglio di Stato quando discute i progetti di legge o di ordinanze, per emettere sopra quelli 10 un parere, ma ne presiedono respettivamente i comitati in seno dei quali vengono quei progetti discussi ed elaborati.

Lo che mi pare avvertibile per le ordinanze reali, più che per le leggi, sottoposte poi alla discussione ed approvazione delle Camere. Ma le adunanze sono di regia prerogativa, senza il concorso degli altri poteri legislativi. 15

I Ministri chiedono sopra i progetti di quelli il parere del Consiglio, ma ne dirigono la discussione, ed eglino stessi ne rassegnano quindi il resultato alla regia sanzione.

E nel sistema di responsabilità ministeriale, che è pur posta al coperto dal voto del Consiglio di Stato, al quale le relative ordinanze si appoggiano, non 20 si è dubitato della libertà ed indipendenza di quel voto, comunque sia il resultato di discussioni fatte in adunanze presiedute dai Ministri medesimi.

Passando poi all'esempio di altro Stato, che per le sue forme di governo, e per la minore sua estensione può offrire maggiore analogia di circostanze con la Toscana, ecco qual'è l'organizzazione del Consiglio di Stato nel Regno Sardo. 25

Fu quel Consiglio instituito e organizzato con le Regie Patenti de' 29 agosto, 13 settembre e 9 novembre 1831.

Le di lui ingerenze sono puramente consultive, e si disimpegnano secondo la qualità e gravità degli affari, o dalle diverse sezioni nelle quali il Consiglio si suddivide, o dall'intiero Consiglio composto delle sezioni riunite, più i con- 30 siglieri straordinarii, ed altre persone che sia piaciuto al Principe di associarvi.

Ma le sessioni generali del Consiglio si tengono avanti S.M. o sono presiedute da alto personaggio in ciascun anno dal Re deputato a riempire l'ufficio di Vice-Presidente, Articolo 13 della Legge del 29 agosto 1831.

Altronde i primi Segretarii di Stato (o Ministri) ed il Guardasigilli, inter- 35 vengono alle adunanze del Consiglio di Stato al seguito di speciale sovrana autorizzazione, ma con semplice voto consultivo, legge suddetta Articolo 14.

Quindi è che neppure in Piemonte il Consiglio di Stato sebbene con attribuzioni puramente consultive, quando si riunisce in sessioni generali è abbandonato a sè stesso, ma è presieduto dal Sovrano, o da un Vice-Presidente 40 speciale nominato ad annum; ed i Ministri, previa la regia autorizzazione, intervengono secondo le opportunità, alle sedute con voto consultivo.

Ben diversamente dagli accennati sistemi, nel progetto che discutiamo un sentimento di delicatezza, che rispetto sinceramente, ma che, temerei ci inducesse ad errare, porterebbe a lasciare intieramente a sè medesima la nuova Consulta, dandole un Presidente fisso scelto dal di lei seno, e chiudendone le sedute al Ministero, per un generoso riguardo alla libertà ed indipendenza delle opinioni che deve enunciare.

Nel quale stato di completo isolamento dal Ministero, io temo, e si condoni alla mia pochezza se non so vincer questo timore, io temo, diceva, che non potrà aversi dalla Consulta di Stato tutto quel sussidio che potrebbe essere utile ottenerne, nè si avrà garanzia che non trascenda oltre le proprie attribuzioni.

So benissimo che esse non dovranno essere se non consultive, e che la Consulta non deve avere iniziativa.

Ma chi non sa che cosa accade d'ordinario nelle adunanze alquanto numerose? Il membro più ardito delle medesime, se in specie dotato di qualche talento, suol prendere un'influenza per cui si tira dietro non difficilmente la maggiorità, o persuasa o non abbastanza animosa ad esprimere un dissenso. E se accadendo qualche cosa di simile nelle adunanze, specialmente generali, della Consulta, ne resultassero poi deliberazioni che, anco senza lasciare affatto il carattere di consultive, contenessero rilievi e considerazioni dispiacenti e imbarazzanti o peggio ancora trascorressero in ultronee proposizioni quanto irregolari altrettanto inammissibili?

È verissimo che in questo ultimo caso le deliberazioni sarebbero nulle per il disposto della legge stessa dalla quale la Consulta avrà vita.

Ma quelle deliberazioni di cui non può sperarsi il segreto, e che presumibilmente non si verificherebbero, appunto, se non in tempi nei quali il caldo delle passioni rende difficile l'andamento governativo, non saranno forse sempre in atto consumato e capace di dar luogo a gravi imbarazzi?

E qui resta a vedersi qual'influenza potrà avere a prevenire simile inconveniente un Presidente scelto dal seno del Collegio, come si inclina a proporre, e quali garanzie maggiori può offrire la Presidenza di un Ministro, siccome è in Francia ordinata. Sopra di che, notisi bene, che io parlo teoricamente, e in faccia all'instituzione, anzichè con allusione qualsiasi alle persone.

Un Presidente scelto dal Collegio sarà sempre riguardato come un *primus inter pares*. Sotto l'influenza di questo principio, e nel contatto giornaliero con i colleghi, avrà sempre minor autorità di un Presidente estraneo, attenente a corporazione più elevata, e che intervenga nelle circostanze più solenni.

Il Presidente scelto nel Collegio, e senza limitazione di tempo, dovrà necessariamente partecipare allo spirito di corpo, ne parteciperà di fatto, per sentimento della maggior dignità della carica di che è investito, per quell'amore d'influenza al quale alla lunga non potrà mantenersi indifferente. E sotto l'impulso di questi sentimenti, anzichè contenere l'esercizio delle attribuzioni del

Collegio per loro stesse importantissime, sarà portato ad amare che si allarghino; e fisso nella carica potrà prendere a farlo sistematicamente, progressivamente, e però irresistibilmente.

Un Presidente estraneo al Collegio, un Ministro, non può avere lo spirito del corpo, nè interesse, nè amore a distenderne praticamente le attribuzioni.

Rappresentante d'un Collegio diverso, è invece nella posizione di stare, sul principio della più stretta legalità, oculato perchè le deliberazioni non escano dai limiti del medesimo; così per il merito che per le forme, e siano soccorso benevolo, non istrumento d'imbarazzo all'azione governativa.

Ma due obietti, senza dubbio, reflessibili, si fanno al principio di conferire la Presidenza della Consulta al Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Il primo si è che tale intervento pregiudichi la libertà della discussione, e ponga la Consulta sotto l'odiosa apparenza di una dipendenza ministeriale.

Il secondo l'inefficacia dell'intervento del Ministro a quelle adunanze, con voto puramente consultativo.

Replicherò al primo che, se vogliamo guardare all'apparenze e consultare l'opinione che circola e sembra allontanarsi ogni dì più dai principii di moderazione, e conciliabili in una monarchia temperata, non avremo fatto mai abbastanza: andando decisamente in quel senso, bisognerebbe dare altro carattere alle attribuzioni della Consulta, costituendola con elementi diversi.

Ma fino a che si considererà la Consulta come Collegio consultivo, eletto liberamente dal Principe, e chiamato a discutere, sempre consultivamente, le leggi o gli affari più gravi e dello Stato qual'è la servitù e la dependenza che se le impone? Deve presumersi che i Regi Consultori, chiamati espressamente a ciò, non abbiano coraggio di discutere ed opinare liberamente, perchè l'adunanza è presieduta da un Ministro? Io non saprei persuadermene, anche sull'esempio degli altri Paesi.

E molto meno so persuadermene quando rifletto, che l'estremo limite della dignità e dell'influenza a cui potessero aspirare i Regi Consultori, potrebbe esser quello di vedersi associati ed immedesimati al Consiglio di Stato, e chiamati ad opinare in faccia al Principe ed ai Consiglieri Ministri.

Se ciò non presentasse altri inconvenienti, se ciò fosse realizzabile, dovrebbe dirsi che quel numeroso Consiglio, così largamente constituito, non avrebbe libertà di discussione ed indipendenza d'opinione? Confesso che non mi parrebbe tal supposto temibile.

Quanto poi al secondo obietto, dirò, come mi pare d'aver sempre veduto che l'Uomo constituito in dignità, distinto per dottrina ed esperienza, circuito dalla pubblica stima, acquista sempre una influenza nelle adunanze numerose, influenza se non altro frenativa, e sufficiente per trattenerne i trascorsi, moderarne il calore e temperare con la prudenza, ciò che non possa assolutamente impedirsi.

GIOVANNI BALDASSERONI

(Livorno, 27 novembre 1795 - Firenze, 19 ottobre 1876)

Quindi io non dubiterei un momento che la Presidenza del Ministro Gran Giudice non fosse della più efficace utilità nelle adunanze generali della Consulta e che, esercitata dignitosamente, non valesse a ricondurre con una sola parola la discussione sulla linea della regolarità e della convenienza, a gettar lume nella medesima, e a prevenire ogni trascorso, essendovi in ultimo l'estremo rimedio di ritirare dalla discussione un progetto di legge ed un'affare piuttosto che vederne resultare un voto gravemente ostile ed inconveniente per l'autorità del Principe e del Governo.

La presenza del Ministro, un savio ed opportuno rilievo del medesimo, può essere d'utile immenso per rannodare intorno a quello le opinioni dei timorosi, o soverchiamente prudenti, che senza di ciò saranno strascinati dal più caldo parlatore.

Nè fidiamoci troppo al preconcetto che la Consulta, non avendo l'iniziativa, non deve dire se non se il proprio parere sugli affari che le sono sottomessi.

In atto pratico ciò non può intendersi in senso assoluto, a meno che non si presuma che la Consulta debba deliberare per il sì o per il no; per l'ammissione o reiezione pura e semplice della proposizione resultante dall'affare rassegnatole. Ma se la cosa non deve e non può passare in tal guisa, se la Consulta può procedere per via di correzione al partito proposto, se escludendolo può scendere a sostituirne uno diverso, è manifesto che essa viene in questo senso ad esercitare una tal quale specie d'iniziativa, che può spinger l'affare in un senso affatto opposto alle vedute governative, ed inoltrarvelo in un modo che non sia poi sempre facile di trattenerlo e molto meno di farlo retrocedere.

È in questo concetto che io temo che le discussioni della Consulta abbandonate a sè stesse possano preparare situazioni imbarazzanti, che si potrebbero in altro modo prevenire.

Verrà poi il caso, non frequentissimo, ma pur verrà, diceva, il caso che qualche primo progetto di disposizioni legislative o regolamentarie debba pur nascere respettivamente, o nella Consulta alla quale venga commesso, o in qualche ministero, ove si prepari, per passarlo quindi all'esame della Consulta medesima.

Nel primo caso, deve egli spingersi il riguardo alla libertà ed indipendenza della Consulta al punto di non darle alcun cenno delle vedute governative e di quei principii che non possono essere determinati se non dalla suprema volontà, lasciando così che si inoltri in una via forse diametralmente opposta ai medesimi?

Nel secondo caso, dopochè il Ministro delle Finanze, per esempio, avrà sudato ad elaborare un progetto di riordinamento dell'economia dello Stato dovria, trasmesso quello alla Consulta, essere lasciato indifeso ad ogni attacco, esposto a correzioni ed emende che forse potrebbero prevenirsi con una parola, e che non prevenute rischieranno di essere inconciliabili nella combinazione

di idee e di vedute del Ministro, sul quale peserà la responsabilità dell'esecuzione?

Ma finalmente, si risponderà, il parere della Consulta non sarà che un voto consultivo al quale la risoluzione del Principe non è vincolata.

È verissimo. Ma in ogni più favorevole ipotesi, non sarà egli affatto, o quasi affatto, perduto un lavoro che avrebbe potuto essere utile, e che messo da parte per buonissime ragioni, sarà invece dal più al meno sempre un inciampo ed un ostacolo nella pubblica opinione?

Io mi permetterò chiudere queste mie osservazioni con due storiche citazioni.

Thiers rammentando l'esito della discussione del codice civile avanti il Tribunato, non presieduto dal Primo Console, e che dovè essere interrotta, s'esprime.

« Egli è vero che in quel vasto codice potevasi qua o là sostituire una parola all'altra, trasportare un articolo da un numero all'altro; e si poteva senza grave pericolo, ma ben anco senza reale utilità: questo è appunto quello che amano di fare alcune assemblee, anche benevole, unicamente per imprimere la loro mano sopra l'opera che loro è sottomessa. Talvolta infatti, dopo la presentazione di un progetto di leggi interessante, si veggono spiriti mediocri ed ignoranti » (questo non potrebbe essere il caso nostro) « adunarsi attorno ad un'opera di legislazione frutto di una profonda esperienza e di un lungo lavoro; cambiar qua, cambiar là, e d'un tutto ben combinato, fare un tutto informe, incoerente e senza relazione con le leggi preesistenti ed i fatti reali. Eglino agiscono così bene spesso senza spirito d'opposizione e solamente per gusto di ritoccare l'opere altrui » (Storia del Consolato lib. 3).

Ripeto che noi non dovremmo applicare alla lettera questo esempio, in faccia agli uomini che abbiamo in veduta. Ma gli uomini passano, e ciò che è vizio d'instituzione, prima o poi si manifesta e sviluppa.

Lo stesso Thiers all'opposto parlando delle adunanze del Consiglio di Stato presiedute da Napoleone e dei progetti di legge sull'istruzione pubblica e sulla fondazione della Legion d'Onore, così si esprime.

« Questi due progetti di legge furono dapprima portati al Consiglio di Stato e sottoposti a vive controversie. Il Primo Console, che non amava la discussione pubblica, perchè agitava li spiriti già da troppo lungo tempo commossi, la ricercava, e provocava anche, nel Consiglio di Stato. Egli vi era familiare, originale, eloquente, permetteva tutto a sè stesso ed agli altri, e con l'azione del suo spirito sopra quello dei contradittori, faceva scintillare più luce di quella che si può ottenere in una grande assemblea, ove la solennità della tribuna, e gli inconvenienti della pubblicità vincolano e comprimono incessantemente la vera libertà del pensiero. Questa forma di discussione sarebbe anche la migliore per l'instruzione degli affari se non dipendesse da un padrone assoluto fermarla ai limti fissati dalla sua volontà. Ma un tal corpo è per l'assolutismo

illuminato, e che vuol essere illuminato, la migliore delle instituzioni » (Storia del Consolato lib. 14).

Io non presumo davvero guidar l'opinione di persone tanto di me maggiori per senno ed esperienza, per potere invece esigere tutta la mia deferenza. Ma la materia è troppo grave per non enunciare francamente i proprii più coscienziosi sentimenti e i timori o dubbiezze che li motivano.

Sarò ben contento se l'esposizione dei medesimi, non reggendo allo studio che ne sia fatto, la poca loro solidità, farà crescere viè più la forza delle ragioni alle quali si appoggia il più largo voto di lasciare la nuova Consulta intieramente a sè medesima.

Lì 2 agosto 1847. G. Baldasseroni

2.

Progetto di legge di Giovanni Baldasseroni sulla ‹Reale Consulta di Stato›.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 10, ins. 1.

Volendo noi provvedere all'effetto, che dedotte all'atto le intenzioni già espresse nel precedente Nostro Motuproprio de 31 maggio prossimo passato ed in ordine a quelle ampliare la patria instituzione della Nostra Reale Consulta possano pure essere convenientemente estese le consultative attribuzioni della medesima, per tal guisa che ferma ed illesa la pienezza del diritto di nostra sovranità venga altronde anco meglio assicurata la più matura e soddisfacente discussione ed esame dei più gravi ed importanti affari dello Stato a maggior decoro e vantaggio del medesimo, siamo venuti nella determinazione di comandare.

1. L'attuale Consulta di Grazia e Giustizia assumerà la qualifica e le ingerenze di Reale Generale Consulta di Stato.

2. Le attribuzioni della medesima saranno puramente consultive e circoscritte ad esprimere per tal guisa il proprio sentimento così sopra gli affari che di regola, e in esecuzione della presente Legge, dovranno essere sottomessi al di lei esame, come sopra gli altri che straordinariamente, e per nostro espresso volere le saranno a tal uopo comunicati.

3. La Reale Generale Consulta di Stato si comporrà di n. 10 membri ordinari, e di quel numero di straordinari che sarà da noi determinato.

La medesima si dividerà per altro in due sezioni; che una per occuparsi più particolarmente degli affari interessanti la Legislazione Civile e Criminale, e l'altra per li affari dell'Interno e delle Finanze.

4. La Presidenza della Reale Consulta di Stato sarà disimpegnata dal nostro Consigliere di Stato e Gran Giudice Ministro di Grazia e Giustizia, senza però che debba render voto nelle deliberazioni. Ciascuna sezione poi avrà un vice presidente eletto da Noi d'anno in anno fra i membri ordinari che la compongono. 5

5. Le funzioni inerenti alla qualifica di membro della Reale Consulta di Stato sono onorifiche e gratuite; conservandosi altronde da ciascuno le provisioni o pensioni di cui godesse per altro titolo e dependenza.

6. La Reale Consulta avrà un Segretario Generale, e due Sotto Segretari, uno per ciascuna sezione. Il primo distribuirà sotto li ordini del Gran Giudice 10 Presidente li affari alle sezioni respettive, secondo la loro natura, e assisterà alle adunanze delle sezioni riunite.

Li altri presteranno servizio presso le sezioni alle quali sono addetti.

7. Ciascuna sezione della Reale Consulta si comporrà di cinque membri ordinari compreso il Vice Presidente. La presenza di 3 d'essi servirà a render 15 legali le adunanze e regolari le deliberazioni espressive il parere della maggiorità.

8. Faranno parte della sezione legale:

Il Cavaliere Vincenzo Giannini che assumerà in questo primo anno la qualità di Vice Presidente. 20

Il Cavaliere Cosimo Buonarroti.

Il Presidente pro tempore della Regia Corte Suprema di Cassazione.

Il Presidente pro tempore della Corte Regia.

Ed il prof. avv. Pietro Capei

che comporranno la sezione dell'Interno e Finanze. 25

Il Soprintendente Generale pro tempore dell'Ufficio delle Revisioni e Sindacati che assumerà per questo anno la qualità di Vice Presidente.

Il Consigliere di Stato marchese Pier Francesco Rinuccini.

Il marchese Commendatore Cosimo Ridolfi.

Il Cavaliere Leonida Landucci. 30

9. Saranno membri straordinari della Reale Consulta di Stato:

I tre Governatori di Livorno, Pisa e Siena.

L'Arcivescovo di Firenze.

Il Presidente del Buongoverno e

Il Segretario del Regio Diritto. 35

10. I membri straordinari della Reale Consulta saranno sempre tutti invitati alle adunanze generali della medesima; e potranno esserlo singolarmente anche a qualche adunanza d'una delle sezioni nella quale il loro intervento sia giudicato utile alle discussioni degli affari da trattarsi.

Nell'uno e nell'altro caso renderanno voto ugualmente che i membri ordinari.

11. Il Gran Giudice Ministro della Giustizia presiederà sempre le adunanze generali della Consulta riunita; ed avrà facoltà di assumere la presidenza anco delle respettive sezioni quando per la gravità degli affari lo giudicherà opportuno.

12. Per l'organo del Gran Giudice potrà pure la Reale Consulta ottenere da qualsiasi Dicastero le notizie e schiarimenti che siano necessari alla migliore intelligenza degli affari che le sono trasmessi. E coi mezzi medesimi ugualmente potrà dimandare che sia invitato a presentarsi alle di lei adunanze qualche capo di dicastero od amministrazione che credesse dovere interpellare per poter emettere con piena cognizione di causa il proprio parere.

13. Gli affari sopra i quali la Reale Consulta generale di Stato dovrà di regola essere interpellata e richiesta del suo parere prima che vengano rassegnati alla Sovrana Nostra Risoluzione, saranno quelli che appresso:

1) Quelli che portino ad indurre nuove disposizioni legislative e regolamentarie e a modificare stabilmente quelle che esistano o derogare permanentemente alle medesime.

2) Quelli relativi a determinazioni generali che riguardano alla conservazione del buon ordine e a disposizioni regolamentarie normalmente ed essenzialmente interessanti alle opere pie ed instituzioni di carità, alla salute pubblica, al perfezionamento degli studi e progresso delle scienze, all'agricoltura, all'industria ed al commercio.

3) I cambiamenti a farsi sia nella determinazione che nella natura e quantità dalla procedura imposte.

4) Le variazioni sostanziali di che fossero suscettivi i Regolamenti delle Dogane e delle Gabelle dell'Amministrazione del Registro ed altre Regalie e le tariffe de le monete sì nazionali che estere.

5) Li affari relativi agli appalti delle pubbliche rendite.

6) Quelli relativi all'alienazione di qualsiasi corpo di beni dello Stato o di qualsiasi pubbliche amministrazioni.

7) Le questioni di competenze fra vari dipartimenti o d'interesse fra le comunità i luoghi pii o in genere regie amministrazioni.

8) Quelle interessanti l'instituzione di nuove banche di sconto e altre instituzioni di pubblico credito o la conferma dei regolamenti delle instituzioni di questo genere già esistenti.

9) L'approvazione di società industriali di qualsiasi genere.

10) Li affari interessanti le legittimazioni e naturalizzazioni.

11) Quelli motivati dalle domande di grazia per parte dei condannati da sentenze criminali.

12) Quelli motivati da domande rivolte al Principe per straordinari fondamenti di Giustizia e Grazia in materia civile e criminale.

13) Quelli portanti deroga o modificazioni anco parziali alle leggi di mano morta.

14) Quelli interessanti comunque l'ammissione nel Granducato di nuove corporazioni o congregazioni di qualsiasi genere e i rispettivi regolamenti e statuti. 5

15) Li affari interessanti qualsiasi contestazione giurisdizionale.

16) Quelli finalmente relativi alle mancanze gravi commesse in ufficio dagli impiegati di Regia nomina e ai trattamenti che potessero meritare. 10

14. Fra li affari accennati nelle anzidette categorie quelli che concernono solamente interessi privati e locali o alcuna Regia amministrazione o stabilimento senza che abbiano una portata estensiva all'universalità dello Stato, saranno discussi nella sezione alla quale appartengono.

All'incontro gli affari d'universale importanza, d'ordine pubblico e la di cui resoluzione può indurre disposizioni legislative o regolamentarie applicabili alla totalità dello Stato dopo l'esame preparatorio di una delle sezioni, secondo l'ordine delle materie, saranno sottoposti alla discussione delle sezioni riunite della Reale Consulta Generale di Stato. 15

15. La Reale Consulta Generale di Stato non prendendo in nessun caso l'iniziativa e non dovendo che dar pareri consultivi sulle materie che le sono specialmente trasmesse non riceverà suppliche e molto meno proposizioni o rapporti diretti dai capi di ufizio. 20

16. Quando dall'esame d'un affare così d'universale importanza, come concernente gli interessi privati verrà a constare che la legislazione vigente in proposito è incompleta od oscura o viziosa, la Reale Consulta, o la sezione ne farà menzione nel suo parere affinchè la Reale Segreteria da cui l'affare dipende possa provocare le ulteriori Nostre Disposizioni. 25

17. L'ordine del lavoro, e il metodo da seguirsi nella spedizione degli affari saranno determinati da un Regolamento di servizio interno proposto dalla Reale Consulta e da Noi approvato con lo scopo precipuamente che senza pregiudicare alla maturità, alla regolarità e alla libertà delle discussioni non ne resulti d'altronde un soverchio ritardo nella resoluzione dei pubblici affari. 30

18. La Reale Consulta Generale di Stato dovrà godere di tutte le prerogative ed onorificenze attribuite già alla Consulta di Grazia e Giustizia. Intervenendo collegialmente alla pubbliche funzioni prenderà il primo posto avanti a tutti i tribunali e magistrature, ed i membri che la compongono potranno far uso personalmente dell'uniforme accordata già agli auditori della Consulta predetta. 35

3.

Relazione 6 agosto 1847 di Francesco Cempini al Granduca Leopoldo II relativa al progetto di legge istitutivo della ‹Reale Consulta di Stato›.

5 ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 10, ins. 1.

In seguito alla permissione datane da S.A.I. e R. il sottoscritto con piena intelligenza dei suoi colleghi rassegna il progetto di due motupropri relativi l'uno all'istituzione di un nuovo Ministero di Grazia e Giustizia, l'altro alla formazione di una nuova Consulta di Stato redatti dal Presidente Bartalini in 10 seguito dei concerti avuti con i componenti il Consiglio.

Le massime e le disposizioni in detti motupropri contenute sarebbero il resultato dell'opinione concordata in due sedute tra il prefato Presidente Bartalini e i componenti il Consiglio predetto.

Fra le discussioni, che ebbero luogo in tali sedute può meritare speciale 15 avvertenza quella relativa al dubbio, se fosse o no conveniente e prudenziale di far presiedere la Consulta nelle sue adunanze generali nelle quali si tratteranno gli affari governativi più gravi, dal Ministro di Grazia e Giustizia con la veduta che la sua presenza ed autorità sarà di remora alle aberrazioni in cui potesse trascorrere un numeroso collegio con eccedere i limiti delle sue attri- 20 buzioni, e portare così invece di soccorso, maggiore imbarazzo alle sovrane risoluzioni, e al regolare andamento dei più importanti affari dello Stato.

Il Consiglier Baldasseroni credeva conveniente che la Presidenza della Consulta nelle adunanze generali fosse attribuita al Ministro di Grazia e Giustizia e ne sviluppava i motivi nella qui annessa memoria, ma agli altri pareva che 25 la Presidenza di detto Ministro sarebbe riguardata come un provvedimento diretto a togliere o limitare almeno al nuovo Collegio la libertà del voto consultivo e come una misura preordinata ad ottenere, che quel voto si spiegasse sempre e il più frequentemente in senso favorevole alle vedute del Ministero. Altronde sembrava che non fossero da temersi aberrazioni, quando le compe- 30 tenze della Consulta, e il modo di esercitarle venivano tassativamente determinate, quando essa doveva avere nel suo seno un Presidente di fiducia del Governo, il quale in ogni evento era in obbligo di richiamarle a stare entro i limiti delle proprie attribuzioni, e quando in ultimo resultato, eccedendo questi limiti, le sue deliberazioni sarebbero nulle, e da considerarsi come non avve- 35 nute. Di più o il Ministro di Grazia e Giustizia dovrebbe aver voto e parola nella adunanza da lui presieduta, ed allora la Consulta sarebbe ragionevolmente riguardata come una istituzione illusoria, perchè sostanzialmente ligia del Ministero, o da esso potentemente influenzata, o non dovrebbe avere nè voto nè parola, e in tal caso l'intervento di quel Ministro non avrebbe oggetto veruno.

Anco il Consiglier Baldasseroni sentiva la forza di tali osservazioni e protestava di conformarsi al voto dei più specialmente dopo essere stato concordato l'Articolo XV in cui sarebbe rilasciato alla facoltà dei Consiglieri Direttori delle Reali Segreterie nelle loro respettive competenze direttoriali d'intervenire alle adunanze generali, e quindi della Consulta quando lo crederanno opportuno a solo fine però di richiamare l'attenzione della medesima sopra i motivi che il relativo Dipartimento avesse avuti per la formazione dei progetti posti in discussione.

I Motupropri dei quali si tratta possono forse essere meritevoli di qualche emenda quanto all'ordine e alla redazione, e in questa parte i componenti il Consiglio saranno a rassegnare le loro subordinate vedute; frattanto l'I. e R. A.S. potrebbe degnarsi di fissare la Sua Sovrana attenzione sulle massime già concordate e contenute negli enunciati due motupropri per quelli ordini ulteriori che potesse piacerle far conoscere in proposito.

Lì 6 agosto 1847. F. Cempini

4.

Motuproprio 24 agosto 1847 del Granduca Leopoldo II con il quale istituisce la «Reale Consulta di Stato».

Il Motuproprio è edito in *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana* LIV (Firenze 1847) Documento 79 e in «*Gazzetta di Firenze*» (1847) n. 102 (del 26 agosto). L'originale si conserva nell'*Archivio della Segreteria di Stato* dell'ASFi: *Affari risoluti dal Granduca* 1847, Protocollo 97, n. 10.

NOI LEOPOLDO II
PER GRAZIA DI DIO
PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA
PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

Volendo in conformità delle intenzioni manifestate col Motuproprio de' 31 maggio prossimo passato, ampliare la patria istituzione della Nostra Consulta, ed estenderne le attribuzioni consultive in modo che per essa gli affari più rilevanti dello Stato, prima della Nostra Risoluzione sovrana, abbiano una maggiore gravità di discussione e di esame, siamo venuti nella determinazione di comandare quanto appresso:

Articolo 1. La Nostra Consulta assumerà il titolo di Real Consulta di Stato, e le sue attribuzioni saranno unicamente consultive: essa rassegnerà alla Nostra sovrana considerazione, per mezzo delle Nostre Reali Segreterie, il voto motivato dei consultori che la compongono, sopra gli affari che dovranno o po-

LEOPOLDO II. RICEVE LE DEPUTAZIONI TOSCANE.

Il Granduca riceve le Deputazioni Toscane
in occasione della istituzione della Guardia Civica.

(12 settembre 1847)

tranno esser portati all'esame dei medesimi nella forma che sarà indicata successivamente.

Articolo 2. La suddetta Real Consulta di Stato sarà composta di dieci consultori ordinari e di nove consultori straordinari riservandoci di ampliare il numero di questi ultimi ogni volta che sia da Noi trovato opportuno.

Articolo 3. Fra i dieci consultori ordinari un Presidente da Noi nominato avrà la permanente direzione della Consulta di Stato; e sarà pure fra i medesimi destinato di anno in anno un Vice-Presidente.

Articolo 4. I consultori ordinari si divideranno in due sezioni: la prima legale: la seconda amministrativa; questa si occuperà specialmente degli affari amministrativi ed economici: e la sezione legale si occuperà specialmente degli altri affari di qualunque genere.

Articolo 5. Il Presidente presiederà la prima sezione, e il Vice-Presidente la seconda: e l'uno e l'altro si suppliranno a vicenda in caso di legittimo impedimento.

Articolo 6. Ciascuna delle due sezioni sarà composta di cinque consultori ordinari, compreso respettivamente il Presidente e il Vice-Presidente.

Articolo 7. Le adunanze di ciascuna sezione saranno legali anche con l'intervento di tre soli consultori.

Articolo 8. La maggiorità dei voti renderà legittime le deliberazioni.

Articolo 9. L'ufficio dei componenti la Consulta di Stato sarà gratuito: ma ciascuno dei medesimi conserverà le provvisioni e pensioni di cui godesse per qualunque altra causa.

Al solo Presidente verrà per questo titolo assegnata una provvisione nella misura che ci riserviamo di stabilire.

Articolo 10. Avrà la Consulta di Stato un Primo e un Secondo Segretario: il Primo Segretario, sotto gli ordini del Presidente, distribuirà gli affari alle sezioni respettive secondo la loro indole e natura, ed assisterà alle adunanze della prima sezione. Il Secondo Segretario assisterà alle adunanze della seconda sezione. Lo stipendio di detti segretari e il ruolo delli impiegati subalterni saranno determinati sulle proposizioni che ci verranno rassegnate dal nostro Consiglio di Stato.

Articolo 11. La Consulta di Stato sarà sentita in tutti gli affari governativi d'interesse generale e di grave momento, non solo quando si tratti di provvedere al permanente benessere dello Stato, ma anco alle occorrenze di straordinarie circostanze. Quindi, mentre ci riserviamo di richiedere il parere della

medesima tutte le volte che sarà da Noi creduto espediente, vogliamo frattanto che essa sia sempre interpellata.

Sulla formazione di nuove leggi e di nuovi regolamenti generali, e sulle deroghe, modificazioni, e dichiarazioni delle leggi e regolamenti già esistenti qualunque sia la natura alla quale si riferiscano; 5

Sopra tutti gli affari nei quali si tratti di stabilire massime e norme di generale applicazione qualunque sia il ramo di servizio cui appartengano;

Sopra il bilancio annuo della Real Depositeria e sopra il rendimento di conti della medesima prima che vengano sottoposti alla sovrana approvazione;

Sopra le vendite dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato; 10

Sopra i debiti che occorresse creare per i pubblici bisogni;

Sopra gli appalti delle rendite pubbliche;

Sopra lo stabilimento di nuove banche di sconto ed altre istituzioni di pubblico credito, e sopra le ampliazioni o modificazioni dei regolamenti e statuti di quelle ora esistenti; 15

Sopra le dimande di approvazione di società anonime;

E sopra i provvedimenti repressivi, che potesse esser luogo di prendere per mancanze in uffizio a carico degli impiegati di regia nomina.

Articolo 12. Rimarrà poi alle facoltà dei consiglieri direttori delle Reali Segreterie di richiedere in Nostro real nome il voto della Consulta di Stato 20 anco sopra gli altri affari di puro interesse particolare e locale di qualunque regia, pubblica, o comunitativa amministrazione o stabilimento non che di semplice interesse individuale e privato qualunque sia la natura e l'oggetto dei medesimi.

Articolo 13. Se si tratterà di affari che non riguardino l'universalità dello 25 Stato o nei quali non sia mistura di generale interesse, quella delle due sezioni dei consultori ordinari, cui tali affari per la loro indole e natura appartengono, gli ritornerà col voto motivato dei consultori alla Real Segreteria da cui rilevano.

Articolo 14. Se poi si tratterà di affari di interesse generale, o quando sia o possa esser luogo a disposizioni legislative o regolamentarie di generale ap- 30 plicazione, dopo l'esame preparatorio che ne verrà fatto dalla sezione, cui per la loro indole e natura li affari appartengono, saranno essi portati alla discussione e deliberazione della Real Consulta di Stato composta dei consultori tanto ordinari che straordinari insieme riuniti. E il voto motivato dei medesimi sarà poi ritornato come sopra a quella tra le Reali Segreterie dalla quale 35 i singoli affari provengano.

Articolo 15. Le adunanze generali saranno presiedute dal Presidente ed assistite dal primo segretario. L'intervento di nove consultori, siano ordinari o straordinari, basterà per render legali dette adunanze: e le deliberazioni si prenderanno a maggiorità di voti. 40

Articolo 16. Nelle deliberazioni emesse tanto nelle adunanze generali della Consulta di Stato, quanto in quelle delle respettive sezioni di essa, dovrà essere dichiarato se tali deliberazioni siano state prese all'unanimità, o con maggioranza di voti soltanto.

Articolo 17. Quando alla Real Consulta di Stato occorrano notizie e schiarimenti per la migliore discussione ed intelligenza degli affari che le sieno inviati, potrà la medesima dirigersi per mezzo del suo Presidente ai direttori delle Reali Segreterie dalle quali detti affari provengono onde ottenere la corrispondente comunicazione. E con questo stesso mezzo potrà pure richiedere che siano invitati a presentarsi alle adunanze delle sezioni, e alle adunanze generali quei capi di Dicastero o di Amministrazione che si reputasse conveniente d'interpellare a voce.

Articolo 18. È rilasciato alle facoltà dei Consiglieri Direttori delle Nostre Reali Segreterie d'intervenire alle adunanze generali e a quelle delle sezioni della Real Consulta di Stato per gli affari di loro respettiva competenza, quando quest'intervento sia dai medesimi ravvisato utile ed opportuno, tanto per richiamare l'attenzione dei consultori sopra quei normali principi che possono avere una diretta influenza nelle risoluzioni degli affari predetti, quanto per somministrare le notizie e schiarimenti di fatto che credessero necessario di far conoscere prima che i consultori stessi emettano il voto.

Articolo 19. Non spettando iniziativa negli affari di qualunque natura essi siano alla Real Consulta di Stato, le cui attribuzioni sono puramente consultive, non potranno dalla medesima riceversi direttamente suppliche di nessun genere, e neppure proposizioni o comunicazioni dai capi di uffizio.

Articolo 20. Quando, o nelle adunanze generali, o in quelle delle respettive sezioni resultasse che le leggi o i regolamenti concernenti l'affare preso in esame siano incompleti, oscuri, o in qualunque modo difettosi, dovrà dalla Consulta di Stato esserne fatto menzione nella relativa deliberazione, che verrà trasmessa a quella delle Reali Nostre Segreterie da cui l'affare provenga, onde possano essere prese da Noi le disposizioni convenienti.

Articolo 21. Alla carica di Presidente della Real Consulta di Stato nominiamo il Cavaliere Vincenzio Giannini, e deleghiamo per un anno le funzioni di Vice-Presidente al Cavalier Cosimo Buonarroti.

Articolo 22. Saranno Consultori ordinari della Consulta di Stato, oltre il Presidente, e il Vice Presidente,

Il Presidente pro tempore della Corte di Cassazione,
Il Presidente pro tempore della Corte Regia,
Il Regio Procuratore Generale pro tempore,

Il Soprintendente Generale pro tempore dell'Uffizio delle Revisioni e Sindacati,
E nominiamo nella stessa qualità di Consultori ordinari
Il Professore avvocato Pietro Capei,
Il Consiglier di Stato marchese Pier Francesco Rinuccini, 5
Il Marchese Commendatore Cosimo Ridolfi,
E il Cavalier Leonida Landucci.
I primi tre, e il professore Pietro Capei in unione del presidente della Real Consulta di Stato, formeranno la prima sezione; e gli altri quattro, in unione del Vice Presidente, comporranno la seconda Sezione. 10

Articolo 23. Saranno frattanto Consultori straordinari
Il Presidente pro tempore del Buon Governo,
I tre Governatori pro tempore di Livorno, Pisa e Siena,
Il Segretario pro tempore del Regio Diritto,
L'Avvocato Regio pro tempore, 15
Il Gonfaloniere pro tempore della Città di Firenze,
E nominiamo nella stessa qualità di Consultori straordinari
Il Marchese Commendator Gino Capponi,
E il Cav. avvocato Ranieri Lamporecchi.
I Consultori straordinari inteverranno alle Adunanze generali dietro invito che verrà a ciascheduno di essi trasmesso dal Presidente: Bensì quanto ai Governatori di Livorno, Pisa e Siena, sarà obbligo del Presidente suddetto di dare anticipata notizia di tale invito per ogni buon fine alla Real Segreteria di Stato. 20

Articolo 24. Destiniamo finalmente Primo Segretario della Real Consulta di Stato l'avvocato Primo Mensini; e secondo Segretario il Cavaliere avvocato Giovan Battista Alberti: E ci riserviamo di procedere alla nomina degl'altri Impiegati subalterni di Segreteria sulle proposizioni che ci verranno rassegnate dal Nostro Consiglio di Stato. 25

Articolo 25. Il metodo da seguirsi nella discussione e spedizione degli affari sarà determinato da un Regolamento di servizio interno, che a cura del Presidente, e per mezzo del Nostro Consiglio di Stato, verrà senza indugio a Noi sottoposto per la relativa approvazione. 30

Articolo 26. Le presenti disposizioni avranno effetto a contare dal primo Settembre prossimo venturo. 35

Dato li Ventiquattro Agosto Mille-otto-cento-quarantasette.

LEOPOLDO

V.: F. Cempini
L. Albiani

5.

Proposta di Vincenzo Giannini (3 settembre 1847) e approvazione granducale (4 settembre 1847), relative all'ordine delle precedenze fra i membri della <Consulta di Stato> ed alla compilazione dei processi verbali delle adunanze.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 2, ins. 4.

Proposta di Vincenzo Giannini.

Altezza Imperiale e Reale,

Per la disciplina da tenersi nelle adunanze tanto generali, quanto nelle adunanze delle particolari sezioni della Real Consulta di Stato è indispensabile che siano stabilite alcune massime, delle quali certamente si occuperà il regolamento di servizio interno la di cui compilazione è ordinata dall'Articolo 25 del Reale Motuproprio del 24 agosto 1847.

Frattanto la somma urgenza dell'affare concernente la domanda della istituzione della Guardia Civica, ha obbligato il Presidente della Consulta a riunire immediatamente nella mattina del dì primo settembre la sezione legale, a cui l'esame del detto affare apparteneva. E per la stessa ragione della urgenza inerente all'affare stesso, deve pure sollecitamente procedersi alla convocazione dell'adunanza generale composta dei consultori ordinari e straordinari, alla di cui discussione, e deliberazione deve rimettersi il detto affare che la sezione legale nella surriferita seduta del dì primo corrente ha riconosciuto com'era da credersi riguardante l'universalità dello Stato, ed avente per scopo una disposizione d'interesse generale.

L'adunanza tenuta come sopra dalla sezione legale ha potuto aver luogo senza la determinazione di veruna massima regolamentaria in proposito; lo stesso però non può procedere rapporto all'adunanza generale, per tenere la quale con regolarità e convenienza è indispensabile che precedentemente siano stabilite, e rese note alcune di queste stesse massime interessanti appunto il sistema della discussione, e della deliberazione da seguitarsi nell'adunanza medesima.

Le massime regolamentarie necessarie a stabilirsi prima della riunione dell'adunanza generale concernono principalmente i seguenti due punti:

1. L'articolo della precedenza fra gli individui componenti la Consulta, e formanti parte dell'adunanza generale.

2. L'articolo della compilazione, e sanzione del processo verbale dell'adunanza stessa, quando questo, come pare, debba aver luogo.

Di questi due articoli dovrà certamente occuparsi il regolamento di servizio interno da compilarsi, e sanzionarsi a tenore dell'Articolo 25 del Motuproprio, conforme sopra si è avvertito; ma nella assoluta urgenza di sollecitare per quanto è possibile la convocazione dell'adunanza generale per la resoluzione dell'affare concernente la domanda della istituzione della Guardia urbana, è necessario che intanto per questa adunanza si provveda ai surriferiti due articoli con adeguata istruzione alla quale non occorrerebbe dar nome di regolamento, e ciò sia per non preoccupare il regolamento appunto che è in espettativa, sia perchè il subietto che ora interessa non segna se non se una frazione minutissima di quelle molte cose che dovranno poi figurare nel regolamento medesimo; quale provvisoria istruzione cesserà di aver vigore, allorchè le di lei disposizioni saranno fuse ed incluse nel regolamento di servizio interno da farsi.

Ora rapporto ai due articoli sopramentovati, sui quali fa d'uopo immediatamente procedere ad una determinazione, ecco le idee che mi permetterei di enunciare e sviluppare.

I. Precedenza fra i componenti la Consulta, e facienti parte dell'adunanza generale. Questo articolo della precedenza non interessa soltanto la collocazione materiale dei posti da occuparsi nel locale, ove l'adunanza sarà tenuta, ma interessa (e ciò è sommamente notabile) l'ordine da tenersi nella emissione dei voti, allorchè terminata la discussione sull'affare dovrà procedersi alla deliberazione.

Nel Motuproprio del dì 24 agosto 1847 in diversi suoi articoli nei quali parlasi delle deliberazioni della Consulta, si ordina e si prescive — ivi — «il voto motivato dei Consultori»; e nell'Articolo 14 ove appunto parlasi delle adunanze generali si dice che tale specie di adunanze sarà composta — ivi — «dei Consultori tanto ordinari che straordinari insieme riuniti; e il voto motivato dei medesimi sarà poi ritornato come sopra a quella tra le Reali Segreterie dalla quale i singoli affari provengono».

Non è adunque il voto generale e collettivo della Consulta che si richiede dal Principe; ma è il voto motivato dei Consultori. Potrà porsi in questione se questo voto motivato dei Consultori debba essere necessariamente distinto e separato di fronte a ciascuno dei consultori stessi; ovvero se potrà bastare la riunione dei voti stessi (distintamente indicati) in una sola rappresentanza da umiliarsi al Principe. Ma il voto motivato dei Consultori, o si voglia presentare al Trono in tanti pareri separati e distinti, o si voglia presentare riunito e raccolto in una sola memoria in cui tutti i pareri siano indicati; rimane sempre certo (per quanto a me pare) l'obbligo dei Consultori di indicare il loro voto motivato, essendo letterale in proposito la disposizione del Motuproprio, che prescrive — ivi — «il voto motivato dei medesimi (Consultori tanto ordinari che straordinari)» (Art. 14).

Quindi riconosciuta e stabilita la necessità della emissione del voto motivato di ciascun consultore, ed escluso così nel caso nostro il sistema dello squittinio, ossia del voto segreto, subentra, conforme avvertiva, la necessità del richiamo di ciascun consultore ad emettere il proprio voto motivato; il quale richiamo non può farsi in altro modo se non che invitando ciascun consultore (allorquando il Presidente riconoscerà terminata la discussione) ad emettere il suo parere per ordine retrogrado di precedenza cominciando cioè dall'ultimo in questa, e quindi risalendo fino al primo.

Ed ecco la necessità di stabilire chiaramente e notoriamente questa precedenza; lo che non è senza qualche difficoltà.

Il Motuproprio nel sopracitato Articolo 14 dichiara che nelle adunanze generali gli affari saranno portati alla discussione e deliberazione della Real Consulta di Stato — ivi — «*composta dei Consultori tanto ordinari quanto straordinari insieme riuniti*» - dalle quali espressioni sembrami resultare evidente la conseguenza che nella circostanza delle adunanze generali rapporto alla composizione della Consulta non esiste distinzione fra i consultori ordinari e i consultori straordinari; giacchè tanto gli uni quanto gli altri promiscuamente ed unitamente costituiscono e compongono in dette adunanze il corpo della Consulta di Stato — ivi — « Consulta di Stato composta dei consultori tanto ordinari che straordinari insieme riuniti » (Così il surriferito Art. 14).

Riuniti adunque tutti i consultori noi avremo un'adunanza composta di diciannove individui, comprendendovi anche il Presidente, e il Vice-Presidente. Ora in questo numero si trovano dei Consiglieri di Stato, dei Capi di Dipartimento, e fra questi ve n'ha di maggiore, e di minore elevatezza di grado, dei professori, degli individui titolati non addetti a veruno speciale impiego pubblico e dei semplici avvocati.

Fra tutti questi rispettabili individui, qual sarà la precedenza da stabilirsi per gli effetti specialmente sopra indicati, per il rango cioè da tenersi nella collocazione dei posti, e per l'ordine con cui dovrà procedersi alla emissione del voto?

Tenuti a parte il Presidente e il Vice-Presidente, sulla necessaria precedenza dei quali non mi pare che possa cader dubbio; relativamente alli altri Consultori, rammenterò qui i diversi metodi che in materia di precedenza si vedono promiscuamente sovente adottati in diversi casi, e secondo le diverse circostanze.

Ordine alfabetico di cognomi e casati di famiglia. Le diverse convenzioni stipulate nel Congresso di Vienna furono segnate dai rappresentanti le diverse Potenze che si firmarono per ordine alfabetico dei nomi delle Potenze stesse; col qual sistema la Spagna (Espagna) precedè la Francia, la Prussia, l'Inghilterra e la Russia ecc. ecc. Ed anco il Portogallo precedè la Prussia e la Russia.

Ordine d'anzianità per epoca d'impiego. È questo un metodo che talvolta si adotta, quando si tratta di applicarlo ad individui collocati in dignità presso a poco della stessa specie, comunque di gradi differenti nelle onorificenze, quali sarebbero per esempio più arcivescovi, più vescovi, se trattasi di materie ecclesiastiche, e più monarchi, e più principi se trattasi di materie politiche e civili. Nei Concili si suole questo metodo adottare per la preminenza fra gli Arcivescovi e respettivamente fra i Vescovi. E si suole talvolta adottare nei congressi politici, allorchè vi intervengono personalmente più sovrani. Conforme nei tempi recenti accadde nel Congresso di Vienna, ove fra tutte le teste coronate ivi intervenute fu conceduta la precedenza al Re di Napoli Ferdinando primo, il più anziano di regno fra i convenuti.

Ordine di nomina tenuto nel rescritto, nell'atto sovrano, nel documento insomma, da cui è costituito il corpo morale fra i componenti del quale deve fissarsi la precedenza. Questo metodo generalmente si seguita nello stabilire le precedenze dei diversi componenti le magistrature giudiciarie, amministrative e civili; e vi si uniformano pure i corpi morali ecclesiastici. Difatti in qualunque corpo giudiciario chi è anteriore nell'ordine di nomina nel corpo stesso precede quello che in nomina è posteriore; lo stesso praticasi rapporto agli individui dei Capitoli ecclesiastici delle Collegiate ecc. ecc.

Ordine di rango gerarchico. A questo è indispensabile attenersi ogni volta che trattasi di una riunione di individui di diverso ceto, di diversa professione, di diverso rango che soltanto occasionalmente si trovano riuniti a discutere, ed a deliberare sopra un qualche subietto.

Ora quale di questi quattro metodi potrà in preferenza degli altri essere opportunamente scelto? Vado per ciascuno dei medesimi ad accennare di fuga le mie idee, e mi permetto manifestare la mia opinione conclusiva.

Il primo metodo che consisterebbe nel tener dietro al rigoroso ordine alfabetico dei nomi e cognomi non comparirebbe confacente al caso, nel quale l'adottarlo non è di assoluta necessità, quando si rifletta che potrebbe tenersi a calcolo la diversità e varietà dei gradi gerarchici di ciascuno dei componenti il vasto collegio. D'altronde questo metodo se si è adottato nel caso di riunione di rappresentanti e di mandatari, non si è giammai adoperato nell'altro caso in cui la riunione siasi formata dall'intervento diretto e personale delle dignità convenute in seduta, e la Consulta di Stato non si riunisce per rappresentanti, ma per convennio diretto e personale dei soggetti che la compongono.

Non sembrerebbe neppure adottabile il secondo metodo, quello cioè che consistesse nel tener dietro all'ordine di anzianità per epoche d'impiego, mentre questo suol essere opportunamente applicabile allorchè solo si tratti di impiegati in posti della stessa classe e dello stesso rango come sarebbe esempli gratia

fra più arcivescovi, fra più consiglieri di Stato ecc. e così discorrendo, lo che non è il caso nostro.

Nè preferibile comparirebbe pure il terzo metodo, quello per cui si avesse in mira l'ordine di nomina materialmente tenuto fra i componenti la Consulta di Stato dal Motuproprio organico che la istituisce. Si comprende bene che il Motuproprio nel far la classazione dei nomi ha inteso di portare una separazione fra i Consultori ordinari e i Consultori straordinari, distinzione, che, come ho avvertito, va affatto a sparire nella adunanza generale, e non ha inteso di classare nei rapporti di ordine gerarchico i diversi componenti il collegio. Ove si tenesse dietro alla letterale e materiale giacitura dei nomi annunziati dal Motuproprio organico si andrebbe incontro a gravi complicanze per le giuste suscettibilità, e si vedrebbe, a modo d'esempio, il professor Capei sedere in grado superiore a quello del Consiglier di Stato e Governatore di Livorno.

Eliminati adunque i tre primi metodi, l'unico che mi sembrerebbe convenientemente praticabile sarebbe il quarto, quello cioè consistente nel prender di mira l'ordine del respettivo rango gerarchico, e riterrei che l'adozione di questo metodo stesso contenterebbe tutti ove nella sua pratica esecuzione presentasse principi evidenti da potersi seguire. Ma qui è appunto il nucleo delle difficoltà che m'imbarazzano, e che io per me stesso non potrei spianare perocchè molti e difformi fra loro essendo i ranghi da distribuirsi per gerarchia aulica, magistrale, governativa, amministrativa e mista, mancano a me per sciogliere convenientemente ogni dubbio norme e principi, di cui, assai propabilmente il governo non sarà per difettare. Ma il mio dovere è quello di accennare ad ogni modo un progetto e deferentemente l'accenno.

Il metodo adunque di classazione che terrei sarebbe il seguente.

Dopo il Presidente, e il Vice-Presidente porrei fra i primi i Consiglieri di Stato dando fra loro la preferenza in correspettività del grado della carica, ossia dell'impiego che con questo titolo respettivamente cuoprissero. Farei succedere ai Consiglieri di Stato il Segretario del Regio Diritto, quindi le Magistrature Giudiciarie secondo l'ordine loro naturale, dappoi l'Avvocato Regio, quindi chi tenesse cattedra di pubblico professore, e finalmente gli altri non destinati ad alcun'impiego vero e proprio, e di Regia nomina. Dietro queste norme e scendendo a farne l'applicazione, l'ordine nominale nel caso sarebbe il seguente

Presidente
Vice-Presidente
Consiglier di Stato Presidente del Buon Governo
Consiglier di Stato Governator di Livorno
Consiglier di Stato Governator di Pisa
Consiglier di Stato Governator di Siena
Consiglier di Stato marchese Pier Francesco Rinuccini

Il Segretario del Regio Diritto
Il Presidente della Suprema Corte di Cassazione
Il Presidente della Corte Regia
Il Regio Procurator generale
L'Avvocato Regio 5
Il Soprintendente Generale alle Revisioni e Sindacati
Il Gonfaloniere di Firenze
Il marchese Commendator Cosimo Ridolfi
Il Cavaliere Leonida Landucci
Il professor avvocato Pietro Capei 10
Il marchese Commendator Gino Capponi
Il Cavaliere avvocato Ranieri Lamporecchi

Io non ho inteso così di proporre il meglio assoluto, ma quel meglio relativo che le mie vedute potevano raggiungere, e sarò contento se il Governo superiore sarà a correggermi. Comunque sia, l'attuale disposizione dovrebbe esser 15 provvisoria, per servire all'urgenza, e lascerebbe quindi il campo a riforme, ove occorressero, nel regolamento da compilarsi in seguito colla debita maturità. Imploro però che queste norme di precedenza mi siano quanto prima abbassate, proponendomi di parteciparle in tempo per ogni buon effetto a ciascun singolo dei componenti il Collegio che ho l'onore di presiedere. 20

II. Poche parole mi occorrono sulla seconda parte che forma il subietto di questa rappresentanza, sulle norme cioè concernenti la compilazione e sanzione del processo verbale che sembra utile doversi fare in occasione della imminente adunanza generale. Il regolamento interno che si dee compilare dovrà necessariamente occuparsi di questa materia che è di molta importanza. Il voto e 25 voto motivato del Collegio deve essere espresso. Potrà ciò farsi per mezzo di un processo verbale? Potrà farsi per mezzo di voti separati? Potrà farsi per mezzo di una rappresentanza collettiva? E quando si adotti il sistema dei voti, e della rappresentanza collettiva dovrà pur sempre tenersi fermo il processo verbale che impronti sommariamente almeno la storia della seduta? Questi 30 son tutti quesiti che il regolamento dovrà sciogliere. Frattanto, e per la seduta che urge mentre mi riserbo di tracciare in proposito quelle forme che le circostanze saranno per consigliare come migliori, sento fin d'ora che per questa seduta sia fatto ad ogni modo un processo verbale. Frattanto mi sento per ora solo il bisogno di sapere, e conoscere se questo processo verbale possa esser 35 fatto e firmato pel solo intervento del Presidente e del Segretario, o se piuttosto debba andar soggetto alla approvazione, sanzione, e firma di tutti i componenti il Collegio. La cosa può formare largo subietto di discussione, e molte avvertenze potrebbero farsi a sostegno di un partito piuttosto che di un altro. Delle quali avvertenze riserbandomi lo sviluppo a tempo opportuno, ora frat- 40

tanto in questa urgenza, e per remuovere gravi possibili difficoltà mi permetterei di suggerire che il processo verbale, di cui ho tenuto proposito dovesse farsi e firmarsi col solo intervento del Presidente e del Primo Segretario.

Concludo adunque che piaccia all'I. e R.A.V. stabilire l'ordine di precedenza sulle tracce che io ho rassegnate, o in qual'altro siasi modo che apparisca migliore, e che si degni schiarirmi come or ora diceva quanto alla forma da seguitarsi nel tema da me preso di mira rapporto al processo verbale. E tutto ciò per semplice precaria istruzione comandata dall'urgenza e modificabile, occorrendo, all'epoca della compilazione del più volte rammentato regolamento interno.

E con venerazione profonda ho la gloria di essere

Dalla Reale Consulta di Stato, lì 3 settembre 1847.

Vincenzio Giannini

Approvazione granducale.

Illustrissimo signore,

S.A.I. e R. si è degnata approvare che in occasione delle prossime generali adunanze della Consulta di Stato sia osservato fra i diversi membri intervenuti, l'ordine di precedenza proposta da V.S. Illustrissima con rappresentanza del decorso giorno; ed ha parimente approvato che delle deliberazioni della Consulta stessa venga reso conto per mezzo di un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'una e l'altra disposizione dovrà ritenersi per semplice istruzione precaria finchè con la compilazione e sanzione del regolamento di servizio di che nell'Articolo 25 del Motuproprio de' 24 agosto prossimo passato non sia stato in proposito definitivamente stabilito.

Nel porgere a V.S. Illustrissima questa comunicazione per di lei norma, passo a confermarmi con distinto ossequio

Dall'I. e R. Segreteria di Stato lì 4 settembre 1847.

V.: Pauer

Luigi Albiani

6.

Relazione del Consiglio dei Ministri al Granduca Leopoldo II, del 2 novembre 1847, relativa al personale di Segreteria della ‹Reale Consulta di Stato› e approvazione granducale del 18 novembre 1847. 5

ASFi: *Archivio della Segreteria di Stato* Protocollo granducale 128, del mese di novembre 1847, ins. 52.

Altezza Imperiale e Reale,

Urge oramai di devenire a fissare il ruolo normale della nuova Consulta di Stato, al quale oggetto il Consiglio oltre al sottoporre alla suprema considerazione dell'A.V.I. e Reale la posizione intera di questo affare crede suo dovere di ridurre in poche parole le proprie proposizioni, non senza far presente all'A.V. la necessità che vi è di completare e di estendere il Collegio dei membri che compongono la Reale Consulta, poichè Le piacque di destinarne alcuni ad altre funzioni, e poichè la riunione alla Toscana dello Stato di Lucca sembra rendere molto opportuno, che qualche distinta capacità di quel territorio venga a prendervi posto. Ma per non divagare dallo scopo preciso di questo rapporto il Consiglio dell'I. e R.A. Vostra, dopo la proposta che Le piaccia di assegnare al Presidente della Reale Consulta di Stato l'annua provvisione di scudi 1500, passa subito a dichiarare, che riconosce congrue le ragioni, per le quali il Presidente Giannini crede necessario di ridurre a stabile incarico quello adesso annuale di Vice Presidente specialmente perchè può ben accadere, che desso debba presiedere alla sezione legale della Consulta. In questo caso non potrebbe riuscir sempre idoneo un Vice Presidente che non fosse essenzialmente legale, e però il Consiglio rispettosamente propone all'A.V. di nominare stabile l'attuale Vice Presidente Cavaliere Buonarroti assegnandogli l'annua provvisione di Scudi 1400.

Buone ragioni sono dal Presidente Giannini affacciate per assegnare ai due Segretarii un uguale stipendio che potrebbe esser determinato in scudi 700 per ciascheduno conservando però al primo Segretario Mensini la pensione di scudi 60 della quale già gode, e da accrescerglisi di altri scudi 100, come rimunerazione di passati servigi e fatiche gravi e importanti, delle quali la clemenza dell'A.V. non può non volerle ricompensate.

Ma a proposito dei segretari della Reale Consulta di Stato non può il Consiglio non riflettere, che tutta l'importanza loro sta nella idoneità a redigere i processi verbali delle discussioni, alle quali assistono unicamente con questo scopo. Però l'esperienza dimostra, che sebbene abilissimi i due che già cuoprono quel posto, pure non riescono a raggiungere convenientemente lo scopo, e forse non vi è possibilità di raggiungerlo senza adoperare quelle arti, alle quali si ricorre ovunque piace di fissar sulla carta una rapida discussione ver-

bale. Uno stenografo con poca spesa darebbe esattamente quello, che non potranno mai somministrare due abilissimi segretari, posti nelle circostanze di quelli dei quali si tratta, e che potrebbero altrove prestare coll'opera loro importanti servigi allo Stato.

Sembra al Consiglio che due commessi siano più che sufficienti al disbrigo delle funzioni, che possono esser loro affidate, e crederebbe che gli onorari di annui scudi 380, pel primo di essi, e di scudi 300 per il secondo potessero essere giusto compenso al respettivo servizio. Ma nell'organizzazione della Reale Consulta di Stato sembra al Consiglio che un gran vuoto esista mancandovi un numero di auditori, che assistano alle discussioni del Collegio, e che preparino gli affari da portarsi alla discussione, e dietro le richieste dei membri della Consulta stessa cerchino materiali per gli studi occorrenti, potendosi con questo solo mezzo formare degli individui, che fatti esperti negli affari, divengano poi eccellenti impiegati.

Ma tornando al ruolo normale della Reale Consulta giudica sommessamente il Consiglio, che a completarlo occorrono due ufficiali coll'annuo emolumento di scudi 240 per ciascheduno, ed un primo e secondo custode, quello con scudi 160 annuali, e questo con scudi 154.

Così il ruolo normale della Reale Consulta di Stato, che il Consiglio ha l'onore di proporre all'approvazione di V.A.I. e Reale sarebbe il seguente:

Presidente con annui	scudi	1500
Vice Presidente fisso	»	1400
Primo Segretario	»	700
Pensione del suddetto	»	60
Secondo Segretario	»	700
Commesso di prima classe	»	380
Commesso di seconda classe	»	300
Primo Ufficiale	»	240
Secondo Ufficiale	»	240
Primo Custode	»	160
Secondo Custode	»	154
Totale:	scudi	5934

Umiliato ai piè del Trono questo nostro rispettoso parere abbiamo l'impareggiabile onore di sottoscriverci

Dell'A.V.I. e Reale Umilissimi Servi e Sudditi

Li 2 novembre 1847

F. Cempini, G. Baldasseroni, B. Bartalini, L. Serristori, C. Ridolfi

Sua Altezza Imperiale e Reale approva la proposizione del Consiglio.

Li 18 novembre 1847 Felici

PARTE SECONDA

ATTI DELLA «REALE CONSULTA DI STATO»

VERBALI DELLE ADUNANZE E PROVVEDIMENTI GRANDUCALI

LEOPOLDO II GRANDUCA DI TOSCANA
in divisa di comandante della Guardia Civica.
(Firenze, 3 ottobre 1797 - Roma, 29 gennaio 1870)

I.

ISTITUZIONE DELLA GUARDIA CIVICA

Il primo provvedimento sottoposto all'esame della Consulta fu quello concernente l'utilità, la convenienza e l'opportunità di istituire in Toscana la Guardia civica. Il parere, richiesto con
5 urgenza dalla Segreteria di Stato il 26 agosto 1847, veniva emesso, dopo l'esame preliminare della sezione legale nella seduta del 1° settembre (della quale non è stato trovato il verbale) e la discussione dell'adunanza generale del 4 settembre. Lo stesso giorno il Granduca Leopoldo II emanava il Motuproprio con il quale annunciava ai Toscani l'istituzione della Guardia civica, definita istituzione dello Stato.
10 Nelle sedute del 6 e del 7 settembre veniva continuata la discussione sui principi ai quali avrebbe dovuto informarsi il progetto di legge sulla Guardia civica, la cui redazione era stata chiesta alla Consulta. Il progetto, composto di soli 11 Articoli, venne sostanzialmente trasfuso nel titolo I della Notificazione della Segreteria di Stato del 15 settembre.

7.

15 ## Adunanza generale del 4 settembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 1.

Presenti i signori Cavaliere Presidente, Cavaliere Vice-Presidente, Consigliere Presidente del Buongoverno, Consigliere Pier Francesco Rinuccini, Cavaliere Segretario del Regio Diritto, Cavaliere Presidente della Suprema Corte
20 di Cassazione, Cavaliere Presidente della Corte Regia, Cavaliere Regio Procuratore generale, Cavaliere Avvocato Regio, Soprintendente Generale all'Uffizio delle Revisioni e Sindacati, Commendator Cosimo Ridolfi, Cavaliere Leonida Landucci, professore Pietro Capei, Commendatore Gino Capponi e Cavaliere avvocato Ranieri Lamporecchi.
25 Il signor Cavalier Presidente apre la seduta rammentando che l'oggetto della medesima consister doveva nell'esame delle questioni proposte sulla istituzione della Guardia Civica nel Granducato ai termini del biglietto dell'Imperiale e Reale Segreteria di Stato del dì 26 agosto ultimo perduto, del qual biglietto lo stesso signor Cavalier Presidente dichiarava omettere la lettura,
30 riflettendo che il medesimo era stato preventivamente e nella sua integrità fatto conoscere a ciascuno dei componenti il Collegio.

Qual biglietto è del seguente tenore:

Illustrissimo signore,

Da varie parti della Toscana sono state umiliate istanze a S.A.I. e R. per la istituzione di una Guardia Civica per mezzo di note rivestite della firma di soggetti di ogni classe fatte pervenire alle Reali Segreterie e direttamente da alcuni dei soscriventi e con l'intermediario delle respettive autorità governative e magistrature locali. 5

È volontà di S.A.I. e R. che un subietto di tanta importanza sia maturamente ponderato e discusso prima di procedere ad una definitiva resoluzione. 10

E poichè la Consulta è dalla legge chiamata ad occuparsi di tutti gli affari governativi d'interesse generale, e di grave momento non solo quando si tratta di provvedere al permanente benessere dello Stato, ma anco alle occorrenze di straordinarie circostanze.

L'I. e R. Altezza Sua incarica Vostra Signoria illustrissima d'invitare la prelodata Consulta a ponderare e discutere sollecitamente, e in una delle prime sue sedute, e quindi a referire con motivato parere: 15

1. Se sia conveniente, utile ed opportuno la istituzione di una Guardia Civica in Toscana.

2. Se tale istituzione sia convenientemente applicabile a tutto in generale il Granducato, o da limitarsi ad alcune località di esso, avuto riflesso alla esistenza in talune di queste di corpi volontari già organizzati. 20

3. Presupposta la convenienza ed utilità di tale istituzione, sia generale, o parziale, quali dovrebbero esserne le basi, e quali i modi di esecuzione. 25

Attendo dalla gentilezza di V.S. illustrissima la comunicazione a suo tempo dei resultati delle meditazioni della Real Consulta, ho frattanto l'onore di confermarmi ecc.

Lo stesso signor Cavaliere Presidente avvertì come ricevuto appena questo biglietto e nello stesso primo giorno in cui la Real Consulta di Stato andava ad essere istituita aveva adunata ai termini dell'Articolo 14 del Motuproprio organico de' 24 agosto prossimo scorso la sezione legale per l'esame preparatorio dell'affare, cui il biglietto si riferiva, e notava come la sezione medesima aveva deliberato che l'affare stesso fosse portato alla discussione e deliberazione dell'intiero Collegio. 30 35

Tre erano pertanto i punti di questione sui quali a tenore del biglietto avvertito doveva la Consulta portare il suo esame.

Ora il signor Cavaliere Presidente faceva noto che un successivo dispaccio dello stesso I. Dipartimento di Stato richiamava la Consulta a tenere prontamente e in questa mattina la sua seduta che avrebbe dovuto aver luogo il pros- 40

simo dì sei, ed a restringere in questa mattina stessa il suo esame al primo dei detti tre articoli, cioè se sia conveniente, utile ed opportuna la istituzione di una Guardia Civica in Toscana. Questo secondo biglietto in data del dì 3 del corrente mese, è del seguente tenore:

5 Illustrissimo signore,

S.A.I. e R. reputando utile di sollecitare una definitiva risoluzione relativamente alla domandata istituzione della Guardia Civica, ha ordinato significarsi a Vostra Signoria Illustrissima quanto appresso:

La Consulta di Stato dovrà tenere la sua prima adunanza per l'esame 10 commessogli con lettera di questo Dipartimento de' 26 agosto perduto nella mattina di domani 4 del corrente non più tardi delle ore nove.

In questa prima adunanza la Consulta si occuperà esclusivamente della prima fra le tre questioni proposte al di lei esame con la lettera preindicata.

15 Appena avrà sulla questione stessa la Consulta deliberato, dovrà essere reso conto del resultato delle sue discussioni all'I. e R.A. Sua che ha manifestato la intenzione di pronunziare in proposito la sua sovrana volontà senza ritardo.

La Consulta passerà all'esame delle altre due questioni in adunanze 20 successive cominciando da quella fissata per il prossimo lunedì che dovrà tenersi ferma.

Sono frattanto con distinti ossequi ecc.

Ciò posto il signor Cavalier Presidente avvertiva che per illuminare la questione, adesivamente ad analoga deliberazione della sezione legale, essa aveva 25 richiesto ed ottenuto dal governo superiore un cumulo non ordinario di fogli nei quali si contenevano più e diverse petizioni dirette allo scopo della istituzione della Guardia Civica; in questi fogli esso aveva portato tutta la più minuta considerazione, e dichiarava di trovarsi in grado di darne al Collegio pienissimo discarico. E a ciò procedeva marcando prima di tutto su questi fogli 30 stessi una distinzione classandoli cioè in fogli officiali, e in fogli non officiali. Poneva fra quelli della prima classe i partiti o deliberazioni delle magistrature comunitative state ministerialmente accompagnate alle superiori autorità in gran parte almeno col corredo di analoghi offici dei gonfalonieri, dei cancellieri comunitativi, e dei provveditori delle rispettive camere di soprintendenza 35 comunitativa. Poneva in quelli della seconda classe le domande o liste collettivamente presentate da privati e contenenti ora un minore, ora un maggiore numero di soscrizioni.

Le deliberazioni delle magistrature comunitative procedevano e dalle città e da terre e paesi. Quanto alle prime figuravano quelle di Livorno, Pisa, Siena, 40 Arezzo, Pistoia, Prato, Pescia, Cortona, Volterra, Montalcino, Montepulciano,

S. Sepolcro e S. Miniato. Quanto alle seconde figuravano quelle di Empoli, Pontedera, Campiglia, Pieve S. Stefano, S. M. in Monte, Rosignano, Laterina, Asinalunga, Bucine e Chianciano.

Quanto alle liste fatte pervenire al governo direttamente per parte di privati, esse procedevano da Firenze, Pietrasanta, Modigliana, Poggibonsi, Cevoli e Castel Franco di Sotto. 5

Le cifre delle soscrizioni pervenute officialmente e dietro deliberazione magistrale, quanto a quelle di città eran le seguenti:

Livorno	3475	Cortona	233
Pisa	1500	Volterra	121
Siena	1600	Montalcino	180
Arezzo	460	Montepulciano	138
Pistoia	504	S. Sepolcro	300
Prato	409	S. Miniato	126
Pescia	400		

10

15

Quanto a quelle pervenute del pari officialmente con deliberazioni magistrali di paesi e terre la cifra è la seguente:

Empoli	280	Rosignano	90
Pontedera	202	Laterina	35
Campiglia	163	Asinalunga	130
Pieve S. Stefano	101	Bucine	20
S. Maria a Monte	100	Chianciano	81

20

Quanto poi alle liste presentate dai privati la cifra dei soscrittori era come segue:

Firenze	1800	Poggibonsi	72
Pietrasanta	340	Cevoli	91
Modigliana	202	Castel Franco di Sotto	50

25

Sopra questo stato di atti era avvenuto al signor Cavalier Presidente di fare principalmente cinque importanti riflessioni che nell'unica veduta d'illuminare per quanto era in lui la questione e senza intendere di preoccupare un voto qualunque sulla risoluzione da prendersi si credeva in dovere di sottoporre al discernimento del Collegio. 30

E le riflessioni erano queste.

1. Coloro che avevano sottoscritte le domande per la istituzione della Guardia Civica potevano dirsi nella grandissima maggiorità almeno presentare una qualità rispettabile per la loro posizione sociale vedendovisi titolati, possidenti, capi di traffici, ed altri in somma capaci di spiegare una maggiore o minore, 35

ma pur sempre decisa influenza per il loro grado e condizione, nei rapporti di tranquillità e di ordine. Ciò risultava da una ispezione oculare che sulle liste si fosse voluta attivare; ma a remuovere ogni equivoco su tal proposito soccorreva il fatto che sulla notabile qualità dei soscriventi erasi data esplicita as-
5 sicurazione dalla maggior parte almeno delle autorità a cura delle quali le liste erano state rimesse, notandosi nel numero di queste stesse autorità fra le altre quelle di Livorno, Siena, Arezzo, Prato, S. Sepolcro e Pontedera.

2. La seconda riflessione stava in questo che cioè le magistrature comunitative nel deliberare in favore della richiesta istituzione ciò avevano fatto di-
10 chiarando di servire ad una causa di necessità o almeno di utilità pubblica, e lo avevano fatto alla pienissima unanimità e talora per acclamazione, non meritando di esser curato fra i tanti e tanti concordi un solo voto di scissura verificatosi nella deliberazione magistrale di Monte Pulciano rapporto al quale era peraltro avvertibile potersi forse sostenere che lo scindente non avesse in-
15 teso di opporsi alla sostanza della domanda, ma avesse creduto invece che per occuparsi di una domanda siffatta mancasse al magistrato missione legittima ai termini delle disposizioni veglianti.

3. La terza riflessione portava che tutte indistintamente le deliberazioni presentavano la miglior forma, e il miglior tuono desiderabile accennando nel
20 modo con cui erano concepite a quella deferenza, a quel rispetto, e a quella venerazione che ogni suddito debbe all'augusta persona del suo Principe e al Governo di lui.

4. Riflettevasi in quarto luogo che in alcuna delle deliberazioni non solo appellavasi ad un principio di utilità e d'interesse generale, ma si faceva rimar-
25 care qualche positivo e straordinario bisogno di località collegandolo più in particolar modo coi disordini disgraziatamente avvenuti al seguito delle tristi ultime vicende annonarie e con la scarsità della forza pubblica destinata nei rispettivi luoghi a comprimerli.

5. La quinta ed ultima riflessione portava che se in molte deliberazioni si
30 accennava al numero delle soscrizioni che contemporaneamente si rassegnavano, in altre poi specificamente asserivasi che il voto non era soltanto di quelli che si eran soscritti, ma il voto stesso poteva dirsi di tutto il comune unanimemente diviso.

Alle quali riflessioni il signor Cavaliere Presidente aggiungeva potere as-
35 sicurare che dallo studio, per quanto minuto e scrupolosissimo portato sopra tutti questi fogli non gli era intravvenuto di concepire il più leggiero e il più remoto sospetto che le richieste e le dichiarazioni di cui aveva parlato, fossero state minimamente adombrate di mancanza di verità, tanto che potevano tutte tenersi come perfettamente sincere e spontanee.
40 Tali erano le avvertenze che investivano le cose contenute nei fogli fatti officialmente pervenire al Governo Superiore.

Le liste dei privati non eccitavano speciali osservazioni di rimarco se volevasi prescindere dalla generica osservazione che anche le firme contenute in queste apparivano appellare in gran parte almeno a persone aventi nella società una situazione pregievole.

Esposto così lo stato delle cose resultanti dai documenti che la Consulta si era procurati, il signor Cavaliere Presidente invitava il signore Consigliere Presidente del Buongoverno a soggiungere sul tema quelle osservazioni che esso fosse stato in grado di emettere al seguito specialmente dei fatti che a lui avrebbero potuto esser noti per la sua ministeriale posizione.

A questo invito il signor Cavaliere Presidente del Buongoverno corrispose. La esposizione dei fatti di cui il signor Cavaliere Presidente si era dato carico, mi ha già prevenuto, esso diceva, nel manifestare al Collegio qual sia sulla istituzione di una Guardia Civica fra noi il pubblico voto. Egli assicurava che di questa istituzione è in Toscana profondamente sentito, generalmente diviso, e chiaramente espresso il pubblico desiderio; la divergenza di qualche individualità sarebbe, egli diceva, non curabile, perocchè irrilevantissima, quando un voto solo agita intiere le masse. I continui rapporti che per ragioni di uffizio egli era in grado di ricevere e meditare lo avevano dovuto persuadere pur troppo che la richiesta di siffatta istituzione, lungi dal tenere ad un principio di effimera vivacità, di vanità, di vanagloria, teneva invece ad un sentimento di ordine pubblico e di tranquillità generale. Si faceva rimarcare dallo stesso signore Consigliere Presidente del Buongoverno che opinione favorevole a siffatta istituzione era puranche indistintamente quella di tutti i funzionari dell'ordine politico e governativo che sui respettivi posti erano più di ogni altro in grado di misurare la portata dei relativi bisogni sociali. Nè alla sola opportunità il signor Consigliere Presidente del Buongoverno legava la cosa; ma la spingeva anche fino ai termini di una positiva necessità. Esso rammentava i gravi fatti di sommossa sviluppatisi in più e diversi luoghi del Granducato sotto la influenza della carenza dei viveri di prima necessità. Questa influenza era ora cessata, ma non con essa i disordini che per la ragione o pel pretesto di rincaro andavano qua e là rinnovandosi, e recentissimamente avevano dovuto compiangersi fra gli altri luoghi in Arezzo e si minacciavano in Castiglion Fiorentino. Queste tendenze del popolo minuto che avevano pure portato e potevano rinnovare il caso di gravi delitti contro le persone e le proprietà reclamavano urgentemente di essere repressi, e frattanto la forza pubblica si trovava grandemente al di sotto di sì imponenti bisogni. Sopra ciò il signor Consigliere Presidente del Buongoverno avvertiva che in simili urgenze la pubblica forza erasi trovata enormemente inuguale alle necessità che ne reclamavano l'esercizio. A questa si era fatta fare, come egli diceva, una parte di fantasmagoria e si era procurato che ne imponesse colla apparenza facendo comparire li stessi individui della forza in un luogo, per fargli poi subitamente passare in un altro, e così via via come le condizioni di una urgenza presentanea esigevano. Ram-

mentava in fatti che senza tener conto degli agenti civili di cui ufficio precipuo è quello della investigazione, la forza armata dei Reali Carabinieri non conta più di 1160 uomini. Ora poco vi voleva ad intendere come questa forza fosse di gran lunga inferiore ai bisogni che si erano largamente sviluppati, considerata la quantità dei luoghi in cui essa doveva essere frazionata. Si citava a modo di esempio la Potesteria del Galluzzo composta di ben 26000 abitanti perlustrata e sorretta da sole 5 teste di Carabinieri. Senza altri provvedimenti la necessità di raddoppiare, di triplicare anzi la massa di questa pubblica forza era fuori di discussione; e di ciò attestavano, come lo stesso signore Consigliere Presidente proseguiva a dire, i suoi archivi ridondanti di domande spinte da ogni parte e dirette a conseguire un tale aumento. Ma l'aumento nella indicata proporzione avrebbe portato enormi aggravi al tesoro pubblico; e dato anche la facilità di ottenerlo, non voleva dissimularsi che la forza anche così ingrandita non avrebbe mai per certo corrisposto esattamente allo scopo, mentre non è solo a contarsi nella forza fisica, sibbene, e molto più nella forza morale, e questa nei tempi attuali si era grandemente abbassata. Così il signor Consigliere Presidente del Buongoverno, seguitando il filo delle idee da cui aveva preso la prima mossa, passò a pronunziare tutto il proprio suffragio in appoggio della reclamata istituzione. Questa avvertiva non esser nuova tra noi. Lasciando i tempi anteriori, rammentava più specialmente la istituzione della Guardia Civica avvenuta in Toscana nel 1780 la quale avrebbe potuto presentare l'archetipo di quella che oggi si meditava in progetto; la istituzione si era rinnovata nel 1794; ben 12000 furono gli individui chiamati a prestare servizio e questo servizio fu riconosciuto ed apprezzato come grandemente utile alle bisogne del Paese. Per la stessa causa occasionale e per raggiungere lo stesso scopo la istituzione si rinnovò nel 1815, e questa può dirsi anche, giuridicamente parlando, esistere ancora, perocchè niun atto governativo ne abbia mai decretata la soppressione. E se finì di fatto, finì per insensibile depressione, e quindi per cessazione assoluta della sua propria attività. Nel 1831 simile istituzione fu rinnovata e gradita, e allora solo si sciolse quando andarono a cessare le cause per cui si era creduto utile il crearlo.

Or dunque riconosciuta oggi la utilità non solo ma la urgenza di rinnuovare una istituzione siffatta, il signor Consigliere Presidente del Buongoverno dopo gli esempi storici da lui enucleati credeva di non poter conscenziosamente negare al progetto il suo pienissimo voto.

A questo punto prendeva la parola il signor Cavaliere Regio Procurator Generale. Esso diceva di dividere col signor Consigliere Presidente del Buongoverno le osservazioni dal medesimo state fatte dandogliene diritto, siccome avvertiva, l'esperienza del proprio ministero. Esso credeva più specialmente d'insistere nel rilevare che la forza pubblica era oggimai ridotta una forza di nome, mancandole in realtà quella potenza che è necessaria per la garanzia della cosa pubblica. Esso avvertiva che per mancanza appunto di questa forza l'azione

dei tribunali era paralizzata, e ne dava una prova narrando un fatto del giorno il quale portava al Tribunale di prima istanza di Livorno si fosse dovuta sospendere la trattativa di un pubblico giudizio per servire alla imponenza delle circostanze, alla forza insomma di una positiva necessità. Avendosi dovuto indispensabilmente ritenere che il far precedere questa trattativa alla istituzione della Guardia Civica sarebbe stato un impegnarsi in cosa impolitica, e contraria affatto ad ogni principio di prudenza governativa. Del resto anch'egli trovava che a secondare il progetto della meditata istituzione della Guardia Civica ricorressero solennemente gli estremi della opportunità e necessità non solo, ma quelli pur anco di una positiva urgenza, e trovava che tanto più facilmente avrebbesi dovuto favorire il progetto, in quantochè per le cose discorse era già un fatto che la istituzione stessa non doveva già dirsi cosa nuova tra noi, ma sibbene cosa antica, e di cui si erano raccolti ubertosissimi frutti.

Il signore Commendatore Ridolfi prendeva la parola per manifestare anch'egli che di questa meditata istituzione della Guardia Civica più si presentava la necessità che la convenienza. Era un fatto istorico per lui che questa istituzione avesse prodotti rilevanti benefizi in tempi che nei rapporti di politiche vicende poterono dirsi transitorii. Ma i tempi mutano, i tempi attuali non sono transitorii, i fatti e le idee che ora vi dominano non hanno, egli diceva, il carattere e l'impronta della precarietà. Sicchè se questa istituzione riuscì proficua in quelle epoche in cui certe tendenze per le quali essa fu accomodata erano precarie, a più forte ragione doveva sperarsi nella sua utilità ora che queste stesse tendenze spiegavano l'impronta della permanenza. Certe idee sovversive, continuava il signore Commendatore Ridolfi ad avvertire, non serpeggeranno e molto meno alligneranno fra noi; ma frattanto di qualche sforzo per inventarle anche nella nostra Toscana si era veduto non remoto un esempio; or conveniva prepararsi per tempo per opporre un conveniente riparo a quelle triste e più possibli conseguenze che da siffatto sconvolgimento fossero venute a derivare.

La utilità della istituzione della Guardia Civica era da lui poi ricongiunta non meno con la tutela dovuta alla incolumità e prosperità della proprietà agraria. L'invasione dei così detti Faci-danni nelle campagne era una piaga di cui egli non dava a spiegare i tristissimi effetti, perchè purtroppo conosciuta da tutti. A prevenire cotale irruzione la forza pubblica e la sorveglianza del Governo risultava affatto inefficace; l'attivare un presidio a difesa dei beni rurali a carico dei rispettivi proprietari sarebbe stato un infiggere sulle proprietà rurali dei nuovi carichi, e avrebbe in ultimo e di necessità resa più dura la condizione dei possidenti e minorata conseguentemente la prosperità agraria. Ora secondo il parere dello stesso signor Commendatore Ridolfi la istituzione di una Guardia Civica frazionata sopra tutti indistintamente i territorii comunitativi, avrebbe agevolmente provveduto a questa bisogna col che avrebbe

al tempo stesso provveduto del pari ad un principio eminente di pubblica moralità rapporto ad una massa considerabile di cittadini.

A questo punto portò sulla questione la sua parola il signore Cavaliere avvocato Lamporecchi il quale dopo avere incidentemente avvertito che sul progetto della istituzione di cui andavasi discorrendo poteva dirsi esistere un partito favorevole quello dei così detti progressisti, un partito contrario, quello dei così detti retrogradi, opponeva poi che nel suo modo di vedere a tre principalmente potevano ridursi le ragioni che erano in grado di giustificare il partito favorevole alla istituzione medesima. E così questa poteva dirsi reclamata da un principio di pubblica necessità, o quando la economia dello Stato avesse imperiosamente voluto la diminuzione della forza armata e militare posante a carico dello Stato medesimo o quando fosse occorso il bisogno di repellere ed infrenare la invasione di qualche orda o banda di malfattori d'individui in qualsivoglia modo molesti allo Stato e finalmente quando la forza della milizia regolare e assoldata resultava insufficiente al bisogno e sproporzionata alle esigenze della tranquillità e quiete pubblica. Ora delle indicate tre cause non ne vedeva sussistere, per quanto ei sapesse, che l'ultima perocchè egli non aveva dati per credere che il governo pensasse a restringere la forza militare col preconcetto di economizzare sul relativo dispendio; non sapeva che la Toscana fosse in veruna parte invasa e minacciata da rivoltosi e malviventi che necessitassero un compenso di straordinaria reazione. Ma quanto alla terza causa, quanto cioè alla insufficienza della forza pubblica attuale di fronte alle esigenze dei tempi, siccome per le cose diffusamente discorse era venuto lucidamente a concludersi, così riteneva per questo motivo che il progetto della domandata istituzione comparisse meritevole di essere secondato.

E poichè il signor Cavaliere avvocato Lamporecchi aveva fatto intendere di credere che nessuna parte della Toscana fosse infestata da moleste invasioni, così veniva in ciò opportunamente chiarito dal fatto contrario per parte del signor Cavaliere Regio Procuratore Generale il quale annunziava che molti punti della linea lungo la frontiera della Romagna erano ripetutamente e da molto tempo infestati da allarmanti turbe di facinorosi e di contrabbandieri le quali avevano dato luogo a seri conflitti.

Utile, opportuna, necessaria, urgentissima era la quistionata istituzione nel concetto del signor Cavaliere Presidente Capoquadri, e per esso ricorrevano tutti indistintamente i motivi e gli estremi che precedentemente aveva passati in rivista il preopinante signor Cavaliere avvocato Ranieri Lamporecchi, alle cui osservazioni più in special modo intese a rispondere. Per lo stesso signor Cavaliere Presidente non esisteva a buon conto la fatta distinzione dei così detti progressisti e dei retrogradi; un solo ei proclamava essere il partito, e questo essere strettamente fuso e legato nell'amore all'ordine, al Principe, al suo Governo. Per favorire la istituzione della Guardia Civica, esso diceva, che se non vi era la ragione della economia nella veduta di sopprimere la forza attuale, o

parte di essa, vi era per altro nella veduta di non aumentarne il dispendio, che avrebbe dovuto necessariamente crescere, ove la forza stessa avesse dovuto aumentarsi in proporzione delle cresciute esigenze pubbliche. Del caso di invasioni avveratesi si era ormai parlato; che molti attacchi all'ordine più volte perturbato si fossero in diversi luoghi sofferti era ormai cosa notoria; e quando si concludeva che per sedare queste crescenti agitazioni la forza attuale era inferiore al bisogno, la dimostrazione della convenienza e della urgente necessità della meditata istituzione era completa.

In una conclusione non difforme scendeva anche il signor professor Capei il quale dopo aver presentato un quadro istorico di simili istituzioni adottate in Toscana nei tempi antichi, e in quei più moderni, quadro che ei disegnava in dimensioni anche più larghe di quelle in cui si era precedentemente trattenuto il signor Consigliere Presidente del Buongoverno, faceva notare la somma opportunità di congegnare la istituzione che or si credeva dover proporre alle altre identiche che già avevano resi al paese dei servigi che se erano stati utili in tempi tranquilli, assai più rilevanti erano da attendersi in un'epoca di disordini e di commozione. Nella attivazione della Guardia Civica esso trovava poi un utile in quanto che cioè avrebbe potuto preparare alla patria ottimi cittadini, subordinatamente alle discipline di una onorata educazione militare.

Le osservazioni fatte e profusamente discusse a favore della istituzione che ne formava il subbietto vennero a mano a mano appoggiate, e in qualche punto ulteriormente chiarite dai signori Cavaliere Presidente, Cavaliere Vice-Presidente Buonarroti, Cavaliere Presidente Nervini, Consiglier Rinuccini, Soprintendente Fabbroni, Cavaliere Landucci, Cavaliere Segretario del Regio Diritto, Cavaliere Avvocato Regio, e Commendator Capponi, tanto che il progetto della istituzione della Guardia Civica veniva in genere ed alla pienissima unanimità del Collegio secondato.

Ma l'ultimo dei prelodati signori, il signor Commendator Capponi, cioè, richiamava il Collegio medesimo ad una osservazione ulteriore. Esso diceva che i fatti opposti e documentati avevano ormai fino alla evidenza dimostrata positiva la necessità di istituire o meglio riattivare fra noi la Guardia Civica. Era per lui però imprescindibile dovere quello di adoprarsi in guisa che una siffatta istituzione presentasse nel suo modo organico di essere un carattere imperativamente più solido e più serio di quello che non avessero presentato istituzioni simili a memoria nostra; ciò era chiaro se riflettevasi un momento al modo imponente con cui questa istituzione veniva ora domandata. Trattavasi di dar mano, ei tornava a ripeterlo, a cosa grave e seria che implicasse il concetto di diritti, di doveri e di pesi proprii di quella condizione che li individui compresi nella istituzione medesima andavano ad assumere. Qui non trattavasi di favorire una velleità svegliatasi in un luogo, non sorta in un altro; le domande dirette a conseguire la istituzione di una Guardia Civica potevano

dirsi mosse da tutte le parti dello Stato, e così essendo, male, secondo quanto continuava a soggiungere lo stesso signor preopinante, sarebbesi corrisposto a queste domande, se la legge da pubblicarsi in proposito limitandosi a proclamare in genere la istituzione della Guardia Civica non l'avesse garentita al 5 tempo istesso, per tutto il Granducato. Diversamente facendo, male, secondo il parere dello stesso signor Commendatore Capponi, sarebbesi corrisposto alle generali aspettative e le crescenti ansietà sarebbero rimaste in grandissima parte deluse; lo che essendo esso proponeva e sosteneva che la Consulta manifestasse il parere che la Guardia Civica dovesse istituirsi ed istituirsi in tutto il 10 Granducato.

Su tal proposizione il signor Cavaliere Presidente faceva riflettere per altro potersi temere che l'aggiunta suggerita dal signor Commendatore Capponi trovasse ostacolo nella limitazione data alla Consulta col biglietto dell'I. e R. Segreteria di Stato del dì 3 del corrente mese letto in principio, e col quale la 15 Consulta medesima era richiamata a deliberare in quest'oggi sulla prima questione formulata nell'altro precedente biglietto del prelodato Dipartimento del dì 26 agosto prossimo passato; lasciati conseguentemente a parte gli altri due punti di questioni formulati nel biglietto stesso, e così il secondo di essi, concepito come appresso « Se tale istituzione sia convenientemente applicabile a 20 tutto in generale il Granducato, o da limitarsi ad alcune località di esso, avuto riflesso alla esistenza in talune di queste di corpi volontari già organizzati ». La proposizione del signor Commendator Capponi investiva necessariamente il tema che formava subietto di questo articolo, e poichè l'articolo stesso doveva essere estraneo alle odierne discussioni della Consulta sembrava perciò, 25 così il signore Cavaliere Presidente diceva in linea di dubbio, che non dovesse nè potesse esser materia propria della attuale sua deliberazione.

La questione venne lungamente agitata in Collegio i di cui componenti tutti vi presero parte, ciò che unitamente sentivasi era a buon conto questo, che trattandosi, cioè, di restituire con la legge che andava a proporsi quella 30 calma e quella tranquillità di cui la nazione abbisognava, occorreva che la legge stessa fosse proposta in termini siffatti da evitare ogni rimprovero di restrizione: occorreva che il piano di questa legge gettasse i primi germi e ristabilisse i vincoli di piena confidenza fra il Principe e il popolo. Si avvertiva che le circostanze precipitavano di ora in ora, che le ansietà e le commozioni erano 35 generali e pronunziatissime; che il non corrispondere a queste con una legge bastantemente chiara e piena era un mancare a quella ragione di eminente interesse politico che pure avrebbe dovuto informare il piano della legge medesima, e che ne era precipuo scopo. A questo punto ridotte le cose, niun dubbio che la regola legale, quando ciò fosse occorso, avrebbe dovuto cedere al pre- 40 valente principio di pubblica necessità.

In ciò adunque tutto il Collegio andava d'accordo che per corrispondere alle attuali esigenze, la proposizione del signor Commendator Capponi do-

vesse esser pienamente secondata, ritenendosi per conseguenza indispensabile che la legge da proclamarsi dovesse far sentire sin d'ora essere volontà del Principe che la istituzione della Guardia Civica dovesse attivarsi non in una, o in altra località, ma sibbene in tutto il Granducato.

E bene esaminata la cosa resultò per unanime suffragio che tal sentimento potesse francamente esprimersi senza tema di eccedere oltre i limiti del mandato e di offendere il principio della legalità. Varie furono le osservazioni che per ritenere questo concetto si affacciarono da molti del Collegio, e più specialmente dai signori Cavaliere Vice-Presidente Buonarroti, Cavaliere Presidente Capoquadri e Cavaliere Presidente Nervini; ma l'osservazione che più colpì, e che rese in questo punto il Collegio stesso tranquillo fu quella avanzata dal signor Cavaliere Regio Procuratore Generale, il quale fece sostanzialmente avvertire che l'ultimo biglietto dell'Imperiale e Reale Dipartimento di Stato da cui desumevasi la ragione dell'ostacolo a discutere e deliberare sul subietto del secondo articolo del biglietto precedente, non è già che togliesse alla Consulta la facoltà, e per così dire, la giurisdizione a trattarlo. Solo per servire all'urgenza del momento era stato ristretto il tema della discussione. Questa facoltà in una parola era stata prorogata nel suo esercizio non mai tolta in radice, e tutto questo se ben si avvertiva nel comodo e nell'interesse esclusivamente della Consulta medesima. Or se questa trovavasi in grado di rispondere anche al secondo quesito, e credeva doverlo fare per stretta connessità di materia, sosteneva lo stesso signor Cavaliere Regio Procuratore Generale, e così con esso l'intiero Collegio, che anche su questo tema la Consulta dovesse e potesse pronunziarsi. E ciò tanto più quando per le assicurazioni e li schiarimenti ottenuti dal signor Consigliere Presidente del Buongoverno era venuto ad emergere che la necessità di instituire la Guardia Civica anche in quelle località nelle quali trovavansi stanziati i Cacciatori volontari di costa e di frontiera era innegabile, mentre il servizio di questi militari generalmente inattivi ed oscilantissimi lasciava immensamente a desiderare, ed in ciò era eloquentissimo il fatto che, cioè dalle stesse località ove ora pur si trovavano queste milizie volontarie, erano pervenute caldissime istanze per la istituzione anche in queste della Guardia Civica.

Di tutte le quali premesse pertanto fu questa unanime conclusione: che la Consulta dovesse rispondere al Governo superiore essere suo parere che fosse utile, conveniente, necessaria ed urgente la istituzione della Guardia Civica in tutta la Toscana.

Il qual parere fu provatamente dietro analogo invito fatto intanto conoscere dal signore Cavaliere Presidente a Sua Eccellenza il signor Consigliere Direttore dell'Imperiale e Reale Dipartimento di Stato[1] con la officiale di cui

1. Giuseppe Pauer, nato nel 1780, già Segretario di Ferdinando III, Soprintendente generale alle Poste, Direttore della Segreteria di Stato dal 1844 all'agosto 1847.

segue il tenore:

Eccellenza,

Mi affretto a significare prontamente all'Eccellenza Vostra che in questo momento (ore una pomeridiane) la Real Consulta di Stato ha all'unanimità opinato che sia utile, conveniente, necessaria ed urgente la instituzione della Guardia Civica in tutta la Toscana.

Sopra questo importante subietto sarà rassegnato con sollecitudine il relativo processo verbale. Frattanto ho creduto necessario anticipare la notizia per quell'uso migliore che il Superior Governo crederà doverne fare ecc.

Dopo di che l'adunanza fu sciolta essendo rimasti i componenti la Real Consulta invitati ad intervenire alla prossima del dì sei corrente.

8.

Motuproprio 4 settembre 1847 che istituisce la Guardia Civica.

Il Motuproprio è edito in *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana* LIV (Firenze 1847) Documento 91 e nella « *Gazzetta di Firenze* » (1847) n. 107 (del 7 settembre). L'originale si trova nell'*Archivio della Segreteria di Stato* dell'ASFi: 1847, Protocollo granducale 112, ins. 7.

NOI LEOPOLDO SECONDO
PER LA GRAZIA DI DIO
PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA
PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

Animati sempre da più costante attaccamento al ben essere generale della Toscana, e persuasi della utilità e convenienza di creare una Guardia Civica che concorra a mantenere la pubblica quiete, e sicurezza;

Sull'unanime parere dei componenti la Real Consulta di Stato,

E sentito il Nostro Consiglio, ordiniamo quanto appresso:

Articolo 1. È istituita nel Granducato la Guardia Civica, la quale dichiariamo dover essere riguardata come istituzione dello Stato.

Articolo 2. Ci riserbiamo ad approvare le norme fondamentali di siffatta istituzione al seguito del parere della Real Consulta di Stato già richiamata a referire in proposito, in conformità della Legge.

Toscani! la Guardia Civica è un'istituzione conservatrice, istituzione di garanzia dell'ordine sociale, della sicurezza pubblica e privata.

Accoglietene l'ordinamento come un nuovo pegno della illimitata fiducia che in voi ripone il vostro Principe, e Padre.

Sia pacata e deferente la vostra ansietà nell'attendere il necessario sviluppo della già approvata istituzione.

Fedeli al Sovrano, obbedienti alle leggi ed ai magistrati, siate sempre, quali voi foste. Non perdete di vista che tutti i vostri interessi sono impegnati nell'ordine, e nell'osservanza delle leggi, che le agitazioni anzi che portare al progresso civile, sono sempre causa di disordini, e possono dar luogo al ristagno della industria e del commercio, alla perturbazione degli interessi particolari e generali, al danno di tutti, inducendo diffidenza e timore in qualsiasi classe della società.

Dato li quattro settembre mille-ottocento-quarantasette.

LEOPOLDO

V.: F. Cempini

L. Albiani

9.

Adunanza generale del 6 settembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 2.

Presenti i signori Cavaliere Presidente, Cavaliere Vice-Presidente, Consigliere Presidente del Buongoverno, Consigliere Governatore di Livorno, Consigliere Governatore di Pisa, Consigliere Governatore di Siena, Consigliere Pier Francesco Rinuccini, Cavaliere Segretario del Regio Diritto, Cavaliere Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Cavaliere Presidente della Corte Regia, Cavaliere Regio Procuratore Generale, Cavaliere Avvocato Regio, Soprintendente Generale all'Uffizio delle Revisioni e Sindacati, marchese Cosimo Ridolfi, Cavaliere Leonida Landucci, professore Pietro Capei, Commendatore Gino Capponi, Cavaliere avvocato Ranieri Lamporecchi.

Il signor Cavaliere Presidente apre la seduta rammentando come per le cose discusse e combinate nella passata adunanza poteva e doveva ritenersi che la Consulta avesse dato sfogo al primo, ed al secondo quesito contenuto nel biglietto dell'I. e R. Dipartimento di Stato de' 26 agosto 1847 sicchè non restava che dare sfogo al terzo quesito concepito nel modo che segue — ivi — « Presupposta la convenienza ed utilità di tale istituzione, sia generale o parziale, quali dovrebbero esserne le basi, e quali i modi di esecuzione ».

Rilevava lo stesso signor Cavaliere Presidente che se bene si meditava sull'indole del lavoro che la Consulta doveva improntare per esaurire completamente il quesito si presentava chiara la convenienza di nominare una com-

missione la quale avesse e disimpegnasse l'incarico di analogo progetto preparatorio, che dopo essere stato dalla commissione stessa combinato avrebbe potuto opportunamente formar subietto di discussione e deliberazione generale. Si notava che per una adeguata combinazione non poteva rinunziarsi al-
5 l'esame critico e comparativo dei molti atti legislativi che in Toscana e fuori erano stati a più riprese pubblicati su tal materia. Ora doveva essere chiaro per tutti che una operazione di questa natura male avrebbe potuto effettuarsi con successo in una troppo numerosa adunanza. Sapeva egli bene che i travagli di cui ora la Consulta dovea discaricarsi erano richiesti dalla urgenza som-
10 ma, ma appunto credeva che a questa urgenza meglio che ogni altro provvedesse il proposto partito quello di nominare una commissione che preparasse i travagli medesimi.

E sul partito in genere unanimemente conveniva il Collegio, se nonchè davasi questo per qualche momento a reflettere se alla commissione dovesse
15 esser deferito subito l'incarico di combinare e compilare il progetto in quel modo migliore qualunque che ad essa fosse paruto, o piaciuto, o se piuttosto, la Consulta avesse dovuto preliminarmente fissare i principii normali e cardinali su cui poi la commissione avrebbe dovuto tessere il proprio lavoro per esser quindi discusso, e modificato, occorrendo nella piena fiducia, e quest'ul-
20 timo partito ebbe dopo non lunga discussione il suffragio di tutti per il riflesso fra gli altri che ove la commissione non avesse avute delle norme imprescindibili su cui preparare il progetto, questo molto probabilmente avrebbe potuto rimanere esposto al pericolo di riuscire nella totalità, o se vuolsi in gran parte, inutile affatto con perdita grave di quel tempo che ognuno trovava in
25 questi momenti essere preziosissimo.

Fissato in massima pertanto di stabilire i principii cardinali che avrebbero dovuto dominare nel piano delle basi da rassegnarsi, fu ugualmente fissato che per accorciare il cammino ed avere innanzi agli occhi un modello che soccorresse almeno nell'ordine delle materie, la Consulta dovette aver presente la
30 Notificazione della Segreteria di Stato pontificia dei 5 luglio 1847 contenente le norme fondamentali della istituzione della Guardia Civica in Roma combinata col disposto del successivo analogo regolamento de' 30 dello stesso mese, e con cui alcune disposizioni della legge precedente andavano a restare, ora più, ora meno modificate.

35 Si parlava dell'ordine delle materie, e molti dei componenti il Collegio annunziavano di avervi già meditato; tra gli altri il signor Cavaliere Vice-Presidente si faceva in tal guisa ad esporre una serie ordinata di articoli che, secondo lui, potevano qualificarsi come fondamentali nella legge sulla istituzione della Guardia Civica, accennando sommariamente le questioni a cui la materia di
40 ciascun articolo avrebbe potuto convenientemente richiamare.

E la serie delle materie e delle questioni appariva, almen per ora, allo stesso signor Cavaliere Vice-Presidente dovere essere la seguente:

Articolo 1°: Classi delle quali la Guardia Civica deve comporsi.

Questione prima: Se debbano esser comprese tutte le classi dei cittadini, o se alcune di esse debbano essere escluse.

Seconda: Data l'esclusione di qualche classe, se debba procedersi per via assoluta di esclusione o dispensa, ovvero per via di ascrizione alla riserva. 5

Terza: Determinate le classi da comprendersi nella Guardia, quali sieno le esenzioni, e le esclusioni da stabilirsi.

Articolo 2°: Domicilio.

Questione prima: Se si debbano chiamare a far parte della Guardia tutti gl'individui delle classi prescelte che abitino nella Comune, o quelli soltanto che vi sieno legalmente domiciliati. 10

Articolo 3°: Età.

Questione prima: Qual sia il maximum ed il minimum dell'età da esigersi per essere addetti alla Guardia Civica. 15

Seconda: Se convenga di restringere la detta età tanto nel maximum che nel minimum e fare di quelli che sarebbero fisicamente capaci di portar l'armi una prima riserva.

Articolo 4°: Elezioni degli uffiziali.

Questione prima: Se prima d'un certo grado convenga di rilasciare la scelta alla stessa Guardia Civica. 20

Seconda: Nel caso affermativo qual sia il grado al di sotto del quale debba procedere la detta elezione.

Terza: Se per assicurare l'intervento di tutte le guardie alla elezione, e così ottenere il voto della vera majorità di esse nella scelta degli uffiziali, convenga di prescrivere una penale per i non intervenienti. 25

Articolo 5°: Obbligo di servizio.

Questione prima: Se il servizio debba essere obbligatorio, e se per renderlo tale convenga prescrivere delle pene e quali.

L'indole delle materie da comprendersi nel progetto di base da rassegnarsi, e il metodo della loro trattazione siccome era stato esposto dal signor Cavaliere Vice-Presidente incontrava la piena soddisfazione del Collegio, il quale vedeva fin d'ora che tutte le questioni state poste dal medesimo avrebbero avuto 30

il loro conveniente sviluppo nel seguito della discussione che secondo il sistema già fissato avrebbe ora dovuto aver luogo.

Dopo ciò il Collegio stesso passava immediatamente alla discussione dei principii da darsi per norma alla commissione che avrebbe dovuto incaricarsi
5 della redazione del progetto.

Domicilio. Ritenuto che tutti i Toscani dovessero essere richiamati a comporre la Guardia Civica, la prima questione fu quella relativa al domicilio che gli esteri avrebbero dovuto giustificare in Toscana per essere ammessi a far parte della Guardia medesima.

10 Sopra questo tema la discussione non fu lungamente protratta; la Notificazione pontificia parlava nel suo Articolo 1 di domicilio legale; ma questa idea non parve conveniente che si riproducesse fra noi riflettendosi che giuridicamente parlando, essa non avrebbe presentato un concetto bastantemente chiaro, preciso, e superiore ad ogni incertezza giurisprudenziale. Era comune
15 intendimento che la formula da adottarsi non elevasse dubbiezze, e quindi renunziato per ciò il progetto che da qualcuno affacciavasi di comprendere cioè tutti quelli che pagassero la tassa di famiglia, la qual cosa in atto pratico avrebbe implicate molte incertezze fu unanimente ritenuto che per maggiore precisione dovesse esprimersi e determinarsi un dato periodo di tempo subordinato in
20 certi casi ad altre condizioni, e quindi fu fissato che a comporre la Guardia Civica dovessero concorrere tutti i Toscani, e gli esteri i quali avessero abitato nel Granducato da 5 anni o qualora vi avessero abitato per minor tempo contassero nel Granducato medesimo una proprietà fondiaria, o uno stabilimento commerciale o industriale qualunque, per l'adozione della qual formula così
25 largamente estesa molto influì un'avvertenza del signor Consigliere Governatore di Livorno, il quale rifletteva che in quella città almeno resultava essere d'interesse eminentemente politico il far sì che nella Guardia stessa venissero compresi i così detti capi-navicellai ed altri capi d'industria marittima analoga, i quali a suo dire sono i soli atti a spiegare una decisa influenza sulla popola-
30 zione minuta di quella interessante località, e più specialmente su quella parte del popolo, i così detti veneziani i cui movimenti come ognun sa, sono stati e continuano ad essere, i più decisivi e allarmanti.

Religione, culto. La seconda questione fu quella relativa a sapersi se rapporto ai componenti la Guardia Civica avesse o no dovuto farsi
35 distinzione di religione o di culto. Ed anche su questa questione non dovè troppo lungamente trattenersi il Collegio, il quale si pronunziò unanimemente per ritenere che all'inteso effetto niun riguardo dovesse aversi alla differenza della religione e dei culti. Il principio andava particolarmente ad investire le classi delli ebrei. Or sopra questi specialmente il signor Consigliere Governa-
40 tore Corsini dichiarava potere senza tema d'ingannarsi assicurare, che una esclusione sarebbe stata accolta col massimo dei dispiaceri. Era tempo per lui ormai

che s'incominciasse a riparare in parte almeno ad un vecchio errore ed un'antica ingiustizia, per cui questo ceto di persone, che pure nella loro posizione sociale potevano essere in grado di prestare allo Stato utilissimi servigi, si era veduto fin qui duramente allontanato da ogni partecipazione a qualsivoglia diritto politico. Gli ebrei hanno viva purtroppo la memoria delle angustie e dei pericoli a cui essi per i primi sogliono trovarsi miseramente esposti nelle commozioni e nei disordini popolari; e questo era un motivo di più perchè nell'amalgamarli alla forza cittadina avessero ragione così di abbandonarsi a quella tranquillità che alla pari di ogni altra classe di cittadini han diritto di attendere e di esigere dalla provvidenza del Governo.

Che l'emancipazione degl'isdraeliti fosse ormai cosa che le tendenze dei tempi elaborano, e fosse cosa da essi avidamente desiderata non era da mettersi in dubbio; ma il signor Cavaliere Presidente Nervini nella veduta soltanto di chiarire la questione domandava, se avesse mai potuto fondatamente temersi, che l'amalgama di questi isdraeliti nelle compagnie della Guardia Civica avesse mai potuto dispiacere agli altri. Al che da tutti concordemente si replicava che su questo punto le antiche pregiudicate abitudini erano del tutto scomparse, e il signor Consigliere Governatore di Pisa dichiarava di potere accertare che in quelle località almeno spessissimo gl'isdraeliti si vedevano con gli altri religionari, e perfino cogli ecclesiastici, passeggiare amichevolmente al braccio per le pubbliche vie; fu quindi ritenuto che la diversità della religione o del culto non fosse causa proporzionata per allontanare dal formar parte della Guardia Civica. La qual formula largamente espressa disimpegnava dalla necessità di specificare individualmente il ceto isdraelitico.

E t à . Ciò fatto passò il Collegio alla questione della età. Questione più di ogni altra dibattuta, e sulla quale le idee del Collegio stesso non potevano convergere insieme.

La legge pontificia nel determinare la età di coloro che avrebbero dovuto essere compresi a far parte della Guardia Civica ne fissava il minimum ai 21 anni. Ora mentre la minorità della Consulta accettava su questo punto le disposizioni di quella stessa legge, la maggiorità all'incontro credeva che il minimum della età dovesse determinarsi negli anni 18. I motivi su cui sostanzialmente fondavasi l'un parere diverso dall'altro erano i seguenti.

I partigiani per la età dei 18 anni così la discorrevano.

Le gravi inquietudini e le turbolenze che da gran tempo agitano il nostro paese sono derivate diceva il signor Consigliere Governatore di Livorno principalmente per opera di giovani costituiti in questa prima età. Ora l'escluderli dal far parte di una istituzione per essi così alacremente agognata dovrebbe di necessità viè più irritarne lo spirito, e sarebbe prudentemente a temersi di qualche irrequieta loro reazione. La sodisfazione di vedersi inclusi a far parte di un corpo rispettabile dovrebbe renderli più calmi e tranquilli, e per mantenersi sulla via delle buone discipline sarebbero per avventura infrenati dal ti-

more di vedersi cassare dalle liste dei loro compagni di arme. Così occupati si farebbero più reflessivi e più morali.

La età dei 18 anni soggiungeva il signor Cavaliere Regio Procuratore Generale è stata senza inconveniente presa di mira tra noi in circostanze d'identiche istituzioni. La Legge del 1780[2] era chiara in proposito. Ora l'escludere questa età sarebbe stato per lui un umiliante e scoraggiante partito. La Guardia Civica doveva, per suo modo di avviso, essere instituzione educatrice, e se ciò era fuori di dubbio, come lo era per lui, ognuno vedeva che questa educazione, o questo complemento di educazione, non potevasi senza danno sociale essere troppo in lungo protratto.

Le norme generali pel reclutamento militare esigono, così soggiungeva il signor Consigliere Presidente del Buongoverno, nei reclutandi il ventennio forse per proporzionare il grado della forza fisica alla continua gravità dei travagli militari. Ma le norme pel reclutamento di polizia si contentano della età inferiore dei 18 anni. Così essendo sembrava allo stesso signor Consigliere Presidente del Buongoverno reclamato dall'interesse politico il partito di abbracciare il più esteso periodo di età che fosse possibile, tanto più che le discipline militari spingendo collo stimolo dell'onore era bene che esse si attivassero sull'animo della gioventù al più presto.

L'opinione favorevole alla più fresca età dei 18 anni trovava appoggio pel modo di vedere del signor Consigliere Governatore di Siena nei sistemi legislativi adottati in Francia dove per Legge de' 28 pratile anno 3[3] il reclutamento aveva investito la età di anni 16 ai 60. Ora se quella nazione in momenti difficili aveva creduto dovere estendere così nel rapporto degli anni la eleggibilità, non trovava ragione perchè in epoche conformi lo stesso non dovesse farsi fra noi.

Altro appoggio il signor Soprintendente Fabbroni lo trovava nelle passate nostre disposizioni statutarie, per le quali la età maggiore era fissata a tutti gli effetti agli anni 18, e prevenendo l'obietto che per la legislazione attuale la maggiore età era stabilita a buon conto agli effetti civili agli anni 21, soggiungeva che la età dei 18 anni anche per la legislazione ora vegliante era considerata età maggiore ai duri effetti criminali.

Il signor Cavaliere avvocato Lamporecchi non sapeva trovare ragione plausibile per cui data l'ammissibilità nella Guardia Civica ai giovani di anni 21 dovesse negarsi alli altri di anni 18, riflettendo che per la esperienza poteva

2. *Regolamento, ordini e capitoli per la truppa civica di presidio nella città di Firenze, 11 aprile 1780*, in *Bandi e ordini* cit., X (Firenze 1780) Documento 26.

3. L'Articolo 2 della Legge del 16 giugno 1795 prescriveva: « Elles (Les gardes nationales) seront composées de tous les citoyens valides, agés de seize à soixante ans » (cfr. *Bulletin des lois de la République Française*, III (Paris 1795) Loi n. 920: Loi sur la réorganisation de la garde nationale des departements du 28 prairial.

tranquillamente ritenersi, che se buone norme di prudenza direttiva non potevano attendersi da un giovane di 18 anni, ben poche garanzie di più erano da aspettarsi da quello che percorsine altri tre fosse giunto al ventunesimo anno della sua età.

Tutte queste considerazioni erano perfettamente divise dal signor professore Capei nell'animo del quale aveva principalmente fatta una grave impressione ciò che dalle autorità governative presenti alla seduta si era avvertito sul gran pericolo di escludere dalla comprensione nel corpo civico dei giovani dai 18 ai 20 anni. Trovava egli poi che una disposizione più larga sulla ammessibilità degl'individui chiamati a far parte della Guardia Civica avrebbe dato alla legge l'impronta di una maggiore e gradita liberalità, ed avrebbe così ispirata quella maggiore confidenza nei rapporti del popolo col Governo che era ormai di grande interesse il rafforzare e mantenere.

Il signor Cavaliere Rinuccini, Consigliere Governatore Serristori, Cavaliere Presidente Capoquadri, Commendatore Ridolfi e Commendatore Capponi riassumevano ciascuno alla volta sua le ragioni che la maggiorità del Collegio aveva diffusamente sviluppate a sostegno della opinione favorevole a tenere il minimum della età ai 18 anni, opinione che essi pure dividevano, avuto pure riguardo al benefizio che nelle loro individualità avrebbero potuto risentire i giovani ascritti dal formar parte della progettata istituzione, ed ai benefizii che più in special modo nell'interesse della quiete, della morale e della pubblica educazione, ne sarebbero derivati alla società per le cose state largamente discorse.

Il signor Cavalier Presidente era anch'esso favorevole a tener conto del più breve periodo dei 18 anni. I motivi che avevano fatto adottare questo partito, e che esso corredava di ulteriori avvertenze, avevano determinato in proposito la piena sua convinzione, ma ciò che più specialmente aveva mosso l'animo suo si era il valore delle precedenti legislazioni, le quali, potendo e dovendo fin dove le circostanze dei tempi erano a permetterlo, servire di modello per leggi successive, non parevagli che su questo punto se ne dovesse deviare ritenendo che l'esempio stesso non seguitato avrebbe per certo aumentate le cause del disgusto che nella straordinaria effervescenza del momento era da attendersi pronunziatissimo.

Esprimeva egli però di gradire che fosse esplicitamente dichiarato che le ragioni esposte in appoggio del parere contrario non mancavano di fare anche sopra di sè molta impressione, e se nel dubbio si era egli pronunziato per gli anni 18, a ciò era stato più in special modo indotto, come già si era notato, dal tenore della legge toscana in proposito.

Contro il voto della maggiorità i signori Cavaliere Vice-Presidente, Cavaliere Segretario del Regio Diritto, Cavaliere Presidente della Corte Regia, Cavaliere Avvocato Regio, Cavaliere Landucci, sostenevano all'incontro che il minimum della età dovesse fissarsi ai 21 anno.

Il signor Cavaliere Vice-Presidente credeva che ad escludere la troppo giovane età di anni 18 molto peso avesse in sè il fatto della legislazione francese e della legge pontificia, secondo il cui tenore il minimo della età era determinato agli anni 21. Credeva poi che a remuovere il pericolo di una troppo viva
5 impressione avrebbe potuto adottarsi il compenso di formare dei giovani della età dai 18 ai 21 anno circa una prima riserva. Del resto trovava lo stesso signor Cavaliere Vice-Presidente pericoloso che nelle passionate effervescenze di una età troppo precoce fosse a degl'individui affidata la solenne missione di garantire l'ordine e la pubblica quiete; in questo precipitoso appello alle armi tro-
10 vava esso un danno gravissimo pei giovani che avrebbero dovuto impiegare la loro prima età alli studi nei quali anche un leggiero successo non è sperabile ove quelli non siano condotti con unità e costanza di volere.

Compita la educazione, o almeno questa molto inoltrata, calmati, o in parte repressi, gli slanci e le passioni del primo bollore giovanile, era allora per lui
15 che i cittadini potevano essere chiamati con utilità della cosa pubblica alla difesa interna ed esterna dello Stato.

Ma sulla ragione degli studii, non volle il signor Cavaliere Presidente Capoquadri trascurare di avvertire, che la economia di questi non sarebbe andata sostanzialmente a turbarsi, ogni ora che era a considerarsi che gli alunni della
20 Università per la occasionalità del loro domicilio nei luoghi in cui le Università stesse si trovano, non avrebbero dovuto formar parte della Guardia Civica. E riflettevasi poi che la causa degli studii poteva opportunamente formar subietto di scusa, e di esenzione in quei modi e in quelle specialità di circostanze che il successivo regolamento avrebbe potuto contemplare.

25 Il parere frattanto del signor Cavaliere Vice-Presidente era pure il parere del signor Cavaliere Segretario del Regio Diritto. Esso non dissimulava che il fermarsi alla ben giovane età dei 21 anno fosse evitare tutti i pericoli che si cercava di prevenire allontanando dalla concorrenza a formare parte della Guardia Civica un'età inferiore. Ma infine siccome la esperienza dimostra che
30 di regola la solidità dello spirito va in proporzione diretta della solidità degli anni, così una ragionata presunzione doveva far ritenere che investendo l'età superiore era sperabile che più facilmente andassero a prevenirsi quei pericoli cui si voleva ovviare.

Il signor Cavaliere Presidente Nervini avvertiva che l'argomento dedotto
35 a favore della età dei 18 anni da analoghe istituzioni francesi poteva agevolmente ritorcersi, perchè se era vero, che la Legge de' 28 pratile anno 3 avesse largamente reclutato dai 16 ai 60 anni era vero non meno, che le successive disposizioni avevano proceduto su questa materia assai più strettamente tanto chè limitata dappoi dai 18 ai 60 anni, quindi dai 20 ai 60, per la legge in ultimo
40 del 1831 anche in Francia l'età investita era quella dai 21 ai 60 anni, il quale cambiamento comecchè consigliato da una matura esperienza non poteva se-

condo lo stesso signor Cavaliere Presidente Nervini non esercitare una influenza rilevantissima nella questione attuale.

Ad escludere l'età dei 18 anni e fissarne il minimum nei 21 trovava il signor Cavaliere Avvocato Regio una ragione di più oltre quelle che i suoi colleghi scindenti avevano accennato. E questa ragione stava nelle larghezze e nella diffusione del giornalismo, al quale, familiarizzandosi le masse, si vedevano queste a gran passi educate e sospinte a esagerati principii ed al fanatismo.

La quale considerazione veniva anche più diffusamente sviluppata dal signor Cavaliere Landucci, a cui non sfuggì poi il riflesso che il modo di essere della istituzione della Guardia Civica doveva più che per il lato della forza fisica tenersi in pregio, e più specialmente per il lato della forza morale. Ora se, come era gravemente a dubitarsi, questa forza morale non poteva generalmente attendersi dai giovani di troppo fresca età, era conseguentemente a temersi che questa istituzione avesse presentato di siffatta forza morale troppo largo difetto.

Una considerazione poi di economia non volle dallo stesso signor Cavaliere Landucci essere trascurata. Esso rilevò, e il Collegio non ebbe a dissentirne, che quanto più grande fosse stata per essere la massa della Guardia Civica tanto maggiore proporzionalmente ne sarebbe resultata la spesa.

Il resultato della qual discussione pertanto si fu che il signor Cavaliere Presidente ed i signori Consultori Corsini, Lami, Bologna, Capoquadri, Ragnoni, Fabbroni, Lamporecchi, Capei, Rinuccini, Ridolfi, Serristori e Capponi opinassero per fissare il minimum della età agli anni 18; e d'altronde il signor Cavaliere Vice-Presidente ed i signori Consultori Mutti, Nervini, Landucci e Bani fossero di opinione che il minimum della età dovesse essere determinato in quello degli anni 21.

Quanto al massimum della età questa venne concordemente e senza bisogno di troppa discussione fissata agli anni 60.

Perocchè ad estenderla fino a questo punto fu buona ragione per tutti la necessità di amalgamare il bollore dell'età giovanile col freddo calcolo, e la prudenza della età più matura.

Esenzioni. Dopo ciò passò il Collegio a parlare delle esenzioni sulla scorta dell'articolo secondo della Legge pontificia combinata col disposto degli Articoli 7, 8 e 9 del successivo analogo Regolamento.

Sul qual proposito fu concordemente stabilito che avuto riguardo alla incompatibilità dei respettivi uffici con quello a cui sarebbero stati chiamati, ove fossero andati a far parte della Guardia Civica, dovessero dirsi esentati dalla medesima gli ecclesiastici, i militari in attività permanente, i consoli, viceconsoli e agenti consolari, i giudici e i funzionari superiori dell'ordine governativo, o amministrativo, e tutte le autorità che nell'esercizio del loro uffizio possono richiedere il concorso della pubblica forza.

Perchè non nascessero dubbiezze si faceva in alcuno sentire il desiderio che le accennate superiori autorità dovessero individualmente specificarsi, ma fu osservato che ciò non avrebbe potuto fare con piena cognizione di causa, che il solo Governo Superiore e ad ogni modo fu veduto che questa sarebbe stata materia propria del successivo regolamento organico.

Gli Articoli 3, 4, 5 della Legge pontificia enumeravano le classi delle persone che avrebbero potuto far parte della Guardia Civica, ma la Consulta medesima considerò che il far ciò implicava insomma una superfluità perocchè, ferma stante la dichiarazione che tutti per regola debbon far parte della Guardia Civica, non occorreva poi scendere ad ulteriori specialità quando si fossero chiaramente fissati i casi di dispensa, e di esclusione.

Esclusione e riserva. L'Articolo 6 della Legge pontificia parlava della dispensa dal servizio civico delle persone di condizione servile, dei braccianti, dei giornalieri, e di chiunque esercita mestieri sordidi ed abbietti. Sopra queste disposizioni la Consulta prendendo anche a norma le modificazioni fatte dall'Articolo 14 del successivo regolamento pontificio, credè che i braccianti, i giornalieri, i domestici ed i coloni non dovessero appartenere, vista l'indole della respettiva loro condizione, al corpo della Guardia Civica, ma credè del pari che, per modificare la cattiva impressione che avessero potuto risentirne gl'individui così esclusi, dovesse dichiararsi che i medesimi appartenevano alla riserva del corpo medesimo da attivarsi, come e quando le circostanze lo avessero richiesto.

Moralità. L'Articolo 7 della Legge pontificia disponeva della esclusione di tutti coloro che non avessero potuto, come l'articolo stesso si esprime, documentare una condotta pubblica e privata irreprensibile, e un conosciuto attaccamento al governo, e segnatamente delle persone macchiate da qualche pregiudizio infamante, ecc.

Sopra queste disposizioni la Consulta non trovava in genere da obiettare: solo parevale che non dovesse esigersi la prova documentata dell'attaccamento al governo, attaccamento che devesi sempre e generalmente presumere e di cui la prova positiva implicherebbe in atto pratico non tenui difficoltà e darebbe latitudine all'arbitrio. Del resto fermo stante che negl'individui da ascriversi alla Guardia Civica fosse da esigersi il consenso del requisito di una plausibile morale condotta, la Consulta non s'impegnava fin d'ora alla espressione di una formula precisa, riflettendo che il già detto avrebbe potuto adeguatamente secondarsi dalla commissione che avrebbe avuto l'incarico di compilare il progetto.

Eccezioni fisiche. L'Articolo 8 della Legge pontificia parlava delle eccezioni fisiche e dei motivi di salute che possono giustificare la dispensa dal servizio civico, ma quindi questa sembrò a tutti materia non propria delle basi generali, sibbene del semplice regolamento.

Divisione della Guardia Civica. L'Articolo 9 della Legge pontificia trattava della divisione e separazione della Guardia Civica. Ritenuto che il corpo dovesse essere nel suo completo organizzato indipendentemente dal caso della attualità del servizio a cui i componenti la Guardia Civica sarebbero stati poi chiamati, secondochè i bisogni dello Stato avessero richiesto, ritenne la Consulta che il corpo stesso dovesse essere diviso per battaglioni, per compagnie, e per suddivisioni di compagnie, guardandosi però dal risvegliare il concetto che ciascuna compagnia dovesse essere addetta ad un battaglione, e ciò dietro una riflessione fatta dal signor Cavaliere Presidente del Buongoverno, e da tutti accolta, che cioè non trattandosi di formare un vero e proprio esercito, una vera e propria armata, compatta, ma trattandosi invece di dare ad ogni singola comune una Guardia sua cittadina a tutela dei proprii diritti, e darle in essa il principio, mezzo e fine della propria garanzia, poteva e doveva darsi benissimo che in qualche parte del Granducato si trovasse una sola compagnia isolata, e quindi indipendente da altro superiore comando.

Uniforme, dipendenza della Guardia Civica. Fu poi convenuto del pari che la Guardia Civica aver dovesse una uniforme, e fu convenuto altresì che per l'indole della sua istituzione avesse la propria dipendenza dall'I. e R. Dipartimento di Stato.

Formazione dei registri e ruoli. Gli Articoli 10 e 11 della Legge pontificia relativi alla formazione e definitiva sanzione dei ruoli non richiamavano a molte speciali avvertenze. Fu convenuto che una o più deputazioni dovessero per questo oggetto nominarsi dal Governo Superiore, il tutto però in modo siffatto da procurare che la immediata apertura dei registri su cui ricevere le soscrizioni dei ricorrenti, e sopra i quali si sarebbero quindi formati i ruoli, calmasse le ansiose ed inquietanti espettative della generalità.

Pubblicazione del regolamento. Come portava l'Articolo 12 della Notificazione pontificia credè anche la Consulta che dovesse tosto annunziarsi la imminente pubblicazione di un analogo regolamento.

Così veniva esaurita la discussione sulle materie contenute nei diversi articoli della Legge organica pontificia.

Qualità obbligatoria e personale del servizio. Era però tuttora da fissarsi un punto che fino dai primordi delle conferenze era stato accennato dal signor Consigliere Governatore Corsini e sul quale già la concordia del Collegio si era presso chè spontaneamente manifestata. E il punto stava nel dichiarare in massima che il servizio della Guardia Civica fosse obbligatorio e personale, e dovesse prestarsi nel luogo del respettivo domicilio reale, con la quale ultima disposizione si raggiungeva l'interessantissimo oggetto fra gli altri che le masse delle soldatesche principalmente concentrate nei

luoghi di Università non avrebbero potuto sul posto disimpegnare l'ufficio di Guardia Civica. Simili prescrizioni erano letteralmente comprese nell'Articolo 6 del Regolamento pontificio, e furono dalla Consulta concordate ad unanimità, perocchè parvero coerenti ai principii di economia governativa, alle esigenze 5 di una bene intesa prudenza politica.

Nomina ai gradi. Esaurite le materie fin ora discorse, parve alla Consulta che pel momento null'altro a fare le restasse, se non se esporre la propria opinione e fissare le norme convenienti relativamente alla nomina ai gradi della Guardia Civica.

10 Di ciò si occupava in vari articoli il Titolo 4 del Regolamento pontificio.

Il sunto delle disposizioni di questo stesso Titolo portava che ciascuna compagnia dovesse procedere alla formazione delle terne per la elezione dei suoi caporali, dei sotto-ufficiali, del sotto-tenente e del tenente; che i caporali dovessero essere scelti nelle terne dal capitano della compagnia; che i sotto-uffi- 15 ciali dovessero essere scelti per massima nelle terne da un ufficiale superiore comandante; che i sotto-tenenti ed i tenenti dovessero essere scelti dal Sovrano nelle terne proposte le quali potevano essere rinnuovate quante volte al Sovrano stesso piacesse; e che i capitani, e tutti gli ufficiali di Stato Maggiore dovessero essere nominati dal Sovrano direttamente, e così senza la presentazione delle 20 terne.

Queste disposizioni incontrarono il suffragio della Consulta, la quale credè che potessero con tutta opportunità riprodursi nella legge organica di cui si maturava ora il progetto; se non chè parve che alla legge toscana potesse farsi fare un passo di più nel senso di attribuirle così un carattere di maggiore lar- 25 ghezza e liberalità.

Con questo preconcetto credè il Collegio che il diritto nella compagnia di proporre le terne dei graduati da nominarsi dovesse stendersi anche al grado di capitano inclusive ecc.

La cosa non incontrava opposizione di alcuno, ma perocchè nella pratica 30 sua esecuzione vedevasi fin d'ora che avrebbe dato luogo a qualche difficoltà così ponevasi in questione se il principio di accordare alle compagnie diritto di terna per la nomina del capitano avesse dovuto dirsi adattabile indistintamente in ogni caso.

E la difficoltà moveva dalla avvertenza avanzata dal signor Consigliere Pre- 35 sidente del Buongoverno, che cioè occorreva aver presente il caso necessariamente verificabile che in una località esistesse, come già era stato detto, una sola isolata compagnia, così organizzata che il capitano di lei ne fosse il comandante esclusivo e indipendente perciò, quanto al comando stesso, dalla subiezione ad altro comando superiore. Ora questo fatto era nel concetto dello 40 stesso signor Consigliere Presidente del Buongoverno da porsi purtroppo in bilancia per non precipitare con una veduta di liberalità l'interesse eminente

del governo, a cui non avrebbe potuto non stare immensamente a cuore, che la scelta di un individuo, da porsi solo al comando di una compagnia, e di un individuo quindi capace di spiegare sul posto nell'esercizio del proprio comando una troppo marcata influenza, dovesse farsi con piena assoluta libertà, la quale non sarebbe mai stata tale se avesse dovuto vincolarsi al diritto della presentazione della terna; tanto più che una veduta di convenienza faceva fin d'ora credere, e il Collegio lo concordava, che non sembrasse opportuno di stabilire nella legge toscana, come lo era stato nella pontificia, che restasse nel Principe il diritto di chiedere rinnovazione di terne quante volte gli fosse piaciuto.

Le osservazioni del signor Consigliere Presidente del Buongoverno erano da tutti apprezzate, non però sì fattamente da ritenere che si dovesse renunziare alla estensione del diritto nelle compagnie di presentare le terne fino al grado inclusive di capitano. Si rifletteva che la istituzione della Guardia Civica è istituzione popolare; che il comando di un corpo è bene sia dato a persona che resulti avere per sè le simpatie del corpo medesimo, e ad ogni modo se qualche leggiero inconveniente era da temersene questo veniva largamente compensato dal buono effetto, che, nella universalità, doveva necessariamente produrre questa liberale concessione che la nuova legge andava a fare, sorpassando in larghezza le disposizioni della stessa Legge pontificia.

Nel procedere della discussione le opinioni trovavansi in qualche conflitto, quando il signor Commendatore Capponi propose l'adozione di un temperamento che secondo lui avrebbe portato alla conciliazione dei respettivi opposti pareri. E il temperamento proposto fu questo, che cioè, il diritto di proporre la terna, anche per la nomina dei capitani, spettasse di regola alle respettive compagnie, ma che però nei luoghi che avessero una sola compagnia di cui il capitano avesse conseguentemente l'esclusivo comando, il capitano stesso in tal caso dovesse essere nominato dal Principe direttamente, e senza presentazione di terna.

Il quale temperamento conciliatorio così proposto venne alla unanimità concordato ed applaudito.

Discussi e deliberati così i punti principali che avrebbero dovuto figurare nel progetto di base da rassegnarsi per la istituzione della Guardia Civica, il signor Cavaliere Presidente in coerenza delle cose premesse invitò il signor Consigliere Governatore di Pisa, il signor Cavaliere Presidente Capoquadri e il signor Cavaliere Presidente Nervini a redigere sopra i principii fissati dal Collegio il progetto da umiliarsi al Principe, i quali signori avendo accettata la ricevuta commissione ed essendosi chiamati pronti a sfogarla per la prossima mattina del dì 7 corrente, null'altro restandosi a fare, l'adunanza era sciolta.

10.

Adunanza generale del 7 settembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 3.

Presenti i signori Cavaliere Presidente, Cavaliere Vice Presidente, Consi-
5 gliere Presidente del Buongoverno, Consigliere Governatore di Livorno, Con-
sigliere Governatore di Pisa, Consigliere Pier Francesco Rinuccini, Cavaliere
Segretario del Regio Diritto, Cavaliere Presidente della Suprema Corte di
Cassazione, Cavaliere Presidente della Corte Regia, Cavaliere Regio Procu-
ratore Generale, Cavaliere Avvocato Regio, Soprintendente Generale alle Re-
10 visioni e Sindacati, Commendatore Cosimo Ridolfi, Cavaliere Leonida Lan-
ducci, professore Pietro Capei, Commendatore Gino Capponi, Cavaliere av-
vocato Ranieri Lamporecchi.

Il signor Cavaliere Presidente apriva la seduta invitando i signori Consi-
gliere Governatore di Pisa, Cavaliere Presidente Capoquadri, e Cavaliere Pre-
15 sidente Nervini, a dar discarico della commissione che essi avevano nel decorso
giorno assunta di redigere un progetto di basi per la legge relativa alla istitu-
zione della Guardia Civica secondo le norme che in proposito erano state in
quel giorno medesimo fissate dalla Consulta.

La commissione corrispondeva all'invito leggendo il signor Consigliere
20 Serristori gli articoli del progetto redatto, e somministrando insieme con gl'altri
suoi colleghi sopra ciascuno delli articoli stessi gli schiarimenti opportuni.

Il primo Articolo comprendeva la disposizione portante che tutti i toscani
dovessero appartenere alla Guardia Civica, comprendeva le condizioni sotto
le quali avrebbero potuto appartenervi gli esteri; conseguentemente parlava
25 del loro domicilio; enunciava la regola che all'effetto della comprensione nel
Corpo civico non sarebbesi avvertita la diversità della religione o del culto
professato, e stabiliva finalmente i termini dell'età sia nel suo minimo, sia nel
suo massimo.

La sostanza di questo articolo non richiamò ad osservazioni speciali, e solo
30 fu combinato su qualche punto di esso un sistema di redazione che più fosse
proprio a prevenire e remuovere qualunque dubbio ed equivoco d'intelligenza
per evitare nella pratica applicazione della legge ogni caso di deviazione dallo
spirito che l'aveva informata.

Il secondo Articolo trattava delle persone che per l'indole del loro impiego
35 e dell'esercizio di questo meritavano di essere esentate dal servizio della Guardia
Civica, onde venivano investiti gli ecclesiastici, i militari in attività, i consoli,
i vice consoli e agenti consolari, i giudici a qualunque tribunale appartenessero,
le autorità superiori governative e amministrative di cui il successivo regola-
mento avrebbe dovuto dare la specifica indicazione, e tutte le altre autorità

che per occasione del loro ufficio avessero diritto di requisire la forza pubblica.

Anche su questo articolo non occorsero osservazioni sostanziali, e non fu luogo a farvi che leggeri cambiamenti di dizione.

Il terzo Articolo stabiliva la regola che il servizio della Guardia Civica dovesse essere obbligatorio e personale portando espresso riservo alla facoltà della sostituzione nei casi e nei modi da stabilirsi in seguito dal regolamento organico; e la regola che il servizio stesso dovesse prestarsi nel luogo del respettivo domicilio reale.

Neppure su quest'articolo vennero fatte obiettive osservazioni, e come gli altri comparve a tutti pienamente coerente alle cose fissate.

Fu però convenuto che nel regolamento da pubblicarsi dovesse contemplarsi il caso della sostituzione da farsi dal figlio al padre.

L'Articolo quarto trattava della riserva a cui dovevano rimanere destinati i braccianti, i giornalieri, i coloni e i domestici addetti al servizio delle persone. Ad evitare qualunque dubbiezza, e per togliere quel vago a cui avrebbe forse potuto condurre la semplice indicazione dei domestici, fu creduto opportuno di aggiungere a questi la qualifica di salariati, togliendo l'aggiunta al servizio delle persone. Con tal qualifica la restrizione della legge andava evidentemente ad investire le persone della più umile condizione addette al servizio delle famiglie, che erano quelle appunto che la legge stessa intendeva di escludere.

L'Articolo quinto parlava della esclusione dal far parte della Guardia Civica delle Guardie di Finanza e di Sanità, le quali possono dirsi organizzate in una montatura della foggia militare; che spesso possono essere, e son richieste di fatto a sussidio della forza di polizia, e che, per l'importanza del loro servizio, non avrebbero potuto convenientemente amalgamarsi fra i componenti della Guardia Civica. Si escludevano li agenti di giustizia e di polizia, come ne erano esclusi per le leggi francesi e per le leggi pontificie, e dei quali il contatto non sarebbe stato mai da nissuno gradito.

A questo punto per parte del signor Consigliere Presidente del Buongoverno si domandava se i Cacciatori Volontari di frontiera e guarda coste avessero o no dovuto escludersi dal formar parte della Guardia Civica, avuto principalmente riflesso alla inazione in cui generalmente essi si trovano, e per cui potevano dirsi male spesi i privilegi dei quali godevano, e che potevano assimilarsi a quelli di cui il corpo civico sarebbe stato favorito.

Per parte di qualcuno dei signori Consultori si poneva in campo la questione se, data la istituzione della Guardia Civica, il Corpo dei Cacciatori Volontari avesse dovuto sopprimersi. Ma su questo fu concordemente opinato che alla Consulta non spettasse il trattare una questione siffatta tutta nel dominio delle alte autorità governative, tanto più che sembrava doversi ritenere

essere la questione stessa strettamente legata con ragione di trattati internazionali.

Piuttosto il signor Consigliere Presidente del Buongoverno proponeva se, vista la eccezionalità del caso, avesse potuto la legge dare facoltà e non imporre obbligo ai Cacciatori Volontari di ascriversi alla Guardia Civica; con che esso credeva sarebbesi secondato il voto pubblico e sarebbesi appagate le suscettibilità e le speranze di coloro che avessero avuto il desiderio di appartenervi. E poichè da qualcuno si affacciava l'obietto del non buon senso che avrebbe prodotto la contemporaneità in uno stesso individuo di due diverse e distinte divise, il signor Cavaliere Presidente avvertiva che la cosa non poteva urtare come quella che sarebbe andata a verificarsi anche in un caso più semplice, nel caso cioè, in cui al corpo civico fosse stato addetto un militare in ritiro, avente il privilegio d'indossare una speciale uniforme.

Il signor Commendatore Capponi chiedeva se piuttosto in luogo dei Cacciatori Volontari avesse potuto tenersi conto, nelle località in cui essi trovavansi, della riserva, e nel Collegio si andavano discutendo queste proposte, quando un'ultima riflessione del signor Commendatore Ridolfi parve a tutti che troncasse ogni primordio di difficoltà. Esso avvertì che il secondo Articolo del progetto, ormai combinato, aveva esentati dal servizio i militari che si trovassero in attività. Ora se a questa clausola di attività si fosse aggiunto la qualità di « permanente », siccome i volontari non potevano dirsi nella condizione di attività permanente, la Consulta nel suo progetto avrebbe fatto tutto, quando in massima avesse remossa, nei rapporti dei Cacciatori Volontari col servizio della Guardia Civica, ogni causa d'incompatibilità. Per ogni resto sarebbe appartenuto alla provvidenza del Governo superiore il determinare se, organizzata la Guardia Civica da per tutto, e così anco nei luoghi in cui si trovavano questi cacciatori, avesse dovuto decretarsi la loro soppressione, o la inclusione loro al corpo civico in quei modi e in quelle condizioni che al Governo stesso fosse piaciuto di prescrivere.

Su questo appunto adunque credè la Consulta che non altro restasse a farsi dall'ufficio suo pienamente secondando il parere del preopinante.

L'Articolo sesto disponeva della esclusione dalla Guardia Civica di tutti coloro, che, come l'articolo stesso diceva, non potessero giustificare la moralità della loro condotta, e specialmente i condannati a pene infamanti, o anco semplicemente afflittive per veri e propri delitti.

Rapporto a questo articolo la commissione francamente dichiarava di avere incontrato nel redigerlo le più gravi difficoltà, che non l'era riuscito di tutte superare, e lo sottoponeva perciò volentieri alle correzioni ulteriori del Collegio.

Il signor Cavaliere Regio Procuratore Generale faceva voto frattanto che fosse tolta di mezzo la qualificazione di *infamanti* data alle pene, soggiungendo che questa esorbitanza sarebbe andata verosimilmente a sparire

anche dal nuovo Codice penale, per quanto auguravasene egli destinato, fra gli altri, alla compilazione del progetto del Codice stesso [4], e in ciò era unanime il consenso di tutti.

Siccome per quanto riflettevasi la Guardia Civica doveva esser guardia di onore, così il voto della quasi maggiorità inclinava a ritenere che gl'individui, i quali avrebbero dovuto ascriversi a questo corpo, dovessero essere esenti non solo da ogni macchia precedente da condanna da tribunali ordinari, ma da quella ancora resultante da condanna emessa per parte del potere economico, compresi coloro non meno che fossero vincolati da frenativi precetti.

Ma la esclusione dal corpo civico di tutti gl'individui o condannati per sentenza del potere ordinario, o condannati ed anche meramente precettati dai tribunali di polizia, sembrava al signor Consigliere Presidente del Buongoverno essere una misura esorbitante e non necessaria, ritenuto anche, come doveva ritenersi, la qualità distinta ed onorevole della istituzione che andava a progettarsi. Ed anco più esorbitante e meno necessaria sembravagli la generale ed assoluta esclusione di coloro che avessero incontrati dei pregiudizii di qualunque genere coi tribunali di polizia nel tempo anteriore alla domandata ascrizione, mentre ne fossero stati redenti con la revoca già ottenuta dei vincoli o precetti economici che in passato avessero riportati. A così opinare conducevasi quanto ai condannati per sentenza criminale pel riflesso che tali condanne, ancorchè a pene afflittive, potevano in moltissimi casi sostanziarsi anche in pochi giorni di carcere, e per titolo che non escludesse nel condannato il possesso della moralità richiesta nel vero senso di questo essenziale requisito. E quanto ai pregiudicati coi tribunali di polizia facevali impressione il considerare che un decreto economico non presentava spesso nell'andamento della procedura di cui esso era stato il corollario tutte le necessarie garanzie, e su questo punto lo stesso signor Consigliere Presidente faceva sentire il desiderio di adeguate riforme a maggior tutela della integrità dei diritti dei cittadini.

Prendeva a questo punto la parola il signor Cavaliere Presidente, il quale credevasi in obbligo di avvertire, per la esperienza fatta giornalmente come uno dei componenti la passata Consulta, cui deferivasi il ricorso contro i decreti economici, che frequentissimamente era occorso di vedere verificato il caso di applicazione di condanne economiche per delitti procedenti da vili passioni, e perciò disonoranti come per esempio furti, danni dati, lenocinii etc., per i quali i tribunali ordinari non avevano potuto spiegare azione bastantemente efficace, frattanto che la lettura delle procedure economiche lasciava pienissima la morale convinzione sulla reità dei prevenuti.

4. La Commissione per la compilazione del Codice Penale era stata nominata con Motuproprio del 31 maggio 1847. Di essa facevano parte, oltre al Procuratore Generale della Corte di Cassazione Niccolò Lami, Giovanni Bologna e l'avvocato Francesco Antonio Mori, professore di istituzioni di diritto criminale nell'Università di Pisa.

Ciò veniva confermato anche dal signor Cavaliere Vice-Presidente, il quale rifletteva che una istituzione, come quella che or si meditava di creare, doveva precipuamente basarsi sopra il principio dell'onore, ove su questo punto si oscillasse se ne minerebbe sin dalle fondamenta le basi, e si anderebbe a superfetare lo stato di un'altro corpo che non potrebbe mai corrispondere alla solennità dello scopo che nel formarlo si era avuto di mira.

Le quali cose tutte valutate, fu convenuto che dovessero essere esclusi e che dovessero decadere dal diritto di appartenere alla Guardia Civica, come a complemento di disposizione venne progettato dal signor Commendatore Ridolfi, tutti coloro che avessero riportata condanna a pene afflittive per veri e proprii delitti, e coloro non meno che fossero macchiati di pregiudizii disonoranti, con che si andava a togliere ogni influenza per la esclusione alle mortificazioni economiche riportate per leggerezze o irregolarità, incapaci di compromettere la reputazione nel modo comune di sentire; lasciando poi che il successivo regolamento scendesse volendo a ulteriori modificazioni le quali non si addicevano all'indole di una legge organica generale, riflettendo in ultimo lo stesso signor Commendatore Ridolfi e con lui anche il Cavaliere Landucci, che la Guardia Civica esser doveva istituzione educatrice, e che il sottrarle una quantità di attendenti, e nel caso di attendenti immorali, non era nemmeno un pregiudicare al suo numero, giacchè qualcuno del Collegio non aveva mancato di rilevare che avuto riguardo all'esteso periodo di età preso di mira, la massa da reclutarsi era già considerabile.

Alla quale conclusione pienamente intendeva aderire anche il signor Consigliere Presidente del Buongoverno, il quale, nello sviluppo dato su questo argomento alla discussione, aveva trovata opportuna anch'egli la esclusione di tutti coloro, i quali, sì per sentenza criminale, sì per decreto economico, erano apparsi rimproverabili di azioni e di abitudini prave, odiose e degradanti in sè stesse e nella pubblica generale opinione.

L'Articolo settimo stabiliva che la Guardia Civica dovesse avere una uniforme su di che per una avvertenza del signor Soprintendente Fabbroni fu convenuto che chiaramente si spiegasse dovere essere l'uniforme della Guardia la medesima in tutto lo Stato; accennava alle divisioni della Guardia stessa per battaglioni, per compagnie e per suddivisioni di compagnie e non richiamava il Collegio ad alcuna particolare contraria osservazione.

L'Articolo ottavo parlava del modo di nominare i graduati della Guardia; portava, secondo le cose fissate dalla Consulta, che gli ufficiali di grado superiore a quello del capitano, a cui ora credevasi opportuno di aggiungere i componenti lo Stato Maggiore, esser dovessero a nominare dal Principe. Portava che per la elezione dei capitani, tenenti, sotto tenenti, sotto ufficiali e caporali, la compagnia avesse diritto di presentare altrettante terne per dar luogo poi alla nomina secondo quanto fosse per essere stabilito dal regolamento organico; portava che nei luoghi, i quali avessero una sola compagnia, il capitano

comandante dovesse esser nominato direttamente dal Principe senza presentazione di terna.

Con tutto questo si provvedeva convenientemente al futuro, ma riflettevasi che, sul momento e alla occasione della prima montatura della Guardia, non sarebbe stato possibile che, senza una preventiva organizzazione, le nomine da sottoporsi per parte delle compagnie procedessero a dovere. 5

Si pensava che nei primordi in cui la istituzione andava a prendere gradatamente la sua vita era impossibile alle compagnie di costituirsi in forma bastantemente legale per la formazione e presentazione delle terne, rapporto alle quali presentavasi, come difetto rilevantissimo, la mancanza di quel giusto 10 equilibrio, in cui, data una definitiva organizzazione, sarebbe venuto a contemperarsi in un tempo l'influente direzione dei superiori con l'ufficio delli inferiori.

D'altronde, come faceva riflettere il signor Cavaliere Presidente, mentre da un lato il difetto di esperienza faceva prevedere su queste elezioni non che 15 possibile, probabilissimo anzi il ritardo e la confusione, per l'altra parte non poteva dissimularsi la urgenza assoluta che queste elezioni si effettuassero nel più breve tempo e con la maggior possibile regolarità.

In questo piano d'idee i signori Cavaliere Presidente e Cavaliere Vice Presidente, e i signori Consultori Consigliere Presidente del Buongoverno, Ca- 20 valiere Segretario del Regio Diritto, Cavaliere Presidente della Corte Regia, Cavaliere Regio Procuratore Generale, Cavaliere Avvocato Regio, Cavaliere Landucci e Cavaliere avvocato Lamporecchi, i quali stabilirono così la maggiorità del Collegio, furono di concorde avviso che per la prima volta, attesa la urgenza e la mancanza di preventiva organizzazione della Guardia Civica, 25 anche i capitani, tenenti e sotto tenenti dovessero essere direttamente nominati dal Principe.

Di questo avviso per altro non furono i signori Consultori Consigliere Governatore di Livorno, Consigliere Governatore di Pisa, Consigliere Rinuccini, Commendatore Capponi, Commendatore Ridolfi, Cavaliere Presidente Ca- 30 poquadri, Soprintendente Fabbroni e professore Capei. Essi ritennero che il portar subito una odiosa eccezione al principio largo e liberale della elezione sarebbe stato far cosa ingratissima e tale da sottrarre alla legge gran parte di quelle simpatie, che ogni buona ragione consigliava di garantire. Stretti dalla necessità se le elezioni non potevano aver luogo in quel modo ordinario, che 35 avrebbe potuto esser seguitato in appresso, doveva ora almeno trovarsi un temperamento, che prevenisse al possibile quel pericolo di disapprovazione, che era altrimenti a temersi. Qual temperamento si trovava in questo, cioè, che la nomina dei rammentati ufficiali dovesse farsi dal Principe sopra una terna che gli venisse presentata dai capi di battaglione, ai quali, nel caso di località 40 in cui si trovassero più battaglioni riuniti, si dovesse associare un comandante loro superiore e, nei respettivi casi di nomine inferiori, anche il capitano. E

tanto più volentieri si teneva a questo sistema in quanto che, come in special modo avvertiva il signor Consigliere Governatore di Livorno, mancato questo metodo di presentazione di terne, il Principe, per informarsi, avrebbe dovuto necessariamente ricorrere all'ufficio delle autorità di polizia; soggiungendo di
5 più il signor Cavaliere Presidente Capoquadri che in occasione della prima montatura un sistema eccezionale era stato in fine tenuto, e praticato ancora dal Governo pontificio.

Ma queste osservazioni non valsero a far cangiare di parere la maggiorità, la quale tutto al più credè che potesse bastare il dire che questa nomina ecce-
10 zionale per parte del Principe, e coortata d'altronde dalla imperiosità delle circostanze, avesse dovuto durare per un anno e non più oltre.

Del resto il signor Cavaliere Vice Presidente faceva notare che per poco si riguardasse al metodo dalla minorità del Collegio proposto siccome questo teneva necessariamente fuori il concorso del voto della intiera compagnia,
15 mancava per avventura di dignità, e non raggiungeva neppure un primordio di quelle garanzie, che la legge nei sistemi ordinari su questo rapporto andava ad assicurare.

L'Articolo 9 tracciava i sistemi da tenersi per attivare la prima montatura della Guardia Civica, parlava delle deputazioni che a quest'oggetto avrebbero
20 dovuto nominarsi dal Governo, dei luoghi in cui avrebbero dovuto aprirsi prontamente i registri per ricevere le indicazioni personali dell'individui che fossero andati ad iscriversi, registri che avrebbero poi servito alla formazione dei ruoli definitivi.

Sul piano di quest'articolo nulla vi fu in contrario da osservare.
25 All'Articolo 9 fu convenuto che dovesse succederne altro, e così un decimo in cui fosse espresso che la Guardia civica avrebbe dovuto dipendere dall'I. e R. Dipartimento di Stato.

L'Articolo undecimo faceva sentire che al più presto possibile sarebbesi pubblicato il regolamento generale nel quale avrebbero avuto posto le ulte-
30 riori disposizioni per la completa organizzazione della Guardia Civica, i di cui ufficiali, era voto del Collegio, che prontamente fossero conosciuti.

Il signor Commendatore Ridolfi domandava se il tema del giuramento, che fosse creduto doversi prestare dai componenti la Guardia Civica, come l'altro tema concernente il deposito delle armi etc., avessero dovuto aver luogo
35 nella legge fondamentale; ma fu da tutti creduto, ed egli stesso ne andò convinto, che siffatte materie dovessero rientrare nella economia del successivo regolamento.

Dietro tutte le cose state largamente discusse in Collegio venne deliberato che il piano della legge da rassegnarsi dovesse essere litteralmente il seguente.

40 1. La Guardia Civica si compone di tutti i toscani, ed anche degli esteri, che abitino permanentemente da cinque anni nel Granducato, o che abi-

tando da minor tempo vi abbiano proprietà fondiaria, o stabilmente commerciale o industriale, qualunque sia la religione, o il culto che professino, purchè gli uni o gli altri siano in età non minore di diciotto anni compiti, nè maggiore di anni sessanta parimente compiti.

2. Sono esenti dal servizio della Guardia Civica:

gli ecclesiastici; i militari in attività permanente; i consoli, vice consoli e agenti consolari; i giudici di qualunque tribunale, le autorità superiori governative e amministrative, e tutte quelle che per attributo del loro ufficio hanno diritto di requisire la forza pubblica.

3. Il servizio della Guardia Civica è obbligatorio e personale, salva la facoltà della sostituzione nei casi e nei modi da determinarsi nel regolamento organico, e deesi prestarlo nel luogo del respettivo domicilio reale.

4. Non appartengono al servizio attivo, ma forman parte della riserva, i braccianti, i giornalieri, i domestici salariati e i coloni.

5. Non fanno parte della Guardia Civica le guardie di finanza e di sanità, e ne sono eccettuati gli agenti di giustizia e di polizia.

6. Sono esclusi dalla Guardia Civica e decadono dal diritto di appartenere ad essa non solo i condannati a pene afflittive per veri e propri delitti, ma anche tutti coloro che essendo macchiati di pregiudizi disonoranti mancano della specchiata moralità necessaria ad esercitare sì onorevole ufficio.

7. La Guardia Civica avrà il medesimo uniforme in tutto lo Stato: e sarà organizzata per battaglioni, per compagnie e per sezioni di compagnia, secondo le località, come sarà stabilito nel regolamento organico.

8. Gli ufficiali di grado superiore al capitano e i componenti lo Stato Maggiore sono a nomina di S.A.I. e R. La nomina dei capitani, tenenti, sotto tenenti, sotto ufficiali e caporali appartiene alla Guardia Civica, e a tale effetto ogni compagnia presenterà altrettante terne, sopra le quali dovranno essere eletti per un triennio, nel modo da determinarsi nel regolamento organico: ne' luoghi però che avranno una sola compagnia, il capitano comandante sarà nominato, di triennio in triennio, da S.A.I. e R., senza presentazione di terna. Ma per la prima volta, attesa l'urgenza e la mancanza di preventiva organizzazione della Guardia Civica, S.A.I. e R. nominerà anche i capitani, i tenenti e sotto tenenti che rimarranno in carica per un solo anno.

9. Per la prima formazione dei ruoli della Guardia Civica, il Governo nominerà in ogni comune una o più deputazioni di probi cittadini pre-

sedute dal respettivo Gonfaloniere, o da chi legittimamente lo rappresenti, e frattanto saranno aperti immediatamente, nelle cancellerie comunitative e negli altri locali, che verranno indicati a cura dei Gonfalonieri, dei registri, sopra i quali tutti gli idonei a formar parte della Guardia
5 Civica dovranno iscrivere il loro nome, età, domicilio e condizione, salvo il giudizio delle deputazioni sulla respettiva idoneità degl'individui iscritti.

10. La Guardia Civica dipende dall'I. e R. Dipartimento di Stato.

11. Al più presto possibile sarà pubblicato il regolamento generale nel quale saranno contenute le ulteriori disposizioni per la completa or-
10 ganizzazione della Guardia Civica.

Dopo di ciò alcuni del Collegio, e specialmente il Consigliere Governatore di Pisa, domandava che la Consulta procedesse ad occuparsi del piano del successivo regolamento, sembrando che fosse investita della relativa missione, come osservava pure il signor Commendatore Ridolfi, dal tenore del biglietto
15 dell'I. e R. Segreteria di Stato de' 26 agosto 1847, che nel terzo quesito accennava i modi di esecuzione. Il signor Cavaliere Avvocato Regio per altro fece riflettere che il regolamento non avrebbe mai potuto combinarsi finchè non fosse stata prima approvata la legge fondamentale di cui il regolamento stesso non doveva essere che lo sviluppo. Ciò persuase il Collegio e fu convenuto
20 che su ciò il signor Cavaliere Presidente avrebbe deferito dagli ordini ulteriori del Governo.

Dopo di chè l'adunanza fu sciolta.

11.

Notificazione 15 settembre 1847
25 ### sull'ordinamento generale della Guardia Civica.

La Notificazione è edita in *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana* LIV (Firenze 1847) Documento 100 e nella «*Gazzetta di Firenze*» (1847) n. 112 (del 18 settembre). La minuta della Notificazione si conserva nell'*Archivio della Segreteria di Gabinetto* Appendice dell'ASFi: Busta 21, ins. 2.

NOTIFICAZIONE

30 Sua Altezza Imperiale e Reale volendo che sia immediatamente provveduto alla formazione della Guardia Civica in tutto il Granducato, e quindi alla sollecita attivazione della medesima; visto il parere della Real Consulta di Stato, e sentito il suo Consiglio, si è, con la Veneratissima Risoluzione di questo medesimo giorno, degnata di approvare le norme fondamentali di questa Patria
35 Instituzione, comandando quanto appresso:

Titolo primo.

Disposizioni generali.

Articolo 1. Lo scopo e il dovere della Guardia Civica instituita col Sovrano Motuproprio de' 4 settembre corrente si è quello di difendere il suo legittimo Sovrano, mantenere l'obbedienza alle Leggi, e conservare, o ristabilire l'ordine e la pubblica tranquillità, coadiuvando ove faccia d'uopo le Milizie attive dello Stato. 5

Articolo 2. Qualunque deliberazione della Guardia Civica intorno agli affari dello Stato, delle Provincie, ovvero delle Comunità, e qualunque altro atto illegale, e qualunque riunione o petizione non autorizzata dalle Autorità costituite si riguarderà come un attentato alla cosa pubblica. 10

Articolo 3. La Guardia Civica si compone di tutti i Toscani, salve le esenzioni ed eccezioni che appresso, ed anco degli Esteri dimoranti da dieci anni permanentemente in Toscana, ossivvero che ad una dimora permanente di anni cinque almeno nel Granducato, congiungano l'altro estremo di avervi proprietà fundiaria o Stabilimento Commerciale o Industriale, qualunque sia la Religione, e il Culto che professino, purchè gli uni e gli altri siano in età non minore di diciotto anni compiti, nè maggiore di anni sessanta parimente compiti. 15

Articolo 4. Sono esenti dal servizio della Guardia Civica: 20

Gli Ecclesiastici,

I militari in attività permanente,

I Consoli, e Vice-Consoli dei Governi Esteri legalmente riconosciuti nel Granducato,

I Giudici ordinarj di qualunque Tribunale, 25

Le Autorità Superiori Governative ed Amministrative, che saranno tassativamente enunciate nel Regolamento da pubblicarsi,

E tutti quelli che per attributo del loro ufficio hanno diritto di requisire la forza pubblica.

Articolo 5. Non fanno parte della Guardia Civica, in ragione del servizio che già prestano allo Stato, le Guardie di Finanza, e quelle di Sanità, nè gli Agenti di Giustizia, e di Polizia. 30

Articolo 6. Sono dispensati dal servizio attivo della Guardia, ma formano parte della riserva, la quale non sarà chiamata che nelle circostanze straordinarie e per espresso Sovrano Comando, 35

i braccianti

i giornalieri

i domestici salariati, ed

i coloni, imperocchè a quelli riuscirebbe troppo gravoso il servizio, privandoli della giornaliera mercede della quale vivono, ed a questi verrebbe impedito con pubblico danno l'esercizio dell'agricoltura, e della pastorizia.

Articolo 7. Sono esclusi finalmente dalla Guardia Civica, e decadono dal 5 diritto di appartenere ad essa, non solo i condannati a pene afflittive per veri e proprii delitti, ma anche tutti coloro che essendo macchiati di pregiudizii disonoranti, mancano della specchiata moralità necessaria ad esercitare sì onorevole ufficio.

Articolo 8. Il servizio della Guardia Civica è dichiarato obbligatorio e per- 10 sonale; deesi prestare nel luogo del respettivo domicilio reale, nè sarà ammessa facoltà di sostituzione fuori dei casi e dei modi che saranno determinati nel Regolamento organico da pubblicarsi.

Articolo 9. S.A.I. e Reale nel dichiarare la Guardia Civica instituzione permanente e generale dello Stato, si riserba il diritto di sospenderne l'esercizio, 15 o sciogliere parzialmente la Guardia medesima in Firenze, e Comuni della Provincia, allorchè stimerà ciò necessario. In questi casi la Guardia Civica verrà rimessa in attività, e ricostituita dopo un anno dalla sospensione o scioglimento, salvo che una sovrana disposizione non prolunghi questo termine.

Articolo 10. Nei casi nei quali la Guardia civica non obbedisse agli ordini 20 dell'Autorità legali, o si mischiasse negli Atti proprj delle Autorità Governative, Comunali, Amministrative, o Giudiciali, ovvero deliberasse, o si riunisse illegalmente per fare indirizzi od altro, le Superiori Autorità Governative Provinciali potranno sospenderla provvisoriamente finchè non giungano le Supreme relative Determinazioni.

25 Articolo 11. La Guardia Civica è posta quanto all'economico ed alla formazione dei ruoli sotto la sorveglianza delle autorità comunali, e per ogni rimanente sotto l'Autorità dei Governatori, od altre autorità governative locali e della Segreteria di Stato, cui sarà sottoposta direttamente la Guardia Civica di Firenze.

30 Articolo 12. I Cittadini non potranno prendere le Armi, nè riunirsi come guardie civiche senza l'ordine dei loro capi immediati, e questi non potranno dare siffatta disposizione senz'ordine scritto dell'Autorità Governativa.

Titolo secondo.

Della formazione della Guardia civica, e della nomina ai gradi.

35 Articolo 13. La Guardia Civica sarà organizzata per battaglioni, per Compagnie, e per Sezioni di Compagnie secondo le località, come sarà stabilito dal Regolamento organico.

Articolo 14. Ogni battaglione avrà la sua Bandiera, al ricevimento della quale presterà giuramento di fedeltà al Principe, d'obbedienza alle Leggi, e di servire religiosamente allo scopo per cui la Guardia è instituita.

Articolo 15. S.A.I. e Reale assume per se, e suoi Successori nella Sovranità il supremo comando generale della Guardia Civica dello Stato. 5

Articolo 16. Gli Uffiziali componenti lo Stato Maggiore saranno sempre liberamente e direttamente a nomina di S.A.I. e Reale che ne farà l'elezione per un triennio riservandosi la facoltà di confermarli nell'Uffizio respettivo.

Articolo 17. Ciascuna compagnia avrà un primo Comandante della medesima, un capitano in secondo, un tenente, ed un sotto-tenente, oltre il compe- 10 tente numero di sotto-ufficiali in proporzione della forza respettiva che potrà essere maggiore o minore secondo le circostanze dentro i limiti che saranno stabiliti dal Regolamento.

Articolo 18. La nomina del primo Capitano Comandante ciascuna compagnia apparterrà sempre e direttamente a S.A.I. e Reale per durare in ufficio 15 un triennio con facoltà di conferma.

Articolo 19. La designazione dei capitani in secondo, dei tenenti e sottotenenti apparterrà normalmente alla Guardia Civica, al quale effetto ogni Compagnia presenterà nei modi da determinarsi dal Regolamento, e per ciascun posto d'Ufficiale da conferirsi, una doppia terna di soggetti formanti parte 20 della Compagnia medesima, riservata a S.A.I. e Reale la scelta fra i compresi nelle Terne predette degli Ufficiali da nominarsi al grado respettivo, e per durare in ufficio un triennio.

Articolo 20. Per la scelta dei sotto-ufficiali, ciascuna Compagnia presenterà una terna d'individui compresi nella medesima fra i quali il respettivo 25 Comandante del Corpo, sul parere dell'ufficialità, designerà il soggetto che esser deve preferito.

Articolo 21. L'aiutante sotto-ufficiale a causa delle speciali sue attribuzioni verrà nominato dal comandante del Battaglione, salva l'approvazione della Superiore Autorità Governativa per i battaglioni isolati, e dell'Uffiziale Supe- 30 riore Comandante per i Battaglioni riuniti.

Articolo 22. I candidati per i posti di sotto-ufficiali non potranno avere età minore di ventuno anni compiti.

Quelli di grado di sotto-tenente dovranno avere almeno venticinque anni, e per gli ufficiali di grado superiore cominciando da quello di tenente inclusive 35 sarà richiesta un'età non minore di anni trenta.

Articolo 23. Per questa prima volta attesa la mancanza di preventiva organizzazione della Guardia Civica, e per accelerare la formazione della mede-

sima S.A.I. e Reale nominerà direttamente i capitani in secondo, ed i tenenti riserbandosi anche facoltà di indurre in questa circostanza qualche eccezione nel requisito dell'età normalmente richiesta, per gli ufficiali dei quali sarà a fare la scelta.

5 Per l'elezione del sotto-tenente ciascuna compagnia appena formata presenterà le sue terne nel modo accennato nell'Articolo 19.

Articolo 24. Gli ufficiali così per questa prima volta nominati rimarranno in carica respettivamente per il termine che appresso:

I tenenti fino a tutto decembre 1848.

10 Il capitano in secondo fino a tutto decembre 1849.

Il capitano in primo, e il sotto-tenente fino a tutto decembre 1850.

All'epoche sopraccennate si darà luogo a nuove nomine ed elezioni nelle forme e modi voluti dalla legge, ed i soggetti nuovamente nominati o confermati in ufficio resteranno in quello per un triennio, a decorrere dal giorno in 15 cui avrà effetto la respettiva loro nomina o conferma.

Titolo terzo.

Delle uniformi, delle armi, e delle precedenze.

Articolo 25. La Guardia Civica avrà per tutto lo Stato un uniforme uguale, che sarà determinato con un Regolamento speciale approvato da S.A.I. e 20 Reale.

I segni distintivi dei gradi saranno uguali a quelli stabiliti per le truppe di linea.

Articolo 26. L'uso dell'uniforme sarà obbligatorio solamente per le Compagnie della Guardia Civica residenti nelle Città di Firenze, Livorno, Pisa, 25 Siena, Pistoja ed Arezzo; quanto alle altre città, ed alle comunità rurali, l'uso dell'uniforme non sarà obbligatorio, e terrà luogo del medesimo quel distintivo nazionale che sarà generalmente stabilito nel Regolamento.

Articolo 27. Le armi che il Governo vorrà mettere a disposizione dei diversi corpi di Guardia Civica, avuto discreto riguardo alla forza respettiva, ed a quel 30 servizio attivo al quale possono essere più ordinariamente chiamati, rimarranno sempre nella proprietà del Governo medesimo.

Esse saranno formalmente consegnate per Inventario ai respettivi comandanti, con intervento di un rappresentante la comunità alla quale spetterà il carico del loro mantenimento.

35 Articolo 28. Nelle comunità rurali il deposito delle armi si farà presso il comandante della respettiva compagnia, il quale ne sarà responsabile a tutti gli effetti.

Nelle città poi, il deposito della Armi sarà fatto in luogo da concertarsi fra il comandante del corpo, e l'Autorità Governativa, d'intelligenza col respettivo comandante di Piazza ove esiste, e sotto le cautele convenienti.

Articolo 29. In tutti quei casi nei quali la Guardia Civica presterà servizio insieme ai corpi assoldati avrà la diritta sopra i medesimi. 5

Articolo 30. Nel Regolamento organico da pubblicarsi sarà stabilito quanto occorre sopra i diversi servizi ordinari e straordinari ai quali può la Guardia Civica essere richiamata, come sopra i modi e discipline relative.

Titolo quarto.

Delle spese occorrenti per la Guardia civica. 10

Articolo 31. Saranno a carico della Cassa Regia unicamente le spese che interessano la prima provvista delle armi da consegnarsi ai corpi respettivi, ritenutane la proprietà nel Governo nei modi preaccennati.

Articolo 32. Saranno a carico delle respettive comunità tutte le spese ordinarie della Guardia Civica predetta, da determinarsi nel Regolamento organico affinchè le respettive Magistrature possano provvedervi nel modo più conveniente. 15

Articolo 33. A sollievo delle comunità, ed in special modo di quelle civiche che esser potrebbero più sensibilmente aggravate potranno esser messi a disposizione delle comunità respettive i locali di regia pertinenza che potessero essere destinati al relativo servizio senza pregiudizio di quello al quale fossero già attribuiti, siccome potranno ugualmente essere addetti ai corpi civici gli ufficiali, o sotto-ufficiali in disponibilità che fossero in grado di prestare utilmente l'opera loro nell'istruzioni, assistenza, e direzione dei Corpi medesimi. 20

Titolo quinto. 25

Della formazione dei ruoli della Guardia.

Articolo 34. Per la prima formazione dei ruoli della Guardia Civica sarà nominata dalla Real Segreteria di Stato in ciascuna comunità una o più Deputazioni di probi cittadini presiedute dal respettivo Gonfaloniere, o da chi legittimamente lo rappresenti, e frattanto saranno aperti immediatamente negli ufficii comunitativi, e negli altri locali, che verranno indicati a cura dei Gonfalonieri, dei registri sopra i quali tutti gli individui tenuti a far parte della Guardia Civica dovranno inscrivere il loro nome, età, domicilio, e condizione, salvo il giudizio delle Deputazioni stesse sulla respettiva idoneità dell'individui inscritti nel giustificato concorso dei requisiti voluti dalla Legge. 30 35

Articolo 35. Esaurita siffatta verificazione procederanno le Deputazioni preindicate ad estrarre dai registri medesimi i ruoli degli individui che dovranno appartenere alla sezione attiva della Guardia, e respettivamente alla riserva della medesima, nei casi superiormente prestabiliti, prendendo di mira il modo in
5 cui potranno nel tratto successivo più facilmente e regolarmente i Ruoli Generali, e quelli subalterni delle compagnie esser tenuti al corrente per le mutazioni che di mano in mano si verificassero fra i soggetti che vi sono o debbono essere ascritti.

Articolo 36. Al più presto possibile sarà pubblicato il Regolamento gene-
10 rale nel quale saranno contenute tutte le ulteriori disposizioni che possono esser convenienti per la completa organizzazione della Guardia Civica, come per il servizio e disciplina della medesima.

Dalla Imperiale e Reale Segreteria di Stato

Lì 15 settembre 1847.

15 V.: G. Pauer
L. Albiani

11.

PRESTITO ALLO STATO

L'aumento della spesa pubblica e, più che altro, la previsione di dover fronteggiare un inevitabile disavanzo di bilancio per l'ultimo quadrimestre del 1847 induceva il Ministro delle Finanze a chiedere alla Consulta il parere sulla convenienza per lo Stato di contrarre un prestito di 2 milioni e 800 mila lire. In una nota del 9 settembre 1847 lo stesso Ministro delle Finanze spiegava le ragioni di tale operazione. Sulla base delle proposte formulate dalla sezione amministrativa, riunitasi il 10 settembre, l'adunanza generale approfondiva la discussione sulla questione nella seduta del 20 successivo, tenendo presenti nuove chiarificazioni contenute in una seconda nota del Ministro del giorno 14: veniva riconosciuta all'unanimità la fase critica in cui versava la finanza toscana e veniva emesso un parere favorevole per contrarre un debito fino alla concorrenza massima di 3 milioni di lire all'interesse del 5 per cento, garantito da ipoteca sui beni dello Stato.

Il 23 settembre 1847 il Granduca autorizzava, con rescritto, l'assunzione di un debito per la somma di 2 milioni e 800 mila lire.

12.

Adunanza della sezione amministrativa del 10 settembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 4.

Presenti all'adunanza i signori Cavaliere Cosimo Buonarroti Presidente della sezione, Consigliere di Stato marchese Pier Francesco Rinuccini, Soprintendente Leopoldo Fabbroni, Commendatore Cosimo Ridolfi, Cavaliere commissario Leonida Landucci.

Il signor Cavaliere Presidente della sezione commetteva al Segretario di comunicare alla sezione stessa un biglietto di S.E. il Ministro delle Finanze, col quale mentre veniva diretta al Presidente della Consulta di Stato una memoria relativa ad un debito da crearsi dalla Reale Depositeria per supplire alle esigenze della annata[5]; veniva esso invitato a richiedere in proposito il parere della sezione amministrativa della Consulta medesima.

5. La relazione del Ministro delle Finanze Giovanni Baldasseroni, letta nell'adunanza porta la data del 9 settembre 1847 e si pubblica nei Complementi.

Passavasi quindi alla lettura della rammentata memoria, nella quale il lodato Ministro, dopo aver rimarcato che i miglioramenti civili e materiali attivati dal Principe a pubblico vantaggio, avevano dato luogo ad un vistoso aumento di spese nello Stato, rammentava e i due infortuni della inondazione del 1844 e del terremoto del 1845 alle dolorose conseguenze dei quali dovè venire in soccorso la pubblica cassa sia con pecuniarie sovvenzioni, sia con parziali condonazioni di imposte, e le straordinarie spese che il Regio Erario aveva dovuto sostenere per il carico di non pochi restauri alli stabili regii attenenti al Dipartimento delle Reali Fabbriche, a quello delle Possessioni e a molte chiese di regio patronato, per la riattazione delle quali facevasi indispensabile un sussidio, osservando in ultimo che tutti questi carichi riuniti, ai quali era da aggiungersi il più caro prezzo dei commestibili nell'anno corrente (circostanza che aveva influito sull'aumento del prezzo delle razioni ai militari ed ai reclusi di ogni genere), non che le anticipazioni che per le angustie della classe povera nel passato inverno era stato il Governo nella necessità di somministrare a due strade ferrate per attivarne i lavori ed offrir così alle popolazioni un'efficace e per il Governo stesso meno costoso mezzo di sovenirlo; avevano gravata molto al di là delle precedenti la gestione dell'anno 1847.

E questo aggravio tanto più, secondo che continuava ad osservare il lodato Ministro, facevasi sensibile in quanto che le rendite dello Stato presentavano una diminuzione la quale notavasi, nel periodo di sette mesi in Lire 743.797 per ciò che aveva rapporto al Dipartimento della amministrazione generale delle Regie Rendite, e in Lire 122.542 in sei mesi, per ciò che referivasi alla Azienda del Sale, lasciato a parte il di meno che (senza precisarne la somma) segnalavasi nel Dipartimento delle Reali Possessioni.

Le quali circostanze riunite alla restituzione di somme vistose che avevano dovuto farsi alla Cassa di Risparmio reclamavano, a sentimento del Ministro, un sollecito provvedimento.

E questo provvedimento, diretto più che a tutt'altro a formare una scorta di cassa tanto più necessaria nel momento in cui le condizioni politico-economiche generali e particolari erano tutt'altro che normali, ed in cui non era sperabile un pronto risorgimento delle rendite in specie delle Dogane, nelle quali ha lo Stato una delle sue maggiori risorse; veniva dal Ministro stesso indicato in un imprestito di due milioni di lire da incassarsi nel corso del corrente anno, la qual somma avrebbe, secondo che egli avvertiva, potuto far fronte anche agli impegni eventuali di pagare ove fosse occorso nei primi mesi del nuovo anno alcune somme in conto di quelle dovute dalla Reale Depositeria alla Cassa di Risparmio.

Per la creazione del quale imprestito vari erano i mezzi che il Ministro andava nella presentata memoria discorrendo.

Il primo era quello di creare la nuova passività a guisa di debito pubblico per mezzo di azioni o irredimibili, o estinguibili a lontane scadenze.

Al qual proposito faceva avvertire che se questo sistema poteva presentarsi come il più facile e conveniente per parte dell'interesse quando si fosse trattato di adottarlo per una generale sistemazione dei debiti dello Stato, altrettanto apparivagli poco conveniente e forse anco dannoso al pubblico credito, trattandosi come nel caso, di piccola somma. 5

Che se poi il nuovo debito avesse voluto formarsi per mezzo della emissione di pagherò a brevi scadenze e commerciabili, anche in questo caso notava il Ministro gli inconvenienti della operazione nella inquietudine in cui non avrebbe non potuto trovarsi continuamente il Governo, atteso il pericolo che, per la sopravvenienza di circostanze difficili, o anche per quelli insussistenti timori che invadono talvolta le piazze, fossero ricusati i riavvalli dei fogli emessi, e venisse così il Governo medesimo a trovarsi nella necessità di risparmiare immediatamente i suoi impegni con grave imbarazzo e forse anco con sacrifizi non lievi. 10

Il secondo mezzo che facevasi presente era quello di trarre partito dalle somme stagnanti in varie pubbliche casse e provenienti da depositi giudiciarii facendone eseguire il trasporto nella Reale Depositeria. 15

Ma anche questo mezzo sembrava al Ministro non adottabile nelle presenti circostanze e perchè per attivarlo era necessario il fissare delle norme che ne determinassero il modo di esecuzione con tutte le sue conseguenze, il che non avrebbe potuto farsi tanto sollecitamente quanto sarebbe stato necessario di fronte alla necessità che verificavasi di dare sollecita replica a chi aveva avanzata al Governo l'offerta dei due milioni richiesti, e perchè poteva anche riguardarsi come problematico l'effetto che questa improvvisa misura avrebbe potuto fare nel pubblico, rimesso appena dal timor panico che erasi in lui destato in proposito delle Casse di Risparmio. 20 25

Il terzo mezzo proposto (e questo era quello per cui nello stato attuale delle cose preponderava il Ministro) consisteva nel seguitare il sistema praticato fin ora, di contrarre cioè un imprestito fruttifero rimborsabile in epoca determinata con speciali garanzie di beni dello Stato. 30

Al qual proposito comunicava il Ministro stesso alla Consulta una lettera del cavaliere Emanuele Basevi (di cui fu pure per ordine del signor Cavaliere Presidente eseguita la lettura) e dalla quale resultava in sostanza che l'imprestito di cui trattavasi, attese le circostanze dei tempi, non avrebbe potuto effettuarsi che al non lieve interesse del cinque per cento all'anno, per il lasso di tre anni da prolungarsi a piacere per un altro triennio o per un anno, e con la garanzia di un corpo di beni liberi dello Stato. 35

Terminata così la comunicazione delle carte, che, in proposito di questo affare, erano state rimesse dal Ministro della Finanza, il signor Cavaliere Presidente invitò la sezione a trattare e preliminarmente risolvere la questione diretta a determinare se la sezione stessa avesse competenza per emettere e comunicare al Regio Governo su tale affare il suo definitivo parere, o se dovesse 40

limitarsi a fare di esso un'esame preparatorio, e quindi rimetterlo per la risoluzione all'adunanza generale della Consulta. E su detta questione pendendo egli successivamente ad emettere il suo sentimento diceva sembrargli evidente che dei due partiti sopra enunciati fosse il secondo quello che legalmente era da seguitarsi tostochè per una parte era certo in diritto che per il litterale disposto degli Articoli 13 e 14 del Motuproprio organico del 24 agosto decorso dovevano appartenere alla cognizione della intera Consulta non solo le leggi e regolamenti, ma anche i semplici affari d'interesse generale o che ne avessero soltanto mistura, e non poteva per l'altra dubitarsi in fatto che un debito da crearsi a carico dello Stato e con vincoli reali di ipoteca da imporsi sopra beni stabili del medesimo per sicurezza del sovventore siccome veniva proposto, fosse un'affare di generale interesse che d'altronde avesse voluto dirsi quando un tal vincolo non fosse concorso, e si fosse trattato di dimettere il debito con le vendite dell'anno nel quale creavasi; nel qual caso avrebbe potuto probabilmente considerarsi come un mero atto amministrativo.

Era a questo punto l'adunanza allorchè sopravvenne il signor Consigliere Direttore delle Reali Finanze, che desiderò di assistere alla adunanza medesima.

Alla quale Eccellenza Sua avendo il signor Cavaliere Presidente fatto conoscere la questione pregiudiciale elevatasi e le ragioni che stavano a persuadere la competenza della intera Consulta, e non della sola sezione amministartiva, si mostrò la medesima persuasa di dette ragioni, e convenne che l'affare dovesse rimettersi alla piena adunanza della Consulta.

Quindi il signor Cavaliere Presidente enunciando la convenienza in ogni ipotesi di preparare nel modo il più completo che fosse possibile l'affare, e quanto per questo oggetto sarebbe stato utile, se non avesse voluto dirsi necessario, che fossero esibiti i documenti giustificativi delle partite notate in meno nella entrata e in più nella uscita dello Stato, o che fossero almeno approssimativamente enunciate le somme in cui dette partite si sostanziavano, invitò il Ministro a voler compiacersi di trasmettere alla Consulta i detti documenti e notizie.

A questa domanda il lodato Ministro replicò che a tempo rotto, e nella epoca dell'anno in cui ci trovavamo difficile sarebbe riuscito ad esso l'esibire dei documenti dai quali resultasse quella esattezza di cifre che non può aversi che a bilanci presentati in quanto alle pubbliche amministrazioni e dopo i saldi perciò che aveva rapporto a beni rustici attenenti allo Stato, e che nel momento presente di urgenza abbisognava di un voto di fiducia, ma che avrebbe però fatto il possibile di dare, con tutta sollecitudine e nel modo il più approssimativo, quelle notizie e quelli schiarimenti che venivano richiesti.

Essendosi quindi il Ministro ritirato, il signor Cavaliere Presidente pose ai voti la questione pregiudiciale di che sopra, la quale venne unanimemente risoluta nel senso, che l'affare di che trattavasi dovesse rimettersi alla cognizione della intera Consulta, e l'adunanza fu sciolta.

13.

Adunanza generale del 20 settembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 5.

Presenti i signori: Cavaliere Presidente, e Consultori: Bologna, Serristori, Rinuccini, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Mutti, Fabbroni, Ridolfi, Landucci, Capei, Capponi e Lamporecchi.

Il signor Cavaliere Presidente apriva la seduta annunziando alla Reale Consulta che una deputazione nominata da molti distinti regii impiegati sia dell'ordine giudiciario sia dell'ordine amministrativo aveva domandato il permesso di offrire in omaggio alla Reale Consulta medesima il dono della bandiera sotto la quale essi regii impiegati si eran riuniti in occasione della solenne festa nazionale che ebbe luogo in questa città nel dì 12 del mese corrente [6].

La Reale Consulta dichiarava ad unanimità di accettare con grato animo la cortesia offerta e stabiliva notiziarsi per organo del suo Presidente la prelodata deputazione che sarebbe stata ricevuta nel seno della Reale Consulta medesima all'occasione della sua prima adunanza generale.

Dopo ciò venendo all'affare che doveva più specialmente formare subbietto dell'attual seduta il signor Cavaliere Presidente avvertiva che al seguito di un biglietto di Sua Eccellenza il Consiglier Direttore dell'I. e R. Dipartimento di Finanze [7] la Reale Consulta era stata invitata ad emettere il suo parere sulla convenienza o non convenienza di creare un debito a carico dello Stato in una cifra che in ultimo determinavasi nella somma di due milioni e ottocentomila lire per far fronte ad uno smanco di assegnamenti che fondatamente temevasi potesse aumentarsi negli ultimi mesi del corrente anno e all'oggetto di formare una scorta di cassa, onde poter far fronte agl'impegni eventuali che fossero per occorrere nei primi mesi della gestione dell'anno futuro.

Soggiungeva il signor Cavaliere Presidente, che la domanda del signor Ministro delle Finanze, accompagnata da quelle note di cui si era creduto opportuno corredarla, era stata sottoposta all'esame della sezione amministrativa, cui l'affare per l'indole sua apparteneva, e presso la quale erasi personalmente portato lo stesso prelodato Ministro, nella veduta di darle, siccome fece, più e diversi schiarimenti analoghi alla materia.

6. Il 12 settembre 1847 ebbe luogo a Firenze una imponente dimostrazione per la concessione della Guardia civica. Ad essa parteciparono le rappresentanze di molti municipi toscani e deputazioni di romagnoli, piemontesi e lombardi, oltre a duecento guardie civiche di Bologna ed a drappelli di inglesi, francesi, svizzeri, greci, americani, sassoni, prussiani con le rispettive bandiere.

7. La relazione del Baldasseroni, in data 14 settembre 1847, viene pubblicata nei Complementi.

Il resultato dell'esame preparatorio fatto su tal pendenza dalla sezione amministrativa era stato lucidamente consegnato, così proseguiva a dire il signor Cavaliere Presidente, in un rapporto che il signor Vice-Presidente Buonarroti, il quale aveva presieduta la sezione stessa, si era dato cura di redigere e che egli medesimo si proponeva di leggere nella odierna seduta se non ne fosse stato distolto da una causa di non leggera malattia onde veniva obbligato a guardare il letto.

Ora al seguito di quest'ultima disgustosa coincidenza lo stesso signor Cavaliere Presidente assumeva per sè l'incarico cui il signor Vice-Presidente Buonarroti avrebbe soddisfatto e prendeva a leggere l'enunciato rapporto che è del seguente tenore.

Con biglietto della Reale Segreteria di Finanze del dì 9 del corrente settembre richiamavasi la Consulta di Stato ad emettere il suo parere sulla creazione di un nuovo debito nella somma di due milioni di lire, che dal Ministro Direttore di quel Dipartimento proponevasi di contrarre a carico dello Stato con l'oggetto di far fronte ad un deficit eventuale di cui può temersi la verificazione ecc. in quest'ultimo quadrimestre della gestione dell'anno corrente e di formare una scorta di cassa onde star preparati alle spese impreviste ed in parte anche prevedibili che potessero occorrere nel detto periodo di tempo e nei primi mesi dell'anno futuro.

Al rammentato biglietto andava unita una memoria redatta dal detto Ministro, nella quale, dopo aver accennato che fra gli aggravii straordinarii eventualmente contengibili vi era quello di vistosi impegni contratti dal Governo verso le Casse di Risparmio per sostenere il credito nel caso che continuasse e si riproducesse la diffidenza che in proposito di esse si era destata, scende ad enumerare quelle diminuzioni nell'entrate ordinarie dello Stato e quegli aumenti nell'escita pure ordinaria, che verificatesi nella parte già decorsa di quest'anno, possono nel suo concetto far temere per quella che tuttora è da decorrere, una deficienza di numerario nelle Regie Casse per far fronte ai bisogni della pubblica amministrazione.

Le deminuzioni nell'entrata accennate dalla detta memoria investono:

1. Il prodotto delle Dogane che in sette mesi, cioè dal gennaio a tutto luglio decorso, è stato minore del consueto di Lire 743.797.

2. Quello dell'Azienda del Sale, che in egual spazio di tempo ha pure diminuito di Lire 122.542.

3. Finalmente il prodotto delle Reali Possessioni che si asserisce essere stato molto inferiore a quello dell'anno precedente attesa la nota scarsità delle raccolte.

Gli aumenti poi in escita secondo la detta memoria hanno consistito:

1. Nelle spese occorse per il sollievo delle popolazioni afflitte dal flagello del terremoto dell'agosto 1846, e condonazione ad essa fatta per un certo tempo della tassa fondiaria.

2. Nelle anticipazioni che hanno dovuto farsi in quest'anno ad alcune società di strade ferrate per attivarne i lavori onde procurare alla classe indigente i mezzi di supplire al caro prezzo dei cereali. 5

3. Nel maggior dispendio, che per la detta causa, è occorso nelle forniture militari ed in quelle dei preclusi di ogni specie.

4. Nella restituzione di somme non indifferenti alle Casse di Risparmio a conto di quelle maggiori delle quali va loro debitore il Governo. 10

5. Finalmente in non pochi restauri occorsi agli stabili regii del Dipartimento delle Reali Fabbriche e di quelle delle Reali Possessioni.

Di fronte ai quali aumenti di escita e diminuzioni di entrata ritenendosi nella detta memoria per dimostrata la necessità dell'imprestito da crearsi, si passa nella seconda parte della medesima a discorrer su i modi che possono presentarsi più congrui per devenirvi, dei quali per amor di chiarezza, mi riservo a trattare separatamente in appresso. 15

Portato l'affare all'esame della sezione, che ho l'onore di presiedere, il primo suo pensiero fu e doveva essere quello di determinare preliminarmente se a lei sola ne spettasse la cognizione o se invece dovesse ordinarsene il rinvio alla intera Consulta; fra le quali due conclusioni non potè stare lungamente dubbiosa nell'adottare la prima, tostochè per una parte è certo in diritto per il litterale disposto degli Articoli 13 e 14 del Motuproprio organico del 24 agosto 1847 che sono di cognizione dell'intera Consulta non solo le leggi e regolamenti, ma anche i semplici affari d'interesse generale o che ne abbiano soltanto mistura; e non potendo per l'altra dubitarsi in fatto che un debito da crearsi a carico dello Stato e con vincolo reale d'ipoteca da imporsi sopra i beni stabili del medesimo per sicurezza del sovventore, siccome veniva proposto, fosse un affare di generale interesse, che altronde volesse dirsi, quando un tal vincolo non concorresse e si trattasse di dimettere il debito con le rendite stesse dell'anno in cui fosse creato, nel qual caso potrebbe probabilmente considerarsi come un mero atto amministrativo. 20 25 30

Dubbio alquanto maggiore fu per la sezione da me presieduta, ed alla quale anche dopo l'ordinato rinvio dell'affare all'intera Consulta, restava, a mente del già citato Articolo 14 del Motuproprio organico, l'incarico di prepararne l'esame se convenisse per soddisfare al proprio 35

NICCOLÒ NERVINI

(Pistoia, 17 novembre 1788 - Bigiano (Pistoia), 20 dicembre 1861)

uffizio, il far chiedere al Ministro Direttore della Reale Segreteria di Finanza per l'organo del nostro Presidente, comunicazione dei documenti che stassero ad appoggiare le singole partite tanto in diminuzione d'entrata che in aumento di escita, le quali figurano nella memoria già rammentata, o se convenisse piuttosto il ristringere le nostre premure ad ottenere dal prelodato ministro la specializzazione di quelle delle dette partite che nella memoria predetta si trovano accennate soltanto in genere e senza alcuna espressione di somma; dei quali due partiti parve unanimemente alla sezione che fosse da abbracciarsi il secondo, sì perchè non poteva minimamente dubitarsi della esattezza dei dati di fatto esposti nella detta memoria, considerata la sorgente purissima da cui derivavano, sì perchè ad anno rotto e prima del conto finale delle varie pubbliche amministrazioni, sarebbe stato forse impossibile l'improntare tali documenti, e sì finalmente perchè ogni maggiore facilità e correntezza sembrava da usarsi in cosa che strettamente si connette con la gestione finanziera precedente alle nuove importantissime riforme anche in questo rapporto operate col tante volte rammentato Motuproprio del dì 24 agosto 1847.

A favorire i più ristretti desideri della sezione giunse opportunissima la persona stessa di Sua Eccellenza il Ministro delle Reali Finanze, il quale valendosi del diritto al medesimo attribuito dal detto Motuproprio organico si recò in grembo della sezione, e che, conosciuti tali desideri, con quella franchezza e lealtà che gli è propria, promesse di soddisfarli in quel modo migliore che gli fosse stato possibile, dichiarando però espressamente che ad anno rotto non gli era dato il presentare che delle cifre latamente approssimative.

A tali promesse soddisfece il Ministro con sua memoria successiva del 14 successivo.

Da questa memoria resulta che gl'impegni eventualmente contratti verso le Casse di Risparmio ascendono a Lire 900.000, che il prodotto delle Reali Possessioni in otto mesi del corrente anno è stato minore di quello corrispondente dell'anno scorso di Lire 265.000, che le somministrazioni fatte alle società di strade ferrate ascendono a Lire 750.000, che l'aumento del prezzo delle forniture militari e dei reclusi si sostanzia in Lire 81.600, che la restituzione fatta alle Casse di Risparmio è di Lire 432.000, e che lo scrittoio delle Reali Fabbriche ha dovuto sussidiarsi con Lire 224.000; ai quali titoli straordinari di escita se ne aggiungono in questa memoria due altri cioè Lire 64.000 occorse per mettere in attività dugento guardacoste onde supplire alla truppa che dovè mandarsi a presidiare Pistoia, e parte della Romagna, e Lire 44.000 sussidio straordinario alla amministrazione militare.

Ecco il prospetto che resulterebbe dai dati che si somministrano colla detta memoria.

Diminuzione impreveduta di entrata:

Reali Dogane reso meno in 7 mesi	Lire	743.797
Amministrazione del Sale reso meno in detto tempo	»	122.542
Reali Possessioni reso meno in 8 mesi	»	265.000
Totale della diminuzione sull'entrata	»	1131.339

Aumento impreveduto di escita:

Imprestiti alle società di strade ferrate	Lire	750.000
Aumento sul prezzo delle forniture	»	81.600
Restituito alle Casse di Risparmio	»	432.000
Sussidio allo Scrittoio delle Fabbriche	»	224.000
Per chiamare all'attività 200 guardacoste	»	64.000
Sussidio straordinario all'Amministrazione Militare	»	44.080
Totale dell'aumento impreveduto di escita	»	1595.680

Che riunito alla diminuzione impreveduta di entrata in Lire 1131.339 produrrebbe una imprevista diminuzione negli assegnamenti che avrebbero dovuto trovarsi in cassa di Lire 2727.019.

Vero è bensì che nella stessa seconda memoria si parla di una passività contratta per far fronte ai detti titoli di escita imprevista, come sopra approssimativamente calcolata in Lire 1.595.680, delle quali passività non essendo espresso l'effettivo ammontare, potrebbe restare incerto, se e fino a qual punto i titoli stessi dovessero calcolarsi per stabilire una corrispondente attual deficienza di numerario nelle casse dello Stato.

Ma qui ricorrono due osservazioni. La prima si è che sebbene nella stessa memoria suddetta i titoli di escita straordinaria per supplire ai quali fu contratta la passività si enuncino complessivamente, pure vi è luogo di ritenere, che abbia inteso parlarsi di quei due soltanto che appellano all'imprestito fatto alle società di strade ferrate in Lire 750.000, ed alla restituzione eseguita alle Casse di Risparmio in Lire 432.000, talchè in questo tema resterebbero da calcolarsi gli altri titoli residuali nel complessivo loro ammontare di Lire 413.680, le quali 413.680, riunite alle Lire 1.131.339, cui ascende la diminuzione sofferta sull'entrata, e l'altra di Lire 274.577, che la stessa memoria c'informa essere stata tolta effettivamente dalla cassa ed aver servito a dimettere altrettanta rata di passività precedente, porterebbe la diminuzione negli assegnamenti di cassa a Lire 1.819.596.

La seconda osservazione in ciò consiste, che quando anche, per la conosciuta creazione di un debito diretto a far fronte all'aumento impreveduto di uscita, e per la ignorata estensione del medesimo, nessuna valutazione volesse darsi a tutte le partite che costituiscono il detto aumento

di uscita, e che figurano nella memoria, pure si avrebbe sempre una impreveduta diminuzione di assegnamenti in cassa di Lire 1.405.896, che a tanto ammonta la diminuzione sofferta sull'entrata riunita alle Lire 274.577 di sopra rammentate.

5 Il quale vistoso sbilancio fra gli assegnamenti che avrebbero presuntivamente dovuto esistere nelle Reali Casse, e quelli che effettivamente vi esistono, e che veniva presagito anche dal bilancio di previsione dell'anno, che faceva ascendere il deficit presunto a Lire 1.953.927.14.5; merita certo la più seria considerazione, di fronte al pericolo avvertito dal

10 Ministro che il prodotto delle Dogane, principal rendita dello Stato, continuando ad essere quale è stato nei sette mesi decorsi, la reale finanza vada, son sue parole, esposta, anche senza la sopravvenienza di spese straordinarie di qualche rilievo, a trovarsi al 31 dicembre futuro mancante della totalità dei mezzi occorrenti a far fronte completamente ai

15 bisogni del servizio, e senza alcun fondo di riserva per le spese impreviste che potessero improvvisamente sopravvenire. E già di queste spese pur troppo, prosegue egli a dire, ve ne sono di quelle che possono fin d'ora prevedersi come sarebbe l'armamento della Guardia Civica, e la restituzione di ulteriori somme alla Cassa di Risparmio, senza contare

20 quei maggiori gravissimi dispendi ai quali si anderebbe incontro quando l'orizzonte politico dell'Europa venisse ad oscurarsi.

Non dispiaccia alla Consulta che io legga alla medesima uno squarcio della detta più recente memoria ove si accennano compendiosamente queste ragioni, per le quali si conclude non solo alla inevitabile ed ur-

25 gente necessità di creare con la maggior possibile sollecitudine il progettato imprestito di due milioni di lire ma di estenderlo ancora per 500 o 800 mila lire di più qualora nello sviluppo dell'operazioni venisse a presentarsene il destro.

Passando ora a parlare del modo con cui il progettato imprestito po-

30 trebbe contrarsi, dirò quattro essere quelli che vengono discorsi dal Ministro nella sua prima memoria:

Primo modo

Creazione di un debito a guisa di debito pubblico irredimibile o estinguibile a lontane scadenze.

35 Conviene il Ministro che questo modo può avere in astratto i suoi vantaggi, e che merita, così egli dice, di essere studiato per adottarsi quando si tratterà di devenire alla generale sistemazione del debito dello Stato, ma non lo crede da seguitarsi in concreto, ora che si tratta di somma comparativamente piccola, e col pericolo di screditare anticipatamente

40 l'operazione generale successiva.

Secondo modo

Emissione di obbligazioni commerciali a brevi scadenze e girabili in piazza.

Questo modo viene dal Ministro reputato pericoloso per tre intere ragioni. 5

1. Perchè, impegnando alla restituzione del debito a breve intervallo, toglie il mezzo di studiare pacatamente un provvedimento più radicale.

2. Perchè tiene esposte a gravi inquietudini per il caso che circostanze difficili, e anche un timor panico che sorga inaspettatamente, spingano i possessori a chiedere nel tempo stesso il pagamento. 10

3. Perchè la diffidenza o la malizia può, esagerando il numero delle emesse obbligazioni, gettar discredito sulla finanza.

Terzo modo.

Versamento nella Reale Depositeria di tutti i depositi giudiciarii dello Stato. Anche questo terzo modo non incontra l'approvazione del Mi- 15 nistro, giacchè quanto egli crede che possa una siffatta operazione entrare utilmente in un piano generale di nuova sistemazione della finanza, altrettanto non crede che sia da seguitarsi attualmente per gli appresso motivi.

1. Impressione sinistra che la operazione predetta produr potrebbe 20 nel pubblico, in specie dopo i recenti timori che si erano concepiti in proposito dalle Casse di Risparmio.

2. Necessità di una legge che sanzioni il principio e regoli i modi di esecuzione e conseguente ritardo nelle operazioni, ritardo che mal si accorderebbe con l'urgenza delle circostanze. 25

3. Impossibilità di valersi di tutta la somma che con tal modo si raccogliesse attesa la necessità di tenerne una parte indisposta per le giornaliere restrizioni.

4. Congruità di lasciare questa risorsa intatta per il caso che sopravvenisse una più grave crise finanziera, e di studiare frattanto la conve- 30 nienza dell'operazione.

Quarto ed ultimo modo.

Imprestito a scadenza fissa col frutto non maggiore del 5 per cento e con ipoteca sopra beni stabili dello Stato.

A questo modo, che è quello stato praticato fin qui, il Ministro da- 35 rebbe la preferenza, in vista però soltanto della urgenza e dell'attualità delle circostanze, sembran-

dogli che offra inconvenienti assai minori degli altri e che meglio corrisponda al bisogno del momento.

Nè gli fa ostacolo il frutto del 5 per cento che dovesse corrispondersi, e che viene richiesto in una offerta presentata in iscritto dal Cavaliere 5 Basevi, quale forma corredo all'affare, giacchè crede pur troppo vero quanto dal detto Basevi si rappresenta, cioè, che attesa la poca tranquillità dei tempi, i capitalisti non amano di collocare il loro danaro in impieghi dai quali non possono a loro piacere ritirarlo e perciò qualora vi si inducano, esigono il benefizio di larghe usure, come ne fanno prova 10 alcune comunità dello Stato, che, essendosi trovate recentemente costrette a creare dei debiti, hanno dovuto assoggettarsi al frutto del 5 per cento.

Altronde, come egli osserva, nella parte finale della sua seconda memoria, la Toscana nel momento attuale non deve temere l'aggravio sul capitale che le riescisse di mettere a parte per il momento del bisogno ma 15 ben piuttosto di esser costretta a cercar capitali, quando il bisogno sarà più grave ed urgente, e quando l'urgenza notoria e palese sembrerà autorizzare le più indiscrete condizioni e la sommissione ad ogni peggiore, ma indispensabile partito.

Terminato così questo mio rapporto, nel quale ho procurato, per 20 quanto mi è stato possibile, di conciliare la precisione con la brevità, resta ora alla Reale Consulta di Stato a deliberare qual sia il parere da darsi al Principe sulle varie questioni che presenta l'affare, e che, se non m'inganno, sembrami esser logicamente le seguenti.

Quesito primo. È necessaria o conveniente la creazione del nuovo 25 debito a carico dello Stato?

Quesito secondo. Nel caso affermativo, qual'è la somma per la quale sia necessario o conveniente il crearlo?

Quesito terzo. Qual'è il modo di crearlo da preferirsi?

Le questioni per tanto per cui la Reale Consulta doveva occuparsi erano 30 nettamente poste nella parte finale del rapporto che si era letto; e poichè dietro analoga domanda stata avanzata dal signor Cavaliere Presidente parve che lo stato delle questioni stesse non dovesse subire alcuna modificazione, si passò quindi senz'altro a discutere e deliberare sulla prima di essa, sulla questione cioè — se fosse necessario o conveniente la creazione di un nuovo debito a ca- 35 rico dello Stato —.

Come il rapporto del signor Cavaliere Vice-Presidente aveva accertato il fondamento precipuo della domanda di Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze stava nella combinazione del resultato numerico cui aveva dato luogo la diminuzione imprevista di entrata calcolata nella somma di un milione, cen- 40 totrentun mila trecentotrentanove lire, e l'aumento del pari previsto di uscita

calcolato nella somma di lire un milione cinquecentonovantacinque mila seicento ottanta.

Il rapporto riproduceva la distinta serie delle partite formanti per un lato l'aumento dell'uscita, per l'altro il decremento dell'entrata.

Ora sulla derivazione e sullo sfogo di ciascuna di queste partite facevasi il signor Presidente Capoquadri a domandare analoghi schiarimenti. Su di che il signor Consigliere Rinuccini passava a riflettere quello che già il signor relatore aveva avvertito, cioè, che Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze nel domandare sul tema in discorso un voto della Consulta aveva notata la necessità che questo fosse un voto di tutta fiducia, perocchè, come l'Eccellenza Sua osservava, erale ad anno rotto impossibile il documentare con la desiderabile precisione tutti i fatti preaccennati mancandole i rendiconti, i saldi, i bilanci, che a fine di annata sarebbero poi stati convenientemente improntati. Per le quali specialità il signor Cavaliere Presidente Nervini mostrava di credere che spingendo la Consulta le proprie indagini a minuziosi sindacati trascendesse per avventura i limiti dell'attuale sua competenza e mal servisse ai bisogni della opportunità.

Ma il signor Cavaliere Presidente Capoquadri in ciò principalmente appoggiato dal signor Consigliere Governatore Serristori facevano con questo riflettere che comunque tutto portasse a ritenere, che la Consulta dovesse in questo momento limitarsi ad un semplice voto di fiducia per servire ad una legge di necessità, non per tanto avrebbe mai potuto rimproverarsi la Consulta stessa di indiscretezza se senza contrastare a ciascuna delle partite enunciate nelle note di Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze il carattere di tutta quanta la sincerità si prendevano poi per lei a svolgere in qualche esame, perchè il voto da emettersi riuscisse il più possibilmente pieno e coscienzioso, e meglio conseguentemente combinasse con le vedute del Governo, cui sarebbesi fatta ingiuria imprestandoli l'idea di sodisfarsi di un voto qualunque che non resultasse possibilmente illuminato.

Per lo che annuendovi il Collegio, il signor Cavaliere Presidente Capoquadri domandava di essere chiarito sull'indole di alcuna delle poste partite, alla qual domanda più specialmente corrispondevano ciascuno alla volta sua ora il signor Cavaliere Avvocato Regio, ora il signor Commendatore Ridolfi, ora il signor Soprintendente Fabbroni.

Così a modo di esempio veniva ad intendersi come sulla diminuzione del reddito del sale molto probabilmente avesse potuto in parte almeno influire il trattato direttamente stipulato in materia col Governo lucchese; si chiarì che le anticipazioni fatte ad alcune società per la costruzione di strade ferrate non segnassero un vero e proprio debito a carico dello Stato, il quale ne avrebbe avuto rivalsa come e quando ciò fosse potuto avvenire al seguito delle stipulate convenzioni; si chiarì che la straordinaria recente carestia dei viveri aveva potuto spiegare una influenza sull'aumentato aggravio delle forniture militari

ed in quelle dei reclusi perocchè il prezzo dei generi da fornirsi sia sempre pattuito in ragione di una media che può frequentemente cambiare essendo breve il periodo di tempo che nei relativi contratti l'è assegnato; si chiarì che le opposizioni del Regio Erario per la garanzia alla Cassa di Risparmio si presentavano quanto alle loro realizzazioni di una lontanissima eventualità, la quale ove pure si fosse verificata in progresso non avrebbe fatto in somma che mettere il Regio Erario nella situazione di pagare i debiti che esso aveva contratti di fronte alla stessa Cassa di Risparmio; si chiarì in fine che i larghi straordinari sussidii con cui avevano dovuto soccorrersi il Dipartimento delle Reali Fabbriche e quello delle Reali Possessioni erano stati più specialmente reclamati dai danni straordinarii e imponenti a cui per la recente sciagura del terremoto tante e tante fabbriche, e della Causa Pia, e di regie e pubbliche amministrazioni, erano andate miseramente soggette.

Ma tenute ferme le cifre resultanti dalle indicate partite di diminuzione di entrata e di aumento di uscita non passava senza attenzione il fatto stato già rilevato dal signor relatore, che cioè la seconda nota di Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze dava generico cenno di una passività contratta, come esso diceva, per far fronte alli enunciati titoli di uscita. Ora il signor Consigliere Governatore Serristori faceva sentire che sarebbe stato opportuno l'aver rilevato di tal passività l'effettivo ammontare, e l'aver notato tutte le condizioni con cui questa stessa passività fosse stata creata; se non chè tanto egli come il resto del Collegio, avendo presente che il complesso delle attuali specialità necessitava ad emettere un voto sol di fiducia, non credeva di dover troppo insistere sulla fatta avvertenza tanto più che il Collegio stesso avvertiva che in seguito ed a migliore opportunità esso avrebbe potuto completamente chiarirsi sullo stato delle cose e sulle singole sue specialità.

Ma il signor Cavaliere Presidente andava più oltre, e lasciava che si desse pure tutta la possibile importanza al fatto di questa passività per modo che restasse incerto, se e fin dove gli annunciati titoli di uscita avessero dovuto apprendersi per stabilire una corrispondente attuale deficienza di numeraria nelle casse dello Stato, richiamando l'attenzione del Collegio a considerare il fatto stato già avvertito nel rapporto del signor Cavaliere Vice-Presidente, il fatto cioè che quando pure in forza della contratta passività avessero dovuto considerarsi come depennabili le partite in uscita dipendenti dall'imprestito fatto alle società di strade ferrate in Lire 750.000, e dalla restituzione eseguita alle Casse di Risparmio in Lire 432.000 i titoli residuali di uscita uniti a quelli della diminuzione della entrata ed alla somma di Lire 274.577 stata effettivamente tolta dalla Cassa per servire alla dimissione di altrettanta rata di passività precedente, portavano in ultima analisi nelli assegnamenti di cassa una diminuzione di lire un milione ottocento diciannove mila cinquecentonovantasei, diminuzione abbastanza imponente per secondare la domanda che Sua Eccellenza il Ministro aveva avanzata nell'interesse finanziero.

Andavano a spingersi forse oltre le indagini su questo proposito, quando una osservazione che parve a tutti sanissima finì di tranquillizzare il Collegio per aderire a siffatta domanda. E la osservazione mossa dal signor Cavaliere Landucci, il quale avvertì che per piegarsi ad un partito occorreva principalmente aver presente l'inessere, lo stato della cassa considerato nel rapporto del principio della amministrazione del corrente anno col momento attuale, in cui Sua Eccellenza il Ministro aveva affacciata la domanda d'imprestito in questione. E su questo punto il prelodato signor Consultore Cavaliere Landucci dichiarava di avere udito significare dal prelodato signor Ministro che la gestione del corrente anno aveva incominciato con una scorta di cassa di cinque milioni ed alcune centinaia di migliaia di lire, di cui ora non sentivasi bene in grado di precisare con esattezza la vera cifra; e che giunti all'ultimo quadrimestre dell'annata corrente questa scorta di cassa, la quale, viste le imponenti circostanze del giorno non poteva essere più tenue, si era siffattamente diminuita che appena poteva dirsi consistere nella somma di poco più di tre milioni di lire; lo che essendo, le domande di Sua Eccellenza il Ministro si presentavano tutt'altro che esagerate e comparivano anzi fatte sotto l'influenza di una positiva necessità.

Nella quale osservazione dichiarava il signor Commendatore Ridolfi essere stato prevenuto. Per esso infatti la manifestazione dello stato di cassa era di prima, di capitale importanza; le angustie del Regio Erario, esso diceva, potevano invero per implicito presumersi ed arguirsi dalla domanda d'imprestito di oltre due milioni stata avanzata non senza forme di urgenza da Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze; ma ove questa presunzione non avesse spiegata per tutti la medesima forza s'intendeva bene che quando lo stato di cassa si fosse trovato in condizioni bastantemente floride avrebbe così per la questione attuale reso poco importante il fatto denunziato di un deficit nell'entrata, e l'altro denunziato del pari di un aumento di uscita. Or quando le dichiarazioni fatte accertavano che l'inessere della cassa trovavasi in condizioni assai sfavorevoli la domanda di Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze non poteva non augurarsi l'appoggio della Consulta.

Al seguito per tanto delle cose premesse, e dei fatti come sopra ritenuti, fu unanime il Collegio nel deliberare, che alla prima questione, se cioè fosse necessaria o conveniente la creazione di un nuovo debito a carico dello Stato, dovesse rispondersi affermativamente, colla espressa dichiarazione per altro, più specialmente formulata dal signor Commendatore Capponi, che con ciò la Consulta intendeva, e non altrimenti, di emettere un semplice voto di fiducia, qual fiducia, come il prelodato signor Commendatore Capponi continuava ad avvertire, doveva esser grato alla Consulta prestare spontanea e pienissima per non togliere alla pubblica finanza, e quindi al Governo, tutto il nerbo di cui abbisognava, sicura poi che con questo voto di semplice fiducia, la Consulta non sarebbesi minimamente pregiudicata a portare alla opportu-

nità quegli esami più rigorosi, ed a spingere oltre quelle ulteriori indagini, che a garanzia della cosa pubblica essa era nel diritto e nel dovere di spiegare per degnamente rispondere alla propria istituzione e alla confidenza che il Principe si era degnato di riporre in lei.

5 Esaurita la prima questione si passava alla seconda diretta a vedere quale avrebbe dovuto esser la somma a cui l'imprestito dovesse elevarsi. Ma il signor Commendatore Ridolfi facendo riflettere che sullo stato di questa seconda questione, sull'estensione, cioè, da darsi all'imprestito, avrebbe potuto influire il resultato dell'esame della terza questione, relativa al modo da 10 preferirsi nella creazione dell'imprestito stesso, opinò, e in tale opinione convenne il Collegio, che l'ordine delle ultime due quistioni medesime meritasse nell'esame relativo di essere invertito, e quindi si passò a discutere quale dovesse di preferenza essere il modo da adottarsi nella formazione dell'imprestito.

Quattro erano i sistemi che a tenore anche del rapporto come sopra tra-15 scritto erano stati passati in rassegna da Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze.

Primo sistema, quello della creazione di un debito a guisa di debito pubblico irredimibile, o estinguibile a lontane scadenze. Questo sistema però non piaceva al prelodato Ministro, il quale, se lo trovava buono a studiarsi all'epoca 20 in cui si fosse trattato di devenire alla generale sistemazione del debito dello Stato, non lo credeva da seguitarsi in concreto or che trattavasi di somma relativamente piccola e poteva temersi di esporsi al pericolo, nell'adottarlo, di screditare anticipatamente l'operazione generale successiva.

In questa opinione fu pure concorde l'opinione del Collegio. Il signor Con-25 sigliere Governatore Serristori trovava buono, in massima, che per la sistemazione del debito pubblico fossero a studiarsi e meditarsi le forme moderne, ciò che alla opportunità e quando si fosse trattato di regolarizzare il debito pubblico della Toscana la Consulta avrebbe potuto fare; ora però che l'operazione era comandata non solo da grave necessità, ma sibbene da una strin-30 gentissima urgenza, l'adottare, egli diceva, un metodo simile sarebbe stato improvvido ed oltre a ciò sarebbe riuscito affatto sproporzionato alla entità del subietto, perocchè vista la relativa piccolezza della somma, non avrebbe potuto quel metodo esaminarsi dall'altrui censura, ed avrebbe presentato un dannoso inciampo per la libera disponibilità del metodo stesso, quando avesse 35 voluto applicarsi nel debito per la sistemazione di una operazione generale finanziera.

Secondo. Il secondo modo passato in rassegna da Sua Eccellenza il Ministro consisteva nella emissione di azioni commerciali a brevi scadenze e girabili in piazza.

40 Ma quelle stesse ragioni che avevano indotto il Ministro a renunziare a questo secondo modo, e che si erano riprodotte nel rapporto del signor Relatore, avevano del pari persuaso il Collegio a rigettarlo affatto, come quello

che per la sua forma rovinosa non avrebbe potuto fare a meno di portare a danno della finanza toscana un allarmante discredito.

Terzo. Il terzo modo facevasi consistere nel versamento alla Reale Depositeria di tutti i depositi giudiciarii dello Stato. Ma anche a questo modo davasi dal prelodato Ministro la sua esclusione; e per tale esclusione si pronunziava pur'anco agevolmente il Collegio, trovando il modo stesso in parte difficilmente praticabile e nel suo resultato poi grandemente pericoloso e inesemplare.

Siffatti depositi avvertiva il signor Cavaliere Presidente non possono essere che irregolari o regolari. Quanto ai primi, esso diceva, come son quelli cui son tenuti i notari, i procuratori, altri pubblici funzionari e regi impiegati, si trovano ormai confusi nelle diverse amministrazioni, alle quali attengono, e sarebbe quindi impossibile disporne con regolarità senza dar luogo a molte analoghe operazioni, l'andamento presenterebbe ostacolo gravissimo a quel principio di necessità e di urgenza a cui pur bisognava provvedere. I depositi regolari poi si capiva bene essere essi, per l'indole loro, intangibili e niuno avrebbe potuto dissimularsi la grave responsabilità in cui il Governo sarebbesi impegnato ove avesse attentato al principio della loro inviolabilità.

Quarto. Il quarto ed ultimo modo, il solo poi che Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze credeva applicabile al caso, consisteva nel sistema di un imprestito a scadenza fissa col frutto non maggiore del 5 per cento e con ipoteca sopra beni stabili dello Stato.

Relativamente a questo quarto modo il signor Cavaliere Presidente prendeva a leggere una lettera in data de' 7 settembre corrente con cui il Cavaliere Basevi dando discarico a Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze di analoga commissione, dichiarava che ad onta della diligenza stata da esso praticata non eragli riuscito trovare attendenti all'imprestito se non che all'interesse del 5 per cento, e con ipoteca sopra effetti liberi dello Stato, soggiungendo che a queste condizioni avrebbe potuto già contare in un milione di lire, lusingandosi di poter compiere la somma di due milioni col concedere alli attendenti stessi una discreta dilazione di tempo da non oltrepassare mai però tutto il restante periodo del corrente anno, e fissando per clausula ai singoli investimenti la durata di tre anni prolungabile per altro anno o per l'altro triennio quando non venisse fatta disdetta dei rispettivi contraenti.

La condizione di garantire l'imprestito con ipoteca corrispondente sopra i beni fondi dello Stato non faceva nel Collegio alcuna sinistra impressione; piuttosto il signor Cavaliere Presidente Capoquadri domandava se fosse stato possibile lo sperare con successo di combinare la operazione ad un frutto minore di quello che Sua Eccellenza il Ministro indicava, e che veniva specificato nelle offerte avanzate per organo del Cavaliere Basevi; e il signor Cavaliere Presidente Nervini chiedeva, se al Governo fosse stato utile e conveniente nel preparare e risolvere la meditata operazione il fermarsi esclusivamente al progetto dell'oblatore Basevi. Ma quanto alla misura del frutto si faceva presso che da

tutti riflettere che sotto l'influenza delle attuali condizioni economiche e politiche non tanto dello Stato nostro, quanto in generale degli altri Stati non appariva a dire vero esorbitante. Alla condizione di questa misura aveva dovuto sottostare, tra gli altri, la comunità di Pisa nella formazione di un imprestito. Ciò
5 si avvertiva dal signor Consigliere Governatore Serristori, il quale, inoltre, insieme col signor Cavaliere Segretario del Regio Diritto, accennava dei fatti i quali accertavano che, nella attualità, il frutto del danaro è assai elevato ed accertavano la repugnanza replicatamente e virilmente spiegata in questi tempi da alcune amministrazioni a versare nella Reale Depositeria i loro assegni,
10 repugnanza che aveva dovuto vincersi in qualche caso con l'intervento dell'autorità del loro proprio ministero.

Sempre sulla misura del frutto occorse al signor Soprintendente Fabbroni di chiedere se ad essa avesse o no dovuto cumularsi anche l'altro aggravio di senseria, ove questa fosse stata domandata dal Basevi, al che il signor Consi-
15 gliere Governatore Serristori replicava che no, per quelle fiduciarie comunicazioni almeno che egli dichiarava di tenere in proposito.

Quanto all'attendibilità delle offerte del Basevi piuttosto che di altra persona il signor Governatore Serristori faceva riflettere che ciò teneva al sistema della esecuzione rapporto alla quale sembrava opportuno fosse dato al Ministro
20 un largo conveniente, perchè egli adottasse poi il partito che fosse reputato il migliore.

Condotte le osservazioni a questo punto, il signor Soprintendente Fabbroni manifestò che, quanto a lui, era voto profondamente sentito che in tal circostanza si lasciasse libero appieno il campo a profittare di tutti quei bene-
25 fizi che innegabilmente conseguitano da una libera e generale concorrenza. Egli credeva che per la sistemazione dell'attuale sua bisogna il Governo dovesse fare, per così dire, un appello alla Nazione. Procedendo franco in questa via esso avrebbe data ai suoi sudditi una nuova prova di quella lealtà e buona fede, che suole informare i suoi atti, e che avrebbe sempre più conciliata la gratitudine
30 e l'ossequio della Nazione. Il Governo, per quanto seguiva a dire il signor Soprintendente Fabbroni, nel dare pubblicità alla cosa, non avrebbe potuto minimamente temere l'attacco di alcuno, perocchè era fuori di dubbio che le cause onde era nato il dissesto economico cui or cercavasi di provvedere erano per certo innocenti ed affatto estranee alla influenza di qualsivoglia mala vo-
35 lontà. Il contegno estesamente pubblico ed aperto avrebbe, pel signore opinante, garantito il Governo da qualsiasi sospetto, qual sospetto vuol sempre appunto eccitarsi dalle operazioni silenziose e segrete. Ad ogni modo, continuava a riflettere il signor Soprintendente Fabbroni, l'intermediario Basevi non poteva contare per ora che nella promessa di un solo milione di lire; molto
40 adunque restava a farsi per anche per completare la operazione, e questa per esso era una circostanza di più che facevagli sembrare utile il partito stato da lui con pienissima convinzione proposto.

L'osservazione del signor Soprintendente Fabbroni era generalmente applaudita in massima, ma il Collegio credeva che per attuarla al caso corrente non ricorressero invero gli estremi della opportunità.

Il signor Governatore Serristori osservava bisognare andar molto cauti a propalare in questi momenti in specie il dissesto economico dello Stato; il sistema della proposta pubblicità non trovavasi da lui bastantemente proporzionato al subietto; credeva che meglio avrebbe potuto rilasciarsene l'adozione al momento in cui si fosse trattato di dare alle finanze un aggiustamento di misura generale e complessiva, e credeva frattanto che per la esecuzione della pendenza in specie potesse e dovesse lasciarsi libero il Ministro, a cui, come era ben naturale, non doveva poi dissimularsi il voto della Consulta, che cioè la sistemazione della pendenza stessa si effettuasse sotto l'influenza delle migliori possibili condizioni.

E tale fu il voto del Collegio.

Rifletteva il signor professore Capei che in queste specialità, e non trattandosi di operazione generale, era bene il seguitare la stessa indole di quei sistemi, che il Governo, in casi simili e per riparare ad analoghe urgenze, aveva creduto proprio di adottare fin qui; pensava il signor Cavaliere Regio Procuratore Generale che a non cimentare il sistema della pubblicità consigliasse la prudenza di tenere in calcolo il possibile evento di una non riuscita o di una riuscita incompleta nella operazione, quale evento avverandosi, avrebbe portato di necessità sul fatto tentato un qualche discredito. Faceva notare il signor Cavaliere Presidente che l'operazione era comandata da una positiva urgenza, la quale, certa com'era, non poteva tollerare gli indugi di un libero concorso. D'altronde per quanto continuava ad avvertire il signor Cavaliere Avvocato Regio il fatto di un sovventore, qual'era nel caso il Basevi, poteva benissimo anche sull'istante eccitare le premure di un altro, come l'esperienza aveva più volte dimostrato che accadesse, e così i benefizzi della concorrenza non potevano dirsi affatto perduti nonostante la mancanza della progettata pubblicità la quale al dire del signor Cavaliere Presidente Nervini avrebbe potuto mettersi a calcolo alla circostanza di discutere sullo stato finanziero del Paese un piano di generale sistemazione, contro il sistema della qual pubblicità il signor Cavaliere avvocato Lamporecchi deponeva dei fatti che si legavano col suo ministero di consultore legale, attestando egli che alcuni dei suoi clienti creditori dello Stato, mostratisi ad esso non poco inquieti su qualche voce insorta circa la non prospera situazione della Cassa pubblica, si sarebbero appesi al partito di ritirare dalla Cassa medesima i loro crediti, se esso non ne li avesse distolti, tranquillizzandoli per i loro esagerati timori. Lo che essendo, il prelodato signor Cavaliere avvocato riteneva che, se a questi temuti dissesti si fosse data ora una improvvisa solenne notorietà, forse non sarebbe stato fuor di luogo il credere che il meditato imprestito avesse dovuto estendersi ad una somma

maggiore per mettere in grado il Governo di far fronte a quelle ulteriori richieste che i creditori della Cassa Regia fossero andati ad avanzare.

Questo, come dicevasi, fu il parere del Collegio che pienamente veniva pur diviso dal signor Commendatore Ridolfi, il quale dichiarava di emettere un voto favorevole al sistema proposto da Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze, avuto riguardo agli antecedenti che avevano dato luogo alla sistemazione economica attuale del Regio Erario e considerata la gravità di ogni altro genere di operazione, la quale non avrebbe potuto senza pericolo improvvisarsi in questo momento di urgenza.

Riteneva però lo stesso signor Commendator Ridolfi tutta la opportunità che il voto formulato dal signor Soprintendente Fabbroni resultasse nel processo verbale lucidamente come quello che provava la fiducia avuta dalla Consulta nella libertà della concorrenza, nella patria operosità del Paese, nella lealtà e buona fede del Governo; e che eccitava il Governo stesso a riflettere e meditare ad un sistema della cui adottabilità o prima o poi poteva riuscire utile l'occuparsi.

Completata così la discussione di ciò che formava subietto alla terza questione, propose il signor Commendatore Capponi, e il Collegio concordò che si scendesse a deliberare sulla questione seconda, sul quantitativo, cioè, della somma cui avrebbe dovuto elevarsi l'imprestito.

Su di che la discussione stessa non potè andare troppo in lungo.

Il signor Cavaliere Presidente Capoquadri notava che come lo stato delle cose aveva indotto la Consulta ad emettere nella attualità un voto di fiducia per concordare in genere la convenienza di un imprestito, questo stesso stato di cose necessitava secondo lui un voto non dissimile di fiducia nel determinare dell'imprestito stesso la somma; e poichè si era avvertito che la Cassa dello Stato trovavasi oggi nello smanco di oltre due milioni e mezzo di lire, viste le circostanze concomitanti e la influenza degli eventi, possibile sembravagli che non dovesse farsi difficoltà a aderire alla richiesta di Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze portata in ultimo alla somma appunto di lire due milioni e ottocento mila.

Sulla stessa base che cioè trattavasi di emettere un voto di fiducia, il signor Cavaliere Landucci faceva questa avvertenza. A principio dell'anno si era creduto che una scorta di cassa ascendente in allora alla somma di oltre cinque milioni e mezzo fosse strettamente indispensabile a far fronte agli eventi della amministrazione. Ora se la richiesta di un imprestito andava a limitarsi a quella cifra soltanto che stabiliva all'incirca la differenza in meno fra lo stato di cassa attuale e quello esistente al principio dell'anno, non poteva la domanda avanzata comparir più discreta se ponevasi mente alla gravità delle circostanze del giorno, immensamente più allarmante di quella che non resultava essere alcuni mesi addietro, tantochè, come soggiungeva il signor Consigliere Presidente del Buongoverno, era ragionevolmente a temersi che al progredir del-

l'annata il difetto di cassa già esistente andasse proporzionalmente a farsi sempre maggiore.

Per la somma richiesta da Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze si pronunziava del tutto favorevole anche il signor Commendatore Capponi, ferma stante l'esplicita dichiarazione che or trattandosi di dare un semplice voto di fiducia, questo voto doveva emettersi pieno, largo e pronto come stretto, oculato e proporzionato al bisogno avrebbe dovuto essere, a suo tempo, l'esame e il sindacato da portarsi in materia di tal natura.

Frattanto a carico del Regio Erario, egli diceva, esistono presentanee urgenze, minacciano non lontane eventualità: in tal caso lo spendere ogni maniera di larghezza è comandato da un principio di prudenza governativa per agevolare all'insieme della progettata operazione quel miglior successo che sia possibile assicurarle.

Fu dunque al seguito di siffatte considerazioni che tutto il Collegio opinò doversi l'imprestito formarsi a seconda della proposizione avanzata dal Ministro nella somma di due milioni e ottocento mila lire.

Chè anzi il signor Commendatore Ridolfi credè che la somma stessa potesse estendersi d'alquanto oltre quella avvertita. La futura floridezza economica del Paese non dipende per certo, egli diceva, da un debito che oggi si formi in una cifra più o meno rilevante, e segnatamente poi ove questo sia creato con un sistema d'ipoteca, e non con lo spendere il credito. Avvertiva che i dispendi imprevisti, tra i quali notabilissimi erano quelli occorrenti per l'organizzazione della Guardia Civica, sarebbensi aumentati con molta probabilità oltre il presagio, e così essendo, e calcolando esser molto meglio il creare subito un debito complessivo maggiore, che il formarlo oggi più piccolo per estenderlo in appresso ad una somma più lata, esser meglio in una parola prendere oggi in imprestito tre milioni che prenderne due per cercar domani di nuovo un altro milione, egli credeva di dover votare siccome votava appunto fin d'ora per la intiera somma di tre milioni, riflettendo che a ben considerare la cosa, mediante il proposto sistema della corrispondente ipoteca, non faceva in ultima analisi lo Stato che disporre d'un suo assegnamento e notando infine, dietro analoga osservazione del signore Cavaliere Presidente Capoquadri, non esser lo stesso pel Governo lo spendere ora il solo credito, e il fare un debito sopra ipoteca, perocchè nel primo caso il credito del Governo medesimo non sarebbe scemato in esatta e diretta proporzione del vincolo ipotecario, che per la contratta pendenza avesse impresso sulle sue possidenze territoriali.

Alla qual cifra di tre milioni credè dover consentire anche il signor Soprintendente Fabbroni, fermo stante sempre per esso quel sistema di pubblicità, che, per quanto aveva altra volta notato, avrebbe prodotti tutti i frutti relativi alla concorrenza, e non mostrò farsene alieno neppure il signor Cavaliere Regio Procuratore Generale, senza però intender di insister troppo nel recedere dalla minor cifra di due milioni e ottocento mila lire che era stata richiesta da Sua

Eccellenza il Ministro e che era stata pienamente concordata da tutto il resto del Collegio.

A questo punto il signor Cavaliere Landucci si assentava dalla adunanza.

Discussa e deliberata così la prima e la seconda questione, e discussa la terza relativa al modo da preferirsi nella formazione del debito, non restava che formulare la deliberazione da prendersi sulla terza questione medesima, lo che fu pel Collegio agevolissima cosa dopo le avvertenze latamente fatte in proposito.

Il signor Cavaliere Presidente Nervini più in special modo particolarizzò in questo tema il suo voto dichiarando che, nelle attuali circostanze, convenisse preferire nella creazione del proposto debito la forma ipotecaria, rilasciata ad altro la discussione sulla convenienza di ogni altro sistema, nella fiducia che la saviezza del Governo, senza vincolarsi esclusivamente alle condizioni offerte dal Cavaliere Basevi, avrebbe cercato di procurare la maggiore economia sul frutto, tentando cautamente, ove fosse possibile, l'intervento di altro sovventore, tanto più che il progetto del Cavaliere Basevi non poteva ormai vantare il pregio di una completa segretezza avendo dovuto egli stesso dargli una certa pubblicità nella piazza di Livorno per riunire i capitali necessari.

E tale sostanzialmente fu il voto puranco di tutti gli altri componenti il Collegio, ferma stante sempre, per parte del signor Soprintendente Fabbroni, la più volte rammentata protesta sulla convenienza da esso sentita di dare al progetto d'imprestito tutta la pubblicità per eccitare la libera concorrenza degli oblatori.

Concludendo pertanto sulle tre questioni proposte la Reale Consulta opinò.

Che fosse conveniente la creazione di un nuovo debito a carico dello Stato.

Che un tal debito potesse contrarsi fino alla somma di due milioni e ottocento mila lire, estendendola il signor Commendatore Ridolfi, il signor Soprintendente Fabbroni, e dubitativamente anche il signor Cavaliere Regio Procuratore Generale alla più elevata cifra di tre milioni.

E che il debito stesso potesse essere formato al frutto non maggiore del cinque per cento, e con ipoteca sopra beni stabili dello Stato, ritenuto, come ben s'intendeva, che con questo non avessero a dirsi escluse quelle migliori condizioni che possibilmente si fossero offerte, ed avessero potuto combinarsi con gli attendenti all'imprestito.

Ciò fatto il signor Commendatore Ridolfi rilevava che comunque nell'ultima seduta non di altro si fosse occupata la Consulta che della lettura del processo verbale relativo alla seduta precedente, pur tuttavia sembrava regolare che anche di essa, come delle altre successive consimili dovesse compilarsi il processo verbale, e ciò consentivasi anche dal signor Cavaliere Presidente, il quale dichiarava che del caso avrebbe tenuto conto nel progetto di regolamento interno, per la completa compilazione del quale trovava buono il profittare ancora della esperienza che via via andava per la Consulta sommini-

strandosi dal progressivo svolgimento pratico degli affari sottoposti al suo esame.

Dopo di che null'altro restando a farsi, l'adunanza veniva sciolta.

14.

Rescritto 23 settembre 1847 che autorizza la Reale Depositeria a contrarre un prestito di 2 milioni e 800 mila lire su parere del Consiglio di Finanza.

L'originale del rescritto si trova nell'*Archivio della Segreteria di Finanza* dell'ASFi: anno 1847, Protocollo straordinario 2, 32.

Parere del Consiglio.

Vista la situazione delle Reali Casse, calcolati gli impegni delle finanze ed instituite quelle migliori previsioni che si potranno, venne conosciuto il bisogno di creare un debito per provvedervi e per assicurare al Tesoro una scorta sempre utile, nelle circostanze attuali indispensabile.

Fu quel bisogno fatto conoscere alla Consulta di Stato con la nota qui annessa sotto n. 1 per averne il parere a forma della Legge.

E quel parere essendo stato favorevole, come risulta dalla partecipazione qui pure unita sotto n. 2, il Consiglio approvando il bisogno di non differire a stringere l'affare, impone umilmente a S.A.I. e R. che si degni autorizzare il Dipartimento delle Finanze alla creazione di un imprestito passivo fino alla concorrente somma di lire due millioni e ottocento mila, con ipoteca sopra quel corpo di beni capace a sostenerla che potrà essere concertato con il Soprintendente Generale alle Reali Possessioni.

Li 21 settembre 1847.

F. Cempini
G. Pauer
A. Hombourg
G. Baldasseroni
B. Bartalini

S.A.I. e R. il Granduca approva il parere del Consiglio

Li 23 settembre 1847.

M. Bittheuser

III.

REGOLAMENTO DELLA GUARDIA CIVICA

Redatto da una speciale Commissione — composta dal Governatore di Pisa, Luigi Serristori, dal Ministro Cosimo Ridolfi e dal Generale Francesco Caimi —, il progetto di regolamento esecutivo della Guardia Civica fu sottoposto all'esame della Consulta il 24 settembre 1847, perchè fosse approvato con estrema urgenza.

Dopo l'esame preventivo della sezione legale, occorsero ben tre sedute dell'adunanza generale per esaurire la discussione e avere la possibilità di compilare un altro progetto, che fu rimesso alla Segreteria di Stato il 30 settembre: i processi verbali di queste tre sedute non si sono trovati, probabilmente perchè mai redatti; è da presumere, tuttavia, che esse si siano tenute nei giorni 27, 28 e 29 settembre.

Il progetto ministeriale, composto di 108 Articoli, venne sostituito dal progetto redatto dalla Consulta in 109 Articoli: il Regolamento definitivo, pubblicato il 4 ottobre 1847, più vicino al progetto della Consulta che a quello ministeriale, risultava composto di 112 Articoli.

Nel riprodurre il Regolamento nel testo definitivo, si sono messe in evidenza le differenze sostanziali intercorrenti tra esso e gli altri due, ma segnatamente con quello ministeriale.

15.

Adunanza della sezione legale del 24 settembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 6.

Presenti tutti i componenti la suddetta Sezione.

Il signor Cavaliere Presidente apre la seduta dichiarando che con biglietto dell'I. e R. Dipartimento di Stato del dì 22 corrente erasi comunicato alla Consulta, pel conveniente parere, il progetto di regolamento stato redatto dalla Commissione composta dai Signori Consiglieri Serristori, General Caimi, e Commendatore Ridolfi per la istituzione della Guardia Civica.

Il biglietto del prelodato Dipartimento è così concepito.

Illustrissimo Signore,

Determinate e pubblicate ne' 15 del corrente le norme fondamentali per la formazione della Guardia Civica, resta a redigersi il regolamento organico per la medesima;

E di questo fu da S.A.I. e R. incaricata successivamente una Commissione composta del Consigliere di Stato Governatore di Pisa General Serristori, del General Maggiore in ritiro Francesco Caimi [8], e del Marchese Commendatore Cosimo Ridolfi.

Il progetto di regolamento da questa Commissione redatto nel breve spazio di tre giorni viene ora qui acchiuso accompagnato a V.S. Illustrissima perchè voglia invitare la Real Consulta di Stato ad esaminarlo, ed esprimere sul medesimo il suo parere, prima che sia sottoposto all'approvazione sovrana.

Sebbene la Reale Consulta passando in rivista i vari articoli di questo regolamento possa ricevere su di essi li schiarimenti che fossero per occorrergli dai due membri della Commissione che siedono nel di lei seno, nullameno quando trovasse conveniente ed opportuno di richiamare ed assistere alle sue adunanze per quest'unico oggetto anche l'altro fra i redattori General Maggiore Caimi, questo sarà posto a di lei disposizione.

Ho l'onore di confermarmi.

Fatta lettura di questo biglietto, il Signor Cavaliere Presidente passò a leggere anche l'altro con cui la Commissione suddetta accompagnava il progetto e che è del seguente tenore.

Eccellenza,

Abbiamo l'onore di accompagnare a V.E. il progetto di regolamento per la Guardia Civica attiva della Toscana, che abbiamo coscienziosamente redatto nella maggior possibile sollecitudine.

Sentiamo bene che la ragion di Stato vorrà forse che la Real Consulta pensando la gravità delle circostanze attuali, ne allarghi ulteriormente alcune disposizioni. Noi non abbiamo creduto d'andar più oltre per rispetto alle principali e recenti disposizioni superiori, che furono in proposito pubblicate. Se con queste prove di zelo e di devozione avremo avuto la sorte di corrispondere alla fiducia sovrana e di contribuire al bene del nostro Paese ci stimeremo felici, e frattanto abbiamo l'onore di protestarci.

Dopo ciò lo stesso Signor Cavaliere Presidente dava alla sezione un conto sommario del progetto notandone la spartizione, ed alcuna delle disposizioni principali. Esso rilevava che il progetto stesso aveva eccitate in lui più in particolar modo due generali osservazioni. La prima quella che cioè il progetto aveva fedelmente sfogati ed esauriti tutti quanti i reservi che erano stati fatti dalla legge organica concernente la instituzione della Guardia Civica, e

8. Francesco Caimi, di Pontremoli, già ufficiale napoleonico, comandante della Guardia Civica fino al 6 ottobre 1847, quando fu sostituito dal gen. Carlo Corradini Chigi.

che dalla legge stessa si erano rinviati pel conveniente complemento all'analogo regolamento successivo; la seconda che molti fra gli articoli del progetto ascendenti nella loro totalità a cento-nove, avevano portata dove una modificazione, dove una vera e propria deroga a qualche disposizione della legge 5 precedente, e su questo punto il Signor Cavaliere Presidente scendeva ad enumerare in appoggio del suo asserto molte particolarità, facendo un'esame critico e comparativo delle diverse disposizioni.

Sentito ciò, la sezione credeva che non fosse luogo a dubitare esser l'esame dell'affare di competenza della intiera Consulta, avuto riguardo all'indole sua 10 che era tutta di interesse generale, ritenendo che in preparazione di questo esame null'altro fosse a farsi se non che improntare del regolamento altrettante copie, quanti fossero gli individui chiamati a deliberarvi sopra.

Fu creduto che l'adunanza generale dovesse però intimarsi per la mattina prossima del dì 27 corrente, e che dovesse essere invitato ad assistervi anche 15 il General Caimi come questi che, avendo formata parte della Commissione incaricata della composizione del progetto, avrebbe potuto somministrare in proposito utili schiarimenti.

Dopo di che l'adunanza fu sciolta.

16.

20 Lettera del 30 settembre 1847 del Presidente Vincenzo Giannini al marchese Cosimo Ridolfi, Direttore della Segreteria di Stato.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 7.

Eccellenza,

25 Al seguito dell'invito fatto alla Real Consulta di Stato con biglietto di codesto I. e R. Dipartimento de' 22 settembre cadente la Real Consulta medesima ha disposto, e deliberato sul progetto di regolamento organico concernente la instituzione della Guardia Civica che andava unito al rammentato biglietto, e che è qui accluso sotto lettera A.

30 Le modificazioni indotte sopra questo tema han portato pel voto della Real Consulta di Stato che il progetto stesso venga redatto nel modo che leggesi più parimenti ingiunto sotto lettera B.

Impostato così il progetto, ora sulla scorta delle singole sue parti andrà compilandosi il relativo processo verbale, il quale dovendosi riportare al corso 35 di tre lunghe sedutee sigerà ancora qualche poco di tempo per essere completato.

Ho intanto l'onore di segnarmi col massimo ossequio di V.E.

Dalla Reale Consulta di Stato lì 30 settembre 1847.

Vincenzo Giannini

17.

Notificazione 4 ottobre 1847 della Segreteria di Stato contenente il Regolamento generale per la Guardia Civica approvato dal Granduca Leopoldo II.

La Notificazione è edita in *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana* LIV (Firenze 1847) Documento 112 e in «*Gazzetta di Firenze*» (1847) supplemento al n. 119 (del 5 ottobre).

NOTIFICAZIONE

Sua Altezza Imperiale e Reale volendo immediatamente provvedere al definitivo ordinamento della Guardia Civica attiva in tutto il Granducato, e quindi a tutto ciò che concerne l'importante servizio della medesima, sul parere della Reale Consulta di Stato, e sentito il suo Consiglio, si è con Veneratissima Risoluzione di questo medesimo giorno degnata d'approvare il seguente

Regolamento generale per la Guardia Civica attiva toscana

Titolo primo.
Disposizioni generali

1. Lo scopo della Guardia Civica istituita col Sovrano Motuproprio de' 4 settembre 1847 si è quello di difendere il legittimo Sovrano, l'indipendenza e l'integrità dello Stato[9], di mantenere obbedienza alle Leggi, di conservare e ristabilire l'ordine e la pubblica tranquillità, coadiuvando, quando sia d'uopo, alle Milizie attive dello Stato.

2. La Guardia Civica allorchè sia in attualità di servizio dovrà essere obbedita da chicchessia.

Chi ad essa pertanto resistesse, o ricusasse obbedienza, o mancasse di rispetto, oltre al poter essere impunemente respinto colla forza, o arrestato sul fatto, anderà soggetto a quelle stesse pene di cui è passibile chiunque resista alla forza pubblica[10].

3. Sua Altezza Imperiale e Reale assume per sè e suoi Successori il Superior Comando generale della Guardia Civica dello Stato.

9. Nel *Progetto A* invece di «difendere il legittimo sovrano, l'indipendenza e l'integrità dello Stato» era detto: «difendere il suo legittimo sovrano e la Patria».

10. L'Articolo 2 mancava tanto nel *Progetto A* quanto nel *Progetto B*; nei due progetti si passava, invece, direttamente all'attuale Articolo 3.

4. La Guardia Civica si compone di tutti i Toscani, salve le esenzioni e le eccezioni che appresso, ed anco degli esteri dimoranti da dieci anni permanentemente in Toscana, ossivero che abitandovi da cinque anni almeno, vi abbiano proprietà fondiaria, o stabilimento commerciale o industriale, qualunque sia la religione e il culto che professino, purchè gli uni e gli altri siano in età non minore di anni diciotto compiti, nè maggiore di anni sessanta parimente compiti.

5. Sono esenti dal servizio della Guardia Civica:

Gli Ecclesiastici;

I Militari in attività permanente;

I Consoli, e Vice-Consoli dei Governi esteri legalmente riconosciuti nel Granducato;

I Giudici ordinarii di qualunque Tribunale;

Il Regio Procurator Generale e tutti gli altri funzionarii del Pubblico Ministero;

I Governatori, Auditori di Governo e Commissarii regii;

I Capi di Dipartimento e di pubbliche e Regie Amministrazioni; e la persona chiamata regolarmente ad esercitarne le veci in caso d'impedimento o di assenza;

I Segretarii di Gabinetto, e quelli del Consiglio e della Consulta di Stato;

I Vicarii Regii, i Direttori di atti, e loro Cancellieri, i Commissarii di Polizia, i Podestà e generalmente tutti coloro che per attributo del loro uffizio hanno diritto di requisire la forza pubblica;

I Gonfalonieri nel territorio della respettiva Comunità e i Cancellieri Comunitativi;

Gl'Impiegati d'ogni grado di servizio alle porte, e barriere delle Città ove si esige gabella;

I Medici e Chirurghi condotti, e gli Speziali addetti ai pubblici ospedali, e quelli dei luoghi ove sia unica la spezieria, salvo quanto ai primi il disposto dell'Articolo 34;

I Maestri di pubbliche scuole giornaliere ove non abbiano sostituto [11].

11. Nei *Progetti A e B* l'Articolo 5, corrispondente all'Articolo 4 dei due progetti era, rispettivamente, così formulato: *Progetto A* - « Sono esenti dal servizio della Guardia Civica: gli Ecclesiastici; i Militari in attività permanente; i Consoli e Vice-Consoli dei Governi esteri legalmente riconosciuti nel Granducato; i Giudici ordinari di qualunque Tribunale; i Governatori e Commissari Regi; i Capi di Dipartimento e la persona che naturalmente li sostituisce in caso d'impedimento o di assenza; i Vicari e Potestà; i Gonfalonieri e i Cancellieri comunitativi; i Medici, Chirurghi Condotti e gli Speziali dei luoghi ove sia unica la spezieria; i Maestri di pubbliche scuole giornaliere, ove non abbiano sostituto; tutti quelli che per attributo del loro ufficio hanno diritto di requisire la forza pubblica »; *Progetto B* - « Sono esenti dal servizio della Guardia Civica: gli Ecclesiastici; i Militari in attività permanente; i Consoli e Vice-Consoli dei Governi esteri legalmente riconosciuti nel

6. Non fanno parte della Guardia Civica, in ragione del servizio permanente che già prestano allo Stato, le Guardie di Finanza e quelle di Sanità, nè gli Agenti di Giustizia e di Polizia.

7. Sono dispensati dal servizio attivo della Guardia, ma formano parte della riserva: 5
I braccianti, e i giornalieri,
I domestici salariati, ed
I coloni;
imperocchè a quelli riuscirebbe troppo gravoso il servizio privandoli della giornaliera mercede della quale vivono, ed a questi verrebbe impedito con pubblico danno l'esercizio dell'agricoltura e della pastorizia. 10
Sotto la menzione di braccianti non son compresi i capi d'arte e di bottega.
La riserva riceverà pur essa la sua organizzazione per esser chiamata in servizio attivo nelle circostanze straordinarie, e sarà esercitata a forma dell'Articolo 109[12]. 15

8. Sono esclusi finalmente dalla Guardia Civica, e decadono dal diritto di appartenere ad essa, non solo i condannati a pene afflittive per veri e proprii delitti, ma anche tutti coloro che essendo macchiati di pregiudizii disonoranti, mancano della specchiata moralità necessaria ad esercitare sì onorevole ufficio.

9. Sono dispensati dal servizio ordinario tutti quelli ai quali una infermità rilevante lo rendesse troppo gravoso[13]. 20

10. Il servizio della Guardia Civica è obbligatorio e personale, e dovrà prestarsi nelle Comunità dove si ha il respettivo domicilio reale; eccetto i casi nei

Granducato; i Giudici ordinari di qualunque Tribunale; il Regio Procurator Generale e tutti gli altri funzionari del pubblico Ministero; i Governatori, Auditori di Governo e Commissari Regi; i Capi di Dipartimento e di pubbliche e regie amministrazioni, e le persone chiamate regolarmente ad esercitarne le veci in caso d'impedimento o di assenza; i Vicari Regi, i Direttori di atti e loro Cancellieri, i Commissari di Polizia, i Potestà e generalmente tutti coloro che per attributo del loro ufficio hanno diritto di requisire la forza pubblica; i Gonfalonieri e i Cancellieri comunitativi; i Medici e Chirurghi Condotti e gli Speziali addetti ai pubblici ospedali e quelli dei luoghi ove sia unica la spezieria, salvo quanto ai primi il disposto dell'Articolo 31; i Maestri di pubbliche scuole giornaliere ove non abbiano sostituto ».

12. Nel *Progetto A* il corrispondente Articolo 6 era così formulato: « Sono dispensati dal servizio attivo della Guardia, ma formano parte della riserva, la quale non sarà chiamata in servizio attivo che nelle circostanze straordinarie, e sarà frattanto esercitata come si dice all'Articolo 105: i braccianti; i giornalieri; i domestici salariati ed i coloni, imperocchè a quelli riuscirebbe troppo gravoso il servizio privandoli della giornaliera mercede della quale vivono, ed a questi verrebbe impedito con pubblico danno l'esercizio dell'agricoltura e della pastorizia ». 25 30 35

13. L'Articolo 9 mancava tanto nel *Progetto A* quanto nel Progetto *B*; al suo posto figurava il seguente Articolo 8: « Quanto alle eccezioni fisiche ed ai motivi di salute che possano giustificare la esenzione temporaria o definitiva dal servizio, si osserveranno le discipline che sono attualmente in vigore per le Truppe di Linea ». 40

quali alcuni distaccamenti della Guardia stessa fossero chiamati in altri luoghi del Granducato a sussidio delle Truppe di linea[14].

11. Tutti i Cittadini inscritti nel Ruolo generale della Guardia attiva, e non compresi nelle eccezioni o esclusioni già dichiarate, essendo obbligati a prestare personalmente il servizio giornaliero, è proibita loro ogni sostituzione, salvo che fra stretti parenti, vale a dire fra padre, e figlio, tra fratelli, fra zio e nipote, e tra gli affini nei limiti medesimi di affinità, qualunque sia la Compagnia, o il Battaglione a cui appartengono.

Le Guardie Civiche della stessa Compagnia potranno cambiare tra loro i giorni di servizio; ma le indicate sostituzioni e scambi non si ammetteranno senza preventiva comunicazione data al Capitano della Compagnia, o dell'Ufficiale che legalmente le rappresenti.

12. La Guardia Civica è posta, quanto all'economico ed alla formazione dei Ruoli, sotto la sorveglianza delle Autorità municipali, quanto alla disciplina militare sotto il comando dei suoi Ufficiali, e nell'ordine politico sotto l'autorità dei Governatori, o altri Ministri governativi locali, e in ultimi termini della I. e R. Segreteria di Stato, cui sarà direttamente sottoposta la Guardia Civica di Firenze[15].

13. La Guardia Civica non potrà pigliare le armi nè riunirsi senza l'ordine de' suoi Capi immediati, e questi non potranno dare siffatta disposizione senz'ordine regolare dell'Autorità Governativa; ma nei casi di urgenza e nei luoghi dove non risiedesse veruna Autorità Governativa l'ordine potrà darsi dal Gonfaloniere e da chi ne fa legalmente le veci.

Quando però si tratti d'istruzione, esercizii e manovre basterà l'ordine del Capo del Corpo osservato il disposto dell'Articolo 52[16].

14. S.A.I. e Reale nel dichiarare la Guardia Civica istituzione permanente, e generale dello Stato, si riserba il diritto di sospenderne parzialmente l'esercizio o sciogliere la Guardia medesima in quelle Comunità ove non obbedisse

14. Nel *Progetto A* il corrispondente Articolo 9 era così formulato: «Il servizio della Guardia Civica è obbligatorio e personale e dovrà ordinariamente prestarsi nel luogo del respettivo domicilio reale, e straordinariamente in distaccamenti nel territorio, anche in sussidio della Truppa regolare».

15. Nel *Progetto A* il corrispondente Articolo 11 era così formulato: «La Guardia Civica è posta, quanto all'economico, ed alla formazione dei Ruoli, sotto la sorveglianza delle Autorità municipali, e per ogni rimanente sotto l'Autorità dei Governatori o altre Autorità governative locali, ritenuto il disposto dell'Articolo 104; e dall'I. e R. Segreteria di Stato, cui sarà direttamente sottoposta la Guardia Civica di Firenze».

16. Nel *Progetto A* il corrispondente Articolo 12 diceva: «I cittadini non potranno prender le armi nè riunirsi come Guardia Civica, senza l'ordine dei loro capi immediati; e questi non potranno dare siffatta disposizione senz'ordine regolare dell'autorità competente: salvo i casi in cui si tratti d'istruzione, esercizi e manovre, le quali dipendono dal Capo del Corpo, osservato il disposto dell'Articolo 48».

agli ordini delle Autorità locali, o si immischiasse negli atti proprii delle Autorità Governative, municipali, amministrative, o giudiciali, ovvero deliberasse o si riunisse illegalmente per fare indirizzi e petizioni; e gl'individui che si renderanno rei di siffatti attentati alla libertà ed alle cose pubbliche anderanno inoltre soggetti alle pene ordinarie comminate dalle Leggi contro autori dell'uno, o l'altro dei sopraindicati delitti. In questi casi la Guardia Civica dopo essere stata disciolta verrà dentro il termine di un anno ricostituita, e rimessa in attività, salvo che per qualche necessità d'ordine pubblico una Sovrana disposizione non prolunghi questo termine.

Le superiori Autorità governative compartimentali potranno per gli stessi motivi sospenderla provvisoriamente nelle varie località della loro giurisdizione, finchè non giungano le supreme relative determinazioni ulteriori, che saranno immediatamente richieste[17].

Titolo secondo

Formazione dei Ruoli della Guardia Civica

15. Per la prima formazione dei Ruoli della Guardia Civica è nominata dalla Reale Segreteria di Stato in ciascuna Comunità, una o più Deputazioni di arruolamento composte di probi cittadini e presiedute dal respettivo Gonfaloniere, o da chi legittimamente le rappresenti, e da queste vengono aperte negli Uffizii comunitativi, o in altri adattati locali che verranno indicati a cura dei Gonfalonieri, dei Registri sopra i quali tutti gli individui tenuti a far parte della Guardia Civica inscriveranno il loro nome e cognome, età, domicilio, e condizione, e le Deputazioni stesse apporranno in scritto il loro giudizio sulla respettiva idoneità degli individui inscritti onde resti giustificato il concorso dei requisiti voluti dalla Legge, o la conseguente esclusione.

I Registri stessi dopo compilati e riveduti dalle enunciate Deputazioni verranno depositati presso l'Autorità municipale per essere mostrati ad ogni richiesta dalle persone che vi hanno interesse.

17. Nel *Progetto A* il corrispondente Articolo 13 era così formulato «S.A.I. e R. nel dichiarare la Guardia Civica istituzione permanente e generale dello Stato, si riserba il diritto di sospenderne l'esercizio o sciogliere parzialmente la Guardia medesima nelle varie Comunità, allorchè dessa non obbedisse agli ordini delle autorità locali e si mischiasse negli atti propri delle autorità governative, municipali, amministrative e giudiciali, ovvero deliberasse o si riunisse illegalmente per fare indirizzi e petizioni. In questi casi la Guardia Civica, dopo essere stata disciolta, verrà rimessa in attività e ricostituita dopo un anno dallo scioglimento, salvo che una sovrana disposizione non prolunghi questo termine. Le superiori autorità governative compartimentali potranno per gli stessi motivi sospenderla provvisoriamente nelle varie località della loro giurisdizione, finchè non giungano le supreme relative determinazioni ulteriori».

Sarà cura delle stesse Autorità di ricercare gl'individui che avendone l'obbligo non si fossero inscritti, onde inviare loro l'avviso che la necessaria iscrizione è avvenuta d'ufficio, e quindi che essi sono assoggettati al servizio.

16. Tutti coloro che avendo i necessarii requisiti per far parte della Guardia Civica attiva non avranno fatto inserire il loro nome sui registri di arruolamento un mese dopo la pubblicazione del presente Regolamento, allorchè saranno chiamati d'ufficio dalla Deputazione a far parte della Guardia medesima sconteranno la loro colpa per sentenza del Consiglio di disciplina con un arresto di tre giorni [18].

17. Esaurita siffatta verificazione procederanno le Deputazioni preindicate ad estrarre dai Registri medesimi i Ruoli degli individui che dovranno appartenere alla Sezione attiva della Guardia, e respettivamente alla riserva della medesima.

18. Nel mese di gennaio d'ogni anno scriveranno nei registri i giovani che saranno entrati nel diciannovesimo anno durante il corso dell'anno precedente: come pure i cittadini che avranno acquistato domicilio, e i forestieri che avranno diritto di far parte della Guardia.

Le medesime Deputazioni toglieranno dai Ruoli i nomi di quei cittadini che saranno entrati nel loro sessantunesimo anno, quelli che avran cambiato domicilio, i decaduti ed i mancati di vita.

19. Durante il corso d'ogni anno l'Autorità municipale noterà in margine dei Registri le mutazioni provenienti:

Dalle morti,

Dai cambiamenti di domicilio,

Gli atti in forza dei quali le persone perdono o acquistano il diritto di esser comprese nel servizio della Guardia Civica.

Le Deputazioni di arruolamento verificheranno e rettificheranno i registri suindicati.

20. Nei luoghi dove la Guardia Civica potrà costituirsi in Battaglioni, il Quartier Mastro addetto ai medesimi eserciterà le funzioni di Segretario presso le Deputazioni di arruolamento, e custodirà la copia autentica del Registro.

21. Per giudicare intorno ai reclami relativi all'arruolamento verrà formato un Consiglio di revisione in ogni Corpo riunito di Guardia Civica.

Questo Consiglio sarà composto di otto membri, quando si tratterà di sole Compagnie riunite, di dieci quando il Corpo Civico sarà riunito in Battaglioni, e di quattordici se più Battaglioni si troveranno riuniti e comandati da un solo Capo, oltre l'Autorità governativa locale, la quale presiederà il Consiglio me-

18. L'Articolo 16 mancava nei *Progetti A* e *B*.

desimo e darà il suo voto nelle deliberazioni. In Firenze sarà presieduto da un Delegato della Segreteria di Stato.

I membri si trarranno a sorte per una metà tra gli Ufficiali, e Sotto-Ufficiali, e per l'altra metà tra i Caporali e le Guardie Civiche. Questi membri del Consiglio di revisione avranno un'età maggiore di venticinque anni e sapranno leggere e scrivere.

L'estrazione si farà alla presenza dell'Autorità governativa locale, degli Ufficiali, bassi-Ufficiali, Caporali e Guardie Civiche che vorranno intervenire alla medesima.

Per la legalità delle deliberazioni di questo Consiglio sarà necessaria la presenza della metà dei suoi membri, oltre quella del Presidente, e la pluralità dei voti: le sue decisioni saranno inappellabili.

Nel caso di parità di suffragi, il Presidente avrà doppio voto [19].

Questo Consiglio si rinnuoverà ogni anno, e le funzioni di membro della Deputazione di arruolamento e del Consiglio di revisione sono tra loro incompatibili.

Titolo terzo.

Formazione della Guardia Civica e nomina ai gradi

22. La Guardia Civica sarà formata per Battaglioni, per Compagnie e per sezioni di Compagnia secondo le località.

23. Ogni Battaglione avrà la sua Bandiera, al ricevimento della quale presterà il seguente giuramento « Giuro fedeltà al Principe, e obbedienza alle Leggi, « e sull'onore prometto di usar quest'armi a difesa dell'indipendenza, e inte- « grità dello Stato, dell'ordine pubblico, e delle proprietà » [20].

Le Compagnie e sezioni di Compagnie presteranno questo giuramento all'occasione della prima rivista.

24. La Bandiera sarà conservata presso i respettivi Capi di Battaglione, e presso quella sarà stabilito un Corpo di Guardia ove monterà permanentemente un distaccamento comandato da un basso Ufficiale o Caporale.

In ogni Città ove è un Battaglione vi sarà inoltre stabilito un Corpo di Guardia che dovrà risedere nel Palazzo Comunitativo [21].

25. In quelle Comunità nelle quali non si potrà formare una Compagnia ma solo una sezione, questa si aggregherà a forma degli ordini superiori colle

19. Nel corrispondente Articolo 19 del *Progetto A* mancava il comma 6.

20. Nel corrispondente Articolo 21 del *Progetto A* la formula del giuramento era « Giuro obbedienza alle Leggi, e sull'onore prometto di usare queste armi a difesa del Principe e della Patria, delle sue istituzioni, dell'ordine pubblico e della proprietà ».

21. Nel *Progetto A* mancava questo Articolo.

sezioni delle Comunità limitrofe onde si formi intera la Compagnia, e così formata sarà comandata da un Capitano in primo che risiederà nel capo luogo della Comunità o dove si trovi agglomerata la maggior popolazione.

26. Nelle Città che avranno popolazione, a ciò sufficiente, la Guardia Civica sarà organizzata in Battaglioni dei quali il numero e la forza saranno in proporzione degli ascritti alla Guardia attiva. Ove la popolazione non basterà alla formazione di un Battaglione, la Guardia attiva sarà organizzata per Compagnie.

Ove più Battaglioni saranno riuniti in attività, dessi avranno un Comandante superiore nominato da S.A.I. e Reale.

27. La repartizione in Compagnie delle Guardie Civiche in attività sarà eseguita nei luoghi molto popolati in modo che la loro forza risulti la più grande possibile, purchè nissuna Compagnia non oltrepassi le dugento teste.

Formazione delle Compagnie.

28. Le Sezioni di Compagnia della Guardia Civica saranno formate come appresso

Fino a uomini	14	da 15 a 20	da 20 a 30	da 30 a 40	da 40 a 50
Tenenti	—	—	—	1	1
Sotto Tenenti	—	1	1	1	1
Sergenti	1	1	2	2	3
Caporali	1	2	4	4	6
Tamburi	—	—	—	1	1

29. Ritenuto il disposto nei congrui casi dell'Articolo 27 le Comunità che avranno anche solo cinquanta Guardie Civiche attive potranno formar con esse una Compagnia.

30. La forza della Compagnia secondo il numero disponibile delle Guardie attive sarà come appresso

Dagli uomini	50 a 80	ai 100	ai 140	ai 200
Sergente Maggiore	1	1	1	1
Sergente Foriere	1	1	1	1
Sergenti	4	6	6	8
Caporali	8	12	12	16
Tamburi	1	2	2	2

Ciascuna Compagnia avrà un primo Capitano Comandante, un Capitano in secondo, un Tenente, e un Sotto-Tenente oltre il sopraindicato numero di Sotto-Ufficiali in proporzione della sua forza.

Formazione dei Battaglioni.

31. Il Battaglione sarà formato di quattro Compagnie almeno e di otto al più. 5

Lo Stato Maggiore del Battaglione sarà composto:
Di un Capo di Battaglione Tenente Colonnello;
Di un Maggiore;
Di un Aiutante Maggiore Capitano; 10
Di un Quartier-Mastro Tenente;
Di un Porta Bandiera Sotto-Tenente;
Di un Medico e di un Chirurgo ambedue col grado di Tenente;
Di un Aiutante Sotto-Ufficiale;
Di un Caporale Tamburo, e 15
Di un Armaiolo.

32. Occorrerà una Sovrana Disposizione speciale perchè abbia luogo la formazione in Battaglione delle Guardie Civiche di più comuni.

Nomina ai gradi.

33. Nelle Comunità ove la Guardia Civica verrà costituita in Compagnie 20 gl'individui componenti ciascuna Compagnia saranno successivamente chiamati a riunirsi senz'arme e senza uniforme alla presenza di due membri almeno della Deputazione di arruolamento, presieduti dal Gonfaloniere o da legittimo suo rappresentante, per procedere alla formazione delle terne per l'elezione dei loro Caporali, dei Sotto Ufficiali, del Sotto-Tenente, del Tenente, 25 e del Capitano in secondo.

Se più Comunità concorreranno alla formazione di una Compagnia le Guardie Civiche delle Sezioni si riuniranno nella Comunità ove la popolazione è maggiore.

34. La formazione della terna dei nominati Ufficiali, e quindi dei Sotto- 30 Ufficiali e Caporali avrà luogo per ciascun grado successivamente incominciando da quello più elevato per mezzo di scrutinio individuale e segreto alla maggiorità relativa dei suffragi.

I due più anziani presenti della Deputazione di arruolamento raccoglieranno i voti che verranno esaminati e promulgati dal Presidente della Deputazione 35 stessa.

I Caporali verranno scelti nelle terne dal Capitano Comandante della Compagnia, o in sua assenza dal Capitano in secondo, i quali peraltro si asterranno dal votare nella formazione della terna stessa.

Per la scelta dei Sotto-Ufficiali (i quali non potranno avere un'età minore di ventun'anno compiti) i Comuni ed i Caporali di ciascuna Compagnia presenteranno una terna d'individui compresi nella medesima fra i quali il respettivo Comandante del Corpo, sul parere della Ufficialità, designerà il soggetto che deve essere il preferito [22].

Per la scelta del Sergente Maggiore e del Caporal Maggiore, le terne saranno come sopra formate dai Sotto-Ufficiali, Caporali e Comuni, e per la scelta si procederà nel modo già indicato [23].

L'Aiutante Sotto-Ufficiale e gli Ufficiali Sanitari a causa delle loro speciali attribuzioni verranno nominati dal Comandante del Battaglione per i Battaglioni isolati, e dall'Ufficial Superiore Comandante per i Battaglioni riuniti [24].

Al servizio sanitario potranno essere scelti anche i Medici, e Chirurghi condotti [25].

La nomina dei Capitani in secondo, dei Tenenti, e Sotto-Tenenti si farà da S.A.I. e Reale sopra una terna di soggetti formanti parte della Compagnia medesima, la qual terna si costituirà per mezzo di scrutinio come fu detto di sopra. Pei Sotto-Tenenti, per il Tenente e Capitani in secondo si richiede l'età di 25 anni almeno.

Gli Ufficiali componenti lo Stato Maggiore, e i Capitani in primo saranno sempre liberamente, e direttamente a nomina di S.A.I. e Reale, che ne farà l'elezione per un triennio, riservandosi la facoltà di conservarli nell'ufficio respettivo.

Tutti gli altri impieghi fuori dei nominati verranno conferiti sulla proposta dal Comandante del Corpo in Firenze dalla Segreteria di Stato, e nelle Provincie dalle Autorità governative compartimentali.

La durata degli Ufficii sarà di tre anni, e potranno essere confermati per egual tempo quando lo scrutinio resulti a loro favore. I reclami intorno la non osservanza delle forme prescritte per la formazione delle terne verranno portati innanzi al Consiglio di revisione che giudicherà inappellabilmente.

35. L'Autorità governativa farà conoscere ai Corpi della Guardia Civica i loro Comandanti appena nominati: i Comandanti faranno conoscere ai loro

22. Nel *Progetto A* il comma 4 del corrispondente Articolo 31 era così formulato: « Per la scelta dei Sotto-Ufficiali, i quali non potranno avere una età non minore di ventuno anno compiti, ciascuna Compagnia presenterà una terna d'individui compresi nella medesima, fra i quali il respettivo Comandante del Corpo, sul parere della ufficialità, designerà il soggetto che deve essere preferito ».

23. Nel *Progetto A* mancava questo comma del corrispondente Articolo 31.

24. Nel *Progetto A* il comma 5 del corrispondente Articolo 31 era così formulato: « L'Aiutante Sotto-Ufficiale e gli Ufficiali sanitarii, a causa delle speciali loro attribuzioni, verranno nominati dal Comandante di Battaglione, salva l'approvazione della superiore Autorità governativa per i Battaglioni isolati e dell'Ufficiale Superiore Comandante pei Battaglioni riuniti ».

25. Nel *Progetto A* mancava questo comma.

Corpi le nomine degli Ufficiali comunicate ai Comandanti medesimi dalla superiorità.

36. Ogni Ufficiale della Guardia Civica potrà essere sospeso per grave mancanza per due mesi dalle sue funzioni per mezzo di Decreto motivato dall'Autorità governativa compartimentale. Questo Decreto sarà inviato immediatamente alla Segreteria di Stato la quale udite le allegazioni del prevenuto, ne farà rapporto a S.A.I. e Reale che deciderà intorno la durata della sospensione, o l'opportunità di procedere alla nomina di altro individuo.

In Firenze, Livorno, e Pisa queste sospensioni verranno ordinate dal Superior Comandante che ne farà rapporto alla Segreteria di Stato per gli effetti sopra enunciati.

37. Se gli Ufficiali di ogni grado non saranno del tutto armati, vestiti, ed equipaggiati a forma degli ordini nel termine di due mesi dopo la loro nomina, saranno considerati come dimissionarii, e quindi si procederà ad altra nomina [26].

38. Appena un impiego di Ufficiale, Sotto-Ufficiale, o Caporale diverrà vacante, si provvederà alla sostituzione [27] a norma delle regole stabilite.

39. Nessuno Ufficiale attivo nelle Milizie dello Stato potrà essere nominato Ufficiale, o Comandante superiore della Guardia Civica.

Titolo quarto.

Delle uniformi, delle armi, del servizio e delle precedenze

40. La Guardia Civica avrà per tutto lo Stato armi, uniformi, e segni distintivi dei gradi secondo il figurino che verrà prescelto da S.A.I. e Reale sul parere di un consiglio di tre Ufficiali superiori.

Per la Guardia Civica attiva in servizio l'uso dell'uniforme è obbligatorio nelle Città, ed è facoltativo agli individui in ogni altro luogo del Granducato.

L'uniforme è a carico di ciascuna Guardia Civica attiva. Quanto alla riserva sarà provvisto nel Regolamento ad essa relativo.

I fucili, le sciabole, le giberne, e porta giberne, e le munizioni sono a carico dello Stato.

26. Il corrispondente Articolo 34 del *Progetto A* era così formulato: « Se gli Ufficiali di ogni grado non saranno del tutto armati, vestiti ed equipaggiati, a forma degli ordini nel termine di due mesi, dopo la loro nomina, saranno considerati come dimissionari, e quindi rimpiazzati ».

27. Nel corrispondente Articolo 35 del *Progetto A* si usava il termine « rimpiazzo » invece di « sostituzione ».

Dove non si adottasse l'uniforme ne terrà luogo il distintivo a colori toscani indicato nel Motuproprio del dì 24 settembre 1847[28].

41. Nelle Città principali della Toscana quando si verifichi il dono di un sufficiente numero di cannoni, potranno essere formate delle Compagnie di
5 artiglieria civica, possibilmente composte d'ingegneri, di graduati nelle matematiche, e degli esercenti le arti meccaniche aventi le qualità prescritte per l'ammissione nella Guardia Civica[29].

42. Le armi somministrate dal Governo, e quelle provenienti dai doni che verranno offerti alla Guardia Civica saranno consegnate ai Comandanti dei
10 Corpi e l'atto di consegna sarà omologato dalla Magistratura locale.
Le armi suddette saranno distribuite alla Guardia Civica attiva per ordine d'inscrizione sui Registri di arruolamento, e consegnate a ciascuna di esse dietro ricevuta da farsi in margine di un Registro a ciò destinato con l'obbligo di conservarle e custodirle diligentemente nel proprio domicilio per valersene in
15 ogni caso di servizio[30].

43. Ogni Guardia Civica attiva potrà provvedersi a proprie spese delle armi purchè si attenga rigorosamente al modello del figurino[31].

44. La riparazione delle armi sarà a carico delle Comunità per le degradazioni avvenute in servizio e senza colpa o negligenza delle Guardie Civiche,
20 alle quali faranno carico le riparazioni in caso diverso[32].

28. Il corrispondente Articolo 37 del *Progetto A* era così formulato: « La Guardia Civica avrà per tutto lo Stato armi e uniformi uguali al figurino che verrà stabilito da un
25 Consiglio di tre Ufficiali Superiori appena sian nominati da S.A.I. e R. - L'uso dell'uniforme è obbligatorio nella sola città. - L'uniforme è a carico di ciascuna Guardia Civica attiva e resta sua proprietà. - I fucili, le scia-
30 bole, le giberne e portagiberne, e le munizioni sono a carico dello Stato. - I segni distintivi dei gradi saranno uguali a quelli stabiliti per le Truppe di Linea. - Dove non si adottasse l'uniforme, ne terrà luogo il distintivo nazio-
35 nale da indicarsi nel figurino. - Essendo facoltativo l'uso dell'uniforme per le Guardie Civiche, la sciabola comunque appartenente al Governo resterà presso la Guardia stessa ».

29. L'Articolo corrispondente mancava nel
40 *Progetto A*.

30. Il corrispondente Articolo 38 del *Progetto A* era così formulato: « Le armi che il Governo metterà a disposizione dei diversi Corpi di Guardie Civiche verranno consegnate ai comandanti dei corpi stessi, e l'atto di consegna sarà omologato dalla magistratura locale. Le armi suddette resteranno sempre proprietà del Governo ».

31. L'Articolo corrispondente mancava nel *Progetto A*.

32. Il corrispondente Articolo 40 del *Progetto A* era così formulato: « La manutenzione delle armi sarà a carico delle Comunità, come pure la riparazione delle medesime per le rotture avvenute in servizio e senza colpa o negligenza delle Guardie Civiche, alle quali faranno carico le riparazioni in caso diverso ». Inoltre nel *Progetto B* e nel presente non era stato riprodotto l'Articolo 39 del *Progetto A*, che era del seguente tenore: « I doni che fossero per offrirsi alla Guardia Civica in armi effettive saranno consegnati ai gonfalonieri i quali per mezzo del Comandante della Guardia Civica della loro comune ne effettueranno la

45. Tutte le armi destinate alla Guardia Civica oltre avere un marchio particolare saranno numerate, non escluse quelle appartenenti in proprio alle Guardie Civiche attive[33].

46. Le cariche per fucili saranno consegnate dall'Autorità governativa ai Comandanti dei Corpi della Guardia Civica attiva sotto la loro responsabilità. 5

47. Ogni qualvolta la Guardia Civica sarà riunita, i differenti Corpi componenti la medesima prenderanno il posto che sarà loro assegnato dal Comandante Superiore.

48. In tutti quei casi nei quali la Guardia Civica presterà servizio insieme ai Corpi assoldati avrà la diritta sopra i medesimi. 10

49. Il comando nelle feste, o parate, ed in qualunque altro servizio apparterrà a quello degli Ufficiali dei diversi Corpi che sarà in grado superiore; a grado uguale, a quell'Ufficiale che sarà più anziano nel grado; a grado ed anzianità uguali, il comando spetterà all'Ufficiale seniore.

50. Se la Guardia Civica presterà servizio insieme coi Corpi di linea si osserverà quanto è prescritto nell'Articolo precedente relativamente al comando. 15

51. La Guardia Civica non presterà per massima il servizio di Piazza, salvo che in qualche circostanza speciale per sussidio della Truppa di linea in seguito di un ordine della competente Autorità governativa[34]. In questo caso la Guardia Civica osserverà il Regolamento del servizio di Piazza e dipenderà dal Comandante della Piazza stessa. 20

52. Per gli esercizii a fuoco il Comandante della Guardia Civica si porrà d'accordo coll'Autorità governativa. Gli altri esercizii, le riviste e l'ordinario servizio dipenderanno dal Comandante della Guardia suddetta[35].

53. Dove la Guardia Civica avrà dei Corpi di guardia a cui terrà fazione armata farà il servizio di pattuglia affine di mantenere la tranquillità e l'ordine ogni volta che occorrerà. 25

distribuzione. Le armi del Governo e quelle provenienti dai doni saranno distribuite alla Guardia attiva per ordine d'iscrizione sui Registri, bene inteso che ogni Guardia che volesse provvedere all'arme propria pur che si attenga al modello fissato, vi sarebbe autorizzata ».

33. Nei *Progetti A* e *B* i corrispondenti Articoli 41 e 43 non contenevano la frase « non escluse quelle appartenenti in proprio alle Guardie Civiche attive ».

34. Nel corrispondente Articolo 47 del *Progetto A* mancava la frase « in seguito di un ordine della competente Autorità governativa ». 30

35. Il corrispondente Articolo 48 del *Progetto A* era del seguente tenore: « Pel servizio particolare ordinario, per le riviste, per gli esercizi etc. il Comandante della Guardia Civica dal quale tali cose dipendono, si porrà d'accordo con l'Autorità governativa ». 35

54. I locali destinati ad uso di Corpo di guardia verranno muniti degli affissi proprii a coricarsi, di una barriera per le armi e degli altri mobili soliti e necessarii.

55. Per l'ordine del servizio i Sergenti Maggiori compileranno un Ruolo di ciascuna Compagnia firmato dal Capitano, indicante i giorni nei quali ciascuno individuo avrà prestato servizio.

56. Nelle Comunità ove la Guardia Civica sarà organizzata in Battaglioni, l'Aiutante Maggiore terrà uno stato per Compagnia degli uomini comandati giornalmente nei Battaglioni stessi, servirà questo a riscontrare l'esattezza del Ruolo di ciascuna Compagnia.

57. Ogni individuo della Guardia Civica comandato per un servizio dovrà obbedire, rimanendogli però il diritto di reclamare al capo del Corpo quando si creda aggravato.

Titolo quinto.
Del Consiglio di Amministrazione

58. La Guardia Civica quanto alla sua amministrazione e contabilità è subordinata alle Autorità municipali. Le spese pertanto ordinarie della Guardia medesima di che nel successivo Articolo 64 sono regolate, votate, e approvate come tutte le altre spese comunitative.

59. Ogni Corpo di Guardia Civica composto di un Battaglione, ovvero di più Battaglioni riuniti sotto il comando di un solo Capo nella medesima Comunità, avrà un Consiglio di amministrazione, il quale dovrà presentare dentro il mese di agosto alla Magistratura lo stato delle spese fatte nell'anno precedente, corredato delle relative giustificazioni; e quello delle spese da incontrarsi nell'anno seguente, affinchè la Magistratura stessa possa comprendere questi stati in un Articolo speciale de' Bilancii della Comunità i quali vengono sottoposti alla superiore approvazione secondo i vigenti Regolamenti.

60. Ogni Battaglione avrà un Consiglio di Amministrazione e sarà composto del Comandante del Battaglione che ne sarà il Presidente, e di un numero di membri non minore di quattro nè maggiore di sei, scelti in ogni Battaglione, per una metà tra gli Ufficiali, e per l'altra metà tra i Sotto-Ufficiali[36].

61. Lo stesso avrà luogo per i Battaglioni che venissero formati colle Compagnie di più Comunità.

36. Il corrispondente Articolo 56 del *Progetto A* era così formulato: «Il Consiglio di Amministrazione sarà composto del Comandante della Guardia Civica, che ne sarà il Presidente, e di quattro o sei membri scelti in ogni Battaglione per una metà tra gli Ufficiali, e per l'altra metà tra i Sotto-Ufficiali. Nel caso di più Battaglioni riuniti, ogni Comandante di essi sarà aggiunto di diritto al Consiglio medesimo».

62. Nelle Compagnie di una sola Comunità o di più Comunità non riunite in Battaglione, l'Amministrazione sarà affidata ad ogni Capitano Comandante che ne sarà il solo responsabile.

63. I Membri del Consiglio di amministrazione verranno nominati dall'Autorità municipale sopra la presentazione che farà il Comandante del Battaglione di altrettante terne quanti debbono essere i componenti il Consiglio di amministrazione medesimo [37].

64. Tutte le spese derivanti dal servizio ordinario saranno a carico delle respettive Comunità.

65. Tutte le spese straordinarie che dipendono cioè da servizio prestato fuori della Comunità sono a carico dello Stato [38].

66. Allorquando si tratterà di Battaglioni o di Compagnie alla cui formazione concorrono più Comunità, il reparto delle spese tra le Comunità interessate sarà fatto dalla respettiva Camera di Soprintendenza comunitativa, consultato il voto delle Magistrature respettive.

67. A sollievo delle Comunità che fossero soverchiamente aggravate potranno essere messi a disposizione delle Comunità medesime i locali di Regia pertinenza che potessero essere destinati al relativo servizio senza pregiudizio di quello al quale fossero già attribuiti. Potranno ugualmente essere addetti ai Corpi civici gli Ufficiali o Sotto-Ufficiali in disponibilità che fossero in grado di prestare utilmente l'opera loro nella istruzione assistenza e direzione dei Corpi medesimi.

Titolo sesto.
Delle pene

68. I Capi posti potranno impiegare verso le Guardia Civiche i seguenti mezzi di punizione: 1. Una fazione fuori del turno ordinario da farsi da quella

37. Il corrispondente Articolo 59 del *Progetto A* era così formulato: «I membri del Consiglio di Amministrazione verranno nominati dall'Autorità governativa compartimentale; ed in Firenze dalla Segreteria di Stato, sempre sopra una triplice nota d'individui presentati dal Comandante il Corpo della Guardia Civica al quale il Consiglio di Amministrazione si riferisce».

38. I corrispondenti articoli mancavano nel *Progetto A*. Ad essi corrispondevano gli Articoli 60, 61 e 62, così formulati: «*Articolo 60* - Le spese ordinarie della Guardia Civica sono: le spese dei locali pei posti o corpi di guardia; le spese di vestiario e soldo dei tamburi, come pure quelle di bandiere e casse di tamburi; il mantenimento delle armi; le spese di registri, ruoli, biglietti di guardia, carta, spese d'uffizio ed impiegati del medesimo»; «*Articolo 61* - Le spese straordinarie sono: il soldo degli Aiutanti Maggiori ed Aiutanti Sotto-Uffiziali ove saranno formati i Battaglioni, sempre che tali funzioni non siano esercitate gratuitamente»; «*Articolo 62* - I Magistrati comunitativi delibereranno sulla economia di dette spese».

Guardia Civica che avesse mancato all'appello, o che si fosse assentata dal posto senza permesso. 2. La detenzione nella camera di reclusione del posto fino allo smontare della Guardia da subirsi da qualunque Guardia Civica di servizio per essersi ridotta in stato di ebbrezza, o per essersi resa colpevole d'ingiurie, provocazioni, mancanze, violenze ec. senza pregiudizio del rinvio al Consiglio di disciplina se la mancanza esigesse una punizione più grave.

69. Se una Guardia Civica, un Caporale, o un Sotto-Ufficiale avrà mancato al servizio sarà obbligato di montare una Guardia di più oltre quella dell'ordinario servizio, preso l'ordine dal Comandante del Corpo.

70. In Firenze e nelle altre Città dello Stato nelle quali verrà il Comando della Guardia Civica costituita di più Battaglioni, affidato ad un Comandante superiore, questo, o l'Ufficiale di Stato Maggiore che lo rappresenta, potrà punire le trasgressioni al servizio commesse dagli Aiutanti di Stato Maggiore e dagli Ufficiali pagati, con gli arresti, o semplici, o di rigore, col ritiro delle armi da uno fino ai tre giorni; e le trasgressioni commesse dalle Guardie, Caporali, Sotto-Ufficiali, Ufficiali, ed Ufficiali di Stato Maggiore, coll'ammonizione, colla detenzione, e cogli arresti semplici respettivamente ai gradi, da uno fino ai due giorni; senza pregiudizio del ricorso, o del rinvio innanzi ai Consigli di disciplina a seconda della gravità delle mancanze.

71. Tutti i Comandanti di Battaglione potranno punire gli Ufficiali pagati loro subordinati, con gli arresti semplici fino a due giorni e potranno infliggere alle Guardie, Caporali, Sotto-Ufficiali, ed Ufficiali l'ammonizione senza pregiudizio come sopra.

72. I Capitani Comandanti le Compagnie non unite in Battaglioni potranno ugualmente ammonire le Guardie, i Caporali, i Sotto-Ufficiali e gli Ufficiali, sempre senza pregiudizio del ricorso o del rinvio innanzi al Consiglio disciplinare.

73. I Tamburi Maggiori, i Caporali Tamburi, ed i Tamburi potranno essere puniti con la prigione fino in tre giorni dai Capitani delle Compagnie, fino agli otto dai Comandanti dei Battaglioni, e fino ai quindici giorni dal Comandante superiore dei Battaglioni riuniti.

74. I Consigli di disciplina nei casi previsti qui appresso infliggeranno le seguenti punizioni:

1) L'ammonizione;
2) L'arresto non maggiore di tre giorni;
3) L'ammonizione pubblicata negli ordini;
4) La prigione non maggiore di tre giorni;
5) La privazione del grado.

Con l'ammonizione sarà punito l'Ufficiale che avrà commesso una infrazione sebbene leggera alle regole del servizio.

Con l'ammonizione pubblicata negli ordini sarà punito l'Ufficiale che, essendo in servizio, o fuori ma colla uniforme di Guardia Civica, terrà una condotta che possa recar danno alla disciplina, o all'onore della Guardia Civica [39].

75. Sarà punito con gli arresti e colla detenzione, secondo la gravità dei casi qualunque Ufficiale il quale essendo di servizio si sarà reso colpevole delle seguenti mancanze: 5

1) Di disobbedienza e d'insubordinazione;

2) Di mancanza di rispetto, di espressioni offensive o d'insulti verso Ufficiali di grado superiore; 10

3) Di qualunque detto oltraggioso verso un subalterno e di qualunque abuso di autorità;

4) Di qualunque mancanza ad un servizio ordinato;

5) Di qualunque infrazione alle regole di servizio.

76. Le pene indicate agli Articoli 74 e 75, nei casi, e secondo le circostanze potranno essere applicate ancora ai Sotto-Ufficiali, Caporali, e Guardie. 15

77. Con la prigione, che non oltrepassa i due giorni, e che si estenderà fino a tre in caso di recidiva, sarà punito ogni Sotto-Ufficiale, Caporale, e Guardia Civica colpevole:

1) Di disobbedienza, o d'insubordinazione, o di avere ricusato per la seconda volta un servizio ordinato; 20

2) Di essere alterato dal vino essendo in servizio, o di una condotta che arrechi pregiudizio alla disciplina, o all'onore del Corpo, o all'ordine pubblico [40];

3) Di avere in servizio abbandonato le armi, o il posto prima di essere rilevato. 25

78. Sarà privato del grado ogni Ufficiale, Sotto-Ufficiale, e Caporale che dopo aver subita una punizione dal Consiglio di disciplina, e prima che sia passata un'epoca minore di un anno si rendesse colpevole di un'altra mancanza che porti la pena della detenzione. 30

Qualunque Ufficiale, Sotto-Ufficiale, e Caporale privato del respettivo grado, non sarà abile a riottenerlo fuorchè all'epoca delle nuove nomine.

79. La Guardia Civica prevenuta di aver venduto a suo profitto gli effetti qualunque di proprietà del Governo, e che ha ricevuto in consegna, sarà tradotta innanzi al Tribunale ordinario competente per esservi giudicata. 35

39. Nei corrispondenti Articoli 71 e 72 dei *Progetti A* e *B* era aggiunta la frase « o all'ordine pubblico ».

40. Nel numero 2 del corrispondente Articolo 74 del *Progetto A* mancava l'espressione « o all'onore del Corpo ».

80. Ogni Guardia Civica che nello spazio di un anno avrà subìto due condanne dal Consiglio di disciplina per essersi ricusato al servizio, sarà per la terza simile mancanza condannata alla prigione, che non potrà eccedere i dieci giorni, nè essere minore di cinque. In caso di nuova recidiva la punizione non sarà
5 minore di dieci giorni nè maggiore di venti.

81. Qualunque Capo di Corpo, di Posto, o di Distaccamento, il quale ricuserà obbedire ad una requisitoria delle Autorità aventi il diritto di domandare la forza pubblica, o che avrà agito senza tale requisitoria, e fuori dei casi preveduti dalla Legge, sarà tradotto innanzi al Tribunale ordinario competente,
10 che nel silenzio delle Leggi comuni, procederà colle Leggi militari.

La processura porterà con se la sospensione del grado, e la condanna verrà accompagnata dalla perdita del grado medesimo.

Per le altre trasgressioni poi, mancanze, e delitti che si commettessero dagli individui della Guardia Civica tanto fuori che in tempo di servizio, procede-
15 ranno i Tribunali ordinarii ai termini di ragione senza distinzione di grado, o altro riguardo, come se i delinquenti non appartenessero alla Guardia predetta [41].

Del Consiglio di Disciplina.

82. Verrà istituito un Consiglio di Disciplina:
20 1) In ogni Battaglione;
2) In ogni Comunità ove siano una, o più Compagnie non riunite in Battaglione;
3) In ogni Compagnia formata dalle Guardie Civiche di più Comunità.

83. In Firenze vi sarà un Consiglio Superiore di Disciplina per giudicare
25 gli Ufficiali di Stato Maggiore di tutta la Guardia Civica, i quali non debbon andare soggetti, in caso di mancanza, ai Consigli di Disciplina ordinarii.

84. Il Consiglio di Disciplina della Guardia Civica di una Comunità che abbia una, o più Compagnie non riunite in Battaglione, e quello di una Compagnia composta di Guardie Civiche di più Comunità, sarà formato di cinque
30 Giudici: vale a dire un Capitano Presidente, un Tenente, o Sotto-Tenente, un Sergente, un Caporale, ed una Guardia Civica.

85. Il Consiglio di Disciplina di un Battaglione sarà composto di sette Giudici, cioè: del Capo del Battaglione come Presidente, e di un Capitano, un Tenente, o Sotto-Tenente, un Sergente, un Caporale, e due Guardie Civiche.

35 86. Il Consiglio Superiore di Disciplina sedente in Firenze per giudicare gli Ufficiali di Stato Maggiore, sarà egualmente composto di sette Giudici,

41. Nei corrispondenti Articoli 78 e 79 dei *Progetti A* e *B* mancava l'ultimo comma.

cioè: dell'Ufficial Superiore Comandante, o di quell'Ufficiale che legalmente lo rappresenta, come Presidente, di due Tenenti Colonnelli, di due Maggiori, e di due Capitani.

87. Quando una Compagnia sarà composta di Guardie Civiche di più Comunità, il Consiglio di Disciplina risiederà nel capo luogo di quella Comunità, la quale ha maggior popolazione. 5

88. Quante volte il prevenuto fosse un Ufficiale, due Ufficiali dello stesso grado avranno parte nel Consiglio di Disciplina, e prenderanno il posto degli ultimi due membri.

89. In ogni Consiglio di Disciplina di un Battaglione vi sarà un Relatore col grado di Capitano, o di Tenente; ed un Segretario col grado di Tenente, o di Sotto-Tenente. 10

Allorchè la Guardia Civica di una Comunità formerà solo una, o più Compagnie non riunite in Battaglione, un Ufficiale, o Sotto-Ufficiale adempirà nel Consiglio le funzioni di Relatore, ed un Sott'Ufficiale quelle di Segretario del Consiglio di Disciplina. 15

Nel Consiglio Superiore di Disciplina un Maggiore sarà il Relatore, ed un Capitano il Segretario del Consiglio.

90. Il Capo del Consiglio Superiore di Disciplina sedente in Firenze sceglierà il Maggiore Relatore, ed il Capitano Segretario, in una lista di tre candidati proposti dal più anziano tra i Comandanti i Battaglioni di detta Città [42]. 20

I Relatori, e Segretarii rimarranno in ufficio per tre anni, e potranno essere confermati.

91. I Consigli di Disciplina sono permanenti, e non potranno pronunziare un giudizio se non quando cinque membri almeno saranno presenti nei Consigli di Battaglione, e tre almeno in quelli di Compagnia. 25

92. I Giudici saranno rinnovati ogni sei mesi, eccettuato quando non vi fossero altri Ufficiali del grado stabilito per tener le veci del Presidente e degli altri Membri del Consiglio di Disciplina.

93. Il Presidente della Deputazione di arruolamento assistito dal Capo di Battaglione ovvero dal Capitano Comandante se le Compagnie non sono riunite in Battaglione, formerà sulla scorta del Registro-matricola un quadro generale di tutti gli Ufficiali, Sotto-Ufficiali, e Caporali, la cui età sarà maggiore di venticinque anni; e di un numero doppio di Guardie Civiche di ogni 30

42. Nel corrispondente Articolo 87 del *Progetto A* il primo comma era così formulato: «Il Capo del Consiglio superiore di Disciplina, sedente in Firenze, sceglierà il Maggiore Relatore ed il Capitano Segretario in una lista di tre candidati proposti dal Comandante il Battaglione o più Battaglioni riuniti. Ove non esiste il Battaglione, la proposta dei candidati medesimi verrà fatta dal Capitano più anziano». 35

Battaglione o delle Compagnie delle Comunità, ovvero della Compagnia formata da più Comunità. Le Guardie Civiche medesime verranno estratte a sorte tra quelle egualmente che hanno una età maggiore di venticinque anni. La sorte deciderà parimente l'ordine col quale tutti saranno scritti nel quadro suddetto; il quale firmato dal Presidente del Consiglio e dal Comandante verrà depositato ove hanno luogo le adunanze del Consiglio di Disciplina.

Pel Consiglio Superiore di Disciplina il quadro sarà formato a diligenza del Comandante del Corpo di Ufficiali di Stato Maggiore dei Battaglioni, uniti tutti ad egual numero di Capitani disposti nell'ordine sopra espresso. I quadri saranno rinnovati all'epoca delle nuove nomine.

94. I Giudici di ciascun grado, o semplici Guardie Civiche, saranno scelti successivamente secondo l'ordine della loro iscrizione.

95. Ogni Ufficiale, Sotto-Ufficiale, Caporale ed ogni Guardia Civica che per due volte sia stata condannata dal Consiglio di Disciplina, o una volta dai Tribunali ordinarii sarà cancellata dal quadro fino a nuove nomine.

96. Qualunque reclamo diretto ad essere reintegrato nel quadro, ovvero a far cancellare una Guardia Civica dal medesimo, sarà sottoposto al Consiglio di Revisione.

Processura nei giudizii.

97. Il Consiglio di Disciplina verrà informato dal Comandante del Corpo di tutti i rapporti, processi verbali o querele comprovanti i fatti che possono eccitare la giurisdizione di questo Consiglio.

98. Le querele, i rapporti ed i processi verbali relativi a fatti che possono eccitare la giurisdizione del Consiglio di Disciplina saranno inviati dal Comandante del Corpo all'Ufficial Relatore, il quale farà citare il prevenuto per la prima riunione del Consiglio. Il Segretario registrerà le carte qui sopra indicate, e la citazione sarà recata al domicilio da una ordinanza addetta al Consiglio di Disciplina [43].

99. I rapporti, i processi verbali, e le querele relative ai fatti dedotti a carico del Capitano Comandante della Guardia Civica di una Comunità, saranno portati al Consiglio Superiore di Disciplina residente in Firenze [44].

43. Il corrispondente Articolo 95 del *Progetto A* era così formulto: « Le querele, i rapporti ed i processi verbali saranno diretti all'Ufficiale Relatore, il quale farà citare il prevenuto per la prima riunione del Consiglio. Il Segretario registrerà le carte qui sopra indicate, e la citazione sarà recata al domicilio da un'ordinanza addetta al Consiglio di Disciplina ».

44. Nel corrispondente Articolo 96 del *Progetto A* era aggiunto un secondo comma: « Questa procederà alla composizione del Consiglio di Disciplina conformemente all'Articolo 83 ».

100. Il Presidente del Consiglio di Disciplina ne convocherà i membri in seguito della domanda dell'Ufficiale Relatore ogni volta che lo richieggano il numero, e la urgenza degli affari.

101. In caso di mancanza ad intervenire senza una valevole ragione, ogni membro del Consiglio di Disciplina verrà condannato dal Consiglio medesimo ad una ammonizione, e sarà rimpiazzato dall'Ufficiale, Sotto-Ufficiale, Caporale, o Guardia Civica scritta nel quadro del luogo ove risiede il Consiglio.

102. La Guardia Civica citata dovrà comparire personalmente innanzi al Consiglio, e potrà farsi assistere da un difensore. Se il prevenuto non comparirà nel giorno e nella ora indicata dalla citazione, sarà giudicato in contumacia.

L'opposizione alla sentenza contumaciale dovrà essere fatta nel termine di tre giorni dalla Notificazione della sentenza medesima, o alla persona, o al domicilio [45].

L'atto di opposizione potrà esser fatto anche mediante una dichiarazione scritta sotto la Notificazione della sentenza stessa. L'opponente sarà nuovamente citato a comparire alla prossima seduta del Consiglio stesso; in caso di nuova contumacia la sentenza proferita sarà inretrattabile.

103. Pei dibattimenti innanzi al Consiglio disciplinare il Presidente, verificata la presenza dei membri del Consiglio voluti dal Regolamento, ed osservate le altre forme legali, ordinerà che il Segretario legga il rapporto. Se il prevenuto dà eccezione d'incompetenza del Consiglio di Disciplina, questo Consiglio delibererà prima sopra tale eccezione; e quando la riconosca fondata invierà il prevenuto avanti il Tribunale competente. Nell'opposto caso il Consiglio procederà per udire la lettura del processo verbale, e delle relative prove fatta dal Segretario. Saranno uditi i testimonii, se ve ne sono, ed il prevenuto non che il suo difensore, se vorrà egli averlo. Quindi il Relatore riassumerà l'affare, e farà le sue conclusioni. Il prevenuto ed il suo difensore potranno fare le loro osservazioni. Ciò fatto il Consiglio delibererà in segreto senza il Relatore, e quindi il Presidente pronunzierà la sentenza.

104. Le sentenze del Consiglio di Disciplina per la loro esecuzione saranno equiparate a quelle dei Tribunali ordinarii.

105. Le sentenze del Consiglio di Disciplina non vanno soggette ad appello, salvo il ricorso al Consiglio superiore di Disciplina residente in Firenze, per incompetenza, o vizio di forma, o violazione di legge da interporsi nel termine di tre giorni dopo la notificazione avanti il Consiglio di Disciplina che pronunziò la sentenza.

45. Nel corrispondente Articolo 99 del *Progetto A* il secondo comma era così formulato: «L'appello al giudizio in contumacia dovrà essere interposto nel termine di tre giorni dalla notificazione del giudizio medesimo».

106. Tutti gli atti relativi ai Consigli di Disciplina verranno esentati da qualunque spesa di bollo, e registro ec.

107. I componenti la Guardia Civica attiva fuori di servizio per quanto rivestiti dell'uniforme rimangono a tutti gli effetti assoggettati alle leggi generali dello Stato come semplici cittadini [46].

Articoli transitorii.

108. Dopo la futura riforma municipale tutto ciò che nel presente Regolamento si attribuisce alle Autorità governative locali, dovrà esser posto in armonia colle attribuzioni che potranno essere allora conferite ai Gonfalonieri [47].

109. L'organizzazione della riserva della Guardia Civica avrà luogo mediante un Regolamento speciale.

La riserva verrà istruita nei giorni festivi, e con modi provvisorii respettivamente in ciascuna Comunità, dopo compiutavi l'organizzazione della Guardia Civica attiva [48].

110. Il Governo distribuirà alla Guardia Civica attiva tutte le armi delle quali può immediatamente disporre, repartendole proporzionatamente fra le varie Comunità del Granducato; ed acquisterà in seguito quelle di mano in mano occorrenti per compierne l'armamento, avuto riguardo ai doni che ne fossero fatti ed alle compre che ne facessero gli individui per proprio conto [49].

111. Per evitare il danno che ne risentirebbe il buon servizio della Guardia Civica dal contemporaneo rinnuovamento di tutta l'Ufficialità delle sue Compagnie, è prescritto che per questa prima volta i Tenenti restino in carica fino a tutto dicembre 1848, i Capitani in secondo fino a tutto dicembre 1849, ed i Capitani in primo, e i Sotto-Tenenti fino a tutto dicembre 1850.

Alle epoche sopraenunciate si darà luogo a nuove nomine, ed elezioni nelle forme, e modi voluti dalla Legge, ed i soggetti nuovamente nominati, o con-

46. Il corrispondente Articolo mancava nei *Progetti A* e *B*.

47. Il corrispondente Articolo 104 del *Progetto A* era così formulato: «La futura riforma municipale potendo estendere le facoltà dei Gonfalonieri, tutto ciò che nel presente Regolamento si attribuisce alle Autorità governative locali dovrà essere rivisto e corretto, occorrendo, quando la detta riforma sia avvenuta».

48. Il corrispondente Articolo 105 del *Progetto A* era così formulato: «Finchè non sia fatto ed approvato un Regolamento speciale per la riserva della Guardia Civica, essa non sarà organizzata, ma verrà istruita nei giorni festivi e con modi provvisori appena compiuta l'organizzazione della Guardia Civica attiva. L'armamento della Guardia Civica di riserva avverrà subito dopo compito quello della Guardia Civica attiva».

49. L'Articolo corrispondente mancava nei *Progetti A* e *B*.

fermati in ufficio resteranno in quello per un triennio da decorrere dal giorno in cui avrà effetto la respettiva loro nomina, o conferma, e così di seguito [50].

112. Il presente Regolamento sarà di unica norma per l'organizzazione, e servizio della Guardia Civica attiva toscana.

Dall'I. e Reale Segreteria di Stato li 4 ottobre 1847. 5

V.: C. Ridolfi
A. Gherardini

50. Nel *Progetto A*, dopo l'Articolo 106, erano aggiunti gli Articoli 107 e 108, che non furono riprodotti nella redazione definitiva: «*Articolo 107* - Nelle città ove la Guardia Civica sarà organizzata per Battaglioni, vi saranno tanti posti o corpi di guardia quanti saranno i Battaglioni, ed ivi sarà il deposito dei fucili e delle munizioni, e vi dovrà montare permanentemente una guardia comandata da un Ufficiale con un numero d'individui che sarà designato dal Comandante del Battaglione, e che non potrà esser mai minore di venti teste. - La chiave del deposito delle armi e delle munizioni sarà custodita dal Comandante del Battaglione»; «*Articolo 108* - Nelle altre Comunità ove per la scarsa popolazione la Guardia Civica non può organizzarsi che solo per Compagnie, il deposito dei fucili e munizioni avrà luogo presso i comandanti delle respettive Compagnie e sezioni di Compagnie i quali ne saranno responsabili a tutti gli effetti». 10 15

IV.

PROPOSTA DI RIFORMA PROVVISORIA DELLA POLIZIA

In seguito al Motuproprio del 27 settembre 1847 veniva soppressa la Presidenza del Buongoverno: le funzioni di Polizia ad essa inerenti venivano delegate a Luigi Pezzella, Consigliere
5 della Suprema Corte di Cassazione, il quale doveva assumerle con il titolo di Direttore Generale provvisorio di Polizia, fino a nuove disposizioni. Salvo che nel titolo, nulla mutava nella struttura della polizia granducale, in quanto il progetto di legge, inviato dal Ministero di Giustizia e Grazia alla Consulta e da questa discusso ed emendato nella seduta del 7 ottobre 1847, non venne pubblicato.

10 **18.**

Adunanza generale del 7 ottobre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 8.

Presenti i signori Cavaliere Presidente e Consultori Bologna, Rinuccini, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Fabbroni, Landucci, Capei e Capponi.
15 Il signor Cavaliere Presidente apre la seduta dichiarando che l'oggetto della medesima quello si era di discutere e deliberare sopra un progetto stato comunicato alla Real Consulta di Stato dall'I. e R. Ministero di Giustizia e Grazia e di cui eravi circolata una copia a ciascuno dei componenti la Reale Consulta stessa, qual progetto vertente su provvisorie riforme alle competenze dell'at-
20 tuale autorità politica era del tenore che appresso:

S.A.I. e R. intenta sempre a promuovere il vantaggio e la felicità dei suoi sudditi coll'ampliare, correggere e riformare le leggi ed ordini dello Stato secondo che è richiesto dalla condizione dei tempi, dalla cresciuta civiltà e dai pubblici voti, mentre va a prendere in accurato esame
25 come, dopo la recente soppressione della Presidenza del Buongoverno [51],

51. Sulla Magistratura del Buongoverno scriveva il Galeotti: « Spera indarno di conoscere la condizione politica della Toscana colui che non porti un'attenta considerazione sulle
30 attribuzioni della Presidenza del Buongoverno, dalla quale prende norma, regola, titoli ed autorità tutto il potere esecutivo della Toscana, e dalla quale dipendono tutte le autorità di qualunque grado e carattere, le quali esercitano attribuzioni politiche e governative »

possa darsi un migliore ordinamento agli Uffizi di Polizia, sì nel rapporto della loro organizzazione, come in quello delle loro attribuzioni; e come l'instituzione del Pubblico Ministero possa ricevere quello sviluppo e quel complemento che può farlo sempre più corrispondere all'essenziale scopo cui fu predisposto col suo Reale Motuproprio del 2 agosto 1838 [52] si è determinato frattanto di comandare che vengano pubblicate per avere immediatamente effetto le seguenti disposizioni:

1. Le attribuzioni che si esercitavano finora dal Presidente del Buongoverno saranno provvisoriamente assunte dal Direttore Generale provvisorio della polizia, salve per altro le infrascritte modificazioni.

Cesserà di appartenergli l'attribuzione di proporre a S.A.I. e R. le persone da nominarsi per qualsivoglia Uffizio o Dicastero, cui siano annesse funzioni di giudicatura civile o criminale; non meno che per gli impieghi inferiori istituiti in servizio dei medesimi Uffizi.

Cesserà pure di appartenergli l'altra attribuzione di accordare salvocondotti ai condannati a qualunque pena dai tribunali criminali e questa si eserciterà esclusivamente dal Regio Procuratore Generale, capo del Pubblico Ministero.

2. I decreti che i Commissari Regi, i Vicari, ed altri Ministri forniti di giurisdizione nelle materie di polizia proferiranno in ordine a fatti delittuosi od a trasgressioni a leggi e regolamenti di qualunque genere la cognizione e repressione delle quali sia espressamente loro attribuita dalla legge, andranno soggetti per parte del condannato al ricorso ai tribunali di prima istanza che ne assumeranno cognizione in camera di consiglio nel modo stesso con cui praticavasi dalla Reale Consulta in quanto a quei ricorsi a lei deferiti dalla Legge delli 11 settembre 1832 [53], semprechè per altro i detti decreti importino condanna a pena afflittiva, ovvero ad una multa che sia superiore alle lire 20.

(L. Galeotti *Leggi ed amministrazione della Toscana, discorso,* (Firenze 1847, 421). Come magistratura giudicante, la Presidenza del Buongoverno aveva il potere d'infliggere pene detentive e assegnare il domicilio coatto, secondo la procedura amministrativa; come autorità di polizia, esercitava la vigilanza sulla sicurezza dello Stato: da essa dipendevano i governatori di Livorno, Pisa e Siena ed i commissari provinciali, i vicari regi, la forza civile e militare in servizio di polizia e gli stabilimenti penali. La Presidenza del Buongoverno esercitava, inoltre, la sorveglianza sugli spettacoli, la censura sulla stampa, il sindacato su tutti gli impiegati e funzionari pubblici, proponendone nomine e trasferimenti.

52. Motuproprio 2 agosto 1838, relativo all'amministrazione della giustizia civile e criminale nel Granducato, in *Bandi e ordini* cit., XLV (Firenze 1838) Documento 43.

53. Il Motuproprio 11 settembre 1832, riguardante modifiche alla competenza dell'autorità di polizia, estendeva il potere del Presidente del Buongoverno nelle condanne a pene detentive (cfr.: *Bandi e ordini* cit., XXXIX, Firenze 1832, Documento 50).

3. Nessun atto o verificazione potrà essere assunta in via economica relativamente ad un fatto cui convengano le caratteristiche di vero e proprio delitto, ovvero di trasgressione: l'uno e l'altro dichiarati dalla Legge di competenza dei tribunali criminali ordinari.

5 Che se per causa dello stesso fatto, e consigliandolo le circostanze, sarà stata arrestata o carcerata qualche persona non potrà la medesima esser trattenuta oltre il secondo giorno, senza che sia iniziata contro di lei procedura ordinaria: dovendosi anche in questo caso restituirla in libertà, quando il delitto di che le è fatto rimprovero non sia tale da autorizzare la custodia preventiva ai termini della Legge. 10

4. Dopoche un tribunale criminale abbia per qualsivoglia causa pronunziato o l'assoluzione di alcuno, o che non è luogo a procedere più oltre contro di lui, non potrà essere applicato a danno di esso veruna pena in via economica, salvo il sottoporlo nei congrui casi a quella sorveglianza che sarà creduta opportuna, anche coll'uso dei mezzi disciplinari attualmente praticati. 15

Solamente nel caso che le suddette pronunzie siano accompagnate dall'ordine che venga comunicato il processo alla potestà governativa; potrà questa nel concorso di gravissime cause allontanare l'imputato da quel luogo, o luoghi nei quali potrebbe la sua presenza riuscire pericolosa ovvero costringerlo a rimanere in una determinata località: e ciò nei limiti che saranno fissati in appresso. 20

5. Tutti i cosiddetti precetti disciplinari, o frenativi, salvo quelli che sotto adeguate comminazioni inibiscono qualche atto o fatto di sua natura illecito o biasimevole, e quelli che ne impongono qualche altro permanentemente doveroso, non potranno essere decretati se non a tempo determinato, nè questo superiore ad un anno: eccettuato se si tratti d'individui liberati dagli stabilimenti penali ove fossero stati reclusi per furti o altri delitti nei quali è meno insolita la recidiva; relativamente ai quali individui il tempo suddetto potrà estendersi fino ai tre anni. 25 30

I liberati dalla casa penitenziale non potranno essere sottoposti ad alcun precetto, come mezzo di sorveglianza, seppure non si tratti di recidivi.

Le persone investite da alcuno dei suddetti precetti temporarii potranno redimersene dando una cauzione idonea per una somma nè minore di cento, nè maggiore di quattrocento scudi, da durare per tutto il tempo per cui avrebbe dovuto durare il precetto, e per star di fronte alle sequele di quei delitti che le stesse persone potessero commettere nell'intervallo. 35

40 6. In modificazione e correzione delle veglianti leggi e discipline è dichiarato che le competenze repressive delle autorità governative, senza ec-

cezione alcuna, quando siavi luogo a farne uso, senza pregiudizio del disposto nei precedenti articoli non dovranno mai più trascendere i seguenti termini: 1° la carcere per un mese; 2° l'esilio dalla potesteria o vicariato per un anno; 3° la mutazione coatta del domicilio per altrettanto tempo; 4° la reclusione in una casa di correzione fino a sei mesi per la prima volta, e fino ad un anno per i recidivi; 5° la coatta subiezione dei giovani indisciplinati al servizio militare, previo l'intervento del consueto Sovrano Rescritto; 6° lo sfratto dal Granducato dei forestieri vagabondi e dei forestieri sospetti.

Se però ragioni imponentissime di pubblica tranquillità o sicurezza consigliassero ad assoggettare uno o più individui eminentemente pericolosi a più stretti vincoli, o a più severe repressioni, di quelle permesse dalle precedenti disposizioni, dovrà caso per caso esser provocata una Sovrana Risoluzione che a ciò autorizzi; sentita la sezione della Reale Consulta di Stato.

7. Il ricorso dalle deliberazioni delle Autorità Governative nei modi e forme tracciate dal Reale Motuproprio delli 11 settembre 1832 potrà essere interposto tutte le volte che sia stata applicata la carcere per più di otto giorni; la reclusione nella casa di correzione per più di un mese; l'esilio, o la coatta mutazione di domicilio.

Dopo ciò il mentovato signor Cavaliere Presidente faceva lettura di un biglietto del signore Consultore avvocato Cavaliere Lamporecchi nel subietto tema, qual biglietto era del seguente tenore:

Ricevei ieri la lettera che ella mi fece l'onore di scrivermi nel 2 del corrente ottobre e con essa il progetto di una legge diretta a modificare le attribuzioni e le ingerenze della Potestà economica ossia del Ministero della così detta Polizia. Ed, avendo già date le disposizioni per la mia partenza da questa città (che avrà già avuto effetto al momento in cui ella riceverà questo mio rispettoso foglio), non potrò intervenire all'adunanza generale della Reale Consulta di Stato, alla quale ella m'invita, nella prossima mattina di mercoledì 6 corrente a ore 12, per discutere e deliberare sul detto progetto. Supplisco nel miglior modo possibile al difetto della mia presenza scrivendole i sentimenti che avrei manifestati a voce in quell'adunanza.

È stato sempre mio pensiero e desiderio, che le attribuzioni e le esigenze della Potestà Economica siano ristrette unicamente:

1° A prevenire; 2° a impedire; 3° a scoprire; 4° e a denunziare ai tribunali ordinarii ed in oggi al Pubblico Ministero ogni specie di delitti e di trasgressioni alle leggi.

È stato sempre mio pensiero e desiderio, che il così detto Ministero della Polizia venga privato della facoltà di giudicare e di punire i colpevoli.
È stato sempre mio pensiero e mio desiderio, che i Ministri e gli Agenti di Polizia e della Potestà Economica non debbano compilar processi, che
5 si chiamano economici, nè arrestar le persone, che si credono sospette, e che le loro facoltà siano limitate a preparare tutt'al più i primi materiali del fatto criminoso mediante rapporti e processi verbali da trasmettersi al Pubblico Ministero ed ai tribunali ordinarii, ed all'arresto dei delinquenti sorpresi in fragranti delicto.
10 Tali essendo stati sempre ed essendo i miei principii, ella, signor Presidente, comprende subito che io non solamente approvo, ma applaudisco le modificazioni che il progetto della legge trasmessomi propone di fare alle attribuzioni esercitate fin qui dal Presidente del Buongoverno e dai Ministri subalterni della Polizia.
15 Anzi le massime come sopra da me professate spingerebbero le riforme da farsi in questa importante materia anco al di là dei termini, ai quali si limita il progetto trasmessomi, nè permetterebbero le disposizioni contenute nell'Articolo 6 di detto progetto. Ciò forse potrà formar subietto d'un futuro progressivo miglioramento. Frattanto sarà utile alla
20 nostra Patria, e glorioso per il nostro Sovrano, che siano pubblicate ed attivate senza ritardo le disposizioni contenute nel rammentato progetto.
Io la prego, signor Presidente, di comunicare questo mio rispettoso foglio ai rispettabili signori componenti la Reale Consulta di Stato nell'adunanza del 6 corrente, e di gradire e far gradire ad essi i sentimenti
25 del distinto ossequio, con cui ho l'onore di essere ecc.

Fatte più e diverse considerazioni di generale interesse, sempre concernenti la materia da discutersi, credè il Collegio che per sollecitare l'esame del progetto come sopra comunicatogli convenisse tener dietro passo passo al testo di ciascuno dei suoi articoli, lo che fu fatto nel modo e col resultato che va a dirsi:

30 Proemio.

Sul testo del proemio non ebbe il Collegio a fare sostanziali osservazioni, essendosi limitato soltanto ad esternare il desiderio che ne fosse più accurata la dizione e che nel medesimo fosse insinuata qualche espressione, la quale accennasse che la legge veniva promulgata qual'era, col carattere esplicito della
35 provvisorietà e sotto la forza dell'urgenza.

Articolo primo.

Il secondo paragrafo di questo Articolo dette luogo ad una lunga discussione, i cui resultati portarono che degl'undici componenti il Collegio nove

si pronunziassero decisamente per conservare le disposizioni progettate in questo paragrafo, e due restassero in grave dubbio sulla convenienza di accettare le disposizioni medesime.

Coloro i quali esprimevano un dubbio siffatto erano i Consultori Bologna, e Capei, e credevano quindi, dubitativamente almeno, che non convenisse oggi 5 il togliere al Capo della Polizia il diritto a proporre per quelli impieghi, per cui il diritto stesso erasi esercitato fin qui dalla cessata Presidenza del Buongoverno; osservavano esser certo in massima che un ministro non spiega generalmente parlando la necessaria subordinazione e volenterosità di fronte al Capo da cui rileva, e con cui corrisponde per dovere di uffizio, se questo Capo 10 stesso non possa esercitare sulla sorte personale di questo ministero una influenza efficace e diretta. E venendo al concreto riflettevano che se il togliere il diritto per tale proposizione al Capo della Polizia avrebbe per avventura potuto farsi impunemente quando al seguito di una generale organizzazione l'ufficio di questa stessa Polizia si fosse esclusivamente concentrato e ristretto nei 15 soli e semplici attributi della prevenzione e della investigazione, sembrava che non potesse farsi adesso, mentre non ostante la progettata riforma restavano pur tuttavia, in sistema almeno provvisorio, al potere politico molte competenze punitive e repressive rapporto alle quali era fortemente temibile che tolto ogni vincolo derivante dal diritto delle enunciate proposizioni il servizio re- 20 lativo fosse a resultare enormemente fiacco e disaffezionato. Si rifletteva che la questione non era dunque questione solo di convenienza personale, ma sibbene di bontà, di plenarietà di servizio, rapporto al quale era notabile che spesso potesse avvenire che speciali circostanze locali non ben note per l'indole loro che al superior capo politico facessero rilevare la opportunità o la urgenza di 25 destinare a quel governo locale o di remuovere dal medesimo tale o tal'altro soggetto, e ciò la superiore Autorità Governativa sarebbe stata impedita di fare quando le fosse stato tolto il controverso diritto a proporre. E riflettevasi in ultimo che, mantenendo il Direttore Generale della Polizia l'esercizio di questo diritto, non era poi a temersene un serio sbilancio, perocchè esso diritto era ben 30 lungi dal risolversi in una privativa, quando l'esercizio stesso perseverava in altre due magistrature nel Presidente cioè della Corte Regia, e nel Regio Procuratore Generale, e le superiori autorità presso le quali le proposizioni tutte sarebbero andate a riunirsi avrebbero potuto spassionatamente pesarsene la relativa bontà. 35

Ma contro tali osservazioni la gran maggiorità del Collegio, composta del Presidente e dei Consultori Rinuccini, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Fabbroni, Landucci e Capponi, avvertiva esser duplice la ragione per cui poteva sembrar buono il togliere al Capo della Polizia il questionato diritto, per diminuire cioè in questo pubblico funzionario, a seconda dei ragionati voti del 40 giorno, quella altezza di potere e quella importanza di fatto che già si notò esser soverchia nella Presidenza del Buongoverno e per provvedere alle mag-

giori possibili garanzie nell'interesse della amministrazione della giustizia ordinaria. Su questo ultimo punto più in particolare modo fu notato da molti di coloro che ne avevano fatta una esperienza pratica, che i ministri investiti di competenze governative e al tempo stesso giudiciarie, mentre erano grandemente devoti alle prime, disimpegnandole con una alacrità ed uno zelo spesse volte spinto troppo oltre, erano poi incurantissimi e recalcitranti nel disimpegno delle seconde, fino al punto di avere più volte con scandalosa pertinacia in grandissima parte almeno cooperato a rendere quasi affatto paralizzata l'azione del pubblico ministero e di ogni altra autorità che non fosse stata quella di Buongoverno. Or questa incuria, questa antipatia, solo e ragionevolmente volevasi attribuire al fatto cioè che i ministri, aventi attribuzioni miste di politico e di giudiciario, niun'altra autorità influente sulla loro sorte personale riconoscevano tranne quella del loro capo superiore del Buongoverno. Occorreva pertanto che le cose tornassero al loro equilibrio, e poichè l'amministrazione della giustizia ordinaria reclamava per la sua solenne importanza ogni possibile garanzia sembrava quindi urgente che venisse oggi remosso quell'ostacolo da cui essa aveva risentito fin qui tanto grave detrimento.

Si rifletteva inoltre che il concorso delle altre proposizioni per parte del Presidente della Corte Regia e del Regio Procuratore Generale come non aveva giovato fin qui a prevenire l'avvertito disordine, non avrebbe giovato neppure in seguito, perocchè il Capo della Polizia avrebbe trovato sempre nella sua naturale posizione di ufficio, e sull'appoggio di tale o tal'altra necessità governativa un mezzo inespugnabile per far prevalere abitualmente il proprio voto.

E notavasi in ultimo che lo stesso Capo di Polizia, nel perdere il diritto a proporre per gl'impieghi in questione, non sarebbe mai venuto per questo a compromettere la propria responsabilità, giacchè avrebbe pur sempre dovuto avere aperto l'adito a manifestare su questo proposito i suoi bisogni, le sue lagnanze, i suoi desiderii alle competenti autorità e sembrava inutile il dire che il Governo Superiore avrebbe sempre per certo piegato a secondarne la ragionevolezza.

Così venne mantenuto il testo del secondo paragrafo dell'Articolo primo, al qual paragrafo in ultimo fu creduto opportuno di aggiungere la esplicita indicazione degli impieghi inferiori di cui sarebbe andata a mancare nel Direttore Generale di Polizia la proposizione onde, per equivoco, non s'intendessero in essi compresi gl'impieghi di cursore, agente ecc., rapporto ai quali sembrava necessario non doversi procedersi a veruna innovazione.

Articolo secondo.

Le disposizioni di questo articolo vennero quasi completamente concordate presso che alla unanimità del Collegio. Solo il Consultore Capoquadri credè che per dare una maggiore garanzia nei processi che avrebbero fatta

strada ai decreti cui appellava il detto articolo avesse a stabilirsi, quanto alle forme, che i processi stessi dovessero essere compilati col sistema tracciato dall'Articolo 177 del Sovrano Motuproprio del 2 agosto 1838 per le procedure della minor competenza dei Vicari Regii e Giudici Direttori degli Atti Criminali, qual sistema se non poteva dirsi buono, perocchè nel suo modo di essere non sembrava nè del processo accusatorio, nè del processo inquisitorio, pur tuttavia doveva apprezzarsi come sempre migliore di quello economico che in sè non racchiudeva alcun elemento di proporzionata garanzia.

Ma tutto il resto del Collegio non credè di secondare una siffatta opinione. Riflettè prima di tutto che i lamenti così prodigati contro la Polizia non si erano mai seriamente fermati sul modo con cui essa aveva fin qui esercitato i suoi attributi veramente e propriamente punitivi, avendo essi investito piuttosto il largo soverchio in cui la Polizia stessa si era estesa nel suo potere di prevenzione.

Ma più specialmente considerò che, ove siffatte procedure si fossero volute assoggettare alla forma proposta dal Consultore Capoquadri, sarebbesi fatto un dispendio sensibilissimo di tempo sproporzionato del tutto alla non grave importanza del subietto, e sarebbesi andati incontro alla necessità di triplicare se non quadruplicare le braccia dei tribunali istruenti, essendo stato opportunamente notato che i decreti economici dell'indole di quelli a cui l'articolo appella si proferiscono nel corso di un anno nel numero di circa 15000.

Sembrò dunque che su tal particolare le cose potessero impunemente procedere secondo l'odierno sistema, lasciato il campo a modificarle in seguito, e ciò avrebbe potuto farsi agevolmente all'epoca in cui l'organismo politico avesse avuta una completa e definitiva sistemazione.

Fu creduto poi che in quest'articolo dovesse esprimersi che i decreti, dei quali esso trattava, dovessero andare direttamente soggetti al ricorso presso i tribunali di prima istanza, per fare intendere che quanto ai decreti stessi non vi era luogo altrimenti al preambulo ricorso presso le Superiori Autorità Governative, lo chè non avrebbe potuto essere senza scapito di tempo e quindi della efficacia e della esemplarità che deve sempre accompagnare ogni punizione.

Articolo terzo.

Sulle disposizioni di questo articolo non ebbe il Collegio a fare alcuna contraria avvertenza; credè solo utile l'inserirvi una disposizione che sempre più garantisce alla persona arrestata il diritto di essere immediatamente sentita in esame.

Articolo quarto.

Nel primo paragrafo di questo articolo alle espressioni «mezzi disciplinari» si sostituiscono per maggiore precisione le altre «precetti frenativi».

Il secondo paragrafo dell'articolo stesso portava che la Potestà Governativa potesse spendere, a carico di un individuo dimesso da un giudizio ordinario, ma inviato ad essa Potestà, la misura in sostanza dell'esilio e della relegazione. Ora mentre la maggiorità del Collegio, composta del Presidente e dei Con-
5 sultori Rinuccini, Lami, Fabbroni, Landucci, Capponi, credè che queste stesse misure fossero sufficenti all'uopo, ed opinasse quindi per mantenere qual era il testo dell'articolo proposto, la minorità del Collegio stesso, composto dei Consultori Bologna, Bani, Capoquadri, Nervini e Capei, credè che in questi casi dovessero le competenze delle Autorità Governative essere estese ad appli-
10 care per un tempo determinato anche la carcere e la reclusione nelle case correzionali.

A sostegno del proprio voto la minorità del Collegio così ragionava. Allorchè si tratti d'imputati di delitti che procedano dall'impeto degli affetti, la misura limitata nel cerchio proposto dall'articolo può essere sufficente; ma
15 quando si tratti di delitti che procedano da passioni cupide e da un animo freddamente premeditato nel che si comprendeva la vasta famiglia dei furti, in tal caso l'esilio e la relegazione come quelle che sostanzialmente lasciavano il prevenuto in una libertà di azione, che facevano di questo un tristo dono ad altra località, esponendolo al caso, e quasi costringendolo a sovvertire altrui
20 per farsi nuovi proseliti, si risolvevano insomma in una misura insufficente, egoistica e corruttrice. Senza dar facoltà al Potere Governativo di costringere in certi casi la libertà personale di soggetti temibili l'ordine sociale poteva trovarsi esposto a grave pericolo. Si rifletteva d'altronde che, nella scala penale, l'esilio figurava come pena più grave di quella del carcere; ora se nella disponibilità
25 del Potere Governativo si poneva l'esilio, non sapeva vedersi perchè non dovesse porsi del pari la carcere e la casa di correzione. Riflettendosi in ultimo che in ciò poteva corrersi impunemente fino a questo punto nell'interesse sociale e a danno dell'individuo, perchè, bene esaminata la cosa, la sentenza con cui l'imputato dimesso dal giudizio ordinario, veniva rinviato al potere eco-
30 nomico, lungi dall'essere una sentenza assolutoria ed assolutoria *ex capite innocentiae*, era tale nei nostri sistemi da far ritenere che a carico del prevenuto stesso gravitassero sospetti fortissimi di reità quali nel passato sistema giudiciario, e vigente la economia della prova indiziaria, avrebbe portato alla conseguenza di una condanna straordinaria.
35 Ma per l'altra parte la maggiorità del Collegio, contro il parere della minorità, osservava che anche per individui imputati sospetti di aver commessi delitti procedenti da passioni fredde o cupide, la misura proposta dell'esilio, e l'altra, più specialmente della relegazione, come quella che poteva permettere alla Polizia di attivare e mantenere sull'individuo sospetto una stretta e
40 rigorosa sorveglianza, eran ben lungi dal comparire sproporzionate e inefficaci. Ma quando pure ciò non fosse pienamente resultato in pratica, pure tuttavia non avrebbe mai potuto giustificarsi il concetto del voto contrario. Si

rifletteva che se poteva star bene che per dar forza alla Autorità Governativa le si accordasse facoltà di spendere l a carcere e la reclusione in quei fatti e in quei disordini che comunque scandalosi ed allarmanti pur non potevano soggiacere alla influenza del potere ordinario, e restava quindi esclusivamente sotto quella del Buongoverno, non poteva mai comparir buono peraltro l'accordare alla stessa Autorità Governativa la facoltà di spendere una misura punitiva che togliesse affatto ogni esercizio della libertà personale, dipendentemente da un fatto su cui al seguito di un processo formale la magistratura ordinaria aveva per sentenza dichiarato non esser luogo a punizione, indicando che le cose tutte al più rimanevano così in uno stato di dubbio e di sospetto. In una parola, il pericolo di una pronunzia che presentasse l'assurdo del « bis in idem » faceva un'impressione immensamente sinistra.

Si rilevava in ultimo poi che in simili casi niuno dei moderni codici delle Nazioni più civilizzate d'Europa, e quindi dei codici italiani, francesi, germanici ecc. dava politica facoltà più estesa di quella che decifrava l'articolo del progetto in questione.

Tantochè sembrava evidente, che una disposizione emanata favorevolmente al concetto della minorità avrebbe destate molte contrarie osservazioni.

Articolo quinto.

Credè il Collegio che le disposizioni del paragrafo primo di questo articolo, relative ai precetti disciplinari o frenativi, non dovessero marcare alcuna eccezione che investisse una data serie di precetti medesimi; e così credè che tutti indistintamente non potessero essere decretati che a tempo determinato, e non superiore ad un anno, rilevando che ove in alcuni casi e in vista di certe abitudini, l'epoca così limitata fosse resultata troppo breve non sarebbe mai stato impedito alla Polizia di rinnuovare nei debiti modi il precetto.

Nel secondo paragrafo di questo articolo parve utile contemplare il caso, solito darsi praticamente, che cioè i liberati dalle case penitenziarie non siano sotto la tutela della Società di patrocinio, e fissare che in questi stessi casi i detti liberati potessero andar soggetti al precetto.

Nel terzo paragrafo di quest'articolo fu creduto di meglio precisare le sequele di quei delitti che potessero esser commessi dalle persone che si fossero redente dal vincolo del precetto con una idonea cauzione.

Articolo sesto.

Questo articolo subì per parte della Consulta più e diverse modificazioni ed aggiunte.

Sul principio del primo paragrafo fu creduto di enunciare più esplicitamente i casi in cui l'Autorità Governativa possa fare uso delle sue competenze

repressive, alle quali ultime espressioni parve opportuno per maggiore proprietà il sostituire le altre « provvedimenti di prevenzione e coercizione ».

In secondo luogo la Consulta ricoprì un vuoto che questo articolo sembrava presentare quanto alla demarcazione delle respettive competenze delle Autorità Governative nei rapporti del loro grado gerarchico.

In proposito alle discipline concernenti i forestieri sembrò utile farne una disposizione a parte, richiamando esplicitamente pel tema il disposto delll'Articolo 10 [54] del Motuproprio del dì 11 settembre 1832.

Ragione di ordine logico consigliò il Collegio a fare del secondo paragrafo di questo articolo un articolo a parte, che è l'ottavo e l'ultimo del progetto rassegnato dalla Consulta.

Articolo settimo.

Le aggiunte più sostanziali fatte dalla Consulta sul disposto di questo articolo tendono a dichiarare che dove, quanto al ricorso dalle risoluzioni governative, tace la Legge del 1832 non s'intende pregiudicato al diritto dell'altro ricorso alla immediata Autorità Superiore di Polizia.

Sembrò savio e prudente anche alla Consulta il riservare al Potere Governativo la facoltà di eccitare una straordinaria misura di repressione quando l'imponenza del caso l'avesse reclamato. Ma unanimemente credè che la relativa resoluzione non dovesse eccitarsi direttamente dalla Sovrana Autorità, la quale sarebbe andata così ad essere esposta ad una odiosità, che ogni buon principio consiglia di remuovere. Fu pertanto ritenuto che, sentita la sezione legale della Reale Consulta di Stato, la risoluzione stessa dovesse emanarsi dal Consiglio di Stato [55], qual sistema aveva pure in appoggio l'esempio di ciò che praticasi nel Regno Lombardo-Veneto, ed anco negli Stati Sardi.

Dietro di che fu concordato che il progetto da rassegnarsi dovesse combinarsi nel modo seguente:

> S.A.I. e R., intenta sempre a promuovere il vantaggio e la felicità dei suoi sudditi coll'ampliare, correggere e riformare le leggi ed ordini dello Stato, secondo che è richiesto dalla condizione dei tempi, dalla cresciuta civiltà e dai pubblici voti, mentre va a prendere in accurato esame come, dopo la recente soppressione della Presidenza del Buongoverno, possa darsi un migliore ordinamento alli Uffizi di Polizia sì nel rapporto

54. Motuproprio 11 settembre 1832, cit., Articolo 10: « Non è fatta innovazione ai regolamenti veglianti rispetto all'ammissione e permanenza dei forestieri nel Granducato, come pure ad ogni altro ordine a cui non sia derogato colle presenti disposizioni ».

55. Per Consiglio di Stato deve intendersi il ‹Consiglio di Stato, Finanze e Guerra›, che era composto di tutti i direttori delle Reali Segreterie e di alcuni « Consiglieri attuali intimi di S.A.I. e R. il Granduca »: corrispondeva all'attuale Consiglio dei Ministri.

della loro organizzazione, come in quello delle loro attribuzioni; e come l'istituzione del Pubblico Ministero possa ricevere quello sviluppo e quel complemento che può farlo sempre più corrispondere all'essenziale scopo cui fu predisposto col suo Reale Motuproprio del 2 agosto 1838, si è determinata frattanto di comandare che vengano pubblicate per avere immediatamente effetto le seguenti disposizioni. 5

1. Le attribuzioni che si esercitavano finora dal Presidente del Buongoverno saranno provvisoriamente assunte dal Direttore Generale provvisorio della Polizia, salve per altro le infrascritte modificazioni.

Cesserà di appartenergli l'attribuzione di proporre a S.A.I. e R. le persone da nominarsi per qualsivoglia ufficio o dicastero, cui siano annesse funzioni di giudicatura civile o criminale; non meno che per gl'impieghi di cancelliere, coadiutore, copista e custode instituiti in servizio dei medesimi uffizi. 10

Cesserà pure di appartenergli l'altra attribuzione di accordare salvacondotti ai condannati a qualunque pena dai tribunali criminali, e questa si eserciterà esclusivamente dal R. Procuratore Generale, Capo del Pubblico Ministero. 15

2. I decreti che i Commissari Regi, i Vicari ed altri Ministri forniti di giurisdizione nelle materie di Polizia proferiranno in ordine a fatti delittuosi, ed a trasgressioni a leggi e regolamenti di qualunque genere, la cognizione e repressione delle quali sia espressamente loro attribuita dalla legge, andranno direttamente soggette per parte del condannato al ricorso ai tribunali di prima istanza, che ne assumeranno cognizione in Camera di Consiglio nel modo stesso con cui praticavasi dalla Reale Consulta in quanto a quei ricorsi a lei deferiti dalla Legge delli 11 settembre 1832, semprechè per altro i detti decreti importino condanna a pena afflittiva, ovvero ad una multa che sia superiore alle lire venti. 20 25

3. Nessun atto o verificazione potrà essere assunta in via economica relativamente ad un fatto cui convengano le caratteristiche di vero e proprio delitto, ovvero di trasgressioni, l'uno e l'altra dichiarati dalla legge di competenza dei tribunali criminali ordinari. 30

Che se per causa dello stesso fatto e consigliandolo le circostanze, sarà stata arrestata qualche persona, dovrà la medesima essere immediatamente sentita in esame, nè potrà esser ritenuta in stato d'arresto oltre il secondo giorno, senza che sia iniziata contro di lei procedura ordinaria, dovendosi anche in questo caso restituirla in libertà, quando il delitto, di che le è stato fatto rimprovero, non sia tale da autorizzare la custodia preventiva ai termini della legge. 35

4. Dopochè un tribunale criminale abbia per qualsivoglia causa pronunziato o l'assoluzione di alcuno, o che non è luogo a proceder più 40

oltre contro di lui, non potrà essere applicato a danno di esso veruna pena in via economica; salvo il sottoporlo nei congrui casi a quella sorveglianza che sarà creduta opportuna, anche coll'uso dei precetti frenativi attualmente praticati.

5 Solamente nel caso che le suddette pronunzie siano accompagnate dall'ordine che venga comunicato il processo alla Potestà Governativa, potrà questa, nel concorso di gravissime cause, allontanare l'imputato da quel luogo o luoghi nei quali potrebbe la sua presenza riuscire pericolosa, ovvero costringerlo a rimanere in una determinata località: e ciò 10 nei limiti che saranno fissati in appresso.

5. Tutti i così detti precetti disciplinari o frenativi, non potranno esser decretati se non a tempo determinato, nè questo superiore ad un anno: eccettuato se si tratti d'individui liberati dagli stabilimenti penali ove fossero stati reclusi per furti, o altri delitti nei quali è meno insolita la recidiva, 15 relativamente ai quali individui il tempo suddetto potrà estendersi fino a tre anni.

I liberati dalla casa penitenziale non potranno essere sottoposti ad alcun precetto, come mezzo di sorveglianza, se pur non si tratti di recidivi, o di quelli che abbiano ricusato, o non abbiano ottenuto l'assi- 20 stenza della Società di patrocinio dei liberati dalla casa suddetta.

Le persone investite da alcuno dei suddetti precetti temporarii potranno redimersene dando una cauzione idonea per una somma nè minore di cento, nè maggiore di quattrocento scudi, da durare per tutto il tempo per cui avrebbe dovuto durare il precetto, e per star di fronte 25 alle sequele pecuniarie di quei delitti che le stesse persone potessero commettere nell'intervallo.

6. In modificazione e correzione delle veglianti leggi, e discipline è dichiarato, che i provvedimenti di prevenzione e coercizione sia per dare una sanzione ai suindicati precetti; sia per correggere i viziosi e repri- 30 mere le pericolose loro tendenze senza pregiudizio del disposto nei precedenti articoli non dovranno trascendere i seguenti termini: 1° la carcere per un mese; 2° l'allontanamento dalla Potesteria o Vicariato per un anno; 3° la mutazione coatta del domicilio per altrettanto tempo; 4° la reclusione in una casa di correzione fino a sei mesi per la prima 35 volta e fino ad un anno per i recidivi; 5° la coatta subiezione dei giovani indisciplinati al servizio militare, previo l'intervento del consueto Sovrano Rescritto.

La carcere potrà applicarsi fino a otto giorni dai Vicarii Regii, Direttori degli Atti Criminali e Commissarii di Polizia, e da otto giorni 40 a un mese dagli Auditori di Governo e Commissarii Regii, da tutti nelle respettive loro facoltà.

Apparterrà al solo Direttore Generale di Polizia l'applicazione delle pene, di che nei precedenti numeri, 2, 3, 4 e 5. Quanto alla ammissione e permanenza dei forestieri nel Granducato rimangono ferme le disposizioni dell'Articolo 10 del Sovrano Motuproprio del dì 11 settembre 1832. 5

7. Il ricorso dalle risoluzioni delle Autorità Governative nei modi e forme tracciate dal Sovrano Motuproprio delli 11 settembre 1832 e dall'altro successivo de 24 agosto 1847 [56], potrà essere interposto tutte le volte che sia tata applicata la carcere per più di otto giorni, la reclusione nella casa di correzione per più di un mese, l'allontanamento dalla potesteria e dal vicariato e la coatta mutazione di domicilio, fermo stante il diritto di ricorso alla immediata Autorità Superiore di Polizia quanto alle altre risoluzioni che non ammettono quello concesso dalle precitate leggi. 10

8. Quando ragioni imponentissime di pubblica tranquillità o sicurezza consigliassero ad assoggettare uno o più individui eminentemente pericolosi a repressioni più durevoli e severe di quelle permesse dalle precedenti disposizioni, dovrà caso per caso esser provocata per parte del Direttore Generale di Polizia dal Consiglio di Stato una risoluzione, la quale verrà emessa sentita la sezione legale della Reale Consulta di Stato. 15 20

56. Il Motuproprio 24 agosto 1847 istituiva il Ministero di Giustizia e Grazia e regolava la materia dei ricorsi di polizia (cfr.: *Bandi e ordini* cit., LIV, Firenze 1847, Documento 80). In base all'Articolo 5 di esso venivano deferiti al Dipartimento di Giustizia e Grazia i ricorsi che in base alla Legge dell'11 settembre 1832 erano giudicati dalla soppressa ‹Imperiale e Reale Consulta di Giustizia e Grazia›. 25

V.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO L'AVV. GIUSEPPE PELLEGRINI

Su richiesta del Ministero di Giustizia e Grazia, la Sezione legale della Consulta veniva incaricata di emettere il suo parere sull'eventualità di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dell'avvocato Giuseppe Pellegrini, sostituto dell'Avvocato Regio — e quindi dipendente dello Stato —, autore dell'opuscolo: *Osservazioni ad alcune parole sulla Legge della Guardia Civica del Marchese Gino Capponi*, pubblicato in Firenze nella seconda metà del settembre 1847.

La questione rifletteva unicamente la qualità di pubblico impiegato dell'Autore della pubblicazione, alla luce delle recenti disposizioni sulla libertà di stampa, emanate dal Granduca il 6 maggio dello stesso anno. Si discuteva, oltre alla obbligatorietà della conoscenza, da parte degli impiegati dello Stato, di una circolare del maggio 1847 diretta ai capi di Dipartimento e contenente limitazioni alla libertà di stampa per gli impiegati, anche sulla possibilità che le disposizioni per la stampa potessero non riferirsi alla categoria dei pubblici dipendenti.

Pur tacciato di vanità, saccenteria e « pedanteria nauseante », l'opuscolo del Pellegrini, le cui rimostranze erano state accolte nel Regolamento della Guardia civica, non fu ritenuto tale da meritare serie e gravi misure disciplinari.

Il parere fu rimesso al Granduca Leopoldo II il 25 ottobre 1847: non si ha notizia del giorno in cui ebbe luogo l'adunanza della Sezione legale, ma si presume che sia stata tenuta lo stesso giorno.

19.

Relazione al Granduca Leopoldo II del 25 ottobre 1847.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 94, ins. 7.

Altezza Reale,

Al seguito del contenuto nel biglietto del Reale Dipartimento di Giustizia e Grazia col quale la Reale Consulta di Stato viene incaricata ad esaminare se, e qual provvedimento repressivo potesse meritare l'avv. Giuseppe Pellegrini [57]

57. Giuseppe Pellegrini, avvocato, era collaboratore del giornale « *La Patria* » e sostituto dell'Avvocato Regio per gli affari consultivi. L'opuscolo è senza data, ma fu sicuramente pubblicato nel settembre 1847. Una copia di esso e la copia della lettera del 1° ottobre 1847 del Ministro di Giustizia e Grazia, Baldassarre Bartalini, al Presidente della Consulta, si trovano nell'*Archivio del Ministero di Giustizia e Grazia* dell'ASFi: 1847, Busta 781.

per aver pubblicato per i tipi di Giovanni Bonelli il noto opuscolo intitolato: *Osservazioni di Giuseppe Pellegrini ad alcune parole sulla legge della Guardia Civica del marchese Gino Capponi*[58]. Il Presidente della Consulta stessa richiamò sopra tal pendenza l'attenzione della sezione legale, cui il detto affare per l'indole sua esclusivamente appartiene. 5

Ora la sezione composta dell'infrascritto Presidente e dei Consultori Capoquadri, Nervini e Lami, essendo assente dalla capitale l'altro Consultore Capei, prima di devenire all'esame del merito dell'affare propostole, e così prima di pesare all'inteso effetto la natura della pubblicazione, e dedurne occorrendo nei rapporti disciplinari la responsabilità dell'autore, elevò due questioni pregiudiciali colla prima delle quali si trattava di determinare se la circolare del maggio prossimo scorso[59], citata nel riferito biglietto, e di cui il tenore più in special modo sembrava dovesse spiegare una particolare influenza nel caso concreto, avesse dovuto ritenersi per notificata all'avv. Pellegrini in modo che esso non avesse mai giuridicamente potuto allegarne ignoranza e con la seconda questione trattavasi di stabilire se il disposto della stessa circolare e specialmente del suo paragrafo che incomincia: « La seconda riguarda per ultimo ecc. e seguenti ecc. »[60] investisse veramente e indistintamente tutto quanto il ceto dei regi impiegati, o investisse piuttosto esclusivamente e limitatamente la classe dei capi di dipartimento o di uffizio e loro subalterni, e l'investisse rapporto soltanto a quelle pubblicazioni che potessero toccare affari percorsi per la trafila informativa di quello stesso dipartimento o uffizio.

Quanto alla prima questione, alla questione cioè della notorietà della circolare, il dubbio elevavasi precipuamente dal fatto espresso per parte di due dei componenti la sezione, Capoquadri e Nervini, i quali asserivano che comunque capi di dipartimento, essi non erano venuti a notizia della circolare stessa, se non che, per averla casualmente veduta nella « *Gazzetta di Firenze* » la di cui lettura non fa obbligo per alcuno. D'altronde quella circolare per l'indole sua propria appunto non avendo potuto essere accompagnata da quella formale pubblicazione che in sè racchiude tutti gli estremi onde una legge promulgata acquista la giuridica presunzione di una generale notorietà, e rende inalterabile la eccezione della sua ignoranza, lasciava aperto il campo al sospetto che neppure l'avv. Pellegrini ne fosse venuto in cognizione. Ma quando pure avesse dovuto ritenersi il contrario, e ciò sicuramente non sarebbe stato un correre troppo, tanto più che si reputava inverosimile affatto che il Pelle-

58. G. CAPPONI *Alcune parole sulla Legge della Guardia civica* (Firenze 1847).

59. *Circolare ai capi di Dipartimento per raccogliere ciò che venisse pubblicato intorno alle leggi e atti interessanti l'amministrazione medesima, maggio 1847*, in *Bandi e ordini* cit., LIV (Firenze 1847) Documento 50.

60. Il testo completo del paragrafo era il seguente: « La seconda [avvertenza] riguarda per ultimo l'uso che i Regi Ministri fossero disposti a fare eglino stessi della facoltà di devenire a pubblicazioni, il subbietto delle quali sia l'esame di leggi, atti, sistemi ed affari governativi ».

grini stesso ove non avesse avuta notizia della circolare dal suo superiore di uffizio, avesse poi di tal notizia difettato anche nella sua qualità di regio censore, si scendeva all'altro dubbio che formava subietto della seconda questione, della questione cioè diretta a vedere nei termini sopra espressi fin dove doveva
5 estendersi la interpretazione da darsi al disposto della circolare più volte avvertita. E in questo punto la sezione legale non si trovò concorde perocchè mentre i Consultori Capoquadri e Lami ritenevano che il disposto dei paragrafi superiormente citati investisse la classe soltanto dei capi di dipartimento o di uffizio e loro subalterni rapporto unicamente agli atti su cui i detti fun-
10 zionari avessero dovuto spiegare il loro ministero, l'infrascritto Presidente all'incontro e il Consultore Nervini erano di avviso che quel disposto generalmente e indistintamente investisse tutto il ceto dei regi impiegati.

A sostegno del proprio avviso i Consultori Capoquadri e Lami rilevavano che la Legge del 6 maggio 1847 [61] nell'accordare molte e molto rilevanti fran-
15 chigie in materia di stampa aveva di esso fatto dono universalmente ad ogni classe di persone, niuna escludendo od eccettuando dal godimento di tal benefizio. Così essendo, ogni concetto di posteriore restrizione bisognava che resultasse manifestamente chiaro ed espresso, ed ogni ambiguità in materia siffatta necessitava a tenere il partito di una interpretazione più benigna e più
20 larga a favore di un diritto indistintamente accordato. Con questi principii scendendo ad esaminare il testo della controversa circolare, i consultori Capoquadri e Lami rimarcavano che comunque a prima vista il paragrafo di essa che incomincia « L'esercizio di una tal facoltà ecc. ecc. » [62] sembrasse diretto a tutta la classe dei regi impiegati pur tuttavia si vedeva bene che una disposizione
25 così generalmente espressa andava subito ad essere limitata dal contenuto del paragrafo immediatamente successivo « Hanno i regi impiegati ecc. » [63] il quale evidentemente ed esclusivamente mirava a prevenire il caso che sopra leggi e atti di Governo si facessero pubblicazioni critiche per parte di quei ministri che per occasione appunto del loro ufficio avevano dovuto trovarsi nella po-
30 sizione d'informare e proporre sul progetto di quelle stesse leggi o atti nel che

61. Motuproprio 6 maggio 1847 relativo alla libertà di stampa, in: *Bandi e ordini* cit., LIV (Firenze 1847) Documento 39. Alla Legge sulla stampa fecero seguito le istruzioni per
35 la sua esecuzione del 29 maggio (cfr. *Bandi e ordini* cit., LIV, Firenze 1847, Documento 48).

62. « L'esercizio di una tal facoltà non può essere a meno di essere qui, come altrove, limitato dalla condizione speciale dei regi im-
40 piegati; e fino a tanto che eglino ritengano quella qualità, tali sono i vincoli che li legano al Principe ed al Governo, e tali sono i doveri da quella qualità stessa insuperabili, in qualunque ordinamento politico, che non può tampoco dubitarsi che essi non ne conoscano tutta la delicatezza ed importanza ».

63. « Hanno i regi impiegati non solo il diritto, ma il debito preciso di esporre lealmente, schiettamente, e con libertà perfetta le proprie opinioni al Principe ed al Governo Superiore nelle informazioni loro richieste o nelle comunicazioni d'officio alle quali sono, secondo le respettive competenze, autorizzati ».

sarebbesi per certo verificato un rimarcabile disturbo di ordine, di disciplina, di gerarchia e di quella fiducia reciproca che dee passare fra il Governo e i suoi impiegati dipendenti. Che se il testo della circolare fosse stato da ritenersi così generico nella sua applicazione come portava l'opinione contraria, era inutile, superfluo e forse inesatto pei rammentati due consulenti che esso si fermasse sul ceto dei reali impiegati che han dovere e diritto d'informare sopra un dato affare per discendere poi a mostrare le inconvenienze e gli assurdi cui avrebbero potuto far luogo le pubblicazioni che per parte di quei regi impiegati medesimi si fossero nell'affare stesso effettuate. Ciò quanto alla lettera.

Quanto allo spirito poi l'argomento era pei suddetti consulenti anche più e meglio sostenibile. Lasciata ai regi impiegati sopra gli atti del Governo in cui essi non abbiano avuta nè direttamente, nè indirettamente parte alcuna, quella onesta libertà che fu concessa a tutti i cittadini, sembrava loro cosa che poteva in genere ridondare a vantaggio e decoro più che a scapito del Governo, sia perchè il corpo dei regi impiegati dee presumersi affezionato ed amico al Governo stesso, sia perchè in quello dee presumersi del pari scienza e attitudine a presentare sotto il più vero, e solido punto di vista le convenienti polemiche. Una indistinta esclusione del controverso diritto avrebbe dato luogo ad un amaro e odioso privilegio, su cui poi la legge avrebbe anche potuto agevolmente eludersi col mezzo di comunicazioni segrete fatte per esempio alla direzione di un qualche giornale, la quale si assumesse il carico a proprio conto delle pubblicazioni da un regio impiegato meditate. Pei ricordati due consultori pertanto era a credersi che la limitazione in disputa investisse soltanto quella parte de' regi impiegati i quali avessero avuto mano in qualche modo sull'affare cui la pubblicazione si riferiva, tanto più che nei tempi in cui promulgavasi, o meglio andava a prender vita la nuova legge sulla stampa non prevedevasi forse che la concessa libertà di manifestare pubblicamente le proprie idee fosse per prendere quello slancio che in atto pratico ha in realtà preso dappoi.

Ma il Presidente infrascritto e il Consultore Nervini lo ragionavano diversamente, sembrando ad essi che il dubbio proposto dovesse risolversi nel senso di una generale esclusione di tutti indistintamente i regi impiegati dal poter profittare in materia di pubblicazioni sopra leggi ed atti del Governo di quella libertà che la recente legge sulla stampa aveva accordato agli altri cittadini non rivestiti della qualità di regi impiegati.

Essi non potevano convenire che la libertà di una critica concessa sopra siffatte materie ai regi impiegati dovesse considerarsi — a priori — come capace di produrre frutti favorevoli alla autorità costituita: a buon conto il caso in esame dava una mentita all'asserto contrario, e lo spirito di vanità, di emulazione, di antagonismo e di malcontento che generalmente serpeggia nelle diverse caste dei pubblici funzionari era causa per loro di dover gravemente sospettare che con assai frequenza almeno ove quelle critiche fossero permesse

andrebbero esse a risolversi in censure più o meno gravi a danno della pubblica amministrazione. Ciò ritenuto, li stessi dissidenti trovavano che il remuovere e il prevenire per parte dei regi impiegati pubblicazioni in qualsivoglia modo obiettive a carico del Governo, era al tempo stesso un provvedere a quel principio di decoro e di convenienza in cui tutto il corpo dei ministri stessi come uniti in una sola famiglia deve strettamente legarsi e di cui ogni singolo deve farsi di fronte all'altro pienamente e pertinacemente solidale. Trovavano che il divieto di siffatte pubblicazioni più che al decoro e alla convenienza provvedeva poi al bisogno, eminentemente politico, di dare e mantenere agli atti governativi, quella forza morale di cui abbisognano e che è loro indispensabile per essere rispettati. Che se questi atti incominciavano a trovare aperto discredito in quelli stessi ministri che alla volta loro dovevano o potevano prima o poi ordinare per qualsivoglia modo l'osservanza o l'applicazione, chiaro apparivano il disturbo di ogni gerarchica subiezione e la perdita di ogni armonia e di ogni fiducia che deve necessariamente regnare fra tutti coloro che tengono in azione, ciascuno pel respettivo contributo, la macchina del Governo. Un giudice, dicevasi a modo di esempio, pubblicando una critica osservazione sopra una legge a qualsivoglia ramo di pubblica amministrazione pertinente, gl'intravviene di farne inoltrata censura: frattanto è chiamato nel caso pratico ad applicarla. Chi non vede la difficoltà della cosa, la imbarazzante posizione cui questo pubblico funzionario ha esposto sè stesso di fronte al Governo, alla difesa, al pubblico?

Con la scorta di questi principii scendendo il Presidente del Collegio e il Consigliere Nervini ad esaminare più da vicino il testo della circolare in questione, trovavano che esso, esattamente ed opportunamente corrispondeva ai principii medesimi or ora enunciati. Il paragrafo che incomincia « L'esercizio di una tale facoltà ecc. » e in cui è il nucleo della disposizione non poteva per essi essere più chiaro per escludere il concetto di ogni limitazione, e per ritenere nella legge gli elementi di una generale applicabilità a tutta la classe dei regi impiegati. Quel paragrafo espressamente diceva che l'esercizio delle facoltà accordate con la legge sulla stampa veniva limitato « ivi » « dalla condizione speciale dei regi impiegati » e la limitazione prendeva argomento dalla natura del vincolo che l'impiegato appunto lega al Governo. In ciò non poteva desiderarsi nulla di più generico e di più indistinto.

Succedevano è vero a questo paragrafo altri che più specialmente accennavano a quell'impiegati che per dovere del loro uffizio avessero dato opera alla formazione di quelli atti sui quali si fosse trattato poi di pubblicare qualche osservazione; ma queste ulteriori disposizioni lungi pel parere di essi dal distruggere la regola generale non facevano che sempre più confermarla enucleando per via di dimostrazione uno dei casi invero più duri, nel quale più largamente campeggiava la serie degl'inconvenienti che si trattava di prevenire.

Del resto, così intesa la legge, trovavano gli ultimi opinanti che fosse salva ogni ragione di decoro, di ordine, di disciplina, di gerarchica dipendenza, diversamente intesa quella ragione per essi andava a rovesciarsi e confondersi con detrimento gravissimo della pubblica cosa.

La sezione legale esponendo così il dubbio, che pure insorse immediatamente in ogni accademica discussione promulgata appena che fu la circolare in discorso, ed esponendo le ragioni del dubitare intese di conformarsi al prescritto dell'Articolo 20 del Sovrano Motuproprio del 24 agosto prossimo scorso che istituisce la Reale Consulta di Stato, quale articolo vuole che essa faccia nei casi ricorrenti opportuna menzione per le disposizioni convenienti di ogni parte incompleta, ed oscura di ogni legge o regolamento che le fosse occorso di esaminare.

Fatte queste premesse, e scendendo al merito dell'affare, la sezione non ebbe a trattenersi molto sul medesimo e non rimase minimamente perplessa sul modo di sfogarlo. Letto attentamente l'opuscolo comunicato fu unanime il sentimento che esso ridondasse su di uno spirito nauseante di saccenteria, di pedanteria e di vanità, e fosse in qualche punto anche men che conveniente e dignitoso, ma apparve a tutti non meno che vere e proprie ingiurie esso non contenesse, e molto meno ingiurie così gravi da meritare serie misure di repressione, vista specialmente la correntezza dell'attuale regime censorio, cui pur quell'opuscolo era stato sottoposto.

Così essendo, avuto riguardo anche alla forza dei dubbii superiormente esposti, e considerando che non comportando il caso l'applicazione di una grave misura, ogni altra mortificazione più leggera quanto sarebbe stata bene, adottata immediatamente, tanto stuonerebbe adesso, molto più poi che il Regolamento successivo della Guardia Civica accordò di fatto quelle modificazioni che lo zelo della stampa periodica come l'avv. Pellegrini ben fu sollecito a domandare, credè quindi la sezione che non fosse luogo altrimenti a prender sul caso alcun provvedimento di sorta.

E devotamente inchinati al Regio Trono abbiamo la gloria di essere devotissimi, obbligatissimi servitori e sudditi

Dalla Reale Consulta di Stato, lì 25 ottobre 1847.

Vincenzio Giannini
Primo Mensini

VI.

PROVVEDIMENTI DI POLIZIA PER LA CITTÀ DI LIVORNO

Nei giorni 21 e 22 novembre si verificarono in Livorno gravi disordini, in parte provocati dagli avvenimenti della Lunigiana; durante questi disordini venne ucciso un caporale, che si tro-
5 vava a capo di un manipolo di soldati inviati a ristabilire la calma. Su richiesta della Magistratura civica livornese, il Ministro di Giustizia e Grazia invitava la Consulta a dare il suo parere sulla convenienza di istituire in Livorno una speciale commissione governativa, avente le attribuzioni di polizia « preventiva e repressiva » e, in caso affermativo, a predisporre il relativo progetto di legge.
10 Espresso parere favorevole nella seduta del 24 novembre sulla proposizione generale, la Consulta, nella seduta del giorno successivo, prendeva in esame il progetto di legge redatto dalla più ristretta commissione composta dai consultori Bologna, Nervini e Lami, e ne approvava il testo, che veniva pubblicato integralmente il giorno successivo 26 novembre 1847.

20.

15 ### Adunanza generale del 24 novembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 10.

Presenti i signori Cavaliere Presidente e Cavaliere Vice-Presidente e Consultori Bologna, Rinuccini, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Mutti, Fabbroni, Peruzzi, Landucci, Capei, Capponi e Lamporecchi.
20 Il signor Cavaliere Presidente, aprendo la seduta, dichiarava che un biglietto pervenuto circa le ore 3 pomeridiane del giorno prossimo scorso alla Consulta per parte dell'I. e R. Ministero di Giustizia e Grazia invitava la Consulta stessa a riunire nella sera di quel giorno per urgenza la sezione legale, e nel giorno successivo, che era appunto l'odierno, l'intiero Collegio per deliberare sopra
25 un soggetto di cui il detto biglietto dichiarava che quanto prima sarebbesi dato conto.

Fu a sera inoltrata che al signor Cavaliere Presidente per quanto egli soggiunse, venne comunicato l'oggetto della richiesta seduta, che compendiavasi nel tenore di due documenti relativi a gravi disturbi popolari verificatisi in
30 Livorno, uno dei quali documenti consisteva in una deliberazione presa dalla Magistratura Civica Livornese nel precedente dì 22 corrente, e l'altro nella espo-

sizione di due quesiti che mossi in parte dalla deliberazione predetta si avanzavano dal Governo Superiore all'esame e risoluzione della Consulta.
La deliberazione magistrale era concepita nel modo che appresso:

Il signor Gonfaloniere ha esposto di aver riunito straordinariamente il magistrato per richiamare le sue considerazioni sullo stato innormale in cui si trova attualmente questa città, ed invitarlo ad emettere i suoi suggerimenti per ristabilire la quiete. 5

Ed i signori Presidenti hanno dichiarato primieramente che non possono che deplorare, e nel tempo stesso condannare, gli atti arbitrarii e le violenze commesse in questa mattina da alcuni facinorosi sotto il pretesto di mostrare un giusto sdegno per l'omicidio commesso nella scorsa notte nella persona di un caporale della Reale Truppa di linea. 10

Quindi rifletterono che il ritorno in Livorno di molti cattivi soggetti, già deportati a Piombino, e alcuni condannati a prestar servizio nelle barche coralline, e di vari agenti della soppressa Bassa Polizia che ne erano stati espulsi, tengono in molta apprensione la città atteso che al loro apparire sono moltiplicati i delitti, i ferimenti e i tumulti, e si rendono perciò indispensabili dei pronti ed efficaci provvedimenti per impedir nuovi disordini, specialmente nell'assenza dell'Auditore del Governo, e dei Commissarii di Polizia. 15 20

E furono di concorde sentimento che debba nella specialità del caso inviarsi a Firenze una deputazione di probi cittadini per far conoscere al Regio Governo Superiore l'attual situazione di questo paese, e per implorare e sollecitare i provvedimenti suddetti; e fra questi uno de' più importanti e concludenti per calmare il popolo, ed eliminare i sospetti, sarebbe, a loro parere, quello di attribuire provvisoriamente i poteri della Corte Regia in materia criminale al Tribunale di Prima Istanza di Livorno, in tutto il suo circondario; e ciò all'oggetto che con maggiore sollecitudine si vedessero qui pubblicamente giudicati e puniti i prevenuti del commesso omicidio, e di qualsivoglia altro delitto, che sventuratamente potesse commettersi. 25 30

E ciò confermarono per partito di voti favorevoli sei, contrari —.
Nominarono e nominano per formare la detta deputazione i signori avvocato Giuliano Ricci [64], avvocato Vincenzo Malenchini [65] e Andrea Padovani. 35

64. Giuliano Ricci, avvocato, era uno dei capi più moderati dei Livornesi nel 1847-1848.

65. Vincenzo Malenchini (1813-1881), combattente nella prima guerra dell'indipendenza, fu promotore della diffusione in Toscana della Società nazionale e della partenza dei volontari toscani per la seconda guerra dell'indipendenza, e deputato all'Assemblea toscana nel 1859. 40

Marchese GINO CAPPONI

(Firenze, 10 settembre 1792 - 3 febbraio 1876)

E tal nomina confermarono con nuovo partito di voti favorevoli sei, contrari —.

Il tenore dei quesiti poi come sopra proposti dal Governo era quello che va a trascriversi.

5 Dopo i luttuosi avvenimenti che si son verificati a Livorno la Real Consulta di Stato è richiamata ad esaminare:

1. Se convenga, e fino a qual punto, attribuire facoltà straordinarie di polizia preventiva e repressiva ad una commissione di Governo che potesse piacere al Principe di stabilirvi, presieduta dal governator locale, 10 ed assistita da due magistrati assessori.

2. Se e come possa aderirsi al voto di quel magistrato comunitativo di attribuire provvisoriamente al Tribunale di Prima Istanza di quella città i poteri della Corte Regia in materia criminale tanto in Livorno che nel suo circondario; e se per provvedere alla desiderata sollecitudine nella 15 spedizione di questi affari criminali, siano, e come, da adottarsi forme più speditive che conducano a questo essenzialissimo oggetto.

Lo stesso signor Cavaliere Presidente proseguiva ad annunziare che, ricevute appena queste officiali comunicazioni, fu sollecitamente adunata la sezione legale, la quale dopo breve discussione deliberò che il subietto tema spet- 20 tar dovesse all'esame della Consulta pienamente adunata, non senza avere sommamente degustato il merito dei quesiti stessi rapporto al quale il signore Cavaliere Presidente non mancava di dare sommarissimo conto di quei rilievi che la sezione legale aveva in proposito in linea sempre dubitativa alquanto accennati, e che nella discussione presente avrebbero potuto prendere uno sviluppo 25 maggiore.

Ciò posto, veniva a determinarsi l'ordine da darsi alla discussione stessa, la quale doveva necessariamente ed esclusivamente aprirsi sul tenore dei quesiti avanzati dal Governo perocchè nel secondo ed ultimo dei medesimi si riproducevano anche i desiderii manifestati nella precitata deliberazione comu- 30 nitativa. E quanto a quest'ordine veniva fissato dal Collegio stesso che l'esame incominciar dovesse dall'investire il secondo dei fatti quesiti, il quesito, cioè, se e come convenir potesse di attribuire al Tribunale di Prima Istanza di Livorno competenza e forme straordinarie in materia criminale, perocchè nella ipotesi che tutti vedevano vicinissima a cambiarsi in tesi, nell'ipotesi cioè in cui questo 35 stesso quesito avesse dovuto risolversi negativamente, la mancanza di siffatto proposto temperamento avrebbe impegnato a meditare sempre più sulla convenienza di proporre qualche cosa di positivo in risoluzione del primo quesito, del quesito cioè se convenisse creare in Livorno una Commissione di Governo investita di facoltà straordinarie di Polizia preventiva e repressiva.

Sottoposto pertanto a discussione il secondo quesito fu subitamente alla pienissima spontanea unanimità riconosciuto che ad esso dar si dovesse dalla Consulta una replica del tutto negativa.

Si conveniva che lo stato morale e politico di Livorno fosse a dirsi pur troppo innormale come il Governo Superiore lo aveva qualificato, e come portava a così ritenerlo una lunga serie di fatti, che, attinti da private fonti, enumerava, richiesto, il signor Consultore Capoquadri. Ciò non ponevasi in dubbio, ma non per questo la Consulta sentivasi minimamente inclinata a secondare il pensiero di alterare anche in poco all'effetto, inteso l'ordinario giuridico modo di essere del Tribunale di Prima Istanza di quella città.

Il testo del quesito combinato col testo del partito magistrale livornese portava che le progettate eccezioni, e nel fondo della giurisdizione, e nel rito delle forme pel Tribunale di Prima Istanza di Livorno, investir dovessero non tanto i fatti criminosi, che possibilmente fossero per essere avvenuti in seguito, quanto ancora i fatti criminosi già consumati, ed in specie l'omicidio commesso a danno di un caporale delle truppe di linea dal quale, apparentemente almeno, avevano presa la prima mossa a gravi disordini a cui intendevasi di opporre un argine. Or compariva che ciò, quando fosse stato adottato, avrebbe con sicurezza eccitate le più sinistre impressioni. Nè poteva essere a meno, perocchè nel sentimento unanime del Collegio troppo rivoltava l'idea che l'imputato di un delitto dovesse essere giudicato con una legge diversa da quella sotto l'influenza della quale il suo delitto era stato commesso. Ciò avrebbe indotto un grave scandalosissimo attentato ad un diritto quesito sopra uno dei più eminenti interessi del cittadino.

Ma il pensiero di nulla innovare per questo proposito perseverava nel Collegio, quando pure la innovazione avesse dovuto limitarsi soltanto nell'investire i futuri possibili fatti criminosi che in Livorno fossero andati a consumarsi in seguito. Alterando sostanzialmente le competenze giurisdizionali del Tribunale di Livorno, come portava il quesito proposto, quel Tribunale andava di necessità ad assumere il carattere di un Tribunale eccezionale. Or dal signor Consultore Capoquadri, e con lui da tutto il Collegio, si avvertiva che in questo momento e sotto l'influenza delle idee e delle tendenze oggi dominanti era far cosa eminentemente inopportuna e impolitica il creare magistrature eccezionali, e così fuori della legge generale del Paese; quasi che le condizioni di questo piegassero ad un punto non tanto remoto da quello, in cui, in altri tempi e in altri luoghi, gravissimi sconvolgimenti politici avevano autorizzato simili e più forti provvedimenti straordinarii.

Questa misura poi non aveva esempii fra noi. Quando la forza delle circostanze lo aveva richiesto, si era sottratto alla cognizione di un Tribunale un'affare per delegarlo alla cognizione di un Tribunale di altra località, sempre però investito della stessa giurisdizione, ma giammai era avvenuto che un Tribunale, investito di certe sue limitate competenze, fosse per via eccezionale e stra-

ordinaria allargato nei suoi poteri giurisdizionali e gli fossero demandate competenze, il disimpegno delle quali le leggi organiche generali del Paese non gli avrebbero di regola attribuito.

Nessun provvedimento straordinario si chiedeva d'altronde per riparare 5 all'urgenza del tempo, perocchè le forme dei giudizi criminali tracciate dai nostri ordinamenti si trovavano quanto mai speditive, e niuna complicanza portava il caso che i giudizi criminali attivar si dovessero alla Corte Regia, vista la possibile celerità degli accessi fra luogo e luogo. Ed il signor Consultore Regio Procuratore Generale dichiarava, a buon conto, che la procedura 10 dell'accennato omicidio poteva già dirsi ultimata, e nel giro di pochissimi giorn avrebbe potuto essere anche risoluta.

Al seguito pertanto di siffatte considerazioni, fu convenuto, con pienissima e costante unanimità, che al quesito proposto in ordine secondo dal Governo alla Consulta di Stato dovesse rispondersi che non fosse luogo ad alterare mi- 15 nimamente lo stato delle leggi generali, attualmente veglianti quanto alla cognizione, e punizione dei delitti verificati e verificabili in Livorno e suo circondario e non fosse luogo quindi di attribuire al Tribunale di Prima Istanza di quella città le forme e competenze di cui il quesito stesso teneva proposito.

A questo punto si comunicava dall'I. e R. Dipartimento di Giustizia e Grazia 20 al signor Cavaliere Presidente una addizione di note redatte in via d'ipotesi nel senso di estendere in proposito sempre del discorso quesito ad altre specialità il temperamento progettato pel Tribunale di Livorno. Questa ulteriore comunicazione per altro non portò cambiamento veruno sullo stato della già adottata deliberazione. Tali note accennavano anche al progetto d'istituzione 25 di tribunali di polizia, che, benissimo opportuni in una riforma generale, non sembravano ora, vista la povertà delle loro competenze, potere essere bastanti a riparare i gravi sconcerti attuali. Si dava avviso altresì, allo stesso signore Cavaliere Presidente, dell'arrivo imminente nel seno della Consulta delle LL.EE. i signori Ministri di Stato e di Giustizia e Grazia [66], i quali comparivano di fatto 30 per assistere e illuminare occorrendo dei loro schiarimenti la Conferenza.

S.E. il signor Ministro di Stato gradì di fare intendere quale precisamente si pronunziava in questi giorni lo spirito della popolazione livornese, ora tutta preoccupata ed assorta nell'idea della necessità di pronta e severa punizione dei gravissimi disturbi in essa recentemente avvenuti, e sospettosa che per si- 35 nistri maneggi questa punizione potesse andare a mancare. Su ciò fece una estesa storia di fatti accompagnandola con più e diverse considerazioni stimate all'uopo per porre la Consulta in grado di apprezzare la forza, e l'urgenza degli avvenimenti. Sulle eccezionali competenze da attribuirsi al Tribunale di Livorno esso signore Ministro non insistè minimamente e limitossi a concentrare 40 le sue dichiarazioni più in special modo sul progetto di installare in quella città

66. Cosimo Ridolfi e Baldassarre Bartalini.

una Commissione Governativa lo che formava subietto dell'altro articolo di dubbio non ancora passato alla deliberazione della Consulta. Su questo proposito esso faceva avvertire che il Governo, nell'attivare un qualche provvedimento in Livorno sul tema vitale della polizia, sentiva il bisogno di essere sussidiato di consigli diretti a vedere, se e come, un provvedimento stesso avesse potuto generalizzarsi nelle altre località del Granducato, per prevenire il possibile che, l'esempio del provvedimento stesso accordato a Livorno, non eccitasse in altri paesi il pensiero di chiederlo per sè stessi in modo al solito tumultuario e scandaloso; ma discusso e svolto il tema, dovè ritenersi l'assoluta impossibilità d'improntare su due piedi e nella urgenza presentanea un impianto di riforma che meritar potesse di essere sul momento, sia pur per via provvisoria, dovunque generalizzato. Si credè frattanto che dovesse adesso esclusivamente pensarsi a Livorno facendosi però contemporaneamente sentire che la riforma avrebbe tenuto tosto dietro a tal provvedimento eccezionale ove questo fosse andato dalla Consulta a proporsi e fosse stato poi sanzionato.

S.E. il Ministro di Giustizia e Grazia somministrò alcuni schiarimenti sul modo di attivare l'organismo necessario per mettere in movimento la procedura su cui quella Commissione avrebbe potuto pronunziare una volta che fosse stata installata.

Dopo ciò le prelodate LL.EE. si ritirarono dalla seduta, e la Consulta passò immediatamente all'esame dell'altro quesito, che è primo in ordine nel foglio rimesso dall'I. e R. Ministero di Giustizia e Grazia, il quesito relativo al progetto di organizzare in Livorno l'avvertita Commissione governativa.

Ed alla convenienza in genere d'installare questa Commissione non oppose ormai la Consulta il minimo ostacolo. La serie dei gravissimi disordini avvenuti in quella città, che in questo lato meritava per certo di essere riguardata come in una posizione eccezionale, faceva comparir buono il progetto come quello, con cui pur meditavasi di sostituire una qualsivoglia forza possibilmente efficace alla quasi assoluta mancanza di ogni azione governativa locale.

Si conveniva adunque che questa Commissione dovesse crearsi e comporsi del Governatore e di due Assessori Legali. Ciò quanto alla parte organica del personale.

Quanto alle attribuzioni il Collegio non credè che ricorresse il bisogno di creare delle nuove straordinarie e per sè stesse eccezionali, riflettendo a indicazione specialmente del signor Consultore Capoquadri che l'insieme della nostra legislazione pur tuttavia vegliante concedeva al potere governativo di spendere e di adottare in sistema di prevenzione e di repressione misure sì forti, sia per l'intensità, sia per la durata che certamente non potevano non comparire bastanti per l'emergente attuale: esse in fatto si estendevano fino a tre anni di reclusione in una casa correzionale. Or quando tali facoltà, una volta devolute alla cessata Presidenza del Buongoverno, si delegavano oggi e riconcentrarono per via di eccezione insieme con quelle spettanti ad esso agli Audi-

tori di Governo nella commissione da organizzarsi e ciò, quanto alla parola della legge analoga da pubblicarsi, per via di una forma il più possibilmente prudente e la meno urtante, era sperabile che tutto lo scopo si sarebbe raggiunto.

5 Quanto alla procedura da tenersi, fu veduto che nella attualità sarebbe stata affatto impraticabile qualunque altra forma diversa dà quella che oggi si osserva, qual forma poi, tenuto fermo l'elemento di tutta la sobrietà indispensabile e connaturale all'indole della materia, ammette pure una regolare contestazione e la giustificazione delle proprie allegate discolpe. Del resto fino a 10 diversa e generale organizzazione in questo tema non avrebbe potuto felicemente avventurarsi nulla di nuovo.

Fu concordato che dalle pronunzie della Commissione potesse elevarsi ricorso tutte le volte in cui la Commissione stessa avesse applicata una misura che per le leggi veglianti sarebbe rientrata nelle competenze della cessata Presidenza 15 del Buongoverno, ritenendosi altresì che il detto ricorso dovesse farsi direttamente all'I. e R. Consiglio di Stato. A sostituzione degli attuali Commissarii di Polizia fu stimato conveniente che dovessero nominarsi altri funzionarii col titolo di « Delegati di Governo », con una competenza politica in proprio da non eccedere i tre giorni di carcere, che i detti Commissarii potevano esten- 20 dere fino a giorni otto, e con ricorso per qualsivoglia loro pronunzia alla Commissione.

A questo punto il signore Consultore Capponi credè di dovere rilevare che la cooperazione e il sussidio dei due Assessori, progettati darsi al Governatore, non investivano se non le ingerenze politiche e governative; ora egli avvertiva 25 che molte altre, e molto importanti attribuzioni nelle diverse branche di sanità, di guerra, di marina, di consolato ecc. gli rimanevano a disimpegnare. Nel disbrigo di tutte queste attribuzioni egli domandava: dovrà il Governatore spiegare isolato, e senza alcun soccorso di consiglio tutta la grave sua responsabilità? Lo stesso signore Consultore credeva che no e quasi riteneva che 30 il concetto del Governo quello si fosse di estendere il conforto degli assessori ad ogni e qualunque delle molte indicate ingerenze.

La Consulta non spinse tant'oltre il proprio concetto. Essa credè però, che trattato il tema nel cerchio delle idee espresse dal quesito sottoposto al suo esame, convenisse ancora indurre il Governo a prendere, secondo il bisogno, 35 quei temperamenti che più avesse creduto opportuni fra i quali poteva pur esser quello di accordare al Governatore, in altre materie, il sussidio di uno dei due Assessori. Trovava adunque buono l'avere per esplicito annunziato quel vuoto, che, prudentemente lo stesso signore Consultore Capponi aveva avvertito.

40 Dopo di che a complemento di lavoro, e per aderire all'invito espresso da S.E. il Ministro di Stato, avendo la Consulta deliberato d'inoltrare al Governo il progetto di una legge nel senso e nell'ordine delle idee già sviluppate, il si-

gnor Cavaliere Presidente invitò i signori Consultori Bologna, Nervini e Lami a volersi sollecitamente occupare della redazione del progetto stesso quali essi promessero d'improntare per la prossima mattina.

Null'altro restando a deliberare, l'adunanza fu sciolta.

21.

Adunanza generale del 25 novembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 9.

Presenti i signori Presidente Giannini, Vice-Presidente Buonarroti e Consultori Bologna, Rinuccini, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Fabbroni, Peruzzi, Landucci, Capei, Capponi e Lamporecchi.

Letto ed approvato il processo verbale della passata seduta, il signor Cavaliere Presidente rammentava come nella seduta prossima scorsa fosse stata nominata una commissione composta dei signori Consultori Bologna, Nervini e Lami con l'incarico di redigere per questa mattina il progetto di Legge relativa ai provvedimenti governativi da adottarsi per la città di Livorno, dei quali provvedimenti la seduta stessa erasi lungamente occupata. Ora egli invitava la detta Commissione a dar discarico del lavoro di cui erasi incaricata, e la Commissione, per organo in parte del signore Consultore Lami, in parte del signore Consultore Nervini, presentava e leggeva il testo del progetto stato da essa già combinato. Il progetto, oltre la sua parte proemiale, conteneva 13 articoli, e nel suo insieme, per unanime parere della Consulta, aveva completamente raggiunte e sviluppate tutte le massime dalla Consulta stessa deliberate in proposito. Nel fondo dei principii non ebbe dunque luogo a farsi il benchè minimo cambiamento. Quanto alla forma, quanto cioè alla espressione letterale di questi principii, l'indole della materia e le esagerate suscettibilità dei tempi, avevano fatta presentire alla Consulta la necessità di una redazione il più possibilmente cauta e prudente, in guisa che la parola, prescindendo dal rammentar cosa cui non fossero legate le simpatie generali, raggiungesse così lo scopo di non urtare alcuna eccitabilità, e cattivasse alla legge tutta quella forza morale di cui essa aveva bisogno. Sotto questo punto di vista dietro i più larghi suggerimenti della stessa commissione la Consulta passando sotto scrupolissimo esame il testo della legge, ne pesò parola per parola finchè credendo avere ormai pienamente sodisfatto l'obbligo suo deliberò alla piena unanimità di doverne rassegnare al Principe il testo che segue:

> S.A.I. e Reale, alla quale è stato renduto conto dei gravi disordini che hanno recentemente turbato in Livorno la pubblica tranquillità, a cui sono state altresì avanzate fervide istanze dal Magistrato Civico della stessa

città, affinchè sieno presi pronti ed anco eccezionali provvedimenti per ristabilirvi il buon ordine, e guarantirne la conservazione, mentre non ha creduto giusto nè conveniente derogare alle leggi organiche dello Stato con l'estendere la competenza criminale di quel Tribunale di Prima Istanza, ha però ravvisato opportuno di rendere più spedita ed efficace l'azione dell'Autorità Governativa locale mediante l'attribuzione di più estesi poteri, senza menomare le guarentigie dovute ad ogni cittadino. Ha quindi ordinato l'I. e R. Altezza Sua che provvisoriamente e fino alla vicina pubblicazione del nuovo regolamento organico della Polizia siano osservate le seguenti disposizioni.

Articolo 1. È istituita provvisoriamente in Livorno una Commissione governativa[67] composta del Governatore locale, che ne sarà il Presidente, e di due Assessori Legali per esercitare in quella città, e suo compartimento, le attribuzioni della Polizia preventiva e repressiva ne' modi e nelle forme stabilite dalla presente legge, ferma stante però nel Governatore la superiore direzione della Polizia generale amministrativa.

Articolo 2. Nella suddetta Commissione governativa saranno concentrate tutte le facoltà attribuite dalle leggi ed ordini veglianti al Direttore Generale di Polizia ed agli Auditori di Governo e Commissari Regii.

Articolo 3. Le risoluzioni della Commissione dovranno essere precedute da regolari comunque sommarie verificazioni e contestazioni degli addebiti portati a carico di ciascuno imputato, e dovranno essere pronunziate dalla Commissione a pluralità di voti.

Articolo 4. Dalle risoluzioni della Commissione, che decretino coercizioni superiori a quelle di competenza degli Auditori di Governo e Commissari Regii, sarà ammesso il ricorso all'I. e R. Consiglio di Stato da presentarsi o direttamente alla Segreteria del Dipartimento di Stato, o a quella del Governo locale nei modi e termini, e per gli effetti di che nel Motuproprio del dì 11 settembre 1832.

Articolo 5. Il Governatore per l'esercizio delle altre ingerenze annesse alla sua carica avrà per Consultore, invece di un Auditore di Governo, il primo in ordine de' suddetti Assessori Legali.

Articolo 6. In ciascuno dei due circondari di San Marco e di San Leopoldo di Livorno è istituito provvisoriamente un Delegato di Governo

67. La Commissione fu composta da Giuseppe Sproni, Antonio Venturi e Celso Marzucchi. Giuseppe Sproni (1790-1858), Governatore di Livorno nel 1847, senatore nel 1848, quindi aiutante generale del Granduca e comandante della guardia del corpo. Celso Marzucchi (1800-1871), professore di istituzioni civili nell'Università di Siena fino al 1833, avvocato generale alla Corte di Cassazione nel 1847, senatore del Regno dopo il 1861.

con una cancelleria composta di quel numero di attuarii che sarà creduto necessario.

Articolo 7. Spetterà ai Delegati del circondario della respettiva loro giurisdizione invigilare al buon ordine, ed alla pubblica e privata tranquillità e sicurezza, avendo particolarmente in vista le persone turbolente, vagabonde e sospette, e facendo uso a loro riguardo, ove occorra, di precetti frenativi e altri provvedimenti, l'applicazione dei quali entra nei poteri de' giusdicenti provinciali. Essi adempiranno altresì tutte le funzioni di Polizia giudiciaria per lo scoprimento dei delitti e de' loro autori, secondo che è disposto nell'Articolo 178 del Motuproprio de' 2 agosto 1838 [68]. Nel primo rapporto avranno i Delegati una dipendenza immediata dal Governatore. Nel secondo l'avranno dal Regio Procuratore presso il Tribunale di Prima Istanza.

Articolo 8. I Delegati prenderanno cognizione, e giudicheranno di tutte le trasgressioni di Polizia municipale e generale nello stesso modo che i predetti Giusdicenti provinciali, e potranno applicare, nei congrui casi, la pena del carcere, ristretta però a soli tre giorni, previe le debite verificazioni e contestazioni.

Articolo 9. Nelle cancellerie dei Delegati di Governo saranno compilati gli atti di verificazione e contestazione tanto per gli affari della loro competenza, quanto per quelli da risolversi dalla superiore Commissione Governativa.

Articolo 10. Dalle pronunzie dei Delegati di Governo è ammesso il ricorso alla Commissione Governativa da interporsi nel termine di tre giorni da quello della notificata risoluzione.

Articolo 11. Il Vicario Regio di Rosignano eserciterà le sue incombenze di Polizia nella propria giurisdizione vicariale con le medesime forme stabilite per i Delegati di Governo dei Circondarii di San Marco e di San Leopoldo di Livorno: e dalle di lui resoluzioni sarà ammesso ugualmente il ricorso alla Commissione Governativa di quella città.

Articolo 12. L'esecuzione delle risoluzioni emanate anche dalla sudetta Commissione appartiene respettivamente ai Delegati di Governo, ed al Vicario Regio di Rosignano.

68. Motuproprio 2 agosto 1838 cit. « *Articolo 178* - I Commissari di Polizia di Firenze e Livorno ed i Potestà saranno rivestiti degli attributi ed avranno gli oneri dei Ministri di Polizia giudiciaria, per la scoperta dei delinquenti e per assicurarsi prontamente delle tracce immediate dei delitti nei modi e conformemente agli ordini della procedura criminale ».

Articolo 13. Sono attribuite al Delegato di Governo del Circondario di San Marco le incombenze contemplate dagli Articoli 13, 16 e 17 della Legge de' 29 maggio 1818 [69] sul movimento de' forestieri e sulla soprintendenza alle carceri, ed al bagno de' forzati [70].

5 Dopo di che l'adunanza fu sciolta.

69. Motuproprio 29 maggio 1818, in *Bandi e ordini* cit., XXV (Firenze 1818) Documento 65. « *Articolo 13* - L'uffizio del Commissariato di città sarà specialmente incaricato 10 della distribuzione delle carte di sicurezza dei forestieri e dei certificati di polizia per i rilasci e per i visti dei passaporti, nei modi e conformemente alla pratica autorizzata dagli ordini veglianti sulle dette materie »; « *Arti-* 15 *colo 16* - Il Cancelliere criminale ed il Commissario di città disimpegneranno dal primo giugno in avvenire, ciascuno in ciò che lo riguarda, le incombenze e gli oneri respettivamente dati dal Regolamento generale sulle 20 carceri del Granducato de' 9 gennaio 1815 al Cancellier Maggiore della Ruota criminale ed al Commissario del Quartiere S. Croce di Firenze »; « *Articolo 17* - Il Commissario di città avrà inoltre cura di invigilare alla buona disciplina del bagno dei forzati, di supplire sotto gli ordini del Governatore alle incombenze che in questa parte di servizio si disimpegnavano dal Cancelliere criminale, ed alla corrispondenza che si teneva dal medesimo con gli altri Dipartimenti politici e amministrativi ».

70. La Legge fu pubblicata integralmente, come si è detto, in *Bandi e ordini* cit., LIV (Firenze 1847) Documento 160 e in « *Gazzetta di Firenze* » n. 143 (del 30 novembre 1847).

VII.

ISTITUZIONE DELLA CORTE REGIA A LUCCA ED ESTENSIONE DELLA LEGISLAZIONE TOSCANA AL TERRITORIO LUCCHESE

Avvenuta la «reversione» del Ducato di Lucca alla Toscana, in base al trattato del 4 ottobre 1847, si rese necessario, allo scopo di compensare la capitale dell'ex Ducato dell'inevitabile soppressione di numerosi uffici governativi, l'istituzione di una Corte Regia, magistratura di appello contro le sentenze dei Tribunali di Prima Istanza. 5

Con lettera del Ministro di Giustizia e Grazia del 13 novembre 1847 veniva chiesto alla Consulta il parere sulla convenienza di istituire in Lucca una Corte Regia e sull'opportunità di estendere al territorio dell'ex Ducato quella parte della legislazione civile e penale toscana necessaria al funzionamento di quella magistratura. 10

La Consulta iniziò i suoi lavori il 29 novembre sulla prima parte del progetto di legge rimessole: quello relativo all'istituzione della Corte Regia in Lucca, che comportava, posta la soluzione affermativa di essa, anche la risoluzione di altre due questioni: quella di determinare la competenza territoriale della Corte e quella di fissare l'organico dei magistrati che quella Corte dovevano andare a comporre. 15

La discussione, iniziata dalla sezione legale — il verbale di quella seduta veniva inserito nel rapporto del Giannini letto nella seduta del 6 dicembre — si protrasse durante due lunghe adunanze generali del 6 e 7 dicembre. 20

Il Motuproprio del 12 dicembre, nell'istituire la Corte Regia ed il Tribunale di Prima Istanza in Lucca, non tenne conto delle aspirazioni, alle quali si era accennato anche nelle discussioni, delle città di Pescia e di Viareggio, che miravano a divenire sedi di un Tribunale di Prima Istanza.

Approvati i verbali delle due sedute precedenti nell'adunanza generale dell'11 dicembre, la Consulta iniziò l'esame della seconda parte del progetto ministeriale, quella relativa, cioè, alle leggi civili e penali toscane, sia sostanziali che processuali, che dovevano pubblicarsi nel territorio lucchese, considerata la difformità delle corrispondenti leggi dell'ex Ducato da quelle del Granducato. 25

La questione si presentava estremamente complessa, oltre che per questo motivo, anche a causa della molteplicità e disorganicità delle leggi toscane; a ciò si aggiungeva la consapevolezza che due commissioni erano già al lavoro per la compilazione dei codici civile e penale. 30

In attesa della compilazione del codice civile veniva stabilito di lasciare in vigore, nel territorio lucchese, il codice civile ed il codice di commercio, con opportune modifiche relative specialmente allo stato civile, alla patria potestà, ai diritti successorii, alle sostituzioni fidecommissarie, ai diritti ipotecari, ecc. 35

Il progetto di legge ministeriale, ampliato dalla Consulta, comprendeva 41 articoli. A complemento di questi ed a causa dell'impossibilità, per la Consulta, di procurarsi in tempo le relative leggi lucchesi, rimaneva esclusa dal progetto la parte relativa ai giudizii esecutivi immobiliari. L'esame di questa parte non veniva sottoposto all'adunanza generale, come si rileva da

una lettera del Presidente Giannini al Ministro Bartalini, che accompagnava le « Osservazioni sull'Appendice al progetto di legge relativo all'attivazione dei nuovi tribunali lucchesi ». Questa parte complementare, composta di 6 articoli, sarebbe andata ad inserirsi nel progetto già trasmesso, tra gli Articoli 19 e 26.

5 Il progetto inviato dalla Consulta, insieme con gli Articoli complementari, veniva pubblicato integralmente il 26 febbraio 1848. Con il Motuproprio del 28 marzo l'entrata in vigore della Legge del 26 febbraio veniva rinviata al 15 aprile 1848.

22.

Adunanza generale del 6 dicembre 1847.

10 ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 11.

Presenti i signori Presidente Giannini, Vice Presidente Buonarroti e Consultori Bologna, Rinuccini, Mazzarosa, Moscheni, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Mutti, Fabbroni, Landucci, Capponi, Lamporecchi.

Aperta la seduta il signore Cavaliere Presidente commetteva al Segretario 15 infrascritto la lettura che viene eseguita dei due Sovrani Motupropri del dì 26 novembre 1847 con cui le LL.EE. i Consiglieri di Stato Marchese Antonio Mazzarosa e Bernardo Moscheni vengono nominati il primo Consultore straordinario, il secondo Consultore ordinario della Real Consulta di Stato.

Quindi viene letto ed approvato il processo verbale della passata seduta.

20 Ciò fatto lo stesso signore Cavaliere Presidente rammenta che a forma del già corso invito la Consulta doveva oggi occuparsi di esaminare e deliberare sul progetto di legge relativo alla istituzione di una Corte Regia in Lucca, stato alla Consulta medesima comunicato con biglietto dell'I. e R. Dipartimento di Giustizia e Grazia de' 13 novembre prossimo caduto.

25 Esso signor Presidente facendosi strada frattanto a render conto all'intiero Collegio nel modo il più esteso dei materiali formanti la posizione di quell'affare, e dei resultati dello studio preparatorio fatto sul progetto medesimo dalla sezione legale, lesse in proposito il rapporto che segue:

> La Consulta di Stato fu dal Ministero di Grazia e Giustizia richia-
> 30 mata a portare il suo esame, e quindi manifestare il suo parere sopra un progetto per lo stabilimento di una Corte Regia in Lucca, e per la estensione allo Stato lucchese del sistema organico della giudicatura collegiale toscana.
>
> Il biglietto ministeriale con cui si rimesse al Dicastero della Consulta
> 35 la minuta del detto progetto con la commissione di esaminarlo, discuterlo e quindi riferire al Governo il voto relativo, fu succeduto da altro biglietto parimenti ministeriale con cui si dava comunicazione di due numeri del giornale lucchese intitolato « *Bullettino quotidiano della Ri-*

forma»[71] nei quali due numeri (n. 10 e n. 11, ossia del dì 23 e del dì 24 novembre), e segnatamente nel secondo di essi si parla del progetto della istituzione di una Corte Regia nella città di Lucca, si dice che questo progetto è già sotto l'esame della Consulta di Stato; si parla della voce elevata in Lucca che dalla Consulta sia stato già emesso il voto consultivo, rispondendo negativamente; si dice in genere che una tal risoluzione negativa rapporto ad un affare così interessante per gli Stati lucchesi, potrebbe condurre a dispiacenti resultanze nella pubblica opinione; e si conclude con le seguenti parole, che io qui credo necessario di trascrivere, del numero 11 del giornale surriferito.

— Vogliamo credere che il Governo Toscano manterrà la promessa fattaci della Corte Regia, la qual promessa se non è stata formalmente proclamata, si è tanto semi-ufficialmente, e da persone tanto autorevoli divulgata che tutti l'abbiamo creduta vera, e vi abbiamo riposato sopra tranquillamente. Che se ci fosse ritrattata, una tale azione non si saprebbe con quali termini qualificarla; la nostra commissione non vorrebbe esitare un momento a dare la sua rinunzia; ed il popolo non potrebbe che pensare seriamente ai suoi interessi. Se poi la voce fosse inconsiderata o maliziosa chiunque ne sia stato la causa, qualunque fosse la sua mira, deve riflettere, che graverebbe sopra di sè una responsabilità alla quale non potrebbe soddisfare con tutto il suo sangue —.

Le voci che (a senso del fin qui trascritto giornale) si sono elevate in Lucca sul proposito di cui trattasi, i timori come sopra espressi, i sentimenti che conseguentemente si sono come sopra manifestati, si sa bene dai rispettabili componenti la Consulta di Stato ai quali ho l'onore di ragionare, che non hanno il minimo e nemmeno il più remoto fondamento di verità; mancano perciò radicalmente di sussistenza in fatto le asserzioni sulla quale sono fondati gli articoli del giornale surriferito; manca cioè totalmente di verità il fatto che la Consulta di Stato abbia non che emesso il suo voto consultivo negativo neppure proceduto alla discussione del progetto sulla istituzione di una Corte Regia nella città di Lucca.

Ma sebbene sotto questo rapporto sia evidente la mancanza totale di ogni fondamento di verità nelle voci e nei timori che nel modo surriferito si è creduto di manifestare nel giornale lucchese, ho creduto indispensabile di comunicare all'intiera Consulta di Stato le dette voci e i detti timori, sì perchè la comunicazione dei due numeri sopra indicati si è fatta dal Governo con la commissione di parteciparla ai signori com-

71. Il «*Bullettino quotidiano della Riforma*» si pubblicò a Lucca dal 13 novembre 1847 al 15 marzo 1848; di tendenze liberali moderate, propugnò l'estensione all'ex Ducato di Lucca delle riforme concesse da Leopoldo II ai toscani.

ponenti la Consulta, e sì perchè la Consulta stessa, dopo la cognizione degl'articoli sopra trascritti, comprenda quale è la ragione per cui principalmente il Governo ci ha inoltrato a portare sul progetto di cui trattasi il nostro esame con tutta la sollecitudine maggiore per noi possibile, riconoscendolo come un affare sotto molti rapporti sommamente urgente.

I Consultori ordinarii, componenti la sezione legale, soddisfecero al voto del Governo, relativamente alla sollecitudine dichiarata come sopra; e quindi nel decorso lunedì tennero la loro particolare adunanza diretta a portare sull'affare di cui trattasi quell'esame preparatorio, che l'Articolo 14 del regio Motuproprio del 24 agosto 1847 determina dover farsi dalla particolare sezione prima di portar l'affare presso alla discussione e deliberazione della Reale Consulta composta dei Consultori tanto ordinarii che straordinarii insieme riuniti; giacchè la detta sezione legale non ha dubitato che l'affare di cui trattasi debba riguardarsi come affare d'interesse generale, o per lo meno come avente mistura di generale interesse, e da dar luogo perciò a disposizioni legislative o regolamentarie d'interesse generale, e di generale applicazione; e che quindi, per la massima della nostra Consulta recentemente sanzionata nell'ultima generale adunanza (in cui fu riconosciuta di interesse generale l'istituzione in Livorno di una Commissione Governativa di Polizia), sia luogo all'applicazione delli Articoli 13 e 14 del Motuproprio surriferito del 24 agosto, da cui si determina che tali affari sono di competenza della Consulta riunita in adunanza generale, e che perciò la particolare respettiva sezione composta dei Consultori ordinarii si limiti relativamente alli affari stessi ad un mero esame preparatorio, dopo il quale i medesimi si porteranno alla discussione e deliberazione della piena Consulta.

In conformità di questi principii, la sezione legale tenne (conforme ho già avvertito) la sua particolare adunanza nel decorso lunedì; ed a questa adunanza intervenne S.E. il signore Consigliere Direttore della Segreteria di Giustizia e Grazia, che aveva già prevenuta la Segreteria del nostro Dipartimento di voler profittare del diritto del Motuproprio del 24 agosto concesso ai signori Consiglieri delle Reali Segreterie di Stato di intervenire alle adunanze, tanto particolari quanto generali, specialmente per somministrare le notizie e schiarimenti di fatto opportuni e forse necessarii ai Consultori nei loro esami e nelle loro determinazioni; il quale intervento del Ministro sullodato fu realmente (come doveva esserlo) utilissimo, conforme la Consulta conoscerà da quanto sono ad esporre alla medesima.

La sezione legale, pertanto, occupandosi dell'esame preparatorio del progetto come sopra rimesso dal Governo, ravvisò subito che i venticinque articoli dei quali il progetto stesso è composto (ai quali venti-

cinque articoli deve aggiungersi l'articolo addizionale posteriormente comunicatoci e che viene a formare l'Articolo vigesimo-sesto), si dividono in tre serie di disposizioni che possono distinguersi nelle tre seguenti classi.

Prima classe. Disposizioni relative alla organizzazione dei tribunali da stabilirsi nello Stato lucchese. - A questa prima classe appartengono i primi dieci articoli del progetto, nei quali cominciandosi dalla soppressione dei diversi tribunali e dicasteri giudiciarii attualmente esistenti in Lucca, ed indicati nel primo e secondo articolo, si procede a stabilire in questa città una Corte Regia ed un Tribunale Collegiale di Prima Istanza, con le competenze, attribuzioni e discipline prescritte dai vigenti regolamenti toscani per la Corte Regia, e per gli altri tribunali di prima istanza del Granducato; si determina il circondario giurisdizionale tanto della detta Corte Regia, quanto del detto Tribunale di Prima Istanza; e si indicano i ruoli delli individui dei quali dovrebbero esser composti non solamente la Corte Regia e il Tribunale Collegiale surriferiti, ma ancora gli uffizii del ministero pubblico addetti all'una ed all'altro, non meno che le cancellerie che dovrebbero essere proprie di ambedue i detti dicasteri giudiciarii. Tutte queste disposizioni, che possono dirsi relative alla organizzazione dei tribunali, proposte per lo Stato lucchese, sono comprese nei primi dieci articoli del progetto, che (come avvertivo) possono dirsi formare la prima serie o classe delle di lui disposizioni.

Seconda classe. Formano la seconda classe le disposizioni relative all'amministrazione della giustizia che dovrebbe esercitarsi dai tribunali (stabiliti nei modi e coi ruoli sopra indicati) dal 1° aprile 1848, epoca in cui dovrebbe porsi in esecuzione la legge normale proposta nel progetto. A questa seconda classe appartengono gli Articoli 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22. Le disposizioni contenute nei quali articoli in quanto ad alcune, avrebbero il carattere di disposizioni transitorie, essendo però le principali e per la maggior parte, disposizioni stabili, permanenti, definitive; fra le quali sono segnatamente rimarcabili quella della applicazione immediata (all'epoca cioè summentovata del 1° aprile 1848) dell'ordinatorio toscano, ossia del sistema di procedura vigente presso di noi per la trattativa delle cause civili. È rimarcabile la disposizione relativa al decisorio, ossia alla legge civile a norma della quale dovrebbero le cause civili decidersi dai nuovi tribunali dalla detta epoca in poi, rapporto al qual decisorio l'Articolo undici del progetto stabilisce diverse distinzioni e modificazioni, che è inutile qui rammentare; è rimarcabile la disposizione relativa al diritto penale toscano oggi vigente nel Granducato, a norma del quale si determina dall'Articolo 12 del progetto, che a tutti gli effetti dovessero essere giudicati e condannati i prevenuti — ivi — « per tutti i delitti e trasgressioni in qualunque parte del circon-

dario della Corte Regia di Lucca, in qualsivoglia tempo e da qualunque persona siano stati commessi»; e finalmente le disposizioni contenute nelli Articoli 21 e 22 relative ai ricorsi e giudizii in Cassazione per le cause decise dai tribunali lucchesi. Tutte queste, e diverse altre disposizioni riguardano l'amministrazione della giustizia civile e criminale da esercitarsi dopo l'epoca del 1° aprile 1848 dai tribunali lucchesi già organizzati nel modo progettato e come sopra riferito.

Terzo. Finalmente una terza classe di disposizioni si contiene nelli Articoli 17, 18 e 23 del progetto, col primo dei quali articoli (Art. 17) si determina che dalla più volte rammentata epoca del 1° aprile 1848 in poi, cominciar debbono ad essere in vigore nello Stato lucchese le discipline e guarentigie stabilite dalle dominanti leggi toscane e segnatamente dal Motuproprio del 2 agosto 1838 relativamente alla reclusione dei dementi, ai giudizii di interdizione, alle tutele dei minori e dei sottoposti, alle dispense per la formalità degli incanti nelle alienazioni dei beni delle persone privilegiate; e col secondo dei mentovati articoli (con l'Art. cioè 18) si determina, che immediatamente, prima cioè ancora dell'epoca del 1° aprile 1848, sia abolita la gogna per la pena di reclusione, siano pur abolite le pene tutte del bollo, e non sia portata ad esecuzione alcuna condanna ai lavori pubblici, senza che sia stata preventivamente esperimentata la grazia nei modi e nei tempi nello stesso mentovato articolo indicati. Queste, ed altre simili disposizioni contenute nel progetto, formano rispettivamente parte del vero e proprio codice civile e criminale, e si distinguono tanto da quelle relative alla organizzazione dei nuovi tribunali, quanto da quelle propriamente concernenti l'amministrazione della giustizia da esercitarsi da questi; e quindi costituiscono una terza classe di disposizioni distinte dalle due classi precedenti.

Allorchè la sezione legale portò nella particolare adunanza il suo esame sul complesso delle mentovate disposizioni, fu concorde l'opinione dei componenti la medesima, che certamente le disposizioni contenute in ciascuna delle riferite tre classi meritavano una seria ponderazione, ma che sommamente maggiore la meritavano quelle contenute nell'altre due classi, nella seconda cioè e nella terza, ossia le disposizioni contenute nelli Articoli 11 e seguenti fino al fine del progetto.

Si presentarono infatti ai Consultori componenti la sezione legale le seguenti avvertenze relative alle dette disposizioni contenute nei detti Articoli 11 e seguenti.

L'applicazione dell'ordinatorio (ossia l'applicazione del Regolamento di Procedura toscano), proposta per i nuovi tribunali lucchesi, potrebbe ella rettamente effettuarsi senza la contemporanea applicazione di varie disposizioni riguardanti il gius decisorio (ossia il vero e proprio gius ci-

vile), che rimangono implicitamente contenute nell'ordinatorio? La quale avvertenza non richiama ella all'altra avvertenza assai più sostanziale e veramente vitale, se sia da promulgarsi nello Stato lucchese o in tutto o in parte (come si proporrebbe nel progetto) la legislazione costituente il gius civile del Granducato? 5

Trattandosi sulla quale avvertenza, si rifletteva dalla sezione legale, che promulgando e rendendo attivo o in tutto o in parte il gius civile toscano oggi vigente nel Granducato, si verrebbe ad obbligare i cittadini lucchesi alla cognizione ed allo studio non tanto delle leggi civili toscane quanto ancora della pratica giurisprudenza che a norma dei nostri 10 sistemi giudiciarii ne costituisce una parte essenziale.

Ora un tale obbligo che necessariamente verrebbe ad ingiungersi ai cittadini dello Stato lucchese, non potrebbe egli dubitarsi che dovesse dirsi alquanto inopportuno ed impolitico, in un tempo in cui il Granducato è prossimo a cangiare la sua legislazione, essendo già comandata 15 la compilazione del nuovo codice civile, ed essendo notorio che nell'adempimento di tale ordine si occupa giornalmente ed indefessamente una speciale commissione di magistrati a ciò delegati dal Principe. Se in questo tanto interessante rapporto gli ordini sovrani energicamente comunicati ed accompagnati dai vivi voti dell'intiera popolazione sono 20 soddisfatti, (nè vi è ragione di promuovere su ciò alcun dubbio plausibile) egli è evidente, che fra non molti mesi, venendo ad abolirsi il gius civile oggi vigente in Toscana, verrebbero quindi nel tempo stesso a rendersi fra non molto tempo non solamente inutili la cognizione e lo studio dell'attuale legislazione e giurisprudenza toscana, a cui si obbli- 25 gherebbero i cittadini lucchesi, ma dalla pubblicazione ed attivazione della medesima deriverebbe inoltre (e questo sarebbe il male assai più rilevante) una sorgente di questioni, conseguenza sempre funesta e sempre inevitabile del passaggio da una in un'altra legislazione. Lo che potrebbe ravvisarsi come il più grave dei mali, giacchè la sicurezza delle civili tran- 30 sazioni e la liberazione di questa (per quanto è moralmente possibile) dalle inquietudini, dal dispendio e dalla incertezza dei giudizi forensi è un bene di cui la società civile sommamente abbisogna, e che alla medesima deve dal Principe garantirsi.

Queste ed altre simili riflessioni che si presentavano in folla con tutte 35 le loro moltiplici diramazioni ai Consultori componenti la sezione legale comparivano bastantemente imponenti per meritare un serio esame preparatorio, quando anco si fosse preveduto nella ipotesi la più semplice ad immaginarsi in proposito, nella ipotesi cioè che i nuovi tribunali da istituirsi nello Stato lucchese, dovessero avere il loro circondario giu- 40 risdizionale entro i ristretti limiti dell'antico Principato di Lucca. Che se da questa ipotesi si procedeva nell'altra ipotesi di concedere ai detti

nuovi tribunali un circondario giurisdizionale anco sopra una parte più o meno considerabile dell'antico Granducato (nella quale seconda ipotesi procede appunto il progetto da esaminarsi), ben si comprende quanto in questo tema le avvertenze e le riflessioni fin qui fatte richiamano a
5 complicanza di altri dubbi e ad aumento di difficoltà, meritevoli per ciò di sempre più matura ponderazione e di sempre più accurato esame.

Io qui mi sono limitato per amore di brevità, e onde non abusare di troppo della sofferenza di chi ha la bontà di ascoltarmi, ad accennare quasi di volo il punto di vista principale su cui specialmente si fissò la
10 sezione legale nell'esame preparatorio delle disposizioni contenute nelli Articoli 11 e seguenti fino al fine del progetto; dietro il quale esame fu concorde ed unanime in tutti i componenti la sezione stessa, la persuasione pienissima della necessità di tempo per preparare studi ed esami in proposito, onde presentarsi all'adunanza generale della piena Consulta,
15 con un lavoro preparatorio quale si conviene alla sezione che deve presentarlo, ed alla Consulta che sul medesimo deve prendere a discutere e deliberare.

Questo bisogno però di tempo e di previo esame per condursi al conveniente lavoro preparatorio, come poteva egli conciliarsi con la urgenza
20 e la sollecitudine, vivamente raccomandata dal superiore Governo e (quasi direi) imposta dallo stato delle cose?

Nel desiderio da cui erano animati i componenti la sezione legale di soddisfare ai voti del Governo in quanto alla come sopra richiesta sollecitudine e di procedere nel tempo stesso al conveniente previo studio
25 ed esame sulle disposizioni legislative delle quali trattasi, fu sommamente opportuna la presenza del signore Consigliere Ministro di Giustizia e Grazia, intervenuto (conforme ho superiormente avvertito) all'adunanza della sezione.

Esso divise pienamente con i Consultori il sentimento delle difficoltà
30 che ho fin qui accennate, conobbe il bisogno del maturo esame, e di accurato studio onde procedere ad una discussione e deliberazione sulle disposizioni contenute nelli Articoli 11 e seguenti fino al fino del progetto; e quindi concordando primieramente che queste disposizioni, o concernendo l'amministrazione della giustizia, o costituendo una parte
35 del gius civile sono totalmente distinte dalle disposizioni contenute nei primi dieci articoli, relativi unicamente all'organizzazione giudiciaria, e concordando secondariamente che la sollecitudine e l'urgenza come sopra raccomandata dal Governo, ed imposta dallo stato delle cose, riguarda unicamente quest'ultima parte, riguarda cioè l'istituzione dei nuovi tri-
40 bunali, propose alla sezione legale di dividere l'esame del rimesso progetto: separando in questo i primi dieci articoli, e con sollecitudine presentando alla discussione e deliberazione della piena Consulta le dispo-

sizioni contenute nei medesimi relative alla organizzazione dei nuovi tribunali da istituirsi nello Stato di Lucca; rimettendo poi ad un più accurato esame e ad un conveniente studio il richiamo della piena Consulta medesima alla discussione e deliberazione su tutti gli altri articoli del progetto. 5

Questa proposizione che soddisfaceva ai bisogni ed ai desiderii di tutte le parti interessate fu ricevuta con unanime adesione e soddisfazione della sezione legale; da cui d'altronde si avvertì che un altro esempio di un progetto rimesso dal Real Governo all'esame della Consulta, e che da questa fu diviso in più parti e sottoposto a distinte e separate discus- 10 sioni e deliberazioni, si era avuto nei primi periodi della istituzione del nostro Dicastero, alla occasione dell'esame e discussione del progetto di legge sulla istituzione e organizzazione della Guardia Civica.

Autorizzata perciò o per dir meglio eccitata dal signor Consigliere Ministro di Grazia e Giustizia, la sezione legale, dopo aver proceduto al 15 conveniente esame preparatorio sui primi dieci articoli del progetto tante volte mentovato, presenta oggi gli articoli medesimi alla discussione e deliberazione della piena Real Consulta onde si emetta da essa il suo voto in proposito.

L'esame preparatorio, che ha dovuto procedere questa comunicazione 20 limitata ai detti soli dieci articoli non obbliga in questa mattina la sezione legale a richiamare la piena Consulta alla discussione nè di molti, nè di intrigati articoli di dubbio.

È sembrato alla detta sezione che il subietto di cui oggi trattasi (l'organizzazione cioè dei nuovi tribunali da istituirsi in Lucca), richiami pri- 25 mieramente all'esame di una ispezione preliminare, e pregiudiciale, e secondariamente di due ispezioni subalterne.

Subietto della ispezione preliminare e pregiudiciale, è l'istituzione o stabilimento di una Corte Regia nella città di Lucca con giurisdizione civile e criminale, e con le competenze, attribuzioni e discipline deter- 30 minate per la Corte Regia di Firenze. Una Corte Regia con tali attribuzioni e competenze deve ella o no istituirsi nella città di Lucca? Ecco l'ispezione preliminare e pregiudiciale, su cui la Consulta è primieramente richiamata a manifestare il suo voto.

Se questo voto si manifestasse in senso affermativo, succederebbe in 35 tale ipotesi l'esame di due ispezioni subalterne; cioè:

1. Qual sarà il circondario giurisdizionale da stabilirsi per la detta Corte Regia di Lucca, e per il tribunale collegiale della città stessa.

2. Quali saranno gli uffizii che dovranno unirsi ed aggiungersi alle dette due magistrature giudiciarie, e quali saranno i ruoli, tanto dei ma- 40 gistrati che comporranno la Corte ed il tribunale collegiale, quanto degli impiegati addetti ai summentovati uffizii?

Sulla resoluzione o affermativa, o negativa della ispezione preliminare e pregiudiciale, alla sezione legale non sembra di avere nè molte nè complicate riflessioni da presentare all'esame della Consulta.

Spetta alla saviezza di questa il determinare se lo stabilimento di una Corte Regia in Lucca sia da concedersi, inerendo ai voti (per quanto sembra) unanimi e fortemente pronunziati dalla nazione lucchese; e se alla soddisfazione di questi voti possa fare ostacolo il riflesso, non sfuggito certamente alla sezione legale, che l'adesione ai medesimi potrebbe forse eccitare altre istanze di simili concessioni per parte di altre città del Granducato.

La Consulta nella sua saviezza calcolerà la valutazione di cui possono esser meritevoli questi, e simili altri riflessi allegabili contro la richiesta istituzione, avute specialmente in vista le circostanze dei tempi, e le condizioni particolari nelle quali trovansi attualmente la città e lo Stato di Lucca.

Procedendo nel supposto che la Consulta opinasse di risolvere in senso affermativo la detta ispezione preliminare e pregiudiciale, succede l'esame delle due ispezioni subalterne sopraccennate, l'ispezione cioè primieramente relativa al circondario giurisdizionale da attribuirsi alla Corte e al Tribunale Collegiale da istituirsi in Lucca, e secondariamente l'ispezione relativa alli uffizii da aggiungersi ai detti due tribunali, ed ai ruoli dei magistrati che devono comporre i tribunali stessi e degli impiegati addetti alli uffizii summentovati.

Relativamente alla prima di queste due ispezioni subalterne, alla determinazione cioè del circondario giurisdizionale da attribuirsi alla Corte Regia (quando questa debba istituirsi) ed al tribunale collegiale di prima istanza di Lucca, sembra alla sezione legale che la Consulta possa essere richiamata all'esame e ponderazione di diverse avvertenze.

Dal progetto nell'Articolo 5 si estenderebbe il circondario giurisdizionale della Corte di Lucca ai circondarii dei Tribunali di Prima Istanza di Lucca, di Pisa e di Livorno, includendovi inoltre il Vicariato di Pescia con le Potesterie dipendenti, modificando però questa inclusione del Vicariato di Pescia con certe condizioni indicate nell'Articolo 19, per le quali mentre il detto Vicariato dovrebbe riguardarsi soggetto alla giurisdizione della Corte di Lucca, a certi effetti però dovrebbe restar soggetto alla giurisdizione del Tribunale di Pistoia incluso nel circondario giurisdizionale della Corte di Firenze. Il circondario giurisdizionale poi del tribunale collegiale di prima istanza di Lucca, dall'Articolo 8 del progetto, si formerebbe « di tutti i territorii giurisdizionali degli attuali commissarii giusdicenti lucchesi ».

Si è creduto, dalla sezione legale, di dover prendere in esame la convenienza, o non convenienza di questa parte del progetto, non tanto di

fronte alla situazione topografica dei paesi inclusi nei circondarii surriferiti, quanto di fronte allo stato attuale delle cose ed alle circostanze dei tempi; e considerata in questo concreto di riflessi l'assegna del circondario giurisdizionale della Corte di Lucca a senso del progetto, è sembrato alla sezione legale che la Consulta debba essere richiamata a prendere in esame se le attuali circostanze dei tempi possano formare o presentare un qualche ostacolo e variare lo statu quo, rapporto alla separazione dei Tribunali di Livorno e di Pisa dalla Corte di Firenze, dai di cui Tribunali Superiori di Appello sono stati per tanto tempo, come lo sono tutt'ora, dipendenti.

La Consulta nella sua saviezza esaminerà e discuterà se nelle attuali politiche circostanze una variazione dello statu quo mediante il cangiamento di subiezione giurisdizionale relativamente ai due Tribunali di Pisa e di Livorno, possa veramente incontrare un'ostacolo ed una difficoltà; e se un tale ostacolo o difficoltà (quando pure sia da riconoscersi) sia anco tale da meritare una seria valutazione. I quali dubbii, all'esame e discussione dei quali è richiamata la Consulta, quando (per ipotesi) fossero da questa risoluti affermativamente, sembra alla sezione legale che converrebbe forse procedere all'esame delle modificazioni, delle quali potrebbe forse essere suscettibile il progetto nella parte concernente la formazione dei circondarii giurisdizionali della Corte Regia e del Tribunale Collegiale di Prima Istanza da istituirsi in Lucca.

Sul qual proposito (sul proposito cioè delle modificazioni a cui è da esaminarsi se deve e può soggiacere il progetto in quanto alla formazione dei detti circondarii giurisdizionali) devo comunicare alla Consulta un recentissimo biglietto della Reale Segreteria di Grazia e Giustizia segnato del dì 4 del corrente (sul quale perciò non potè portare il suo esame la sezione legale) al qual biglietto si uniscono i due documenti seguenti, cioè:

1. Una memoria della Magistratura Civica della città di Pescia con la quale si domanda al Principe la istituzione di un Tribunale Collegiale in detta città.

2. Una petizione collettiva di molti cittadini della città di Pietrasanta, accompagnata e sostenuta dalla deliberazione del Magistrato Comunitativo e da una memoria del Gonfaloniere, con cui si domanda che anco in questa città si istituisca un tribunale collegiale di prima istanza.

Non so quale e quanta importanza dal superiore Governo si attribuisca a queste domande; ma essendo le medesime state rimesse dal Governo stesso alla Consulta per farne l'uso che reputerà conveniente, fa d'uopo credere che le surriferite petizioni non siano superiormente riguardate come del tutto immeritevoli di un qualche esame.

Quando avvenisse che un tale esame conducesse al resultato di aderire in tutto o in parte alle surriferite due petizioni, io mi permetterei nella mia individuale opinione (non potendo su questo punto esser relatore di quella dei meritissimi miei signori colleghi nella sezione legale, giacchè all'epoca in cui fu tenuta la particolare adunanza di questa i due mentovati documenti furono del tutto ignoti), mi permetterà, ripeto, nella mia individuale opinione di presentare alla Consulta i seguenti riflessi in linea di altrettanti meri dubbi, che intieramente subordino alla risoluzione della medesima.

Le istanze di un Tribunale Collegiale di Prima Istanza o in ambedue o in una delle due mentovate città di Pescia e di Pietrasanta, potrebbero eglino meritare di essere secondate? Nel supposto di una resoluzione affermativa a questo primo dubbio, il circondario giurisdizionale dell'uno e respettivamente dell'altro tribunale potrebbe egli formarsi mediante la separazione di qualche parte del territorio respettivamente del circondario di Pisa e di Pistoia? Nella memoria della Magistratura Comunitativa di Pescia si dice che potrebbe riunirsi anco al suo Tribunale Collegiale — Il Commissariato di Villa Basilica, contiguo a Pescia, e ad essa legato per vincolo di mutui rapporti —; una tal riunione potrebbe ella convenire? E quando tutti questi dubbii si risolvessero affermativamente, la giurisdizione della Corte di Lucca non potrebbe ella formarsi con i circondarii di detti nuovi tribunali aggiunti a quello di Lucca? Non potrebbe egli esser questo un sistema di modificazione al progetto nella parte di cui trattasi, quando la Consulta reputasse non immeritevoli di valutazione i riflessi superiormente esposti ed in proposito avanzati dalla sezione legale?

Non aggiungo altre parole su questo punto, e passo (per non abusare di più della sofferenza di chi mi ascolta) a parlare delle disposizioni contenute negli Articoli 4, 6, 7, 10, relativi alla determinazione degli uffizii da unirsi alla Corte ed al tribunale collegiale di prima istanza, ed ai ruoli tanto dei respettivi loro magistrati, quanto degli impiegati addetti ai summentovati uffizii.

Astrattamente la sezione legale non ha riflessioni speciali in proposito sulla convenienza delle disposizioni sul detto duplice rapporto contenute nei mentovati articoli; e solamente può avvertirsi che la resultanza delle discussioni sulla formazione dei circondarii da attribuirsi alla Corte ed al tribunale potendo condurre ad una maggiore o minore estensione il territorio giurisdizionale ciò potrebbe forse influire sul maggior o minor numero degli individui destinati a prestare il loro ministero tanto nelle magistrature, quanto negli uffici addetti alle medesime. In questo articolo perciò si delibererà dalla Consulta, allorchè da questa si sarà emesso il de-

finitivo suo voto sulle due parti principali della discussione dell'adunanza di questa mattina cioè:

1. Se a Lucca sia da istituirsi una Corte Regia;
2. Qual debba essere (nell'ipotesi di resoluzione affermativa al predetto quesito) il circondario giurisdizionale della medesima. 5

Alla discussione e deliberazione delle quali due parti principali, succederà la terza relativa alla determinazione delli uffizii, ed alla formazione dei ruoli.

Tre erano pertanto le questioni che nello spiegato tema andavano a sottoporsi all'esame e deliberazione della Consulta. 10

Prima questione.

Conviene o no che sia istituita nella città di Lucca una Corte Regia con giurisdizione civile e criminale?

Seconda questione.

Risoluta affermativamente la prima questione, quale dovrebbe essere il 15 circondario giurisdizionale della Corte medesima?

Terza questione.

Quali e quanti pubblici funzionarii avrebbero dovuto comporre la magistratura di questa Corte?

La risposta affermativa alla prima questione fu nel Collegio unanime e potè 20 prestamente spiegarsi perchè non fu trattenuta per via da alcuna osservazione in contrario. La istituzione in genere di questa Corte in Lucca parve che provvedesse a ragioni d'intrinseco come d'estrinseco valore. Ragioni d'intrinseco valore come le compendiava il signore Consultore Lami stavano nella giustizia e nella convenienza di tenere i giudicabili lontani il meno possibile dal luogo 25 del giudizio, e nel riflesso che procedendo ad aggregare alla Corte Regia di Firenze nuove provincie giurisdizionali, essa già di troppo aggravata non avrebbe potuto sopperire convenientemente ai bisogni di una retta amministrazione di giustizia; stavano le ragioni di un valore estrinseco, che nel caso assumeva il carattere di una principale influenza nella necessità d'indennizzare 30 per questo modo le perdite che la città di Lucca aveva dovute necessariamente risentire al seguito della sua aggregazione al nostro Stato.

Sulle quali perdite trattenendosi più diffusamente, dopo il signore Consultore Mazzarosa, il signor Consultore Moscheni faceva questi presente che Lucca pur troppo aveva da lamentare vistosissimi scapiti dopo la ordinata soppres- 35

sione di molte pubbliche amministrazioni: chiedere l'interesse dei lucchesi che altre non fosse a soffrirsene; chiedere compensi a quelle ormai patite; essere stato in Lucca, ed esservi tuttora molti tribunali, il toglierli senza dargli compensi potere esser fonte di nuovi sensibilissimi danni anche per le private economie delle molte persone che per occasione di questi stessi tribunali sostentano la loro vita.

Il signor Consultore Mutti non dava troppo peso agli argomenti dedotti dalle ragioni che per alcuno presentavano un valore intrinseco, perocchè egli avvertiva che l'argomento desunto dalla convenienza di avvicinare i giudicabili al luogo del giudizio aveva per avventura il difetto di provar troppo per Lucca, mentre l'argomento stesso avrebbe potuto e forse con maggiore giustizia apprendersi per altre località del Granducato. E l'altro desunto dalla difficoltà nella Corte di Firenze di proporzionare le sue forze ai bisogni di un nuovo aumento giurisdizionale, sarebbesi eliminato con l'avvertire la congruità di aumentare il personale della Corte stessa adeguatamente alle sue cresciute esigenze. Ma in esso facevano fortissima impressione le ragioni di un valore estrinseco e concordava con tutti la necessità e la giustizia di dare a Lucca adeguati compensi in sollievo delle perdite che aveva dovuto soffrire.

Nella istituzione di una Corte in Lucca trovava il signor Consultore Capponi oltre gli enunciati riflessi una opportunità non spregiabile di politica convenienza per l'intiero Stato, la quale convenienza rimarcavasi nell'oprare anche per questo mezzo fra la Toscana e Lucca quella fusione ed unificazione di anime e d'interessi che dovevasi con tutta sollecitudine promuovere e rafforzare per il bene della cosa pubblica, fusione ed unificazione che tanto in questa, quanto in altre consimili emergenze la Consulta doveva per suo avviso aver continuamente presente.

Alle quali considerazioni favorevoli al progetto si aggiunse per ultimo quella del signor Presidente e del signor Vice Presidente, e di cui aveva dato un cenno anche il signor Consultore Fabbroni, che cioè, nel caso di rinvio per parte della Suprema Corte di Cassazione di una causa stata decisa dalla Corte di Firenze, la Corte Regia di Lucca avrebbe presentata pel nuovo relativo giudizio la opportunità di un tribunale nella pubblica opinione più scevro di prevenzioni e di dipendenza; comunque su questo punto il signor Consultore Nervini non si ristasse dall'allegare anche con esempi che le diverse Camere della Corte di Firenze all'occasione degli enunciati rinvii avevano manifestamente spiegata tutta la indipendenza desiderabile.

Del resto la istituzione in genere di una Corte Regia in Lucca con giurisdizione civile e criminale fu per unanime consentimento della Consulta concordata.

L'ordine delle questioni richiamava qui la Consulta stessa a discutere e deliberare quale avrebbe dovuto essere il circondario giurisdizionale di questa Corte.

A questo punto prendeva la parola il signore Consultore Nervini: esso francamente dichiarava che pel suo avviso non avrebbero mai dovuto entrare a formar parte del circondario di questa nuova Corte i Tribunali di Prima Istanza di Pisa e di Livorno. Esso credeva all'incontro che questo circondario avrebbe potuto convenientemente comporsi: 5

1. Del territorio dell'antico Ducato di Lucca, meno i paesi recentemente ceduti al Duca di Modena [72];

2. Del Vicariato di Pescia;

3. Del Vicariato di Pietrasanta e di Barga;

4. Del Circondario del Tribunale di Prima Istanza di Portoferraio; 10

5. E finalmente dell'altro del Tribunale di Prima Istanza di Pontremoli, qualora questo fosse stato per rimanere alla Toscana, meno il territorio del Vicariato di Fivizzano e delle Potesterie di Albiano e di Calice passate ora sotto il dominio estense.

Contenta la Consulta di aver presente in genere il progetto proposto dal 15 signor Consultore Nervini per sottoporlo ad esame quando se ne fosse offerto il momento opportuno, una volta in cui avesse dovuto renunziarsi all'altro progetto di far passare nel Circondario della nuova Corte di Lucca i due Tribunali di Pisa e di Livorno, attendeva intanto alle ragioni per cui il prelodato Consultore credeva di dover tenere esclusi dal circondario suddetto i rammen- 20 tati due tribunali.

Su di che il prelodato signore Consultore faceva le seguenti riflessioni:

Credeva egli che il passaggio dei due Tribunali di Pisa e di Livorno a formar parte del circondario della nuova Corte di Lucca fosse per esser cosa assolutamente ingiusta e impolitica, perchè il distacco di questi Tribunali dalla 25 primaria Corte, dalla Corte della capitale per sottoporli ad una Corte provinciale, la quale sarebbe stata pur sempre in fatto di una secondaria importanza nel grado di gerarchia, avrebbe menomata la loro dignità e quanto alle loro prerogative, e quanto ai loro interessi, e ciò non avrebbe mai potuto esser sentito in pace; perchè le cause relativamente moltissime nel numero, nell'articolo 30 le più gravi e difficili, nel merito pecuniario le più importanti, provengono appunto alla Corte di Firenze per parte di Pisa e di Livorno, perchè quei giurisdizionali soliti a portare in Firenze le loro contestazioni in appello, e qua sistemare le cose loro come a centro dei propri interessi mal si accomoderebbero al disgusto e all'incomodo di esser distratti da queste loro abitudini; perchè 35 oggi non trattatavasi a buon conto di procedere ex integro ad una nuova re-

72. Il 4 ottobre 1847, per un accordo tra i due governi, il Ducato di Lucca veniva unito alla Toscana; con il Motuproprio dell'11 ottobre Leopoldo II ne prendeva ufficialmente possesso. Secondo il trattato di Firenze del 28 novembre 1844, contemporaneamente alla devoluzione di Lucca alla Toscana, il Vicariato di Fivizzano sarebbe passato al Ducato di Modena, Pontremoli ed il resto della Lunigiana al Ducato di Parma. 40

partizione e circoscrizione territoriale, ma trattavasi invece d'innovare, e ciò non già per vedute di pubblico interesse, sibbene per un riguardo ed un favore alla sorte di Lucca, la quale poteva nel subietto tema dirsi bastantemente contenta di aggiungere all'attuale suo circondario le altre località che esso aveva
5 accennate; perchè ove, assegnandosi alla Corte di Lucca un grandioso circondario si accennasse così piuttostochè ad una misura di compenso, al fatto invece di una nuova divisione del territorio granducale in diversi compartimenti giudiciarii, altre città della Toscana, e specialmente Pisa e Siena sarebbero state ben lungi dal tollerarlo in pace, e chi sa mai con quale e quanta insistenza sa-
10 rebbero tornate a rinnuovare quelle domande che ormai avevano già pubblicamente espresse di aver sul posto un tribunale di appello, come già lo avevano in epoca precedente all'ultima giudiciaria riforma; perchè dando alla Corte di Lucca i Tribunali di Pisa e di Livorno, il suo lavoro sarebbe uscito così fuori della proporzionata misura e sarebbe stato indispensabile darle un
15 personale assai più numeroso di quello che le avrebbe assegnato il progetto, e ciò con aggravio non tenue del Regio Erario; perchè finalmente di questo disgregamento ove fosse avvenuto sarebbe stata immensamente a dolersi la curia fiorentina la quale autorizzata prima della stessa riforma ad esercitare il suo patrocinio legale presso tutti i tribunali dello Stato, ebbe posteriormente
20 a quella limitato il proprio esercizio innanzi soltanto il Tribunale di Firenze. E di tutti questi p e r c h è dava il signore Consultore Nervini uno sviluppo orale, che poi riportava in scritto nella memoria rimessa all'infrascritto segretario per unirsi a corredo del presente rapporto.

Vedi inserto di lettera *A*.

25 Le osservazioni fatte dal prelodato Consultore davano al Collegio materia di lunga discussione, la quale andava a mano a mano inoltrandosi quando il signor Consultore Capponi credè di domandare in linea di dubbio se, ritenuta in massima la istituzione di una Corte Regia in Lucca, avesse potuto convenientemente protrarsi la speciale circoscrizione del suo circondario giurisdizio-
30 nale all'epoca in cui ed al seguito in ispecie delle promesse riforme municipali, il Governo avesse anche ad altri effetti pensato ad indurre sostanziali rettificazioni sull'attuale divisione territoriale toscana.

La proposizione parve savissima in particolar modo al signor Vice Presidente Buonarroti. In questa come in ogni altra cosa, occorre, egli diceva,
35 agire con razionale conseguenza. La istituzione di una Corte in Lucca più che appiccarsi all'idea di un favore doveva per lui poggiare sopra basi solide di giustizia, ed esser dominata da vedute di generale interesse di pubblica amministrazione. Uno spirito di emulazione teneva forse ora inquiete alcune città del Granducato che mostravano invidiare a Lucca la istituzione stessa. Questo
40 spirito, caldo oggi, si sarebbe calmato col tempo e frattanto il Governo avrebbe avuto agio di pensare ad un sistema di adeguate repartizioni, le quali anche in forza di cambi e di reciproche compensazioni territoriali fra l'antico e il nuovo

Stato, avrebbero mirabilmente raggiunto l'interessantissimo scopo di portare negli animi e negli interessi dei vecchi e dei nuovi statisti quella maggior possibile identificazione che non poteva non essere nelle vedute e nei desideri di tutti.

Ma questo proposto aggiornamento a delimitare il circondario della nuova Corte non potè accogliersi dal Collegio. Già si temeva che la dilazione lungi dal calmare gli animi, fosse fomite a più inasprirli; si vedeva non troppo vicina l'epoca in cui le sperate riforme compartimentali potessero di fatto aver luogo; ma quello poi che indusse il Collegio stesso a non trascurare fin d'ora la formazione del circondario fu il riflesso fatto dal signore Presidente Giannini, il quale avvertì che il pensiero di questa dilazione, sorto pur anco nella sezione legale allorchè si stradavano gli studi preparatori sull'affare, dovè immediatamente abbandonarsi quando S.E. il signore Ministro Direttore del Dipartimento di Giustizia e Grazia, presente alla conferenza della sezione stessa, fece sentire che della opinione esclusivamente ristretta alla instituzione in genere di una Corte in Lucca non avrebbe potuto contentarsi il governo superiore, il quale sembrava anzi che a quest'ora, e dove a render paghi i voti dei lucchesi quella generica instituzione fosse stata sufficiente, sarebbesi forse anche ex se favorevolmente pronunziato.

Dietro le quali avvertenze avendo concluso il Collegio sulla necessità di continuare la discussione relativa a vedere se i Tribunali di Pisa e di Livorno avessero dovuto, o no far passaggio nel circondario della nuova Corte di Lucca, il signor Consultore Lami adottando le ragioni espresse dal signor Consultore Nervini concludeva com'esso per la negativa.

Rimarcava che, anche senza questi due Tribunali, la Corte di Lucca avrebbe presentato a quella città un'adeguato compenso, perchè mentre avesse provveduto alla ragione di dignità e di decoro, avrebbe provveduto del pari anche all'interesse pecuniario, avuti in considerazione i larghi appannaggi, di cui verosimilmente sarebbero stati forniti i non pochi magistrati destinati a comporla.

D'altronde esso avvertiva che, se considerazioni di politica persuadevano a far simile concessione a Lucca, considerazioni non dissimili, e forse anche più forti, consigliavano a non disgregare dalla Corte della Capitale i Tribunali di Pisa e di Livorno.

Dello stesso sentimento mostravasi il signor Consultore Capoquadri. Egli credeva che dando alla Corte di Lucca i Tribunali di Pisa e di Livorno questi le avrebber portato un peso soverchiamente gravoso. Ma la considerazione poi che principalmente lo dissuadeva dal concordare un tal passaggio si era il pericolo di non portare troppo vive dispiacenze coll'innovare sopra titoli ormai da lunga pezza quesiti. Se fossimo, egli diceva, a cosa vergine, se si trattasse, come egli esprimevasi, di delineare un disegno sopra carta ancor bianca, la cosa avrebbe presentate minori difficoltà a superarsi, ma oggi non era così;

sulla carta il disegno ormai figurava, e l'alterarlo non poteva non portare urto sensibile di suscettibilità e spostamento, più o meno grave, d'interessi opinativi e reali.

Già lo stesso signore Consultore proseguiva a rilevare che a cosa intiera, e quando si fosse dovuto procedere ad una repartizione consentita da vedute di generale utilità, non era fuor di proposito il credere che, tenuta in proporzioni minori la Corte di Firenze, altre due Corti si sarebbero stanziate, l'una a Pisa, l'altra a Siena, lo che se non fu all'epoca della riforma giudiciaria del 1838 sembra che ne fosse ostacolo insormontabile la esigenza finanziera che obbligò a ripieghi e compensi non affatto armonizzanti e repugnanti anzi dallo spirito e dall'indole della stessa riforma.

Del resto anche al signor Consultore Capoquadri sembrava che il dare alla Corte di Lucca i Tribunali di Pisa e di Livorno (nella prima delle quali località tanto ormai si era detto e scritto per avere una Corte in proprio) fosse cosa eminentemente impolitica, perchè certamente ferace di imbarazzi gravissimi pel Governo, il quale doveva sentirsi nel desiderio vivissimo di non vedersene creare dei nuovi.

Qui prendeva la parola il signor Consultore Lamporecchi. Egli riportandosi in genere alla convenienza astratta di stabilire nel Granducato non solo un'altra, ma altre Corti di appello esponeva diffusamente i motivi di questo suo opinare, che si compendiavano sostanzialmente nei molteplici benefizzi morali, intellettuali ed economici che resultano da una bene intesa distribuzione delle liti in più e diversi tribunali di appello. Questi motivi il prelodato signore consultore consegnava ancora in apposita memoria scritta che si annette al presente rapporto (Allegato *B*).

Ora coerente agli spiegati principii non credeva lo stesso signore consultore che tanto dovesse impinguarsi il nuovo circondario della Corte di Lucca da doversi far passare i Tribunali di Pisa e di Livorno, ritenendo anzi che su questi non dovesse cosa alcuna innovarsi, perchè la innovazione avrebbe partoriti per certo disgusti gravissimi e perchè fosse lasciato un veicolo a meditare sulla convenienza di instituire in quelle località altrettante corti, sembrandogli che, dovendosi per considerazioni e circostanze politiche alterare oggi l'insieme delle disposizioni organiche del Sovrano Motuproprio de' 2 agosto 1838, convenisse non perder di mira questa occasione per appagare sullo stesso tema i voti di altre città non meno di Lucca rispettabili sotto ogni rapporto.

Tali, ed altre simili considerazioni sia nei rapporti di generale interesse, sia in quelli di individuale convenienza si facevano a mano a mano dai signori Consultori Rinuccini, Bani e Mutti, i quali crederon per queste di pronunziarsi contrari al progetto di far passare nel circondario della nuova Corte di Lucca i Tribunali di Pisa e di Livorno, sembrando loro che, anche prescindendo da questi, quel circondario avrebbe potuto esser combinato in modo da presentare sul posto gli adeguati compensi stati da Lucca giustamente implorati.

Ma a secondare il progetto, ad opinare cioè per l'aggregazione al circondario della Corte di Lucca dei rammentati due tribunali, prese la parola il signor Consultore Mazzarosa. Ove questa aggregazione non segua, sparisce, egli diceva, ogni proporzione di compenso. È in questa aggregazione appunto che Lucca aveva fondata la speranza di trovare un conforto ai propri morali e materiali interessi, i quali ultimi come esso soggiungeva, già si mostravano in sofferenza grandissima. Ora che il numerario dello Stato non poteva altrimenti spendersi entro i soli confini dello Stato stesso, come tutto si spendeva una volta; ora che a quello Stato, e più in special modo alla città di Lucca erano andate a mancare le risorse economiche che tengon dietro alla esistenza della corte di un principe sovrano erasi tosto notata la differenza notabile del movimento della pecunia anche nelle minute contrattazioni, e la massa dei piccoli venditori ne aveva tratta ragione di lamento. Fra le altre sottrazioni fatte a carico delle risorse ordinarie di Lucca rimarcava poi il signor Consultore Mazzarosa l'abolizione del liceo. Avertiva che d'ora in poi avrebber dovuto portarsi all'Università di Pisa circa dugento scolari lucchesi che prima potevano fare i loro studi a Lucca, dove pure convenivano a studio altri esteri non pochi in specie della parte della Lunigiana e della Garfagnana. I danni dunque erano gravi, e reclamavano di esser compensati con una misura di correspettività, e questa misura per lo stesso signore Consultore non si raggiungeva altrimenti qualora alla Corte di Lucca non fossero stati dati i due importanti Circondari di Pisa e di Livorno.

Il signor Consultore Moscheni appoggiava alla sua volta le osservazioni, e le conclusioni del signor Consultore Mazzarosa. Egli partiva dal principio che, intrinsecamente parlando, non potesse, nè dovesse farsi tra la Corte di Firenze e quella di Lucca, entrambe investite di uguale giurisdizione una differenza siffatta che la prima dovesse dirsi superiore, l'altra inferiore. Esso credeva che la misura e l'indole della circoscrizione territoriale del circondario della nuova Corte di Lucca dovesse risentire delle vedute di un interesse generale di amministrazione di giustizia, e quindi concludeva perchè il circondario stesso non presentasse poi sì marcata e gravissima differenza da quello della Corte di Firenze. Egli rimarcava che il numero delle cause portate alla Ruota civile di Lucca ascende è vero un anno per l'altro a circa 240; ma siccome la misura della inappellabilità stabilita in Toscana nel merito di ottocento lire, è tanto più larga di quella stabilita in Lucca che è nella somma di diciotto scudi, così doveva ritenersi per le più vicine probabilità che, estesa al lucchese la legislazione toscana, il detto numero appena sarebbesi residuato alla cifra di circa cento o centoventi. Per esser larghi nel tracciare la periferia di questo nuovo circondario egli insisteva sulla ragion politica che urgentemente consigliava a trovare ed afferrar modo di fondere in una le tendenze, gli animi e gli interessi dei lucchesi coi toscani, e non lasciava neppure indietro le altre ragioni di compenso nel rapporto economico della nazione lucchese che esso più in specie

faceva rimarcare di fronte a Pisa, e dipendentemente dai benefizzi che questa città aveva risentiti dalla riunione dei due stati. Lucca, egli avvertiva, ha perduto un liceo, e se ne impingua Pisa nella sua Università. A Pisa fa passaggio la Direzione del Catasto, che ora si è sciolta in Lucca. La ragion dei compensi stava dunque nel suo modo di vedere a favore di quest'ultima città.

Nè al signor Consultore Moscheni facevano troppo marcata impressione le dispiacenze che su questo proposito si erano poste in campo da Pisa e da Livorno, sapendosi bene, come egli rifletteva, che nei momenti di effervescenza e di emulazione poco costa l'improntare indirizzi e il documentarli di forme che in una imponente apparenza spesso riescono sproporzionate alla realtà e alla sostanza delle cose. Stando a questa lo stesso signore Consultore rilevava che avuto riguardo alle distanze, ai mezzi di trasporto e ad ogni altro conseguente pecuniario interesse, gli abitanti di Pisa e di Livorno ove avessero calcolato bene e freddamente dovevano piuttostochè a Firenze meglio trovarsi di essere allacciati per gli appelli nelle loro contese alla città di Lucca.

In questo conflitto di opinioni si persuadeva il signor Consultore Capponi che la questione sul progetto della istituzione di una Corte in Lucca non fosse dominata soltanto dalla idea di accordare un compenso a quello Stato, ma sibbene e più in special modo da un motivo di generale interesse che nei rapporti di una amministrazione di giustizia il più possibilmente regolare faceva sentire nel Granducato la convenienza di organizzare una seconda Corte. Con questo preconcetto trovava anche egli opportuno e giusto che il circondario della nuova Corte di Lucca dovesse modellarsi, con adeguate proporzioni, all'altro della Corte della capitale. Dando alla Corte di Lucca un piccolo circondario più facilmente per suo avviso sarebbesi fomentato in altre località il desiderio di avere una corte simile, e così sarebbesi aperta e agevolata la via per far ritorno agli antichi ordinamenti organici delle Ruote provinciali, il ristabilimento delle quali non pareva fosse nel piano del Governo. Aggiunta alla nostra la nuova famiglia lucchese, era coerente e naturale che dovesse procedersi rapporto ad essa a nuove divisioni territoriali. Trattavasi come già era stato detto di fondere ed unificare gli animi e gli interessi di queste due famiglie, e questa nuova divisione avrebbe contribuito a raggiungerne lo scopo. Nel modo di vedere del signore Consultore Capponi la istituzione di una Corte in Lucca era partito che provvedeva al decoro e alla convenienza, più che ad un reale e grandioso interesse pecuniario. Quanto a Pisa, per le osservazioni già fatte essa aveva molto guadagnato dalla aggregazione dello Stato di Lucca alla Toscana, e non pareva che potesse opporre motivi abbastanza plausibili per ricusarsi di passare a far parte del circondario lucchese. Esso signore Consultore parlava di Pisa, perocchè, rapporto a Livorno, credeva che non fosse opportuno d'indurre ne suoi legami giurisdizionali colla Corte della Capitale alcun cambiamento di sorta. Riteneva egli che a questo cambiamento ostasse l'indole veramente speciale degli affari e degl'interessi commerciali di Livorno,

i cui abitanti soliti ormai a porre tutta la fiducia per le gravi loro contestazioni in appello nella distinta curia della capitale non avrebber potuto sopportare in pace la necessità di stringere in materia così delicata, e per loro tanto importante, nuovi e diversi legami di confidenza. Oltre di che lo stesso signor Consultore rilevava che il distacco del Tribunale di Livorno dal circondario della Corte della Capitale avrebbe portato alla curia fiorentina uno smanco di risorsa economica troppo sensibile, mentre era da porsi fuori di dubbio che da quello stesso Tribunale venissero pur troppo portate alla capitale le cause più importanti, e per la moltiplicità del numero, e per la gravità dell'articolo, come per la imponenza del subietto litigioso. Concludeva pertanto il signor Consultore Capponi che ad impinguare il circondario della nuova Corte di Lucca potesse impunemente passare quello del Tribunale di Prima Istanza di Pisa, dubitando per le avvertite eccezionali specialità che la stessa convenienza non fosse a dirsi resultante a riguardo dell'altro Tribunale di Prima Istanza di Livorno.

Questa stessa conclusione veniva abbracciata dal signor Consultore Bologna. Esso riteneva che il progetto comunicato fosse informato dal concetto, e di dare alla nuova Corte di Lucca alimento sufficente e proporzionato di lavoro, e di indurre possibilmente fra i due Stati recentemente riuniti quella maggior fusione che la veduta della reciproca loro prosperità facesse desiderare. Per esso signore Consultore non doveva nè poteva darsi a Lucca con una Corte soverchiamente ristretta e circoscritta, una concessione di ombra vuota di vano nome, e trovava perciò indispensabile che per garantire alla Corte stessa quella entità che certamente era nelle mire del Governo di darle dovesse almeno farsi passare nel suo circondario il Tribunale di Prima Istanza di Pisa, poco curando le rimostranze forse esagerate di questa città, la quale, dalla aggregazione di Lucca alla Toscana, aveva già fin d'ora risentiti non spregiabili benefizi. Del resto anche al signor Consultore Bologna, nel senso ed all'effetto or ora discorso, avevano fatta non dissimile impressione le circostanze speciali ed eccezionali del Tribunale di Livorno e suo circondario.

Pensava anche il signor Consultore Landucci che l'attuale posizione di Lucca tale si fosse da necessitare il Governo a farle una concessione che certamente ridondasse a sua evidente e reale utilità; quindi riteneva anche egli che il Circondario giurisdizionale di quella nuova Corte dovesse essere quale il decoro e l'interesse di Lucca potevano esigere, e quindi con gli ultimi due preopinanti credeva anche egli che al circondario della nuova Corte dovesse aggiungersi quello con sicurezza del Tribunale di Pisa restando egli dubbioso sulla opportunità di farvi passare anche l'altro del Tribunale di Livorno, avute presenti le speciali considerazioni che rapporto a quella località non si erano taciute.

Il signor Vice Presidente Buonarroti chiaramente manifestava che nel suo modo di vedere la questione avrebbe fuorviato, se si fosse fatta esclusivamente dominare da una idea di favore per Lucca. L'uso di questo favore,

se pur si voleva, sarebbe stato esaurito tutte le volte in cui la città di Lucca fosse stato il luogo prescelto per la istituzione in genere di una Corte; ma quando scendevasi a determinare di questa il subietto giurisdizionale, egli in tal caso elevava la questione a sole considerazioni di pubblico servizio, rapporto alle
5 quali necessariamente spariva qualunque velleità di emulazione, e di antagonismo. Or con la scorta tracciata dalla spinta di un generale interesse d'amministrazione di giustizia, trovava ormai per le cose discusse, che ove si fosse voluto attivare in Lucca una Corte proporzionata per sodisfare le esigenze di questo generale interesse, era per lui fuori di questione la necessità di far pas-
10 sare a formar parte del circondario di quella nuova Corte gli altri circondari dei due Tribunali di Pisa e di Livorno.

Ciò avrebbe portato alla bramata fusione morale dei due Stati. Nè allo stesso signor Vice Presidente facevano ostacolo gli obbietti che pur si eran desunti nell'attrito della discussione: 1° della inferiorità dei giudici; 2° della minor
15 pratica della curia lucchese nella trattativa degli affari marittimi; perchè quanto al primo poteva rimuoversi quando pagando i giudici stessi alla pari di quelli di Firenze si avrebbero avute persone ugualmente capaci; e quanto al secondo era osservabile che la curia lucchese, altronde rispettabilissima, presto si sarebbe messa in grado di trattar simili affari, e gli stessi curiali pisani e livor-
20 nesi avrebber potuto portarsi ad assistere personalmente le loro cause attesa la vicinanza dei luoghi.

Ed in questa opinione scendeva pure il signor Consultore Fabbroni accogliendo i motivi, sia di generale, sia di speciale interesse che erano stati ormai diffusamente discussi per appoggiarla.
25 Il signor Presidente Giannini, dopo avere riassunte le ragioni state dall'una e dall'altra parte esposte, sia a sostegno, sia a confutazione del progetto, dichiarò che, per verità, tale era in questo contrasto la posizione dell'animo suo che egli non sapeva con sicura coscienza francamente pronunziarsi per uno piuttosto che per un'altro partito. Riprendendo egli le parole che su questo
30 proposito aveva emesse il signor Consultore Capoquadri, se si trattasse, egli diceva, di fare oggi per la prima volta un disegno di divisione territoriale, vedrei anch'io tutta la convenienza di accordare alla Corte lucchese i Tribunali di Pisa e di Livorno; ma poichè il disegno è fatto ed è da gran tempo rispettato, e l'innovarlo potrebbe molto probabilmente portare a gravi e seri disturbi
35 che le circostanze dei tempi attuali rendono sempre più riflessibili, così (diceva il signor Presidente) io non attenterei a proporre questa innovazione, disgregando dai giudiciarii rapporti della capitale le due più importanti giurisdizioni di Pisa e di Livorno. Se il Governo Superiore dasse per sua volontà e come cosa decisa questo disgregamento, e pur dovessi io manifestare su questo
40 fatto il mio pensiero, non avrei io allora da obiettare minimamente mentre mi sentirei sicuro che il Governo stesso, misurate prudentemente tutte le possibili eventualità conseguenti, avrebbe avuta la certezza di poterle e saperle

dominare. Ma ciò non essendo, non avendo cioè il Governo Superiore pronunziata la propria opinione, lo stesso signor Presidente Giannini non poteva renunziare allo stato di una certa tal qual titubanza. La quale volendo egli pur rompere e chiamandosi costretto a pronunziarsi per uno de' due partiti, intendeva, ferme stanti le fatte premesse di unirsi al parere di coloro i quali avevano creduto che i Tribunali di Pisa e di Livorno non dovessero essere destinati a formar parte del circondario della nuova Corte di Lucca, per la qual conclusione lo stesso signor Presidente Giannini trovava buono l'avvertire che il numero delle cause della stessa Corte sarebbe stato aumentato dal rinvio delle cause decise dalla Corte di Firenze per parte della Corte Suprema di Cassazione; e l'avvertire altresì che ove il Circondario della Corte lucchese avesse dovuto comprendere i due importantissimi Tribunali di Pisa e di Livorno, sarebbe nata quindi senza dubbio la necessità di aumentare a quella stessa Corte il personale dei magistrati, e ciò non senza detrimento sensibile del Pubblico Tesoro.

Siccome era stato già notato, alcuno dei signori Consultori aveva avuta opinione che passato a formar parte del circondario della Corte di Lucca il Tribunale di Pisa, fosse lasciato quale è ora alla Corte di Firenze l'altro Tribunale di Livorno.

Ora contro questa diversa maniera di trattare i due Tribunali insorse caldamente il signor Consultor Lami, il quale avvertì che, se Pisa e Livorno avevano ragioni per desiderare di essere conservate rapporto al Tribunale d'Appello nel Circondario della Corte di Firenze, lo staccarne la prima, per lasciarvi la seconda che dell'altra è anche più distante dalla capitale, sarebbe stata per certo tal cosa da eccitare i più gravi dissapori, resi imponentissimi da un odioso confronto che i proclamati principii di fratellanza non avrebbero con sicurezza giammai potuto calmare. Che se la forza delle cose avesse urgentemente necessitato il passaggio di Pisa, in tal caso riteneva egli che ugual passaggio in ogni modo avrebbe dovuto farsi anche del Tribunale di Livorno.

E questa considerazione e questa conclusione ebbe dalla maggiorità del Collegio adesione pienissima.

Conseguenza pertanto delle premesse discussioni e deliberazioni si fu che la assoluta maggiorità della Consulta, composta del signor Presidente Giannini e dei signori Consultori Rinuccini, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Mutti e Lamporecchi si pronunziasse contro il progetto, e vale a dire ritenesse che i Tribunali di Prima Istanza di Pisa e di Livorno non dovessero entrare a formar parte del circondario della nuova Corte di Lucca.

Che all'incontro il signor vice Presidente Buonarroti e i signori Consultori Mazzarosa, Moscheni e Fabbroni si pronunziassero a favore del progetto, ritenendo doversi operare il passaggio dei primi due rammentati Tribunali nel circondario suddetto.

Avendo in ultimo i signori Consultori Bologna, Landucci e Capponi esternato il parere che a formar parte di quel circondario passar dovesse il Tribunale di Prima Istanza di Pisa, ritenuta assai dubbia la convenienza di far praticare un simile passaggio all'altro Tribunale di Livorno per le cose state da essi av-
5 vertite.

A questo punto l'ora essendo molto inoltrata, il signor Presidente scioglieva la seduta invitando i componenti la Consulta a proseguire le discussioni nella prossima mattina del dì 7 corrente.

Allegato *A*: Relazione di Niccolò Nervini.

10 Il progetto comunicato alla Real Consulta di Stato comprende tanto l'istituzione, quanto l'attivazione d'una Corte Regia, e di un nuovo Tribunale di Prima Istanza in Lucca.

La prima parte richiama ad osservazioni più semplici.

La seconda richiama a gravi indagini e involve molte difficoltà di attivare
15 i nuovi tribunali senza pubblicare nel Ducato di Lucca le leggi toscane non solo per l'ordinario, quanto per il decisorio e senza introdurvi le nostre istituzioni e i nostri sistemi, e resterà a determinarsi se convenga di abolire fin d'ora le leggi vigenti nel Ducato di Lucca per sostituirvi precariamente le leggi toscane, o di aspettare la compilazione de' nuovi codici, provvedendo al più nell'in-
20 tervallo alla modificazione del sistema penale, troppo rigoroso e sproporzionato alla civiltà de' luoghi e de' tempi.

L'attivazione immediata de' nuovi tribunali incontrerebbe anche un ostacolo nella incompatibilità del Foro ecclesiastico che ancor sussiste in Lucca, e che sarebbe forse pericoloso abolire istantaneamente: e sarebbe assurdo, che
25 riunendo al Tribunale di Lucca qualche parte del territorio toscano, i sudditi toscani potessero essere distratti al Foro privilegiato di Lucca e che i tribunali lucchesi fossero competenti per alcuni e incompetenti per altri sudditi del medesimo Sovrano.

Quindi la convenienza di trattare separatamente la questione della istitu-
30 zione organica de' nuovi tribunali di Lucca, dall'altra la questione della loro attivazione.

E forse la politica consiglierebbe di far dipendere l'istallazione effettiva de' nuovi tribunali dalla soppressione de' tribunali ecclesiastici incompatibili coll'ordine delle nostre giurisdizioni, perchè la città di Lucca al desiderio di con-
35 seguir più presto il benefizio della Corte Regia e di un Tribunale Collegiale di Prima Istanza con estensione al territorio, forse più facilmente sacrificherebbe il privilegio del Foro ecclesiastico.

Parlando pertanto della prima questione crederei che la città di Lucca, antica capitale del Ducato ed avente tribunali inferiori e superiori fino al più ele-
40 vato grado di giurisdizione, non dovesse esser ridotta alla condizione delle città

di provincia, e che perciò convenisse di stabilirvi una Corte Regia di giustizia civile e criminale, composta di un presidente, un vice presidente e dieci consiglieri, con un procuratore generale, un avvocato generale ed un sostituto, da dividersi in due camere, una civile, ed una criminale, attribuendo a tre consiglieri della camera civile, per turno, le funzioni della camera di accusa. 5

Il circondario dovrebbe primieramente comprendere:

1. Il territorio dell'antico Ducato, ad eccezione de' paesi ceduti al Duca di Modena, cioè Montignoso, Gallicano e Minucciano;

2. il Vicariato di Pescia, distaccandolo dal circondario del Tribunale di Prima Istanza di Pistoia; 10

3. i Vicariati di Pietrasanta e Barga;

4. il circondario del Tribunale di Prima Istanza di Portoferraio;

5. il circondario del Tribunale di Prima Istanza di Pontremoli, qualora fosse per rimanere alla Toscana, detratto il territorio del Vicariato di Fivizzano e delle Potesterie di Albiano e di Calice, attesa la cessione fattane al Duca di Modena. 15

In questa ipotesi il circondario della Corte Regia di Lucca avrebbe una popolazione di 247.250 anime, ed eventualmente di 272.176 a forma del seguente prospetto *:

Ducato di Lucca		164.151
Detratti i territori di Montignoso, Gallicano e Minucciano		7.144
	restano	157.007
Vicariato di Pescia		45.641
Vicariato di Pietrasanta		20.002
Vicariato di Barga		7.152
Isola dell'Elba		17.448
	totale	247.250
E se rimanesse il circondario di Pontremoli ridotto come sopra		24.926
	totale	272.176 [73]

20 25 30

* Le cifre della popolazione di ciascun paese sono state desunte dal Dizionario del Repetti, che sono suscettibili dell'aumento almeno d'un dieci per cento.

73. Cfr.: E. Repetti *Dizionario geografico-fisico-storico della Toscana* (Firenze 1833-1846): *Lucca* II 819, *Montignoso* III 581, *Gallicano* II 384, *Minucciano* III 218, *Pescia* IV 215, *Barga* I 275, *Isola d'Elba* II 585, *Pontremoli* IV 543. 35

Io crederei ingiusto ed impolitico il sottoporre alla nuova Corte Regia di Lucca i Tribunali di Pisa e di Livorno; perchè togliendo quelle importanti città alla subiezione della Corte della capitale, per sottoporli ad una Corte provinciale, troppo resterebbero lese nella loro dignità, nelle loro prerogative, e nei loro interessi, nè potrebbe sperarsi che lo tollerassero in pace.

È un fatto che le maggiori e le più gravi cause, che siano deferite alla Corte Regia di Firenze provengono dai Tribunali di Pisa e di Livorno: e i litiganti di quelle due interessanti città avvezzi a portar le loro contestazioni in appello avanti ad una Corte primaria, e coll'assistenza d'una Curia distinta ed esperta anco alla trattazione delle più gravi cause di commercio terrestre e marittimo, ed assuefatti a recarsi alla capitale per tutti gli altri affari, soffrirebbero di mala voglia di esser giudicati da una Corte, che comunque composta sarebbe pur sempre secondaria, nè facilmente si sottoporrebbero all'incomodo e al discapito di esser distratti dalle loro abitudini, e dal centro de' loro interessi.

Anche la Curia fiorentina andrebbe a risentire un danno, che pur sarebbe motivo di malcontento. Colla riforma del 1838 il di lei ministero fu circoscritto ai soli tribunali della capitale, e perdè la facoltà di attivare avanti agli altri tribunali del Granducato: ed ora privata che fosse della clientela pisana e livornese, rimarrebbe sempre più pregiudicata ne' suoi diritti, perchè verrebbe sempre più circoscritto l'esercizio della sua professione.

Tanti interessi per non dire tanti diritti sarebber forse meno valutabili in una primitiva organizzazione, colla quale si trattasse per la prima volta di dividere in diversi circondarii il Granducato, ma mi sembrano valutabilissimi allorchè si tratta di alterare così sensibilmente lo stato attuale delle cose, non per vedute di pubblica utilità, ma per un favore speciale al Ducato di Lucca, che avrebbe dovuto contentarsi di conservare il Tribunale di Appello coll'antico suo circondario giurisdizionale, senza pretendere di estenderlo soverchiamente a danno degli altri paesi del Granducato, e che insomma dee trattare *de damno vitando non de lucro captando*.

Non è poi da tacersi, che anche la Corte Regia di Firenze, unica finora nel Granducato, come unica fu sotto il regime francese, troppo perderebbe della sua dignità, se venisse soverchiamente ristretto il suo circondario, e se dovesse perdere la sua giurisdizione sopra le primarie città di provincia, e sopra i due Tribunali superiori di classe, e di importanza dopo quello della capitale.

Finchè la istituzione di una Corte Regia a Lucca con un discreto circondario di vicini e secondarii paesi, potrà apprendersi come provvedimento locale motivato dalla special considerazione per un paese, che perde i vantaggi di una capitale, potrà esser tollerata in pace da quelle province, che già ebbero le Ruote di Appello, soppresse nell'anno 1838.

Che se invece di stabilirsi in Lucca un centro di vasta ed estesa giurisdizione, e con un grandioso circondario si accennasse l'idea di una nuova divisione del territorio granducale in diversi compartimenti giudiciarii, non so con quali

plausibili e sodisfacenti ragioni potesse negarsi una Corte Regia ad altre distinte città che pur la domandano, e ne mostrano il desiderio, quali sono Pisa, e Siena, che private già delle locali Ruote di appello ne avrebbero un maggior diritto, e che geograficamente e politicamente formerebbero il centro di più adeguati compartimenti. 5

Non è da dirsi, che senza i circondarii di Pisa e di Livorno la Corte Regia di Lucca non avrebbe un numero bastante d'affari per alimentarne il servizio. È anzi da dirsi positivamente che con que' circondarii il personale proposto in dodici titolari, sarebbe di gran lunga insufficiente alla cognizione di tutte le cause civili e criminali di così vasto compartimento. Poichè dividendo la 10 Corte in due camere una composta di sei giudici dovrebbe disimpegnare il servizio criminale, giudicando non solo le cause che ne giudica la Ruota Criminale di Lucca, ma anche quelle molte che colla introduzione del nostro sistema penale eccederanno la competenza smisurata degli attuali commissarii giusdicenti, e quelle de' territorii aggiunti. 15

La Camera civile composta di cinque giudici dovrebbe giudicare tutte le cause dell'attual Ducato di Lucca, e quelle provenienti dagli aggiunti vicariati di Pescia, di Pietrasanta, e di Barga, e dal Tribunale di Portoferraio, ed eventualmente dal Tribunale di Pontremoli, e quelle molte che le sarebbero rinviate dalla Corte di Cassazione e dovrebbe anche alternativamente con un 20 sesto titolare formare la Camera delle Accuse composta di tre giudici: or tutto questo lavoro non è per certo indifferente, nè inferiore a quello che può sostenere una delle due Camere civili della Corte di Firenze.

Io non credo che l'istituzione d'una Corte Regia a Lucca possa nè debba essere motivata da vedute di generale interesse della Toscana. 25

Senza la riunione di Lucca, il Governo non accennava il pensiero d'istituir nuove Corti d'Appello. La Corte Regia unica in Toscana, come unica fu sotto la dominazione francese, suppliva al bisogno. E se bisogni ve ne fosse, non sarebbe la sola città di Lucca che potesse meritare una Corte Regia, e meritarla a preferenza delle altre città del Granducato, che ebber già la Ruota di Ap- 30 pello.

Non è valutabile il riflesso, che sia necessaria altra Corte che giudichi le cause rinviate dalla Corte di Cassazione. Finora erano senza inconveniente rinviate ad altra Camera della stessa Corte di Firenze che le giudicava con tutta l'indipendenza. 35

Dunque l'istituzione della Corte Regia a Lucca non può essere appresa che come un giusto riguardo, e non voglio dire un favore, per una città già sede del Governo, e che in sè centralizzava tutte le giurisdizioni, e tutte le amministrazioni dell'antico Stato. E perciò la conservazione d'un tribunale d'appello pel suo circondario coll'aggregazione di territorii limitrofi, e coll'aggiunta 40 d'una popolazione di quasi centomil'anime, ben corrisponde all'oggetto di quelle specie d'indennità cui la città di Lucca possa aspirare.

E quando si tratta d'indennità, o si parla di perdite nella dignità, e nella sodisfazione, e nella comodità di tribunali locali, e queste sono compensate colla istituzione d'una Corte qualunque ne sia il circondario: o si parla di perdite pecuniarie e queste non possono compensarsi con una Corte d'Appello, sebbene la di lei istituzione sia per portare in Lucca un numero ben considerabile di nuovi magistrati, con nuove famiglie, che erogheranno in quella città un decoroso trattamento corrispondente alla elevazione del loro grado.

Non può finalmente stabilirsi un confronto di proporzione fra la Corte di Firenze, e quella di Lucca: poichè ripeto, che non si tratta di una nuova divisione giurisdizionale del Granducato, la quale se dovesse farsi non si farebbe soltanto col Ducato di Lucca, ma si tratta soltanto di dare alla Corte di Lucca un circondario che basti ad alimentare l'occupazione de' suoi magistrati, senza troppo sconvolgere a comodo d'una sola città lo stato attuale delle cose, senza distrarre troppe popolazioni dal centro ormai formato ai loro interessi, un circondario insomma, che restando formato di quasi 300.000 anime è abbastanza dignitoso, e che eccede in popolazione il compartimento di qualche Corte Reale del Regno di Francia.

Che anzi tanto più vasto dovrebbe lasciarsi il circondario della Corte di Firenze, perchè se un giorno il Regio Governo si risolvesse a creare qualche altra Corte Regia nelle province, possa formare anche a questa un circondario senza dover menomare quello che ora più largamente si assegnasse alla Corte di Lucca.

Assegnato pertanto un conveniente compartimento alla Corte di Lucca, è necessario distribuirne la popolazione in diversi circondarii di tribunali di prima istanza.

Un tribunale dovrebbe necessariamente stabilirsi in Lucca che potrebbe essere di seconda classe al pari di quello di Pisa, ed esser formato di due turni uno civile, ed uno criminale con un proporzionato circondario.

Un tribunale che resterebbe sottoposto alla Corte di Lucca sarebbe quello di Portoferraio più vicino a Lucca che a Firenze, ed un altro eventualmente sarebbe quello di Pontremoli per quella parte di Lunigiana che rimaner potesse alla Toscana.

Quali, e quanti altri tribunali dovrebbero istituirsi per il rimanente territorio?

Le magistrature di Pescia, e di Pietrasanta domandano la creazione d'un tribunale di prima istanza.

Sebbene potesse dubitarsi della convenienza di stabilire nella città di Pescia un tribunale collegiale attesa la sua vicinanza alla città di Lucca, nonostante prendendo in considerazione la vastità, e l'importanza di quella provincia, l'estensione del suo commercio, e delle sue industrie, ed avuto riguardo alla congruità di stabilire il centro dell'autorità giudiciaria nel luogo stesso ov'esiste l'uffizio di conservazione d'ipoteche, e calcolato anche il vantaggio nel rispar-

mio delle spese di traslocazione dei testimonii pei dibattimenti criminali, io concorderei che convenisse di annuire alla domanda della magistratura di Pescia, istituendo in quella città un tribunale collegiale di ultima classe, che avesse per circondario tutto il territorio della Valdinievole, cioè il Vicariato di Pescia comprensivo delle tre Potesterie di Altopascio, del Borgo a Buggiano e di Monsummano, riunendovi anche il territorio limitrofo, e in parte intersecato dalla giusdicenza di Villa Basilica.

Così il Tribunale di Prima Istanza di Pescia avrebbe una popolazione di 52.492 anime almeno, che pur sarebbe superiore a quella d'altri Tribunali d'ugual classe cioè:

Tribunale di Prima Istanza di Pescia - Vicariato di Pescia	45.641
Giusdicenza di Villa Basilica	6.851
Totale	52.492

Il rimanente territorio assegnato alla Corte Regia di Lucca non potrebbe essere attribuito al solo Tribunale di Prima Istanza di quella città, perchè sarebbe troppo vasto, e comparativamente sproporzionato.

Quindi sembra necessaria l'istituzione di altro tribunale d'ultima classe in una località da designarsi, ma che comprenda il territorio del Vicariato di Pietrasanta, e le giusdicenze della città di Viareggio, e di Camaiore.

Alla domanda della città di Pietrasanta vien contrapposta la convenienza di preferire la città di Viareggio: e sebbene queste due città siano entrambe meritevoli di considerazione, nonostante inclinerei a preferire Viareggio città e comune più popolata assai di quella di Pietrasanta, e più bisognosa di soccorso, e d'incoraggimento, anche nella veduta di usare un maggior riguardo alle popolazioni del Ducato di Lucca, recentemente riunite al nostro Stato.

Quindi il Tribunale di Viareggio avrebbe il seguente circondario.

Tribunale di Prima Istanza di Viareggio - Giusdicenza di Viareggio	14.145
Giusdicenza di Camaiore	13.722
Vicariato di Pietrasanta	20.002
Totale	47.869

Il Tribunale di Prima Istanza di Lucca avrebbe per circondario l'attual territorio del Ducato di Lucca, meno le giusdicenze di Villa Basilica, di Viareggio e di Camaiore, e più il Vicariato di Barga cioè

Tribunale di Prima Istanza di Lucca - Ducato attuale di Lucca			157.007
Meno	Villa Basilica	6.851	
	Viareggio	14.145	34.718
	Camaiore	13.722	
		Resta	122.289
Vicariato di Barga			7.152
		Totale	129.441

Nella formazione del circondario alla Corte Regia di Lucca è stato contemplato lo smembramento del Vicariato di Pescia dal circondario del Tribunale di Prima Istanza di Pistoia. Ora parrebbe giusto e conveniente che questo circondario venisse reintegrato d'una così sensibile diminuzione, senza di che rimarrebbe sproporzionato alla sua attuale organizzazione, e la città di Pistoia rimarrebbe sensibilmente danneggiata. E il migliore anzi l'unico modo di reintegrarlo sarebbe l'aggregazione al Tribunale di Pistoia del Vicariato di Prato (quasi corrispondente per popolazione, e per importanza a quello di Pescia) poichè quella provincia equidistante da Pistoia, e da Firenze, è stata altra volta durante il Governo francese soggetta al Tribunale di Prima Istanza di Pistoia, ed ha tuttora in Pistoia l'ufizio della conservazione delle ipoteche, ragione di congruità valutata anche per la città di Pescia.

Di più in Pistoia è la sede episcopale delle due Diocesi di Pistoia e Prato, e i pistoiesi e i pratesi hanno frequenti rapporti commerciali specialmente ne' loro popolatissimi mercati.

L'aggregazione del Vicariato di Prato al Tribunale di Pistoia avrebbe poi l'altro vantaggio di sgravare alcun poco il Tribunale di Prima Istanza di Firenze, il cui circondario è per verità esorbitante.

Riassumendo le mie osservazioni, e le ragioni del mio voto crederei conveniente che il Regio Governo frattanto ordinasse e pubblicasse.

1. Che sarà istituita nella città di Lucca una Corte Regia con giurisdizione civile e criminale composta di un presidente, d'un vice presidente, e di dieci consiglieri, con un regio procurator generale, un avvocato generale, ed un sostituto, assegnandole per circondario i territorii giurisdizionali de' tribunali di prima istanza da istituirsi come appresso, e del Tribunale di Prima Istanza di Portoferraio (ed eventualmente di Pontremoli).

2. Che sarà istituito in Lucca un Tribunale di prima istanza composto di un presidente, e di cinque auditori, e diviso in due turni, uno civile, ed uno criminale, con un regio procuratore, ed un sostituto, assegnandogli per circondario la città di Lucca, e i territorii delle due giusdicenze di Capannori, e di quelle del Bagno, del Borgo di Coreglia, di Pescaglia, e del Vicariato di Barga da distaccarsi dal circondario del Tribunale di Prima Istanza di Pisa.

3. Che sarà istituito nella città di Pescia un Tribunale di Prima Istanza, composto di un presidente, e due giudici, con un regio procuratore, assegnandogli per circondario il territorio del Vicariato di Pescia, e della giusdicenza di Villa Basilica.

4. Che sarà istituito nella città di Viareggio un Tribunale di Prima Istanza, composto di un presidente e di due giudici, con un regio procuratore, assegnandogli per circondario il territorio della giusdicenza di Viareggio, del Vicariato di Pietrasanta, e della giusdicenza di Camaiore.

5. Che al Tribunale di Prima Istanza di Pistoia sarà riunito il Vicariato di Prato da distaccarsi dal circondario del Tribunale di Prima Istanza di Firenze.

6. Che il Regio Governo si riserva di determinare in appresso l'epoca nella quale dovranno essere portate ad effetto le suddette disposizioni, ferma stante frattanto, e provvisoriamente l'attuale organizzazione e giurisdizione de' Tribunali di Lucca, e di tutti gli altri del Granducato etc.

Niccolò Nervini

Allegato *B*: Relazione di Ranieri Lamporecchi.

I. Il progetto per lo stabilimento d'una Corte Regia in Lucca e per la estensione al lucchese del sistema organico della giudicatura collegiale toscana, inviatomi dal signor Cavaliere e Consiglier Vincenzo Giannini, Presidente della Reale Consulta di Stato, con lettera del 2 decembre corrente richiama ad esaminare.

1. Se convenga istituire in Lucca una Corte Regia con giurisdizione civile e criminale e con le competenze, attribuzioni, e discipline determinate per la Corte Regia di Firenze dal Motuproprio del 2 agosto 1838, dalle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre successivo [74] non che dalle leggi e ordini posteriormente pubblicate o circolate in Toscana: e composta d'un presidente d'un vice-presidente e di dieci consiglieri: e distribuita in tre camere, una civile, una criminale d'accuse, e una criminale decidente: col pubblico ministero formato da un regio procuratore generale, da un avvocato generale, e da un sostituto: e con una proporzionata cancelleria (detto progetto Art. 3, 4 e 6).

2. Se convenga estendere la di lei giurisdizione ai circondarii dei Tribunali di Prima Istanza di Lucca, di Pisa, di Livorno, e di tutto il Vicariato di Pescia con le Potesterie, che ne dipendono, nel modo indicato ed espresso negli Articoli 19 e 20 del detto progetto (Art. 5, 19 e 20).

3. Se l'epoca adattata per attivare siffatta istituzione in Lucca sia il 1° aprile 1848 epoca, in cui, a tenor del progetto, dovrebbero esservi soppressi il Su-

74. *Dichiarazioni e istruzioni per la esecuzione del Reale Motuproprio del 2 agosto 1838 sulla riforma giudiciaria, approvate con Sovrano Rescritto del dì 9 novembre 1838*, in *Bandi e ordini* cit., XLV (Firenze 1838) Documento 76.

premo Tribunale di Giustizia, la Rota Civile, la Rota Criminale, il Tribunale di Commercio, il Tribunale di Prima Istanza con le respettive loro cancellerie, e l'Uffizio del Regio Procuratore Generale con la sua cancelleria (Art. 1 e 2).

4. Se convenga istituire in Lucca un Tribunale di prima istanza composto 5 di un presidente e cinque auditori distribuiti in due turni, uno civile, l'altro criminale con un procuratore regio ed un sostituto e con una conveniente e proporzionata cancelleria (Art. 1, 7, 10).

5. Se il di lui circondario deva per adesso formarsi di tutti i territorii giurisdizionali degli attuali commissarii lucchesi (Art. 8).

10 6. Se il 1° aprile 1848 sia l'epoca adattata alla attivazione di detto tribunale (Art. 1).

7. Se, fino a che il Codice Civile, che si và compilando, non sia stato attivato in tutto il Granducato, le cause civili anche presso i tribunali attualmente governati dal diritto lucchese, quanto all'ordinatorio, debbano soggiacere al 15 Regolamento di procedura toscana del 1814 [75], e alle successive leggi, ordini, ed osservanze in vigore: e se, quanto al decisorio, sia giusto e regolare, che i giudici applichino le leggi e la giurisprudenza toscana alle cause ed affari che a tutto il 31 marzo 1848 sarebbero soggiaciute al dominio di tali leggi e giurisprudenza; e viceversa applichino le leggi e la giurisprudenza lucchese alle 20 cause ed affari, che a cotest'epoca si sarebbero giudicati a tenore di queste leggi e di questa giurisprudenza (Art. 11).

8. Se convenga, che per tutti i delitti e trasgressioni in qualunque parte del circondario della Corte Regia di Lucca, in qualsivoglia tempo e da qualunque persona siano stati commessi, i prevenuti siano giudicati a tutti gli ef25 fetti col diritto penale attualmente vegliante nel rimanente del Granducato, cosicchè non possano esser condannati che a quelle sole specie di pene, che esso determina (Art. 13), meno in caso, in cui si tratti di trasgressioni a Leggi esclusivamente proprie del territorio lucchese, che non trovino nelle Leggi toscane sanzione corrispondente, nel qual caso debba per adesso continuare ad appli30 carsi la pena stabilita dalla Legge lucchese (Art. 13): abolita frattanto la pena della gogna e del bollo: imposto al difensore dei condannati l'obbligo d'implorare la grazia sovrana avanti che le sentenze condannatorie ai pubblici lavori ossia alla galera possano esser portate ad esecuzione: e remossa l'infamia da quelli, i quali tornano in società dopo avere espiata la pena inflitta al loro 35 delitto (Art. 18).

9. Se la maniera d'iniziare, dirigere, e compilare le verificazioni e procedure scritte nelle cause criminali deva per adesso continuare ad esser quella attualmente vigente nei respettivi tribunali, ove già siano o devano essere introdotte, e proseguire perciò in Lucca l'ufizio dei giudici istruttori secondo

40 75. Il *Regolamento di procedura criminale toscana* dell'8 luglio 1814, è pubblicato in *Bandi e ordini* cit., XXI (Firenze 1814) Documento 68.

le leggi e pratiche che le governano, salve le modificazioni e riforme che possono esser credute necessarie ed opportune (Art. 14) con la trasmissione del processo al regio procuratore di prima istanza nei modi e forme da determinarsi a parte per proseguirsi presso il tribunale medesimo, e di poi presso la Corte Regia in pubblico giudizio subordinatamente ai principii, regole, forme, e discipline stabilite dal Motuproprio del 2 agosto 1838 Parte 2 sezione 2 e dalle istruzioni, leggi, ed ordini posteriori (Art. 15).

10. Succedono altre disposizioni relative all'introduzione delle tariffe giudiziarie nella Corte Regia e nel Tribunale di Prima Istanza di Lucca simili a quelle usitate nella Corte Regia e nel Tribunale di Prima Istanza di Firenze (Art. 16); all'applicazione delle discipline e guarantigie stabilite dal Motuproprio del 2 agosto 1838, dalle leggi ed ordini successivi per provvedere alla reclusione dei dementi, per le tutele dei minori e dei sottoposti, e per le dispense dalle formalità degli incanti nell'alienazione dei beni delle persone privilegiate (Art. 17); all'invio delle cause in appello nelle materie civili e criminali interessanti il Vicariato di Pescia, e alla prosecuzione delle procedure criminali in detto Vicariato introdotte o alla Corte Regia, o al turno decidente del Tribunale di Prima Istanza, o al Regio Procurator Generale di Lucca secondo le norme di competenza stabilite dagli Articoli 210, 211, 195 e 214 del Motuproprio del 2 agosto 1838 [76] (Art. 19 e 20); all'estensione del Regola-

76. Motuproprio 2 agosto 1838 cit. «*Articolo 210* - Se il predetto turno [turno criminale composto di tre giudici] dichiarerà essere i fatti contro l'imputato o imputati dedotti sufficientemente verificati, e rileverà che il processo presenta un titolo di delitto o una trasgressione interessante la competenza criminale del Tribunale di Prima Istanza, ne decreterà il rinvio al giudizio pubblico del proprio Tribunale, e la trasmissione del processo alla propria cancelleria; e se giudicherà che il titolo del delitto interessi la competenza criminale della Corte Regia, ordinerà che sia trasmesso al Regio Procuratore Generale affinchè vi abbia corso, come verrà stabilito in appresso; e se la ritrovasse della competenza riferita ai Vicarii e Giudici Direttori degli atti, lo rimetterà al Vicario o Giudice Direttore cui apparterrà affinchè la conosca a forma degli ordini»; «*Articolo 211* - Se lo stesso processo presenterà due delitti commessi respettivamente interessanti la maggiore e minor competenza, il Tribunale che sopra, senza dividere il giudizio, ordinerà la trasmissione del processo alla Cancelleria della Corte Regia; mancando fra i delitti connessione, il turno riterrà il processo, e conoscerà dell'affare per il capo che riguarda la sua giurisdizione, e rimetterà poi le carte per la cognizione dell'altro o altri alla Corte Regia, ordinando l'occorrente onde non abbiano luogo ritardi»; «*Articolo 195* - Ai condannati nei giudizi di che agli Articoli 177 e 193 [furto semplice e danno dato] competerà l'appello al Tribunale collegiale di Prima Istanza, che dovrà essere interposto nei cinque giorni successivi alla notificazione del decreto, ed esibito nel Tribunale del Vicario o Giudice Direttore che lo avrà proferito, e sarà cura del Vicario stesso o del Giudice Direttore di trasmetterne l'atto con l'inserto del processo sommario alla cancelleria del Tribunale di Prima Istanza»; «*Articolo 214* - Dai decreti pronunziati nella Camera del Consiglio competerà l'appello al Regio Procuratore avanti la Corte Regia, ed all'effetto sospensivo, ma dovrà interporlo nei tre giorni successivi alla produzione del decreto. Questo appello a cura dello stesso Regio Procuratore sarà notificato all'imputato o imputati».

mento del 2 settembre 1839[77] degli avvocati e procuratori toscani, con le congrue modificazioni, agli avvocati e procuratori lucchesi (Art. 23); e per ultimo all'attribuzione della giurisdizione dei giudici civili, dei podestà e vicarii regii del territorio toscano ai commissarii giusdicenti del territorio lucchese (Art. 5 addizionale).

11. Se i ricorsi in Cassazione nell'interesse della legge debbano proporsi solamente dal Regio Procurator Generale di Firenze, o possano e debbano potersi interporre anche dai regii procuratori presso la Corte e presso il Tribunale di Prima Istanza di Lucca.

10 12. Finalmente se le cause tanto civili quanto criminali, nelle quali dalla Suprema Corte di Cassazione venga cassata la sentenza, devano esser rinviate o ad una delle due Camere civili o alla Camera criminale straordinaria della Corte Regia di Firenze.

II. Sono questi (per quanto a me sembra) i dodici quesiti, che la Consulta 15 viene richiamata a trattare.

III. Io darò sopra ciascuno di essi il mio parere.

Paragrafo I.

Sul primo quesito. Della convenienza d'istituire una Corte Regia nella città di Lucca.

20 IV. Io ho sempre creduto e credo, che alla migliore amministrazione della giustizia, e alla maggiore sodisfazione e interesse dei disgraziati litiganti convenga l'istituzione di più e diversi tribunali d'appello nelle principali città della provincia.

V. Ed ho sempre creduto e credo così:

25 1. Perchè la distribuzione delle liti in più e diversi tribunali d'appello ne facilita l'esame, ne sollecita la spedizione, ed offre a tutti i sudditi un eguale e comodo spettacolo dei modi e delle forme, con cui si trattano e si risolvono i loro più sacri diritti e i loro più cari interessi.

2. Perchè l'esistenza di più e diversi tribunali d'appello rende ai litiganti 30 più comodo e meno dispendioso l'invio dei loro documenti, la scelta dei loro difensori, e l'accesso delle loro persone al luogo, in cui deve decidersi la loro sorte.

3. Perchè la distribuzione delle liti in più e diversi tribunali d'appello repartisce in varie città e fra più e distinte popolazioni il lustro ed il lucro ine-

35 77. *Regolamento per il Collegio degli avvocati toscani del 2 settembre 1839*, in *Bandi e ordini* cit., XLVI (Firenze 1839) Documento 74.

rente alla permanenza dei magistrati, ed offre anco ai legali dimoranti nelle provincie un mezzo di onorifica ed agiata sussistenza.

4. Perchè così si pratica in Francia, in Austria, in Prussia, in Russia, e in Inghilterra: così si pratica in Piemonte: e così si praticò fino al 1838 in Toscana. 5

VI. A confortarmi in questo concetto sopravviene il desiderio energicamente esternato non solo dalla città di Lucca ma anco dalle città di Pisa e di Siena certamente non inferiori se non superiori alla città di Lucca.

VII. Nè da questo concetto e desiderio mi rimuove la maggiore spesa, che la pluralità dei Tribunali d'Appello può forse cagionare alle finanze del Governo. 10

Sì perchè, fatto il confronto di ciò che costavano le cinque Ruote esistenti in Toscana fino al 1838, con ciò che costa il nuovo sistema giudiciario introdotto dal Motuproprio del 2 agosto 1838, si trova che eguale è la spesa occorsa nell'uno e nell'altro sistema.

E sì perchè io sono d'avviso che la spesa più conveniente, più necessaria, 15 e più utile allo Stato, è quella (qualunque siasi la somma) che si fà per l'amministrazione della giustizia.

VIII. E neppure mi rimuove da tal concetto e da tal desiderio la considerazione, che la moltiplicità dei tribunali d'appello contradice a quella centralizzazione, che il Motuproprio del 2 agosto 1838 prescrisse. 20

Sì perchè, come considerazioni e circostanze politiche consigliarono nel 1838 a tentare se cotesto nuovo sistema giudiciario fosse migliore del precedente, così considerazioni e circostanze politiche e i resultati d'una esperienza decennale possono consigliare la ripristinazione dell'antico sistema, che per tanti secoli e col voto di tanti uomini sommi contentò la Toscana. 25

E sì perchè, dovendosi per considerazioni e circostanze politiche alterare e limitare oggi, a riguardo di Lucca, il Motuproprio del 1838, conviene afferrare questa occasione per contentare non solo Lucca, ma anco le altre principali città del Granducato.

IX. Tale essendo stata e tale essendo la mia maniera di pensare in questa 30 materia, s'intende subito che io non posso esser contrario, e sono anzi favorevole favorevolissimo all'istituzione d'una Corte Regia nella città di Lucca.

X. E le sono favorevole non già perchè sia congruo il dare con siffatta istituzione alla città e popolazione di Lucca un compenso alle perdite, che da capitale divenendo città di provincia ha sofferte. Cotesta circostanza, sebbene 35 abbia essa pure un valore e meriti considerazione, non è la ragione principale che mi muove a dare il mio voto per l'istituzione d'una Corte Regia in Lucca.

XI. Le ragioni, che a così opinare e a dar voto m'inducono, sono quelle che ho esposte nel paragrafo V di questo mio parere, e che tutte svaniscono

accumulando nella Corte di Firenze soverchiamente ed eccessivamente già onerate anche il peso delle liti, che sopravverrebbero dal territorio lucchese.

XII. Alle quali ragioni voglio pure aggiungere quella, che l'istituzione d'un tribunale d'appello in una città di provincia ha già servito d'esempio e di stimolo a Pisa ed a Siena per implorare, e potrebbe servir d'impulso e di veicolo al Granduca per concedere, in questi tempi di riforme, la ripristinazione dell'antico sistema giudiciario, che a me è sembrato sempre e sembra il più conveniente alla migliore amministrazione della giustizia e al maggiore interesse dei litiganti, e che per tanti secoli contentò e tornerebbe a contentare le provincie del Granducato.

Paragrafo II.

Sul secondo quesito. *Sull'estensione della giurisdizione da attribuirsi alla Corte Regia di Lucca ai circondarii dei Tribunali di Lucca, di Pisa, di Livorno, e del Vicariato di Pescia e con le potesterie, che ne dipendono.*

XIII. Quanto io sono propenso ad estendere la giurisdizione della Corte Regia da stabilirsi in Lucca al di là del territorio lucchese, altrettanto io sono contrario ad estenderla tanto da includervi i circondarii del Tribunale di Pisa e del Tribunale di Livorno.

XIV. Premetto, che questa mia opinione non è motivata dalla indiretta veduta di non diminuire gli affari alla Curia fiorentina, nella quale io sono militante. Poichè, prescindendo che il mio conosciuto carattere e la mia posizione sociale mi sottraggono al sospetto di così basso pensiero, ne dò poi una prova luminosa in contrario, esternando il desiderio, che non solo in Lucca, ma anco nelle altre principali città del Granducato s'istituiscano tribunali d'appello: lo che staccherebbe dalla Corte di Firenze un numero di affari assai più vasto di quello derivabile dalla sola perdita di Pisa e di Livorno, e non resterebbe alla Curia fiorentina altro compenso che quello d'un tribunale di seconde appellazioni (qual'era nell'antico sistema il Supremo Consiglio di giustizia) [78] e la Suprema Corte di Cassazione.

XV. Il motivo, che mi determina ad essere avverso all'aggregazione delle cause di Pisa e di Livorno alla Corte Regia di Lucca, è il cumolo delle ragioni esposte nel soprascritto paragrafo V di questo parere. Ragioni, che tutte sva-

78. Il Supremo Consiglio di Giustizia fu istituito nel 1814 ed ebbe la competenza di decidere in terza ed ultima istanza le cause giudicate in secondo grado dalle ruote civili. Il Supremo Consiglio di Giustizia fu abolito nel 1838.

niscono limitando a due sole le Corti d'Appello, ed aggravando la Corte di Lucca del peso enorme e sproporzionato alle sue forze di tutte le cause nascenti e nasciture nel suo territorio, in quello di Pescia con le Potesterie, che ne dipendono, in quelli di Pietrasanta, di Seravezza, di Stazzema, di Barga, e forse di Pontremoli, e (non contentandoci di tanto) anco di Pisa e di Livorno. 5

XVI. A questo motivo, che è il principale, altri se ne aggiungono, che sono secondarii, ma che meritano e pur troppo considerazione e sono:

1. Il disgusto di tutte le altre città principali del Granducato non esclusa Firenze. Sembrerà con sì grandiosa aggregazione alla Corte Regia di Lucca, e si dirà (anzi si và già dicendo), che in questo rapporto, non già Lucca alla Toscana, ma la Toscana a Lucca è stata riunita. 10

2. Il disgusto più sensibile della città di Pisa, che avendo goduto d'un tribunale d'appello dal momento che si dedicò alla Repubblica fiorentina, fino al 1838, ha già umiliate al Principe le sue preci (e sono sul tavolino della Consulta) per implorare la riconcessione d'un tribunale d'appello, che la metta almeno alla pari della città di Lucca. 15

3. Il disgusto anche più forte e più clamoroso, che è da tenersi dalla città di Livorno, che abituata ormai a portare le sue cause in appello alla Corte di Firenze, quanto potrebbe esserle indifferente e forse gradito di staccarsi da Firenze per tornare all'antico suo Tribunale d'Appello in Pisa, altrettanto potrebbe aborrire di allontanarsi dalla Corte della capitale per portarsi a litigare in Lucca città per molti rapporti tanto inferiore a Livorno. 20

4. E finalmente il pericolo che le conseguenze di siffatta misura non si limitino a un semplice disgusto di tanti e tanti originarii figli del Granduca, che, vedendosi posposti ai nuovi di lui figli adottivi, potrebbero irrompere in tumulto assai più grave di quelli, che hanno turbata la quiete della Toscana, rattristati i buoni sudditi, imbarazzato il Ministero, e afflitto il Sovrano. 25

XVII. Tali sono i motivi, che sforzano il mio intelletto a credere, che non convenga includere nel circondario della Regia Corte da istituirsi a Lucca i circondarii di Pisa e di Livorno. 30

XVIII. Convengo però, che la di lei giurisdizione non deva esser limitata all'antico territorio lucchese. E concordo, che deva estendersi.

1. Al Vicariato del Pesciatino comprensivo di tutta la Valdinievole.
2. Alla Comunità della Basilica appartenente al Ducato di Lucca.
3. Al territorio del Vicariato di Pietrasanta comprensivo delle Comunità di Pietrasanta, di Seravezza, e di Stazzema. 35
4. E al territorio della Comunità di Barga.

XIX. Nè siffatta e così aumentata estensione mi sembra scarsa. Essa ha una circonferenza di dugento miglia. Essa contiene una popolazione di circa

trecentomila anime. In Francia esistono Corti Regie, che hanno un circondario più scarso d'estensione e di popolazione.

XX. Invano, sento dir taluno, che, così facendo, non vi è proporzione fra la Corte di Firenze e di Lucca.

5 XXI. È vero, io rispondo; ma non vedo la necessità di cotesta proporzione, la quale non esiste neppure fra la Corte Regia di Parigi e le altre Corti di Francia. E poi non posso abbandonare il pensiero e il desiderio, che anco altre città principali della provincia toscana possano ottenere, come desiderano, e chiedono un tribunale d'appello; lo che, portando a diminuire immensamente il circondario della Corte di Firenze, farebbe sparire la sproporzione, che mi si obietta. 10

XXII. Invano sento dirmi da un'altro, che, limitando il circondario della Corte Regia di Lucca ai territorii sopraindicati, non avrà da decidere che centocinquanta o al più dugento cause in ciascun anno.

XXIII. Replico a tal obietto in fatto ed in gius.

15 Replico in fatto, che le cause civili e criminali nasciture nei territorii compresi nel sopradescritto circondario saranno, a parer mio, più di dugento. E tanto più lo saranno, se si abbia riflesso alle cause, che le saranno rinviate dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, cassando le sentenze (e non son poche) proferite da una delle due Camere componenti la Corte di Firenze, invece di 20 rimettere (come ha fatto fin qui) le cause all'altra Camera della stessa Corte, le rimetterà alla Corte di Lucca.

E replico in gius, che anco dugento cause l'anno (qualora a tal numero, lo che non credo, si limitasse) saranno, a parer mio, un alimento bastante per la Regia Corte di Lucca, semprechè si proceda (come dee procedersi) nel con-25 cetto, che i giudici le decidano con lo studio occorrente, e con la sufficiente meditazione, e non con la precipitazione figlia d'una prima impressione anzichè d'un ben ponderato giudizio.

XXIV. Invano finalmente si và esclamando da altri, che la Corte Regia di Lucca con un circondario così ristretto non contenterà i lucchesi, anzi gli 30 disgusterà, gli solleverà!

XXV. Come? Si temono i tumulti che si prevedono a Lucca, e si scordano i tumulti, che possono avvenire a Pisa e a Livorno? È questa una contradizione mostruosa. Io osservo, che il Governo:

O si sente e vuol'essere forte abbastanza per resistere all'insubordinazione 35 e alla resistenza dei popoli, e, se non deve in tal caso temere gli schiamazzi dei pisani e dei livornesi, molto meno dee temere quelli dei lucchesi.

O non si sente e non vuol'esser forte abbastanza; e in tal caso, se lo spaventano i tumulti temibili da Lucca, molto più devono spaventarlo i tumulti temibili da Pisa e da Livorno.

XXVI. Stà fermo per ciò, quanto a me, che non convenga includere sotto la giurisdizione della Corte Regia da istituirsi a Lucca nè Pisa nè Livorno, e che sia sufficiente l'estenderne il Circondario con Pescia, Pietrasanta, Barga, l'Isola dell'Elba ed, eventualmente, Pontremoli.

Paragrafo III.

Sul terzo quesito. Dell'epoca, in cui l'istituzione della Corte Regia in Lucca debba congruamente attivarsi.

XXVII. È questo, fra i dodici soprascritti quesiti, il più importante, il più interessante, il più compromittente di tutti.

XXVIII. Mi son quindi creduto in dovere di richiamare l'attenzione dei miei rispettabili colleghi (che sembrano averlo dimenticato) ad esaminar l'epoca, in cui convenisse attivare in Lucca il nuovo sistema giudiziario come sopra progettato.

XXIX. A questo mio richiamo il signore Cavaliere Presidente Giannini ha risposto osservando:

1. Che il quesito relativo all'epoca, in cui il nuovo sistema giudiziario da introdursi in Lucca dovrebbe esserci attivato, verrà più congruamente in esame allorchè dovranno discutersi i quesiti successivi e segnatamente quello sull'applicazione delle leggi toscane concernenti l'ordinatorio e il decisorio delle cause pendenti e da risolversi dal nuovo Tribunale Collegiale e dalla Regia Corte di Lucca.

2. E che anche S.E. il signor Consiglier Ministro di Grazia e di Giustizia intervenuto in persona all'adunanza tenuta dalla sezione legislativa sul progetto in esame aveva esternato il desiderio che si affrettasse il parere della Consulta sugli altri quesiti, e che si aggiornasse su questo per esaminarlo con maggior pacatezza.

XXX. Quindi ha concluso, che, rapporto all'epoca dell'attivazione del nuovo sistema giudiciario in Lucca, poteva dalla Consulta proporsi al Governo, che inserisse nella legge proclamatrice del nuovo Tribunale e della Corte Regia in Lucca la dichiarazione.

— Che S.A.I. e R. si riserva di determinare l'epoca, in cui tali nuove istituzioni saranno attivate —.

XXXI. Alle quali osservazioni arrendendomi sospendo di dare il mio parere su questo terzo quesito, riservandomi ad emetterlo allorchè la Consulta crederà di richiamarmi a risolverlo.

Avvocato RANIERI LAMPORECCHI

(Pietrasanta, 17 dicembre 1776 - Firenze, 25 marzo 1862)

Paragrafo IV.

Sul quarto quesito. Della convenienza d'istituire in Lucca un Tribunale Collegiale di Prima Istanza.

XXXII. Non uno ma tre Tribunali Collegiali di Prima Istanza sono necessarii o per lo meno convenienti ed utili nel circondario come sopra ampliato della Regia Corte di Lucca.

Il primo in Lucca, che comprenderebbe tutto quanto l'antico territorio lucchese (tranne la Comune della Basilica, Camaiore, e Viareggio), più Barga, e che conterrebbe circa 120.000 abitanti.

Il secondo a Pescia con tutta la Valdinievole più la Comunità di Basilica, che comprenderebbe circa 60.000 abitanti.

Il terzo a Viareggio, che comprenderebbe i territorii di Viareggio, di Camaiore e di Pietrasanta compresavi Seravezza e Stazzema, che comprenderebbe circa 50.000 abitanti.

XXXIII. Tale è il sentimento ancor dei miei signori colleghi. E tale è anche il mio, ad eccezione del luogo, in cui debba esser posto il terzo tribunale, che io collocherei a Pietrasanta non a Viareggio.

1. Perchè città più distinta di Viareggio.

2. Perchè città più centrale di Viareggio, restando essa nel mezzo, mentre Viareggio resta all'estremità dei territorii destinati come sopra a formare il circondario di questo terzo Tribunale.

3. Perchè provvista di legali e non solo procuratori, ma anco avvocati: mentre Viareggio non ha che pescatori, fabbricatori di bastimenti e piccoli mercanti.

4. Perchè Pietrasanta ha guarnigione di soldati di linea, truppa di volontarii, Guardia Civica, bande militari... Manca di tutto questo Viareggio.

5. E finalmente perchè anche il precedente Governo lucchese, considerando Viareggio un paese di secondo ordine, lo sottopose alla giurisdizione di Camaiore, mentre Pietrasanta ha avuto sempre vicario, coadiutori, cancelliere, comandante, clero composto di canonici con proposto, nobiltà: tutte prerogative, cariche, e distinzioni di cui sprovvisto è Viareggio.

XXXIV. Alle quali considerazioni può aggiungersi:

1. Un istituto di beneficenza.

2. Una Cassa di Risparmio, un Monte di Pietà alimentato dal concorso dei Monti camaioresi e viareggini.

3. Una soscrizione già molto avanzata e ricca di firme e di danari per l'erezione d'uno spedale.

4. Un ufizio di posta, ove fanno centro e stazione i corrieri tanto del Granducato di Toscana, quanto del Regno di Piemonte.

5. E un locale già esistente e adattato pel tribunale.

XXXIV bis. Per ultimo non è da passarsi sotto silenzio la circostanza, che Pietrasanta e il suo territorio ricco di produzioni d'ogni genere, circondato da miniere di marmi, di mercurio, di piombo argentifero, ha formato dal 1815 in poi subietto delle affezioni, delle sollecitudini, e delle trattative delle LL.AA.II. e RR. i Granduchi Ferdinando III e Leopoldo II per conservarlo alla Toscana, 5 e che è poco coerente a tante cure e a tante dimostrazioni di paterna benevolenza di privarla oggi del tribunale che ha sempre avuto, per darlo a Viareggio, che non l'ha avuto giammai.

XXXV. Tutto ciò mi fa preferire Pietrasanta a Viareggio per collocarvi il nuovo Tribunale Collegiale. Meno questo, in tutti gli altri punti del pre- 10 sente quesito unisco il mio voto a quello degli altri miei rispettabili colleghi.

Paragrafo V.

Sul quinto quesito. Dell'epoca in cui sia congruo di attivare nel lucchese i suddetti tre Tribunali di Prima Istanza. 15

XXXVI. Ricorrono rapporto a questo quinto quesito le osservazioni fatte come sopra sul terzo.

XXXVII. Per lo che, a quelle rimettendomi, si abbia quì per ripetuto quanto ho narrato e scritto su quello.

Paragrafo VI. 20

Quesiti sesto, settimo e ottavo. Del numero dei consiglieri, degli auditori dei tribunali, e dei rappresentanti il pubblico ministero presso detti dicasteri.

XXXVIII. Giunte a questo punto le discussioni, il signore Cavaliere Presidente, aggiornando l'esame degli altri quesiti, ha creduto di richiamare la Con- 25 sulta ad emettere per ora il suo parere sul personale, dirò così, dei ministri necessari al disimpegno delle funzioni giudiciarie nel nuovo come sopra progettato sistema.

XXXIX. Sono stati i miei signori colleghi ed io con essi d'accordo, che sia sufficiente il numero indicato nel progetto. 30

1. Dei Consiglieri addetti alla Regia Corte di Lucca.
2. Degli auditori addetti al Tribunale di Lucca, e da destinarsi in egual numero agli altri due Tribunali.
3. E dei regii procuratori e loro sostituti.

XL. Così ho parlato, pensato, e scritto per la verità e per sentimento di pura coscienza vergine da ogni prevenzione e scevra da ogni passione.

XLI. Così desidero, che questo mio libero, franco, e rispettoso parere sia trasmesso all'alto Ministero e a S.A.I. e R. il Granduca nostro Signore, cui 5 ho l'onore di essere.

Firenze 7 dicembre 1847.

Umilissimo servo e fedelissimo suddito Cavaliere avvocato Ranieri Lamporecchi Consultore straordinario della Real Consulta di Stato [79].

23.

10 Adunanza generale del 7 dicembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 12.

Presenti i signori Cavaliere Presidente Giannini, Vice Presidente Buonarroti e Consultori Lamporecchi, Fabbroni, Lami, Capoquadri, Moscheni, Rinuccini, Bologna, Mazzarosa, Bani, Nervini, Capponi, Landucci.

15 Il signor Cavaliere Presidente richiamava l'attenzione della Consulta a proseguire le discussioni sul tema di cui la Consulta stessa erasi occupata nella decorsa mattina.

Egli avverte che nella indicata ultima conferenza la pluralità del Collegio aveva, nella sua opinione, ritenuto che dovessero escludersi dal formar parte 20 del circondario della nuova Corte di Lucca i due Tribunali di Pisa e di Livorno. Ora per l'evento in cui fosse piaciuto al Principe di secondare questo voto occorreva che, eliminati i detti due tribunali, la Consulta stessa passasse a suggerire quale avrebbe dovuto essere il circondario che, coerentemente al suo avviso, avrebbe dovuto darsi alla nuova Corte di Lucca.

25 Su questo proposito fu unanime nel Collegio il desiderio che potesse tenersi conto del progetto accennato nella decorsa seduta dal signor Consultore Nervini.

Questo progetto portava adunque che il circondario della nuova Corte lucchese dovesse comprendere:

30 1. Il territorio dell'antico Ducato ad eccezione dei paesi ceduti al Duca di Modena, cioè Montignoso, Gallicano e Minucciano.

2. Il Vicariato di Pescia distaccandolo dal circondario del Tribunale di Prima Istanza di Pistoia.

3. Il Vicariato di Pietrasanta e Barga.

35 79. Gli allegati *A* e *B* sono conservati nell'*Archivio del Ministero di Giustizia e Grazia* dell'ASFi: 1847, Affari archiviati, Busta 781.

4. Il circondario del Tribunale di Prima Istanza di Portoferraio.

5. Il circondario del Tribunale di Prima Istanza di Pontremoli, qualora fosse per rimanere alla Toscana, detratto il territorio del Vicariato di Fivizzano, e delle Potesterie di Albiano e di Calice, attesa la cessione fattane al Ducato di Modena. 5

Or sottoposto a discussione il progetto così comunicato dal signor Consultore Nervini fu pienamente accolto dalla maggiorità del Collegio, che aveva votato per la esclusione dei Tribunali di Pisa e di Livorno come unico mezzo per dare alla nuova Corte di Lucca un proporzionato alimento di affari; e fu del pari accolto dal resto del Collegio come succedaneo compenso non per 10 certo equipollente come voleva fosse rimarcato il signor Vice-Presidente Buonarroti, e come provvedimento che presentasse nella ipotesi della esclusione di quei due Tribunali il minor numero di inconvenienti.

Sul territorio dell'antico Ducato non potevano affacciarsi osservazioni di sorta. Quanto ai Vicariati di Pescia, di Pietrasanta e Barga, e quanto al circon- 15 dario del Tribunale di Prima Istanza di Pontremoli la loro inclusione nel proposto circondario veniva così evidentemente suggerita da considerazioni di topografica posizione che non poteva formar subietto di contrasto veruno.

Fu unanime però e fermamente espresso il voto del Collegio che quanto al Vicariato di Pescia, e circa i suoi rapporti giurisdizionali, dovesse operarsene 20 il distacco assoluto dal Tribunale di Prima Istanza di Pistoia ad ogni e qualunque effetto, rinunziandosi così a quella imbarazzante promiscua dipendenza della quale dava cenno l'Articolo ... del progetto comunicato.

In proposito del circondario del Tribunale di Portoferraio considerava in specie il signor Consultore Capoquadri, e con esso tutto il Collegio, che a dir 25 vero esso da questa sua nuova aggregazione non poteva risentire nessun danno reale, nè opinativo. Gli amministrati dell'Elba, separati dal mare da tutto il resto del Granducato, dovevano sentire con indifferenza la necessità di compire il loro tragitto per acqua a Viareggio piuttosto che a Livorno, con la qual città, come con quella di Firenze, non erano sostanzialmente legati da stretti 30 vincoli di grave interesse; e come essi non soffrivano soverchio incomodo di essere giudicati prima dell'ultima riforma a Grosseto, così, e molto meno, dovevano ora sentir dispiacere di essere giudicati a Lucca.

Il desiderio di impinguare quanto fosse stato possibile il proposto circondario aveva fatto nascere in alcuno il pensiero di aggregarvi anche il Vicariato 35 di Vico Pisano staccandolo dal Tribunale di Pisa, comunque per parte di molti fosse tenuta la negativa onde non depauperare soverchiamente quel Tribunale stesso alla giurisdizione del quale era già stato deliberato di sottrarre gli altri Vicariati di Barga e di Pietrasanta. E il pensiero si era fatto più fermo nell'animo dei signori Consultori Bologna, Moscheni e Capponi, sul riflesso prin- 40 cipalmente che i molti e gravi interessi propri degli abitanti di quella località, e principalmente quelli derivanti da promiscuità d'uso d'acqua e di pesca sul-

l'importantissimo lago di Bientina, per occasione del quale le autorità governative spesso avevano dovuto, ed era verosimile che dovessero anche in progresso di tempo avere molti imbarazzi, facevano sentire come di gran valore la opportunità di condurre questi stessi interessi sotto l'influenza di una sola
5 ed armonica unità direttiva ed amministrativa. Ma poichè il signor Consultore Landucci ebbe avvertito che la circoscrizione del nuovo circondario da farsi per la Corte di Lucca vestiva necessariamente tutto il carattere di provvisorietà, mentre le sperate riforme governative e municipali dovevano necessariamente indurre sul territorio granducale le nuove rettificazioni di circon-
10 dario, così tutto intiero il Collegio fattosi remissivo a questa avvertenza, che desiderò esplicitamente registrata, credè che al progetto del signor Consultore Nervini null'altro fosse da aggiungersi, ritenuto e fermo stante che il progetto stesso fosse adottato in linea di precarietà per essere alla occorrenza modificato e corretto in armonia di altre delimitazioni da farsi in definitivo, le quali avreb-
15 bero dovuto presentare un piano di esatta corrispondenza nelle diverse branche di amministrazione governativa, giudiziaria ed amministrativa. Alla qual epoca, pel dire del signor Consultore Lamporecchi, cui annuiva pure il signor Consultore Nervini, avrebbe potuto anche esaminarsi il modo di soddisfare al voto espresso di avere una Corte di Appello anche in altre località del Granducato.
20 Del resto il circondario così proposto parve alla maggiorità del Collegio più che sufficente, come quello che dava una popolazione di dugentoquarantasette mila-dugentocinquanta anime, ed eventualmente calcolata cioè quella di Pontremoli una popolazione di 272.176 a forma del prospetto marginale*, e così di una popolazione superiore a quella che hanno molte corti del Regno
25 di Francia. Con questa popolazione e calcolato il numero degli affari di cui il circondario stesso, diviso e suddiviso in molti e molti possessi, doveva essere ferace, si riteneva che la Corte di Lucca avrebbe avuto più che sufficente lavoro avuto presente in specie che essa avrebbe dovuto occuparsi anche di rinvii fatti dalla Suprema Corte di Cassazione, e che la sua Camera civile avrebbe
30 dovuto anche sedere come Camera delle Accuse.

* Prospetto:

Ducato di Lucca	164.151
Detratti i territori di Montignoso, Gallicano e Minucciano	7.144
Restano	157.007
Vicariato di Pescia	45.641
Vicariato di Pietrasanta	20.002
Vicariato di Barga	7.152
Isola dell'Elba	17.448
Totale	247.250
E se rimanesse il circondario di Pontremoli ridotto come sopra	24.926
Totale	272.176

35

40

Fissata la istituzione in genere di una Corte a Lucca, e determinato il suo circondario, era di conseguenza necessario che la Consulta dovesse occuparsi di vedere quanti e quali tribunali di prima istanza avessero dovuto formare il circondario medesimo.

Si riteneva fuori di dubbio che un Tribunale di Prima Istanza da collocarsi nella seconda classe come quello di Pisa dovesse stabilirsi nella città di Lucca, composto di due turni, l'uno civile l'altro criminale. Era già stato fissato che alla stessa Corte di Lucca dovesse essere sottoposto il Tribunale di Prima Istanza di Portoferraio ed eventualmente quello pure di Pontremoli. Ora considerata la estensione residuale del circondario della stessa Corte, manifesta appariva la necessità d'istituire oltre il Tribunale di Prima Istanza in Lucca, altri due tribunali ugualmente di prima istanza. La Consulta aveva presente le due deliberazioni magistrali, emanata l'una dalla Comunità di Pescia, l'altra dalla Comunità di Pietrasanta, dirette entrambe ad ottenere in ciascuna di quelle città la istituzione di un tribunale. La Consulta, prendendo a discutere e risolvere sulle domande di Pescia, credè alla completa unanimità che esse meritassero di essere esaudite. Il signor Consultore Nervini in linea di semplice dubbio e sol per desiderio di illuminare la questione aveva domandato se la istituzione in Pescia di un Tribunale Collegiale fosse apparsa abbastanza congrua, avuto riguardo alla brevissima distanza che da quella città passa all'altra di Lucca; ma prendendo di qui argomento il signor Consultore Capoquadri ad appoggiare le ragioni allegate dalla magistratura pesciatina, ciò fece con tanta e tale estensione, che dileguato ogni dubbio può dirsi che seco conducesse intierissimo il voto del Collegio. Esso in sostanza rilevò che la popolazione di Pescia non poteva calcolarsi a meno di quarantacinque in cinquantamila anime, una popolazione così superiore d'assai a quella di alcuni de' nostri ultimi tribunali, come per esempio di quello di Volterra e di Rocca San Casciano. Notò che il territorio della Valdinievole stendendosi tutto al di qua della città di Pescia è in conseguenza proporzionatamente più distante da Lucca; notò che il commercio, la industria e la non ordinaria frazione dei possessi di questo territorio era causa permanente di un mirabile movimento economico e causa conseguentemente di molte ed anco gravi controversie forensi; notò che questo circondario di primitiva importanza pei suoi interessi, di cui la città di Pescia segnava veramente il centro, vedevasi anche nella quasi sua totalità contraddistinto da naturali confini che era bene il rispettare; notò che, in epoca recente e non senza forse il pensiero di unificarlo ad altri rami di pubblica amministrazione, fu in Pescia creato un uffizio di conservazione di ipoteche, la esistenza del quale non occorreva dimostrare quanto fosse confacente a fare della stessa Pescia un centro d'amministrazione giudiciaria; notava finalmente che la istituzione in Pescia di un Tribunale di Prima Istanza era anche suggerita da una veduta d'economia, perocchè quando se ne fosse aggregato il territorio

al Tribunale di Lucca, era manifesto che il medesimo non avrebbe potuto corrispondere al bisogno col sussidio di due soli turni.

Unanime il Collegio per le sviluppate ragioni di stabilire in Pescia un Tribunale, domandavasi dal signor Vice Presidente Buonarroti, se, nella veduta 5 più volte annunziata di fondere possibilmente insieme gli interessi dei lucchesi e dei toscani, avesse potuto aggiungersi al circondario di Pescia qualche frazione del territorio lucchese; al che rispondevasi concordemente, che avrebbe potuto aggiungersi il territorio di Villa-Basilica, comprendente circa a sette mila anime, e ciò tanto più in quanto che il signor Consultore Rinuccini mo- 10 strava di rammentarsi che all'epoca in cui egli aveva avuto l'onore di trattenersi recentemente in Lucca, in qualità di Commissario Speciale di S.A.I. e R., gli abitanti di quella località avevano mostrato desiderio per la or proposta aggregazione.

All'oggetto di proporzionare con adeguata misura una ben'intesa repar- 15 tizione giurisdizionale, la Consulta riteneva che ai già rammentati tribunali di prima istanza da formar parte del circondario della nuova Corte di Lucca un altro dovesse crearsene entro la periferia del circondario medesimo.

Cercando la località in cui questo Tribunale avrebbe potuto formarsi, il signor Cavaliere Presidente si rivolgeva più specialmente a domandare opi- 20 nione in proposito ai signori Consultori Mazzarosa e Moscheni, i quali, concordemente ed insistentemente, perseverarono nel ritenere che questo Tribunale convenisse installare in Viareggio. Annunziavano come questo paese fosse stato finora anche troppo dimenticato, ed era tempo ormai che si pensasse di favorirlo di qualche risorsa urgentemente richiesta dalla sua posizione econo- 25 mica. Si rimarcava essere Viareggio popolato di oltre sette mila anime, e meritare specialissima considerazione e favore anche pel suo commercio marittimo. Or siccome anche tutte le altre ragioni di posizione topografica e di agevoli accessi vi si presentavano concludevano unanimemente che dovendosi istituire un altro tribunale in altra località, quella da prescegliersi dovesse es- 30 sere appunto Viareggio, il quale non mancava anche di presentare tutte le materiali comodità che si esigevano per consigliare una simile istituzione.

Ed il parere dei signori Consultori Mazzarosa e Moscheni fu anche per le ragioni stesse pienamente diviso ed abbracciato dalla quasi unanimità del Collegio.

35 Dicesi dalla quasi unanimità perocchè il signor Consultore Lamporecchi senza intendere di contrastare minimamente la verità e la forza delle ragioni allegate per la preferenza di Viareggio, egli credeva per altro che la scelta per la istituzione di un tribunale dovesse cadere sopra Pietrasanta, come città che egli riguardava più distinta e più centrale di Viareggio, come città provvista 40 di una curia, di una guarnigione, di molti istituti di beneficenza, e di altre pubbliche amministrazioni, e come città situata in un territorio ricco di ogni specie di produzioni, circondato da miniere di marmi e di minerali, e che aveva for-

mato sempre subietto di affezioni e di sollecitudini specialissime per parte del Governo.

Nel sistema tenuto dalla Consulta parve così che i circondarii dei nuovi tribunali di prima istanza da unirsi al circondario della Corte lucchese presentasse tutti gli elementi di una bene intesa proporzione.

Il Tribunale di Prima Istanza di Lucca infatti avrebbe avuto un circondario di 129.441 abitanti.

Il Tribunale di Prima Istanza di Pescia avrebbe avuto un circondario di 52.492 abitanti.

Il Tribunale di Prima Istanza di Viareggio avrebbe avuto un circondario di 47.869 anime. (Vedi prospetti marginali) *.

Secondo questo reparto sembrò che l'amministrazione della giustizia non potesse nelle rammentate località trovarsi per via minimamente intralciata.

Esaurita così la prima questione relativa alla istituzione di una Corte in Lucca, e la seconda questione relativa a determinarne il circondario, si fece luogo alla proposta ed esame della terza questione, della questione, cioè concernente i ruoli del personale onde le magistrature dei detti tribunali dovessero essere composte.

Ma su questo tema non furono spese che pochissime parole, mentre parve alla Consulta che il progetto in ciò avesse adeguatamente provvisto quanto alla Corte di Lucca e quanto al Tribunale di Prima Istanza di quella città.

Circa poi agli altri due Tribunali di Pescia e di Viareggio, tenendosi fuori di controversia che dovessero riguardarsi come tribunali di classe inferiore, si intese facilmente che il loro collegio dovesse esser composto di un presidente,

* Tribunale di Prima Istanza di Lucca

Ducato attuale di Lucca			157.007
Meno	Villa Basilica	6.851	
	Viareggio	14.145	34.718
	Camaiore	13.722	
		Resta	122.289
Vicariato di Barga			7.152
		Totale	129.441

Tribunale di Prima Istanza di Pescia

Vicariato di Pescia		45.641
Giusdicenza di Villa Basilica		6.851
	Totale	52.492

Tribunale di Prima Istanza di Viareggio

Giusdicenza di Viareggio		14.145
Giusdicenza di Camaiore		13.722
Vicariato di Pietrasanta		20.002
	Totale	47.869

due auditori, di un regio procuratore e di tre supplenti soltanto, ritenuto che i supplenti stessi dovessero esser dati anche al Tribunale di Lucca in numero di quattro.

Il signore Vice Presidente Buonarroti, per altro, stando alla sua tesi, alla
5 tesi cioè, che a formar parte del Circondario della Corte di Lucca dovessero passare i Tribunali di Pisa e di Livorno, pensava perciò che dovesse proporsi l'aumento de' giudici componenti la Corte stessa fino a quattordici.

Ma anche i partigiani della opinione del signor Vice Presidente pensarono che di questo aumento non fosse per ora a farsi conto, certo che sarebbesi oprato
10 quando i dati della esperienza lo avessero urgentemente richiesto.

Un'ultima considerazione si affacciava al Collegio e questa toccava il distacco assoluto proposto farsi del Vicariato di Pescia dal Tribunale di Prima Istanza di Pistoia. Qui riflettevasi che tolto a questo Tribunale un circondario di tanta e tale importanza esso andava troppo notabilmente ad impoverirsi.
15 Quindi si riteneva la necessità di un correspettivo compenso che generalmente, e senza la minima difficoltà, trovavasi da tutti nel Vicariato di Prato avente nel suo circondario circa a quarantamila anime. A questo effetto trovandosi fra Prato e Pistoia una serie di rapporti fra loro strettissimi, già si avvertiva che la provincia pratese era stata altra volta, durante il Governo francese, soggetta
20 al Tribunale di Prima Istanza di Pistoia; si rimarcava che Pistoia ha un'uffizio di conservazione d'ipoteche esteso a tutto il circondario pratese, circostanza di unità e di armonia con l'amministrazione giudiciaria, che era stata valutata anche rapporto alla città di Pescia; si avvertiva che in Pistoia era la sede episcopale da cui anche la Diocesi di Prato dipendeva; si notava la straordinaria
25 facilità di comunicazione che la strada di ferro avrebbe offerto fra Prato e Pistoia, e si avvertiva la frequenza e moltiplicità dei rapporti fra queste due stesse località, attesi i loro periodici popolatissimi mercati; si rifletteva infine che dando Prato a Pistoia e separandolo così dal circondario del Tribunale di Prima Istanza di questa città si sarebbe molto opportunamente diminuito il numero
30 invero esorbitante dei giurisdizionarii di quest'ultimo. Ciò fatto, una osservazione infine venne avanzata dal signor Consultore Lamporecchi, l'osservazione cioè, relativa a stabilire l'epoca in cui le progettate organiche riforme avrebbero dovuto spiegare la loro attività.

Su questo proposito il signor Presidente Giannini rilevò che nel momento
35 non sarebbe stato possibile dare di quest'epoca una sicura determinazione. La questione era strettamente legata con altre di altissima importanza di cui la sezione legale andava immediatamente ad occuparsi, questioni che principalmente tendevano a stabilire sotto il regime di qual legislazione avrebbero le cause dovuto risolversi nel circondario lucchese, e già S.E. il signor Ministro
40 di Giustizia e Grazia, in prevenzione delle accennate difficoltà, aveva accennato che il Governo sarebbesi riservato di determinare l'epoca in cui tali nuove istituzioni si sarebbero attivate.

Sulla qual cosa non ebbe il Collegio a fare osservazioni in contrario.

Concludendo, e riepilogando pertanto le cose deliberate, la Consulta, ferme stanti le osservazioni già fatte sopra quelle parti in cui non scese la unanimità del Collegio, opinò:

1. Che fosse istituita nella città di Lucca una Corte Regia con giurisdizione civile e criminale composta di un presidente, di un vice-presidente e di dieci consiglieri, con un regio procuratore generale, un avvocato generale ed un sostituto, assegnandole per circondario i territorii giurisdizionali dei Tribunali di Prima Istanza da istituirsi come appresso, e del Tribunale di Prima Istanza di Portoferraio (ed eventualmente di Pontremoli).

2. Che fosse istituito in Lucca un Tribunale di Prima Istanza composto di un presidente, di cinque auditori e di quattro supplenti, e diviso in due turni, uno civile ed uno criminale, con un regio procuratore ed un sostituto, assegnandogli per circondario la città di Lucca e i territorii delle due giusdicenze di Capannori e di quelle del Bagno, del Borgo di Coreglia, di Pescaglia e del Vicariato di Barga da distaccarsi dal circondario del Tribunale di Prima Istanza di Pisa.

3. Che fosse istituito nella città di Pescia un Tribunale di Prima Istanza, composto di un presidente, due giudici, e tre supplenti, con un regio procuratore, assegnandogli per circondario il territorio del vicariato di Pescia e della giusdicenza di Villa Basilica.

4. Che fosse istituito nella città di Viareggio un Tribunale di Prima Istanza composto di un presidente, di due giudici e tre supplenti, con un regio procuratore, assegnandogli per circondario il territorio della giusdicenza di Viareggio, del Vicariato di Pietrasanta e della giusdicenza di Camaiore.

5. Che al Tribunale di Prima Istanza di Pistoia fosse riunito il Vicariato di Prato da distaccarsi dal Circondario del Tribunale di Prima Istanza di Firenze.

6. Che il Regio Governo si riservasse di determinare in appresso l'epoca nella quale dovranno essere portate ad effetto le suddette disposizioni ferma stante frattanto, e provvisoriamente, l'attuale organizzazione e giurisdizione de' Tribunali di Lucca e di tutti gli altri del Granducato.

Dopo di che null'altro restando a deliberare, l'adunanza fu sciolta.

24.

Adunanza generale dell'11 dicembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 13.

Presenti i signori Cavaliere Presidente Giannini, Cavaliere Vice-Presidente Buonarroti, e Consultori Bologna, Rinuccini, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Fabbroni, Landucci, Capponi e Lamporecchi.

Il signor Cavaliere Presidente esponendo che l'unico oggetto della presente seduta quello si era di udir la lettura dei processi verbali relativi alle adunanze tenute nei precedenti giorni 6 e 7 del corrente mese in proposito del progetto della istituzione di una Corte Regia in Lucca, commetteva al segretario in-
5 frascritto la lettura medesima, dopo la quale essendo stati approvati dalla Consulta i detti processi verbali, null'altro restando a fare la seduta venne sciolta.

25.

Motuproprio 12 dicembre 1847 con il quale viene istituita la Corte Regia
10 a Lucca.

Il Motuproprio è edito in *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, LIV (Firenze 1847) Documento 189 e in « *Gazzetta di Firenze* » (1847) n. 150 (del 16 dicembre). L'originale si conserva nel-l'*Archivio del Ministero di Giustizia e Grazia* dell'ASFi: Protocollo granducale n. 27 del mese di dicembre 1847, n. 11.

15 MOTUPROPRIO

Sua Altezza Imperiale e Reale, considerando:

Che la unione dello Stato di Lucca al Granducato rende insufficiente all'amministrazione della giustizia l'attuale Corte Regia di Firenze:

Che dovendosi istituire nel Granducato un'altra Corte Regia, ragione di
20 politica convenienza consiglia che venga stabilita in Lucca, al doppio oggetto di rafforzare i vincoli della famiglia toscana, e di dare alla città di Lucca un compenso di quei danni parziali che va a soffrire per la necessaria soppressione delli Uffizii che costituivano la cessata amministrazione centrale:

Che l'aggregazione alla nuova Corte Regia di circondarii, oggi dipendenti
25 dalla Corte Regia di Firenze, portando seco una opportuna distribuzione di affari fra le due Corti, giova ad una gran parte dei suoi antichi sudditi, i quali vanno a trovare nella Corte Regia di Lucca i vantaggi di una più spedita amministrazione di Giustizia;

Sentita la Real Consulta di Stato, sul parere del suo Consiglio ordina quanto
30 appresso.

1. Sarà stabilita nella città di Lucca una Corte Regia di pari grado alla Corte Regia di Firenze, con giurisdizione civile e criminale, composta di un presidente, di un vice- presidente e di dieci consiglieri.

2. La giurisdizione della Corte Regia di Lucca sarà estesa ai circondarii
35 del Tribunale di Prima Istanza da istituirsi come appresso, e dei Tribunali di Prima Istanza di Livorno, di Pisa, di Portoferraio e di Pontremoli.

3. Sarà stabilito nella città di Lucca un Tribunale Collegiale di Prima Istanza con giurisdizione civile e criminale, e sarà composto di un presidente

e di cinque auditori che saranno distribuiti in due turni, uno civile ed uno criminale.

4. Il circondario del Tribunale di Prima Istanza di Lucca sarà formato di tutto il territorio Lucchese, e del territorio del Vicariato di Barga che sarà distaccato dal Circondario del Tribunale di Prima Istanza di Pisa. 5

5. Avanti la Corte Regia di Lucca eserciterà le funzioni di Pubblico Ministero un Regio Procurator Generale che avrà presso di sè un avvocato generale ed un sostituto.

6. Avanti il Tribunale di Prima Istanza di Lucca eserciterà le funzioni di Pubblico Ministero un Regio Procuratore che avrà presso di sè un sostituto. 10

7. Tanto la Corte Regia quanto il Tribunale di Prima Istanza di Lucca avranno una Cancelleria secondo i ruoli che saranno approvati.

8. Le presenti Disposizioni dovranno esser poste in attività nel dì primo aprile milleottocento-quarantotto.

Dato li dodici dicembre Mille-ottocento-quarantasette. 15

LEOPOLDO

V.: F. Cempini
A. Duchoqué

26.

Adunanza della sezione legale del 16 dicembre 1847. 20

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 15.

Presenti i signori: Cavaliere Presidente Giannini e Consultori Capoquadri, Nervini, Lami e Capei.

Il signor Cavaliere Presidente accennava che l'oggetto della seduta quello si era di assommare l'esame preparatorio della parte residuale del progetto relativo alla instituzione di una Corte Regia in Lucca, stata già ora accordata dal Principe, progetto che aveva recentemente occupato in massima il Collegio completo della Consulta, presso la quale dovevasi ora compiere la discussione del progetto medesimo. 25 30

Si trattava adesso principalmente di stabilire sotto il regime di qual legislazione, se lucchese o toscana, avrebbero dovuto conoscersi e risolversi le cause sia civili sia criminali che al dì primo aprile prossimo avvenire avrebbero dovuto portarsi alla Corte Regia di Lucca, e ai tribunali di prima istanza formanti il suo circondario. 35

Su questo particolare si credè di distinguere fra il diritto civile e il diritto criminale, e tutte e due queste somme di diritto suddistinguendosi in quello ordinatorio e in quello decisorio o sostantivo.

Quanto all'ordinatorio civile fu unanime consentimento in linea sempre di dubbio, e salvi li studii ulteriori, che dovesse essere un solo, e questo dovesse essere il toscano. Era per la sezione difficilmente concepibile come presso le stesse cancellerie, presso li stessi tribunali, si potessero mettere in movimento due procedure fra loro essenzialmente diverse come dalla toscana è diversa la lucchese che si appoggia ai più semplici sistemi francesi. Dopo l'aggregazione di così vasti e importanti circondarii toscani fatti alla Corte di Lucca, e nella veduta di raggiungere sempre più quello scopo di fusione e di unificazione che si voleva conseguire, sembrava che il partito di estendere anche a Lucca l'ordinatorio toscano fosse il partito migliore. Dubitavasi che anzi questo partito fosse a dirsi l'unico a seguitarsi, se riflettevasi alle gravi complicanze che avrebbero tenuto dietro ad un sistema diverso quando per esempio lo stesso affare avesse avuto una data procedura avanti i tribunali toscani passati a formar parte della Corte di Lucca, ed altra e diversa poi avesse dovuto averne presso la Corte medesima; quando l'affare risoluto a Lucca avesse dovuto portarsi avanti la Suprema Corte di Cassazione che giudica, come di necessità ha sempre giudicato, sulla procedura toscana meno compendiosa di quella francese, ed essenzialmente scritta.

Formato il principio, non si dissimulava la difficoltà che presentava il bisogno di pubblicare in Lucca tutte le leggi toscane relative alla procedura civile. Su questo proposito il signor Consultore Nervini osservava che forse il modo più spedito quello sarebbe stato di rifondere in una sola collezione tutto ciò che vi è di giuridicamente esistente nel Codice di Procedura Civile del 1814[80], nelle Leggi esecutive del 1838, nelle Istruzioni e Dichiarazioni de' 9 novembre 1838, e nelle successive analoghe circolari. Ed anzi su questo punto leggeva un progetto di esecuzione che aveva immaginato fino dai primordii della sua presidenza alla Corte Regia, e che non aveva avuto alcun seguito. Ritenuta pertanto in genere la utilità del pensiero pareva però che per maggiore economia di spesa e di tempo, e più per non caricare il Governo di soverchia responsabilità, convenisse incoraggiare una commissione composta di soggetti all'uopo per condurre a termine un incarico siffatto.

Quanto al diritto civile decisorio o sostantivo fu unanimente [*sic*] creduto salvo il meglio riflettervi sopra che convenisse stabilire in principio generale che fino alla emanazione del nuovo Codice Civile dovesse perseverare in Lucca l'attuale legislazione, salvo l'estendere anche a questa nuova parte del Granducato la serie di quelle leggi o che avessero avuto un legame strettissimo coll'ordinatorio, come la legge ipotecaria e simili, o che per la loro vitale importanza e per la utilità che presentavano comparativamente grandissima pel nuovo Stato non si potessero differire nella loro promulgazione senza danno sensibile.

80. *Regolamento di procedura civile per i tribunali del Granducato di Toscana* del novembre 1814, in *Bandi e ordini* cit., XXI (Firenze 1814) Documento 174.

Su questo tema si conveniva che la sezione, e quindi il pieno Collegio della Consulta, avrebbe dovuto portare la sua seria meditazione per procurare di raggiungere una savia ed esatta enumerazione. Nè si mancò di avvertire in specie che avuto riguardo alla necessità di portare fin d'ora un piano uniforme quanto alle competenze, si manifestava il bisogno di procedere alla pubblicazione in Lucca delle nostre leggi giurisdizionali. 5

Quanto al diritto criminale sia questo ordinatorio sia decisorio fu ravvisato che assai convenientemente sia nei rapporti d'interesse pubblico, sia in quelli d'interesse privato, avrebbe potuto estendersi ai tribunali lucchesi la legislazione toscana. Sopra siffatta materia il signor Cavaliere Presidente Giannini 10 ebbe però ad avvertire che l'Articolo 12 del progetto, come quello che procedeva a disporre in modo troppo assoluto e indistinto, sembrava reclamasse una correzione per cui dovesse intendersi che sui delitti già verificatisi nel lucchese dovesse applicarsi la legge penale toscana quando però, e non altrimenti, fosse quest'ultima resultata la più mite nel confronto delle due legislazioni. 15

Fatta quindi qualche altra meno importante osservazione sul testo dei diversi articoli componenti il progetto, la sezione credè che non fosse luogo a trattenervisi sopra più a lungo, e il signor Cavaliere Presidente sciolse la seduta.

27. 20

Adunanza generale del 27 dicembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 16.

Presenti i signori Presidente Giannini, Vice Presidente Buonarroti e Consultori Bologna, Mazzarosa, Moscheni, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Fabbroni, Landucci, Capei e Capponi. 25

Il signor Presidente commette al Segretario infrascritto la lettura del dispaccio dell'I. e R. Segreteria di Stato portante la nomina del barone Bettino Ricasoli alla carica di Gonfaloniere della Comunità di Firenze, qual lettura viene eseguita.

Vien letto quindi il processo verbale della passata seduta, che resta approvato. 30

Quindi lo stesso signor Presidente dichiara che il subietto della presente adunanza si è quello di discutere e deliberare sul resto del progetto relativo alla istituzione di una Corte Regia in Lucca, progetto che in parte aveva già occupata la Consulta nelle passate sue conferenze. 35

Su questo tema il prelodato signor Presidente volendo dare estesi ragguagli sul piano e l'esito degli studi preparatori stati intrapresi in proposito dalla sezione legale prende a leggere il rapporto che forma parte integrale del presente processo verbale sotto lettera *A*.

Tenendo dietro pertanto la Consulta all'ordine delle materie disposte dal rapporto, prese prima di tutto a trattare, e risolvere sul tenore degli Articoli 11 e 17 del progetto comunicato e che richiamavano a stabilire quale avrebbe dovuto essere al primo del prossimo mese di aprile pei tribunali lucchesi l'ordinatorio e il decisorio in materia civile. La discussione incominciò sull'ordinatorio. Il signor Consultore Moscheni, che primo aveva la parola, si limitava ad osservare sommariamente che quando avesse voluto estendersi, come pareva, ai tribunali di Lucca l'ordinatorio toscano, bisognava aver presente la necessità che il medesimo si ponesse bene in contatto e in armonia colle disposizioni del diritto civile, soggiungendo che i punti di questo contatto e di questa armonia non potevano in ogni parte almeno presentarsi dal Codice Civile francese attualmente vigente in Lucca[81], ed in specie quanto alle leggi concernenti lo stato delle persone. Fatta questa avvertenza, il signor Consultore Nervini dichiarò che quanto a sè resultava incontrastabile la necessità di pubblicare ed attivare in Lucca la procedura civile toscana. Ove si fosse trattato, diceva egli, di tribunali investiti di giurisdizione limitata all'antico territorio lucchese, la cosa avrebbe potuto procedere diversamente; ma quando a formar parte del raggio giurisdizionale della Corte di Lucca si erano incorporati più e diversi tribunali toscani e fra questi due dei più importanti Pisa e Livorno, e non era ormai politicamente possibile paralizzare anche per modo provvisorio l'azione della Corte stessa su questi tribunali, la necessità di estendere a Lucca la procedura toscana presentavasi di intuitiva evidenza se non altro per evitare la mostruosità di vedere adottata presso il tribunale della prima istanza una procedura tutta affatto diversa da quella del tribunale di appello, sistema le di cui complicanze, e i di cui imbarazzi sarebbersi fatti anche più gravi e più seri nei casi in cui contro una pronunzia della Corte Regia lucchese si fosse domandato il riparo della Cassazione, al seguito della quale avesse dovuto poi aver luogo un altro giudizio; avvertendo che le difficoltà accennate dal signor Consultore Moscheni avrebbero potuto evitarsi generalizzando a Lucca le disposizioni legislative toscane concernenti lo stato delle persone[82], dal che avrebbesi anche ottenuto il felice resultato di veder portata in questa materia interessantissima una esatta parificazione dei diritti dei cittadini di tutto lo Stato.

Del resto, avvertendo poi al modo con cui queste leggi di procedura avrebbero potuto essere estese a Lucca, il signor Consultore Nervini rilevava che ciò avrebbe potuto farsi, o direttamente dal Governo mediante la pubblicazione del Codice di Procedura Civile del 1814, del successivo Sovrano Motuproprio del 1838 e relative Istruzioni e Dichiarazioni de' 9 novembre 1838 con tutto

81. Il Codice Civile francese fu introdotto in Lucca nel 1806, unitamente al Codice di Procedura Penale, e fu modificato nel 1818.

82. La Legge sullo stato delle persone è del 15 novembre 1814; è pubblicata in: *Bandi e ordini* cit., XXI (Firenze 1814) Documento 182.

quel più di ordini, circolari e istruzioni alla materia, o mediante simile pubblicazione incoraggita dal Governo stesso, e effettuabile nella miglior forma possibile e con accurato eclettismo da una commissione di uomini di legge a ciò accomodata.

Non credeva però lo stesso signor Consultore Nervini che dovessero pubblicarsi in Lucca le disposizioni soltanto relative allo stretto ordinatorio, ma anche l'altre sibbene concernenti l'ordine delle competenze, con che egli facevasi strada ad annunziare la necessità di estendere a Lucca le leggi giurisdizionali toscane. E questa necessità egli riteneva esser palpabile per tutti se ponevasi mente alle gravi difficoltà, per non dire all'assurdo che sarebbe derivato dal fatto, per cui i tribunali toscani formanti la massima parte del circondario della Corte lucchese avessero avuta competenza e giurisdizione sopra materie rapporto alle quali simile competenza e giurisdizione mancasse poi la Corte lucchese e fosse in vece, quale ora è, deferita alla autorità privilegiata dei tribunali ecclesiastici.

Pel signor Consultore Nervini la soppressione di ogni giurisdizione esercitata fin qui in Lucca dal tribunale ecclesiastico nelle cause proprie in Toscana della competenza dei tribunali secolari e la conseguente necessità della pubblicazione in quello Stato delle nostre leggi giurisdizionali era condizione essenziale per l'attivazione dei tribunali lucchesi, e trovava che l'analoga proposizione potesse e dovesse aver sede nei primi articoli del progetto da rassegnarsi dalla Consulta come quelli in cui avrebbe dovuto notarsi la serie degli antichi tribunali da sopprimersi e la competenza da esercitarsi dai tribunali di nuova creazione.

L'avvertenza del signor Consultore Nervini ebbe un eco di suffragio nell'intiero Collegio. Il signor Consultore Moscheni non solo trovava buono il pubblicare in Lucca le leggi giurisdizionali toscane, ma la trovava urgente, anche per togliere di mezzo al più presto, in materia appunto di procedura, antinomie troppo risalienti per poter esser tollerate più a lungo. Egli considerava che pubblicando queste leggi giurisdizionali in Lucca si sarebbe evitato e prevenuto ogni urto per parte dell'autorità ecclesiastica a ricevere la procedura toscana, certo che per quanto egli soggiungeva erasi verificato appunto quando si tratti di estendere il Codice di Procedura Civile francese anche a quelle autorità, le quali non si contentarono di riceverlo che sotto certe condizioni e riservi i quali portarono nel rito giudiziario alla conseguenza di gravissime discordanze. Egli esponeva frattanto, che, secondo gli attuali sistemi lucchesi, il tribunale ecclesiastico giudica così con una procedura in parte diversa da quella adottata per gli altri tribunali civili, che dalle sentenze emanate dal tribunale ecclesiastico si appella direttamente a Roma, donde vengono delegati a decidere in seconda istanza dei giudici così detti prosinodali i quali dal canto loro tengono una procedura anche più singolare perchè in parte dedotta dal diritto canonico, in parte dalla consuetudine, una procedura in somma arbitraria.

Con siffatta pubblicazione in Lucca delle leggi giurisdizionali si sarebbero sopite tutte le allegate difficoltà anche per parere del signor Consultore Bani, il quale trovava anch'egli, in questa pubblicazione, il vero carattere della urgenza onde far fronte a quegli urti che già non avevano mancato di pronun-
5 ziarsi fin d'ora, e che per l'indugio avrebbero potuto farsi anche maggiori e più complicati.

Le leggi giurisdizionali toscane formavano, come soggiungeva il signor Consultore Lami, la parte più interessante del nostro diritto pubblico interno e sarebbe stato per lui gravissimo errore di non estenderle, come proponevasi,
10 alla nuova famiglia lucchese.

Al dirimpetto della legge non vi ha casta in Toscana che possa dirsi privilegiata. Nella amministrazione della giustizia, niuno, diceva il signor Presidente Giannini può vantare fra noi una posizione giuridica eccezionale. Questo principio eminentemente normale nella politica nostra costituzione erasi voluto stretta-
15 mente rispettato dalla Consulta in tempi recenti anche quando nelle note turbolenze livornesi appariva a qualcuno che una veduta di pubblica tranquillità consigliasse il modificarlo per poco adottando una eccezione alla regola. La equiparazione pertanto dei lucchesi ai toscani nel tema gravissimo della giurisdizione ecclesiastica tenevasi dallo stesso signore Presidente fuori di dubbio,
20 ed egli intendeva di proseguire alle ulteriori discussioni nel preconcetto che la equiparazione stessa fosse già fuori di disputa anche nei provvedimenti che il Governo meditasse adottare.

Lo stesso era pel signor Consultore Capoquadri. Egli avvertiva che non inopportunamente la Consulta aveva qui dovuto rammentare le leggi giu-
25 risdizionali occupandosi della procedura civile perocchè in quelle leggi stesse, le quali non solo stabiliscono il diritto regio, ma anche il modo di esercitarlo, molte discipline si trovino che strettamente interessano e si collegano all'ordine delle competenze e al procedimento del rito giudiziario. Nella loro massa per altro egli le riguardava come costituenti fra noi una parte essenzialissima
30 e propriamente vitale del nostro diritto pubblico interno e non aveva difficoltà di dichiarare di essere rimasto sorpreso che non avesse fin qui ricevuta pubblicazione in Lucca, cosa che secondo il suo modo di vedere sarebbe stata opportunissima a farsi nell'atto medesimo con cui il Governo toscano entrava al possesso di quel Ducato, mostrando egli di credere che se ciò non avvenne
35 deve certamente essere stato l'effetto di difficoltà incontrate per via e di cui egli voleva augurarsi sollecito e prospero lo scioglimento. Del resto quando, come egli credeva, intendevasi di sopprimere in Lucca quel privilegio di foro che avrebbe dissonato dai nostri ordinamenti toscani, rammentava che per raggiungere questo scopo non sarebbe bastata la promulgazione della serie delle
40 leggi sulle competenze e sulla procedura condotta pure fino al Sovrano Motuproprio del 1838, e successive Istruzioni e Dichiarazioni relative alla più recente riforma giudiciaria; ma sarebbesi voluta la pubblicazione delle leggi giu-

risdizionali, perocchè, come l'esperienza aveva dimostrato fra noi anche dopo il tenore di quelle disposizioni comunque informate dal concetto di generale abolizione e soppressione di ogni tribunale privilegiato, l'autorità giudiciaria ecclesiastica non ne aveva minimamente risentito ed aveva quietamente perseverato a mantenersi nel godimento di quelle stesse immunità, di cui aveva goduto prima che quelle disposizioni si fossero adottate.

Del resto l'estensione ai sudditi lucchesi delle leggi giurisdizionali vigenti in Toscana parve tal cosa da incontrare il voto generale della Consulta, la quale aveva creduto doversene qui occupare per connessità di materia.

Il signor Presidente per altro richiamando a questo punto l'esame del Collegio alla primitiva proposizione, alla proposizione cioè diretta a stabilire in massima se avesse dovuto estendersi ai tribunali lucchesi la procedura civile toscana, sul qual tema aveva già manifestata in principio una opinione favorevole il signor Consultore Nervini, invitava il Collegio stesso a considerare se veramente li inconvenienti che sarebbero derivati dal mantener ferma nei tribunali lucchesi quella procedura da cui oggi essi son regolati, fossero per essere superiori a quelli ai quali doveva necessariamente portare la pubblicazione delle nostre leggi in questa materia non abbastanza coordinate, e convenientemente disposte, ed avuto anche riflesso alla speranza di vedere fra non molto attivato in Toscana nuovo corpo di leggi procedurali come leggi di complemento all'ordinato Codice Civile. Al che univocamente il Collegio rispondeva di creder che sì, ed opinava come il signor Consultore Nervini aveva fatto, per la pubblicazione in Lucca della nostra procedura toscana.

Il signor Consultore Lami dopo aver fatte alcune classazioni e distinzioni delle leggi di procedura in quanto queste provvedono alla forma della attivazione, in quanto suppliscono, integrano e completano alla mancanza di una qualche disposizione che avrebbe luogo nel Codice Civile, in quanto finalmente creano talvolta, modificano e condizionano il fondo di certi diritti, scendeva a concludere nella necessità che qualunque avesse dovuto essere la legge di procedura da darsi ai tribunali lucchesi, essa non sarebbe mai stata buona ed opportuna se non avesse pienamente armonizzato col diritto sostantivo, essendo indubitabile che fra questo e il diritto adiettivo debbono passare certi punti di contatto senza dei quali il meccanismo giudiciario andrebbe necessariamente a paralizzarsi.

Che la procedura civile toscana dovesse generalizzarsi ed estendersi ai nuovi tribunali lucchesi parve esser cosa fuori di controversia al signor Consultore Capoquadri ognora quando, come egli avvertiva, era innegabile che aggiunti al circondario della Corte di Lucca i circondarii di quattro tribunali toscani, e più specialmente poi di quelli di Pisa e di Livorno, era da ritenersi che la massima parte degli affari dovevano alla stessa Corte provenire appunto da questi tribunali. Che se, presso questi tribunali da cui alla Corte lucchese sarebbe andato il maggior numero degli affari, e degli affari più importanti, si osservava

come non poteva non osservarsi, la procedura toscana, era per lui inammissibile anche a concepirsi l'assurdo che una procedura dovesse tenersi nel primo, altra e diversa nel secondo stadio del giudizio, o che la Corte di Lucca dovesse tenere al tempo istesso due distinte procedure per applicare ora l'una, ora l'altra, secondo la provenienza degli affari, e che due distinti e diversi modi di movimento e di istrumentazione si dovessero osservare nella stessa cancelleria. Egli osservava che tanto più doveva mancare il coraggio di proporre la continuazione nei tribunali lucchesi della attuale loro procedura, in quanto che la speranza di veder pubblicato in Toscana un corpo ordinato di leggi di procedura civile non aveva quelle più vicine aspettative di realizzazione che potea vantar la speranza di un nuovo Codice Civile, il quale a differenza del Codice di Procedura era già stato ordinato dal Principe ed occupava gli studi assidui della Commissione incaricata di formarne il progetto.

Quanto alla connessità del Codice di Procedura col Codice Civile lo stesso signor Consultore Capoquadri non contrastava la opportunità delle osservazioni già fatte e in ultimo articolate dal signor Consultore Lami. Credeva però che nel presupposto della permanenza in Lucca del Codice Civile francese le difficoltà opposte si sarebbero superate con un sistema che avesse in sè il minor numero degli inconvenienti ognora quando, ritenuto che la giurisdizione contenziosa può sostanzialmente bastare ogni razionale procedura, si fosse adoprato il modo di procurare alla procedura civile relativa alla giurisdizione volontaria una applicazione consentanea, lo che sarebbesi agevolmente ottenuto ognora quando si fossero pubblicate in Lucca le leggi nostre relative allo stato delle persone e così ai figli di famiglia, ai minori, ai sottoposti, alle donne, alle tutele, curatele ecc. dalla qual pubblicazione poi sarebbe sorto anche l'innegabile benefizio di togliere nei rapporti del nostro col nuovo Stato una differenza qualunque sopra una parte di legislazione così importante e così assiduamente influente nel giro continuo delle transazioni civili.

La necessità di estendere ai tribunali lucchesi la procedura toscana compariva evidente anche al signor Vice Presidente Buonarroti. Una volta che erasi formata in Lucca una Corte, di cui il circondario andava ad essere composto per la massima parte almeno di tribunali toscani, trovava egli inconciliabile e assurdo il far perseverare in Lucca l'attuale suo Codice di Procedura Civile francese, notando come questo avrebbe prodotto nello svolgimento pratico dei giudizii complicanze e difficoltà intricatissime, che egli più specialmente particolarizzava rapporto all'economia del sistema probatorio. Nè allo stesso signor Vice-Presidente presentavano gravità di serio ostacolo i mezzi con cui avrebbe potuto riuscirsi nella pubblicazione e nel conseguente ordinato studio della nostra procedura civile perocchè quanto questa gravità sarebbe stata per lui rimarcabile nei tempi precedenti al 1838 altrettanto essa spariva o grandemente diminuiva dopo chè a quest'epoca la massima parte della procedura stessa, di cui si ha il nucleo nel Codice del 1814 erasi raccolta, ordinata e ba-

stantemente accertata nella Legge esecutiva del 1838, nel Sovrano Motuproprio e nelle Istruzioni e Dichiarazioni di quell'anno stesso sulla generale riforma dei tribunali dello Stato.

Tutte le quali ragioni che prendevano poi uno sviluppo anche più largo per le osservazioni concordi, che ciascuno degli altri signori Consultori alla volta sua andava facendo persuadevano pienamente anche i signori Consultori Mazzarosa e Moscheni, l'ultimo dei quali più specialmente conveniva che la coesistenza in Lucca di due procedure era cosa assurda, e perciò impossibile a tollerarsi; che dovendo questa procedura essere una, doveva necessariamente ritenersi che questa una avesse ad essere la toscana ognora quando al circondario lucchese molti e importantissimi tribunali toscani si erano aggregati; che ad ogni modo attesi i reciproci rapporti vicini e continui dei lucchesi coi toscani i primi avrebbero pur sempre sentito il bisogno di conoscere, e mettersi al livello della procedura da cui son regolati i secondi; e che in questo rapporto il meccanismo giudiziario da attivarsi pei nuovi ordini in Lucca avrebbe potuto regolarmente procedere quando, come già la Consulta mostrava di credere, si fossero pubblicate in quello Stato oltre le leggi di procedura civile, anche le altre di diritto sostantivo senza le quali la procedura stessa non avrebbe trovata congruità di applicazione.

Tantochè la Consulta passando su questo tema ad emettere il suo voto credè alla unanimità che pel dì 1° aprile prossimo avvenire dovessero pubblicarsi in Lucca le leggi relative alle competenze e alla procedura vigenti in Toscana con più le altre che, previo accurato esame, fossero per resultare indispensabili nel senso avvertito di fare esattamente combaciare in ogni punto di contatto la legge adiettiva con la legge sostantiva, non senza aver rimarcato il signor Consultore Capei la congruità di far trovare a quell'epoca in Lucca magistrati e ministri che esperti nelle dette leggi fossero in grado così di coadiuvare a che lo sviluppo pratico dei giudizii si svolgesse normalmente fin dalla sua iniziativa.

Passavasi ora a prendere in esame la serie delle leggi che propriamente spettanti al Codice Civile avessero dovuto insieme colla procedura civile pubblicarsi in Lucca; e alcune avvertenze preliminari si fecero in proposito, e più in particolare dai signori Consultori Moscheni, Capoquadri e Capei, ma poichè parve che il subietto meritasse ponderazione più accurata di quella che poteva essergli data in una generale adunanza, così a mozione del signor Presidente fu convenuto che per dar campo a riflettervi, il subietto stesso sarebbesi sottoposto alla discussione nella imminente seduta di domani e che frattanto si assumesse in esame l'altro subietto che sembrava implicasse assai minori difficoltà, il subietto cioè, relativo a vedere se avesse dovuto pubblicarsi in Lucca il diritto toscano criminale sia nella parte del suo ordinatorio e della istruzione delle cause, sia nella parte penale. L'affermativa unanime della Consulta tenne dietro a breve discussione. Le ragioni che avevano consigliato di estendere a Lucca la procedura civile rinforzavano quanto alla procedura criminale, rap-

porto alla quale non presentavasi nemmeno tutto quell'apparato di pratiche difficoltà che si era fatto avvertire quanto alla procedura civile. Vero è bensì che il signor Consultore Capoquadri non mancava di far rilevare che, se ben si osservava, rapporto alla procedura scritta in materia criminale oltre il di-
5 sposto della Legge del dì 8 luglio 1814 e le relative Istruzioni del dì 12 anno stesso [83], suppliva nel resto la pratica invalsa nell'ufficio dei ministri processanti e attinta nella più gran parte dal manuale del «Paoletti» [84], avvertenza che nel Collegio ispirava l'opinione di credere che anche su questo punto il Governo si sarebbe adoprato perchè il Ministero lucchese preposto alla com-
10 pilazione della procedura avesse urtato nel disimpegno del suo ufficio in quel minor numero di difficoltà che fosse stato possibile.

Del resto quando nell'insieme delle forme di procedura criminale trovava il Governo, come doveva presumersi che trovasse, il massimo delle garanzie che in materia sì grave e sì importante si spettano alla sicurezza e alla tranquil-
15 lità del cittadino, oltre i motivi dedotti a riguardo della procedura civile, ancor questo si aggiungeva per credere provido il partito di estendere ai tribunali lucchesi la procedura criminale toscana.

Questa procedura però richiamava all'ordine delle competenze. Dietro alcuni schiarimenti di fatto somministrati dal signor Consultore Moscheni aveva
20 rilevato la Consulta che i giudici istruttori residenti in Lucca si occupavano della compilazione di quelle procedure che dalla Ruota criminale [85] venivano loro rimesse dopo la dichiarazione cioè che quelle procedure stesse appartenessero a delitti della maggior competenza. Ora il signor Consultore Capoquadri avvertiva che non sarebbe stato bene il far continuare questo sistema
25 tutto opposto al sistema toscano per cui i tribunali riguardo alle procedure criminali non statuiscono mai a parte antea se i fatti, cui le procedure stesse si riferiscono, siano di minore o di maggiore competenza. La quale osservazione essendo apparsa a tutti savissima fu con pieno suffragio convenuto il proporre che i detti giudici istruttori assumessero provvisoriamente la qualità e le at-
30 tribuzioni dei giudici direttori di atti criminali secondo il disposto del Sovrano Motuproprio de' 2 agosto 1838 e delle successive Istruzioni e Dichiarazioni per la compilazione dei processi dei delitti commessi in tutto il territorio del già Ducato di Lucca, fermo stante l'esercizio delle attribuzioni di polizia giudiciaria da spiegarsi nei respettivi circondari dai commissarii giusdicenti di quel
35 Ducato; i quali avrebbero avuto poi giurisdizione criminale per la cognizione dei minori delitti e trasgressioni di competenza dei vicari regii e giudici diret-

83. *Regolamento di procedura criminale toscana* cit.; *Istruzioni sul Regolamento criminale dell'8 luglio 1814*, del 12 luglio 1814, in *Bandi*
40 *e ordini* cit., XXI (Firenze 1814) Documento 83.

84. J. M. Paoletti *Istruzioni per compilare i processi criminali e nuovo formulario criminale* (Firenze 1791).

85. La Ruota criminale di Lucca giudicava le cause penali in seconda istanza.

tori di atti criminali in ordine all'Articolo 177 del Motuproprio de' 2 agosto 1838 [86] e ordini successivi, e per la compilazione delle relative procedure.

L'applicazione ed estensione a Lucca dei quali ordini venne consentita per necessità di nesso e di armonia e ad onta che il Collegio non potesse non rimarcare la saviezza delle osservazioni fatte per modo puramente accademico, ma pur sempre confacente all'uopo dal signor Consultore Capoquadri, che cioè le discipline tracciate per l'esercizio della minor competenza criminale, di quella competenza che è riserbata ai vicari regii e direttori di atti si sostanziano in un complesso di atti del tutto singolari, e discordanti dal resto della procedura toscana, come sono un processo d'indole quasi inquisitoria, l'elemento della prova legale, la motivazione della sentenza, l'appello sotto nome di ricorso al tribunale di prima istanza ed altri etc., riflettendosi poi dal Collegio stesso che simili antinomie sarebbero quanto prima scomparse al seguito della pubblicazione del nuovo Codice Criminale, di cui il progetto sapevasi essere molto innanzi.

Fu pertanto convenuto e deliberato che alla stessa epoca del primo aprile prossimo futuro dovesse essere introdotta nel già Ducato di Lucca la nostra procedura criminale, tanto per la compilazione delle procedure scritte, quanto per l'istruzione e decisione delle cause nei pubblici giudizi.

La stessa conclusione affermativa fu parimente adottata quanto alla introduzione in Lucca del nostro diritto penale. Il voto può dirsi che nascesse nella unanimità del Collegio spontaneo in guisa da non far travedere il bisogno di una previa discussione. Il signor Vice Presidente Buonarroti per altro, non per opporsi di fronte a tal voto, ma perchè l'esame restasse più illuminato, e per debito suo di coscienza, domandava se veramente convenisse senza più l'abolire di un tratto il Codice Penale francese vigente in Lucca [87], codice rigoroso sì, ma pure uno, certo, ordinato, razionale, esattamente conosciuto ed inteso per sostituirvi l'ammasso moltiplice e variforme, incerto, disordinato e non tutto razionale delle varie leggi e statuti che, modificati, suppliti e corretti dal succedaneo d'una giurisprudenza neppur essa generalmente accertata, costituiscono il nostro regime penale, il quale oltre i difetti accennati, conteneva anche, rapporto in specie ad alcune classi di delitti, come quelli di ferimenti ed offese, e degli altri contro le proprietà, elementi di tale economia che la politica e la scienza non può consentire. E lo stesso signore Vice Presidente Buo-

86. Motuproprio 2 agosto 1838 cit. «*Articolo 177* - I Vicari Regi ed i Giudici Direttori degli Atti Criminali giudicano dei modici furti semplici e dei danni dati ancorchè qualificati solamente da asportazione non eccedente le lire 10 e delle leggere offese ed ingiurie che non portino a pene maggiori della carcere per giorni otto e della multa di lire venticinque: provvedono alla istruzione del processo in ogni causa criminale».

87. Il Codice Penale francese del 15 marzo 1810 fu introdotto in Lucca il 30 novembre dello stesso anno. Del Codice Penale lucchese del 1° novembre 1807 restarono in vigore le parti relative alla polizia giudiziaria ed alla procedura.

narroti domandava se piuttosto apparisse congruo il modificare e temperare il rigore di questo codice vigente in Lucca per intervento della grazia, quando la circostanza lo avesse reclamato, attendendo ad innovare, l'epoca in cui il Codice Penale che si aspetta fosse pubblicato, come è desiderio di tutti in Toscana.
5 Queste osservazioni non trattenevano la Consulta dal perseverare nella presa opinione. Si rifletteva dal signor Presidente e dal signor Consultore Nervini che la soverchia severità del Codice Penale vigente in Lucca era, com'è naturale, così mal sentita, che li inconvenienti inerenti alla nostra legislazione penale non sarebbero stati appresi, perchè compensati e vinti di gran lunga dal
10 benefizio massimo di una maggior ragionevole benignità. La permanenza in Lucca del suo attuale Codice Penale avrebbe portato, secondo che soggiungeva il signor Consultore Lami, gravissime innormalità, perocchè quel codice non solo punisce con sproporzionato rigore, ma attribuisce ancora un carattere criminoso a dei fatti che presso di noi non appartengono alla famiglia dei de-
15 litti. Era d'uopo diceva il signor Consultore Landucci, generalizzare il nostro gius penale a Lucca, per raggiungere sempre più facilmente e più completo quello scopo di fusione e di unificazione, che tanto aveva dominato e influito nello stabilimento in Lucca della nuova Corte. Il complesso delle leggi penali è necessariamente e virtualmente informato da una idea morale, che è l'obietto
20 precipuo a cui quelle leggi stesse si coordinano, ora quest'idea morale, come soggiungeva il signor Consultor Capponi, reclamava bene di essere generalizzata ai nuovi nostri concittadini. La innovazione del sistema penale era poi, in somma, al dire del signor Consultore Fabbroni, e del resto del Collegio, un voto unanime nei lucchesi e meritava di esser compito. Così con pieno ac-
25 cordo veniva deliberato che al dì primo aprile si estendesse al già Ducato di Lucca la legislazione penale vigente nel nostro Stato, non affatto dissenziente neppure il signor Vice Presidente Buonarroti, il quale però gradì che fossero espresse le notate sue osservazioni.
Sulla massima adottata non apparvero dunque difficoltà. Queste però non
30 mancavano di presentarsi, quanto al modo di procedere, ad una esatta enunciativa delle leggi che nel tema avrebbero dovute esser pubblicate in Lucca. Il signor Consultore Capoquadri, enumerando in specie alcune più antiche disposizioni relative, per via di esemplificazione, alla ragion fattasi, alla contrattazione, al furto domestico, al peculato ecc., notava come queste se in un senso
35 potevano dirsi sussistere ancora, era però avvertibile che il testo loro come chè esorbitante, era stato modificato e in parte affatto distratto da una successiva pratica di giudicare ora più benigna, ora più razionale, e con questi esempii notava la necessità di portar molto studio e molta accuratezza nella enunciativa di simili atti in materia e ad oggetto così grave e interessante. Questo sen-
40 timento e questo modo di vedere era pur diviso dal resto del Collegio, il quale però contento di aver per ora fissata la massima, credè che alle enunciate difficoltà avrebbe più specialmente dovuto attendere una commissione che la

Consulta avrebbe eletta nel suo seno per preparare e formulare il progetto di quella serie di articoli, che la Consulta stessa, come altrettanti punti di deliberazione, avrebbe rassegnati al Regio Trono.

Dopo di che l'adunanza fu sciolta.

Allegato *A*: Relazione di Vincenzo Giannini.

Comincierò dal richiamare alla memoria della Consulta le circostanze di fatto, che è necessario di avere presenti nella discussione dell'affare, sul quale in questa mattina la medesima è richiamata a proferire il suo voto.

Il superiore Governo fino dai primi giorni del presente mese rimesse a questo Dipartimento un progetto «per lo stabilimento di una Corte Regia in Lucca e per l'estensione allo Stato lucchese del sistema organico della giudicatura collegiale toscana», invitando la Consulta ad emettere su questo progetto il suo parere.

Il progetto composto di 26 Articoli presentava nel suo totale una serie di disposizioni dirette primieramente alla organizzazione dei nuovi tribunali da istituirsi nello Stato Lucchese con la formazione dei respettivi loro circondari giurisdizionali, e secondariamente alla determinazione delle leggi e regole e massime giuridiche, a tenore delle quali avrebbe dovuto amministrarsi la giustizia dai tribunali stessi, dalla epoca in poi in cui questi fossero stati istituiti, organizzati e posti in attività.

Si rammenteranno i signori Consultori, ai quali ho l'onore di ragionare, che questo progetto fu sottoposto all'esame della Consulta riunita in adunanza generale, solamente nella prima di lui parte, nella parte cioè relativa alla istituzione e organizzazione dei tribunali e formazione dei respettivi loro circondarii; rimanendo sospeso l'esame della di lui seconda parte, della parte cioè concernente la determinazione delle regole e delle massime giuridiche, con le quali i tribunali stessi (quando fossero stati posti in attività) avrebbero dovuto respettivamente amministrare la giustizia.

Questo sistema di divisione nell'esame delle due parti del progetto, fu suggerito e quasi comandato non tanto dalla urgenza per diverse ragioni inerenti alla istituzione dei mentovati tribunali e formazione dei loro circondarii, quanto ancora, e più specialmente, dalla riconosciuta necessità di una seria e matura riflessione da portarsi sulle non poche e tutte interessanti ispezioni, al di cui esame ed alla di cui resoluzione richiamava la determinazione delle regole giuridiche a tenore delle quali i tribunali istituiti come sopra dovrebbero amministrare la giustizia.

E fu quindi, in conseguenza della surriferita divisione nell'esame delle due parti del progetto, che la Consulta nelle ultime sue recenti generali sedute esaminò e discusse soltanto i primi dieci articoli del progetto stesso ed

unicamente su questi emesse e comunicò il suo voto al superiore Governo.

Al qual voto della Consulta succedè il reale Motuproprio del dì 12 del presente mese di dicembre, del qual Motuproprio è necessario richiamare all'attenzione della Consulta le due disposizioni seguenti, interessanti per la discussione di questa mattina, le disposizioni cioè per cui:

1. Il circondario giurisdizionale attribuito alla Corte Regia di Lucca nei rapporti civili e criminali è esteso non solamente a tutto il territorio lucchese, ma anco ai circondarii dei Tribunali di Prima Istanza di Livorno, di Pisa, di Portoferraio e di Pontremoli, i circondarii dei quali quattro tribunali formavano parte dell'antico territorio toscano;

2. L'epoca in cui le disposizioni relative alla giurisdizione da esercitarsi dai tribunali istituiti come sopra nel territorio lucchese dovranno essere poste in attività, fissata per il prossimo dì primo d'aprile 1848.

Fissata così l'epoca in cui i tribunali istituiti per il territorio lucchese devono esercitare la loro giurisdizione, resulta evidente la necessità di indicare con sollecitudine le leggi ed i regolamenti, a norma dei quali dai tribunali stessi la giustizia dovrà amministrarsi.

Trattandosi infatti di riforme di legislazione, e di regolamenti normali, la determinazione e promulgazione di tali riforme sogliono da un giusto governo effettuarsi qualche tempo avanti all'epoca in cui le medesime devono essere poste in esecuzione; dovendo le gran variazioni legislative essere accompagnate da un discreto intervallo di tempo fra la epoca della loro promulgazione e l'epoca della loro esecuzione, conforme nell'attuale secolo così fecondo di riforme in materia legislativa, ce ne hanno dato costante esempio i moderni legislatori nella promulgazione dei loro nuovi codici e nuovi regolamenti giudiciarii. Un tale intervallo di tempo fra le due epoche essendo necessario non tanto per dar tempo ai cittadini ed ai magistrati di conoscere le leggi ed i regolamenti da porsi in vigore, quanto ancora e più specialmente per porre i cittadini stessi in grado di prepararsi al nuovo stato di legislazione, provvedendo al loro interesse con le disposizioni e transazioni, che credessero di dover prendere in proposito.

Quali adunque saranno le leggi, quali i regolamenti, quali i sistemi giudiciarii, con cui i tribunali novamente istituiti nel territorio lucchese dovranno amministrare giustizia? - Ecco ciò che la Consulta è richiamata in questa seduta determinare, onde comunicare il suo relativo voto al superiore Governo, compiendo così l'esame e la discussione del progetto che il Governo stesso (conforme ho avvertito) rimesse già fino dai primi giorni del presente mese sulla discussione della di cui prima parte, ossia dei suoi primi dieci articoli la Consulta si occupò nelle prossime precedenti sue sedute.

Sono diretti appunto alla resoluzione dei quesiti sopra indicati i sedici articoli costituenti la seconda parte del progetto; giacchè

nelli Articoli 11 e seguenti di questo, si contengono le disposizioni che si crederebbe opportuno di pubblicare relativamente alle leggi, ai regolamenti ed ai sistemi da tenersi dai tribunali lucchesi, in ciò che concerne l'amministrazione della giustizia.

La sezione legale nella sua seduta particolare portò quindi il suo esame preparatorio sui detti sedici articoli, ed in un tale esame fu facile il vedere che fra i medesimi, due erano rimasti inutili nelle loro disposizioni, dopo il recente Motuproprio del dì 12 dicembre. 5

Gli articoli resi inutili da questo Motuproprio, sono quelli che nel progetto sono segnati di numero 19 e 20 relativi al circondario del Vicariato di Pescia e delle Potesterie dipendenti: gli appelli delle cause spettanti al qual circondario si sottoponevano nel progetto alla giurisdizione della Corte di Lucca, mentre d'altronde si determinava che dovevano continuare a formar parte del circondario del Tribunale di Pistoia e così rimanere inclusi nel circondario giurisdizionale della Corte di Firenze. Queste disposizioni contenute nelli Articoli 19 e 20 del progetto rimangono inutili dopo ciò che si stabilisce nelli Articoli 2 e 3 del recente sumentovato Motuproprio del dì 12, in cui determinandosi il circondario giurisdizionale della Corte di Lucca e del Tribunale di Prima Istanza di questa città, non si include sia nell'uno sia nell'altro, nè il Vicariato di Pescia, nè verune delle Potesterie da questo dipendenti che rimangono perciò sotto la giurisdizione della Corte di Firenze. 10 15 20

Riconosciuti perciò come resi inutili ed in certo modo da riguardarsi come non scritti i detti Articoli 19 e 20, rimangono da esaminarsi nel progetto gli altri quattordici articoli, comprendendo in questo numero il così intitolato «Articolo addizionale». Nel qual numero (dei detti quattordici articoli) è sembrato alla sezione legale che non possano formare subbietto di lungo esame, e di seria discussione, nè l'Articolo 23 in cui si determina che «il regolamento di disciplina per gli avvocati e procuratori toscani del 2 settembre 1839 con le relative dichiarazioni, ordini e leggi posteriori verrà esteso con le congrue modificazioni agli avvocati e procuratori lucchesi». Nè l'Articolo 24, in cui si dichiara dal legislatore, che si riserva «di dare con istruzioni a parte il conveniente sviluppo alle disposizioni contenute nel progetto, che dovrà servire di base al sistema organico della giudicatura collegiale toscana al nuovo compartimento governativo lucchese, riservandosi inoltre di procedere alle convenienti misure e discipline transitorie»; nè finalmente l'Articolo 25 col quale si determina che «tutte le leggi ed ordini tanto lucchesi quanto toscani contrarii alle dispo- 25 30 35 40

sizioni contenute nel progetto devono restare abolite».

Tali disposizioni contenute nei mentovati Articoli 23, 24, 25 sono sembrate alla sezione legale assai semplici e non soggette a lunga e molto meno a seria discussione.

Posti quindi così da parte questi tre articoli, e non più considerati i due sopramentovati 19 e 20 implicitamente abrogati (conforme sopra si è detto) dal recente Motuproprio del dì 12 del corrente, restano a discutersi quelli segnati nel progetto sotto i numeri 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, con più l'Articolo così detto addizionale. I quali undici articoli è sembrato alla sezione legale che nella maggior parte meritino un serio esame e possano essere subietto di grave discussione; ed è appunto sulla maggior parte di detti undici articoli, che a nome della detta sezione ho l'onore di richiamare l'attenzione e la ponderazione della intiera Consulta.

Si contengono nei detti articoli le disposizioni relative al sistema che nei tribunali istituiti nel territorio lucchese dovrà tenersi per ciò che concerne l'amministrazione della giustizia. Le quali disposizioni è sembrato alla sezione legale, che all'effetto di dare un ordine alla discussione delle medesime, possano dividersi nelle seguenti tre classi:

1. Disposizioni relative all'ordinatorio ed al decisorio nelle materie civili; e vale a dire: disposizioni relative alla procedura da tenersi nei giudizi civili ed alla legislazione da applicarsi nelle cause dipendenti da questi giudizi;

2. Disposizioni relative alle procedure ed alla legislazione da tenersi e respettivamente da applicarsi nei giudizi e nelle cause criminali;

3. Disposizioni relative al sistema da tenersi nei respettivi tribunali per l'effetto di iniziare, dirigere e compilare le verificazioni e procedure respettive.

A queste tre classi è sembrato alla sezione legale che possano in sostanza ridursi le disposizioni contenute negli undici sopramentovati articoli del progetto e segnatamente quelle che costituire possono subietto di importante discussione.

Per la qual discussione presenterò alla Consulta in brevissimo compendio gli argomenti che alla sezione legale in linea di dubbio sembrano potersi allegare per una resoluzione o adesiva, o negativa, o modificativa delle disposizioni da discutersi.

Prima però di procedere alla sommaria breve indicazione di tali argomenti la sezione legale crede di dovere richiamare alla Consulta le seguenti avvertenze di fatto, che è necessario aver presenti nell'esame delle disposizioni surriferite.

Si avverte primieramente che la legislazione tanto civile quanto criminale, nel rapporto sì dell'ordinatorio, come del decisorio, dominante

attualmente nei tribunali del territorio lucchese differisce notabilmente dalla legislazione civile e criminale attualmente dominante nel Granducato. Nella massima parte le leggi regolatrici attualmente i giudizi civili e criminali dei tribunali lucchesi sono le leggi che nello Stato di Lucca furono promulgate allorchè questo Stato costituì un principato francese, salve ed eccettuate le riforme e modificazioni parziali promulgate dopo il 1816 sotto il regime dei principi borbonici. Le quali riforme e modificazioni differiscono pure dalla legislazione toscana; ed anzi in quanto ad alcune leggi promulgate in Lucca, durante il regime borbonico, la differenza con la legislazione toscana è notabilissima, e sommamente rimarchevole.

Si avverte secondariamente (dalla sezione legale) che la legislazione toscana nel rapporto tanto civile quanto criminale fra molti indubitati e veramente luminosi suoi pregi che la distinguono, manca di quello della semplicità nelle parti che la compongono e quindi della facilità onde conoscere con prontezza le disposizioni. Formata da un complesso di leggi, di editti, di motupropri, di istruzioni, di circolari pubblicate in vari tempi e talvolta modificate di poi in parte ed in parte restate in vigore, non è da sorprendere se si esiga del tempo e se costa una qualche difficoltà di studio la retta cognizione di tutti questi sparsi elementi legislativi. E ciò non è tutto; la cognizione comunque completa delle dette disposizioni legislative non basta nè a illuminare il magistrato nell'amministrazione della giustizia, nè a regolare il cittadino nella stipulazione delle civili transazioni, se alla detta cognizione non si unisce però quella della giurisprudenza fissata dai tribunali, le di cui sentenze, quando siano passate in stato di cosa giudicata, è noto che costituiscono in Toscana (come egualmente lo costituiscono in generale nei paesi regolati dal gius romano) un supplemento alla disposizione legislativa, o per lo meno ne determinano per via di interpretazione la vera intelligenza. Il quale stato di cose se può dirsi esser quello della legislazione toscana in generale, più specialmente poi deve dirsi esser quello della parte di essa che concerne la procedura civile, per il di cui stato attuale si rende assai difficile ben comprendere le varie disposizioni concernenti l'ordinatorio oggi vigente nei tribunali toscani, senza uno accurato e lungo studio del combinato disposto di una serie non piccola di leggi, di motupropri, di circolari, di dichiarazioni e di istruzioni, che schiarite ed interpretate da una serie parimenti non piccola di rejudicate, hanno fissato finalmente i principii regolatori della procedura civile da tenersi nei tribunali civili toscani; la qual procedura sarebbe veramente una illusione il pretendere di attingerla dal regolamento pubblicato nell'anno 1814.

E si avverte per ultimo in terzo luogo, o per dir meglio si rammenta la recente sovrana disposizione da cui si è ordinata la compilazione dei codici civile, criminale e di procedura; la qual sovrana disposizione eccitata senza dubbio non meno dai lumi progredienti del presente secolo,

quanto ancora e forse più specialmente dalli inconvenienti derivanti dallo stato attuale della nostra legislazione per le ragioni sopra avvertite, ha riconosciuto il bisogno che ai pregi di sana e illuminata filosofia, di savia libertà, e di moderata dolcezza, che formano il vero decoro della legislazione toscana, si unisca pure il pregio, che per avventura gli manca, il pregio cioè della semplicità, dell'ordine e della chiarezza nelle sue disposizioni e nelle varie parti, che la compongono. È inutile poi il rammentare alla Consulta che della sumentovata compilazione dei codici sono state incaricate commissioni di distinti giureconsulti, che è notorio occuparsene senza interruzione e con tutto lo zelo pari alle premure manifestate dal Principe, ed al voto ben vivamente pronunziato dalla Nazione.

Premesse queste avvertenze sulle quali si trattenne la sezione legale nella sua seduta preparatoria, e che perciò si è creduto conveniente di qui richiamare alla Consulta, procediamo all'esame delle disposizioni contenute nei sopraindicati undici articoli del progetto e relativi al sistema da tenersi dal dì 1° aprile 1848 in poi dai tribunali istituiti nel territorio lucchese, per ciò che concerne l'amministrazione della giustizia.

Si è detto che le disposizioni in proposito contenute nei detti articoli possono dividersi in tre classi; cioè: 1° in disposizioni relative all'ordinatorio e decisorio nelle materie civili; 2° in disposizioni relative all'ordinatorio e decisorio nelle materie criminali; 3° in disposizioni relative alla compilazione delle verificazioni e procedure respettive.

Cominciamo dalla prima di queste tre classi, dalle disposizioni cioè relative all'ordinatorio ed al decisorio nelle materie civili.

Il progetto contiene su questo proposito due articoli, l'Articolo cioè 11 e l'Articolo 17. Il sunto di questi due articoli porta in sostanza a determinare, che per le cause civili da trattarsi nei tribunali lucchesi si deva adottare l'ordinatorio (ossia la procedura) a norma «del regolamento di procedura toscana del 1814 ed alle successive leggi, ordini e osservanze in vigore»; ed in quanto al decisorio (ossia in quanto alle leggi da applicarsi alla decisione delle cause stesse) stabilita nell'Articolo 11 la regola troppo nota e troppo sacrosanta per meritare di essere rammentata, che cioè alla decisione delle cause civili devono applicarsi le leggi civili vigenti all'epoca in cui sono stati posti in essere gli affari alle cause stesse relativi; stabilita (ripetesi) questa normale regola nell'Articolo 11 si procede nell'Articolo 17 a determinarsi che dal dì 1° aprile 1848 dovranno essere in vigore nel territorio lucchese — ivi — «le discipline e guarantigie stabilite dal Motuproprio del due agosto 1838, e dalle leggi e ordini successivi per provvedere alla reclusione dei dementi per i giudizi di interdizione, per le tutele dei minori, e dei sottoposti, e per la dispensa dalla

formalità degli incanti nelle alienazioni dei beni delle persone privilegiate, derogando in questo rapporto alle leggi lucchesi».

Recapitolando in poche parole il sunto dei mentovati due Articoli 11 e 17 si determina in questi; che dal dì 1° aprile 1848, i tribunali lucchesi dovranno giudicare nelle materie civili con l'*ordinatorio*, ossia con la procedura toscana, e dovranno decidere le materie stesse col *decisorio* lucchese ossia con le leggi civili lucchesi, dovendo continuare nel territorio lucchese ad essere in vigore le dette leggi civili proprie del detto territorio, salve le leggi relative alle *interdizioni*, alle *tutele*, ai *dementi* ed alla *dispensa della formalità delli incanti nelle alienazioni dei beni delle persone privilegiate*, per le quali materie soltanto dovrà attendersi la legislazione toscana.

Sono queste le disposizioni contenute nelli Articoli 11 e 17 del progetto; sulle quali disposizioni la *sezione legale* portò il suo esame preparatorio, per cui crede di dovere richiamare la Consulta alla discussione dei seguenti *dubbi*.

Certamente è un vantaggio ed un sommo vantaggio l'uniformità di sistema e di procedura nei giudizi civili da agitarsi nei diversi tribunali di uno Stato; e tale uniformità deve riguardarsi nel caso nostro non solamente come un vantaggio, ma anco come una necessità, in conseguenza delle disposizioni contenute nel recente Motuproprio del 12 del corrente, da cui si determina che le cause decise in prima istanza dai Tribunali di Livorno, di Pisa, di Portoferraio e di Pontremoli, docranno portarsi in appello alla Corte di Lucca; la qual disposizione sembra quasi esigere l'uniformità della procedura in tutto il Circondario giurisdizionale della detta Corte di Lucca, e quindi tanto nei tribunali del territorio lucchese, quanto in quelli del territorio originario toscano, onde evitare l'inconveniente, che una causa trattata in prima istanza nei Tribunali di Pisa, di Livorno, di Portoferraio con l'ordinatorio e con la procedura toscana, si veda poi trattata in appello con i diversi sistemi e con la diversa procedura sanzionata dalla legislazione lucchese.

Ma di fronte a questi riflessi meritevoli della più seria considerazione, se ne sono presentati alla sezione legale altri meritevoli di non meno seria attenzione, che la Consulta maturamente esaminerà e deciderà quindi nella sua saviezza se possano o non possano bilanciarne il valore.

L'applicazione dell'*ordinatorio* e dei sistemi di procedura toscana ai tribunali lucchesi, porta alla conseguenza di applicare a questi quella serie numerosa, e disgraziatamente troppo numerosa, che, sotto il titolo o di *leggi*, o di *motupropri*, o di *circolari*, o di *istruzioni*, o di *dichiarazioni*, o di *regolamenti*, contengono le disposizioni, dal di cui complesso resulta l'organizzazione e il meccanismo (per dir così) della procedura e dell'*ordinatorio* civile toscano; la cognizione di

tutte queste disposizioni è necessaria per il retto uso e per la retta applicazione del nostro *ordinatorio*: come è ugualmente necessaria la cognizione delle *rejudicate* proferite in proposito dai tribunali toscani, con le quali si è stabilita l'intelligenza da darsi a non poche delle sumentovate legislative disposizioni.

I magistrati lucchesi che dovranno amministrare la giustizia nei tribunali del territorio lucchese; i giureconsulti lucchesi che nelle curie addette a quei tribunali dovranno portare e trattare le cause; ed anco i semplici cittadini lucchesi che avranno a cuore la conservazione dei loro particolari privati interessi, sentiranno l'obbligo, o per dir meglio il bisogno, di acquistare la detta duplice cognizione, della serie cioè *primieramente* di tutte le disposizioni legislative surriferite, e *secondariamente* delle *massime*, e dei *principi giuridici* sanzionati nelle rejudicate dei tribunali toscani. E tanto più sentiranno un tal bisogno in vista della base fondamentale del nostro vigente sistema giudiciario, della esistenza cioè della Suprema Corte di Cassazione, la di cui superiore censura non può evitarsi dai giudicati di qualsiasi tribunale, da cui si siano o violate le *forme* prescritte dalla procedura, o contravvenuto alle *massime* prescritte dalle leggi.

Ora è egli utile, è egli conveniente sottoporre i magistrati, i giureconsulti, i cittadini lucchesi a questo studio nè facile, nè grato, nè eseguibile in breve spazio di tempo, di fronte alla certezza che fra due o tre anni al più l'*ordinatorio* e la *procedura* oggi vigenti nel Granducato saranno cangiate e subiranno al certo o in più o in meno una riforma mediante la compilazione del nuovo Codice di Procedura Civile? Questo nuovo Codice di Procedura Civile che presto o tardi dovrà pure pubblicarsi in Toscana, non renderà egli inutile lo studio fatto come sopra con tanto dispendio di tempo e di fatiche da tanti magistrati e cittadini? Ed all'inconveniente della inutilità di tale studio non si dovrà egli aggiungere anco l'altro non minore, e forse più grave inconveniente delle *liti e controversie* che verranno necessariamente ad insorgere per la così ripetuta variazione e replicato cangiamento dall'una all'altra procedura? Essendo una verità indubitata dimostrata dalla esperienza (e noi stati soggetti a tali vicende legislative ne possiamo essere testimoni) che il cangiamento di una legislazione sia nell'*ordinatorio*, sia nel *decisorio*, cagiona sempre una serie di questioni prodotte dall'intralciamento e contrasto degli interessi e delle cose, a cui dà causa il cangiamento medesimo.

Ecco il prospetto brevemente tratteggiato delle idee e delle difficoltà in proposito che alla sezione legale sembrano meritevoli di ponderazione e di discussione, e sulle quali perciò è richiamata la Consulta a portare il suo esame.

Vedrà la Consulta se alle difficoltà surriferite potrebbe presentarsi almeno in qualche parte un rimedio, mediante la compilazione di un *manuale* (diciamo così) di *procedura*, in cui si comprendano tutte le disposizioni dell'*ordinatorio* veramente *vigenti e necessarie a cono-*

s c e r s i, raccogliendole con attenzione dal complesso delle disposizioni legislative, di cui si è parlato superiormente. Vedrà la Consulta se piuttosto alle difficoltà surriferite potrebbe provvedersi proponendo pei tribunali lucchesi la perseveranza e continuazione dell' o r d i n a t o r i o e p r o c e d u r a presso i medesimi attualmente vigente, da durare fino all'epoca della pubblicazione del nuovo Codice di Procedura, imitando l'esempio dato da alcuni legislatori in simili circostanze di passaggio da una in un'altra legislazione. Vedrà la Consulta se a questa provvisoria e transitoria perseveranza e conservazione della procedura attuale lucchese possa dirsi che sia ostacolo i n s u p e r a b i l e la circostanza sopravvertita delle cause agitate e decise in prima istanza con l' o r d i n a t o r i o toscano dai Tribunali di Livorno, di Pisa e di Portoferraio, che dovrebbero poi agitarsi e decidersi in appello con l' o r d i n a t o r i o lucchese dalla Corte di Lucca. Vedrà infine la Consulta tutto quello che i suoi superiori lumi gli suggeriranno al certo su questo proposito per la resoluzione di un dubbio concernente un subietto di disposizione legislativa, che alla sezione legale è sembrato ed è realmente rilevantissimo.

Fin qui si è parlato delle disposizioni contenute nelli Articoli 11 e 17 del progetto, che sono relative all' o r d i n a t o r i o, ossia alla p r o c e d u r a da tenersi nei giudizi civili dai tribunali di Lucca. Resta adesso a parlare delle disposizioni che nelli articoli stessi concernono il d e c i s o r i o, ossia le l e g g i c i v i l i da applicarsi dai detti tribunali nelle decisioni delle cause passate al loro giudizio.

Si è veduto che su tal punto i detti Articoli 1 1 e 1 7 stabiliscono che dal 1° aprile 1848 in poi i tribunali lucchesi decideranno nelle materie civili col gius d e c i s o r i o lucchese, ossia a norma delle leggi civili lucchesi, dovendo continuare (a senso del p r o g e t t o) ad essere in vigore nel territorio di Lucca le dette leggi civili, sino a che il nuovo Codice Civile toscano non sia posto in attività in tutto il Granducato, eccettuate però le leggi relative alle i n t e r d i z i o n i alle t u t e l e, ai d e m e n t i ed alla d i s p e n s a d e l l a f o r m a l i t à d e g l i i n c a n t i n e l l e a l i e n a z i o n i d e i b e n i d e l l e p e r s o n e p r i v i l e g i a t e, per le quali materie soltanto dispone l'Articolo 1 7 del progetto che debba dal dì 1° aprile 1848 in poi attendersi anco nel territorio lucchese la legislazione toscana.

La sezione legale avendo portato il suo esame preparatorio sul detto articolo, non ha da sottoporre alla Consulta alcun dubbio sul principio generale stabilito nel detto articolo, sul principio cioè che sino alla compilazione del nuovo Codice Civile toscano debbano provvisoriamente continuare ad essere in vigore nel territorio lucchese le leggi civili oggi vigenti nel medesimo.

Su questo principio generale (per le ragioni medesime già notate ove si è parlato del gius o r d i n a t o r i o) la sezione legale non promuove d u b b i da risolvere; ma crede di doverne promuovere in quanto alle speciali leggi civili toscane da pubblicarsi frattanto nello Stato lucchese in limitazione al detto

principio. L'Articolo 17 del progetto indica da pubblicarsi le sole leggi (come sopra si è detto) relative alle interdizioni, alle tutele, ai dementi ed alle dispense delle formalità degli incanti per le alienazioni dei beni delle persone privile-
5 giate. Qui la sezione legale crede di dover domandare, se queste sieno le sole leggi toscane da pubblicarsi e porsi in attività nello Stato lucchese, frattanto che si sta compilando il nuovo Codice Civile toscano [88].

Non sarebbe egli conveniente di pubblicare egualmente le leggi tutte relative allo stato civile delle persone? Le leggi cioè (per esem-
10 pio) sulla patria potestà, sulla emancipazione, sulla capacità delle donne ad obbligarsi, e varie altre analoghe costituenti una parte fondamentale del gius civile toscano? E prescindendo ancora dall'entrare nella questione sulla necessità di pubblicare o non pubblicare nello Stato lucchese le leggi d'ammortizzazione, non potrebbe promuoversi
15 il dubbio se sia conveniente di porre almeno frattanto in attività quella parte delle leggi stesse che concerne la capacità delle dette mani-morte a ricevere tanto per atto tra i vivi, quanto per atto testamentario?

Ecco sommariamente e per via di semplice cenno indicati i punti di dubbio
20 sui quali la sezione legale crede di dover richiamare la Consulta, onde sui medesimi da questa sia portato il conveniente esame ed una ponderazione proporzionata all'importanza del subietto.

Con questo richiamo pongo fine a quanto in nome della sezione legale ero nel dovere di esporre alla Consulta in quanto alle resultanze dell'esame prepa-
25 ratorio della sezione stessa portato su ciò che nel progetto di cui trattasi, si dispone relativamente all'ordinatorio ed al decisorio per l'amministrazione della giustizia nei tribunali lucchesi in materia civile.

Passo adesso ad esporre le resultanze dell'esame portato dalla sezione legale su ciò che nel progetto stesso si dispone relativamente all'ordina-
30 torio ed al decisorio per l'amministrazione della giustizia dei tribunali stessi in materia criminale. Nell'esporre le quali resultanze non mi è d'uopo di molte parole e quindi per altri brevi momenti continuerò a profittare della sofferenza di chi mi ascolta.

Quattro sono gli articoli che nel progetto sono relativi a questo su-
35 bietto, e questi sono i segnati con i numeri 12, 13, 15, 18.

88. La Commissione per la compilazione del Codice Civile era stata nominata con il Motuproprio del 31 maggio 1847. Di essa facevano parte: Niccolò Nervini, Presidente, Anto-
40 nio Magnani, Carlo Carducci Consiglieri della Corte di Cassazione, Giovanni Antonio Venturi, primo Avvocato Generale, Luigi Pieri, Pietro Capei, Ranieri Lamporecchi e Ferdinando Andreucci; Segretario Augusto Duchoqué.

Il sunto dei quali quattro articoli è in sostanza: che primieramente «i delitti e le trasgressioni siano giudicati a tutti gli effetti col diritto penale vigente in Toscana, salvo il caso in cui si tratti di trasgressioni proprie del territorio lucchese, che non trovino nelle leggi toscane sanzione corrispondente, nel qual caso dovranno per adesso applicarsi le pene stabilite dalle leggi lucchesi» (Art. 12-13). 5

Che secondariamente i giudizi in materia criminale dovranno essere pubblici «subordinatamente a tutti i principii, regole, forme e discipline stabilite dal Motuproprio del 2 agosto 1838, non che dalle istruzioni, leggi ed ordini posteriori» (Art. 15). 10

E che in terzo luogo, anco prima dell'epoca del 1° aprile 1838 [*sic*] per il territorio lucchese sia proclamata l'immediata abolizione della gogna e del bollo, la cessazione dell'infamia giuridica a carico dei condannati dopo l'espiazione della pena ad essi inflitta e la sospensione dell'esecuzione della condanna ai lavori pubblici finchè non sia stata esperimentata la via della grazia (Art. 18). 15

Dal sunto dei quali articoli resulta che a norma del progetto, per l'amministrazione della giustizia in materia criminale deve applicarsi ai tribunali lucchesi l'ordinatorio e il decisorio toscano dal dì 1° aprile 1848 in poi, dovendosi anco prima di questa epoca e immediatamente proclamare l'abolizione della gogna, del bollo, della infamia giuridica nei condannati dopo l'espiazione della pena, e sospendere l'esecuzione della condanna ai lavori pubblici, finchè non sia stata esperimentata la via della grazia. 20 25

La sezione legale non ha obiezioni, o dubbi su queste proposizioni del progetto, che in questa parte troverà certamente una voce che gli risponda nel cuore di ogni cittadino toscano. D'altronde si è riflettuto dalla sezione stessa che gli inconvenienti rilevati superiormente che potrebbero derivare dalla applicazione dell'attuale ordinatorio toscano in materia civile, non sono in verun modo allegabili, nè temibili applicando l'attuale ordinatorio toscano in materia criminale. E comunque possano anco in materia criminale in qualche parte militare alcuni degli inconvenienti che dall'applicazione del decisorio toscano alle materie civili si sono superiormente rilevati, giacchè una gran parte di tal decisorio resulta dalle rejudicate e dalle osservanze giudiciarie sanzionate dalle decisioni dei nostri tribunali la di cui cognizione costerà certamente non leggera fatica ai magistrati e giureconsulti lucchesi, pur nonostante un tale inconveniente è vinto di gran lunga dall'interesse dei cittadini lucchesi di essere presto liberati dalla subiezione al Codice penale francese oggi vigente in gran parte del ter- 30 35 40

ritorio lucchese, le di cui disposizioni quali sempre severe e talvolta ancora barbare, non fanno al certo una bella comparsa in confronto della mite legislazione penale toscana.

Solamente la sezione legale richiama la Consulta a portare la sua attenzione su qualche inesattezza caduta nella compilazione dei mentovati articoli; fra le quali inesattezze, può per modo di esempio indicarsi quella dell'Articolo 12 in cui si dice che «per tutti i delitti e trasgressioni commesse in qualunque tempo nel circondario della Corte di Lucca si applicherà il diritto penale toscano»; la qual disposizione così concepita può portare alla illegale odiosa conseguenza di applicare a carico di un delinquente una pena più grave di quella stabilita dal codice penale sotto il di cui regime il delitto è stato commesso: potendo pure esistere ai termini del codice penale oggi vigente in Lucca dei delitti soggetti a sanzioni penali più miti di quelle per i delitti stessi stabilite nella legislazione criminale toscana.

Presentate così alla Consulta le resultanze dell'esame preparatorio che la sezione legale ha portato sulli Articoli 11 e 17 relativi all'ordinatorio e decisorio da applicarsi nei giudizi in materia civile nei tribunali lucchesi, e sulli Articoli 12, 13, 15 e 18 relativi all'ordinatorio e decisorio da applicarsi nei tribunali stessi nei giudizi in materia criminale, mi sembra di aver compito il mio ufficio di relatore delle resultanze della seduta della sezione legale; giacchè nessuno speciale rilevante dubbio si manifestò sugli altri cinque articoli, sull'Articolo cioè 14 relativo alla compilazione delle procedure scritte, sull'Articolo 16 relativo alle tariffe giudiciarie, sulli Articoli 21 e 22 relativi ai ricorsi in Cassazione ed al rinvio da effettuarsi dalla Corte Suprema, e sull'Articolo addizionale relativo alla giurisdizione attribuita agli attuali commissari giusdicenti nel Compartimento governativo lucchese.

Cesso quindi di abusare ulteriormente della sofferenza di chi mi ascolta, concludendo dopo il fin qui detto, sembrarmi che la Consulta sia richiamata a discutere, e deliberare:

1. Sulli Articoli del progetto di numero 11 e 17, relativi all'ordinatorio e decisorio in materia civile da stabilirsi per i tribunali lucchesi.

2. Sulli Articoli di numero 12, 13, 15 e 18, relativi all'ordinatorio e decisorio in materia criminale, da stabilirsi per i tribunali stessi.

3. Sulli Articoli 14, 16, 21, 22 e addizionale, relativi a disposizioni concernenti pure l'amministrazione della giustizia nei detti tribunali.

4. E finalmente sulli Articoli 23, 24 e 25 che si contengono nel progetto e sui quali perciò deve pure la Consulta emettere il suo voto.

28.

Adunanza generale del 28 dicembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 17.

Presenti i signori Presidente Giannini, Vice-Presidente Buonarroti e Consultori Bologna, Mazzarosa, Moscheni, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, 5
Fabbroni, Landucci, Capei e Capponi.

Aperta la seduta il signor Presidente Giannini richiamava la Consulta ad esaminare in conformità delle cose fissate nella passata adunanza quali leggi in materia civile, oltre quelle di procedura, avrebbero dovuto essere attivate pel dì primo aprile prossimo avvenire nelli Stati di Lucca. 10

Questo invito eccitò la Consulta stessa a deliberare più esplicitamente se, ritenuta la opportunità di pubblicare in Lucca alcune leggi civili toscane, di cui sarebbesi fatta poi una esatta enumerazione, avesse dovuto per ogni resto continuare in quel già Ducato ad essere in vigore il Codice civile, che attualmente lo governa. E la discussione si aprì su questo tema, comunque il signor 15
Consultore Nervini avvertisse che la Consulta per implicito almeno si era ormai pronunziata per l'affermativa, ognoraquando aveva già deliberato in massima di pubblicare in Lucca alcune leggi civili toscane, lo che non avrebbe fatto se avesse inteso di generalizzare, ed estendere a quello Stato il complesso generale e indistinto della nostra legislazione civile. 20

Su questo proposito il signor Consultore Lami rilevava in astratto che il veder trattato un piccolo Stato in pieno contatto con noi con principii diversi dai nostri lo urtava non poco; egli non abbandonava il riflesso che stavasi cioè maturando in Toscana la compilazione di un nuovo Codice Civile, di cui avrebbero potuto generalizzarsi in seguito a Lucca le disposizioni; ma esso cre- 25
deva che l'epoca della attivazione di questo Codice dovesse esser lontana; e frattanto una amalgama in Lucca di leggi francesi pure, di leggi francesi modificate dalla legislazione lucchese, di leggi puramente lucchesi, e di leggi toscane temeva che fosse per formare un insieme composto di elementi e di principii sì diversi, e fra loro così eterogenei, da provvedere tutt'altro che bene ai 30
bisogni delle transazioni civili. Esso, senza intendere di proporlo esplicitamente, mostrava insomma di dubitare che forse sarebbe stato meglio il render comuni fin d'ora allo Stato lucchese tutte quante le leggi nostre.

Non bisognava però farsene grandemente imporre da inconvenienti presi così a considerare in un modo troppo astratto, e speculativo, come conside- 35
rava il signor Consultore Capoquadri. Che se lasciavasi ai lucchesi il fondo dell'attuale loro diritto civile meno quella parte che non molto sensibilmente fosse per essere modificata da qualche legge nostra, presso di loro sarebbe rimasta a buon conto regolata dal Codice la importante, anzi vitalissima ma-

teria, delle contrattazioni; quella spinosa, ed intricata delle servitù, ed altre di sommo interesse rapporto alle quali sarebbe stato un dono funesto pei lucchesi quello per cui l'avessimo chiamati a nuotare con noi nel vasto oceano del diritto comune. Il signor Consultore Moscheni ciò concordando, faceva anche notare che il portare nella legislazione civile di Lucca il minore scompiglio possibile era reclamato appunto dalla tutela di quelli interessi, a cui volevasi provvedere. Come mai, diceva egli, vorrebbesi estendere oggi al lucchese la universalità del diritto civile toscano, quando è certa la imminenza più o meno vicina di un nuovo Codice? Oggi lo scompiglio sarebbe generale, per tornar forse ad essere generale altre volte, all'epoca cioè della promulgazione di questo nuovo Codice, del cui progetto attestava il signor Consultore Nervini, come Presidente della Commissione incaricata di prepararlo, la Commissione stessa assiduamente occupavasi.

Il signor Presidente Giannini divideva esattamente queste idee. Vedeva egli che degli imbarazzi sarebbero venuti pur troppo dall'introdurre in Lucca una parte soltanto della nostra legislazione, ma gli imbarazzi sarebbero pure stati sempre minori di quelli che avrebbero tenuto dietro alla pubblicazione del diritto universale che domina fra noi. D'altronde in simili congiunture avevano pur dovuto trovarsi altri Stati, fra i quali egli notava quello di Genova, che comunque facente parte del Regno Sardo, fu però e per lungo tempo regolata da leggi speciali, e diverse da quelle del Regno stesso fino alla promulgazione del Codice Albertino che avvenne nel 1836; e finalmente notava che per via provvisoria e in un sistema di semplice precarietà poteva tollerarsi per poco quella differenza di legislazione che per lunghissima serie di anni fu pure in tutta l'Italia sotto l'influenza del regime statutario.

Il signor Consultore Capei invitava il Collegio a dipartirsi da una idea primitiva. Le leggi propriamente civili di ogni paese, egli diceva, si dividono e si distinguono in quelle che comunque investano il diritto particolare dei cittadini pur tuttavia avuto riguardo al loro subietto possono e debbono dirsi di pubblico interesse, come sarebbero per esempio le leggi sullo stato delle persone, e in quelle che non mirando se non remotamente o indirettamente al pubblico interesse, toccano esclusivamente un interesse privato e provvedono ai bisogni e comodi puramente locali, come per esempio le leggi sopra certi generi di servitù etc. Ora, egli diceva, se introduciamo in Lucca fra le nostre leggi quelle che si riferiscono ad un interesse generale, lasciandovi sussistere le altre di interesse puramente privato e locale, per le quali la differenza è facilmente assentita, noi non solo non ci esponghiamo ad urti e dispiacevoli conseguenze, ma certamente profittiamo alla causa comune, remuovendo col togliere in questo rapporto ogni diversità di principio quelli elementi di inciampo, di difficoltà, e di diffidenza che nei due Stati comparativamente piccoli destinati a contenere una sola famiglia toscana, potrebbero per avventura attraversare il placido sviluppo delle transazioni civili. Per farsi intendere con un esempio

tutto legale finiva il signor Consultore Capei dicendo che nel dare la nostra legislazione ai lucchesi, piuttostochè attenersi al principio della comunione, appariva giusto invece e opportuno, che si dovesse proceder piuttosto col principio del regime dotale.

Così pensava che dovesse farsi anche il signor Consultore Capoquadri; se non che egli diceva che quando tante cose si era inteso di sacrificare all'oggetto di ottenere fra gli interessi lucchesi e quelli toscani una completa verificazione, ragion voleva che ad essi avesse dovuto estendersi tutta la generalità del nostro diritto, lo che egli avrebbe per certo proposto se non fosse stato in via il nuovo Codice Civile, all'effettuazione del quale egli prestava fede pienissima, perchè pienissima fede doveva prestarsi all'adempimento dei sovrani comandi che l'avevano ordinato.

Anche il signor Consultore Bologna, pensava insieme con tutti gli altri che, introdotte in Lucca quelle leggi toscane che si fossero ravvisate di pubblico interesse, a tenore della proposizione del signor Consultore Capei, dovesse lasciarsi fermo in quello Stato, e per ogni resto il Codice che vi è attualmente vigente per non dare in un momento istesso una scossa generale, la quale tanto più sarebbe stata viva e nociva, quanto maggiore fosse resultato il numero degli interessi investiti dalla innovazione.

Il signor Vice-Presidente Buonarroti peraltro trovò più opportuno di fare la manifestazione dei suoi principii, i quali avrebbero necessariamente regolato in questa materia il suo voto anche nelle deliberazioni successive. Egli aveva creduto, e credeva sempre, che meno imbarazzante e più razionale sarebbe stato il sistema di non portare sulla legislazione, e sull'organismo giudiciario di Lucca alcun cambiamento fintantochè pubblicati in Toscana i nuovi codici civile e criminale, non si fosse offerta allora tutta la opportunità di indurre anche nel lucchese tutte quelle riforme, che, più o meno parzialmente introdottevi oggi, dovevano di necessità esser causa di imbarazzi e di complicanze, nel suo modo di vedere dannosissime, come fino ad un certo punto almeno la discussione ancora aveva dimostrato. Ma il principio che allo stesso signor Vice-Presidente Buonarroti compariva il più razionale era stato ormai vulnerato: i nuovi tribunali di Lucca dovevano andare in attività il primo di aprile. La giurisdizione di questi tribunali non sembrava più possibile che senza urtare in serie e gravissime dispiacenze potesse anche provvisoriamente circoscriversi all'antico territorio lucchese; era quindi necessario il far sì che quei tribunali si ponessero all'epoca avvertita in azione. Ora lo stesso signor Vice-Presidente Buonarroti sentendo vivamente il dovere di rispettare, quanto a se, nel modo il più esteso, l'enunciato principio di razionalità e di coerenza, onde procurare col minore possibile sussulto di legislazione, il minor danno possibile agli interessi lucchesi, dichiarava che, pel suo modo di sentire e di vedere, avrebbero dovuto estendersi al già Ducato di Lucca in materia civile quelle sole leggi civili toscane, senza la pubblicazione delle quali non sarebbe per essere legal-

mente e regolarmente possibile lo sviluppo della procedura indispensabile a mettere in attività quei nuovi tribunali, salvo a considerare quali altre leggi di vero ordine pubblico fosse fin d'ora cosa politica e prudente l'estendere anche allo Stato lucchese.

5 Ferma stante una siffatta dichiarazione del signor Vice-Presidente Buonarroti tutto il Collegio, e così anche il signor Consultore Lami, che si chiamò sodisfatto delle repliche avute alle sue obiezioni, ritenne che dovessero pubblicarsi in Lucca quelle leggi civili toscane che dietro il debito esame da farsene comparissero di generale, e comune interesse; e che in ogni restante do-
10 vesse perseverare in vigore presso quel Ducato il Codice Civile che ivi ora è vigente.

Dopo ciò passavasi ad esaminare la serie delle leggi che, secondo i principii fissati, avrebbero dovuto esser pubblicate in Lucca.

Il signor Presidente Giannini proponeva per prima la Legge de' 18 giu-
15 gno[89] e 28 novembre 1817[90] e tutte le altre successive sopra gli atti dello stato civile, che, siccome lo stesso signor Presidente avvertiva, trovansi a figurare tra i primi atti di tutti i codici, come quelle che regolano ed interessano lo stato delle persone.

Rilevava il signor Consultore Capei che queste leggi attengono assenzial-
20 mente al diritto pubblico; che l'eleganza le vorrebbe infatti fuori del codice, ma che d'altronde meritano pur troppo di esser ben conosciute per l'esercizio dei diritti civili individuali, e per costatare la qualità giuridica delle persone.

Il signor Consultore Bani avvertiva che questa materia si riconnetteva in Toscana con quella delle leggi giurisdizionali, della cui pubblicazione in Lucca
25 sempre più mostrava egli di sentire urgenza.

Il signor Consultore Capoquadri non dava a queste leggi una grande importanza, perchè esse non portavano, come era da augurarsi che dovesse portare il nuovo Codice, che cioè agli effetti civili debbano attendersi, ed esclusivamente attendersi gli atti soltanto provenienti dalle autorità civili; pure egli
30 conveniva, per ragione di coerenza, che quali esse si sono meritassero di essere pubblicate in Lucca, dove su questo proposito leggi civili non vi erano, e con esso lo concordava tutto il resto del Collegio, se si prescinda dal signor Vice-Presidente Buonarroti, il quale, in coerenza dei principii da esso esternati, non trovava congruo l'attivare in Lucca queste leggi, che nulla interessavano per
35 garantire a quei nuovi tribunali l'esercizio di una regolare procedura.

Una serie di altre leggi veniva suggerita per pubblicarsi in Lucca a mozione del signor Consultore Nervini. Queste leggi erano le seguenti:

Legge de' 15 novembre 1814: sulla patria potestà e suoi effetti; sulle dispo-

89. Motuproprio 18 giugno 1817 in ma-
40 teria di stato civile, in *Bandi e ordini* cit., XXIV (Firenze 1817) Documento 59.

90. Motuproprio 28 novembre 1817 in materia di stato civile, in *Bandi e ordini* cit., XXIV (Firenze 1817) Documento 115.

sizioni, obbligazioni e contratti de' figli di famiglia; sulla emancipazione; sulla tutela e sulla interdizione.

Legge de' 20 novembre 1838: sullo stato civile delle donne.

Che il subietto di tutte queste disposizioni fosse tale da implicare le vedute di un interesse generale non poteva mettersi in dubbio dalla Consulta: ora pei principii da essa ritenuti, e più specialmente al luogo opportuno sviluppati dal signor Consultore Capei, non credeva conseguentemente doversi trattenere dall'emettere in massima il voto che tutte queste leggi dovessero al primo del prossimo aprile essere estese e pubblicate in Lucca, tanto più che sullo stato delle persone erasi avvertita la necessità di parificare fra i due Stati, che si erano fusi insieme, la legislazione relativa.

Fermo il signor Vice-Presidente Buonarroti nel credere che sole quelle leggi toscane dovessero attivarsi in Lucca, di cui strettamente si fosse fatto sentire il bisogno per mettere in movimento la procedura di quei nuovi tribunali, e questo carattere non ravvisando in quelle proposte, riteneva perciò che esse non dovessero pubblicarsi.

La Consulta peraltro mentre riteneva in genere la convenienza di estendere a Lucca la osservanza delle leggi enunciate, rilevava al tempo stesso non meno la necessità di procedere con molta oculatezza per vedere dietro un esame critico comparativo delle due legislazioni, lucchese e toscana, a quali conseguenze giuridiche avrebbe portato la innovazione sia sullo stato delle persone, sia su i diritti che per occasione di questo stato erano dalla legge ad altri accordati, le quali conseguenze bisognava avere più specialmente di mira per garantire come, e fin dove, fosse creduto giusto ed opportuno, l'attualità giuridica dei cittadini lucchesi di fronte al disposto della presente loro legge civile con analoghe disposizioni transitorie. Le quali transitorie disposizioni sembrava fin d'ora che avrebbero dovuto investire i figli nel rapporto della loro età all'epoca della promulgazione della nuova legge, nel rapporto della loro legale o volontaria emancipazione, nel rapporto alla subiezione ai diritti di patria potestà. Sembrava che dovessero investire il diritto di usufrutto devoluto nei casi determinati dalla Legge (Art. 5) de' 20 novembre 1838[91] al padre, od altro ascen-

91. Il Motuproprio 20 novembre 1838 relativo all'esercizio dei diritti ed all'assunzione delle obbligazioni da parte delle donne, è pubblicato in *Bandi e ordini* cit., XLV (Firenze 1838) Documento 78. « *Articolo 5* - Nonostante l'emancipazione di che nel precedente Articolo [emancipazione di pieno diritto a causa di matrimonio] l'avente la patria potestà conserverà sopra i beni avventizii pervenuti alla figlia precedentemente al matrimonio la totalità dell'usufrutto concedutogli dalla legge. - Quando però il matrimonio sarà stato contratto nonostante il dissenso dell'avente patria potestà sopra la donna, e le cause del dissenso non siano state dichiarate dal giudice ingiuste e irragionevoli, in tal caso l'avente la patria potestà avrà il diritto anche alla totalità dell'usufrutto sul peculio avventizio che a lei sopravvenisse dopo il matrimonio stesso. Peraltro l'avente la patria potestà non potrà essere chiamato avanti il giudice a dedurre le cause del suo dissenso quando la donna non avrà compiti li anni diciotto ».

dente sopra i beni avventizii pervenuti alle figlie minori. Sembrava che dovessero investire il diritto dell'usufrutto legale spettante al padre sopra i beni avventizii dei figli non prosciolti dal vincolo della patria potestà. Sembrava che dovessero investire l'usufrutto legale che per le leggi francesi vigenti in Lucca spetta alle madri vedove su i beni già devoluti ai loro figli minori in coerenza dei diritti di patria potestà. Sembrava che dovessero investire la soggezione delle donne fino ad una certa età alla autorità di un curatore nelle loro contrattazioni, rapporto al qual tema il signor Consultore Moscheni avvertiva che sarebbe stato utile e congruo protrarre in Lucca una tal soggezione a tenore delle leggi toscane. Tutti questi ed altri subietti che nel resultato dell'esame da farsi accuratamente fossero sembrati meritevoli di essere investiti da una disposizione transitoria non potevano impunemente trascurarsi. L'esame si incominciava dalla Consulta, e molte osservazioni ora da una, ora dall'altra parte si facevano per illuminare la discussione; ma poichè il tema vario, complicato, e difficile di questa non poteva svolgersi se non con molta calma, tranquillità e studio testuale delle relative leggi, e così fu concordemente deliberato e concluso che in questo rapporto il lavoro sarebbe stato preparato dalla commissione che la Consulta stessa avrebbe nominata, e che il lavoro stesso, discusso in Collegio, avrebbe dal medesimo ricevuto la conveniente sanzione.

Oltre le leggi accennate fu proposto altresì di pubblicare in Lucca quella de' 15 novembre 1814 sulle persone alle quali non è permesso di far testamento, o altri atti di ultima volontà, e di ricevere per alcuno di detti atti.

Ciò parve generalmente buono, non tanto per se stesso, quanto ancora perchè la pubblicazione di questa legge necessitava per l'indole sua propria alla pubblicazione non meno delle leggi in materia fidecommissaria, e in materia di ammortizzazione, e ciò dava una spinta di più alle leggi giurisdizionali la rilevanza delle quali sembrava superfluo il discutere, visti li immensi benefizii che la loro estensione a Lucca avrebbe prodotti nei rapporti politici ed economici di quella provincia.

Quanto alla materia fidecommissaria rilevava di più il signor Presidente Giannini che la pubblicazione appunto delle leggi su i fidecommissi era indispensabile giacchè altrimenti, con la promulgazione della sola citata Legge del 15 novembre 1814, il successo non sarebbe stato pieno, comecchè per essa non sarebbesi evitata la formazione di fidecommissi per atti tra i vivi ai quali si riferiva la Legge del 1769[92].

Si ritenne pertanto dalla Consulta che la Legge superiormente citata de' 15 novembre 1814 dovesse pubblicarsi in Lucca al primo aprile prossimo fu-

92. Legge 2 marzo 1769 sulle manimorte, in *Bandi e ordini* cit., V (Firenze 1769) Documento 145.

turo, e che al tempo stesso, e come a complemento necessario di quella Legge medesima dovrebbero pubblicarsi altresì:

La Legge de' 23 febbraio 1789[93] sulle sostituzioni fidecommissarie; la Legge del dì 11 marzo 1751[94], 2 marzo 1769, e ordini successivi concernenti le mani morte, e a proposizione del signor Presidente Giannini accolta come necessità di complemento maggiore; la Legge del dì 11 dicembre 1835[95] sulla capacità degli stranieri di succedere ed acquistare per qualunque titolo in Toscana.

Il signor Vice-Presidente Buonarroti, peraltro, in coerenza degli esposti suoi principii, credeva che fra tutte le indicate leggi quella sola che potesse dirsi attualmente reclamata da una urgenza di interesse, e di ordine pubblico fosse quella relativa alle mani morte, affrettando per ogni resto coi voti la opportunità che avrebbe presentato il nuovo Codice Civile toscano.

Tornando del resto il signor Consultore Nervini alla legge relativa alla incapacità di disporre, e di ricevere per atto testamentario, notava la convenienza di disporre in modo che, fra questa incapacità e l'altra dipendente dagli atti di donazione tra i vivi, non passasse alcuna antinomia e fra loro armonizzassero perfettamente per non dar luogo ad assurdi. L'avvertenza sembrò a tutti savissima, ma fu ritenuto del pari che a ciò avrebbe potuto convenientemente provvedere nel suo progetto la Commissione.

Fu domandato se in Lucca avessero o no dovuto subir riforma le leggi concernenti le forme da adottarsi in materia testamentaria e, a proposizione del signor Presidente Giannini, fu all'unanimità risposto negativamente, e perchè il cambiamento di legislazione sopra un tema di tale indole importa sempre una serie numerosa di liti e più specialmente poi, perchè un tal cambiamento avrebbe indotto puranco la necessità di pubblicare le leggi sul notariato, ciò che non poteva sembrare opportuno in questo momento.

A tal punto fu dallo stesso signor Presidente Giannini richiesto il Collegio se avessero dovuto o no pubblicarsi le leggi toscane relative alla successione sia testata, sia intestata, ma l'ora essendo ormai tarda, fu la discussione protratta alla seduta del prossimo futuro giorno.

93. Legge 23 febbraio 1789 sui fedecommessi, in *Bandi e ordini* cit., XIV (Firenze 1789) Documento 12.

94. Legge 1° febbraio 1751 da Vienna, pubblicata in Firenze l'11 marzo 1751, sulla proibizione del passaggio dei beni di manomorta, in *Raccolta delle leggi toscane delle quali fu ordinata la pubblicazione nella città e territorio di Lucca con Reale Decreto del 26 febbraio 1848* (Firenze 1848) 11.

95. Legge 11 dicembre 1835, in *Bandi e ordini* cit., XLII (Firenze 1835) Documento 79.

29.

Adunanza generale del 29 dicembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 18.

Presenti i signori: Presidente Giannini, Vice-Presidente Buonarroti e Con-
5 sultori Bologna, Mazzarosa, Moscheni, Capoquadri, Nervini, Lami, Fabbroni e Capei.

Aperta la seduta il signor Presidente Giannini, riportandosi al tema lasciato interrotto nella seduta passata, invita il Collegio a deliberare se convenga o no estendere al lucchese le leggi toscane relative alle successioni tanto testate che
10 intestate.

Dietro una opposizione fattane dal signor Consultore Capei, essendo resultato che nei rapporti dall'una all'altra legislazione esisteva pur troppo qualche punto di sostanziale divergenza, ed a mozione anche dei signori Consultori Mazzarosa e Moscheni fu convenuto, d'accordo che i cambiamenti di legi-
15 slazione in questa importantissima materia portando troppa riscossa nell'ordine economico delle famiglie occorreva andare assai rilenti a suggerirli, e che per conseguenza su questo particolare non si dovesse per ora almeno la legge lucchese in nulla minimamente innovare.

Fu allora posto in campo se avessero dovuto pubblicarsi le leggi toscane
20 in materia livellare.

Il signor Consultore Capoquadri riteneva in proposito che, se ben riflettevasi, gli ordinamenti di tale indole tenevano più che altro alla parte della costituzione economica e amministrativa del Paese, e sembravagli perciò che coll'occuparsene avrebbe la Consulta trasceso lo scopo cui oggi mirava col
25 suo limitato progetto.

Oltre di che, toccando alcun poco il merito, rilevava lo stesso signor Consultore Capoquadri che i livelli avevano ormai resi, nei rapporti della prosperità economica, tutti quei benefizii che essi avevano l'attitudine di dare, e che avendo completamente raggiunto lo scopo che li aveva informati nella loro
30 origine erano oggi più di imbarazzo che di utile alla proprietà, e il voto generale si pronunziava già per una loro affrancazione che tanto più sarebbe riuscita accetta, quanto più ricca si fosse ordinata. Ed era bene per lo stesso signor Consultore che fosse remoto il bisogno di trapiantare in altri paesi i nostri regolamenti livellarii perocchè erano essi in massa così copiosa, e tanto fra loro
35 erano diversi che chi avesse l'incarico di normarli e ridurli ad un'unico denominatore, si troverebbe esposto a fatiche e difficoltà non così agevolmente superabili.

Dietro le quali osservazioni ed al seguito anche di analoghe avvertenze fatte dal signor Consultore Moscheni il qual riteneva per certo che l'estender

oggi a Lucca le leggi livellari toscane avrebbe portato complicanze e disgusti rilevantissimi, il Collegio opinò che la pubblicazione di simili leggi non fosse a proporsi, ferma stante però, come avvertiva lo stesso signor Consultore Capoquadri, l'influenza che nella attualità avrebbe esercitato in Lucca la disposizione dell'Articolo 18 della Legge sulle mani morte ecclesiastiche del 2 marzo 1769[96], che, per le prese deliberazioni, avrebbe dovuto anche là estendersi, in forza del disposto del quale articolo tutti i beni stabili di diretto dominio delle mani morte, e posseduti col titolo di livello, enfiteusi o affitto perpetuo sarebbero divenuti appodiati o quasi allodiali.

Passando sempre in esame le leggi che sembrassero meritare di esser pubblicate in Lucca, mosse il signor Presidente Giannini qualche parola di domanda sulle leggi toscane relative alla esecuzione personale, ma non essendosi presentata veruna specialità che ne consigliasse la pubblicazione fu concordemente convenuto che di questa dovesse farsi a meno.

Le Leggi in appresso, che per unanime consentimento della Consulta parvero doversi con sicurezza estendere al territorio lucchese, furono quella ipotecaria del 2 maggio 1836[97], e quella esecutiva del 7 gennaio 1838[98], perocchè esse, oltre tracciare nel loro insieme una parte interessante della procedura civile, presentavano poi, nell'interesse dei cittadini lucchesi, e nei rapporti del sistema ipotecario e delle prescrizioni, un benefizio comparativamente più grande di quello che essi non ritraevano in questa materia dall'attuale loro regime. Si rifletteva in fatti che il Codice Civile francese, da cui Lucca è ora regolata, è il tipo su cui fu modellato il nostro statuto ipotecario, e ciò era buono a ritenersi per intendere che con la proposta sostituzione non andavano a pro-

96. Legge 2 marzo 1769 cit. « *Articolo 18* - Tutti i beni stabili di suolo di diretto dominio delle mani morte, veruno eccettuato de' quali il dominio utile ed il possesso con titolo di enfiteusi, di livello, precario, o affitto perpetuo, sia attualmente in mano dei laici, ancorchè risolubile per i patti e condizioni apposte nei contratti si considerino come appodiati, e quasi allodiali dei possessori all'effetto che abbiano il pieno arbitrio di disporne come beni proprii per atti tra vivi e di ultima volontà, salvo sempre l'interesse, e tutti i diritti e prerogative che per disposizione del gius comune si competono al padrone diretto ed all'enfiteuta o livellario per natura del contratto di enfiteusi o di livello perpetuo per la recaducità, per la rinnovazione necessaria a favore di quelli che hanno il diritto di domandarla, per la recognizione nei tempi convenuti per l'investitura, e per il canone e laudemio; fermo stante però che debba starsi al canone e laudemio attuale convenuto nell'ultimo contratto per cui il dominio utile è passato nei laici; che non possa accrescersi nè direttamente nè indirettamente; e che i miglioramenti ed accrescimenti di qualunque genere, i quali venissero fatti nei beni enfiteutici o livellari dal giorno della pubblicazione della presente legge in avvenire, siano sempre nel patrimonio libero dell'enfiteuta e suscettibili di tutti i vincoli di ragione permessi, nonostante qualunque fatto e convenzione che venisse stipulata in contrario ».

97. Il Motuproprio 2 maggio 1836 relativo al sistema ipotecario, è pubblicato in *Bandi e ordini* cit., XLIII (Firenze 1836) Documento 42.

98. Legge sui giudizi esecutivi del 7 gennaio 1838, in *Bandi e ordini* cit., XLV (Firenze 1838) Documento 3.

dursi sensibili scosse, e dove il nostro diversificava da quello e in ciò stava il benefizio maggiore, diversificava in meglio, in quanto con tale statuto vi era maggiormente esteso e favorito l'elemento della pubblicità e si erano gettate almeno le basi di un ben inteso ordinamento nel tema delle prescrizioni, tema che aveva subito un progressivo favorevole sviluppo nella susseguente legge esecutiva, e rapporto al quale le condizioni lucchesi trovavansi molto arretrate avendo rimarcato il signor Consultore Moscheni che la materia della prescrizione era presso di essi influenzata dalle disposizioni del diritto canonico.

Vero è però che quanto alla Legge ipotecaria fu trovato indispensabile lo stabilire provvisoriamente per Lucca che agli effetti del sistema ipotecario e della prescrizione fosse sostituita la trascrizione alla voltura estimale dopochè per le dichiarazioni del signor Consultore Moscheni resultò che in quel Ducato la tenuta del catasto trovavasi in condizioni così disgraziate da rendere non solo difficile, ma assolutamente impossibile, il ritrovamento e la certificazione dei beni che occorresse di riscontrare ed investire.

Esaurita così la serie delle leggi, che parve di dover mettere in discussione per dedurre se convenisse o no la loro attivazione in Lucca, tornò la Consulta intiera a rinnuovare il voto stato da essa già espresso fino dalla adunanza del dì 27 corrente, il voto cioè che il Governo si determinasse a pubblicare ed estendere anche in quell'antico Stato l'insieme delle nostre leggi giurisdizionali.

Richiamata qui dal signor Presidente Giannini l'attenzione del Collegio sul tenore dell'Articolo 16 del progetto comunicato con cui si disponeva che presso la Corte di Lucca e quel Tribunale di Prima Istanza dovessero attivarsi le tariffe toscane sia per gli atti civili, sia per quelli criminali, la Consulta stessa non ebbe che ad annuire avvertendo che variata procedura dovevano indispensabilmente quei nuovi tribunali subire il cambiamento non meno di tariffe analoghe alla procedura novellamente presso di loro introdotta.

Sulla scorta del rapporto letto dal signor Presidente Giannini e con richiamo opportuno ai respettivi articoli del progetto comunicato, altre deliberazioni prendeva la Consulta avvicinandosi sempre più allo scopo dell'esame assuntosi.

Deliberava pertanto, in modificazione dell'Articolo 21 del progetto stesso, che il Regio Procurator Generale alla Corte di Lucca aver dovesse nel circondario di questa Corte con indipendenza da altri ufficiali del pubblico ministero quelle stesse attribuzioni e quella stessa autorità che il Regio Procuratore Generale spiegava nel circondario della Corte di Firenze e ciò a proposizione dello stesso signor Consultore Lami, il quale avvertiva che se una dipendenza da altro ufficiale del pubblico ministero sarebbe stata incongrua anche nel caso in cui la Corte di Lucca non avesse tenuto in gerarchia un grado uguale a quello tenuto dalla Corte di Firenze, diveniva poi inammissibile affatto quando un Sovrano Motuproprio aveva a tutti gli effetti equiparata la Corte di Lucca a quella della capitale.

In modificazione dell'Articolo 22 del progetto stesso fu deliberato che la Suprema Corte di Cassazione, cassando una sentenza di una delle due Corti, ne dovesse rinviare il giudizio a quella respettivamente da cui non si era pronunziato; e che nel caso di seconda cassazione il giudizio medesimo fosse deferito ad una nuova Camera da comporsi per necessità nella Corte Regia di Firenze, presso la quale fu veduto che dopo la istituzione della Corte lucchese non era più altrimenti necessario che esistesse una Camera straordinaria. 5

Su questo tema fu toccato se il rinvio da farsi come sopra alle due corti respettivamente per parte della Suprema Corte dovesse essere coattivo, e se bastasse lasciarne l'ozione ai magistrati; ma il primo prevalse a quest'ultimo sistema, il quale ovviava a qualunque pericolo di oscitanza e di arbitrio e a qualunque pretesto di ragionevole o irragionevol lamento. 10

Coerentemente al disposto dell'Articolo 23 del progetto non fu posta in dubbio la convenienza di attivare in Lucca i Regolamenti di Disciplina toscani del 2 settembre 1839 e ordini successivi su gli avvocati e procuratori. 15

Solo ricercavasi quanto agli avvocati se essi, e lucchesi e toscani, avessero dovuto figurare in un solo ruolo, o se dagli avvocati lucchesi avesse dovuto formarsi un ruolo a parte. E quest'ultimo partito prevalse sia perchè, formate due corti in ugual grado fra loro, sembrava razionale e conseguente che due distinti ruoli pur si formassero degli avvocati; sia e più specialmente perchè la composizione del ruolo esigendo al tempo stesso la formazione di una Camera di Disciplina, si vedeva a primo intuito che questa stessa disciplina sarebbesi sul posto più agevolmente raggiunta. Faceva riflettere, è vero, il signor Consultore Capei che forse in questo rapporto, lo scopo sarebbesi conseguito coll'attivare in Lucca una sezione di Camera in qualche modo staccata, e delegata da quella di Firenze, ma fu veduto, e lo stesso Consultore ne convenne, che questa misura d'altronde eccezionale, e perciò sempre men buona, avrebbe suggerite idee di dipendenza e di deconsiderazione che era utile l'evitare. 20 25

Quanto ai procuratori lucchesi fu deliberato che i medesimi dovessero essere trattati alla pari dei procuratori di Firenze e così anche nei rapporti delle tariffe concernenti i loro onorarii. 30

Dopo ciò passato in esame l'Articolo addizionale al progetto, comunicato con biglietto dell'I. e R. Dipartimento di Giustizia e Grazia de' 17 novembre prossimo passato, e con cui si proponeva di estendere ai commissarii giusdicenti del già Ducato lucchese quella parte di giurisdizione così civile come criminale che il Motuproprio del 2 agosto 1838 e successive Istruzioni e Dichiarazioni dava ai giudici civili vicarii regii e potestà, non solo la Consulta non ebbe in proposito a far considerazioni in contrario, ma trovò anzi la cosa armonizzante con quelle state già da essa deliberate. 35

Giunta la Consulta a questo punto ritenne che il lavoro di cui incombevale il peso non poteva già dirsi compito, altro e difficile restandone a farsi per dare lo sfogo il più completo alla ricevuta commissione. Ed in vero trat- 40

tavasi di coordinare e disporre tutti i punti deliberati dal Collegio; trattavasi di formularli in articoli con quella chiarezza e con quella precisione che più nettamente avrebbe reso scoperto il voto della Consulta; trattavasi in questa coordinazione e in questa compilazione di completare le disposizioni da rassegnarsi in quella parte a cui per avventura non fosse giunta la discussione della Consulta e che possibilmente si sarebbe presentata nel minuzioso svolgimento della materia; trattavasi in specie nel tema delle leggi proposte pubblicarsi in Lucca, procedere con esattezza ad un esame critico comparativo delle due legislazioni e conosciutene le differenze tracciare un piano di analoghe disposizioni transitorie. Trattavasi in somma di formulare e compilare un progetto in modificazione e rettificazione di quello proposto all'esame della Consulta, il tutto in conformità delle deliberazioni dalla medesima emesse.

Or questo lavoro che esigeva studio e calma veniva a consentimento dell'intiero Collegio deferito ad una commissione che il signor Presidente Giannini componeva del signor Vice-Presidente Buonarroti e dei signori Consultori Nervini e Capei, i quali accettavano l'invito e dichiaravan proporsi di rimettere quanto prima il loro lavoro alle discussioni e deliberazioni del Collegio medesimo.

Dopo di che l'adunanza fu sciolta.

30.

Adunanza generale del 10 gennaio 1848.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 22.

Presenti i signori Cavaliere Presidente, e Consultori Bologna, Bani, Capoquadri, Nervini, Fabbroni, Landucci, Capei, Capponi e Lamporecchi.

Letti ed approvati i processi verbali delle passate sedute il signor Consultore Lamporecchi, che non era intervenuto all'adunanze precedenti, desiderò avere qualche schiarimento ulteriore per i motivi per i quali la Consulta aveva deliberato di non portare innovazione alcuna pell'attuale legislazione lucchese relativa all'arresto personale, e lo stesso signor Consultore si chiamò in gran parte soddisfatto quando fu reso avvertito che in modificazione del Codice di Commercio francese anche in Lucca vigevano disposizioni identiche a quelle per cui in Toscana, a tenore della Legge de' 5 settembre 1814[99], le lettere di cambio, tratte o girate o accettate dai non mercanti, e i biglietti all'ordine portano alla stessa procedura permessa a riguardo delle obbligazioni puramente civili.

99. Legge 5 settembre 1814 sulla regolamentazione delle lettere di cambio, in *Bandi e ordini* cit., XXI (Firenze 1814) Documento 127.

Dopo questa avvertenza preliminare avendo il signor Presidente annunziato che l'oggetto della seduta presente quello si era di discutere e deliberare sul rapporto della commissione incaricata di compilare, a tenore e sulla scorta delle già prese deliberazioni, un progetto legislativo concernente in specie il piano di quella parte di legislazione toscana che sembrerebbe dovesse estendersi ora al lucchese, veniva quindi invitato il signor Consultore Nervini come relatore della commissione stessa a far lettura del progetto indicato, al che il prelodato signor Consultore aderiva, sottoponendo all'esame della Consulta la parte dispositiva e illustrativa del compito lavoro.

Quelli fra gli articoli del lavoro medesimo che richiamarono una speciale attenzione furono i seguenti:

Corrisponde all'Articolo 2 del progetto rassegnato. L'Articolo secondo che appellava alla pubblicazione delle leggi giurisdizionali fece sempre più rimarcare alla Consulta la necessità di estendere al lucchese queste leggi stesse a tutti gli effetti onde poter vedere regolato in coerenza del loro disposto il fondo della giurisdizione, l'ordine delle competenze e degli appelli, per evitare ogni intralcio e ogni assurdo che in caso diverso sarebbe derivato a detrimento della regolare amministrazione della giustizia. Alle cose moltissime diffusamente sviluppate in proposito nelle precedenti sedute rilevava il signor Consultore Capoquadri che, in ultima analisi, le leggi giurisdizionali formavano e rappresentavano in Toscana lo stato del diritto pubblico, e in parte del diritto politico costituzionale del paese, e che conseguentemente la loro estendibilità ai sudditi lucchesi era un fatto irrecusabile, consentaneo, armonizzante e strettamente conseguente ai trattati per opera dei quali l'aggregazione di Lucca alla Toscana andava ad avere il suo compimento.

Corrisponde all'Articolo 5 del progetto rassegnato. L'Articolo 5 del progetto dopo aver stabilito che restassero provvisoriamente conservati nel già Ducato di Lucca il Codice Civile, il Codice di Commercio, e ogni altra legge che non fosse contraria a quella parte di legislazione toscana che ora andava ad introdursi, proseguiva a dire — ivi — « Fermo stante che nella decisione delle cause delle quali avrebber dovuto conoscere gli attuali tribunali del Granducato debba anche dai nuovi tribunali di Lucca applicarsi la legislazione toscana ». Ora quest'ultimo membretto parve alla metà del Collegio inutile affatto e meritevole perciò di essere cassato. Erano di questo sentimento il signor Presidente e i signori Consultori Bologna, Capoquadri, Fabbroni e Landucci. Si osservava da questi che la cosa non poteva di necessità andare diversamente da quanto si pretendeva di stabilire coll'insieme di quel membretto; che così essendo, doveva farsi a meno di una siffatta esplicita dichiarazione essendo indecoroso per la legge lo stabilir dei principii, l'assoluta verità e incontrastabilità dei quali era, e doveva essere, evidente

per tutti; e che anzi la esplicita dichiarazione sopra un principio incontroverso poteva talvolta portare il pericolo di veder fatte per argomenti a contrario sensu nei rapporti dell'implicito e dell'esplicito, deduzioni non rette. Si rilevava però dagli altri signori Consultori Bani, Nervini, Capei, Capponi e Lamporecchi 5 che il mantenere il membretto qual'era sostentava sempre più il principio della chiarezza e della precisione; che in ultima analisi se ben si osservava la legge non intendeva col suo sistema di locuzione a creare, ma a dichiarare perseverante un diritto, come lucidamente emergeva dalla espressione « fermostante etc. ». Quindi opinavano che potesse mantenersene il testo dichiarando però i signori 10 Consultori Capei e Capponi di non dar troppa importanza alla cosa, ed intender solo di consigliare il tuziorismo.

L'Articolo 10 del progetto formato dalla commissione teneva proposito delle competenze e delle attribuzioni da darsi ai giudici istruttori residenti nella città di Lucca. Questo era in armonia con le deliberazioni prese nella passata 15 adunanza. Ma fattavi sopra migliore riflessione, ed a mozione del signor Consultore Capoquadri, il quale avvertiva che il mantenere in Lucca questi giudici istruttori compariva una vera superfluità, quando le loro ingerenze potevano benissimo esser disimpegnate dagli altri magistrati e ministri, che si conoscevano sotto il titolo di commissarii giusdicenti, soggiungendo di più che questo 20 era stato sempre il suo concetto forse non ben raggiunto dal Collegio, la Consulta unanimemente approvò doversi suggerire siffatta soppressione, concordando quindi nella conseguente abrogazione dell'articolo ora proposto, e nella designazione di questi stessi giudici istruttori per esser soppressi in aggiunta alle altre autorità parimente da sopprimersi e delle quali doveva tener propo- 25 sito l'articolo primo.

A questo punto la seduta fu sciolta, e ne fu rimessa la continuazione alla prossima mattina.

31.

Adunanza generale dell'11 gennaio 1848.

30 ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 23.

Presenti i signori Presidente e Consultori Bologna, Bani, Capoquadri, Nervini, Fabbroni, Capei, Capponi e Lamporecchi.

Il signor Presidente invita il Collegio a continuare la discussione sul progetto della commissione, la quale di fatto si prosegue nel modo che appresso.

35 Corrisponde all'Articolo 18 del progetto rassegnato. L'Articolo 19 del progetto sotto la rubrica delle « disposizioni transitorie » portava fra le altre disposizioni che le cause civili pendenti avanti il

Supremo Tribunale di Giustizia di Lucca[100], come quelle nelle quali fosse per interporsi l'appello dalle sentenze della Ruota Civile[101] fossero riassunte avanti la nuova Corte Regia di quella città, e respettivamente avanti quel nuovo Tribunale di Prima Istanza secondo la misura tracciata per le competenze dal Motuproprio de' 2 agosto 1838. 5

Ora dopo molte osservazioni fatte a concludere la differenza fra il diritto di appello spettante alla parte, e il modo di esercitar questo diritto, osservazioni le quali non portano a fare innovazione alcuna sull'economia del progetto, il signor Consultore Capoquadri fece riflettere che, quanto poteva tollerarsi che le cause pendenti in grado di primo appello scendessero secondo le 10 nuove misure di competenza al giudizio del Tribunale di Prima Istanza, altrettanto occorreva evitare il possibile di veder portate allo stesso Tribunale quelle fra le dette cause che innanzi il rammentato tribunale superiore potevano per le leggi lucchesi essere portate in grado di secondo appello.

La qual considerazione essendo comparsa al Collegio animata da un prin- 15 cipio di saviezza all'oggetto di non indurre fra il sistema passato e il transitorio uno stacco, e una differenza troppo forte nell'ordine gerarchico delle magistrature destinate a decidere, e per un principio in somma di giusta convenienza, credè il medesimo che le cause civili e commerciali pendenti in grado di secondo appello avanti quel Supremo Tribunale, e quelle, in cui fosse per inter- 20 porsi l'appello delle sentenze della Ruota Civile, dovessero tutte riassumersi, e respettivamente portarsi indistintamente, e prescindendo dal valore del merito, pel successivo esperimento di ragione avanti la nuova Corte Regia di Lucca.

Corrisponde all'Articolo 20 del progetto rasse- 25 gnato. L'Articolo 21 del progetto portava che le cause civili pendenti avanti il Supremo Tribunale di Giustizia di Lucca sia in grado di restituzione in intiero, sia in via di reclamo per nullità, dovessero deferirsi alla Suprema Corte di Cassazione per l'ammissibilità, e inammissibilità del ricorso, e pel conseguente invio nel merito ad altro tribunale. In questo proposito il signor Consultore 30 Capoquadri avvertiva che per le leggi lucchesi uno dei mezzi della restituzione in intiero conoscendosi e sostanziandosi in ciò che per le leggi toscane formava subietto di giudizio di ritrattazione, e questo giudizio potendo esser benissimo di competenza della Corte Regia, credeva che a questa meglio forse che alla Suprema Corte di Cassazione meritasse di esser deferito. 35

La Consulta, per altro, avvisando non esser men vero che questo modo di restituzione in intiero aveva nei sistemi lucchesi un carattere tutto straordinario

100. Il Tribunale supremo di giustizia di Lucca (1818-1848) era competente a giudicare in ultimo grado (per cassazione) le cause civili e penali.

101. La Ruota civile di Lucca (1806-1848) giudicava in grado d'appello le cause civili di competenza del potestà, dell'auditore 40 regio e del Tribunale di commercio.

sia nel fondo, sia nel modo da sperimentarsi; e considerando che non trattavasi già di statuire definitivamente, e normalmente per tratto successivo, ma di provvedere in via transitoria, credè che non ricorresse specialissimo motivo per accettar distinzioni di sorta, e fu di opinione che le disposizioni del progetto, in quanto portavano che fossero deferite alla Suprema Corte di Cassazione tutte le suddette cause, dovessero esser conservate.

A suggerimento sempre del signor Consultore Capoquadri si credè utile il dichiarare, peraltro, che, quanto alle cause non ancora portate alla cognizione di quel Supremo Tribunale di Giustizia, dovesse starsi alla decorrenza dei termini secondo il prescritto delle leggi lucchesi, e quanto alle cause pendenti, dovesse la loro riassunzione effettuarsi avanti la Suprema Corte di Cassazione entro lo spazio di novanta giorni continui computabili dalla attivazione della nuova legge.

Essendovi poi luogo al rinvio delle cause per la cognizione del merito al che per la sua legge costituzionale non avrebbe potuto scendere la Suprema Corte di Cassazione e dovendosi questo fare alla Corte Regia, fu ricercato quale delle due Corti lucchese, o fiorentina dovesse essere prescelta.

Su tal proposito la maggiorità del Collegio, composta dei signori Consultori Bani, Capoquadri, Fabbroni, Lamporecchi e Capponi, pensò che il rinvio dovesse esser fatto alla Corte di Lucca sul fondamento precipuo che in questo caso non potendosi parlare di pregiudizio, o di sospetto di minore indipendenza, mentre la stessa Corte era affatto vergine nell'affare, doveva quindi prevalere il comodo e il vantaggio di ricevere giustizia sul posto; ritenendo il signor Presidente e i signori Consultori Bologna e Nervini all'incontro che potesse prescegliersi la Corte di Firenze sul riflesso che, dovendosi pure in Firenze iniziare il previo giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione, doveva ormai riuscire congruo ed opportuno alla difesa il proseguirlo anche nel merito nella stessa città, in cui erasi incominciato. Al signor Consultore Capei non sarebbe dispiaciuto poi neppure il partito di lasciare la designazione di una delle due Corti alla ozione della Corte Suprema.

Corrisponde all'Articolo 26 del progetto rassegnato. L'Articolo 27 parlava di cause in revisione. Riflettendosi però che questo rimedio non davasi per le leggi lucchesi che nei casi di pronunzia alla pena di morte, e questa pena essendo ormai abolita in Lucca, fu creduto che non fosse luogo a farne conto.

Corrispondono agli Articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del progetto rassegnato. Sopra gli Articoli 36 e 37 del progetto in tema di prescrizione, il signor Consultore Capoquadri fece alcune avvertenze che mostrarono la congruità di estendere, e meglio precisare le disposizioni stesse onde evitare che alcuna serie delle prescrizioni da investirsi rimanesse fuori del disposto della legge. A questo oggetto sembrò che il mi-

glior partito quello si fosse di trasportare sostanzialmente nella nuova legge da pubblicarsi il disposto degli Articoli alla materia tracciati dalla legge esecutiva de' 7 gennaio 1838, e specialmente degli Articoli 170, 171, 172 e 173[102], ritenuto e ben inteso che in questo litterale trasporto si dovesse aver riguardo alla necessità di fare rapporto alla citazione delle date e dei respettivi atti legislativi interessanti il tema quella sostituzione che l'attualità del tempo e la diversità della legislazione lucchese succedutasi in questa materia potevano reclamare.

Dietro tutte le quali considerazioni ed avvertenze, la Consulta deliberò che il progetto da rassegnarsi dovesse esser formulato nel modo che resulta dallo accluso inserto di lettera *A* che forma parte integrale del presente processo verbale.

Esaurita la discussione sul progetto che la commissione, nominata dalla Consulta, aveva rimessa alla Consulta medesima, questa credè conveniente farsi sentire la necessità di far pubblicare nel lucchese la serie delle leggi tutte che fossero per esser contemplate nel Sovrano Motuproprio di cui ora si rassegnava il progetto, nel termine più breve che fosse stato possibile, ed era inutile dirne il motivo; e che quanto al mezzo, e alla forma con cui quelle leggi dovessero pubblicarsi avrebbe potuto plausibilmente tenersi quel sistema medesimo, che erasi praticato nel Granducato rapporto alle Istruzioni e Dichiarazioni de' 9 novembre 1838, e che consistè nel deposito di un esemplare delle Istruzioni e Dichiarazioni medesime in varii dicasteri e uffizii, riguardato da un contemporaneo apposito atto legislativo come equipollente di ogni altro abituale e ordinario sistema di pubblicazione.

Dopo di che l'adunanza si sciolse.

102. Legge sui giudizi esecutivi del 7 gennaio 1838 cit. «*Articolo 170* - Le prescrizioni di dieci, e venti anni, e quelle di trenta anni, ed anche di maggior tempo incoate anteriormente al primo maggio 1808, che a tenore delle leggi sotto di cui ebber principio non fossero rimaste compite alla pubblicazione della moderna legge ipotecaria, si compieranno indistintamente, ed in tutti i rapporti, ed a tutti gli effetti contemplati in essa allo spirare di cinque anni da computarsi dalla pubblicazione della presente»; «*Articolo 172* - Riguardo alle prescrizioni di tutte le suddette specie incoate sotto il regime del Codice francese, alle quali si riferisce l'Articolo CCXVIII della legge ipotecaria de' 2 maggio 1836 vien dichiarato che elleno soggiaceranno alle regole ivi prescritte anche per il loro progresso, e compimento, non ostante la di lui abolizione»; «*Articolo 173* - Le prescrizioni dei crediti nati precedentemente alla legge ipotecaria per titoli conformi a quelli espressi negli Articoli CLXXXIII e CLXXXIV della medesima, soggiacerà alle disposizioni contenute in essi; ben'inteso però che il relativo periodo di due, o cinque anni che le riguarda non incomincerà a decorrere che a datare dalla pubblicazione della presente; con dichiarazione inoltre che riguardo a quelle che fossero già rimaste in avanti consumate, o che più sollecitamente si compiessero, a tenore delle leggi sotto di cui ebbero incominciamento, non è nulla innovato».

Allegato *A*: Progetto di legge per l'estensione della legislazione toscana al territorio lucchese.

Articolo 1. A datare dal dì 1° aprile 1848, resteranno soppressi nella città di Lucca: Il Supremo Tribunale di Giustizia; la Ruota Civile, la Ruota Criminale e i giudici istruttori, che vi sono addetti; il Tribunale di Commercio, il Tribunale del Giudice ordinario di Prima Istanza e l'Uffizio del Regio Procuratore Generale colle respettive loro cancellerie.

Articolo 2. In quel medesimo giorno la Corte Regia, e il Tribunale di Prima Istanza di Lucca assumeranno l'esercizio della giurisdizione civile e criminale nella città e territorio di Lucca, e nei circondarii designati nel Motuproprio de' 12 decembre 1847 colla medesima competenza attribuita alla Corte Regia di Firenze, e agli altri Tribunali di Prima Istanza del Granducato: cesserà in conseguenza ogni giurisdizione civile e criminale finora esercitata dalla Curia ecclesiastica di Lucca, e da qualunque giudice sinodale o delegato nelle cause che, secondo le leggi vigenti in Toscana, sono di competenza de' tribunali secolari, e saranno pubblicate in Lucca la Legge de' 30 ottobre 1784[103], e tutte le altre leggi giurisdizionali per esservi osservate nel modo stesso nel quale attualmente si osservano nel Granducato.

Articolo 3. Quella parte di giurisdizione civile e criminale, ed ogni attribuzione che per le disposizioni del Motuproprio de' 2 agosto 1838, e delle altre leggi ed ordini vigenti nel Granducato compete respettivamente ai giudici civili, vicarii regii, e potestà del Granducato, e ai giudici direttori d'atti criminali dal dì 1° aprile 1848 in poi verrà esercitata ne' respettivi circondarii dagli attuali commissarii giusdicenti della città e territorio di Lucca.

Articolo 4. Nell'istruzione e decisione delle cause civili che saranno introdotte o riassunte avanti alla Corte Regia, e al Tribunale di Prima Istanza di Lucca, e avanti i predetti commissarii giusdicenti, si osserveranno quanto all'ordinatorio le regole della procedura toscana. In conseguenza saranno pubblicati nella città e territorio di Lucca il Regolamento di Procedura Civile, e il Regolamento pei tribunali di commercio de' 15 novembre 1814, la Legge sopra i giudizii esecutivi de' 7 gennaio 1838, il Motuproprio organico de' 2 agosto 1838, le Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre 1838, e tutte le altre leggi ed ordini emanati in Toscana dal 1814 in poi, ed attualmente vigenti in materia di procedura civile, per esservi osservate nel modo stesso nel quale attualmente si osservano nel resto del Granducato.

Articolo 5. Restano provvisoriamente conservati nella città e territorio di Lucca il Codice Civile e il Codice di Commercio, e tutte le altre leggi di di-

103. Motuproprio 30 ottobre 1784 relativo alla separazione delle competenze dei tribunali laici da quelli ecclesiastici, in *Bandi e ordini* cit., XII (Firenze 1784) Documento 76.

ritto civile statevi pubblicate dall'anno 1814 in poi, ed attualmente vigenti in tutto ciò che non è contrario a quella parte di legislazione toscana che vi sarà introdotta, fermo stante, che nella decisione delle cause delle quali avrebber dovuto conoscere gli attuali tribunali del Granducato, debba anche dai nuovi tribunali di Lucca applicarsi la legislazione Toscana. 5

Articolo 6. Saranno pubblicate in Lucca per esservi osservate a datare dal 1° aprile 1848:

1. Le Leggi del 18 giugno e 28 novembre 1817 e tutte le altre leggi ed ordini successivi sopra gli atti dello stato civile.

2. La Legge de' 15 novembre 1814 sulla patria potestà e suoi effetti, sulle 10 disposizioni, obbligazioni e contratti de' figli di famiglia, sulla emancipazione, sulla tutela e sulla interdizione.

3. La Legge de' 20 novembre 1838 sullo stato civile delle donne.

4. La Legge de' 15 novembre 1814 sulle persone alle quali non è permesso di far testamento o altri atti d'ultima volontà, e di ricevere per alcuno 15 di detti atti.

5. La Legge del dì 11 decembre 1835 sulla capacità degli stranieri di succedere ed acquistare per qualunque titolo in Toscana.

6. Gli Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della Legge de' 23 febbraio 1789[104] proibitiva delle sostituzioni fidecommissarie. 20

104. Legge 23 febbraio 1789 sui fedecommessi cit. « *Articolo 1* - Vogliamo che in avvenire sia assolutamente proibito ad ogni, e qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, classe, e condizione ella sia di sottoporre per atti tra i vivi, o di ultima volontà i beni di qualunque sorte, e tanto mobili, quanto immobili, semoventi, crediti, ragioni e azioni, sì in tutto che in parte ai vincoli e gravami conosciuti sotto i titoli e nomi di majorati, primogeniture, ulteriori geniture e fidecommissi, ed in somma di ordinare qualunque sostituzione fidecommissaria, la quale per qualche spazio di tempo ancorchè breve renda inalienabili i beni di qualsiasi specie e natura, e induca l'onere di conservarli o restituirli, o durante la vita d'una o più persone, o pendente l'adempimento o rispettivo inadempimento di qualche condizione o precetto, onde porti alla conseguenza che più siano, uno dopo l'altro ed in forza di restituzione i chiamati ed invitati ad una eredità o a certi beni »; « *Articolo 2* - Non si intenderanno però proibite le semplici sostituzioni volgari, che hanno solamente l'oggetto di surrogare direttamente, e senza alcun vincolo o gravame di restituzione altro erede, legatario o donatario in luogo di quello che non voglia o non possa accettare »; « *Articolo 3* - 25 Neppure si intenderà proibito a chiunque di potere ordinare con qualsivoglia disposizione che l'uso o l'abitazione sì totale che parziale di qualche eredità o di certi beni separatamente dalla loro proprietà, o sivvero un'an- 30 nua o mensuale prestazione si goda non solo da una, ma ancora da più persone, le quali però siano tutte già nate o almeno concepite nel tempo della disposizione, se si tratterà di atto tra vivi, o nel tempo della morte del di- 35 sponente, qualora si tratti di atto di ultima volontà »; « *Articolo 4* - Parimente non intendiamo d'innuovare cosa alcuna quanto alle sostituzioni pupillari o esemplari, le quali perciò continueranno ad esser permesse nei ter- 40 mini stabiliti dal gius comune o dai respettivi statuti locali »; « *Articolo 5* - Ma all'incontro standoci a cuore che non resti nè direttamente, nè indirettamente defraudata la nostra sovrana

7. La Legge del 2 maggio 1836 con tutte le altre successive leggi e ordini, relativi al sistema ipotecario.

8. Le Leggi del dì 11 marzo 1751 e 2 marzo 1769, e tutte le altre leggi ed ordini posteriori relativi alle mani-morte.

5 Articolo 7. L'incapacità di disporre e di ricevere per atti d'ultima volontà indotta dalla Legge de' 15 novembre 1814 e dalle altre leggi del Granducato, si estenderà anche agli atti di donazione tra i vivi, nonostante qualunque disposizione in contrario delle leggi vigenti in Lucca, senza derogare ad altre cause d'incapacità di disporre e di ricevere contemplate dalle stesse leggi.

10 Articolo 8. A datare dal 1° aprile 1848 sarà introdotta nella città e territorio di Lucca la legislazione penale e la procedura criminale vigente nel Granducato di Toscana tanto per la compilazione delle procedure scritte, quanto per l'istruzione e decisione delle cause nei pubblici giudizii presso la Corte Regia, e presso il Tribunale di Prima Istanza di Lucca, e presso i commissarii gius-15 dicenti di quella città e provincia secondo l'ordine delle competenze, e secondo le forme stabilite dal Motuproprio organico de' 2 agosto 1838 e dalle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre di detto anno.

volontà assolutamente contraria alle sostituzioni fidecommissarie, dichiariamo che non 20 dovrà in avvenire esser permesso ad alcuno di disporre dei proprii beni sì in tutto, che in parte a favore di persona o persone che non siano già nate o concepite nel tempo della disposizione quanto agli atti fra i vivi o nel 25 tempo della morte del disponente quanto agli atti di ultima volontà»; «*Articolo 6* - E dichiariamo altresì, che a nessuno saranno in avvenire permesse quelle disposizioni tra i vivi o di ultima volontà in forza delle quali si 30 dovesse godere l'usufrutto, l'uso o l'abitazione sì totale che parziale dell'eredità o di certi beni o sivvero un'annua e mensuale prestazione, o anche l'utile dominio dei beni con titolo lucrativo, cioè senza l'obbligo della 35 equivalente responsione, o da più generazioni, o anche soltanto da più persone, che non fossero tutte nate o almeno concepite nei tempi respettivamente stabiliti di sopra secondo la diversità degli atti tra i vivi o di ultima vo-40 lontà»; «*Articolo 7* - Non intendiamo però di comprendere in questa nostra determinazione l'enfiteusi solita praticarsi da alcune mense vescovili, e da altre persone, o corpi morali, non ostante che in queste si paghi in semplice recognizione del dominio un canone modico, e non corrispondente ai frutti, volendo che in ordine alle medesime restino nel loro pieno vigore le leggi e consuetudini veglianti nel Granducato»; «*Articolo 8* - In conseguenza di quanto sopra e quella parte di qualunque disposizione tra i vivi o di ultima volontà, colla quale si sottoporranno in avvenire i beni di qualsivoglia sorte ad alcuno dei vincoli o gravami da noi come sopra proibiti, si avrà come se non fosse stata scritta e rimarrà assolutamente nulla ed ineseguibile, ma non verrà per questo ad irritarsi ed annullarsi il restante della disposizione in tutte le altre parti che non saranno contrarie a questi o ad altri ordini, nelle quali parti la disposizione medesima dovrà attendersi ed eseguirsi, di modo che disprezzato e non atteso il proibito vincolo o gravame in essa ingiunto, i beni resteranno totalmente liberi e senza quel proibito vincolo o gravame appresso l'erede, legatario o donatario in primo luogo invitato, o respettivamente appresso il proprietario, ed avranno piena esecuzione i legati dal disponente ordinati secondo le veglianti leggi».

Articolo 9. A tale effetto saranno pubblicate ed osservate nella città e territorio di Lucca:

1. La Legge del 30 agosto 1795[105] e tutte le altre leggi ed ordini che essa lasciava sussistere in materia di giustizia punitiva, e quelle successivamente pubblicate ed attualmente vigenti in materia criminale per essere applicate coerentemente alle osservanze giudiciali del Granducato, ferma stante la già ordinata abolizione della pena di morte.

2. La Legge del dì 8 luglio 1814 e relative Istruzioni de' 12 luglio detto in quella parte che concerne le regole per la compilazione delle procedure scritte e il Motuproprio de' 2 agosto 1838, e le Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre 1838, e tutti gli altri ordini successivi in materia di procedura criminale.

Articolo 10. A contare dal 1° aprile 1848 rimane abolito il Codice dei Delitti e delle Pene, e d'Istruzione Criminale, e tutte le altre leggi di diritto, e di procedura criminale, attualmente vigenti nella città e territorio di Lucca, ma rimangono provvisoriamente in vigore le leggi e regolamenti di polizia municipale e locale.

Articolo 11. Ai delitti e trasgressioni commesse in detta città, e territorio di Lucca avanti l'epoca del 1° aprile 1848 sarà applicabile la legge attualmente vigente in Lucca: ma per quei delitti e trasgressioni che son contemplate anche dalle leggi toscane sarà applicata la pena più mite.

Articolo 12. La Corte Suprema di Cassazione, stabilita in Firenze, nel cassare sentenze o decreti della Corte Regia di Firenze, o di Lucca, rinvierà la causa, quando siavi luogo, respettivamente dall'una all'altra Corte. E nel caso di ulterior cassazione il rinvio sarà fatto ad una diversa Camera della Corte Regia di Firenze.

Articolo 13. Il Regio Procuratore Generale presso la Corte Regia di Lucca eserciterà nel Circondario di quella Corte tutte le incumbenze che si esercitano dal Regio Procuratore Generale nel Circondario della Corte Regia di Firenze.

Articolo 14. Saranno pubblicate ed attivate presso la Corte Regia e presso il Tribunale di Prima Istanza di Lucca le tariffe giudiciarie attualmente vigenti presso la Corte Regia e presso il Tribunale di Prima Istanza di Firenze sì per gli atti civili come pei criminali, e tanto per gli emolumenti di cancelleria, quanto per gli onorarii dei procuratori. Presso i commissarii giusdicenti saranno osservate tanto per le cancellerie, quanto pei procuratori, le tariffe approvate dai veglianti ordini per i tribunali di potesteria.

105. Legge sulla procedura criminale del 30 agosto 1795, in *Bandi e ordini* cit., XVI (Firenze 1795) Documento 33.

Articolo 15. Saranno pubblicati ed attivati nella città e territorio di Lucca i Regolamenti di disciplina per gli avvocati e procuratori toscani de' 2 settembre 1839 colle dichiarazioni e ordini posteriori.

Articolo 16. Sarà formato il ruolo dei procuratori abilitati all'esercizio del 5 loro ministero presso la Corte Regia e presso il Tribunale di Prima Istanza di Lucca.

Articolo 17. Sarà formato un ruolo separato degli avvocati presso la Corte Regia di Lucca, e vi sarà istituita una Camera di Disciplina: ma gli avvocati iscritti sul ruolo degli avvocati di Firenze, o di Lucca potranno liberamente 10 esercitare la loro professione ne' circondarii delle due Corti Regie, e presso la Corte di Cassazione.

Disposizioni transitorie.

Articolo 18. Le cause civili e commerciali pendenti, in grado di secondo appello, avanti il Supremo Tribunale di Giustizia, e quelle nelle quali fosse 15 per interporsi appello dalle sentenze della Ruota Civile entro il termine prescritto dalle leggi lucchesi, saranno riassunte, e respettivamente portate avanti la Corte Regia di Lucca. Le cause civili e commerciali pendenti avanti la Ruota Civile, e le cause civili pendenti, in grado di appello, avanti qualunque giudice ecclesiastico o sinodale, o delegato saranno a cura della parte più diligente 20 riassunte avanti la Corte Regia di Lucca, e quelle che rientrano nella competenza attribuita in grado di appello ai tribunali di prima istanza dal Motuproprio de' 2 agosto 1838 dovranno riassumersi avanti al nuovo Tribunale di Prima Istanza di Lucca. Le cause pendenti avanti il Tribunale del Giudice ordinario di Prima Istanza, o avanti il Tribunale di Commercio, e quelle che a tenore delle 25 leggi toscane sono di competenza del foro laicale, e che pendessero avanti la Curia ecclesiastica di Lucca, saranno riassunte avanti il nuovo Tribunale di Prima Istanza istituito in detta città, qualora eccedano la competenza attribuita colla presente legge ai commissarii giusdicenti: e avanti di questi saranno riassunte quelle di merito inferiore.

30 Articolo 19. La riassunzione dovrà farsi nelle forme prescritte dalla procedura toscana, e i processi delle cause pendenti saranno avocati ai nuovi tribunali, che dovranno conoscerne.

Articolo 20. I ricorsi interposti, o che potessero interporsi, contro la rejudicata in materia civile e commerciale per la restituzione in intero, o per il re-35 clamo di nullità, saranno riassunti entro il termine di 90 giorni continui computabili dal 1° aprile 1848, o saranno respettivamente portati ne' termini stabiliti dalle leggi lucchesi avanti la Corte suprema di Cassazione sedente in Firenze, la quale conoscerà a norma delle leggi lucchesi dell'ammissibilità del

ricorso, e quando siavi luogo rinvierà la cognizione del merito alla Corte Regia di Lucca.

Articolo 21. Saranno riassunte avanti la Corte Regia di Lucca le cause provenienti dai Tribunali di Prima Istanza di Livorno, di Pisa e di Portoferraio, e pendenti presso la Corte Regia di Firenze, la quale però rimarrà competente a decidere quelle che fossero state già discusse. 5

Articolo 22. Saranno egualmente riassunte avanti il Tribunale di Prima Istanza di Lucca le cause provenienti dal Vicariato di Barga, e pendenti avanti il Tribunale di Prima Istanza di Pisa, il quale riterrà la giurisdizione per risolvere quelle già state discusse. 10

Articolo 23. I processi criminali che a tutto marzo 1848 saranno stati partecipati ai regii procuratori o alle camere di consiglio dei Tribunali di Prima Istanza di Livorno, di Pisa e di Portoferraio, ed eccedenti la competenza di detti Tribunali saranno, quando siavi luogo, inviati al Regio Procuratore Generale presso la Corte Regia di Lucca per il corso ulteriore di giustizia. 15

Articolo 24. Le cause criminali pendenti avanti la Camera d'Accuse della Corte Regia di Firenze a tutto marzo 1848 e provenienti dai Tribunali di Livorno, di Pisa e di Portoferraio verranno deferite, a cura del pubblico ministero, alla Corte Regia di Lucca, alla quale si deferiranno anche quelle di tali cause, nelle quali la Camera delle Accuse abbia decretato l'invio al pubblico giudizio avanti la Corte Regia di Firenze, o sia stato anche trasmesso l'atto di accusa. 20

Articolo 25. I processi criminali che al 1° aprile 1848 si trovassero pendenti presso la Curia ecclesiastica di Lucca, e che per le leggi del Granducato appartengono alla competenza de' tribunali secolari, saranno rimessi al Regio Procuratore presso il Tribunale di Prima Istanza di Lucca per il corso ulteriore di giustizia. 25

Articolo 26. I ricorsi interposti, o che potessero ne' termini prescritti dalle leggi lucchesi interporsi in via di cassazione, contro le sentenze proferite in materia criminale, si deferiranno a premura del pubblico ministero alla Corte Suprema di Cassazione sedente in Firenze che conoscerà a norma delle leggi lucchesi dell'ammissibilità del ricorso, e quando siavi luogo commetterà il nuovo giudizio alla Corte Regia di Lucca. 30

Articolo 27. I figli che a tutto marzo 1848 avranno compita l'età di 21 anno, o saranno nello stato di legale o volontaria emancipazione non ricadono nella potestà de' loro ascendenti agnati maschi, ma si conservano nello stato nel quale si trovano secondo il disposto delle leggi anteriori. 35

Articolo 28. L'Articolo 5 della Legge de' 20 novembre 1838 non si applica alle figlie minori, che al 1° aprile 1848 si trovino emancipate per effetto del

matrimonio, e perciò nè il padre nè alcun altro ascendente non acquista l'usufrutto sopra i beni avventizii pervenuti o che in qualunque tempo pervenissero nelle figlie stesse.

Articolo 29. Qualora i figli a tutto marzo 1848 non abbiano compita l'età
5 d'anni 18, o non siano legalmente o volontariamente emancipati, i padri continueranno nel godimento dell'usufrutto legale sopra i beni avventizii de' figli stessi per tutto il tempo, ne' modi e con gli oneri stabiliti dalle nuove leggi.

Articolo 30. Le madri vedove, che al 1° aprile 1848 godessero l'usufrutto legale de' beni già devoluti ai loro figli minori continueranno a goderne per
10 il tempo, ne' modi e con gli oneri, coi quali lo acquistarono sotto le leggi del già cessato Governo lucchese.

Articolo 31. Le madri che al 1° aprile 1848 fossero rivestite della qualità di tutrici de' proprii figli continueranno nell'esercizio della tutela o testamentaria o legittima o dativa, sotto le discipline però prescritte dal Motuproprio
15 de' 2 agosto 1838 e dalle successive dichiarazioni e istruzioni.

Articolo 32. Tutti quelli che al 1° aprile 1848 si trovassero sottoposti al consulente giudiciario, continuano ad essere inabilitati ad obbligarsi, far contratti e stare in giudizio senza l'assistenza de' loro consulenti, che a tali effetti assumono immediatamente la qualità di curatori.

20 Articolo 33. Le donne innutte o vedove che a tutto marzo 1848 avranno compita la età d'anni 21, conservano la libera amministrazione de' loro beni ed assegnamenti: ma benchè fuori della patria potestà soggiacciono fino all'età di 25 anni compiti all'inabilitazione di alienare i loro beni ed averi, di obbligarsi e di stare in giudizio senza l'assistenza e il consenso di un curatore a
25 forma della Legge de' 20 novembre 1838.

Articolo 34. Saranno applicabili anche alla città e territorio di Lucca le disposizioni transitorie contenute nella Legge ipotecaria de' 2 maggio 1836 quanto all'obbligo di accendere o rinnovare le iscrizioni dei privilegii ed ipoteche, che n'erano esenti: ma i termini che in ordine alla suddetta legge decorre-
30 vano dal 1° luglio 1836 decorreranno per la città e territorio di Lucca dal dì 1° aprile 1848.

Articolo 35. Alle disposizioni contenute negli Articoli 170, 171, 172 e 173 della Legge de' 7 gennaio 1838 relative alle prescrizioni in corso sono sostituite per la città e territorio di Lucca le disposizioni seguenti.

35 Articolo 36. Le prescrizioni di dieci e venti anni, e quelle di trenta, ed anche di maggior tempo incoate avanti alla pubblicazione del Codice Civile francese in Lucca che non fossero legalmente compite al 1° aprile 1848 a tenore delle leggi, sotto le quali ebbero principio, si compieranno indistintamente

ed in tutti i rapporti, ed a tutti gli effetti col decorso di cinque anni computabili dal suddetto dì 1° aprile 1848.

Articolo 37. Le prescrizioni d'ogni sorta incoate sotto l'impero del Codice francese, ma prima del Decreto del Governo lucchese de' 21 giugno 1814[106] soggiacciono alle disposizioni del suddetto Codice anche per il loro progresso, e compimento.

Articolo 38. Le prescrizioni di qualsivoglia specie incoate dopo la pubblicazione del citato decreto, e non consumate all'epoca del 1° aprile 1848, si compiranno a tutti gli effetti col decorso di anni trenta da computarsi dal loro incominciamento, con dichiarazione però, che per tutte quelle, al compimento delle quali mancasse al 1° aprile 1848 un periodo di tempo minore di anni dieci, resteranno compite col lasso di un decennio a datare dalla suddetta epoca del 1° aprile 1848.

Articolo 39. I crediti nati precedentemente al 1° aprile 1848 per titoli espressi negli Articoli 183 e 184 della Legge de' 2 maggio 1836[107] si prescriveranno nel respettivo periodo di due o di cinque anni in ordine ai predetti articoli, a datare dallo stesso dì 1° aprile 1848 qualora non fossero già prescritte, o non fossero per prescriversi più sollecitamente a forma delle leggi preesistenti.

Articolo 40. Per tutti gli effetti del sistema ipotecario e della prescrizione resta provvisoriamente ferma nella città e territorio di Lucca la trascrizione in luogo della voltura estimale surrogativa dalle leggi toscane.

Articolo 41. È assegnato il termine di mesi sei computabili dal 1° aprile 1848 ai corpi, collegii, ed istituti, che di regola soggiacciono alla censura delle leggi di amortizzazione ad implorare la grazia di esenzione per l'organo della Segreteria del Regio Diritto e l'esenzioni che venissero concedute nel suddetto termine avranno un effetto retroattivo al dì 1° aprile 1848[108].

106. Decreto del Senato lucchese del 2 [non 21] giugno 1814 relativo all'abrogazione di alcuni articoli del Codice Civile, in « *Bollettino delle leggi dello Stato di Lucca* », XVIII parte I (Lucca 1815) 123. Con l'Articolo 5 veniva abrogato l'Articolo 2269 del Codice Civile francese e venivano ripristinate le antiche leggi e la giurisprudenza del foro lucchese in materia di buona fede necessaria per le prescrizioni.

107. Motuproprio 2 maggio 1836 cit. « *Articolo 183* - Si prescrive col decorso di anni due il credito delle spese giudiciali, funerarie e di ultima malattia dei salari delle persone addette al servizio, delle somministrazioni alimentarie, degli onorari competenti ai difensori che conservarono o rivendicarono la cosa immobile, ed il credito degli artefici, operai o di quelli che somministrarono il danaro per sodisfarli o i materiali per eseguire il lavoro »; « *Articolo 184* - Si prescrive col decorso di anni cinque il credito delle imposizioni regie e comunitative, quello del locatore del fondo tanto rustico che urbano pei fitti e per le pigioni, il credito del padrone diretto e locatore pei canoni e il credito infine dell'architetto e cottimante formato nel migliorare o compire la fabbrica o l'edifizio ».

108. Questa legge fu pubblicata con il Motuproprio del 26 febbraio 1848; cfr. *Bandi e ordini* cit., LV (Firenze 1848) Documento 74. L'originale si conserva nell'*Archivio del Ministero di Giustizia e Grazia* dell'ASFi: 1848, Protocollo granducale 14, n. 8.

Allegato *B*: Annotazioni del Consultore Niccolò Nervini ai singoli articoli del progetto di legge deliberato dalla Reale Consulta di Stato sull'attivazione de' nuovi tribunali di Lucca.

5 Osservazione preliminare.

La Reale Consulta ha seguito questo piano:

1. Soppressione degli attuali Tribunali di Lucca, e attivazione de' nuovi, e loro giurisdizione e competenza.

2. Conseguente cessazione della giurisdizione della Curia ecclesiastica
10 nelle cause civili e criminali, che per le leggi toscane sono di competenza privativa de' tribunali secolari.

3. Disposizioni sull'ordinatario civile.

4. Disposizioni sul decisorio civile.

5. Disposizioni sull'ordinatario criminale.

15 6. Disposizioni sul decisorio criminale.

7. Attribuzioni della Corte di Cassazione su i Tribunali di Lucca.

8. Funzioni del Regio Procuratore Generale presso la Corte Regia di Lucca.

9. Tariffe degli emolumenti giudiciali, e degli onorarii de' procuratori.

10. Regolamenti di disciplina sugli avvocati, e su i procuratori.

20 11. Disposizioni transitorie sull'ordinatorio, e decisorio civile.

12. Disposizioni transitorie sull'ordinatorio, e decisorio criminale.

Annotazioni sugli Articoli 1 e 2 del progetto: soppressione degli attuali tribunali di Lucca, attivazione de' nuovi, competenza e giurisdizione.

25 Al momento della soppressione degli antichi tribunali di Lucca subentrano i nuovi ad esercitare quella stessa giurisdizione civile e criminale, che esercitano gli altri tribunali del Granducato in ordine alle leggi toscane.

È conseguenza naturale e necessaria dell'attribuzione di questa pariforme giurisdizione e competenza ai nuovi tribunali di Lucca la cessazione d'ogni
30 giurisdizione civile e criminale finora esercitata dalla Curia ecclesiastica di Lucca, e da qualunque giudice sinodale o delegato nelle cause che secondo le leggi vigenti nel resto del Granducato sono di competenza de' tribunali secolari: e perciò coerentemente alla già presa deliberazione è proposta la pubblicazione ed attivazione in Lucca della Legge de' 30 ottobre 1784 e di tutte le altre leggi
35 giurisdizionali per esservi osservate nel modo stesso col quale attualmente si osservano nel resto della Toscana.

La Consulta considerò, che tali leggi attinenti al diritto pubblico dello Stato, e all'ordine giurisdizionale del potere giudiciario toscano, investono necessa-

riamente ogni parte del Granducato, e qualunque paese riunito ed incorporato. Una eccezione che si facesse per la città e territorio di Lucca romperebbe l'unità delle giurisdizioni, indurrebbe fra sudditi e sudditi una odiosa difformità, e produrrebbe assurde conseguenze per la mistura di territorii toscani sottoposti ai nuovi tribunali di Lucca. Conservando il foro ecclesiastico, la Corte Regia di Lucca sarebbe incompetente a conoscere di una sorte di cause decise dai Tribunali di Prima Istanza di Livorno, di Pisa e di Portoferraio, di quelle cioè che sono di foro laicale in Toscana, e di foro ecclesiastico in Lucca: o seppure potesse credersi competente per le cause provenienti da quei tribunali, incompetente sarebbe al certo per quelle del territorio lucchese, e così sarebbe competente pei toscani, incompetente pei lucchesi.

L'assurdo si farebbe anco maggiore per il territorio di Barga, compreso nel circondario del Tribunale di Prima Istanza di Lucca: poichè, conservando in Lucca il foro ecclesiastico, i sacerdoti lucchesi, che attori, o rei entrassero in contestazione con persone laiche di Barga, le distrarrebbero dai loro giudici naturali e, in onta alle leggi toscane, li trarrebbero al foro privilegiato ecclesiastico.

Inoltre le cause decise in prima istanza dal foro ecclesiastico si devolvono in appello alla Curia Romana, la quale ne delega la cognizione a giudici prosinodali: per lo che, mantenendo quest'ordine di cose, i sudditi toscani andrebbero soggetti alla giurisdizione di un'autorità straniera contro il disposto delle leggi organiche e fondamentali dello Stato.

Quindi con quella medesima potestà con cui le leggi giurisdizionali furono promulgate, e sono conservate in Toscana, dovrebbero esser promulgate nel già Ducato di Lucca, divenuto anch'esso Granducato toscano.

Sull'Articolo 3: competenza de' commissarii giusdicenti lucchesi.

Con quest'articolo, mentre si conserva per ora, e fino all'attivazione delle pendenti riforme, la denominazione di commissarii giusdicenti della città e territorio di Lucca ai giudici minori lucchesi, si determina la loro competenza sì civile che criminale in coerenza delle leggi toscane. Essi perciò, ne' loro respettivi circondarii, eserciteranno la giurisdizione civile al pari de' giudici civili, vicarii regii, e potestà: ed eserciteranno la giurisdizione ed ogni altra attribuzione criminale alla pari de' vicarii regii, e dei direttori d'atti criminali in ordine al Motuproprio de' 2 agosto 1838 e alle successive dichiarazioni e istruzioni.

Sull'Articolo 4: ordinatorio civile.

Non potrebbero coesistere due diverse procedure innanzi a tribunali aventi giurisdizione sul territorio del già Ducato di Lucca, e sopra una parte del ter-

ritorio granducale. Ed una sola dovendo essere la procedura, converrebbe preferire la toscana che si osserva ne' Tribunali di Livorno, di Pisa e di Portoferraio, e che si dovrebbe mantenere nel giudizio di appello avanti la Corte Regia di Lucca, e che necessariamente verrebbe osservata nei giudizii che in sequela di cassazione venissero reintegrati avanti la Corte Regia di Firenze.

Quindi nell'Articolo 4 è ritenuta la massima che nella istruzione e decisione delle cause civili da introdursi o proseguirsi avanti i nuovi tribunali di Lucca debbano osservarsi, quanto all'ordinatorio, le regole della procedura toscana, ed è proposta la pubblicazione e attivazione de' Regolamenti di Procedura Civile e Commerciale de' 15 novembre 1814, della Legge su i giudizii esecutivi de' 7 gennaio 1838, del Motuproprio de' 2 agosto, e delle Dichiarazioni de' 9 novembre 1838, e di tutte le altre leggi ed ordini attualmente vigenti in materia di procedura civile.

Non è da dissimularsi, che la pubblicazione del nostro regolamento di procedura civile in gran parte abrogato dalle leggi, e dalle nuove discipline del 1838, e la moltiplicità di tante leggi e istruzioni di tempo in tempo emanate in dichiarazione, correzione o deroga delle precedenti, non sia per recare una qualche confusione in una curia nuova, che a differenza della nostra non abbia veduto nascere, e non abbia praticamente osservato tante leggi apparentemente discordanti. Ma questo inconveniente (comparativamente minore di ogni altro) sarebbe facilmente superabile colla compilazione privata di un manuale di leggi di competenza e di procedura toscana, che il Regio Governo in qualche modo incoraggisse, e colla destinazione di alcuno dei più esperti giudici toscani a risedere ne' tribunali di Lucca, presso i quali è anco di prevedersi lo stabilimento di avvocati, e di curiali toscani, perfetti conoscitori delle nostre procedure e delle nostre discipline.

Sull'Articolo 5: decisorio civile, conservazione provvisoria e parziale del Codice Civile vigente in Lucca.

Ritenuto il principio, incidentemente richiamato nella compilazione dell'Articolo 4, che nel decisorio debbono essere applicate le leggi vigenti nel luogo, e nel tempo in cui sia nato il diritto dedotto in controversia, la Reale Consulta ha proposto di conservare provvisoriamente in Lucca il Codice Civile e il Codice di Commercio, e tutte le altre leggi di diritto civile statevi pubblicate dall'anno 1814 in poi, ed attualmente vigenti in tutto ciò che non è contrario a quella parte di legislazione toscana, che vi sarà introdotta: poichè non ha creduto conveniente di portare nel già Ducato di Lucca l'indigesta mole del diritto civile vigente in Toscana, ed una giurisprudenza affatto nuova per Lucca, nella espettativa del nuovo Codice, la compilazione del quale occupa assiduamente la commissione a tal'uopo istituita.

Sull'Articolo 6: indicazione delle leggi toscane da pubblicarsi in Lucca.

Per parificare la condizione personale di tutti i sudditi toscani credè la Reale Consulta che convenisse di pubblicare in Lucca le nostre Leggi sullo stato delle persone, quelle cioè de' 15 novembre 1814 sulla patria potestà e suoi effetti, sulle disposizioni, obbligazioni, e contratti de' figlii di famiglia, sulla emancipazione, sulla tutela e sulla interdizione; e quelle de' 20 novembre 1838 sullo stato civile delle donne: e ragion voleva che la pubblicazione delle leggi personali dovesse essere accompagnata dalla pubblicazione delle Leggi de' 18 giugno e 28 novembre 1817 che regolano la forma, e la prova degli atti dello stato civile, dai quali appunto dipende la certificazione dello stato delle persone.

Uguale dovrebbe essere per tutti i sudditi toscani la capacità di disporre e di ricevere per atto testamentario, ed è perciò proposta la pubblicazione della Legge de' 15 novembre 1814, che regola questa materia, e della Legge del dì 11 decembre 1835 che abilita i forestieri a succedere ed acquistare per qualunque titolo in Toscana, e della Legge de' 23 febbraio 1789 che proibisce qualunque sostituzione fidecommissaria, e la promulgazione della quale nel completare in questo proposito la Legge del 1814 eliminerà dalla legislazione francese vigente in Lucca quelle sostituzioni di primo grado, che sono permesse dagli Articoli 1048[109] e seguenti del Codice francese.

Sull'Articolo 7: parificazione dell'incapacità di disporre e ricevere per testamento e per donazione.

E poichè conviene parificare la incapacità di disporre, e di ricevere tanto per atto d'ultima volontà quanto per atti tra i vivi, così nell'Articolo 7 è proposto che l'incapacità di disporre, e di ricevere per atto di ultima volontà si estenda anche agli atti tra i vivi, non ostante qualunque disposizione in contrario delle leggi vigenti in Lucca.

Ma quel Codice non solamente ha disposizioni contrarie (che in tal modo restano eliminate) ma contiene pur anche altre inabilitazioni in aggiunta a quelle indotte dalla legge toscana. Tali sono, per esempio, quelle che riguardano l'incapacità de' medici, chirurghi, ed uffiziali di sanità, e ministri del culto che abbiamo assistito il disponente nel corso dell'ultima malattia, ed è stato creduto di rispettare questa moralissima disposizione proponendo di dichiarare,

109. L'Articolo 1048 del *Codice Civile di Napoleone il grande per il Regno d'Italia* (Firenze 1806) era del seguente tenore: «I beni dei quali il padre e la madre hanno la facoltà di disporre, potranno essere da essi donati in tutto o in parte ad uno o a più de' lor figli, con atti tra vivi o d'ultima volontà, coll'obbligo di restituire questi beni ai figli nati e da nascere nel primo grado soltanto di essi donatari».

MARCHESE COSIMO RIDOLFI

(Firenze, 20 novembre 1794 - 5 marzo 1865)

che non resti derogato ad altre specie d'incapacità di disporre e ricevere contemplate dalle leggi vigenti in Lucca, ove questa materia non potrebbe neppure in parte esser supplita come fra noi dal disposto del diritto comune.

Le nostre leggi sulla incapacità di ricevere per successione testamentaria non incontrano repugnanza nè contradizione sull'incapacità di succedere ‹ ab intestato › secondo l'editto successorio lucchese, che nella massima parte è conforme al nostro, e che per ora sembrerebbe doversi conservare.

La Reale Consulta propone l'attivazione in Lucca della Legge de' 2 maggio 1836 con tutte le altre leggi relative al nostro sistema ipotecario strettamente connesse colla legge de' giudizii esecutivi, persuasa che questa legge produrrà grandi vantaggi in Lucca, come quella che perfeziona il sistema nelle sue basi fondamentali di specialità e di pubblicità, e che facilitando il compimento delle prescrizioni mirabilmente favorisce la libertà de' beni.

La Reale Consulta fu di parere che dovessero pubblicarsi in Lucca le Leggi del dì 11 marzo 1751 e de' 2 marzo 1769 e tutte le altre successive vigenti sulle mani-morte. Queste leggi animate da un principio di diritto politico, ed amministrativo nelle loro disposizioni, e nei loro effetti si ricongiungono col diritto civile in quanto regolano la capacità, o l'incapacità di disporre, e di ricevere per atti tra i vivi, o di ultima volontà. A queste leggi così strettamente si riferisce l'Articolo 12 della Legge de' 15 novembre 1814[110] sulla capacità di disporre, e di ricevere, che senza la pubblicazione di esse mancherebbe perfino la definizione delle mani-morte dichiarate incapaci di ricevere dalla legge del 1814.

Anche in Lucca vigeva la Legge di mano-morta de' 10 settembre 1764, e l'Articolo 910 del Codice francese che si riferisce in qualche modo al sistema di amortizzazione. Ma il Decreto borbonico del dì 11 marzo 1818[111] abolì quella Legge, e quell'Articolo, e generalmente tutte le Leggi e Costituzioni del Ducato di Lucca tendenti a togliere o restringere la libertà delle manimorte sì di disporre, che di ricevere e di amministrare.

Qual fosse l'effetto di quell'infausto decreto, e quanto la mano-morta si arricchisse a danno delle private famiglie, e della pubblica economia, lo attestano le opere del collega Consiglier Mazzarosa, e le opinioni concordi esternate nella discussione tanto da lui, quanto dal Consiglier Moscheni. Quindi la Reale Consulta non esitò a riconoscere la necessità di attivare in Lucca le savie nostre leggi di amortizzazione, non solo per un principio di uniformità, ma anco per il fine politico d'impedire che i sudditi toscani inabilitati nel resto

110. Motuproprio 15 novembre 1814 cit. « *Articolo 12* - I beni pervenuti nel figlio di famiglia o direttamente da quello che ritiene la patria potestà o a contemplazione espressa di esso costituiscono il di lui peculio prefettizio ».

111. Il Decreto borbonico dell'11 marzo 1818, con modifiche alla legislazione francese, è pubblicato nel « *Bollettino delle leggi del Ducato di Lucca* » I (Lucca 1819) documenti 80, 190.

del Granducato a disporre in favore di mani-morte toscane, trasportino in Lucca i loro capitali, ed ivi ne dispongano in frode delle nostre leggi a favore delle mani-morte lucchesi.

E sebbene la Reale Consulta opinasse di non estendere ancora in Lucca il nostro sistema livellare, che forma una parte tanto interessante del diritto amministrativo toscano, pure credè che la pubblicazione della Legge del 1769 avrebbe operato un salutarissimo effetto, introducendo in virtù dell'Articolo 18 di detta legge l'allodialità, e la disponibilità de' beni di diretto dominio delle mani-morte attualmente esistenti presso de' laici.

Sugli Articoli 8, 9 e 10: ordinatorio e decisorio criminale.

Questi articoli introducono nella città e territorio di Lucca la legislazione penale e la procedura criminale vigente nel Granducato di Toscana, tanto per la compilazione delle procedure scritte, quanto per l'istruzione e decisione delle cause ne' pubblici giudizii presso la Corte Regia, e presso il Tribunale di Prima Istanza di Lucca, e presso i commissarii giusdicenti di quella città e provincia secondo l'ordine delle competenze, e secondo le forme stabilite dalle leggi toscane.

Per regolare l'ordinatorio criminale nelle procedure scritte e ne' pubblici giudizii, basta pubblicare la Legge del dì 8 luglio 1814 e le relative Istruzioni del dì 12 dello stesso mese ed anno contenenti le regole delle procedure scritte affidate coll'Articolo 3 del progetto ai commissarii giusdicenti come direttori d'atti criminali, e il Motuproprio de' 2 agosto e le Istruzioni, e Dichiarazioni de' 9 novembre 1838, e gli altri ordini successivi in materia di procedura criminale, ed abolire il Codice d'istruzione criminale vigente in Lucca.

Quanto al decisorio criminale conviene pubblicare la Legge de' 30 agosto 1795 con tutte le altre leggi ed ordini che essa lasciava sussistere in materia di giustizia punitiva (formula usata dalla Legge del dì 8 luglio 1814, che ristabilì la legislazione criminale toscana), e le Leggi successivamente pubblicate ed attualmente vigenti in materia criminale per essere applicate coerentemente alle osservanze giudiciali del Granducato, ferma stante la già decretata abolizione della pena di morte; e dovrebbe abolirsi il Codice francese dei delitti e delle pene, ed ogni altra Legge penale lucchese, conservando però in vigore le Leggi e Regolamenti di procedura municipale e locale.

Sull'Articolo 11: punizione dei delitti commessi a tutto marzo 1848.

È di regola che i delitti vengano puniti colle leggi penali vigenti al giorno in cui furono commessi, quindi dovrebbe essere applicata la legge lucchese ai delitti commessi nella città e territorio di Lucca a tutto marzo 1848: ma

quando i medesimi delitti siano contemplati anche dalle leggi toscane, conviene seguitare il principio professato da tutti i codici di applicare la pena più mite.

Sull'Articolo 12: attribuzioni della Corte di Cassazione.

Il rinvio delle cause nelle quali sia intervenuta cassazione di sentenze, o de-
5 creti della Corte Regia di Firenze, facevasi finora dall'una all'altra Camera della stessa ed unica Corte Regia: ma istituita la Corte Regia di Lucca è regolare che il rinvio si faccia respettivamente dall'una all'altra Corte. Ma contemplando il caso di ulterior cassazione, il rinvio non può esser fatto che ad una diversa Camera della Corte di Firenze, poichè la Corte Regia di Lucca
10 nel modo col quale è istituita non può avere che due sole camere una civile ed una criminale.

Sull'Articolo 13: funzioni del Regio Procuratore Generale alla Corte di Lucca.

Istituita in Lucca una Corte Regia indipendente da quella di Firenze ne
15 segue che anche il Regio Procuratore Generale presso quella Corte debba essere indipendente dal Regio Procuratore Generale presso la Corte di Firenze, e debba esercitare pariformi attribuzioni nel circondario della Corte Regia lucchese: e così ben s'intende che anch'egli potrà direttamente interporre i ricorsi alla Corte Suprema di Cassazione per interesse della legge.

20 Sull'Articolo 14: tariffe giudiciali.

Considerata la Corte Regia di Lucca di pari grado con quella di Firenze, è stato creduto di applicarle la medesima tariffa che si osserva presso la Corte Regia di Firenze, e presso il Tribunale di Prima Istanza di detta città, tanto per la cancelleria, quanto pei procuratori. Ma presso i commissarii giusdicenti
25 vien proposta l'applicazione della tariffa vigente in Toscana presso i Tribunali de' vicarii e de' giudici civili, e che per l'Articolo 50[112] del Motuproprio de' 2 agosto 1838 è quella stessa de' Tribunali di potesteria.

Sugli Articoli 15, 16, 17: regolamento di disciplina degli avvocati, e procuratori.

30 In questi articoli si prescrive l'attivazione de' regolamenti di disciplina per gli avvocati e per i procuratori, e la formazione de' ruoli sì degli uni, che degli altri nel modo che fu praticato alla riforma organica del 1838.

112. Motuproprio 2 agosto 1838 cit. « *Articolo 50* - Per il pagamento dei diritti degli atti negli affari e cause civili trattate nei tri-
35 bunali dei vicari, dei giudici civili e dei potestà avranno luogo le tariffe approvate dai veglianti ordini per i potestà ».

Agli avvocati iscritti sopra l'uno e l'altro ruolo è conservato il diritto di esercitare liberamente la loro professione ne' circondarii delle due Corti Regie, e presso la Corte di Cassazione. Gli avvocati non sono, come i procuratori, ufficiali ministeriali. Il loro ministero è essenzialmente libero. Il Decreto imperiale de' 14 decembre 1810 [113] aveva ristretta la libertà della professione di avvocato, vietando agli avvocati iscritti sul ruolo di una Corte imperiale di arringare avanti ad altra Corte dell'Impero senza la permissione del Ministro della Giustizia: e questa proibizione era stata conservata coll'Ordinanza Reale de' 27 febbraio 1822, Articolo 39 [114].

Ma sulle lagnanze del foro francese l'Ordinanza Reale de' 27 agosto 1830 (Art. 4) [115] permise a tutti gli avvocati iscritti sul ruolo di una Corte Reale di arringare presso tutte le corti e tribunali del Regno senza bisogno di alcuna autorizzazione speciale.

Disposizioni transitorie - Ordinatorio civile, sugli Articoli 18, 19, 20, 21 e 22: riassunzione di cause civili.

La legge da pubblicarsi troverà pendenti avanti i Tribunali di Lucca diverse cause civili in prima, in seconda, e terza istanza, e alcune avanti il Supremo Tribunale di Giustizia, e in grado di restituzione in intero, o di reclamo per nullità, e altre in prima e in seconda istanza avanti il Tribunale ecclesiastico.

Negli Articoli 18 e seguenti del progetto è tracciata la forma della riassunzione di queste diverse specie di cause.

Le cause civili e commerciali pendenti in grado di secondo appello avanti il Supremo Tribunale, e quelle nelle quali fosse per interporsi l'appello dalle sentenze della Ruota Civile entro i termini prescritti dalle leggi lucchesi dovranno riassumersi, e respettivamente portarsi avanti la Corte Regia di Lucca.

E in queste cause non è stata fatta distinzione del loro merito pecuniario: giacchè sebbene anche il nuovo Tribunale di Prima Istanza di Lucca sia per avere una giurisdizione d'appello nelle cause dalle L. 70 alle L. 400 e in altre cause privilegiate, ciò non ostante non è stato creduto conveniente alla dignità

113. Decreto imperiale del 14 dicembre 1810 relativo all'esercizio della professione di avvocato, in « *Bulletin des lois de l'Empire Français* » XIII (Paris 1811) n. 332, 569.

114. Ordinanza reale del 20 novembre [non 27 febbraio] 1822. « *Articolo 39* - Les avocats inscrits aux tableaux de nos cours royales, pourront seuls plaider devant elles. Ils ne pourront plaider hors du ressort de la cour près de laquelle ils exsercent, qu'après avoir obtenu, sur l'avis du conseil de discipline, l'agrément du premier président de cette cour, et l'autorisation de notre garde-des-sceaux ministre secrétaire d'Etat au Departement de la justice », in « *Le Moniteur universel* » del 1° dicembre 1822.

115. Ordinanza reale del 27 agosto 1830. « *Articolo 4* - À compter de la même époque, tout avocat inscrit au tableau, pourra plaider devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume, sens avoir besoin d'aucune autorisation, sauf les dispositions de l'Article 295 du Code d'instruction criminelle », in « *Le Moniteur universel* » del 29 agosto 1830.

della Ruota Civile di sottoporre le di lei sentenze alla revisione d'un tribunale di prima istanza.

Quanto però alle cause civili e commerciali pendenti avanti la Ruota Civile di Lucca, e alle cause civili pendenti in appello avanti i giudici ecclesiastici o sinodali o delegati, è stata proposta la riassunzione avanti alla Corte Regia di Lucca, e respettivamente avanti il Tribunale di Prima Istanza di detta città, a misura del loro importare pecuniario, applicando in sostanza le disposizioni transitorie contenute nell'Articolo 281 del Motuproprio de' 2 agosto 1838 [116] e nell'Articolo 631 delle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre successivo [117].

Quanto poi alle cause civili pendenti avanti il Giudice ordinario di Prima Istanza, o avanti il Tribunale di Commercio, e quelle cause di foro laicale secondo le nostre leggi che siano pendenti avanti la Curia ecclesiastica di Lucca è stata proposta la riassunzione avanti il nuovo Tribunale di Prima Istanza di Lucca, e respettivamente avanti i commissarii giusdicenti, a misura del loro merito pecuniario, e della respettiva competenza in ordine alle nuove Leggi.

Finalmente i ricorsi interposti avanti il Supremo Tribunale di Giustizia, o da interporsi ne' termini stabiliti dalle leggi lucchesi in via di restituzione in intero, o di reclamo per nullità dovrebbero essere riassunti, e respettivamente portati avanti la Corte di Cassazione sedente in Firenze, la quale colle norme delle leggi lucchesi dovrebbe conoscere dell'ammissibilità del ricorso, e quando siavi luogo rinviare il giudizio del merito avanti la Corte Regia di Lucca, non essendo compatibile coll'indole delle sue attribuzioni di ritenere la cognizione del merito, come la riteneva il Supremo Tribunale di Giustizia di Lucca.

Le cause pendenti avanti la Corte Regia di Firenze, e provenienti dai Tribunali di Prima Istanza di Livorno, di Pisa e di Portoferraio, dovranno essere riassunte avanti alla Corte Regia di Lucca, e quelle pendenti avanti il Tribunale di Prima Istanza di Pisa, e provenienti dal Vicariato di Barga, dovranno essere riassunte avanti il Tribunale di Prima Istanza di Lucca. Ma la Corte Regia di Firenze, e il Tribunale di Prima Istanza di Pisa dovrebbero per economia di spese e di tempo ritenere la giurisdizione per decidere quelle che già fossero state discusse.

116. Motuproprio 2 agosto 1838 cit. « *Articolo 281* - Le cause civili pendenti attualmente avanti la Ruote civili di prime appellazioni e pendenti avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, verranno a cura delle parti, riportate avanti la Corte Regia, e a quella delle Camere Civili della medesima, cui secondo il turno potranno appartenere, onde proseguano a forma della procedura e ad ogni effetto dei presenti ordini ».

117. *Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838* cit. « *Articolo 631* - Le cause di appello interposte o da interporsi, ed in qualunque stato si trovino nel giorno della attivazione del Motuproprio, contro sentenze proferite anteriormente nelle cause di merito non eccedenti le Lire dugento, ed in quelle di merito superiore alle dugento fino alle quattrocento lire, si deferiscono in appello ai tribunali di prima istanza, del di cui circondario sono o sarebbero comprese quelli che proferiscono la prima sentenza ».

Ordinatorio criminale, sugli Articoli 23, 24, 25 e 26: prosecuzione delle cause criminali.

La nuova legge troverà pendenti de' processi criminali stati già partecipati ai regii procuratori, o alle Camere di Consiglio de' Tribunali di Prima Istanza di Livorno, di Pisa e di Portoferraio ed eccedenti la competenza di questi Tribunali: or questi processi, quando siavi luogo, saranno inviati al Regio Procuratore Generale presso la Corte di Lucca per il corso ulteriore di giustizia. 5

Troverà pendenti avanti la Camera d'Accuse della Corte Regia di Firenze delle cause criminali provenienti dai Tribunali di Livorno, di Pisa e di Portoferraio, e queste, a premura del Pubblico Ministero, si deferiranno alla Corte Regia di Lucca, come quelle nelle quali sia stato decretato l'invio al pubblico giudizio ed anche già trasmesso l'atto d'accusa. 10

Potranno pure trovarsi pendenti avanti la Curia ecclesiastica di Lucca delle cause criminali che, secondo le leggi del Granducato, appartengono alla competenza de' tribunali secolari: e i processi di tali cause dovranno esser rimessi al Regio Procuratore presso il Tribunale di Prima Istanza di Lucca per il corso ulteriore di giustizia. 15

Disposizioni transitorie, sull'Articolo 27: emancipazione de' figli dalla patria potestà.

Al 1° aprile 1848 esisteranno in Lucca de' figli che avranno compiti 21 anno, o che saranno in stato di legale, o volontaria emancipazione sarebbe odioso l'effetto delle nuove leggi, che li facesse ricadere sotto la patria potestà; quindi è stata proposta una disposizione transitoria, che li conservi nello stato in cui si trovano secondo le leggi anteriori: disposizione necessaria, e senza la quale le nuove leggi investirebbero immediatamente i cittadini lucchesi, per il noto principio, che le leggi personali operano un effetto immediato senza vizio di retroattività. 20 25

Di queste disposizioni havvi un esempio nell'Articolo 51 della Legge de' 15 novembre 1814[118] sulla patria potestà che regolò appunto il passaggio di toscani dall'impero del Codice francese a quelle delle nuove leggi patrie. 30

Sull'Articolo 28: emancipazione di donne minori maritate.

Al 1° aprile 1848 potranno esistere in Lucca delle figlie minori emancipate per effetto del matrimonio: e se l'Articolo 5 della Legge de' 20 novembre 1838 ricevesse immediata applicazione, i padri, o altri ascendenti potrebbero van- 35

118. Legge 15 novembre 1814 cit. « *Articolo 51* - Anche i curatori hanno respettivamente l'obbligo di ben dirigere la condotta de' sottoposti e somministrare ai medesimi gli alimenti nella maniera espressa nell'Articolo precedente ».

tare un usufrutto legale sopra i loro beni avventizii: e ad evitare questo odioso effetto è diretta la disposizione transitoria formulata nell'Articolo 27.

Sull'Articolo 29: pendenza d'usufrutto legale ne' padri.

Le nuove leggi troveranno pendenti degli usufrutti legali goduti dai padri sopra i beni avventizii de' figli che a tutto marzo 1848 non abbiano compiti 18 anni, o che non siano legalmente o volontariamente emancipati. In questo caso, non essendosi consolidato ne' figli l'usufrutto, e non avendone quesito il diritto, è giusto che i padri continuino a godere di tale usufrutto per tutto il tempo, e ne' modi e con gli oneri stabiliti dalle leggi nuove.

E questa disposizione ha un esempio nell'Articolo 52 della Legge de' 15 novembre 1814[119] sulla patria potestà.

Sull'Articolo 30: pendenza d'usufrutto legale nelle madri.

Al 1° aprile 1848 esisteranno in Lucca delle madri che godranno dell'usufrutto legale de' beni già devoluti ai loro figli minori, sebbene le leggi toscane non riconoscano competenza di usufrutto legale a favore delle madri, ciò non ostante sembra giusto di conservarle nel godimento di questo diritto per il tempo, nè modi e con gli oneri, coi quali lo acquistarono sotto le leggi lucchesi.

Questa disposizione è modellata sull'Articolo 50 della più volte citata legge toscana[120].

Sull'Articolo 31: pendenza di tutele materne.

La nuova legge troverà pendenti delle tutele esercitate dalle madri vedove sopra i loro figli minori. Esse conserveranno la tutela legittima, testamentaria, o dativa, ma sotto le discipline indotte dalle nuove leggi toscane.

119. Legge 15 novembre 1814 cit. «*Articolo 52* - Non sarà permesso ai tutori o curatori, senza l'approvazione del giudice, di procedere alla compra o alla vendita di beni stabili, di sottoporre o tutti o parte dei detti beni esistenti nel patrimonio amministrato al vincolo di livelli perpetui o di lunga durata e di contrastarne la locazione, che oltrepassi gli anni cinque, nè di proseguire traffici mercantili. E non potranno senza la stessa approvazione ritirare capitali fruttiferi, meno il caso che il debitore ultroneamente voglia restituirli, nè prendere danaro a titolo di cambio o di censo, nè assegnare la dote alle figlie, nè azzardare finalmente veruna contrattazione per cui gli interessi del patrimonio dei sottoposti si espongono al pericolo di soffrir danno o deperimento».

120. L'Articolo 50 della Legge 15 novembre 1814 cit. era così formulato: «È preciso dovere del tutore d'invigilare alla buona educazione dei minori dirigendoli opportunamente a quelle occupazioni intellettuali o manuali che stima le più convenienti e adattate alle naturali disposizioni di essi, alla condizione della famiglia e allo stato del patrimonio e con questi riguardi esso somministra ai medesimi gli alimenti proporzionati, che nel caso di contestazione sono tassati dal giudice competente».

Anche questa disposizione è modellata sull'Articolo 42 della Legge de' 15 novembre 1814 sulla tutela[121].

Sull'Articolo 32: pendenza di sottoposizioni al consulente giudiciario.

Al 1° aprile 1848 si troveranno in Lucca de' sottoposti al consulente giudiciario, che dalle leggi toscane non è conosciuto sotto questa denominazione. Perciò, mentre i sottoposti rimarranno sotto la medesima inabilitazione di obbligarsi, far contratti e stare in giudizio, i loro consulenti immediatamente assumeranno a tal'effetto la qualità di curatori. Uguale a questa disposizione è quella contenuta nell'Articolo 43 della Legge de' 15 novembre 1814[122].

Sull'Articolo 33: stato civile delle donne innutte o vedove.

Finalmente al 1° aprile 1848 esisteranno in Lucca delle donne innutte o vedove, le quali avranno compita l'età di 21 anno, ed avranno perciò acquistata non solo la libera amministrazione, ma anche la libera disposizione de' loro beni. Per la legge de' 20 novembre 1838 le donne dai 21 ai 25 anni compiti hanno la libera amministrazione de' loro averi: ma non possono alienare, nè obbligarsi, nè stare in giudizio in qualità di attrici, senza l'assistenza e consenso di un curatore. Nell'alternativa o di lasciarle nello stato attuale, o di sottoporle a questa specie di curatela provvisoria, prevalse la concorde opinione di applicare anche alle donne lucchesi la disposizione della nuova legge, per meglio tutelare la fragilità del sesso, e per non indurre differenze nella condizione delle donne toscane, tanto più che la legge nuova per l'indole sua personale opera di sua natura un effetto immediato, nè distrugge alcun diritto quesito.

Sull'Articolo 34: disposizioni transitorie nel regime ipotecario.

Alla pubblicazione del nostro editto ipotecario in Lucca diverse ipoteche, e diversi privilegii esenti finora dall'iscrizione dovranno sottoporsi a tal formalità. La Legge de' 2 maggio 1836 assegnò in Toscana certi termini ad ese-

121. Legge 15 novembre 1814 cit. « *Articolo 42* - Tutte le madri che nel giorno della pubblicazione della presente Legge sono tutrici dei propri figli continuano nell'esercizio della tutela o testamentaria o legittima e dativa ».

122. Legge 15 novembre 1814 cit. « *Articolo 43* - Tutti quelli che all'epoca della pubblicazione della presente legge si trovano sottoposti al consulente giudiciario continuano ad essere inabilitati ad obbligarsi, a far contratti e a stare in giudizio, senza l'assistenza dei loro respettivi consulenti, i quali a quest'effetto assumono immediatamente la qualità di curatori ».

guirne o rinnuovarne l'inscrizione: e questi termini che per noi decorsero dal 1° luglio 1836 decorreranno in Lucca dal 1° aprile 1848.

Sull'Articolo 35: p r e s c r i z i o n i   i n   c o r s o .

La Legge sopra i giudizii esecutivi de' 7 gennaio 1838, modificando in parte
5 la Legge ipotecaria de' 2 maggio 1836, regolò la sorte delle prescrizioni pendenti colle disposizioni contenute negli Articoli 170, 171, 172 e 173.

Conveniva adottare queste stesse disposizioni per la città e territorio di Lucca, e perciò ai precitati articoli sono stati sostituiti gli Articoli 36, 37, 38 e 39 del progetto, ed è stata indicata la surroga di queste alle precedenti dispo-
10 sizioni per allontanare l'idea di nuovità, e per non ripudiare il benefizio recatovi dalla giurisprudenza toscana.

Sull'Articolo 36.

Quest'articolo è letteralmente desunto dall'Articolo 170 della Legge de' 7 gennaio 1838 e solamente all'epoca del 1° maggio 1808 è stata sostituita l'epoca
15 della pubblicazione del Codice Civile francese in Lucca, ed è stata riportata al 1° aprile 1848 la decorrenza del decennio, che per noi cominciò a decorrere dalla pubblicazione della Legge de' 7 gennaio 1838.

Sull'Articolo 37.

Quest'articolo desunto dall'Articolo 172 della legge toscana, contempla
20 la prescrizioni incoate sotto l'impero del Codice francese, le quali per il loro progresso, e compimento debbono soggiacere alle regole stabilite nello stesso codice, ma conveniva distinguere quelle incominciate prima del Decreto borbonico de' 21 giugno 1814, che, avendo abolito l'Articolo 2269 del Codice francese, e ristabilite le antiche leggi e la giurisprudenza del foro lucchese sulla
25 buona fede necessaria per la prescrizione, indusse in questa materia un essenziale innovazione, e le altre nate posteriormente a quel decreto dovevano esser regolate con altri principii.

Sull'Articolo 38.

Quest'articolo coerente all'Articolo 171 della Legge de' 7 gennaio 1838
30 regola appunto la sorte delle prescrizioni incoate dopo il Decreto de' 14 giugno 1814, e non compite al 1° aprile 1848, come l'Articolo 171 della Legge del 1838 regolò la sorte delle prescrizioni incominciate in Toscana dopo il 15 novembre 1814, ed è dichiarato, ch'esse si compiranno col decorso di anni 30 computabili dal loro cominciamento, con dichiarazione però, che per tutte
35 quelle, al compimento delle quali mancasse al 1° aprile 1848 un periodo di

tempo minore di anni dieci, resteranno compite col decorso di un decennio, a datare dal 1° aprile 1848.

Sull'Articolo 39.

Quest'articolo è compendiosamente desunto dall'articolo della Legge de' 7 gennaio 1838, ed è diretto a regolare la prescrizione dei crediti privilegiati indicati negli Articoli 183, e 184 della Legge ipotecaria de' 2 maggio 1836; i quali si prescriveranno col decorso di due, e respettivamente di cinque anni a datare dal 1° aprile 1848, qualora non fossero già prescritti, o non fossero per prescriversi più sollecitamente a forma delle leggi preesistenti.

Sull'Articolo 40.

Il collega Consiglier Moscheni fece presenti alla Reale Consulta di Stato i difetti del sistema catastale, e l'irregolarità dei registri estimali del Ducato di Lucca, talchè fu creduto che per ora la voltura non potesse tener luogo di trascrizione in ordine alle nostre leggi ipotecarie: quindi nell'Articolo 40 è stato proposto di dichiarare, che per gli effetti del sistema ipotecario e della prescrizione, provvisoriamente riman ferma in Lucca la trascrizione in luogo della voltura surrogatavi dalle leggi toscane.

Sull'Articolo 41: assegnazione di un termine alle mani-morte lucchesi a domandare la grazia di esenzione.

Colla pubblicazione delle Leggi del 1751 e del 1769 e della Legge del 1814 tutte indistintamente le mani-morte rimarranno investite dalla censura di quelle leggi, e colpite da un assoluta incapacità di ricevere per atti tra i vivi e d'ultima volontà.

Per lo chè è stato creduto di proporre una disposizione transitoria per assegnare ai corpi, collegii ed istituti lucchesi il termine di sei mesi ad implorare per l'organo della Segreteria del Regio Diritto la grazia della esenzione e per dichiarare, che una volta ottenuta entro quel termine la grazia, questa debba avere un effetto retroattivo al 1° aprile 1848.

Niccolò Nervini

Relatore della Commissione della Reale Consulta di Stato.

32.

Lettera di Vincenzo Giannini al Ministro di Giustizia e Grazia Baldassarre Bartalini.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanza, Capirotti* Busta 94, ins. 21.

5 Lì 18 gennaio 1848.

Eccellenza,

A complemento del lavoro già rassegnato dalla Reale Consulta di Stato sul progetto di estendere al Lucchese una parte della legislazione toscana, mi faccio debito di inoltrarle l'acclusa appendice che mirerebbe a statuire tran-
10 sitoriamente su i giudizzi di esecuzione immobiliare che si trovassero pendenti in Lucca al primo aprile prossimo futuro.

Sopra questo tema non potè la Consulta pronunziarsi con la voluta prontezza perchè le mancavano i materiali necessari a farsi piena ragione della cosa. Per favorire all'urgenza, e perchè ho creduto che l'importanza del subietto (il
15 quale è d'altronde una necessaria sequela delle già prese deliberazioni) non esigesse la solennità di una nuova generale seduta, ho stimato senz'altro conveniente di rimettere sollecitamente alle pregiate mani di Vostra Eccellenza questo lavoro per quell'uso che più crederà opportuno, pronto a dargli quella ulteriore e diversa direzione che mi venisse superiormente suggerita.
20 E col massimo ossequio

Vincenzio Giannini

33.

Osservazioni sull'Appendice al progetto di legge relativo all'attivazione
25 dei nuovi tribunali lucchesi.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanza, Capirotti* Busta 94, ins. 21.

La Legge de' 7 gennaio 1838 nelle sue disposizioni transitorie regolò l'applicazione delle nuove norme di procedura ai giudizii di esecuzione immobiliare che si fossero trovati pendenti al 1° febbraio 1838 (Art. 206-210).
30 Un regolamento transitorio è pur necessario per servir di norma alla prosecuzione di simili giudizii che si troveranno pendenti in Lucca al 1° aprile 1848.

A tal effetto è convenuto procurarsi le leggi lucchesi attualmente vigenti in questa materia e delle quali la Reale Consulta non potè avere cognizione completa allorchè deliberò sul piano generale dell'attivazione delle nostre leggi
35 di procedura civile presso i nuovi tribunali di Lucca.

La Legge che attualmente regola nel già Ducato di Lucca i giudizii di esecuzione sopra gl'immobili è il Decreto de' 16 febbraio 1830[123]; che abolì il Decreto de' 12 maggio 1818[124] e vi sostituì una nuova procedura, la quale accordò ai creditori l'esercizio alternativo a loro scelta di due mezzi per agire contro i beni stabili del debitore. 5

Il primo fu quello della immissione in possesso.

Il secondo quello della immediata espropriazione, ossia vendita giudiciaria dei beni del debitore (Art. 1, 2, 3)[125].

Alcune modificazioni a questa Legge generale furono ordinate col Decreto de' 15 giugno 1833[126], ma in questo Decreto non trovansi disposizioni, che 10 possano dar luogo a questioni transitorie.

La legge toscana distinse i diversi stadii ne' quali il giudizio di esecuzione immobiliare poteva trovarsi al giorno della sua attivazione, e per ciascuno di essi prescrisse i metodi della procedura da proseguirsi in cinque diversi casi.

1° caso. Pendenza del giudizio nel quale non fosse stata fatta per anche 15 l'istanza per la vendita, e in questo caso ordinò che fossero proseguiti gli atti a forma della nuova procedura (Art. 206).

2° caso. Pendenza del giudizio nel quale fosse stata fatta l'istanza per la vendita, ma non fossero ancora stati fatti gl'incanti, e in questo caso ordinò che fosse continuata l'antica procedura fino agl'incanti da eseguirsi però colle for- 20 malità prescritte dalla legge nuova (Art. 207).

3° caso. Pendenza del giudizio nel quale fossero cominciati gl'incanti, e in questo caso ordinò che gl'incanti si proseguissero secondo l'antico metodo,

123. *Decreto che fissa nuove regole per la esecuzione sopra gl'immobili col mezzo del salviano o con quello della vendita giudiziaria, del 16 febbraio 1830*, in « *Bollettino delle leggi del Ducato lucchese* » XVI (Lucca 1830) Documento 1.

124. *Decreto che abolisce il metodo della espropriazione forzata introdotta in Lucca dalla legislazione francese, del 12 maggio 1818*, in « *Bollettino delle leggi del Ducato lucchese* » I (Lucca 1819) Documento 115.

125. Gli Articoli 1-3 del Decreto lucchese del 16 febbraio 1830 cit. sono così formulati: « *Articolo 1* - Due mezzi sono accordati ai creditori, onde agire contro i beni stabili dei loro debitori per venir soddisfatti dei loro crediti, interessi e spese. Il pr mo è quello della così detta immissione in salviano. Il secondo è quello dell'immediata espropriazione, ossia vendita giudiziaria dei beni del debitore »; « *Articolo 2* - Col primo di detti rimedi, il creditore potrà ottenere la tenuta 25 degli stabili del debitore, per amministrarli e percepirne i frutti e rendite, sichè con tali percezioni non rimanga soddisfatto dei suoi crediti. Col secondo potrà ottenere direttamente che gli stabili sieno esposti in vendita 30 ed alienati mediante la subasta »; « *Articolo 3* - Sarà in piena facoltà ed arbitrio del creditore di appigliarsi all'uno o all'altro rimedio e potrà ancora, dopo ottenuta la immissione in salviano, procedere alla espropriazione e ven- 35 dita dei beni, osservate però respettivamente in ciascheduno dei detti casi le regole e le discipline delle quali in appresso ».

126. *Decreto che stabilisce nuove provvidenze circa le vendite giudiziarie de' beni immobili, del 40 16 giugno 1833*, in « *Bollettino delle Leggi del Ducato lucchese* » XIX (Lucca 1834) Documento 29.

ma che l'approvazione della liberazione o dell'aggiudicazione e quindi la graduatoria si regolasse a norma della nuova legge (Art. 208).

4° caso. Pendenza del giudizio, nel quale avesse avuto luogo l'approvazione della liberazione o dell'aggiudicazione, e in questo caso ordinò che la graduatoria e gli altri atti si proseguissero coi metodi della procedura antica (Art. 209).

5° caso. Pendenza del giudizio di salviano[127], nel quale i creditori si trovassero già in possesso o avessero ottenuto sentenza d'immissione: e in questo caso ordinò che nulla fosse innovato: ma qualora i frutti del biennio non bastassero alla sodisfazione de' creditori, in questo caso, per l'istanza di vendita e per tutti gli atti consecutivi dovessero uniformarsi alla nuova legge.

Con questi medesimi principii potrebbe esser regolata la prosecuzione de' giudizii d'esecuzione immobiliare pendenti in Lucca al 1° aprile 1848.

Anche in Lucca i creditori per procedere alla vendita giudiciaria de' beni del debitore debbono farne l'istanza (Decreto de' 16 febbraio 1830, Art. 22 e seguenti)[128] e debbono poi consumarla per mezzo degl'incanti (Art. 43 e seguenti)[129].

A questo primo caso può essere applicato l'Articolo 206 della Legge de' 7 gennaio 1838 nel modo formulato all'Articolo 1 del progetto.

Contemplando il secondo caso, cioè il periodo che passa fra la domanda di vendita e l'esecuzione degl'incanti, può essere applicato l'Articolo 207 della legge toscana nel modo proposto nell'Articolo 2 del progetto.

Al terzo caso, in cui siano incominciati, ma non ultimati gl'incanti (caso che per gli Articoli 47 e seguenti del Decreto lucchese può verificarsi

127. Per giudizio di salviano si intendeva quello che si instaurava dal creditore per ottenere la ritenzione degli immobili del debitore allo scopo di amministrarli e farne propri i frutti fino al momento in cui poteva considerarsi soddisfatto del suo credito. Il creditore aveva l'obbligo di custodire e mantenere i beni del debitore con la diligenza del buon padre di famiglia.

128. L'Articolo 22 del Decreto lucchese del 16 febbraio 1830 cit. era così formulato: « Possono domandare l'espropriazione ossia la vendita giudiciaria degli immobili del debitore tanto il creditore salvianista nel caso di cui all'Articolo 20 quanto tutti i creditori che a forma dell'Articolo 4 sono ammessi a domandare l'immissione in salviano. Sono richiamate per la dimanda di espropriazione tutte le disposizioni che nel suddetto Articolo 4 sono state stabilite ».

129. Decreto lucchese del 16 febbraio 1830 cit. « *Articolo 43* - La vendita non potrà eseguirsi se non in Lucca, sotto la pubblica loggia degli incanti col mezzo del pubblico banditore alla presenza del creditore che agisce per la medesima o di un suo speciale procuratore. - Se nel giorno destinato per la vendita non si presenti il creditore che la fa eseguire, od un suo procuratore speciale, la vendita rimarrà sospesa e non si potrà procedere alla medesima, se non dopo aver ripetute le affissioni e notificazioni di cui agli Articoli 29, 30, 31 a tutte spese del suddetto creditore. - Hanno diritto di assistere alla vendita anche il debitore contro cui si eseguisce ed i suoi creditori aventi privilegio od ipoteca sopra gli stabili che si vendono, i quali s'intenderanno già preventivamente avvisati per mezzo delle notificazioni ed affissioni delle quali nei precedenti Articoli ».

anche in Lucca) può essere applicato l'Articolo 208 della legge toscana nel modo formulato nell'Articolo 3 del progetto, ove non si fa menzione dell'approvazione della liberazione o aggiudicazione perchè la legge lucchese non prescrive questa formalità ed è per questo che in Lucca non può verificarsi il quarto caso previsto dall'Articolo 209 della legge toscana. 5

Quanto ai giudizii di graduatoria conviene distinguere i giudizii da introdursi ex integro, e quelli che fossero già pendenti.

Per quelli da introdursi è chiaro che debba osservarsi la procedura nuova, come disposero anche gli Articoli 208 e 209 della Legge de' 7 gennaio 1838, e così sarebbe proposto nell'Articolo 3 del progetto addizionale. 10

Ma quella legge non contemplò i giudizii di graduatoria pendenti. Questi però furono contemplati (sebbene al solo effetto della competenza) dall'Articolo 630[130] delle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre 1838, ove furono distinti i casi della esibizione e della non fatta esibizione del progetto di graduatoria. E questa medesima distinzione potrebbe servir 15 di norma alla prosecuzione dei pendenti giudizii di graduatoria, ordinando che per regola si dovessero osservare le forme della nostra legge, e che per eccezione si proseguissero coll'antica procedura, qualora fosse stato depositato il progetto che a forma degli Articoli 75 e 76[131] della legge lucchese dev'esser compilato e depositato dal giudice. E questa è la disposizione formu- 20 lata nell'Articolo 4 del progetto.

Il medesimo Articolo 630 delle Dichiarazioni e Istruzioni contempla (sempre all'effetto della competenza) i giudizii di vendita nella purgazione d'ipoteche e quelli di rivendita. In questi giudizii la vendita e gl'incanti dovrebbero per regola eseguirsi colle norme della nuova procedura, ritenute però le sopra 25 espresse disposizioni transitorie ne' respettivi casi, in cui sia o non sia domandata

130. *Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838* cit. « *Articolo 630* - I giudizi di purgazione d'ipoteche, quelli di rivendita a carico del precedente liberatorio e quelli di graduatoria, pendenti nei Tribunali competenti finora e purchè in quelli di graduatoria sia stato già presentato il progetto, restano ai Tribunali che ne erano investiti o a quelli che siano stati sostituiti in loro luogo e vece, senza riguardo alla fatta o non fatta discussione, benchè la istituzione dei nuovi Tribunali di Prima Istanza e la distribuzione dei Circondari rispettivi inducesse una nuova competenza avuto riguardo alle persone o alle cose ».

131. Decreto lucchese del 16 febbraio 1830 cit. « *Articolo 75* - Il Cancelliere, sulla richiesta che vengagli fatta dai creditori o dal debitore espropriato, sarà tenuto a dar loro comunicazione tanto dello stato delle iscrizioni 30 di cui all'Articolo 71, quanto dei titoli di credito dei quali all'Articolo 73. Ma pendente il giudizio di graduazione non potrà permettere che vengano rimossi o asportati dalla Cancelleria »; « *Articolo 76* - Spirato il termine di 35 giorni 20, di cui agli Articoli 73, 74, sulla domanda del promovente la graduazione, il Giudice formerà sopra i titoli di credito prodotti un progetto di graduazione, con cui ciaschedun creditore verrà collocato nel rango che 40 gli attribuisce la legge ed ordinerà che tal progetto venga depositato alla Cancelleria ».

la vendita o la rivendita, che siano o non siano incominciati gl'incanti. Tale è la disposizione proposta nell'Articolo 5 del progetto.

Finalmente l'Articolo 210 della Legge de' 7 gennaio 1838 potrebbe ricevere la sua piena applicazione ai giudizii di salviano, che al 1° aprile 1848 si
5 trovassero pendenti avanti il Tribunale di Lucca: poichè anche secondo la legge lucchese (Art. 20) il creditore, il quale non può esser sodisfatto colle rendite del biennio, può domandare la vendita giudiciale de' beni. È questa la proposizione formulata nell'Articolo 6 del progetto.

Queste disposizioni transitorie dovrebbero essere inserite nel primo pro-
10 getto dopo l'Articolo 19, in quella sede ove parlasi della riassunzione e prosecuzione delle cause pendenti in prima istanza.

Articolo 1 (Art. 20 del primo progetto).
Applicazione dell'Articolo 206 della Legge de' 7 gennaio 1838.

I giudizii di espropriazione forzata o di esecuzione immobiliare che si tro-
15 veranno pendenti al 1° aprile 1848 e ne' quali non sia stata fatta per anche l'istanza per la vendita a norma della procedura vigente presso i tribunali di Lucca, verranno continuati in conformità delle disposizioni della Legge de' 7 gennaio 1838.

Articolo 2 (Art. 21 del primo progetto).
20 Applicazione dell'Articolo 207 della suddetta legge.

Se avrà avuto luogo l'istanza per la vendita, ma non saranno stati fatti gl'incanti, la precedente procedura si continuerà fino agl'incanti, ma questi dovranno eseguirsi ne' modi prescritti dalla Legge de' 7 gennaio 1838, alla quale dovranno pure conformarsi tutti gli atti rimanenti del giudizio.

25 Articolo 3 (Art. 22 del primo progetto).
Applicazione dell'Articolo 208 della predetta legge.

Qualora fossero incominciati gl'incanti, si dovranno proseguire a norma delle leggi lucchesi, le quali regoleranno anche le forme e gli effetti delle aggiudicazioni fino alla celebrazione dell'istrumento di vendita inclusive. Ma il
30 giudizio d'ordine o di graduatoria dovrà regolarsi secondo la nuova procedura.

Articolo 4 (Art. 23 del primo progetto).
Applicazione per analogia dell'Articolo 630 delle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre 1838.

35 I giudizii di graduatoria pendenti al 1° aprile 1848 si proseguiranno a norma della Legge de' 7 gennaio 1838; ma se a quell'epoca fosse stato già depositato

il progetto di graduatoria, continuerà ad osservarsi la procedura prescritta dalle leggi lucchesi fino all'ultimazione del giudizio, compresa l'esecuzione della sentenza.

Articolo 5 (Art. 24 del primo progetto).
Applicazione per analogia dell'Articolo 630 delle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre 1838.

5

La vendita giudiciale cui dovesse procedersi nei pendenti giudizii di purgazione d'ipoteche, e la rivendita a rischio e pericolo dell'aggiudicatario moroso, sarà regolata dalla Legge de' 7 gennaio 1838, ritenute però ne' respettivi casi le sopra espresse disposizioni transitorie.

10

Articolo 6 (Art. 25 del primo progetto).
Applicazione dell'Articolo 210 della Legge de' 7 gennaio 1838.

Nulla è innovato quanto ai creditori che al 1° aprile 1848 si trovassero in possesso per salviano de' beni dei loro debitori, o che già avessero ottenuta la sentenza d'immissione: ma qualora essi fossero nel caso di domandare la vendita de' beni, questa dovrà domandarsi ed eseguirsi a norma della nuova legge.

15

VIII.

AUMENTO DELLE TARIFFE DEL DAZIO DI CONSUMO A LIVORNO

Su proposta della magistratura civica di Livorno del 24 agosto 1847, il Ministro delle Finanze chiedeva alla Consulta il parere sull'eventualità di aumentare le tariffe del dazio di consumo vigenti in quella città, allo scopo di incrementare le entrate dell'amministrazione comunale locale.

Analoga richiesta, come si apprende dalla ‹ Nota › del Ministro Baldasseroni (che si pubblica nei Complementi), era già stata avanzata dalla magistratura civica livornese sin dal 1846: il verificarsi di avvenimenti calamitosi di particolare gravità, aveva indotto l'autorità governativa locale a procrastinare l'adozione di un provvedimento che in quelle circostanze si palesava del tutto impopolare. La nuova richiesta di autorizzazione ad aumentare le tariffe del dazio di consumo, era dettata, come già la prima, dall'intendimento di provocare un maggior gettito di entrata, che permettesse di affrontare le sempre crescenti spese gravanti sulla civica amministrazione e di estinguere una passività di circa due milioni di lire.

Al parere favorevole della sezione amministrativa della Consulta non faceva seguito alcun provvedimento, in quanto, il Governatore di Livorno, sentite le persone più influenti della città e lo stesso Gonfaloniere, sconsigliava la Segreteria di Finanze dall'adottare qualsiasi provvedimento in materia.

34.

Adunanza della sezione amministrativa del 13 dicembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 14.

Presenti i signori: Cavaliere Cosimo Buonarroti Vice-Presidente, Consigliere di Stato Pier Francesco Rinuccini, Consigliere di Stato Bernardo Mocheni, Soprintendente Leopoldo Fabbroni, Cavaliere Commissario Leonida Landucci.

Letto ed approvato il processo verbale della adunanza del 10 settembre decorso, commetteva il signor Cavaliere Presidente al Segretario di comunicare alla sezione una ministeriale di S.E. il signor Consigliere Direttore del Dipartimento delle Reali Finanze[132], con la quale trasmettendosi alla Reale Consulta di Stato un'affare relativo alla proposizione di aumentare, sulle do-

132. La nota del Ministro Baldasseroni del 7 dicembre 1847 si pubblica nei Complementi.

mande della magistratura civica di Livorno, la tariffa locale dei dazii di consumo onde trarne un prodotto a vantaggio di quella amministrazione comunale, veniva invitata la sezione amministrativa della Consulta medesima ad emettere il relativo di lei parere in proposito.

Alla quale ministeriale univa la prefata Eccellenza Sua una N o t a nella quale faceva presente il grave dissesto in cui trovavasi attualmente la comunità di Livorno in conseguenza delle ingenti spese, che aveva dovuto incontrare per l'ingrandimento del portofranco, e del recinto urbano ad esso corrispondente, non che pel bisogno di provvedere la città di molti comodi e miglioramenti che la aumentata popolazione e la odierna civiltà reclamavano.

Aggiungeva inoltre che con le sole imposte territoriali non poteva la magistratura stessa far fronte alle spese ricorrenti nel Municipio, ed all'indicato dissesto che reclamava la pronta adozione di provvedimenti preordinati a sistemare le passività già contratte; e dopo aver rammentato che anche nell'anno 1846 aveva la detta magistratura umiliate preci alla suprema autorità del Principe, invocando straordinarie misure che la portassero a conseguire un annuo aumento alle ordinarie sue rendite (le quali preci per prudenziali motivi erasi creduto allora non opportuno il risolvere), terminava con l'osservare che quel temperamento, stato allora aggiornato, era stato di bel nuovo sollecitato con magistrale partito del 24 agosto ultimo decorso, col quale tornavasi, come già precedentemente era stato fatto, ad insistere in special modo sull'aumento delle tariffe dei dazii di consumo, senza del quale aumento sarebbe (secondo che per parte dal magistrato avvertivasi) stato forza il cessare dai lavori in attività, con grave danno del paese, e con pericolo fors'anco di non lievi disordini.

E riassumendo adesso l'affare parlava il Ministro in primo luogo della n e c e s s i t à di accogliere nel momento attuale la domanda della comunità di Livorno, necessità che desumeva dal carico che già la gravava di due milioni di lire, ai quali oltre tre milioni e mezzo avrebbero dovuto aggiungersi, secondo che egli osservava, nei lavori ulteriormente necessarii per la completa sistemazione della città.

Passava quindi a parlare della c o n v e n i e n z a e della c o n g r u i t à di accogliere la domanda stessa, la quale congruità, e la quale convenienza egli segnalava non solamente nell'esempio di ciò che in altra occasione venne fatto a riguardo della città di Firenze, quanto nel riflesso che le circostanze di Livorno sono uniche ed eccezionali, essendosi trattato nel corso di dieci anni piuttosto della costruzione di una nuova città che del restauro di una città già esistente, circostanza la quale portava anche alla necessaria conseguenza che le tenui risorse locali della antica Livorno, non potevano supplire ai bisogni di questa nuova città.

E scendendo quindi a presentare un progetto, in cui fosse indicata la somma che avrebbe accordata al magistrato comunitativo di Livorno, il quale spin-

geva i suoi desiderii all'ammontare di annue Lire *trecentomila*, limitava egli la somma stessa in Lire *ducentomila*, da raccogliersi mediante l'aumento di *dazii di consumo*, notato in una nuova tariffa che pur presentava, facendo a questo proposito riflettere che questa somma, aumentata dell'annuo sussidio di Lire sessantamila, che la comunità di Livorno da qualche anno gode sulla Reale Depositeria, e di Lire quarantamila, che agevole le sarebbe stato il ritrarre da un lievissimo aumento sulla rendita fondiaria, avrebbe ella trovate le annue Lire trecentomila delle quali diceva di abbisognare.

Terminata la comunicazione della qual nota, passava il signor Cavaliere Presidente a dare con scrupolosa esattezza conto di tutti i documenti formanti corredo dell'affare, e scendeva quindi a proporre le seguenti questioni state risolute nel modo che appresso.

Questione 1ª. La sezione amministrativa è essa competente a conoscere dello affare di cui si tratta, o deve esso invece esser sottoposto all'esame della intiera Consulta di Stato?

Alla quale questione replicavasi concordemente dall'intera sezione che, siccome non si trattava di affare di un generale interesse, ma di un semplice interesse locale, così era chiara la propria esclusiva competenza a conoscere e risolvere l'affare predetto.

Questione 2ª. La necessità di procurare alla comunità di Livorno una straordinaria risorsa è essa provata?

Alla intiera sezione questa necessità, dopo la dettagliata comunicazione dei documenti fatta dal signor Cavaliere Presidente, è apparsa di prima intuizione ed ha quindi replicato affermativamente.

Questione 3ª. La nuova risorsa da accordarsi alla comunità di Livorno mediante il progettato aumento sul dazio di consumo deve ella circoscriversi dentro la misura indicata nel progetto di S.E. il Ministro delle Reali Finanze o estendersi a quella misura maggiore a cui avrebbe desiderato che giungesse il magistrato comunitativo di Livorno?

A tale questione, pure all'unanimità replicavasi che non esisteva ragione per eccedere la misura progettata dal Reale Dipartimento di Finanza, tostochè i dati su i quali appoggiavasi facevano crederla sufficiente, e altronde, con gli altri mezzi sussidiarii dal Dipartimento stesso indicati poteva venirsi a completare quell'annua somma che dalla civica magistratura di Livorno reputavasi necessaria.

Questione 4ª. Il progetto, ove si specifica l'aumento da farsi ai varii generi soggetti al dazio di consumo per la città di Livorno, dovrà egli anche nei suoi dettagli approvarsi, o dovrà piuttosto sottoporsi a qualche modificazione? In proposito di che replicavasi pure alla unanimità che sull'insieme e su i dettagli del detto progetto non avevano i componenti la sezione da fare alcuna osservazione obiettiva, tostochè era stato combinato da persone le più pratiche delle

materie doganali, e il bisogno altronde di una cospicua risorsa rendeva indispensabile il colpire i generi di più estesa e generale consumazione.

Alle quali quattro questioni poste dal signor Cavaliere Presidente, e come sopra risolute dalla sezione, se ne aggiungeva una quinta promossa dal Consultore signor Cavaliere Commissario Leonida Landucci, il quale, mentre in via di polemica, osservava che sarebbe a di lui credere, stato forse opportuno l'estendere a tutte le città della Toscana una partecipazione sul dazio di consumo per porle in grado di riparare ai molti debiti dei quali chi più chi meno, tutte sono gravate; credeva però che questa partecipazione non potesse definitivamente fissarsi, ma dovesse invece determinarsi di anno in anno.

E questa opinione da esso enunciata richiamava la sezione a risolvere se la misura contenuta nel progetto di S.E. il Ministro delle Finanze e dalla sezione adottata dovesse essere a tempo indefinito, come veniva proposto, o restringersi ad un solo anno.

In proposito di che il concorde voto della sezione manifestavasi in questo ultimo senso, non solamente perchè mancava dei dati necessari onde conoscere con la dovuta precisione quali potessero essere i bisogni della comunità di Livorno per il tempo avvenire, ma anche perchè il riordinamento municipale annunziato dal Principe[133], e la organizzazione della legge doganale potevano spiegare sulla proposta misura, una marcatissima influenza.

Alle quali ragioni la sezione una ultima ne aggiungeva, che l'attuale stato delle cose in Livorno le faceva riguardare di molto peso, cioè che ristretto ad un anno avrebbe il progettato temperamento fatta anche sul popolo men sinistra impressione; ad attenuare sempre più la quale opinava che sarebbe stato utile il far sentire al pubblico nella relativa notificazione da pubblicarsi che il temperamento medesimo muoveva da reiterate istanze della comunità di Livorno, la quale sarebbesi, ove questa misura non fosse stata accolta, trovata nella dura necessità di sospendere per mancanza di mezzi gli incominciati grandiosi lavori, e gettare così nella miseria una quantità di famiglie di artigiani che dai detti lavori ritraggono i mezzi di sussistenza.

Riepilogando per tanto il fin qui detto, la sezione è stata unanimemente di parere che potesse indursi a favore della comunità di Livorno un aumento di dazio di consumo nel modo e per le estensioni di che nel progetto presentato dal Reale Dipartimento di Finanza, con che però non dovesse il detto aumento, almen per ora stabilirsi che per il periodo di un solo anno, e che se ne accompagnasse la pubblicazione, con le clausole e dichiarazioni di che sopra.

Nè essendo altro a trattare l'adunanza si sciolse.

133. Con lettera della Segreteria di Finanze al Soprintendente Generale alle Comunità del Granducato si preannunciava la riforma del sistema municipale toscano. (Cfr.: *Archivio della Segreteria di Finanze* dell'ASFi: 1847, Protocollo straordinario n. 2, affare 8 bis).

IX.

APPROVAZIONE DELLE SOCIETÀ ANONIME PER IL RIMBOSCHIMENTO DEI MONTI DEL CASENTINO E PER L'ATTIVAZIONE DEI MOLINI A VAPORE A LIVORNO

5 La sezione amministrativa della Consulta fu chiamata a prendere in esame l'approvazione degli statuti di due società anonime: l'una avente per scopo il rimboschimento dei monti del Casentino, l'altra costituita per l'attivazione di molini a vapore presso Livorno.

La sezione credette opportuno, in via preliminare, far riferimento al sistema già fissato dalla soppressa Consulta di Giustizia e Grazia in materia di approvazione di società anonime al fine 10 di salvaguardare l'interesse dei terzi. Tale sistema comportava che in ogni società venisse riscontrata la presenza ed il concorso di quattro requisiti: moralità e buona fede delle imprese, probabilità di buon esito di esse, sottoscrizione della quarta parte del capitale sociale, conformità dello statuto sociale alle leggi e regolamenti in vigore. Non avendo riscontrato questi requisiti negli statuti delle due società, la sezione amministrativa della Consulta ritenne gli statuti pre- 15 sentati non meritevoli di approvazione.

35.

Adunanza della sezione amministrativa del 14 dicembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 14 bis.

20 Presenti i signori: Cavaliere Vice-Presidente Cosimo Buonarroti, marchese Pier Francesco Rinuccini, Consigliere Bernardo Moscheni, Soprintendente Leopoldo Fabbroni, Cavaliere Commissario Leonida Landucci.

La seduta è aperta con la lettura del processo verbale dell'adunanza del 13 corrente che veniva approvato.

25 Annunziava quindi il signore Cavaliere Presidente alla sezione che due separate ministeriali, una delle quali di S.E. il Consigliere Direttore del Reale Dipartimento di Giustizia e Grazia, l'altra di S.E. il signore Consigliere Direttore delle Reali Finanze richiamavano la sezione ad occuparsi dell'esame di due domande concernenti la istituzione di due società anonime, una delle quali 30 avente per oggetto il riboscamento dei monti di Casentino[134], e l'altra l'attivazione di alcuni mulini a vapore in Livorno.

134. Lo statuto della società era stato pubblicato nel 1846. Cfr. *Società per il riboscamento dei monti casentinesi* [*Statuto*] (Bibbiena 1846).

In proposito delle quali domande annunziava il lodato signor Cavaliere Presidente la opportunità di risolvere, prima di passare allo speciale e dettagliato loro esame, alcune questioni preliminari, che influire potevano sulla loro risoluzione.

La prima di esse riferivasi alla competenza della sezione a conoscere e risolvere gli affari, di che si tratta, senza darne conto alla Consulta generale, su di che la sezione stessa unanimemente decidevasi per l'affermativa sul fondamento che trattavasi di particolari speculazioni non concernenti il pubblico interesse, nè aventi di esso alcuna mistura.

La seconda delle questioni indicate riferivasi all'esame degli estremi, il concorso dei quali avrebbe la Consulta potuto credere necessarii per approvare i progetti di società anonime sui quali potesse essere, e adesso, e in seguito, richiamata a portare le sue considerazioni; al qual proposito dopo avere il signor Cavaliere Presidente fatto un quadro dello stato, in questo rapporto, della legislazione e consuetudini amministrative della Francia, con la quale abbiamo comune il Codice di Commercio [135], e dopo aver rammentato quanto era necessario il procedere con la massima precauzione nell'approvare istituzioni di questa natura, nelle quali non ottenendosi dal pubblico la garanzia personale di alcuno, l'interesse dei terzi è sempre in molto pericolo, passava ad esporre alla sezione che la soppressa Consulta di Giustizia e Grazia prendendo una via di mezzo tra il soverchio rigore di forma, che si praticava in Francia nell'approvazione delle società anonime e che talvolta riesciva imbarazzante per il commercio, e la soverchia rilassatezza che avrebbe trasformato simili società in lacci tesi alla pubblica buona fede, aveva creduto di poter proporre al Principe la detta approvazione, ogni volta che restasse accertato il concorso degli estremi che seguono:

1. Riconosciuta ed accertata moralità e buona fede della impresa, e dei proponenti la medesima.

2. Probabilità del buon esito della impresa stessa, posta in essere con quei maggiori e meno equivoci riscontri, che fosse dato di raccogliere.

3. Interesse preso dai proponenti nelle speculazioni per un quarto almeno della somma costituente il capitale sociale.

4. Conformità degli statuti alle leggi e regolamenti veglianti sulla materia.

I quali estremi domandava il signor Cavaliere Presidente alla sezione, se erano tali da appagarla e da renderla tranquilla nelle future sue deliberazioni,

135. Con la Legge del 15 novembre 1814 veniva abolita in Toscana la legislazione francese; rimaneva in vigore il Codice di Commercio nelle parti nelle quali non fosse contrario al regolamento sui tribunali di commercio, al sistema ipotecario, alle leggi del registro e delle successioni, alla prova testimoniale, ed alle leggi relative al notariato. Cfr. *Bandi e ordini* cit., XXI (Firenze 1814) Documento 181.

o se avesse ella creduto che per procedere con un sistema più scrupoloso, e di maggiore sicurezza, avessero dovuto aggiungersene altri.

Tre osservazioni avanzava in proposito il signor Consultore Landucci: la prima, che quando il soppresso Dicastero della Consulta aveva creduto di aver raggiunto lo scopo nel concorso degli estremi surriferiti, ed il Principe, accogliendo le società anonime da essa proposte, e nelle quali gli estremi stessi si verificavano era venuto a tacitamente approvare la opinione del Dicastero medesimo, male a di lui credere avrebbero potuto indursi delle variazioni nella soggetta materia. La seconda, che la sezione non venendo dalle due rammentate ministeriali richiamata a discutere il principio legislativo in massima, ragione voleva che dovesse credersi esser andato il Governo nel concetto che ella dovesse nella risoluzione dei due affari, che adesso le sottoponeva, procedere con le regole osservate fin qui. La terza, che quando si fosse creduto di dover discutere questo principio legislativo, sarebbe stata la sezione incompetente a far ciò e avrebbe dovuto adunarsi a quest'oggetto la sezione legislativa, o la Reale Consulta di Stato nel pieno suo numero.

Il Consultore signore Fabbroni non divideva con il preopinante l'opinione che lo stabilire gli estremi nel concorso dei quali potesse proporsi al sovrano l'approvazione delle società anonime fosse un atto legislativo, di cui dovesse conoscere o la piena Consulta o la sezione legislativa della medesima, ed invece credeva che dovesse caratterizzarsi come atto di pubblica amministrazione, e perciò di competenza della sezione amministrativa di essa; e sul merito della questione osservava che quando la pubblica autorità erasi accertata della fiducia che per le loro circostanze economiche e personali ispirare potevano i proponenti, quando era fatta sicura che il piano sociale fosse conforme alle leggi generali dello Stato, e che i promotori non avessero in mira fini indiretti nel proporre gli affari relativi, sembrava ad esso che potesse proceder tranquilla la sezione nell'accoglienza degli affari medesimi.

E siccome tutti i detti fini gli sembravano raggiunti ritenendo gli estremi esatti dalla cessata Consulta, così credeva che potesse seguitarsi il sistema fin qui praticato.

Era questa la opinione anche del signore Consultore Moscheni, il quale, però, riandando gli estremi sopra rammentati, dubitava (esaminando la cosa in astratto) che quello relativo al quarto dell'interesse nel capitale sociale da prendersi dai proponenti potesse in qualche caso impedire qualche utile speculazione, e ciò perchè essendo talvolta o uno solo, o pochi gl'individui che propongono, e non potendo in qualche circostanza raccogliersi le firme che a progetto approvato, poteva riuscire gravosa troppo una quota così rilevante come quella del quarto da procurarsi da chi proponeva.

Al qual dubbio replicava il signor Presidente che senza tener fermo l'estremo del quale si tratta non può aversi garanzia sufficiente che la società di cui si domanda l'approvazione non resti un semplice progetto, ma vada effettivamente

a stabilirsi; che non sarebbe decoroso per il Governo l'approvare una società, la quale, per non esser creduta utile, restasse poi senza effetto; che, altronde, se la speculazione proposta presenta (come dovrebbero presentarlo tutte quelle che formano il subietto di società anonime) ben fondate speranze di un felice resultato, non deve riuscire troppo difficile a chi le propone il trovare, anche prima di sottoporle alla sanzione sovrana, tanti soscrittori per il quarto del capitale sociale; e finalmente che all'appoggio di tali ragioni, il concorso dell'estremo predetto non solo viene raccomandato da tutti gli scrittori, ma rigorosamente esatto dalle Istruzioni ministeriali del 23 settembre 1807, e 22 ottobre 1817, che in Francia regolano questa materia. Quindi concludeva per la necessità di ritenere che anche questo requisito dovesse di regola, insieme con gli altri summentovati, verificarsi per l'effetto di proporre al Principe l'approvazione delle società anonime; e questa conclusione venne in definitiva abbracciata da tutta la sezione, la quale perciò scese nell'unanime parere che convenisse di proseguire ad osservare nella risoluzione degli affari de' quali si tratta il sistema tenuto fin'ora dalla soppressa Consulta di Giustizia e Grazia.

Lo che stabilito, scendeva la sezione stessa all'esame di ciascuna delle due domande trasmessele.

E principiando da quella per il riboscamento dei monti del Casentino, mentre ravvisava il concorso in essa dei primi due requisiti, della pienissima moralità, cioè, e buona fede del richiedente, non che della impresa da lui progettata, e quello pure dello sperabile buon successo della medesima; trovava però che non concorreva del pari l'altro dell'interesse del quarto da prendersi dai proponenti nella speculazione, e più poichè alcuni dei patti inseriti nello statuto erano meritevoli di emenda come contrari alle leggi veglianti.

In quanto all'interesse da prendersi nell'impresa si osservava, che, sebbene manchi affatto la prova di quest'estremo, giacchè non costa che alcun individuo e neppure lo stesso richiedente siasi impegnato a fare acquisto di azioni sociali, pure siccome probabilmente questa prova si sarà omessa in quanto che non se ne sarà conosciuta la necessità, e altronde potrà concludersi nella Reale Segreteria di Giustizia e Grazia, da cui è stato trasmesso l'affare dietro gli obietti che verranno fatti a chi si porterà ad officiarlo, così la sezione è stata di avviso che questa mancanza nel pieno concorso dei due precedenti, non dovesse trattenerla dal proporre al Principe la concessione della richiesta approvazione, bene inteso però che prima dell'emanazione del relativo rescritto debba dimostrarsi essersi già raccolte tante firme che stiano a cuoprire la quarta parte almeno del capitale sociale.

Per ciò che riferivasi poi ai patti che la sezione ravvisava non conformi alla legge nello statuto presentato, venivano dal signor Cavaliere Presidente segnalati specialmente quelli contenuti negli Articoli 25, 63, 82, e 83, dello statuto medesimo.

L'Articolo 25 impediva di ammettere sequestri, atti esecutivi, e nemmeno atto veruno che inducesse la società a recognizioni coattive sia sul capitale, sia sui dividendi appartenenti alle azioni.

Questa disposizione pareva alla sezione che compromettere potesse il diritto dei terzi, mentre considerava che quanto poteva esser giusto che la società avesse sulle azioni, e sui dividendi un diritto di prelazione, altrettanto non lo era, che, soddisfatta la società medesima, non avesse il creditore terzo diritto di procurarsi un pagamento su quel di più che alla soddisfazione della società stessa fosse rimasto nell'azione o nel suo dividendo.

Il Cavaliere Presidente quindi opinava, e la sezione unanimemente lo consentiva, che venisse dichiarato che il disposto del detto articolo non dovesse recare alcun pregiudizio ai diritti che competer potessero ai terzi, a tenore delle leggi veglianti.

L'Articolo 63, disponendo che la carica di direttore dovesse essere a vita per l'inventore del progetto, disponeva cosa contraria al litterale disposto dell'Articolo 31 del Codice di Commercio francese[136], attualmente in vigore in questa parte fra noi, e la sezione, quindi credè che dovesse starsi a questo proposito al disposto dell'articolo sopra rammentato.

Disponeva l'Articolo 82 dello Statuto che, nascendo controversie fra i soci, sia durante la società, sia per la liquidazione, dovessero queste essere decise da tre arbitri, due commerciali ed uno legale, i quali non appartenessero alla società, senza però designare le persone alle quali l'arbitraggio veniva affidato.

Considerava a questo proposito la sezione che una decisione della Corte Regia del 1° agosto 1844, in causa Tempi e Onesti[137], sulla scorta di altra proferita modernamente dalla Corte di Cassazione di Francia, fissava che il patto di compromettere senza la contemporanea individuale designazione degli arbitri, era nullo.

Aggiungeva però che siccome altre precedenti decisioni della Corte di Francia avevano stabilito il contrario e fra noi non avevasi che la sentenza sopra rammentata, la quale perchè unica non costituiva al certo una vera e propria consuetudine di giudicare, così non poteva dirsi che il patto di che si tratta fosse veramente in opposizione alle leggi, e come tale dovesse censurarsi. A conforto delle quali considerazioni, il Cavaliere Presidente rammentava che la Consulta di Grazia e Giustizia aveva ritenuto, che questo patto, ove fosse stato stipulato negli statuti di una qualche società anonima da istituirsi, non potesse

136. Codice di Commercio francese del 10 settembre 1807. « *Articolo 31* - Elle, [la société anonyme] est administrée par des mandataires à temps révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits ». Cfr. « *Bulletin des lois de l'Empire français* » Serie IV: VII (Paris 1808) 161.

137. La sentenza pronunciata nella causa per inadempienza contrattuale vertente tra Luigi Tempi di Firenze e Pietro Onesti di Certaldo si trova attualmente nell'*Archivio della Corte Regia di Firenze* dell'ASFi: *Sentenze civili della Seconda Camera* 1844, Filza 461, cc. 133 ss.

meritare di esser resecato; nella quale opinione concordemente scendeva anche la intera sezione.

L'Articolo 83 disponeva che se alcuna delle parti avesse tardato a nominare gli arbitri avrebbero questi d o v u t o essere nominati dal Tribunale di Prima Istanza di Arezzo sulla domanda di alcune delle parti medesime. 5

Su di chè la sezione dubitava che questo patto potesse offendere la legge in quanto che sembrava portare una certa coazione nel Tribunale di Arezzo per la nomina degli arbitri. Rifletteva però il detto Cavaliere Presidente che gli statuti di una società per quanto approvati dal Governo non inducono deroga alle leggi dello Stato, dovendo i medesimi considerarsi come semplici 10 convenzioni tra privati; tuttavia, e per maggior cautela, proponeva che nell'approvazione dello statuto dovesse esser aggiunta la dichiarazione che con approvare i detti statuti non s'intendeva d'indurre alcuna deroga alle leggi veglianti; opinione che pure era divisa dalla intera sezione.

Due altri obietti secondari restavano ad esaminarsi, ed erano questi pro- 15 mossi nella sua informativa del Commissario Regio di Arezzo.

Riferivasi il primo al titolo che assumeva la società di « Società per il riboscamento dei monti di Casentino », titolo che pareva al predetto Commissario non proporzionato alla ristrettezza della impresa.

Era l'altro relativo all'assegna che, per quanto lo stesso Commissario espo- 20 neva, doveva farsi allo scioglimento della società della metà a ciascuno dei dugento soci di uno dei cento quadrati di terreno sui quali dovevasi aggirare la speculazione, la quale assegna sembrava ad esso poco conveniente e quasi ridicola.

In quanto però al primo obietto la sezione rifletteva che comunque le os- 25 servazioni fatte dal Commissario Regio di Arezzo non mancassero di fondamento, pur non ostante, siccome queste non vertevano che sopra un errore di criterio e non sopra una violazione di legge, così non vi era ragione sufficiente per cui il Governo dovesse intervenire per correggere il primo errore, la responsabilità del quale unicamente grava gli autori del progetto. Ed in 30 quanto al secondo, considerava che il patto contenuto nell'Articolo 81, anche quando fosse stato concepito nel modo supposto dal Regio Commissario di Arezzo pure non esigerebbe la superiore correzione governativa per la già accennata ragione che non contiene violazione alcuna di legge, ma che tanto meno la meritava in quanto che disponendo esso soltanto che nel caso di liqui- 35 dazione della società dovessero esser divise frà gli azionisti p e r r a t a d ' i n t e r e s s e le terre piantate, o da piantarsi, dava luogo al possibile che la divisione del terreno sociale si osservasse tra pochi, quando, al termine della società, le azioni, liberamente trasmissibili, si trovassero concentrate in mano di pochi.

Tutto perciò debitamente considerato la sezione fu di concorde parere che 40 potesse proporsi al Principe l'approvazione della società anonima di cui si tratta alle seguenti condizioni:

1. Che prima della emanazione del relativo rescritto debbano i proponenti dimostrare di aver raccolto tante firme che stiano a cuoprire un quarto almeno del capitale sociale.

2. Che sia dichiarato che il disposto dell'Articolo 25 non debba recare
5 pregiudizio ai diritti che competer potessero ai terzi a tenore delle leggi veglianti.

3. Che abolito il disposto dell'Articolo 63 debba starsi a questo proposito a quanto prescrive l'Articolo 31 del Codice di Commercio francese tuttora in vigore fra noi.

10 4. Che per maggior cautela debba aggiungersi allo statuto la dichiarazione che con approvarlo non s'intende indurre alcuna deroga alle leggi veglianti.

Terminato così l'esame della prima delle proposte società anonime, passava il signor Cavaliere Presidente a dar conto alla sezione della seconda, di
15 quella cioè che Servadio Massa, e Giacomo Pegna di Livorno intendevano di stabilire per la erezione di nuovi molini a vapore a Livorno, e per la quale avevano essi messa insieme la quasi totalità delle firme.

Per facilitare alla sezione la risoluzione di quest'affare reputava il signor Cavaliere Presidente opportuno di farle conoscere sommariamente i patti con-
20 tenuti nello statuto, e segnatamente alcuni di essi meritevoli di una speciale considerazione, quali erano i seguenti:

1. Il capitale sociale viene stabilito nominalmente in lire cinquantamila divise in cinquant'azioni di lire mille ciascuna. Residuasi però questo sostanzialmente in lire trentacinquemila giacchè quindici di queste azioni esser dovreb-
25 bero meramente industriali, e cedere a vantaggio di Servadio Massa (uno dei promotori e quello cui veniva affidata illimitatamente e senza la sorveglianza di un consiglio di amministrazione la direzione della impresa) in correspettività dell'uso che egli accorderebbe alla società di un locale per stabilirvi il mulino, di vari attrezzi ivi esistenti, di due barrocci, e un cavallo; per il qual uso
30 d'altronde viene inoltre stabilito che debba lo stesso Massa lucrare la metà del prodotto delle molende, e debba aver di più il diritto di valersi, una volta che la macchina sia in attività, della forza motrice della medesima per fare agire una carderia di cotoni ad esso esclusivamente spettante.

Un altro patto stabilisce che allo stesso Massa debbano assegnarsi Lire mille
35 all'anno per il mantenimento del cavallo e del barroccio non chè per il salario dell'uomo destinato a guidarlo.

Dovrebbero per un terzo patto essere pagate allo stesso Massa Lire seimila per una sol volta per la costruzione che egli si accollerebbe del forno, cappa, pavimento di legno supporti etc., i quali lavori però dovrebbero allo sciogli-
40 mento della società, quale può avvenire anche fra soli due anni in caso di mancanza di utili, cedere ad intiero di lui profitto.

Lo stesso Massa viene per un quarto patto autorizzato, come direttore, a percepire complessivamente col sotto direttore, che è il Pegna (l'altro promotore che dovrebbe pure indefinitamente rimanere in carica), la quarta parte degli utili: talchè il Massa in una impresa non avente in sostanza altro fondo che di lire trentacinquemila verrebbe a percipere Lire quindicimila in quindici azioni industriali; 6000 per costruzione di una fabbrica che in caso di scioglimento di società resterebbe a di lui profitto; 1000 all'anno per il mantenimento di un barroccio, di un cavallo, e del salario dell'uomo destinato a guidarlo; la metà delle molende; e più, col sotto direttore, un quarto degli utili.

Tanti e così esorbitanti vantaggi assicurati a se stessi dai promotori del progetto e per i quali veniva ad assorbirsi la quasi totalità degli utili sperabili dall'impresa; la estrema piccolezza del capitale sociale appena sufficiente per far fronte alle spese di prima montatura; la direzione della società riservatasi dai detti promotori indefinitamente e fuori della sorveglianza di un consiglio di amministrazione; il lucro assicurato, senza titolo, al signore Massa dei lavori da eseguirsi con i denari della società, e per ultimo la mostruosa facoltà attribuita al medesimo di valersi gratuitamente della macchina a vapore, che servir dovrebbe per i mulini, onde fare agire la sua particolare carderia di cotoni, erano tali e sì potenti argomenti da far sospettare fondatamente che i redattori del progetto, lungi dall'avere per iscopo l'utile della nuova società da essi proposta, ad altro non mirassero che ad arricchirsi con le spoglie di quella, e perciò, mancando, anzi restando esclusa, la prova del concorso tanto del primo quanto del secondo dei requisiti già dimostrati necessari per l'approvazione delle società anonime, cioè della sincerità e buona fede sì dei proponenti che dell'impresa, e del probabile buon successo della medesima, tutta la sezione con voti unanimi, e senza veruna esitanza, concluse che dovesse proporsi il rigetto della domanda in esame; senza che ad un tal rigetto facesse ostacolo l'esser già stata raccolta la quasi totalità delle firme, mentre coloro che le hanno acquistate o possono averlo fatto per un interesse che abbiano nella carderia di cotone del signore Massa, che tanto verrebbe a godere a scapito della nuova società, o possono contare sulla rivendita delle azioni con sorpresa dell'altrui semplicità e correntezza.

Ed altro non restando da trattarsi la adunanza fu sciolta.

X.

RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA STATALE SUGLI UTILI DELLE AZIONI DELLE SOCIETÀ ANONIME PER LE STRADE FERRATE «MARIA ANTONIA» E «CARBONIFERA» DI MONTEBAMBOLI

Su richiesta della Segreteria di Finanze, la Consulta veniva chiamata a dare il suo parere in merito all'assunzione, da parte dello Stato, della garanzia del quattro per cento sulle azioni di due società anonime per la costruzione di strade ferrate, che l'avevano richiesta: la società «Maria Antonia», che si occupava della costruzione della ferrovia da Firenze a Prato e Pistoia, e la Società «Carbonifera» per l'estrazione di antracite nelle miniere di Montebamboli, la quale aveva in animo di costruire la ferrovia da Montebamboli a Torre Mozza (Follonica).

Sulla possibilità e la convenienza di concedere la garanzia esprimeva dapprima il suo parere la sezione amministrativa; poi, sulla base di due relazioni del Vice-Presidente Buonarroti, la questione veniva discussa nel corso di due adunanze generali della Consulta.

Contrastanti si manifestavano le opinioni dei consultori sulla importante questione: la maggioranza si pronunziava però in senso negativo tanto sulla convenienza di concedere la garanzia, quanto sull'altra questione posta dalla sezione amministrativa, quella cioè di prolungare alla società «Maria Antonia» la concessione della ferrovia da 60 a 100 anni.

Anche sulla richiesta di garanzia della società «Carbonifera» le opinioni erano discordi e il parere favorevole veniva condizionato alla dimostrazione della effettiva utilità di continuare l'estrazione del carbon fossile dalla miniera di Montebamboli.

Al parere negativo della Consulta non faceva seguito alcun provvedimento, ma la questione, almeno per quanto concerneva la società «Maria Antonia», veniva ripresentata alla Consulta, perchè ne discutesse alla luce di nuove proposte formulate dalla società stessa.

36.

Adunanza della sezione amministrativa del 31 dicembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 19.

Presenti i signori: Cavaliere Cosimo Buonarroti Presidente della sezione, Consultori marchese Piero Rinuccini, Soprintendente Leopoldo Fabbroni, Cavaliere Commissario Leonida Landucci.

Letto, ed approvato il processo verbale della adunanza tenuta dalla sezione nel dì 14 dello spirante mese di dicembre, annunziava il signor Cavaliere Pre-

sidente essere essa richiamata adesso dal Reale Dipartimento di Finanze ad occuparsi delle domande avanzate da diverse società intraprenditrici di strade ferrate, e dirette ad ottenere che il Reale Governo si prestasse a garantire durante la intiera loro esistenza l'annuo frutto del 4 per cento sull'importare delle relative azioni. 5

Il Consultore signor Landucci annunziava essere due le società di strade ferrate le quali avevano avanzata la enunciata domanda, quella cioè della strada « Maria Antonia »[138], la quale proseguendo il quasi compito tronco da Firenze a Prato dovrebbe unire questa ultima città con l'altra di Pistoia; l'altra, quella detta « Carbonifera »[139], destinata a portare al mare gli sperati prodotti della 10 miniera di antracite aperta in Montebamboli.

Rendeva quindi lo stesso Consultore signor Landucci esatto conto delle relative domande avanzate, delle ragioni con le quali si pretendeva sostenere dai richiedenti le domande stesse, dei documenti che stavano ad appoggiarle; non che degli altri che aveva creduto il Reale Governo doversi procurare per 15 stabilire se avesse potuto o no convenire l'accoglierle, e il valore che meritar potevano i documenti stati presentati da chi poteva avere interesse sulla adozione delle medesime.

E dopo avere osservato che l'incarico della sezione quello si era in sostanza di determinare: 20

1. Se e come avrebbe il Reale Governo dovuto venire a soccorso delle diverse strade ferrate attivate nel Granducato, su di che era specialmente richiamata da S.E. il Ministro delle Finanze.

2. Se avesse potuto convenire in genere la prestazione della domandata garanzia. 25

3. Se nel caso che la precedente questione fosse affermativamente risoluta, questa convenienza si fosse verificata *in specie* nelle due strade delle quali si tratta.

Dubitava che alla soluzione dei primi due quesiti non fosse competente la sezione, imperocchè rifletteva in quanto al primo che qualunque fosse stato il 30 partito che avesse potuto credersi conveniente di adottare nella risoluzione del medesimo non avrebbe potuto non essere questa feconda di conseguenze gravissime da refluire sull'interesse generale dello Stato, ed osservava in quanto all'altro che, prestando il Reale Governo la domandata garanzia, veniva a creare

138. Concessa nell'ottobre 1845 ad una società costituita prevalentemente con capitali inglesi, la ferrovia fu costruita con lentezza. Il primo tratto, da Firenze a Prato, fu inaugurato il 3 febbraio 1848; il rimanente tronco da Prato a Pistoia fu terminato il 12 luglio 1851.

139. La società per la ferrovia carbonifera da Torre Mozza alla miniera di Montebamboli fu approvata con Motuproprio 12 dicembre 1845. La società per la ricerca e l'estrazione del carbon fossile a Montebamboli fu costituita nel 1839. 35 40

un debito eventuale, sì, ma pure un debito a carico dell'erario, circostanza che conduceva a dover riguardare anche questa questione come di pubblico generale interesse.

Opinava quindi il lodato signor Consultore Landucci che non potendo
5 passarsi alla soluzione del terzo quesito senza che preliminarmente fossero risoluti i primi due dovesse soprassedersi sulla risoluzione di questo, ed invitare frattanto la intera Consulta ad occuparsi della soluzione degli altri.

Il che essendo stato unanimente ritenuto dalla sezione, e non essendovi altro a trattare, l'adunanza si sciolse.

10

37.

Adunanza generale del 24 gennaio 1848.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 25.

Presenti i signori Presidente, Vice-Presidente e Consultori Bologna, Rinuccini, Mazzarosa, Moscheni, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Mutti, Fab-
15 broni, Ricasoli, Capei, Capponi e Lamporecchi.

Letti ed approvati i processi verbali delle generali adunanze, una delle quali relativa al progetto di legge per la proroga alle prescrizioni trentenarie, e due concernenti la parte di legislazione toscana da estendersi al già Ducato di Lucca, il signore Presidente rammentava come l'oggetto della seduta attuale
20 quello si era di discutere e deliberare sopra alcune domande interessanti le società per la costruzione delle strade ferrate « Maria Antonia » e « Carbonifera » di Monte Bamboli, soggiungendo che in proposito delle medesime avrebbe letto l'occorrente rapporto il signore Vice-Presidente Buonarroti nella sua qualità di Presidente della sezione amministrativa presso la quale le domande
25 stesse erano state previamente discusse.

Il signor Vice-Presidente, infatti, prendeva a leggere il rapporto che figura come parte integrale del presente processo verbale sotto lettera *A*.

La prima questione pertanto che, al seguito delle cose udite nell'accennato rapporto, si poneva alla discussione e deliberazione della Consulta era l'ap-
30 presso.

« Cosa dovrà rispondersi al Governo sulla convenienza in genere di soccorrere le società di strade ferrate con garantire ad esse la percezione su i loro capitali di un frutto determinato? ».

Posta una simil questione, sorgeva quasi unanime nel Collegio l'avviso che
35 in massima astratta, e prescindendo così dalla valutazione delle circostanze speciali di ciaschedun singolo caso, non potesse darsi alla questione stessa una replica indeclinabile ed assoluta, che ad una replica e replica favorevole potesse talvolta esser luogo, lo dicevano i precedenti, come notava il signor Consul-

tore Capoquadri, pei quali erasi veduto che le dette società erano state dal Governo più volte, e in diversa maniera soccorse; ma esso per il primo dichiarava di ritenere che un tema siffatto non era come dicevasi, nè esser poteva suscettibile in genere di una soluzione assoluta.

Il signor Consultore Capoquadri credeva pertanto che il decidersi ad accordare, o a negare simile favore a tali imprese dipender dovesse da un complesso di circostanze spesso variabili, e inerenti sia alla natura delle condizioni del paese, o paesi più direttamente interessati alla cosa, sia all'indole e al modo di essere della speculazione. Riteneva egli che un titolo in genere a questo favore aver potessero le società intraprenditrici di qualunque sorta esse si fossero, ognoraquando l'esito della intrapresa fosse strettamente legato ad una veduta di pubblico interesse, sia questo diretto, sia indiretto, sia pei rapporti del presente, sia per quelli dell'avvenire.

Questo primo elemento del pubblico interesse nel modo di vedere dello stesso signor Consultore doveva sempre fare inclinare il Governo a non precluder la strada a simili domande per farne poi quel conto che le circostanze stesse avessero reclamato, e in ciò stava appunto quel primo passo di favore che ogni intrapresa animata da vedute di pubblico interesse ha diritto in genere di reclamare. Posto pertanto che le istanze presentate da società intraprenditrici la costruzione di strade ferrate vertano sopra subietto che tocca il pubblico interesse, il signor Consultore Capoquadri faceva da ciò conseguire che alle domande stesse non potesse, nè dovesse assolutamente il Governo risponder sempre, e di regola per la negativa; ma posto nel tempo medesimo che prima di accordare un siffatto favore era d'uopo procedere per via di calcolo esatto e prudente, in forza del quale risultasse che i sacrifizzi richiesti dal Governo a prò di queste intraprese restavano costantemente compensati dagli utili che allo Stato per via diretta o indiretta potevan venire, faceva da ciò conseguire non meno che il Governo non potesse, nè dovesse assolutamente del pari risponder sempre, e di regola, per l'affermativa, e così tornava per lui la conclusione che la replica, sia affermativa, sia negativa dovesse darsi volta per volta a seconda dei casi speciali, e dietro un esatto bilancio delle speciali circostanze in ogni caso possibilmente variabili e multiformi da tenersi presenti.

Divideva la ragionevolezza di questi principii il signor Vice-Presidente Buonarroti, il quale credeva però di aggiungere che in questo tema uno dei canoni fondamentali da suggerirsi al Governo come criterio per determinarsi o non determinarsi a concedere l'implorato favore sembrava forse esser quello che portasse il distinguere fra il caso in cui le strade ferrate fossero state tracciate, o condotte dietro un piano conosciuto, e prestabilito dal Governo, e ne fosse da questo sorvegliata e diretta l'amministrazione, e il caso opposto; comparendo chiaro che nel primo caso il Governo avrebbe potuto essere grandemente più corrivo perchè col suo intervento sarebbesi in principio meglio chiarito sulla maggiore, o minore probabilità dei felici resultati economici da at-

tendersi dalla linea prescelta, e perchè, e più specialmente vigilando la erogazione dei capitali necessarii all'impresa, sarebbe stato in grado di prevenirne gli abusi.

Il signor Consultore Lamporecchi ritenuto che le costruzioni di strade ferrate vestano di necessità il carattere d'interesse pubblico, dava nel suo modo di vedere a questo stesso pubblico interesse una tal prevalenza, che egli credeva potesse forse il Governo convenientemente pronunziare sopra tali possibili domande di favore una opinione, in regola generale, affermativa, fermo stante sempre che il Governo stesso potesse, e dovesse, nella specialità dei casi, non solo negare il favore implorato, ma ordinare ancora, se vuolsi, la cessazione della meditata intrapresa come recentemente avvenne per la Strada Maremmana[140]; ciò peraltro, per via di eccezione alla detta regola, e quando il cumulo delle speciali circostanze avesse persuaso che la utilità pubblica genericamente attesa dalla costruzione della strada concessa fosse per rimanere assorbita dalla esposizione che il Governo andasse a fare accordando il favore implorato.

Tale era la conclusione che in linea di dubbio mostrava abbracciare il signor Consultore Lamporecchi. Una conclusione diversa, perchè mossa da opposti principii, sembrava invece che non sarebbe dispiaciuta al signor Consultore Bani, il quale, facendo rilevare che in Toscana simili costruzioni di strade ferrate si intraprendono da società private, e per loro proprio conto; e che le domande di garanzia e di fidejussione implicano per l'indole loro materia odiosa, ed esorbitante, credeva che al Governo convenisse in genere professare esplicitamente una massima negativa, vincibile sempre per altro dalla prova che caso per caso si facesse in contrario del tornaconto che al Governo stesso fosse per resultare ove fosse egli accorso a concedere l'implorato sussidio.

Ma che il Governo, in materia siffatta, mostrar dovesse di professare una massima esplicita e indistinta sia pel sì, sia pel no non sembrava opportuno al Collegio, avendo più specialmente fra gli altri notato i signori Consultori Nervini e Mutti, ciascuno alla volta sua, che per non professare la massima affermativa occorreva aver presente altro essere il dire che sia congruo il concedere ad una privata società di costruire una strada ferrata in vista dell'utile pubblico, e per questo agevolare l'impresa fin dove sia prudentemente possibile, come coll'accordare il diritto di espropriazione forzata, altro essere il dire che in vista di questo stesso pubblico interesse debba insomma il Governo esporre il Tesoro dello Stato, potendo esser benissimo che il danno possibilmente avvenibile da tale esposizione resultasse maggiore di quell'utile che la costruzione della strada facesse genericamente sperare; ed avendo notato poi

140. La società per la costruzione di una ferrovia da Livorno per Grosseto al confine dello Stato Pontificio, la Ferdinanda Maremmana, si costituì nel 1846: sorta principalmente a scopo di speculazione, la società cadde in discredito e fu messa in liquidazione.

il signor Consultore Capoquadri in replica alla opinione del signor Consultore Bani che per professare una massima negativa non poteva rigorosamente procedersi con la giuridica economia a cui portassero le teorie della fidejussione, sembrandogli che nel tema di prestata garanzia il Governo, anzichè assumere la nuda e odiosa veste di fidejussione, spendesse in genere, accertato una volta il suo tornaconto, la provida parte invece del sostituto immediato che accorre a riparare la cosa fidecommissa, di cui o prima o poi deve andare a possesso; il quale esempio tostochè riflettevasi che le strade di cui concedevasi alle società la costruzione dovevano cedere una volta alla proprietà del Governo stesso.

Che una massima astratta sia negativa, sia affermativa non convenisse in genere di essere proclamata lo riteneva pure il signor Consultore Lami, il quale, mentre credeva che nel subietto di strade ferrate il Governo non dovesse sottostare a sacrifizii pecuniarii sempre, e indistintamente in vista di quest'utile qualunque che da quelle strade poteva derivare allo Stato, opinava però che il Governo medesimo fosse nell'obbligo di concorrere efficacemente tutte le volte in cui, facendo a meno di tali sacrifizii, andasse a paralizzarsi la costruzione di una strada dalla attivazione della quale certamente un'utile sensibilissimo sarebbe andato a derivare alla prosperità politica ed economica del Paese.

Tale era pure il parere del signor Consultore Capponi, il quale ritenendo però che il determinarsi a favorire in questo tema le istanze delle società costruttrici doveva dipendere da un calcolo di prevalenza di utilità concreta nel singolo caso, lo stabilire *a priori* una norma qualunque non sembravagli poi di capitale interesse, mentre ove si andasse quindi nel senso affermativo, o negativo della fatta domanda, sia per la regola, sia per l'eccezione, la conseguenza in sostanza sarebbe stata sempre la stessa; se non che, per quanto soggiungeva il signor Consultore Bologna, il legarsi che avesse fatto il Governo esplicitamente ad un principio assoluto, ciò lo avrebbe posto in una situazione sempre difficile e imbarazzante, quando si fosse trovato costretto a declinare a seconda dei casi dalla regola stessa per adottare il partito della eccezione, partito sempre ferace di osservazioni obiettive e di odiosità.

Non dissentiva sostanzialmente da queste osservazioni, e da questi principii il signor Consultore Capei, il quale, pur volendo meglio determinare il criterio con cui il Governo, a senso suo, sarebbe dovuto risolversi a prendere in questa materia le sue determinazioni, diceva che quantunque tutte le concessioni di strade ferrate muovano dal concetto che esse siano opere di pubblica utilità non di meno è certo che delle strade ferrate le quali si vanno costruendo, alcune valgono a promuovere la generale utilità di tutto quanto lo Stato nelle sue relazioni di commercio interno ed esterno, ed altre non procacciano una utilità altrettanto generale ed estesa. Ora il Governo, avendo per superiore ufficio il conoscere e promuovere tuttociò che veramente giovi alla generale utilità di tutto quanto lo Stato, non può non avere di già formato e a sè presente lo schema di quelle strade ferrate appunto, le quali tanto pro-

muoverebbero la generale utilità predetta che esso stesso, il Governo, sarebbesi fatto a costruirle qualora avesse potuto spendere quella enorme somma, che sarebbe alla grand'opera abbisognata. Ciò posto, ecco per l'avviso dello stesso signor Consultore quando al Governo conviene, e quando non conviene soc-
5 correre le società che impresero o fossero per intraprendere a costruire in Toscana strade ferrate. O si tratta di quelle vie ferrate che il Governo istesso avrebbe costruite qualora avesse voluto, o potuto spendervi la sopradetta enorme somma, e a queste dee essere mai sempre largo di sussidii perchè ridondanti a generale utilità di tutto quanto lo Stato; o si tratta di quelle vie
10 ferrate, le quali comunque vantaggiose all'una o l'altra parte della toscana popolazione, il Governo non le avrebbe mai costruite, perchè non tali da tornare a generale utilità di tutto quanto lo Stato, e queste o non le dee sussidiare affatto, o tutto al più soccorrere di quei soli aiuti che non possono riuscire a scapito preponderante al sacrifizio, e così a perdita del pubblico erario.
15 La maggiorità del Collegio era chiara pertanto sul piano delle idee fin qui discorse. Il signor Consultore Ricasoli invitava peraltro il Collegio stesso a ben riflettere e definire la verità ed estenzione degli elementi che avrebbero dovuto costituire questo pubblico interesse, a cui fossero a piegarsi i sacrifizii del Governo, facendo segnatamente riflettere che quest'utile non doveva nè
20 poteva resultare soltanto da una gretta combinazione di cifre numeriche.

Data ora una interpretazione estensiva alla parola «pubblica utilità», faceva osservare che le società intraprenditrici della costruzione di strade ferrate le quali ora si erano mosse a domandare di esser sussidiate dal Governo non erano le sole in Toscana; altre ve ne erano, e sapevasi già che anch'esse
25 avrebbero fra breve avanzata la domanda medesima. Ora se non volevansi fare odiose predilezioni favorendone alcuna, altre ributtandone, si vedeva bene a quali ingenti sacrifizii poteva rimanere esposto il pubblico erario, trattandosi principalmente di strade già concesse, e in costruzione rapporto alle quali l'azione, e la vigilanza del Governo aveva dovuto rimanere estranea.

30 Del resto, riflettendo lo stesso signor consultore che a tutti i possibili eventi intorno al successo, o non successo dell'impresa si era opportunamente previsto, e provvisto dai relativi contratti, credeva che dovesse starsi religiosamente ai medesimi, e che perciò non dovesse per loro dipendenza assoggettarsi il Governo a sacrifizii più pingui e più gravi di quelli che già avesse pattuito.

35 E tale era pure la conclusione del signor Consultore Fabbroni, il quale partivasi dal principio che esprimeva chiaramente in un foglio a parte, che si unisce al presente processo verbale, dal principio cioè — ivi — «che il Governo non debba mai venire a soccorso delle società per la costruzione delle strade ferrate, comunque queste siano dichiarate opere di pubblico generale interesse,
40 poichè quando sia fondato il temuto danno, siffatta dichiarazione si risolve di per sè stessa nel mero nome stantechè laddove si verifica l'interesse della generalità non può a meno di resultare il vantaggio dei singoli che sonosi ado-

prati in procurarlo, e laddove questo venga meno, addimostra che quello non sussiste di fatto ».

Ferme stanti pertanto le dichiarazioni, che a ciascuno dei signori consultori era occorso di avanzare, e quelle specialmente degli ultimi due rammentati signori Consultori Fabbroni e Ricasoli, il Collegio, dopo aver sentito in specie le ulteriori osservazioni del signor Presidente, del signor Vice-Presidente e dei signori Consultori Bologna, Rinuccini, Mazzarosa e Moscheni, i quali in sostanza credevano dovesse raccomandarsi al Governo che non si prestasse esso giammai al sussidio se non quando nell'impresa privata avesse trovato mescolato, con somma prelevanza, l'utile pubblico nei rapporti della generale prosperità economica del Paese, il Collegio, dicesi, fu di parere che secondo le indicazioni date dal signor Presidente Giannini potesse alla prima questione come sopra posta rispondersi:

« Che la questione della concessione di sussidii da farsi per parte del Governo alle società intraprenditrici la costruzione di strade ferrate non può risolversi nè affermativamente, nè negativamente senza l'esame delle circostanze speciali di pubblico interesse ricorrenti in ciascuno dei singoli casi ».

Se non che volendo dappoi il Collegio stesso nella formula di risposta dare uno sviluppo di idee più largo, e più adeguato alle cose discorse, tenendosi al suggerimento del signor Consultore Capoquadri, credè che la replica da darsi potesse essere la seguente:

« Lo Stato, benchè non ne abbia dovere, può e non può trovar conveniente; e dee o non dee soccorrere le imprese di strade ferrate concesse e in costruzione, secondo che si verifichi, o nò nel compimento di esse prevalenza della utilità pubblica sull'aggravio del soccorso necessario per condurle a compimento ».

La qual formula ebbe sostanzialmente l'adesione di tutti, se si prescinda dal signor Consultore Nervini, il quale credè che la prima proposta chiudesse in sè bastanti elementi di opportunità, e che la seconda, richiamando il Governo a un rigoroso sindacato intorno la prevalenza, o non prevalenza dell'aggravio implicasse un principio pregno di intricate difficoltà per la pratica; e se si prescinda dai signori Consultori Fabbroni, e Ricasoli, i quali, per le cose state da essi avvertite, avevan creduto di dovere esprimere un voto assolutamente negativo.

Esaurita così la prima questione si passò all'esame della seconda così concepita:

« Cosa dovrà rispondersi sulla convenienza in specie di concedere alla società della strada Maria Antonia la garanzia da lei richiesta del frutto del quattro per cento ? ».

Per rispondere adeguatamente a siffatta questione, e in coerenza delle vedute che avevano campeggiato nella discussione relativa al primo quesito, il

signor Consultore Capponi avvertiva che occorreva adesso determinare da una parte la misura precisa dell'aggravio, a cui sarebbesi esposto il Governo concedendo la implorata garanzia, dall'altra parte i lucri che con fondata speranza erano da attendersi dalla attivazione della strada che trattavasi di sussidiare, per vedere se, come e fin dove, il resultato di questi due elementi andava a bilanciarsi.

In siffatto piano di idee, e ragionando di possibili perdite, come di possibili risorse pecuniarie, il signor Consultore Capoquadri rilevava che, ascendendo i capitali necessarii all'impresa alla somma di otto milioni di lire, poteva ritenersi per prima base che nella peggiore ipotesi, nella ipotesi cioè in cui la strada in questione una volta attivata non avesse dato il ben che minimo utile, ne resultava che la massima perdita del Governo sarebbesi verificata nella totalità dei frutti garantiti, e quindi nell'annua somma di lire trecentomila. Volendosi poi per l'altra parte calcolare la rendita possibile di cui la stessa strada fosse per presentarsi suscettibile, in questo aspetto rimarcavasi un vuoto sensibile, e non poteva dissimularsi che la mancanza di dati, anche approssimativi, faceva spaziare in una sfera troppo vaga di ipotesi e di probabilità; se non che quando su tal proposito una qualche cosa avesse dovuto ritenersi per più verosimile sembrava allo stesso signor Consultore Capoquadri che la linea da Firenze a Pistoia, a differenza di quella che metterà in comunicazione i due grandi centri di Firenze e Livorno [141], non dovesse moltissimo prosperare, specialmente poi se alla medesima non fosse andata unita l'altra linea che dovrebbe far comunicare Lucca con Pistoia, e per la cui ultimazione mancava ancora il tronco che quest'ultima città dovrebbe riunire con Pescia.

Del resto la mancanza di dati statistici fortemente sentivasi dal Collegio, e il signor Consultore Capponi mostrava di credere che a preparare una più coscenziosa risoluzione dovesse esserne affidato l'esame ad una apposita commissione.

Il signor Vice-Presidente Buonarroti, peraltro, non mancava di richiamare il Collegio a considerare che nel rapporto stato da lui letto sul principio della conferenza erasi scrupolosamente notata la serie degli argomenti che la società richiedente aveva creduto suo utile il dedurre a sostegno della propria domanda; che ciascuno di questi stessi argomenti aveva ricevuto in quel rapporto analoga replica, la quale, ove fosse stata divisa dalla opinione pure del Collegio, era evidente che la questione avrebbe assai dinanzato, e sarebbe rimasta bastantemente illuminata.

141. La costruzione della ferrovia da Livorno a Firenze, strada ferrata Leopolda, fu concessa alla società formata dalle due banche Fenzi di Firenze e Senn di Livorno con Motuproprio del 5 aprile 1841: il tronco Livorno-Pisa fu inaugurato il 14 marzo 1844, quello Pisa-Pontedera il 19 ottobre 1845; gli altri tronchi Pontedera-Empoli ed Empoli-Firenze furono condotti a termine rispettivamente il 21 giugno 1847 e il 10 giugno 1848.

L'avvertenza del signor Vice-Presidente Buonarroti fu generalmente divisa, e come egli aveva proposto, tornò il Collegio stesso ad udire la lettura di questa parte del rapporto indicato. Così, argomento per argomento, osservazione per osservazione, venne anche una volta sottoposta alla riflessione della Consulta, la quale, avendo in ogni parte assentito, può dirsi che facesse in tutto 5 proprie le repliche che lo stesso redattore del rapporto si era creduto in dovere di dare in linea di dubbio, e al seguito degli studii preparatorii stati fatti nella sua sezione a ciascuno degli argomenti che la società supplicante aveva posti in campo a sostegno della inoltrata domanda.

Così, come era stato previsto, la questione aveva assai guadagnato terreno; 10 ma l'ora essendo ormai tarda, e volendosi pur dare agio ad ognuno di riflettere pacatamente prima di emettere un decisivo parere sopra sì importante materia, il signor Presidente scioglieva la seduta, e ne rimetteva la prosecuzione alla prossima futura mattina.

Allegato *A*: Relazione di Cosimo Buonarroti. 15

La Reale Consulta in questa mattina [è] richiamata ad emettere il suo parere sopra le domande che sono state umiliate al Regio Trono dai rappresentanti due società anonime costruttrici di strade ferrate cioè della Maria Antonia da Firenze a Pistoia, e della Carbonifera dalla miniera di antracite di Montebamboli al mare, ed aventi ambedue principalmente per oggetto di ottenere che 20 il Governo garantisca agli azionisti dell'una e dell'altra società la percezione di un frutto annuo del 4 per cento sopra i capitali respettivi.

Trasmesso da S.E. il Ministro delle Finanze ambedue queste istanze al Presidente della Consulta e da esso alla sezione amministrativa, che ho l'onore di presiedere, non mancò questa di prenderle in maturo esame nella sua adunanza 25 del dì [31 dicembre] ed al seguito di due accuratissimi rapporti prodotti dal Consultore signor Cavalier Landucci e dei quali sarò per valermi in appresso, si sarebbe trovata in grado di emettere tanto sull'una, quanto sull'altra il suo definitivo parere, ma credè che per ciò fare le mancasse la necessaria competenza, trattandosi di tali istanze, che, nel caso di favorevole accoglimento, po- 30 trebbero sottoporre lo Stato per una lunga serie di anni a rilevantissimi sacrifizii. In questa persuasione altro partito non poteva adottarsi tranne quello di rinviare l'uno e l'altro affare alla cognizione della intera Consulta, e così fu fatto.

Dovendo pertanto la piena Consulta prender ora cognizione degli affari predetti, e correndo a me l'obbligo di somministrare alla medesima i mate- 35 riali opportuni onde formarsi in proposito un chiaro e giusto concetto, incomincierò da parlare di quello relativo alla società della strada ferrata Maria Antonia, quindi mi occuperò dell'altro concernente la società della strada ferrata Carbonifera, ed in proposito di ambedue esporrò partitamente:

1. L'oggetto preciso delle domande. 40

2. Gli argomenti che si allegano a sostegno delle medesime, e le repliche delle quali in linea di semplice dubbio possono essere suscettibili.

3. Le ispezioni speciali alle quali la Consulta vien richiamata dal Ministro che ha rimesso l'affare respettivo.

5 4. Finalmente le questioni che a mio avviso dovrebbero sottoporsi alla discussione, e risoluzione della Consulta medesima.

Affare relativo alla strada ferrata Maria Antonia: oggetto della domanda.

Ciò che primieramente si richiede dalla società della detta strada ferrata e con essa dal signor Bonfil, rappresentante l'altra società italiana ed austriaca
10 residente a Londra, la quale somministrerebbe alla prima di esse il danaro occorrente per eseguire il tronco di strada ferrata da Prato a Pistoia, si è che la società della strada Maria Antonia venga parificata nei privilegii di cui gode la società della strada di ferro tra Lucca e Pistoia, vale a dire che anche ai suoi azionisti sia dal Governo garantita la percezione di un annuo frutto del 4 per
15 cento, siccome lo fà agli azionisti di quella con Sovrano Motuproprio del 29 luglio 1847, e che la durata della sua concessione ristretta ai soli 60 anni, venga portata agli anni 100 fino ai quali si estende la concessione della detta strada tra Lucca e Pistoia.

A scusare la domanda di si rilevanti favori si allega la critica posizione in
20 cui la società dice trovarsi attesa l'attuale scarsità di numerario, ed il discredito in cui sono cadute le sue azioni, le quali però, i supplicanti ritengono per fermo che si rialzerebbero notabilmente quando il Governo concedesse loro quanto essi domandano, e segnatamente la garanzia del frutto del 4 per cento.

Questa conclusione però non è così certa che non sia lecito dubitare al-
25 quanto della sua sussistenza, tanto all'appoggio del fatto quanto all'appoggio del ragionamento. È lecito dubitarne all'appoggio del fatto giacchè lo stesso Ministro delle Reali Finanze accerta che le azioni della strada ferrata fra Lucca e Pistoia non sono menomamente rialzate ad onta di una consimile garanzia prestata dal Governo.

30 Ed è lecito il dubitarne anche all'appoggio del ragionamento, giacchè, ritenuto che il saggio del danaro corre adesso molto più alto del 4 per cento, è ben naturale che i capitali non debbano correre ad una impresa che assicura soltanto il detto frutto ed anche questo con perdita del capitale dopo anni sessanta.

35 Argomenti che si allegano a sostegno della domanda.

Gli argomenti che si allegano a sostegno della domanda sono i seguenti:

1° argomento. Esempio degli altri Governi che sono venuti al soccorso delle strade ferrate o con garantire il 4 per cento agli azionisti, o col far loro godere altri vantaggi.

40 In proposito di questo argomento può ricorrere l'osservazione seguente, cioè: che non conviene confondere le strade ferrate da concedersi e che se si

tratta di costruire dietro un piano stabilito dal Governo e sotto la sua direzione immediata, da quella già concessa alle istanze di privati speculatori, i quali, tranne la sorveglianza governativa nel solo rapporto della pubblica sicurezza, ritengono in tutto il resto la libera gestione dell'impresa. Rapporto alle prime, è facile a comprendersi che i rispettivi Governi, certi, per li studii già fatti dell'utilità della linea prescelta e del rigoroso impiego dei capitali, abbiano largheggiato a favore delle società accollatrici; ma rapporto alle seconde, alle strade cioè da costruirsi per mera speculazione privata, non consta che abbiano usata una simile larghezza, e tutto il favore e l'assistenza loro compartita è generalmente consistita nell'estendere la durata della concessione ad alcune società, che l'avevano stipulata per un tempo troppo ristretto; siccome fu nell'anno decorso praticato in Francia.

2° argomento. Esempio dello stesso nostro Governo, il quale con Motuproprio dei 29 luglio 1847[142] garantì il frutto del 4 per cento agli azionisti della strada ferrata tra Lucca, e Pistoia.

Può dubitarsi che quest'atto governativo non abbia tutto quel peso che gli attribuiscono i supplicanti, in quanto che sembra esser stato motivato da un vistosissimo imprestito che il Governo aveva già fatto a quella società, onde abilitarla a proseguire i lavori nel calamitoso inverno decorso, e che avrebbe pericolato quando le condizioni della società stessa non si fossero fatte migliori. Altronde, che il Governo con detto atto non intendesse di stabilire in massima la convenienza di assistere pecuniariamente le società di strade ferrate, pare indubitabile, tostochè il Ministro di Finanza, nel rimettere alla Consulta il presente affare, invitò, come meglio dirò in appresso, la medesima ad emettere appunto sulla detta convenienza, o non convenienza in genere, il suo sentimento. Ed è poi da notarsi in fatto che i supplicanti nel chiedere al Governo favore eguale a quello concesso alla detta società della strada ferrata tra Lucca e Pistoia, non offrono però di sottostare a quelle condizioni dalle quali il detto favore fu accompagnato, e che il Governo dettò per garantire quanto era possibile il proprio interesse.

3° argomento. Perdita assoluta a cui il Governo si sottopone per dipendenza della garanzia da lui prestata come sopra, quando resti ineseguito il tronco da Prato a Pistoia, e così interrotta la comunicazione per via di ferro tra Livorno e Firenze passando per Lucca, Pescia etc., qual perdita si presagisce in L. 480.000 annue, che a tanto ammonta il frutto del 4 per cento sopra 12 milioni di lire, capitale asserto della società della strada ferrata tra Lucca e Pistoia.

Osservazioni. Può dubitarsi che quest'argomento manchi di base, giacchè tutto si appoggia sul fatto che sia per restare ineseguito il tronco di strada ferrata tra Prato e Pistoia. Ora questo fatto non pare che possa verificarsi, giacchè la società della strada Maria Antonia, avrà i mezzi di eseguire come gliene

142. Motuproprio 29 luglio 1847, in *Bandi e ordini* cit., LIV (Firenze 1847) Documento 71.

corre l'obbligo e porta il suo interesse, il detto tronco tra Prato e Pistoia, ed è da credersi che lo eseguirà, o gliene mancheranno assolutamente i mezzi, ed il Governo avrà il diritto, spirati che sieno due anni e mezzo dal giorno in cui fu definitivamente approvata la linea, da seguitarsi, lo che accadde mediante Risoluzione Sovrana del dì 10 dicembre ultimo decorso[143], conforme mi sono dato cura di verificare, di far porre in aggiudicazione il tronco di strada già eseguito tra Firenze e Prato, i materiali provvisti, ed i terreni che fossero già comprati per l'altro tronco tra Prato e Pistoia, ed allora, o si troverà un aggiudicatario che subentri all'impresa, e sarà suo pensiero di ultimarla, o non si troverà, ed il Governo, che in questo caso verrebbe a far sue tutte le cose predette, non escluso il tronco di strada già costruito, senza corrisponderne prezzo veruno, ben volentieri potrebbe addossarsi l'incarico di eseguire l'altro tronco che resta a costruirsi, o delegarlo con lucro ad altro privato speculatore. Troppo chiaro e preciso è il disposto degli Articoli 4, 46, 47, 48, e 49 dei Capitoli approvati dal Governo sotto dì 18 aprile 1846 e pubblicati con Notificazione nel 27 dello stesso mese[144], perchè possa nascere in questo proposito dubbio veruno.

143. Risoluzione del 10 dicembre 1847, in: Archivio della Segreteria di Finanze dell'ASFi, 1847, Protocollo straordinario 5, n. 33.

144. *Capitoli approvati da S.A.I. e R. con Sovrano Rescritto del dì 18 aprile 1846 e contenenti le condizioni e riservi della concessione alla società anonima di che nella veneratissima Risoluzione de' 24 giugno 1845, per lo stabilimento della strada ferrata Maria Antonia da Firenze a Pistoia passando per Prato*, pubblicati con la Notificazione del 27 aprile 1846, in *Bandi e ordini* cit., LIII (Firenze 1846) Documento 29. «*Articolo 4* - La costruzione della strada e delle opere accessorie alla medesima, dovrà essere compita nello spazio di anni due, decorrenti dallo spirare del semestre di che nell'Articolo precedente, nel tratto da Firenze a Prato, per modo che possa essere attivata allo spirare dei detti anni due: e dovrà poi esser compita nella rimanente lunghezza da Prato a Pistoia e resa praticabile, nello spazio di due anni e mezzo a contare dal giorno dell'approvazione della linea fra le due dette città di Prato e Pistoia»; «*Articolo 46* - La Società decaderà dalla concessione e da tutti i diritti inerenti alla medesima quando entro il termine di mesi sei, stabilito nel precedente Articolo 3 non abbia posto mano ai lavori, o quando nei termini di due anni e due anni e mezzo, computabili come nel successivo Articolo 4 non abbia compita ed attivata respettivamente le due sezioni della strada ferrata Maria Antonia da Firenze a Prato, e da Prato a Pistoia. La Società decadrà ugualmente quando non corrisponda completamente agli obblighi a lei ingiunti nei presenti capitoli»; «*Articolo 47* - Nei casi di decadenza sarà provvisto alla continuazione ed ultimazione dei lavori, mediante una pubblica aggiudicazione che si aprirà sulle condizioni contenute nei presenti capitoli, e sopra una stima delle opere fatte o incominciate, dei materiali provvisti, dei terreni comprati e delle porzioni di strade che potessero essere aperte al pubblico. Tale aggiudicazione sarà devoluta al maggiore offerente per gli oggetti compresi nelle citate categorie, dovendosi ritenere che le offerte potranno anche essere inferiori alle stime»; «*Articolo 48* - La Società decaduta avrà diritto di ripetere dal nuovo aggiudicatario il valore resultante per gli oggetti che sopra dalla pubblica licitazione»; «*Articolo 49* - Se l'aggiudicazione aperta nel modo e sulle basi di che all'Articolo 47 non conducesse a verun resultato, dovrà procedersi a nuova aggiudicazione dopo lo spazio di sei mesi, e qualora anche

4° argomento. Asserta promessa del Governo di estendere, a favore della società richiedente, il tempo della concessione, stabilito nei capitoli a soli anni 60 per indennizzarla del danno che le cagionava con averla costretta a variare la linea già approvata, tra Prato e Pistoia, danno che si dice essere stato gravissimo, giacchè la società perdè con il ritardo il momento opportuno per eseguire il detto lavoro, cioè quando non era ancora sopravvenuta la crise finanziaria a distrarre i capitali dalle imprese di strade ferrate.

Osservazione. Questo argomento basandosi sopra due fatti, il fatto cioè di una promessa esplicita per parte del Governo di estendere a favore della società la durata della concessione, e l'altro fatto della pendente sovrana approvazione concessa ad una linea diversa da quella che, come di sopra avvertiva, restò approvata sotto di 10 del caduto dicembre, ho creduto mio debito il verificare se i detti fatti avessero o non avessero sussistenza; ed a quest'effetto mi sono procurato dal Reale Dipartimento di Acque e Strade comunicazione di due sovrane risoluzioni che vengo assicurato esser le sole concernenti l'affare, e delle quali occorrendo potrò far lettura alla Consulta. Dai detti documenti non resulta menomamente il fatto della promessa, giacchè di questa non si fa la più lontana parola, e non resulta neppure che fosse mai definitivamente approvata alcuna linea diversa da quella che ricevè recentemente la sovrana approvazione. Vero è bensì che fino dal bel principio era stata progettata un'altra linea, che per essere destinata a passare sotto il torrente Agna, e formar così ostacolo allo sbassamento del letto di detto torrente, incontrò gravissime difficoltà presso il Governo, il quale soltanto con la veduta di procurare del lavoro ai poveri della Valle dell'Ombrone nel decorso calamitoso inverno, s'indusse ad approvarne, con sua Risoluzione del dì 16 gennaio 1847[145], un piccolo tronco staccandosi da Prato, ed autorizzò contemporaneamente il Consiglio degl'Ingegneri a fare le sue proposizioni sul rimanente di detta linea, ritenute però certe condizioni molto onerose relative al passaggio dell'Agna, alle quali la società si era assoggettata. Fatto però sta, che le proposizioni del Consiglio degl'Ingegneri non furono mai fatte, e che la società stessa presentò il progetto di un'altra linea, scevra del summentovato inconveniente, la quale, come già accennava, venne approvata con Sovrana Risoluzione del 10 del caduto dicembre.

Sembrami poi necessario avvertire, che quando pure esistesse qualche promessa, se non scritta almeno verbale, questa, nel concetto degli stessi supplicanti verterebbe non già sulla garanzia del 4 per cento, ma unicamente sulla

questo secondo tentativo rimanesse vano, la società sarà definitivamente decaduta da ogni diritto per qualunque siasi indennità dipendente da lavori già eseguiti e dai materiali provvisti. Le porzioni di strada che fossero aperte o potessero aprirsi al pubblico transito, passeranno immediatamente nel pieno possesso e godimento del Regio Governo senza sborso veruno da parte del medesimo ».

145. Risoluzione del 16 gennaio 1847, in *Archivio della Segreteria di Finanze* dell'ASFi: 1847, Protocollo straordinario 1, n. 3.

estensione del tempo della concessione, subietto in cui è più lecito impunemente di largheggiare.

5° argomento. Asserta impossibilità che la strada di cui si tratta dia agli azionisti un utile minore del 4 per cento, vista la numerosa popolazione del paese da percorrersi, ragguagliata a 5000 anime per miglio quadrato, e l'esempio delle strade ferrate inglesi il prodotto medio delle quali si dice non essere inferiore al 7¼ per cento.

Osservazione. Omessa qui ogni riflessione sulla esattezza e conseguente rilevanza di questi calcoli sopra i quali non saprei dar giudizio, sembrami soltanto da avvertire che la strada Maria Antonia avrà la pericolosa concorrenza di quella Leopolda nell'allacciamento della capitale con il porto di Livorno.

6° argomento. Mezzo facile che resta al Governo di garantirsi da ogni perdita col rialzare le tariffe per il trasporto delle merci e dei passeggieri.

Osservazione. Le buone regole della scienza economica porterebbero a credere che fosse questo il mezzo per rendere il danno sempre maggiore.

7° argomento. Danno che potrebbe derivare alla pubblica quiete, quando la società si trovasse, per mancanza di mezzi, costretta a sospendere i lavori ed a licenziare in tronco i 3000 operanti che vi sono attualmente impiegati.

Osservazione. Si avverte che il licenziamento in tronco dei detti 3000 lavoranti non è poi tanto certo avendo la società della strada Maria Antonia ed anche quella italiana ed austriaca di Londra, che vi è interessata, per mille azioni di L. 1000 l'una, tutto l'interesse di proseguire i lavori per non esporsi al pericolo della decadenza; che il detto licenziamento quando non accadesse ora, dovrà necessariamente accadere al termine della impresa.

8° argomento. Offerta che si fà al Governo di valersi gratuitamente dello stradale della strada ferrata per condurre acque potabili a Firenze.

Osservazione. Trattandosi di un progetto generico, senza alcuna specificazione o studio precedente, è ben difficile il dire qual valutazione possa meritare, di fronte specialmente ad altri progetti, che altre volte si sono fatti per attingere le acque potabili a sorgenti molto meno lontane. Non sò poi quanto sarebbe prudente per il Governo il procacciarsi un incerto e non grandissimo vantaggio, con l'esporsi a sacrifizii che potrebbero divenire ingenti.

9° ultimo argomento. Le condizioni gravose cui và soggetta la società non tanto per la durata della concessione, minore di quella stipulata dall'altre società costruttrici di strade ferrate in Toscana, quanto per il cospicuo fondo di L. 666 mila che si è impegnata di assegnare all'Orfanotrofio Magnolfi di Prato e per l'assuntasi dotazione di 6 posti gratuiti in quel pio stabilimento.

Osservazione. Queste gravose condizioni sono vere, e sebbene fossero esibite volontariamente dalla stessa società per ottenere la preferenza sopra altre offerte, pure non vuole negarsi che in linea di equità, se non di stretta giustizia, possano meritare un qualche riguardo.

Ispezioni alle quali richiama la missiva del Ministero della Reale Finanza.

Queste ispezioni, come già avrà rilevato la Consulta da quanto ho avuto luogo di accennare superiormente, sono due, l'una astratta, l'altra concreta.

La prima, astratta, è relativa a determinare in genere se convenga o non convenga al Governo di venire a soccorso delle società di strade ferrate col garantire alle medesime la percezione di un determinato frutto. 5

La seconda, concreta, stà nel vedere se possa esser congruo il farlo in proposito della società della strada Maria Antonia.

Non si parla nella detta missiva espressamente dell'altra domanda concernente l'estensione del tempo della concessione, forse perchè meno grave ed importante di quella a cui fa seguito, ma non può esservi dubbio che anche nel concetto del Ministro debba questa pure formare soggetto di esame per il nostro Collegio. 10

Data così alla Consulta una sommaria, ma, per quanto stava in me, distinta e precisa idea dello stato dell'affare, su cui è invitata ad emettere il suo parere, altro non mi resta che porre le questioni onde venga regolarmente discusso e risoluto, quali questioni mi sembrerebbe che potessero essere le tre seguenti: 15

1ª questione. Cosa dovrà rispondersi al Governo sulla convenienza in genere di soccorrere la società di strade ferrate col garantire ad esse la percezione su i loro capitali di un frutto determinato? 20

2ª questione. Cosa dovrà rispondersi sulla convenienza in specie di concedere alla società della strada Maria Antonia la garanzia da lei richiesta del frutto del 4 per cento?

3ª questione. Quando in questo rapporto non si credessero attendibili le domande della detta società, potranno queste secondarsi nell'altro rapporto di estendere a di lei favore la durata della concessione, e per quanto tempo? 25

38.

Adunanza generale del 25 gennaio 1848.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 27.

Presenti i signori Cavaliere Presidente Giannini, Vice-Presidente Buonarroti e Consultori Bologna, Rinuccini, Mazzarosa, Moscheni, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Mutti, Fabbroni, Ricasoli, Capei, Capponi e Lamporecchi. 30

Aperta la seduta il signor Presidente invita il Collegio a manifestare il proprio voto sul tema stato interrotto nella prossima passata adunanza e relativo alla questione sulla convenienza in specie di concedere alla società della strada Maria Antonia la garanzia da lei richiesta del frutto del 4 per cento. 35

Il signor Consultore Lamporecchi ha il primo la parola; esso sostiene che la costruzione di quella strada, allacciabile all'altra che da Pistoia condurrà a

Lucca e quindi a Pisa e Livorno, è per essere di una tal pubblica utilità, che per lui dovevasi riguardare chiara, certa, generale ed immensa. Ora il prospetto di questa utilità, che avrebbe dovuto, a suo avviso, indurre il Governo ad intraprendere esso stesso questa costruzione quando non se ne fosse incaricata una società, bastava solo a far ritenere come provvido ed opportuno lo spendere il soccorso nel modo come sopra reclamato. Che poi questa utilità pubblica ricorresse pienamente nel caso, il Governo medesimo lo aveva dichiarato, così il signor Consultore soggiunse non solo un'esplicita manifestazione di parole annunziando l'opera come interessante la causa pubblica e autorizzando per essa la espropriazione forzata, ma anco col concorso più luminoso dei fatti una volta in cui aveva somministrato alla società della strada, che deve venire da Lucca ad allacciarsi con questa a Pistoia, un imprestito di oltre 600.000 lire e garantito agli azionisti di quella società il frutto annuo del 4 per cento. Pei quali motivi, cui lo stesso signor Consultore dava uno sviluppo anche maggiore in una memoria che si annette a corredo del presente processo verbale, chiaramente si pronunziava egli favorevole alla domanda di concessione della implorata garanzia.

Il signor Consultore Capponi dichiarava che quanto a sè, non sarebbesi invero arrischiato ad opinare nella stessa guisa sulla semplice considerazione astratta del concorso di una pubblica utilità, e ciò per non oltrepassare senza urgente causa proporzionata i limiti degl'impegni primitivamente convenuti e pattuiti fra il Governo e la società costruttrice. Scendendo poi a considerare le particolarità del caso speciale esso tornava ad avvertire che la mancanza assoluta di dati statistici anco approssimativi diretti a mostrare la vera importanza ed estensione dei carichi che assumerebbesi il Governo, ove annuisse a concedere la richiesta garanzia, rendeva necessariamente il suo animo perplesso e non sapeva egli perciò nettamente determinarsi ad uno, piuttosto chè ad altro partito, soggiungendo che tal perplessità muoveva ancora dalla mancanza di positiva sicurezza che sarebbesi in breve attivata in tutta la sua estensione l'altra linea da Lucca a Pistoia, perocchè ove questa sicurezza si fosse avuta, opinava in tal caso lo stesso signor Consultore che, andando dalla attivazione di questa linea a risentire immenso vantaggio la strada Maria Antonia, avrebbe il Governo potuto così essere più corrivo nell'accordare la concessione bramata. Egli, insomma, considerava in genere che questa concessione sarebbesi convenientemente spesa quando fosse resultata chiara per tutti la necessità dell'implorato soccorso; quando nello spenderla non fosse venuto il Governo a risentirne alcun sacrifizio, o almeno un sacrifizio troppo gravoso; e quando il Governo stesso avesse veduta presso che certa, e non lontana, la continuazione della strada da Lucca a Pistoia, lo che portava a concludere che il sacrifizio stesso, quando pure alcuno ne fosse resultato, sarebbe stato assai meno rilevante e più circoscritto. Ma del resto nella mancanza di dati bastantemente tranquillizzanti lo stesso signor Consultore Capponi non sapeva strettamente

decidersi, dichiarando che per ora nello stato di sua titubanza e pronto a ricredersi quando le ragioni degli altri ve lo avessero indotto, credeva egli di doversi pronunziare per la negativa piuttostochè per l'affermativa della richiesta concessione.

Il signor Consultore Fabbroni, richiamando i principii che egli aveva sostenuto nella passata adunanza, e per i quali si era dato a dimostrare che non convenisse giammai al Governo di venire a soccorso di simili intraprese, come aveva dichiarato in una nota che fa corredo al presente processo verbale[146], fu senza altro di avviso che la concessione richiesta dovesse esser dal Governo negata, non senza far riflettere che moltissime strade ferrate che pur sono in piena attività in Francia, in Inghilterra, nel Belgio rendono un frutto assai inferiore a quello del 4 per cento, una essendovene persino in Inghilterra il di cui frutto non oltrepassa l'uno per cento.

Il signor Consultore Lami, coordinando il proprio voto ai principii che in massima astratta aveva fissati la Consulta nella sua passata seduta, diceva che per determinarsi a consigliare al Governo un partito positivo egli avrebbe sentito il bisogno di mettere in bilancia l'utile col danno per dedurne il criterio necessario a decidersi. Ora mancandogli i dati necessarii a formar questo criterio diceva anch'egli di non sentirsi bastantemente chiaro per pronunziarsi nel tema in modo distintamente assoluto; che se, come egli soggiungeva, fossegli stato dato di persuadersi che il rischio per parte del Governo coll'accordare la implorata concessione fosse per essere insignificante, o ben tenue, in tal caso egli avrebbe per certo opinato per la convenienza della concessione stessa, riflettendo che, posta una volta la linea Maria Antonia in comunicazione con Lucca e conseguentemente con Firenze e Livorno, sarebbe resultata essa di un eminente interesse generale per tutto lo Stato, quale interesse sarebbe poi grandissimamente cresciuto, quando si fosse costruita ed attivata l'altra strada dell'Appennino[147], con cui sarebbesi messa la Toscana in comunicazione con li Stati Pontificii e la Lombardia; lo che essendo, mentre lo stesso signor Consultore Lami non intendeva di manifestare fin d'ora un voto decisamente favorevole alla implorata concessione, credeva però che questa potesse convenientemente aver luogo, quando si fossero verificate le espettative che egli non aveva mancato di valutare nei calcoli solo della probabilità.

Il signor Consultore Capoquadri incominciava primieramente dallo stabilire, e in ciò il Collegio generalmente assentiva, che, quando fossevi stato

146. La nota di L. Pelli Fabbroni non è stata trovata.

147. Nel 1845 il Governo permetteva che una società pistoiese eseguisse studi per la costruzione di una ferrovia da Pistoia alla Porretta, che avrebbe dovuto congiungersi con quella che si sperava fosse presto costruita dalla Porretta a Bologna; per le difficoltà incontrate nello stabilire il tracciato (un altro, infatti, era stato proposto da Prato a Bologna, per la valle del Bisenzio), la società pistoiese fu sciolta nel 1849.

luogo a farlo, intendevasi qui di favorire coi soccorsi non già le private utilità delle società intraprenditrici, ma sibbene le strade da costruirsi come quelle che per l'indole loro potevan dirsi strettamente legate ad una veduta di generale interesse. Ciò prestabilito, lo stesso signor Consultore, partendosi anch'egli
5 dal principio che la completa costruzione della strada Maria Antonia era evidentemente ormai reclamata da una considerazione di pubblica utilità, scendeva a dichiarare che, secondo il suo parere, la concessione richiesta avrebbe potuto convenientemente accordarsi quando, negata una volta questa stessa concessione, la conseguenza fosse stata quella che cioè la strada non avesse po-
10 tuto proseguire altrimenti. In questo caso, e in questo caso soltanto, il partito della richiesta garanzia a lui si presentava plausibile e prudenziale. Ma era egli temibile questo caso? Ecco sotto qual punto di vista dopo le cose riferite e richiamate alla mente del Collegio per parte del signor Vice Presidente Buonarroti lo stesso signor Consultore Capoquadri prendeva ad esaminare una
15 simil pendenza. Esso notava che la società austro-italiana sovventrice della società della strada Maria Antonia aveva a questa imprestata la somma di tre milioni e trecento mila lire. Una sovvenzione di così grande importanza non mancava di destare altissima meraviglia nell'animo del signor opinante avendosi a ritenere, come ritener si doveva, che questa somma era stata data con
20 una corrività straordinaria ad una società così poco fidente di se stessa, da non essersi trovata allora ad osare di chiedere che lo sborso di due soli ventesimi; e avendosi a ritenere, come ritener si doveva, che il mutuante non avesse a compenso della corsa esposizione avuta fede nè esplicita, nè implicita di soccorso per parte del Governo. Ma checchè sia di ciò, la sovvenzione in somma
25 così rilevante aveva ormai avuto luogo, e questo nell'animo dello stesso signor Consultore formava il primo capitale argomento per ritenere che la strada ad onta della mancata concessione si sarebbe compita. Nè era possibile il credere diversamente. Arrestandosi la strada a Prato, il sovventore di sì ingente somma avrebbe perduto tutto o quasi tutto; e l'unico compenso per sottostare a danno
30 men grave quello si era di proseguire la strada stessa per tutta la linea tracciata fino a Pistoia. Ma quando poi, per impugnata ipotesi, il mutuante rassegnato ormai alle perdite fatte non avesse voluto esporsi ad altre eventualità, e la strada non fosse dalla società proseguita, in tal caso ed in forza della pattuita caducità divenendone domino il Governo non sarebbe riuscito oltre modo gravoso al
35 medesimo il conseguirne il compimento sia per mezzo di altri impresarii, sia per opera sua diretta riflettendo che esso in forza del contratto avrebbe fatto suo il tronco già costruito da Firenze a Prato, ed ogni altro materiale occorrente e già improntato per l'altro tronco da Prato a Pistoia. Dietro di chè non potendosi pei calcoli di una fondata previdenza ritenere che mancata l'implo-
40 rata concessione di garanzia andasse pur anco a mancare la prosecuzione della strada; e mancando così conseguentemente l'obietto di pubblica utilità, a cui altrimenti avrebbe dovuto provvedersi concludeva quindi per questo il signor

Consultore Capoquadri che convenisse consigliare al Governo di astenersi dall'aderire all'istanza avanzatagli dalla società della strada medesima.

E in questa stessa conclusione scendeva pure il signor Consultore Moscheni, finchè perseverassero almeno le attuali circostanze del caso che ora si esaminava. Il Governo, egli diceva, non ha contratta obbligazione veruna; concedendo la formazione della società ha già adeguatamente provveduto al caso in cui la pattuita impresa non avesse il suo compimento; e i patti potrebbero, senza più, e legalmente portarsi ad effetto. Esso non contrastava affatto la saviezza della massima che porta a soccorrere le imprese di strade ferrate in vista della pubblica utilità di cui son capaci; ma insisteva però sul bisogno di andar molto cauti onde non dare a questo nome di pubblica utilità un significato soverchiamente vago ed esteso. Guardisi bene, egli diceva, il Governo dal venire in soccorso di cattivi calcoli; esso non deve sussidiare se non nei casi ragionevoli e estremi, col pericolo altrimenti di porsi in tristissima situazione e di farsi complice, in qualche modo, d'improvvide o peggio che improvvide speculazioni. Quando il Governo si muova ad assicurare i capitali di simili imprese corre rischio gravissimo di essere preso all'inganno; corre rischio di soccorrere non già al vero bisogno, ma alla avidità al monopolio, onde il soccorso resulta in fine esser servito a cosa pessima e immorale. Gli esempii passano in regola: molte son le strade in costruzione; molte altre potranno esserne in seguito, e l'autorità superiore che una ne ha soccorsa, non può abbandonarne un'altra senza timore d'incorrere in gravi odiosità. Tali avvertenze faceva il signor Consultore Moscheni, ed era sotto l'influenza di queste che egli concludeva per mostrarsi contrario alla implorata concessione. Negata la concessione, egli soggiungeva, o la strada si compirà nonostante, e in tal caso la veduta di pubblica utilità sarà raggiunta, o la strada non si farà dai privati che vi hanno interesse, e in tal caso se ne assumerà il carico il Governo, sia mettendo ad effetto completamente le convenzioni già stipulate, sia adottando qual'altro siasi più benigno partito, di cui ora non poteva qui esser luogo a ragionare. Conveniva a buon conto, secondo il parere dello stesso signor Consultore, vedere ad ogni modo come andavano a pararsi le cose prima di risolversi ad una concessione qualunque; e nell'attualità delle circostanze dichiarava egli di opinare per la negativa, non senza chiudere il suo discorso coll'avvertire in esempio che anche la società della strada ferrata da Pisa a Lucca[148] aveva domandata al Governo lucchese una simile garanzia, e che, comunque questa fosse stata negata, ciò non pertanto la strada stessa era stata portata al pieno suo compimento. E per la negativa non meno stette il voto del signor Consultore Rinuccini, sia perchè, come egli avvertiva, la mancanza di congrui dati faceva essere incerta

148. I governi di Lucca e Firenze permisero, nel dicembre 1841, ad una società lucchese di costruire una ferrovia da Pisa a Lucca, che fu inaugurata nel novembre del 1846. La ferrovia fu completata con il tratto Lucca-Pistoia solo nel 1859.

Per
il Sig. Segretario Mezzi

Il Regolamento di servizio interno di cui parla l'Articolo 25 del Moto-proprio del dì 24. Agosto 1847, deve contenere le disposizioni occorrenti, onde possa procedersi con ordine, e precisione alla discussione, ed alla spedizione degli affari, che il Motoproprio stesso sottopone all'Esame della Consulta: Così infatti si dichiara dall'Articolo 25 soprariferito =ivi= Il metodo da seguirsi nella discussione, e spedizione degli affari sarà determinato da un Regolamento=

Ora mi sembrerebbe, che le disposizioni accessorie al detto scopo, potrebbero nel Regolamento compilarsi con l'ordine seguente; il qual ordine (avverto ciò per schiarimento delle mie idee in proposito) deve risultare nel mio concetto della serie, e del progresso delle disposizioni stesse da compilarsi, [illegible] chi può [illegible] [illegible] espressamente, e [illegible]: giacchè le parti ossia i titoli in cui il Regolamento

Autografo di Vincenzo Giannini.
Minuta del ‹Progetto di regolamento interno della Reale Consulta di Stato›.
(Settembre 1847)

la misura del danno cui avrebbe potuto sottostare il Governo coll'esporre la richiesta garanzia; sia perchè incerto del pari era il fatto dello sperato allacciamento della strada da Lucca a Pistoia, onde la strada Maria Antonia sarebbe venuta a risentire gran vantaggio; sia perchè, infine, trattandosi di soccorrere 5 una strada già in gran parte costruita, non si sapeva in qual modo ne fossero stati precisamente erogati i capitali.

Anche il signor Consultore Bologna fu di parere che per adesso almeno non convenisse consigliare al Governo l'annuire alla fattagli domanda di garanzia. A buon conto, dando egli una succinta istoria dei soccorsi di simil ge- 10 nere praticati presso le estere nazioni, faceva rimarcare che questi erano stati somministrati in misura veramente sobria, uno solo contandosi in Francia, altro in Russia, richiamando a notare altresì che questi stessi soccorsi si erano praticati non già per tener dietro, come egli diceva, a superfetazioni d'interessi generali, ma per sussidiare grandiose linee con cui trovavasi legata la fortuna 15 pubblica di un intiero Stato; e faceva rimarcare che questi stessi soccorsi non avevano mai avuto luogo a concessioni già fatte, e quando già i capitali delle imprese si erano in parte o in tutto consunti, ma a concessioni da farsi; ed un altra specialità storica rimarcava il signor Consultore Bologna ed era questa, che cioè la garanzia del 4 per cento, stata accordata a benefizio di una strada 20 in Francia, e a ciò appellava uno dei due riferiti esempii, era stata limitata nel tempo allo spazio di 46 anni, sul fondamento che essendosi statuito che del 4 per cento l'uno dovesse ammortizzarsi a capitale e questo nell'avvertito giro di anni andando a completarsi nella sua somma primitiva, ogni concessione ulteriore sarebbe stata senza causa proporzionata, dal che chiaramente dedu- 25 ceva l'intiero Collegio la opportunità di non accordare ad ogni modo alla società richiedente il doppio favore e della garanzia del frutto, e della estenzione della durata della società medesima.

Del resto, ragionando lo stesso signor Consultore più davvicino sulla questione che agitavasi, tra perchè i notati esempii non potevano non imporgliene, 30 tra perchè mancava la prova che il Governo accordando la implorata garanzia sarebbesi sottratto da qualsivoglia sacrifizio, o non ne avrebbe risentito che alcuno tenuissimo, così concludeva egli che in dubbio la detta garanzia non dovesse almeno per ora essere accordata, salvo alla società il dimostrare, come incombevale, con una serie di dati incriticabili, la opportunità e la convenienza 35 nel Governo medesimo di scendere in una opposta conclusione.

Il signor Consultore Mazzarosa tenne un concetto tutto favorevole alla società supplicante, mosso a ciò dal considerare che la linea Maria Antonia allacciata all'altra da Lucca a Pistoia, sarà certamente una delle più ricche e importanti dello Stato, avuto riguardo alle condizioni dei molti e popolati paesi 40 pei quali essa debbe traversare e dal considerare non meno che la concessione implorata si mostrava come strettamente e necessariamente consequenziale alle altre fin qui concessioni già fatte a riguardo del tronco da Lucca a Pistoia, che

forma parte della strada Maria Antonia. Senonchè lo stesso signor consultore non mostravasi alieno dal credere che la concessione della garanzia dovesse e potesse, volendo, esser limitata al più breve periodo di 46 anni col modo e per gli effetti stati avvertiti dal signor Consultore Bologna. Contro quest'ultimo parere, e conseguentemente per la negativa, si pronunziarono i signori Consultori Bani, Nervini, Mutti e Ricasoli, questo principalmente pei motivi di politica, di economia e di morale, che aveva già sviluppati il signor Consultore Moscheni e a cui lo stesso signor Consultore Ricasoli facevasi in tutto remissivo, e gli altri sostanzialmente perchè l'esempio aveva già dimostrato che la garanzia del Governo non era riuscita a fare aumentare il valore delle azioni; perchè le persone impegnate nella impresa avevano troppo interesse a vederla compita per dover temere su questo rapporto; perchè in ogni peggiore ipotesi il Governo, valendosi delle concessioni già pattuite nell'evento della caducità, avrebbe potuto da se stesso condurre a termine quella impresa e perchè, insomma, appoggiandosi la domanda di garanzia al motivo dell'abbandono, e questo non potendosi fondatamente presumere, andava a sparire ogni plausibil ragione di pubblica utilità per consigliare al Governo medesimo l'annuenza alla fattagli istanza.

Il signor Consultore Capei credeva che la concessione richiesta non potesse dirsi reclamata in fondo nè dalla giustizia, nè dalla convenienza. Non dalla giustizia perchè quand'anche fosse stato vero, lo che non sembrava essere, che il Governo avesse obbligata la società a tenere una linea diversa da quella che esso aveva primitivamente tracciata, pure era certo che l'indugio da questo supposto fatto dipendente non avrebbe ad altro pregiudicato che al giuoco, alla commerciabilità delle azioni, e sarebbe pur rimasto sempre fermo nella società stessa l'obbligo di adempire ai suoi doveri. Non dalla convenienza, perchè, ritenuta la esistenza della via Leopolda, non sapeva egli persuadersi di dovere attribuire alla strada parallela detta Maria Antonia il vero e proprio carattere di una utilità generale per tutto lo Stato. Egli è vero, però, che lo stesso signor Consultore non avrebbe a questa strada contrastato un simil carattere quando quella avesse potuto essere unita all'altra progettata dell'Appennino; ma non essendo di questa accertata la costruzione e resultando, d'altronde, per le cose discorse, la prova che la strada Maria Antonia, indipendentemente dal richiesto soccorso, molto probabilmente sarà condotta a termine, credeva così il prelodato signor Consultore che nello stato attuale almeno delle cose la implorata garanzia non dovesse essere al Governo consigliata. Nella qual conclusione scese ancora col suo voto il signor Vice-Presidente Buonarroti, il quale, come molti altri del Collegio, ridusse la questione a vedere se ad onta della negata garanzia la strada si sarebbe proseguita fino al suo compimento. Ora egli rilevava che ogni regola di prudenza portava a credere che, non ostante la negata garanzia, la strada sarebbesi completata perchè la Società austro-italiana è all'impresa grandemente interessata; perchè mancata anche la

società degl'interessati devesi ritenere la somma facilità di trovare nuovi impresarii o aggiudicatarii, atteso il benefizio di acquistare al puro prezzo di stima la metà del tronco già costruito e i materiali già in pronto per la prosecuzione dell'altro; perchè, in ogni caso peggiore, il Governo potrebbe proseguirla esso
5 stesso nella certezza che con la sola metà di spese andrà a godere il profitto della intiera strada, riuscendo così a percepire un frutto doppio di quello che potevano acquistarsi i primi speculatori. Ad ogni modo riteneva poi lo stesso signor Vice-Presidente, che la concessione fosse per resultare improvvida atteso l'esempio possibilmente allegabile da altre società di strade in costruzione, e
10 perchè simili soccorsi, se possono talvolta comparire plausibili a riguardo di strade da concedersi e i di cui capitali permettono di esser sorvegliati dal Governo, altrettanto si presentano improvvidi quando essi investano strade state già concesse, e la amministrazione delle quali sia stata affatto estranea ad ogni sindacato della superiore autorità direttiva.
15 Riassumendo il signor Presidente Giannini le molte cose state dette sul discorso proposito, dichiarò in fine di non sentirsi in grado di emettere un voto del tutto assoluto. Egli mostrò di credere che, al seguito delle fatte avvertenze, e in specie dal signor Consultore Mazzarosa, la prosecuzione della strada Maria Antonia resultava decisamente indispensabile nei rapporti di pubblica utilità.
20 Ciò posto, rifletteva anch'egli che la questione doveva stringersi in vedere se negata la garanzia, la strada ciò non pertanto sarebbesi proseguita. Ora su questo punto lo stesso signor Presidente dichiarava di non aver dati invero così veementi da dover ritenere fin d'ora un concetto piuttostochè un altro, persuadendosi che il Governo Superiore avrebbe purtroppo potuto raccogliere ele-
25 menti più decisivi di quelli che era riuscito di porre insieme alla Consulta non solo in questo tema, quanto ancora nell'altro relativo a vedere se, e come, potesse convenire nel caso al Governo stesso sia di procedere a nuova aggiudicazione della strada, sia di indursi a completarla col suo diretto intervento. Solo il prelodato signor Presidente credeva che nel risolvere l'attuale vertenza il
30 Governo dovesse aver presente principalmente l'esempio pericoloso cui simili concessioni posson dar luogo; il fatto stato rilevato dal signor Consultore Moscheni che altra volta società intraprenditrici di strade ferrate avevano chiesta inultilmente quella stessa garanzia che oggi s'invoca e non ostante avevano adempito, come dovevano, ai loro impegnii; l'avvertenza stata già da molti
35 ripetuta sulla incongruità di muoversi a soccorso d'imprese già concesse, ed in via, e di cui la gestione non potè essere superiormente vigilata. La combinazione pertanto di tutti questi voti portò al resultato che i signori Consultori Mazzarosa e Lamporecchi si pronunziassero decisamente favorevoli alla domandata concessione di garanzia, ritenuto sempre però che, questa accordata,
40 non dovesse parlarsi allora dell'altro favore della estensione della durata della concessione; che non alieno dal favorire questa stessa domanda di garanzia in linea però dubitativa si manifestasse il signor Consultore Lami; che un deciso

favore, come un deciso rifiuto non fosse emesso dal signor Presidente Giannini; e che per la negativa si pronunziassero il signor Vice-Presidente Buonarroti, e i signori Consultori Bologna, Rinuccini, Moscheni, Bani, Capoquadri, Nervini, Mutti, Fabbroni, Ricasoli, Capei e Capponi, il qual'ultimo al termine della votazione si chiamò bastantemente illuminato per perseverare 5 a credere che, nell'attuale stato delle cose, la negativa stessa fosse il partito più plausibile, ritenuta e fermastante quanto ai pareri di tutti, la specialità dei riservi e delle dichiarazioni state appositamente rilevate in ciascuno dei pareri medesimi. Esaurita così la prima e seconda questione, facevasi luogo alla terza così concepita: « Quando in questo rapporto (nel rapporto della garanzia) non 10 si credessero attendibili le domande della detta società; potranno queste secondarsi nell'altro rapporto di estendere a di lei favore la durata della concessione, e per qual tempo? ».

Comunque ad una siffatta questione fosse diversamente risposto dal Collegio pure la discussione relativa non impiegò che pochissimo tempo. 15

Fu per l'affermativa la maggiorità del Collegio stesso, composta del signor Vice-Presidente Buonarroti e dei signori Consultori Bologna, Rinuccini, Mazzarosa, Moscheni, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Mutti e Lamporecchi, ritenuto sempre però che la estensione, la quale credevasi dovesse portarsi ai cento anni, avesse ad essere accordata allora soltanto quando fosse stata negata 20 l'altra della garanzia.

Furono per la negativa il signor Presidente Giannini e i signori Consultori Fabbroni, Ricasoli, Capponi e Capei.

In appoggio della opinione affermativa si riflettè che il Governo accordando questa estensione non versava in somma nel pericolo di una perdita, ma solo 25 nella diminuzione del lucro, la quale cosa era dall'altra assai ben diversa; che una simile condiscendenza di equità era realmente dalle benefiche e respettivamente onerose condizioni per cui la società supplicante erasi obbligata a passare una somma rilevantissima a favore dell'Orfanotrofio di Prato; che una simile estensione erasi pure generalmente accordata anche alle altre società; 30 che la estensione stessa era necessaria per assicurare al possibile il completo recupero del capitale, e che finalmente, nella quasi certezza in cui si era che la società avrebbe proseguito ad onta della negata garanzia la propria intrapresa, era equo il concederle pur qualche cosa per aumentarle coraggio.

In appoggio per altra parte della opinione negativa si notava sostanzialmente che la estensione della concessione si presentava affatto inutile e superflua nel rapporto della prosecuzione e compimento della strada, le quali ultime due cose, e non altro, doveva il Governo avere in mira, concentrandosi nelle vedute di pubblico interesse, e fatta sempre astrazione dall'utile borsale della privata speculazione; che la differenza del tempo durante la quale avrebbe 40 perseverato la concessione andava, insomma, a danno del pubblico tesoro, e ciò non stava bene in opposto ai patti stati ormai stipulati; che è sempre pe-

ricoloso per li Stati l'impegnarsi in concessioni soverchiamente lunghe, correndo ad essi l'obbligo di limitare al possibile i vincoli di ogni aggravio a tutela delle generazioni successive; e che, in fine, non si conoscevano fuori, per la durata di simili società, concessioni più lunghe di quelle che contassero appunto i sessanta e settanta anni.

Sfogata così ogni questione dipendente dalla domanda avanzata per parte della società della strada Maria Antonia dietro l'invito fattogliene dal signor Presidente, il Vice- Presidente Buonarroti prese a leggere il suo rapporto sulla domanda dell'altra società per la escavazione della miniera carbonifera di Montebamboli.

Il rapporto trovasi nell'inserto di lettera *B* che forma parte integrante del presente processo verbale.

Le questioni pertanto che il rapporto del signor Vice-Presidente Buonarroti presentava a risolvere erano le seguenti:

1. Se, e come il Governo debba venire a soccorso di simili intraprese, d'intraprese cioè consistenti in speculazioni private, ma aventi però un oggetto di rilevante pubblico interesse.

2. Qual sia la risoluzione da prendersi nel caso concreto.

3. Se il tempo sia adattato per emettere una risoluzione favorevole in ipotesi alle società supplicanti.

Quanto alla prima questione, lo stesso signor Vice-Presidente redattore del rapporto e con esso tutto il Collegio ritenne che essa ormai fosse stata in massima risoluta nella precedente seduta, e per occasione della congenere domanda avanzata dall'altra società della strada ferrata Maria Antonia. In questo rapporto dunque la Consulta non poteva non riportarsi ai principii stati già adottati, e passava senza altro all'esame della questione seconda.

Per determinare quale esser dovesse, nel caso in specie, il consiglio da darsi sulla convenienza o no di soccorrere la impresa della strada carbonifera partivasi unanime prima di tutto il Collegio dal ritenere che la condizione, il modo di essere, la vita, per così dire, della strada stessa era non che connessa, quasi immedesimata e confusa con quella della miniera, di cui la strada non era a dirsi che un appendice; tantochè se era vero, per un lato, che la prosperità della miniera sarebbe stata inutile quando fosse mancato il mezzo di trasportarne via il minerale, era vero, per l'altro lato, non meno che la strada sarebbe riuscita affatto superflua e quindi dannosa quando, mancata una volta la fecondità della miniera, essa fosse rimasta inerte e paralizzata nello scopo stato prefisso con la di lei costruzione. Ciò posto, era chiaro per tutti che non dovesse, nè potesse mai suggerirsi sussidio alcuno a favore della strada fintantochè non fosse sorta bastantemente forte e ragionata la convinzione che la miniera avrebbe proporzionatamente prosperato. Ora su questo punto, che era un punto di fatto necessario nel concetto di tutti a ben precisarsi, i risultati dei quali aveva

esattamente discorso il rapporto, e che nella discussione si erano convenientemente maturati, portavano, per opinione dell'intiero Collegio, a temere assai fortemente che le condizioni della miniera fossero per ora così incerte, ed equivoche da non permettere in verun modo la esposizione del Governo a un rischio qualunque. Ed invero se alcuni professori dell'arte avevano manifestata opinione che la miniera avrebbe prosperato non solo in bontà, quanto ancora in ricchezza, era vero altresì che il Regio Consultore per le miniere dello Stato, le dichiarazioni del quale non potevano non esercitar molta influenza attesa in specie la sua officiale qualità, aveva dichiarato che la durata della miniera non si sarebbe protratta che per il brevissimo tempo da non oltrepassare tutto al più il periodo di quattro anni. Ed era rimarcabile che mentre i primi rammentati professori avevano emesso il loro giudizio sopra relazioni assunte sibbene sul posto, ma senza aver avuto troppo tempo per approfondire le loro indagini, quel Regio Consultore, all'incontro, erasi messo in grado di esternare la propria opinione dopo aver da se direttamente, e dietro lunghe esplorazioni, considerata la natura della miniera ed averne tentata e calcolata così la potenza produttiva.

In tale stato di cose non ponevasi minimamente in dubbio che, se i dati geologici quali possono desiderarsi in siffatti emergenti avessero avuta attitudine a persuadere che la forza produttiva della miniera di Montebamboli si sarebbe mantenuta a indefinito o a lunghissimo tempo, sarebbe stato nonchè conveniente, doveroso al Governo il soccorrere coi suoi sussidii la strada cui la sorte della miniera stessa sarebbe stata legata, niuno potendo a buona fede contrastare che una ricca miniera di carbone fossile avrebbe rappresentato fra noi una delle più pingui sorgenti di prosperità nazionale; ma poichè i dati che ci erano somministrati eran ben lungi, per ora almeno, dal tranquillizzare, e si reputava contrario ad ogni prudente principio di politica economia il consigliare una perdita certa in vista di vantaggi meramente ipotetici e lontanamente presagiti da giudizii divinatorii, così il Collegio, alla piena unanimità e per li stessi motivi, ritenne che nello stato attuale almeno delle cose non fosse pel Governo cosa prudente l'annuire con nuova sua esposizione ad accordare alla società della strada la richiesta garanzia. Il Regio Consultore per le miniere, come resultava dal rapporto letto in seduta, aveva manifestato che non potevano farsi, sulla forza produttiva della miniera di Montebamboli, prognostici diversi da quelli che da lui erano stati fatti fintantochè non si fossero spinti oltre, e ripetuti molti altri lavori di esplorazione. Che la società della miniera dunque li attivi, così la Consulta opinava, che si ponga in grado in tal guisa di dimostrare con argomenti fondati la ricchezza duratura del fossile, e dove ciò possa torni la società costruttrice della strada a implorare soccorso dal Governo, il quale troverà allora giusto, congruo, prudente l'accordarle ciò che nello stato di grave dubbio, e di somma incertezza non potrebbe mai prudentemente concederlo.

Tale era il voto unanime del Collegio: se non che il signor Presidente Giannini invitava il Collegio stesso a considerare, se in vista appunto di quella immensa utilità che sarebbe derivata allo Stato dalla attivazione di una miniera di carbon fossile oggi così indispensabile nei varii e multiformi bisognii dell'industria e del commercio, ritenuta la non convenienza della garanzia, si fosse creduto opportuno almeno di proporre in genere un qualche sussidio che valesse a facilitare sempre più i lavori occorrenti per assicurare al possibile un prospero resultato all'impresa. Ma nel Collegio avvertivasi che la società della strada non poteva, nè doveva convenientemente sussidiarsi finchè non si era certi dell'esito della miniera; che quanto alla lavorazione della miniera oggi non era richiesto sussidio veruno; e che siccome in ultim'analisi tutto l'interesse e tutta l'affezione del Governo doveva essere precipuamente rivolta appunto sulla miniera, tutto quel più che poteva farsi era quello d'invitare il Governo a tener vive su di essa le provvide sue sollecitudini, eccitando gli interessati a perseverare ed estendere le loro indagini, le quali, ove una volta avessero portato a resultati favorevoli, questi avrebbero potuto spingersi al più prospero successo mediante una amica cospirazione per parte delle due società della miniera e della strada, e per parte del Governo nel sottostare a vicenda, e pel miglior esito possibile dell'impresa, a proporzionati sacrifizii.

Dietro le quali riflessioni credè il signor Vice-Presidente Buonarroti, al parere del quale più segnatamente si unì quello pure del signor Presidente Giannini e dei signori Consultori Bologna, Rinuccini, Capoquadri, Capponi e Lamporecchi, dovesse esprimersi il voto che il Governo, quando sia meglio accertato per mezzo di più complete ed accurate esplorazioni il contenuto probabile della miniera, non si mostri lontano dal soccorrere circa i mezzi di trasporto quella impresa nel modo e dentro quei limiti che crederà più convenienti.

Nella qual formula era da rimarcarsi la espressione generica « mezzi di trasporto » la quale teneva ad un concetto espresso dal signore Consultore Capponi, e quindi seguitato anche dagli altri, il concetto cioè, che quando per la piena prosperità della miniera resultasse provato bastare la costruzione di una strada qualunque, che disimpegnasse dalle enormi spese che esigono quelle costruite pel transito dei passeggeri e delle merci mediante le più gravi e spaziose locomotive a vapore, sembrava congruo ed opportuno che fosse da seguitarsi in proposito un partito più facile e meno dispendioso.

Data replica alla seconda questione, ogni argomento restava così esaurito, perocchè la terza questione con cui domandavasi se questo fosse stato il tempo adattato per emettere una risoluzione favorevole, era rimasta evidentemente confusa, ed assorbita dalle cose discorse, e deliberate.

Lo che essendo, il signor Presidente scioglieva la seduta.

Allegato *B*: Relazione di Cosimo Buonarroti.

1. Dalla lettura che la Real Consulta ha udito della nota con la quale il Ministro della Real Finanza le ha accompagnato le suppliche avanzate dalla società anonima per l'escavazione della miniera carbonifera di Montebamboli e dall'altra società per la costruzione della strada ferrata che metter dovrebbe la miniera predetta in comunicazione col mare, avrà potuto formarsi un'idea sufficientemente chiara e precisa della istoria dell'affare. Ad effetto però di renderla più completa credo utile aggiungere:

Che la strada la quale in principio contava di costruire la società della miniera per solo suo comodo privato, ed in proporzioni molto minori, era bensì a rotaie di ferro, ma da usarsi semplicemente col mezzo di forza animale, e non avrebbe perciò costato che sole Lire 900.000.

Che per l'altra strada da sostituirsi a quella e per la costruzione della quale si formò un'apposita società, la spesa presagita in principio fu non già di Lire 2.900.000, come per equivoco si dice nella nota di cui è stata fatta lettura, ma di Lire 3.600.000; la quale non si ridurrebbe alla detta minor somma di Lire 2.900.000, e più esattamente 2.920.000, se non quando il Governo approvasse alcune variazioni che la società stessa, con la veduta di render minore il capitale su cui dovrebbe da lui garantirsi un frutto determinato, e di assicurare al Governo stesso ed allo Stato maggiori vantaggi, propone al progetto primitivo, e che consisterebbe l'or [*sic*] mettere da parte il pensiero di costruire a rotaie di ferro il tronco di strada che allaccerebbe la miniera e con la via provinciale Massetana del Cerro Bucato, lavoro che necessiterebbe l'ingente spesa di Lire 1.200.000 facendo in vece per questo tratto una semplice strada carreggiabile.

Nel portare lo sbocco della strada ferrata carbonifera da Torre Mozza al porto di Follonica, ove esistono le reali fonderie del ferro, con la spesa presagita di Lire 400.000.

Che mediante l'imprestito di Lire 150.000, fatto dal Governo alla società nell'aprile dell'anno decorso, il piano dello stradale dal mare alla miniera può dirsi ultimato, non mancando per ciò che un mese o un mese e mezzo di lavoro, ma nulla si è fatto, nè si può fare, stante l'assoluta mancanza di mezzi per l'armamento di ferro ed il necessario corredo della strada medesima.

Che delle duemila seicento azioni circa, le quali sono venute a mancare e che hanno cagionato così il dissesto economico della società della strada, 675 caddero in perenzione dopo il pagamento del secondo, e le rimanenti dopo quello del terzo ventesimo.

Che la durata della concessione per questa strada ferrata fu per anni cento e per tutto quel più lungo periodo di tempo che durasse l'escavazione della miniera.

E che finalmente, anche in quanto alla detta impresa esiste nei capitoli il patto della decadenza, qualora non fosse stata ultimata nel termine di anni 5

dal giorno della accordata concessione, e che va a spirare al 12 decembre 1850; patto però su cui non può farsi gran capitale giacchè il destino della strada interamente dipende da quello della miniera.

Premesso tutto ciò, per seguitare l'ordine che in principio mi sono prefisso mi conviene adesso parlare delle domande avanzate al Regio Trono dalla società della strada in unione a quella della miniera carbonifera; e ciò facendo, dirò brevemente che queste furono per lungo tempo molto più discrete di quello che lo sieno attualmente, giacchè la società supplicante si contentava di ottenere la garanzia di un frutto del 3 per cento, per soli 20 o 25 anni, e che, in tanto insiste adesso perchè il frutto sia del 4 e la durata della garanzia si estenda agli anni cento, in quanto che teme che le sue azioni non avrebbero credito e non si venderebbero, nella concorrenza di quelle della strada di ferro, fra Lucca e Pistoia, alle quali fu recentemente compartito dal Governo questo doppio e così esteso privilegio.

Scendo adesso a trattare dei fondamenti su cui si appoggiano le istanze predette.

1° fondamento. Sommo interesse che ha la Toscana di vedere posto in commercio il carbone fossile, di cui, per favore provvidenziale e contro le prevenzioni degli scienziati, si è scoperta in lei l'esistenza, cosa che, per la difficoltà e il caro prezzo dei trasporti, non può accadere, se non si attiva la strada ferrata che deve condurre quel minerale dalla miniera al mare.

A maggior sviluppo di questo fondamento rilevano i supplicanti l'immenso vantaggio che l'industria toscana risentirebbe, in tempo di mare aperto, dal non esser tributaria degli stranieri per un genere che è già divenuto e va sempre più a divenire di prima necessità ad ogni specie d'industria e di comodo pubblico, ed il pregiudizio immenso cui dall'altra parte anderebbe soggetta se venisse a mancarne in tempo di mare chiuso. Dal che concludono che sebben la costruzion della strada sia una speculazione privata, accessoria ad altra speculazione egualmente privata, pure nel suo finale resultato tende ad un oggetto di pubblica utilità di primo grado.

Tutto ciò è vero, nè credo che si troverà alcuno che voglia impugnare la verità di questi generali riflessi; ma non stà qui la difficoltà.

2° fondamento. Impossibilità per la parte della società intraprenditrice della strada di condurla al suo termine, con soli mille azionisti che le sono rimasti dei 3600 che la componevano ed eguale impossibilità per parte della società carbonifera di venire in suo aiuto, atteso l'esaurimento dei suoi capitali (un milione e mezzo di lire) nella coltivazione della miniera, quando il Governo non conceda alla prima di esse i favori che da lei si domandano.

Anche questa impossibilità di condurre a termine la strada, senza un soccorso per parte del Governo, sembra dimostrata; ma sarà egli dimostrato del pari che questo soccorso debba necessariamente consistere nella garanzia agli azionisti del frutto del quattro per cento? e non potrebbe forse, ogni volta

che si abbandonasse almen per ora e finchè la società non torni a miglior fortuna, il pensiero di eseguire, in qualunque modo, il tronco di strada tra la miniera e la provinciale massetana non che quello ferrato fra Torre Mozza e Follonica (operando così il vistoso risparmio di lire 600.000) e nel tempo stesso si procurasse nella ferratura e negli accessorii dello stradale tra la miniera e il mare ogni possibile economia, non potrebbe forse, ripetesi, bastare un soccorso della natura di quello che il Governo altra volta le concesse e l'acquisto che egli facesse di una parte delle azioni perente dopo il terzo versamento?

Ma di questi semplici cenni farà la Consulta quel capitale che crederà conveniente.

3° fondamento. Nessun pericolo nel Governo di trovarsi esposto per dipendenza della garanzia che a lui si richiede.

Dal giudizio da pronunziarsi sulla sussistenza o insussistenza di questo fondamento, sembra che possa principalmente dipendere la risoluzione dell'affare. Quindi la necessità di esaminarlo accuratamente.

I difensori della società credono di dimostrarne la sussistenza con l'avvertire:

1. Che i calcoli di previsione instaurati sul quantitativo dei generi prodotti dalle località circostanti alla strada e che per mezzo di essa verranno trasportati al mare, offrono un lucro sperabile di annue Lire 125.000.

2. Che l'amministrazione dei forni fusorii di Follonica, e per essa il Governo, risentirà, per la minore spesa di trasporto del carbone di cui abbisogna, un benefizio annuo di Lire 58.287.10.

3. Finalmente che la società della strada può contare sopra un altro reddito certo di Lire 80.000, atteso l'impegno contratto verso di lei dalla società della miniera di consegnarle ogni anno per trasportarsi al mare tonnellate 20.000 carbone alla mercede convenuta di Lire 4 per tonnellata, e da pagarsi sempre anche nel caso di non consegna. Quali tre somme coacervate eccedono di gran lunga quella di Lire 126.000 ammontare del frutto al 4 per cento sopra il capitale della strada in Lire 2.920.000.

Dubiterei però che questa dimostrazione non fosse completa, giacchè, prescindendo dall'osservare che i calcoli sulla quantità dei prodotti da trasportarsi possono essere fallaci o grandemente riducibili, e che il presagito risparmio per l'amministrazione dei forni di Follonica si riduce, secondo le informazioni attinte da quei ministri, a sole Lire 5411.13.4, sembrami che non si possa contare sull'altra principal rendita ricavabile dalla società della miniera, se non dietro la certezza, che il carbone in essa contenuto sia veramente di buona qualità, e tanto abbondante da somministrare per tutta la durata della garanzia da prestarsi, quella quantità alla consegna della quale la detta società si è impegnata.

In caso diverso questa anderebbe in rovina ed i suoi impegni resterebbero ineseguiti.

Vediamo adunque se esiste certezza tanto nell'uno che nell'altro rapporto.
Per ciò che riguarda il primo rapporto, cioè la bontà del carbone, manca nelle carte che servono di corredo all'affare la prova diretta, ma siccome trovo citata una analisi eseguita dai chiari professori Pilla[149] e Matteucci[150] con i più
5 felici resultati, e altronde tali e tanti sono gli esperimenti che si dicono, col più prospero successo, eseguiti in Toscana e fuori di Toscana, e comprovanti la sua attitudine e tutti gli usi ai quali questo genere di combustibile suole applicarsi, che parmi poter ritenersi essere il carbone di Montebamboli, se non della più perfetta, come si dice, almeno di assai buona qualità.
10 Ma potrà egli dirsi lo stesso nell'altro rapporto, vale a dire in quanto all'abbondanza del detto carbone? Io mi asterrò dall'emettere in proposito giudizio alcuno, e mi limiterò a porre sotto gli occhi della Consulta tutto ciò che le carte da me esaminate offrono a sostegno tanto dell'uno quanto dell'altro concetto.
15 Se deve credersi al Regio Consultore delle Miniere Haupt, il di cui parere fu dal Governo procurato, ogni giudizio sul carbone contenuto nella miniera di Montebamboli non può essere che ipotetico, perchè con i soli pozzi aperti fin qui non resta accertata l'esistenza di un doppio strato del detto carbone. Ciò non ostante egli instaura sei calcoli, più o meno probabili, il primo dei
20 quali porterebbe la quantità del carbone esistente nella miniera a tonnellate 21.613, il secondo a tonnellate 59.533, il terzo a tonnellate 68.282, il quarto a tonnellate 75.982, il quinto a tonnellate 80.412, il sesto a tonnellate 167.959, e conclude, che non si può con positiva certezza contare se non se sopra una quantità di media tra il primo e secondo calcolo; lo che vorrebbe
25 dire che dopo due anni la società carbonifera non potrebbe più somministrare a quella della strada per il trasporto le tonnellate 20.000 di carbone alle quali si era impegnata, e che sarebbe esaurita. Ma vi è di più, coacervando tutti i suddetti calcoli e desumendone la media proporzionale, l'esaurimento della miniera mediante la consegna per il trasporto delle dette tonnellate 20.000, non
30 si protrarrebbe oltre i 4 anni.
I difensori della società della strada per screditare questo parere tanto ad essa sfavorevole del Regio Consultore delle Miniere, cercano di mostrarlo in contradizione con altro parere da lui espresso in una sua relazione sullo stato delle miniere di Montebamboli e Montemassi del 1843 e col consiglio, che dal
35 proemio della notificazione del 14 settembre (anno seguente)[151] resulterebbe

149. Leopoldo Pilla (1805-1848), professore di mineralogia e geologia nell'Università di Pisa, morto nella battaglia di Curtatone e Montanara il 29 maggio 1848.
40 150. Carlo Matteucci (1811-1868), fisico e chimico, professore all'Università di Pisa dal 1841.

151. *Autorizzazione alla società carbonifera di Montebamboli a costruire una strada di ferro tra la miniera e Torre Mozza, del 14 settembre 1844*, in *Bandi e ordini* cit., LI (Firenze 1844) Documento 79.

da lui dato al Governo di approvare la costruzione di una strada per il servizio della prima di dette miniere; ma lasciando io che la Consulta dia a questo secondo argomento, che a me non sembra di molta forza, quella valutazione di cui possa crederlo meritevole, devo per la verità avvertire che la contradizione fra la nuova e l'antica relazione del signore Haupt non sussiste, giacchè anche in quella concludeva che vi era più da temere che da sperare sulla ricchezza della miniera di Montebamboli.

Altronde il professor Pilla nell'appendice di un suo libro intitolato « Breve cenno sulla ricchezza minerale della Toscana » stampato a Pisa nel 1845, dice che il carbon fossile contenuto in quella miniera può calcolarsi a libbre 15.550.739.184 pari a tonnellate 5.183.579 alle quali facendo anche il defalco di 2/5 si avrebbe sempre un avanzo capace a somministrare tonnellate 27.000 di carbone per 116 anni.

Anche il professore Paolo Savi in altro libro sopra i carbon fossili della Toscana, stampato egualmente in Pisa fino dal 1843[152], sebbene confessi essergli mancato il tempo per fare esatti riscontri conclude come appresso: « ivi pure da quanto vidi nella mia escursione, sembrami che gli strati ove il carbone si è trovato possono considerarsi estesi sulla linea di direzione per un miglio, e sulla linea d'inclinazione per un miglio e 1/3 », lo che i difensori della società asseriscono equivalere secondo le regole dell'arte, al dire, che la miniera contenga tonnellate 6.880.000, le quali anche sottoposte al solito defalco dei 2/5, basterebbero a somministrare annue tonnellate 27.000 per 153 anni.

Finalmente a convalidare il concetto della ricchezza della miniera, si produce una lettera del signore Murkisson, Presidente della Società Reale di Londra, la quale, a vero dire, espressamente non parla della quantità del carbone contenuto nella detta miniera, sebbene lo qualifichi per ottimo, ma siccome termina con esprimer voti perchè il nostro Governo procuri l'ultimazione della strada che deve servire a trasportarlo al mare, così è da ritenersi, che lo reputasse molto abbondante e capace di dare alimento ad un impresa così dispendiosa come è sempre quella di una strada ferrata.

In tale diversità di opinioni cosa dovrà concludersi? Dovrà forse ritenersi che, lungi da una positiva certezza sulla abbondanza della miniera di Montebamboli, non esiste che una non improbabile speranza? La Consulta saprà meglio di me giudicarlo.

4° fondamento. Egual garanzia, prestata dal Governo a favore degli azionisti della strada ferrata fra Lucca e Pistoia.

A corroborazione di questo quarto fondamento i supplicanti deducono la pienissima pariformità dei due casi, giacchè anche la loro società fu sussidiata dal Governo nel tempo stesso che sussidiata fu quella della strada fra Lucca

152. P. SAVI *Sopra i carboni fossili dei terreni mioceni delle Maremme toscane. Memoria* (Pisa 1843).

e Pistoia e credono anzi di trovare una ragione di preferenza, nell'anteriorità della loro supplica, e nella garanzia da prestarsi sopra un capitale tanto minore.

Il Governo che solo conosce le vere ragioni per le quali s'indusse a prestare la ridetta garanzia per la strada lucchese, potrà rispondere a queste deduzioni.

5 Resterebbe ora a parlare delle inspezioni alle quali richiama la nota del Ministro delle Reali Finanze.

La Consulta già le conosce, per aver udita la lettura di detta nota, e sa che sono le tre seguenti:

1. Se e come il Governo debba venire al soccorso di simili intraprese, 10 d'intraprese cioè, siccome io intendo, consistenti in speculazioni private ma aventi però un'oggetto di rilevante pubblico interesse.

2. Qual sia la risoluzione da prendersi nel caso concreto.

3. Se il tempo sia adattato per emettere una risoluzione favorevole, in ipotesi, alla società supplicante.

15 La quale ultima inspezione ritengo accennare al pericolo, già verificatosi in quanto alla strada lucchese, al pericolo cioè che ad onta della garanzia da prestarsi dal Governo, le azioni della strada carbonifera non si rialzassero di valore, e potesse così restar compromesso il credito dello Stato. Ed in questa intelligenza, credo obbligo mio far conoscere alla Consulta essere state pre- 20 sentate recentemente varie offerte di molti facoltosi negozianti sì di Livorno che di Firenze, i quali dichiarano che ove il Governo nel termine di 10 o 15 giorni conceda la implorata garanzia del 4 per cento essi sono pronti a fare acquisti sulle azioni già perente.

Non presenterò finalmente alla Consulta la serie delle questioni da porsi 25 per la discussione, sembrandomi che a ciò possano bastare le tre inspezioni testè rammentate.

XI.

PROROGA DELLE PRESCRIZIONI TRENTENNALI

Su istanza della Causa Pia ecclesiastica e dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze veniva sollecitato dal Ministero di Giustizia e Grazia il parere della Consulta sulla proroga delle prescrizioni trentennali previste dalla Legge 7 gennaio 1838 sui giudizi esecutivi.

Si chiedeva, in sostanza, che la Consulta si pronunziasse sulla convenienza di concedere, per le prescrizioni trentennali sui giudizi esecutivi, la stessa proroga concessa dalla Legge 2 maggio 1836 alle prescrizioni decennali sui diritti ipotecari, la cui scadenza era stata fissata al 1° luglio 1849. A questa data sarebbe dovuta riportarsi la scadenza delle prescrizioni sui giudizi esecutivi, allo scopo di impedire che i due enti morali vedessero depauperato il proprio patrimonio.

La questione veniva discussa preliminarmente dalla sezione legale della Consulta il 30 dicembre 1847, e quindi dall'adunanza generale nel giorno successivo.

Come già era avvenuto con la Legge del 1846, anche con la nuova richiesta, attuata con Risoluzione granducale del 3 gennaio 1848, la proroga delle prescrizioni non fu limitata agli enti richiedenti, ma ebbe carattere di provvedimento esteso alla generalità dei cittadini.

39.

Adunanza generale del 31 dicembre 1847.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 20.

Presenti i signori Cavalieri Presidente e Vice-Presidente, e Consultori Rinucci, Bologna, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Mutti, Fabbroni, Ricasoli, Landucci, Capei, Capponi e Lamporecchi.

Aperta la seduta il signor Presidente Giannini avvertiva che, ai termini dell'Articolo 171 della Legge esecutiva del 7 gennaio 1838 [153], andando a compier-

153. Legge sui giudizi esecutivi del 7 gennaio 1838 cit. « *Articolo 171* - Le prescrizioni di qualsivoglia delle suddette specie (di dieci, di venti e di trenta anni) incoate dopo il dì 15 novembre 1814 e non consumate innanzi alla pubblicazione della sopraccennata Legge, si compieranno a tutti gli effetti come sopra col decorso di anni trenta da computarsi dal loro cominciamento, ritenuto però e fermo stante che per tutte quelle cui a compiere questo periodo alla pubblicazione della presente mancasse uno spazio di tempo minore di anni dieci, non s'intenderanno e non saranno compiute se non che allo spirare di un decennio a datare dalla pubblicazione della presente ».

si nel prossimo 7 gennaio 1848, le prescrizioni trentenarie contemplate dal regolamento stesso, il segretario del Regio Diritto e il Commissario dell'I. e R. Arcispedale di S. Maria Nuova avevano domandato con separate rappresentanze che a prevenire i danni possibilmente verificabili a carico del patrimonio della Causa Pia dipendenti dai rispettivi loro dicasteri fosse adottato il compenso di estendere alle prescrizioni trigenarie quella proroga stessa che per le prescrizioni decennali era stata in caso identico concessa con la Notificazione del 22 giugno 1846[154]. Queste rappresentanze essendo state rimesse all'esame della Consulta di Stato coi biglietti dell'I. e R. Dipartimento di Giustizia e Grazia de' 24 e 27 dicembre cadente occorreva che la Consulta medesima, così proseguiva il signor Cavaliere Presidente, se ne occupasse prontamente, come prontissimamente erasene già occupata la sezione legale. In proposito della quale il signor Presidente desiderando far conoscere alla piena Consulta gli studi preparatori che essa sezione aveva compiti su questo affare prese a darne conto leggendo il rapporto che appresso.

Nel dì 2 maggio 1836 fu pubblicata la legge che stabilì il sistema ipotecario da avere vigore in Toscana. In detta legge si dispose nell'Articolo 178 che i diritti d'ipoteca e di privilegio e le corrispondenti azioni competenti al creditore sieno soggetti alla prescrizione decennale (e respettivamente nei congrui casi ventennale) ogni volta che i beni soggetti al privilegio ed alla ipoteca sono passati in un terzo possessore computando il lasso dei dieci e dei venti anni dal giorno della voltura dei beni vincolati come sopra, eseguita in conto proprio dal terzo possessore medesimo.

E si determinò poi nell'Articolo successivo 181 che col decorso dei detti termini (dieci e venti anni) computabili come sopra dal dì della voltura, si prescrive il dominio a favore del terzo possessore, quando per la durata respettiva dei termini medesimi, non abbia il proprietario dedotte giudicialmente le sue azioni e non abbia il possessore stesso riconosciuto il diritto del proprietario.

Alla qual Legge del dì 2 maggio 1836 relativa al sistema ipotecario, succedè nel 7 gennaio 1838 quella concernente i giudizi esecutivi; nella qual seconda legge si stabilirono pure diverse disposizioni relative alla materia della prescrizione dei diritti di privilegio e d'ipoteca; e fra tali disposizioni si comprese quella inclusa nell'Articolo 171, in cui dopo aver stabilito per massima che le prescrizioni di 10, 20 e 30 anni, incoate dopo il 15 novembre 1814 e sempre pendenti, dovranno compiersi a tutti gli effetti col decorso di anni 30 da computarsi dal loro cominciamento; stabilita (ripetesi) questa massima, si determinò però che «per

154. Notificazione del 22 giugno 1846 relativa alla proroga delle prescrizioni decennali, in *Bandi e ordini* cit., LIII (Firenze 1846) Documento 44.

tutte quelle prescrizioni cui a compiere questo periodo (di anni 30) alla pubblicazione della legge (di cui trattasi) mancasse uno spazio di tempo minore di anni 10 non s'intenderanno e non saranno compiute se non che allo spirare di un decennio a datare dalla pubblicazione della legge stessa.

Ai termini di queste disposizioni egli è evidente che rapporto ai beni vincolati a privilegio o ipoteca, passati in terzi possessori, nel lasso dei 10 anni indicato come sopra nelle medesime venivano a prescriversi (e quindi a rendersi inefficaci) i diritti di privilegio e d'ipoteca dichiarati soggetti nelle condizioni surriferite alla prescrizione decennale; dovendo però avvertirsi che in quanto al lasso del decennio stabilito dalla Legge del 2 maggio 1836 la decorrenza del medesimo non doveva computarsi se non che dal 1 luglio dell'anno stesso. Giacchè l'Articolo 221 e finale di detta legge dispose che le disposizioni in queste contenute dovevano incominciare ad essere attive ed obbligatorie soltanto «nel dì 1° luglio avvenire» ossia nel dì 1 luglio 1836.

Ora nel dì 1° luglio 1846 si compiva il lasso dei 10 anni decorsi dal dì in cui la legge surriferita relativa al sistema ipotecario era stata posta in vigore. Quindi resultava inevitabile la conseguenza che in detto giorno (1 luglio 1846) andavano a compiersi le prescrizioni decennali di cui parlano gli Articoli 178 e 181 della Legge ipotecaria e 171 della Legge sui giudizi esecutivi; dal qual compimento delle dette prescrizioni decennali, era pur giuridicamente inevitabile la conseguenza della perdita dell'inefficacia dei diritti ipotecari sopra mentovati e delle corrispondenti azioni competenti al creditore ipotecario.

Fu appunto il prospetto delle fatali conseguenze derivanti dalla decorrenza dei detti 10 anni, che richiamò nell'anno 1846 l'attenzione dei diligenti pubblici funzionari commessi alla sorveglianza dell'interesse economico della Causa Pia, dai quali si avvertì che per un concorso di circostanze inutili a qui rammentarsi, nello spazio di tempo già decorso per la conservazione dei diritti ipotecari del patrimonio spettante alla Causa Pia summentovata non si era potuto procedere a porre in essere quelle precauzioni e quelle diligenze che la legge aveva indicate (segnatamente nell'Articolo 171 della Legge ipotecaria del 1836) per interrompere nei modi giuridici la prescrizione decennale sopramentovata. Quindi dai detti pubblici funzionari, nell'interesse appunto di detta Causa Pia, s'eccitò l'intervento dell'autorità legislativa, all'effetto che mediante una proroga al termine del decennio non ancora scaduto, ma prossimo a scadere, si ottenesse un tempo sufficiente, entro il quale le diligenze e precauzioni conservatorie surriferite, non effettuate fin allora potessero in appresso in qualche modo effettuarsi.

La suprema autorità legislativa aderì alle istanze in proposito avanzate come sopra; e fu quindi emanata la Notificazione del dì 22 giugno 1846

con cui concedendosi la richiesta proroga di termine, si determinò, che — ivi — « Le prescrizioni decennali già incoate di cui dispongono gli Articoli 138 e 181 della Legge ipotecaria del 2 maggio 1836 e l'Articolo 171 della Legge sui giudizi esecutivi del dì 8 gennaio 1838 e per le quali (prescrizioni) il termine anderebbe a spirare entro lo spazio di un tempo, che resterebbe ancora a decorrere a tutto il dì 1 luglio 1849 vengano prorogate fino a tutta questa epoca ».

Con questa equitativa disposizione concedendosi in sostanza la proroga di un triennio, fu provveduto principalmente all'interesse della Causa Pia dai di cui rappresentanti la detta disposizione veniva eccitata, in quanto alla conservazione dei diritti ipotecari spettanti alla medesima, di fronte alle prescrizioni decennali incoate per il passaggio, che dei beni vincolati ai diritti stessi fosse avvenuto nei terzi possessori.

Ho detto che con detta proroga fu provveduto principalmente all'interesse della Causa Pia dai di cui rappresentanti la concessione della proroga stessa era stata eccitata ma si avverta (e su questa avvertenza richiamo l'attenzione della Consulta) che la proroga, come sopra contenuta nella Notificazione del dì 22 giugno 1846, fu concessa non solamente alla Causa Pia per cui era stata domandata, ma indistintamente alla universalità ed alla totalità dei cittadini ai quali potesse la medesima giovare. Ed anzi mentre nella notificazione stessa non si fa alcuna menzione di Causa Pia interessata in proposito, si dichiara formalmente ed espressamente nel di lei proemio, che il legislatore procede ad emanare la equitativa proroga — ivi — « per cause speciali di pubblico interesse », così precisamente si dichiara nel principio del proemio della notificazione summentovata.

Mentre va decorrendo il termine del triennio di proroga da questa concesso, occorre oggi il caso, che nella stessa, e può dirsi identica situazione in cui l'interesse economico della Causa Pia in generale trovavasi nel mese di giugno 1846 per il pericolo di veder compite le prescrizioni decennali sopra accennate, si trovi attualmente per il pericolo di vedere egualmente a proprio danno compite le prescrizioni trentennarie (ossia di trenta anni) delle quali (conforme ho accennato in principio) parla l'Articolo 171 della legge del 7 gennaio 1838 sui giudizi esecutivi.

Si dispone in detto articolo che: le prescrizioni di qualsivoglia specie incoate dopo il dì 15 novembre 1814 e non consumate innanzi alla pubblicazione della sopraccennata legge, si compieranno a tutti gli effetti come sopra col decorso di anni trenta da computarsi dal loro cominciamento ritenendo però, e fermo stante, che per tutte quelle cui a compiere questo periodo alla pubblicazione della presente mancava uno spazio di tempo minore di anni 10 non s'intenderanno, e non saranno compiute, senonchè allo spirare di un decennio a datare dalla pubblicazione della

presente — sono queste le parole precise con le quali è concepito il detto Articolo 171.

Ai termini adunque di questo articolo con lo spirare di un decennio, a datare dalla pubblicazione della Legge sui giudizi esecutivi, restano compite le prescrizioni trentennarie incoate dopo il 15 novembre 1814 per le quali all'epoca della detta pubblicazione a compiere il detto periodo di trenta anni mancava uno spazio di tempo minore di a n n i 1 0.

Ora la Legge sui giudizi esecutivi fu pubblicata nel dì 7 gennaio 1838, quindi il termine fatale del decennio stabilito dal riferito Articolo 171 va a compiersi nel prossimo dì 7 gennaio 1848. Alla quale epoca (stando fermo il disposto del detto articolo) resterebbero compite le prescrizioni trentennarie contemplate nell'articolo stesso, e quindi si verificherebbero a danno del patrimonio della Causa Pia gli stessi identici pericoli che si temevano pure a di lei danno nel 1846 di fronte al temuto compimento delle prescrizioni decennali, e che si sarebbero di fatto verificate senza la proroga del triennio, concessa dalla Notificazione del dì 22 giugno 1846.

Frattanto però egli è indubitato che per un complesso di fortuite circostanze è stato finora impossibile di sanzionare quei provvedimenti e quelle misure che occorre per impedire appunto che il compimento del decennio stabilito dall'Articolo 171 pregiudichi al patrimonio della Causa Pia. E quindi in tal situazione di cose il Cavaliere Segretario del Regio Diritto richiamato dal Superiore Governo a indicare un conveniente rimedio in proposito, onde preservare in questa parte da ogni danno possibile la Causa Pia medesima, credè, con sua rappresentanza del dì 20 del corrente, di dichiarare non sembrargli possibile altro compenso su tal rapporto se non che di estendere alle prescrizioni trigennarie quella proroga che per le prescrizioni decennali venne concessa con la Notificazione del dì 22 giugno 1846.

Questa rappresentanza del Cavaliere Segretario del Regio Diritto fu rimessa dal Dipartimento di Giustizia e Grazia alla Consulta per l'effetto che da questa si dica in proposito il suo parere, il qual parere si avvertì dal Superiore Governo essere sommamente urgente (vista la prossima scadenza del termine fatale dell'imminente 7 gennaio 1848) che sia comunicato prima del finire del presente anno.

Alla rappresentanza poi di cui si è fin qui parlato, derivata dalla Segreteria del Regio Diritto, se ne è aggiunta altra simile del dì 27 del corrente derivata dal Cavaliere Commissario dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova, da cui si fa pur sentire anco nell'interesse di quel pio stabilimento la convenienza della proroga del termine per le prescrizioni trigennarie; la qual proroga s'indicherebbe anco dal Cavaliere Commissario come conveniente « riunendo il termine per le prescrizioni trigennarie a quello delle prescri-

zioni decennali che vanno a scadere al luglio 1849 », avvertendosi inoltre dal detto rappresentante che il proposto spazio di tempo « sarebbe sufficiente a fare l'esatto riscontro nel patrimonio dello spedale con un sistema semplice e spedito ».

Dai fatti fin qui esposti, la Consulta è in grado di comprendere qual sia il subietto di esame su cui è richiamata a dare il suo voto.

Si domanda dal Cavaliere Segretario del Regio Diritto nell'interesse della Causa Pia, e dal Cavaliere Commissario dello Spedale di Santa Maria Nuova, nell'interesse di questo pio stabilimento, che mediante una sovrana risoluzione si dichiari a vantaggio delle prescrizioni trigennarie, che ai termini dell'Articolo 171 della Legge del 7 gennaio 1838 anderebbero a compirsi entro lo spazio di tempo che resta ancora a decorrere a tutto il dì 1 luglio 1849, doversi estendere fino a tutta questa epoca la proroga che a vantaggio delle prescrizioni decennali fu concessa dalla Notificazione del 22 giugno 1846.

Su questa domanda quale sarà il *voto* che nella sua saviezza emetterà la Consulta?

La sezione legale che ha dovuto prendere in esame l'affare di cui trattasi, nella sua particolare seduta ha creduto di dover dividere un tale esame in due distinte ispezioni, l'una *pregiudiciale* e l'altra *subalterna*.

Ha esaminato pregiudicialmente se l'affare presente dovesse qualificarsi d'interesse generale, e come tale rimettersi a risolversi dalla Consulta riunita in seduta generale.

E su questa pregiudiciale ispezione essendosi dalla sezione legale opinato per la competenza sul presente affare della piena Consulta, ha esaminato secondariamente quali dubbi possono in proposito presentarsi alla discussione della presente seduta.

In quanto alla prima e pregiudiciale ispezione, ho già avvertito che la sezione legale ha opinato che l'affare di cui trattasi sia di competenza della piena Consulta, e così si è opinato, dietro più riflessi e segnatamente per i tre seguenti.

1. Perchè il numero indefinito ma certamente ragguardevole dei cittadini più o meno interessati nella proposta disposizione legislativa, obbliga a riconoscere in questa una disposizione d'interesse generale o per lo meno avente una mistura di generale interesse.

2. Perchè con la disposizione proposta si verrebbe a stabilire una limitazione ad una legge generale e a derogare parzialmente ad una disposizione generale ordinata nella legge normale ipotecaria.

3. Perchè la disposizione proposta, quando fosse adottata, sembra che non potrebbe essere che conforme a quella già sanzionata per le prescrizioni decennali dalla Notificazione del 22 giugno 1846; nella quale

notificazione la proroga fu concessa indistintamente a tutti i cittadini e fu espressamente dichiarata essere stata eccitata da cause di pubblico interesse.

Sono queste principalmente le ragioni per le quali la sezione legale ha portato alla piena Consulta l'esame e la risoluzione dell'affare presente. 5

In quanto poi al merito intrinseco dell'affare stesso, l'esame preparatorio che la sezione legale ne ha fatto non ha presentato alla medesima alcun dubbio da sottoporsi oggi alla discussione di questa seduta.

Potrebbe non ostante promuoversi quello che fu promosso nel giugno 1846 allor quando si trattò della proroga delle prescrizioni decennali, se 10 cioè la proroga stessa dovesse concedersi ai soli corpi morali che l'hanno domandata, ovvero dovesse estendersi alla universalità dei cittadini che ne potessero e volessero profittare; ma un tal dubbio è sembrato alla sezione legale che resti risoluto:

1. Dal fatto legislativo resultante dalla Notificazione del 22 giugno 15 1846 con la quale si procedè (conforme si è detto) a rendere generale una proroga domandata da alcuni corpi morali; la qual proroga costituisce oggi in termini identici il subietto del presente affare.

2. Dal riflesso della eccezionalità che altrimenti resulterebbe a favore di alcuni cittadini in deroga al principio normale costituente la base del 20 sistema ipotecario toscano, per cui le disposizioni di questo sono e devono essere indistintamente applicabili a tutti i cittadini comunque privilegiati, ed a tutti i corpi morali, università e collegii. Il qual principio normale credè la sezione legale essere meritevole di tutto il rispetto.

Al seguito pertanto della lettura di questo rapporto, richiamata la Consulta 25 a decidere e deliberare sulle proposizioni rassegnate dai prelodati Cavaliere Segretario del Regio Diritto e Cavaliere Commissario dell'I. e R. Arcispedale di Santa Maria Nuova, prima di scendere ad occuparsi del merito di siffatte proposizioni, credè di dover elevare una questione d'incidenza diretta a conoscere e stabilire, se trovandosi sul tavolino della Consulta per prendersi in esame un 30 affare qualunque mosso, come nel caso, da qualcuno dei Consultori nell'altra e diversa distinta sua qualità di Capo di Dipartimento potesse e dovesse il Consultore medesimo prender parte su tale affare alle discussioni e deliberazioni del Collegio.

La questione tutt'altro che semplice presentava invero molti e gravi argo- 35 menti per essere risoluta tanto in modo negativo che in modo affermativo. Fu questo largo apparato di argomenti che persuase alla Consulta la convenienza di lasciare intatta per ora una tale questione per riprenderla con quella maggiore maturità di consiglio che la grave strettezza, anzi l'urgenza massima del momento non permetteva, essendosi preso dai Consultori Bani e Landucci 40 dall'uffizio dei quali erano mosse le memorie che or dovevano esaminarsi, il

suggerito compenso di astenersi dal dare il voto sulla pendenza di cui la Consulta doveva ora occuparsi, con espresso riservo e con dichiarazione per altro che una simile astensione non potesse nè dovesse allegarsi in esempio atto a stabilire in massima un precedente qualunque.

5 Richiamata pertanto la Consulta al merito dell'affare, fu in coerenza delli studi preparatorii fatti dalla sezione legale invitata essa a discutere e deliberare se convenisse consigliare al Governo il progetto di una sovrana disposizione per cui venisse ordinato che alle prescrizioni trigenarie le quali ai termini dell'Articolo 171 della Legge del 7 gennaio 1838 andrebbero a compirsi entro lo spa-
10 zio di tempo che resta ancora a decorrere a tutto il dì 1 luglio 1849 dovesse estendersi fino a tutta questa epoca la proroga che a vantaggio delle prescrizioni decennali fu concessa dalla Notificazione del 22 giugno 1846.

Al quale quesito la Consulta credè unanimemente dover rispondere in senso affermativo. La necessità positiva del provvedimento invocato nell'interesse
15 della Causa Pia ecclesiastica e laicale, non poteva mettersi minimamente in dubbio, perocchè un tal provvedimento intendeva insomma a salvare e garantire i mezzi di esistenza della stessa Causa Pia, la quale ove fosse venuta a mancare bisognava bene che gli avesse attinti dal Tesoro dello Stato. Così essendo e stretti da siffatta necessità, a cui d'altronde non erasi potuto ovviare per ragioni im-
20 ponenti ed estranee alla volontà del Governo, fu prontamente chiaro per la Consulta che un provvedimento siffatto non dovesse già limitarsi e circoscriversi nei rapporti e nell'interesse di un solo uffizio, di un solo collegio, di una sola casta, ma dovesse invece estendersi alla generalità dei cittadini, e ciò principalmente per quelle stesse ragioni che già anche innanzi erano state pienamente
25 apprezzate dalla sezione legale e che si sostanziavano in un riflesso di coerenza e in un riflesso di giustizia e di prudenza governativa, riflesso di coerenza che si legava col fatto legislativo risultante dalla Notificazione del 22 giugno 1846 con la quale, in caso identico, si era esteso all'universale una proroga domandata nell'interesse particolare di alcuni corpi morali; riflesso di giustizia e di pru-
30 denza governativa che mirava a non portare in materia sì grave e sì delicata alcuna giuridica posizione eccezionale fra i cittadini nelle loro transazioni economiche, derogando ad un principio normale che costituisce la base del nostro sistema ipotecario, e per cui le disposizioni di questo stesso sistema sono a tutti generalmente ed egualmente applicabili.

35 Nella presa conclusione tanto più volentieri poi credè dover perseverare la Consulta, in quanto chè riflettè che, in ultimo risultato, il tenere, quanto alla spirazione delle prescrizioni trigennarie quello stesso trattamento che aveva dovuto tenersi per le prescrizioni decennali, onde rapporto a queste le ipoteche ed i privilegi si sarebbero consolidati in un medesimo punto, avrebbe non poco
40 conferito all'interesse pubblico e a quello privato.

Così opinando volle per altro la Consulta, alla pienissima sua unanimità, che dovesse farsi sentire al Superiore Governo la convenienza somma, per non

dire la necessità positiva, che di proroghe siffatte non fosse in seguito mai più a parlarsi onde non paralizzare le espettative di quelli svincolamenti di proprietà che si coordinano e si compenetrano con la prosperità economica della Nazione, attivando per remuovere il ritorno della necessità di siffatte proroghe tutte quelle norme direttive e istruttive che nell'interesse della Causa Pia e di altri corpi tutelati dal Governo potessero essere necessarie. 5

Dopo di chè avendo il Collegio invitato il suo Presidente a rassegnare per urgenza al Principe tali considerazioni con apposita memoria, non altro essendosi a fare, la seduta restava sciolta.

40. 10

Notificazione 3 gennaio 1848 del Ministero di Giustizia e Grazia relativa alla proroga dei termini di prescrizione per i giudizi esecutivi.

La Notificazione è pubblicata in *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana,* LV (Firenze 1848) Documento 4 e in «*Gazzetta di Firenze*» (1848) n. 3 (del 5 gennaio). L'originale si conserva nell'*Archivio del Ministero di Giustizia e Grazia* dell'ASFi: Protocollo granducale n. 7 del gennaio 1848, n. 12. 15

NOTIFICAZIONE

Sua Altezza Imperiale e Reale, considerando che le stesse cause di pubblico interesse, per le quali colla Notificazione de' 22 giugno 1846 fu prorogato il termine di alcune prescrizioni decennali, ricorrono oggi rispetto ad altre trentennali contemplate dall'Articolo 171 della Legge de' 7 gennaio 1838; sentita la Real Consulta di Stato, sul parere del suo Consiglio, ha ordinato, con sua Sovrana Risoluzione dell'infrascritto giorno, estendersi le disposizioni della Notificazione de' 22 giugno 1846 alle prescrizioni trentennali che ai termini del succitato Articolo 171 della Legge de' 7 gennaio 1838, andrebbero a compirsi entro lo spazio che resta a decorrere a tutto il dì primo luglio 1849. 20 25

Dall'I. e R. Dipartimento di Giustizia e Grazia.

Li 3 gennaio 1848.

B. Bartalini 30
A. Duchoqué

XII.

RECLAMI DI ALCUNI EBREI CONTRO L'UNIVERSITÀ ISRAELITICA DI FIRENZE

Su richiesta del Ministero di Giustizia e Grazia al quale i fratelli israeliti Giuseppe e Laudadio Della Ripa si erano rivolti, la sezione amministrativa della Consulta veniva investita della questione, sollevata già alcuni anni prima, concernente la legalità dell'organizzazione del Consiglio governativo dell'Università israelitica di Firenze e del sistema di tassazione da esso instaurato, palesemente in contrasto con il regolamento organico della detta Università, del 24 dicembre 1814.

Le accuse dei fratelli Della Ripa e dei loro congiunti ed affini si fondavano principalmente sulla composizione del Consiglio governativo dell'Università, che doveva essere composto da coloro che maggiormente fossero in grado di contribuire alle spese del culto e che invece risultava composto, almeno in parte, da persone che contribuivano ad esse in maniera estremamente modesta; altro argomento di ricorso era l'inattendibilità del vigente sistema di tassazione segreta, che non permetteva di conoscere quali fossero i maggiori contribuenti che dovevano concorrere a comporre il Consiglio.

La sezione amministrativa della Consulta non riteneva opportuno, dopo l'ampia esposizione del Vice-Presidente Buonarroti, consigliare di rimuovere una situazione di fatto ormai consolidata dal tempo e dall'esperienza e contro la quale nessuno, all'infuori dei fratelli Della Ripa, loro congiunti ed affini, aveva mai reclamato. Sopratutto muoveva la sezione a non turbare lo < status quo > la considerazione che, urtando la suscettibilità dell'Università israelitica col proporre riforme alla sua struttura, questa si rifiutasse di continuare a pagare le forti tasse che tuttora corrispondeva per le spese del culto, dell'istruzione e della beneficenza, e reclamasse da parte dello Stato una parità di trattamento con la confessione cattolica.

Nel parere della sezione vengono risolte anche altre questioni marginali connesse con quella principale. Nessun provvedimento risulta essere stato preso dal Governo.

41.

Adunanza della sezione amministrativa del 3 gennaio 1848.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 21.

Presenti i signori Cavaliere Cosimo Buonarroti, Presidente della sezione, Consigliere Pier Francesco Rinuccini, Soprintendente Leopoldo Fabbroni e Cavaliere Commissario Leonida Landucci.

Sua Eccellenza il Consigliere Direttore dell'I. e R. Dipartimento di Giustizia e Grazia trasmetteva con sua officiale del dì 2 del passato mese di dicembre alla Reale Consulta di Stato alcune carte, le quali appellavano a diversi reclami avanzati dai fratelli Giuseppe e Laudadio della Ripa e da altri tre israeliti, loro parenti o affini, contro il sistema che si pratica attualmente nell'imporre le tasse destinate a supplire alle spese di culto ed istruzione e alle elemosine della Nazione.

Sottoponeva il signor Cavaliere Vice Presidente della Consulta all'esame della sezione amministrativa quest'affare, che dal lodato Ministro di Giustizia e Grazia veniva riassunto in varie inspezioni contenute in una nota, unita alla rammentata officiale, e la sezione amministrativa veniva in questa mattina richiamata ad occuparsene dal ridetto signor Vice Presidente, il quale rammentava che l'affare medesimo era stato sottoposto in addietro anche all'esame della Reale Consulta di Giustizia e Grazia, presso la quale pendeva irresoluto alla di lei soppressione, e ciò principalmente perchè, di semplice cha appariva in principio, erasi in seguito straordinariamente complicato per le molte e voluminosissime memorie state esibite dai reclamanti fratelli Della Ripa.

Volendo quindi lo stesso signor Cavaliere Presidente farlo conoscere alla sezione nel modo il più completo e più breve possibile tesseva dell'affare stesso e delle informazioni in proposito di esso raccolte da varie autorità una esatta istoria ed a quest'effetto poneva sotto gli occhi della sezione un prospetto dei rimproveri che si fanno dai reclamanti all'attuale organizzazione del Consiglio governativo della detta Università, ed ai sistemi in vigore per la repartizione delle tasse, dei quali rimproveri alcuni mirano a dimostrare l'illegalità ed altri la diffettosità della detta organizzazione e dei sistemi predetti; ed altro prospetto delle repliche che si danno a tali rimproveri.

Classe prima.

Rimproveri tendenti a dimostrare la illegalità dell'organizzazione del Consiglio e dell'attual sistema di tassazione segreta.

1.º rimprovero. Il Consiglio governativo il quale, secondo il prescritto del Regolamento organico dei 24 dicembre 1814[155], paragrafo 2 dovrebbe essere tutto composto dei maggiori contribuenti, è attualmente composto, almeno in parte, di persone che pochissimo o nulla contribuiscono.

2.º Il surriferito disposto del Regolamento organico, rendeva inattendibile il sistema della tassazione segreta, ora in vigore, mentre con questo sistema

155. *Regolamento dell'Università israelitica di Firenze del 24 dicembre 1814*, nell'*Archivio della Segreteria di Stato* dell'ASFi: 1814, Protocollo granducale 90, n. 15.

non possono conoscersi quali sieno i maggiori contribuenti dei quali il Consiglio governativo dovrebbe essere composto.

3.° L'attuale sistema di tassazione è permanente mentre il citato regolamento al paragrafo 3 voleva che fosse stabilito volta per volta.

5 Repliche ai detti rimproveri.

Al primo si replica che l'obbligo di eleggere al Consiglio governativo i maggiori contribuenti non è dal Regolamento organico del 1814 comandato che per la prima nomina da farsi, immediatamente dopo la sua attivazione, e così in un tempo in cui per essere di poco cessati i sistemi francesi che non dif-
10 ferenziavano gl'israeliti da tutti gli altri cittadini la condizione pecuniaria dei componenti l'Università fiorentina era palese, e non per le successive, siccome resulta dal confronto che si faccia del 1° col 2° paragrafo del regolamento predetto; che ciò non ostante anche dopo la riattivazione delle spese segrete avvenuta nell'anno 1815, si è procurato di adempiere la detta condizione, se non al
15 rigor della lettera, cosa impossibile nel sistema delle dette tasse segrete, almeno per equipollente cioè dietro l'apparente facoltà ed il credito degli esigendi; che se qualche volta per la ricusa degl'individui più facoltosi, è stata necessità il far cadere la scelta su i meno facoltosi e presuntivamente meno contribuenti, non mai però è quella caduta sopra persone che potessero credersi contribuenti
20 minori o non contribuenti; che la recente nomina alla carica di consiglieri di due figli di famiglia non soggetti per loro stessi alle tasse nelle persone dei signori Zaccaria Della Ripa e di un Finzi, se può sembrare contraria alla lettera, non è però contraria allo spirito di cui la detta regola può credersi animata, mentre rappresentano essi nel Consiglio gl'interessi dei loro respettivi padri,
25 facoltosissimi negozianti israeliti e dai quali la carica stessa era stata precedentemente ricusata. E finalmente che ancor quando volesse dirsi che i ridetti due figli di famiglia non hanno veste legittima per sedere nel Consiglio, non per questo la loro presenza in quel corpo lo renderebbe vizioso, ed illegale, mentre è regola desunta dal testo nella Leg. Nulli e nella Leg. Plane §. «de cujusque
30 universis» che ogni collegio o università è legalmente costituito dai soli due terzi degl'individui che lo compongono, senza curare l'assenza o viziosità del terzo residuale e nel concetto del caso il numero dei non qualificati non giungerebbe a cuoprire naturalmente neppure un ottavo del numero totale di 17.

Al secondo si replica che anche questo rimprovero cade, quando si ritenga,
35 come si è dimostrato, che la qualità di maggiori contribuenti per gli eligendi al Consiglio o fu soltanto richiesta per la prima elezione, che può supplirsi anche per equipollenti; che 32 anni di tranquilla esistenza di questo sistema segreto di tassazione fa presumere la scienza e approvazione per parte del Governo, il quale inoltre non è da credersi che volesse concedere dei privilegii per l'esa-
40 zione delle tasse universitarie senza conoscere come si formassero; che una sen-

tenza proferita dal già Magistrato Supremo di Firenze sotto dì 29 settembre 1835[156] contro il signor Giuseppe Della Ripa e da questi non appellata dichiarò legittimo ed obbligatorio il sistema di tassazione introdotto dalla deliberazione consiliare del 15 gennaio 1815 e che dichiarava adesso il contrario sarebbe un dar luogo ad inconvenienti e disordini infiniti. 5

Al terzo rimprovero si replica che il regolamento organico usando al paragrafo E siccome, la frase volta per volta, volle spiegare il concetto che fosse nella facoltà del Consiglio di variare il sistema di tassazione ogni qual volta lo avesse creduto necessario, non già di dare l'assurdo comando che per solo amore di varietà dovesse coattivamente abbandonarsi un sistema che l'esperienza avesse dimostrato buono e soddisfacente. 10

Classe seconda.

Rimproveri tendenti a dimostrare la difficoltà dell'organizzazione del Consiglio e del sistema di tassazione.

1. L'essere cosa impolitica e mal calcolata che la carica di membro del Consiglio governativo sia a vita, come lo è attualmente, e non a tempo. 15
2. Essere irrazionale, mal soddisfacente per i tassabili e contrario all'indole dei tempi, l'adottato sistema di tassazione segreta.
3. Essere ingiusta la immunità delle tasse degl'individui, il di cui patrimonio non eccede gli scudi 500. 20
4. Essere pure ingiusto che per l'effetto di stabilire le tasse si confondano i capitali posti al commercio con i beni ed altri assegnamenti fuori del commercio e comparire molto più regolare che la tassazione abbia per base la rendita e si percipa repartendola in tante classi.
5. Essere irregolare che tutti gli anni non si faccia un budjet di previsione. 25
6. Essere pure irregolare che non si faccia un pubblico rendiconto!
7. Essere cosa intollerabile che i due fratelli Della Ripa debbano essi soli pagare quasi la quarta parte dell'intera tassa universitaria.
8. Esser finalmente contro l'equità che non si stabilisca un maximum oltre il quale la tassa di un contribuente non possa elevarsi. 30

Repliche ai detti rimproveri.

Al primo si replica che dal totale dei tassabili (ascendenti a circa 150) detratti i sottoposti, i minori, le donne, gl'immorali e gl'inetti, non resterebbe numero sufficiente per la rinnovazione e che difatti in quasi tutte le università

156. La sentenza relativa alla causa tra l'Università israelitica e Giuseppe Della Ripa per il mancato pagamento di tasse da parte di quest'ultimo, si trova nell'*Archivio del Magistrato Supremo* dell'ASFi: *Sentenze e decreti* Filza 1053, n. 285. 35

israelitiche e segnatamente nelle poco numerose, come quella di Firenze, la carica di consigliere è perpetua.

Al secondo si replica che gl'israeliti di Firenze essendo per la maggior parte piccoli negozianti che vivono di credito, il render pubbliche le tasse con limitare questo loro credito, sarebbe lo stesso che cagionare la loro completa rovina, cosa che gli stessi signori Della Ripa espressamente riconobbero nella supplica presentata dal signor Laudadio ed a cui si fece remissivo l'altro fratello signor Giuseppe.

Al terzo si replica che col fatto di un capitale di soli scudi 500 qualunque possa esserne l'impiego, una famiglia non si mantiene, che la Nazione ebrea è gravata anche di altre tasse indirette com'è quella della carne; che in altri paesi la detta esenzione è portata fino agli scudi 1000; e che il capitale appunto superiore agli scudi 500 è secondo le nostre leggi sulla difesa gratuita dei poveri e miserabili, la misura per distinguere i primi dai secondi.

Al quarto si replica che qualunque in astratto possa essere il merito di questo rimprovero, non ne ha alcuno in concreto, mentre il patrimonio della gran pluralità dei componenti l'Università fiorentina è costituito quasi esclusivamente da capitali impiegati in commercio, che, ritenuta questa pariformità nella natura dei patrimoni tassabili, resta indifferente che la tassazione si faccia su i capitali o sulla rendita e che la ripartizione in classi non può congruamente eseguirsi quando la somma da esigersi è forte, ed i tassabili, come in Firenze, si compongono di pochi facoltosi e di moltissimi piccoli capitalisti conforme ne convenne lo stesso signor Laudadio Della Ripa nella già citata sua supplica.

Al quinto si replica che il budjet di previsione si fa e che lo stesso signor Zaccaria Della Ripa, uno dei consiglieri, ne può deporre.

Al sesto si replica che non si fa un pubblico rendiconto, perchè nè il regolamento nè le consuetudini ne impongono l'obbligo, e che altronde l'ordinarlo adesso, dietro i reclami dei Della Ripa, lederebbe la reputazione dei componenti il Consiglio.

Al settimo si replica che i fratelli Della Ripa, essendo divisi, non devono cumulare le loro tasse per farle comparire eccessive, e che se pagano molto, ciò unicamente deriva dall'essere i medesimi ricchissimi, non avendo alcuno di loro ricorso al mezzo facilissimo del giuramento che gli attuali sistemi gli somministravano per correggere la stima che è stata data al loro respettivo patrimonio.

All'ottavo finalmente si replica che il maximum nella tassa come regola è assolutamente ingiusto, e che solo può esser politico il concedere, come eccezione, agli israeliti forestieri che vengono a stabilirsi in Firenze delle facilitazioni, siccome fu fatto a favore degli stessi signori Della Ripa. Oltre i detti due prospetti di rimproveri agli attuali sistemi israelitici e di repliche ai medesimi, il signor Presidente comunicò alla sezione anche un elenco delle riforme sollecitate dai signori Della Ripa e che si sostanziavano nelle seguenti.

In quanto al Consiglio.

1. Che il Consiglio si componga tutto dei maggiori contribuenti.

2. Che la carica di consigliere non sia più a vita, ma temporanea.

In quanto alle tasse.

1. Che il Governo nomini un uffizio o un uffiziale il quale determini anno per anno la somma necessaria per far fronte alle spese dell'università. 5

2. Che questa somma si percipa per mezzo della formazione annua di tante classi con prefinizione di un maximum per ciascuna classe.

3. Che ritenuta la formazione di un budjet di previsione, si renda ogni anno conto delle spese dell'anno precedente ad un uffizio o uffiziale, da destinarsi pure dal Governo. 10

4. Che si ripristini l'antica tassa sulle contrattazioni fatte in Firenze dagli ebrei forestieri o per loro conto.

Dopo aver così lo stesso signor Presidente pienamente instruita la sezione dello stato dell'affare su cui viene superiormente richiesto il di lei avviso, passò a porre la questione se le cose rilevate dai signori Della Ripa contro l'attuale composizione del Consiglio governativo dell'Università israelitica di Firenze e contro il vigente sistema di tassazione dell'Università predetta fossero tali da meritare in tutto, o in parte una qualche considerazione, o se invece si presentassero degne di essere intieramente rigettate. 15 20

Sulla quale la sezione dopo maturo esame fu di parere che la maggior parte delle cose predette, per le ragioni espresse nelle Repliche relative, e per le condizioni tutte speciali in cui si trova l'Università israelitica di Firenze, non sieno meritevoli di considerazione, e che sarebbe cosa imprudente, per compiacere a pochi di rovesciar dei sistemi che hanno a loro favore la sanzione del tempo e della esperienza, e contro i quali nessuno, tranne i signori Della Ripa e tre loro parenti ed affini, non hanno mai reclamato, nè reclamano. Credè però che alcuni pochi meritar potessero una qualche considerazione e segnatamente quelle relative al rendere temporaria la carica di consigliere, alla compilazione di un annuo rendiconto almeno per cassa ed al far posare la tassazione piuttosto sulla rendita che su i capitali, su i quali tre articoli non pienamente soddisfacevano le repliche date dall'Università israelitica. 25 30

Ma anche l'operare tali parziali riforme parve alla sezione cosa che meritasse la più seria ponderazione, atteso il pericolo avvertito dal signor consultore Landucci, e pienamente diviso dal signor Presidente e dagli altri componenti la sezione stessa, pericolo cioè che l'Università israelitica, urtata nelle sue abitudini e nella sua suscettibilità, non si rifiutasse dal pagare ulteriormente le tasse gravissime che attualmente corrisponde, per le spese del suo culto, istruzione e beneficenza e reclamasse dal Governo che, nella guisa stessa che lo Stato sostiene queste spese per i sudditi cristiani, i quali non sono maggiormente aggravati dei sudditi israeliti, così sostener le debba anche per quest'ultimi. 35 40

Pervenuta la discussione a questo punto il signor Presidente pose l'altra questione se piacer potesse alla sezione di proporre al Governo che prima di risolvere il presente affare, sieno congregati tutti i tassabili dell'Università israelitica di Firenze, il numero dei quali, escluse le donne, i minori e gl'interdetti,
5 è tutt'altro che eccedente e vengano i medesimi interpellati, se desiderino una riforma nell'organizzazione del loro Consiglio governativo e nell'attuale loro sistema di tassazione.

Alla quale questione tutti i componenti la sezione risposero affermativamente, sembrando ad essi che il proposto temperamento offrisse molti vantaggi e
10 segnatamente i due seguenti cioè: 1° quello di accertare in un modo diretto qual sia il desiderio di quel corpo stesso a cui devono applicarsi i sistemi della riforma dei quali è questione, desiderio di cui può il Governo, secondo il vario caso di replica o negativa, o affermativa dei tassabili, opportunamente valersi o per rigettare, senza odio, le domande dei Della Ripa, o per accoglierle almeno in
15 parte, e con quelle modificazioni che crederà convenienti, senza urtare la suscettibilità dell'Università israelitica e provocare con una reazione sempre pericolosa. 2° E l'altro di guadagnar tempo, di fronte al possibile, di cui teneva parola il prelodato signor Consultore Landucci, al possibile cioè che vada a stabilirsi anche fra noi una tassa generale sopra la rendita, ammessa la quale, sic-
20 come verrebbero con essa ad investirsi indirettamente i capitali fin qui non gravati e che compongono quasi esclusivamente il patrimonio della massima parte degl'israeliti, troppo mostruoso sarebbe il continuare ad astringerli a provvedere del proprio alle spese del loro culto, istruzione e beneficenza, spese che di regola sono un onere dello Stato.

25 Due altre subalterne questioni restavano a risolversi.

La sezione doveva ella o no occuparsi della supplica della Università che trovasi fra le carte che formano corredo dell'affare, e con la quale domandavasi la Sovrana Approvazione dei di lei regolamenti a stampa con alcune aggiunte e modificazioni?

30 Doveva la sezione stessa prendere cognizione dell'altra supplica che venivale separatamente rimessa da S. E. il Ministro di Giustizia e Grazia, e con la quale Laudadio Della Ripa domandava, che all'effetto di esimersi dal pagamento della tassa del corrente anno 1848 dovesse fino alla risoluzione delle di lui istanze considerarsi la sua presenza in questa città come assenza dalla medesima?

35 Nè dell'una, nè dell'altra delle rammentate suppliche credè la sezione doversi occupare.

Non della prima, perchè non eravi dal biglietto del Dipartimento di Giustizia e Grazia richiamata, e perchè non verificavasi alcuna urgenza nella risoluzione di detta supplica, avendo la Università, in pendenza dell'affare, già ot-
40 tenuto con i Rescritti del dì 8 novembre 1844 e 23 ottobre 1847 ciò che di più importante da lui domandavasi, cioè la estensione delle tasse anche agli ebrei

abitanti a una certa determinata distanza nelle vicinanze di Firenze, e il benefizio del braccio regio esteso anco alle offerte volontarie ed alle multe.

Non nella seconda, cioè di quella di Laudadio Della Ripa, perchè oltre l'avere comune con l'altra dell'Università la mancanza di special commissione era sprovvista delle relative informazioni, e non poteva dirsi per ciò affare maturo da prendersi in esame dalla Consulta. 5

Dopo di che null'altro essendo a trattarsi l'adunanza si sciolse.

XIII.

RIFORMA DEFINITIVA DELLA POLIZIA GRANDUCALE

Con lettera del 28 ottobre 1847 il Ministro di Giustizia e Grazia affidava alla Commissione, già incaricata della compilazione del Codice penale e composta da Giovanni Bologna, Niccolò
5 Lami e Francescantonio Mori, l'incarico di preparare due progetti di legge: l'uno relativo alla riforma definitiva della polizia, l'altro concernente la procedura penale. I lavori della Commissione furono condotti a termine in un periodo relativamente breve, se si considera la mole delle questioni che la compilazione dei due progetti comportava. L'11 dicembre, infatti, venivano presentati i progetti: quello relativo alla riforma della polizia era redatto in 70 articoli, quello
10 relativo alla procedura penale in 154 articoli, corredati da una relazione della Commissione.

Entrambi i progetti, con lettera del 24 dicembre, venivano trasmessi dal Ministro Bartalini alla Consulta, perchè emettesse il suo parere con una certa urgenza. La lettera conteneva anche alcune modifiche volute dal Granduca, in ordine al primo progetto, riguardanti specialmente il numero delle preture in cui doveva suddividersi la Toscana e la determinazione di certi circondari
15 minori.

Le gravi e non meno urgenti questioni pendenti avanti la Consulta negli ultimi giorni dell'anno e nei primi del 1848 — come risulta anche da una lettera del Presidente Giannini al Ministro Bartalini, pubblicata nei Complementi —, impedirono che il progetto di riforma della polizia fosse preso in esame; uguale sorte ebbe anche l'altro progetto. In seguito ad un nuovo in-
20 vito del Ministro Bartalini, il progetto sulla riforma della polizia venne discusso dalla sezione legale nella seduta del 21 gennaio. Dalla discussione emerse una importantissima questione pregiudiziale: la Consulta non poteva prendere in esame il progetto sulla polizia, perchè alcune sue parti erano strettamente connesse con altro progetto legislativo, concernente la riforma del sistema municipale, già allo studio di un'apposita commissione. La sezione legale metteva in evi-
25 denza la complementarità dei due progetti e l'impossibilità di procedere ad una discussione su materia che era ancora oggetto di studio; al solo scopo di soddisfare alla generale aspettativa ed alle pressioni esercitate nel corso dell'adunanza dal Ministro della Giustizia, era propensa a stralciare dal progetto sulla riforma della polizia quella parte, contenuta nel paragrafo VI, intitolato *Forze di cui dispongono i prefetti, i sotto-prefetti, i pretori e i delegati di governo*, e concernente l'or-
30 ganizzazione di un corpo di polizia investigativa o di « bassa polizia ».

Il Granduca approvò la decisione della sezione legale e dell'approvazione diede notizia alla Consulta il Ministro Bartalini con lettera del 24 gennaio (cfr. Complementi). Il 31 gennaio la sezione legale ed il 5 febbraio l'assemblea generale iniziavano la discussione sulla convenienza di costituire un corpo di « bassa polizia », totalmente indipendente dall'autorità militare e con fun-
35 zioni investigative. Tale corpo era stato soppresso con la Notificazione del 27 ottobre 1847 e sostituito, nelle sue funzioni, dal corpo dei Reali Carabinieri. La Consulta si trovava concorde, però, nel dare un parere negativo: i consultori, infatti, stimavano più conveniente ampliare e riorganizzare il corpo dei carabinieri, già esistente e ritenuto sufficiente allo svolgimento di quei compiti che si volevano demandare al nuovo corpo di polizia.

40 Tanto il progetto sulla riforma della polizia, quanto quello sulla riforma della procedura penale (la cui discussione non era stata neppure affrontata) venivano ritirati dal Ministero della

Giustizia in data 27 febbraio: in conformità con l'Articolo 79 dello Statuto del 15 febbraio 1848 e con il parere del Consiglio dei ministri, il Granduca emanava il 9 marzo successivo la legge sulla ripartizione compartimentale della Toscana, contenente le disposizioni sulla competenza dei prefetti, dei sotto-prefetti, dei pretori e dei delegati di governo. In questa legge erano trasfusi ed ampliati molti degli articoli del progetto formulato dalla Commissione Bologna-Lami-Mori. 5
Il progetto di legge sulla riforma della procedura penale veniva riproposto alla Consulta e discusso nella seduta del 18 aprile 1848; la legge sulla riforma definitiva della polizia, notevolmente ampliata nella sostanza e nella forma, venne pubblicata il 22 ottobre 1849.

42.

Relazione al Granduca Leopoldo II del 21 gennaio 1848. 10

ASFi: *Archivio del Ministero di Giustizia e Grazia* Busta 938.

Altezza Imperiale e Reale.

Esauriti appena i più gravi, e urgenti lavori, che in questi ultimi giorni erano sottoposti all'esame della Consulta di Stato, e dei quali il Presidente infrascritto dette esteso conto con officiale dei 19 gennaio corrente al Consiglier Direttore dell'I. e R. Dipartimento di Giustizia e Grazia, la sezione legale passò subito a mettersi in grado di aprire le sue conferenze preparatorie sul progetto intitolato della riforma definitiva della polizia, e queste conferenze si apriron di fatto nella seduta di ieri, la quale venne anche onorata dall'intervento personale del prelodato Consigliere Direttore. Gli studi già fatti sul piano di questo progetto dettero immediata occasione ad una questione pregiudiciale. Fin da quando venne annunziato in seduta generale della Consulta lo invio del progetto stesso, e comunque niuno avesse potuto a quell'ora conoscerne le particolarità, si sentì però generalmente il bisogno che lo studio relativo andasse di pari passo con lo studio che sarebbesi svolto nelle conferenze concernenti le riforme municipali; e il Consultore Capponi, fra gli altri, avvertiva dal canto suo la necessità di combinare un sistema di procedura, per cui la Consulta nel far progredire le sue discussioni sul progetto, fosse tenuta in giorno del resultato di quelle della commissione incaricata di esaminare il progetto delle accennate riforme municipali. Ciò nasceva dalla persuasione che fra l'uno e l'altro progetto passar dovesse tale intima connessità, da non potersi l'uno scinder dall'altro senza turbare l'ordine e l'economia delle respettive materie. Ora questa verità a studi fatti resultò di primo intuito palpabile alla sezione legale; essa dovè ritenere che il deliberare sull'insieme del progetto di riforma alla polizia prima di conoscere ciò che sarebbesi statuito sull'altro concernente le riforme municipali, sarebbe stato assolutamente un preposterare l'ordine delle cose, un denaturare l'armonia del lavoro; sarebbe stato in somma lo stesso che fabbricare un edifizio senza basi, o fabbricarlo sopra basi malsicure ed incerte,

perchè esposte a ricevere dappoi più o meno sensibili e sostanziali cambiamenti.

Che le riforme del municipio fossero assolutamente congiunte, e compenetrate col progetto in discorso lo faceva questo manifesto in una lunga serie di articoli, fra cui più riflessibile presentavasi quello di numero 20 pel quale i gonfalonieri avrebbero dovuto assumere una parte interessantissima nella polizia e nel governo, non menochè nella amministrazione della giustizia ordinaria. Essi in fatti a tenore di quell'articolo sarebbero stati ufficiali di polizia giudiciaria; ufficiali del pubblico ministero in certi casi, e fino a certi limiti di competenza, ufficiali di polizia amministrativa. Ora saltava agli occhi di tutti questo, che cioè la commissione incaricata di tracciare le riforme municipali non avrebbe potuto mai trascurar questi punti nelle sue discussioni.

Il determinare l'indole e circoscrivere il cerchio delle competenze delle autorità municipali involveva infatti una questione pregna delle conseguenze le più interessanti, e veramente vitali, come quelle che si collegano in ultima analisi col principio della maggiore, o minore estenzione dell'elemento elettivo. Quando le superiori autorità municipali debbano avere competenze esclusivamente amministrative, vogliasi pure larghissime, si concepisce bene che esse possano spiegare queste competenze in un orbita così per dire estranea ad ogni diretta influenza del Governo; e bene si concepisce come allora la elezione di queste stesse autorità possa conciliarsi con una indipendenza anche assoluta dalla azione del Governo medesimo.

Ma così non andrebbe, nè potrebbe andare ove quelle autorità fossero investite di competenze governative, e spiegassero attribuzioni proprie nell'ordine giudiciario dei magistrati dello Stato. Ora chi sa mai quale su questo punto essenzialissimo potranno essere le tendenze della commissione, qual'opinione potrà prevalere nelle relative questioni che certo non potranno non suscitarsene, e suscitarsene calorosissime? La complicanza della cosa era flagrante per la sezione legale, la quale pur volendo studiare il modo di spinger l'affare a qualche passo che fosse regolare, ed efficace, ricercò se indipendentemente dal progetto delle riforme municipali avesse potuto almeno la Consulta deliberare tranquillamente intanto sulla prima parte del progetto, di cui or si occupava, della parte cioè dell'organizzazione, e divisione del ministero governativo; ma poichè questa parte enumerando e classando le diverse autorità ivi comprese (prefetti, sotto-prefetti) ed accennandone, comunque assai compendiosamente, le attribuzioni, scendeva fra queste a notarne qualcuna che per la sua natura non poteva non rientrare a formar subietto di discussione sul progetto delle sperate riforme municipali, così tornava al solito a presentarsi anche in questo punto la complicanza avvertita, che faceva di nuovo abbracciare la conclusione di non poter convenientemente scinder fra loro nel respettivo esame i due progetti in questione.

Nè il compenso di far marciare di pari passo fra loro nello studio di questi due progetti la Consulta di Stato, e la commissione pareva minimamente ac-

cettabile. Già sarebbe stato sommamente irregolare, e pieno di intralci e di imbarazzi nella sua esecuzione pratica il pensiero di tener viva una corrispondenza per così dir giornaliera sulle operazioni respettive dei due collegi deliberanti. Ma la difficoltà non feriva soltanto la forma, sibbene la sostanza.

Quando invero la commissione incaricata del progetto della riforma municipale avesse fatto tanto da indursi a comunicare volta per volta i punti staccati delle sue deliberazioni, era certo che questi non avrebbero mai potuto ritenersi per definitivi, mentre per tali non sarebbero stati mai accettati dalla commissione stessa, la quale non era verosimile che si volesse spogliare di ogni più estesa facoltà a portarvi sopra tutti quei cambiamenti che avesse creduti migliori, e consentanei al progressivo sviluppo dei suoi studii, e ciò fino al compimento assoluto degli studii medesimi.

Di un'altra coincidente difficoltà toccò pur la sezione, ed era questa. Il progetto stato rimesso or'ora alla Consulta sulla riforma alle competenze economiche, e alla istruzione dei processi era pur esso, come chiaramente lo indicava la rappresentanza illustrativa, un lavoro di sviluppo, e complemento all'altro progetto che or si aveva sott'occhio. Questo lavoro di sviluppo, e di complemento distinto in una serie numerosissima di articoli era dunque se non assolutamente indispensabile, utilissimo almeno per la Consulta a prenderne cognizione di conserva con l'altro.

Sull'appoggio pertanto di tutte queste considerazioni credè senza più la sezione legale che l'occuparsi ora dell'esclusivo progetto di riforma alla polizia, tale qual'era formulato, e nella pendenza degli altri indicati lavori ad esso strettamente connessi, sarebbe stato antilogico, irrazionale.

Stimò per altro la sezione che in tal congiuntura pur qualcosa far si dovesse non tanto ad acquietare la pubblica anzietà, cattivando al partito da prendersi la generale opinione; quanto ancora a riparare quella vera urgenza che or facevasi principalmente sentire anche per manifestazione espressa dal prelodato Consigliere Direttore dell'I. e R. Dipartimento di Giustizia e Grazia, l'urgenza cioè di un corpo subalterno di polizia che possedendo per opera di una bene intesa organizzazione mezzi adeguati alla investigazione e scoperta dei delitti, garantisse così di corrispondere alle relative esigenze del servizio nell'interesse della quiete e della pubblica tranquillità.

Pensò la sezione che potesse ripararsi al primo bisogno mediante un articolo che a guisa di bullettino sarebbe stato pubblicato nel giornale officiale a cura della Consulta[157], e nel quale avrebbe dovuto figurare in scorcio, e nel

157. Sul progetto di riforma della polizia, la « *Gazzetta di Firenze* » del 28 gennaio 1848, n. 22, sotto il titolo *R. Consulta di Stato*, pubblicava il seguente articolo: « La sezione legale della Consulta di Stato, avendo sottoposto al proprio esame il progetto di legge relativo alla riforma generale della polizia, ha dovuto convincersi che la Consulta medesima non avrebbe potuto ora tempestivamente deliberare sopra gran parte di esso progetto

modo il più conciso, il resultato della prima seduta preparatoria su questo tema; e mediante la pubblicazione con la stampa del secondo rammentato progetto relativo alla riforma delle competenze economiche, e dell'istruzione dei processi, pubblicazione nella quale stà in massima l'unico compenso per cui venga a
5 tutelarsi la forza morale della legge allorchè in un Governo monarchico qual'è il nostro, sia data ampia libertà di sottoporre a critica estesa gli atti del Governo medesimo, i quali quanto posson tollerare, e spesso anche accettar volentieri questa critica quando siano in via e in progetto, altrettanto debbon ragionevolmente temerla quando abbiano definitivamente assunto il vero e proprio
10 carattere di legge.

Credè poi la sezione che potesse ripararsi alla notata urgenza, alla urgenza cioè di un corpo organizzato di bassa polizia per la investigazione e scoperta dei delitti, col richiamare immediatamente la Consulta di Stato all'esame di quella parte di progetto che a questo tema si riferiva al paragrafo VI cioè del
15 medesimo così intitolato «forza, di cui dispongono i Prefetti, i Sotto-Prefetti, i Pretori, e i Delegati di Governo» qual parte poteva impunemente scindersi da tutto il resto del progetto, che nel suo grande insieme preordinavasi in somma la riorganizzazione completa delle più importanti branche di pubblica amministrazione dello Stato.

20 Secondo il qual piano di idee la Consulta agirebbe ove le ne fosse abbassato il Sovrano Placito, e dove più specialmente le venisse dato Sovrano Ordine di limitare per ora, quanto al più volte rammentato progetto, il suo esame alla parte ultimamente enunciata.

E devotamente inchinati al Regio Trono abbiamo la gloria di essere dell'Im-
25 periale e Reale Altezza Vostra.

Dalla Reale Consulta di Stato, li 22 gennaio 1848

umilissimi servi e sudditi Vincenzo Giannini, Primo Mensini.

come quello che preordinandosi ad una integrale riforma organica dell'attuale sistema go-
30 vernativo, toccandone le competenze anco nei rapporti amministrativi, non permetteva di esser disgiunta senza interrompere e disturbare il nesso delle materie dall'esame del piano delle altre riforme su i municipii, di cui si occupa
35 adesso la Commissione stata a ciò specialmente ordinata. Volendo per altro la sezione legale sodisfare principalmente alle urgenze del momento, ha deliberato di portare alla discussione e deliberazione della piena Consulta di Stato la
40 serie degli articoli del rammentato progetto che riguardano il riordinamento del subalterno servizio di polizia per la investigazione e scoperta dei delitti, senza abbandonare la continuazione degli studi preparatori sul resto del progetto stesso con la veduta di proseguirli e completarli in armonia e corrispondenza di ciò che verrà proposto nei rapporti delle riforme municipali, ed anche di ciò che potrà statuirsi sul piano di altro progetto, di un progetto cioè di riforma alle competenze economiche e alla istruzione delle procedure criminali, stato pur questo recentemente inviato all'esame della Consulta di Stato, la quale ha creduto conveniente ordinarne frattanto la pubblicazione pei tipi della Stamperia granducale, dopo aver richiesta in proposito e prontamente ottenuta la Sovrana annuenza».

43.

Adunanza generale del 5 febbraio 1848.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 28.

Presenti i signori Presidente Giannini, Vice Presidente Buonarroti e Consultori Bologna, Rinuccini, Mazzarosa, Moscheni, Bani, Capoquadri, Nervini, Fabbroni, Capei, Capponi e Lamporecchi.

Letti ed approvati i processi verbali delle passate sedute, il signor Presidente invita il Collegio ad occuparsi della questione relativa ad una parte del progetto di riforma generale della polizia e specialmente a quella parte di esso progetto che concerne la riforma organica della polizia subalterna (paragrafo VI del progetto di riforma generale della polizia), e frattanto volendo dar pieno conto al Collegio del come e del perchè la questione stessa era oggi limitata negli indicati confini, e dei resultati degli stadii preparatori fattivi sopra dalla sezione legale, prese a leggere il rapporto che figura nell'accluso inserto sotto lettera *A* come parte integrante del presente processo verbale.

Al seguito della lettura di questo rapporto il Collegio unanimemente conveniva che la discussione attuale dovesse prima, ed esclusivamente, occuparsi della questione pregiudiciale fermata dal rapporto medesimo, della questione cioè se invece di procedere oggi alla creazione ed organizzazione di una nuova forza di polizia, che nel caso sarebbe stata progettata mediante la formazione di una guardia così detta di vigilanza e di sicurezza, resultasse congruo ed opportuno invece procedere ad ampliare, istruire e meglio organizzare il corpo attuale dei Reali Carabinieri.

Erano i primi a prender la parola i signori Consultori Capei, Nervini, Bani, e Mazzarosa, i quali, mostrandosi fortemente penetrati dalla gravità e ragionevolezza dei dubbi stati succintamente accennati dalla saviezza dello stesso Ministro di Giustizia e Grazia, e ritenendo che nella coesistenza del Corpo dei Reali Carabinieri, un altro corpo qualunque destinato allo stesso ufficio di polizia sarebbe stato una superfetazione e peggio anche un fomite di antipatie e di collisioni tutte refluenti a danno gravissimo del servizio, ritenevano senz'altro luminosamente provata la convenienza di renunziare al progetto di organizzazione di un'altro qualunque siasi corpo, e la convenienza altresì di voltarsi più seriamente alla miglior possibile istruzione e ampliazione del Corpo dei Reali Carabinieri nel senso e nel modo a cui i dubbi stessi comunicati sembravan mirare.

A questo punto ebbe la parola il signor Consultore Bologna. Esso credè di sua coscenza illuminare la questione con una lunga serie di considerazioni, di cui questi in sostanza furono i punti più essenziali.

Come uno degl'individui che avevano formata la commissione avente l'incarico di combinare il progetto, avvertì prima di tutto lo stesso signor Consultore, che la commissione medesima erasi fatto opportunamente il quesito che ora accupava la Consulta, il quesito cioè se fosse convenuto rinunziare affatto ad una nuova forza di polizia, lasciando e migliorando il Corpo dei Reali Carabinieri; e che mentre la commissione avrebbe trovato di regola, e in massima buono e conveniente questo partito, il partito cioè, di affidare esclusivamente al Corpo dei Reali Carabinieri tutto intiero il servizio della polizia, aveva creduto poi per le circostanze speciali di fatto non opportunamente applicabile al caso la regola stessa, che speculativamente appariva sanissima, ed enumerando tali circostanze di fatto proseguiva a rilevare lo stesso signor Consultore Bologna che i Reali Carabinieri, fino dalla primitiva loro istituzione, avevano mostrata una decisa e marcata inattitudine e insufficienza al servizio cui erano stati destinati, inattitudine e insufficienza che dall'esperimento di molti anni era stata ormai pienamente confermata, tantochè il signore opinante mostrava di credere che siccome il Corpo dei Carabinieri non era stato in questo rapporto mai trascurato, così era da temersi che ogni ulteriore tentativo di migliore e più estesa istruzione sarebbe riuscito frustraneo. Che se volevasi trovare una ragione di questa ripugnanza e inattitudine e ricevere adeguate discipline poteva essa agevolmente raggiungersi nel cattivo impasto su cui finora almeno aveva dovuto effettuarsi il reclutamento di quel corpo. E qui si rimarcava che, mancata sempre affatto o quasi affatto, ogni istanza per parte di attendenti volontarii non addetti alla milizia, il Corpo dei Carabinieri erasi alimentato mediante il sistema di farvi passare a compire il periodo del loro ingaggio i militari ascritti a diversi corpi, per modo però che il passaggio stesso andasse ordinariamente a investire i soggetti meno degni, mentre i migliori erano scelti a preferenza per completare prima il Corpo delle Guardie Palatine, poi quello dei Granatieri, quindi quello degli Artiglieri; nel quale stato di cose, avuto principalmente di mira il fatto che i ruoli delle milizie assoldate si formano in grandissima parte mediante reclute cumunitative, della cui morale e disciplina si erano abitualmente avuti saggi non troppo felici, si vedeva subito quanto poco propizia doveva risultare la composizione del corpo formata dagli elementi più eccezionabili, come era facile il convincersene, avuto anche riguardo alla poca latitudine che i corpi militari, dopo le notate scelte, potevano essere in grado di presentare di fronte al numero non indifferente di 1200 individui a quanto ascende appunto il numero dei componenti il Corpo del Reali Carabinieri. Qual difetto di sproporzione non resultando, come il signor Consultore avvertiva, rapporto alla giandarmeria e carabineria delle altre nazioni, doveva a ciò secondo lui, principalmente attribuirsi se quella riusciva completamente a raggiunger lo scopo della sua istituzione. Dietro sì infelice combinazione era avvenuto che i Carabinieri non avessero mai mostrato alcuno spirito di corpo e si fossero anzi contro questo pronunziati con esagerato mal

genio, in guisa che sollecitando col desiderio il termine della loro capitolazione si mostravano al compiersi di questa lietissimi di abbandonarlo, lo che impediva come è naturale, che si concentrassero e si tramandassero sicure quelle tradizioni instituzionali, pratiche, le quali, sussistendo, avrebbero grandemente favorito il servizio. Riandando sull'antico ed or soppresso Corpo civile di polizia lo stesso signor Consultore non contrastava che fossevi a farne parte alcun soggetto men che meritevole della pubblica fiducia, alla cui dimissione, d'altronde le più volte tentata, erasi contrapposto con prevalenza l'interesse della Finanza Regia. Ma egli sosteneva non meno che vi figurassero ancora individui specchiati per prudente sagacità, come per onoratezza, e tali da credersi meritevoli di essere ascritti al progettato nuovo corpo di polizia con utile non spregevole del pubblico interesse, e seguendo così l'esempio dell'ultima dominazione francese, la quale aveva fra noi unito al Corpo della giandarmeria quello della soppressa polizia civile dandole il nome di guardia ausiliare. Fatte queste considerazioni il prelodato opinante dichiarava che la commissione, spinta dai dati della esperienza sulla inattitudine dei Carabinieri al servizio di polizia, erasi quindi determinata a proporre la formazione delle nuove guardie di sicurezza nel preconcetto per altro che esse non dovessero essere veramente, e propriamente, organizzate in corpo uno e compatto, dal che avrebbe potuto scaturire una causa di collisione e di scissura coll'altro Corpo dei Carabinieri, bastando che esse guardie presagite, e proposte in numero di circa dugento, divise e suddivise quasi all'unità, fossero diffuse e distribuite pressochè in cento trenta luoghi del Granducato. Del resto apprezzati, come conveniva, i presenti bisogni, lo stesso signor Consultore mostrava di creder vero che l'attual forza carabiniera fosse immediatamente al di sotto di quei bisogni stessi ed opinava perciò che almeno in sistema provvisorio e fino a che nuovi e migliori elementi non fossero concorsi a formare quella forza, resultasse in linea almeno dubitativa conveniente purtroppo l'organizzare la guardia di sicurezza, di cui era occupato il progetto.

Sulla razionalità e convenienza astratta della esistenza di un solo corpo incaricato del servizio di polizia non ebbe dunque a contradire neppure la commissione, così prese a parlare il signor Presidente Giannini. La massima trovò solo difficoltà nella sua applicazione, al caso concreto, e ciò per le due eccezioni a cui riducevansi le obiezioni del signor Consultore preopinante, della eccezione cioè della incapacità relativa attribuita ai Carabinieri, e della urgenza presentanea di corrispondere con proporzionata attitudine ai bisognii della regolare investigazione e dello scuoprimento dei delitti. Ora quanto alla prima eccezione lo stesso signor Presidente trovava che se la opposta incapacità sussisteva di fatto non era da maravigliarsene, quando riflettevasi al modo con cui il Corpo dei Carabinieri era stato organizzato, e disciplinato nei rapporti di polizia. Esso infatti non solo non era stato metodicamente addestrato all'esercizio di questa rilevantissima partita, ma coattivamente associato alla forza civile, con

cui non poteva simpatizzare, e non simpatizzava di fatto, gli era da questa assolutamente impedito di occuparsi della investigazione, e solo veniva richiesto di cooperare nei casi di esecuzione i più rischiosi e scoperti. I Carabinieri poi men che modestamente pagati erano, come sono tuttora, fuori affatto di
5 ogni prospettiva di lusinghiero avanzamento, e non occorreva dire quanto la mancanza di questa avesse dovuto e dovesse influire a renderli apatici e disaffezionati al servizio; sicchè una volta che il Corpo dei Carabinieri fosse stato adeguatamente retribuito; una volta che fossegli stata aperta una strada a sperare proporzionati miglioramenti di sorte e di grado; una volta infine che per una
10 organizzazione più accomodata allo scopo fosse stato sottoposto alla conveniente disciplina ed istruzione, come saviamente portavano a ritenere i dubbii comunicati, era pure per il signor Presidente Giannini da ritenersi senza più che anche i nostri Carabinieri avrebbero reso in Toscana quel servizio utilissimo, e veramente esemplare, che altri simili corpi avevano reso, e rendevano,
15 presso l'estere e più civilizzate nazioni d'Europa, l'esempio dei quali corpi faceva altresì comparire viziato di prova soverchia l'argomento che la commissione aveva tratto fuori col credere che i corpi militarmente organizzati, e perciò accasermati non potessero completamente corrispondere al relativo servizio, attesa l'asserta difficoltà di mantenere fra loro il segreto. Ciò quan-
20 to alla prima eccezione. E quanto alla seconda, alla eccezione, cioè, della urgenza del momento di provvedere alle allegate necessità del servizio di polizia, lo stesso signor Presidente faceva la seguente osservazione, che sembrò a tutti avere in sè una forza decisamente perentoria. Ove il Governo avesse intenzione di collocare nelle file della progettata nuova guardia gl'individui già
25 addetti al soppresso Corpo civile di polizia, il progetto della commissione procederebbe a dovere, perchè questi individui sarebbero in grado di mettere subito in pratica, e d'infondere altrui le proprie attitudini, ma poichè trovavasi che sarebbe stato questo un partito sommamente inopportuno e imprudente, e non credevasi quindi che il Governo vi si sarebbe mai appreso come pote-
30 vasi rilevare anche dai dubbi comunicati, così, quando non era dato di utilizzare gli antichi Agenti di polizia, resultava chiaro che un certo tempo materiale ad istruirsi sarebbe abbisognato non meno per le nuove progettate guardie che per i Carabinieri, i quali, però, era da credersi che meglio, e più presto di ogni altro si sarebbero addestrati, come quelli che infine erano stati a questa
35 specie di servizio da lunga mano iniziati, ed ora, soppresso il corpo civile, se ne disimpegnavano soli senza che in sostanza ne fosse venuta loro per parte di chiunque alcuna avverbibile disapprovazione. Concludeva quindi il signor Presidente Giannini come i primi preopinanti che, abbandonata l'idea di creare nuove guardie di polizia, dovesse ora esclusivamente pensarsi ad una più felice
40 organizzazione del Corpo dei Carabinieri ampliandolo, istruendolo, disciplinandolo e tutelandolo di ogni maniera voluta, e consentita dall'indole e dallo scopo della sua istituzione.

E in questa conclusione andò univocamente e colla espressione della convinzione la più spontanea ed abbondante tutto il Collegio, di cui ciascun componente prese alla sua volta ad ampliare ed esornare le ragioni che già il signor Presidente Giannini aveva allegate.

Il signor Vice Presidente Buonarroti trovava in massima che, tenuti al tempo stesso due distinti corpi di polizia, l'uno dovesse necessariamente rendere inutile l'altro, ammortizzarlo nella pubblica opinione, abbandonarlo nel discredito e nell'avvilimento; e trovava, nel caso in specie, in replica al principal fondamento dell'obiezione del signor Consultore Bologna che quando il Corpo dei Carabinieri fosse stato per ogni parte, e in ogni senso meglio instituito, avrebbe allora eccitato anche fuori del militare le domande di molti volontarii, i quali perciò sarebbero riusciti più zelanti e affezionati nel disimpegno dei loro doveri, come era necessariamente sperabile che avvenisse, se non volevasi fare il torto di credere che non potesse allignare in Toscana una instituzione che sì felicemente prosperava in più, e diverse parti di Europa, avendo fra queste in special modo notato il signor Consultore Capponi, come di cosa più strettamente legata alla sua scienza personale, la Prussia, lo Stato Pontificio, e quello di Napoli, dove il Corpo di polizia sia sotto il nome di giandarmi, sia sotto il nome di carabinieri era come egli diceva per ogni rapporto esemplarmente ordinato e tutto corrispondente alla sua importante missione. Il signor Consultore Capoquadri, dopo avere pienamente annuito alle cose già dette, in replica al consultore Bologna, rilevò più specialmente la convenienza di assicurare ai Carabinieri una sorte pecuniaria assai meno ristretta della loro attuale che si residua a sole quarantacinque lire il mese, facendo rimarcare, che prescindendo anche dai guadagni incerti ugual sorte era accordata ai soppressi agenti di polizia, i quali poi potevano aspirare prima ad ulteriori avanzamenti che portavano al lucro mensuale di 70, 80 e 90 lire, e quindi ai gradi superiori del loro corpo fino agl'ispettorati inclusive, corrisposti di stipendi assai pingui.

Il signor Consultore Bologna aveva notato la non assoluta inopportunità di affiliare alle nuove guardie, quando fosse piaciuto crearle, alcuno dei migliori degli antichi agenti, allegando anche l'esempio del cessato governo francese; ma in ogni ipotesi, contro questa opinione, tutto il Collegio si pronnuziava nella certezza che l'aggregazione anche di un solo di quelli individui avrebbe portato il discredito dei compagni, ed avrebbe eccitate serie apprensioni avendo rilevato i signori Consultori Fabbroni e Nervini che il Governo francese allorchè creò presso di noi le guardie ausiliarie, traendo profitto della soppressa polizia civile, si trovava in posizione diversa da quella, in cui trovasi oggi il Governo nostro; che questa polizia non era caduta sotto quella generale disapprovazione, da cui era stata or ora colpita la nostra, e che infine poteva credersi avesse a quel compenso verosimilmente, dato causa una veduta politica, la veduta cioè di amalgamare, per la conveniente istruzione, i nazionali ai

giandarmi, tutti francesi, cui le guardie ausiliarie erano poi onninamente subordinate.

Aveva pur notato lo stesso signor Consultore Bologna che la mira della commissione era lungi dal concetto di creare con la istituzione delle guardie un
5 vero e proprio corpo compatto, ritenendo che fossero a crearsene sole dugento, e queste esser dovessero largamente distribuite nei territori granducali. Ora in ciò il signor Consultore Lamporecchi trovava essere viziosissimo il progetto, rimarcando, con adesione di tutto il Collegio, che l'essersi supposto di aver bastantemente provvisto ai gravi bisogni della polizia nei rapporti della inve-
10 stigazione e della scoperta dei delitti, con quel numero di funzionarii, era per lui una vera utopia.

Del resto tutto quanto intero il Collegio, riportandosi alle ragioni già dette, concordemente opinò che il servizio della polizia dovesse esclusivamente restare al Corpo dei Reali Carabinieri, ritenuto che a migliorarne l'andamento
15 ed assicurarne la bontà dovesse il Corpo stesso, convenientemente esteso, con tutta prontezza assoggettarsi a quella migliore tenuta, disciplina e istruzione di chè nei rapporti del servizio di polizia, nel senso ed all'oggetto sopraespresso, resultasse meritevole, viste le attuali circostanze dei tempi, al qual voto del Collegio si fece in ultimo adesivo anche il signor Consultore Bologna, il quale
20 dichiarò di aver notati i rilievi che secondo lui potevan portarsi nel discorso tema in obietto, con la veduta di illuminar sempre meglio la questione, e di avviare il Collegio ad una risoluzione più accertata.

Allegato *A*: Relazione di Vincenzo Giannini.

Fino dagli ultimi giorni del decorso mese di dicembre la Reale Consulta
25 di Stato ricevè dal Reale Dipartimento di Grazia e Giustizia la comunicazione di un progetto intitolato «Regolamento per la definitiva riforma della polizia del Granducato» con l'invito del procedere al di lui esame, e quindi manifestare sul medesimo il di lei sentimento.

Considerata l'importanza del subietto fu unanime nei signori Consultori il
30 desiderio che a ciascuno di essi fosse del progetto stesso rimessa, con la possibile maggiore sollecitudine, una copia, onde sul medesimo si portasse da ognuno un conveniente maturo studio. La qual copia con la relativa memoria contenente i motivi del progetto stesso, allorchè fu rimessa a ciascuno dei signori Consultori nacque in molti di questi, e si confermò in alcuni, il sentimento di
35 una difficoltà che ancora precedentemente alla comunicazione della copia del progetto era insorta in alcuno dei Consultori, da cui fu manifesta in una seduta generale, allorchè fu fatta menzione del rinvio che del progetto stesso si era fatto alla Consulta per parte del Governo.

La difficoltà rilevata (come si è detto) primieramente da uno dei Consul-
40 tori, e concordata poi generalmente anco dagli altri, emergeva dal riflesso del-

lo studio ed esame a cui su materie e disposizioni aventi analogia e contatto con quelle contenute nel progetto di riforma della polizia, era contemporaneamente richiamata la commissione incaricata della riforma municipale; dalla quale considerazione veniva a resultare il bisogno di evitare una discordanza e difformità fra le risoluzioni che in proposito si fossero potute prendere dalla detta commissione, e quelle che la Consulta avrebbe creduto di dovere adottare. Essendosi quindi enunciato il pensiero di esaminare se fosse stato combinabile un sistema di procedura, per cui la Consulta, nelle sue discussioni sul progetto, potesse procedere con la partecipazione giornaliera che ad essa venisse fatta di quanto si fosse stabilito in proposito nelle conferenze della commissione sulla riforma municipale, procurando di far marciar (per dir così) di pari passo nello studio e discussione dei respettivi progetti tanto la Consulta di Stato, quanto la detta commissione.

Tali erano i voti manifestati dai signori Consultori in generale, e tali erano le idee meramente in linea di progetto palesate da alcuno di essi, onde sodisfare ai comuni desiderii in proposito; e fu con la cognizione di tali voti, e di tali idee, che la sezione legale dopo aver dato sfogo ad alcuni più urgenti studii, procedè a porsi in grado di aprire le sue conferenze concernenti gli studii ed esami preparatorii sul progetto tante volte mentovato relativo alla riforma definitiva della polizia. La seduta a ciò relativa si tenne nel dì 21 del decorso mese; e la medesima fu onorata dell'intervento di S. E. il signore Consultore Direttore del Dipartimento di Giustizia e Grazia.

In detta seduta la sezione legale ravvisò ben presto la relazione e connessione che esiste fra le disposizioni contenute nel progetto relativo alla riforma della polizia, e le materie interessanti le conferenze della commissione incaricata dell'esame della riforma dei municipii. Senza trattenermi a qui riferire con dettaglio i diversi e non pochi punti di contatto che la sezione legale nella seduta surriferita riconobbe esistere in proposito, io mi limiterò qui ad indicare unicamente ciò che si riferisce alle attribuzioni e competenze dei gonfalonieri.

Nel foglio stampato e pubblicato dal Governo in cui s'indicano « gli oggetti da prendersi principalmente in considerazione dalla conferenza riunita per discutere, e proporre le riforme delle quali possono credersi suscettibili le amministrazioni municipali »[158], si contiene, fra gli altri quesiti, quello segnato di n. 3 in cui si propone, fra le altre, la seguente domanda « quali possono essere le competenze da attribuirsi ai gonfalonieri, ed in qual miglior modo possono essere utilmente, e legalmente coadiuvati e suppliti nell'esercizio delle medesime? ».

158. Cfr.: *Indicazione degli oggetti da prendersi principalmente in considerazione dalla Conferenza riunita per discutere e proporre quelle riforme e modificazioni delle quali possono credersi suscettibili le amministrazioni municipali ed i regolamenti che le governano, del 24 dicembre 1847*, nell'*Archivio del Consiglio di Stato* dell'ASFi: Busta 2, ins. 3.

Di fronte al qual quesito, mentre cioè rimane totalmente incerta qual essere potrà la risoluzione che al medesimo si darà dalla commissione sulla riforma del municipio, si vede poi nel progetto di cui ora trattasi (nel progetto cioè relativo alla riforma della polizia) una serie di articoli, nei quali espressamente si
5 delegano ai gonfalonieri diverse e assai gravi attribuzioni, non solamente governative, ma anco giudiciarie interessanti la polizia; fra i quali articoli del progetto stesso è rimarcabile quello segnato di n. 20, da cui letteralmente si attribuiscono ai gonfalonieri le facoltà ed i poteri: 1° di officiale della polizia giudiciaria; 2° di pubblico ministero nelle cause criminali di minor competenza in
10 tutte le comuni nelle quali non esiste il delegato di Governo; 3° di ufficiale di potestà amministrativa.

Resulta quindi evidente, che ai termini del progetto relativo alla riforma della polizia, si verrebbero a stabilire, in favore dei gonfalonieri, una serie di competenze, sulla convenienza o inconvenienza della di cui concessione è ap-
15 punto richiamata a manifestare il suo parere la commissione incaricata di proporre la riforma delle amministrazioni municipali; e di più, con le attribuzioni amministrative e giudiziarie surriferite, concesse come sopra ai gonfalonieri, si viene dal progetto inoltre a risolvere implicitamente la questione veramente vitale concernente il principio della maggiore o minore estensione dell'elemento
20 elettivo, su cui pure è richiamata a dire il suo parere la commissione incaricata del piano della riforma municipale. Comprendendosi facilmente che allorquando alle superiori autorità municipali si concedono competenze governative e giudiciarie è difficile di qualificare e riconoscere tali autorità, come estranee ad una necessaria influenza per parte del Governo, potendo perciò ben dubi-
25 tarsi che quando si volesse procedere nel detto sistema l'elezione delle autorità municipali non fosse da stabilirsi con una assoluta indipendenza dall'azione del Governo medesimo.

Questo prospetto nel quale mi sono limitato a presentare le disposizioni concernenti le attribuzioni da concedere ai gonfalonieri, su cui è tanto evidente
30 la complicanza inerente nei subietti di dubbio sui quali deve emettersi il relativo sentimento tenuto dalla Consulta di Stato, quanto dalla Commissione richiamata alla riforma municipale, può dare una idea delli inconvenienti ai quali si anderebbe incontro, se la Consulta portasse sul progetto surriferito il suo esame ed emettesse la sua opinione, primachè dalla commissione summen-
35 tovata si risolvessero i quesiti sottoposti alla sua discussione, fra i quali inconvenienti non è certamente il meno rimarcabile quello di sottoporre le deliberazioni della Consulta a subire congiamenti più o meno sostanziali secondo chè più o meno difformi venissero ad essere nell'identico subietto di controversia le resoluzioni ai proposti quesiti che fossero date dalla Commissione
40 dei municipii.

Per tutto questo complesso di considerazioni e di ragioni la sezione legale fu unanime nell'opinare che fra il progetto della riforma della polizia (quale

era stato rimesso dal superiore Governo) e il progetto della riforma municipale esiste tanta connessione da non potersi l'uno scindere dall'altro senza turbare l'armonia del lavoro, e senza sottoporsi a rimarcabili inconvenienti. E, convinta di una tale verità, la sezione legale reputò conseguentemente non solamente intempestivo ma anco irrazionale l'occuparsi adesso a discutere sul rimesso progetto relativo alla polizia, prima che si conoscano le determinazioni adottate in proposito alle riforme dei municipii. Non essendo sembrato ammissibile alla sezione legale medesima il progetto di far discutere contemporaneamente, e di pari passo far progredire nello studio dei due progetti tanto la Consulta di Stato, quanto la commissione sulla riforma municipale.

Prescindendo infatti ancora dal riflesso che un tal progetto sarebbe stato pieno di difficoltà e d'imbarazzi nella sua pratica esecuzione, egli è poi evidente in quanto alla sostanza della cosa, che quando pure la detta commissione si fosse indotta a comunicare periodicamente, ed anco giornalmente, gli articoli ed i punti singoli e separati delle sue deliberazioni, con una tal comunicazione non si sarebbero mai potuti considerare gli articoli stessi come definitivi, giacchè come tali non sarebbero stati riguardati dalla commissione medesima che non avrebbe nè voluto nè potuto privarsi del diritto e della facoltà di portare sopra i medesimi quei cambiamenti che nel progresso delle discussioni avesse reputati opportuni, e consentanei al progressivo sviluppo dei suoi studii, e ciò fino al compimento assoluto e definitivo delli studii medesimi.

Tutte le considerazioni finora da me esposte, e che formarono il subietto della seduta preparatoria tenuta dalla sezione legale nel dì 21 del decorso mese, furono riconosciute meritevoli di valutazione anco da S. E. il signor Consultore Ministro di Giustizia e Grazia che intervenne (conforme ho già superiormente avvertito) alla detta seduta; e si riconobbero pure dal Ministro stesso come indubitati e rimarcabili gl'inconvenienti che necessariamente deriverebbero dal sistema di richiamare la Consulta alla discussione sul progetto di cui trattasi, senza la cognizione della previa risoluzione sui quesiti proposti alla commissione sulla riforma municipale.

E mentre il detto rispettabile Ministro non dissentiva su tal rapporto dal voto della sezione legale, concordava pure con questa che per riparare all'urgente bisogno di un corpo organizzato di bassa polizia, onde procedere all'investigazione dei delitti e nell'interesse della pubblica tranquillità, potesse frattanto la Consulta occuparsi di quella parte del progetto che al detto tema si riferisce, al paragrafo 6 cioè del medesimo, portante la rubrica «forza di cui dispongono i Prefetti, i Sotto-Prefetti, i Pretori e i Delegati di Governo».

Resultato quindi della sessione preparatoria tenuta nel dì 21 del decorso mese dalla sezione legale fu (conforme ho detto) primieramente di riconoscere intempestiva la discussione del noto progetto sulla riforma della polizia, finchè la commissione sulla riforma municipale non avesse risoluti i quesiti sottoposti al suo esame; fu secondariamente di riconoscere opportuno attualmente di

occuparsi soltanto di quella parte di progetto surriferito che può interessare la organizzazione della forza della polizia per ciò che specialmente concerne l'investigazione dei delitti e la pubblica tranquillità; ed in vista dei replicati richiami che per parte del Governo si erano fatti alla Consulta onde sollecitare la discussione del progetto, fu risoluto in terzo luogo dalla sezione legale d'invitare il Presidente della Consulta a rappresentare al Principe quanto fin qui ho avuto l'onore di esporre, onde attendere dalla Sovrana Risoluzione quanto si reputasse conveniente di determinare su tal proposito.

La rappresentanza contenente il sunto della conferenza come sopra tenuta dalla sezione legale fu immediatamente diretta al Principe nel dì 22 del decorso mese. E la medesima fu succeduta da un biglietto ministeriale che in data del dì 24 del mese medesimo da S. E. il signor Consultore Ministro di Giustizia e Grazia si diresse al Presidente della Consulta. È necessario di qui riferire i seguenti paragrafi di detto biglietto. Si dice nel medesimo quanto appresso: « S. A. I. e R. ha approvato che la Reale Consulta di Stato separi dal progetto intitolato ‹ Riforma della polizia › quanto si riferisce alla organizzazione di un corpo di bassa polizia per la investigazione, e scoperta dei delitti, e che di questa parte si occupi immediatamente la stessa Reale Consulta di Stato, onde possa essere al più presto rassegnato alla stessa I. e R. A. S. un progetto per la più sollecita organizzazione di questo corpo. A tale effetto accompagno a V. S. Illustrissima un progetto che era stato fatto per organizzarlo in Livorno; del quale progetto fatto per questa singolare applicazione potrà la Reale Consulta fare quel conto che crederà per la generale applicazione a tutto il Granducato, di ciò che in quel progetto proponevasi isolatamente per Livorno ». E più sotto: « Mentre S. A. I. e R. ha trovato giusto, quanto veniva rappresentato da V. S. Illustrissima circa la convenienza che l'esame del progetto, che fu già intitolato ‹ della Riforma della polizia › proceda con intelligenza di quanto sarà per essere adottato per la riforma municipale, ha nel tempo stesso voluto che sia fatta sentire alla Reale Consulta di Stato la sua reale fiducia che appena sia compito il lavoro che si riferisce alla organizzazione di una guardia di sicurezza la stessa Reale Consulta attenderà a tutti quelli studii sul progetto integrale della polizia, per modo che tutto ciò che può essere anticipato e preparato, lo sia con l'effetto che gl'indugii a finirlo non debbano dipendere da altro, che da quella necessaria intelligenza tra le direzioni dei due progetti di riforma governativa, e municipale, di che è stato di sopra parlato ». Termina poi il biglietto ministeriale col seguente postscriptum: « Si aggiungono in carte separate alcuni dubbii sul progetto, che era stato fatto per la organizzazione di una guardia di vigilanza e di sicurezza in Livorno, per quel conto che la Reale Consulta di Stato credesse di fare ».

In conformità delle quali dichiarazioni, unitamente al biglietto ministeriale e facienti parte di questo, si rimessero alla Consulta le seguenti due scritture.

1. Due scritture intitolate « Progetto per la organizzazione di una guardia di vigilanza, e di sicurezza in Livorno ».

2. Altra scrittura intitolata « Dubbi sul progetto per la organizzazione di una guardia di vigilanza, e di sicurezza in Livorno ».

Mi sia permesso adesso di recapitolare quanto ho fin qui esposto relativamente al contenuto nel biglietto ministeriale surriferito; restringindo tutto il fin qui detto in un breve sunto. 5

Tre sono le determinazioni sovrane che col detto biglietto il Ministero di Giustizia e Grazia comunica alla Consulta.

1. Si riconosce primieramente la convenienza che all'esame del progetto intitolato « Riforma della polizia » debba precedere la risoluzione dei quesiti sottoposti alla discussione della commissione eletta per la riforma municipale. 10

2. Si autorizza in secondo luogo la Consulta a separare dal progetto surriferito (relativo alla riforma della polizia) quella parte di esso che si riferisce all'organizzazione di un corpo di bassa polizia per la investigazione e scoperta dei delitti; e rimettendosi un progetto intitolato « Progetto per la organizzazione di una Guardia di vigilanza e di sicurezza » compilato a tale scopo specialmente per Livorno, s'invita la Consulta ad esaminare se il medesimo possa essere applicabile a tutto il Granducato. 15

3. E in terzo luogo, mentre si rimette il detto progetto di organizzazione di una guardia di vigilanza e di sicurezza, onde discutere sulla di lui applicabilità non tanto in Livorno, quanto ancora in tutto il Granducato, si richiama la Consulta a portare la sua attenzione sopra una serie di dubbii che possono eccitarsi sul detto progetto e che perciò si sottopongono al di lui esame. 20

Con la prima di queste tre sovrane determinazioni, sendo sospeso l'esame del progetto intitolato « Riforma della polizia » finchè non sia nota la risoluzione dei quesiti relativi alla riforma municipale, resta perciò per ora in quanto alla Consulta egualmente sospesa la discussione del medesimo di cui si occuperà allorchè ad una tale discussione potrà procedersi « con intelligenza di quanto sarà per essere adottato per la riforma municipale » conforme appunto si esprime il biglietto ministeriale. 25 30

Posto quindi da parte per ora il subietto della prima delle tre determinazioni sovrane partecipate dal Ministero di Giustizia e Grazia, resta alla Consulta l'obbligo di dare sfogo alle altre due. Incombe cioè l'obbligo di dare sfogo alla sovrana determinazione con cui la medesima si richiama all'esame del progetto di organizzazione di una guardia di sicurezza e di vigilanza, onde stabilire se questo progetto ideato e compilato unicamente per Livorno possa applicarsi generalmente a tutto il Granducato. Ed incombe l'obbligo di dare sfogo all'altra sovrana determinazione con cui la Consulta è invitata a portare la sua attenzione sopra una serie di dubbi promossi sulla convenienza o inconvenienza del progetto stesso. 35 40

Per soddisfare con la maggiore possibile sollecitudine a questi obblighi la sezione legale, nella particolare conferenza tenuta a questo scopo, portò i suoi studi ed esami preparatori primieramente sul contenuto del progetto di cui si proponeva originalmente l'applicazione per Livorno, e che oggi si proporrebbe 5 di applicare anco a tutto il Granducato. E secondariamente sul contenuto della scrittura in cui si presentano i dubbi che sembrano potersi promuovere sulla convenienza del progetto medesimo.

Il progetto che (conforme ho già detto) porta il titolo «Progetto per la organizzazione di una guardia di vigilanza e sicurezza» è composto di 27 10 articoli, la massima parte dei quali è meramente disciplinare e regolamentaria. Quando la Consulta desideri che ne sia fatta la lettura nel suo totale, ciò potrà farsi in seguito; frattanto mi limiterò qui a indicare le seguenti sostanziali disposizioni del medesimo.

La guardia da istituirsi sarebbe indipendente totalmente dalla autorità mili- 15 tare, ma sarebbe sottoposta a regolari discipline sotto l'esclusiva dipendenza dell'Autorità Governativa. La medesima sarebbe composta di guardie semplici, e di guardie graduate col titolo di brigadieri e sotto-brigadieri. Vestirebbero uniformi; ed il di lei armamento consisterebbe, nel giorno, della sola sciabola, cui, nella notte, potrebbe unire anco l'uso delle pistole. Le di lei ingerenze do- 20 vrebbero essere meramente investigative, tanto in linea preventiva, che in linea repressiva, sia in fatto di delitti, sia in fatto di mancanze di polizia. Non potrebbe procedere nè prender parte nelli arresti, se non nel caso di flagranza quando manchino carabinieri, o altra forza militare. Ai brigadieri e sotto-brigadieri spetterebbe il carico con i loro rapporti giornalieri di render conto dei 25 delitti e trasgressioni; come ai graduati medesimi dovrebbe spettare l'onere di prescrivere alle loro guardie subalterne il sistema del servizio ordinario con la scorta d'istruzioni da determinarsi. La paga dei brigadieri sarebbe di lire 100 il mese, quella dei sotto-brigadieri di lire 90, e quella delle guardie semplici di lire 80; con più a tutti il quartiere ed una somma fissa mensuale ai brigadieri 30 e sotto-brigadieri a titolo di spese di uffizio. Le mancanze di disciplina e di servizio, che si commettessero sia dai graduati sia dai comuni, sarebbero punite, quando fossero mancanze leggiere, dai Delegati di Governo, e quando fossero gravi dalla superiore Commissione governativa, previe sempre le debite verificazioni e contestazioni.

35 È questo presso a poco il sunto delle principali disposizioni contenute nel progetto di cui trattasi, sul di cui esame e nella di cui discussione non molto si trattenne nella sua seduta preparatoria la sezione legale, la di cui attenzione fu principalmente richiamata alla lettura ed al maturo esame dei dubbii che (conforme ho avvertito) furono rimessi congiuntamente al progetto.

40 Questi dubbii, che portano il titolo «dubbii sul progetto per la organizzazione di una guardia di vigilanza, e di sicurezza» sono i quattro seguenti, che

vado adesso a leggere sembrandomi indispensabile che la Consulta porti sui medesimi la più matura e scrupolosa attenzione.

1. La creazione della nuova guardia farà ella rinascere l'antiche collisioni che hanno sempre avuto luogo fra gli agenti del corpo civile ed i Carabinieri? Vi è egli pericolo, che agl'individui addetti alla nuova guardia, la quale riceverà forse molti individui del corpo soppresso, la pubblica opinione affigga subito il nome e la qualità di birri travestiti? 5

2. Invece di creare una nuova forza, sarebbe egli possibile accrescere e perperfezionare quella esistente dei Carabinieri? I Carabinieri bastano a tutti gli uffici anche investigativi in Piemonte, bastano i giandarmi in Francia, dove la 10 polizia è servita dai sergenti de ville solamente a Parigi. La facoltà che avrebbero le guardie proposte nel progetto, di vestirsi da paesano per esplorare, non potrebbe ella egualmente concedersi ai Carabinieri?

3. La difficoltà di tenere il segreto in caserma, una delle ragioni per cui la nostra commissione (la commissione da cui si compilò il progetto di riforma 15 della polizia) propose le guardie di sicurezza, non sussisterebbe ella ancora per questa (nuova guardia proposta) quando, siccome odesi dire, si volesse accasermare?

4. Se i semplici Carabinieri, che manifestassero zelo e capacità di servizio, avessero la speranza di arrivare col solo merito personale a qualunque grado 20 del loro Corpo, e sapessero che le loro promozioni dipendessero, nella più gran parte, dalle informazioni dei capi civili, non sarebbero eglino animati (assai più delle nuove guardie che ora si propongono) a servire con fede ed impegno al Governo?

Sono questi quattro dubbi contenuti nel foglio rimesso dal Governo alla 25 Consulta, che sui medesimi è invitata a dire il suo sentimento.

I Consultori componenti la sezione legale hanno certamente adempito al loro ufficio di portare cioè sui riferiti dubbii il loro esame; ma non è della loro competenza l'anticipare la manifestazione del loro voto, palesando quale essere potrebbe il loro parere circa la validità o invalidità, l'efficacia o inefficacia dei 30 dubbii medesimi. Il dare su questo proposito il chiaro e preciso sentimento è ciò che spetta alla piena Consulta.

Senza però niente decidere su tal rapporto i Consultori componenti la sezione legale non possono astenersi dall'osservare che i dubbii surriferiti sembrano loro degni del più serio esame, e veramente tali da meritare la più grande at- 35 tenzione.

E credono poi di adempiere ad un loro debito presentando in proposito alla piena Consulta le seguenti avvertenze, che io espongo alla medesima, come organo, ed a nome della sezione legale.

1. Certamente non sembra che nella proposta nuova guardia potessero senza grave pericolo ammettersi individui già addetti al soppresso corpo di polizia troppo inviso nella pubblica opinione. Quindi la nuova guardia dovrebbe o per l'intiero, o quasi per l'intiero, formarsi d'individuii ai quali sarebbe ne-
5 cessario dare la conveniente istruzione per le funzioni della polizia investigatrice. Nel qual tema sembra che emerga facile il riflesso che tale istruzione potrebbe convenientemente darsi ai Carabinieri, il di cui Corpo potrebbe formare subietto di una nuova organizzazione più consentanea alla sua istituzione ed al suo scopo.

10 2. La formazione di due corpi (quali sarebbero il Corpo dei Carabinieri e il Corpo della bassa polizia investigatrice), diretti ambedue presso a poco allo stesso scopo, prescindendo ancora dai riflessi economici e amministrativi (per i quali potrebbe dirsi non lodevole), presenterebbe al certo degl'inconvenienti praticamente inevitabili, sia nel pratico esercizio delle loro competenze e re-
15 spettive facoltà, sia (e molto più) per la collisione che verrebbe o presto o tardi ad insorgere fra i medesimi, conforme l'esperienza ha costantemente dimostrato in casi simili tanto in Toscana, quanto nelli altri paesi.

3. L'unità nel Corpo istituito per la polizia, tanto nei rapporti militari, quanto nei rapporti di prevenzione e investigazione, pare che sia un principio
20 adottato dalla pratica universale nella subietta materia. Nei dubbi comunicati dal Governo si enuncia lo stesso principio, allegandosi in esempio di ciò la Francia ed il Piemonte. Alla sezione legale sembra che a questi esempii possa aggiungersi quello della generalità, o per lo meno della gran majorità delli stati i più civilizzati. Giacchè generalmente le guardie di polizia, sia sotto il nome di gian-
25 darmi, sia sotto il nome di carabinieri, o sotto qualunque altra determinazione, corrispondono pienamente al loro ufficio, tanto con l'esercizio ed uso della forza militare, quanto con quello delle indagini dirette a prevenire, ed investigare le contravvenzioni e i delitti. È questo (per quanto sembra alla sezione legale) il sistema generalmente in pratica adottato; intendendosi d'altronde ben facil-
30 mente che ciò niente toglie al diritto (e potrebbe dirsi anco al bisogno) di fare contemporaneamente uso inoltre dei diversi mezzi conducenti alla scoperta dei fatti per via di indagini più o meno segrete, la di cui scelta è sempre e deve essere rilasciata alla prudenza, e sotto la responsabilità delli agenti della polizia medesima.

35 Queste tre avvertenze si sottopongono dalle sezione legale al superiore esame della piena Consulta. Quale esser possa la loro importanza, e se le medesime aver possano tanto valore da bilanciare i motivi che forse possono avere eccitato il progetto della istituzione di un corpo di bassa polizia distinto dal Corpo dei Carabinieri, sarà questo il subietto della discussione riserbata ai superiori lumi
40 della piena Consulta, che dalla sezione legale è invitata a portare la sua matura attenzione sulle parole usate nei dubbi comunicati dal Governo, che ho già

riferite superiormente, e che giova qui ripetere: « In vece di creare una nuova forza (di polizia) non sarebbe egli possibile accrescere, e perfezionare quella esistente dei Carabinieri ».

Termino con l'avvertire, in ultimo luogo, che di fronte al carattere veramente pregiudiciale inerente alle questioni derivanti dai dubbi come sopra comunicati dal Governo, la sezione legale si è astenuta dal discutere i singoli articoli componenti il progetto d'istituzione del proposto corpo di bassa polizia: giacchè l'utilità o inutilità di tal discussione dipende dal riconoscere inammissibili, o ammissibili i d u b b i surriferiti. Quando la Consulta scendesse nella opinione di riconoscergli inammissibili, in tal caso la sezione legale procederebbe all'esame e discussione degli articoli singoli del progetto.

XIV.

CONCESSIONE DI ULTERIORI GARANZIE STATALI ALLE SOCIETÀ ANONIME DELLE STRADE FERRATE «MARIA ANTONIA» E «DA LUCCA A PISTOIA»

La richiesta di garanzia del 4 per cento sulle azioni, respinta con il voto contrario della Consulta del 25 gennaio 1848, veniva rinnovata dalla società costruttrice della strada ferrata «Maria Antonia», con l'aggiunta di nuovi ed ulteriori motivi a sostegno della desiderata concessione.

A questa nuova richiesta si era aggiunta l'istanza della società per la strada ferrata da Lucca a Pistoia, intesa ad ottenere dal Governo nuove e più rilevanti garanzie dopo quelle già ottenute col Motuproprio del 29 luglio 1847.

Le istanze delle due società, preventivamente oggetto degli studi della sezione amministrativa, venivano discusse insieme, sia per la connessione delle materie, sia a motivo di un'offerta fatta dalla società «Maria Antonia», che, se ritenuta accettabile, avrebbe esonerato il Governo dal dare corso all'istanza dell'altra società. L'offerta della «Maria Antonia» consisteva nel proposito di far concedere dalla società italo-austriaca di Londra un prestito di un milione di lire alla società costruttrice del tronco da Lucca a Pistoia, in modo da permetterle di portare a compimento i lavori già iniziati.

La discussione in seno all'adunanza generale, alla luce delle nuove proposte della «Maria Antonia», aveva per tema principale l'opportunità per la Consulta di persistere nel suo primitivo parere o di recedere da esso, proponendo al Governo la concessione della richiesta garanzia. Alcuni consultori modificarono il loro parere, già espresso nelle sedute del 24 e 25 gennaio; altri confermarono la tesi precedentemente sostenuta. L'opinione della maggioranza risultò favorevole alla concessione della garanzia, a condizione che questa avesse inizio dal giorno in cui la ferrovia fosse stata aperta al traffico ed inoltre che la società «Maria Antonia» fosse obbligata ad assicurare la completa costruzione del tronco da Firenze a Lucca, che alla società non fosse prorogata la concessione amministrativa da 60 a 100 anni e che la garanzia da concedersi sulle azioni fosse limitata al tempo necessario per il recupero dei capitali.

La conclusione favorevole della discussione, rendeva implicitamente superflua la richiesta della società per la strada ferrata da Lucca a Pistoia, la cui istanza era stata indirettamente accolta con le condizioni che avrebbero accompagnata la concessione di garanzia da farsi alla «Maria Antonia».

Con Motuproprio del 5 aprile 1848 veniva accordata la garanzia richiesta, alle condizioni previste nel parere della Consulta, salvo l'accoglimento della proroga della concessione amministrativa da 60 a 100 anni. A scopo cauzionale, la società inglese, cointeressata alla costruzione della ferrovia da Lucca a Pistoia, veniva obbligata a versare la somma di tre milioni di lire al Governo toscano, all'interesse del cinque per cento, da restituirsi in più rate da 250 mila lire per volta.

44.

Adunanza generale del 26 febbraio 1848.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 55, ins. 4.

Presenti i signori Presidente Giannini, Vice-Presidente Buonarroti e Consultori Bologna, Rinuccini, Moscheni, Bani, Capoquadri, Nervini, Mutti, Fabbroni, Landucci, Capei e Lamporecchi (n. 13). 5

Letto ed approvato il processo verbale della passata seduta il signor Presidente commette al Segretario infrascritto di far lettura di una lettera statagli diretta dal signor Consultore Mazzarosa con la quale questi si scusa sul non essere intervenuta alla presente adunanza. La lettera vien letta, e vien inserita 10 a corredo del presente processo verbale nell'inserto segnato A.

Dopo ciò il signor Presidente invita il Collegio ad occuparsi delle nuove domande state distintamente rassegnate al Governo per parte delle due società costruttrici l'una la strada ferrata Maria Antonia, l'altra la strada ferrata da Lucca a Pistoia, e frattanto prega il signor Vice-Presidente a leggere il rapporto che 15 il medesimo dichiarava aver già redatto sul resultato degli esami e studii preparatori stati eseguiti in proposito di dette domande dalla sezione amministrativa.

Il rapporto vien letto ed è del tenore che leggesi nell'inserto di lettera B.

Le conclusioni del rapporto vengono adottate dal Collegio, il quale passa quindi a discutere e deliberare sull'appresso questione: 20

«La Consulta dovrà persistere nel primo suo voto, o recedere dal medesimo proponendo al Governo la concessione dell'implorata garanzia del quattro per cento?»

Il primo a prender parte alla questione fu il signor Consultore Lamporecchi. Esso, rammentando di esser già stato altra volta favorevole alla domanda 25 avanzata dalla società della strada Maria Antonia, dichiarava che tanto più volentieri inclinava oggi a tal favore, quanto più forti ragioni trovava per consigliarlo nella combinazione degli interessi che la detta strada legavano con l'altra da Lucca a Pistoia; e poichè pei rapporti letti resultava chiaro che quest'ultima strada senza ulteriori sussidi non avrebbe potuto proseguire e comple- 30 tarsi; e resultava chiaro altresì che tal compimento sarebbesi conseguito quando, prendendo occasione dalle nuove domande della Società della strada Maria Antonia, si fosse questa a ciò impegnata, mediante la concessione dell'implorato favore di garanzia credeva egli senz'altro che il Governo dovesse accordarle il favore stesso, a condizione però che la società medesima si fosse in 35 modo adoprata, da garantire la ultimazione della linea da Lucca a Pistoia, onde sarebbe resultato così in ultima analisi il complemento della intiera linea da Firenze a Prato, da Prato a Pistoia, da Pistoia a Pescia, e da Pescia a Lucca, con immenso vantaggio della pubblica cosa.

In non dissimile conclusione scese puranco il signor Consultore Landucci, che dopo il signor Consultore Lamporecchi prese a discutere sul tema. Egli faceva sentire che, secondo il suo parere, le intraprese di strade di ferro dovevano, generalmente parlando, esser sempre considerate di pubblico interesse per tutte quelle conseguenze di prosperità morale, politica e materiale, di cui esse erano evidentemente capaci, e che quì era superfluo svolgere partitamente. Concretizzando poi lo stesso signor Consultore trovava che gli elementi di questa generale prosperità pur troppo si implicavano nella effettuazione delle due linee, di cui or quistionavasi, e che avrebbero messa in comunicazione diretta Firenze con Lucca, mentre prescindendo da ogni altra considerazione, il Governo non poteva perder di mira la necessità in altri temi profondamente sentita di fondere e unificare il più efficacemente e prontamente possibile, gli interessi dell'antico Granducato col nuovo Stato Lucchese ad esso recentemente pervenuto, aggiungendo altresì che questa stessa generale utilità era stata evidentemente riconosciuta pur ancor dal Governo, quando esso aveva creduto di venire a soccorso delle iniziate intraprese in quei molti e diversi modi che erano stati annunziati.

Ciò posto, posto cioè il concorso di questo capitale elemento della pubblica utilità, e posto del pari che le società costruttrici non avrebbero potuto condurre a termine la intrapresa ove fossero state abbandonate a se stesse, trovava egli indispensabile che il Governo, seguendo l'esempio degli altri governi esteri, potesse e dovesse scendere a prestar l'invocato soccorso della garanzia, riflettendo di più che il soccorso di questa natura è il più provvido ad adottarsi, come quello che può riuscire meramente nominale, quando le linee, una volta attivate, rendano una proporzionata utilità pecuniaria; ed è il meno gravoso, come quello che non espone tosto al sacrifizio dello sborso di somme vistose, e incomincia a farsi sensibile allora soltanto quando, attivate le linee stradali, si apre conseguentemente l'adito ad una rendita, la quale ove anche non riesca pienamente correspettiva, non può mai nel calcolo di un interesse generale tenersi separata e disgiunta da quel resultato di utilità che deriva a prò della massa dei cittadini, ed è quanto dire a prò del Governo medesimo che ne protegge la sorte.

Il signore Consultore Fabbroni peraltro credè di non doversi minimamente remuovere dalle conclusioni prese altra volta su questo tema, ed opinò in conseguenza che dovesse rifiutarsi l'implorato soccorso. Nel perseverare in questo parere egli tornò anche una volta a riflettere che se di un qualche favore fosse a parlarsi in proposito di costruzione di strade ferrate, ciò sarebbe allora soltanto quando le diverse intraprese per quella costruzione fossero succedute ad un piano precedentemente tracciato e stabilito dalla superiore autorità, la quale poi ne avesse potuta sorvegliar la gestione, e questo non era il caso nostro. Credè poi il rammentato signor Consultore che non fossero nella specialità del caso stesso da valutarsi nè gli imprestiti fatti alla società, nè il favore che egli diceva

singolarissimo stato pratico col Real Motuproprio de' 29 luglio 1847, e per cui venne accordata alla società della strada lucchese la garanzia del quattro per cento. Non i detti imprestiti, perchè questi furono dati non già in contemplazione della intrapresa, ma sibbene ad esclusivo soccorso degli operai che vi erano impiegati; non il detto favore di garanzia, perchè questa non è realizzabile se non dal momento in cui sarà compiuta e posta in azione la strada, a benefizio della quale la garanzia stessa venne spesa.

Che se poi la società costruttrice dovrà per mancanza di mezzi cessare dalla intrapresa, credeva in tal caso lo stesso signor Consultore che avrebbe potuto, e dovuto farsi luogo a quanto i contratti avevan provvisto rapporto a simile evento, che pur fra le parti era stato precedentemente contemplato.

Il signor Consultore Capoquadri, che a questo punto ebbe la parola, rammentava che nelle passate sedute relative a quello stesso tema, che oggi agitavasi, egli intanto aveva tenuta opinione che al Governo non convenisse accorrere con la sua richiesta garanzia, in quantochè aveva trovato che il complesso delle molte e rilevanti specialità, concomitanti il caso in esame, davano più che sufficiente prova della quasi morale certezza che la strada Maria Antonia sarebbesi oramai completamente effettuata anche indipendentemente dal concorso di quella garanzia; e in quantochè aveva trovato non meno che ove, per impugnata ipotesi, la strada non si fosse così completata, in tal caso il Governo, profittando della incorsa e pattuita caducità, avrebbe allora opportunamente con nessuno, o almeno con assai minor sacrifizio, procurato o direttamente da sè, o per mezzo di altra società, quel compimento di intrapresa che la prima società non fosse stata in grado di effettuare.

Ciò premesso, lo stesso signor Consultore proseguiva ad esporre che ove mai fosse stata appoggiata sopra legale e solida base quella minaccia che nell'interesse della società Maria Antonia erasi modernamente posta fuori dal suo patrocinatore, la minaccia cioè che il Governo, nel caso di reversione della strada per incorsa caducità, avrebbe dovuto pagare cospicue somme formanti oggi un debito a ridosso del piano stradale per titoli rilevantissimi di imprestiti di espropriazioni di suolo, di somministrazioni di materiali, di mobili etc., in questo caso egli credeva bene che le cose sarebbersi sostanzialmente cambiate e in conseguenza la economia delle sue idee e dei suoi concetti avrebbe dovuto essere ragionevolmente diversa da quella che fu nelle decorse sedute.

Ma, sindacando l'importanza giuridica di questa minaccia, non sapeva lo stesso signor Consultore Capoquadri attribuirle molto valore perocchè appellandosi ai principii di diritto elementari alla materia, di cui egli credè superflua una enumerazione, opinò potersi fondatamente sostenere che nel caso di fallimento della società, onde sarebbe conseguita la dissoluzione della società stessa, e quindi la verificazione dell'evento della caducità, prescindendo da ogni azione esperibile dai terzi sovventori contro la società contraente, non potessero i terzi stessi rivolgersi contro il Governo. Non lo potessero con una azione per-

sonale, perchè questa non era stata stipulata; non lo potessero con una *azione reale*, perchè i terzi sovventori hanno già trovato all'epoca della loro sovvenzione sul piano stradale dei diritti preesistenti affetti al Governo, i quali diritti ove mai avessero potuto così rimanere impunemente vulnerati, vedevasi chiaro che sarebbe stato colpito da inammissibile decezione e stranamente defraudato lo spirito onde erano stati animati i patti di primitiva concessione passati fra il Governo stesso e la società costruttrice, e la realtà delle garanzie che con quei patti si eran volute ottenere.

Lo stesso credeva il signor Consultore Capoquadri che fosse pure a dirsi dei creditori che avessero inteso a sperimentare su i materiali, o mobili somministrati, *titoli di privilegio*, giacchè mentre egli non contrastava in genere che il sovventore del danaro per l'acquisto di una data cosa o il sovventore della cosa stessa potesse, nel difetto di pagamento, pretendere con successo la restituzione di questa, soggiungeva però non doversi dimenticare che ciò non può mai giuridicamente aver luogo se non nel pieno concorso di speciali circostanze, e dietro l'adempimento di certe particolari cautele, che egli supponeva non si verificassero nel caso attuale. E se un titolo di esposizione lo stesso signor Consultore concordava, questo era quello concernente il credito che avesser potuto vantare gli espropriati, ciò persuadendolo se non il rigore della giustizia, la forza almeno della prudenza e della equità, tanto più che il Governo aveva creduto di annuire in modo puro e semplice allo svincolamento e pagamento dei due milioni che erano stati a garanzia depositati dalla società costruttrice e su cui non è improbabile che gli espropriati stessi avessero creduto fondar la speranza di veder sodisfatti i propri diritti. Questa esposizione per altro si presentava bastantemente limitata e circoscritta di fronte alla imponenza delle altre, designandosi il credito degli espropriati nella somma approssimativa di lire seicentomila. Ma checchessia di ciò, perocchè nel concetto del signor Consultore Capoquadri la minaccia non aveva almeno per grandissima parte un peso giuridico proporzionato, e in questo rapporto le cose rimanevano nello stesso stato, in cui le aveva egli considerate nelle decorse sedute, così, avuto sempre presente l'interesse grandissimo che la società austro-italica mutuante aveva con la società costruttrice a vedere ultimata completamente la strada in questione, attesi i grandiosi sacrifizi già corsi, e ritenuta quindi se non la certezza, tutta quanta la più estesa probabilità almeno che la strada medesima si sarebbe compita, prescindendo anche dell'invocata garanzia, credeva quindi che questa non dovesse dal Governo accordarsi.

Quanto alle condizioni della strada da Lucca a Pistoia, trovava anche il lodato signor Consultore che esse dovessero refluire in genere sulle condizioni dell'altra strada Maria Antonia; ma come precisamente, e fino a qual punto ciò potesse e dovesse calcolarsi, egli non sapeva dirlo, dichiarando che per apprezzar bene a dovere la influenza di questa connessità, sotto ogni punto di vista gli sarebbero occorse notizie speciali che esso non aveva, e che lo stato attuale

delle cose non somministrava, avendo solo in proposito rimarcato che come gli interessati nella società della strada Maria Antonia, attese le forti loro esposizioni, erano oramai nella necessità di procurare, con ogni mezzo, la ultimazione della strada stessa, il Governo nostro per una identica ragione trovasi all'inverso esso medesimo oramai nella necessità di adoprarsi ad ogni costo onde vedere ultimato il tronco completo da Lucca a Pistoia. 5

Nel concetto del signor Consultore Moscheni il tema in discorso si era assai complicato per la coincidenza delle cose state rilevate in proposito della strada da Lucca a Pistoia, la costruzione o non costruzione della quale doveva esercitare necessariamente sull'altra strada Maria Antonia una decisa influenza. Relativamente a quest'ultima lo stesso signor Consultore, contemplando il caso di caducità, conveniva in genere che pei rigorosi principii di diritto non era forse sostenibile con successo che il Governo, divenuto domino della strada, dovesse rimanere esposto alla azione dei terzi creditori pei più e diversi titoli annunziati; ma non mancava di riflettere peraltro che difficilmente il Governo medesimo avrebbe trovato buono ed opportuno il partito di appigliarsi al caso più duro, e in atto pratico avrebbe trovato necessario per lo meno il sodisfare non solo gli espropriati, ma tutti coloro che avessero somministrati materiali, mobili e ogni altro oggetto necessario alla attivazione ed esercizio della impresa. Così essendo, il lodato opinante vedeva che l'evento della caducità sarebbe per queste accidentalità divenuto gravoso, e quindi ad assicurare l'esito dell'intrapresa trovava prudenziale l'accorrere coll'implorato sussidio di garanzia. Voleva egli, peraltro, che le due strade non dovessero nel caso concreto esser considerate distintamente, e separatamente l'una dall'altra, ed opinava che quando il Governo avesse dovuto ora nuovamente esporsi coll'implorata garanzia, ciò avesse dovuto fare a condizione di vedere assicurata la costruzione completa tanto della strada Maria Antonia, quanto dell'altra da Lucca a Pistoia; e poichè le offerte avanzate dalla società costruttrice della prima eran ben lungi dall'ispirare l'idea di una tal sicurezza, opinava quindi che il Governo dovesse sì condiscendere ad accordare la garanzia stessa, ma ad esplicita condizione, e non altrimenti, che la società concessionaria dovesse efficacemente assicurare dal canto suo la costruzione completa in una parola della intiera linea da Firenze a Lucca. 10 15 20 25 30

Il signor Consultore Rinuccini non credè di doversi troppo estendere sul fondo della questione. Esso limitavasi a richiamare la Consulta a considerare che la richiesta garanzia impegnava il Governo ad una esposizione di molti e molti milioni, ad una esposizione insomma che esigeva di essere attentamente ponderata. Ciò posto, egli tenendo appunto in gran pregio l'indole e la estensione dei possibili sacrifizi, a cui si richiamava il Governo, faceva riflettere che forse un'affare di tal natura non meritava di essere ormai risoluto oggi qui su due piedi, quando, sostanzialmente cambiato lo stato politico e amministrativo del Paese, era certo che in epoca vicina la Nazione, rappresentata dalle Assemblee, 35 40

avrebbe essa stessa potuto prendere in considerazione una tal pendenza ed avrebbe potuto sfogarla con un voto qualunque, il quale avrebbe facilmente schivato così il pericolo di ogni censura.

Il signor Vice Presidente Buonarroti, invitato a manifestare il suo parere, dichiarava di non poter affatto renunziare a quella sinistra impressione che lo stato delle cose aveva eccitata nell'animo suo quando nelle passate sedute aveva creduto di pronunziare un voto contrario alla domanda, di cui ora la Consulta nuovamente occupavasi. Al tempo stesso dichiarava altresì che le ulteriori deduzioni affacciate sopra questa pendenza lo rendevano oggi assai più restio a scendere in quello stesso voto, e sentiva di non potervi altrimenti insistere con fermezza, e ciò principalmente pei due motivi che, proseguendo, accennava. Primo motivo quello si era di preservare il Governo, nel caso di incorsa caducità, da una lite, che egli prevedeva sarebbe riuscita inevitabile quanto grave e complicata, perocchè i terzi creditori della società non si sarebbero forse ristati dal sostenere, sebbene in ultima analisi probabilmente senza prospero successo, che il dominio della strada, comunque passibile in certi determinati casi di trapasso nel Governo, stando ora nella società stessa, poteva giuridicamente soffrire la infissione di ipoteche e privilegi, dato che di questa cautela avessero profittato; e di preservare il Governo da tutte quelle violenze che in mancanza di buon gius sarebbersi verosimilmente esercitate dai sovventori per riprendere a qualunque costo le cose loro, e delle quali violenze sarebbe stato difficile ben calcolare il seguito.

Secondo motivo quello si era della stretta connessità che passava fra gli interessi della strada Maria Antonia, e quelli dell'altra strada da Lucca a Pistoia, di cui or la Consulta complessivamente occupavasi, e della influenza grandissima che la seconda doveva di necessità spiegare sulla prima. Ora, avuto riguardo alla condizione economica, in cui il Governo trovavasi ormai specialmente di fronte alla strada da Lucca a Pistoia, lo stesso signor Vice Presidente vedeva chiaro che molto prudentemente avrebbe il Governo medesimo agito quanto dalla insorta pendenza, e mediante il concorso del suo sussidio per la via Maria Antonia, avesse tratto profitto per tovar modo di evitare del tutto, o render più mite e limitata, la esposizione ormai corsa per l'altra strada da Lucca a Pistoia.

Rapporto alla quale ultima considerando che essa trovavasi in posizione finanziaria la più meschina, non essendo in grado la società di domandare lo sborso dei decimi delle azioni, non avendo somma veruna in cassa, ed essendo già impegnata in un debito di oltre due milioni, riteneva perciò, che il milione stato offerto dalla società Maria Antonia a benefizio della stessa strada lucchese fosse immensamente al disotto del bisogno, e concludeva quindi che quando il Governo avesse creduto dover concedere la implorata garanzia, (dal consigliar la qual cosa lo stesso signor Vice-Presidente non trovavasi affatto lontano), dovesse farlo a condizione che la detta società assicurasse efficace-

mente la costruzione completa del tronco da Lucca a Pistoia. E soffermandosi anche un poco il lodato opinante sul merito della concessione, credeva non dovesse trascurarsi l'avvertenza che nella specialità del caso potesse il Governo tanto meno difficilmente acconsentire alla domanda avanzatagli, in quanto che le precipue, anzi singolarissime circostanze, le quali accompagnavano l'affare, e in particolar modo l'indole e la estensione delle esposizioni già corse dal Regio Erario erano tali da render quasi assolutamente inallegabile l'esempio, ove su questo si fossero volute appoggiare domande consimili che altre private società costruttrici strade ferrate, fossero state per avanzare in progresso di tempo.

Il signor Presidente Giannini non aveva saputo nelle passate adunanze pronunziare su questo tema un voto bastantemente deciso. Ora però dichiarava trovarsi tranquillo per rompere ogni perplessità e manifestarsi favorevole alla domanda di garanzia, primieramente perchè sembrava con sufficiente chiarezza dimostrato per le più recenti deduzioni, fra le quali notavasi pure una lettera sottoscritta *Turlonia* stata in questo stesso giorno comunicata dal Reale Dipartimento di Finanze (inserto lettera C), che in generale tutti i governi riguardando le strade ferrate come imprese di pubblico interesse erano accorsi sia in un modo, sia nell'altro a sussidiarle; *secondariamente* perchè vedeva anch'egli che nel caso di verificatasi caducità il Governo sarebbesi trovato esposto al grave disastro di lunghe complicatissime liti a fronte dei terzi creditori, rilevando che il tema della caducità stessa, preso per sè isolatamente, sarebbe stato ferace di serie controversie, niuno ignorando quali, e quanti compensi i contradditori avrebbero potuto ragionevolmente invocare coll'appoggio di una giurisprudenza informata sopra questa odiosa materia, dai più effrenati principii di equità, e quando pure i diritti di caducità non avessero avuto un contrasto legale, egli dubitava che il valersene severamente per parte del Governo avrebbe dato luogo all'esperimento di un *summum jus* che sarebbe andato a risolversi in *summa iniurja* che è quanto dire la lettera stessa del testo in *sommo danno*. E finalmente opinava in favore perchè la ultima esposizione delle cose persuadeva pur troppo a credere che quando il Governo avesse trovato modo di garantire il prospero successo della linea da Lucca a Pistoia, avrebbe esso mirabilmente provvisto al suo rilevante interesse, non potendosi dissimulare che, mancato lo scopo di questa intrapresa, i suoi sacrifizii sarebbero resultati gravissimi.

E in questo stesso parere scendevano pure i signori Consultori Bologna e Bani, i quali, sostanzialmente riportandosi alle ragioni allegate dal signor preopinante, e trovando nella connessità degli interessi delle due strade in questione un motivo plausibile ad acconsentire alla domanda di garanzia, opinavano che questa potesse accordarsi, ritenuto però che i concessionarii dovessero assicurare il complemento della linea da Lucca a Pistoia.

Il signor Consultore Nervini, peraltro, credeva doversi attenere ad un opposto parere. Egli rifletteva che il tema tornato oggi in discussione, e stato già

esaurito dalla Consulta nelle sue passate adunanze, non avrebbe potuto convenientemente assoggettarsi a nuova discussione se non coll'appoggio di fatti non conosciuti in prima, e di fatti la cui rilevanza fosse stata fuori di controversia. Ora egli non ravvisava il concorso di questo estremo. Gli interessati nella strada Maria Antonia, come egli proseguiva a dire, avevano inteso ad appoggiare le rinnuovate loro insistenze con una minaccia, con una offerta, con la mistura di un'interesse dedotto dall'altra strada da Lucca a Pistoia. La minaccia, quella stessa di cui tanto fin qui si era occupato il Collegio, non aveva neppur nell'animo del signor opinante alcun pregio proporzionato, perocchè dovendosi ritenere che la società ha sul piano stradale un dominio condizionale, e risolubile in coerenza dei patti di primitiva concessione, fatta dal Governo, conseguiva da ciò che i terzi sovventori non avrebbero potuto mai sperimentar con successo le loro pretenzioni contro il Governo medesimo, checchè fosse a dirsi per equità se non per rigorosa giustizia del rimborso dovuto agli espropriati, considerato specialmente il fatto del libero pagamento del deposito, stato consentito dal Governo, del pagamento cioè della somma di due milioni sulla quale i sovventori stessi non avrebbero probabilmente mancato di volgere, potendo, le loro mire. Quanto alla offerta lo stesso signor Consultore rifletteva che la medesima era ben lontana dal cuoprire i bisogni reali in cui si trovavano le strade in questione. Si offrivano infatti per la strada Maria Antonia due milioni, mentre pel suo compimento almeno quattro ve ne vorrebbero; ed un solo milione si offriva per l'altra strada da Lucca a Pistoia, quando una somma immensamente maggiore si richiedeva a superar se non altro i gravissimi ostacoli che notoriamente si presentavano a vincersi nella località di Seravalle.

Quanto poi alla mistura di interesse che presentava la stessa linea da Lucca a Pistoia, questa era stata bastantemente valutata anche all'occasione del precedente esame, e ciò non pertanto non aveva potuto indurre la Consulta ad abbracciare un partito favorevole alla società richiedente. I fondamenti adunque desunti dalle nuove deduzioni non avevano, pel parere del signor opinante, sufficiente forza per riproporre a nuova discussione e deliberazione, la domanda che era stata ormai, secondo il suo avviso, completamente sfogata.

Ma quando pure avesse dovuto nuovamente aprirsi una discussione sul merito della domanda, non avrebbe trovato lo stesso signor Consultore ragione plausibile per pronunziarsi per questo in modo favorevole alla domanda medesima. Egli considerava che il criterio con cui la Consulta aveva in massima stabilito dovessero risolversi pendenze di tal fatta, stava nel bilanciare il peso dei sacrifizii cui fosse per esporsi il Governo, coll'utile generale preso di mira per conseguirsi; e allora soltanto, quando questo utile fosse stato prevalente, i sacrifizii stessi potessero e dovessero affrontarsi.

Ora nel caso in specie circa la richiesta garanzia egli vedeva certezza, e non ordinaria gravità di sacrifizii senza proporzionato compenso di pubblica utilità,

primieramente perchè il fatto della garanzia prestata senza alcun successo per la strada da Lucca a Pistoia aveva dato l'esempio parlante che un soccorso di tal natura non era efficace ad assicurare al prosperità di simili intraprese; e secondariamente perchè quando anche con questo soccorso la strada si fosse ultimata, era ben difficile lo sperare fondatamente che le rendite della medesima sarebbero state da tanto da cuoprire la esposizione, in cui il Governo si fosse impegnato.

Prevalenza di interesse a compir la strada lo stesso signor opinante trovava piuttosto nella società sovventrice residente in Londra, la quale, secondo lui, non avrebbe mancato di tutelare l'utile proprio al punto in cui erano state spinte le cose.

Quando per altro, e nonostante i fatti rilievi, il Governo avesse tenuta opinione che la richiesta garanzia meritasse di essere accordata, credeva in tal caso che questa graziosa concessione dovesse, e non altrimenti, essere accompagnata dalle condizioni che appresso: 1. Che la società stessa garantisse efficacemente dal canto suo la costruzione completa non tanto della strada da Firenze a Pistoia quanto ancora dell'altra da Lucca a Pistoia; 2. Che il Governo, per non esporsi a veder minimamente diminuiti i proprii diritti sul piano stradale, dovesse esser sempre liberato da tutte le possibili azioni che i creditori stimassero loro appartenere sul piano medesimo; 3. Che la implorata garanzia da prestarsi dovesse essere limitata al tempo strettamente necessario pel recupero dei capitali, e frutti relativi, lo che, secondo il sistema e il computo avvertito dal signor Consultore Bologna nella seduta generale del dì 25 gennaio prossimo scorso sullo esempio di altri esteri governi, avrebbe portato alla limitazione di quarantasei anni; 4. Che la garanzia stessa dovesse soltanto essere circoscritta alla somma stata effettivamente versata a benefizio della strada, tenuta a parte così, e non considerata, l'altra somma dei centomila francesconi elargita a pro dell'Orfanotrofio di Prato; 5. Finalmente che concessa una volta la garanzia non dovesse altrimenti accordarsi la proroga della concessione dai sessanta ai cento anni.

Il signor Consultore Mutti annuendo fin d'ora al parere dei più, i quali avevano considerato che la complicanza delle cose relative alla strada da Lucca a Pistoia aveva fatto cambiare sostanzialmente di aspetto l'affare preso ora a trattare complessivamente, sostenne che essendo oggi evidentemente dimostrato che la società di detta strada non era altrimenti in grado di compiere quell'impresa, al cui prospero successo era tanto legato l'interesse del Governo, potesse il medesimo con tutta opportunità concedere l'implorata graranzia quando questa fosse principalmente accompagnata dalla condizione che per parte della società concessionaria di questa stessa garanzia fosse stata in modo efficace assicurata la costruzione completa della detta strada da Lucca a Pistoia, dal che sarebbe resultato, come lo stesso signor opinante proseguiva ad avvertire, un'utile sensibilissimo al Governo, se riflettevasi che il medesimo era accorso a ga-

rantire il quattro per cento su i capitali relativi, appena la strada fosse stata portata a Pescia, nella qual cosa la Consulta intiera rimarcò un favore singolarissimo e non ordinario, avuto riguardo alle gravi difficoltà di costruzione che non cessavan di imporne nel tratto appunto successivo che corre da Pescia a
5 Pistoia.

Il signor Consultore Capei mostrò inclinare alla negativa. Esso aveva udito mettere in campo, per favorir la domanda in questione, l'esempio degli altri governi, e a ciò replicava potere assicurare, che se prescindevasi da un caso o due verificatisi in Prussia, in nessun altro governo eransi per verun modo soc-
10 corse intraprese di strade ferrate già in costruzione a cura e nell'interesse di private società. La ragione di questa parsimonia di esempii facevagli strada a sindacare il contegno che i componenti le due società supplicanti avevan tenuto di fronte al Governo, e non vedeva modo di farne subietto di lode, avendo dimostrato come con questo contegno si fosse costretto il Governo stesso a mol-
15 teplici, e sempre più onerose esposizioni per obbligarlo, infine, a trovare una strada qualunque di rischioso scampo col figurar nell'impresa, certo poco prudentemente condotta, in qualità di socio forzato. Scendendo più davvicino al merito delle recenti deduzioni trovava anch'egli che le offerte fatte dalla società fossero immensamente inuguali al bisogno; trovava che le minacce di una
20 lite nel caso di caducità fossero destituite per gran parte almeno di solida base legale; non senza però notare che il Governo avrebbe potuto trovarsi esposto per parte dei creditori resoluti per espropriazioni e per somministrazioni di mobili, all'azione *in rem verso*; ma non ravvisando, in somma, nel complesso delle condizioni modernamente progettate dalla società richiedente
25 quel compenso proporzionato che la estenzione dell'invocato soccorso esigeva, opinava perciò che la implorata garanzia dovesse denegarsi, non senza in ultimo mostrar desiderio che le cose si fossero in modo incamminate da vedere efficacemente assicurata la completa costruzione della intiera linea da Firenze a Lucca, onde era indissimulabile che sarebbe derivata spinta non tenue alla
30 nostra prosperità industriale e commerciale.

Così rimaneva esaurita la discussione sul tema proposto. Prima però di passare alla espressione del voto definitivo credè il Collegio che dovesse prendersi in più matura considerazione l'avvertenza fatta dal signor Consultore Rinuccini, l'avvertenza cioè relativa a vedere se dopo la promulgazione del
35 famigerato Statuto, e in prevenzione di quel voto che in epoca non lontana sarebbero ad emettere le Assemblee, potesse il Governo, e potendo convenisse al medesimo sfogare adesso una tal pendenza coll'accordare alla società supplicante l'invocata garanzia.

Che il Governo, volendo, il potesse, niuno fu a dubitarne, perocchè non
40 essendo ancora quello Statuto in attività e rimanendo frattanto la superiore autorità in tutta la pienezza dei suoi poteri legislativi ed esecutivi, non era ammissibile che fra questi non fosse puranco la controversa concessione.

Ma che poi al Governo stesso c o n v e n i s s e oggi mai lo spender un tal potere, questo fu ciò che venne affatto escluso dalla quasi unanimità del Collegio, mentre se prescindasi dal voto del signor Consultore Lamporecchi, il quale non trovava alcuno inconveniente che il Governo si pronunziasse oggi in favore della fattagli domanda di garanzia, quando le ragioni di accordarla erano trovate buone nel fondo, tutti gli altri presenti alla seduta annuendo alla osservazione fatta pel primo dal signor Consultore Rinuccini, furono di avviso che una veduta prudenziale dovesse consigliare la superiore autorità a soprassedere su questa pendenza per lasciarla all'esame ed al voto dei rappresentanti della Nazione. Così, come rifletteva il signor Consultore Bologna, il Governo si risparmierebbe di risolvere una pendenza per se stessa gravissima in un momento reso assai difficoltoso e complicato per la coincidenza delle generali crisi commerciali e dei politici commovimenti, cose che tenendo appunto a cause transitorie possono col tempo cessare o diminuire di intensità. Così, proseguiva il signor Consultore Nervini, l'affare avrebbe col concorso delle Assemblee il sussidio di molto maggiori lumi; per esso il Governo come eviterebbe la odiosità del rifiuto, così schiverebbe del pari la responsabilità degli eventi.

Il signor Consultore Capei faceva rimarcare che il Governo, profittando in questo caso della sua libertà, poteva esporsi al pericolo di grave censura perchè, prescindendo da ogni altra considerazione, era da aversi presente che la esposizione dello Stato alla richiesta garanzia non poneva già in essere un atto che si consumasse con una sola operazione, di cui potesse perentoriamente calcolarsi e compensarsi l'aggravio; quella esposizione impegnava le generazioni future a sottostare al carico di molti milioni, e quindi la prudenza voleva che si andasse molto cauti ad effettuarla.

Il signor Consultore Landucci, nello stesso piano di idee, faceva riflettere che tanto più sembrava congruo il soprassedere, in quanto che lo Statuto fondamentale portava che i bilanci, dei quali avrebbe pur dovuto farsi invio alla Consulta, sarebbero passati alle Assemblee[159], e tantopiù che gli interessi più gravi sindacabili da queste Assemblee, per quanto poteva presagirsi, sarebbero stati gli interessi materiali, dei quali non poteva dubitarsi che uno dei più rilevanti fosse quello che ora ne occupava.

Nè dall'attendere anche un poco sarebbero conseguiti significantissimi danni, come sempre in appoggio proseguiva a rilevare il signor Consultore Capoquadri, perocchè non calcolato quello che si allegava dalla pretesa perenzione delle azioni, il qual danno ad ogni modo e ad onta di qualsivoglia sistema si presentava inevitabile, mentre la prevenzione stessa si presagiva alla imminenza del termine del mese attuale, e così fuori della possibilità di qualunque risolu-

159. Nell'Articolo 81 dello Statuto fondamentale del Granducato di Toscana, concesso il 15 febbraio 1848, era detto: «Alla prima sessione legislativa saranno presentati il bilancio preventivo del 1849 ed il bilancio consuntivo del 1847».

zione del presente affare, ogni altro danno derivabile da assegnazioni di termini fatali all'adempimento di qualche patto poteva scansarsi, adottando il partito di concedere quelle proroghe che la forza delle cose avesse reclamate.

Alle quali ragioni avendo la Consulta intiera, se prescindasi dal signor Con-
5 sultore Lamporecchi, unanimemente assentito, ritenne essa che il Governo per giuste vedute di prudenza dovesse soprassedere sulla risoluzione del presente affare.

Poichè però non contrastavasi nel Governo stesso la facoltà di adottare una risoluzione quando ciò gli fosse piaciuto, e il Collegio doveva completa-
10 mente sfogare il ricevuto incarico, fu convenuto che dovesse inoltrarsi altresì il voto nel merito dell'affare medesimo. Raccolto quindi definitivamente sul fondo della questione il voto di ciascuno dei singoli componenti la seduta, venne a resultare:

V o t i u n o . Che il signor Consultore Fabbroni si mantenesse decisa-
15 mente contrario alla fatta domanda.

V o t i q u a t t r o . Che una contrarietà, comunque meno decisa, fosse in coerenza delle ragioni state da essi respettivamente allegate manifestata dai signori Consultori Rinuccini, Capoquadri, Nervini, e Capei, i quali poi dichiararono che qualora il Governo ciò non pertanto avesse voluto accordare la
20 implorata garanzia, lo avesse fatto alligando la concessione stessa a tutte le condizioni state espresse nel voto del signor Consultore Nervini, se si prescinda, quanto al parere del signor Consultore Capoquadri, da quella di n. 2 relativa al presupposto dei diritti esperibili per parte dei creditori sul piano stradale, perocchè egli credeva che di fronte ai diritti del Governo il presupposto stesso
25 non avesse giuridico fondamento.

V o t i u n o . Che il signor Vice-Presidente Buonarotti, sebbene non senza qualche esitazione, pure fosse di parere che ben calcolata la importanza di tutte le espressioni, alle quali il Governo trovavasi già soggetto per dipendenza della strada ferrata fra Lucca e Pistoia, il pericolo di gravi liti future, non che
30 l'utile che può derivare alla Toscana dalla assicurata esecuzione della intiera linea subappenninica, e ritenuto il pieno e rigoroso adempimento delle condizioni proposte dal signor Consultore Nervini potesse concedersi la implorata garanzia del quattro per cento.

V o t i s e t t e . Che in fine il signor Presidente Giannini e i signori Consul-
35 tori Bologna, Moscheni, Bani, Mutti, Landucci e Lamporecchi si pronunziassero favorevolmente per la stessa implorata garanzia, con che però venisse questa alligata alle suddette condizioni espresse dal signor Consultore Nervini, se si prescinda quanto al parere del signor Consultore Mutti dalla condizione di n. 1, che porterebbe alla società della strada M a r i a A n t o n i a l'obbligo
40 di assicurare la completa costruzione della strada medesima, essendogli sembrata una tal condizione troppo gravosa, ed essendogli sembrato altresì che l'inte-

resse del Governo fosse sufficientemente salvo quando ritenevasi che la sua garanzia non dovesse incominciare se non nel caso in cui la strada fosse andata in piena attività, avendo però gli altri replicato che nell'interesse generale del Paese non solo esigevasi questo, ma esigevasi altresì il procurare che ad ogni modo la strada medesima fosse stata aperta al pubblico transito. 5

Così venne esaurita la prima questione posta nel rapporto letto dal signor Vice Presidente Buonarroti; ma insiem con essa vennero per implicito, e virtualmente sfogate anche le altre due successive, e così la seconda con cui domandavasi quali aggiunte nel caso di concessione si sarebbero dovute fare alle offerte state presentate dai supplicanti, e la terza ed ultima questione concernente la domanda fatta dall'altra società della strada da Lucca a Pistoia, la quale era rimasta necessariamente investita dalle condizioni onde avrebbe dovuto nel concetto della Consulta essere accompagnata la concessione da farsi alla società della strada Maria Antonia. 10

Dietro di che null'altro restando a deliberare la seduta veniva disciolta. 15

Allegato *A*: Lettera di Antonio Mazzarosa.

Signore Presidente degnissimo,

Una infreddatura che presi nell'ultima mia gita a Firenze, non ancora finita, m'impedisce dall'assistere dimani all'adunanza della Consulta. Per altro si tratta di cosa già discussa, e sulla quale io palesai la mia opinione. Io non avrei fatto che confermarla. È la strada ferrata da Lucca a Firenze e per Pistoia, da me tenuta la principale della Toscana, perchè porrà in comunicazione quattro città industriose e le campagne più fertili e più popolate con la capitale; perchè forniva un più breve cammino per le persone e cose tra Livorno e Lombardia e Romagna. Il Governo tale l'ha già considerata col 4 per cento guarentito agli interessati del tronco da Lucca a Pistoia, e per le grandi somme date in soccorso a questa società. Che il Governo possa impadronirsi della strada per inosservanza dei patti niuno mette in dubbio; ma il Governo non mai farebbe questo come cosa almeno molto dura. E io poi, nel caso presente, la chiamerei anche ingiusta. È certo che il discredito in cui sono cadute le azioni delle strade ferrate da Lucca a Firenze per Pistoia proviene da due cagioni affatto estranee alla cosa, e da non prevedersi: cioè la crisi commerciale per la carestia in quasi tutta Europa dell'anno scorso, onde immenso danaro andò in Russia e in America; e i moti politici d'Italia che da lontano compariscono anche più gravi. Perciò io trovo che il Governo, soccorrendo in qualche guisa le imprese di detta strada, farà opera sommamente utile ai sudditi, provvederà nel tempo stesso al suo vantaggio per i capitali già impiegati in essa, e si mostrerà consigliatamente generoso verso coloro s'impegnarono in buona fede a tali lavori, 20 25 30 35

MARCHESE ANTONIO MAZZAROSA

(Lucca, 29 settembre 1780 - 27 marzo 1861)

e che sono stati colpiti da due disgrazie somme, quasi fuori di una diligente previdenza.

Sono col maggiore rispetto e con tutta la stima di V. S. Illustrissima,

Dev.mo servitore Antonio Mazzarosa

5 Lucca 23 febbraio 1848.

Allegato *B*: Relazione di Cosimo Buonarroti sulla società della strada ferrata <da Lucca a Pistoia>.

Oggetto dell'odierna adunanza della Reale Consulta sono due affari relativi a strade ferrate; uno del tutto nuovo, l'altro dalla Consulta medesima già 10 spedito ma che si riproduce all'appoggio di nuove offerte. Muove il primo da una supplica avanzata dal Consiglio dirigente della società della strada ferrata fra Lucca e Pistoia, il quale, esposta al Regio Governo l'inutilità dei cospicui imprestiti da lui fatti a quella società ed anche della accordatale garanzia del 4 per cento domanda ora ulteriori e sempre più rilevanti concessioni; e muove 15 il secondo da una nuova memoria, che nella pendenza della precedente, è stata presentata dal consiglio di direzione dell'altra società della strada ferrata Maria Antonia, e che contenendo, come di sopra accennava, offerte nuove, il Ministro della Reale Finanza ha creduto dover sottoporre a nuovo esame di questo Collegio.

20 Fra le dette offerte una ve n'è che contempla il vantaggio della società della strada ferrata da Lucca a Pistoia, e che, ove potesse avere effetto e raggiungesse lo scopo per cui vien fatta, dispenserebbe il Governo dall'adottare, almeno per ora, veruna risoluzione in quanto alla supplica di quest'ultima società. Quindi la convenienza di portare ambedue gli affari alla stessa adunanza della piena 25 Consulta, la di cui competenza era troppo evidente, perchè non fosse dalla sezione amministrativa riconosciuta siccome lo fu nelle due adunanze del dì ..., e del dì ..., e che il mio rapporto prima si occupi dello affare relativo alla supplica predetta, e quindi delle nuove offerte che si fanno dalla società della strada ferrata Maria Antonia, per l'effetto che la Consulta, nel procedere all'esame 30 di dette offerte, e segnatamente di quella che interessa la società della strada ferrata fra Lucca e Pistoia, si trovi in grado, conosciuto lo stato economico di questa società, di giudicare se l'offerta medesima corrisponda veramente al fine cui apparisce diretta, e quale sia per conseguenza la giusta valutazione di cui esser possa meritevole.

35 Parte prima.

Imprendendo pertanto a trattare del primo di detti affari, cioè di quello relativo alla società della strada ferrata da Lucca a Pistoia, esporrò alla Consulta:

1. Quelli fra i patti costitutivi di detta società, che può interessare maggiormente il conoscere per bene intendere e risolvere l'affare medesimo.

2. Le concessioni speciali che il Governo ha fatte alla società predetta dopo la sua prima costituzione.

3. Lo stato economico attuale della società medesima.

4. Lo stato dei lavori.

5. Il progetto che il Consiglio dirigente di quella società presenta al Governo onde salvarla dalla imminente rovina di cui dicesi minacciata. 5

6. Finalmente le avvertenze che vengon fatte dal Ministro della Real Finanza nella nota con la quale è stato accompagnato l'affare al nostro Dicastero.

Paragrafo I. Patti più interessanti a conoscersi.

Il capitale della società è di otto milioni e 400.000 lire, diviso in 8.400 azioni di Lire 1000 per ciascheduna e da pagarsi a un decimo per volta. 10

La durata della concessione si estende agli anni cento.

Il termine prefisso alla completa ultimazione dei lavori è di anni tre a contare dal luglio 1846, e va perciò a spirare a tutto luglio del prossimo anno 1849.

Qualora poi dentro il detto termine i lavori non restassero ultimati, viene, anche in proposito di questa strada, fulminata la decadenza dalla ottenuta concessione, ed ordinato che venga provvisto alla prosecuzione dell'impresa per mezzo di pubblica aggiudicazione delle opere già fatte, dei materiali provvisti, dei terreni comprati e delle porzioni di strada che fossero già aperte al pubblico, da effettuarsi non solo sul prezzo di giudiciale perizia, ma anche sopra offerte inferiori al detto prezzo di stima. 15 20

E nel caso finalmente, che l'aggiudicazione, dietro un nuovo esperimento d'incanti da repetersi dopo sei mesi, non potesse restar conclusa, si prescrive che la società debba intendersi definitivamente decaduta da ogni diritto per qualunque indennità dipendente dai lavori già eseguiti e dai materiali provvisti, e che le porzioni di strada già aperti o che potessero aprirsi al pubblico transito passeranno immediatamente nel pieno possesso e godimento del Governo senza veruno sborso per parte del medesimo. 25

Paragrafo II. Concessioni fatte dal Governo.

Più sono le concessioni del Governo a favore della società della quale si tratta. 30

La prima concessione consiste in un imprestito di Lire 600.000 elargito a quella società con Sovrana Risoluzione dei 5 marzo 1847[160]; quale imprestito però fu principalmente e sostanzialmente diretto, non già a favorire quella

160. Risoluzione del 5 marzo 1847 nell'*Archivio della Segreteria di Finanze* dell'ASFi: 1847, Protocollo granducale 11, n. 24. 35

impresa, ma la classe indigente della Val di Nievole, cui volevasi procurare lavoro in quel periodo di carezza dei cereali, siccome ne accerta il Ministro della Finanza nella rammentata sua nota e lo comprovano non tanto la causale espressa nella detta risoluzione, quanto le due condizioni che vi furono apposte, quella cioè che fossero attivamente proseguiti i lavori dall'Altopascio a Pescia, e l'altra che in detti lavori fossero costantemente impiegati mille lavoranti al giorno e questi sudditi toscani di preferenza agli esteri.

Fra i patti adietti al detto contratto d'imprestito sono da notarsi i seguenti:

1. Promessa della società di restituire al Governo il detto capitale di Lire 600.000 o le rate del medesimo che fossero state riscosse, appena restasse concluso un altro vistoso imprestito che la società stessa stava allora trattando con il rappresentante la società italiana ed austriaca di Londra, e che fin qui non ha avuto luogo.

2. Ipoteca a favore del Governo del piano della strada ferrata.

3. Deposito nelle mani del Governo stesso di 2001 azioni saldate del terzo decimo, e sopra le quali perciò era stata già sborsata la somma di Lire 600.300, pari, tranne una minima differenza, al capitale che il fatto deposito stava a garantire.

Quest'ultima cautela per altro è stata causa di nuovi disborsi per parte della Real Finanza, e così pur troppo doveva accadere, giacchè, venendo sulle azioni ricevute in deposito progressivamente a decorrere il pagamento del quarto e del quinto decimo, e trattandosi di debitore, che, quando anche fosse stato intimato a purgare il pegno con l'effettivo pagamento dei nuovi decimi in scadenza o a darne altro equivalente, non avrebbe, per mancanza di mezzi, ciò potuto eseguire, il Governo trovavasi posto nella dura necessità o di pagare i due decimi decorsi o di lasciar perimere le azioni che formavano il subietto della ricevuta garanzia.

Da un prospetto annesso alla nota del Ministro della Real Finanza apparisce che il credito del Governo contro la società lucchese si è per la detta dipendenza accresciuto dalle Lire 600.000, capitale dell'imprestito, fino alla Lire 800.000, oltre l'obbligo assuntosi dal Governo stesso di pagare tanti creditori della società per mezzo di beni ad essi espropriati, dentro la concorrenza di Lire 73.942.16.4.

Come il Regio Governo venisse ad accollarsi il pagamento di questo debito della società; come per l'intera somma di Lire 273.942.16.4 figuri adesso qual creditore della medesima col solito titolo d'imprestito; e come le dette Lire 273.942.16.4 bastassero a porre in saldo il terzo e quarto decimo decorsi, il di cui ammontare complessivo sarebbe asceso alla tanto maggior somma di Lire 400.000, è ciò che apparisce da un pubblico instrumento del 30 decembre 1847, rogato Redi.

All'effetto però di ben comprendere il contenuto di detto instrumento fa d'uopo premettere che il pagamento dell'originario imprestito di Lire seicentomila fu composto nelle sette rate seguenti

8 marzo 1847	Lire	200.000
8 maggio detto	»	100.000
8 luglio detto	»	100.000
8 agosto detto	»	50.000
8 settembre detto	»	50.000
8 ottobre detto	»	50.000
8 novembre detto	»	50.000
Totale	Lire	600.000

Ciò premesso e ritenuto, dal detto instrumento risulta:

1. Che avanti la scadenza della terza rata di Lire 100.000 avvennero i due seguenti fatti, cioè, che il Direttore dei Conti della Reale Depositeria, a ciò superiormente autorizzato, dichiarò a favore di varii creditori della società, per dependenza di prezzo di terreni espropriati, della già rammentata somma di Lire 73.942. 16. 4, di ritenere in deposito dei danari della stessa società, la somma predetta a garanzia dei loro respettivi crediti, e che le ultime quattro rate del capitale dell'imprestito pagabili nell'8 agosto, 8 settembre, 8 ottobre e 8 novembre 1847, furono dalla società lucchese cedute a quella della strada Maria Antonia, la quale pure la cedè all'Orfanotrofio Magnolfi di Prato in parziale soddisfazione degl'impegni verso di quello contratti.

2. Che giunto il dì 8 luglio 1847, giorno in cui veniva a scadere la detta terza rata di Lire 100.000, unica somma che, attesa la cessione come sopra eseguita delle ultime quattro rate, restasse a pagarsi alla società, fu il detto pagamento integralmente e liberamente eseguito, sebbene nel giorno stesso, e questo è notabile, fosse con ministeriale della Real Segreteria di Finanza[161] riconosciuta e sanzionata la cessione predetta a favore dell'Orfanotrofio di Prato, talchè il Governo restò esposto a pagar del proprio le dette Lire 73.942. 16. 4 per cui erano intervenute le dichiarazioni, delle quali è stata fatta superiormente menzione.

3. Che la Reale Depositeria avendo richiamato i rappresentanti la società a riconoscersi debitori di questa somma verso il Governo, essi si dichiararono pronti a farlo a titolo d'imprestito fruttifero e con che il Governo stesso somministrasse loro col detto titolo altre Lire 200.000; in correspettività delle quali concessioni esibirono di rilasciargli contemporaneamente la quie-

161. Ministeriale della Reale Segreteria di Finanze dell'8 luglio 1847, nell'*Archivio della Segreteria di Finanze* dell'ASFi, 1847, Protocollo Depositeria 7, n. 20.

tanza del quarto e quinto decimo già scaduti sopra le 2001 azioni da lui ritenute in deposito.

Tali condizioni ed offerte essendo state respettivamente accettate, fu in coerenza di esse nel 30 del caduto decembre stipulato il relativo instrumento, in
5 forza del quale il Governo venne in sostanza, mediante lo sborso di Lire 200.000 e l'accollatosi pagamento delle altre Lire 73.942. 16. 4, a saldare i rammentati quarto e quinto decimi, per i quali sarebbe, come di sopra avvertivasi, occorsa la molto maggior somma di Lire 400.000, e ad acquistare un'azione di credito di rivalsa contro la società sotto il colore di un nuovo imprestito fruttifero.

10 Sebbene pertanto il resultato finale della detta operazione, non possa (nell'ipotesi che piacemi di ritenere, nell'ipotesi cioè che non fosse possibile l'astringere la società a purgare il pegno o a surrogarne uno diverso) qualificarsi come dannoso alla finanza dello Stato, ma debba piuttosto riguardarsi come vantaggioso, pure la irregolarità del pagamento integrale della terza rata dell'im-
15 prestito primitivo, allorchè si conosceva l'eseguita cessione delle rate successive, e stavano fermi gl'impegni contratti dalla Reale Depositeria verso i terzi, si presentava come svista troppo grave per non essere avvertita, e credei perciò mio dover il domandare fino dal dì 16 del corrente al Ministro delle Reali Finanze per mezzo del Presidente della Consulta gli schiarimenti opportuni,
20 quali però non sono stati finora trasmessi.

Qui però non si arrestano le concessioni del Governo a favore della società della strada Lucchese, giacchè, siccome avverte il Ministro della Finanza nella sua nota, questa, *facendosi scala dei primi soccorsi ricevuti per conseguirne dei nuovi*, riescì ad ottenere che
25 col Sovrano Motuproprio dei 29 luglio dell'anno decorso fosse garantito il frutto del 4 per cento alle 8400 azioni che ne costituiscono il capitale; da avere effetto una tal garanzia appena la strada fosse giunta a Pescia.

Paragrafo III. *Stato economico della società.*

Ecco quale si dipinge lo stato economico di detta società nel decorso de-
30 cembre e così prima che venisse a pagamento il quinto decimo.

Ad un incasso di Lire 2.804.800 stava di fronte una spesa di Lire 2.810.091, e così l'escita superava l'entrata di Lire 5.291; ed esisteva di più un debito con i proprietarii di terreni espropriati, accollatarii dei lavori, sovventori di materiali etc. per Lire 1.112.000.

35 Vi era però in essere una gran quantità di legnami per le traverse, di rotaie in ferro, di carrozze, carri e due locomotive.

Dopo l'epoca predetta è stato versato anche il quinto decimo, ma questo versamento, il quale, prendendo regola dai precedenti, avrà prodotto tra le cinquecento e le seicento mila lire, non sembrerebbe che avesse potuto abili-
40 tare la società a proseguire i lavori, se è vero quanto da lei nella supplica si espo-

ne, cioè che mancasse assolutamente di mezzi per ciò fare e di condurre la strada fino a Pescia, quando, con qualche straordinario provvedimento, non avesse trovata la maniera di dimettere il vistoso debito di sopra rammentato.

In quanto poi ad ulteriori versamenti da farsi dagli azionisti, si dice che essi sono assolutamente impossibilitati ad eseguirli, lo che accenna chiaramente in questo caso al pericolo della probabile perenzione di un gran numero di azioni, cosa che io, poco versato in questa materia, avrei creduta non facile a verificarsi dopo che il capitale delle azioni è stato già pagato per la metà, e quando il prezzo delle medesime non fosse al disotto del 50 per cento.

Paragrafo IV. *Stato dei lavori.*

Lo stato in cui si trovavano i detti lavori al 6 decembre prossimo decorso viene esposto in una lettera dell'ingegnere Pohlmeyer, direttore dei medesimi, al delegato del Consiglio amministrativo della società, che sarà letta alla Consulta, quando ne accenni il desiderio, ed il contenuto della quale pare che possa compendiarsi nel modo seguente, cioè:

Lavori nella prima sezione tra Lucca e l'Altopascio: *quasi a loro termine.*

Lavori nella seconda sezione tra l'Altopascio e la Puzzola: *molto avanzati.*

Lavori nella terza sezione tra la Puzzola e Pescia: *assai più indietro.*

Paragrafo V. *Progetto che la società fà al Governo.*

La società avanza al Governo 3 proposizioni.

1ª proposizione. Che egli faccia acquisto delle 2000 azioni già dategli in deposito, *compensando* le Lire 600.000 capitale dell'originario imprestito con i primi tre decimi che erano stati soddisfatti allorquando il deposito ebbe luogo, *ritenendo* Lire 200.000, importare del quarto decimo; in garanzia della sua esposizione verso gli espropriati nel territorio toscano, e *pagando* in effettivo contante altre Lire 200.000 in saldo del quinto decimo.

Questa proposizione, che nei suoi resultati stava bene quando fu fatta, cioè prima che il Governo, mediante il nuovo imprestito delle Lire 200.000, e l'accollo delle altre Lire 73.842. 16. 4 verso altrettanti creditori della società per dependenza di sofferte espropriazioni, riportasse il saldo del quarto e quinto decimo, non stà più bene dopo che il saldo predetto ha avuto luogo, e sembra doversi ritenere in vece che, se il Governo si determinasse ad accoglierla, nulla avrebbe da corrispondere sul prezzo delle 2000 azioni da lui ritenute in deposito.

2ª proposizione. Lo stesso Governo dovrebbe acquistare in compra altre azioni 2000 che esistono attualmente in mano di persone incapaci, per quanto

dicesi, di mettersi in corrente e di far fronte ai futuri versamenti, e perciò esposte al pericolo di vedere andar perente le azioni predette con totale loro rovina. Quest'acquisto importerebbe al Governo un milione di lire da pagarsi immediatamente come rimborso ai respettivi azionisti dei 5 decimi decorsi.

3ª proposizione, conseguenziale alle precedenti. Il Governo dovrebbe assumere l'onere di pagar alle loro scadenze i 5 decimi residuali sopra le azioni 4000 delle quali diverrebbe proprietario, e così altri 2.000.000 di lire.

L'accoglimento pertanto di queste tre proposizioni porterebbe alla finanza dello Stato l'onere di sborsar subito un milione di lire, e a non lunghi intervalli altri due milioni.

Di fronte a quest'onere gravissimo, ecco i vantaggi che, al dire dei supplicanti, verrebbero a resultarne:

1° vantaggio. Certezza della completa esecuzione di tutta la linea già progettata con utile sommo di detta Toscana, e segnatamente delle popolazioni delle valli, che la linea stessa è destinata a percorrere.

2° vantaggio. Assicurazione per la parte del Governo delle vistose somme già sborsate o delle quali si è accollato il pagamento (Lire 873.942. 16. 4).

3° vantaggio. Impedita rovina di un gran numero di possessori di azioni che non hanno mezzi per sostenerle.

4° vantaggio. Acquisto che il Governo farebbe di una carta facilmente negoziabile che in circostanze ordinarie si asserisce non poter mai spendersi al di sotto della pari.

5° vantaggio. Comando assoluto, che per il possesso di tante azioni si concentrerebbe nel Governo, dell'impresa della strada, quale potrebbe far proseguire o arrestare quando e dove più gli piacesse.

6° vantaggio. Diritto, che il medesimo acquisterebbe con la progettata operazione, di partecipare agli utili della strada allorchè superassero il 4 per cento già da lui garantito, qual diritto egli adesso non ha, mentre dall'altra parte resta esposto a un danno quando gli utili predetti non sieno per giungere a quella misura.

7° vantaggio finalmente. Maggior comodità che il Governo stesso avrebbe di procedere al riscatto della strada predetta, dopo la sua attivazione, per averne già pagata la metà.

Tutti questi vantaggi, se si prescinda da quello di vedere ultimata la linea e di salvare, per quanto fosse possibile, l'interesse del Governo, comparvero molto problematici e da non farsene gran caso alla sezione che ho l'onore di presiedere. Credo perciò inutile di fare sopra ciascuno di essi delle osservazioni speciali, e piuttosto dirò compendiosamente quanto dalla sezione stessa si rifletteva tanto per l'accoglimento quanto per il rigetto della fatta proposizione.

Si rifletteva per l'accoglimento che tanti favori già dal Governo concessi a quest'impresa potevano autorizzare a credere che avesse riconosciuto in lei un carattere di utilità generale di primo grado, e che ciò ritenuto, qualunque ulteriore sacrifizio per assicurarne il buon successo non dovrebbe reputarsi soverchio, massimamente poi quando il cattivo esito dell'impresa stessa avrebbe poste in gravissimo pericolo le vistose somme già dal Governo somministrate. Per il rigetto poi si rifletteva che il credere le concessioni governative conseguenza di aver riconosciuto nella strada di che si tratta il concorso di un altissimo pubblico interesse, è un supposto contradetto dai fatti, essendo troppo chiaro, e per le dichiarazioni contenute nella Sovrana Risoluzione che concesse l'imprestito delle Lire 600.000, e per le cose avvertite dal Ministro della Finanza nella mentovata sua nota, che il detto imprestito fu sostanzialmente animato dall'oggetto di procurare, in critiche circostanze, del lavoro alla classe bisognosa della Val di Nievole, e la susseguente garanzia del 4 per cento, dal desiderio di porre in salvo i rilevanti capitali già avventurati; che questi capitali non potevano, anche nel caso di fallimento dell'impresa, considerarsi affatto inesigibili, tostochè sono già stati eseguiti dei lavori per circa 3.000.000 di lire ed il Governo ha un ipoteca sopra la strada che potrebbe assicurargli la preferenza su gli altri creditori della società; e quando pure lo fossero, non dovrebbero ritenersi come perduti tostochè valsero a dar pane ad una popolazione che ne abbisognava ed a mantenere la pubblica tranquillità; che in ogni evento meglio sarebbe per il Governo il renunziare ad ogni speranza di ricupero delle vistose somme ormai già sborsate, che sobbarcarsi ad un onere sproporzionato, nel momento attuale, alle sue forze; e che finalmente, siccome l'assunzione del detto onere per parte del Governo suonerebbe presso a poco lo stesso, che egli dovesse ultimare la strada con i proprii denari, la prudenza sempre consiglierebbe di stare a vedere cosa partorisse la decadenza di cui la società va nel futuro anno ad incorrere quando non abbia terminati i lavori, e se, dietro l'esperimento dell'asta, si trovasse chi, prendendo in aggiudicazione l'impresa sul prezzo di stima ed anche sopra offerte volontarie inferiori, sapesse, come suole comunemente accadere ai secondi speculatori, condurla con migliori auspicii, al suo termine.

Ad appoggiare questi riflessi per la rejezione del progetto sottoposto al Governo dai rappresentanti la società della strada lucchese, stavano inoltre le avvertenze che si fanno dal Ministro nella più volte rammentata sua nota, e delle quali solo mi resta a parlare (paragrafo VI).

Paragrafo VI.

Avverte in fatti in primo luogo il Ministro che se il Governo accogliesse il progetto del quale si tratta, gli converrebbe per tutta la somma dei tre milioni contrarre un nuovo debito, non potendosi, ai pagamenti che l'adozione

del detto progetto renderebbe necessarii, far fronte con le rendite ordinarie dello Stato.

Avverte in secondo luogo che se il prezzo per cui il Governo stesso dovrebbe acquistare le azioni 4.000 dovesse essere alla pari (su di che sembra al Ministro che nulla dica la supplica), il sacrifizio del Governo sarebbe quasi certo; ed avverte in terzo luogo che se fosse quello corrente, i proprietarii delle azioni da vendersi sarebbero presso a poco egualmente rovinati, e l'odiosità, benchè ingiustamente, ne ricaderebbe sopra il Governo.

In proposito delle quali avvertenze io nulla altro soggiungerò, se non se, che il caso il quale nel concetto del Ministro porterebbe al sacrifizio quasi certo del Governo, è quello appunto che va a verificarsi, giacchè, sebbene nella supplica non si dica con apposita frase che la vendita e respettiva compra delle 4000 azioni debba farsi alla pari del valor nominale delle medesime, si viene però ad esprimere chiarissimamente la stessa idea allorchè, in quanto alle 2000 di dette azioni ritenute in deposito dal Governo, si propone ad esso di compensare il prezzo dei primi tre decimi delle medesime col capitale d'imprestito di Lire 600.000, ed in quanto alle seconde, espressamente si dice, che dovrà pagarne il prezzo in quella somma cui ammontano i 5 decimi sulle medesime già decorsi, cioè, in un milione di lire.

Qui termina questa prima parte del mio rapporto relativa al primo affare, e passo perciò a parlare dell'altro concernente il nuovo esame che la Consulta è incaricata d'instituire sulle già note domande della società della strada ferrata Maria Antonia.

Parte seconda.

La precedente domanda della società della strada ferrata Maria Antonia per ottenere la garanzia del frutto del 4 per cento sopra il capitale delle sue azioni, e l'estensione dai 60 ai 100 anni della durata della sua concessione si appoggiava ad 8 argomenti e ad una offerta.

Gli argomenti erano i seguenti:

1. Esempio degli altri governi.
2. Esempio dello stesso Governo nostro in proposito della strada fra Lucca e Pistoia.
3. Perdita cui si sottopone lo Stato qualora la detta strada da lui garantita non si allacci alla capitale mediante la completazione di quella Maria Antonia.
4. Promessa del Governo di estendere a favore di quest'ultima il tempo della concessione, per indennizzarla del pregiudizio che le cagionava col costringerla ad adottare una linea diversa da quella già approvata.
5. Impossibilità che la Maria Antonia renda meno del 4 per cento al netto delle spese.

6. Mezzo facile di rivalsa con l'inalzamento delle tariffe.

7. Danno che potrebbe risentire la pubblica quiete dal licenziamento in tronco di 3000 lavoranti.

8. Condizioni gravose cui si è assoggettata la società per la dotazione dell'Instituto Magnolfi. 5

L'offerta poi che si faceva consisteva nell'esibire al Governo la facoltà di valersi del piano stradale per condurre acque potabili a Firenze.

Ad onta di questi argomenti, di quest'offerta, la Consulta ad una grandissima maggioranza di voti credè che non si dovesse concedere la domandata garanzia del 4 per cento, ma che potesse esser equo e congruo l'estendere il 10 tempo della concessione dai 60 ai 100 anni.

La ragione principale poi, per cui la Consulta opinò che si dovesse denegare la garanzia del 4 per cento si fu che ogni calcolo di umana prudenza portava a credere che senza esporre lo Stato a questo rischio gravissimo, la strada si finirebbe. 15

1. Perchè la società italiana ed austriaca di Londra si era ormai troppo impegnata per ritirarsi.

2. Perchè a strada già fatta per la metà, e di fronte alla decadenza in cui la società incorrerebbe quando non proseguisse i lavori, sarebbe facile il trovare un aggiudicatario che subentrasse all'impresa, o potrebbe il Governo stesso, 20 che lucrerebbe la metà già fatta, assumerla senza danno.

Non scoraggito il Consiglio di amministrazione da questo voto contrario della Consulta, e con la veduta di superarlo, ritorna all'assalto con una nuova memoria, a noi rimessa dal Ministro della Finanza il dì 13 del corrente nella quale, riprodotti gli antichi argomenti, e premessa la dichiarazione che la im- 25 plorata garanzia debba soltanto datare dal giorno in cui sarà aperto il tronco da Prato a Pistoia, aggiunge alla precedente offerta anche le seguenti:

1. Di riprendere subito i lavori e di porre all'opera 3000 operanti.

2. Di fare versare immediatamente nella Reale Depositeria due milioni di lire, dal rappresentante la società italiana ed austriaca di Londra per far fronte 30 alle spese di prosecuzione dei lavori.

3. D'indurre lo stesso rappresentante ad imprestare alla società della strada ferrata tra Lucca e Pistoia un altro milione di lire, onde anche quella linea possa compirsi.

4. Di ricevere nel suo seno un Regio Commissario che invigili le sue ope- 35 razioni, e si assicuri della regolarità della sua amministrazione.

Fra queste offerte quella che, a senso mio e della sezione che ho l'onore di presiedere, ha un maggior grado d'importanza e merita perciò di essere presa in più accurato esame, è la terza, cioè l'offerta di un imprestito da farsi alla società della strada ferrata fra Lucca e Pistoia, imperocchè non è da im- 40 pugnarsi che ove si volesse concedere alla società della Maria Antonia la im-

plorata garanzia del 4 per cento non si saprebbe escogitare più proporzionata ragione per farlo dell'assicurato compimento dell'altro tronco fra Pistoia e Lucca.

Ed infatti completata con questo mezzo tutta la linea subappennina, e sviluppata la maggior forza produttiva di cui possa esser capace, diversi vantaggi ne deriverebbero al Governo, il quale assicurerebbe i vistosi crediti che tiene contro la società della strada fra Lucca e Pistoia, eviterebbe, o almeno diminuirebbe di assai il danno a cui altrimenti si troverebbe esposto per la garanzia del 4 per cento già prestata a quella società, e diminuirebbe in egual proporzione i pericoli di quella che anderebbe a prestare a favore della società della strada Maria Antonia, senza parlare dell'altro vantaggio, assai valutabile, quello cioè, di potere il Governo appoggiare la grazia, a considerazioni desunte dalla necessaria tutela del proprio interesse già gravemente compromesso, e così respingere senza odio domande consimili che si facesse per parte di altre società di strade ferrate.

La Consulta però ha inteso che la somma da imprestarsi alla società della strada tra Lucca e Pistoia non sarebbe, a tenore della memoria summentovata, che di un solo milione, ed ha rilevato dalle cose che ho avuto l'onore di esporle superiormente in proposito del progetto fatto al Governo dalla detta società che, nello stato disastrosissimo della sua economia, ben altre somme le occorrerebbero, per porla in grado di proseguire ed ultimare i lavori fino a Pistoia. Con la cassa vuota, con un debito, compreso quello verso il Governo, di circa due milioni di lire, e nell'impossibilità di richiamare i suoi azionisti ad altri versamenti per non dar luogo alla perenzione delle azioni, è chiaro che quella società nulla o poco può de' proprii denari contribuire alla costruzione di 13 miglia di strada ferrata, che tante ne restano a percorrere per giungere a Pistoia, e che perciò l'imprestito da farsi bisognerebbe che supplisse a quasi tutta la spesa occorrente per la costruzione predetta, quale spesa calcolata a Lire 300.000 per miglio (che è la ragione la più discreta verificatasi nella strada di Siena, mentre quella della Maria Antonia giunge quasi alle lire 500.000) ammonterebbe a circa 4 milioni di lire.

Non devo però tacere alla Consulta essermi stato accertato da persona rivestita di carica eminente nel Consiglio di direzione della detta strada Maria Antonia, che il rappresentante la società italiana ed austriaca di Londra signor Bonfil sarebbe disposto a portare l'imprestito di chè si tratta a somma molto maggiore del milione fin qui esibito, e che qualora la concessione della garanzia del 4 per cento fosse vincolata all'onere che dovesse essere in modo regolare garantita la completa esecuzione della strada ferrata fra Lucca e Pistoia, quest'onere sarebbe senza difficoltà accettato e soddisfatto; ma siccome si tratta di semplice dichiarazione verbale non accompagnata da formale offerta del detto signor Bonfil così io mi limito a darne un semplice cenno alla Consulta onde faccia di questa notizia quel capitale che crederà conveniente.

Qui terminerebbe anche questa seconda parte del mio rapporto se non or mi sembrasse ben fatto di dire qualche parola sopra varie produzioni che hanno avuto luogo recentemente, e consistono in due brevi memorie dell'avvocato Giuliano Ricci a sostegno delle domande delle quali stiamo adesso occupandoci, in varie lettere dirette da alcuni ministri esteri al signor Bonfil e da questi esibite, ed in alcuni prospetti rimessimi nella scorsa sera dal Presidente della strada Maria Antonia. In quanto alle memorie dell'avvocato Ricci, siccome sono a stampa, e ritengo perciò che sieno state comunicate a tutti i componenti la Real Consulta, non credo necessario il ripeterne qui il contenuto, e solo mi limiterò a correggere alcuni errori di fatto in cui le dette memorie sembrami che sieno incorse.

Nella prima di dette memorie si torna ad asserire che il Governo aveva approvato la linea da Prato a Pistoia tracciata dai primi studii, che quindi ha costretto la società a variarla, e che non ne ha ancora stabilita una diversa.

Queste tre proposizioni sono tutte e tre egualmente sprovviste di base nel fatto. Ne sono sprovviste la prima e la seconda, come io ebbi altra volta, all'appoggio di varii documenti dei quali fu anche eseguita lettura, l'onore di dimostrare alla Reale Consulta, e che ne sia sprovvista la terza chiaramente lo manifesta la Sovrana Risoluzione del dì 10 del caduto decembre con la quale restò approvato il progetto di una nuova linea esibito dall'ingegnere della società. Piacemi inoltre avvertire, che tutto quanto si dice in proposito di questa approvazione e disapprovazione di linea, tende a reclamare l'esecuzione di una promessa che si asseriva fatta dal Governo alla società di estendere a favor di essa la durata della concessione per indennizzarla del pregiudizio che la variazione della linea le avrebbe arrecato, e che, nella riconosciuta convenienza per parte della Consulta di estendere la detta concessione, viene a restare senza subietto.

Nella seconda poi di dette memorie si asserisce, che i due milioni di lire i quali la società della strada Maria Antonia doveva depositare nella Regia Cassa per garantire la puntuale esecuzione dei contratti impegni, e dei quali fu per di lei conto eseguito il deposito dal rappresentante la società italiana ed austriaca di Londra, furono, col consenso espresso del Governo, consacrati alla prosecuzione dei lavori della strada, per l'oggetto evidente d'inferirne che il Governo medesimo non potrebbe, dopo questa prestazione di consenso, far valere altrimenti, in pregiudizio del credito della detta società italiana ed austriaca, i diritti che gli competono sulla strada ferrata Maria Antonia in caso di decadenza. Ciò però non è esatto. Il Governo, nella riconosciuta sua bontà, e per favorire sempre più quell'impresa, credè di dover recedere dal rigore dei patti, e di permettere il ritiro anticipato di detta somma, e per quest'effetto prestò il suo consenso, ma non intese al certo, nè poteva intendere, nel mentre che esercitava un parere, di contrarre una nuova obbligazione.

Ciò basti in quanto alle memorie dell'avvocato Ricci. In quanto poi alle lettere prodotte dal signor Bonfil consistono queste:

1. In una lettera del Ministro di Finanza nella quale dice essere nella persuasione, sebbene non possa positivamente affermarla, che l'ultimo imprestito di 250.000.000 di franchi contratto dal suo Governo, fosse destinato alla costruzione o ultimazione delle strade ferrate, e per dar soccorso alle società private che le hanno intraprese o sono per intraprenderle.

2. In altra lettera del Segretario della Legazione inglese signor Scarlet nella quale asserisce che il Parlamento di quella Nazione votò nello scorso anno una somma considerabile da imprestarsi alle società intraprenditrici di strade ferrate in Irlanda.

3. In altra lettera dell'incaricato di affari d'Austria, nella quale si dice esser noto che il suo Governo non solo fà a sue spese una gran parte della strada ferrata di Lombardia, ma ancora che egli ha garantito agli azionisti il frutto del 4 per cento.

Una consimile garanzia asserisce il signor Bonfil, ma senza produrre alcuna prova, essere stata concessa alle private società di strade ferrate dai governi di Prussia e di Baviera.

In quanto poi finalmente ai prospetti trasmessi dal Presidente della strada ferrata Maria Antonia, questi fanno conoscere che il movimento dei passeggeri sul tronco di strada da Firenze a Prato è stato, nei primi 20 giorni dalla sua apertura, di n. 22.414 passeggeri con un prodotto di paoli 20.802 e la spesa giornaliera per il servizio di detta strada di lire 333.6.8.

Altro adesso non mi resta che proporre l'ordine da osservarsi nella trattativa dei due affari che formano l'oggetto della presente adunanza, e le questioni da porsi per la discussione di ciascheduno di essi.

In quanto all'ordine, sembrami cosa razionale, che la trattativa dell'affare concernente la strada Maria Antonia debba precedere quella dell'altro affare relativo all'altra strada fra Lucca e Pistoia, stante l'influenza che la risoluzione del *primo* può esercitare sulla risoluzione del *secondo*.

Ed in quanto alle questioni crederei che potrebbero porsi le seguenti:

Per l'affare della strada Maria Antonia:

1ª questione. La Consulta dovrà persistere nel primo suo voto, o recedere dal medesimo, proponendo al Governo la concessione della implorata garanzia del 4 per cento?

2ª questione. In questo ultimo caso dovranno accogliersi le offerte della società tali quali sono state presentate o dovranno farsi alle medesime delle modificazioni ed aggiunte?

Per l'altro affare della strada fra Lucca e Pistoia:

Questione unica. Dovrà accogliersi o rigettarsi il progetto fatto al Governo dai rappresentanti di questa società?

Allegato *C*: Lettera di Alessandro Torlonia a Ralph Bonfil.

Sono ben dispiacente, che abbiate lasciato decorrere tanto tempo, senza più nulla scrivermi riguardo a strade ferrate. Vero è che in passato non v'era grande utilità di occuparsi di simili imprese, ma ben sapete, che ora i tempi son cambiati e che ora è non solo possibile ma anche incoraggito ciò che precedentemente si trovava contrariato. 5

Di fatti il nostro Governo è ora entrato nella massima, non solo di autorizzare le linee di strade ferrate, che maggiormente interessano, ma anche di garantire l'interesse del quattro per cento del capitale occorrente per la loro costruzione. Con questa risoluzione, egli è indubitato, che i concorrenti per tali strade non debbono mancare, e perciò mi farà piacere di apprendere ciò che ne pensate voi stesso, e ciò che la vostra società sarebbe quindi disposta di fare. 10

Nella aspettativa di vostro riscontro, ho il piacere di riverirvi con tutta la stima. 15

Alessandro Torlonia

Roma 24 febbraio 1848.

45.

Motuproprio 5 aprile 1848 del Granduca Leopoldo II con il quale vengono concesse garanzie alle società delle strade ferrate. 20

L'originale del Motuproprio si conserva nell'*Archivio del Ministero di Giustizia e Grazia* dell'ASFi: *Leggi e decreti originali* 1848, Busta 776.

NOI LEOPOLDO SECONDO
PER LA GRAZIA DI DIO 25
GRANDUCA DI TOSCANA
ECC. ECC. ECC.

Viste le domande avanzate per parte del Consiglio d'amministrazione della società intraprenditrice la costruzione della strada ferrata Maria Antonia da Firenze a Pistoia e dirette a conseguire che prolungato il termine della concessione relativa venga inoltre garantito l'interesse del quattro per cento sulle azioni che costituiscono il capitale della società mentovata. 30

Visto il Nostro Decreto in data dei 28 luglio 1847, e con il quale un'uguale garanzia venne accordata alla società della strada ferrata da Lucca a Pistoia.

Considerando che di fatto la società concessionaria della strada Maria Antonia si addossò quanto alla durata della concessione ed agli oneri che l'accompagnarono, condizioni affatto speciali, che se poterono ultroneamente offrirsi al momento della concessione, sono addivenute oggi eccessivamente gravose 35

in mezzo alle sfavorevoli circostanze nelle quali generalmente si trovano da qualche tempo simili intraprese.

Considerando che se è stato sempre utile e conveniente l'accordare sostegno e favore alla intraprese aventi per scopo la costruzione delle strade di ferro, 5 generalmente preordinate a pubblico vantaggio, e riconosciute per opere di pubblica ed universale utilità, lo addiviene oggi maggiormente di faccia alla crise politica e commerciale che estendendosi a tanta parte di Europa opera un sensibile disguido dei capitali con grave danno di ogni ramo di commercio e d'industria.

10 Considerando che dopo l'impegno già assuntosi dallo Stato in ordine al Motuproprio de' 28 luglio 1847 di corrispondere cioè alle società della strada fra Lucca e Pistoia il frutto del quattro per cento sulle azioni che ne costituiscono il capitale sociale, ogni qualvolta sarà posto in attività, per il transito delle persone, e delle merci, il tronco da Lucca a Pescia è divenuto di speciale 15 interesse per la finanza di procurare che al più presto possibile sia quella strada congiunta con l'altro da Firenze a Pistoia, e così ultimata la linea subappennina che porrà in comunicazione, attraverso l'Agro Pistoiese la Val di Nievole, e il territorio lucchese la città di Firenze con quella di Livorno.

Considerando finalmente che nelle presenti difficili circostanze è di asso- 20 luta urgenza il provvedere acciocchè non interrotti i lavori che interessano la costruzione della strada di cui si tratta lo che per ufficiali riscontri pervenutici non potrebbe farsi senza danno delle popolazioni, e della pubblica quiete, venga al più possibile affrettato quel maggior sviluppo dei medesimi che dando mezzo di occupazione e di guadagno a molte e molte persone, gioverà insieme alla 25 circolazione del denaro, ed al mantenimento della pubblica tranquillità.

Sentita la Real Consulta di Stato.

E sul parere del Nostro Consiglio dei Ministri

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso:

Articolo 1. Il termine della concessione della strada ferrata Maria Antonia 30 alla società concessionaria di detta linea, viene esteso dai sessanta ai cento anni con quegli stessi patti e con quelle condizioni che accompagnarono la concessione primitiva, salvo quanto viene disposto in contrario con il presente Nostro Decreto.

Articolo 2. Un interesse annuo del quattro per cento è garantito dallo Stato 35 alle ottomila azioni di lire fiorentine mille per ciascuna costituenti il capitale sociale della strada ferrata da Firenze a Pistoia sino a concorrenza, nei limiti di esso capitale, e non più oltre, delle somme che saranno effettivamente impiegate nella costruzione ed attivazione della strada medesima.

Articolo 3. Detta garanzia comincerà ad avere effetto dal giorno in cui la 40 strada sarà in piena e regolare attività pel transito delle persone e delle merci fino a Pistoia, e dopo che sarà stato giustificato al Regio Governo l'eseguito

pagamento di tutti gli espropriati e di tutti i creditori liquidi di detta società niuno escluso nè eccettuato ugualmente che il già effettuato deposito nella cassa dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova a favore dei creditori non liquidati, di quelle somme che i periti giudiciari avranno stimate equivalenti al valore approssimativo dei terreni espropriati. 5

Articolo 4. Saranno applicabili alla presente concessione tutte le condizioni stabilite dagli Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del Motuproprio del 28 luglio 1847[162] col quale venne accordata una ugual garanzia alla strada ferrata fra Lucca e Pistoia.

Articolo 5. A cautelare l'esecuzione della strada da Pistoia a Pescia, ed il 10 compimento del tronco da Pescia a Lucca; la società inglese, rappresentata dal conte Cavaliere Ralph Bonfil, ed avente il maggiore interesse nella società della strada Maria Antonia, e per conseguenza nell'attivazione della strada lucchese, depositerà nelle mani del Regio Governo la somma di tre milioni di lire toscane, che due milioni a cautelare il tratto da Pescia a Pistoia, ed il terzo 15 per il tronco da Lucca a Pescia, all'interesse del cinque per cento, pagabile ogni semestre la rata; ed all'effetto inteso, che quando la società lucchese non conduca a termine i suddivisati due tronchi di strada, o l'uno o l'altro di essi, nel tempo voluto dai Rescritti di concessione, il Governo debba invitare la società della strada Maria Antonia, ed in di lei difetto obbligare la società inglese de- 20

162. Motuproprio 29 luglio 1847 cit. « *Articolo 3* - Colla presente garanzia il Governo non resterà esposto ad altro obbligo che a pagare la sola differenza che per caso si verifichi tra la rendita netta della strada e l'importare dell'interesse del quattro per cento sul capitale sociale sopra menzionato »; « *Articolo 4* - La rendita netta per gli effetti espressi nell'antecedente Articolo sarà quella che resulterà dagli incassi annui, detratte le spese del mantenimento della strada e suo esercizio, esclusa ogni e qualunque prelevazione di fondo di riserva »; « *Articolo 5* - All'oggetto che le dette spese sieno tenute nei giusti limiti, nè venga la rendita per detrazione delle medesime, oltre la debita misura, diminuita, dovrà il Consiglio di amministrazione compilare anno per anno uno stato di previsione di esse spese e presentarlo all'approvazione della Direzione generale delle Acque e Strade; nè oltre la cifra da questo stato resultante, potranno valutarsi le spese nello stabilire la differenza tra la rendita netta e l'importare dell'interesse garantito »; « *Articolo 6* - Se per caso fortuito straordinario e di forza maggiore restasse interrotto per non breve lasso di tempo l'esercizio della strada, s'intenderà pur sospeso durante la detta interruzione l'effetto della 25 presente garanzia »; « *Articolo 7* - Le somme che lo Stato dovesse pagare alla società in conseguenza del garantito interesse, dovranno essergli da lei rimborsate colle eccedenze al di là del quattro per cento, che si verificassero sui pro- 30 dotti degli anni successivi »; « *Articolo 8* - È riserbato al Governo il diritto di ordinare un aumento di tariffe, quando l'esperienza dimostrasse che con quelle in corso non può raggiungere una rendita che valga a coprire oltre le 35 spese il garantito interesse »; « *Articolo 10* - In fine è riserbato al Governo toscano il diritto d'invigilare nel più lato modo l'amministrazione economica dell'impresa, di richiedere tutti gli schiarimenti e comunicazioni che 40 crederà opportune, di farsi rappresentare nelle adunanze generali e di prender parte nelle discussioni e deliberazioni delle medesime ».

positante ad eseguire quello dei due tronchi che non sarà terminato, o tutti due, se non fossero compiti, divenendo però l'una, o l'altra di dette società proprietaria del tronco o tronchi che saranno da lei terminati; valendosi a tale oggetto della somma costituente il deposito preavvertito nel modo che sarà 5 appresso indicato.

Articolo 6. La società della strada Maria Antonia non potrà per altro essere invitata, nè respettivamente la società inglese potrà essere obbligata ad eseguire la costruzione del tronco di strada da Lucca a Pescia, separatamente dall'altro da Pescia a Pistoia; ma potranno bensì essere costrette all'esecuzione 10 di quest'ultimo, quando il primo venga compito dalla società lucchese. In ogni modo la garanzia del quattro per cento sulle somme che verranno effettivamente impiegate nella costruzione dell'uno o dell'altro dei rammentati tronchi di strada, o di ambedue, verrà estesa a vantaggio della società della strada Maria Antonia, o respettivamente delle società inglese ai termini del presente Decreto 15 quando in tutto o in parte venga da lei quella costruzione eseguita.

Articolo 7. Quando la società della strada Maria Antonia, o in di lei difetto, la società inglese dovesse prevalersi del deposito fatto nella somma di tre milioni di lire toscane, dovrà conseguirne il pagamento in rate di Lire dugentocinquantamila ciascuna, secondo che comproverà di averle erogate nelle espro- 20 priazioni e nei lavori occorrenti per la costruzione della strada, cessando a carico del Governo depositario, a misura di tali pagamenti l'interesse del cinque per cento al quale si è obbligato fino a che riterrà quella somma.

Articolo 8. Nel caso che i lavori dei due tronchi da Pescia a Pistoia, e da Lucca a Pescia, o di uno dei tronchi predetti dovessero essere continuati dalla 25 società lucchese, sarà in facoltà del Governo di rilasciare alla medesima in tutto o in parte i tre milioni di lire stati depositati dalla società inglese per il termine di anni quattro, nella proporzione di che all'Articolo quinto, cioè di due milioni per il tronco da Pescia a Pistoia, ed un milione per l'altro tronco da Lucca a Pescia, prelevabili dal deposito a rate di Lire dugentocinquantamila a misura 30 che verrà giustificata al Governo medesimo ed al Consiglio d'amministrazione della società della strada ferrata Maria Antonia l'equivalente erogazione nell'espropriazione ed esecuzione dei lavori, e con le cautele state più specialmente convenute fra il Governo e la società depositante.

Articolo 9. Qualora nel termine di anni quattro dal giorno in cui sarà ef- 35 fettuato il deposito, la società della strada ferrata Maria Antonia, o in di lei difetto la società inglese, non sia con l'erogazione del medesimo divenuta proprietaria dei due tronchi della strada ferrata da Pescia a Pistoia e da Lucca a Pescia, o non siasi altrimenti fatto luogo al passaggio del capitale nella società lucchese sotto le condizioni e le cautele di che all'Articolo precedente, avrà 40 la società inglese diritto alla restituzione del deposito o in tutto o in quella mi-

nor parte che stava a cautelare il compimento del tronco da Lucca a Pescia nelle proporzioni accennate dall'Articolo quinto.

Articolo 10. La società inglese si obbliga di effettuare entro il mese di luglio prossimo avvenire al più lungo il deposito di tre milioni di lire toscane in effettivo contante all'oggetto contemplato nell'Articolo quinto del presente Decreto. 5

Articolo 11. La società medesima s'impegna ugualmente a tenere costantemente impiegati sulla strada ferrata Maria Antonia e sulle fabbriche alla medesima annesse e pertinenti, un numero di lavoranti non minore di quattrocento, per il corso di sei settimane decorrende da questo medesimo giorno, 10 numero da aumentarsi fino a settecento nel tempo che verrà appresso fino a tutto luglio, e che dovrà poi non essere inferiore ai mille settecento nel tempo che succederà al giorno in cui sarà fatto il deposito dei tre milioni.

Articolo 12. Il presente Decreto dovrà riguardarsi a tutti gli effetti come non avvenuto e la garanzia con esso assicurata dovrà intendersi di niun valore 15 quando il deposito dei tre milioni di lire offerto dalla società inglese non venga effettivamente, e pienamente eseguito nel tempo determinato dall'Articolo decimo e quando nel termine decorrendo fino all'effettuazione del deposito medesimo non venga costantemente occupato sui lavori il numero di operanti prescritto all'Articolo undicesimo. 20

Il Nostro Ministro Segretario di Stato al Dipartimento delle Finanze del Commercio e dei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, la pubblicazione del quale sarà rimessa all'epoca che per l'adempimento delle condizioni impostevi sarà divenuto definitivo.

Dato lì 5 detto. 25

LEOPOLDO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: F. Cempini.

Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici: G. Baldasseroni.

V. per l'apposizione del Sigillo 30
Il Ministro della Giustizia: B. Bartalini.

XV.

ORGANIZZAZIONE DELLA RISERVA DELLA GUARDIA CIVICA E AUMENTO DEL CONTINGENTE DELLA TRUPPA STANZIALE

Su richiesta della Segreteria di Stato, la Consulta veniva chiamata a dare il suo parere su due
5 progetti di legge: l'uno relativo all'organizzazione della riserva della Guardia civica, l'altro relativo all'aumento del contingente delle forze militari.

La riserva della Guardia civica era prevista dagli Articoli 4 e 109 del Regolamento del 4 ottobre 1847: per darvi attuazione era stata nominata sin dal 5 novembre 1847 una « Commissione per il regolamento della riserva della Guardia civica », della quale facevano parte il Gonfaloniere
10 di Firenze, i comandanti della Guardia civica di Firenze, Lucca e Livorno e l'avv. Luigi Casamorata in qualità di segretario.

Nella seduta del 6 marzo veniva affrontata la discussione di entrambi i progetti e veniva conclusa solo rispetto a quello della riserva della Guardia civica, che risultava approvato all'unanimità e veniva poi pubblicato, con Notificazione della Segreteria di Stato, l'8 marzo 1848.
15 La discussione sull'altro progetto concernente l'aumento della « milizia stanziale » veniva ripreso l'8 marzo: nel corso della seduta si svolgeva un'ampia discussione sull'interpretazione della complessa e poco chiara legislazione vigente in materia, in ordine specialmente alla durata del servizio militare (uno o sei anni), al carattere di straordinarietà che il proposto arruolamento presentava nel progetto governativo, alla determinazione del contingente da arruolare (4000
20 o 2000 uomini), al sistema da adottarsi per l'arruolamento (sistema coatto o con « ingaggio per via di premi »), alla spesa che il previsto aumento avrebbe comportato per il bilancio dello Stato e al disorientamento che il nuovo reclutamento avrebbe diffuso nelle campagne.

Con il Motuproprio del 5 aprile 1848 i suggerimenti della Consulta venivano accolti solo in parte: il contingente era ridotto a 2000 uomini, invece del sistema dell'« ingaggio per via di
25 premi » veniva prescritto quello dell'arruolamento coatto e nessun termine veniva fissato per la durata del servizio.

In apertura di seduta il Consultore Ricasoli aveva espresso l'opinione che i processi verbali della Consulta, contenenti il parere di ciascuno dei consultori, intervenuti nella discussione, dovessero essere pubblicati dalla stampa periodica, affinchè risultassero meglio determinate le re-
30 sponsabilità dei singoli membri della Consulta. Rinviata alla fine della seduta la discussione sulla pregiudiziale del Ricasoli, questa veniva respinta. La questione, a causa dell'insistenza del Ricasoli di ottenere almeno l'estratto del verbale contenente il suo intervento sull'argomento dell'arruolamento militare, ebbe un seguito, come risulta dal carteggio intercorso tra il Ricasoli, il Presidente Giannini ed il Ministro Ridolfi: ad esso si accenna nei Complementi.

46.

Adunanza generale del 6 marzo 1848.

ASFi: *Archivio del Consiglio di Stato* Busta 1, ins. 30.

Presenti i signori Presidente Giannini, Vice Presidente Buonarroti, e Consultori Bologna, Moscheni, Bani, Capoquadri, Nervini, Mutti, Ricasoli, Capei, Capponi e Lamporecchi. 5

È presente pure alla seduta S. E. il Ministro Direttore dell'I. e R. Dipartimento di Stato.

Il signor Presidente annunzia alla Consulta che con dispaccio del prossimo scorso giorno pervenutogli per parte del prelodato Dipartimento era invitata 10 la Consulta medesima ad esporre il suo parere sul piano dei due progetti di legge relativo l'uno al pronto aumento della milizia stanziale, l'altro ad alcune disposizioni concernenti la riserva della Guardia Civica. Annunzia altresì lo stesso signor Presidente che, adunatasi qualche ora fa la sezione legale per l'esame preparatorio di questi progetti a forma della legge, essa nella urgenza in specie 15 del tempo non aveva trovato da formulare speciali quesiti ed osservazioni in proposito, se si prescinda da qualche rilievo sul testo del proemio con cui si apriva il progetto concernente la Guardia Civica, dal rilievo cioè che non fosse per avventura opportuno accennare alla assenza delle Assemblee legislative per dedurne un fatto che togliesse di regola la legale possibilità di organizzare 20 la detta riserva, perocchè potesse dubitarsi che fino all'epoca in cui fosse per andare in piena attività lo Statuto fondamentale questa legale possibilità realmente vi fosse.

Il signor Presidente legge nel loro testo integrale i due progetti comunicati, e richiama il Collegio ad esporre sul tenore di essi il proprio parere, frat- 25 tanto che S. E. il Ministro dell'I. e R. Dipartimento di Stato si chiamava pronto a dare, occorrendo, tutti quelli schiarimenti che siano per risultare opportuni.

Il primo progetto messo in discussione fu quello relativo all'aumento della milizia stanziale. Molti rilievi vennero a mano a mano facendosi su i modi di esecuzione cui il progetto stesso richiamava, ma poichè per parte in specie del 30 signor Consultore Capei si eccitava il Collegio a prendere in seria e matura riflessione il dubbio se, di fronte allo stato della nostra legislazione su gli arruolamenti militari, tutti coloro che abbiano figurato come coscritti in un arruolamento, perseverino nel rimanere esposti all'obbligo di esser chiamati a prender le armi durante il periodo di sei anni computabile da quello dell'ar- 35 ruolamento medesimo comunque all'epoca di questo sia nel sistema della tassa, sia nell'altro della tratta quei coscritti siano riusciti ad esentarsene, credè il Collegio medesimo che su questo tema dovesse prendersi tempo a meditar qualche poco, niuno avendo dissimulato che dallo stabilire su questo gravissimo tema

un principio piuttostochè un altro ne pendevano naturalmente conseguenze diverse di alto rilievo. A ciò si annuiva pure dal canto del prelodato signor Ministro, il quale dichiarava che, in specie su questo articolo appunto, dopo li studi già fatti, aveva inteso il Governo di sussidiarsi col parere della Consulta.

Per lo che rimesso al prossimo dì 8 la prosecuzione della discussione su questo tema, passò il Collegio senz'altro a discutere e deliberare sull'altro progetto relativo alla riserva della Guardia Civica.

Il progetto venne letto ed accuratamente meditato articolo per articolo senza che eccitasse osservazioni obiettive per parte di alcuno. Il signor Presidente aveva rimarcata l'osservazione stata fatta dalla sezione legale sul tenore del proemio.

Credevasi che non fosse propriamente a parlarsi di *assenza* di Assemblee legislative, ma di assoluta *mancanza* finchè il relativo Statuto non andasse in attività; e finchè l'esercizio di queste Assemblee non avesse avuto luogo ai termini dello Statuto, credevasi dai più che, non potendo mai il potere legislativo stare in sospeso, senza sacrifizio evidente dei ricorrenti bisogni del Paese, dovesse quindi ritenersi che oggi non era a negarsi alla Suprema Autorità la possibilità legale di emettere su questa, come sopra altre materie, quelle leggi che reputasse convenienti alla sicurezza e prosperità del Paese medesimo.

In questo proposito il prelodato signor Ministro dichiarava che il Governo non teneva troppo a quel sistema di locuzione; e dove fosse piaciuto diversamente alla Consulta, egli intendeva di non insistervi, a condizione però, che dal testo della legge chiaramente resultasse che il Principe nell'adottare, in linea provvisoria e come strettamente la urgenza voleva, alcuni provvedimenti relativi alla riserva della Guardia Civica, intendesse contemporaneamente di riservarsi a sottoporre al voto delle Assemblee la completa e definitiva organizzazione della riserva stessa, trattandosi di cosa, come il lodato signor Ministro proseguiva a riflettere, del più alto momento, sia sotto l'aspetto politico, sia sotto l'aspetto economico ed amministrativo.

E in questo piano d'idee concordò il Collegio alla pienissima unanimità.

A questo punto prendeva congedo il prelodato signor Ministro, non senza rammentare alla Consulta che la solenne gravità dei tempi esigeva a pro della nazione un sensibile aumento di forze e che in conseguenza quando alla Consulta stessa non fosse piaciuto favorire del suo voto i progetti inoltratile, pensasse in tal caso a proporre quei succedanei compensi che essa avesse stimati adatti a sodisfare le esigenze avvertite.

Dopo ciò, passando il Collegio ad emettere il suo voto definitivo sopra tutta la serie degli articoli formanti il progetto ultimamente enunciato, credè doverlo pronunziare del tutto favorevole, e ciò fu alla piena unanimità. Si considerò che la organizzazione e l'attivazione in certi casi della riserva era già cosa stabilita in massima dal Regolamento generale per la Guardia Civica at-

tiva del 4 ottobre 1847 (vedi Art. 7 e 109)[163]. Si considerò nel fatto che già molti cittadini, i quali sarebbero appartenuti alla riserva, erano oggimai ascritti alla Guardia attiva; si considerò che la legge progettata, limitandosi a fare un invito, un appello all'animo generoso dei cittadini, non offendeva insomma con questo i diritti, le suscettibilità di alcuno; si considerò infine che sodisfacendo anzi con la legge stessa alle aspettative, alle ansie di molti, si provvedeva così per più maniere alla sicurezza e alla tranquillità della nazione.

Presa quindi siffatta deliberazione e spiacente la Consulta che la urgenza somma delle cose non le permettesse di trattenersi troppo a lungo a sindacare le minute specialità di locuzione del progetto stato da essa concordato in massima, la seduta fu sciolta previo l'invito al Collegio di convocarsi nella prossima mattina del dì 8 corrente a ore undici.

47.

Notificazione 8 marzo 1848 della Segreteria di Stato relativa alla costituzione della riserva della Guardia Civica.

La Notificazione è edita in *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, LV (Firenze 1848) Documento 85 e in «*Gazzetta di Firenze*» (1848) n. 56 (del 9 marzo). L'originale si trova nell'*Archivio della Segreteria di Stato* dell'ASFi: 1848, Protocollo granducale 25, n. 14.

NOTIFICAZIONE

Sua Altezza Imperiale e Reale volendo riserbare alla prossima riunione delle Assemblee legislative il provvedere all'ordinamento definitivo della riserva della Guardia Civica, e considerando frattanto che fa d'uopo procedere a qualche provvedimento, almeno temporaneo, su questo subietto;

Visti li studii preparati sulla materia dalla Commissione istituita con la Notificazione del 5 novembre 1847[164];

163. *Regolamento generale per la Guardia Civica toscana del 4 ottobre 1847* cit. «*Articolo 7* - Sono dispensati dal servizio attivo della Guardia ma formano parte della riserva i braccianti e i giornalieri, i domestici salariati ed i coloni, imperocchè a quelli riuscirebbe troppo gravoso il servizio privandoli della giornaliera mercede della quale vivono ed a questi verrebbe impedito con pubblico danno l'esercizio dell'agricoltura e della pastorizia. Sotto la menzione di braccianti non sono compresi i capi d'arte e di bottega. La riserva riceverà pur essa la sua organizzazione per esser chiamata in servizio attivo nelle circostanze straordinarie e sarà esercitata a forma dell'Articolo 109»; «*Articolo 109* - L'organizzazione della riserva della Guardia Civica avrà luogo mediante un Regolamento speciale. La riserva verrà istituita nei giorni festivi e con modi provvisori rispettivamente in ciascuna comunità, dopo compiutavi l'organizzazione della Guardia Civica attiva».

164. La Notificazione che nomina la Commissione di studio sulla riserva della Guardia civica è pubblicata in *Bandi e ordini* cit., LIV (Firenze 1847) Documento 139.

Sentita la Reale Consulta di Stato;
Sul parere del suo Consiglio ha ordinato quanto appresso:

1. Coloro, che ai termini della Legge son chiamati a far parte della riserva della Guardia Civica, e che vogliano di più appartenere ai corpi di volontari mobilizzabili, dovranno darsi in nota ai respettivi Uffizi comunitativi.

2. La formazione delle note suddette è incarico delle Deputazioni d'arruolamento che debbono procedere in questo ufficio con le stesse norme stabilite per la formazione dei ruoli della Guardia Civica attiva.

3. La giurisdizione dei Consigli di revisione si estenderà pure a conoscere e risolvere i reclami relativi all'arruolamento dei componenti la riserva che vogliano ora inscriversi per andar a far parte dei corpi di volontari da mobilizzare.

4. I militi della riserva inscritti come sopra, finchè non possano incorporarsi nelle compagnie mobilizzabili saranno aggiunti alle compagnie attive della Guardia Civica, e distribuiti fra esse colla regola stessa del domicilio, per dipendere frattanto dai medesimi capi.

5. Questi militi di riserva appena aggregati alle compagnie saranno esercitati secondo che dispone il Regolamento organico per la Guardia attiva[165].

6. I militi della riserva una volta ammessi nelle compagnie di volontari godono di tutti i vantaggi e diritti propri a coloro che delle compagnie medesime fanno parte.

7. Sollecitamente sarà pubblicato il Regolamento provvisorio per la mobilizzazione dei corpi dei volontari.

Dalla Reale Segreteria di Stato
Lì 8 marzo 1848.

C. Ridolfi
A. Gherardini

48.

Adunanza generale dell'8 marzo 1848.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 94, ins. 23.

Presenti i signori Presidente Giannini, Vice Presidente Buonarroti e Consultori Bologna, Moscheni, Bani, Capoquadri, Nervini, Ricasoli, Capei, Capponi e Lamporecchi (n. 11).

Nella seduta generale del 6 corrente la Consulta, preso in esame il progetto di legge sulla proposta leva di quattro mil'uomini in aumento della milizia

165. Il Regolamento sulla riserva della Guardia Civica fu pubblicato il giorno successivo: cfr. *Bandi e ordini* cit., LV (Firenze 1848) Documento 86.

stanziale, elevò gravi dubbii circa la legalità della proposta disposizione in tanto, in quanto che fu posto in questione se veramente procedesse a dovere il concetto onde il progetto stesso era animato, il concetto, cioè, che ai termini della nostra legislazione gli individui compresi nei respettivi annuali arruolamenti perseverassero ad essere esposti all'obbligo di essere chiamati sotto le bandiere per l'intiero corso di anni sei, a quanto si estende fra noi il periodo della capitolazione. In ciò si ritenne che dallo stabilire in proposito un principio piuttostochè un altro derivavano di necessità conseguenze diverse per la economia con cui avrebbe potuto e dovuto portarsi praticamente ad effetto la suggerita misura.

Ora il signor Presidente, dopo li studii fatti da esso, e che riteneva essersi già fatti anche dagli altri componenti il Collegio su questa materia, invitava il Collegio medesimo a riprendere la interrotta discussione.

Prima però di passare oltre, il signor Consultore Ricasoli, avvertendo alla somma opportunità che i processi verbali costatanti il voto di ciascuno dei componenti la Consulta dovessero essere pubblicati, e rimarcando che il bisogno di questa pubblicità tanto più si faceva sentire nel tema gravissimo a cui ora richiamava l'ordin del giorno, invitava il Collegio ad avanzare in proposito una conveniente proposizione; soggiungendo egli che, accordata una volta tutta la pubblicità della stampa al voto dei singoli, avrebbero questi meglio coperta così la propria responsabilità, la quale è spesso assai compromessa e ingiustamente attaccata dalle voci inesatte solite tener dietro a quella sorte di mezzana pubblicità che è saviamente temibile, perchè d'ordinario sempre contraria all'interesse del vero[166].

Ma su questa mozione il Collegio, adottando il suggerimento del signore Presidente Giannini, opinò dover tornar sopra più tardi, quando fosse stato esaurito l'esame del merito della pendenza, di cui la Consulta doveva ora occuparsi.

Ed al merito passando lo stesso signor Presidente dichiarò che, quanto a sè, li studii fatti accuratamente sulla nostra legislazione in materia di arruola-

166. Il testo completo dell'intervento del Ricasoli nella seduta dell'8 marzo 1848 fu pubblicato, dallo stesso Ricasoli, nel n. 190 del giornale « *La Patria* » del 15 marzo 1848: « Se la Consulta giuridicamente non ha mutato la sua essenza legale, altrettanto non si può dire dirimpetto all'opinione pubblica in faccia alla quale ella è in una dubbiosa e strana condizione. Lo stesso Governo ve la pone, ora richiedendola del suo parere avanti di mandar fuori nuove leggi, ora mandando fuori leggi senza il parere della Consulta. Oggi noi siamo chiamati a giudicare nei rispetti legali la proposta del Governo sulla leva coatta di 4.000 uomini; cosa di gravissime conseguenze.

Il parere della Consulta può essere variamente rappresentato dalla voce pubblica, e travisato potrebbe servir di pretesto anco ad attacchi personali. Questi non mi fanno vacillare nè dare il mio parere liberissimo e secondo coscienza. Una cosa però io temo: la mezza pubblicità. Chiedo pertanto, per la sicurezza del vero e per la dignità di questo Collegio, che l'atto della presente adunanza sia pubblicato ».

mento militare lo avevano condotto nella convinzione pienissima che il concetto onde era informato il progetto comunicato dal Governo fosse destituito di ogni legale fondamento, essendogli evidentemente resultato, dalla lettera e dallo spirito della legislazione stessa, che gli individui compresi nell'arruolamento vi rimanessero soggetti per un solo anno; e che, esaurito l'arruolamento e fornito da ciascuna delle comunità il contingente richiestole, questi individui medesimi andassero a rimanere liberi e prosciolti da ogni ulteriore esposizione.

Ed ecco gli argomenti che il signor Presidente poneva in campo a sostegno della propria opinione.

La Legge normale del dì 8 agosto 1826 stabilisce nell'Articolo 73 che, compito l'anno ventunesimo, niuno sia altrimenti soggetto all'arruolamento ordinario. E questo, a buon conto, nel concetto del signor opinante era molto per argomentarne, come già ne aveva dato un cenno anco nella passata seduta il signor Consultore Nervini, che la esposizione dei giovani all'obbligo di arruolarsi fosse limitata ad un anno soltanto. Allo stesso argomento conduceva il combinato disposto degli Articoli 9, 14, 16, 17, 18, 31[167] e seguenti della Legge citata; e il testo delle Leggi de' 3 marzo[168] e 7 luglio 1834[169], de' 14 maggio 1835[170] e de' 6 aprile 1836[171].

167. Notificazione 8 agosto 1826 relativa all'arruolamento militare, in *Bandi e ordini* cit., XXXIII (Firenze 1826) Documento 50. « *Articolo 9* - Saranno soggetti all'arruolamento generalmente tutti i giovani sudditi domiciliati nel Granducato, escluse le isole, i quali dal primo gennaio inclusivo a tutto il 31 dicembre dell'anno, in cui detto arruolamento si eseguisce, entrano nell'anno ventunesimo della loro età »; « *Articolo 14* - Nel mese di aprile di ciascun'anno sarà annunziato alle singole Comunità il numero delle reclute che ciascheduna in proporzione alla sua popolazione dovrà somministrare al comando militare nel corso dell'anno »; « *Articolo 16* - Potranno le Deputazioni spedire in qualunque tempo dell'anno al comando militare una o più reclute da computarsi nel respettivo contingente »; « *Articolo 17* - Di tali reclute di mano in mano spedite ed accettate dal suddetto comando militare, dovrà tenersi triplice Registro, che uno presso il comando istesso, l'altro presso la Deputazione della Comunità respettiva, ed il terzo nell'uffizio dell'incaricato della Direzione del reclutamento in Firenze, onde a fin d'anno ciascheduna Deputazione possa avere discarico del compimento del contingente attribuito alla comunità »; « *Articolo 18* - Qualora accadesse che una Deputazione avesse al termine dell'anno formato un numero di reclute superiore al contingente, l'eccesso sarà abbuonato alla respettiva Comunità in conto del contingente dell'anno prossimo »; « *Articolo 31* - Nel caso che il cumulo delle tasse imposte ed esatte riuscisse eccedente al pagamento dei premi e al saldo delle spese di reclutamento, ogni avanzo sarà restituito pro rata ed in proporzione della tassa da ognuno pagata ».

168. Circolare della Direzione dell'Arruolamento militare del 4 [non 3] marzo 1834, in *Bandi e ordini* cit., XLI (Firenze 1834) Documento 11.

169. Circolare della Direzione dell'Arruolamento militare del 7 luglio 1834, in *Bandi e ordini* cit., XLI (Firenze 1834) Documento 39.

170. Circolare della Direzione dell'Arruolamento militare del 14 maggio 1835, in *Bandi e ordini* cit., XLII (Firenze 1835) Documento 26.

171. Circolare della Direzione dell'Arruolamento militare del 6 aprile 1836, in *Bandi e ordini* cit., XLIII (Firenze 1836) Documento 27.

Ma la disposizione che più portava luce sulla controversia perchè di ogni altra più esplicita e più litterale, era, secondo l'avviso del prelodato signor opinante, nell'Articolo 27 della Legge stessa 8 agosto 1826 così concepito — ivi — « I giovani di una comunità che entrano nell'anno ventunesimo, e che perciò cadono nell'arruolamento, non potranno offrirsi, per reclute volontarie di altre comunità, e molto meno offrirsi per cambi se prima non resti giustificato che la comunità cui appartengono, terminate le operazioni del reclutamento, abbia già fornito il richiesto contingente».

Dal che (così il signor Presidente proseguiva) doveva necessariamente dedursi che, fornito una volta dalla comunità il respettivo contingente, l'individuo compreso in quell'anno nell'arruolamento restava libero e sciolto da ogni obbligazione.

E ciò di fatti chiarissimamente resultava dalle successive disposizioni emanate col Sovrano Motuproprio de' 21 aprile 1832, reso pubblico con Notificazione del successivo dì 28 dello stesso mese[172], bastando a convincersene il leggere il secondo paragrafo del Motuproprio medesimo così concepito — ivi — « A scanso di abusi è vietato ai comandanti di piazza di ricevere ed accettare alcuno individuo per altra comunità diversa da quella cui appartiene, se non esibisce un certificato del proprio Gonfaloniere che attestando aver già quella Comunità terminato il reclutamento, dichiari essere l'individuo in libertà di prender servizio per qualunque altra comunità, da cui ne venga richiesto ».

E alla lettera e allo spirito di questa disposizione erano poi pienamente coordinate le istruzioni contenute nella successiva Circolare de' 25 maggio 1832[173], con la quale si rimettevano più e diversi modelli a stampa dei certificati necessarii ad attestare il concorso degli estremi nei ricorrenti casi richiesti dal Motuproprio medesimo fra i quali modelli erano più specialmente notabili quelli di numero VIII e IX.

Leggevasi infatti in quello di n. VIII — ivi — « Attesta il sottoscritto (il Gonfaloniere) che questa comunità ha compito il suo arruolamento attesa l'accettazione avvenuta per parte del comando militare delle reclute ad essa richieste per suo contingente; e dichiara in conseguenza che il giovine... nato li... domiciliato in questo territorio comunitativo è in libertà di prender servizio per qualunque altra comunità da cui venga ricercato... ».

E leggevasi in quello di n. IX — ivi — « Attesta il sottoscritto essere già scaduto il termine di giorni dieci dal dì della tratta stata eseguita da questa Deputazione, e dichiara in conseguenza che il giovine... domiciliato in questo

172. Motuproprio 21 aprile 1832, pubblicato il 28 aprile, relativo all'arruolamento militare, in *Bandi e ordini* cit., XXXIX (Firenze 1832) Documento 20.

173. Circolare della Direzione dell'arruolamento militare del 25 maggio 1832, in *Bandi e ordini* cit., XXXIX (Firenze 1832) Documento 26.

territorio comunitativo il quale ha oltrepassata l'età dell'attuale arruolamento, è in libertà di prender servizio per qualunque altra comunità da cui ne venga ricercato».

Ora il complesso di tutte queste disposizioni avendo portato nell'animo
5 del signor Presidente la convinzione pienissima che ai termini delle nostre leggi non restino i giovani vincolati all'arruolamento militare che per un solo anno, quello ventunesimo della loro età, portò necessariamente quindi a fargli concludere che il progetto comunicato non fosse minimamente adottabile all'effetto (ciò bene inteso) di dover riguardare le nuove operazioni di arruolamento
10 nel progetto medesimo indicate non già come operazioni, e prescrizioni di una nuova legge integrale da farsi, ma come operazioni, e prescrizioni continuative e complementarie di quelle passate, rapporto alle quali era resultato evidente che ogni obbligazione dei giovani fosse andata a cessare.

E questa conclusione era abbracciata alla piena unanimità del Collegio,
15 di cui ciascun singolo attestava aver maturamente esaminata sulla materia la nostra legislazione vigente.

Alle cose esposte in diritto il signor Consultore Capoquadri soggiungeva che tanto in Toscana si era andati col principio di provvedere limitatamente anno per anno al bisogno dell'arruolamento, che al termine di ogni
20 reclutamento erasi proceduto dalle respettive Deputazioni di fronte al Governo ad un rendiconto, e saldo finale di tutte le operazioni occorse, come doveva resultare dagli archivi, condizione del qual saldo finale era perfin quella della restituzione del di più che fosse resultato soprappagato nei casi in cui il reclutamento avesse avuto luogo per tassa (Art. 31 della Legge 8 agosto 1826).
25 E questo asserto veniva fortemente appoggiato dal signor Presidente Giannini, il quale dichiarava di non voler mancar di avvertire che l'asserto medesimo aveva tutto il suo appoggio nel disposto di molti ordini circolati dalle superiori competenti autorità e stati da lui riscontrati.

Che anzi lo stesso signor Consultore Capoquadri, per mostrar sempre più
30 che il concetto comune di ravvisare queste annuali operazioni come decisamente finali resultava anche in pratica, soggiungeva di essere nella fondata opinione che in alcuni uffizii comunitativi i fogli concernenti siffatte operazioni venivano, non saprebbesi dire invero con quanta regolarità, anno per anno espurgati con gli altri ritenuti alla pari di questi di nessun conto, del quale
35 spurgo attestava, in fatto non meno rapporto alle comuni lucchesi, il signor Consultore Moscheni.

Anche il proemio della citata Legge normale del dì 8 agosto 1826[174], come

174. Notificazione 8 agosto 1826 cit. «*Proemio* - S.A.I. e R. volendo rendere più
40 facile ed insieme meno gravoso alle Comunità l'adempimento dell'obbligo che loro incombe di fornire quel numero di reclute che di anno in anno possono essere necessarie a tenere al completo i diversi corpi militari del Granducato, dispone quanto appresso».

aggiungeva il signor Consultore Nervini, cospirava a far ritenere il concetto che l'impegno dei giovani si perfezionasse e si consumasse nell'anno in cui cadeva l'arruolamento, mentre per la economia del proemio stesso vedevasi chiaro che la legge era unicamente preordinata all'obbligo — ivi — « di fornire quel numero di reclute che di anno in anno possano essere necessarie a tenere al completo i diversi corpi militari del Granducato... ». 5

Nè per ritenere un concetto diverso poteva portarsi il riflesso che la capitolazione d u r a s s e s e i a n n i, perocchè, come tutti gli altri rilevavano insieme col signor Consultore Nervini, e specialmente i signori Consultori Bologna e Capei, dalla discretiva locuzione della legge chiaro resultava che all'effetto della durata della obbligazione l' a r r u o l a m e n t o fosse cosa ben diversa dalla c a p i t o l a z i o n e, e come il primo aveva fra noi il completo suo esaurimento nell'anno in cui esso cadeva, la seconda, la capitolazione, portava sibbene la estensione dell'obbligo al periodo di sei anni, ma l'obbligo investiva il servizio, ossia la durata del tempo in cui quel giovane coscritto, che in ciascuno arruolamento era destinato a prender posto nella milizia, avrebbe dovuto continuare a rimanere sotto le bandiere. 10 15

Nè a scendere in conclusione siffatta trovò il Collegio poco peso in una ulteriore avvertenza che lo stesso signor Consultore Capei deduceva dal testo dell'Articolo 34 della più volte rammentata Legge 8 agosto 1826, il quale, estendendo la esposizione all'arruolamento a carico dei latitanti e in pena della loro oscitanza al più lungo periodo di due anni, chiaramente mostrava che la esposizione medesima era e doveva conseguentemente di regola ritenersi limitata al tempo di un solo anno. 20

Ciò quanto alla legalità. Ma dove, contro la tesi sostenuta dalla Consulta, la legge che or meditavasi di pubblicare avesse dovuto rannodarsi alle antiche operazioni, sicchè di queste fosse stata essa a considerarsi come continuazione e complemento, non lasciavansi di notare altre gravissime difficoltà che oltre quelle avvertite si sarebbero sviluppate nella pratica applicazione della legge stessa. 25 30

Su questo proposito riteneva il signor Consultore Bologna che, per connessità e relazione alle operazioni passate, il sistema dell'arruolamento per tassa non avrebbe potuto convenientemente adottarsi, se riflettevasi che ormai in tutte quelle comunità, in cui nei passati anni erasi praticato un'arruolamento di tal sorte, tutti indistintamente i giovani nel medesimo compresi se ne erano redenti, perchè tutti indistintamente erano stati soggetti a pagare quella quota che secondo il reparto fosse stata loro assegnata. 35

Ma difficoltà immensamente più gravi si ponevano in campo dal signor Consultore Moscheni rapporto al Lucchese, deducendole egli da una differenza marcatissima che la nostra legislazione in materia di arruolamento militare presentava di fronte alla legislazione di Lucca, e che lo stesso signor Consultore dimostrava con una analisi critica comparativa delle due legislazioni; tan- 40

tochè poste a confronto per una parte la Legge nostra del dì 8 agosto 1826, e per l'altra la Legge lucchese che è del 25 aprile 1835[175] resultava da ciò una diversità sostanzialissima sia quanto alla età voluta nei giovani da arruolarsi, sia quanto al tempo della capitolazione, sia quanto alla misura della persona, 5 sia quanto alle cause di esenzione, e così discorrendo quanto ad altre particolarità di qualche conto. Ora se la legge da pubblicarsi, connettendosi con le operazioni passate, avesse dovuto in ciò spiegare un'effetto retroattivo, era inutile il dire quale e quanto grande inesplicabile complicanza sarebbe stata indotta dal cumulo di tutte queste notabilissime differenze, ritenuto che agli 10 impegni della natura di quelli, di cui ragionavasi, tutti i cittadini dovevano concorrere con regole e con modi fra loro strettamente e rigorosamente uniformi.

Fu pertanto al seguito di tali considerazioni che il Collegio, con piena unanimità, scese nell'opinare che il progetto in esame, il quale era formato nel 15 supposto di poter procedere a nuovo arruolamento, come continuazione e complemento degli arruolamenti passati, nel preconcetto che la obbligazione all'arruolamento stesso durasse per sei anni, fosse viziato nel suo principio giuridico, e non potesse quindi convenientemente essere accolto, dovendosi perciò, se lo voleva il bisogno, procedere ad emanare una nuova legge che in ra- 20 gione del nuovo caso tracciasse «ex integro» le convenienti disposizioni.

E che ciò potesse farsi dal Principe e dal suo Governo niuno fu che volesse mettere in dubbio.

Se al progetto a noi rimesso manca, per così dire una legalità relativa, perchè non può coonestarsi e collegarsi come appendice al passato, io vi cerco, 25 e vi trovo in genere, diceva il signor Consultore Capponi, un principio di legalità assoluta, e questa la stacco dal diritto eterno che ogni stato, per sodisfare ai grandi interessi, anzi ai grandi obblighi suoi, ha di chiamare in ogni tempo i cittadini alle armi a difesa della nazione. Se l'argomento della legalità si spingesse tropp'oltre, se per esso volesse sostenersi che i giovani che già si reden- 30 sero nei passati arruolamenti non potessero mai più costringersi a prender le armi, si andrebbe incontro alla conseguenza o di dover tutto trovare il numero dei giovani che ora è necessario assoldare fra quelli soltanto che per le leggi del paese fossero stati soggetti all'arruolamento dell'anno corrente, o alla conseguenza di dover mietere per così dire in erba sulla precoce gioventù, 35 senza curare se così fosse abbastanza ed opportunamente provvisto al bisogno della patria, lo che sarebbe un'assurdo.

Ma questo dritto così imprescrittibile era pel parere di tutti di evidente ed assoluta incontestabilità. Il signor Consultore Lamporecchi, fra gli altri, lo

175. Decreto del Governo lucchese del 40 25 aprile 1835 relativo alla determinazione del metodo da seguire per mantenere in efficienza i corpi militari del Ducato, in «*Bollettino delle leggi del Ducato di Lucca*» XX (Lucca 1836) Documento 22, 46.

deduceva, quando pur ve ne fosse stato il bisogno, anche dalla stessa citata Legge 8 agosto 1826, la quale all'Articolo 73 disponendo che compito l'anno ventunesimo veruno sarebbe più soggetto all'arruolamento, qualificava e specificava poi questo stesso arruolamento in quello o r d i n a r i o, tantochè a contrario senso il prelodato signor Consultore ne arguiva che il cittadino esentato così da quest'ultimo, non poteva dirsi esentato del pari dall'altro arruolamento s t r a o r d i n a r i o, quale era appunto quello che ricorreva nel caso. Vero è che, per quanto rilevava il signor Consultore Capei, sulla giacitura di quell'articolo la qualifica di o r d i n a r i o data alla parola «arruolamento» poteva ritenersi come avversativa all'altra di «discolato» di cui l'articolo stesso si occupava: ma fatto è che la legge aveva espressa la limitazione al caso dell'arruolamento ordinario; dell'arruolamento straordinario aveva taciuto, e tanto bastava per esser sicuri che il supremo legislatore non avesse con ciò menomamente pregiudicato al proprio diritto di chiamare i cittadini sotto le bandiere tutte le volte in cui la salute della patria lo avesse imperiosamente richiesto.

Certo nel Governo il diritto di chiamare i cittadini alle armi con uno straordinario arruolamento; e certo che per le avvertite specialità ciò non potesse farsi che per opera di una legge nuova, integrale, da cui si stabilissero norme coerenti e proporzionate alle circostanze particolari del caso, passò il Collegio ad esaminare quali sul tenore del progetto comunicato dovessero essere i provvedimenti da consigliarsi al Governo medesimo.

Il signor Consultore Lamporecchi non trovava in massima troppo complicato il temperamento da prendersi. Egli intendeva di rilasciare alla prudenza del Governo il determinare con esatta sobrietà la cifra dei giovani da assoldarsi: credeva che questa, determinata una volta, dovesse togliersi dal numero dei giovani stessi che nell'annata corrente fossero entrati nel ventunesimo anno della loro età; e quando questo numero non avesse presentata una latitudine bastantemente proporzionata intendeva in tal caso che la misura avrebbe dovuto investire in allora la serie dei giovani delle annate decorse, e ciò con quella prudente proporzione che egli qui su due piedi diceva non poter precisare senza lo studio e l'appoggio di adeguate nozioni statistiche.

Il signor Consultore Capponi fermandosi sulla cifra della richiesta leva in quattro mil'uomini, e ritenendo in supposto che essa fosse veramente richiesta dalla suprema necessità delle cose, considerò che il carico sarebbe riuscito certamente gravoso alla massa intiera dei cittadini, gravoso avuto riguardo alle quiete abitudini della Nazione, gravosissimo avuto riguardo ai bisogni in specie della agricoltura. Ora per rendere da un canto questo carico meno sensibile, e per sodisfare dall'altro alla ricorrente necessità, egli immaginava di trovare un compenso che fosse praticamente riuscito come un sistema composto fra la leva ad un tempo e l'ingaggio.

Ad ottener la qual cosa credeva egli che lo Stato avrebbe potuto opportunamente concedere ad ogni recluta volontaria quella somma approssimati-

vamente che negli anni decorsi era stata, dai compresi nell'arruolamento, pagata per fornire i cambii. Così nel suo modo di vedere la somma stessa avrebbe agito come premio pei nuovi; avrebbe agito come rimborso se non plenario, parziale almeno, per quelli che nel sistema della tassa si fossero già redenti negli anni decorsi pagando, e che ora, sia personalmente, sia per mezzo di cambii dovessero prestare in questo straordinario arruolamento un nuovo tributo allo Stato. Lo stesso signor Consultore insisteva molto in questo compenso perchè credeva che ricorresse purtroppo la necessità di portare ogni possibile lenimento nella misura da prendersi in vista più in special modo del riflesso che, insiem con lui tutto il Collegio stimava potissimo, del riflesso cioè che questa nuova misura sarebbe per certo comparsa durissima a tutti coloro che, o avendo già corsa l'alea della sorte nel sistema della tratta, o essendosi già assoggettati allo sborso di una somma nel sistema della tassa, dovevano oggimai trovarsi in una scusabile credulità di essersi redenti per sempre dal servizio delle armi, non essendo troppo a sperarsi che a spiegare e giustificare la misura stessa essi volessero dare il peso che pur giuridicamente convenivagli alla distinzione fra l'arruolamento ordinario, a cui avevano sodisfatto, e l'arruolamento straordinario, a cui erano ora chiamati a sodisfare.

Non mancò lo stesso signor Consultore di farsi l'obietto che questo sistema di premii avrebbe potuto forse disturbare alquanto il regolare procedere dell'ordinata mobilizzazione della Guardia Civica; se non che in ciò egli, secondato pure dal resto del Collegio, si confortava in pensare che i militi passati a formar parte della milizia stanziale sarebbero riusciti ad acquistare così nelle armi una disciplina assai più rigorosa e severa.

E quanto infine al modo di distribuire i respettivi contingenti credeva egli, per ora almeno, e riserbandosi di modificare nel seguito della conferenza questa sua proposizione, che l'arruolamento da farsi potesse investire la serie delle classi dai sette ai dieci anni indietro.

Ebbe qui la parola il signor Consultore Capoquadri.

Ritenuto in genere in chi è alla somma dello Stato il diritto di chiamare i cittadini alle armi, sia nei casi ordinarii, sia in quelli straordinarii, e ritenuto che nel caso attuale dovesse procedersi per via di una legge informata da un concetto diverso da quello onde era ispirato il progetto rimesso, domandava prima di tutto il lodato signor Consultore se veramente il piano di questa legge da farsi avesse dovuto prepararsi dalla Consulta, tanto più che gli ultimi precedenti di leggi importantissime emanate senza il suo intervento mostravano, come egli proseguiva a rilevare, che la necessità di questo intervento medesimo realmente non ricorresse senza che potesse allegarsi in contrario il fatto che in quelle leggi fosse il carattere della urgenza, mentre un carattere simile sembrava che accompagnasse non meno la legge su cui il parere della Consulta veniva ora richiesto. E questa era la prima domanda.

Ma una legge di simil sorta, in materia così importante, e delicata, una legge tutta nuova potrà dirsi oggi mai nella nostra competenza?

E questa era un'altra domanda che faceva il signor Consultore Capoquadri, e proseguiva. Lo Statuto fondamentale, che dopo il giro di pochi mesi è per andare in attività, ha esplicitamente indicato le leggi che nell'interstizio fra l'attuale regime e il regime rappresentativo il Principe si è riserbato di emanare. Quella dell'arruolamento non vi è. Ora sarebbe egli possibile che il Governo con la leva propostasi nel provvedere da un lato ad un'inconveniente, altro e non meno grave andasse d'altronde a scuoprirne? Il numero di quattro mil'uomini richiesti sembrava allo stesso signor Consultore rilevantissimo, esorbitante, tanto più se alla cifra dei quattro mila l'altra aggiungevasi del contingente di uomini, or'ora richiesto in milleottocento. Questa leva sì bruscamente forzata, e che procederebbe con una proporzione, di cui forse giammai si ebbe l'esempio, scuoterà, così proseguiva il signor Consultore Capoquadri, scuoterà nelle sue abitudini e con profondo e vivo dolore la Nazione toscana. Ora chi è al timone dello Stato veda se potrà correr pericolo che di questo dolore si usi, e si abusi a danno delle nuove istituzioni, di quelle salutari riforme che attendono ancora di metter radice fra noi. Consideri in quali giorni, dopo quali avvenimenti scenderebbe adesso il Governo a così grave partito. Forse si dirà che, per colorirne la opportunità, la convenienza, si è profittato del giorno che corre, e si è ceduto alla influenza dei suoi avvenimenti col far supporre scaturita oggi una urgenza che non lasciava di farsi sentire anche nei tempi decorsi.

Duoleva al signor Consultore Capoquadri di sentirsi nel bisogno di affacciare siffatte considerazioni per tema che potessero apprendersi come cause di imbarazzo alla marcia spedita degli atti del Governo. Ma nell'ufficio anche di cittadino leale credeva di non doverle trascurare, perchè animate dallo spirito appunto di assicurare al Governo ed al Paese ad un tempo il progresso pacifico delle ottenute riforme.

Fatte queste preliminari osservazioni, e scendendo al merito, il signor Consultore Capoquadri credè che quando la Consulta avesse voluto, e potuto formulare la legge, il Regolamento in questione, questo, secondo il suo avviso, avrebbe dovuto procedere sotto l'influenza del doppio principio e di sodisfare da un lato alle vere pubbliche esigenze, e di offendere dall'altro il meno possibile gli interessi e le abitudini delle famiglie e del paese. Con la scorta di questo principio egli stimava prima di tutto che non avrebbe dovuto altrimenti tenersi conto della ecceione proclamata quanto all'arruolamento dalla Legge 8 agosto 1826 degli abitanti delle isole, e molto meno poi della eccezione degli individui della nazione ebrea e degli eterodossi, ora che lo Statuto fondamentale aveva anche in questi radicato ogni diritto civile e politico, e che per lo statuto stesso tutti indistintamente i cittadini avrebbero dovuto essere investiti dalle leggi di arruolamento.

Per evitare, fin dove fosse dato di farlo, l'urto sensibile che la legge avrebbe portato alle affezioni, agl'interessi, alle abitudini delle famiglie, e per dare in specie il minor possibile appiglio ai conati delle turbolenti intenzioni, lo stesso signor Consultore Capoquadri vedeva sommamente opportuno a scegliersi in massima il compenso dell'ingaggio proposto per via di premii dal signor Consultore Capponi; anzi egli ne trovava esempio in Toscana all'epoca in cui questa pensò a muoversi alla volta di Napoli di conserva con gli austriaci. In quell'epoca è vero, come soggiungevasi dal signor opinante, i tempi erano a ciò più propizii, mentre sciogliendosi allora le armate francesi, il concorso di volontarii e di volontarii agguerriti era più fondatamente sperabile. Pure il compenso era secondo lui da tentarsi anche oggi se non altro all'effetto, e questa avvertenza voleva fortemente calcarsi, all'effetto che la Nazione restasse certa che se il Governo era sceso al partito di una leva coatta, ciò aveva fatto come ultimo estremo compenso per la salute della Patria, dopo averne altri più blandi inutilmente tentati. Con questo piano di idee credeva quindi il signor Consultore Capoquadri che a conseguire il richiesto aumento delle milizie stanziali per via di ingaggio dovessero promettersi premii più ricchi di quelli ultimamente fatti sperare, a qualunque volontario, e premii anche più ricchi dovessero promettersi ai volontarii che già fossero appartenuti alla milizia. E per evitare al possibile l'abuso che volesse farsi della necessità, in cui si trovasse il Governo di assoldar nuove truppe, e non dar luogo alla esorbitanza degli speculatori, egli avrebbe trovato prudenziale che il Governo stesso nel fare un'appello ai volontarii col sistema dell'ingaggio, e limitandone il tempo in un discreto periodo di dieci, venti, o trenta giorni, si dovesse guardar bene dall'annunziare il pensiero che poi sarebbe proceduto all'arruolamento coatto, mentre ove ciò si fosse pubblicamente saputo era da attendersi che ogni volontario si sarebbe ristato dall'accettare il premio ricco, e il più ricco nella veduta di poter conseguire quello anche più pingue che, al seguito dell'arruolamento coatto, sarebbe stato certamente elargito dagli interessati a favore dei cambii.

Nè lo stesso signor Consultore dissimulava che da ciò grave carico sarebbe derivato alla finanza dello Stato; ma bilanciando la forza e le conseguenze dei due mali, l'uno di questo aggravio pecuniario, l'altro dell'urto sensibilissimo onde sarebbe riscossa la nostra popolazione, vedeva che dei due mali stessi minore fosse il primo come quello che con proporzionata uguaglianza andava a ferire la borsa dell'universale, mentre il secondo, toccando li interessi più cari delle persone, e scompigliando gravemente le abitudini e le affezioni più vive delle famiglie, poteva esser causa di imponenti disordini.

E quando poi dopo l'esperimento dell'ingaggio occorresse, come facilmente intendevasi che dovesse occorrere, di pubblicare la legge in questione, la leva che dicevasi necessaria, credeva egli in tal caso che la legge medesima, ben'inteso sempre per un gius nuovo, non per via di relazione al passato, quanto alla

serie delle classi annuali da investirsi potesse congruamente modellarsi sul progetto stato comunicato dal Governo all'esame della Consulta.

A questo punto compariva, e prendeva parte alla seduta S. E. il signor Consigliere Serristori, Ministro Direttore dell'I. e R. Dipartimento degli Affari Esteri e della Guerra. 5

Frattanto, proseguendo nella discussione, il signor Consultore Moscheni, che dopo il signor Consultore Capoquadri aveva la parola, fece diverse osservazioni sulle domande preliminari di quest'ultimo, in proposito alle quali domande la Consulta ritenne che essa per sua instituzione non avesse invero il preciso dovere di compilare i progetti di legge, o che questi dovesse attendere dal Governo per ritornarli col suo parere; che però nelle particolari circostanze dei casi, ciò la Consulta aveva fatto altra volta e con la sodisfazione di vedere i propri lavori letteralmente adottati; che nel caso attuale non occoresse formulare un piano di regolamento generale e definitivo, bastando che per provvedere agli attuali transitorii bisogni si dassero latamente al Governo le norme più fondamentali su cui appoggiare le disposizioni da prendersi, lo che rendeva superfluo il creare nel seno della Consulta una commissione coll'incarico di compilar la legge come dapprima mostravano di pensare lo stesso signor Consultore Moscheni e il signor Consultore Bologna. 10 15

Su questo proposito tanto più dovè trovarsi d'accordo il Collegio in quanto che S. E. il Ministro della Guerra assicurava che nel suo Dipartimento stava appunto ora elaborandosi un progetto di legge generale su gli arruolamenti militari da passarsi al voto delle prossime Assemblee legislative. E sempre sulle domande del signor Consultore Capoquadri ritenne pur la Consulta che pur troppo sarebbe stato desiderabile l'attendere sulla proposta leva il voto di queste Assemblee; ma che d'altronde il giudice della urgenza essendo, e non potendo a meno di non essere il Governo, esso doveva calcolarne la verità e l'imponenza secondo la portata della sua responsabilità. 20 25

Del resto, quanto ai principii da darsi come base di questa nuova disposizione di urgenza, il lodato signor Consultore Moscheni trovava sane le avvertenze fatte dagli altri signori Consultori e le accettava in sostanza nella veduta anch'egli di conformare la disposizione stessa in guisa che, mentre bastasse a cuoprire le necessità del momento, avesse poi l'attitudine di portare nell'ordine, e nelle abitudini delle famiglie la minor riscossa possibile. Perciò egli trovava lodevole in massima il sistema dell'ingaggio, ma non dissimulava che, quanto a sè, egli non se ne aspettava larghissimi frutti. Circa al modo poi di distribuire la leva, vedeva lo stesso signor Consultore la necessità di investire le classi degli anni decorsi, avvertendo che la esatta cognizione di opportune statistiche ne avrebbe poi meglio consigliata la precisa misura. 30 35

Il signor Presidente Giannini, ritenendo, per le cose già dette, che la cifra ora richiesta si presentava invero esorbitante, e ritenendo quindi che applicata in tutta la sua estensione la leva proposta scendevan da questo inevitabili 40

conseguenze di malcontento pronunziatissimo, credè che i principii da suggerirsi al Governo consister potessero sostanzialmente in questo, che cioè la cifra degli uomini da chiamarsi sotto le armi dovesse con la maggior possibile parsimonia limitarsi ai termini della più vera, della più stretta, della più angustiante urgenza; che, per ottenere un reparto meno odioso e meno sconfortante, dovessero eliminarsi le eccezioni proclamate dalla Legge del dì 8 agosto 1826, e delle quali aveva tenuto proposito il signor Consultore Capoquadri; e che per ogni buona ragione di politica almeno dovesse tentarsi il sistema di ingaggio per via di premii secondo le cose ed alle condizioni già dette.

Il signor Presidente Giannini aveva con gli altri rilevata e ritenuta la esorbitanza della cifra richiesta. Sopra ciò S. E. il signor Ministro Serristori volle avvertire che a lui, per dir vero, questa esorbitanza non compariva, se riflettevasi che nella proporzione di uno per cento, un milione di uomini (e la Toscana ne ha quasi un milione e ottocento mila) avrebbe somministrata possibilità di una leva di dieci mila. Lo stesso signor Ministro mostrava poi di non contare abbastanza sul proposto sistema di arruolar volontarii; diceva in ultimo che il bisogno di aver soldati era largamente sentito, e che ove non si fosse seriamente pensato a sodisfarvi egli intendeva di declinare in tal caso da sè ogni sua responsabilità.

Ma nonostante la osservazione del prelodato signor Ministro la cifra richiesta non cessava di comparire grandiosissima considerata, come dovevasi considerare, non già se così vuolsi di fronte al numero totale a cui a mano a mano avrebbe potuto portarsi gradatamente la nostra armata, ma di fronte all'indole subitanea e repentina di una leva da consumarsi in una sola volta, con un solo atto, a cui mal preparate per certo erano a dirsi le nostre abitudini.

E che gravissima fosse questa cifra lo riteneva il signor Consultore Bologna, anche dal fatto che la prima leva francese in Toscana, seguita in tempi i più eminentemente agitati, non superò quella di milledugento uomini. Tantochè esso pure faceva, con gli altri, voti vivissimi, perchè fosse possibilmente ristretta anco pel riflesso che le attuali circostanze non fossero più che provvisorie e presto potessero sciogliersi a favore della piena tranquillità del paese.

E quanto ai principii che avrebbero dovuto dominare sulla proposta disposizione, lo stesso signor Consultore Bologna concordava in genere quelli enunciati, tenendo egli grandemente alla necessità di conseguire il più da vicino lo scopo di provvedere al bisogno col minor possibile contraccolpo degli interessi e delle abitudini delle famiglie, proponendo anche per questo di estendere ad un maggior numero di anni decorsi le classi dei giovani da investirsi.

Nello stesso piano di idee fu pure il signor Consultore Bani. Sulla estensione del contingente richiesto egli opinò che il Governo ormai ci avesse riflettuto, e quindi intendeva di accettarlo qual'era, non senza però divider con gli altri il desiderio più vivo che fosse e grandemente ristretto quando la possibilità lo avesse consentito.

Nel preconcetto di portare il minor disturbo alle famiglie egli pure credè che i contingenti dovessero essere largamente distribuiti, non mostrandosi alieno dal pensare che potessero congruamente chiamarsi i giovani dai 20 ai 30 anni. Una osservazione fece pure lo stesso signor Bani in proposito della condizione degli ammogliati riguardata dalla legge come causa di esenzione. La Legge del dì 8 agosto 1826 Articolo 46 dispone che tutti quelli che si fossero ammogliati o che si ammogliassero nell'anno stesso, in cui cade l'arruolamento non debban godere di alcuna esenzione. Ora egli avvertiva, e ognuno agevolmente lo concordava, la necessità che la nuova disposizione ove si fosse rivolta, come doveva rivolgersi, alle classi degli anni decorsi, dovesse escludere gli ammogliati per modo indistinto ed assoluto e senza riportarsi ad alcuna modificazione di tempo.

Il signor Consultore Nervini, nulla contrastando sulla convenienza somma di limitare al possibile il numero dei giovani da assoldarsi, e sulla opportunità di tentare i suggeriti sistemi di ingaggio, nel che però egli credeva dovesse molto deferirsi dalla saviezza del Governo, passando alle massime fondamentali della nuova proposta legge, egli, riepilogandole, ne dava un cenno dividendo il subietto della legge stessa in quattro classi. Nella classe, cioè, relativa alle persone da comprendersi; nella classe relativa ai modi da praticarsi; nella classe relativa alle esenzioni da aversi in mira; nella classe, infine, relativa alla durata del servizio.

Quanto alle persone concordava anch'egli la prudenza e la giustizia del suggerimento di toglier di mezzo quelle eccezioni che le leggi attuali su gli arruolamenti fanno degli ebrei, degli eterodossi e degli abitanti delle isole. Sull'estensione delle classi egli credeva che non irragionevolmente avrebbero potuto investirsi i giovani dai 20 ai 30 anni, tanto più che la stessa legislazione vigente si prestava a favorire questo sistema, mentre l'Articolo 26 della Legge del dì 8 agosto 1826 ammette le reclute volontarie appunto nella detta età dai 20 ai 30 anni, ben'inteso poi che la nuova legge sarebbe andata necessariamente ad investire tutti indistintamente i giovani stati già soggetti all'arruolamento negli anni ora da colpirsi e che fossero riusciti a redimersene sia per tassa, sia per tratta.

Quanto ai modi lo stesso signor Consultore Nervini senza intendere di escludere affatto il sistema della tassa, credeva però che meglio praticabile fosse l'altro della tratta, e a questo dava la preferenza come il più spedito, il più uniforme e conseguentemente il più opportuno e il più giusto, tantopiù che non avrebbe esclusa la possibilità della formazione di private consorterie.

Quanto alle esenzioni egli intendeva riportarsi al disposto dell'Articolo 76[176]

176. Notificazione 8 agosto 1826 cit. « *Articolo 76* - Saranno esenti per disposizione della legge all'effetto soltanto del reclutamento per tratta e del servizio personale: 1. I cherici seminaristi e quelli eugeniani; 2. Tutti gli ecclesiastici che abbiano assunto il sacro or-

della citata Legge 8 agosto 1826, sembrandogli che vi fossero comprese generalmente tutte quelle cause che nello stesso tema erano state adottate anche dalle altre legislazioni.

Era chiaro per lui poi, come per tutti, che causa di esenzione non dovesse
5 essere l'appartenere alla Guardia Civica comunque mobilizzabile, mentre altrimenti tutti o quasi tutti si sarebbero situati sotto l'egida di questa condizione.

Quanto finalmente alla durata del servizio, lo stesso signor Consultore Nervini ritenne che per secondare i sistemi di amministrazione militare, dei quali aveva dato un cenno il signor Ministro della Guerra, potesse questo fissarsi
10 nella scala di due per due anni e dovesse limitarsi il maggiore a quattro anni, rilevando la necessità di fare in modo, come il progetto rimesso aveva saviamente operato, che gli individui più provetti in età dovessero assoggettarsi ad un servizio di minor durata, sul riflesso anche che questo minor peso era reclamato dal fatto cioè che il maggior numero delle esenzioni resultante in
15 ragione della maggior lontananza degli anni indietro che si investivano, rendeva necessariamente più grave la esposizione delle classi addette all'arruolamento di quelli anni medesimi.

Il signor Consultore Ricasoli, avuta a questo punto la parola, dovendo credere, disse egli, che nel combinare il progetto rimessoci il Ministero abbia in
20 tutto ceduto alla sua propria convinzione, io non posso, nè debbo contradire sia alla cifra richiesta dei quattromila uomini, sia al carattere di urgenza somma che il Ministro stesso attribuisce alla cosa.

Fatta questa protesta, il lodato signor Consultore non si trovava meno proclive in genere a procurare un rinforzo della milizia armata.
25 Egli anzi dichiarava che, quanto a sè, per assicurare un successo più prospero all'invito fatto alla riserva della Guardia Civica a mobilizzarsi, avrebbe

dine del suddiaconato; 3. Quelli vestiti almeno da un anno dell'abito claustrale in qualche convento o monastero religioso. Se però
30 alcuno di questi individui, non facendo professione, tornasse laico al secolo, caderà nel primo arruolamento, che verrà eseguito nell'anno prossimo a quello in cui sarà uscito di religione ancorchè oltrepassata l'età di ven-
35 tuno anno; 4. Gli ammogliati precedentemente all'anno dell'arruolamento; 5. I figli unici di madre vedova; 6. I figli unici di padre settuagenario. L'esistenza delle figlie o nubili o maritate non fa ostacolo al godimento
40 dell'esenzione prescritta ai detti numeri 5 e 6; 7. I giovani che abbiano un fratello carnale in attività di servizio nei corpi di linea, purchè non sia ufiziale, cambio o coatto. Quando un fratello abbia goduto di questa esenzione non potrà per ragione dell'istesso individuo esistente al militare, goderne l'altro fratello, che successivamente giungesse all'età dell'arruolamento; 8. Gl'individui ascritti alle compagnie dei cacciatori volontari di costa; 9. I capi delle famiglie coloniche che trovansi a podere, quando in famiglia non rimangano come sopra due maschi in famiglia; 10. I capi parimenti delle famiglie che lavorano con le proprie mani poderi livellari, dei quali ad essi appartiene l'utile dominio, semprechè non rimangano come sopra due maschi in famiglia. Non faranno numero all'effetto suddetto i ragazzi minori di dodici anni, nè gli uomini superiori all'età di 70 anni; 11. Uno dei due fratelli gemelli da determinarsi a sorte».

voluto che i militi i quali avessero risposto all'appello dovessero esser pagati fin d'ora, come giustizia portava che si facesse a riguardo di persone che vivono del proprio lavoro. Nè potevasi ammettere che la istruzione da darsi a questi militi fosse da apprendersi come un titolo di correspettività al loro servizio, certo essendo che l'istruzione stessa era condizione connaturale e indispensabile al voluto mobilizzamento. 5

Ma ora quanto alla richiesta leva di quattromila uomini da aggiungersi alla milizia stanziale, qual mai impressione morale sarebbe per derivarne presumibilmente nelle masse della popolazione campagnola? La Consulta lo aveva già detto per bocca di molti dei suoi membri. Su questo proposito il signor 10 Consultore Ricasoli si credeva in dovere di non occultare che, per quanto era a lui personalmente resultato, nelle popolazioni delle campagne in specie aveva a buon conto suscitato già un senso abbastanza sinistro la leva di recente ordinata nella cifra più elevata del solito, nella cifra cioè di milleottocento uomini. Or se una leva tanto più estesa avesse dovuto tener dietro all'altra, era simil 15 cosa il comprendere con quale spirito sarebbe stata accompagnata da quelle popolazioni. Il sentimento dei campagnoli è in questo momento tutto e vivamente favorevole alle nuove nostre istituzioni: interessa bene, così proseguiva il signor Consultore Ricasoli, interessa bene il fomentare e tener caro questo sentimento quanto può essere utile che nei casi di gravi conturbazioni 20 politiche, in una parola nel caso possibile di una invasione, si abbia con noi a garantire l'indipendenza dello Stato la parte del popolo la più numerosa e la più acconcia, per le contratte abitudini, all'efficace esercizio della sua forza materiale.

Nella veduta pertanto di sminuire al possibile questa sinistra impressione 25 anche il signor Consultore Ricasoli credeva opportuno il consiglio del sistema d'ingaggio, comunque egli pure vedesse che i resultati della esperienza non erano stati in questa parte troppo felici. E non solo coi premii pecuniarii opinava egli che l'ingaggio dovesse tentarsi; ma sibbene con ogni altro allettativo che tenesse alla riforma dell'attuale regime militare. 30

In questo notavansi molti difetti degni di emenda, fra i quali più specialmente rimarcavasi quello della condormizione in un solo letto, d'onde il pudore anche meno schivo doveva essere ributtato. Del resto quando la vita del militare fosse stata restituita al grado che le conveniva di forza, di emulazione, di onere, non avrebbe mancato, come il signor Consultore diceva, di esercitare 35 tutto il favore delle sue attrattive, ed era presumibile che volentieri vi si sarebbero dedicati molti, i quali or si veggono oziare senza lavoro.

E ben mostrava il signor opinante il desiderio vivissimo che il proposto metodo dell'ingaggio, e l'altro della riserva pagata fosse stato di tale efficacia da sortire un pieno effetto e bastare al bisogno, perchè si fosse potuto lasciar 40 quieta così la popolazione campagnola, che è tanto necessaria alla economia

dello Stato, e di tanto aiuto sarebbe stata per essere alla causa nazionale quel giorno, in cui avesse dovuto far prova di sè.

Quando poi il sistema dell'ingaggio non avesse prodotto, come disgraziatamente era da dubitarsi, un resultato completo, e per la necessità delle cose avesse esigentemente voluto l'arruolamento richiesto, in tal caso lo stesso signor opinante era pur egli di avviso che questo arruolamento dovesse possibilmente estendersi sopra le classi di molti anni indietro, notando che avrebbero potuto investirsi i giovani dai 22 ai 30 anni, e che poi dovesse effettuarsi per tratta, come quel sistema che gli si presentava sotto tutti i punti di vista il più coerente alla uniformità ed alla giustizia[177].

Il signor Consultore Capei distingueva sul progetto da esaminarsi l'elemento della legalità dall'elemento della convenienza. Quanto al primo la Consulta aveva ormai esaurito il tema. Quanto al secondo egli suddistingueva la convenienza in quella che chiamava perenne, e connaturata al Paese, ed era per lui la principale, e in quella che egli appellava esteriore, e repentina ed era per lui di secondario momento. Esaminando il progetto sotto il punto di vista della prima di queste due convenienze, egli pure apertamente mostrava di credere che una leva operata sulla cifra presa di mira dal progetto medesimo sarebbe andata per certo contro i bisogni più urgenti, contro gli interessi più vivi della nazione, ed avrebbe con sicurezza esposto il Governo al pericolo di dover sottostare a disgusti gravissimi. Era un bel dire, così il signor Consultore rifletteva, che la nuova legge di arruolamento, comecchè mossa dalla veduta di straordinarii bisogni, non aveva in sè l'odioso attributo di retroagire con una influenza su gli arruolamenti passati. La cosa stava per una stretta logica di rigoroso diritto, ma era difficile attendersi che a questa teoria volessero praticamente acquietarsi in pace coloro che, dopo essersi redenti sia correndo l'alea della sorte, sia pagando una tassa, vedevansi nuovamente esposti ad altro arruolamento, e, dei passati, assai più gravoso. In ciò il prelodato signor Consultore presagiva il fomite di un malcontento tanto più allarmante in quantochè esso avrebbe più specialmente serpeggiato nelle popolazioni disseminate da cui più facilmente sarebbe venuta avversione al nuovo ordine di cose.

E quanto alla pretesa convenienza repentina, per cui sembrava che non potesse tollerarsi il breve indugio delle Assemblee legislative, le quali era da credersi che sarebbersi convocate ben poco tempo oltre il prossimo maggio, lo stesso signor Consultore ammetteva anzi il concorso dell'urgente bisogno, e quanto questo appunto era più forte, tanto più agevolmente egli scendeva alla conseguenza che la nuova legge non fosse ora da farsi;

177. Il testo del verbale relativo all'intervento Ricasoli è stato pubblicato in *Lettere e documenti del barone Bettino Ricasoli pubblicati per cura di Marco Tabarrini e Aurelio Gotti*, I (2 maggio 1829 - 28 maggio 1849) (Firenze 1887) 311 ss.

alla qual conseguenza egli spingevasi con un riflesso, della cui solidità il Collegio non seppe dubitare, volendo però che fosse anch'esso lasciato alla prudente valutazione del Governo.

Se questa causa urgente, repentina è per produrre degli effetti, gli effetti, diceva il signor Consultore Capei, saran prodotti probabilmente a momenti, certo poi al mese di maggio. Ma in buona fede potrebbe egli credersi mai che i richiesti quattro mil'uomini fossero già a quest'epoca veri e buoni soldati? Sarebbe egli possibile che senza ricavare il minimo costrutto nel senso dello scopo, cui la leva straordinaria è diretta, l'unico resultato positivo quello si fosse di disturbi, di lamenti, di scompigli, di dissesti gravissimi nelle finanze, tanto più sensibili quanto meno floride sono in questo momento le condizioni economiche del tesoro pubblico e dei privati? Tali erano le difficoltà che poneva in campo il signor Consultore Capei, il quale era vicino a credere che forse non inopportunamente dovrebbe oggi il Governo chiuder le orecchie a questo così detto repentino bisogno, attendendo ad aumentare l'armata e gli aggravii correlativi, a grado a grado nel progresso del tempo, e meglio poi ispirandosi al voto delle Assemblee nazionali.

E quando poi, ad onta delle fatte avvertenze, il Governo avesse creduto di esporre la propria responsabilità coll'ordinare la leva proposta, in tal caso lo stesso signor Consultore credeva che questa leva potesse latamente investire i giovani dai 20 ai 30 anni, classandone il servizio in modo che la durata di questo resultasse più lunga pei giovani di minore età, ossia pei giovani delle classi annuali più vicine; nè repugnavali che il servizio stesso fosse, piacendo, ristretto pei più provetti anche ad un anno, non sembrandogli che una ragione di semplice economia amministrativa potesse aver forza di influire su cosa di tanta importanza.

Il signor Vice Presidente Buonarroti assentì, in grandissima parte, alle osservazioni già fatte. Egli trovava prudentissimo che fosse consigliato il Governo a diminuire al possibile la cifra richiesta; ciò sia per le ragioni avvertite, e sia pure per lo scompiglio e le conseguenze fatali a cui nei nostri sistemi di colonìa possono trovarsi esposte le famiglie campagnole, perdendo alcuno dei loro individui, e sia ancora, perchè, nascendo gravi disturbi, non aveva egli troppa fiducia di vederli proporzionatamente repressi.

Trovava egli prudentissimo del pari il tentare il sistema dell'ingaggio secondo che era stato dagli altri suggerito; prudentissimo che fossero tolte di mezzo le eccezioni che in materia di arruolamento figuravano nella legge vigente; e nulla aveva da obiettare in genere sulle proporzioni relative alla durata del servizio, come sul principio di generalizzare il sistema della tratta.

Quello che il signor Vice Presidente Buonarroti non sapeva concordare si era il fatto, ritenuto da alcuni, che cioè dando alla nuova legge la maggiore estensione sulle annuali classi dei giovani stati già soggetti agli arruolamenti, si sarebbe portato così il minor possibile disturbo delle famiglie.

Ciò non era, al dire dello stesso signor opinante, tanto essendo per una famiglia il perdere uno dei suoi nella età di ventun'anno, tanto essendo il perderlo in altra età a questa superiore; che anzi, siccome generalmente parlando gli uomini della prima gioventù sono nelle famiglie di un soccorso relativa-
5 mente minore poteva invece trarsi dal fatto superiormente avvertito una conseguenza tutta opposta a quella che gli altri ne avevan dedotta, e giustamente ritenersi che a misura si fossero aumentate le classi annuali da investirsi, sarebbesi proporzionatamente aumentata l'ansietà delle respettive famiglie. Lo che essendo, il lodato signor Vice Presidente non trovava ragione per estendere
10 in questa parte la latitudine del progetto, cui dichiarava quindi di riportarsi. A questa osservazione del signor Vice Presidente Buonarroti più specialmente aderirono il signor Presidente Giannini e il signor Consultore Capoquadri.

S. E. il Ministro della Guerra a questo punto prese congedo dalla adunanza; e i singoli componenti di questa all'invito del signor Presidente tornarono ad
15 emettere il loro definitivo parere, il resultato del quale quello si fu di condurre la Consulta a concludere unanimemente nelle seguenti deliberazioni:

Che il progetto di legge rimesso qual'era all'esame del Collegio, ed all'effetto di legarne le disposizioni alle operazioni dei passati ordinari arruolamenti, in guisa che il nuovo arruolamento straordinario avesse a riguardarsi come
20 continuazione e complemento di quelli, non fosse legalmente ammissibile;

Che non era a contrastarsi nel potere Sovrano il diritto di promulgare una legge all'effetto di preparare e concludere il progettato arruolamento straordinario con che ciò si facesse per via di nuove e integrali disposizioni, e quando se ne fosse verificata la urgenza;

25 Che però lo stesso Potere Sovrano, o il suo Governo fossero caldamente pregati a rimirare con tutta attenzione alle molte avvertenze che la Consulta si era creduta in obbligo di affacciare sulla questione della convenienza e della opportunità di promulgare ora la legge proposta, questione che di necessità si riconnetteva appunto con l'altra della urgenza, rapporto a cui il Governo
30 stesso era solo in grado a decidere;

Che ad ogni modo la cifra degli individui da chiamarsi all'arruolamento dovesse essere il più possibilmente ristretta, e limitata nel modo il più rigoroso ai termini della urgentissima necessità;

Che dovesse tentarsi l'esperimento dell'ingaggio per via di premii, di al-
35 lettativi, e praticando quei modi e quei sistemi di cui la Consulta aveva tenuto largamente proposito per organo in specie dei signori Consultori Capoquadri e Capponi;

Che dovendosi, ciò non pertanto, devenire ad una legge di leva coatta, si procurasse almeno di farla servire nella sua economia al rigoroso principio
40 di sodisfare al vero e stretto bisogno della Nazione col minore certo possibile delle abitudini e degli interessi delle famiglie e quindi della Nazione medesima;

Che perciò dovessero eliminarsi le eccezioni che la Legge normale del dì 8 agosto 1826 in tema di arruolamento stabilisce per gli israeliti, gli eterodossi, e gli abitanti delle isole;

Che quanto alle esenzioni la legge stessa potesse riportarsi al disposto dell'Articolo 76 della Legge del dì 8 agosto 1826, avuta presente l'osservazione motivata dal signor Consultore Bani sulla condizione degli ammogliati;

Che dovesse indistintamente per la legge esser prescelto il sistema della tratta, anco perchè l'altro della tassa non avrebbe dato mai alcun successo dopo l'esperimento dell'ingaggio, ritenuto e fermo stante però, che fosse sempre salvo ed ammesso il sistema della redenzione personale per via di cambio;

Che l'arruolamento dovesse investire e comprendere con adeguata latitudine una serie degli ultimi caduti anni, avendo su questo proposito creduto i signori Presidente Giannini, Vice Presidente Buonarroti e Consultore Moscheni che si dovessero investire cinque anni quanti ne portava il progetto; sei i signori Consultori Bologna, Capoquadri, Capponi e Lamporecchi; otto i signori Consultori Bani, Nervini, Ricasoli e Capei;

Che il periodo della capitolazione, ossia del servizio dovesse essere possibilmente limitato, ritenendosi dal signor Presidente Giannini, dal signor Vice Presidente Buonarroti e dal signor Consultore Moscheni che in questo proposito non fosse da farsi innovazione veruna su i termini e sulle gradazioni fissate dal progetto in esame; ritenendosi dal signor Consultore Capponi che la durata del servizio dovesse essere non mai sopra i quattro anni, al disotto sempre, dove ciò fosse stato possibile; e ritenendosi da tutti gli altri signori Consultori che la gradazione secondo le norme già sviluppate dovesse farsi in modo per cui il servizio di una parte dei coscritti fosse ristretto a due anni, il servizio di un'altra parte a quattro anni, e non più.

E per tentare di garantire alle disposizioni proposte il successo maggiore fu pur ravvisato opportuno che non dovesse tenersi altrimenti conto di quell'aumento di misura che nelle reclute volontarie si esige dal disposto dell'Articolo 26 della Legge del dì 8 agosto 1826.

E che fra le altre allettative potessero i coscritti volontarii andar soggetti ad un servizio minore comparativamente a quello degli altri.

Esaurito così il tema della discussione sul progetto da esaminarsi, il signor Consultore Ricasoli, replicando ad analoga richiesta del signor Presidente, tornò nuovamente ad insistere per le ragioni da esso accennate in principio, perchè fosse proposta e caldamente appoggiata la mozione di render pubblico con le stampe il processo verbale relativo alla discussione medesima.

Il signor Presidente Giannini peraltro fece rilevare in obietto che una mozione di questa natura esigeva di essere assai ponderata, e ne dava l'esempio quella consimile e così dibattuta nella Consulta pontificia, sulla quale quel Governo non erasi ancor pronunziato; che una tal mozione, impegnando gran-

demente l'interesse di tutti i singoli componenti il Collegio, egli non credeva regolare che dovesse sottoporsi a deliberazione prima che i singoli stessi ne fossero stati preventivamente e specificamente notiziati; e che poi la mozione medesima poteva forse sembrare oggi mai intempestiva quando la situazione
5 della Consulta era prossima a cedere il posto ad altre e più fondamenali istituzioni.

Alle quali ragioni portate in obietto il Collegio annuì, avendo di più rilevato il signor Consultore Capei che forse la pubblicità del processo verbale sarebbe andata contro di fronte ad una parte essenziale della discussione, a quella
10 parte per cui era stato suggerito che ad evitare gli inconvenienti di una esagerata speculazione dovesse praticarsi il sistema dell'ingaggio, tenendo nascosto e segreto il pensiero di completare poi i contingenti per via di arruolamento coatto.

Dopo di che la seduta fu sciolta.

15
49.

Motuproprio 5 aprile 1848 del Granduca Leopoldo II sull'arruolamento militare.

Il Motuproprio è edito in *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, LV (Firenze 1848) Do-
20 cumento 138 e in « *Gazzetta di Firenze* » (1848) n. 80 (del 6 aprile). L'originale è nell'*Archivio del Ministero di Giustizia e Grazia* dell'ASFi: *Leggi e decreti originali* 1848, Busta 776.

NOI LEOPOLDO SECONDO
PER LA GRAZIA DI DIO
GRANDUCA DI TOSCANA
EC. EC. EC.

25 Vista l'urgenza di aumentare nelle attuali circostanze l'effettivo della Nostra truppa di linea;

Presi in esame i diversi modi conducenti a questo scopo;

Dietro le proposizioni del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento della Guerra;

30 Sentito il parere della Consulta di Stato, e del Nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo 1. Sarà fatta una leva di duemila uomini del reclutamento dell'anno 1849.

35 Articolo 2. Il reparto di questo contingente, in ragione di popolazione fra le comunità dello Stato, sarà immediatamente eseguito e fatto conoscere nei modi consueti dalla Direzione dell'Arruolamento Militare.

Articolo 3. I giovani nati dal 1° gennaio 1829 inclusivamente a tutto dicembre dell'anno stesso, ancorchè abbiano diritto per qualsiasi motivo alla esenzione dal servizio militare, dovranno, dal momento della pubblicazione del presente Decreto a tutto il dì 20 aprile stante, presentarsi alla Cancelleria della comunità a cui appartengono, o in cui hanno domicilio colle loro famiglie almeno dal 1° luglio 1847, per darsi in nota denunziando i loro nomi, cognomi, l'epoca della nascita, e dando tutti gli schiarimenti occorrenti per esser descritti sulla lista della comunità.

Articolo 4. Per quelli che trascureranno una tale formalità, e verranno descritti d'uffizio nelle liste delle Deputazioni comunitative, restano ferme le pene prescritte dall'Articolo 12 della Legge del dì 8 maggio 1828[178].

Articolo 5. E in qualunque tempo cadano in potere delle Autorità governative, quei giovani che si sottraessero alle inscrizioni nelle liste, o alla consegna alla Milizia, se vi sono destinati, dovranno andar sottoposti alle pene comminate dagli Articoli 67 e 68 della Legge del dì 8 agosto 1826[179].

Articolo 6. Entro il termine sopra indicato del 20 aprile stante i Commissari e Rettori degli Spedali dei gettatelli trasmetteranno alla Direzione dell'Arruolamento Militare le note dei figli di detti Spedali da comprendersi nell'arruolamento del 1849. Ugualmente la Segreteria del Regio Diritto trasmetterà quelle dei seminaristi, dei cherici addetti alle cattedrali, e degli altri ecclesiastici esenti dall'arruolamento.

Articolo 7. I Gonfalonieri delle comunità inviteranno i parrochi ad aver rimesse alle cancellerie, sempre entro il dì 20 aprile corrente, le note formate

178. Notificazione 8 maggio 1828 sull'arruolamento militare, in *Bandi e ordini* cit., XXXV (Firenze 1828) Documento 24. « *Articolo 12* - Eseguendosi l'arruolamento per tratta, in modificazione parimente del paragrafo 67, gl'abili al servizio estraendo un numero basso, non avranno facoltà di mettere il cambio, ma saranno obbligati a servire personalmente come facienti parte del contingente della respettiva comunità con la capitolazione di sei anni. Nel caso di numero alto o di inabilità al servizio saranno sottoposti al pagamento di una multa da cinque ai venti scudi ad arbitrio della deputazione, esclusa contro tali giovani ogni altra procedura ».

179. Notificazione 8 agosto 1826 cit. « *Articolo 67* - Nel caso che abbia luogo l'arruolamento per tratta, qualunque giovane che in qualsiasi modo si sottraesse all'estrazione, sfuggendo il suo nome dalle note per non essersi presentato, nè altrimenti fattosi inscrivere, in ogni tempo che venga nelle mani della giustizia, dovrà esser posto sotto le bandiere con la capitolazione di nove anni, qualora sia trovato capace per il mestiere dell'armi; nel caso di incapacità incorrerà nella pena di un anno di detenzione nella casa di forza di Volterra »; « *Articolo 68* - Quello, cui fosse toccato in sorte un numero basso da designarlo per recluta, se si renderà refrattario, celandosi, sottraendosi colla fuga, o in altro modo rendendosi contumace, in qualunque tempo cada in potere della giustizia, verrà arruolato con la capitolazione di anni dodici, e se sia inabile all'armi, sarà punito con due anni di detenzione nella suddetta casa di forza ».

nel modo prescritto dalla Circolare del dì 20 gennaio 1840[180], dei nati nelle respettive parrocchie dal primo gennaio inclusive a tutto dicembre 1829, e di quelli che vi abbiano acquistato domicilio, e che dai veglianti stati d'anime compariscono nati nell'anno suddetto.

5 Articolo 8. Appena ricevute queste note, i cancellieri, valendosi di quella dei giovani provenienti da altri luoghi, annunzieranno ciascuno di essi al cancelliere della comunità d'origine, affinchè non lo comprenda nelle liste della medesima e noti invece la comunità in cui è compreso l'arruolamento.

Articolo 9. Entro il presente mese di aprile dovrà poi a cura dei cancellieri 10 predetti restar compita la definitiva formazione delle liste dei coscritti.

Articolo 10. In tutte le comunità il reclutamento del 1849 sarà eseguito per mezzo della tratta.

Articolo 11. Le Deputazioni comunitative dovranno pertanto adunarsi nei primi dieci giorni di maggio per deliberare:

15 sulla regolarità delle liste;

sul bilancio di previsione delle spese;

sulla scelta del giorno per la tratta, che non possa ritardarsi al di là del 20 maggio: eccettuate le sole comunità della montagna, ove la tratta per il reclutamento del 1849 si farà appena compita quella per il reclutamento del 1848 20 nel tempo fissato dall'Articolo 4 della Notificazione del dì 27 dicembre 1847[181].

Articolo 12. I partiti richiesti alle Deputazioni nell'articolo precedente saranno a cura dei Gonfalonieri subito trasmessi alla Direzione dell'Arruolamento.

Articolo 13. I contingenti delle diverse comunità dovranno essere consegnati alle bandiere nel termine di un mese dopo la tratta.

25 Articolo 14. Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li cinque aprile milleottocentoquarantotto.

LEOPOLDO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: F. Cempini.
30 Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento della Guerra: N. Corsini.
Visto per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro della Giustizia ec.: B. Bartalini.

180. Circolare 20 gennaio 1840 della Direzione dell'Arruolamento militare ai Gonfa- 35 lonieri contenente disposizioni per la tenuta delle liste di arruolamento, aggiornate colle notizie fornite dai parroci, in *Bandi e ordini* cit., XLVII (Firenze 1840) Documento 5.

181. Notificazione 27 dicembre 1847 sul reclutamento militare del 1848, in *Bandi e ordini* cit., LIV (Firenze 1847) Documento 209. « *Articolo 4* - Nelle Comunità ove sarà stato prescelto il sistema della tratta, dovrà questa eseguirsi nel marzo ferma stante l'eccezione per le Comunità di montagna ove la tratta si fa nel luglio ».

XVI.

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI FINANZIARI STRAORDINARI

La situazione particolarmente delicata in cui era venuta a trovarsi la finanza toscana nel marzo del 1848, induceva il Governo a chiedere il parere della Consulta sulla necessità e la convenienza di far fronte alle nuove e maggiori spese dell'Erario sia con l'emissione di un prestito al cinque per cento, sia con l'istituzione di un'imposta straordinaria sui redditi da capitale e da lavoro per l'ammontare complessivo, fra l'uno e l'altro, di 7 milioni e 400 mila lire toscane.

Una relazione del Ministro delle Finanze Baldasseroni, letta nell'adunanza generale del 17 marzo, appositamente convocata, e avente lo scopo di ragguagliare la Consulta sulle reali condizioni economiche e finanziarie del Paese, veniva discussa preventivamente dalla sezione amministrativa e quindi, in due sedute, dall'adunanza generale. Tanto la sezione quanto l'intero Collegio non mancavano di rilevare la loro incompetenza ad occuparsi di una questione di tanta importanza nell'imminenza della convocazione delle Assemblee legislative, e condizionavano il loro voto favorevole alla effettiva sussistenza di quegli elementi di gravità e di urgenza che il Governo asseriva essere a base della sua richiesta.

La Legge del 28 marzo 1848 accoglieva nella massima parte i suggerimenti espressi dalla Consulta e l'esortazione di questa a contenere al minimo l'ammontare del prestito: questo, infatti, veniva ridotto da tre milioni a 600.000 lire; la ripartizione dell'imposta straordinaria veniva effettuata fra le categorie dei proprietari d'immobili, dei dipendenti dello Stato (in servizio e in quiescienza), e dei commercianti. La legge non faceva alcuna menzione della sovrimposta sulla tassa di famiglia, che la Consulta aveva pure consigliato d'istituire, conformemente al progetto governativo, con la raccomandazione di limitarne l'ammontare al minimo possibile.

A questi accorgimenti, destinati a fronteggiare la grave situazione finanziaria dello Stato, si aggiungeva l'altro, costituito dai proventi dell'alienazione dei beni statali allivellati, la cui affrancazione veniva consentita, su conforme parere della Consulta, mediante capitalizzazione del canone al cento per cinque.

La Consulta aveva anche consigliato al Governo di agire, nell'adottare questi provvedimenti, secondo un ordine progressivo: prima l'emissione del prestito, poi le affrancazioni livellari, quindi i procedimenti tributari, nei titoli surriferiti. Nella legge, invece, venivano contemplate tutte insieme queste fonti di reddito, con la sola eccezione della sovrimposta sulla tassa di famiglia.

50.

Adunanza generale del 17 marzo 1848.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 94, ins. 25.

Presenti i signori Presidente Giannini, Vice Presidente Buonarroti e Consultori Bologna, Rinuccini, Mazzarosa, Moscheni, Bani, Capoquadri, Nervini, Mutti, Ricasoli, Landucci, Capei, Capponi e Lamporecchi.

Intervenne alla seduta anche S. E. il Ministro delle Finanze.

Aperta la seduta, lo stesso signor Ministro dichiarò che era per fare alla Consulta una grave e importante manifestazione sullo stato del Regio Erario.

Ciò detto, esso passò a leggere il rapporto che figura nell'inserto di lettera *A*.

Udito il rapporto, la Consulta penetrata della importanza somma della cosa, credè che il rapporto stesso dovesse formar subietto di esame primordiale della sezione amministrativa e che sul lavoro di questa dovesse poi la Consulta pronunziarsi al più presto possibile.

Dopo di che la seduta fu sciolta.

Allegato *A*: Relazione di Giovanni Baldasseroni.

Il Dipartimento delle Finanze non dimenticò l'obbligo che gli corre di compilare il bilancio preventivo dell'entrate e delle spese generali dello Stato per l'anno già incominciato 1848.

Fu anzi il Dipartimento medesimo premuroso di raccogliere tutti quelli elementi che erano indispensabili alla confezione del lavoro, e studiò il modo di renderlo, con la più accurata classazione degli articoli che esso deve comprendere, tale da presentare chiara e precisa la situazione della finanza. Ma una folla di combinazioni vi si è opposta, e tanta è stata in questi ultimi mesi la rapidità e la gravità degli avvenimenti, tanta l'influenza di questi sopra gli atti del Governo, tanta è infine la diversità delle conseguenze che possono derivarne, che il lavoro stesso è andato soggetto a molte complicanze, ed ha dovuto in ultimo chiudersi necessariamente sotto la dolorosa opinione, che le condizioni generali dei tempi, e quelle alla Toscana più particolari, debbono oggi far riguardare come incerte e fallaci tutte le previsioni.

Avvenuta infatti un'essenziale trasformazione del Governo, e per conseguenza di questa, diventata necessaria una serie di gravi cambiamenti nell'ordinamento della massima parte dei pubblici uffizi, molti elementi di calculo variano oggi fra mano e difficile assai rimane di poterne sostituir loro dei differenti.

Finalmente le straordinarie provvidenze che si reclamano a tutela dello Stato non possono a meno di non esigere l'adozione di misure economiche adeguate e corrispondenti alla gravità delle provvidenze medesime, senza che se ne possa abbastanza presagire la vera portata.

Ciò nullameno, poichè la necessità delle misure anzidette, appunto per la gravità loro, vuol essere come meglio si può dimostrata e giustificata, ecco la situazione della finanza ed i bisogni che ne resultano.

Il bilancio preventivo formato per l'anno 1846 offriva per resultato il presunto disavanzo di lire 2.138.442.1.3 tenuta per altro a conto la spesa per i lavori di buonificamento della pianura grossetana in quella campagna.

Il rendiconto dell'amministrazione generale dello Stato per l'anno anzidetto dava per conseguenza finale un deficit effettivo di lire 2.322.699.2.1.

Il preventivo del 1847, tenuto pur conto in assai più modica proporzione delle spese di buonificamento della Maremma, dava il disavanzo presunto di lire 1.953.927.14.5. I conti che si referiscono all'amministrazione di questa ultima annata, vanno ora appunto chiudendosi, nè se ne possono nel momento attuale conoscere i veri resultati: ma se si ponga mente, per un lato alla penuria che dominò il primo semestre dell'anno decorso, alle agitazioni politiche che vi succedettero ed alla influenza immancabile che doverono esercitare sui prodotti delle contribuzioni indirette; e dall'altro canto si calcoli quel concorso di spese straordinarie, che pur si resero in quel tempo indispensabili, sarà più che ragionato il timore che la contabilità del 1847 debba necessariamente offrire resultati anche più sinistri di quelli che si erano presagiti.

Dopo queste premesse non sorprenderanno le conseguenze resultanti dal progetto allegato sotto lettera *A* e che comprende il presagio dell'entrate e delle spese generali della finanza toscana per l'anno 1848, secondo i concetti che si erano ragionevolmente potuti formare nel mese di gennaio ultimo passato, epoca nella quale era stato preparato.

Resultato di quella previsione sarebbe un disavanzo di lire 1.901.183.11.3, che non molto differirebbe da quello che offriva il preventivo del 1847.

Ma molte sono le avvertenze necessarie per ben intendere il lavoro esibito e per apprezzarne sotto ogni rapporto le conseguenze.

1. Le entrate previste, al lordo d'ogni spesa di percizione, in lire 26.760.325.3.1, si dividono naturalmente in entrate fisse e variabili.

Le entrate fisse non richiamano ad avvertenza veruna perchè la loro previsione è calcolata sopra l'attualità in corrispondenza alle leggi o titoli dai quali respettivamente resultano.

Le entrate variabili sono state calcolate sopra i modi degli ultimi quinquenni, o sopra i dati somministrati dai capi delle respettive amministrazioni.

E per l'esame accurato che vi è stato portato, si ha la convinzione che lo spinger più oltre le previsioni esporrebbeci a peccare di esagerazione, mentre poi se dovesse prendersi norma da ciò che è accaduto negli ultimi anni potrebbe nutrirsi speranza che i prodotti effettivi fossero per verificarsi in somme alcun poco superiori, anzichè minori al presagio.

Convien per altro non perder di vista che molto è necessariamente eventuale nella realizzazione dei prodotti incassati dalle Dogane, i quali ascendono al lordo, a meglio che 9.000.000 di lire, che tutto è eventuale nei prodotti dell'azienda dei lotti al netto delle vincite calcolate in lire 2.500.000 circa, e che il primo colpo di cannone che fosse sparato in Europa, e più specialmente poi in Italia, o una grave perturbazione politica, che sopraggiungesse ad aumentare le inquietezze del momento, avrebbero necessariamente le conseguenze

Ill.mo Sig.re Presidente

Quando chiesi ed insistei che l'atto Verbale dell'Adunanza tenuta jeri dalla Consulta si facesse colle Stampe di pubblica ragione, chiedeva cosa che sapevo essere nell'interesse della Verità e della dignità della Consulta. Non ero per vero dire bene accertato che la stessa dimanda potesse refluire ancora a vantaggio della verità rispetto a me; avevo dati però per crederlo, ed oggi questi dati sono un fatto certo, col quale si vocifera per il pubblico il mio parere sul tema jeri discusso alterandone sostanzialmente lo Spirito e la parola. Non avendo potuto conseguire la favorevole accoglienza della mia proposta chieggo caldamente che l'atto Verbale contenga tutti e precisamente i pensieri da me manifestati alla Consulta

Sig.r Cav. Presidente
della Consulta di Stato

nell' adunanza di jeri sia che riguardino
direttamente, o indirettamente, o per mera occasio=
ne le materie trattate.

Non temo di dire pubblicamente
il mio pensiero; temo bensì la calunnia
e molto più quando mancano l'opportu=
nità a difendersene

La puntualità scrupolosa nella compi=
lazione dell' Atto Verbale risparmierà una
pubblicità che io non temo, ma che non adotterò
se non che ulteriormente forzato

Con ossequio distinto mi protesto
Di V. S. Ill.mo

Li 9. Febb.o 1848

Dev.o Obb.o Serv.e
Ricasoli

Lettera autografa del Barone Bettino Ricasoli a Vincenzo Giannini.

(9 marzo [e non: 9 febbraio] 1848)

le più serie sopra i prodotti delle amministrazioni precitate, ed influirebbero puranco su quelli delle amministrazioni del Sale, del Registro e delle Poste.

2. Le spese pure si dividono in fisse e variabili, giacchè nessuna spesa veramente straordinaria è stata fatta figurare nel prospetto che si esibisce.

Le spese fisse sono calcolate sull'attualità; quelle variabili lo sono sopra gli stessi elementi di previsione che si sono accennati parlando dell'entrate; ma è d'uopo avvertire che le riforme, nelle quali andiamo ad inoltrarci, comunque possano presentare, in un più o men remoto avvenire, la probabilità di economie che l'esperienza c'insegna non verificarsi poi in atto pratico tanto facilmente, quanto si è supposto, cominceranno quanto al presente dall'esporre la finanza ad un aumento di aggravi transitorii, ma dei quali non si può ora prevedere nè l'entità, nè la durata.

3. Le spese relative a ponti, strade, fabbriche o altre di pubblici lavori sono state circoscritte per modo che il prospetto esibito quelle sole comprende le quali si riferiscono o a mantenimento ordinario, secondo i contratti vigenti, o calculato le più discrete previsioni, ovvero al pagamento di rate dei cottimi de' lavori già compiti o correnti, o finalmente alla soddisfazione d'impegni già presi rispetto ad opere e costruzioni in addietro approvate per eseguirsi nel periodo di più anni consecutivi.

Col qual sistema si è avuto sostanzialmente in animo di inserire in quel bilancio, sul quale la volontà del Principe non si è peranche pronunziata, quei lavori e quelle spese soltanto, rispetto alle quali la stessa volontà del principe non è ora più libera, lasciando a parte, per la suprema sua decisione, tuttociò che più o meno può dipendere dalla medesima di approvare o di escludere.

4. Non sarebbe per altro conseguenza ragionata delle premesse, il credere che nulla più possa occorrere per i titoli di spesa contemplati nel paragrafo precedente.

I preventivi dei Dipartimenti di Acque e Strade delle Reali Fabbriche e dei Reali Possessi hanno non poche partite di spese che il Principe può provvidamente moderare, ma che non può escludere in totalità, facile essendo a comprendersi che non tutti i lavori di affossamenti, o altre simili migliorie, possono ad un tratto cessare in tutte le reali tenute, che non tutti i lavori di qualche miglioramento possono instantaneamente ed assolutamente arrestarsi sulle strade o fabbriche reali, sì per non mancare a qualche esigenza di servizio, sì per non mettere improvvisamente sulla strada tutti i lavoranti da molti e molti anni soliti ad aver lavoro e pane da quelle reali amministrazioni.

5. Le spese per il militare sono state previste in lire 5.516.881.13.4 e così questo titolo presenta un aumento di oltre 1.000.000 di lire sull'ordinario e sul presagio del 1847. Pur nondimeno vuolsi avvertire che in questa previsione non si era tenuto conto se non se dell'aumento di quattro nuove compagnie e dell'accrescimento di alcune teste all'effetto delle già esistenti compagnie nei

reggimenti di linea, ordinato nel 25 novembre 1847[182], della prima montatura e mantenimento del treno d'artiglieria, secondo le disposizioni del decembre successivo[183], più una partita in tronco di lire 350.000 per spese impreviste, fra le quali si ebbe in mira particolarmente il nuovo acquisto di una quantità d'oggetti di armamento e qualche altro aggravio occasionato dalla traslocazione di truppe nell'interno o dal precario servizio cui fosser chiamati i cacciatori di frontiera. Quindi è che non fu allora calcolato, nè poteva calcolarsi l'aggravio che nascerà dalle misure straordinarie state assai più recentemente adottate.

6. Finalmente nel prospetto o bilancio preventivo più volte citato non è compreso quanto si referisce così per le rendite, come per le spese, al già Ducato di Lucca, stato recentemente incorporato alla Toscana.

Quel territorio non è ancora perfettamente unificato alle altre parti del Granducato, perchè fu creduto che quel risultato non potesse convenientemente raggiungersi fino al momento in cui, riformato il sistema municipale, potessero le amministrazioni comunitative lucchesi, oggi diverse affatto dalle toscane, assimilarsi in tutto a quest'ultime.

Dall'altro canto sono state applicate alle amministrazioni finanziere lucchesi soltanto a partire dal 1° gennaio 1848 le leggi e tariffe toscane, e come che queste differiscano pure assai da quelle che già vigevano nel Lucchese, così non è facile di presagire le conseguenze.

In questo stato di cose totalmente precario e nella complicanza, che il territorio lucchese presenta fra il vecchio e nuovo sistema governativo, si è creduto partito migliore di compilare per il medesimo un bilancio preventivo totalmente distinto e che si annette alla presente memoria sotto lettera *B*[184].

Esso presenta per ultimo resultato il piccolo avanzo di lire 116.552, avanzo che potrà andar crescendo negli anni successivi a misura che estinguerà il grave carico delle pensioni rimaste dopo la partenza del Governo borbonico e che anderà pure estinguendosi il debito pubblico coll'annual pagamento delle rate del medesimo già convenute.

Ma tornando a ciò che più strettamente si referisce all'amministrazione generale della finanza toscana, e ritenute le avvertenze premesse quanto al modo nel quale è stato compilato il bilancio preventivo annesso sotto lettera *A*, conviene pur tornare a ripetere che il disavanzo dal medesimo resultante in lire

182. Notificazione 25 novembre 1847 relativa alla formazione di quattro nuove compagnie di fanteria, in *Bandi e ordini* cit., LIV (Firenze 1847) Documento 159.

183. Notificazione del 1° dicembre 1847 relativa alle contribuzioni delle Comunità nell'acquisto delle armi per la Guardia civica, in *Bandi e ordini* cit., LIV (Firenze 1847) Documento 170.

184. I bilanci preventivi, ai quali fanno riferimento gli allegati *B* e *C*, si trovano nell'*Archivio della Segreteria di Finanze* dell'ASFi: *Capirotti* Busta 94, ins. 25, ma non fanno parte del presente verbale..

1.901.183.11.3 deve necessariamente essere aumentato di qualche somma indispensabile per supplire alla spesa dei lavori nel bilancio stesso non previsti, ed ai quali dovranno pure far fronte il Dipartimento dei Lavori d'Acque e Strade, quello dei Reali Possessi, e l'altro delle Reali Fabbriche, ed infine l'Uffizio del Buonificamento della Maremma, inevitabilmente gravato dalla manutensione delle opere già costruite, delle prestazioni dovute ai proprietarii dei terreni occupati per il buonificamento medesimo e pur anche di qualche piccolo lavoro, che non poteva nè può essere in alcun modo sospeso.

La nota annessa sotto lettera *C* contiene l'indicazione delle somme che presumibilmente si credono necessarie per supplire a questi quattro titoli di spesa: ammontano esse a lire 679.438 e questa somma, aggiunta a quella del disavanzo resultante dal preventivo sopracitato, farà salire il disavanzo medesimo fino a lire 2.580.621.11.3; cifra che esprimerebbe, se altro non fosse sopraggiunto, il deficit della finanza toscana nel 1848.

Ma due nuovi e gravi emergenze sopraggiungono oggi a render peggiore la situazione della finanza medesima, ed a necessitare urgenti ed efficaci misure per sostenerla.

Due importanti provvedimenti sono stati infatti nei giorni scorsi in genere risoluti.

L'uno si è l'aumento delle truppe regolari per n. 4000 uomini circa.

L'altro l'organizzazione e mobilizzazione di un corpo di volontari, tratto dalla Guardia Civica.

Il Dipartimento delle Finanze non essendo chiamato a discutere la ragion politica che ha motivate quelle gravi misure può dispensarsi dal ragionare del merito delle medesime, e non ha altro ufficio che quello di rilevarne, agli effetti economici, le conseguenze onde preordinare i mezzi necessari a sostenerle. E quelle conseguenze non possono non ridursi ad un nuovo e considerabile aggravio per la finanza, aggravio straordinario, calcolabile con sufficiente approssimazione quanto all'aumento delle truppe regolari, fin che si stia nei termini prefiniti, ma oggi affatto sconosciuto ed incerto, in rapporto all'organizzazione ed armamento dei volontari, tostochè non ci è dato ora sapere nè il numero dei medesimi, nè il tempo per il quale dovranno ricevere soldo e mantenimento.

Sul coacervato delle spese occorse nell'ultimo decennio, il costo di un soldato di linea in tempo di pace ragguaglia per adeguata ad annue lire 488, tenuto conto nel calculo della maggiore spesa degli ufficiali.

Tenuto questo ragguaglio il costo di n. 4000 soldati, di cui si vuole aumentare la truppa regolare, sarà per ogni anno di lire 1.952.000 e calcolato che per le operazioni da farsi i nuovi assoldati non vengano sotto le bandiere se non al primo maggio futuro, si avrà per gli otto mesi residuali dell'anno corrente l'aggravio di lire 1.301.334.

Vi è poi da calcolare la spesa di prima montatura ed armamento, la quale, secondo le notizie somministrate dall'amministrazione militare, ragguaglia circa alle lire 240 per uomo, calculato che si tratti di sola fanteria.

Talchè si avrà per il vestiario ed armamento della nuova truppa una prima spesa di lire 960.000, la quale formerà per intiero carico straordinario alla an- 5 nata corrente.

Valutato quindi il mantenimento dei nuovi assoldati negli otto mesi residuali di quest'anno ed il costo della loro prima montatura ed armamento, si avrà per questi titoli una spesa affatto straordinaria di lire 2.261.334, la quale concorrerà ad aumentare per il 1848 il deficit già resultante dai calculi premessi 10 in lire 2.580.621.11.3 e lo farà aumentare fino alla maggiore e vistosa somma di lire 4.841.955.11.3.

Fino a qui il calculo era assai facile, e può ritenersi per sufficientemente ragionato ed esatto. Non così per ciò che si riferisce alla spesa che può esser motivata dall'organizzazione dei volontari, mancasi affatto di dati per calcularla, 15 e come può essa ridursi al minimo termine, altrettanto potrebb'essere rilevantissima, se i volontari fossero molti e se si prolungasse il tempo nel quale potranno trovarsi in attività a carico dello Stato. Comunque sia, sarà pur sempre prudente di tenere a calculo anche per questo lato la possibilità di una spesa che potrebbe pur troppo ricevere un'estensione non prevedibile da quelle stesse 20 emergenze che sarebbero occasione di altri non pochi nè tenui aggravii.

In questo stato di cose il Dipartimento delle Finanze vede oggimai inevitabile di non ritardare più oltre la proposizione di misure straordinarie, pronte ed efficaci abbastanza per porre il Regio tesoro in qualche modo a livello delle gravi e difficili circostanze dei tempi e di supplire, come meglio si possa, alle 25 crescenti esigenze del pubblico servizio.

E qui succede l'importante e difficile discussione dei mezzi più congrui per giungere a questo resultato. La difficoltà delle circostanze, le angustie dei tempi e la conseguente urgenza di provvedimenti efficaci, circoscrivono per altro il campo alla discussione. Ognuno comprende che il rimedio delle eco- 30 nomie e delle resecazioni, ove pur fosse convenientemente applicabile, non potrebbe in qualunque più favorevole ipotesi, produrre che con molta lentezza resultati di gran lunga inadeguati alla gravità del bisogno. Ognun comprende del pari che non raggiungerebbesi efficacemente e convenientemente lo scopo con l'alienazione più o meno estesa di una parte del patrimonio dello 35 Stato, alienazione alla quale contrastano nel momento non poche difficoltà, alienazione che richiederebbe tempo non piccolo, alienazione finalmente che, sotto l'influenza di circostanze sfavorevoli, non potrebbe essere che estremamente rovinosa.

Quindi è pur forza di dirlo non restano che due compensi: l'aumento delle 40 imposte; l'uso del credito.

Sarà doloroso di ricorrere al primo mezzo: ma sarebbe improvido e forse di difficile resultato l'affidarsi intieramente al secondo.

La Toscana ha già una massa di debiti non indifferente. Il più completo discarico del progresso di essi come delle cause che gli hanno motivati, e che stanno a giustificarli, sarà dato alle Assemblee nazionali con il bilancio preventivo del 1849 che, secondo lo Statuto, deve esser loro presentato alla prima convocazione di esse.

Se i tempi avesser pur progredito tranquillamente e felicemente, la sistemazione di quelle passività non avrebbe dovuto scoraggire. L'uso opportuno e combinato di più e differenti mezzi per diminuire in parte, e per ammortizzare nel rimanente, il debito medesimo appoggiato a qualche economia e all'utile realizzazione di una porzione del patrimonio dello Stato, avrebbe dovuto condurre, secondo ogni probabilità, ad un felice resultato.

Ma nel momento non è dato pensarvi: anzichè resecare le spese, lo che non è per certo da trascurarsi, si è coartati a farne delle straordinarie e ben gravi, e non resta malauguratamente se non se a studiare il modo più congruo ed efficace per sostenerle con straordinari compensi. E come questi compensi non possono essere che i due sopraccennati, così sembrerebbe che ad ambedue dovesse aversi ricorso per raggiungere l'intento con la combinata azione dei medesimi, in guisa che l'uno stia a temperare vicendevolmente le conseguenze dell'altro.

Non ha bisogno di dimostrazione l'asserto che tutto il carico delle somme, delle quali oggi lo Stato è nella necessità di esser provvisto, non può farsi pesare sulle imposizioni dell'annata corrente.

I contribuenti ne sarebbero soverchiamente aggravati, e qualunque sia la buona disposizione che i toscani hanno generalmente esternata di sottomettersi a quei sacrifizii che l'esigenze dei tempi imperiosamente comandano, non può a meno di prevedersi grave difficoltà nel pronto recupero di somme così ragguardevoli.

Se all'opposto si volesse, per la totalità delle medesime, far uso del credito, sarebbe pur ragionevole il timor che gravi difficoltà s'incontrassero a formare nelle circostanze attuali dei tempi un debito corrispondente in aggiunta a tutti quelli che esistono.

Che se da un canto può esser giusto che noi non sostenghiamo soli tutto il carico di spese preordinate a rassicurare permanentemente le sorti toscane, non lo sarebbe del pari che tutto quel carico volesse lasciarsi sopra i posteri, e che noi non volessimo concorrere per nulla a consolidare quelle instituzioni, delle quali saremo i primi a risentire e provare i benefizii ed i vantaggi.

Nè potrebbe infine dimenticarsi che, secondo le buone regole di pubblica economia e secondo la pratica più comunemente seguitata dalle altre nazioni, ogni qual volta si è nella disgraziata circostanza di dover creare delle passività bisogna, dal più al meno, crearsi dei mezzi che abilitino lo Stato a sopportarne

le conseguenze, conviene sostenere l'uso del credito con l'ampliazione delle risorse, e non esporsi al caso che la conosciuta insufficienza delle risorse medesime pregiudichi al credito e faccia sì che l'uso di esso non possa effettivamente praticarsi o, ciò che torna il medesimo, non possa praticarsi se non che a condizioni usurarie ed onerose. 5

La conseguenza di questo ragionamento porterebbe a stabilire che all'effetto di procurare nell'urgenza dei momenti attuali alla cassa dello Stato le straordinarie risorse, delle quali essa ha bisogno, dovesse ricorrersi simultaneamente alla creazione di un nuovo debito ed all'aumento delle imposizioni.

Repartito quindi sopra questi due titoli il carico del quale si tratta parrebbe 10 che aumentate le imposte esigibili in quest'anno per lire 3.100.000 potesse darsi luogo ad un imprestito almeno per altre lire 1.200.000 somma con la quale può esservi speranza di far fronte ai carichi che più probabilmente possono prevedersi, escluso sempre il concorso di quel caso estremo, che la Provvidenza tenga lontano, giacchè, quello verificandosi, sarebbe affatto impossibile di pre- 15 sagirne le conseguenze.

Stabilito questo concetto, resta ad esaminarsi quali imposizioni possano e debbano a preferenza esser suscettibili d'aumento, con la doppia veduta di combinare il minor sacrifizio dei contribuenti con la sicurezza di conseguire il resultato che si ricerca. 20

E questo resultato nelle circostanze straordinarie, nelle quali è oggi situata la Toscana, può ottenersi che col mezzo delle contribuzioni dirette.

L'aumento e l'incasso delle medesime può esser regolato nella misura e nel tempo ed in quello soltanto può la finanza trovar garanzia di avere in epoche certe le somme prestabilite. 25

Lo stesso non potrebbe mai ottenersi con l'aumento delle imposte indirette, non solo perchè l'effetto di un simile aumento sarebbe per la natura di esse lento ed incerto, ma perchè potrebb'anche portare la conseguenza contraria, cioè a diminuire i prodotti ordinarii.

Pur troppo è generalmente inevitabile che in tempi men tranquilli tutti i 30 prodotti delle imposizioni indirette vengono sempre a menomarsi, perchè è nella natura delle cose che in quei tempi scemi il commercio, si paralizzino le contrattazioni, diminuiscano generalmente i consumi, sia per le minori risorse dei cittadini, sia per quelle privazioni o economie che la prudenza consiglia anche ai non bisognosi ed agli agiati. 35

Ma se in quei momenti si presume di aggravare i dazii, di crescere i diritti di consumo, di disseminare gli aggravi sopra ciò che dal più al meno dipende dalla volontà dell'uomo di fare o non fare, si può essere moralmente sicuri di ottenere, per quella via, l'effetto contrario a quello che si ricerca, di attenuare in una parola più che mai i soliti prodotti invece di vederli aumentati. 40

Per questi riflessi il Dipartimento delle Finanze si vede coartato a proporre che quell'aumento di gravezze, che le condizioni attuali dei tempi rendono

indispensabile, pesi sulle contribuzioni dirette, ed in modo diretto ed in una somma certa e determinata colpisca repartitamente il possesso, il commercio, l'industrie, non senza chiedere al tempo stesso qualche speciale contributo a quella classe di cittadini, la quale, dovendo riconoscere le proprie sorti più particolarmente legate con quelle dello Stato, al quale serve e dal quale trae il proprio mantenimento, deve dare l'esempio di sottostare la prima a quei sacrifizii che le circostanze reclamano.

Questo modo di reparto manifestamente raccomandato dai principii di giustizia e d'equità, ha pur anco l'appoggio dell'esempio di ciò che venne praticato in analoghe circostanze con la Legge de' 28 aprile 1815 [185], con la quale venne imposta una tassa straordinaria di guerra sopra i fondi urbani e rustici del Granducato, altra sopra gl'impiegati regii e pensionati, altra sopra il commercio, altra finalmente sopra le prime classi dei contribuenti alla tassa di famiglia.

Sopra le medesime basi, fatto d'altronde conto delle circostanze attuali, sarebbe tracciato il progetto di legge che, qui annesso, si sottomette all'esame della Real Consulta, e che può richiamare ad alcune poche osservazioni.

1. La rata d'imposta che si propone di prelevare sul possesso, supera di poco l'ammontare del quarto della tassa prediale, che venne diminuito con la Legge dei 4 dicembre 1825 [186].

Le comunità hanno profittato per 26 anni di quella diminuzione, senza la quale la finanza non avrebbe oggi i debiti che l'aggravano.

Non ne avranno forse profittato direttamente i possidenti, perchè le amministrazioni comunali hanno, nella massima parte dei luoghi, quasi d'altrettanto aumentate le imposizioni che si volgono a loro benefizio, ma se il prodotto di quelle è stato, come generalmente giova di credere, erogato in spese produttive, è sempre il possesso, che ne ha risentito il principale vantaggio.

Avvertasi poi che nel 1815 aggiungevasi l'imposta straordinaria sui beni rustici ed urbani a quella ordinaria che in lire 4.090.600 allora esigevasi a profitto del Regio Erario, mentre oggi si tratta d'aggiungere questo nuovo dazio alla minore imposta di lire 3.150.000, che attualmente per questo titolo si percipe.

Nel progetto di legge sono stati tenuti fuori del reparto dell'imposta, della quale si tratta, il territorio lucchese e quello dell'isola dell'Elba.

Per ciò che si referisce al territorio lucchese, ne è additata la ragione nel progetto medesimo, nè sembra esservi bisogno di aggiungere parole a dimostrarne la giustizia.

185. Motuproprio 28 aprile 1815 relativo all'imposizione di una tassa straordinaria di guerra, in *Bandi e ordini* cit., XXII (Firenze 1815) Documento 96.

186. Motuproprio 4 dicembre 1825 relativo alla diminuzione di un quarto della tassa prediale, in *Bandi e ordini* cit., XXXII (Firenze 1825) Documento 87.

Quanto poi alle comunità dell'isola dell'Elba giova rammentare, che per le condizioni loro territoriali non sono sottoposte al pagamento della tassa prediale ordinaria a favore del Regio Erario.

È quindi sembrato non esservi possibilità di sottoporle a questo nuovo aggravio, nè convenienza di esporsi al cattivo effetto che la nuovità della cosa avrebbe prodotto sopra quelle popolazioni con meschinissimo resultato in sgravio del rimanente del Granducato.

2. La tassa sopra gl'impiegati fu regolata dall'Articolo 6 della Legge del 28 aprile 1815[187] in quote certe e determinate sulle diverse categorie, nelle quali gli impiegati e pensionati medesimi furono allora classati.

È sembrato più giusto che quella tassa assuma il carattere di una retensione assolutamente proporzionale sull'ammontare delli stipendii e pensioni, progredendo pure con una proporzione crescente a misura che gli stipendii sono più ragguardevoli, e possono perciò presumersi capaci di lasciare all'impiegato maggior larghezza di mezzi oltre il necessario.

Non vi sarebbe ragione per escludere di quest'aggravio i provvisionati del già Ducato di Lucca, e quindi si ritiene che in proporzione dei loro assegnamenti, debbano esservi soggetti al pari degli altri sudditi toscani.

Nel 1815 il prodotto di simili ritensioni non giunse alle 80.000 lire.

Comunque non sia facile di far calculi preventivi, pur nulla dimeno avuto riguardo all'aumentato numero dei provvisionati e dei pensionati, e maggiormente ancora al diverso modo di tassazione che verrebbe adottato, la reale finanza si augurerebbe di poter trarre lire 200.000 da questa risorsa, e qualunque d'altronde possa esserne il più vero resultato si stimerebbe conveniente di non trascurarla, per l'effetto morale che può produrre sulla pubblica opinione il vedere contribuire particolarmente ai pubblici bisogni, quella classe di cittadini, alla quale l'invidia e l'emulazione non rendon sempre piena giustizia.

3. Con l'Articolo 12 della già citata Legge de' 28 aprile 1815 fu imposta sopra il commercio la tassa di scudi 90.000.

Oltrepassando di poco quella cifra, proporrebbesi oggi tassare il commercio a scudi 100.000, e sia per l'ampliazione che il commercio stesso ha preso dall'epoca del 1815 ad oggi, sia per l'addizione al Granducato del territorio di Lucca, quel piccolo aumento non è da fare specie.

187. Motuproprio 28 aprile 1815 cit. «*Articolo 6* - E perciò tutti gl'impiegati regi e pensionati, i quali godono di una provvisione o pensione annua: da scudi trecento inclusive fino ad altra somma al di sotto di scudi cinquecento, pagheranno per una sol volta scudi otto; da scudi cinquecento inclusive fino ad altra somma al di sotto di scudi ottocento, scudi quindici; da scudi ottocento inclusive fino ad altra somma al di sotto di scudi mille, scudi venti; da scudi mille inclusive fino ad altra somma al di sotto di scudi mille cinquecento, scudi trenta; da scudi mille cinquecento inclusive fino ad altra somma al di sotto di scudi duemila, scudi cinquanta; da scudi duemila fino a qualunque altra somma superiore, scudi cento».

Potrà forse anzi sembrare che il commercio non venga oggi chiamato a contribuire in una proporzione adeguata ai pubblici bisogni, dai quali è motivata la misura che va ad adottarsi.

Ma sembrami dover riflettere che i commercianti contribuiscon poi anche alla tassa di famiglia, che in Livorno sono in gran parte forestieri e che è cosa gelosa e delicata il sottoporli straordinariamente a tasse insolite, per le quali, ove lor ne valga la pena, posson dare al Governo molestie e imbarazzi, siccome in ultimo non è neppure ad essi impossibile di sottrarvisi, con cessare anche precariamente ed apparentemente dai loro traffici.

4. L'Articolo 27 finalmente della Legge de' 28 aprile 1815 aumentava di Scudi 40.000 la tassa di famiglia stata recentemente imposta con il Motuproprio degli 11 febbraio 1815[188].

Nel progetto di legge or presentato alla Real Consulta la tassa di famiglia si aumenterebbe di un milione di lire, tenendo sempre escluse da questo aumento le due classi inferiori dei tassati.

Tengasi per altro conto che nel 1815 la popolazione del Granducato era di n. 1.169.126 abitanti, mentre la popolazione attuale aumentata a n. 1.705.937, compreso il territorio lucchese e l'isola dell'Elba, giacchè per questo rapporto non vi sarebbe ragione per non rendere generale a tutti i sudditi il carico del quale si tratta.

Repartita nei modi sopra referiti la somma, che è ben doloroso, ma inevitabile di chiedere oggi ai toscani, sembrerebbe al Dipartimento delle Finanze che nel reparto medesimo si fosse pur ritenuta quella giustizia e quell'equità, di che debbono esser distinti gli atti tutti governativi.

Sembrerebbe pur anco che, per quanto è possibile e senza ingolfarsi in disquisizioni astratte e forse di difficile applicazione, venisse altresì secondata, come meglio per il momento è concesso, la pubblica opinione inclinata a cercare una ricca risorsa ai pubblici bisogni nella tassa sopra le rendite.

Egli è difatti manifesto che nel modo proposto con quelli elementi e con quei mezzi che per ora si hanno disponibili verrebbero repartitamente a tassarsi la rendita territoriale e quella industriale, la rendita commerciale e quella perfezionale andando a colpire il censo, il commercio e le classi dei compresi nella tassa di famiglia.

Per ogni rimanente il progetto di legge, che si esibisce, non si referisce se non se a modi d'esecuzione, e nella prefinizione di quelli vorrebbe pur credersi di aver tenuto conto, quanto più si poteva, di ciò che meglio potesse concorrere a coadiuvare prontezza ed efficacia di resultato col minore aggravio possibile dei contribuenti.

Giova infine qui protestare solennemente che tutte le imposte e tassazioni che sono state proposte s'intendono, quanto alla durata, circoscritte al residuo

188. Motuproprio 11 febbraio 1815 in, *Bandi e ordini* cit., XXII (Firenze 1815) Documento 35.

dell'anno attuale 1848, lasciando alla saviezza ed autorità delle Assemblee legislative di statuire di concerto col Principe ciò che meglio può convenire per l'anno futuro in correlazione ai resultati del bilancio preventivo dell'anno medesimo.

Quanto poi al modo di creazione del nuovo imprestito di lire 4.200.000 che dovrebbe esser creato per supplire intieramente ai possibili bisogni dello Stato, il Dipartimento delle Finanze rammenterà che in ordine al parere espresso dalla Real Consulta nel settembre ultimo decorso una Sovrana Risoluzione autorizzò il Dipartimento medesimo a formare un debito di scudi 400.000 al frutto del 5 per cento e con garanzia ipotecaria sopra il patrimonio dello Stato medesimo.

Il Dipartimento delle Finanze si è valso gradatamente di quella facoltà ed ha ora appena esauriti i poteri che con quella gli erano attribuiti.

Le circostanze dei tempi son tali che sarà ben difficile di ottenere imprestiti ulteriori a condizioni più favorevoli e vi è anzi molto a temere che i sovventori insistano per esigere che il nuovo imprestito venga formato, anzichè con garanzia ipotecaria, nelle forme più comunemente usitate in casi simili, cioè col mezzo di azioni e cartelle commerciabili.

Il Dipartimento delle Finanze persiste nel credere che verrà purtroppo il momento nel quale le passività che gravano la Toscana dovranno necessariamente ed a tutti gli effetti assumere il carattere di debito pubblico, rappresentato da azioni e da cartelle commerciabili; ma persiste ugualmente nell'opinare che, per quanto è possibile, non converrebbe a qualunque costo di anticipare sopra un'operazione generale e di mettere in giro parzialmente titoli di credito non appoggiati ad una legge e ad un piano generale da quella determinato.

Sarebbe meno male il sottoporsi per ora, ove pur fosse inevitabile, ad un frutto un poco maggiore, riservandosi la facoltà di comprendere, in un modo o nell'altro, il nuovo debito che or si creasse in una operazione generale, che venisse poco più tardi combinata con le Assemblee legislative, trasformando allora il debito attuale nelle nuove foggie che fossero adottate e rimborsandolo con tutti quei mezzi che l'operazione stessa fosse per somministrare.

Quindi il Dipartimento delle Reali Finanze, domanderebbe di essere autorizzato a procurarsi un nuovo imprestito fruttifero di 600.000 alle seguenti condizioni:

1. Che il frutto sia del 5 per cento.
2. Che la garanzia sia ipotecaria.
3. Che la durata dell'imprestito sia non minore di anni tre, nè maggiore di cinque.
4. Che sia assicurato al sovventore il diritto di trasformare il suo credito in quei modi, ed a quelle condizioni, sotto le quali venisse in seguito dai poteri legislativi coordinato per disposizioni generali il debito dello Stato.

51.

Adunanza generale del 21 marzo 1848.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 94, ins. 28.

Presenti i signori Presidente Giannini, Vice Presidente Buonarroti e Consultori Bologna, Rinuccini, Bani, Capoquadri, Nervini, Mutti, Ricasoli, Capei, Capponi e Lamporecchi (n. 12).

Con intervento di S. E. il signor Ministro del Dipartimento delle Finanze.

Il signor Presidente invita il signor Vice Presidente Buonarroti a far lettura del rapporto steso al seguito degli studi della sezione amministrativa sull'affare stato sottoposto alla Consulta dal signor Ministro delle Finanze fino de' 17 del corrente mese e relativo ad un aumento d'imposte.

Il signor Vice Presidente legge il rapporto che è del tenore di chè nell'inserto di lettera *A*[189].

Udito il rapporto, il prelodato signor Ministro riassumendo le varie questioni che il signor Vice Presidente Buonarroti aveva poste, prese e fare sulla traccia di esse alcune sommarie avvertenze. Aveva egli sentito parlare di voto di fiducia; se ne chiamava grato, ma al tempo medesimo non lasciava di rilevare di essere nella convinzione che questa fiducia appoggiata a tutti i dati stati da lui somministrati, e dei quali offriva ogni ulteriore sviluppo, avrebbe potuto essere del tutto illuminata, e coscienziosa.

In prevenzione poi di analoga ricerca lo stesso signor Ministro invitava il Collegio a distinguere fra resto di cassa e disavanzo di amministrazione. Quanto al primo egli faceva riflettere che una somma in cassa esisteva di fatto trovandosi alla fine dello scorso febbraio circa tre milioni, e guai se ciò non fosse stato; ma questa somma stava a far fronte ad una parte d'impegni della gestione del passato anno, non tutti sodisfatti perocchè venivasi da un periodo di anni, durante il quale il disavanzo aveva disgraziatamente dovuto essere permanentemente progressivo e stava la somma stessa a riparare le urgenze strettamente ricorrenti in giornata. Del resto quanto allo smanco ordinario della amministrazione, calcolata a tutto il corrente anno 1848, egli intendeva rimettersi al rapporto letto nella prelodata seduta, e solo piacevagli fare osservare che questo smanco stesso lungi dal resultare inferiore ai presagi, sarebbe anzi notabilmente cresciuto secondo tutti i calcoli della probabilità e perchè era prevedibile che sarebbero diminuiti i prodotti delle contribuzioni indirette, e perchè presumibilmente una forza imperiosa avrebbe comandato nell'interesse della pubblica pietà l'impiego di un maggior numero di operai

189. Il rapporto è costituito dal verbale dell'adunanza della sezione amministrativa riunitasi il 18 marzo 1848.

al lavoro, a carico del Governo. Si faceva riflettere che una qualche inquietudine era incominciata a manifestarsi nelle Casse di Risparmio, e ben si capiva che nella persistenza, o peggio nell'aumento di questa inquietudine, il Governo stesso avrebbe dovuto scendere a loro soccorso, chiamatovi da una obbligazione diretta di debitore; e dove questa fosse cessata, da un debito non meno grave di sana politica. Fatte queste generali osservazioni, toccava il prelodato signor Ministro della convergenza dei bisogni straordinarii a cui conveniva riparare, e dei modi più acconci a supplirvi, sommando in questo proposito le cose che già aveva largamente sviluppate nella sua memoria scritta. Rammentava i gravi pesi che sarebbero resultati dall'aumento di 4000 uomini della truppa stanziale, calcolatane sia la spesa abituale di mantenimento, sia quella straordinaria di prima montatura. Rammentava i pesi cui avrebbe dato luogo la organizzazione delle truppe volontarie e la loro mobilizzazione. La misura di questi pesi non poteva rigorosamente apprezzarsi, ma ciò che nel concetto del signor Ministro conveniva fare si era quello di stare preparati agli eventi.

Quanto ai modi di riparo lo stesso signor Ministro mostrava d'insistere nell'opinare che potesse, e dovesse praticarsi insieme e il sistema della imposta, e l'uso del credito, per modo che l'uno resultasse di sussidio all'altro, tanto più che nella combinazione delle circostanze attuali l'opinione pubblica poteva dirsi ormai a ciò preparata. Altri modi egli non trovava adatti al momento non volendo colpire le contribuzioni indirette che ogni riflesso di buona economia e di politica consigliava a risparmiare. Così tenevasi a parte le gabelle del registro; così i generi di consumo, a carico dei quali l'aumento di tassa avrebbe realizzato quell'errore solenne in economia che si era ovviato fin qui, l'errore cioè di portare una sproporzione fra il dazio e il valore della cosa. Quanto al reparto delle somme il signor Ministro protestava di non tenere grandemente a quello che egli aveva suggerito, dichiarando poi di avere in ciò maturatamente riflettuto per raggiungere nella respettiva sodisfazione dei carichi da imporsi la distribuzione il più possibilmente ragionata su i principii della giustizia e della equità.

Parlò il signor Ministro delle forme, con cui avrebbe dovuto effettuare l'imprestito, e persistè nel credere che non convenisse declinare da quelle ordinarie state fin qui praticate, e che egli aveva suggerito nella sua memoria. Le forme acconce alla organizzazione di un vero, e proprio debito pubblico credè egli che non convenissero adesso, ritenendo che l'impegnarsi oggi in questa organizzazione sarebbe stato un fatto precoce, e inopportuno perchè avrebbe portata una opinione esagerata su i veri carichi dello Stato, e ne sarebbe resultato conseguentemente, a danno del Governo, un certo discredito.

Ad altri due obietti volle in prevenzione replicare il signor Ministro: a quello che potesse desumersi dalla ricerca se oggi mai fosse sempre perseverante il bisogno di aumentare la milizia stanziale; all'altro che piacesse trarsi

dalla imminenza delle Assemblee nazionali, nel concetto che convenisse portare al voto di queste la proposizione della legge, che ora si progettava, per riparare ai carichi dello Stato. Quanto al primo avvertiva che ove la Consulta avesse pur essa partecipato all'idea che la prosperità della nazione fosse stata connessa al fatto di una lega con gli altri Stati d'Italia, sapesse in tal caso che prima condizione ad effettuare questa lega si era l'aumento considerabile della truppa regolare; e quanto al secondo obietto si rifletteva che se era in genere a desiderarsi che di questo grave tema si fossero dovute occupare le Assemblee, era però indispensabile il renunziare a veder sodisfatto un tal desiderio, mentre gl'impegni, a cui fin d'ora intendevasi far fronte erano tutti urgentissimi, e, ad onta di ogni sforzo governativo, le Assemblee stesse non avrebbero potuto essere convocate prima della fine del prossimo mese di giugno.

A questo punto il signor Consultore Ricasoli si assentava chiamato altrove dal dovere del suo ufficio di Gonfaloniere.

Il signor Consultore Capoquadri accennando alla ricerca di altri modi di soccorso al Pubblico Erario oltre quelli progettati, pregava il signor Ministro a considerare se fosse stato conveniente l'attendere al partito della affrancazione dei livelli dello Stato, e delle pubbliche amministrazioni, combinata una tale affrancazione in quei modi più generosi che avessero avuta attitudine ad allettare la concorrenza dei livelli e ad assicurare così una pronta riuscita al partito medesimo.

Lo stesso signor Ministro trovava che il compenso suggerito quanto gli si presentava buono a studiarsi in massima per attuarlo praticamente all'occasione di una misura di generale sistemazione della pubblica finanza, nella qual'epoca altre rilevanti operazioni economiche, secondo il parere dello stesso signor Ministro, avrebbero potuto forse essere associate a quella ora proposta, come a modo di esempio, quella della avocazione dei depositi dei varii funzionarii pubblici e contabili in una cassa di depositi e consegne, quella della vendita dei beni dello Stato ecc. ecc., altrettanto poi il partito stesso gli si presentava oggi di assai problematica opportunità, mostrando il signor Ministro di sospettare che fosse per essere appreso in questi momenti come una operazione rovinosa a carico del patrimonio pubblico; e che perciò dovesse derivarne disgusto e allarme; e rilevando poi che ad ogni modo l'operazione stessa non si presentava abbastanza uguale alle urgenti circostanze del giorno le quali volevano contare sulla assoluta efficacia dei mezzi, come sulla sicurezza, e sulla prontezza dei modi; e dei tempi coi quali, e nei quali intendevasi di garantire il pubblico erario contro le molte e svariate necessità del momento e dell'avvenire. Un'ultima riflessione poi contro l'adottabilità del proposto sistema di affrancazione facevasi dal signor Ministro, e questa consisteva nella inconvenienza di gravare il Pubblico Erario della corresponsione agli stabilimenti proprietarii dei beni affrancabili del frutto del cinque per cento, qual frutto, se può essere precariamente tollerabile in circostanze straordinarie e eccezio-

nali, cessa poi di essere tale come egli proseguiva ad avvertire, quando le risorse economiche del Paese siansi stabilmente livellate in una giusta e temperata proporzione coi pubblici bisognii. Ciò detto, il prelodato Ministro prese congedo dalla adunanza, e la Consulta passò immediatamente ad occuparsi della prima questione posta dal rapporto del signor Vice Presidente Buonarroti, che è la seguente. 5

«Esiste, o no il bisogno nel Regio Erario di una straordinaria sovvenzione, e nell'ipotesi affermativa per qual somma? Cioè per quella di 7.300.000 lire proposta dal Ministro, o per altra diversa?».

Sopra tal questione non ebbe luogo la Consulta di trattenersi lungamente. 10 Il disavanzo delle pubbliche entrate, reso disgraziatamente in questi ultimi anni abituale e progressivo, le circostanze straordinarie e veramente eccezionali dei tempi; le commozioni politiche sempre crescenti nella penisola non solo, ma in Europa tutta, facevano certa la realtà dell'affacciato bisogno; e che il bisogno sussistesse nella estensione dedotta ed avesse i caratteri della urgenza, neppure 15 questo volle mettersi in controversia, tostochè il Governo superiore, presso il quale soltanto potevano esistere i dati necessarii a bene apprezzare l'una e l'altra, lo aveva attestato. Vero è che alcuni dei signori Consultori, e più specialmente i signori Capoquadri e Lamporecchi, credevano dovesse invitarsi il Governo a calcolare con tutta quanta la ponderazione gli estremi di questa ur- 20 genza, volendo che esso non provvedesse se non a quanto fosse assolutamente indispensabile ai termini di questa urgenza medesima, lasciando il di più da farsi al voto delle future Assemblee, perocchè non potendosi dissimulare che le nuove proposte gravezze avrebbero suscitato un qualche mal'umore, conveniva al Governo nella imminenza di un regime rappresentativo, che in questo 25 rapporto si fosse discaricato al possibile di ogni parte odiosa e di ogni responsabilità.

Che ciò avesse potuto farsi era nel desiderio di tutti; ma si comprendeva ugualmente che l'attendere la convocazione delle Assemblee sarebbe stato un indugio soverchio; si rifletteva in fatti che una tal convocazione non sarebbesi 30 effettuata prima del cadere del giugno; che le prime occupazioni di queste Assemblee non avrebbero potuto subito essere volte su questo tema, dovendosi fra le altre cose e innanzi tutto occuparsi della formazione del loro interno regolamento; che le Assemblee, prese così alla sprovvista, avrebbero anzi potuto muovere lagnanza contro il Ministero per non avere escogitato efficacemente 35 in tempo ai modi più acconci onde provvedere alle pubbliche gravezze in tempi in specie così difficili; e rimarcandosi in ultimo dal signor Vice Presidente Buonarroti che, data la necessità di secondare i sistemi d'imposta progettati dal signor Ministro delle Finanze per riparare ai carichi del corrente anno, doveva da un soverchio indugio venire necessariamente la ingrata conseguenza che 40 i cittadini, chiamati al pagamento di tali imposte, avessero dovuto risentire concentrato nel giro degli ultimi mesi dell'anno quell'aggravio che coll'af-

frettare della operazione avrebbero meglio tollerato perchè distribuito e repartito in un più largo periodo di tempo.

In tal combinazione d'idee mentre non si contrastò in genere dalla Consulta nè la sussistenza del bisogno, nè la estenzione e la urgenza di provvedersi nei limiti propostisi, si sentì però dalla medesima la convenienza di inoltrare al Governo un caldo, unanime voto, che ai detti effetti e alle indicate conseguenze ben si apprezzasse la natura della sentita urgenza, e che poi si sollecitasse al possibile la convocazione delle Assemblee nazionali, economizzando anche, occorrendo, su i termini tracciati pei casi ordinarii dalla legge elettorale, e ciò secondo l'esempio somministrato non meno da altri governi di Italia, mossi a ciò verosimilmente dalla imponenza delle circostanze dei tempi.

Qui passò la Consulta all'esame della seconda questione così concepita: « Riconosciuta la esistenza di questo bisogno nella enunciata somma di 7.300.000 lire dovrà provvedersi al medesimo nel modo proposto dal Ministro, cioè per tre milioni circa mediante una nuova imposta, e che gli altri quattro milioni e dugento mila lire mediante la creazione di un nuovo debito, oppure dovrà adottarsi unicamente uno dei detti due sistemi escluso l'altro, o tutti due, ma con una proporzione diversa? ».

Ritenuto che l'imposta avrebbe eccitate di necessità troppo vive dispiacenze, parve fino dai primordii della discussione ad alcuno dei componenti il Collegio, che sopra di essa imposta preferibile affatto, e di gran lunga, si presentasse il sistema dell'imprestito. Rapporto a questo considerava il signor Consultore Lamporecchi, che se vi era ragione di confidare in un sovventore di quattro milioni, la ragione stessa sussisteva nel suo modo di vedere per dover confidare ugualmente nel sovventore di sette milioni non potendosi, nè dovendosi nel tema di siffatte transazioni fra capitalisti e Governo mettersi a calcolo difficoltà di esitazione di somma, ma difficoltà di maggiore o minor grado di fiducia.

Ciò ritenuto, e quando questa fiducia avesse potuto spirarsi pienissima per una via diversa da quella di un aumento d'imposte, lo stesso signor Consultore credeva che così sarebbesi efficacemente provvisto ai carichi dello Stato col minore urto possibile degl'interessi dei cittadini. In questo piano d'idee era anche il signor Presidente Giannini, secondo il quale appariva d'intuitiva evidenza la congruità di rimettere per una veduta prudenziale al voto delle future Assemblee un partito, quello di nuove imposizioni, che comunque comandato dalla necessità pure avrebbe eccitate dispiacenze non poche.

Ma il sistema isolato dell'imprestito checchè avesse a dirsi della sua bontà astratta, non ispirava ai più sentita fiducia di piena riuscita. Calcolata la natura dei tempi, la crisi finanziera generale in Europa, e avuto in mira l'esempio stesso della mala ventura, cui trovansi esposti gl'imprestiti di altri governi italiani, e quello in specie pontificio abbassato al 75 per cento, facilmente si conveniva che questo sistema abbandonato a sè stesso non sarebbe mai stato produttivo

di ottimo resultato, e concordavasi che non dovesse andar disgiunto dall'altro della imposta, onde l'imprestito stesso avrebbe attinto modo di valido appoggio.

Tutte queste considerazioni generali, nella ricerca che s'istituiva sopra altri modi convenientemente praticabili per far fronte alle urgenze del Pubblico Tesoro oltre quelli enunciati, il signor Consultore Capoquadri tornava ad insistere sul progetto da lui già suggerito di affrancare i livelli sia spettanti allo Stato, sia spettanti alle pubbliche amministrazioni, poco dovendosi curare, come egli diceva, di fronte alla importanza somma dello scopo inteso, quella certa tal quale dispiacenza che le stesse amministrazioni avrebbero potuto presumibilmente risentire nel veder sostituito il Governo al loro privato debitore, quando il loro interesse fosse stato, come doveva essere, convenientemente garantito. Il signor Consultore Capoquadri del resto accennava, bene inteso, a livelli ricondotti secondo i moderni regolamenti, e dei quali perciò l'affrancazione fosse facilmente eseguibile. Credeva che l'espediente dovesse praticarsi in modo assai più largo di quello che era stato praticato dalle ultime leggi, pensando quindi che dovesse l'affrancazione operarsi sopra una capitalizzazione ragionata al cento per 5 e dovessero condonarsi i laudemii, cosa di non gravissimo momento; credeva che per raggiungere l'intento nel tempo più breve possibile dovesse limitarsi e la somma a cui avrebbe dovuto ascendere in complesso l'affrancazione da farsi e l'epoca dentro la quale soltanto, e non altrimenti, l'affrancazione stessa in modo sì generoso ed eccezionale avrebbe potuto essere consentita.

Da questo sistema in cui lo stesso signor Consultore Capoquadri dichiarava di confidare con abbondanza di convinzione, arguiva egli un mezzo sussidiario di far denaro nel suo modo di vedere opportunissimo comecchè lontano dall'offendere i diritti di alcuno, ed efficace nella sua riuscita, perchè capace di portare onesta allettativa ai proprietarii che avessero voluto affrancare.

Sopra questo tema alle osservazioni del signor Consultore Capoquadri si mostravano più specialmente inclinati il signor Consultore Lamporecchi e Capponi. I signori Presidente Giannini, Vice Presidente Buonarroti e Consultore Rinuccini, però, non cessavano di rimarcare che il sistema della affrancazione, oltrechè essere esposto al pericolo d'ingerire altrui l'opinione di sostanziarsi in una operazione rovinosa, come aveva mostrato temere il signor Ministro delle Finanze, era poi di sua natura tale da non potersi realizzare in brevissimo tempo, come l'urgenza delle circostanze d'altronde esigeva.

Un altro mezzo di escogitava in progetto dal signor Consultore Lamporecchi, e questo consisteva nella avocazione al Tesoro di tutti i depositi cui sono obbligati i pubblici funzionarii, per ragione del loro ufficio, come i notari, i procuratori, i contabili ecc., ma il resto del Collegio fu ben lungi dal concordare la opportunità, pel riflesso principalmente dedotto dal signor Consultore Capoquadri che questi depositi, facendosi nelle casse dei Monti Pii, il brusco

loro ritiro avrebbe non solo portato un disturbo gravissimo a quelle amministrazioni, ma diminuendo notabilmente nelle amministrazioni stesse i mezzi di effettuare gl'imprestiti soliti praticarsi a pro della minuta e più povera parte del popolo, avrebbe dato per certo argomento a vive lagnanze e a sinistre calugnose interpretazioni.

Andava così proseguendo la discussione del tema, quando la Consulta, non senza eccitamento del Ministro inteso a calmare una commozione popolare che ferveva nelle adiacenze della residenza della Consulta medesima, credè dovere sciogliere la seduta rimettendone la prosecuzione alla prossima mattina[190].

Allegato *A*: Relazione di Cosimo Buonarroti.

Dopo la piena e lucida requisizione che S. E. il Ministro delle Reali Finanze presentò a questa Real Consulta nella passata adunanza, richiedendola del suo voto sulla necessità e convenienza di provvedere agli straordinarii bisogni del Pubblico Erario mediante un aumento d'imposte, e la creazione di un nuovo debito, sarebbe per me opera affatto perduta il tessere uno special rapporto dell'affare gravissimo cui detta requisitoria riferivasi, sì perchè altro far non potrei, che ripetere ciò che in quella con molta scienza e chiarezza si trova esposto, e sì perchè i singoli componenti il nostro Collegio, avendo già individualmente avuto sott'occhio copia del progetto di legge che il Reale Governo avrebbe in animo di pubblicare, ed i prospetti numerici concernenti lo stato economico della finanza toscana nel corrente anno 1848, hanno potuto formarsi un'idea bastantemente esatta dell'affare medesimo.

A render poi sempre più inutile un dettagliato rapporto per parte mia si aggiunge la circostanza, che, presentato l'affare all'esame della sezione che ho l'onore di presiedere, non solo lo ha questa riconosciuto di evidente esclusiva competenza dell'intera Consulta, ma ha creduto inoltre che l'affare stesso, visto il carattere di somma urgenza di cui è rivestito, sia maturo per la discussione, e che non esista perciò il bisogno di chiedere giustificazioni o schiarimenti al Real Dipartimento delle Finanze relativamente ai dati in cui si appoggiano i prospetti da lui presentati essendole sembrato che in sostanza si tratti di un voto di fiducia, quale dal capo di quel Dipartimento viene richiesto con impegnare in proposito la sua responsabilità.

Quindi altro a me non rimane a fare se non porre le questioni che a mio avviso sembrano necessarie per la piena ordinata discussione dell'affare.

190. Il 21 marzo 1848, appena fu conosciuta la notizia delle contemporanee insurrezioni di Vienna e della Lombardia, ebbe luogo una dimostrazione popolare in piazza del Granduca per chiedere armi al Governo.

Avanti però di farlo, credo necessario avvertire aver io proceduto nel concetto che la Consulta non debba esaminare e discutere i singoli articoli dei quali si impone il progetto di legge relativa al proposto aumento d'imposte a lei sottoposto ma soltanto i principii fondamentali dai quali il detto progetto è informato, trascurata quella parte che concerne la mera applicazione ed esecuzione di essi; quando però la Consulta opinasse diversamente, sarà facile, dopo avere stabilito i principii, il passare all'esame articolo per articolo del progetto summentovato.

Questione prima. Esiste o no il bisogno nel Regio Erario di una straordinaria sovvenzione? E nell'ipotesi affermativa, per qual somma? Cioè, per quella di 7.300.000 lire proposta dal Ministro o per altra diversa?

Questione seconda. Riconosciuta la esistenza di questo bisogno nella enunciata somma di 7.300.000 lire, dovrà provvedersi al medesimo nel modo proposto dal ministro, cioè per 3.000.000 mediante una nuova imposta, e per gli altri 4.200.000 mediante la creazione di un nuovo debito? Oppure dovrà adottarsi unicamente uno dei detti due sistemi escluso l'altro, o tutti e due ma con una proporzione diversa?

Questione terza. Qualora si ritengano tutti e due i detti sistemi e la proporzione fra essi progettata dal Ministro, starà egli bene, per ciò che riguarda la nuova imposta di circa 3 milioni di lire, che questa si faccia posare, come si propone, esclusivamente sopra il possesso, il commercio, i salariati e pensionati dello Stato e coloro che sono colpiti dalla tassa di famiglia?

Questione quarta. Dato che gli elementi tassabili debbano essere i soli quattro di sopra indicati, dovrà adottarsi il reparto fra essi della nuova imposta nel modo che si progetta cioè di lire 1.200.000 per il possesso, lire 200.000 per i salariati e pensionati dello Stato, lire 700.000 per il commercio, lire 1.000.000 per la tassa di famiglia? O dovrà il detto reparto restare alterato, sgravando qualche titolo ed aggravando maggiormente alcun altro?

Questione quinta. E relativamente al nuovo debito da crearsi di 4.200.000 lire, è egli congruo che venga questi a forma della fatta proposizione, contratto: 1. con garanzia ipotecaria; 2. al frutto del 5 per cento; 3. per il termine di tre anni; 4. finalmente, con assicurare ai sovventori il diritto di trasformare il loro credito in quei modi e a quelle condizioni sotto le quali venisse in seguito dai poteri legislativi riordinato per disposizioni generali, il debito pubblico dello Stato?

Questione sesta. Si dovranno esaminare in dettaglio i singoli articoli della legge?

52.

Adunanza generale del 22 marzo 1848.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 94, ins. 25.

Presenti i signori Presidente Giannini, Vice Presidente Buonarroti e Con-
5 sultori Bologna, Rinuccini, Capoquadri, Nervini, Mutti, Capei, Capponi e
Lamporecchi (n. 10).

Il signor Presidente invita il Collegio a proseguire la discussione sul tema
interrotto nella seduta della scorsa mattina.

Il signor Consultore Bologna, che ha la parola, concorda anch'egli che il
10 sistema isolato dell'imprestito non potrà verosimilmente bastare all'uopo; con-
viene che il sistema dell'imposta debba dispiacere a chi ne resti investito, ma
non cessa di rimarcare che le imponenti straordinarie circostanze dei tempi,
per tutti evidenti, sono più che sufficiente garanzia della ragionevolezza e della
necessità di questi nuovi carichi. Concorda la opportunità di tentare anche
15 l'altro mezzo delle affrancazioni e crede che non possa venirne discredito al
Governo, sia perchè la misura è suggerita in genere da un principio di pub-
blica economia, sia perchè nel concreto del caso i carichi notoriamente sopraggiunti
giunti al Governo nostro, sono carichi comuni anche agli altri governi, essendo
notabile, fra quelli reputati fin qui i più floridi, il Governo piemontese aggra-
20 vato di un debito di oltre 120.000.000.

Riteneva il signor Consultore Nervini che quanto meno si fosse speso il
mezzo della imposta con tanto maggiore efficacia si sarebbero prevenute così
nuove cause di malcontento. Nel suo modo di vedere credeva egli che dovesse
preferibilmente adottarsi il sistema delle affrancazioni nel modo stato sugge-
25 rito dal signor Consultore Capoquadri; che poi si dovesse tentare il sistema
dell'imprestito, e quindi, in ultimo compenso, quello delle imposte tenendosi
però rapporto a queste al sistema il più blando possibile, promettendo di com-
pensare in seguito, in qualche guisa provvedendo precariamente alle più strette
necessità, rilasciando alle Camere di stabilire quel più che le circostanze aves-
30 sero reclamato per l'avvenire.

Il signor Consultore Mutti nell'opinione che l'imprestito non potesse com-
binarsi senza il sussidio di un altro mezzo, avrebbe per questo preferito alla
imposta il sistema della affrancazione, se in lui non avesse fatto impressione
il dubbio che le affrancazioni stesse portassero di necessità a lunghezza di ope-
35 razioni e ad incertezza di resultati. Cosicchè, valutando la forza di questo dub-
bio, e senza eliminare questo stesso sistema, che egli però avrebbe circoscritto
ai soli livelli dello Stato, credeva indispensabile pel Governo l'attenersi anche
all'altro della imposta, i cui resultati erano a dirsi sotto ogni rapporto sicuri.

E sulla imposta in genere il signor Consultore Capei non solo credeva opportuno, ma doveroso ben'anche pel Governo l'appigliarsi, ritenuto che la corrente annata presentasse uno sbilancio notabile in uscita, e ritenuto che in buona regola di economia dello Stato, all'uscita debba sempre uguagliare l'entrata. 5

Sopra il progetto dell'imprestito non aveva lo stesso signor Consultore a fare rimarcabili osservazioni. Ne ebbe però a fare obiettive sul progettato sistema delle affrancazioni, che egli reputava men giusto, improvvido e ad ogni modo inefficace. Men giusto, perchè, se ben riflettevasi, tutto il favore che andava a resultare ai livellarii era un favore che loro facevasi con la borsa altrui; 10 improvvido, perchè obbligava il Governo al grave frutto del 5 per cento; inefficace perchè non potendosi ragionevolmente presumere che i livellarii stessi abbiano in pronta disponibilità le somme necessarie alla affrancazione, dovevasi quindi ritenere in essi la necessità di ricorrere ad imprestiti, a combinare i quali le attuali circostanze non erano al certo propizie. Credeva pertanto lo 15 stesso signor Consultore Capei che i mezzi preferibili dovessero essere la imposta e l'imprestito, lasciato a migliore opportunità il regolare e l'attuare la proposta affrancazione, che nel pratico suo svolgimento, e considerata sotto il punto di vista di un generale provvedimento economico, presentava molte e gravi questioni meritevoli di esser trattate con pacatezza di animo e con ma- 20 turità di consiglio, lo che più esplicitamente concordavasi dal signor Presidente Giannini, il quale credeva che tutto al più di simil progetto di affrancazioni potesse in genere farsi caso presso il sovventore dell'imprestito, il quale, istruito del progetto stesso da discutersi poi alle Assemblee, avrebbe trovato probabilmente in questo un elemento di più di quelle risorse che egli doveva 25 cercare allo Stato in garanzia dei proprii capitali.

Fatto conto di tutte queste avvertenze, e secondando in specie le idee suggerite dal signor Consultore Nervini, ecco come il signor Consultore Capponi, nell'emettere il proprio voto, credè dover definitivamente rispondere sulla questione. 30

Egli ritenne che il progetto del Governo dovesse essere nel suo complesso, e in ciascuna delle singole sue parti, pienamente concordato nel preconcetto, e non altrimenti, che le cose in esso proposte fossero a dirsi il resultato innegabile di una assoluta, strettissima urgenza. Ritenne che il concetto di questa urgenza, cognitore della quale non poteva, nè doveva essere che il Governo, 35 dovesse legarsi al fatto della prossima apertura delle Assemblee, che la Consulta aveva già vivamente sollecitata coi suoi voti. Ritenne che, misurate le angustie della urgenza colla più pronta possibilità della convocazione di queste Assemblee, dovesse il Governo provvisoriamente pensare, e provvedere a questi soli stretti termini di urgenza, limitandosi ai bisogni del presente, e guardandosi 40 il più possibile dall'impegnare l'avvenire per lasciarlo sotto l'influenza del voto nazionale. In questi termini, secondo il voto del signor Consultore Capponi,

il Governo doveva dirsi fin d'ora appoggiato dal parere della Consulta a spendere anche contemporaneamente dentro la cifra domanda[ta] tutti i mezzi che egli andava a suggerire, quando ciò fosse stato richiesto da una tale urgenza la quale non avesse consentito l'indugio della convocazione delle Camere. La
5 natura della urgenza permettendolo, in tal caso il Governo stesso avrebbe dovuto trar profitto di quei modi soltanto che fossero stati indispensabili a cuoprire i bisogni gravi della Nazione fino all'epoca della convocazione delle Assemblee, e due mesi dopo per dare a queste nelle discussioni relative ogni latitudine conveniente.

10 Dalle quali norme generali e complesse, rapporto a cui il Governo solo poteva esser giudice, scendendo lo stesso signor Consultore a indicare il modo con cui il Governo stesso avrebbe potuto rimaner sussidiato da un parere più positivo e speciale della Consulta, dichiarò che tal sussidio non in altro poteva consistere che nella indicazione che si facesse della bontà graduale che ciascuno
15 dei suggeriti compensi presentava alla volta sua l'uno di preferenza sull'altro, e quindi passando egli a tracciare questa gradazione, pensò che il Governo dovesse primieramente attenersi al sistema dell'imprestito, quindi a quello della affrancazione nei modi stati suggeriti dal signor Consultore Capoquadri, quindi all'altro delle imposte, investendo primieramente le provvisioni, pensioni e
20 commende degl'impiegati, poi la fundiaria e in ultimo la tassa di famiglia, sulla quale riserbavasi a fare ulteriori osservazioni a momento opportuno.

Alla quale opinione del signor Consultore Capponi pienamente associavasi il signor Consultore Capoquadri le osservazioni del quale avevano anzi in parte ottenuto che il voto dello stesso signor Consultore Capponi fosse in ultimo
25 formulato qual'era, e vi si associavano del pari i signori Consultori Bologna e Nervini, il quale ultimo specialmente, volendo sottrarre il sistema proposto delle affrancazioni all'obietto della ingiustizia, rilevava che d'ingiustizia invero non poteva parlarsi quando i direttori dei beni da affrancarsi venivano convenientemente garantiti ed era passato loro dal Governo il frutto recompensativo
30 del 5 per cento. Il signor Consultore Mutti non prestava troppa fede alla riuscita di queste affrancazioni che egli però avrebbe sempre limitate ai livelli dello Stato; e senza escluderle mostrava molto fondarsi sulla combinazione dei due compensi, dell'imprestito, cioè, e della imposta, come assai e precipuamente vi si fondavano i signori Presidente Giannini, Vice Presidente Buo-
35 narroti e i signori Consultori Rinuccini e Capei, i quali non credevano che nelle urgenze del momento potesse il sistema della affrancazione resultare bastantemente pronto ed efficace.

Tutti però furono pienamente concordi nel ritenere come gli altri la congruità di consigliare il Governo a spendere i proposti compensi ai termini della
40 più assoluta urgenza, e nei modi i più compatibilmente precarii per lasciare alle Assemblee, in materia sì grave ed odiosa insieme, la maggior possibile latitudine a deliberare.

Esaurita così la prima e seconda questione, la Consulta passò all'esame della terza che è l'appresso: «Qualora si ritengano tutti due i detti sistemi, e la proporzione fra essi progettata dal Ministro, starà egli bene, per ciò che riguarda la nuova imposta di circa tre milioni di lire, che questa si faccia posare, come si propone, esclusivamente sopra il possesso, il commercio, i salariati e pen- 5 sionati dello Stato e coloro che sono colpiti dalla tassa di famiglia?».

I primi tre titoli di risorsa possesso, commercio e provvisioni non andarono qui soggetti a speciali avvertenze di sorte; quello che apparve a tutti rimarcabile si fu il titolo riguardante la nuova imposta sulla tassa di famiglia. I vizii intrinsecamente inerenti all'indole ed al reparto di questa 10 tassa fecero riflettere al modo di supplirvi per via di altro titolo, che il signor Consultore Lamporecchi, e con esso il signor Consultore Mutti pur'anco, suggerivano in linea di progetto nella imposta su i capitali fruttiferi. Questa però non veniva consentita dal Collegio, il quale rifletteva che tale operazione esigeva di essere lungamente meditata per trovare il modo, se pur fosse stato pos- 15 sibile che non venisse elusa, e che non ne fosse ridondato tutto il carico a danno dei debitori, riflettevasi in fatto che tutte le scritte di cambio portano generalmente il patto che di ogni qualunque gravezza ordinata dal Governo debba risentire il debitore. Ora presentavasi fortemente dubbioso se e come la legge avrebbe potuto convenientemente retroagire su questi patti, e in caso che no, 20 la inefficacia di essa legge pel momento almeno era fuori di controversia. L'impegnarsi poi in queste lunghe e gravi operazioni di generale interesse era, al dire del signor Consultore Capponi, un legare l'avvenire su cui la Consulta voleva lasciar libera o piena l'influenza delle Assemblee. Del resto, tornando alla tassa di famiglia, la maggiorità del Collegio sentivasi fortemente spinta ad eli- 25 minarla sul riflesso che, ritenuta la sovraimposta per questo titolo nella somma di un milione, fatta anche detrazione della parte che sarebbe toccata a pagarsi al Lucchese, era chiaro che la sovraimposta medesima portasse assai ben più che al raddoppio di questa tassa.

Ora avvisandosi al modo veramente vago, incerto, arbitrario con cui essa 30 suole ripartirsi; alla multiforme diversità delle classi variamente distinte secondo i sistemi anormali dei varii paesi in cui i contribuenti sogliono essere collocati, la gran maggiorità del Collegio pensava che fosse convenuto consigliare al Governo di renunziare affatto a questo titolo d'imposta.

Il signor Vice Presidente Buonarroti, per altro, faceva osservare che quanto 35 poteva star bene che se ne diminuisse la cifra, altrettanto si presentava per lui irrazionale ed ingiusto l'eliminarla del tutto. Egli avvertiva che, se ben riflettevasi, fra tutte le industrie quella sola che poteva dirsi fra noi veramente e seriamente aggravata era l'industria agricola. Le altre erano pressochè esenti da ogni contributo, e se vi era strada per investire anch'esse in qualche parte 40 almeno, come giustizia esigeva, era quella appunto di tener dietro alla tassa di famiglia, la qual tassa poi, come soggiungeva il signor Consultore Bologna,

non era ormai una tassa nuova, e se si riproducevano adesso i suoi antichi inconvenienti questi sarebbero stati più facilmente tollerati oggi in vista delle pubbliche necessità.

Dietro le quali osservazioni, mentre fu ritenuto che a questa tassa di famiglia non dovesse rinunziarsi del tutto, fu concordato del pari alla piena unanimità che la sovraimposta sopra tal titolo dovesse grandissimamente limitarsi e circoscriversi alla somma la più stretta possibile. Con che la Consulta, facendosi strada all'esame della quarta questione così concepita « Dato che gli elementi tassabili debbano essere i soli quattro di sopra indicati, dovrà adottarsi il reparto fra essi della nuova imposta nel modo che si progetta, cioè di Lire 1.200.000 per il possesso, Lire 200.000 per i salariati e pensionati dello Stato, Lire 700.000 per il commercio e Lire 1.000.000 per la tassa di famiglia, o dovrà il detto reparto restare alterato, sgravando qualche titolo, ed aggravando maggiormente alcun altro? ».

Quanto alla sovraimposta sul possesso fondiario il signor Consultore Capei credè di dover suggerire il progetto che il Governo dovesse procedere ad ordinarla per via di riscatto del debito che, dipendentemente dalle spese commesse nel 1815 all'occasione della presa di Napoli, cui prese parte la Toscana insieme coi tedeschi, fu repartito fra le diverse comunità del Granducato, dalle quali più volte erasi sollecitata la redenzione di simile aggravio. Con tal sistema il compenso stesso avrebbe portato nel Regio Erario l'incasso della somma demandata per questo titolo, senza il minimo carico dei possidenti già bastantemente aggravati per tanti capi d'imposte regie e comunitative. L'Erario avrebbe perduto, è vero, al seguito della redenzione di questo debito gli annui relativi frutti, ma quando mai adesso fosse riuscito grave carico il perderli, lo che non pareva, sarebbe poi stata cosa per certo inavvertita in seguito, come lo stesso signor Consultore sosteneva l'aumentare nel reparto generale la tassa fondiaria della somma corrispondente al coacervato dei frutti predetti.

Il Collegio gradì che l'avvertenza fosse rassegnata al Governo, ma credè che non potesse prudentemente realizzarsi il progetto in vista, in specie, di quella disuguaglianza di condizione in cui questo provvedimento eccezionale avrebbe posto i possidenti di fronte a tutti gli altri tassabili, e in particolar modo di fronte al commercio, avvertendosi che in materie di simil natura occorreva andar molto rilenti a stabilire singolarità di eccezioni e di privilegii; la qual cosa era stata sentita non meno dallo stesso signor Consultore Capei, il quale, nell'obiettarsela, aveva mostrato di credere che al Governo non sarebbe mancato forse il compenso di remuovere o render meno marcato il fatto di tal disuguaglianza.

Nessuna osservazione speciale occorse alla Consulta di fare sul reparto della tassa da posare a carico degli stipendiati del Governo, se si prescinda dal desiderio esternato dalla Consulta stessa, dietro mozione del signor Consultore Nervini, che cioè fosse il Governo medesimo invitato a considerare se agli effetti intesi dalla legge, le commende di grazia avessero dovuto dirsi tanto

denaturate dalla primitiva loro istituzione da doversi del tutto assimilare alle provvisioni e pensioni, onde gl'impiegati sono retribuiti dallo Stato.

Niuna osservazione del pari fu fatta sulla tassa da posare a carico del commercio.

Quanto alla tassa di famiglia, rapporto alla quale già la Consulta aveva votato in genere una forte diminuzione di cifra, annuendo ora unanimemente alla proposta del signor Consultore Rinuccini, credè che avuti sempre presenti i difettosi sistemi soliti accompagnare questa tassa, dovesse consigliarsi il Governo a fare in modo che la sovraimposta su questo titolo non dovesse mai eccedere la metà della somma stata già repartita a titolo di tassa di famiglia fra i respettivi individui da colpirsi. E quanto allo smanco resultante dalla diminuzione della imposta su detto titolo, credè la maggiorità del Collegio che potesse convenientemente supplirsi mediante il suggerito provvedimento delle affrancazioni.

Il signor Vice Presidente Buonarroti avrebbe creduto vi si dovesse supplire coll'aumentare l'imprestito di 700 mila lire, con le quali, secondo il suo avviso, avrebbe dovuto proporzionalmente sgravarsi sia la imposta sul possesso, sia quella sul commercio, sia quella infine, come si è detto, sulla tassa di famiglia. Il compenso di supplire coll'imprestito era suggerito anche dal signor Presidente Giannini e dai signori Consultori Rinuccini e Capei, il qual'ultimo trovava da designare un compenso stesso anche nel moderare la somma delle elargizioni e gratificazioni, cui appellano il numero 12 del prospetto in uscita o nell'aumento proporzionale dell'imposta sopra i salariati del Governo.

Il signor Consultore Nervini, pel caso in cui il sistema delle affrancazioni non avesse supplito allo smanco, credeva allora che dovesse aggravarsi la imposta sulla fundiaria, avuto presente che il nuovo carico proposto sulla medesima non faceva in somma che ritornare la misura di simile imposizione a quella identica che vigeva precedentemente alla Legge del 4 dicembre 1825, e quando poi anche altri titoli suppletorii d'imposte si fosse voluto desumere dalle pratiche dei passati tempi, egli inviava in allora al testo della Legge de' 18 gennaio 1806[191].

Discussa e deliberata la replica alla quarta questione, passò la Consulta alla quinta che segue: «E relativamente al nuovo debito da crearsi in 4.200.000 lire è egli congruo che venga questo a forma della fatta proposizione contratto: 1. con garanzia ipotecaria; 2. al frutto del 5 per cento; 3. per il termine di tre anni; 4. finalmente con assicurare ai sovventori il diritto di trasformare il loro credito in quei modi e a quelle condizioni sotto le quali venisse in seguito dai poteri legislativi riordinato per disposizione generale il debito pubblico dello Stato?».

191. *Legge 8* [non 18] *gennaio 1806, relativa alla tassa sui locali pubblici,* in *Leggi del Regno d'Etruria, anni 1806-1807* (Firenze 1807) Documento 5.

La questione non richiamò a qualsiasi osservazione obiettiva e parve a tutti che il progetto della formazione dell'imprestito fosse precisamente basato su quei principii, che i tempi mostravano essere oggi i soli convenienti. Fatta in ùltimo qualche osservazione sul testo degli articoli formulati sul progetto dispositivo, la Consulta senza intendere di sottoporli ad una critica bastantemente inoltrata si fermò qualche poco in specie su quelli di numero 3, 5, 7 e 10.

Sull'Articolo 3 osservò che la prudenza non consigliava forse di lasciar correre esplicitamente che i cittadini lucchesi fossero più degli altri aggravati d'imposte pel titolo di contribuzioni fundiarie, e ciò non tanto perchè forse era per qualcuno da dubitarsi se tal cosa sussistesse di fatto, avuto riguardo all'indole delle stime catastali, quanto, e più specialmente, perchè era temibile che di questa solenne legislativa dichiarazione si valessero i lucchesi, in seguito, ad appoggiare chi sa quante mai pretensioni, dato che a pretensioni men che moderate essi dovesser dirsi proclivi.

Sull'Articolo 5 osservò la Consulta la convenienza di meglio precisare e coartare in modo esplicito a tutto il mese di dicembre 1848 la nuova imposta su i salariati del Governo.

Quanto all'Articolo 7 credè la Consulta che la locuzione della parte finale di esso potesse meglio cambiarsi come segue: «... saranno tassati nella sopraccennata proporzione in ragione soltanto della provvisione certa, e di quel minimo di emolumenti incerti, ed eventuali che sia loro garantito dal Governo».

E quanto infine all'Articolo 10 credè la Consulta stessa che alle espressioni ivi usate «e chiunque abbia un qualche traffico esclusi quelli di minor profitto», dovessero sostituirsi le altre usate dall'Articolo 6 della Legge de' 24 luglio 1834[192]: «... e trafficanti di non minuto dettaglio», per remuovere così, o diminuire almeno al possibile, l'ambiguità e il vago nel subietto della disposizione.

In coerenza e conclusione adunque delle cose diffusamente discusse nelle due generali adunanze del 21 e 22 del mese corrente, la Consulta in parte alla unanimità, in parte alla maggiorità, scese ad opinare:

Che dovesse rassegnarsi al Principe e al suo Governo il voto pressante e caldissimo che sia il più possibilmente affrettata la convocazione delle Assemblee nazionali ristringendo, ove occorra, i termini a ciò normalmente

192. Notificazione del 24 luglio 1834 per l'esecuzione del Motuproprio 23 luglio 1834, relativa alla soppressione di alcune tasse in Livorno, in *Bandi e ordini* cit., XLI (Firenze 1834) Documento 43. «*Articolo 6* - Che la tassa annua da corrispondersi dalla classe commerciante di Livorno a mente del citato Sovrano Motuproprio debba essere repartita per classi tra i negozianti, mercanti, banchieri, banche d'assicurazione, scontisti di effetti negoziabili, mezzani e trafficanti di non minuto dettaglio e che la tassa suddetta venga considerata come debito del corpo dei contribuenti, cosicchè questo corpo sia tenuto per il pagamento delle poste individuali trovate inesigibili o tali divenute per qualsivoglia motivo».

stabiliti dalla legge elettorale sull'esempio di quanto si è praticato anche da altri governi italiani in vista delle gravissime circostanze del giorno. (Alla unanimità);

Che non fosse luogo a fare osservazioni in contrario sulla [somma] di 7.300.000 lire stata presagita dal signor Ministro delle Finanze come necessaria a far fronte ai carichi tanto certi che eventuali del Regio Erario durante l'esercizio dell'anno corrente 1848. (Alla unanimità);

Che peraltro, nel procedere alle operazioni necessarie per conseguire una tal somma, ciò dovesse farsi nella veduta soltanto di provvedere strettamente al caso della più urgente necessità sulla forza ed estensione della quale necessità la Consulta non sapeva nè poteva che rimettersi alla scienza ed alla illuminata prudenza del Governo. (Alla unanimità);

Che conseguentemente le dette operazioni, preordinate a raggiungere la somma ritenuta come urgentissima, dovessero possibilmente e compatibilmente alla natura del loro subietto essere limitate e circoscritte nel tempo, e presentassero quindi nei rapporti di questo tutto il carattere della provvisorietà, impegnando e legando il meno possibile l'avvenire su cui poi avrebbero convenientemente statuito le future Assemblee nazionali, di guisa che le operazioni dovessero dirsi basate a sè stesse, quando fossero riuscite a supplire ai bisogni dello Stato fino all'epoca della convocazione delle Assemblee, e due mesi dopo tale convocazione. (Alla unanimità).

Quanto ai modi creduti i più espedienti per cumulare le somme necessarie:

Che nei limiti sempre strettamente comandati dalla urgenza calcolata fino all'epoca della convocazione delle Assemblee, e due mesi dopo la convocazione stessa, dovesse preferibilmente tentarsi la formazione di un imprestito nei modi ed alle condizioni progettate dal signor Ministro delle Finanze. (Alla maggiorità. Alcuni consultori, e specialmente i signori Buonarroti e Mutti, crederono che l'operazione dell'imprestito dovesse andare di pari passo con quella della imposta, rilevando che questa fosse indispensabile per riuscire ad una felice conclusione del primo);

Che ciò non riuscendo affatto, o riuscendo solo in parte non sufficiente, dovesse tentarsi il resultato della affrancazione dei livelli, ricondotti a forma dei moderni regolamenti, sia dei livelli spettanti allo Stato, sia di quelli spettanti alle comunità ed altre pubbliche amministrazioni, e ciò nel modo il più generoso capitalizzando al cento per 5 e rinunziando ai laudemii. Per assicurare poi la prontezza dei resultati di queste affrancazioni dovesse il Governo circoscriverle in una determinata somma e ad un limitato periodo di tempo, non mai eccedente «exempli gratia» quello di due mesi. (Alla maggiorità. I signori Giannini, Buonarroti, Rinuccini e Capei non credevano, in questo momento, abbastanza pronto ed efficace il compenso della affrancazione, che il signor Mutti avrebbe, al più, limitato ai livelli dello Stato. Il signor Lam-

porecchi avrebbe anche suggerito l'altro compenso della avocazione del Tesoro di tutti i depositi fatti dai pubblici funzionarii a garanzia del loro ufficio);

Che, esaurito l'espediente dell'imprestito e quello delle affrancazioni, dovesse praticarsi l'altro della imposta e respettivamente della sovraimposta da
5 investire gradualmente i titoli seguenti:

1. Le provvisioni, pensioni e commende dei salariati del Governo.
2. Il possesso fundiario.
3. Il commercio e l'industria.
4. La tassa di famiglia.

10 (Può dirsi nella sostanza alla unanimità. I signori Mutti e Lamporecchi non erano lontani dal credere buono anche l'espediente d'imporre una tassa su i capitali fruttiferi. Il signor Capei credè che la tassa sul possesso si ponesse a titolo di redenzione del debito gravante a carico delle comunità per dipendenza della guerra di Napoli);

15 Che, concordato in genere il partito d'investire i quattro titoli sopra rammentati, dovesse la sovraimposta da posare sulla tassa di famiglia limitarsi al più possibile; e in ogni caso non ecceder mai la metà della cifra, alla quale monta la tassa già imposta, lo chè equivale al dire che la cifra stessa non dovesse mai aggravarsi di più oltre il terzo; sicchè colui che oggi pagasse venti
20 per questo titolo, non dovesse mai pel nuovo aggravio pagare di più oltre il trenta. (Alla unanimità);

Che allo smanco resultante dalla diminuzione della imposta sul titolo della tassa di famiglia dovesse supplirsi mediante il provvedimento delle affrancazioni. (Alla maggiorità. I signori Giannini, Buonarroti e Rinuccini crederono
25 che potesse supplirsi con un aumento d'imprestito. Il signor Capei o col moderare la somma di sovvenzioni, gratificazioni ecc. indicate al numero 12 del prospetto in uscita, o coll'aumento proporzionale dell'imposta sopra i salariati del Governo).

Quanto al testo degli articoli della legge in progetto:

30 Che dovesse invitarsi il Governo a considerare se veramente convenisse alla prudenza ed alla opportunità il dire esplicitamente, come direbbesi nell'Articolo 3, che i lucchesi sono di fronte agli abitanti del resto del Granducato superiormente aggravati pel titolo delle contribuzioni fondiarie. (Alla unanimità);

35 Che il carattere di provvisorietà proprio delle disposizioni, di che nell'Articolo 5, si dovesse esplicitamente precisare e coartare nell'inteso limite a tutto il mese di dicembre dell'anno corrente 1848. (Alla unanimità);

Che la parte finale dell'Articolo 7 potesse nella sua locuzione più propriamente modificarsi come appresso: «... saranno tassati nella sopraccennata pro-
40 porzione in ragione soltanto della provvisione certa e di quel minimo di emolumenti incerti ed eventuali che sia loro garantito dal Governo». (Alla unanimità);

Che alle espressioni usate nell'Articolo 10 «e chiunque abbia un qualche traffico esclusi quelli di minor profitto», dovessero sostituirsi le altre usate dall'Articolo 6 della Legge de' 24 luglio 1834: «... e trafficanti di non minuto dettaglio». (Alla unanimità).

Dopo di ciò l'adunanza fu sciolta. 5

53.

Motuproprio 28 marzo 1848 del Granduca Leopoldo II relativo all'imposizione di nuove tasse ed all'emissione di un prestito.

Il Motuproprio è pubblicato in *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, LV (Firenze 1848) Documento 125 e in «*Gazzetta di Firenze*» (1848) n. 74 (del 30 marzo). L'originale si conserva nell'*Archivio del Ministero di Giustizia e Grazia* dell'ASFi: 1848, Busta 776. 10

NOI LEOPOLDO SECONDO
PER LA GRAZIA DI DIO
GRANDUCA DI TOSCANA 15
EC. EC. EC.

Uno dei primi e più cari nostri pensieri assumendo il Governo della Toscana, fu quello di operare una diminuzione nelle pubbliche gravezze, ed offrire con essa un sollievo alle popolazioni che debbono contribuirvi.

Con questo spirito, se fu in prima ben grato al Nostro cuore di procurare con la Legge del 15 novembre 1824[193] l'abolizione della tassa del sigillo delle carni, e dei proventi dei macelli, tassa non meno dannosa ai consumatori che ai proprietarii ed agli agricoltori; ben maggiore dipoi fu la Nostra consolazione allorquando rivolta la più seria Nostra attenzione sulla Proprietà fondiaria, ed assicuratici che quando circostanze impreviste non fossero sopraggiunte, lo stato della pubblica finanza permetteva allora una diminuzione della tassa prediale; ci fu concesso d'ordinare, siccome ordinammo con Legge dei 4 decembre 1825[194], che a contare dal primo gennajo successivo restasse diminuita della quarta parte la tassa prediale suddetta. 20 25

Nel non breve periodo che da quell'epoca è pure assai felicemente decorso, reggendo con l'affezione di Padre le sorti della toscana famiglia, studiando di utilizzare le risorse economiche del Paese, e pur curando con ogni alacrità e 30

193. Notificazione 15 novembre 1824 che aboliva la licenza della macellazione del bestiame, in *Bandi e ordini* cit., XXXII (Firenze 1825) Documento 18.

194. Motuproprio 4 dicembre 1825 relativo alla riduzione della tassa prediale, in *Bandi e ordini* cit., XXXII (Firenze 1825) Documento 87. 35

sollecitudine gli interessi morali e materiali del medesimo in ogni ramo di pubblico servizio, siamo stati lieti di aver potuto supplire alle ingenti spese dei miglioramenti d'ogni genere già fatti, o con gli aumentati prodotti delle pubbliche amministrazioni, o facendo uso del credito di cui il Paese stesso ha meritamente goduto, e sempre senza accrescimento delle pubbliche imposte, onde risparmiare le fortune private, e lasciare che se ne volgessero i mezzi al maggiore sviluppo ed incremento della generale prosperità.

Ma le gravissime e straordinarie circostanze dei tempi che or corrono, e la necessità alla quale esse richiamano il Granducato di provvedimenti il più possibilmente adeguati alle circostanze medesime, onde mettere la Toscana in grado di prendere al solenne risorgimento d'Italia quella parte che alla tanta civiltà sua si conviene, pongono oggi inevitabilmente la pubblica finanza nel più imperioso ed urgente bisogno di raccogliere tutti quei mezzi, per l'azione combinata dei quali, e senza fare abuso del pubblico credito, esser possa con l'accennato oggetto, siccome è necessario, supplito alle tante e gravi spese che già pesano, e che da un momento all'altro possono maggiormente pesare sopra di lei.

La notorietà delle misure con questo fine adottate e che con il fine stesso vanno ogni dì più ricevendo la conveniente applicazione e sviluppo, ci dispensa da giustificare ulteriormente la già manifesta imperiosità del bisogno di sostenerle con mezzi economici corrispondenti alla importanza e gravità delle misure medesime: talchè, nel dispiacere che il Nostro cuore paterno sinceramente ora prova in domandare ai toscani di sottoporsi, in mezzo alle straordinarie circostanze nelle quali ci troviamo, a sacrifizii ugualmente straordinarii; Ci facciam forti che il buon senso, e la provata lealtà dei medesimi ne faranno loro conoscere la ragionevolezza e l'urgenza, nel tempo che con la piena fiducia, or che il bisogno l'esige, venghiamo a profittare a pubblico vantaggio di quelle offerte che con nobile gara, e con l'affettuosa emulazione di figli, tutti i municipii della Toscana ci hanno con i loro indirizzi ripetutamente avanzate, per animarci sempre più a sostener con decoro gl'interessi del Paese e la causa generosa dell'indipendenza italiana.

Visto pertanto l'Articolo 81 dello Statuto fondamentale il quale prescrive che alla prima convocazione delle Assemblee sarà alle medesime presentato il bilancio preventivo del 1849 e quello consuntivo del 1848.

Vista l'assoluta ed indeclinabile urgenza di provvedere frattanto ai bisogni straordinarii della pubblica finanza e di assicurare fin d'ora con mezzi corrispondenti al bisogno il regolare servizio della medesima per l'anno corrente 1848.

Sulle proposizioni del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici;

Sentita la Reale Consulta di Stato;

E sul parere del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo per urgenza quanto appresso:

Articolo 1. Sarà per l'anno corrente imposta una tassa straordinaria sopra tutti i fondi urbani, e rustici del Granducato, escluse le isole, da pagarsi per una sola volta ragione di massa imponibile accesa ai pubblici catasti. 5

Articolo 2. L'ammontare di questa tassa è determinato nella terza parte di quella ordinaria e stata già ripartita con la Notificazione de' 17 settembre 1827 per pagarsi in cinque rate uguali, la prima delle quali a tutto aprile prossimo, e le altre alla scadenza respettiva dei bimestri successivi.

Articolo 3. È esentato da questa tassa il territorio del già Ducato di Lucca, 10 in vista di quanto già paga di più sotto il titolo della contribuzione fondiaria ivi provvisoriamente conservata, a confronto della tassa prediale vegliante nelle altre parti del Granducato.

Articolo 4. L'esazione della tassa della quale si tratta si farà per conto della Reale Depositeria dai Camarlinghi comunitativi, con il sistema e con i rego- 15 lamenti stessi che sono in vigore in rapporto alle altre contribuzioni e gravezze pubbliche.

Articolo 5. Le provvisioni e pensioni di tutti i regii e pubblici impiegati, e pensionati andranno in tutto il Granducato fino al 31 dicembre prossimo futuro soggette straordinariamente ad una ritensione proporzionale al quan- 20 titativo della provvisione, pensione, e commende delle quali eglino godono e ragguagliata nella misura che appresso:

Da Lire 2.000 a Lire 3.500 l'uno per cento.
Da Lire 3.501 a Lire 5.000 il due per cento.
Da Lire 5.001 a Lire 7.000 il tre per cento. 25
Da Lire 7.001 a Lire 12.000 esclusive il quattro per cento.
Da Lire 12.000 inclusive al di sopra il cinque per cento.

Articolo 6. Per formare la somma dello stipendio o assegnamento del respettivo impiegato o pensionato, si valuterà cumulativamente non tanto l'importare della provvisione, come altresì quello delle pensioni e commende ed 30 altre assegnazioni fisse che il medesimo soggetto potesse godere per qualunque titolo, in aumento alla provvisione o pensione respettiva.

Articolo 7. Quelli impiegati i cui appuntamenti resultano da provvisione certa e da incerti, saranno tassati nella sopraccennata proporzione in ragione soltanto della provvisione certa, e di quel minimo d'emolumenti incerti ed 35 eventuali che sia loro garantito dal Governo.

Articolo 8. Sono esenti da qualunque pagamento quelli impiegati o pensionati che tra provvisione, pensione, commende e assegnazioni stabili non

giungano a godere la somma di Lire 2.000 all'anno, come pure sono esenti i militari in effettivo ed attual servizio nei reggimenti, o altri corpi di truppe stanziali e regolari.

Articolo 9. Gli impiegati e pensionati subiranno la ritensione come sopra respettivamente prescritta mensualmente sopra le provvisioni o pensioni delle quali godono, a contare dal mese di aprile prossimo futuro, ed il cumulo di tali ritensioni sarà versato nella Regia Depositeria da quelle casse dalle quali saranno operate, nell'atto di pagare le provvisioni e le pensioni a forma dei ruoli.

Articolo 10. A titolo parimente di tassa straordinaria il commercio dovrà per una sola volta pagare la somma di Lire 700.000 da distribuirsi proporzionatamente fra tutti i mercanti, negozianti, banchieri, mezzani e trafficanti di non minuto dettaglio.

Articolo 11. La tassa sopraindicata di Lire 700.000 è divisa nel modo che appresso.

Il Commercio di Livorno pagherà	Lire	360.000.
quello di Firenze	»	220.000.
quello di Pisa	»	40.000.
quello di Siena	»	40.000.
quello di Lucca	»	40.000.

Articolo 12. Il commercio di Livorno comprende la città e porto di Livorno con tutto il suo territorio comunitativo.

Articolo 13. Quello di Firenze, la città di Firenze, e tutto il territorio compreso nei Compartimenti dipendenti dalle Prefetture di Firenze, Arezzo e Pistoia.

Articolo 14. Il commercio di Pisa si estende alla città di Pisa ed a tutte le comunità comprese in quel Dipartimento, e nel Governo civile e militare dell'isola dell'Elba.

Articolo 15. Il commercio di Siena abbraccia la città e territorii compresi nei Dipartimenti delle Prefetture di Siena e Grosseto.

Articolo 16. Ed il commercio di Lucca abbraccia quella città e tutto il territorio compreso nella Prefettura della medesima.

Articolo 17. La Camera di Commercio di Livorno, e la Camera di Commercio di Firenze sono incaricate di fare la distribuzione ed il reparto della respettiva tangente sopra tutti i mercanti, negozianti, trafficanti, banchieri, banche d'assicurazioni, società anonime, mezzani, ecc., compresi ed esistenti nel respettivo territorio.

La Camera di Commercio di Firenze per altro dovrà associarsi per eseguire il reparto del quale è incaricata un negoziante di Arezzo, altro di Pistoia, ed altro di Prato a nomina dei respettivi Prefetti.

Articolo 18. In Lucca, Siena, e Pisa i Prefetti respettivi presceglieranno in tutto il territorio loro soggetto cinque mercanti della maggior reputazione e probità, i quali insieme col Prefetto medesimo si erigeranno in Deputazione per eseguire l'operazione del reparto della tangente assegnata al loro Circondario.
Dovranno far parte delle Deputazioni respettive un commerciante del Distretto di Pietrasanta, uno dell'isola dell'Elba, ed uno finalmente appartenente al Dipartimento di Grosseto.

Articolo 19. L'operazione del reparto individuale dovrà essere ultimata a tutto il prossimo aprile e le dette Camere e Deputazioni ne rimetteranno nei primi cinque giorni del successivo maggio il ruolo respettivo all'approvazione del Ministro delle Finanze, che dovrà renderlo esecutorio sul parere del Consiglio di Stato.

Articolo 20. Ognuno dei mercanti come sopra tassati sarà tenuto di pagare la quota ad esso attribuita in 4 rate uguali, la prima a tutto giugno, e le altre alla scadenza dei successivi bimestri del corrente anno.

Articolo 21. Il pagamento sarà fatto nelle Casse delle Dogane di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Pistoia ed Arezzo, in quella della Camera di Soprintendenza comunitativa di Grosseto, ed in quella dell'Uffizio delle Regie Rendite dell'isola dell'Elba le quali terranno conto diretto del prodotto alla Reale Depositeria.
Contro i morosi sarà proceduto con il sistema e con i regolamenti stessi che sono in vigore rapporto alle altre contribuzioni e pubbliche gravezze, ed i debitori incorreranno nella penale del cinque per cento di più per ogni mese di dilazione dal dì della scadenza.

Articolo 22. Non sarà dovuta per tale esazione alcuna ritensione o emolumento ai Ministri incaricati di eseguirla.

Articolo 23. Il Dipartimento delle Finanze è autorizzato ad aprire un prestito volontario e temporario al cinque per cento fino alla concorrenza di Scudi seicentomila. Il nome degli offerenti verrà inserito nei giornali.

Articolo 24. Tutti i livelli spettanti per il dominio diretto al Dipartimento delle Reali Possessioni, ed altra Amministrazione dello Stato creati o ridotti a forma dei moderni regolamenti potranno affrancarsi pagando il capitale del canone al ragguaglio del cento per cinque.

Questo favore è per altro tassativamente limitato ai livellarii che ne profitteranno eseguendo l'affrancazione, e pagandone il capitale nel termine di due mesi dalla data del presente Decreto.

Il nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del 5 Commercio e dei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto marzo milleottocentoquarantotto.

LEOPOLDO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: F. Cempini.

10 Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici: G. Baldasseroni.

XVII.

RIFORMA DELLA POLIZIA CENSORIA E PREVENTIVA

Dalla Segreteria di Stato veniva rimesso alla Consulta il progetto di legge concernente l'ordinamento della polizia censoria e preventiva da istituirsi in Toscana, con carattere provvisorio, in attesa che fosse attuata la riforma definitiva della polizia.

La sezione legale, investita preliminarmente dell'esame del progetto, dopo un'accurata ed approfondita analisi della questione, propendeva per il parere negativo, principalmente in considerazione della inopportunità di porre limitazioni e sacrifici alla libertà personale dei cittadini in quel particolare momento, ed a breve distanza di tempo dall'apertura delle Assemblee legislative. La sezione legale era invece del parere che la pubblicazione di tali riforme dovesse essere riservata al Parlamento, « le di cui disposizioni precedute da una pubblica discussione e sanzionata dai rappresentanti la Nazione, legalmente scelti dal voto dei cittadini, trovavano in questi l'animo già disposto ad accertarle, e che quando pure per qualche ragione dispiacciano e siano odiose, lo saranno però sempre sommamente meno di quello che lo sarebbero se fossero il resultato di una sanzione legislativa non preceduta da pubblica discussione e fondata unicamente sulla volontà del Governo ».

Nell'adunanza generale, poi, si faceva rilevare il timore che il Governo, affrontando una riforma sostanziale, sia pur provvisoria, della polizia, si sarebbe esposto al pericolo di eccitare, e non di calmare, gli animi di quanti avrebbero viste deluse le generali aspettative suscitate dalla concessione dello Statuto.

Il Collegio, però, rilevava delle lacune nella Legge del 9 marzo 1848 sull'ordinamento provinciale della Toscana: esaminando attentamente la legge, infatti, si poteva constatare che i commissariati di polizia di Firenze, che erano stati soppressi, non erano stati subito sostituiti dai delegati di governo, che avrebbero invece dovuto entrare in funzione il 10 novembre successivo. Per colmare tale lacuna, si dava incarico ai Consultori Bologna e Lami di preparare un progetto di legge, nel quale si stabilisse l'immediata entrata in vigore delle tre delegazioni di governo previste per la città di Firenze, e si ribadisse che si intendevano aboliti quei mezzi di repressione e di coercizione prima appartenenti alla soppressa Direzione Generale di Polizia.

Il progetto, discusso nel corso della seduta del 29 marzo, veniva pubblicato integralmente il 31 dello stesso mese. Ancora una volta il problema di una riforma, sia pure provvisoria, della polizia veniva eluso ed accantonato.

54.

Adunanza generale del 28 marzo 1848.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 94, ins. 27.

Presenti i signori Presidente Giannini, Vice Presidente Buonarroti e Consultori Bologna, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Capei, Capponi e Lamporecchi (n. 10).

Il signor Presidente annunzia al Collegio che il medesimo deve occuparsi dell'esame del progetto di legge sulla polizia stato circolato in copia a ciascuno dei componenti la Consulta, e sopra questo tema prende intanto a leggere il rapporto fatto sul resultato degli studi preparatorii compiti dalla sezione legale in proposito.

Il rapporto è del tenore di che nell'accluso inserto di lettera *A*.

Udito il rapporto, il Collegio unanimemente dichiarava, che il progetto nel modo con cui vedavasi combinato non sarebbe stato mai per suo avviso minimamente adottabile, tanto sembravagli che nella sua economia stabilisse principii così vaghi, così indefiniti, e per conseguenza così esorbitanti, che la loro compatibilità non fosse mai a dirsi con l'indole della materia che tentavasi ora di nuovamente regolamentare. In questo punto il Collegio intendeva di riportarsi alle avvertenze fatte in linea di dubbio dal rapporto; e intendeva più in special modo di investire la parte del progetto stesso, che pure era la parte più vitale, contenuta nel Paragrafo IV sotto la rubrica « Polizia censoria e preventiva ».

Ma tenuto indietro per ora ogni più rigoroso sindacato sopra tutte le specialità del progetto, ponevasi dalla Consulta in campo la questione se convenisse o no, nella attualità e nella imminenza delle Assemblee nazionali, il far pur qualche cosa nel senso di portare alcun miglioramento sulla natura e sull'ordine delle competenze politiche e governative, nel qual tema non sembrava dapprima esattamente combaciare il voto della Consulta.

Una parte dei componenti il Collegio dubitava, infatti, poter esser conveniente che anche prima della convocazione delle Assemblee un qualche provvedimento fosse da prendersi, mentre l'altra parte ciò non reputava opportuno.

Coloro che tenevano l'affermativa consideravano che le attuali leggi di polizia non avevano, nè aver potevano in somma a pro loro il suffragio della pubblica opinione; che il loro insieme non armonizzava con lo spirito che aveva dovuto informare il recente Statuto fondamentale toscano; che comunque la riunione delle Assemblee fosse a sperarsi sollecita, pur tuttavia era a temersi ragionevolmente che per lo meno altri tre mesi dovessero essere prima che queste Assemblee si attivassero, e non sembrava giusto e prudente che, durante questo interstizio, dovessero conservarsi leggi così dissonanti dalla natura del nostro nuovo Governo rappresentativo, tanto più che in questo tema, delle modificazioni si erano lasciate sperare dal disposto dell'Articolo 71 del Sovrano Motuproprio de' 9 marzo cadente[195], relativo alla attivazione dei governi ed amministrazioni compartimentali.

195. Motuproprio 9 marzo 1848, in *Bandi e ordini* cit., LV (Firenze 1848) Documento 88. « *Articolo 71* - Sino alla attivazione di leggi speciali il Prefetto esercita provvisoriamente le attribuzioni e poteri degli attuali Governi provinciali, salvo le modificazioni che verranno fatte con apposite istruzioni compilate sulla base dello Statuto fondamentale ».

Ma per l'altra parte si rifletteva prima di tutto che il fare una legge, dandole vita, ed insieme l'impronta della precarietà, per assoggettarla poi al voto delle Assemblee, era uno sfiduciare sulla bontà della legge stessa, ed era un manomettere la sua forza morale e la sua dignità; si rifletteva che, se dopo tanti cambiamenti di cose, si era andati innanzi finora senza gravissimi inconvenienti con quel regime politico, che si pensava di modificare adesso, poteva ormai senza timore affrontarsi il breve periodo che restava a compiersi prima della convocazione delle Assemblee, le quali, era credibile, sarebbersi immediatamente e a preferenza di ogni altro affare, occupate della riforma di questa branca essenziale di pubblica amministrazione; si rifletteva che altre volte la Consulta era stata invitata ad occuparsi di questa materia, ed erasi sempre trovata nella convinzione che oggimai non convenisse, in questo momento, innovare sopra un subietto di vitale importanza, e che implicava nessi e rapporti con altri subietti dati ormai certamente alla competenza esclusiva del voto nazionale, come sarebbe le riforme municipali state pur richiamate nei rapporti delle attribuzioni della prefettura anche dall'Articolo 27[196] del citato Sovrano Motuproprio de' 9 marzo cadente, e che in ordine all'Articolo 80 dello Statuto fondamentale[197] spettano alle Assemblee. In questo proposito erasi anzi la Consulta diffusamente estesa in una rappresentanza della sezione legale diretta a S. E. il signor Ministro di Giustizia e Grazia in data de' 22 gennaio ultimo perduto. Tutte queste cose si riflettevano. Ma quello più specialmente che si avvertiva in prima dal signor Presidente Giannini, ai rilievi del quale ognuno annuiva, si fu che il tema della polizia verteva in materia grandemente odiosa rapporto alla quale, come aveva egli rilevato nel suo rapporto, la società era pur costretta a chiedere ai singoli un sacrifizio più o meno grave della propria libertà, sacrifizio che tanto doveva resultare pericoloso per chi aveva a domandarlo, quanto penoso ed ingrato per chi doveva contribuirlo. Ora scendendo all'atto pratico si concepivano forti timori che se il Governo si fosse oggi impegnato in una riforma comunque provvisoria sulla sostanza del regime politico e governativo, sarebbesi esso esposto per avventura al pericolo di eccitare, anzichè di calmare, le comuni aspettative. Ogni transazione, ogni maggiore o minor declinazione dagli attuali poteri sarebbe sempre sembrata inferiore al preteso bisogno; ogni provvedimento in somma sopra questa materia adottato dal

196. Motuproprio 9 marzo 1848 cit. « *Articolo 27* - Il Prefetto esercita in unione con i suoi Consiglieri una parte delle attribuzioni della Prefettura nel modo che verrà determinato dalle leggi che saranno pubblicate sulla polizia e sui municipi ».

197. *Statuto fondamentale della Toscana.* « *Articolo 80* - Saranno presentate alla deliberazione delle Assemblee legislative: 1. La proposta di legge sulle istituzioni municipali e compartimentali fondate sopra il sistema elettivo; 2. La proposta di legge sulla istruzione pubblica; 3. La proposta di legge sulla responsabilità dei Ministri; 4. La proposta di legge sui pubblici funzionari; 5. La proposta di legge sull'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità ».

Governo, senza il sussidio del voto nazionale, sarebbe apparso infelice e non sarebbe stato lontano, per avviso della Consulta, dal creare nuovi imbarazzi, nuove difficoltà.

Leggi d'altronde di polizia vi erano, ed anche troppe ve n'erano, per non
5 credere oggi il Governo stesso disarmato all'uopo; la prudenza governativa nell'usarne a dovere avrebbe schivato che la loro azione potesse comparire comunemente intollerabile anche pel tratto di pochi mesi.

Dietro queste considerazioni la Consulta fu unanime nel credere che non convenisse procedere oggi a veruna, anche parziale, riforma sulla sostanza delle
10 leggi vigenti in materia di Polizia e Buongoverno, e molto meno poi mediante il progetto comunicato che nel parere della Consulta stessa si manifestava a prima vista del tutto inammissibile. Tutti si auguravano che le prossime Assemblee nazionali si sarebbero prudentemente e sollecitamente spiegate sopra questo rilevantissimo subietto, rapporto al quale il signor Consultore Capponi
15 faceva sentire, fin d'ora, la necessità che il Codice Penale si fosse occupato di investire molti titoli che, inopportunamente e stranamente, erano stati fin qui abbandonati alla sezione di un vago e arbitrario potere di Polizia con turbamento necessario delle garanzie dovute alla società e di quelle insieme che vogliono rispettate a riguardo di ogni singolo cittadino.

20 Ma nello svolgersi della discussione il signor Vice Presidente Buonarroti e i signori Consultori Bologna, Capoquadri, Nervini e Capei principalmente avevano notato che il Sovrano Motuproprio de' 9 marzo cadente, nel creare nuove magistrature politiche e amministrative aveva lasciato alcuni vuoti, senza provvedere ai quali la marcia del servizio di Polizia o sarebbesi arrestata,
25 o avrebbe trovate per via incertezze ed inciampi non pochi.

In questo rapporto si notava che ai termini di quella legge un vuoto sensibilissimo era da rimarcarsi quanto ai commisariati di polizia di Firenze, i cui titolari erano stati fin d'ora soppressi, senza che fossero a dirsi suppliti dai Delegati di Governo, i quali, per la legge stessa, non devono andare in attività
30 prima del dì 10 del futuro novembre. Si notava la convenienza di precisare, con più accurata certezza, le attribuzioni politiche e governative di questi Delegati, non menochè degli altri ministri governativi, che, secondo la legge, continuavano ancora a rimanere provvisoriamente in vita, rammentando fra questi i Direttori di Atti Criminali, di cui la detta legge non aveva dato alcun
35 cenno.

Si rimarcava poi più in special modo la positiva necessità di bene statuire sull'ordine delle giurisdizioni, perchè la materia dei ricorsi fosse, nei rapporti gerarchici dei respettivi ministri, adeguatamente regolata.

Si avvertiva, infine, la somma opportunità che, a prevenzione di qualunque
40 dubbio in contrario, si facesse sentire in modo chiaro ed esplicito che al seguito della decretata soppressione della Direzione Generale Provvisoria di Polizia, succeduta alla cessata Presidenza del Buongoverno, erano andate a cessare pu-

r'anco tutte quelle più rigorose misure di coercizione che trovavansi nei poteri della Direzione medesima, tantochè la maggiore estenzione di tali misure stava in quella che una volta apparteneva ai governi compartimentali, ed era oggi spettante alle prefetture e sotto prefetture.

Riparato a ciò, era unanime il parere di tutti i componenti il Collegio che nella attualità non fossero ad adottarsi ulteriori provvedimenti. 5

Per poi dedurre all'atto questo piano di idee e presentarlo al Governo in una conveniente forma dispositiva, il signor Presidente, sul parere dell'intiero Collegio, invitò i signori Consultori Bologna e Lami ad occuparsi di stendere sulle norme fissate, e in parte a seconda anche del paragrafo I del progetto comunicato, una serie di articoli, i quali vennero promessi dalli stessi signori Consultori per la prossima mattina. 10

Dopo di che la seduta fu sciolta.

Allegato *A*: Relazione di Vincenzo Giannini.

La Consulta è richiamata, nella presente seduta, a portare il suo esame sopra un progetto rimesso dalla Reale Segreteria di Stato, e contenente un complesso di ordinamenti di polizia censoria e preventiva, che il Real Governo si proporrebbe di pubblicare con la maggiore possibile sollecitudine, con la dichiarazione però chiara ed esplicita che gli ordinamenti stessi debbano riguardarsi come provvisori, dovendo essere sottoposti alla sanzione della prossima Assemblea legislativa nella di lei prima seduta. 15 20

Sul progetto rimesso come sopra la sezione legale ha portato il suo esame preparatorio; e sono appunto le resultanze di un tale esame quelle delle quali, a nome della sezione stessa, io sono incaricato di presentare attualmente il sunto alla intiera Consulta riunita nella presente seduta. 25

Ho già detto, che il progetto rimesso dal Real Governo è diretto a stabilire provvisoriamente un complesso di ordinamenti di polizia censoria e preventiva; e realmente (possono generalmente parlando) riconoscersi di tal carattere le discussioni contenute nel progetto stesso, conforme i signori Consultori, a cui ho l'onore di ragionare (a ciascuno dei quali è stata rimessa una copia del medesimo), avranno già nella loro saviezza avvertito. 30

La sezione legale ha sentito profondamente ed altamente l'importanza somma della materia di cui trattasi; ha pienamente, ed in tutta la sua estenzione (per quanto almeno gli è stato possibile), portati i suoi riflessi sulle ragioni, dalle quali verisimilmente il Real Governo è stato a compilare il progetto di cui è questione; ed è appunto dietro il combinato studio e seria ponderazione, tanto della importanza della materia, quanto dei riflessi surriferiti, che i componenti la sezione legale mi hanno incaricato di sottoporre alla pon- 35

derazione e quindi alla discussione della intiera Consulta le seguenti riflessioni, che, concordemente e senza la minima contradizione (sono incaricato di esprimere questa circostanza), sono state adottate dalla unanimità dei componenti la sezione legale surriferita.

Premetto, a nome e per commissione di questi, alcune avvertenze dirette a spiegare e meglio far comprendere i *dubbi* che in proposito si sono presentati alla *sezione*, alla resoluzione dei quali va perciò a richiamarsi la intiera Consulta.

La parola «polizia» che nel suo significato generale racchiude tutto ciò che serve di fondamento e di regola alla società, nel suo significato più *speciale* è usata a designare una istituzione diretta a mantenere e conservare tanto l'ordine *pubblico*, quanto la proprietà, la sicurezza ed ogni diritto *individuale*; e vale a dire nel suo significato *speciale* la parola «polizia», essendo operativa alle operazioni delittuose ed ai giudizi diretti ad investigarle, e talvolta ancora a giudicarle, la polizia speciale o particolare (che voglia dirsi) viene necessariamente a dividersi in *polizia ordinaria* e in *polizia giudiciaria*. Questa seconda (la polizia cioè *giudiciaria*) investiga gli autori dei delitti *già commessi*, e gli giudica dietro operazioni delittuose già poste in essere, partendo cioè dal punto fisso e certo di un *fatto consumato*, onde scuoprire i *rei autori* di questo per quindi procedere a convincergli e condannargli.

Mentre all'opposto la *prima* (la polizia cioè *ordinaria*) ha per suo vero e proprio scopo di contemplare e prender di mira non già l'effettuata violazione della legge, ma la *possibilità* della violazione stessa, di prevederla e di prevenirla; e vale a dire, a differenza della giustizia, che non agisce mai per sè stessa, ma mossa dagli avvenimenti e dalle circostanze, la polizia *ordinaria* (ossia la vera e propria polizia) antiviene, prepara e dirige le circostanze e gli avvenimenti con una azione tutta sua propria ed incessante, guardando ogni affare ed ogni operazione *nei suoi più lontani rapporti*; per giungere al quale scopo e per soddisfare al quale officio egli è evidente essere indispensabile alla polizia ordinaria una *azione* (per così esprimersi) *indiretta*, per la quale si prevenga il male e quasi si arresti prima che vada ad effettuarsi o consumarsi; si richiami l'uomo negligente alla osservanza dei suoi doveri, e si impedisce il male intenzionato di turbar l'ordine, la sicurezza e la pubblica quiete.

Questa polizia *speciale*, *ordinaria*, viene così a denotare e costituire la parte più interessante, e quasi la più necessaria, dell'amministrazione pubblica, come quella che con azione indiretta sta a guardia dell'ordine in generale e il di cui scopo e i di cui oggetti sono la sicurezza interna ed esterna, la tutela comune dei cittadini, la prevenzione, e talvolta anco il riparo dei disordini, e dei tristi effetti di tutte le fisiche e morali combinazioni possibili, agendo sempre (anco allorchè discenda a fatti particolari, quando cioè viene a pre-

venire i rei disegni delli individui) nel fine generale di conservare e garantire l'ordine pubblico.

Presentando, conforme ho fatto fin qui, il prospetto compendiato della moltiplicità di cure, della generalità di fine e dell'alta importanza di offici che costituiscono la polizia speciale ordinaria, ho inteso di soddisfare all'incarico commessomi dalla sezione legale, da cui bramasi che nella Consulta intiera esista la convinzione, che i dubbi insorti nella sezione stessa, relativamente alle disposizioni contenute nel progetto, non sono stati disgiunti dalla piena cognizione e ponderazione non tanto della importanza e gravità delli ordinamenti relativi alla polizia surriferita, quanto ancora della necessità in cui trovasi collocato il Governo di vedere tali ordinamenti posti in attività nello Stato affidato alla sua amministrazione.

Le cose fin qui dette dimostrano che la sezione legale ha in tutta la sua pienezza riconosciuta la detta importanza e respettiva necessità; ma appunto in questo stato di cognizione procedono i dubbii della medesima sul progetto rimesso, i quali dubbii passo adesso ad esporre, perchè sui medesimi la Consulta deliberi e manifesti il suo voto.

Le disposizioni contenute nel progetto si riferiscono ad ordinamenti di polizia censoria e punitiva, di quella specie di polizia cioè speciale e ordinaria, di cui ho parlato finora, di quella polizia, che (conforme ho avvertito) ha in vista e prende di mira non già l'effettuata violazione delle leggi, ma la mera morale possibilità della violazione stessa, di quella polizia, che investe e contempla non già il fatto delittuoso già consumato, ma il mero timore che il detto fatto sia ideato o che possa verisimilmente andare a consumarsi, di quella polizia in somma il di cui scopo deve essere di sottoporre i cittadini a sanzioni penali in vista non già dell'ordine pubblico violato, ma della verisimile intenzione da essi concepita di violarlo.

Queste parole, che certamente caratterizzano e spiegano le vere attribuzioni della polizia preventiva, non possono esprimersi senza che insorga un sentimento di inquietudine e di timore sulle conseguenze, alle quali può in atto pratico condurre l'esercizio di tali potenti e pericolose attribuzioni.

E qui protesto, a nome della sezione legale, che nella formazione dei suoi dubbii e del suo concetto in proposito, niente ha influito l'idea e il prospetto dell'abuso che talvolta siasi fatto o possa farsi anco in appresso delli ordinamenti di polizia, sottoponendo a sanzioni coercitive ed anco penali azioni indifferenti in se stesse o esasperandone l'imputazione in cose di lieve momento; giacchè per qualunque persona ragionevole l'allegare e citare degli abusi derivanti dalla pratica malamente fatta di alcuni sistemi e ordinamenti, non è stata nè sarà mai una buona ragione per rigettare i sistemi, e ordinamenti stessi nell'uso ragionevole che possa farsene a pubblico bene e comune vantaggio.

Ma il dovere e l'offizio principale della specie di polizia di cui trattasi, consistendo nella prevenzione delle operazioni delittuose, e dovendo perciò conferirsi alla medesima un'autorità (chiamiamola così) preventrice, egli è evidente, che l'arbitrio deve informare e dirigere se non la totalità, almeno una gran parte e forse la massima parte delle sue attribuzioni.

Il pregio quindi per cui tanto rifulge la giustizia penale, di rimuovere da sè, e di proscrivere nell'esercizio delle sue funzioni qualunque idea di arbitrio, tranne i casi della necessità della interpretazione, nel qual caso ancora i suoi principi sono fissi, ed i termini di proporzione su cui deve raggirarsi sono stabiliti; questo bel pregio (ripeto), per cui tanto rifulge la giustizia penale, non può costituire al certo non che un'ornamento, neppure un requisito della polizia ordinaria nella parte sua principale, nella parte cioè diretta a prevenire le operazioni delittuose.

L'arbitrio (fu d'uopo confessarlo) ne costituisce la base; e necessariamente ciò deve essere per le ragioni esposte superiormente, ove ho parlato delle attribuzioni ed offici di questa specie di polizia.

Un'autorità il di cui scopo è di contemplare e prendere di mira non già i fatti delittuosi già consumati, ma il mero timore che tali fatti siano ideati e che possano verisimilmente andare a consumarsi, egli è evidente, che non può venire assoggettata a leggi strette, precise e circoscritte; la natura stessa delle sue funzioni esige una ampiezza di potere, una latitudine nella scelta dei mezzi, che la sola prudenza può determinare; la di cui vigilanza in accorrere e antivedere richiede un'attività, una sollecitudine che mal si adatterebbe e sarebbe incompatibile con regole fisse e leggi stabilite; e dovendosi della medesima andare incontro, e prevenire mali verisimilmente e probabilmente temibili, fa duopo che ella sia autorizzata sovente a procedere per via di divieti pronti, immediati e generali; per cui si prevenga e si arresti il male, si richiami l'uomo negligente ai suoi doveri, e si impedisca il male intenzionato di turbare l'ordine pubblico e di compromettere la pubblica sicurezza.

Or questo complesso di facoltà e di operazioni, generalmente fondate sull'arbitrio, costituendo la base, l'essenza e quasi la natura della polizia preventiva, possono eglino conferirsi ed attribuirsi ad un magistrato, in un regime costituzionale, di cui principio fondamentale deve essere la libertà personale garantita ad ogni cittadino?

La sezione legale ha fatto a sè stessa questo dubbio, come quello, che diveniva veramente pregiudicevole nell'esame della subietta materia; il qual dubbio però la sezione stessa ha facilmente e prontamente resoluto in senso affermativo, non potendosi porre in ragionevole discussione le massime che anche sotto il regime di statuti i più largamente costituzionali può esistere, come esiste sempre di fatto, una polizia preventiva con attribuzioni e poteri più o meno arbitrarii ad essa conferiti dalla legge.

È questa una verità, la di cui dimostrazione resulta non tanto dalle massime astratte di ragione quanto dall'esperienza dei fatti.

Resulta premieramente dalle massime astratte di ragione, essendo facile a qualunque ragionevole persona il persuadersi, che con l'attribuire dei poteri ad una magistratura di polizia preventiva, anzichè togliere ai singoli cittadini la porzione di libertà ad essi concessa dalla legge fondamentale dello Stato, altro non si fa che giudicarla e dirigerla onde meglio conservarla, obbligandogli a comportarsi nel modo, in cui si comporterebbero da per loro stessi, se misurassero la loro privata utilità dalla pubblica.

E resulta secondariamente dalla esperienza dei fatti, essendo indubitato che anco nei paesi regolati dal regime costituzionale, esistono più o meno amplii regolamenti di polizia preventiva con più o meno late attribuzioni conferite ai di lei funzionarii. La sezione legale si limita ad allegare in esempio di ciò la Francia e l'Inghilterra.

Nel primo dei detti paesi la polizia preventiva è provveduta di regolamenti e attribuzioni assai estese, e forse anco troppo estese, avendo perciò dato luogo a forti reclami contro i di lei abusi, conforme rilevasi anco nelle opere di illustri giureconsulti e scrittori politici, fra i quali modernamente il Boverser nelle sue opere «De la justice criminelle en France», ove con calore sono dipinti gli abusi della polizia nel regno di Francia.

Nel secondo poi dei suaccennati paesi, ossia nell'Inghilterra, indipendentemente ancora dal riflesso alle condizioni speciali e quasi eccezionali di quel regno, e da certi suoi particolari usi e sistemi, che possono fino ad un certo punto considerarsi come equipollenti di un sistema di polizia preventiva, egli è notorio che il parlamento, secondo le circostanze dei tempi, concede al governo l'uso di poteri sulla libertà individuale più o meno estesi per un tempo maggiore o minore, secondo l'opportunità; le quali concessioni è però d'altronde notorio essere anco più sovente reclamate come indispensabili dai magistrati e dagli scrittori, fra i quali mi sia permesso rammentare l'autore del trattato intitolato «Sulla polizia della metropoli» ossia di Londra; nel qual trattato si osservava fino dall'anno 1796 dall'autore, che esercitava in Londra il nobile ufficio di giudice di pace, che mentre gli inglesi credono doversi gloriare che per sistema non sono inquietati dalla polizia, e che la loro lingua non ha nemmeno una parola che esprima questa istituzione, i soli furti frattanto che annualmente si commettono in Londra ammontavano nel totale (nel 1796) alla somma grandiosa di circa tre milioni di lire sterline, abbondando in un numero esorbitante i ricettami delle cose furtive, e non essendo minori di tremila il numero delle sole botteghe dei rivenditori delle medesime.

Chiedo dalla bontà di chi si degna ascoltarmi, che mi sia condonata questa brevissima degressione che mi sono permessa unicamente per dimostrare che anco nei paesi nei quali il regime costituzionale ha gettate le più perfide e salde

radici, si è sempre sentito vivamente non solamente la convenienza, ma anco il bisogno di una polizia preventiva, che di fatti (torno a ripeterlo) vi è esistita e vi esiste con speciali attribuzioni, che differiscono però nei varii paesi, secondo le diverse condizioni di questi, e più ancora secondo le particolari circostanze dei tempi.

Nessun dubbio pertanto è potuto neppure remotamente insorgere nella sezione legale sul bisogno di una polizia preventiva in Toscana, anco dopo la sovrana concessione dello Statuto fondamentale del dì 15 febbraio 1848, nel di cui Articolo 3 letteralmente si determina che «niuno impedimento alla libertà personale può essere posto se non nei casi, e con le forme prescritte dalla legge».

Mentre però la sezione legale non ha avuto alcun dubbio nel riconoscere che con il nostro vigente sistema costituzionale è non solamente compatibile, ma può essere anco opportuno un regolamento di polizia preventiva; ne ha avuti molti (dei dubbi) e assai gravi rapporto alla determinazione del modo, delle forze, delle condizioni e del tempo in cui e con cui il detto Regolamento convenire potrebbe che fosse pubblicato.

Le dette circostanze di modo, di forme, di condizioni e di tempo costituiscono appunto il subietto delle disposizioni contenute nel progetto rimesso dal Governo alla Consulta. La sezione legale dopo avere passato il suo esame su tutte queste singole di lui disposizioni, senza molto trattenersi su quelle concernenti il modo, le forme, le condizioni (sulle quali ancora però la sezione legale ha formato il suo stato di dubbio, conforme dirò in appresso), ha principalmente portato la sua attenzione su ciò che concerne il tempo, in cui un tal regolamento dovrebbe essere promulgato e posto in esecuzione. Su questo rapporto il progetto dispone che le disposizioni in esso contenute debbano essere promulgate, ed avere il suo effetto prima della riunione dell'Assemblea legislativa al di cui esame dovranno essere ulteriormente sottoposte nella di lei prima sessione.

La sezione legale richiama preliminarmente e principalmente la Consulta su questa parte di progetto. È egli congruo, è egli opportuno, che il Governo promulghi attualmente, e ponga attualmente in esecuzione un regolamento qualunque di polizia preventiva? E più specialmente nel caso nostro è egli congruo, è egli opportuno che il Governo promulghi attualmente, e ponga attualmente in esecuzione il regolamento di polizia preventiva resultante dalle disposizioni contenute nel progetto di cui adesso è questione?

Sono questi i due dubbii, che la sezione legale reputa gravissimi e meritevoli della più seria considerazione, e che perciò sottopone alla discussione e deliberazione della Consulta.

Senza la minima idea di voler in alcun modo prevenire il giudizio di questa, e con la sincera protesta di non pregiudicare in alcun modo il proprio senti-

mento in proposito, la sezione legale espone, rapporto ai summentovati due dubbii, le seguenti riflessioni, che alla medesima si presentarono nella seduta tenuta per l'esame preparatorio prescritto dai tuttora vigenti regolamenti.

Cominciando dal primo dei due naturali dubbii, dal dubbio cioè sulla conguità ed opportunità di promulgare e porre attualmente in esecuzione un regolamento qualunque di polizia preventiva, le avvertenze superiormente fatte, e latamente esposte relativamente alla natura e indole di questa specie di polizia, offrono un campo assai vasto, perchè la Consulta portare vi possa la conveniente superiore sua riflessione.

Si è veduto superiormente, che l'essenza e la natura della polizia preventiva si costituisce sopra una serie di operazioni necessariamente fondate sull'arbitrio dei funzionarii incaricati del di lei esercizio. Si è veduto che questo arbitrio urta il principio fondamentale di qualunque statuto costituzionale, il principio cioè della libertà personale garantita da questi ad ogni cittadino. E si è finalmente veduto che pur non ostante anco nei governi i più largamente costituzionali si è riconosciuta e sanzionata la necessità di una polizia preventiva.

Conseguenza evidente di questi principii, superiormente dimostrati, si è che la polizia preventiva, identificandosi in certo modo con la causa suprema del pubblico interesse, richiama l'universalità dei cittadini alla sanzione dei provvedimenti, diretti ad esigere da ciascuno di essi il sagrifizio di una porzione della respettiva individuale loro libertà personale, onde meglio contribuire alla felicità e tranquillità pubblica. Da questo individuale sagrifizio, per parte dei singoli cittadini al pubblico interesse, prende in sostanza la sua vera e legittima origine il diritto della polizia censoria e preventiva.

Ora l'urgenza di un sagrifizio ha necessariamente qualche cosa di odioso e di difficile per chi lo reclama, ed ha molto di doloroso e dispiacente per chi deve assoggettarsi, sottoponendo poi certamente tanto l'uno quanto l'altro a inquiete discussioni per la determinazione ed estensione del sagrifizio medesimo. Lo che se è indubitato in qualunque specie di sagrifizio anco in materie le più indifferenti, quanto più dovrà esserlo ove si tratti di esigere dalla universalità dei cittadini il sagrifizio di una porzione della loro libertà personale, onde sottoporla all'arbitrio di un magistrato di polizia.

E quanto più ancora ciò dovrà esserlo nelle speciali nostre circostanze, nelle quali la nostra Nazione viene, dopo tanti desideri, ad acquistare l'inapprezzabile vantaggio di una garanzia dei suoi diritti politici, legalmente sanzionata nello Statuto concessogli dal suo Sovrano.

Mi limito con queste poche parole a semplicemente accennare le idee fondamentali che bastano a richiamare a riflettere sulle conseguenze del movimento e della inquietudine che, o a torto o a ragione, nella pub-

blica opinione verrebbe necessariamente a formarsi dalla promulgazione ed attivazione di un regolamento di *polizia preventiva* nelle circostanze e nei tempi prescritti.

Il *movimento* e la *concitazione*, che per la promulgazione ed attivazione di un qualunque regolamento di polizia preventiva (che è quanto dire di una serie d'attribuzioni conferite ad una magistratura necessariamente *arbitraria* nell'esercizio dei suoi poteri), si verrebbe a formar nella massa dei cittadini dubita, o per dir meglio teme, la sezione legale che sarebbe indubitato e non lieve. Quindi la sezione stessa (recapitolando in quanto al primo dei due superiormente promossi dubbii) richiama la prima Consulta a riflettere e deliberare, dopo le cose fin qui dette, se nelle presenti circostanze sia congrua ed opportuna per parte del Governo la promulgazione ed attivazione di un qualunque regolamento di *polizia preventiva*.

A questo *primo* dubbio succede il *secondo*, se cioè più specialmente nel caso nostro sia congrua ed opportuna per parte del Governo la promulgazione ed attivazione del regolamento in specie resultante dalle disposizioni contenute nel *progetto*, di cui adesso è questione.

Relativamente al quale *secondo* dubbio, il di lui esame può aver luogo unicamente nel caso in cui dalla Consulta si opini di dovere solvere il dubbio precedente in senso affermativo, nel caso cioè che si opini per la congruità ed opportunità di pubblicare attualmente e porre in esecuzione un regolamento di polizia preventiva.

Che se viceversa la Consulta opinasse pell'incongiuità ed inopportunità della pubblicazione e attivazione di un *regolamento qualunque* sulla subietta materia, in questo caso le avvertenze fatte dalla sezione legale relative al *primo dubbio* procedono anco in questo per maggioranza di ragioni.

Sembra infatti alla sezione legale, che le disposizioni contenute nel Paragrafo IV del *progetto* sotto la rubrica «*Polizia censoria e preventiva*» (dall'Articolo 6 all'Articolo 19) siano tali da potere eccitare nella massa dei cittadini una qualche inquietudine, ed un malcontento non tanto per la severità delle sanzioni penali ivi contenute, quanto e più specialmente per il modo vago ed indefinito, con il quale le disposizioni sono espresse, per cui viene necessariamente ad estendersi e dilatarsi il campo dell'*arbitrio*, di un *potere* intrinsecamente cotanto pericoloso ed odioso, in vista appunto della proclività e tendenza del medesimo ad abusare delle importanti attribuzioni e delicati poteri, che è pur necessario conferirli.

Non credo di dovere aggiungere ulteriori osservazioni in proposito, per non abusare di più della sofferenza di chi mi onora ascoltarmi. Recapitolando quindi il fin qui detto, ristringo nelle seguenti poche parole il *dubbio* pregiudiciale e principale della sezione legale. Sembra a questa che sia utile ed anco necessario un regolamento di *polizia preventiva*; ma si du-

bita che l'odiosità intrinsecamente inerente alle disposizioni da contenersi nel medesimo, e la difficoltà di stabilire e marcare i giusti limiti del sagrifizio da imporsi in proposito a carico della individuale libertà personale dei cittadini, sia un'onere ed una responsabilità che inopportunamente ed incongruamente anderebbe oggi ad assumere il Governo colla pubblicazione ed attivazione del rimesso progetto; sembrando alla sezione legale che una tal pubblicazione ed attivazione debba rilasciarsi all'Assemblea legislativa, le di cui disposizioni precedute da una pubblica discussione e sanzionate dai rappresentanti la Nazione, legalmente scelti dal voto dei cittadini, trovano in questi l'animo già disposto ad accettarle e che quando pure per qualche ragione dispiacciano, e siano odiose, lo saranno però sempre sommamente meno di quello che lo sarebbero se fossero il resultato di una sanzione legislativa non preceduta da pubblica discussione e fondata unicamente sulla volontà del Governo.

Si obietterà forse contro questa conclusione, che l'Assemblea legislativa non sembra che possa radunarsi se non che fra quattro o cinque mesi, e che frattanto è indispensabile per la conservazione della quiete pubblica la promulgazione e attivazione di un regolamento di polizia preventiva.

Anco questa obiezione non è sfuggita alla sezione legale, a cui sembra che alla medesima possa rispondersi: primieramente, che fino all'apertura dell'Assemblea può continuarsi a far uso delle disposizioni legislative vigenti in proposito, conforme si è fatto fin qui, accelerando inoltre (per quanto sia possibile) la detta apertura; e secondariamente che comunque la mancanza di un nuovo regolamento di polizia preventiva possa condurre ad inconvenienti e a disordini, saranno questi però sempre minori, ed assai minori, di quelli ai quali può dubitarsi che sarebbe d'uopo assoggettarsi in conseguenza della pubblicazione e attivazione di un nuovo regolamento in proposito.

Mi resterebbe l'obbligo di esporre il sentimento della sezione legale sulle disposizioni contenute nel progetto, tanto nel loro complesso, quanto nelle loro singolarità. Con poche parole soddisfarrò ad un tal'obbligo.

Sembra alla detta sezione, che il progetto nel suo schema, nella sua partizione, nel piano della sua compilazione, non possa dirsi soggetto a rilevanti eccezioni. Potrebbe però esserlo, rapporto alle singole sue disposizioni, segnatamente in quelle contenute nel Paragrafo IV dall'Articolo 6 all'Articolo 19, conforme ho già superiormente avvertito; nei quali articoli potrebbe soggettarsi ad eccezione, o la severità di alcune fra le sanzioni penali, o il tuono vago e indefinito con cui sono compilati, o l'uso che in essi si è fatto delle definizioni.

In tutto questo però la sezione legale si limita ad accennare soltanto il suo parere, senza scendere a dettagli; giacchè il dubbio su cui ad essa sembra che debba la Consulta portare il suo maturo esame, è quello già sopra latamente sviluppato, dubbio fondamentale e veramente pregiudiciale.

55.

Adunanza generale del 29 marzo 1848.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 94, ins. 29.

Presenti i signori Presidente Giannini, Vice Presidente Buonarroti e Consultori Bologna, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Capei, Capponi e Lamporecchi (n. 10).

Il signor Presidente invita i signori Consultori Bologna e Lami a leggere il progetto degli articoli che nella seduta del prossimo decorso giorno si erano essi incaricati di compilare. Il signor Consultore Lami, in nome pure del signor Consultore, Bologna legge gli articoli i quali dopo una lunga discussione vengono combinati nel modo con cui giacciono nell'accluso inserto di lettera *A*.

Quanto al proemio credè il Collegio che fosse prudenzialissimo e coerente alle cose discorse il farvi campeggiare distintamente l'idee che l'ordinamento definitivo della polizia sarebbe stato riserbato in seguito alle Assemblee, e che ora trattavasi di provvedere unicamente alle urgenze del momento in relazione alla Legge del 9 marzo cadente e come a complemento di questa.

Sull'Articolo 1 non occorsero speciali avvertenze.

Sull'Articolo 2 è rimarcabile che la Consulta trovò buono di dire per incidenza, che i Delegati di Governo di Livorno continueranno a rimanere, perocchè essendo stati essi creati con una Legge eccezionale quale fu quella del 26 novembre 1847 non era affatto strano il supporre che dopo la successiva Legge de' 9 marzo cadente qualcuno avesse dubitato della loro legale esistenza.

In questo stesso articolo si nominarono pure i Direttori di Atti Criminali, su cui la detta Legge del 9 marzo aveva taciuto.

Gli Articoli 3 e 4 provvedono ai casi di ricorso. Non dissimulò la Consulta che, astrattamente parlando, sarebbe stato bene evitare la differenza che andava a stabilirsi fra le pronunzie dei governatori e dei prefetti e le pronunzie dei sottoprefetti, le quali ultime, all'incontro delle altre, avrebbero ammesso un esperimento ulteriore. Ma al tempo stesso fu riflettuto che la ragione della differenza non poteva essere più evidente e più logica se rimarcavasi, quanto all'ordine di gerarchia, che i sottoprefetti hanno una dipendenza dai prefetti, mentre questi costituiscono nell'esercizio dei poteri coercitivi di polizia una assoluta superiorità; e se rimarcavasi quanto alla natura e alla estensione delle garanzie, che mentre i sottoprefetti decidono soli, i prefetti e i governatori decidono in vece col sussidio di un voto collegiale.

L'Articolo 5 e finale dichiara che i mezzi di coercizione già in uso della cessata Direzione Generale Provvisoria di Polizia sono pur essi andati a mancare col cadere di questa. La Consulta rilevò che, abolita la detta Direzione e conve-

nientemente limitati i poteri dei prefetti ed altri ministri di Governo subalterni, non era invero temibile potesse elevarsi seriamente il dubbio che in ordine all'Articolo 1 della Legge del 9 marzo cadente i poteri coercitivi e repressivi dalla stessa Direzione già ereditati dalla Presidenza del Buongoverno, fossero passati nel Ministro dell'Interno. Molti erano gli argomenti che potevan farsi per escludere un dubbio simile, e fra gli altri quello desumibile dalla caratteristica — alte — con cui si erano specialmente designate le attribuzioni di polizia amministrativa, le quali andavano a concentrarsi nel prelodato ministro, e quello poi più in particolar modo desumibile dalla marcata incongruità se non volevasi dir dell'assurdo che cioè la legge avesse voluto portarsi anche alla conseguenza che le risoluzioni dello stesso Ministro avessero poi dovuto soggiacere al sindacato ed occorrendo alla riforma delle deliberazioni del Collegio eccezionalmente creato a rivedere le pronunzie del Presidente del Buongoverno dal Sovrano Motuproprio che instituisce il Ministero di Giustizia e Grazia[198].

Ma checchè sia di ciò, siccome il dubbio pur poteva in qualche modo elevarsi, e in ogni ipotesi poi la dichiarazione proposta, per quanto avesse a dirsi superflua, non poteva non essere a tutti accettissima, credè quindi la Consulta che fosse sotto ogni aspetto prudente l'emetterla.

Esaurito così il subietto della discussione, la seduta fu sciolta.

Allegato *A*: Progetto di legge redatto da Giovanni Bologna e Niccolò Lami.

S.A.R. avendo considerato che mentre è coerente allo spirito delle nuove istituzioni il riservare all'esame delle Assemblee legislative il definitivo ordinamento della polizia egli è però necessario che frattanto siano date le opportune disposizioni, affinchè ai bisogni di questa parte di pubblica amministrazione corrispondano pienamente le potestà costituite dalla Legge del dì 9 marzo corrente, è venuta nella determinazione di ordinare quanto appresso.

1. I Delegati di Governo istituiti in alcune città del Granducato colla Legge del 9 marzo corrente per essere istallati al 10 del futuro novembre sono posti in attività in Firenze fino dal presente giorno, per ora bensì in numero eguale a quello dei cessati commissarii di quartiere, e col perimetro giurisdizionale che era assegnato a ciascuno dei medesimi commissarii.

2. Le attribuzioni conferite ai Delegati di Governo di Livorno, istituiti colla Legge del 26 novembre 1847 e che rimangono fermi, sono comuni ai Delegati di Governo ora posti in attività in Firenze; non meno chè ai Direttori degli Atti Criminali di Pisa e di Siena, ai Commissarii Giusdicenti del già Ducato di Lucca, ai Vicarii Regi ed ai Pretori che siano loro sostituiti.

198. Motuproprio 24 agosto 1847, in *Bandi e ordini* cit., LIV (Firenze 1847) Documento 80.

3. I ricorsi ammessi a forma delle leggi veglianti contro le pronunzie in affar di polizia dei funzionarii indicati nel precedente articolo saranno portati al prefetto o sottoprefetto del circondario, e respettivamente al Governatore di Livorno e di Portoferraio, i quali decidono inappellabilmente.

5 4. Negli affari eccedenti le competenze dei sopradetti funzionari, e la cui cognizione deve essere per ciò deferita ai prefetti, ai sottoprefetti ed ai governatori, ai termini degli Articoli 37, 39, 40 e 71 della Legge del 9 marzo[199], le risoluzioni dei prefetti o governatori saranno prese da essi in unione e col voto deliberativo di due consiglieri di prefettura, nè saranno suscettibili di ricorso. 10 Quelli dei sottoprefetti, per non essere presso essi stabilito verun consiglio, ammetteranno il ricorso al prefetto del compartimento, il quale deciderà col voto deliberativo dei predetti consiglieri di prefettura.

5. Colla decretata soppressione della Direzione Generale di Polizia s'intende cessato l'uso di quei mezzi di repressione e coercizione che, oltrepas- 15 sando i poteri dei governi compartimentali, risiedeva finora nella medesima Direzione[200].

199. Motuproprio 9 marzo 1848 cit. « *Articolo 37* - Il Sotto-Prefetto esercita nel respettivo Circondario e sotto l'immediata autorità 20 del Prefetto, al quale è subordinato, tutte le funzioni governative attribuite ai Prefetti stessi e disimpegna tutte le commissioni che possono venirgli affidate dai Prefetti in rapporto all'amministrativo »; « *Articolo 39* - Il Gover- 25 natore di Livorno esercita restrittivamente alla stessa Città ed al territorio della sua Comunità le funzioni governative ed amministrative del Prefetto, ritenendo le altre state fin qui inerenti alla sua carica di Governatore 30 militare, di Comandante supremo del littorale e Soprintendente al Dipartimento di Sanità »; « *Articolo 40* - Il Governatore dell'Isola dell'Elba esercita nel territorio dell'Isola e nelle quattro Comunità in essa comprese le funzioni governative ed amministrative del Prefetto e ritiene inoltre le altre inerenti alla sua qualità di Governatore militare e di Presidente del Consiglio locale di Sanità ».

200. La legge fu pubblicata nel testo identico a quello proposto dalla Consulta, in *Bandi e ordini* cit., LV (Firenze 1848) Documento 126 e in « *Gazzetta di Firenze* » n. 80 (del 6 aprile 1848).

L'originale è conservato nell'*Archivio della Segreteria di Stato* dell'ASFi: 1848, Protocollo granducale 25, ins. 14.

XVIII.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL PRESTITO VOLONTARIO

Su richiesta del Ministro delle Finanze, la Consulta veniva chiamata a dare il suo parere sul progetto di Regolamento per l'esecuzione del prestito volontario e temporaneo autorizzato dall'Articolo 22 del Motuproprio del 29 marzo 1848. 5

Il Regolamento, dopo il parere favorevole del Collegio, veniva pubblicato lo stesso giorno dell'adunanza, il 5 aprile, con la sola variante del secondo comma dell'Articolo 1, il cui contenuto rispecchia in maniera evidente l'osservazione espressa nell'adunanza dal Consultore Capoquadri. 10

56.

Adunanza generale del 5 aprile 1848.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 94, ins. 32.

Presenti i signori Presidente Giannini, Vice Presidente Buonarroti e Consultori Bologna, Rinuccini, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Mutti, Capponi, Capei e Lamporecchi (n. 12). 15

Interviene alla adunanza anche S. E. il Ministro delle Finanze.

Il signor Presidente annuncia al Collegio che l'oggetto della sua riunione è l'esame di un progetto di regolamento formato dal Ministro delle Finanze per portare ad esecuzione l'imprestito volontario e temporario stato autorizzato dall'Articolo 23 del Sovrano Decreto de' 29 marzo prossimo caduto. 20

Il progetto è del tenore che segue:

1. La Reale Depositeria generale, la Cassa centrale di Lucca e quelle delle Dogane di Livorno, Siena, Pisa, Pistoia e Arezzo sono autorizzate a ricevere fino a tutto il 30 aprile corrente le offerte di concorso all'imprestito volontario e temporario stato autorizzato dall'Articolo 23 del Nostro Decreto del 29 marzo prossimo passato. 25

2. Qualsiasi persona o corpo morale, avrà facoltà di concorrere all'imprestito per la somma che stimerà, purchè non sia inferiore a lire 300 e purchè possa comporsi con le somme seguenti corrispondenti alle ca- 30

tegorie di buoni da emettersi dal Regio Erario - L. 300, 500, 700, 1000, 2000.

3. Il pagamento potrà farsi in una o due rate, la prima nell'atto dell'offerta, la seconda dentro il prossimo futuro mese di maggio. Se il pagamento avrà luogo nell'atto dell'offerta, cioè nel corrente mese di aprile il frutto comincerà a decorrere dal primo maggio; se verrà eseguito in due rate il frutto decorrerà dall'epoca in cui la somma offerta sarà stata versata integralmente, e quindi avrà vita dal primo giugno futuro.

4. La Cassa centrale di Lucca e quella della Dogana di Livorno, Siena, Pisa, Pistoia ed Arezzo rilasceranno delle ricevute provvisorie per essere poi cambiate in un buono al portatore di altrettanta somma sul Regio Erario. Ricevute parimenti provvisorie saranno rilasciate dalla Reale Depositeria per il primo pagamento a quelle persone e corpi morali, che intendesser fare il versamento in due rate.

5. I buoni definitivi al portatore si rilasceranno tutti dalla Real Depositeria dopo il primo giugno prossimo futuro. I buoni avranno la data del primo maggio, o del primo giugno 1848, secondo che per il tempo dell'eseguito versamento il frutto incomincerà a decorrere dalla prima o dalla seconda di quell'epoche.

6. Nessun buono potrà esser minore di lire 300 nè maggiore di lire 2000; coloro che avranno versato una somma maggiore riceveranno un numero di buoni corrispondenti ai fatti versamenti.

7. I buoni saranno rimborsabili alla scadenza del triennio dalla data della respettiva loro emissione. I frutti ragguagliati alla ragione del 5 per cento si pagheranno dalla Cassa della Reale Depositeria al 30 aprile e al 31 maggio 1849, 1850, 1851 al portatore dei buoni che dovranno esser presentati.

8. Rimane fin d'ora assicurato ai possessori dei buoni del Regio Erario il diritto di trasformare il loro credito in quei modi ed a quelle condizioni sotto le quali venisse in seguito dai poteri legislativi coordinato per disposizioni generali il debito dello Stato.

Sopra questo progetto il prelodato signor Ministro dà alcune spiegazioni più specialemente dirette a far sentire che l'imprestito molto probabilmente non avrebbe potuto effettuarsi almeno nella sua massima parte se fra le condizioni del contratto non vi fosse stata quella di rilasciare ai respettivi creditori un «buono al portatore» corrispondente alla somma imprestata. Altre considerazioni furono fatte dal signor Ministro sulla convenienza di classare la somma da sborsarsi nel modo che dal progetto resultava sull'epoche del pagamento, sulla scadenza dei frutti, fatte le quali considerazioni esso signor Mi-

nistro prese congedo e la Consulta passò a discutere e deliberare sul tema propostole. Le osservazioni pertanto che la Consulta stessa credè di dover fare si limitarono alle seguenti.

Il signor Consultore Capoquadri avvertì che l'imprestito era stato autorizzato nella somma di 600.000 scudi. Ora disponendo il progetto in esame che molte Casse di provincia oltre quella della Depositeria potessero ricevere i versamenti delle somme imprestate, era temibile si andasse al resultato che la somma come sopra determinata in massima in 600.000 scudi fosse poi per resultare superiore a quella sancita. Al che sembrava per altro potesse convenientemente ripararsi sia col dare notorietà per mezzo della stampa alle somme che a mano a mano si fossero incassate, sia e più specialmente disponendo che qualora le offerte presentate a tutto aprile corrente eccedessero nel loro importare il capitale di Scudi 600.000, in questo caso l'ammissione degli offerenti all'imprestito dovesse essere regolata secondo l'ordine di prelazione fino al compimento del suddetto capitale e le posteriori offerte eccedenti dovessero rimanere senza effetto e dovessero essere restituite agli ultimi offerenti le somme respettivamente sborsate.

Quanto al modo di tenere il più possibilmente tranquilli i concorrenti sulle garanzie dell'operazione, assicurando per l'altro lato l'interesse del Governo, fu creduto che per l'imprestito venissero possibilmente adottate le forme e e le cautele praticate per le cedole della banca di sconto rapporto alle quali non era avvenuto mai che si fosse neppur concepito il più lontano sospetto di alterazione.

Fu creduto altresì conveniente che dal decreto di esecuzione e dalla formula della respettiva cartella resultasse chiaro che al momento della relativa scadenza la cartella stessa sarebbe stata esigibile in contanti.

Quanto al frutto il signor Consultore Capponi avrebbe desiderato che allorquando l'imprestito si fosse fatto in due rate il frutto stesso della prima rata avesse dovuto decorrere indipendentemente dalla successiva in cui con la seconda rata l'imprestito si fosse completato. La Consulta però non credè doversi insistere tanto più che il sistema proposto armonizzava anche con quanto era stato fatto recentemente in caso analogo dal Governo piemontese. Prescindendo da queste considerazioni, niun'altra cosa la Consulta trovò da obiettare sul progetto, e quindi null'altro restandole a fare, sciolse la seduta.

57.

Motuproprio 5 aprile 1848 del Granduca Leopoldo II contenente norme esecutive sull'emissione del prestito.

5 Il Motuproprio è pubblicato in *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, LV (Firenze 1848) Documento 137 e in «*Gazzetta di Firenze*» (1848) n. 81 (del 7 aprile). L'originale è conservato nell'*Archivio del Ministero di Giustizia e Grazia* dell'ASFi: *Leggi e Decreti originali* 1848, Busta 776.

NOI LEOPOLDO SECONDO
PER LA GRAZIA DI DIO
10 GRANDUCA DI TOSCANA
EC. EC. EC.

Volendo determinare il modo nel quale dal Ministero delle Finanze dovrà procedersi all'effettuazione del prestito volontario e temporario autorizzato già per la somma di scudi seicentomila con l'Articolo 23 del Nostro Decreto 15 dei 28 marzo ultimo decorso;

Sulle proposizioni del Nostro signore Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici,

Sentita la Reale Consulta di Stato;

E sul parere del Nostro Consiglio dei Ministri;

20 Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

Articolo 1. La Reale Depositeria Generale, la Cassa Centrale di Lucca, e quelle delle Dogane di Livorno, Siena, Pisa, Pistoia, e Arezzo sono autorizzate a ricevere fino a tutto il 30 aprile corrente le offerte di concorso all'imprestito volontario e temporario stato autorizzato dall'Articolo 23 del Nostro Decreto 25 del 28 marzo prossimo passato.

Qualora le offerte presentate a tutto aprile corrente eccedessero nel loro importare il capitale di scudi seicentomila, in questo caso l'ammissione degli offerenti all'imprestito sarà regolata secondo l'ordine di prelazione fino al compimento del suddetto capitale, e le posteriori offerte eccedenti rimarranno 30 senza effetto, e saranno restituite agli ultimi offerenti le somme respettivamente sborsate.

Articolo 2. Qualsiasi persona o corpo morale, avrà facoltà di concorrere all'imprestito per la somma che stimerà, purchè non sia inferiore a Lire 300, e purchè possa comporsi colle somme seguenti corrispondenti alle catègorie 35 di buoni da emettersi dal Regio Erario:

Lire 300
» 500
» 700
» 1000
40 » 2000

Articolo 3. Il pagamento potrà farsi in una o due rate, la prima nell'atto dell'offerta, la seconda dentro il prossimo futuro mese di maggio. Se il pagamento avrà luogo nell'atto dell'offerta, cioè nel corrente mese di aprile, il frutto comincierà a decorrere dal primo maggio; se verrà eseguito in due rate, il frutto decorrerà dal primo giugno futuro. 5

Articolo 4. La Cassa Centrale di Lucca e quelle delle Dogane di Livorno, Siena, Pisa, Pistoia ed Arezzo rilasceranno delle ricevute provvisorie per esser poi cambiate in un buono al portatore di altrettanta somma sul Regio Erario. Ricevute parimente provvisorie saranno rilasciate dalla Reale Depositeria per il primo pagamento a quelle persone, o corpi mo- 10 rali che intendessero fare il versamento in due rate.

Articolo 5. I buoni definitivi al portatore si rilasceranno tutti in conformità della modula annessa al presente Decreto dalla Reale Depositeria dopo il primo giugno prossimo futuro. I buoni avranno la data del primo maggio, o del primo giugno 1848, secondo che, per il tempo dell'eseguito versamento, il frutto in- 15 comincierà a decorrere dalla prima, o dalla seconda di quell'epoche.

Articolo 6. Nessun buono potrà esser minore di lire 300 nè maggiore di lire 2000; coloro che avranno versata una somma maggiore riceveranno un numero di buoni corrispondenti ai fatti versamenti.

Articolo 7. I buoni saranno rimborsabili in contanti alla scadenza del trien- 20 nio dalla data della respettiva loro emissione. I frutti ragguagliati alla ragione del cinque per cento si pagheranno dalla Cassa della Reale Depositeria al 30 aprile, e al 31 maggio 1849, 1850 e 1851, al portatore dei buoni che dovranno esser presentati.

Articolo 8. Rimane fin d'ora assicurato ai possessori dei buoni del Regio 25 Erario il diritto di trasformare il loro credito in quei modi ed a quelle condizioni, sotto le quali venisse in seguito dai poteri legislativi coordinato, per disposizioni generali, il debito dello Stato.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente 30 Decreto.

Dato in Firenze li cinque aprile milleottocentoquarantotto.

LEOPOLDO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: F. Cempini.

Il Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento delle Finanze, del Com- 35 mercio e dei Lavori Pubblici: G. Baldasseroni.

Visto per l'apposizione del Sigillo

Il Ministro della Giustizia: B. Bartalini.

XIX.
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DEL LEGATO ORGANI CALVI PER UN POSTO DI STUDIO UNIVERSITARIO

Su istanza di Giovan Battista Leonetti, studente di legge all'Università di Pisa, la Segreteria di Stato, sin dal 15 dicembre 1847, chiedeva il parere della sezione legale della Consulta sulla possibilità di dispensare il Leonetti dal conseguimento della laurea in teologia, alla quale sarebbe stato tenuto, quale beneficiario pro tempore di un ‹ posto di studio › istituito nel 1684 dal sacerdote Lorenzo Organi Calvi di Prato, e assegnatogli dal Capitolo metropolitano di quella città.

La questione era sorta a causa del fatto che l'ordinamento universitario vigente non consentiva al Leonetti, che aveva seguito gli studi giuridici ed era prossimo alla laurea, di accedere ai corsi di teologia. Il Capitolo di Prato, esecutore testamentario del lascito Calvi, in presenza dell'evidente trasgressione della volontà del costituente, aveva preteso dal beneficiario la restituzione della metà dell'annua prestazione da questi già percepita, e lo aveva dichiarato decaduto dal diritto di beneficiare del legato.

Dopo un'accurata disamina delle due tesi in contrasto (il Leonetti aveva eccepito l'esistenza di analoghi precedenti in materia), intesa ad accertare quale fosse la vera volontà del testatore, la sezione legale, pur consentendo in astratto all'opinione che la volontà del costituente potesse modificarsi parzialmente per essere armonizzata con le concezioni dei tempi più moderni, riteneva in pratica che la soluzione della vertenza dovesse rimettersi all'organo collegiale previsto dal Calvi nel documento testamentario.

Il parere fu inviato il 5 aprile 1848 al Granduca: non si ha notizia del giorno in cui ebbe luogo l'adunanza della sezione legale, ma si presume che fosse tenuta nello stesso giorno.

58.

Relazione al Granduca Leopoldo II del 5 aprile 1848.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 94, ins. 33.

Altezza Reale,

Con atto di ultima volontà de' 9 ottobre 1684, ai rogiti di ser Tommaso Franchi, il sacerdote Lorenzo Organi-Calvi di Prato ordinò la pia istituzione di due legati aventi per iscopo il provvedere all'istruzione di due giovani della sua patria, ed attenenti a certe famiglie da esso specialmente designate [201].

201. Cfr.: ASFi: *Archivio Notarile Moderno* Protocollo del notaro ser Tommaso Franchi del 1656-1695, n. 18272, ff 115 ss.

Il primo legato detto minore nella somma di scudi ventiquattro da aumentarsi fino a quaranta fu destinato per l'annuo onorario di un maestro che iniziasse alla carriera degli studii severi il giovinetto che ne rimanesse investito, incominciando dalla semplice lettura e calligrafia fino ai principii inclusivi della rettorica. 5

L'altro legato colla prestazione annua di scudi 175 romani fu destinato a che l'investito potesse perfezionarsi nella rettorica ed applicar quindi alla filosofia ed alla teologia, non che, piacendogli, allo studio della legge e pratiche relative.

I requisiti richiesti per essere idoneo al godimento del detto legato e le con- 10 dizioni correlative si determinarono dal fondatore: nell'età non minore di 12 anni nè maggiore di 15; nell'obbligo di applicare alla rettorica per un anno, per tre anni alla filosofia e per quattro alla teologia nel Seminario romano, al quale fu poi sostituito il Collegio Cicognini, come alle Università pontificie fu sostituita quella di Pisa; nel prestare cauzione di restituire la metà del per- 15 cetto quando non si fosse adempito agli obblighi imposti dal pio testatore, da lucrarsi in proporzione dai canonici della Cattedrale (ed anche ad arbitrio), come amministratori della benefica istituzione.

Fu infine disposto quanto alla durata del legato nell'investito, che questa potesse estendersi dagli otto anni ai quindici. 20

Ciò detto, l'uno dei posti di studio summentovati è oggi goduto da certo Giovan-Battista Leonetti di Prato che recatosi fino dal 1843 all'Università di Pisa ha atteso continuamente agli studii legali e prossimo al conseguimento della laurea dottorale in detti studii, ha umiliato ripetute preci al Regio Trono, perchè fosse derogato alla volontà del testatore in quella parte che prescrive 25 agli alunni di applicare alla teologia, rendendosi ciò per gli attuali ordinamenti universitarii incompatibile (a senso suo), e liberandolo così dai richiami del Capitolo della Cattedrale di Prato, che ritenuto aver egli trasgredito al precetto dell'istitutore, ha con assegnazione di termine richiesta contro di esso supplicante la restituzione della metà dell'annua prestazione percetta, già cau- 30 telata dalla di lui madre e tutrice.

All'argomento dell'incompatibilità di simultaneamente attendere agli studii legali ed alla teologia altri ne ha aggiunti e più particolarmente quello della asserta consuetudine indotta in deroga dell'istituzione, citando in esempio il caso dei precedenti legatarii Ulisse e Giuseppe Buonamici, e Gino Gini, i quali, 35 come esso soggiungeva, avevan potuto completamente profittare dei benefizii di tal legato coll'insignirsi soltanto della laurea in legge civile, notando in specie che l'ultimo di essi per Sovrano Rescritto degli 8 febbraio 1833 [202] aveva ottenuta la dispensa della pubblica tesi in teologia.

202. Rescritto 8 febbraio 1833, relativo a Gino Gini, in ASFi: *Archivio della Segreteria di Stato* 1833, Protocollo granducale 25, n. 4. 40

Il capitolo di Prato, coerente alle intimazioni trasmesse al Leonetti, ha appoggiato, colla produzione di varii documenti, il suo assunto che il supplicante fosse a dirsi decaduto dal diritto di potere risentire il benefizio del pio legato rilevando come la causa animatrice della benefica istituzione fosse essenzial-
5 mente spirituale, e quella della: — ivi — maggior gloria di Dio, e come ogni altra facoltà concessa rivestisse un carattere secondario e non efficente; ed allegando che così era stato ritenuto in un giudicato arbitrale de' 18 giugno 1756 emanato contro il legatario Girolamo Appolloni, quale si conserva nell'archivio della Cancelleria Episcopale di Prato.
10 Ciò nonostante il Vicario Regio di Prato, istituendo un calcolo sul periodo di tempo che si rende necessario per conseguire la laurea nelle tre facoltà di teologia, filosofia e legge, col complemento delle pratiche legali, ha trovato che per perfezionarsi sarebbero occorsi all'alunno tre anni più oltre il periodo di quelli fissati dal testatore, e di qui ha dedotto l'incompatibilità di attendere
15 simultaneamente per gli attuali metodi universitarii allo studio della teologia.
La convenienza della deroga pertanto alla volontà del pio fondatore Organi-Calvi è sentita dal prelodato Ministro sì per il motivo da lui dedotto della incompatibilità suaccennata, sì ancora perchè la deroga stessa sarebbe stata, secondo lo stesso opinante, come una natural conseguenza delle tanto cambiate
20 condizioni dei tempi dal secolo decimosesto in poi, giacchè potendosi fondatamente ritenere essere stata mente dell'istitutore avviare con questo metodo di studii i giovani collatarii a coprire di posti distinti nella prelatura, o nella carriera mista pontificia, era da ritenersi del pari, che cangiate in questo aspetto le cose, esso avrebbe tenuto dietro ad un piano diverso di disposizioni.
25 Seguendo tali vedute il Cavaliere Segretario del Regio Diritto, ed abbracciando le conclusioni favorevoli al supplicante, gli è sembrato che, lungi dal concetto di una deroga alla volontà del testatore, si fosse nel caso piuttosto di di dare alla volontà stessa una giusta e legale interpretazione, indotta dalle tante variazioni dei tempi e dalle modificazioni che per queste aveva dovuto subire
30 il legato Calvi, stando più allo spirito che alla parola colla quale fu dedotta la benefica disposizione, per la presunzione di diritto che se il prete Calvi avesse potuto prevedere gli eventi che si verificarono dappoi non avrebbe che in tal modo disposto.
Diverso è stato però l'avviso esternato su tal proposito dal Cavaliere Av-
35 vocato Regio.
I documenti allegati dal Capitolo di Prato han portato esso nella ferma convinzione che il prete Calvi, nel dettare il benefico legato, servir volesse ad uno scopo intieramente spirituale, a raggiungere il quale venissero poi tassativamente ed obbligatoriamente indicati li studii teologici.
40 Dietro questo preconcetto poi, lo stesso Soprintendente ha preso a dimostrare con accurato calcolo che la incompatibilità dedotta dal legatario Leonetti ed appoggiata dagli informanti rapporto alla combinazione degli studii

universitarii non sussiste, e che l'equivoco sta nell'aver creduto che il testatore avesse imposto l'obbligo di laurearsi in filosofia, mentre erasi invece limitato a dire che gli alunni apprendessero filosofia, lo che equivale ora al precetto di conseguire il grado di baccelliere in quella stessa facoltà.

Tolta di mezzo la quale pretesa incompatibilità, e limitata la questione dal Cavaliere Avvocato Regio nei termini di deroga di volontà, ritenne esso che di una tal deroga, come quella che offendeva direttamente la chiara ed esplicita volontà del testatore, non fosse a parlarsi se non sotto l'influenza di gravissime speciali circostanze, che non ricorrevano nel caso. 5

E ravvisando nel caso stesso mistura d'interessi di terzi, ha concluso nell'opinare che la resoluzione da darsi alle preci del Leonetti dovesse sostanziarsi nell'appresso formula: «agli ordini di buona giustizia, da amministrarli secondo le forme e competenze stabilite dal testamento del sacerdote Lorenzo Organi-Calvi». 10

Nuovamente interpellato il Cavaliere Segretario del Regio Diritto sul modo di defenire per via di giudicato la disputa insorta fra il legatario Leonetti ed il Capitolo di Prato, amministratore del legato Calvi, dopo aver egli premesso di rimanere fermo nel parere espresso nella precedente sua rappresentanza, ha annunziato il parere che essa dovesse esser portata alla cognizione degli arbitri nel modo indicato dal testatore, con surrogare al Vescovo di Pistoia impotente, il Vicario Generale, non potendosi, senza incontrare gravi dispute, annuire alle istanze fatte, perchè fosse questi allontanato, dacchè, essendo scritta la di lui nomina litterale nel testamento Organi-Calvi, non poteva dirsi dal testatore ignorato l'interesse che questo funzionario aver poteva nel subietto che ora andava a trattarsi. 15 20 25

In questo stato di cose, la sezione legale della Consulta di Stato, ponderate le ragioni le quali erano state ventilate sia a favore, sia contro la domanda del supplicante collatario, credè che rapporto alla medesima fosse a distinguersi la questione astratta dal caso concreto.

Quanto alla questione astratta, ossia quanto alla massima non potè la sezione stessa non dividere i rilievi fatti dagli informanti Vicario Regio di Prato, e Cavaliere Segretario del Regio Diritto nel senso di ritenere che, avvicinata ai tempi che corrono la volontà del pio fondatore, presentavasi giuridica, ed opportuna la necessità di modificare in parte la volontà stessa per porla all'unisono, e farla armonizzare con le vicissitudini che, posteriormente all'epoca del fatto testamento, avevano avuto luogo. Compariva chiaro, infatti, che nel coartare gli alunni allo studio della teologia, il testatore aveva ceduto alla influenza delle idee e delle consuetudini del tempo, e tanto più compariva, in quantochè si vedeva bene che obbligando gli alunni a compire i loro studii e le loro pratiche in Roma per giungere ad occuparvi poi una proporzionata posizione d'impiego, aveva avuto principalmente di mira la carriera della prelatura, nella quale la scienza teologica doveva dirsi condizione primaria e ve- 30 35 40

ramente essenziale. Ora i tempi essendo grandemente cambiati, essendosi sostituite per gli alunni alle scuole e alle università pontificie scuole e università toscane, e resultando innegabile che per gli alunni stessi, i quali non voglian dedicarsi alla carriera ecclesiastica l'obbligo di studiare teologia sia un'onere affatto sproporzionato al bisogno, ritenne senza più la sezione legale che in massima astratta, e per misura generale, fosse del tutto opportuno il modificare in questa parte la volontà del testatore coordinandola e legandola alle esigenze dei tempi, nella quasi certezza che a questi il testatore si sarebbe uniformato, se assai più tardi avesse dettate le sue disposizioni, ben'inteso sempre però che la cessazione dell'obbligo di attendere agli studii teologici dovesse esclusivamente investire i giovani alunni, i quali non si sentissero inclinati a percorrere la carriera ecclesiastica.

Quanto poi al caso in specie, vale a dire alla supplica dell'alunno Leonetti, considerando che trattasi di cosa in cui esiste mistura di interessi privati, di cosa che già è stata in qualche modo portata a cognizione dei soggetti specialmente investiti dal testatore della facoltà di dirimere le questioni che potessero insorgere sopra i suoi legati; di cosa insomma rapporto alla quale ogni atto governativo porterebbe un turbamento non usitato alla marcia spedita della amministrazione ordinaria di giustizia, adottando la sezione legale le proposizioni finali in questa parte concordi del Cavaliere Avvocato Regio e del Cavaliere Segretario del Regio Diritto credè che la pendenza dovesse rilasciarsi alla decisione del Collegio nominato dal detto testatore, ferma stante la proposta sostituzione del Vescovo pistoiese impotente e ferma stante la presenza del Vicario Capitolare, rapporto al quale la mistura d'interesse non fu pel testatore medesimo causa proporzionata a doverlo fare astenere dal prendere parte al giudizio.

Ed umilmente inchinati al Regio Trono abbiamo la gloria di essere di Vostra Altezza Reale umilissimi servi e sudditi.

V. Giannini
P. Mensini

Dalla Real Consulta di Stato li 5 aprile 1848.

XX.

ISTITUZIONE DELLA BANCA DI SCONTO A LUCCA

La sezione amministrativa della Consulta veniva incaricata, dalla Segreteria di Finanze, di prendere in esame il progetto di statuto della società anonima costituitasi per la gestione di una banca di sconto in Lucca. 5

Trattandosi di una società anonima, la discussione si svolgeva sulla base di quei requisiti già fissati dalla soppressa Consulta di Giustizia e Grazia e richiamati in vigore anche dall'attuale in casi analoghi: la loro sussistenza era ritenuta condizione indispensabile per ottenere l'approvazione granducale. Questi principi, al cui vaglio veniva sottoposto il progetto di statuto (che, per altro, non è stato possibile trovare), erano i seguenti: moralità e buona fede nello scopo perseguito dalla 10 società e dai suoi proponenti; previsione di buon esito dell'attività dell'impresa; obbligo per i proponenti di sottoscrivere almeno un quarto del capitale sociale; conformità dello statuto alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Dopo un accurato esame degli articoli più salienti del progetto di statuto, la sezione formuava i suoi rilievi e fissava le condizioni alle quali il progetto stesso doveva ancora essere sotto- 15 posto per poter ricevere l'approvazione.

La società non ebbe l'approvazione granducale: la banca di sconto di Lucca fu approvata soltanto il 21 marzo 1850, con decreto del Ministro delle Finanze, su proposta di altra società costituitasi con decreto ministeriale del 21 giugno 1849: iniziò l'attività con il 1° luglio dello stesso anno. 20

59.

Adunanza della sezione amministrativa del 13 aprile 1848.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 94, ins. 34.

Presenti i signori Cavaliere Vice Presidente Buonarroti e Consultori Bo- 25 logna, Rinuccini e Landucci.

Il signor Vice Presidente annunzia alla sezione che essa è invitata ad occuparsi dell'esame di un progetto avente in mira la istituzione di una Banca di Sconto in Lucca, qual progetto era stato comunicato alla Consulta per parte del Ministro delle Finanze con verbale incarico di ritornarlo corredato del suo 30 parere.

Ciò detto lo stesso signor Presidente dà alla sezione esatto conto dello stato dell'affare, e quindi procede ad emettere sul medesimo due generali conside-

razioni, la prima cioè che la Consulta sembrava dovesse occuparsi delle basi e dei principii su cui avrebbe dovuto appoggiarsi, nel suo modo di vedere, il progetto, trascurata la parte che riguardava la redazione e l'ordine delle disposizioni, la qual parte comecchè poco felice era nel concetto degli stessi promotori meritevole di essere rifusa; e la seconda considerazione che trattandosi di un progetto di una società anonima avente lo scopo dello stabilimento di una banca di sconto occorreva sull'esempio di quanto erasi altre volte in simili casi praticato tra noi, ed in conformità delle massime stabilite in materia dagli scrittori francesi, occorreva, dicesi, esaminare il progetto stesso sia sotto il punto di vista degli estremi soliti aversi in mira nel tema di società anonime, sia sotto il punto di vista più specialmente legato con le vedute di generale interesse toccanti la istituzione della banca che formava il subietto della proposta società.

Sulle quali due considerazioni avanzate dal signor Vice Presidente non aveva la sezione da fare il minimo obietto.

Presa dunque a considerare la domanda sotto il primo e più semplice aspetto della società anonima, tornava qui la sezione stessa a rammentare che secondo i principii ormai reiteratamente fissati e dall'antica e dalla nuova Consulta, ed anche in tempi recentissimi, e così nel suo parere rimesso fino dal dì 11 corrente in affare Ulacco [203] ed altri al Ministero di Giustizia e Grazia, volevasi rapporto ad ogni progetto di società anonima resultasse chiaro il concorso degli estremi che appresso:

1. Riconosciuta ed accertata moralità e buona fede della impresa e dei proponenti la medesima.
2. Probabilità del buon esito della impresa stessa, posta in essere con quei maggiori e meno equivoci riscontri che fosse dato di raccogliere.
3. Interesse preso dai proponenti nelle speculazioni per un quarto almeno della somma costituente il capitale sociale.
4. Conformità degli statuti alle leggi e regolamenti veglianti sulla materia.

Circa il primo estremo la sezione considerò che quanto alla moralità dei promotori, siccome lo stato dell'affare non presentava alcun che di speciale a loro carico, così sul principio che tutti gli uomini debbono reputarsi onesti fino a prova in contrario, doveva ritenersi che non fosse luogo a fare in questo rapporto alcun serio obietto, comunque, per parte in specie del signore Consultore Landucci, si avvertisse che trattandosi nel caso di cose di molto momento sarebbe stato assai desiderabile più che il silenzio una esplicita e calcata attestazione che assicurasse del tutto sull'importante tema della assoluta probità e delicatezza delle persone. E quanto alla moralità dell'impresa non ebbe la

203. Il parere relativo all'affare Ulacco ed altri, emesso l'11 aprile 1848, non è stato trovato, nè risulta che vi sia stata adunanza della Consulta in quel giorno.

sezione a trovarsi neppur per questo lato in apprensioni troppo forti e insuperabili, ritenendo per altro che l'esame del progetto avrebbe dovuto essere necessariamente assai rigoroso perocchè dall'insieme del medesimo sembrava potersi, non senza qualche fondamento, arguire in linea almeno di sospetto che i promotori avessero mirato a curare con assai predilezione il proprio individuale interesse, come ciò più specialmente resultava dal fatto, primo, di volersi nominare essi stessi alle principali cariche; secondo, di rendere queste stesse cariche perpetue; terzo, di assegnare alle medesime vistosissime provvisioni.

Quanto al secondo estremo, alla probabilità cioè del buon esito dell'impresa, non fu dubitato che ricorresse, avendo tutti i componenti la sezione unanimemente ritenuto che le condizioni economiche e industriali della provincia lucchese avrebbero certamente assicurato alla banca progettata quello sviluppo e quel successo che simili istituzioni avevano in altre località ottenuto pienissimo.

Quanto al terzo estremo, all'interesse cioè da prendersi per parte dei proponenti nella speculazione per un quarto almeno della somma costituente il capitale sociale, esso non ricorreva e trovava quindi la sezione, come in altri analoghi casi, la convenienza di dichiarare che a questa considerazione dovesse sodisfarsi prima della emanazione del relativo decreto di concessione.

L'esame della sussistenza del quarto, o della non sussistenza, estremo concernente la conformità degli statuti alle leggi e regolamenti veglianti, porta la sezione a fermare il proprio esame più specialmente sull'appresso articolo.

L'Articolo 10 stabiliva che gli statuti sociali dei quali appunto invocavasi l'approvazione dovessero tener luogo di contratto.

Ciò essendo espressamente contrario al letterale disposto dell'Articolo 40 del Codice di Commercio [204], il quale esige in simili costituzioni sociali l'estremo della scrittura, e questa in forma pubblica, fu quindi ritenuto che l'articolo stesso dovesse essere resecato.

L'Articolo 14 attribuiva validità alle deliberazioni delle assemblee generali quando alle medesime fosse intervenuto un quinto dei voti.

Su questo proposito, mettendo la sezione il numero necessario degli azionisti intervenienti alle assemblee generali in proporzione del numero e della entità delle azioni costituenti il capitale sociale, e sull'esempio più specialmente di ciò che in tema stabilivano li statuti per la Banca di Livorno, credè essa che per la validità delle relative deliberazioni il numero degli azionisti presente alle assemblee generali non dovesse mai essere minore di quello di 36.

L'Articolo 30 portava che le azioni dovessero distinguersi in quattro classi ed essere formate di somme fra loro differenti dai 20 ai 200 francesconi. Le

204. Codice di Commercio francese del 10 settembre 1807 cit. « *Article 40* - Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des acts publics ».

disposizioni di quest'articolo si manifestarono contrarie al tenore dell'Articolo 34 del Codice di Commercio [205] che nelle azioni esige uguaglianza di somme, e conseguentemente richiamavano a proporre su tal particolare una sostanziale modificazione. Lo chè necessitava prima di tutto ad esaminare se fosse luogo a tener ferma la cifra del capitale sociale che secondo l'Articolo 6 del progetto avrebbe dovuto estendersi a francesconi 80.000 diviso in 1100 azioni. Ora si rifletteva che questa cifra non poteva non comparire esageratamente grandiosa, se ponevasi a confronto con quella già fissata per altre banche di sconto e specialmente per la Banca di Siena, la quale con un capitale sociale di ... era pur giunta ad estendere il giro delle sue operazioni contabili nell'annua somma di ... Ora che il capitale sociale preposto dall'Articolo 6 dovesse essere grandemente riducibile apparve a tutti manifesto e nell'interesse generale dei cittadini, il quale non vuole che somme troppo rilevanti sieno sottratte alla libera circolazione, e nell'interesse particolare degli azionisti, i quali avrebbero ritratto un frutto tanto minore, quanto maggiore fosse stato per essere il ristagno dei loro capitali nella cassa della società.

Fu quindi unanimemente convenuto che il capitale sociale dovesse ristringersi alla somma di 45.000 francesconi divisibile in 450 azioni di 100 francesconi l'una, ritenendo che il limitare le azioni stesse ad una somma a questa inferiore avrebbe certamente portato sospetto a discredito dell'impresa.

L'Articolo 36 disponeva che il capitale delle azioni, gli interessi ed utili delle medesime non potessero andar soggette a sequestri o ad altro vincolo qualunque.

Trattandosi della istituzione di una banca di sconto le disposizioni di questo articolo trovavano molti esempi, e ritenevasi quindi che meritassero di esser secondate, ciò per altro per mezzo di un'atto legislativo, senza del quale gli statuti sociali, comunque superiormente approvati, non avrebbero mai potuto alterare i diritti spettanti ai terzi, e sull'esempio di quanto erasi praticato per la Banca di Sconto di Livorno con la Notificazione de' 20 gennaio 1837 [206] e per la Banca di Siena con la Notificazione de' 25 gennaio 1842 [207].

L'Articolo 44 avrebbe esentato le cambiali e biglietti negoziabili dall'obbligo del bollo e registro, lo chè, essendo contrario alla legge e d'esempio pericoloso, concordavasi senza esitazione che tale esenzione non dovesse essere ammessa.

205. Codice di Commercio francese del 10 settembre 1807 cit. « *Article 34* - Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'actions d'une valeur égale ».

206. Notificazione 25 [non 20] gennaio 1837, in *Bandi e ordini* cit., XLIV (Firenze 1837) Documento 7.

207. Notificazione per l'approvazione della Banca di Sconto in Siena 24 [non 25] gennaio 1842, in *Bandi e ordini* cit., XLIX (Firenze 1842) Documento 8.

L'Articolo 45 portava che le cambiali e biglietti dell'ordine di cui fosse per divenire proprietaria la banca dovessero esporre gl'individui firmati in quelle obbligazioni alla conseguenza della esecuzione parata e personale [208]. Questo sistema di speciale garanzia parve alla sezione strettamente connaturale e indispensabile all'indole dell'impresa e perciò credè che, sull'esempio di quanto fu fatto a favore, fra le altre, della Banca di Siena con la citata Notificazione dei 25 gennaio 1842 e per evitare ogni pericolosa estensione di privilegio, dovesse con apposito atto legislativo dichiararsi che s'intenderà reso comune alla Banca di Sconto di Lucca il disposto del Sovrano Motuproprio del dì 3 febbraio 1835 relativo alla Banca di Sconto di Firenze [209].

L'Articolo 83 avrebbe autorizzata la conservazione dei rami, forme, carte, servite per la fabbricazione dei biglietti da emettersi. Questa disposizione, comechè affatto contraria delle gelose cautele solite praticarsi in simili casi e contraria affatto alle prescrizioni degli statuti di tutte le altre banche, sembrò alla sezione che dovesse essere, senza più, affatto resecata.

L'Articolo 87 avrebbe portato fra le altre disposizioni che i biglietti della banca dovessero essere ricevuti come contante in tutte le casse pubbliche del Granducato. Ciò, come è naturale, incontrava gli obietti degl'informanti, e la sezione pure non esitò a riconoscere l'esorbitanza e la inattendibilità tanto più che gli stessi sollecitatori del progetto dichiararono di non insistere in questa parte nella adozione di esso.

L'Articolo 92 combinato con l'Articolo 10 e con le avvertenze fatte nella memoria rimessa sotto il 1° aprile 1848 dal dott. Antonio Marracci al Presidente della sezione [210] faceva ritenere che i promotori volessero tosto essi soli portare all'atto il diritto della nomina ad alcune delle principali cariche della società; dichiarandosi poi che il direttore, l'aiuto direttore, ed il cassiere avrebbero dovuto rimanere in uffizio per tutta la durata della società.

Quanto alla nomina, uniformandosi la sezione al voto degl'informanti, i quali mostravano di disapprovare il sistema di elezione suggerito dai promotori, credè che essa dovesse essere fatta, come la regola portava, all'occasione della prima assemblea generale. Quanto poi alla durata dell'uffizio, comunque la sezione stessa avesse presente che a tenore dell'Articolo 31 del Codice di Commercio, la società anonima è amministrata da dei mandatari a tempo, e revocabili, pur tuttavia riflettendo che sarebbe sommamente difficile il rinvenire che nelle due principali cariche di direttore e cassiere, dalle quali richiedesi un servizio continuo e l'abbandono di ogni altra ingerenza, potesse, quanto

208. Per esecuzione parata e personale s'intendeva, in base agli Articoli 793 e 795 del Regolamento di procedura civile del 1814, il procedimento contro il debitore in base a titolo esecutivo (sentenza passata in giudicato e atti notarili e pubblici) e per un credito liquido e scaduto.

209. Motuproprio 3 febbraio 1835, in *Bandi e ordini* cit., XLII (Firenze 1835) Documento 6.

210. La memoria del Marracci non è stata trovata.

Barone BETTINO RICASOLI
(Firenze, 9 marzo 1809 - 23 ottobre 1880)

è necessario prender cura degli interessi della banca quando si fossero trovati in posizione affatto precaria, e considerando che a favore della durevolezza di simili uffici potevano citarsi ad esempio l'Articolo 44 delli statuti della Banca di Livorno [211], l'Articolo 62 delli statuti della Banca di Pisa [212], e l'Articolo 30 di quelli della Banca di Arezzo [213], credè che la nomina a questi uffici stessi potesse esser fatta per la durata intiera della società ritenuto però sempre che i titolari potessero essere sospesi e rimpiazzati, nel caso di proporzionata mancanza, dalle generali adunanze degli azionisti.

Queste avvertenze fece la sezione sopra il progetto consideratolo nel rapporto più generale di società anonima. Avvertenze ulteriori la sezione stessa ebbe poi a fare sul progetto, consideratolo più specialmente come preordinato alla istituzione di una banca di sconto.

In questo proposito richiamò ad una particolare osservazione il disposto dell'Articolo 7, secondo il quale la società avrebbe potuto costituirsi al momento in cui si fossero firmate obbligazioni per un quinto del valore delle azioni costituenti il fondo sociale.

Su questo punto, avendo considerato la sezione che nel caso non trattavasi di dar vita ad una speculazione, la quale per l'indole sua avrebbe potuto tollerare che il fondo sociale si fosse messo insieme a rotti intervalli e con progressione proporzionata, come sarebbe la escavazione di una miniera etc., ma trattavasi di far fronte ad operazioni, le quali per le previsioni già fatte stavano in esatta corrispondenza con il capitale sociale, così la sezione stessa ritenne che la società non potesse dirsi costituita ed abilitata a andare in attività se non quando fosse stato completamente esaurito l'acquisto totale delle azioni, fermo stante il benefizio del loro sborso in due rate fissato dall'Articolo 33.

Fra le operazioni che, secondo il progetto, avrebbero dovuto prendersi di mira dalla banca, e delle quali teneva proposito l'Articolo 40 e segg., la sezione non credè di concordare le seguenti.

Lo sconto delle obbligazioni civili, perchè accordando, rapporto a queste, l'esecuzione parata e personale, si sarebbe affatto denaturata la loro economia,

211. *Contratto di Società anonima e statuto della Banca di sconto di Livorno* (Livorno 1837). « *Articolo 44* - La nomina del Direttore è per la durata della Società; esso per altro non può dare in ogni tempo la sua dimissione, del pari che l'adunanza generale degli azionisti può in ogni tempo rinnuovarlo. Il Direttore in caso di rinuncia non potrà lasciare il suo ufficio fino alla nomina del successore ».

212. Gli statuti della Banca di Pisa del 1847 non sono stati trovati. Essi furono riformati nel 1851; cfr. *Statuto della Banca pisana* (Pisa 1851).

213. *Statuto e regolamento interno della Banca aretina* (Arezzo 1846). « *Articolo 30* - La Banca avrà un direttore, un aiuto del direttore ed un cassiere che staranno in uffizio finchè durerà la Banca, ed altri impiegati subalterni da determinarsi in quanto al numero dal Consiglio direttivo e di sorveglianza. Il direttore, l'aiuto ed il cassiere finchè saranno in carica dovranno depositare le loro azioni nelle mani del presidente del consiglio ».

e negando d'altronde questo privilegio, andava a togliersi alla banca la maggiore e più vitale delle garanzie, quella cioè della certezza e delle esazioni alle scadenze.

Lo stesso Articolo 40 portava nella banca facoltà di ricercare in deposito fruttifero le somme maggiori di lire 100 fino ad un limite da stabilirsi. Ora la sezione nella veduta specialmente di prevenire, al possibile, ogni pregiudizio a carico delle casse di risparmio, credè che la somma da depositarsi non dovesse essere mai inferiore a quella di Lire dugento come erasi praticato a riguardo della Banca di Siena.

L'Articolo 42 avrebbe autorizzata la negoziazione delle lettere di cambio con altre piazze. Questa disposizione per altro parve alla sezione meritevole di essere resecata come quella che non trovava esempio in altri simili statuti e che poteva compromettere la pienezza di quelle cautele che le banche di sconto desumono dalla notorietà della solventezza delle persone certificate ed ammesse a far parte del castelletto.

Gli Ariticoli 79 e 80 portavano che la banca potesse emettere tanti biglietti quanti rappresentassero la somma tripla del capitale sociale, e che poi questi biglietti distinti in sei classi rappresentassero la somma respettivamente di francesconi 100, 60, 40, 20, 10 e 5.

Quanto alla proporzione del numero dei biglietti da emettersi di fronte al fondo sociale sembrò che essa non procedesse in termini convenienti e fosse il numero dei biglietti stessi, evidentemente esagerato di fronte in specie ai molteplici affari di cui la società sarebbesi occupata, e per cui sarebbesi essa probabilmente trovata nell'impegno di tener fuori molte somme. Consideravasi d'altronde che la Banca d'Arezzo era autorizzata ad emettere un numero di biglietti pari al fondo sociale; quindi tutto quel più che la sezione credè potesse praticarsi a riguardo della banca lucchese quello si fu di compararlo alla Banca di Pisa, autorizzandola, secondo il suo parere, ad emettere tanti biglietti quanti corrispondessero al duplo del suo capitale effettivo.

Fu poi creduto che i biglietti da emettersi dalla banca potessero convenientemente dividersi in quattro sole classi e per modo che la somma minima rappresentata dai medesimi non dovesse mai essere inferiore a quella di 20 francesconi onde evitare il pericolo di dare a questa carta circolante l'impronta disdicevole di carta monetata. Secondo il sistema dunque della sezione i biglietti da emettersi avrebbero dovuto esser divisi in quattro classi, ed avrebbero dovuto respettivamente rappresentare la somma di francesconi 20, 40, 60 e 100.

L'Articolo 123 stabiliva lo stipendio del direttore nell'annua somma di francesconi 360.

L'Articolo 126 determinava in francesconi 216 all'anno lo stipendio dell'aiuto del direttore.

Quanto a questi stipendi, apparentemente molto alti, la sezione ritenne che ferma stante la partecipazione agli utili di che nell'Articolo 152, gli stipendi

stessi dovessero essere fissati alla occasione della prima generale assemblea degli azionisti.

L'Articolo 127 portava che il cassiere avrebbe dovuto prestare una cauzione di 1400 francesconi. Sembrò alla sezione che la misura di questa garanzia fosse
5 sproporzionata avuto riguardo all'ammontare del fondo sociale, ed opinò che dovesse elevarsi alla maggior somma di francesconi 3000.

L'Articolo 156 stabiliva che la banca dovesse fermare le sue operazioni nel caso di perdita della metà del capitale effettivo. Per tenersi la sezione ad un sistema di maggior garanzia e seguitando l'esempio della banca di Livorno
10 credè che le operazioni stesse dovessero fermarsi quando si fosse verificato lo scapito del terzo.

Per garanzia poi delle operazioni stesse fu creduto in ultimo conveniente che dovesse assoggettarsi la società concessionaria all'obbligo di pubblicare periodicamente, o almeno di anno in anno, il movimento delle sue operazioni
15 di entrata e di uscita come suole praticare la Banca di Siena, a cura della quale la statistica numerica di ogni titolo della sua gestione viene trimestralmente inserita nella *Gazzetta di Firenze.*

Credè pertanto la sezione che il questionato progetto potesse meritare di essere approvato alle seguenti condizioni.

20 Che prima della emanazione del relativo Rescritto debbano i proponenti dimostrare di aver raccolto tante firme quante siano a cuoprire un quarto almeno del capitale sociale;

Che il capitale sociale debba esser limitato alla somma di francesconi 45.000, ciò in modificazione dell'Articolo 6;

25 Che la società debba costituirsi per andare in attività allora soltanto quando sia stato completato l'acquisto di tutte le azioni costituenti il fondo sociale, ciò in modificazione dell'Articolo 7;

Che l'Articolo 10 in ordine al quale gli statuti avrebbero dovuto tener luogo di contratto debba essere resecato;

30 Che per la validità delle deliberazioni da prendersi dalle assemblee generali sia necessario il concorso personale di 36 azionisti, ciò in modificazione dell'Articolo 14;

Che le azioni debbano ascendere al n. 150, del valore ciascuna di francesconi 100, ciò in modificazione dell'Articolo 30;

35 Che il tenore degli Articoli 36 e 45 relativi il primo alla proibizione dei sequestri, e il secondo alla esecuzione parata e personale, debbano essere approvati formando subietto di una disposizione legislativa a parte;

Che non debba ammettersi lo sconto di obbligazioni meramente civili;

Che non debba ammettersi il deposito fruttifero in somma inferiore a quello
40 di lire 200, ciò in modificazione all'Articolo 40;

Che non debba autorizzarsi la negoziazione delle lettere di cambio con altre piazze, ciò in modificazione dell'Articolo 42;

Che l'Articolo 44 relativo alla esenzione del bollo e registro debba essere radiato;

Che la banca sia autorizzata a emettere biglietti per una somma eguale soltanto al doppio di quella che costituisce il fondo sociale, ciò in modificazione degli Articoli 79 e 80; 5

Che l'Articolo 83 relativo alla conservazione dei rami, forme, carte, serviti alla costruzione dei biglietti, debba essere resecato;

Che l'Articolo 87 relativo all'obbligo di ricevere nelle casse pubbliche dello Stato i biglietti della banca debba essere resecato;

Che la nomina alle cariche ed uffici della società debba esser fatta nella generale assemblea degli azionisti, ciò in modificazione degli Articoli 10 e 92; 10

Che l'assemblea debba parimenti stanziare i respettivi onorari e stipendi, ciò in modificazione degli Articoli 123, 126;

Che la cauzione da prestarsi per parte del cassiere debba elevarsi alla somma di francesconi tremila, ciò in modificazione dell'Articolo 127; 15

Che la società debba arrestare le sue operazioni quando si verifichi lo smanco di un terzo del suo capitale, ciò in modificazione dell'Articolo 156, in fine;

Che la società debba render conto periodicamente e almeno una volta l'anno delle sue operazioni pubblicandone il resultato nella *Gazzetta di Firenze*.

A tali condizioni potrebbe il progetto essere sanzionato, fermo stante l'obbligo del solito deposito del contratto e del Sovrano Rescritto nella cancelleria del tribunale di prima istanza locale [214]. 20

Dopo di che la seduta fu sciolta.

214. Il progetto di statuto della Banca di sconto di Lucca non è stato trovato; per la Banca di sconto approvata il 21 marzo 1850, cfr.: ASFi: *Archivio del Ministero delle Finanze* 1850, Protocollo granducale 5, n. 112 e *Statuto della Banca lucchese* (Lucca 1850). 25

XXI.

PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROCEDURA PENALE

Dopo la concessione dello Statuto e la pubblicazione della Legge del 9 marzo 1848 sull'ordinamento provinciale, mentre la Consulta discuteva la possibilità di rendere funzionanti le delegazioni di governo in Firenze, il Ministro di Giustizia e Grazia, in data 29 marzo 1848, inviava nuovamente alla Consulta il progetto di legge sulla procedura penale, stampato nel gennaio dello stesso anno, perchè fosse preso subito in esame, avendo il Governo l'intenzione di pubblicarlo e di renderlo operante in via provvisoria, fino al momento cioè, in cui le Assemblee legislative non avessero deliberato sulla materia in modo definitivo.

Con altra lettera del giorno successivo il Ministro Bartalini manifestava alla Consulta l'intenzione governativa di < attivare > al più presto le preture, la cui istituzione era prevista dalla legge sopra menzionata del 9 marzo, per il 10 novembre successivo. Di questo proposito del Governo la Consulta avrebbe dovuto tener conto nell'esaminare il progetto di legge sulla procedura penale.

La sezione legale, cui la discussione era stata affidata, riteneva che la Consulta non potesse affrontare l'esame di tale progetto per ragioni di incompetenza e di inopportunità: l'incompetenza derivava dalla stretta connessione con la riforma della legge municipale che, in base all'Articolo 80 dello Statuto doveva essere approvata dalle Camere; il breve periodo di tempo che mancava all'apertura del Parlamento faceva apparire poi inopportuna la pubblicazione di una legge che, avendo sin dalla sua entrata in vigore carattere provvisorio, avrebbe vista diminuita la sua forza ed il suo valore.

Il progetto a stampa risulta comunque modificato: gli articoli da 155 erano divenuti 113. La Legge sulla procedura penale fu pubblicata nel 1853.

Il parere della sezione legale fu inviato al Granduca il 18 aprile 1848: non si ha notizia del giorno in cui ebbe luogo l'adunanza della sezione legale, ma si presume che si sia tenuta nello stesso giorno.

60.

Relazione al Granduca Leopoldo II del 18 aprile 1848.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 94, ins. 30.

Altezza Reale,

La sezione legale della Real Consulta di Stato, composta dall'infrascritto Presidente e dai Consultori Capoquadri, Lami, Nervini e Capei, prese in accurato esame il progetto stato alla Consulta stessa comunicato dal Reale Di-

partimento di Giustizia e Grazia, e relativo ad una legge intorno alla procedura criminale: e dopo matura meditazione la sezione credè che contro l'adottabilità di un tal progetto ricorressero ragioni di incompetenza, di inopportunità.

Credè la sezione che ricorressero ragioni di incompetenza. Ciò le resultava chiaro dalle appresso considerazioni. 5

L'Articolo 79 dello Statuto fondamentale porta chiaramente, e litteralmente, la serie di quelle leggi che il Governo si riserva di pubblicare prima della apertura delle Assemblee legislative. Ora nella serie di queste leggi non è per certo contemplata quella della procedura criminale; nè vista l'indole propria di questa, avrebbe potuto mai sostenersi che la medesima fosse a dirsi compresa nella indicazione generica di quei provvedimenti legislativi che il Principe, nello stesso articolo, dichiarava di riserbarsi comecchè necessarii — ivi — «a costituire il potere esecutivo in conformità dei principii stabiliti nel titolo 1». 10 15

Ma vi è assai di più. L'Articolo 45 della Legge de' 9 marzo 1848 su i governi ed amministrazioni compartimentali dispone apertamente — ivi — «Le attribuzioni del pretore come giudice criminale e uffiziale di polizia giudiciaria verranno determinate dalla legge di procedura criminale, che sarà presentata alle Assemblee». Ora non potendosi revocare in dubbio il diritto già indicato nelle Assemblee stesse di statuire sopra questa legge, ne veniva di conseguenza necessaria il ritenere che il Governo fosse oggimai incompetente ad occuparsene, senza prima conoscere il voto della Nazione, o senza che almeno si fosse trovato in grado di giustificare quella positiva e indeclinabile necessità a promulgarla, che la sezione non sapeva raggiungere. 20 25

Credè la sezione che contro l'adottabilità del progetto ricorressero ragioni di convenienza. Queste toccavano più da vicino il merito dell'affare. Su questo punto notavasi che le diverse parti del progetto, dovendo essere convenientemente legate e armonizzanti fra loro non potevano esse scindersi senza turbare l'economia dell'insieme, senza portare alla conseguenza che la legge non bastasse a sè stessa, e lasciasse sussistere delle lacune troppo facilmente rimarcabili. Ora si rifletteva che alcuna di queste parti era così strettamente connessa con altre materie, di cui senza dubbio avrebbero dovuto occuparsi le Assemblee, che nulla più. Con ciò s'intendeva principalmente di accennare, fra le altre, alle leggi sulla riforma municipale, espressamente lasciate al voto delle Assemblee dal disposto dell'Articolo 80 dello Statuto. 30 35

In questo rapporto si rimarcava che il progetto (Art. 6, n. 5; Art. 99, verso 2) avrebbe dato ai gonfalonieri una parte interessantissima nello sviluppo delle procedure e nulla meno in alcuni casi che la parte del ministero pubblico. Così essendo, ognun vede che la delegazione di sì gravi, importanti e delicate ingerenze portava di necessità a preoccupare essenzialmente, in parte almeno, ma 40

in parte assai vitale, il piano delle riforme municipali. La sezione, in caso analogo e con sua rappresentanza del dì 22 gennaio prossimo scorso, diretta al Ministero di Giustizia e Grazia, si era largamente diffusa sopra la inconvenienza di complicare in questo punto le cose, e intendeva ora di riportarsi alle osser-
5 vazioni già fatte nella rappresentanza medesima.

Credè infine la sezione che contro l'adottabilità del progetto ricorressero ragioni di opportunità. Se infatti l'apertura delle Assemblee fosse stata ad epoca bastantemente lontana, avrebbe potuto forse allora meno implausibilmente sostenersi il partito di pubblicare ora la legge. Ma tutto ormai portando a cre-
10 dere che questa pubblicazione, ove si fosse voluto adottarla, non avrebbe potuto precedere che di pochissimi giorni l'apertura delle Assemblee, sempre più se ne mostrava quindi patente la incongruità; la quale incongruità poi sarebbe stata anche maggiore se a questa legge si fosse attribuito il carattere della provvisorietà, perocchè prescindendo pur dal riflesso, che non si era taciuto nella
15 citata rappresentanza, dal riflesso cioè che un tal carattere menoma di forza e di dignità la legge stessa, sembrava poi alla sezione poco politico e prudente l'impinguar troppo il numero dei lavori provvisorii da sottoporsi necessariamente al voto delle Assemblee, non che, al dire del Consultore Capoquadri, sarebbesi men facilmente evitato l'impeto delle accuse, e delle distinzioni sul
20 già fatto.

Tali osservazioni volle rassegnare la sezione, pronta però ad assumere nel merito l'esame richiesto quando le ne fosse dato nuovamente l'incarico.

Ed umilmente inchinati al Regio Trono abbiamo la gloria di essere di V. A.R. umilissimi servitori e sudditi

25 V. Giannini
P. Mensini

Dalla Reale Consulta di Stato lì 28 aprile 1848.

XXII.

AFFRANCAZIONE DEI LIVELLI NELLE VENDITE ‹ CON PREZZO IN MANO ›

La magistratura civica di Grosseto chiedeva alla Consulta che le disposizioni contenute nell'Articolo 24 del Motuproprio del 28 marzo 1848, relative alle affrancazioni dei livelli di proprietà dello Stato, o di altre amministrazioni, potessero essere estese alle vendite con ‹ prezzo in mano › dei beni alienati in ordine al Regolamento 14 aprile 1778 del soppresso Ufficio dei Fossi di Grosseto, dell'Ospedale e del Patrimonio ecclesiastico di quella città.

Dopo il preventivo esame da parte della sezione legale, l'adunanza generale decideva che l'istanza del municipio grossetano fosse accolta solo in parte: l'Articolo 24 non poteva essere esteso in via analogica alle vendite con ‹ prezzo in mano ›, ma occorreva una nuova legge perchè ciò fosse possibile.

Con Decreto del 31 maggio 1848, dopo che sull'argomento era stato sentito il parere del Consiglio di Stato, le disposizioni dell'Articolo 24 venivano estese al tipo di vendite ‹ con prezzo in mano › di tutti i beni dello Stato o di altre amministrazioni.

61.

Adunanza generale del 22 aprile 1848.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 94, ins. 35.

Presenti i signori Presidente Giannini, Vice Presidente Buonarroti e Consultori Bologna, Capoquadri, Nervini, Lami, Capei, Capponi e Lamporecchi.

Il signor Presidente apriva la seduta dichiarando al Collegio che l'oggetto della medesima era l'esame di un partito magistrale della Comune di Grosseto, col quale si domandava che le disposizioni contenute nell'Articolo 24 del Sovrano Decreto de' 29 marzo prossimo scorso relativamente alla affrancazione dei livelli di proprietà dello Stato venissero estese alle vendite con prezzo in mano[215] dei beni alienati in ordine al regolamento de' 14 aprile 1778 del già Uffizio dei Fossi di Grosseto dallo Spedale e dal Patrimonio Ecclesiastico di quella città; ciò detto il prelodato signor Presidente dava un

215. La vendita col prezzo in mano era quella nella quale si concedeva al compratore di pagare subito solo una parte del valore del fondo (di solito veniva pagata subito la parte soggetta a deterioramento); l'altra parte poteva essere pagata dal compratore in più rate.

esteso conto dell'affare del tenore di tutte le carte informative che lo corredano, e quindi passava ad esporre il resultato degli studii preparatori che sull'affare medesimo erano stati assunti dalla sezione legale, la quale, per quanto il signor Presidente continuava sempre ad annunziare, aveva creduto che sul tema in discorso potessero sottoporsi alla discussione e deliberazione della piena Consulta le tre seguenti questioni.

1. Se l'Articolo 24 del rammentato decreto potesse dirsi comprendere ed investire le vendite con prezzo in mano, di cui domandavasi l'affrancazione.

2. Se dato che no, convenisse in tal caso che quelle disposizioni dovessero per via di nuova apposita legge essere estese a dette vendite.

3. Quali condizioni avrebbero dovuto accompagnare la esecuzione di tale decreto.

Quanto alla prima questione si faceva sentire che la sezione legale [216] aveva trovato chiaro abbastanza che il rammentato decreto non comprendesse virtualmente, come non comprendeva certo per lettera, la vendita di cui trattavasi.

Quanto alla seconda questione era sembrato alla stessa sezione legale che potesse favorevolmente risolversi nel concorso per altro dei tre seguenti estremi:

1. Che il provvedimento di questa nuova affrancazione stasse soltanto a riparare a quelle mancanze che non fossero state coperte dai provvedimenti adottati dal commentato Decreto de' 28 marzo prossimo scorso.

2. Che il provvedimento stesso dovesse esclusivamente investire le vendite dei beni spettanti allo Stato eccettuate così quelle operate per interesse degli spedali, delle comunità ed altre pubbliche amministrazioni e del patrimonio ecclesiastico.

3. Che questo provvedimento non dovesse limitarsi soltanto alla provincia grossetana, ma dovesse estendersi ancora nel suo subietto a tutto intiero il Granducato.

Quanto finalmente alla terza questione, al modo cioè di esecuzione, sia rapporto alla determinazione del tempo entro il quale dovesse operarsi l'affrancazione, sia rapporto alle norme con cui avrebbero dovuto effettuarsi i relativi contratti, aveva la sezione stessa dubitativamente creduto che tutto fosse da rilasciarsi tranquillamente alla saviezza e al prudente arbitrio del Governo.

Ora su ciascuna di tali questioni la Consulta, dopo breve discussione, fu chiara per pronunciare in definitivo quello stesso giudizio che in linea di semplice dubbio era stato espresso dalla sezione legale.

Rapporto alla prima questione parve infatti ad ognuno del tutto fuori di ogni principio di controversia che all'Articolo 24 del Decreto de' 28 marzo prossimo caduto non potesse, per qualsivoglia interpretazione anche la più

216. Non si è trovato il processo verbale dell'adunanza della sezione legale alla quale si fa riferimento e che si tenne il giorno 21 aprile 1848.

largamente estensiva, applicarsi alla vendita di cui si occupava il progetto. Quell'articolo disponendo espressamente e litteralmente dei livelli non permetteva senza una manifesta e inammissibile violenza di essere esteso ad un subietto, da cui la lettera chiarissima della legge era repugnante. E che il subietto delle vendite, delle quali ragionavasi, fosse del tutto diverso da quello dei livelli cui l'articolo si riferiva era fuori di dubbio, perocchè comunque si fosse un tempo agitata la questione se i livelli creati o ricondotti a forma dei moderni regolamenti fossero a dirsi identici alle compre o vendite con prezzo in mano, cui quei livelli stessi erano stati assimilati dalle leggi leopoldine, la giurisprudenza aveva sempre risposto per la negativa sul fondamento che, se una tale assimilazione conveniva ai livelli per denotare la loro disponibilità, non era però da tanto da togliere ad essi quella specifica caratteristica di gravame che esuberava a differenziarli, e che consisteva più specialmente nel carattere della caducità nella condizione dei consensi permessivi, nei laudemii e così discorrendo. Rifletteva pertanto la Consulta che quando il Governo avesse voluto adottare il partito delle ora proposteli affrancazioni, avrebbe dovuto in tal caso permetterlo per via di nuova apposita legge.

Con che si apriva la strada all'esame della seconda questione, alla questione cioè della convenienza o non convenienza di scendere ad adottare una tal legge. Sulla qual questione la Consulta agevolmente ritenne che il proposto temperamento fosse bene ed opportunamente adottabile nel concorso degli estremi che la sezione legale aveva enumerati e tanto più lo ritenne in quanto che in fine l'affrancazione dei prezzi di vendita si presentava alquanto meno disastrosa di quella dei livelli, rapporto ai quali era pur sempre suscettibile di una qualche sebben tenue considerazione la perdita di ogni speranza di caducità, e la perdita dei relativi laudemii.

Credè del resto la Consulta che tale affrancazione potesse farsi solo come succedaneo al difetto di alcuno di quei provvedimenti, mediante i quali il Governo, col decreto de' 28 marzo prossimo scorso, si era augurato di conseguire le somme col decreto stesso prese di mira. Così essendo questa nuova legge, secondo il concetto della Consulta, non avrebbe dovuto emanarsi se non quando, costatato in specie il finale risultato dell'imprestito aperto a tutto il mese cadente, e presagito l'incasso possibilmente resultante dalle affrancazioni dei livelli, si fosse veduto lo smarco delle dette somme per ripararvi in una proporzionale quantità con questa nuova misura, dal che resultava la conseguenza che l'affrancazione ora implorata avrebbe dovuto ordinarsi ristretta ad una somma determinata e circoscritta al bisogno di riparare al difetto nei termini del primitivo decreto.

Qui però la Consulta volle far sentire che intanto essa procedeva a manifestare il proprio parere in questo sistema in quantochè il medesimo era coerente allo stato dell'affare, di cui essa stessa or si occupava, e dal cui modo di essere non pareva potesse arguirsi che il Governo avesse fatto sentire il bisogno

di estendere la cifra dei soccorsi presi in mira col rammentato decreto, comunque le gravi esposizioni del pubblico tesoro facessero pur troppo temere che un bisogno simile non sarebbe stato lontano a verificarsi.

Credè del pari la Consulta che la progettata operazione dovesse fissativamente, ed esclusivamente, investire i crediti di prezzo che attualmente appartengono allo Stato a titolo di proprietà. Ciò era nel voto esplicato dagli informanti, ciò era in armonia delle disposizioni del primo decreto, e ciò sembrava essere anche nelle intenzioni dello stesso Governo per quanto era dato arguire dalla ministeriale d'invio. Su questo proposito poi la Consulta, stessa non senza che molto vi insistesse in specie il signor Consultore Capoquadri, volle che il Governo fosse caldamente invitato ad accertarsi con tutti i mezzi di suo potere, che quei prezzi di vendita fossero vera, innegabile proprietà dello Stato, sia che lo fossero originariamente all'epoca del Regolamento de' 14 aprile 1778, sia che lo divenissero posteriormente, inutile essendo l'enumerare i gravi imbarazzi cui il Governo medesimo avrebbe potuto essere esposto, quando all'occorrenza non si fosse trovato in grado di dimostrare evidentemente che siffatti prezzi di vendita stati da esso alienati appartenevano allo Stato non già a titolo di amministrazione, ma a titolo traslativo di proprietà.

Credè infine la Consulta che adottata una volta questa nuova misura dovesse essere la medesima non già limitata ad una sola provincia, ma sibbene estesa a tutto il Granducato, per la ragione principalmente che venendone un utile considerabile ai possessori dei prezzi affrancabili, non era giusto che quest'utile dovesse essere risentito da una parte piuttosto che da un'altra dei cittadini.

Passando poi alla terza questione relativa ai modi di esecuzione, sui quali trattenevasi specialmente la parte finale della memoria firmata dal dottore Stefano Spagna, opinò la Consulta che non fosse nulla da obiettarsi al progetto di procedere nella affrancazione alla domandata ragione del cento per cinque; che non fosse luogo ad accordare esenzione dal registro per gli atti ricorrenti nella affrancazione, quando la esenzione stessa non procedeva dalla legge, o dal contratto; ritenendo in ultimo la Consulta che ogni dì più, sia quanto alle cautele da praticarsi per la regolare e finale sistemazione della cosa, sia quanto alla determinazione del tempo dentro il quale l'affrancazione fosse da effettuarsi, dovesse essere rilasciato al giudizio e prudente arbitrio del Governo.

La conclusione unanime del Collegio fu dunque:

Che il disposto dell'Articolo 24 del Sovrano Decreto de' 28 marzo prossimo scorso non fosse applicabile alle vendite col prezzo in mano per investir le quali resultasse indispensabile una nuova, apposita legge;

Che questa nuova legge potesse adottarsi con che si fosse trattato di supplire con determinata somma allo smanco di una somma parimenti determinata, e dipendente dai titoli presi di mira col prenotato decreto, con che si fossero investiti prezzi di vendite attualmente appartenenti allo Stato a titolo di

proprietà; e con che in fine la operazione fosse estesa a tutto il Granducato;

Che l'affrancazione potesse farsi alla ragione del cento per cinque;

Che non fosse luogo a concedere ai relativi contratti la esenzione del registro;

E che in ogni resto, sia quanto alle cautele da adibirsi per la regolare ultimazione dei contratti, sia per la determinazione del tempo da assegnarsi alle affrancazioni, fosse l'affare da rilasciarsi all'arbitrio prudente del Governo.

62.

Decreto 24 maggio 1848 del Granduca Leopoldo II che estende le disposizioni relative alle affrancazioni livellari alle vendite ‹con prezzo in mano›.

Il Decreto è pubblicato in *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana* LV (Firenze 1848) Documento 175 e in « *Gazzetta di Firenze* » (1848) n. 124 (del 27 maggio). L'originale del Decreto si conserva nell'*Archivio della Segreteria di Finanze* dell'ASFi: Protocollo straordinario n. 5 del mese di maggio 1848, n. 178.

NOI LEOPOLDO SECONDO
PER LA GRAZIA DI DIO
GRANDUCA DI TOSCANA
EC. EC. EC.

Viste le domande fatte dal magistrato comunitativo di Grosseto con le quali si chiedeva che le disposizioni contenute nell'Articolo 24 del Sovrano Decreto de' 28 marzo 1848 relativamente alla affrancazione dei livelli di proprietà dello Stato venissero estese alle vendite col prezzo in mano dei beni alienati in ordine al Regolamento de' 14 aprile 1778, dal già Uffizio dei Fossi, dallo Spedale, e dal Patrimonio Ecclesiastico di detta città di Grosseto;

Viste altre domande sostanzialmente dirette al medesimo scopo;

Visto l'Articolo ventiquattro del citato Decreto de' 28 marzo 1848;

Considerando che l'accoglienza delle enunciate domande da estendersi peraltro in misura generale, e comprensiva i soli prezzi di vendita di beni spettanti allo Stato mentre portava una rilevante utilità alla economia generale del Paese, coll'aumentare lo svincolamento dei beni, assicurava benanco un qualche sussidio al Pubblico Erario ponendolo in grado di corrispondere agli attuali bisogni, ed a quelli più specialmente che son reclamati dalla causa della italiana indipendenza.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici;

Sentito il parere della Sezione delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici del Consiglio di Stato, sul voto della or cessata Consulta di Stato.

Sentito infine il parere del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso:

Articolo 1. Le disposizioni contenute nell'Articolo 24 del Sovrano Decreto de' 28 marzo 1848 relativamente alla affrancazione dei livelli spettanti per il dominio diretto al Dipartimento delle Reali Possessioni, ed altre Amministrazioni dello Stato vengono estese ai prezzi resultanti dalle vendite fatte dei beni dello Stato medesimo e rilasciati in mano dei compratori.

Articolo 2. I suddetti prezzi di vendita potranno affrancarsi, mediante il pagamento del capitale al ragguaglio del 100 per 5.

Articolo 3. Questo favore è peraltro tassativamente limitato ai compratori, che ne profitteranno eseguendo l'affrancazione dei prezzi di vendita, e pagandone il capitale nel termine di mesi tre a contare dal dì primo giugno prossimo futuro.

Articolo 4. Il termine prescritto dal rammentato Articolo ventiquattro del Sovrano Decreto de' 28 marzo 1848 ad operare l'affrancazione dei livelli, di che dispone l'Articolo stesso, vien prorogato all'epoca fissata dal precedente Articolo 3 e così a quella di tre mesi dal rammentato dì primo giugno prossimo avvenire.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze lì ventiquattro maggio milleottocentoquarantotto.

LEOPOLDO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: F. Cempini.

Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici: G. Baldasseroni.

Visto per l'apposizione del Sigillo, il Ministro di Giustizia e Grazia: B. Bartalini.

XXIII.

CONCESSIONE DI GARANZIE STATALI ALLA SOCIETA PER LA STRADA FERRATA CENTRALE TOSCANA (O DA SIENA AD EMPOLI)

La società per la strada ferrata Centrale toscana o da Siena ad Empoli chiedeva che il Governo garantisse l'interesse, in un primo tempo del quattro per cento, e successivamente del tre per cento, sulle azioni che costituivano il capitale della società stessa. 5

La Consulta, nell'esprimere parere favorevole, poneva la condizione che dal Governo fossero adottate tutte quelle precauzioni e cautele che erano state sperimentate in precedenza per altre società ferroviarie. 10

Il provvedimento granducale fu emesso, dopo aver sentito anche il parere del Consiglio di Stato, in data 17 maggio 1848.

63.

Adunanza generale del 27 aprile 1848.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 55, ins. 7. 15

Presenti i signori Presidente Giannini, Vice Presidente Buonarroti e Consultori Bologna, Rinuccini, Bani, Capoquadri, Nervini, Lami, Landucci, Capei e Lamporecchi (11).

Il signor Presidente, annunziato al Collegio che l'oggetto della seduta era quello di esaminare la domanda stata avanzata dalla società costruttrice la strada di ferro centrale da Siena e Empoli [217], invitava il signor Vice Presidente Buonarroti a leggere il rapporto della discussione che in proposito era stata tenuta dalla sezione amministrativa. Il rapporto che veniva letto è del tenore di che nell'inserto di lettera *A*. 20

Udito il rapporto e concordate le questioni da risolversi, passò il Collegio alla discussione e deliberazione di ciascuna di esse. 25

Prima questione. «Dovrà consigliarsi il Governo di risolvere il presente affare dietro il parere della Consulta, cui restano solo pochi giorni di vita, o

217. Il permesso per la costruzione della ferrovia centrale toscana (da Siena a Empoli) fu concesso con Motuproprio del 5 giugno 1845; la ferrovia fu inaugurata il 14 ottobre 1849. 30

si dovrà invece consigliare ad attendere sopra di esso il voto delle Assemblee nazionali? ».

Alla quale questione la Consulta univocamente rispose doversi consigliare il Governo a non trattenere una tal pendenza in espettativa della riunione delle
5 Assemblee ed a risolverla quindi immediatamente.

Per giustificare questo consiglio che il Collegio credeva di dover dare alla autorità superiore, si considerava che al punto in cui erano ormai ridotte le cose, si vedeva bene che la questione della opportunità era pur troppo per l'impresa, questione di vita o di morte. Fra pochi giorni infatti avrebbe dovuto
10 aver luogo il versamento del dodicesimo ventesimo, senza del quale l'impresa stessa sarebbe stata certamente paralizzata nelle sue operazioni. Era fuori di dubbio che, al seguito della enorme crisi commerciale europea, questo versamento non si sarebbe effettuato e si sarebbe più in specie mancato per parte di Vienna, ove la massima parte delle azioni trovavansi concentrate. Ora avendo
15 la società mediante la esibizione di un apposito carteggio bastantemente giustificato che molti capitalisti avrebbero fatto acquisto di tali azioni, di cui minacciavasi la perenzione, quando sul capitale sociale fosse occorsa la garanzia implorata dal Governo, resultava così che questa concessione, per essere efficace, occorreva fosse sollecita. Si rifletteva che circa due mesi mancavano an-
20 cora a che le Assemblee nazionali si riunissero, e riunite, era facile intendere che non avrebbero mai potuto consacrare subito a questo subietto le loro discussioni necessariamente riserbate a cose di più elevata importanza sociale.

Il far sì d'altronde che l'impresa non fallisse sembrava generalmente essere di pubblico interesse vista la entità dei benefizii, che la provincia
25 senese aveva fondato motivo di attendere dal prospero successo dell'impresa medesima.

I signori Vice Presidente Buonarroti e Consultore Capoquadri non mancavano, è vero, di avvertire che, dovendosi considerare in simili imprese il solo interesse generale dello Stato, e mai quello qualunque siasi dei privati, e trat-
30 tandosi d'interesse di gran rilievo, avrebbero sentito in massima il bisogno di manifestare un parere contrario, di manifestare cioè il parere di non sottrarre la decisione dell'affare alla influenza delle Assemblee legislative, e ciò in conformità di quanto avevano essi opinato rapporto alla strada Maria Antonia, ma siccome dovevasi ritener per certo, perchè annunziato dal foglio officiale
35 del Governo, che una risoluzione sulla stessa strada Maria Antonia era stata ciò non pertanto presa, così li stessi signori Buonarroti e Capoquadri concludevano che, a maggioranza ed a grandissima maggioranza di ragione, una risoluzione simile dovesse adottarsi anche a riguardo della strada centrale, e perchè i rappresentanti della società di questa strada erano stati benemeriti del
40 paese immensamente più degli altri della società della strada Maria Antonia, atteso lo scrupoloso esemplare regime dell'impresa, e perchè in specie la richiesta garanzia non del quattro, ma del tre per cento si presentava atta assai

più di quella concernente la strada Maria Antonia ad allontanar dal Governo i pericoli della esposizione.

In tale stato di cose, il trattare la strada centrale diversamente dalla strada Maria Antonia, sarebbe stato, per avviso dei detti due Consultori, un dar luogo a giusti quanto forti reclami, o rappresaglie di escusabile invidia ed emulazione. 5
Ma prescindendo anche da questo esempio, il Collegio intendeva rispondere favorevolmente alla questione per le cose in principio notate, alle quali il signor Presidente Giannini aggiungeva il riflesso che se la strada Maria Antonia non avesse ottenuta una sollecita risoluzione pur tuttavia, nell'intervallo, avrebbe sempre fatto un guadagno, mentre essa ha già aperto al pubblico transito il 10
braccio da Firenze a Prato a differenza della strada centrale, la di cui attivazione sembra debba completamente effettuarsi al tempo stesso su tutta la linea, e rimarcava il signor Consultore Capei che la urgenza stava pure in questo, cioè nella necessità di ovviare a che l'abbandono della strada fosse anche precario non portasse alla distruzione o deperizione di quei lavori di sterro e di opera 15
muraria, che nella linea di Siena erano stati pressochè spinti al loro compimento, all'incontro di quanto erasi dovuto notare rapporto alla strada Maria Antonia, sul conto della quale era rimarcabile che tutto restasse ancora a farsi nel braccio da Prato a Pistoia.

Esaurita la prima passò il Collegio alla seconda questione. 20

Seconda questione. «La implorata garanzia del 3 per cento merita o no di esser concessa?».

Ed a questa questione, del pari che alla prima, fu all'unanimità della Consulta favorevolmente risposto.

In tal sentimento scendeva concorde la Consulta stessa indottavi dalle se- 25
guenti considerazioni.

Considerava essa prima di tutto che generalmente parlando, come altre volte aveva dovuto avvertire, la costruzione delle strade di ferro tiene a cosa necessariamente legata alla utilità generale, quando non può controvertersi che esse siano veicolo fra i popoli di civiltà e di prosperità morale e materiale. 30

Contemplate sotto questo punto di vista, intendevasi facilmente perchè molti governi europei avessero assunto sopra di sè il carico di simili costruzioni, o le avessero sempre comunque in modo ora più ora meno diretto, ed efficace, assistite.

Scendendo da questa considerazione astratta e generale ad una considera- 35
zione speciale e concreta, la Consulta, e più in particolar modo per organo dei signori Consultori Bologna e Landucci, riteneva che la strada centrale presentava in vero per la Toscana tutta ogni desiderabile elemento di generale interesse, se ponevasi mente al fatto che per essa si sarebbero poste in facile e spedita comunicazione con la capitale e con Livorno le importantissime pro- 40
vincie della bassa Val di Chiana e della Maremma, la cui feracità dei prodotti

restava ora pressochè ammortizzata a causa delle gravi difficoltà di transito, e conseguentemente dalle rilevanti spese di trasporto. Così essendo, si continuava ad osservare che la garanzia limitata al tre per cento presentavasi ragionevolmente ad ognuno di un carattere meramente nominale, e morale, e tale insomma da non esporre con tutta probabilità lo Stato ad alcun sacrifizio. In questo proposito, e così sulla estensione delle rendite che a tenore dei fatti prognostici sarebbero derivate dalla attivazione della strada centrale, la Consulta si rimetteva tranquillamente ai calcoli, che la società costruttrice aveva redatti e pubblicati con la stampa e sulla esattezza dei quali, per quanto poteva permetterlo la natura della cosa, sembrava non poter farsi grave e seria obiezione.

I signori Consultori Capoquadri e Capei nell'esprimere, con gli altri, un voto del tutto favorevole alla domanda, si fermavano molto sul fatto che la costruzione della strada centrale, la quale poteva dirsi ormai molto vicina al suo termine, era stata condotta comparativamente alle altre con tale scrupolo di parsimonia, di avvedutezza e di galantomismo da doversi riguardare come opera esemplare del diligentissimo padre di famiglia; e da questo estrinseco di moralità deduceva il signor Consultore Bologna la conseguenza che, se il Governo deve esser restio in massima a soccorrere strade ferrate in via di costruzione spettanti a private società pel pericolo principalmente di non dar mano a sinistre speculazioni e di favorire le altrui intemperanze e cupidigie, coadiuvando in qualche modo le male versazioni, poteva oggi, nella specialità del caso e in coerenza di quella massima stessa, prestare il suo soccorso impunemente alla strada centrale, ogni volta, in cui era stata evidentemente dimostrata la regolarità e la delicatezza della relativa gestione. Sicchè costruita la strada col minor dispendio possibile, domandata la garanzia nei limiti di un frutto calcolato alla minor misura possibile, sembrava volesse giustizia che il Governo prestasse un soccorso, il quale assai probabilmente non sarebbesi domandato quando non si fossero verificati li strepitosi turbamenti politici, che avevano avuto luogo in questi ultimi tempi.

Il signor Vice Presidente Buonarroti trovava che il favore del suffragio stesse poi in perfetta armonia con gli elementi di quel criterio, che la Consulta aveva tenuto a propria guida nella risoluzione di simili affari, sino dalla prima volta, in cui essa dovè occuparsene. E questo criterio si compendiava nel principio che al Governo convenisse soccorrere la impresa di strade ferrate concesse, e in costruzione, quando nel compimento di esse si verificasse prevalenza della utilità pubblica sull'aggravio del soccorso necessario per condurle a compimento. I quali estremi nel concetto del Collegio sembravano affatto ricorrere nel caso in esame, ritenuta le economia delle spese fatte per la costruzione della strada, ritenuta la modicità del fatto da garantirsi, ritenuta la serie delle offerte esibita dalla società, e di cui il signor Vice Presidente aveva dato conto nel suo rapporto, e ritenuta infine la gravità degl'inconvenienti, i quali avreb-

bero tenuto dietro alla cessazione anche precaria dell'impresa, e di cui nelle carte dell'affare si era pur dato un cenno.

Non ultima ragione di favore stava in fine nell'esempio di altre concessioni, anche più pingui fatte dal Governo in simili imprese, come in specie rimarcavano i signori Presidente Giannini e Consultore Lami, ove non fosse 5 stato rinnuovato a favore della società della strada centrale, società così benemerita, avrebbe dato luogo inevitabilmente a disgustosi e odiosi confronti; dietro queste osservazioni, e considerazioni la Consulta pienamente unanime opinò quindi:

Che la domanda in questione potesse meritare una pronta risoluzione; e 10 che la risoluzione da prendersi potesse essere favorevole alla domanda medesima.

Restava dopo ciò alla Consulta dare sfogo alla terza questione.

Terza questione. « Quando la garanzia meriti di esser concessa, dovrà la concessione esser fatta liberamente o alligarsi a delle condizioni, e quali? ». 15

Ed in questo proposito la Consulta opinò:

Che dovessero accettarsi tutte le offerte state fatte dalla società nella veduta di facilitare la implorata concessione;

Che la garanzia del tre per cento dovesse intendersi ristretta alle somme effettivamente impiegate nella costruzione e stabilimento della strada, restrit- 20 tivamente all'importare delle azioni costituenti il capitale sociale, sino a concorrenza e nei limiti di questo;

Che la garanzia non dovesse incominciare se non quando la strada sia completamente ultimata e vada in attività pel transito delle persone e delle merci;

Che il Governo, per non essere esposto a vedere minimamente diminuiti 25 i proprii diritti sul piano stradale, dovesse esser sempre liberato da tutte le possibili opinioni che i creditori stimassero loro appartenere sul piano medesimo;

Che la durata della concessione dovesse essere limitata al periodo di tempo strettamente necessario al recupero del capitale sociale e frutti relativi;

Che, in fine, fossero adottate per parte del Governo sul conto della strada 30 centrale tutte le altre condizioni che con la Notificazione de' 29 luglio 1847 erano state adottate a riguardo della strada ferrata da Lucca a Pistoia, nei modi e termini che il Governo stesso avesse creduto compatibili con la detta strada centrale, fra le quali condizioni trovavasi quella del diritto di invigilare nel più lato modo l'amministrazione economica dell'impresa, diritto sempre utile 35 ad aversi anche nel caso particolare, in cui la buona fede dei gestori compariva evidente, perchè gli uomini passano, e le istituzioni vogliono essere durevolmente tutelate e garantite.

Dopo di che la seduta fu sciolta.

Allegato *A*: Relazione di Cosimo Buonarroti.

Il Consiglio di costruzione ed amministrazione della strada ferrata centrale toscana ossia da Siena ad Empoli fino dal mese decorso umiliò supplica al Regio Trono per l'oggetto che anche agli azionisti di quella società fosse dal Regio Governo garantito un'annuo interesse del 4 per cento, siccome era stato fatto a favore di quelli della strada ferrata tra Lucca e Pistoia.

Questa domanda, però, è stata dal signor Policarpo Bandini [218], come segretario gerente di detta società, con atto del dì 4 del corrente aprile ristretta al solo interesse del 3 per cento e dallo stesso signor Bandini nella ridetta sua qualità, con altro atto del successivo dì 6, è stato inoltre dichiarato:

1. Che la implorata garanzia dovrà soltanto avere effetto dopo che la strada sarà condotta al suo termine.

2. Che qualunque spesa di straordinario restauro potesse occorrere alla strada ferrata di che si tratta, come riparazioni di frane di terra, ricostruzione totale o parziale di opere d'arte e simili, dovrà stare a carico del capitale e non della rendita ogni qual volta questa non giungesse al tre per cento, talchè l'effetto sia che, per qualunque caso potesse avvenire, l'esposizione del Governo non debba mai aumentarsi.

Resterebbe adesso a parlare dei fondamenti su i quali si appoggia una tale domanda, ristretta e dichiarata nei modi di che sopra, ma prima di ciò fare parmi utile il rendere intesa la Real Consulta che le azioni, alle quali dovrebbe esser garantito l'interesse del 3 per cento sono 10.000 di lire 1000 per ciascheduna pagabili a ventesimi; che di questi ventesimi ne sono già stati pagati 11 ed è prossimo a scadere il duodecimo; che si nutre probabile lusinga che, attesa la rigorosa economia dell'amministrazione affidata a persone di conosciuta probità e disinteresse, tutto il capitale sociale di 10.000.000 di lire non debba esaurirsi nell'esenzione della impresa, e finalmente che i lavori sono grandemente avanzati e condotti a tal punto da non lasciar più dubbio, quando non sieno per mancare i mezzi pecuniarii, sulla loro facile e sollecita ultimazione, giacchè per quanto mi è stato riferito da persona degna di tutta la fede, lo sterro è già eseguito in tutta la linea, i lavori d'arte sono per la totalità già fatti nella sezione dal tunnel presso Siena fino a Poggibonsi, ove anche sono state poste alcune guide di ferro ed in parte nell'altra sezione fra questa terra ed Empoli, e finalmente, per ciò che riguarda lo stesso tunnel, è già operato tutto lo sfondo, e per un terzo circa portata al suo compimento la volta a botte.

Tuttociò premesso dirò che sei sono i fondamenti su i quali si appoggia la domanda in esame.

218. Policarpo Bandini (1801-1874), senese, appartenente alla Giovine Italia, studioso di scienze fisiche e naturali, si occupò di speculazioni industriali ed agrarie e fu presidente della società per la ferrovia centrale toscana.

1° fondamento. Il discredito massimo in cui, per la crisi finanziera che già da qualche tempo angustiava l'Europa e quindi per gli straordinarii avvenimenti che ne hanno messa a soqquadro gran parte, si trovavano tutte le azioni di strade ferrate, e la conseguente impossibilità nei possessori della medesima di trovare denaro per eseguire i versamenti ai quali vengono richiamati, quando il valore di esse, con qualche straordinario mezzo capace ad inspirar fiducia nel pubblico non venga rialzato e sostenuto.

2° fondamento. L'esempio di una consimile concessione già fatta fino dal luglio dello scorso anno a favore della società della strada ferrata da Lucca a Pistoia.

3° fondamento. L'asserta dimostrata impossibilità che il Governo si trovi esposto a sborsare alcuna somma per conseguenza della garanzia da prestarsi, e che perciò si qualifica come semplice garanzia morale.

Le prove di questa asserta impossibilità, trovandosi esposte in una dimostrazione a stampa già circolata a tutti i componenti la Real Consulta, credo qui inutile il referirle, lasciando che ciascheduno ne ponderi da sè stesso la gravità e la rilevanza.

4° fondamento. Il risparmio che mediante la costruzione della strada ferrata di cui si tratta va a risentire il Governo: 1° sul mantenimento di due strade regie per miglia 65, cioè di quella diretta tra Firenze e Siena, e dell'altra traversa fra Poggibonsi e l'Osteria bianca; 2° nel minor dispendio occorrente per le stazioni postali che potranno ridursi a più scarso numero di cavalli; 3° nel trasporto del sale per il Compartimento senese, quale risparmio per i detti tre titoli si presagisce in somma non minore di annue lire 100.000.

5° fondamento. Il vantaggio che anderebbe a risentire la comunità di Siena dall'accollo, che, nel tema della concessione della implorata garanzia e non altrimenti la società è pronta ad assumersi della metà della spesa occorrente per la costruzione e mantenimento di una grandiosa strada, che dalla porta di San Lorenzo (da riaprirsi) ed ove sarà la stazione, conduca alla piazza degli Umiliati, e così in luogo pianeggiante e popoloso di quella città.

6° fondamento. Il pericolo cui diversamente si và incontro che la strada non si finisca, e che oltre il danno immediato di 2000 operanti, i quali resterebbero senza lavoro e potrebbero turbare la quiete pubblica, la provincia senese, poco favorita dalla natura, perda quel vantaggio massimo, che si ripromette dalla costruzione di una strada ferrata ed il Governo si trovi esposto a doverne costruire con gravissimo suo dispendio, una nuova rotabile da sostituirsi alla attuale, disastrosissima ed irrazionale, per i monti di San Casciano e di Barberino.

Sopra questi sei fondamenti non credo necessario, come non lo ha creduto la sezione amministrativa, cui l'affare è stato sottoposto, di presentare osservazioni speciali ricorrendo sopra una gran parte di essi le avvertenze già fatte

in proposito di affari consimili già trattati dalla piena Consulta, e mancando per un'altra parte il tempo di raccogliere dati precisi di fatto. È sembrato però alla medesima, che qualora il Governo nostro adottasse il principio di soccorrere le società costruttrici di strade ferrate, nessuna meglio lo meritasse della
5 senese per la regolarità economica e buona fede della sua amministrazione. Io poi chiuderò questo mio breve rapporto con l'avvertire che si fanno dalla società supplicante le maggiori premure onde l'affare venga immediatamente trattato e risoluto per la ragione che nel dì 10 del prossimo maggio scadendo il versamento del decimo secondo ventesimo, ha luogo di credere che quando
10 non sia stata a quell'epoca concessa la domandata garanzia, una gran parte delle azioni cadranno in prevenzione, e verrà così a mettersi in grave pericolo la prosecuzione dell'impresa.

Le questioni infine che mi sembrano da porsi per la regolarità della discussione che va ad aprirsi sono le seguenti:

15 1ª questione. Dovrà consigliarsi il Governo di risolvere il presente affare dietro il parere della Consulta, cui restano solo pochi giorni di vita, o si dovrà invece consigliare ad attendere sopra di esso il voto delle future Assemblee nazionali?

2ª questione (concernente il merito). La implorata garanzia del 3
20 per cento merita o no di esser concessa?

3ª questione. Quando la garanzia merita di esser concessa, dovrà la concessione esser fatta liberamente, o alligarsi a delle condizioni, ed a quali?

64.

Motuproprio 17 maggio 1848 del Granduca
25 Leopoldo II sulla concessione di garanzie alla società per la strada ferrata centrale toscana.

Il Motuproprio è pubblicato in *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana* LV (Firenze 1848) Documento 170 e in «*Gazzetta di Firenze*» (1848) n. 118 (del 20 maggio). L'originale si conserva nell'*Archivio del Ministero di Giustizia e Grazia* dell'ASFi: *Leggi e decreti originali* 1848, Busta 776.

30 NOI LEOPOLDO SECONDO
PER LA GRAZIA DI DIO
GRANDUCA DI TOSCANA,
EC. EC. EC.

Viste le domande avanzate dai componenti il Consiglio di costruzione ed
35 amministrazione della società per la strada ferrata centrale toscana da Siena a Empoli con le quali essi chiedevano che lo Stato garantisse l'interesse del tre per cento sulle azioni che costituiscono il capitale della società mentovata;

Considerando che le intraprese dirette alla costruzione delle strade ferrate non possono, generalmente parlando non essere considerate quali opere di pubblica ed universale utilità, e quindi può e deve il Governo prestarsi al loro soccorso ogni qualvolta secondo le speciali circostanze dei singoli casi la rilevanza di questa utilità lo richieda; 5

Considerando che la società supplicante al seguito della attuale straordinaria crisi politica ed economica, onde è scossa l'Europa, ha esposto di trovarsi in gravissime difficoltà a proseguire nella sodisfazione dei suoi impegni ove non ottenga il richiesto soccorso;

Considerando che questo soccorso s'invocava con somma urgenza anche 10 perchè coll'abbandono dell'impresa, quando avesse dovuto aver luogo, si sarebbe tolto il mezzo di occupazione e di guadagno a molte persone, e ciò con danno alla circolazione del danaro, ed al mantenimento insieme della pubblica quiete;

Considerando che l'attivazione della strada ferrata centrale è per rendere 15 un benefizio rilevantissimo in specie alle provincie che le sono adiacenti, aumentando notabilmente il valore dei loro prodotti col porle in diretta e spedita comunicazione con le principali città dello Stato;

Considerando che la domandata garanzia limitativamente ristretta all'interesse annuo del tre per cento compariva tale da rendere assai remota la espo- 20 sizione del Governo di fronte agli utili ragionevolmente sperati dalla attivazione della strada, e di fronte poi alle condizioni seguenti, cui la concessione veniva alligata.

Sentita la sezione di finanza, del commercio e dei lavori pubblici del Consiglio di Stato. 25

Sull'unanime voto espresso già dalla or cessata Consulta di Stato.

E sul parere insieme del Nostro Consiglio dei Ministri abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo 1. Un interesse annuo del tre per cento è garantito dallo Stato alle dieci mila azioni di Lire fiorentine mille per ciascuna costituenti il capitale 30 sociale della strada ferrata centrale da Siena a Empoli fino a concorrenza, nei limiti di esso capitale, e non più oltre, delle somme che saranno effettivamente impiegate nella costruzione, ed attivazione della strada medesima.

Articolo 2. Detta garanzia comincerà ad avere effetto dal giorno in cui la strada sarà per tutta quanta la sua totalità in pieno e regolare esercizio pel tran- 35 sito delle persone e delle merci da Siena a Empoli; e dopochè sarà stato giustificato al Regio Governo l'eseguito pagamento di tutti gli espropriati come di ogni altro creditore liquido della detta società niuno escluso, nè eccettuato; ugualmente che il già effettuato deposito nella cassa del Monte dei Paschi di Siena a favore dei creditori non liquidati di quelle somme che i periti giudi- 40 ciarii avranno stimate equivalenti al valore dei terreni espropriati, e dei mate-

riali, mobili, attrezzi, ed altri articoli stati somministrati alla società per la costruzione, ed attivazione della strada.

Articolo 3. Con la presente garanzia lo Stato non resterà esposto ad altro obbligo che a quello di pagare la sola differenza che si verifichi tra la rendita 5 netta della strada, e l'importare dell'interesse del tre per cento sul capitale sociale sopra menzionato.

Articolo 4. La rendita netta per gli effetti espressi nell'antecedente articolo sarà quella che resulterà dagli incassi annui, detratti le spese del mantenimento della strada, e suo esercizio esclusa ogni e qualunque prelevazione di fondo di 10 riserva, ed esclusa altresì ogni spesa dipendente da qualsivoglia straordinario restauro, come riparazioni di frane di terra, totale, o parziale ricostruzione di opere di arte, e simili, quale spesa dovrà sempre stare a carico del capitale della società e non mai delle sue rendite, a meno che queste non superino la misura del tre per cento al netto come sopra.

15 Articolo 5. All'oggetto che dette spese siano tenute nei giusti limiti, nè venga la rendita per detrazione delle medesime, oltre la debita misura, diminuita, dovrà il Consiglio d'amministrazione compilare anno per anno uno stato di previsione di esse spese e presentarlo alla approvazione della Direzione Generale del Dipartimento di Acque e Strade, nè oltre la cifra da questo stato 20 resultante potranno valutarsi le spese nello stabilire la differenza tra la rendita netta, e l'importare dell'interesse garantito.

Articolo 6. Se per caso fortuito straordinario, e di forza maggiore restasse interrotto per un breve lasso di tempo il regolare esercizio della strada, s'intenderà per sospeso durante la detta interruzione l'effetto della presente ga- 25 ranzia.

Articolo 7. Le somme che lo Stato dovesse pagare alla società in conseguenza del garantito interesse, dovranno essergli da lei rimborsate con le eccedenze al di là del tre per cento, che si verificassero sui prodotti degli anni successivi.

30 Articolo 8. È riserbato al Governo il diritto di ordinare un cambiamento di tariffe quando la esperienza dimostrasse che con quelle in corso non si può raggiungere una rendita che valga a cuoprire oltre le spese, il garantito interesse.

Articolo 9. I promotori e amministratori di detta strada rimarranno ob- 35 bligati a non prelevare dai prodotti annui della medesima l'annuo emolumento che la società abbia fin d'ora assegnato, o fosse per assegnare in avvenire al Consiglio amministrativo, se non dopo essere stato sodisfatto agli azionisti l'interesse del tre per cento sulle loro azioni.

Articolo 10. Al seguito della concessa garanzia la società di detta strada assumerà sopra di sè, come si è dichiarata pronta a farlo, l'onere della metà della spesa occorrente per la costruzione e mantenimento della strada che dalla antica porta di San Lorenzo, punto in cui dovrà essere la stazione, conduca nell'interno della città di Siena, e precisamente nella piazza così detta « degli Umiliati ». 5

Articolo 11. Infine è riserbato al Governo il diritto d'invigilare nel più lato modo l'amministrazione economica dell'impresa, di richiedere tutti li schiarimenti, e comunicazioni che crederà opportune, di farsi rappresentare nelle adunanze generali, e di prender parte nelle discussioni, e deliberazioni delle medesime. 10

Il Nostro Ministro Segretario di Stato al Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li 17 maggio milleottocentoquarantotto. 15

LEOPOLDO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: F. Cempini.

Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici: G. Baldasseroni.

V. per l'apposizione del Sigillo 20
Il Ministro della Giustizia: B. Bartalini.

XXIV.

RECLAMI CONTRO L'AUTORITÀ DI POLIZIA

In seguito ai moti di Livorno del 25 e 26 dicembre 1847, il 10 gennaio 1848 erano stati arrestati a Firenze, Alfonso Andreozzi, Pirro Giacchi, Gustavo Buonagrazia, Antonio Bettini, Odoardo Masini e Angelo De Bacci, sotto l'accusa di avere istigato il popolo livornese al tumulto.

Mentre il Bettini, il Masini e il De Bacci venivano deferiti all'autorità giudiziaria e venivano prosciolti in istruttoria dal Tribunale di Prima Istanza il 5 febbraio 1848, l'Andreozzi, il Giacchi e il Buonagrazia, venivano processati in via economica e rimessi in libertà, con un'ammonizione, che essi si rifiutarono di accettare, lo stesso giorno 5 febbraio.

Contro la pretesa illegittimità del potere economico ricorrevano l'Andreozzi, il Giacchi e il Buonagrazia, adducendo a motivo principale la competenza del giudice ordinario a decidere di fatti che presentavano gli estremi del reato. Questi ed altri motivi esposti dai ricorrenti (l'atto di ricorso non è stato possibile ritrovarlo), venivano respinti dalla sezione legale della Consulta, alla quale si era rivolto il Ministro di Giustizia e Grazia, nella seduta che probabilmente fu tenuta il 10 aprile.

65.

Relazione al Ministro di Giustizia e Grazia del 30 aprile 1848.

ASFi: *Archivio della Segreteria di Finanze, Capirotti* Busta 94, ins. 31.

Eccellenza,

La sezione legale della Consulta di Stato composta dell'infrascritto Presidente e dei Consultori Capoquadri, Nervini, Lami e Capei si occupò già dell'esame dei reclami stati avanzati da Pirro Giacchi, Gustavo Buonagrazia e Alfonso Andreozzi, ai quali riferivasi la officiale di codesto Ministero de' dì 30 marzo prossimo caduto, e ritenne la irrilevanza dei fondamenti su cui quei reclami stessi si appoggiavano, come tale irrilevanza era stata ritenuta puranco dai preopinanti Regio Procuratore al Tribunale di Prima Istanza di Firenze e Regio Procuratore Generale.

Credè la sezione insussistente il primo fondamento desunto dalla pretesa illegittimità del potere economico sul riflesso che il medesimo non potesse altrimenti esercitarsi dalla Direzione Generale di Polizia una volta che era stata

soppressa la polizia del Buongoverno. Perocchè se è vero che il Sovrano Motuproprio de' 27 settembre 1847 abolì la carica di Presidente del Buongoverno, è vero altresì che il Motuproprio medesimo ne conservò espressamente tutte le attribuzioni delegandole in sistema provvisorio al Direttore Generale di Polizia. 5

Credè insussistente il secondo obietto desunto dalla pretesa incompetenza del potere economico a conoscere di un fatto che presentava elementi costituenti il titolo di un delitto di competenza del potere ordinario, persuadendo in proposito il riflesso cioè che degli atti relativi competentemente aveva potuto occuparsi il potere economico per l'adozione di quelli istantanei provvedimenti preventivi che la tutela dell'ordine pubblico avesse richiesti indipendentemente dalla azione libera del ministero della giustizia ordinaria. 10

Credè insussistente il terzo addebito desunto dalla allegata tardività frapposta dalla direzione di polizia nel rinviare l'affare al tribunale ordinario, perocchè vista l'indole dell'affare stesso, e la necessità conseguente di conoscere se, e come altri individui avessero potuto figurare nel fatto denunziato, la detta tardanza non poteva strettamente attribuirsi a colpa veruna, e molto meno ad un abuso redarguibile di potere. 15

Credè insussistente il quarto addebito desunto dal preteso difetto di elementi giuridici che autorizzassero l'arresto, mentre come già lo stesso Regio Procuratore aveva avvertito, trattandosi di arresto operato in linea di misura preventiva di polizia, essi elementi emergevano dalla natura dei fatti turbativi l'ordine pubblico accompagnati da notorietà, e denunziati dai rapporti dei competenti officiali. 20

Credè in ultimo la sezione legale insussistente anche il reclamo che dal canto dell'Andreozzi facevasi contro l'aiuto gratuito Passerini per arbitrio dedotto dalla mancanza di esibizione del relativo mandato di arresto, giacchè ritenuto il fatto, dallo stesso Regio Procuratore accertato, che il legittimo mandato d'arresto esistesse, nessun vizio poteva arguirsi dalla obiettata mancanza di esibizione mentre questa formalità non è a dirsi voluta dalla legge, come puntualmente stabiliva la Corte di Cassazione non già nella decisione citata dal Regio Procuratore di Firenze che non quadrava al caso attuale, ma sibbene nella decisione riportata negli «*Annali di giurisprudenza*» anno 1840, tomo 2°, parte 1ª, pagina 148, in cui lucidamente è stabilito non esservi in Toscana disposizione legislativa che imponga l'obbligo negli agenti della pubblica forza di rendere ostensibile al catturando il mandato del suo arresto. 25 30 35

Dietro di che la sezione fu di avviso che le rimostranze in questione non potessero augurarsi una favorevole accoglienza.

E mi pregio segnarmi col più distinto ossequio dell'E. V. dev.mo obb.o servitore 40

V. Giannini

Dalla Reale Consulta di Stato li 30 aprile 1848.

COMPLEMENTI

66.

APPUNTI DI VINCENZO GIANNINI SUL REGOLAMENTO INTERNO DELLA CONSULTA

Esaurita, con l'urgenza richiesta, la discussione relativa alla istituzione della Guardia civica e risolte le questioni connesse con l'ordine delle precedenze fra i Consultori e la compilazione dei processi verbali, il Presidente della Consulta, desideroso di dare pratica attuazione alla Legge istitutiva, volgeva la sua attenzione a quella parte di essa (Art. 25), che prevedeva la compilazione di un Regolamento esecutivo per il funzionamento interno della nuova magistratura.

Diretti al Segretario Primo Mensini (il ‹ primo Segretario › della Consulta), gli appunti dovevano da questi essere rielaborati, prima di venir sottoposti all'approvazione granducale: di questa rielaborazione non si è trovata alcuna traccia. Non si può parlare di essi come di un progetto di Regolamento: il Giannini volle solo prendere in esame le singole fasi del procedimento che doveva attraversare l'affare sottoposto alla Consulta, dalla comunicazione ministeriale alla discussione e all'invio del parere emesso al Ministero richiedente.

Il Giannini distingueva nello svolgimento dell'attività della Consulta quattro fasi: quella nella quale l'affare giungeva alla Segreteria della Consulta, quella in cui veniva istruito dalla competente sezione, quella in cui veniva discusso e deliberato, quella, infine, in cui l'affare veniva restituito al Ministero che aveva richiesto il parere. Nell'ambito di queste quattro fasi, l'attenzione del Giannini si fermava su problemi specifici, riguardanti specialmente le ipotesi di conflitto di competenza fra le sezioni e fra queste e l'adunanza generale e la questione del voto motivato dei Consultori.

Il documento, ponendo, anche se solo superficialmente, quesiti di estrema importanza e di somma utilità per la vita di una magistratura in sostanza nuova, oltre ad offrire una testimonianza di alto valore giuridico-amministrativo, dimostra ampiamente la preparazione e la scrupolosità del Presidente della Consulta.

Gli appunti, senza data, autografi del Giannini, sono conservati nell'*Archivio degli Acquisti e Doni* dell'ASFi: Busta 174. Da un'osservazione espressa dal Giannini nel corso dell'adunanza generale del 20 settembre 1847, si desume che questi appunti furono preparati posteriormente a quella data.

Per il signor Segretario Mensini.

Il Regolamento di servizio interno di cui parla l'Articolo 25 del Motuproprio del dì 24 agosto 1847, deve contenere le disposizioni occorrenti onde possa procedersi con ordine e precisione alla discussione ed alla spedizione degli affari, che il Motuproprio stesso sottopone all'esame della Consulta; così infatti si dichiara dall'Articolo 25 sopra riferito — ivi — «Il metodo da seguirsi nella discussione e spedizione degli affari sarà determinato dal Regolamento».

Ora mi sembrerebbe che le disposizioni necessarie al detto scopo, potrebbero nel Regolamento compilarsi coll'ordine seguente; il qual'ordine (avverto ciò per chiarimento delle mie idee in proposito) deve resultare nel mio concetto dalla serie e dal progresso delle disposizioni stesse da compilarsi, senza che però venga enunciato espressamente e letteralmente: giacchè le parti ossia i titoli in cui il Regolamento sarà diviso (quando si creda che debbano le di lui disposizioni dividersi in titoli), e le rubriche da porsi ai titoli stessi saranno da determinarsi, allorchè il complesso delle disposizioni sarà stabilito e compilato.

L'ordine, adunque, che per ora mi sembrerebbe doversi tenere sarebbe il seguente:

1. Disposizioni regolamentarie sul sistema da tenersi tostochè l'affare è rimesso dalla Segreteria di Stato alla Consulta.

2. Idem, allorchè l'affare in ordine al disposto dell'Articolo 10 del Motuproprio è passato all'una od all'altra delle due sezioni.

3. Idem, allorchè l'affare essendo stato dalla respettiva sezione riconosciuto di interesse è portato alla discussione e deliberazione di tutta la Consulta.

4. Idem, allorchè l'affare è stato resoluto o dalle sezioni particolari o dalla Consulta intiera.

Mi parrebbe che la totalità delle disposizioni da comprendersi nel Regolamento interno dovessero contemplare i surriferiti quattro distinti periodi:

nel primo dei quali si considera l'affare (da esaminarsi e risolversi) allorchè è nella Segreteria, prima di essere distribuito all'una o all'altra sezione;

nel secondo si considera l'affare stesso allorchè è sotto l'ispezione e studio della sezione particolare, o per risolversi dalla medesima (quando ciò sia nelle sue attribuzioni), o per rinviarlo alla Consulta intiera;

nel terzo si considera l'affare stesso allorchè è sotto la discussione e la deliberazione dell'adunanza generale di tutti i Consultori;

nel quarto infine si considera l'affare risoluto (o nelle sezioni o nell'adunanza generale) che è perciò ritornato in Segreteria, onde da questa nelle forme e nei modi regolari sia restituito alla Reale Segreteria da cui rileva e da cui è provenuto.

Probabilmente alle diverse disposizioni regolamentarie proprie e speciali di ciascuno dei mentovati quattro periodi dovranno aggiungersi (o in principio o in fine del Regolamento) alcune disposizioni generali che forse non potrebbero trovare con esattezza e precisione la loro collocazione in veruna delle sedi relative ai quattro periodi sopraindicati.

Esporrò per mero saggio delle mie idee in proposito, alcune poche avvertenze sopra le disposizioni da stabilirsi in qualcuno dei detti quattro periodi.

I. Comincio dal *primo* di questi, allorquando cioè l'affare dalle Segreterie di Stato perviene alla Consulta «*per essere distribuito secondo la sua indole e natura alle sezioni respettive*» (*Art. 10 del Motuproprio*).

Sembra che per questo *primo* periodo debba essere ben ristretto il numero delle disposizioni regolamentarie. L'egregio Segretario portandovi la sua attenta riflessione illuminata dalla somma sua esperienza vedrà ciò che converrà stabilire in proposito.

Crederei però che qui occorresse di fissare intanto la prima massima rapporto alle persone da cui devono sottoscriversi i *biglietti di invito* ai Consultori.

Tanto per le adunanze delle *sezioni*, quanto per quelle della Consulta intiera, i detti biglietti sono stati firmati dal Presidente. Ciò si è fatto ad *esuberanza di riguardo*, applicando a tutti i biglietti di invito, quello che nell'Articolo 23 del Motuproprio si determina per gli inviti delle *adunanze generali* da dirigersi ai Consultori straordinari. Nel detto Motuproprio però niente si dice (per quanto almeno a me sembra) in proposito relativamente alli inviti dei Consultori ordinarii sia per le adunanze *generali*, sia per le adunanze delle *sezioni*.

Nel Regolamento deve dirsi tutto con precisione, quindi dovrà stabilirsi da chi deve scriversi il *biglietto di invito* per le adunanze sì *generali*, sì *parziali*.

Per le *prime* (le generali) il surriferito Articolo 23 dispone che — ivi — «*i Consultori straordinari interverranno alle adunanze generali dietro l'invito che verrà a ciascheduno di essi trasmesso dal Presidente*».

Queste espressioni — *trasmesso dal Presidente* — devono egli intendersi come equivalenti a — *scritto dal Presidente* —? Ovvero basterà che il biglietto sia scritto dal Segretario, col visto del Presidente? Si esamini, e si veda cosa deve risolversi.

In qualunque modo però si risolva il detto dubbio, mi sembrerebbero indubitate da adottarsi le seguenti *due* disposizioni: cioè,

1. Che l'invito ai Consultori *ordinari* sia da farsi nello stesso sistema con cui si fa ai Consultori *straordinari*; e così ciò che il Motuproprio nel surriferito Articolo 23 dispone in proposito per *questi* (per gli *straordinari*) debba stabilirsi anco per *quelli* (per gli ordinari).

2. Che debba *distinguersi* l'invito per le adunanze *generali* e quello per le adunanze *parziali* delle respettive sezioni; stabilendo che per le *prime* l'invito sia trasmesso dal Presidente e per le *seconde* sia trasmesso dal respettivo Presidente della *sezione* ai di cui Consultori l'invito stesso è diretto.

Per ora niente aggiungo sulle disposizioni regolamentari da fissarsi per il primo dei quattro summentovati periodi, su cui perciò prego l'ottimo Segretario a portare la sua solita scrupolosa attenzione.

II. Nel secondo periodo l'affare è sotto lo studio e l'ispezione della sezione particolare (a cui è stato rimesso dal Segretario, conforme si dice nell'Art. 10 del Motuproprio), o per risolversi dalla medesima, quando ciò sia nelle sue attribuzioni, o per rinviarlo alla deliberazione della Consulta intiera.

Quindi le disposizioni regolamentarie devono stabilirsi per questo secondo periodo, nella contemplazione tanto del primo, quanto del secondo dei detti due casi.

Prima però di procedere ad entrare nel dettaglio di queste disposizioni, mi sembrerebbe opportuno di provvedere al possibile evento di altri tre casi, che sono pure contingibili, allorquando l'affare è sotto l'esame della sezione particolare, a cui il medesimo è stato rimesso dalla Segreteria.

Può avvenire primieramente un conflitto di competenza negativa fra le due sezioni, potendo accadere che la sezione a cui è stato rimesso l'affare dalla Segreteria, opini che l'esame del medesimo spetti all'altra sezione. In questo primo caso, qual sistema dovrà tenersi? La sezione rifiutante avrà ella la facoltà di invitare direttamente l'altra sezione ad occuparsi dell'esame dell'affare, ovvero dovrà invitare il Presidente a riporsi dalla sua prima determinazione? E in questa seconda ipotesi, cosa dovrebbe dirsi nel caso che il Presidente persistendo nel suo concetto, differisse dal sentimento della sezione rifiutante?

Può avvenire secondariamente, che anco l'altra sezione, a cui sia stato rimesso l'affare (dopo che si è dichiarata incompetente sul medesimo la sezione stata in primo luogo richiamata al di lui esame) opini contro il sentimento di questa, per la di lei competenza, e per l'incompetenza propria. Nel qual caso si verificherebbe la dichiarazione di incompetenza di tutte due le sezioni; la qual dichiarazione come dovrebbe togliersi? In qual modo dovrebbe stabilirsi la competenza dell'una o dell'altra sezione? Dovrebbe egli in proposito rappresentarsi al Governo?

Può avvenire in terzo luogo che fra i Consultori componenti la sezione a cui l'affare è stato rimesso, insorga differenza di sentimento sulla esistenza, o non esistenza di un interesse generale nel medesimo, e quindi sulla necessità o non necessità del di lei rinvio ad una adunanza generale. L'Articolo 8 del Motuproprio, contemplando appunto le adunanze delle particolari sezioni, determina che — ivi — «la maggiorità dei voti renderà legittime le deliberazioni».

Nota bene. Una simile disposizione si contiene nell'Articolo 15 per le deliberazioni delle adunanze generali, dicendosi per queste che — ivi —

«le deliberazioni si prenderanno a maggiorità di voti». E se i Consultori sono in numero di pari, non può avvenire il caso di parità di voti? Ciò richiamerà a porre nel Regolamento una disposizione in proposito.

5 Ma primieramente può darsi il caso che la sezione sia composta di soli quatro individui, fra i quali può esistere diversità di opinione con perfetta parità di voti, venendo così a mancare la deliberazione; e secondariamente converrebbe che il Governo Superiore riflettesse se nel detto caso di parità di voti convenisse concedere al Presidente
10 il diritto del doppio voto, che potrebbero sovente condurre a riflessioni disgustose, e quindi rendere difficile la situazione del Presidente medesimo, che probabilmente (per spirito di struzionismo) si unirebbe al sentimento dei votanti per il rinvio all'adunanza generale.

Quindi per tutti i mentovati tre casi, qual disposizione regolamentaria
15 dovrà adottarsi? Per terminare più lestamente, non sarebbe egli conveniente lo stabilire che nei casi surriferiti si rappresenti o dal Presidente, o dalla sezione al Governo, perchè da questo si risolva il dubbio insorto in proposito? Si rifletta su tal punto dall'ottimo Segretario.

Stabilita poi la competenza della sezione particolare a cui l'affare è
20 stato rimesso dalla Segreteria, si procede dalla sezione stessa al di lui esame, o per l'effetto che sia dalla medesima risoluto, o per l'effetto di rinviarlo alla resoluzione dell'adunanza generale.

Certamente sono necessarie disposizioni regolamentarie nell'uno e nell'altro tema. Vediamo adunque in un brevissimo colpo d'occhio, e per semplice cènno,
25 quali possono essere in ambedue i detti temi le necessarie disposizioni da inserirsi nel Regolamento.

Tema in cui la sezione particolare risolve l'affare rimessogli dalla Segreteria.

In questo tema mi pare che le disposizioni regolamentarie possano essere
30 chiare e semplici; e forse mi permetterò di aggiungere che converrebbe fossero anche poche di numero, giacchè trattandosi di un'adunanza composta al più di cinque Consultori, non vi è pericolo alcuno di lasciare alla medesima o a chi la presiede una qualche estensione e ampiezza di attribuzioni da usarsi con un discreto arbitrio secondo le circostanze. In massima il Rego-
35 lamento è più o meno necessario, e deve essere più o meno preciso, esteso e rigoroso, secondochè più o meno numeroso è il Collegio, il corpo morale, l'adunanza, per la di cui disciplina il Regolamento stesso vuole stabilirsi. Quindi (ripeto) per le sedute o adunanze delle sezioni particolari, in cui la Consulta risolve l'affare, ed emette il suo parere sull'affare passatogli dalla

Segreteria, crederei che con pochi pochissimi principi generali il Regolamento potesse sulle medesime disbrigarsene.

Tema in cui la sezione particolare rinvii l'affare all'adunanza generale.

È questo il punto su cui principalmente mi sembra che faccia d'uopo richiamare l'attenzione, giacchè il Regolamento può parimenti contribuire con le sue disposizioni alla semplicità, all'ordine ed alla utilità delle discussioni e deliberazioni dell'adunanza generale.

Il Motuproprio nel suo Articolo 14 dispone in proposito che — ivi — se si tratterà di affari di interesse generale, o quando sia e possa esser luogo a disposizioni legislative o regolamentarie di generale applicazione, *dopo l'esame preparatorio, che ne verrà fatto dalla sezione, cui per la loro indole e natura tali affari appartengano, saranno essi portati alla discussione e deliberazione della Consulta di Stato composta dei Consultori tanto ordinari che straordinari.*

Da questo Articolo rilevasi l'incarico ingiunto alla sezione particolare (prima che da questa si faccia il rinvio all'adunanza generale) di procedere *ad un esame preparatorio dell'affare.* Questo *esame preparatorio* in sostanza non è nè può essere altro che la formazione e compilazione della *istruzione* necessaria, onde porre in grado l'adunanza generale di conoscer lo stato dell'affare in tutti i suoi rapporti, onde porsi in grado di discutere e deliberare sul medesimo.

Ora una tal formazione e compilazione di *istruzione preparatoria* somministra appunto il titolo ed i mezzi per fissare giustamente una serie di disposizioni regolamentarie capaci nel loro totale di autorizzare la sezione particolare a condurre l'*istruzione* di cui trattasi a tal punto, da poter presentare all'adunanza generale l'affare schiarito, in tutti i suoi rapporti tanto di fatto quanto di diritto, onde la discussione del medesimo sia fatta con la massima semplicità e si possa procedere alla relativa deliberazione colla massima prestezza.

Quali esser possano le disposizioni regolamentarie al detto scopo opportune, io non saprei attualmente indicarlo; prego perciò l'ottimo Segretario di portare su tal rapporto con tutta la solita sua ponderazione il più maturo ed attento esame. In generale però (volendo pure in proposito accennare qualche idea) mi sembrerebbe che le dette disposizioni regolamentarie potessero investire i seguenti punti di vista;

1. Schiarimento dei *fatti*, riunione dei *documenti* e ricerca delli *atti* occorrenti per l'esame dell'affare.

2. Nomina di un relatore (fra i Consultori della sezione particolare) incaricato di presentare all'adunanza generale il rapporto sullo stato della istruzione preparata come sopra.

3. Determinazione compendiosa e precisa (per quanto sia possibile) dei punti ed articoli da discutersi e risolversi nell'adunanza generale.

Forse dietro ulteriore riflessione mi si presenteranno altri punti di vista sui quali il Regolamento potrà in queste parti disporre; attualmente i tre surriferiti mi compariscono i più interessanti. Prego il meritissimo Segretario a portare su questo la solita sua riflessione.

Faccio frattanto però la seguente avvertenza in proposito. Non mi è isfuggito il dubbio promosso altre volte fra noi se convenisse stabilire per la Consulta di Stato il diritto di richiamare i Capi di Dipartimento a informar e dire il loro parere sull'affare proposto alla di lei deliberazione. Questo dubbio a me sembrerebbe dietro attenta ponderazione che dovesse risolversi negativamente; e che quindi nel Regolamento non dovesse di ciò in veruna maniera farsi parola.

Infatti o le informazioni e i pareri che si volessero richiedere ai Capi di Dipartimento concernono fatti, documenti ed atti la cui cognizione o comunicazione si credono necessarie: ed in questo caso la Consulta può ottenergli con le disposizioni regolamentarie contemplate sotto il primo dei tre punti di vista soprariferiti.

O le informazioni e i pareri che si volessero richiedere come sopra si vuole che concernano il voto e il sentimento del Capo di Dipartimento, richiamato perciò ad indicare la sua opinione sul merito dell'affare: ed in questo caso è facile il comprendere che verrebbe a pregiudicarsi il voto (generalmente parlando) di uno dei Consultori, giacchè quasi tutti i Capi di Dipartimento che potrebbero essere richiamati in proposito, sono Consultori della Consulta o ordinari o straordinari.

Per queste ed altre consimili ragioni, che stimo inutile qui di esporre in dettaglio, crederei che niente dovesse dirsi sul diritto della Consulta di richiedere ai Capi di Dipartimento il loro parere; il qual diritto quanto era analogo alle attribuzioni dell'antica Consulta, è altrettanto impraticabile e incompatibile con la montatura e con le attribuzioni della presente Consulta di Stato.

Ritornando adesso ai tre punti di vista sopra indicati, ai quali possono riferirsi le disposizioni regolamentarie da stabilirsi nel tema in cui la sezione particolare rinvii l'affare all'adunanza generale, non posso che raccomandare caldamente all'ottimo Segretario lo sviluppo delle disposizioni da compilarsi su ciascuno dei detti tre punti di vista; pregandolo ad avere specialmente in mira il sommo bisogno che allorquando l'affare si porta all'adunanza generale vi sia portato ridotto

ai minimi termini di chiarezza sui fatti, e di determinazione precisa delli articoli da discutersi, onde la discussione e deliberazione possano effettuarsi (conforme ho già detto di sopra) con la massima semplicità e con la maggiore sollecitudine.

Mi pare che così rimanga esaurito ciò che meritava attenzione (almeno nelle sue parti principali) relativamente al *secondo periodo*. Passo quindi all'esame delle disposizioni regolamentarie da stabilirsi per il *terzo periodo*, allorquando cioè l'affare è sotto la discussione, e deliberazione dell'adunanza generale composta di tutti i Consultori.

III. In questo *terzo periodo* le disposizioni regolamentarie vengono necessariamente a distinguersi in due parti, la prima delle quali concerne la *discussione* e la seconda concerne la *deliberazione*.

Per ciò che concerne la *discussione*, mi pare che le disposizioni regolamentarie concernenti la medesima si possano ridurre ad un piccol numero. Il Presidente apre la seduta dichiarando ciò che si è fatto dalla sezione particolare nella *istruzione preparatoria* ecc.; invita il relatore scelto a fare il rapporto, a procedere alla lettura di questo; dopo tal lettura o dal Presidente, o dal relatore si presentano i *punti* ed *articoli* da discutersi, invitando i Consultori a dichiarare se ai medesimi credono di dovere aggiungere alcun altro, o di fare ai medesimi alcune modificazioni; se si propongono o *aggiunte* o *modificazioni* sul detto rapporto, queste o vengono unanimemente approvate, e subito si pongono con le altre, o nasce contestazione sull'ammissione loro, e la maggiorità dei voti risolve la questione; stabiliti i *punti* e gli articoli da discutersi, si principia la discussione di ciascun articolo nell'ordine come sopra stabilito.

Qui mi pare che occorra riflettere se debba procedersi alla *deliberazione* dopo la discussione di *tutti gli articoli* ovvero dopo la discussione di *ciascun singolo articolo*. Mi parrebbe che dovesse sanzionarsi il secondo sistema, che è pur quello stato sempre adottato nelle cause legislative da diversi Stati europei.

L'ottimo Segretario vedrà se relativamente al sistema da tenersi nella discussione, deva farsi alcuna speciale disposizione da inserirsi nel Regolamento.

Dalla *discussione* si passa alla *deliberazione*; e qui pure si esamini se debbano stabilirsi disposizioni regolamentarie speciali. Certamente si dovrà fissare il principio fondamentale su tal rapporto che cioè i *voti* debbano raccogliersi dietro invito speciale diretto dal Presidente a ciascun Consultore, cominciando dall'inferiore in precedenza e salendo fino al Vice Presidente e Presidente. Il voto di ciascuno deve essere *motivato*; e siccome la Legge preferiva letteralmente questo obbligo (di dare il *voto motivato*) crederei perciò che fosse necessario richiamare questo obbligo anche nel Regolamento.

Mi sembrerebbe non solamente opportuno, ma anche necessario di portare una seria attenzione sopra un articolo, che crederei doversi inserire chiaro e preciso nel Regolamento. Proporrei cioè di dichiarare in questo che ciascuno dei Consultori, oltre il voto motivato espresso a voce nell'adunanza, sia autorizzato ad aggiungere ancora (quando la voglia) un voto in scritto da passarsi alla Segreteria della Consulta entro un determinato tempo, per quindi da questa immediatamente rimettersi a quella della Real Segreteria da cui l'affare deriva ed a cui perciò deve ritornare. È un interesse, ed aggiungerei che è un diritto di ciascun Consultore di far noti i motivi della propria opinione nella estensione e nel modo che a ciascuno può sembrare più conveniente; e quindi se da qualcuno reputasi non opportuna o non adatta alla detta indicazione la concisione indispensabile da tenersi nei *processi verbali* compilati dal Segretario, non può nè deve impedirsi al medesimo di supplire a questi, per quanto spetta al proprio *voto*, mediante una *memoria scritta* da esso firmata, nella quale possa indicare, come e quanto crederà opportuno, le ragioni della propria opinione, dando a questa nella detta *memoria* quello sviluppo che certamente non potrebbe darglisi in processo verbale.

Dovrebbe nel Regolamento fissarsi un breve termine, entro il quale una tal *memoria* fosse da passarsi nella Segreteria della Consulta; il qual termine non dovrebbe oltrepassare (per esempio) lo spazio di *sette* o di *cinque* giorni dal dì della presa deliberazione; mi pare che sarebbe indiscretezza prescrivere un più ristretto spazio di tempo a persone generalmente occupate e vincolate da altri impegni: e d'altronde la compilazione dello stesso processo verbale esige la decorrenza di qualche giorno dopo la adunanza.

Credo inutile poi avvertire che il detto diritto competente a ciascun Consultore di sviluppare i *motivi* del proprio *voto* in una *memoria* scritta, deve concedersi tanto rapporto alle *deliberazioni* prese nell'adunanza generale, quanto in quelle delle particolari sezioni; è evidente la identità delle ragioni che concorrono egualmente per il detto effetto tanto per le une quanto per le altre.

Presa la *deliberazione* (o nelle sezioni particolari o nell'adunanza generale) termina il *terzo* dei quattro sopra accennati periodi; e si passa al *quarto periodo*, in cui l'affare dalla Segreteria della Consulta deve nelle forme e nei modi regolari restituirsi a quella delle Reali Segreterie da cui è pervenuto.

IV. Nel quale ultimo periodo, quali debbano e possano essere le disposizioni regolamentarie da stabilirsi, potrà rettamente determinarsi dalla pratica cognizione e dall'esperienza dell'ottimo Segretario.

Mi parrebbe che parte principale di tali disposizioni sia la compilazione dei relativi *processi verbali* delle adunanze tanto particolari quanto generali; ed in questo tema sarebbe questa la sede in cui dovrebbe inserirsi la dichiarazione recente superiore, da cui si determina che per la validità dei pro-

cessi verbali bastar deve la firma etc. del Presidente e del Segretario. Si avverta di dire «del Presidente o Vice Presidente etc. da cui è stata regolata la seduta etc.» onde far comprendere che i processi verbali delle sedute particolari deono esser firmati dai respettivi loro Presidente o Vice Presidente, primo Segretario o secondo Segretario.

Le altre disposizioni che dovranno far parte di questo periodo non mi pare che possano essere nè molte nè meritevoli di serio esame.

Probabilmente in fine del Regolamento farà d'uopo porre un titolo per comprendere le disposizioni generali, ossia quelle disposizioni che non appartengono specialmente nè all'uno nè all'altro dei titoli particolari diretti a investire un periodo o una parte del movimento disciplinare della Consulta, ma che possono dirsi dominarle tutte generalmente.

Fra queste disposizioni generali mi pare che terrà il primo o almeno uno dei più distinti posti l'assunto concernente la precedenza fra i Consultori; il quale articolo farà d'uopo compilarlo con espressioni generali capaci di regolare non solamente lo stato delle cose presenti, ma anco lo stato futuro in cui può trovarsi la Consulta, rapporto ai suoi componenti; e così non può riportarsi la disposizione superiore sanzionata in proposito, giacchè in questa si contempla il personale presente, in cui concorrono accidentalità meramente occasionali: come per esempio la qualità di Consigliere di Stato nel Presidente del Buongoverno, etc.

67.

CONSIDERAZIONI DI VINCENZO GIANNINI SULLA DISCUSSIONE E COMPILAZIONE DEL PROGETTO DI REGOLAMENTO DELLA GUARDIA CIVICA (Settembre 1847)

Il Presidente della Consulta esponeva alcune sue considerazioni sul sistema adottato dal Governo nel richiedere il parere della Consulta stessa su argomenti (come quello del Regolamento della Guardia civica) per i quali sarebbe stato necessario uno studio più approfondito ed una maggiore disponibilità di tempo.

La minuta di queste considerazioni, di mano del Giannini, senza data e senza destinatario, è conservata nell'*Archivio degli Acquisti e Doni* dell'ASFi: Busta 175, ins. 19.

La Consulta di Stato deve essere richiesta del suo parere sul regolamento organico della Guardia Civica. Questo parere, però, può richiedersi dal Governo Superiore in doppio modo; cioè:

1° o richiamando la Consulta alla compilazione del detto regolamento,

2° o richiamando la Consulta a dire il suo parere sul regolamento già compilato dal Governo e rimessogli da questo, per farvi le sue avvertenze tanto in genere, quanto in specie.

Quale di questi due sistemi è il preferibile? Mi pare che sia il secondo:
5 1° per la natura, e indole stessa della materia formante l'obietto della compilazione, di cui trattasi,
2° per la circostanza speciale della sollecitudine richiesta nel caso di cui ora è questione.

Mi limito per amore di brevità a questi due soli riflessi; giacchè potrei in-
10 dicarne vari altri, e segnatamente quello fondato sul Motuproprio del 24 agosto 1847 (da cui la Consulta di Stato deriva le proprie attribuzioni) a norma delle di cui disposizioni la Consulta si vede sempre richiamata a dare il suo voto, il suo parere sulli affari, sulle leggi, sui regolamenti, etc., non già all'incarico della loro compilazione.
15 Prescindendo però da questo e altri riflessi in proposito, richiamo l'attenzione per il caso di cui trattasi ai due sopraccennati. Ecco brevissime parole su ciascuno di essi:

I. Natura e indole della materia formante l'obietto della compilazione di cui trattasi.

20 Un regolamento organico per la Guardia Civica deve procedere a dettagli di ufficii, di regole, di massime, specialmente convenienti e indispensabili al servizio militare. Per rimanere di ciò convinti, indipendentemente anco da qualunque riflessione in proposito, basta la semplice lettura dei regolamenti già pubblicati su tal materia in altri Stati e può bastare anco
25 quello solo pubblicato recentemente per lo Stato pontificio.

Quindi nella compilazione di simili regolamenti è indispensabile una cognizione per lo meno mediocre non tanto delle materie formanti l'oggetto dei medesimi, quanto ancora (e forse con maggior bisogno) dei termini precisi ed esatti concernenti le persone e le cose di cui devesi nei regolamenti me-
30 desimi parlare.

Mi pare che ciò basti per comprendere che la compilazione di tali regolamenti non può affidarsi che a persone dell'arte, cioè a militari. Potrà saviamente anco a questi in tali opere unirsi qualche persona fornita di cognizioni in materia amministrativa. Ma (ripeto) la sostanza, il fondo, il merito e l'obietto
35 principale del lavoro consiste nella cognizione della scienza militare, a cui certamente hanno o mediato o immediato rapporto nove decimi delle disposizioni da contenersi nel regolamento di cui trattasi.

Ora dopo questi semplicissimi cenni potrà egli darsi alla Consulta l'incarico della compilazione di questo regolamento? Credo di poter con tutta franchezza

asserire, che fra tutti i Consultori il solo signor Governatore Serristori possa dirsi avere le cognizioni necessarie come sopra a tal uopo; forse alcuna ne potrà avere anco il signor Governatore di Livorno. Ma certamente non mi inganno se asserisco che tutti gli altri mancano più o meno assolutamente delle idee e dell'esperienza necessaria per potere non che compilare un regolamento in proposito, nemmeno ragionarne con precisione ed esattezza.

Nel quale stato di cose lascio a chiunque il riflettere qual parte potrebbe ragionevolmente e convenientemente prendere la Consulta nella compilazione del regolamento di cui trattasi.

Chiudo questo primo riflesso col prevenire una obiezione. Potrebbe obiettarsi che il regolamento sullo stesso subietto già pubblicato nelli Stati pontifici recentemente potrebbe servire alla Consulta di norma a quello da promulgarsi in Toscana.

Rispondo: che può dubitarsi se il regolamento romano possa servire di vera e giusta norma per quello da porsi in attività in Toscana; che quando pure ciò potesse essere, sarebbero pur sempre al medesimo necessarie molte modificazioni e variazioni comandate dalle diverse circostanze e condizioni di località, di sistemi e di rapporti governativi ed economici. E che la ragione e l'esperienza ci insegnano, essere necessaria una retta cognizione delle cose e della scienza tanto a chi deva compilare una legge sopra una qualche materia, quanto (e forse più) a chi assume l'incarico di fare alla medesima delle variazioni e modificazioni.

II. Sollecitudine richiesta nel caso di cui trattasi.

È questo un riflesso da meritare attenzione. Quando la Consulta dovesse occuparsi della compilazione del regolamento, bisognerebbe che procedesse ad eleggere fra i diciannove Consultori una commissione per lo meno di tre, con l'incarico a questi di presentare all'adunanza generale entro il più breve termine il regolamento medesimo.

Questa commissione (prescindendo ancora dal riflesso superiormente esposto relativamente all'esistenza o non esistenza delle cognizioni all'uopo necessarie, in tutti gli individui che la comporrebbero), in quanto tempo potrebbe soddisfare all'incarico? È impossibile il dirlo neanco per approssimazione. Quasi tutti i Consultori hanno gravi e molte speciali incombenze nei respettivi Dipartimenti a cui soprintendono o sono addetti. Potranno forse fissare fra loro delle sedute periodiche per il detto oggetto; ma alla compilazione di un completo regolamento organico composto di molte diecine di articoli, si comprende bene che poche sedute non possono al certo essere sufficienti. Di quante sedute perciò vi sarà bisogno al detto uopo, fra individui (lo ripeto) d'altronde occupati cotanto in tanti affari respettivamente propri e facienti particolar debito a ciascuno di essi?

Ruolo

Degl' Impiegati della Reale Consulta di Stato

		Paghe annue	Pensioni	Assegnazioni fisse	Commende	Totalità degli assegnamenti	Ritensioni mensuali
Presidente	Cav. Vincenzo Giannini	Scud. 1.500.	"	.	"	£ 10.500.	£ 35.—
V. Presidente	Cav. Cosimo Buonarroti	" 1,400.	Scud. 102.—.10.—	.	Scud. 103.2—	£ 11,237.10.	" 37.9.2
P.mo Segretario	Avv. Piero Monsini	. 700.	Scud. 160.—.—.—	.	"	. 6,020.	. 15.1.—
Sd. Segretario	Vaca (1)	"	"	"	.	"	.
Commesso di 1ª Classe	Vaca (2)	.	.	.	.	"	.
Commesso di 2ª Classe		"	.	.	.	.	.
P.mo Uffiziale		.	.	"	.	"	.
Sd. Uffiziale		.	.	.	.	.	"
P.mo Custode		.	.	.	.	.	"
Sd. Custode		"	.	.	"	.	.

(1) Il Titolare Cav. Avv. Gio. Batta. Alberti è stato promosso alla Carica di Prefetto ad Arezzo.

(2) I Posti di Ruolo rapporto ai quali si lasciano le Colonne in bianco non sono stati mai conferiti.

Ruolo degli impiegati della ‹Reale Consulta di Stato›, al 7 aprile 1848.

Ruolo
Degli Impiegati addetti provvisoriamente alla R.le Consulta di Stato

	Provvisioni Annue	Pensioni	Assegnazioni Fisse	Commende	Totalità degli Assegnamenti	Ritenzioni Mensili
Consigliere Carbone Carbone	Sud. 1.200.	Sud. 200.—	.	.	£ 9.800.—	£ 32.13.4
Commesso Regist. Erminio Di Chiaro	. 360.	.	.	.	. 2,520.—	. 2.2.—
Ajuto Giuseppe Bicchieri	. 200.	.	.	.	. 1,400.	. .
Commess. Apprendista Avv. Filippo Brocchi (1)	. 240.	.	.	.	.. 1680.	. 7.—
Id. Giuseppe Poli Tabboni	" 240.	.	.	.	. 1680.	. "
Uffiziale Gio. Poggiolini	. 216.	. 96.—	.	.	. 2184.	. 1.17.—
Id. Dom.co Mauriani	" 216.	.	"	.	. 1512.	"
Id. Franc.o Ulisi	. 171.3.	.	.	.	. 1200.	"
Custode Filippo Poggiolini	. 160.—	"	.	.	. 1120.	"

(1.) Il Commesso Avv.: Filippo Brocchi comunque non tenuto, ha offerto sulla sua Provvisione il 5. %.

N.B. I detti RR. Impiegati appartenevano alla soppressa Consulta di Giustizia e Grazia ed è presumibile che figurino presso la R. Depositeria nei Ruoli della R.le Consulta di Stato.

Ruolo degli impiegati addetti provvisoriamente alla ‹Reale Consulta di Stato›, al 7 aprile 1848.

Egli è quindi evidente che non pochi giorni dovrebbero decorrere prima che la commissione fosse in grado di presentare il suo *progetto*. Con la esibizione del qual *progetto* fatta dalla commissione alla Consulta riunita in adunanza generale comincerebbe un più vasto campo di occupazione alla Consulta medesima, e così di decorrenza di tempo.

Nell'adunanza generale si aprirebbe la discussione *primieramente* sopra il complesso ed insieme del *progetto*, ossia sulla sua *partizione*, *divisione*, etc. E dipoi (adottato o modificato l'insieme del *progetto*) si procederebbe alla discussione particolare di ciascuno delli articoli componenti il medesimo. Alla qual particolare discussione di ciascun articolo succederebbe la respettiva deliberazione o per la di lui accettazione, o per la di lui modificazione.

Non aggiungo altre riflessioni in proposito, sembrandomi che le poche adesso fatte esuberino per restar persuasi che il sistema ora accennato è evidentemente il più opportuno che possa idearsi per *differire e prolungare* la pubblicazione di un *regolamento*, di cui d'altronde da chiunque conoscesi e sentesi l'urgente bisogno.

Prima di terminare questi brevi cenni non posso astenermi da un'avvertenza, che non sarà mai abbastanza ripetuta. La maggior parte dei Consultori ha speciali occupazioni nei respettivi Dipartimenti a cui presiedono; non sarebbe egli pericoloso o certamente indiscreto l'obbligare i medesimi ad occuparsi *per più giorni* nella discussione di un *regolamento*, a scapito degli affari di cui respettivamente nelle loro qualità sono personalmente responsabili?

Conchiudo: che sotto tutti i punti di vista, non potrebbe essere che soggetto a eccezioni e difficoltà il sistema di richiamare la Consulta *alla compilazione del regolamento*; e che è preferibile l'altro sistema di richiamare la Consulta *a dire il suo parere* sul regolamento già compilato dal Governo e rimessogli da questo, per farvi le sue avvertenze tanto in genere, quanto in specie.

N.B. — Nonostante che nella adunanza generale del dì 6 settembre fossero dopo lunga discussione fissati i *principii fondamentali delle basi* (relative alla istituzione della Guardia Civica), pure la successiva adunanza generale del dì 7 occupò *cinque intiere ore* per la discussione relativa alla mera *letterale compilazione* dei soli *dieci articoli* nei quali le dette *basi* furono comprese.

68.

RELAZIONI DEL MINISTRO DELLE FINANZE GIOVANNI BALDASSERONI SULLO STATO DELLA FINANZA TOSCANA

La prima delle due relazioni o ‹ note ›, fu inviata dal Ministro Baldasseroni insieme con la lettera con la quale investiva la Consulta dell'esame della questione relativa alla convenienza di contrarre un prestito, per sopperire alle deficienze di bilancio che già si manifestavano sulla fine del 1847. In essa veniva tracciato un quadro sintetico, ma esauriente, delle reali condizioni della finanza toscana e venivano esposte le ragioni che avevano mosso il Governo a ricorrere al prestito.

Dopo la prima adunanza, in cui si discusse l'argomento, quella della sezione amministrativa del 10 settembre, una seconda ‹ nota › del Baldasseroni, in data 14 settembre, sottolineava l'urgenza di addivenire all'emissione del prestito, stante la scarsa quantità di numerario esistente nelle Casse dell'Erario.

Gli originali delle due ‹Note› si trovano nell'*Archivio della Segreteria di Finanze* dell'ASFi: *Capirotti* Busta 94, ins. 3.

Nota del 9 settembre 1847.

Lo stato attuale della finanza toscana merita di fissare tutta l'attenzione.

L'impulso che, seguendo la condizione dei tempi, la saviezza del Principe ha dato ad ogni specie di miglioramenti sì civili che materiali, ha di necessità dato luogo ad un vistoso aumento nelle spese permanenti dello Stato, siccome ha pure indispensabilmente motivati dispendi straordinari, che non potevano per certo essere sopportati dalle rendite ordinarie dello Stato medesimo.

Per farvi fronte, si è fatto in Toscana quello che, con modi differenti, si è fatto da tutti gli Stati d'Europa, per migliorare in mezzo ad una lunga pace, le condizioni dei respettivi Paesi senza aggravio soverchio della generazione attuale: si è fatto uso del credito.

Ciò ha indotto un aumento alle passività preesistenti, necessitando la formazione di nuovi debiti formati per la massima parte con le Comunità e Luoghi Pii, e con le Casse di Risparmio, e per il rimanente con vari particolari a condizioni generalmente più che discrete, e per un tempo più o meno lungo.

Il quantitativo di tali passività, il loro carattere, i vantaggi e gli inconvenienti inseparabili dalle condizioni sotto le quali sono state costituite, e che naturalmente si modificano con le circostanze dei tempi, possono richiamare ad esami e studi accurati in un momento più tranquillo e perciò più opportuno.

Ma pertanto la finanza è nella necessità ed urgenza di un provvedimento.

L'anno 1844 lasciò di sè dolorosa memoria per la troppo nota inondazione dell'Arno, che sottopose lo Stato a gravi e straordinari dispendi, che pesarono sulle gestioni economiche del 1845 e 1846.

Nell'agosto di quest'ultimo anno un infortunio non meno grave colpì una gran parte della Toscana.

La Cassa dello Stato dovè venire in soccorso dei danneggiati con sovvenzioni e con condonazioni parziali di imposte. Oltre di che la Cassa medesima
5 ha avuto il carico di non pochi restauri agli stabili regi attinenti al Dipartimento delle Fabbriche e a quello delle Possessioni, come per molte chiese di Regio Patronato, e per la riattazione delle quali facevasi indispensabile un sussidio.

Questi carichi riuniti hanno gravata la corrente gestione del 1847, rispetto
10 alla quale un cumulo di contrarie circostanze si è pure simultaneamente verificato.

Il caro prezzo dei viveri, il rigore delle stagioni, una minor vivacità nel commercio, hanno temporariamente resa critica in vari luoghi della Toscana la sorte delle popolazioni e attaccata in quella la vera sorgente dei dazi indi-
15 retti, che costituiscono tanta parte delle risorse della finanza.

Nel periodo di mesi 7 a tutto luglio, le rendite doganali presentano una diminuzione di Lire 743.797, comparativamente al periodo simile dell'anno precedente.

Il prodotto dell'Azienda del Sale è pur diminuito in 6 mesi di Lire 122.542,
20 ciò che forma in tutto una differenza di Lire 866.339.

La rendita dei Reali Possessi ha pur dovuto essere necessariamente minore per la scarsità delle raccolte dell'anno decorso e per i maggiori carichi ai quali dirimpetto ai propri coloni ha dovuto supplire.

All'incontro li aggravi per la finanza sono, per la conseguenza ineluttabile
25 delle circostanze medesime, aumentati.

Il più caro prezzo dei viveri ha influito sull'aumento del prezzo delle razioni ai militari ed ai reclusi d'ogni genere, le angustie delle popolazioni hanno richiesta l'apertura di lavori per prevenirle; e questo stesso bisogno ha obbligato a fare delle anticipazioni ad alcune società delle strade ferrate, con la ve-
30 duta appunto che, mediante la più attiva prosecuzione dei lavori da essi intrapresi, sollevassero, come hanno fatto efficacemente, i più bisognosi abitanti, d'alcun provvedimento. Anticipazione meno costosa per lo Stato, che l'assoluta erogazione di somme vistose quale si fosse fatta per aprire a tutto carico dello Stato medesimo lavori nuovi, e forse
35 meno capaci di provvedere all'intento.

Queste circostanze riunite ed associate alle restituzioni occorse alla Cassa di Risparmio di una somma non indifferente, hanno pertanto attenuato l'inessere del numerario nelle Reali Casse da meritare un sollecito provvedimento.

Instituiti in fatti quei migliori calcoli di previsione che far si possano in
40 siffatta materia, ha dovuto considerarsi che, fra il timore che i prodotti delle Dogane non si rialzino così sollecitamente, e che qualche spesa non prevista, sebbene non di straordinaria entità, sopravvenga, si potrebbe rimanere esposti

al caso di trovarsi al 31 dicembre futuro esaurita ogni riserva, senza mezzi intieramente sufficienti a provvedere alle esigenze tutte del servizio.

E poichè se una scorta di Cassa è in ogni tempo necessaria, lo è maggiormente quando le condizioni politico-economiche generali e particolari sono tutt'altro che normali, si crede indispensabile di procurare alla Reale Depo- 5 siteria per quest'ultimo quadrimestre l'incasso straordinario di una somma non minore di due milioni di lire, data anche una discreta valutazione agli impegni presi eventualmente, di pagare, se occorreranno, nei primi mesi del nuovo anno, alcune somme in conto di quelle delle quali la Depositeria stessa è debitrice alla Cassa di Risparmio. 10

Disgraziatamente però non può ottenersi quest'incasso straordinario, che mediante la creazione di un nuovo debito, e la discussione può solo impegnarsi sul modo migliore di formarlo.

E qui varie idee si presentano:

1. Quella di seguitare in questo caso, se non altro per l'urgenza, e avuto 15 riguardo alle circostanze attuali, il sistema fin ora praticato di contrarre cioè un imprestito fruttifero rimborsabile in un'epoca determinata, con speciale garanzia sopra un dato corpo di beni dello Stato.

Adibite in proposito le pratiche opportune, sarebbevi un'offerta del Cavalier Basevi, la quale si annette alla presente memoria. 20

Le circostanze attuali e la renitenza generale dei capitalisti ad immobilizzare i capitali hanno portata la domanda del frutto al 5 per cento, e così ad un saggio oneroso e che non è quello al quale si sono fin qui contrattati simili imprestiti.

Ma sono vere in genere le cose rilevate dal Basevi, e nei momenti attuali 25 le Comunità han dovuto assoggettarsi al frutto del 5 per cento se han voluto trovare il denaro di cui avevan bisogno.

2. Quella di creare con maggiore o minore pubblicità un debito commerciabile, nel quale aspetto si troverebbe probabilmente la somma a condizioni migliori. 30

Ma qui due cose sono da osservarsi:

O si tratterà di dare all'operazione il carattere di un vero e proprio debito pubblico o irredimibile o estinguibile a lontane scadenze, e frattanto rappresentato da azioni negoziabili per la piazza;

O si tratterà di devenire all'emissione di pagherò ed obbligazioni com- 35 merciabili, a brevi scadenze, e però girabili come ogni altro effetto di commercio.

Il primo sistema può avere i suoi vantaggi e meritare di essere studiato per adottarsi in momento opportuno a devenire ad una generale sistemazione del debito dello Stato, ma non pare che possa convenire per una piccola somma, 40 anticipando così su di una misura radicale cui convenir possa in seguito di ricorrere e che sarebbe forse screditata da questo antecedente.

Il secondo mezzo poi sarebbe pericoloso per tutti i rapporti. Pericoloso perchè impegnando alla restituzione a brevi intervalli, non lascia tempo a studiare pacatamente un più radicale provvedimento e tiene esposti a gravi inquietudini per l'evento che al sopraggiungere di circostanze più difficili o anche
5 per quei capricciosi timori che talvolta invadono le piazze di commercio, le emesse obbligazioni non vogliano riavvallarsi.

Pericoloso perchè cominciando a mettere in giro tali recapiti può la diffidenza o malignità esagerarne il numero e gettare il discredito sulla finanza.

3. Potrebbe in ultimo anche presentarsi l'idea di trarre partito utile ed op-
10 portuno dalle somme stagnanti in varie pubbliche Casse, e provenienti da depositi giudiciari, facendone eseguire il trasporto nella Cassa della Reale Depositeria, dichiarandone debitore lo Stato con tali clausule e privilegi da garantire ai depositanti il titolo sacrosanto del loro credito.

Ma anche questo pensiero sembrerebbe non r e a l i z z a b i l e n e l m o-
15 m e n t o.

La realizzazione del medesimo può entrare in un piano di generale sistemazione del debito della finanza, e può entrarvi associato a quello di portare nella Reale Depositeria tutta la massa dei depositi che già danno o potrebbero essere astretti a dare, in contanti, i procuratori, i notari, cassieri magazzinieri,
20 ed altri qualunque tenuti a dar cauzione.

Ma l'adozione instantanea o almen pronta della misura di trasportare in Depositeria i depositi giudiciari sembra incontrare adesso gravi difficoltà.

I. Può riguardarsi assai problematico l'effetto che potrebbe produrre sull'opinione pubblica questa misura improvvisa, isolata, ed in un momento in
25 cui non è appena calmato il timor panico che si era destato contro la Cassa di Risparmio.

II. Per indurre una simil variazione agli ordini e sistemi veglianti occorre una Legge che, stabilito il principio, ne determini poi i modi d'esecuzione con tutte le sue conseguenze. La preparazione, la discussione e la risoluzione della
30 medesima esigerebbe in ogni migliore ipotesi un tempo non breve e un indugio non comportabile con l'urgenza della circostanza.

III. Ritenuto anche il supposto che con la totale riunione nella Depositeria delle somme sparse in varie Casse per dependenza di depositi giudiciari, si conseguisse prontamente quella quantità di numerario che si ricerca, è avvertibile
35 che una buona porzione della medesima dovrà necessariamente trattenersi gelosamente affetta alle giornaliere, eventuali restituzioni che possano occorrere. Necessità che non allarmerebbe punto in condizioni normali e regolari, ma che nel momento attuale potrebbe accrescere l'ansietà del Governo a tenere una scorta, con cui supplire al bisogno del baratto di biglietti della Cassa di Sconto
40 o alle richieste della Cassa di Risparmio.

IV. Finalmente considerata l'esistenza dei depositi come una riserva ulteriore nel caso disgraziatissimo di una più grave crisi finanziera, sembrerebbe

che mentre può studiarsi la convenienza in massima di trasportarli nel Regio Tesoro, non fosse frattanto se non prudenziale di profittare nelle urgenze del momento degli offerti capitali liberi in mano di particolari, capitali che al primo sorgere di una diffidenza o di un timore, spariscono e sortono dalla circolazione, per non rientrarvi finchè il timore stesso non sia dissipato, ammeno che non siano allettati da condizioni usurarie e gravose troppo a chi deve soffrirle. 5

Tutto perciò calculato inclinerei nell'attualità delle circostanze a proporre a S.A.I. e Reale che si degni autorizzare il Ministero delle Finanze a contrarre un imprestito passivo di due milioni di lire al frutto del cinque per cento per un tempo non minore di anni tre, ipotecando al sovventore un dato corpo di beni liberi dello Stato, capaci di sostenere quell'ipoteca. 10

Lì 9 settembre 1847.

Giovanni Baldasseroni

Nota del 14 settembre 1847.

Nella complicata amministrazione di uno Stato, in momento nel quale le condizioni economiche di esso non sono nella loro normalità costituite, dopo un periodo di tempo nel quale un complesso di sfavorevoli circostanze ha contribuito del pari a menomare le rendite ed accrescere le spese, è quasi impossibile, o sarebbe almeno immensamente difficile di dare e giustificare a tempo rotto dell'anno, la vera situazione finanziaria dello Stato medesimo e le cause singole che vi hanno influito. 15 20

Quindi nella precedente nota de' 9 settembre corrente non si ebbe in animo di offrire alla Reale Consulta il quadro della finanza toscana.

L'oggetto di quella fu d'accennare:

Che sotto il rapporto della quantità del numerario esistente nelle pubbliche Casse, occorreva un provvedimento d'urgenza perchè questa quantità era ridotta sotto la misura oltre la quale non può prudentemente assotigliarsi la scorta del numerario necessario a qualsiasi finanza; e 25

Che per le previsioni sommariamente instituite, come meglio si può in simili momenti potevasi concludere che anche senza la sopravvenienza di spese impreviste di qualche rilievo, la finanza andava esposta a trovarsi al 31 decembre futuro, mancante della totalità dei mezzi occorrenti a far fronte completamente alle esigenze del servizio, e senza alcuna riserva; e 30

Che finalmente una riserva anco maggiore del consueto era necessaria nello stato attuale delle cose, e fra i pericoli che minacciano la stabilità del pubblico credito. 35

Le specificazioni dedotte lo furono più dimostrativamente che con lo scopo di desumerne assolutamente e tassativamente la prova di ciò che venne allegato.

Ciò ritenuto, e nel desiderio di soddisfare come meglio si possa in questo momento ai desideri della Consulta, il Dipartimento di Finanze si fa un dovere di soggiungere, in aumento alla prima nota direttoriale, quanto appresso.

Lo stato generale di previsione nella finanza per l'anno corrente formato 5 nel primordio del medesimo, dava per ultimo il resultato di un disavanzo di Lire 1.953.927.14.5, resultato che sugli esempi degli anni anteriori si sperò coperto, per la massima parte almeno, dalla realizzazione di rendite maggiori a quelle discretamente previste sull'adeguato di più o meno lunghi periodi anteriori.

10 Ciò premesso, ed esclusa nel momento la possibilità di fare un confronto fra il previsto e l'effettuato nei singoli articoli d'entrata e uscita della finanza dello Stato, in tutte le branche nelle quali si dirama, sia permesso ripetere quanto fu detto nella nota precedente circa alla diminuzione dei prodotti doganali e dell'Azienda del Sale, diminuzione che ha impedito si verificasse in quest'ammi-15 nistrazione, che è la più produttiva, quell'aumento sul previsto che nella massima parte avrebbe potuto equilibrare il disavanzo presagito.

Il Dipartimento delle Reali Possessioni doveva, secondo le previsioni, aver dato a tutto agosto prossimo passato alla Cassa della Reale Depositeria un soccorso di Lire 490.000 circa, e non ha fino a questa epoca contribuito che per 20 Lire 225.000.

L'amministrazione dello Scrittoio delle Reali Fabbriche, liquidando i suoi conti ha avuto bisogno di un soccorso straordinario per l'anno corrente di Lire 224.400, onde sistemare in parte le sue passività.

L'amministrazione militare, oggi minacciata di una spesa per l'armamento 25 della Guardia Civica, che sarà più o meno rilevante, quanto più o meno potrà profittarsi dell'armi esistenti, ha dovuto, fuori delle previsioni, soccorrersi con Lire 44.080 per saldare il disavanzo della gestione del 1845; ed altre Lire 160.000 hanno dovuto recentemente assegnarglisi per far fronte al disquilibrio dell'amministrazione corrente, nella quale influiscono per Lire 81.600 l'aumento di prezzo 30 delle razioni alle truppe a tutto agosto, e per Lire 64.000 la maggiore spesa occorsa dall'aver dovuto richiamare sotto l'armi un numero di circa 200 volontari di costa onde disporre delle truppe di linea a presidiar Pistoia ed alcuni luoghi della Romagna.

Alle Casse di Risparmio sono state restituite fino a tutto agosto Lire 432.000.

35 Alle società delle strade ferrate Pistoiese e Carbonifera sono state accordate in imprestito per continuare i lavori Lire 750.000 in tutto, delle quali Lire 600.000 sono state pagate.

A tali oneri staordinari è stato per altro fatto fronte nei primi sei mesi dell'anno creando alcuni nuovi debiti, ma è consolante il riflesso che tutto cal-40 culato, e contrapposto alle nuove passività, l'ammontare di quelle estinte e dei rinvestimenti operati con i crediti formati con le società succitate, resulte-

rebbe una diminuzione nel passivo della finanza di Lire 274.577.18.—, che è stata cavata dal deposito che esisteva nelle Reali Casse.

Finalmente gli impegni presi eventualmente per sostenere la Cassa di Risparmio ascendono a Lire 900.000 che esser potrebbero pagati in rate, cominciando dal gennaio prossimo, i quali impegni non espongono sostanzialmente la finanza, debitrice della Cassa di risparmio di somme maggiori, ma possono bensì sottoporla a pagamenti, ai quali occorre prudentemente, almeno per una qualche porzione, prepararsi.

Tutto calculato, avuto riguardo alle condizioni della finanza, tenuto anche maggiore conto dello stato politico dell'Europa, valutata l'incertezza delle cose pubbliche in Italia, preveduto il possibile, che anche la semplice protrazione di quell'incertezza reagisca fatalmente sulle risorse dell'Erario e sul credito pubblico, come sulla fiducia dei capitalisti; nè trascurato affatto il timore che una mossa qualunque d'apparenza guerriera precipiti sotto questo rapporto le popolazioni nella diffidenza e richiami a spese straordinarie, il sottoscritto crede assolutamente inevitabile ed urgente di assicurare senza indugio all'Erario una non tenue scorta con la quale far faccia alle pubbliche esigenze; e solo al punto in cui son ridotte a questo giorno le cose, di fronte alla minaccia di nuovi carichi ed alla probabile eventualità di ulteriori restituzioni alla Cassa di Risparmio, potendo ritenersi men sufficiente quella che potrà resultare dal proposto imprestito di due milioni di lire, lo scrivente medesimo proporrebbe di estenderlo possibilmente anche un poco, profittando, se l'occasione lo consentisse, dell'affacciata probabilità che nello sviluppo dell'operazione, l'imprestito stesso potesse essere aumentato di altre Lire cinquecento o ottocentomila alle condizioni medesime.

Misura di previdenza e di prudenza politica, che non potrebb'essere abbastanza raccomandata, giacchè nel momento attuale la Toscana non deve temere l'aggravio del frutto sul capitale che le riuscisse mettere a parte per il momento del bisogno, ma ben piuttosto d'essere astretto a cercar capitali quando il bisogno sarà più grave ed urgente, e quando l'urgenza notoria e palese sembrerà autorizzare le più indiscrete condizioni e la sommissione ad ogni peggiore, ma indispensabile partito.

Lì 14 settembre 1847.

Giovanni Baldasseroni

69.

RELAZIONE DI GIOVANNI BALDASSERONI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LIVORNO

La relazione, o ‹ nota ›, fu inviata al Presidente della Consulta insieme ad altri documenti (che non si sono trovati), a corredo di una lettera del 7 dicembre, nella quale si chiedeva che la sezione amministrativa emettesse il suo parere sulla possibilità di aumentare le tariffe del dazio di consumo a Livorno. Si trattava, come faceva notare il Baldasseroni, di introdurre, nel caso di parere favorevole, una deroga alla Legge del 7 marzo 1837 [219] che stabiliva le tariffe particolari dei dazi di consumo per la città di Livorno.

L'originale della ‹Nota›, si trova nell'*Archivio della Segreteria di Finanze* dell'ASFi: *Capirotti* Busta 94, ins. 23.

L'amministrazione della comunità di Livorno trovasi nel più grave dissesto. Le cause che ve l'hanno condotta sono principalmente: le ingenti spese alle quali ha dovuto sottoporsi dopo l'ingrandimento del porto franco e del recinto urbano a quello corrispondente, e il bisogno di provvedere la città di molti comodi e miglioramenti, quali si esigono dalla tanto aumentata popolazione e dall'odierna civiltà.

Impossibilitata quindi la magistratura comunitativa a far fronte con la sola imposta territoriale alle spese ricorrenti del municipio ed ai provvedimenti che pur necessita di adottare per sistemare le passività già contratte, si rivolse la magistratura stessa alla suprema autorità del Principe, invocando, sul cadere del 1846, provvedimenti straordinari dai quali conseguisse un aumento di rendite di circa Lire 300.000.

Convinto fin d'allora il Governo dell'indispensabilità di un provvedimento eccezionale, e valutata la specialissima posizione di Livorno, credè che oltre un precario soccorso sul Regio Erario, la comunità avrebbe potuto trovare una risorsa nel prodotto di qualche nuovo dazio, o dell'aumento di quelli già esistenti sopra i generi di consumazione, siccome già era stato praticato a riguardo della comunità di Firenze con la Sovrana Risoluzione de' 29 dicembre 1845.

Erano stati in tal concetto preparate le cose allorquando le autorità governative locali fecero rilevare l'inopportunità del momento per imporre nuovi aggravi alla popolazione di recente danneggiata dal flagello del terremoto e angustiata dall'aumentato prezzo dei viveri.

219. Motuproprio 7 marzo 1837 che stabiliva le tariffe doganali nella città di Livorno, in *Bandi e ordini* cit., XLIV (Firenze 1837) Documento 29.

Aggiornata quindi la misura, è stata essa di bel nuovo sollecitata con il partito de' 24 agosto ultimo passato dalla magistratura civica di Livorno, la quale è tornata particolarmente ad insistere sull'aumento di tariffe dei dazi di consumo senza del quale la comunità, inabilitata a supplire ai propri bisogni, vedrebbesi obbligata a cessare i lavori che ha in corso con danno dell'universale e forse con pericolo di disordini per parte dei braccianti che vi trovano impiego.

Riassunta pertanto la cosa, e le autorità governative locali non obiettando sull'adozione delle misure, sono stati ordinati all'amministratore generale delle dogane gli studi e progetti relativi, e dei quali l'amministratore di quel Dipartimento ha dato, in ultimo, conto con la rappresentanza del 4 dicembre corrente.

Il prospetto allegato sotto lettera *A* alla rappresentanza sopracitata contiene in sostanza l'indicazione degli aumenti di dazi che vengono proposti sopra quelli esistenti, e resultanti dal documento pure annesso sotto lettera *B*[220].

Il resultato della misura potrebbe esser quello di dare un prodotto di Lire 200.000 circa, che unito al soccorso di Lire 60.000 che la comunità da qualche anno riceve sulla Reale Depositeria, e ad un modico aumento d'imposta territoriale, potrebbe portare al cumulo delle Lire 300.000 delle quali apparisce il bisogno.

Quindi nello stato attuale delle cose tre sono gli articoli meritevoli d'esser presi in esame:

1. La sussistenza dell'affacciato bisogno della misura che s'invoca.
2. La convenienza in genere della misura anzidetta.
3. La congruità, nei suoi particolari e nella pratica sua applicazione della misura proposta.

Quanto alla necessità di uno straordinario provvedimento a soccorso della comunità di Livorno, ella è dimostrata non tanto dai rilievi delle autorità amministrative, quanto dalla conosciuta situazione economica della comunità precitata.

I debiti della medesima sommano a circa due millioni di lire.

L'ammontare degli impegni contratti per il pagamento delle rate di prezzo dei lavori, già in corso, secondo le più recenti notizie eccederà le Lire 300.000.

Ed a Lire 3.500.000 circa si presagisce la spesa dei lavori ulteriormente necessari per la completa sistemazione della città.

Sopra le prime due partite non è luogo ad osservazione; circa l'ultima si osservi che tutta la questione può essere sopra qualche centinaia di migliaia di lire più o meno, ma che in genere e per la massima parte quei lavori non possono escludersi nè di troppo aggiornarsi, perchè relativi ai lastrici e selciati

220. I prospetti allegati *A* e *B* non sono stati trovati.

delle nuove strade, al compimento della riunione tra la vecchia e nuova città ed alla sodisfazione di altri bisogni indispensabili.

Altronde è avvertibile che con le sue entrate ordinarie e con il dazio sopra gli stabili al ragguaglio del 20 per cento la comunità supplisce appena ai suoi più ordinarii bisogni.

Ciò premesso ed essendo altronde fuor di questione che il dazio estimale non può ricevere un significante aumento, in specie per la somma eventualità che presenta la rendita degli stabili in Livorno, in gran parte affetti ad usi commerciali, si fa manifesto il bisogno ineluttabile di ricorrere a provvedimenti straordinari. Ed escluso fra questi il possibile di accrescere ulteriormente i debiti dei quali la comunità è già gravata non rimane altro compenso che quello di ricorrere all'imposta indiretta e segnatamente all'aumento de' dazi di consumazione al pagamento dei quali concorre l'universalità degli abitanti di Livorno, che risente il benefizio ed il comodo dei miglioramenti già fatti come lo risentirà di quelli che sono per eseguirsi.

Circa poi la convenienza in genere della misura proposta, non si può a meno di riflettere che se fosse possibile, meglio sarebbe di non adottarla:

1. Perchè mediante siffatti aumenti a comodo municipale di dazi in genere e principalmente affetti alla finanza si troverà questa preclusa la strada ad avervi ricorso e proprio profitto quando il bisogno lo rendesse necessario.

2. Perchè facilitato alle comunità il mezzo di allivellare con provvedimenti straordinarii le risorse alle spese, piuttosto che moderar queste nella concorrenza di quelle, più difficile sarà il far argine al desiderio già infrenabile di miglioramenti, il conseguimento dei quali bisognerebbe poter raggiungere senza aggravio soverchio dei contribuenti.

Ma alla prima delle avvertite obiezioni risponde disgraziatamente il bisogno del provvedimento che si invoca, la quasi assoluta impossibilità di sostituirvene un altro efficace, e l'esempio di ciò che già è stato fatto per Firenze.

E quanto al secondo obietto bisogna pur confessare che le condizioni e circostanze di Livorno sono uniche ed eccezionali perchè dal 1837 in poi si è trattato piuttosto della costruzione di una nuova città che di piccoli miglioramenti ad una città già esistente, che il magistrato vi si è trovato spinto dalla forza delle circostanze, anche più che dalla propria volontà, e che finalmente troppo vero è oggi il principio che le tenui risorse locali dell'antica Livorno non possono di gran lunga sodisfare ai bisogni di una città grande e popolosa qual'è Livorno attuale.

Per quello finalmente che si referisce ai modi proposti nell'aumento delle tassazioni delle quali si tratta non saprebbe farsi osservazione concludente ad escluderli.

La proposizione del Direttore della Dogana di Livorno, concordata dal Direttore della Dogana di Firenze e dall'Amministratore Generale delle Dogane

sembra quella che meglio nelle circostanze del caso valga a raggiungere con efficacia l'oggetto che si vuol conseguire.

Era inevitabile per trovare la somma occorrente di colpire generi di prima necessità, perchè è appunto di quelli che maggiore è il consumo.

Così nel progetto che si propone l'articolo più colpito è il vino del quale si aumenta il dazio consumo di 4 crazie il barile. 5

Nulla di meno è reflessibile che elevandosi per tal modo il dazio consumo del vino in Livorno ad una lira il barile non si raggiunge il dazio delle porte di Firenze che è di lire 1.6.8 per il disposto della tariffa primitiva più l'aumento imposto dalla Notificazione de' 30 dicembre 1845. 10

Giovanni Baldasseroni

70.

LETTERA DI VINCENZO GIANNINI A BALDASSARRE BARTALINI

L'inizio della discussione del progetto definitivo di riforma della polizia era stato preceduto da uno scambio di lettere tra il Presidente della Consulta Giannini ed il Ministro di Giustizia e Grazia Bartalini, che aveva sollecitato il parere della Consulta. Il Giannini protestava energicamente giustificando il ritardo con il lavoro intenso cui era stata sottoposta la Consulta nel dicembre 1847 e nel gennaio 1848. 15

La minuta della lettera, di mano del Giannini, è conservata nell'*Archivio della Segreteria di Finanze* dell'ASFi: Busta 94, ins. 20. Una copia è conservata nell'*Archivio degli Acquisti e Doni* dell'ASFi: Busta 175, ins. 23. 20

Lì 19 gennaio 1848.

Eccellenza,

Il biglietto dell'E.V. segnato de' 15 gennaio corrente col quale mi veniva prescritto che d'ordine sovrano la Consulta di Stato si adunasse senz'altro nel successivo dì 18 per discutere sul progetto della riforma della polizia, combinato (il detto biglietto) col tenore di un articolo inserito nella parte officiale del numero 12 della «*Gazzetta di Firenze*» con cui si pubblica essersi r i n n u o v a t e alla Consulta stessa premure vivissime pel sollecito sfogo di quel progetto, ha dovuto eccitarmi il doloroso sospetto che presso S.A.I. e R. la Consulta di Stato comparisca in quest'affare rimproverabile di negligenza e ragionevolmente mi aspetto che all'occasione della sua prima generale adunanza il corpo intiero dei Consultori domanderà spiegazioni a tutela del proprio decoro. 25 30

Infatti fino da quando la «*Gazzetta di Firenze*» de' 25 decembre prossimo perduto annunziò al pubblico la trasmissione in quel giorno del progetto alla Consulta, questa sentì il bisogno di tenere anch'essa alla sua volta non dissimil sistema di pubblicità sulla indicazione generica dei propri lavori, non per- 35

chè fin da principio vide che il progetto avrebbe di necessità reclamato lunghi e gravissimi studi, quanto ancora perchè in quel momento[8] altri urgenti e importantissimi affari occupavano il Collegio. E in realtà dopochè la Sezione legale ebbe impiegata più di una adunanza sulle sequele della instituzione di una Corte in Lucca, la Consulta intiera consacrò a queste sequele lunghe sedute nei giorni 27, 28 e 29 dello stesso mese. Nel successivo dì 30 la sezione legale si adunò per deliberare sul progetto di legge concernente la proroga alle prescrizioni trentennarie. Nel successivo dì 31, prima si adunò di buon'ora la sezione amministrativa sopra questioni interessanti strade ferrate, e quindi, nel giorno stesso, l'intiera Consulta per deliberare sopra l'ultimo rammentato progetto.

Frattanto che si preparavano i lavori relativi al regime giudiciario lucchese secondo le deliberazioni prese dall'intiero Collegio, nel dì 3 del corrente mese di gennaio adunavasi la sezione amministrativa per trattare di un affare molto complicato, e importante relativo ai sistemi di tassazione della nazione israelitica fiorentina; e nei successivi giorni 10 e 11 del mese stesso la Consulta discuteva e deliberava su i lavori fissati in massima nelle precedenti rammentate adunanze de' 27, 28 e 29 decembre.

Ravvicinate le date, vedesi chiaro che sarebbe stato anche materialmente impossibile alla Consulta l'occuparsi prima di questi ultimi giorni del progetto di riforma di polizia. Ma quand'anche non vi fosse stata urgenza presentanea di altri affari, pure la conseguenza sarebbe stata sempre la stessa perocchè i Consultori in piena seduta assentendo alle vibrate proteste del collega Commendatore Capponi trovate da tutti giustissime, dichiararono espressamente che in affare di tanta importanza, e di tanta responsabilità in che sostanziavasi quel progetto di riforma, essi non avrebbero aperto le loro discussioni se prima non avessero avuto sott'occhio il testo preciso di tutti i materiali occorrenti. Per ottenere prontamente la copia di questi, proposi (se non piaceva il partito di stamparli sotto scrupolosa sorveglianza) il sistema almeno di una copia contemporanea che si sarebbe ottenuta convenendo insieme tanti copisti quanto avrebbero dovuto essere le copie da improntarsi.

Piacque però seguitare un'altro sistema il quale ha indotto quel maggior ritardo che la copia di più migliaia di carte fatta in epoche distinte da più ristretto numero di copisti doveva necessariamente portare.

Ma frattanto esauriti appena gli altri affari, ciascuno dei componenti la sezione legale ha iniziati e continua a praticare i suoi studi su questa importante pendenza, nella quale aprirà la mattina del prossimo venerdì le sue discussioni preliminari in Collegio, data abilità all'intiera Consulta di occuparsi il prossimo lunedì di questioni relative alla costruzione di strade ferrate.

Sfogato l'affare della riforma sulla polizia dalla sezione legale, se ne impadronirà prontamente dietro l'invio da farglisene l'intiero corpo della Consulta a cui per certo non sfuggirà il bisogno di sbrigarsene il più sollecitamente

possibile. Sarebbe però una spiacente fatalità se la Consulta di Stato credesse dover far servir tutto all'urgenza. Il progetto che porta forse non esattamente il solo titolo di riforma alla polizia, ha dei punti di contatto con le riforme municipali; ne ha con l'altro progetto di riforma alle competenze economiche rimesso or ora all'esame della stessa Consulta [221]; e nel suo insieme (ciò conviene aversi presente) tende insomma a rovesciare per ricostruirla migliore ogni branca governativa, politica, amministrativa e in parte giudiciaria dello Stato. Tende insomma alla ricostituzione di questo, secondo i modi più accetti, e più accomodati a tempi nostri. Or come mai in affare di questa natura potrebbe la Consulta esser parca di quelli studi estesi e profondi di cui nel suo rispettabilissimo Collegio è capace? Come mai dovrebbe sacrificar questi studi ad un'improvvida concitazione, compromettendo così l'interesse vero del Paese? La semplice e magra manifestazione di un parere qual sia, potrebbe richieder brevissimo tempo; ma la Consulta di Stato si è creduta in obbligo di largheggiare coi suoi sussidii comunque sempre richiesti con urgenza ed ha la sicurezza che i suoi lavori di illustrazione non solo, ma anche di attuata compilazione ne facciano fede pienissima.

Giustificato così, come me ne correva l'obbligo, l'illustre Consesso, che ho l'onore di presiedere e i di cui componenti mi hanno dato invero le prove più luminose e costanti di alacrità e zelo esemplare, debbo ora invocare per di lei mezzo della giustizia e imparzialità del Governo che sia immediatamente inserito nella parte officiale del più vicino numero della « *Gazzetta di Firenze* », e nell'intiero suo testo, l'accluso articolo [222] in cui è un brevissimo sunto istorico della posizione degli affari che in questi ultimi giorni hanno occupata la Consulta di Stato, articolo reso indispensabile dalle precedenti pubblicazioni fatte nella « *Gazzetta* » stessa in questo tema [223]. Nel quale incontro

221. Il Giannini alludeva al *Progetto di Legge intorno alla Procedura Criminale* (Firenze 1848), trasmesso dal ministro Bartalini alla Consulta con lettera del 15 gennaio 1848.

222. L'articolo pubblicato nella « *Gazzetta di Firenze* » (1848) n. 15 (del 20 gennaio), è il seguente: « *Consulta di Stato* - La sezione amministrativa della Consulta di Stato ha esauriti li studii preparatorii sopra importanti questioni relative ad imprese di strade ferrate e su cui nel prossimo lunedì 24 corrente delibererà la intiera Consulta, che in questi ultimi giorni ha impiegate molte e lunghe conferenze sopra affari gravi ed urgenti, e specialmente sul piano di quella parte di legislazione toscana che sembrerebbe ora dovesse estendersi alla città di Lucca e suo territorio. Frattanto sonosi improntate le copie di tutti i materiali relativi al progetto della riforma generale della polizia, perchè ciascuno dei Consultori possa così aver comodo di meditare su tale importantissimo subietto, che verrà sottoposto nel prossimo venerdì 21 corrente alle discussioni preparatorie della sezione legale. Tostochè la medesima ne abbia deliberato l'invio alla adunanza generale della Consulta, questa se ne occuperà preferibilmente a qualunque altro affare, avuto riguardo non tanto alla urgenza, quanto ancora alla non ordinaria gravità del subietto stesso ».

223. Nella « *Gazzetta di Firenze* » (1848) n. 12 (del 17 gennaio) era stato pubblicato il seguente articolo: « *Reale Dipartimento di Giustizia e Grazia* - La Commissione incaricata col Sovrano Motuproprio de' 31 maggio del decorso anno di redigere un progetto di Co-

prego V.E. a voler ritenere che la mia rispettosa domanda è insomma come già ho accennato, il resultato di un voto caldissimo della stessa Consulta di Stato, che forse anche troppo tardivamente ho pensato a sfogare.

Prego poi la bontà dell'Eccellenza Vostra a compiacersi di rassegnare al Regio Trono quanto ho avuto l'onore di esporle, mentre col più distinto ossequio godo confermarmi.

Vincenzo Giannini

71.

LETTERA DI BALDASSARRE BARTALINI A VINCENZO GIANNINI E PROGETTO DI LEGGE SULLA ISTITUZIONE DI UNA GUARDIA DI VIGILANZA E DI SICUREZZA A LIVORNO

In risposta alle istanze avanzate dalla Consulta per mezzo del suo Presidente, il 19 gennaio 1848, relative alla separazione, nella discussione del progetto di riforma definitiva della polizia, della parte relativa all'organizzazione di un corpo di ‹ bassa polizia ›, il Ministro Bartalini comunicava al Giannini l'approvazione granducale e nello stesso tempo invitava la Consulta a proseguire l'esame del progetto stesso. Alla lettera il Bartalini allegava il progetto di legge sull'istituzione di una guardia di vigilanza e di sicurezza a Livorno, corredato da alcuni quesiti o ‹ dubbi › che non è stato possibile trovare. Oltre la lettera, si pubblica il progetto di legge, che doveva servire di modello per l'organizzazione del corpo di ‹ bassa polizia › proposto dalla Consulta.

La lettera del Ministro Bartalini ed il progetto di legge sono conservati nell'*Archivio della Segreteria di Finanze* dell'ASFi: *Capirotti* Busta 94, ins. 20.

Lì 24 gennaio 1848.

Illustrissimo Signore, Signore Padron Colendissimo,

S.A.I. e R. ha approvato che la Reale Consulta di Stato separi dal progetto già intitolato delle riforme della polizia quanto si riferisce alla organizzazione di un Corpo di bassa polizia per la investigazione e scoperta dei delitti, e che

dice Penale e di una Legge, che determinasse la competenza degli Uffizi di polizia, era stata, con Ministeriale del Real Dipartimento di Giustizia e Grazia de' 28 ottobre successivo, richiamata a presentare al più presto quella parte dei suoi studi che si riferiva alla determinazione delle competenze degli Uffizi di polizia, ed a proporre una legge che agli organi della giustizia ordinaria attribuisse, con salutari guarentigie, tutta quella estensione, onde le mutate condizioni dei tempi volevano diminuito il potere economico. La Commissione, dopo aver corrisposto alla prima parte di questo richiamo, con un progetto di riforme della polizia che fino dal 24 del decorso dicembre fu rimesso pel conveniente esame alla Real Consulta di Stato, ha successivamente corrisposto alla seconda parte del richiamo stesso, avendo il 10 del corrente mese presentato un progetto di legge sul quale, fino d'ieri, è stato richiesto il parere della Real Consulta di Stato. Sono state altresì rinnovate alla stessa Real Consulta di Stato vivissime premure perchè solleciti il più presto possibile l'esame del progetto per la riforma della polizia ».

di questa parte si occupi immediatamente la stessa Reale Consulta di Stato onde possa essere al più presto rassegnato alla stessa I. e R. Altezza Sua un progetto per la più sollecita organizzazione di questo Corpo. A tale effetto accompagno a Vostra Signoria illustrissima un progetto che era stato fatto per organizzarlo in Livorno, del qual progetto fatto per questa singolare applicazione possa la Reale Consulta fare quel conto che crederà per la generale applicazione a tutto il Granducato di ciò che in quel progetto proponevasi isolatamente per Livorno. 5

Ha approvato altresì che venga a cura di Vostra Signoria Illustrissima fatto stampare coi torchi della Granducale il progetto già recentemente trasmesso pel conveniente esame alla Reale Consulta di Stato, relativo alla riforma delle competenze economiche e dell'istruzione dei processi; e stampato che sia, Vostra Signoria illustrissima disporrà di quelle copie che possano occorrere perchè sia circolato a tutti i Regi Consultori, rilasciando che dal progetto stampato si apra la vendita al pubblico, da annunziarsi nella « *Gazzetta* » del Governo e da farsi nell'interesse dello stampatore granducale. 10 15

In fine, mentre S.A.I. e R. ha trovato giusto quanto veniva rappresentato da Vostra Signoria illustrissima circa la convenienza che l'esame del progetto che fu già intitolato della riforma generale della polizia, proceda con intelligenza di quanto sarà per essere adottato per la riforma municipale, ha nel tempo stesso voluto che sia fatto sentire alla Reale Consulta di Stato la stessa reale fiducia, che appena sia compìto il lavoro che si asserisce alla organizzazione di una guardia di sicurezza, la stessa Reale Consulta attenderà a tutti quelli studi sul progetto integrale della polizia per modo che tutto ciò che può essere anticipato e preparato, lo sia coll'effetto che gl'indugi a finirlo non debbano dipenderne da altro che da quelle necessarie intelligenze tra le direzioni dei due progetti di riforma governativa e municipale di che è stato sopra parlato. 20 25

E con distint'ossequio mi pregio segnarmi.

Baldassarre Bartalini

P.S. Si aggiungono in carta separata alcuni d u b b i sul progetto che era stato fatto per la organizzazione di una guardia di vigilanza e di sicurezza in Livorno, per quel conto che la Reale Consulta credesse di farne. 30

Progetto per la organizzazione di una Guardia di vigilanza e di sicurezza in Livorno.

1. È istituita provvisoriamente in Livorno, e finchè non sarà organizzato un corpo di subalterna polizia investigativa una Guardia armata denominata Regia Guardia di vigilanza e sicurezza. 35

2. Questa Guardia da considerarsi a tutti gli effetti indipendente dall'Autorità militare sarà però sottoposta a regolari discipline sotto la esclusiva depen-

denza della superiore Commissione governativa, e dei Delegati di Governo dei Circondari S. Marco e S. Leopoldo.

3. Essa si comporrà di venti guardie semplici e di quattro graduati, due dei quali col titolo di brigadieri, e li altri due con quello di sottobrigadieri.

5 4. Un brigadiere, un sotto-brigadiere e dieci guardie comuni saranno addetti alla Delegazione di Governo del Circondario S. Marco, e altrettanti graduati e guardie apparterranno a quella di S. Leopoldo.

5. La Guardia vestirà costantemente quella uniforme simile al modello che verrà approvato dal Governo Superiore.

10 6. L'armamento della Guardia di vigilanza e sicurezza consisterà nel giorno nella sola sciabola sostenuta da tracolla di pelle con placca avente il regio stemma, e l'iscrizione all'interno — R. Guardia di vigilanza e sicurezza —, e nella notte, potrà usare anche delle pistole, da portarsi però nelle tasche interne della montura in modo da non vedersi.

15 7. Tanto l'uniforme che l'armamento saranno provveduti a carico del Regio Fisco.

8. Potranno alla circostanza tanto i graduati che le semplici guardie travestirsi alla borghese con intelligenza però del respettivo Delegato di Governo che non lo concederà meno che nel caso di conosciuta necessità, e di impor-
20 tanti scoperte.

9. La Guardia non dovrà occuparsi se non che delle mere ingerenze investigative tanto in linea preventiva che repressiva, sia in fatto di delitti che di mancanze di polizia.

10. Non procederà mai, nè prenderà parte nelli arresti, i quali dovranno
25 costantemente essere eseguiti dalla forza carabiniera, che con ciò non viene dispensata dal cooperare al servizio investigativo.

11. Nel solo caso di fragranza, e quando non sia presente l'Arma carabiniera, o altra forza militare, e manchi il tempo di render queste avvertite, potrà la Guardia effettuare li arresti.

30 12. A scanso di urti, e male intelligenze fra la Guardia e la forza armata qualunque, nei delitti o altri disordini che potessero avvenire a vista della Guardia stessa, mentre avrà l'obbligo di prevenire immediatamente il tribunale dal quale dipende, dovrà anche al più presto possibile renderne intesa la forza armata, e preferibilmente quella carabiniera, invitandola ad eseguire le operazioni
35 occorrenti in termini però da escludere l'idea di ogni superiorità e comando.

13. Spetterà ai soli brigadieri, o vice-brigadieri il render conto ai respettivi Delegati di Governo sia con rapporti giornalieri sia con altri speciali a seconda delle circostanze di tutti quei delitti e trasgressioni che potranno accadere nei loro circondari, e le guardie semplici corrisponderanno per tale og-
40 getto coi loro capi.

14. I brigadieri personalmente, o per mezzo dei vice-brigadieri prescriveranno ai loro dependenti il servizio di vigilanza ed investigazione di minore

interesse, e disimpegneranno da loro stessi quello di maggiore importanza, e specialmente poi le commissioni che dai respettivi Delegati di Governo venissero loro particolarmente affidate.

15. Il servizio ordinario della Guardia sarà regolato dai brigadieri e dai vice-brigadieri a norma delle istruzioni che riceveranno i primi dai respettivi Delegati di Governo, ai quali però non sarà impedito di giovarsi anche direttamente dell'opera delle guardie comuni.

16. I brigadieri avranno una paga di Lire cento al mese, di Lire novanta i sottobrigadieri, e di ottanta le semplici guardie, e saranno tutti provvisti di un discreto quartiere, possibilmente riunito almeno in ciaschedun circondario, e tali quartieri a carico della Comunità.

17. I brigadieri otterranno in oltre a carico del Regio Fisco, ed a titolo di spese d'uffizio la somma di Lire dieci il mese, e di Lire otto i sottobrigadieri.

18. Nè i graduati, nè le semplici guardie avranno partecipazione d'incerti di sorta alcuna, dovendo contentarsi delle provvisioni respettivamente loro assegnate.

19. In ciascuno uffizio di Delegazione di Governo sarà possibilmente destinata una stanza per servire di scrittoio per i brigadieri e sottobrigadieri, separata da quella attualmente occupata dai graduati dei Carabinieri.

20. Nel medesimo scrittoio sarà costantemente reperibile almeno una guardia di vigilanza ed ivi avranno recapito le altre guardie che torneranno dal servizio specialmente impostoli per assumere nuovi concerti coi loro capi.

21. Sarà cura dei graduati di vigilare perchè dalle guardie venga il servizio commesso loro fedelmente disimpegnato, e dei Delegati di Governo di assicurarsi che non invalga trascuratezza e oscitanza in questo rapporto, sia per parte dei primi che delli altri.

22. Qualunque spesa che potesse occorrere per il servizio investigativo non sarà mai abbuonata ai graduati, e molto meno ai loro dependenti quando non sia stata preventivamente concertata coi respettivi Delegati di Governo.

23. Mentre sarà indispensabile che i graduati abbiano sufficente capacità per redigere i necessari rapporti, e condurre a termine ogni investigazione occorrente, sarà per lo meno desiderabile che i comuni siano bastantemente periti nello scrivere, da potere ancor essi stendere il loro rapporto, e sarà desiderabile che almeno i comuni siano in stato libero.

24. Nel caso di delitti consumati sarà obbligo assoluto dei graduati della Regia Guardia di vigilanza e sicurezza di comunicare al pubblico querelante tutte le notizie che potessero aver raccolte portanti alla scoperta degli autori dei delitti medesimi.

25. Le mancanze di disciplina e di servizio che si commettessero tanto dai graduati che dai comuni saranno punite, quelle leggere, dai Delegati di Governo entro i limiti delle loro competenze, e quelle più gravi dalla superiore

Commissione governativa, previe nell'uno e nell'altro caso le occorrenti verificazioni e contestazioni.

26. La pena della carcere sarà accompagnata, secondo le circostanze, dalla perdita delli appuntamenti per il termine della sua durata.

5 27. Dalle pene che potranno irrogarsi dalla superiore Commissione governativa non sarà esclusa contro i recidivi e li incorreggibili quella della espulsione dal Corpo senza alcuno stipendio.

N.B. Per la migliore sistemazione del servizio delle Regie Guardie di vigilanza e sicurezza si crede utile che per la redazione del relativo regolamento venga interpellato anche il Comando superiore dei 10 Reali Carabinieri, onde porre in armonia nell'interesse del servizio le disposizioni che tengono a detti militari con quelle che dovranno adottarsi per le Guardie suddette.

72.

LETTERA DI BETTINO RICASOLI A VINCENZO GIANNINI

La proposta di pubblicare il processo verbale della seduta dell'8 marzo, relativa all'aumento 15 del contingente militare, era stata fatta dal Consultore Ricasoli non tanto per suggerire alla Consulta una procedura fino ad allora mai seguita, quanto per rendere di pubblico dominio, attraverso la stampa, la tesi che egli stesso avrebbe sostenuto nel corso del dibattito, nel timore che il suo pensiero sarebbe stato artificiosamente falsato. Il giorno successivo alla seduta, cioè il 9 marzo (la lettera porta per errore la data del 9 febbraio), il Ricasoli scriveva al Presidente Gian- 20 nini accennando alle voci, già diffuse, che avevano alterato il suo pensiero sull'importante argomento, e chiedendo che gli fosse rimesso l'estratto del processo verbale relativo al suo intervento. Due giorni dopo, l'11 marzo, la « *Rivista di Firenze* » si faceva portavoce di quanto si andava dicendo erroneamente sul conto del Ricasoli, pubblicando tra le ‹ Notizie ›, quanto segue:

> Alla sezione della Consulta di Stato fu sottoposto dal Ministero toscano il progetto 25 di legge, tanto desiderato ed aspettato, di ordinare una leva straordinaria onde mettersi in caso di ostare a qualunque invasione, insieme al progetto di un aumento delle attuali imposizioni per far fronte alle spese imponenti di un arruolamento militare. La Consulta, non possiamo figurarcene la ragione, si mostrò incerta e dubbiosa alla ratificazione della giusta legge, ed un magistrato giornalista, che nelle colonne del suo giornale, ha sempre 30 inculcato al Ministero di adempiere al voto nazionale, ha contribuito in gran parte ad accrescere la freddezza che in questi momenti supremi doveva interamente essere bandita dalla Consulta. Straordinaria contradizione, che nulla servirebbe a scusare. Ma i Consultori speriamo sapranno soggiogare questa perniciosa influenza, e vorranno aderire al primo dei nostri voti, un pronto, numeroso e ben ordinato armamento [224].

35 Nè alla lettera del 9 marzo, nè ad un'altra del 12 o 13 marzo (che non è stata trovata), il Giannini diede risposta diretta: entrambe furono trasmesse al Ministro Ridolfi con richiesta di istruzioni.

Il 14 marzo il Ridolfi comunicava al Giannini l'autorizzazione granducale a rilasciare l'estratto del processo verbale, con la condizione di ‹ prevenire il signor barone che intendesi debba es- 40 sere stampato nella sua totalità e che laddove accenna all'inconveniente della condormizione,

224. « *Rivista di Firenze* » anno IV, n. 21 dell'11 marzo 1848.

sarebbe pregato a voler avvertire in una nota che già l'antico e vizioso sistema è in massima abolito e si sta nel fatto eliminando colla compatibile sollecitudine ».

Il giorno 15, compariva sul n. 190 de « *La Patria* », oltre all'estratto del processo verbale contenente l'intervento Ricasoli ed alla lettera del Ridolfi al Giannini, un lungo articolo a firma del Ricasoli, in cui, dopo una circostanziata cronaca delle due sedute del 6 e dell'8 marzo, l'autore protestava contro il mancato accoglimento della sua proposta, chiariva la lealtà del suo comportamento, respingendo le accuse della « *Rivista di Firenze* », e lamentava di essere divenuto oggetto di meschini e insostenibili attacchi.

La lettera del Ricasoli si trova nell'*Archivio del Consiglio di Stato* dell'ASFi: Busta 2, ins. 3: è autografa ed inedita. Il carteggio relativo è conservato nell'*Archivio della Segreteria di Finanze* dell'ASFi: *Capirotti* Busta 94, ins. 23.

Lì 9 febbraio [ma: marzo] 1848.

Illustrissimo signor Presidente,

Quando chiesi ed insistei che l'atto verbale dell'adunanza tenuta ieri dalla Consulta si facesse colle stampe di pubblica ragione, chiedevo cosa che sapevo essere nell'interesse della verità e della dignità della Consulta. Non ero per vero dire bene accertato che la stessa dimanda potesse refluire ancora a vantaggio della verità rispetto a me; avevo dati però per crederlo, ed oggi questi dati sono un fatto certo, col quale si vocifera per il pubblico il mio parere sul tema ieri discusso alterandone sostanzialmente lo spirito e la parola. Non avendo potuto conseguire la favorevole accoglienza della mia proposta chieggo caldamente che l'atto verbale contenga tutti e precisamente i pensieri da me manifestati alla Consulta nell'adunanza di ieri sia che riguardino direttamente o indirettamente o per mera occasione le materie trattate.

Non temo di dire pubblicamente il mio pensiero; temo bensì la calunnia e molto più quando mancano l'opportunità a difendersene.

La puntualità scrupolosa nella compilazione dell'atto verbale risparmierà una pubblicità che io non temo, ma che non adotterò se non che ulteriormente forzato.

Con ossequio distinto mi protesto

Bettino Ricasoli

73.

PROSPETTO DELLA SUCCESSIONE CRONOLOGICA DELLE ADUNANZE DELLA CONSULTA DI STATO

La data in cui furono tenute le adunanze della Consulta è stata determinata sulla base dei processi verbali trovati e pubblicati, e dei riferimenti che in essi si fanno a precedenti adunanze preparatorie.

Della convocazione di alcune adunanze si è venuti a conoscenza per mezzo delle minute degli inviti con i quali il Presidente Giannini convocava i Consultori: tali minute si trovano nell'*Archivio del Consiglio di Stato* Busta 2, ins. 3, n. 4.

I processi verbali delle adunanze contrassegnate dall'asterisco non sono stati trovati.

1847

	1 set.	sezione legale *	Istituzione della Guardia civica.
	4 set.	adunanza generale	Istituzione della Guardia civica.
	6 set.	adunanza generale	Istituzione della Guardia civica.
5	7 set.	adunanza generale	Istituzione della Guardia civica.
	10 set.	sezione amministrativa	Prestito allo Stato.
	20 set.	adunanza generale	Prestito allo Stato.
	24 set.	sezione legale	Regolamento della Guardia civica.
	27 set.	adunanza generale *	Regolamento della Guardia civica.
10	2 ott.	sezione legale *	Proposta di riforma provvisoria della polizia.
	7 ott.	adunanza generale	Proposta di riforma provvisoria della polizia.
15	25 ott.	sezione legale	Provvedimenti disciplinari contro l'avv. Giuseppe Pellegrini.
	6 nov.	sezione legale *	Riforma parziale della procedura penale.
	15 nov.	sezione legale *	Riforma parziale della procedura penale.
	24 nov.	adunanza generale	Provvedimenti di polizia per la città di Livorno.
20	25 nov.	adunanza generale	Provvedimenti di polizia per la città di Livorno.
	29 nov.	sezione legale *	Istituzione della Corte Regia a Lucca.
	6 dic.	adunanza generale	Istituzione della Corte Regia a Lucca.
	7 dic.	adunanza generale	Istituzione della Corte Regia a Lucca.
25	11 dic.	adunanza generale	Istituzione della Corte Regia a Lucca.
	13 dic.	sezione amministrativa	Aumento delle tariffe del dazio di consumo a Livorno.
30	14 dic.	sezione amministrativa	Approvazione delle società anonime per il rimboschimento dei monti del Casentino e per l'attivazione dei mulini a vapore a Livorno.
	16 dic.	sezione legale	Estensione della legislazione toscana al territorio lucchese.
35	27 dic.	adunanza generale	Estensione della legislazione toscana al territorio lucchese.
	28 dic.	adunanza generale	Estensione della legislazione toscana al territorio lucchese.

29 dic.	adunanza generale	Estensione della legislazione toscana al territorio lucchese.
31 dic.	sezione amministrativa	Richiesta di concessione della garanzia statale sugli utili delle azioni delle società anonime per le strade ferrate Maria Antonia e Carbonifera di Montebamboli.
31 dic.	adunanza generale	Proroga delle prescrizioni trentennali.
		1848
3 gen.	sezione amministrativa	Reclami di alcuni ebrei contro l'Università israelitica di Firenze.
10 gen.	adunanza generale	Estensione della legislazione toscana al territorio lucchese.
11 gen.	adunanza generale	Estensione della legislazione toscana al territorio lucchese.
21 gen.	sezione legale	Riforma definitiva della polizia granducale.
24 gen.	adunanza generale	Richiesta di concessione della garanzia statale sugli utili delle azioni delle società anonime per le strade ferrate Maria Antonia e Carbonifera di Montebamboli.
25 gen.	adunanza generale	Richiesta di concessione della garanzia statale sugli utili delle azioni delle società anonime per le strade ferrate Maria Antonia e Carbonifera di Montebamboli.
31 gen.	sezione legale *	Riforma definitiva della polizia granducale.
5 feb.	adunanza generale	Riforma definitiva della polizia granducale.
14 feb.	sezione legale *	Riforma disciplinare e penale relativa all'attività del porto di Livorno.
? feb.	sezione amministrativa *	Concessione di ulteriori garanzie statali alle società anonime delle strade ferrate Maria Antonia e da Lucca a Pistoia.
26 feb.	adunanza generale	Concessione di ulteriori garanzie statali alle società anonime delle strade ferrate Maria Antonia e da Lucca a Pistoia.
6 mar.	adunanza generale	Organizzazione della riserva della Guardia civica e aumento del contingente della truppa stanziale.
8 mar.	adunanza generale	Aumento del contingente della truppa stanziale.

13 mar.	adunanza generale *	Lettura ed approvazione dei processi verbali delle tre ultime sedute.
17 mar.	adunanza generale	Comunicazioni del Ministro delle Finanze.
18 mar.	sezione amministrativa	Adozione di provvedimenti finanziari straordinari [225].
21 mar.	adunanza generale	Adozione di provvedimenti finanziari straordinari.
22 mar.	adunanza generale	Adozione di provvedimenti finanziari straordinari.
24 mar.	sezione legale	Riforma della polizia censoria e preventiva [226].
28 mar.	adunanza generale	Riforma della polizia censoria e preventiva.
29 mar.	adunanza generale	Riforma della polizia censoria e preventiva.
5 apr.	adunanza generale	Regolamento per l'esecuzione del prestito volontario.
5 apr.	sezione legale	Modifiche alle disposizioni del legato Organi-Calvi per un posto di studio universitario.
10 apr.	sezione legale *	Reclami contro l'autorità di polizia.
13 apr.	sezione amministrativa	Istituzione della Banca di sconto a Lucca.
18 apr.	sezione legale	Pubblicazione della legge sulla procedura penale.
21 apr.	sezione legale	Affrancazione dei livelli nelle vendite col prezzo in mano [227].
22 apr.	adunanza generale	Affrancazione dei livelli nelle vendite col prezzo in mano.
24 apr.	sezione amministrativa	Concessione di garanzie statali alla società della strada ferrata centrale toscana [228].
27 apr.	adunanza generale	Concessione di garanzie statali alla società della strada ferrata centrale toscana.
30 apr.	sezione legale	Reclami contro l'autorità di polizia.

225. Il processo verbale di questa seduta costituisce l'allegato *A* di quello dell'adunanza del 21 marzo 1848.

226. Il processo verbale di questa seduta costituisce l'allegato *A* di quello dell'adunanza del 28 marzo 1848.

227. Il processo verbale di questa seduta costituisce l'allegato *B* di quello dell'adunanza del 23 aprile 1848.

228. Il processo verbale di questa adunan za è riportato in quello dell'adunanza del 27 aprile 1848.

74.

DESCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI CORREDO ALL'ATTIVITÀ DELLA CONSULTA DI STATO

Nella Busta n. 2 dell'Archivio del Consiglio di Stato si conservano alcuni fascicoli, modernamente ordinati e numerati, contenenti documenti e carteggi relativi alla Consulta: documenti e carteggi che si descrivono sommariamente. 5

La descrizione ha inizio dal terzo fascicolo in quanto i primi due si riferiscono ad affari esauriti, al tempo della soppressa Consulta di Giustizia e Grazia, tra il marzo 1846 e il gennaio 1847: senza dubbio la loro presenza nella Busta è del tutto accidentale. Anche il n. 1 del terzo inserto non riguarda la Consulta di Stato, ma si è ritenuto opportuno lasciarlo per la completezza della descrizione dell'inserto stesso. 10

Inserto 3. 1. Richiesta da parte del Governo austriaco di notizie sulla legislazione penale e commerciale del Granducato, e minuta della risposta.
ff 28. 1846, novembre 23.

2. Trasmissione da parte della Segreteria di Finanze di n. 22 copie dell'*Indicazione degli oggetti da prendersi principalmente in considerazione dalla Conferenza riunita per discutere e proporre quelle riforme e modificazioni delle quali porsono credersi suscettibili le amministrazioni municipali ed i regolamenti che le govesnano*, pubblicata il 24 dicembre 1847. 15

Allegati: una copia dell'*Indicazione*, di pagine 9. 20
ff 2. 1847, dicembre 30 - 1848, gennaio 17.

3. Lettera circolare a stampa del Ministero di Giustizia e Grazia sull'ammissione dei pubblici dipendenti nei corpi volontari della Guardia civica.
ff 2. 1848, marzo 22.

Inserto 4. Carteggio del Presidente della Consulta con i consultori e minute di inviti a partecipare alle adunanze, scritte di mano del Giannini. 25
ff 92. 1847, agosto 31 - 1848, aprile 22.

Inserto 5. 1. Approvazione granducale dell'ordine delle precedenze per i membri della Consulta di Stato e della procedura per la compilazione dei processi verbali delle adunanze, concessa su proposta del Presidente Giannini. 30
ff 35. 1847, settembre 3 - 1848, marzo 30.

2. Trasmissione di n. 3 circolari da parte dell'Ufficio delle Revisioni e Sindacati contenenti istruzioni circa la compilazione dell'inventario dei beni

mobili degli uffici statali, dopo la soppressione dell'Ufficio del Mobiliare dello Stato, del 2 novembre 1847 [229].

Allegati: n. 3 circolari a stampa del 20 novembre e del 30 dicembre 1847 e dell'8 gennaio 1848 dell'Ufficio delle Revisioni e Sindacati, di pagine 3.
5 f 1. 1848, gennaio 14.

Inserto 6. Istanze di dipendenti della Consulta di Stato, provvedimenti sovrani e ministeriali relativi, copia degli atti di nomina di Consultori.
ff 46. 1847, settembre 4 - 1848, maggio 10.

Inserto 7. Carteggio con la Segreteria di Stato e con la Cancelleria comu-
10 nitativa di Prato, suggerimenti alla Consulta circa il Regolamento organico della Guardia civica.
ff 8. 1847, settembre 21 - settembre 24.

Inserto 8. Istanze e memorie di privati alla Consulta.
ff 4. 1847, novembre 3 - 1848, febbraio 14.

15 Inserto 9. Trasmissione di esemplari dei registri disciplinari dei vari stabilimenti penali e correzionali del Granducato, da parte della Direzione generale di polizia.
f 1. 1847, novembre 22.

Inserto 10. 1. Progetto di legge sulla riforma definitiva della polizia, relativo
20 parere della Consulta e carteggio col Ministero di Giustizia e Grazia [230].
ff 51. 1847, dicembre 11 - 1848, febbraio 24.

2. Richiesta di parere su un progetto di legge relativo alla procedura penale.

Allegati: *Progetto di una legge intorno alla procedura criminale* (Firenze 1848),
25 di pagine 37.
f 1. 1848, gennaio 15.

229. L'Ufficio del Mobiliare dello Stato, istituito nel 1818, provvedeva all'acquisto ed
30 alla manutenzione dei beni mobili esistenti negli uffici dello Stato. Fu soppresso con Motuproprio del 2 novembre 1847 e dal 31 dicembre dello stesso anno la cura di quei beni fu affidata ai singoli uffici (cfr.: Circolare dell'Ufficio delle Revisioni e Sindacati dell'8 gennaio 1848, in *Bandi e ordini* cit., LV (Firenze 1848) Documento 13).

230. Vi è l'annotazione: «Restituito al Ministero di Giustizia e Grazia il 27 febbraio 1848».

Inserto 11. Copia del n. 1 dell'inserto precedente.
ff 59. 1847, dicembre 11 - dicembre 24.

Inserto 12. Carteggio con il Ministro delle Finanze, relativo alla richiesta di parere sulla garanzia dello Stato alla società per la strada ferrata dell'Appennino. 5

Allegati: n. 2 Notificazioni, a stampa, del 22 dicembre 1846 e del 23 gennaio 1848, di pp. 31.
ff 3. 1848, gennaio 23 - giugno 23.

Inserto 13. Carteggio con la Segreteria di Finanze, relativo alla richiesta di parere sulla garanzia statale alla società per la strada ferrata centrale toscana. 10
ff 4. 1848, febbraio 9 - aprile 30.

SPOGLIO SISTEMATICO

SECONDO LO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI *ACTA ITALICA*

I numeri si riferiscono alle pagine del presente volume.

B (AMMINISTRAZIONE CENTRALE).

I (GENERALE) 16-27, 154-272, 318-326, 485-487.

II (PARTICOLARE):

a (Personale) 28-29, 137-142.
b (Popolazione e Stato civile) 178, 182-183, 197, 200.
c (Sicurezza e Ordine pubblico) 33-73, 97-122, 123-136, 143-153, 335-354, 387-391, 450-465, 505-506, 518-521, 532-534, 535-539.
f (Comunicazioni terrestri e Urbanistica) 285-317, 355-386, 494-504.
r (Culto) 327-334.
t (Organizzazione militare) 391-413.

III (FINANZIARIA):

a (Patrimonio, Demanio e ‹regalia›) 488-493.
c (Imposte) 273-276, 414-449.
d (Debito pubblico) 74-96, 355-386, 414-449, 466-470, 522-529.

C (AMMINISTRAZIONE PERIFERICA).

II (DIRETTA) ⟨Livorno⟩:

c (Sicurezza e Ordine pubblico) 143-153.

D (AMMINISTRAZIONE LOCALE E SETTORIALE).

I (CORPORAZIONI TERRITORIALI):

d (Consorzi) 277-284.

II (CORPORAZIONI PERSONALI) 327-334, 476-484.

III (FONDAZIONI):

c (Istruzione) 471-475.

E (TESTIMONIANZE VARIE).

II (RELAZIONI) 3-11, 15-16, 522-529, 529-532.

III (MEMORIE) 509-511, 518-521.

IV (EPISTOLARI) 532-534, 540.

INDICE DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEGLI ATTI DI GOVERNO

I numeri si riferiscono alle pagine.

Granducato di Toscana

‹*Motuproprio del 1 febbraio 1751*› da Vienna, pubblicato in Firenze l'11 marzo successivo relativo al trasferimento dei beni di manomorta: 234, 247, 257, 266.

‹*Motuproprio del 2 marzo 1769*› relativo alle manimorte: 233-236, 247, 257, 258, 266.

‹*Regolamento, ordini e capitoli per la truppa civica di presidio nella città di Firenze*› dell'11 aprile 1780: 51, 53.

‹*Motuproprio del 30 ottobre 1784*› relativo alla separazione delle competenze dei tribunali laici da quelli ecclesiastici: 246.

‹*Motuproprio del 23 febbraio 1789*› relativo alle sostituzioni fedecommissarie: 234, 246, 256.

‹*Legge del 30 agosto 1795*› concernente la procedura criminale: 248.

‹*Regolamento di procedura criminale toscana*› dell'8 luglio 1814: 185, 213, 248, 258.

‹*Istruzioni per il Regolamento criminale dell'8 luglio 1814*› del 12 luglio 1814: 213, 248, 258.

‹*Motuproprio del 5 settembre 1814*› sulla regolamentazione delle lettere di cambio: 239.

‹*Motuproprio del 15 novembre 1814*› sullo stato delle persone e sulla patria potestà: 207, 231, 233, 246-247, 256-257, 262-264.

‹*Regolamento del 15 novembre 1814*› per il Tribunale di Commercio di Firenze: 245, 278.

‹*Regolamento di procedura civile del novembre 1814*› per i Tribunali del Granducato di Toscana: 205, 207, 211, 220-221.

‹*Regolamento generale sulle carceri del Granducato*› del 9 gennaio 1815: 153.

‹*Motuproprio dell'11 febbraio 1815*› relativo all'imposizione della tassa di famiglia: 425.

‹*Motuproprio del 28 aprile 1815*› relativo all'imposizione di una tassa straordinaria di guerra: 423-425.

‹*Motuproprio del 18 giugno 1817*› relativo allo stato civile: 231, 246.

‹*Motuproprio del 28 novembre 1817*› relativo allo stato civile: 231, 246.

‹*Motuproprio del 29 maggio 1818*› sul movimento dei forestieri e sulla soprintendenza alle carceri e al bagno dei forzati: 153.

‹*Notificazione del 15 novembre 1824*› con la quale viene abolita la licenza di macellazione sul bestiame: 444.

‹*Motuproprio del 4 dicembre 1825*› con il quale viene ridotta la tassa prediale: 440, 444.

‹*Notificazione dell'8 agosto 1826*› relativa all'arruolamento militare: 393-396, 398, 400, 403-405, 410, 412.

‹*Notificazione dell'8 maggio 1828*› relativa all'arruolamento militare: 412.

‹*Motuproprio del 21 aprile 1832*› pubblicato il 28 aprile relativo all'arruolamento militare: 394.

‹*Circolare della Direzione dell'Arruolamento militare del 25 maggio 1832*›: 394.

‹*Motuproprio dell'11 settembre 1832*› recante modifiche alla competenza dell'autorità di polizia: 124, 133, 136, 151.

‹*Circolare della Direzione dell'Arruolamento militare del 4 marzo 1834*›: 393.

‹*Circolare della Direzione dell'Arruolamento militare del 7 luglio 1834*›: 393.

‹*Notificazione del 24 luglio 1834*› con la quale si rende esecutivo il Motuproprio del 29 luglio 1834 relativo alla soppressione di alcune tasse in Livorno: 441, 444.

‹*Motuproprio del 3 febbraio 1835*› relativo alla banca di sconto di Firenze: 480.

‹*Motuproprio dell'11 dicembre 1835*› sulla capacità degli stranieri di acquistare per qualunque titolo in Toscana: 234, 246, 256.

‹*Circolare della Direzione dell'Arruolamento militare del 6 aprile 1836*›: 393.

‹*Motuproprio del 2 maggio 1836*› relativo al sistema ipotecario toscano: 236, 247, 251, 252, 264-266, 318-321.

‹*Notificazione del 25 gennaio 1837*› con la quale viene approvata la società anonima avente per oggetto l'istituzione di una banca di sconto in Livorno: 479.

‹*Notificazione della Reale Consulta del 7 marzo 1837*› con la quale viene stabilita l'organizzazione degli uffici doganali di Livorno: 529.

‹*Legge del 7 gennaio 1838*› relativa ai giudizi esecutivi ipotecari: 236, 244-245, 251, 255, 265-267, 269-272, 318-323, 325-326.

‹*Motuproprio del 2 agosto 1838*› concernente l'amministrazione della giustizia civile e criminale nel Granducato di Toscana: 124, 130, 134, 152, 179, 184, 186, 188, 205, 207, 209, 212-214, 221, 236, 238, 242, 245, 247-249, 251, 254-255, 259, 261.

‹*Dichiarazioni e Istruzioni per la esecuzione del Reale Motuproprio del 2 agosto 1838 sulla riforma giudiciaria, approvate con Sovrano Rescritto del dì 9 novembre 1838*›: 184, 205, 207, 209, 212-213, 226, 238, 244-245, 247-248, 251, 254-255, 261, 270-272.

‹*Motuproprio del 20 novembre 1838*› relativo all'esercizio dei diritti e all'assunzione di obbligazioni da parte delle donne: 232, 246, 250-251, 262, 264.

‹*Regolamento di disciplina del 2 settembre 1839*› per il Collegio degli avvocati toscani: 187, 238, 249.

‹*Circolare del 20 gennaio 1840*› della Direzione dell'Arruolamento militare ai Gonfalonieri della Toscana contenente disposizioni per la tenuta delle liste di arruolamento, aggiornate colle notizie fornite dai parroci: 413.

‹*Notificazione della Reale Consulta del 25 gennaio 1842*› con la quale viene approvata la società anonima avente per oggetto l'istituzione di una banca di sconto in Siena: 479.

‹*Notificazione della Reale Consulta del 30 dicembre 1845*› relativa all'aumento delle tariffe doganali: 532.

‹*Capitoli approvati da S.A.I. e R. con Sovrano Rescritto del dì 18 aprile 1846 e contenente le condizioni e riservi della concessione alla società anonima di che nella veneratissima Risoluzione de' 24 giugno 1845 per lo stabilimento della strada ferrata ‹Maria Antonia› da Firenze a Pistoia passando per Prato*›, pubblicati con Notificazione della Reale Consulta del 27 aprile 1846: 297, 355.

‹*Notificazione della Reale Consulta del 22 giugno 1846*› concernente la proroga delle prescrizioni decennali: 319-326.

‹*Notificazione della Reale Consulta del 6 maggio 1847*› con la quale viene concessa la libertà di stampa in Toscana: x, 139.

‹*Motuproprio del 31 maggio 1847*› con il quale viene nominata una commissione per la preparazione dei codici in Toscana: IX-XI, 62, 225.

‹*Circolare ai capi di Dipartimenti per raccogliere ciò che venisse pubblicato intorno alle leggi e atti interessanti l'amministrazione medesima*› del maggio 1847: 137-138.

‹*Motuproprio del 29 luglio 1847*› con il quale viene concessa la garanzia statale alla società per la strada ferrata da Lucca a Pistoia: 295-296, 358, 382-384.

‹*Motuproprio del 24 agosto 1847*› col quale viene istituita la Reale Consulta di Stato: IX, XI, XVI-XVIII, XX, 16, 21-23, 25, 34, 77, 80, 111, 142, 157, 509, 511-512, 514, 516.

‹*Motuproprio del 24 agosto 1847*› con il quale viene istituito il Ministero di Giustizia e Grazia: 136, 464.

‹*Motuproprio del 4 settembre 1847*› con il quale viene istituita la Guardia Civica in Toscana: 45-46, 100.

‹*Notificazione della Segreteria di Stato del 15 settembre 1847*› relativa all'ordinamento generale della Guardia Civica: 67-73, 97, 98-99.

‹*Rescritto Sovrano del 23 settembre 1847*› con il quale la Reale Depositeria viene autorizzata a contrarre un prestito di 2 milioni e 800 mila lire, su parere del Consiglio di Finanze: 96.

‹*Motuproprio del 27 settembre 1847*› con il quale viene soppressa la Presidenza del Buongoverno: 506.

‹*Notificazione della Segreteria di Stato del 4 ottobre 1847*› contenente il Regolamento generale per la Guardia Civica approvato dal Granduca Leopoldo II: 100-122, 387, 390.

‹*Motuproprio dell'11 ottobre 1847*› con il quale il Granduca prende ufficialmente possesso del territorio dell'ex Ducato di Lucca: 168.

‹*Motuproprio del 18 novembre 1847*› con il quale viene approvato il ruolo di segreteria della Reale Consulta di Stato: 29-30.

‹*Notificazione della Segreteria di Stato del 25 novembre 1847*› relativa alla formazione di quattro nuove compagnie di fanteria: 418.

‹*Motuproprio del 26 novembre 1847*› con il quale vengono adottati provvedimenti di polizia per la città di Livorno: 143, 151-153, 464.

‹*Notificazione della Segreteria di Stato del 1 dicembre 1847*› relativa alle contribuzioni delle comunità nell'acquisto delle armi per la Guardia Civica: 418.

‹*Motuproprio del 12 dicembre 1847*› con il quale viene istituita la Corte Regia in Lucca: 154, 203-204, 217-218, 222, 245.

‹*Notificazione della Segreteria di Stato del 27 dicembre 1847*› relativa al reclutamento militare del 1848: 413.
‹*Notificazione del Ministero di Giustizia e Grazia del 3 gennaio 1848*› con la quale viene concessa la proroga dei termini di prescrizione per i giudizi esecutivi: 326.
‹*Statuto fondamentale della Toscana*› concesso con Motuproprio del 15 febbraio 1848: XV, XXVII, 336, 366, 452, 459, 486.
‹*Motuproprio del 26 febbraio 1848*› con il quale viene estesa al territorio dell'ex Ducato di Lucca la legislazione toscana: 155, 245-252, 271, 272.
‹*Notificazione della Segreteria di Stato dell'8 marzo 1848*› relativa alla costituzione della riserva della Guardia Civica: 387, 390-391.
‹*Regolamento organico della riserva della Guardia Civica attiva del 9 marzo 1848*›: 390-391.
‹*Motuproprio del 9 marzo 1848*› relativo all'ordinamento provinciale della Toscana: 450-452, 463-465, 485-486.
‹*Motuproprio del 15 marzo 1848*› con il quale viene istituito il Consiglio di Stato: XV.
‹*Motuproprio del 28 marzo 1848*› con il quale viene rinviata al 15 aprile 1848 l'entrata in vigore della legge del 26 febbraio 1848: 155.
‹*Motuproprio del 28 marzo 1848*› relativo all'imposizione di nuove tasse e all'emissione di un prestito: 414, 444-449, 466, 469, 488-489, 491-493.
‹*Motuproprio del 31 marzo 1848*› con il quale vengono istituite le Delegazioni di Governo in Toscana: 465.
‹*Motuproprio del 5 aprile 1848*› con il quale vengono concesse garanzie statali alla società di strade ferrate ‹Maria Antonia› e ‹Da Lucca a Pistoia›: 355, 382-386.
‹*Motuproprio del 5 aprile 1848*› contenente norme esecutive sull'emissione del prestito volontario autorizzato dall'art. 23 del Motuproprio del 28 marzo 1848: 469-470.
‹*Motuproprio del 5 aprile 1848*› relativo all'arruolamento militare: 387, 411-413.
‹*Motuproprio del 17 maggio 1848*› con il quale vengono concesse garanzie statali alla società della strada ferrata centrale toscana: 501-504.
‹*Decreto del 24 maggio 1848*› con il quale si estendono le disposizioni relative alle affrancazioni livellari alle vendite ‹con prezzo in mano›: 492-493.
‹*Legge del 5 maggio 1849*› del Commissario Straordinario del Granduca, con la quale vengono riconfermate le disposizioni del Governo provvisorio del 4 marzo 1849 in materia di riforma del sistema penitenziario: XXIX-XXX.
‹*Concordato fra la Toscana e la Santa Sede del 25 aprile 1851*›: XXX.

REGNO D'ETRURIA

‹*Legge dell'8 gennaio 1806*› concernente la tassa sui locali pubblici: 440.

PRINCIPATO LUCCHESE

‹*Codice di commercio francese del 10 settembre 1807*›, vigente in Lucca: 281, 283, 478-479.
‹*Codice penale francese del 15 marzo 1810*›, vigente in Lucca dal 30 novembre 1810: 214.
‹*Codice Civile francese*›, vigente in Lucca: 207.

Ducato lucchese

‹*Decreto del Senato lucchese del 2 giugno 1814*› con il quale vengono abrogati alcuni articoli del Codice Civile francese vigente in Lucca: 252, 265.
‹*Decreto che abolisce il metodo della espropriazione forzata introdotto in Lucca dalla legislazione francese*› del 12 maggio 1816: 268.
‹*Decreto borbonico dell'11 marzo 1818*› recante modifiche alla legislazione francese vigente, in materia di manomorta: 257.
‹*Decreto che fissa nuove regole per la esecuzione sopra gl'immobili col mezzo del salviano o con quello della vendita giudiziaria*› del 16 febbraio 1830: 268-270.
‹*Decreto che stabilisce nuove provvidenze circa le vendite giudiziarie de' beni immobili*› del 16 giugno 1833: 268.
‹*Decreto del Governo lucchese del 25 aprile 1835*› relativo alla determinazione del metodo da seguire per mantenere in efficienza i corpi militari del Ducato: 397.

Regno di Sardegna

‹*Regie Patenti de' 29 agosto 1831, 13 settembre 1831 e 9 novembre 1831*› concernenti l'organizzazione del Consiglio di Stato nel Regno Sardo: 6.

Stato Pontificio

‹*Motuproprio del 5 luglio 1847*› con il quale viene istituita la Guardia Civica: 54-56.
‹*Regolamento per la Guardia Civica nello Stato Pontificio*› del 30 luglio 1847: 54, 57.

Repubblica francese

‹*Legge del 28 pratile dell'anno III*› (16 giugno 1795) sul reclutamento militare: 51.

Impero francese

‹*Codice civile di Napoleone il Grande per il Regno d'Italia del 1806*›: 156.
‹*Decreto imperiale del 14 dicembre 1810*› concernente l'esercizio della professione di avvocato: 260.

Regno di Francia

‹*Ordinanza reale del 20 novembre 1822*› concernente l'esercizio della professione di avvocato: 260.
‹*Ordinanza reale del 27 agosto 1830*› concernente l'esercizio della professione di avvocato: 260.
‹*Legge del 19 luglio 1845*› con la quale viene riorganizzato il Consiglio di Stato: 5.

INDICE ANALITICO

DEI NOMI DI PERSONA, DEI TOPONIMI, DELLE ISTITUZIONI E DEI FATTI STORICI

I numeri in corpo maggiore si riferiscono alle pagine; i numeri in corpo minore alle righe o, se sono seguiti dalla lettera n, alle note.

‹Accademia dei Georgofili›: XXVII-XXIX, XXXII, XXXV.
Accademia Lucchese: XXXIII.
affrancazione dei livelli: 488 5 - 493 4, 543 25 ss.
AGNA: 298 21, 28.
« *L'Alba* »: XI.
ALBERTI GIOVAN BATTISTA: XVI, 20 7.
ALBIANO: 168 13, 178 15, 196 4.
ALTOPASCIO: 182 5, 371 5, 374 16, 18.
AMERICA: 368 34.
Amministrazione comunale di Livorno: 143 31, 529 4-532 11.
‹Amministrazione generale delle Regie Rendite›: 75 22.
ANDREOZZI ALFONSO: 505 4 ss, 506 26.
ANDREUCCI FERDINANDO: 225 36 n.
« *Annali di giurisprudenza* »: 506 33.
« *Annali universali di statistica e di economia* »: XXXII.
« *Antologia* »: XXVI, XXXV.
APPENNINI: 302 28, 306 31, 546 4.
APPOLLONI GIROLAMO: 473 1.
« *L'Araldo cattolico* »: XXIII.
« *Archivio storico italiano* »: XXXV.
‹Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze›: XXVIII, 318 3, 319 3, 322 38, 323 8, 324 27, 384 3.
AREZZO: XVI, XXV-XXVI, 35 40, 36 12, 37 7, 38 32, 282 5 ss, 447 24, 448 2, 466 24, 467 10, 469 22, 470 7, 481 5, 32 n, 482 25.
ARNO: 522 39.
ASINALUNGA: 36 3, 20.
Assemblee legislative toscane: XIV-XV, XXV, XXIX, XXXIII-XXXV, 360 42, 365 36, 366 15 ss, 388 19, 389 13 ss, 402 23, 25, 407 34, 408 17, 414 13, 421 5, 426 1, 30, 429 1 ss, 430 23 ss, 431 8, 35, 435 29, 436 24 ss, 437 4 ss, 438 24, 441 34, 442 18 ss, 445 33, 450 9, 451 19 ss, 452 3 ss, 453 12, 454 21, 459 29, 462 7 ss, 463 15, 464 23, 485 8 ss, 486 9 ss, 487 7 ss, 495 1 ss, 501 17.
AUSTRIA: XXIV, 188 3, 381 12.
AZEGLIO: v. Taparelli d'Azeglio.
‹Azienda del sale›: 75 23, 79 36, 523 19, 527 14.

BAGNO: 183 39, 202 15.
BALDASSERONI GIOVANNI: XII-XIV, XVI-XXI, XXIV-XXV, XXX, XXXIX, 15 22, 16 1, 29 37, 74 4 ss, 75 2 ss, 76 8 ss, 77 16 ss, 78 19 ss, 79 15, 23, 81 1 ss, 83 10 ss, 84 4 ss, 85 37, 86 8, 24, 87 16, 42, 88 9 ss, 89 15 ss, 90 5 ss, 91 19, 92 10, 93 5, 29, 94 3, 15, 95 1, 273 4 ss, 274 5, 26, 275 28, 276 12, 277 26, 286 23, 294 23, 295 27, 296 23, 300 12, 312 2,

317 6, 414 8, 415 1 ss, 427 7 ss, 428 7 ss, 430 3 ss, 431 14, 432 35, 433 12, 434 11, 19, 438 3, 442 5, 27, 445 39, 449 11, 466 4 ss, 467 32, 37, 476 30, 522 5, 12, 529 8, 543 3, 546 3.
Banca di Sconto di Lucca: 476 2-484 26.
Banca di Sconto di Pisa: XXXII.
Banco Fenzi: 293 40 n.
Banco Senn: 293 40 n.
BANDI GAETANO: XXIV.
BANDINI POLICARPO: 499 7, 9, 39 n.
BANI VINCENZO: XX, XXXIII, 33 19, 42 25, 46 22, 52 40, 53 26, 54 25, 59 7, 64 21, 78 5, 123 14, 128 37, 131 8, 143 18, 150 9, 155 12, 171 38, 176 34, 195 14, 202 37, 206 24, 209 2, 228 5, 231 23, 239 23, 241 4, 31, 243 19, 287 14, 289 20, 290 1, 300 31, 306 6, 308 3, 18, 318 20, 324 40, 340 5, 24, 356 5, 362 36, 367 35, 388 5, 391 32, 403 38, 404 4, 410 6, 16, 414 35, 427 5, 450 36, 463 5, 466 15, 494 17.
BARBERINO: 500 37.
BARGA: 168 9, 178 11, 26, 35 n, 180 18, 182 34, 183 7, 40, 190 4, 36, 192 3, 193 8, 195 34, 196 15, 39, 197 37, 200 31, 202 16, 204 4, 250 8, 254 15, 261 27.
BARTALINI BALDASSARRE: XII, XXXIX, 15 9, 12, 29 37, 137 31 n, 147 29, 41 n, 148 16, 154 9, 155 1, 157 31, 37, 161 26, 162 14, 170 13, 192 23, 201 39, 267 3, 277 26, 328 1, 9, 333 31, 335 3 ss, 336 17, 21, 338 29, 340 26, 346 21, 348 24, 349 13, 386 31, 413 32, 485 10, 532 16, 534 29 n, 535 14 ss.
BASEVI EMANUELE: 76 32, 85 6, 7, 90 39, 42, 91 14, 38, 92 26, 95 14, 16, 524 20, 25.
BASILICA: v. Villa Basilica.
BASTIA: XXII.
BATTINI COSTANTINO: XXXV.
BAVIERA: 381 18.
BELGIO: 302 11.
BELGIOIOSO TRIVULZIO CRISTINA: XXXV.
BELLUCCI GIOVAN BATTISTA: XXIII, XXX.
BETTINI ANTONIO: 505 4, 7.
BIANCHI CELESTINO: XXXI.
‹Biblioteca civile dell'italiano›: XXVIII, XXXV.
‹Biblioteca dell'economista›: XXVIII-XXIX.
BIENTINA: 197 1.
BIGIANO: XXV.
BISENZIO: 302 40 n.
BOCCELLA CESARE: XXIX.
BOLOGNA: XXXIV, 78 34 n, 302 37 n.
BOLOGNA GIOVANNI: XX, XXX-XXXI, 33 18, 38 6 ss, 39 9 ss, 42 13, 44 25, 46 20, 51 12, 15, 54 21, 56 9, 57 35, 41, 58 10, 59 5, 60 31, 61 3, 62 12, 27, 39 n, 63 24, 64 20, 78 4, 93 41, 123 13, 128 4, 131 8, 143 12, 18, 150 1 ss, 155 12, 174 16, 28, 177 1, 195 14, 196 40, 202 37, 206 24, 228 5, 230 13, 235 5, 239 23, 240 36, 241 31, 243 24, 287 13, 290 26, 292 7, 300 31, 305 7, 18, 306 4, 308 3, 17, 311 22, 318 20, 335 4, 336 5, 340 5, 36, 341 2 ss, 342 6 ss, 344 9 ss, 345 3, 356 5, 362 35, 366 10, 367 35, 388 5, 391 32, 396 10, 31, 402 19, 403 26, 33, 410 15, 414 35, 427 5, 435 5, 9, 437 22 ss, 438 42, 450 25, 36, 453 21, 454 9, 463 5 ss, 466 15, 476 25, 488 20, 494 17, 496 37, 497 18.
BOLOGNA PIETRO: XXX.
BONELLI GIUSEPPE: 138 1.
BONFIL RALPH: 295 9, 379 35, 41, 380 5, 381 2, 16, 382 2, 384 12.
BORGO A BUGGIANO: 182 5.
BORGO DI COREGLIA: 183 39.
BOVERSER: 458 19.
BROLIO: XXXV.
BUCINE: 36 3, 21.
« *Bullettino quotidiano della Riforma* »: 155 38, 156 39 n.
BUONAGRAZIA GUSTAVO: 505 4 ss.
BUONAMICI GIUSEPPE: 472 35; ULISSE: 472 35.

BUONARROTI Cosimo: XVI, XX, XXIII, 12 21, 19 33, 28 26, 33 17, 42 24, 44 9, 46 19, 47 36, 42, 49 32, 52 39, 53 1 ss, 54 24, 59 4, 63 1, 64 19, 65 12, 74 20, 24, 76 33, 39, 77 18 ss, 79 3, 9, 85 36, 87 32, 143 17, 150 8, 155 11, 167 28, 169 34, 174 40, 175 13, 176 38, 195 12, 196 10, 199 4, 201 4, 8, 202 37, 206 23, 211 30, 37, 214 23, 34, 215 27, 228 4, 230 20 ss, 231 5, 33, 232 12, 234 9, 235 4, 239 15, 273 23, 28, 275 10, 24, 276 3, 277 20, 25, 278 1 ss, 279 40, 280 39, 281 10, 33, 282 8, 283 14, 19, 285 13 ss, 286 1, 287 13 ss, 288 34, 292 6, 293 29, 294 1, 300 30, 303 13, 306 37, 307 8, 308 2, 17, 309 8 ss, 311 22, 318 19, 327 18, 31, 328 8 ss, 331 4, 332 15, 35, 331 1, 340 4, 344 5, 356 4, 15, 361 4 ss, 367 26, 368 7, 388 4, 391 31, 408 23, 39, 409 1 ss, 410 13, 19, 414 34, 427 4 ss, 430 5, 37, 432 31, 435 4, 437 34, 438 35, 440 15, 442 28, 40, 443 24, 450 35, 453 20, 463 4, 466 14, 476 25 ss, 477 14, 488 19, 494 16, 21, 495 27, 36, 496 4, 497 31, 41.

Buongoverno: v. Presidenza del Buongoverno.

CAIMI Francesco: 97 4, 25, 98 3, 15, 38 n, 99 15.

Calice: 168 13, 178 15, 196 4.

Camaiore: 182 19 ss, 183 4, 184 8, 193 8 ss, 200 29, 40, 202 25.

‹Camera di Disciplina degli avvocati›: XXXVI.

CAMPANELLA: v. Landucci Leonida.

Campiglia: 36 2, 20.

Cancelleria Comunitativa di Prato: 545 9.

CANOVAI Stanislao: XXXV.

Capannori: 183 38, 202 15.

CAPEI Pietro: XV-XVI, XX, XXVI-XXVII, 12 24, 20 4, 8, 25 12, 26 10, 33 23, 42 9, 46 26, 52 6, 54 22, 59 11, 64 31, 78 6, 92 15, 123 14, 128 5, 131 8, 138 8, 143 19, 150 10, 204 24, 206 25, 212 26, 32, 225 38 n, 228 6, 229 26, 230 1, 15, 231 19, 232 7, 235 5, 11, 238 24, 26, 239 16, 24, 241 4 ss, 243 29, 287 15, 290 32, 291 4, 300 32, 306 19 ss, 308 4, 23, 318 21, 340 6, 24, 356 6, 365 6, 366 18, 367 18, 388 5, 31, 391 32, 396 10, 19, 398 8, 407 11 ss, 408 5 ss, 410 16, 411 8, 414 36, 427 5, 435 5, 436 1 ss, 437 35, 439 15 ss, 440 20, 442 40, 443 13, 25, 450 36, 453 21, 463 5, 466 16, 485 33, 488 20, 494 17, 496 13, 497 12, 505 23.

CAPOQUADRI Cesare: XVI, XX, XXIII, XXV, 33 19, 41 34, 44 10, 46 23, 52 15, 53 17, 54 21, 58 34, 59 7, 14, 64 30, 65 5, 78 5, 86 6 ss, 90 36, 93 22, 94 32, 123 14, 128 37, 129 39, 130 15, 131 8, 138 6, 25, 139 7 ss, 143 18, 146 7, 31, 148 35, 150 9, 155 12, 170 35, 171 4, 12, 175 30, 176 34, 195 13, 196 25, 198 21, 202 37, 204 23, 206 24, 209 23, 210 37, 211 15, 212 32, 213 3, 23, 214 6, 215 32, 228 5, 36, 230 5, 231 26, 235 5 ss, 236 3, 239 23, 240 20, 36, 241 16, 31, 242 9, 31, 243 7 ss, 287 14, 288 1 ss, 290 1, 20, 293 8, 19, 300 31, 302 34, 303 4 ss, 304 1, 308 3, 18, 311 22, 318 20, 340 5, 344 21, 356 5, 358 12 ss, 359 9 ss, 366 34, 367 18, 22, 388 5, 391 32, 395 16, 29, 399 29, 34, 400 3 ss, 401 4 ss, 402 7, 24, 403 7, 409 12, 36, 410 15, 414 35, 427 5, 16, 429 15, 430 19, 432 6 ss, 435 5, 25, 437 18, 23, 450 36, 453 21, 463 5, 466 9, 15, 468 4, 485 33, 487 18, 488 20, 491 10, 494 17, 495 27, 36, 496 4, 497 12, 505 23.

CAPPONI Gino: XV, XX, XXVII-XXVIII, XXIX, XXXV, 20 18, 26 11, 33 23, 42 26, 27, 43 6 ss, 46 27, 52 15, 54 22, 58 21, 59 11, 61 14, 64 30, 78 6, 88 36, 38, 93 18, 94 5, 123 14, 128 38, 131 5, 137 8, 138 3, 36 n, 143 19, 149 22 ss, 150 10, 155 13, 167 19, 169 27, 173 16, 33, 174 11, 177 1, 195 14, 196 40, 202 38, 206 25, 215 21, 228 6, 239 24, 241 4 ss, 287 15, 290 19, 293 1, 26,

300 32, 301 13, 42, 308 4 ss, 311 22, 28, 318 21, 336 27, 340 6, 344 16, 388 6, 391 32, 397 25, 398 32, 399 7, 19, 401 6, 409 37, 410 15, 21, 414 36, 427 6, 432 31, 435 5, 436 28, 42, 437 11 ss, 438 23, 450 36, 453 13, 463 5, 466 15, 468 27, 488 20, 533 24.
CAPPONI Roberto: xxxv.
CARDUCCI Carlo: 225 40 n.
CARLO ALBERTO di Savoia: xxxv.
CARLO LODOVICO di Lucca: xxxii.
CASAMORATA Luigi: 387 10.
Casentino: 277 3-284 33, 541 29.
Cassa di Risparmio di Firenze: xxviii, xxxiv, 75 27, 37, 83 19, 87 8, 523 36, 524 10, 525 25, 40, 528 3 ss.
Cassa di Sconto di Firenze: 525 19.
Castel Franco di Sotto: 36 6, 27.
Castiglion Fiorentino: 38 32.
Caucaso: xxxi.
CAUSA Cesare: xxxvi.
Causa Pia Ecclesiastica di Firenze: 318 3, 319 5, 320 28 ss, 321 9 ss, 322 13 ss, 323 8, 325 15, 17, 326 5.
CECCHI Giovan Battista: xxii.
CEMPINI Francesco: xii-xiii, xxxiv, 29 37.
Certaldo: 281 39 n.
Cevoli: 36 5, 26.
CHATEAUBRIAND René de: xxxv.
Chiana, Val di: xxv, 496 41.
Chianciano: 36 3, 22.
CIRRI, acquisto: xxiii.
COBDEN Richard: xxix.
Codice, Civile, francese: 207 9, 38 n, 211 17, 236 22, 251 36, 252 3, 5, 256 22, 30, 262 30, 265 15 ss; lucchese: 228 14, 230 16, 231 10, 240 29, 245 37, 255 33; sardo: xxvi, 229 22; toscano: ix, xxiii-xxiv, xxvi, xxxvi, 160 16, 205 34, 210 21, 27, 211 11, 14, 212 30, 224 27, 37, 225 7, 37 n, 228 14 ss, 229 9, 11, 230 10, 25, 231 28, 284 13, 255 39; dei delitti e delle pene francese: 258 32; dei delitti e delle pene e d'istruzione criminale lucchese: 248 13, 258 24; di Commercio, francese: 239 31, 240 29, 281 16, 283 8; lucchese: 245 37, 255 34; toscano: 278 16, 39 n; di Procedura civile, francese: 208 33, 211 33; toscano: 205 23, 211 11 ss, 212 30, 223 24, 224 6; Penale francese: 214 26, 37 n, 226 42; lucchese: 214 39 n, 215 7, 11; toscano: ix, xxiv, xxvi, xxx, xxxvi, 62 1, 2, 39 n, 214 14, 215 4, 230 26, 335 4; militare toscano: xxvi.
Collegio Cicognini di Prato: xxxiv, 472 14.
COLLINI Lorenzo: xxx.
Commissione Governativa di Polizia di Livorno: 145 38, 148 23, 24, 149 12 ss, 151 11 ss, 152 24 ss, 157 21.
Commissione per la compilazione del Codice Civile toscano: xxiv, xxvii, xxxvi, 229 12.
Congresso degli scienziati (Terzo): xxvii.
Congresso di Vienna: 23 38, 24 9, 10.
‹Consiglio di Stato, Finanze e Guerra›: 133 24, 35 n.
Consiglio di Stato, francese: 5 22 ss, 6 1 ss; lucchese: xxxii; sardo: 6 25 ss; toscano: xiv-xv, xxii-xxiii, xxvi, xxvii, xxx.
‹Consiglio Supremo di Giustizia›: xxii, 189 30, 35 n.
‹Consulta di Giustizia e Grazia›: ix, xii, xvi, xxi-xxiii, xxv, 136 24 n, 277 9, 278 20, 279 4, 7, 280 16, 281 34, 544 8.
Consulta di Stato pontificia: xx, 410 40.
Coreglia: 202 15.
Corpo degli Artiglieri: 341 28; dei Cacciatori volontari di costa e di frontiera: 44 27, 60 32, 38, 61 5 ss; dei Granatieri: 341 28; dei Reali Carabinieri: 39 2, 7 ss, 335 36, 340 23 ss, 341 5 ss, 342 16 ss, 343 3 ss, 344 10, 23, 345 14, 352 4 ss, 353 7 ss, 354 3, 539 10; della Guardia Palatina: 341 27.

CORRADINI CHIGI CARLO: 98 39 n.
CORSINI NERI: XX, XXVIII, XXXI, 46 20, 49 25, 40, 50 36, 54 21, 56 34, 59 5, 64 28, 65 2, 520 3.
‹Corte criminale› di Pisa: XII.
‹Corte dei Conti›: XXII, XXVII, XXXIII.
‹Corte di Cassazione› francese: 281 25, 28.
‹Corte Imperiale›, di Firenze: XXX.
‹Corte reale del Regno di Francia›: 181 17.
‹Corte regia›, di Firenze: XX, XXII-XXIV, 19 37, 162 31, 163 37, 164 8, 166 26, 167 13, 35, 168 32, 170 33, 171 7, 172 25, 32, 173 24, 40, 176 10 ss, 179 3 ss, 180 23, 43, 181 8, 18, 184 24, 186 10, 187 13, 189 1 ss, 190 21, 191 10 ss, 203 18 ss, 218 15, 21, 237 36, 40, 238 5, 243 25, 248 23 ss, 249 5, 250 5 ss, 255 5, 259 5 ss, 260 2, 261 24, 281 23; di Lucca: 154 2-272 17, 533 5, 541 22 ss; di Parigi: 191 6.
‹Corte suprema di Cassazione›: X, XX, XXII-XXV, 19 36, 176 10, 189 31, 191 18, 197 29, 205 16, 223 15, 227 26, 238 2, 9, 242 15, 243 5 ss, 248 22, 249 37, 250 31, 253 16, 259 19, 261 19, 506 31.
Corti regie di Francia: 191 1 ss.
CORTONA: 35 40, 36 9.
CURTATONE: 315 38 n.
CUIACIO ANDREA: XXV.

DALL'ONGARO FRANCESCO: XXXV.
DANUBIO: XXXI.
Dazio di consumo a Livorno: 273 2-276 40, 541 26.
DE BACCI ANGELO: 505 5, 7.
DELLA RIPA GIUSEPPE: 327 4 ss, 328 4, 17, 330 2, 27, 36 n, 331 6 ss, 332 16, 26, 333 14; LAUDADIO: 327 4 ss, 328 4, 17, 330 27, 331 6 ss, 332 16, 26, 333 14, 32, 334 3; ZACCARIA: 329 22, 331 25.
‹Depositeria generale›: 76 17, 84 14, 523 3. 524 5, 9, 525 11 ss, 527 18, 530 18.
Dipartimento, dei Lavori di Acque e Strade: v. Direzione generale dei Lavori di Acque e Strade; delle Finanze: v. Segreteria di Finanze; delle Reali Fabbriche: v. Direzione delle Reali Fabbriche; delle Reali Possessioni: v. Scrittoio delle Reali Possessioni; di Giustizia e Grazia: v. Ministero di Giustizia e Grazia.
‹Direzione generale dei Lavori di Acque e Strade›: 417 28, 419 3, 503 19.
‹Direzione generale delle Reali Fabbriche›: 75 9, 80 13, 84 9, 417 28, 419 4, 523 5, 527 21.
‹Direzione generale provvisoria di Polizia›: 453 41, 454 2, 463 38, 39, 464 4, 465 13, 16, 505 32, 545 16.
DUCHOQUE AUGUSTO: 225 39 n.

Ebrei: 327 2-334 7, 542 9.
ELBA: 178 27, 35 n, 192 3, 196 27, 197 38, 423 34, 424 1, 425 18, 447 28, 448 10, 23, 465 18 n.
EMPOLI: XXV, XXXII, 36 1, 18, 293 39 n, 494 4 ss, 499 3, 33, 501 35, 502 31, 36.
EREDI BENEDETTO: XXII.
EUROPA: 83 21, 132 14, 343 15, 344 15, 368 33, 383 7, 416 39, 431 39, 500 2, 502 7, 522 25, 528 10.

FABBRONI: v. Pelli Fabbroni Leopoldo.
FENZI EMANUELE, Banco: 293 40 n.
FERDINANDO I di NAPOLI: 22 11, 24 11.
FERDINANDO III di TOSCANA: X, XXXV, 44 41 n, 194 5.
FERDINANDO IV di TOSCANA: XXVI, XXVIII.
ferrovie: v. strade ferrate.
finanza toscana: 75 1 ss, 79 12 ss, 96 1 ss, 522 4-528 34.
FINZI: 329 22.

FIVIZZANO: 168 13, 39 n, 178 14, 196 3.
FOLLONICA: 285 11, 312 27, 314 3 ss.
Foro ecclesiastico lucchese: 177 23 ss.
FORTI FRANCESCO: XXIII.
FOSCOLO UGO: XXXV.
FOSSOMBRONI VITTORIO: XXV.
FRANCESCO I de' MEDICI: IX.
FRANCESCO V di MODENA: 168 7, 178 8, 16, 195 31. 196 5.
FRANCHI TOMMASO: 471 28, 32 n.
FRANCIA: XXXIV, XXXV, 5 22, 24, 6 1, 7 31, 23 41, 51 23, 53 40, 188 3, 197 25, 278 15, 21, 280 10, 281 25, 28, 302 11, 305 20, 352 10, 353 21, 458 14 ss.

GAETA: XXIII.
GALEOTTI LEOPOLDO: XI, XV, 124 30 n.
GALLICANO: 178 8, 21, 36 n, 195 31, 197 33.
GALLUZZO: 39 6.
GARFAGNANA: 172 17.
« *Gazzetta di Firenze* »: 138 27, 338 38 n, 483 17, 484 19, 532 28, 35, 534 22, 26, 31 n, 39 n, 536 15.
GENOVA: 229 19.
GERMANIA: XXXV.
GIACCHI PIRRO: 505 4 ss.
GIANNINI VINCENZO: XIII, XV-XVI, XVIII, XX-XXI, XXIII, XXXIII, XXXVIII-XXXIX, 12 19, 19 32, 28 21, 28, 33 17 ss, 34 29, 38, 35 23, 36 28, 37 34, 38 6, 11, 41 38, 42 23, 43 11, 25, 46 19 ss, 52 24, 54 20, 58 33, 59 4, 13, 61 10, 62 29, 64 14, 19, 67 20, 78 4 ss, 79 3, 9, 85 31, 87 27, 90 8, 22, 92 23, 95 39, 97 22, 98 17, 31, 99 5 ss, 123 13, 15, 126 21, 128 37, 131 4, 137 31 n, 138 3, 6, 139 10, 140 30, 141 23, 142 33, 143 17 ss, 145 17, 21, 147 20, 28, 150 1 ss, 154 18, 155 1 ss, 167 28, 170 10, 175 25, 36, 176 2 ss, 177 6, 184 19, 192 15, 194 24, 195 12, 15, 199 9, 201 31, 202 36, 203 1, 204 23, 25, 206 10 ss, 209 12, 210 11, 212 34, 215 6, 228 4, 7, 229 14, 231 14, 16, 233 32, 234 5 ss, 235 4, 7, 236 11, 237 21, 28, 239 14, 23, 240 1, 36, 241 31, 33, 243 24, 267 2, 21, 287 13, 19, 292 6, 12, 294 13, 23, 300 30, 33, 307 15 ss, 308 1, 22, 309 8, 311 1 ss, 318 19, 22, 319 11, 13, 326 7, 335 17, 336 15, 340 4, 7, 342 32, 38, 343 12 ss, 344 4, 349 6, 13, 356 4 ss, 362 10, 367 34, 373 19, 387 34, 388 4 ss, 389 10, 391 31, 392 11 ss, 393 8, 394 2, 10, 395 5, 25, 402 40, 403 10, 409 12, 14, 410 13 ss, 414 34, 427 4, 431 33, 432 31, 435 4, 7, 436 22, 437 34, 440 20, 442 40, 443 24, 450 35, 451 1, 452 22, 458 8, 463 4, 7, 466 14, 18, 485 33, 488 19 ss, 494 16, 19, 496 8, 498 5, 505 22, 509 6 ss, 518 27, 31 529 5, 532 15 ss, 535 12, 15, 539 19 ss, 540 4, 39, 544 25 ss.
GINI GINO: 472 35, 41 n.
GIOBERTI VINCENZO: XI.
« *Giornale agrario toscano* »: XXVIII.
Giovine Italia: XXIX.
giudizio di salviano: 269 6, 24 n.
GLADSTONE WILLIAM: XXXI.
GOTTI AURELIO: XXVIII, XXXV-XXXVI, 407 39 n.
GROSSETO: 196 32, 289 40 n, 447 30, 448 22, 488 8 ss, 492 21, 26.
GROTTANELLI LUIGI: XXIX.
GUERRAZZI FRANCESCO DOMENICO: XXV, XXXV.
Guardia civica, pontificia: 47 30 ss, 48 10 ss, 50 28 ss, 53 3, 54 33, 34, 55 6 ss, 56 1 ss, 57 2 ss, 58 19, 520 12; toscana: 21 16, 33 2-73 16, 78 12, 36 n, 94 23, 97 2-122 18, 138 2, 37 n, 142 26, 162 13, 387 2-391 27, 419 22, 509 4, 518 26-521 36, 527 25, 541 1 ss, 542 34, 544 23, 545 11.
Guardia di vigilanza e di sicurezza a Livorno: 535 11-539 11.
Guardia nazionale francese: 51 22, 41 n, 53 3 ss.

HANCOCK W. K.: XXXV.

HAUPT Teodoro: 315 15, 32, 316 5.
HÜGEL Clemens Wenzel von: xxix.
HUSCHKE Philipp Eduard: xxvi.

Inghilterra: xxxiv, xxxv, 23 41, 188 4, 302 11, 458 14.
Irlanda: 381 11.
Italia: xxxi, xxxiv-xxxv, 368 34, 416 40, 429 5, 445 11, 528 11.
‹*Italiano*›: xxxv.

LAMBRUSCHINI Raffaello: x, xxviii.
LAMI Niccolò: xv-xvi, xx, xxv, 33 20, 39 36, 41 29, 44 12, 22, 46 24, 51 3, 54 21, 59 8, 61 40, 62 38 n, 64 22, 78 5, 92 18, 94 40, 95 28, 123 14, 128 37, 129 19, 131 5, 138 7, 139 7 ss, 143 12, 18, 147 8, 150 1 ss, 155 13, 166 24, 170 23, 176 21, 34, 195 13, 202 38, 204 24, 206 24, 209 8, 210 23, 211 16, 215 12, 228 5, 21, 231 6, 235 5, 237 37, 287 14, 290 11, 300 32, 302 14, 30, 307 42, 308 18, 318 20, 335 5, 336 5, 450 25, 36, 454 9, 463 5, 7, 466 15, 485 33, 488 20, 497 17, 498 5, 505 23.
LAMPORECCHI Ranieri: xx-xxi, xxvi, xxxvi, 20 19, 26 12, 33 24, 41 4 ss, 46 27, 51 33, 54 22, 59 12, 64 23, 28, 78 6, 92 33, 39, 126 22, 143 19, 150 10, 155 13, 171 18, 176 35, 195 13, 197 17, 199 35, 201 31, 202 38, 225 38 n, 239 24 ss, 241 4, 32, 243 19, 287 15, 289 4, 18, 300 32, 37, 301 8, 307 38, 308 18, 311 22, 318 21, 340 6, 345 7, 356 6, 24, 357 2, 7, 366 3, 367 5, 35, 388 6, 391 33, 397 38, 398 5, 22, 410 15, 414 36, 430 19, 431 23, 30, 432 30, 37, 435 6, 438 12, 442 42, 443 10, 450 36, 463 5, 466 16, 488 20, 494 18.
LANDUCCI Leonida: xv-xvi, xx, xxv, xxix, 12 30, 20 6, 26 9, 33 23, 42 25, 46 26, 52 41, 54 9 ss, 59 10, 63 17, 64 23, 74 23, 78 5, 88 8, 93 33, 95 3, 123 14, 128 38, 131 5, 143 19, 150 10, 155 13, 174 31, 177 1, 195 14, 197 6, 202 38, 206 25, 215 15, 228 6, 239 24, 240 37, 273 25, 276 5, 277 22, 279 3, 285 21, 286 6, 12, 287 4, 294 26, 318 21, 324 40, 327 32, 332 39, 333 18, 356 6, 357 1, 366 26, 367 35, 414 36, 476 26, 477 35, 494 17, 496 37.
Laterina: 36 2, 19.
Legato Lorenzo Organi Calvi: 471 2-475 31, 543 18.
legislazione toscana in Lucca: 205 23 ss, 207 11-216 4, 229 16 ss, 230 2 ss, 231 1 ss, 272 17, 541 32 ss, 542 1, 2.
LEONETTI Giovan Battista: 471 4 ss, 472 22, 473 1, 41, 474 11, 16, 475 13.
LEOPOLDO II di Toscana: ix-xv, xviii-xix, xxiii, xxv, xxvii, xxix, xxxi-xxxii, xxxiv, 33 7, 74 14, 137 18, 156 40 n, 168 40 n, 194 5, 276 19, 335 31, 336 2.
LEOPARDI Giacomo: xxxv.
libertà di stampa in Toscana: 139 13-142 34.
LIBRI Guglielmo: xxxv.
Livorno: xii, xx, xxv, xxxi, xxxiii, xxxix, 12 31, 20 13, 22, 25 13, 39, 35 39, 36 9, 37 7, 46 20, 50 36, 59 5, 64 29, 65 2, 71 24, 124 38 n, 143 2-153 21, 163 31, 168 4 ss, 169 13, 170 21 ss, 171 13 ss, 172 22, 173 7 ss, 174 5 ss, 175 11 ss, 176 6 ss, 177 4, 179 2, 7, 180 6, 184 32, 189 14 ss, 190 5 ss, 191 32, 39, 192 2, 195 20, 196 7, 29, 201 6, 203 36, 207 19, 209 16, 210 39, 217 9, 222 23, 29, 224 11, 250 4, 13, 254 7, 255 2, 261 25, 262 5, 9, 273 3-284 33, 289 40 n, 293 21, 40 n, 296 33, 299 11, 301 1, 302 25, 317 20, 349 21 ss, 350 2 ss, 351 4, 368 24, 383 18, 387 10, 425 5, 447 16 ss, 448 21, 463 20, 464 33, 465 4, 24 n, 466 24, 467 9, 469 22, 470 6, 478 35, 479 29, 481 4, 32 n, 483 9, 496 40, 520 3, 529 4 ss, 530 1, 28, 531 3 ss, 532 9, 535 11, 17, 536 5 ss, 541 18 ss, 542 26, 27.
Lombardia: 302 29, 368 24, 381 4, 433 38 n.

LONDRA: XXXI, 295 10, 316 24, 355 16, 364 9, 371 13, 378 16, 30, 379 34, 380 31, 458 30 ss.
LUCCA: XXI, XXIII, XXIX, XXXII-XXXIII, 28 15, 154 2-272 17, 287 19, 293 23, 295 13 ss, 296 15 ss, 301 1 ss, 302 25, 304 34, 39 n, 305 3 ss, 313 13, 316 36, 39, 355 4 ss, 356 14 ss, 357 10, 359 37, 360 6 ss, 361 24 ss, 362 1 ss, 363 7 ss, 364 2 ss, 365 29, 367 29, 368 11 ss, 369 5 ss, 374 16, 377 32, 378 33, 40, 379 3 ss, 381 29, 39, 382 34, 383 12, 14, 384 9 ss, 385 8 ss, 386 1, 387 10, 396 41, 418 12, 424 17, 33, 446 10, 447 20, 31, 448 4, 21, 464 37, 466 23, 467 9, 469 21, 470 6, 476 2 ss, 480 9, 484 25 n, 498 32, 499 6, 500 9, 533 5, 534 43 n, 541 22 ss, 542 30, 33.
LUCIGNANO: XXVI.
LUNIGIANA: XXXV, 143 4, 168 40 n, 172 17, 181 31.

‹Magistrato dei Pupilli›: XXXVI.
MAGNANI ANTONIO: 225 40 n; TOMMASO: XXX, XXXVI.
MALENCHINI VINCENZO: 144 34, 39 n.
MANSI GIOVAN BATTISTA: XXXII.
MANTUCCI: XXIII.
MANZONI ALESSANDRO: XXXV.
MAR NERO: XXXI.
MAREMMA: 416 4, 496 41.
MARIA FERDINANDA di TOSCANA: XXVII.
MARIA LUISA di LUCCA: XXXIII.
MARRACCI ANTONIO: 480 23.
MARTINI FERDINANDO: XXV, XXIX.
MARZUCCHI CELSO: XXVI, 151 36 n.
MASINI ODOARDO: 505 5, 7.
MASSA MACINAIA: XXIX.
MASSA SERVADIO: 283 15 ss, 284 1 ss.
MATTEUCCI CARLO: 315 4, 40 n.
MAZZAROSA ANTONIO: XXI, XXIII, XXXII-XXXIII, 155 12, 16, 166 34, 172 3 ss, 176 38, 195 14, 199 20, 32, 206 24, 212 7, 228 5, 235 5, 14, 257 32, 287 14, 292 7, 300 31, 305 36, 307 18, 38, 308 17, 340 5, 24, 356 9, 414 35; FRANCESCO: XXXII.
MAZZEI JACOPO: XXIV-XXV.
MELETO: XXVIII.
MENSINI PRIMO: XVI, XVIII, XXXIX, 20 26, 28 30, 142 34, 509 9.
MILANO: XXXII.
‹Ministero degli Affari Ecclesiastici›: XXIV.
‹Ministero della Pubblica Istruzione›: XXII.
‹Ministero di Giustizia e Grazia›: XXII. 136 22 n, 464 14, 485 5-486 1, 487 3, 534 41 n, 544 22, 545 20, 33 n.
MINUCCIANO: 178 8, 21, 34 n, 195 31, 197 33.
MINUTOLI CARLO: XXXIII.
MODENA: 168 7, 40 n, 178 8, 15, 195 31, 196 5.
MODIGLIANA: 36 5, 27.
« *Monitore toscano* »: XXIII.
MONSUMMANO: 182 6.
MONTALCINO: 35 40, 36 11.
MONTALAMBERT CHARLES de: XXXV.
MONTANARA: 315 39 n.
Monte dei Paschi di Siena: 502 39.
MONTEBAMBOLI: 285 5-317 26, 542 6 ss.
MONTEMASSI: 315 34.
MONTEPULCIANO: 35 40, 36 12, 37 13.
MONTIGNOSO: 178 8, 21, 36 n, 195 31, 197 33.
MORI FRANCESCO ANTONIO: 62 40 n, 335 5, 336 5.
MORI RENATO: XXVI.
MOSCATI RUGGERO: XXIX.
MOSCHENI BERNARDO: XV-XVI, XX, XXIX, 155 12, 17, 166 34, 172 23, 173 6, 176 38, 195 13, 196 40, 199 20, 32, 206 24, 207 6, 29, 208 26, 212 7, 32, 213 19, 228 5, 229 4, 233 8, 235 5 ss, 237 7, 12, 257 33, 266 11, 273 24, 277 21, 279 32, 287 14, 292 7, 300 31, 304 3 ss, 306 8, 307 31, 308 3, 18, 340 5, 356 5, 360 7 ss, 367 35, 388 5, 391 32, 395 36, 396 39, 402 6 ss, 410 13, 19, 414 35.
MURATORI LODOVICO: XXVII.

MURKISSON: 316 24.
Museo fiorentino di fisica e storia naturale: XXVIII.
MUTTI CAPITOLINO: XX, XXXIII, 33 21, 42 26, 46 24, 52 41, 54 4, 24, 59 9, 64 22, 67 16, 78 5, 86 33, 92 23, 143 18, 155 13, 167 7, 171 38, 176 35, 287 14, 289 30, 300 32, 306 6, 308 4, 18, 318 20, 322 22, 30, 323 7, 324 26, 356 5, 364 31, 367 35, 38, 388 5, 414 36, 427 5, 435 5, 21, 437 30, 438 12, 442 28, 443 10, 466 15.

NABISSI: XXIII.
NAPOLEONE I: XI, XXVII, 10 11 ss.
NAPOLEONE III: XXXI.
NAPOLI: 22 11, 344 18, 401 7, 439 18, 443 14.
NERVINI NICCOLÒ: XVI, XX, XXIV-XXV, 33 19, 42 24, 44 10, 46 23, 50 13, 52 40, 53 34, 54 1, 24, 58 35, 59 8, 15, 64 21, 78 5, 86 14, 90 4, 92 30, 95 9, 123 14, 128 37, 129 19, 131 8, 138 7, 25, 139 11, 140 30, 141 24, 143 12, 18, 150 1 ss, 155 12, 167 33, 168 1, 16, 169 21, 170 24, 176 34, 177 9, 195 14, 27, 196 7, 197 12, 18, 198 17, 202 37, 204 24, 205 21, 206 24, 207 14, 34, 208 5 ss, 210 14, 22, 215 6, 225 39 n, 228 5, 16, 229 11, 231 37, 234 14, 235 5, 239 15, 24, 240 6, 8, 241 4, 31, 243 24, 287 14, 289 30, 292 28, 300 32, 306 6, 308 4, 18, 318 20, 340 5, 24, 344 36, 356 5, 362 41, 363 9 ss, 366 15, 367 18 ss, 388 5, 391 32, 393 14, 396 1, 9, 404 13, 33, 405 7, 410 16, 414 35, 427 5, 435 5, 21, 436 28, 437 26, 439 41, 440 24, 450 26, 453 21, 463 5, 466 15, 485 33, 488 20, 494 17, 505 23.
NIEBHUR BARTHOLD GEORG: XXVI.
NIEVOLE: 371 1, 376 14, 383 17.

OLANDA: XXXV.
Orfanotrofio Magnolfi di Prato: 299 36, 308 29, 372 21, 28, 378 5.
ORGANI CALVI LORENZO: 471 2 ss, 473 16 ss, 474 13 ss.
OMBRONE: 298 24.
ONESTI PIETRO: 281 24, 38 n.
Ospedale di Grosseto: 488 8, 27, 492 25.

PADOVANI ANDREA: 144 34.
PALMERSTON HENRY JOHN TEMPLE: XXXI.
PAOLETTI J. M.: 213 7, 37 n.
PAOLI PASQUALE: XXV.
PARIGI: 352 11.
Parlamento nazionale del Regno d'Italia: XXVIII.
Parlamento toscano: v. Assemblee legislative toscane.
PARMA: XXX, 168 41 n.
PASSERINI: 506 26.
PASSERINI DE' RILLI LUIGI: XXIX.
« *Patria (La)* »: X, XIV, XIX, 137 30 n, 392 34 n, 540 3.
Patrimonio ecclesiastico di Grosseto: 488 8, 27, 492 26.
PAUER GIUSEPPE: XXI, 44 39, 40 n.
PEGNA GIACOMO: 283 15, 284 2.
PELLEGRINI GIUSEPPE: XIV, 137 3-142 27, 541 15.
PELLI FABBRONI LEOPOLDO: XVI, XX, XXVI, XXVII, 33 21, 42 25, 47 25, 51 27, 54 22, 59 9, 63 30, 64 31, 74 22, 78 5, 86 34, 91 12 ss, 92 1, 93 11, 94 38, 95 20, 28, 123 14, 128 37, 131 5, 143 18, 150 9, 155 13, 167 29, 175 22, 176 38, 195 13, 202 38, 206 24, 215 24, 228 6, 235 5, 239 24, 240 37, 241 32, 243 19, 273 25, 277 22, 279 17, 285 30, 287 14, 291 35, 292 5, 32, 300 32, 302 5, 36 n, 308 4, 23, 318 20, 327 32, 340 6, 344 36, 356 5, 357 33, 41, 358 9, 367 12.
PERUZZI VINCENZO: XX, XXXIV, 143 19, 150 9.
PESCAGLIA: 183 39, 202 15.

PESCIA: 35 40, 36 15, 154 22, 163 31, 33 164 31, 32, 165 10 ss, 168 8, 178 9, 24, 34 n, 180 18, 181 35, 37, 182 2 ss, 183 10 ss, 184 1 ss 186 16, 189 15, 190 3, 192 3, 193 10, 195 32, 196 15, 20, 197 36, 198 13 ss, 199 3, 6, 200 8 ss, 201 12, 23, 202 17, 20, 218 11, 20, 293 24, 296 34, 365 5, 371 6, 373 27, 374 2, 20, 382 14, 384 10 ss, 385 8 ss, 386 1.

PEZZELLA LUIGI: XXX, 123 4.

PIEMONTE: XXII, XXVIII, XXXI, XXXV, 188 4, 193 39, 352 10, 353 22.

PIERI LUIGI: 225 37 n.

PIETRASANTA: XXXVI, 36 5, 26, 164 33 ss, 165 10 ss, 168 9, 178 11, 25, 180 18, 181 35, 182 18 ss, 184 8, 190 4 ss, 192 3, 193 13 ss, 194 2, 9, 195 34, 196 15, 39, 197 37, 198 14, 199 38, 202 25, 448 10.

PIETRO LEOPOLDO di TOSCANA: IX, XXXVI.

PIEVE SANTO STEFANO: 36 2, 21.

PILLA LEOPOLDO: 315 4, 36 n, 316 8.

PIO IX: XX, XXXIV-XXXV.

PIOMBINO: 144 14.

PISA: XII, XX, XXIII-XXIV, XXVI, XXX, XXXII, XXXVI, 12 31, 20 13, 22, 25 40, 35 39, 36 10, 46 21, 50 18, 58 34, 59 6, 14, 62 41 n, 64 29, 71 24, 98 2, 124 38 n, 163 31, 168 4 ss, 169 8, 13, 170 21 ss, 171 7 ss, 172 22, 173 1 ss, 174 6 ss, 175 11 ss, 176 6 ss, 177 3, 179 2, 7, 180 6, 181 27, 183 40, 184 32, 188 7, 189 5 ss, 190 5 ss, 191 32, 39, 192 2, 195 20, 196 7, 36, 198 6, 201 6, 202 16, 203 36, 204 5, 207 19, 210 39, 217 10, 222 23, 29, 224 11, 250 4 ss, 254 7, 255 2, 261 25 ss, 262 5, 9, 293 37 n, 301 1, 304 34, 41 n, 315 38 nn, 316 9, 15, 447 18, 26, 448 4, 21, 464 36, 466 24, 467 10, 469 22, 470 7, 471 4, 472 15, 22, 481 4, 40 n, 482 28.

PISTOIA: XVI, XXIV, 35 40, 36 13, 81 38, 163 36, 178 10, 183 11 ss, 184 9, 195 33, 196 21, 201 12 ss, 202 26, 218 14, 285 9, 286 9, 41 n, 293 20, 23, 37 n, 295 11 ss, 296 15 ss, 297 1, 8, 27 n, 298 4, 300 38, 301 12 ss, 302 40 n, 303 31, 38, 304 41 n, 305 3 ss, 313 13, 316 36, 317 1, 355 4 ss, 356 15 ss, 359 37, 360 6 ss, 361 21 ss, 362 1 ss, 363 7 ss, 364 2 ss, 365 5, 367 29, 368 11 ss, 369 7, 377 32, 378 27 ss, 379 2 ss, 380 13, 381 29, 39, 382 30, 34, 383 12 ss, 384 9 ss, 385 9 ss, 447 25, 448 2, 21, 466 24, 467 10, 469 22, 470 7, 474 20, 496 19, 498 32, 499 6, 500 10, 527 32, 542 30, 33.

POGGIBONSI: 36 5, 25, 499 32, 500 21.

POHLMEYER: 374 12.

Polizia toscana: 123 2-136 19, 335 2-354 2, 450 2-465 18, 541 10 ss, 542 15 ss, 543 10 ss.

PONTE A ELSA: XXIII.

PONTEDERA: 36 2, 19, 37 7, 293 38 n.

PONTREMOLI: XXX, 168 11, 40 n, 178 13, 28, 35 n, 180 19, 181 31, 183 34, 190 5, 192 3, 196 2, 16, 197 23, 42, 202 10, 203 36, 217 10, 222 24.

PORRETTA: 302 40 n.

Porto di Livorno: 542 26.

PORTOFERRAIO: 168 10, 178 12, 180 18, 181 30, 183 34, 196 1, 24, 198 8, 202 10, 203 36, 217 10, 222 23, 29, 224 11, 250 4 ss, 254 7, 255 2, 261 25, 262 5, 9, 465 4.

PORTOGALLO: 23 41.

POSCHI (avv.): XXX.

PRATO: XXIII, XXXIV, 35 40, 36 14, 37 7, 183 15, 24, 184 10, 201 16 ss, 202 27, 285 9, 286 9, 39 n, 295 11, 296 33, 39, 297 1 ss, 27 nn, 298 4, 26, 299 36, 302 39 n, 303 28 ss, 308 29, 356 38, 364 28, 372 22, 28, 378 27, 380 13, 381 22, 448 3, 471 8 ss, 472 22, 28, 473 1 ss, 474 17, 31, 496 11, 19, 545 10.

prescrizioni: 318 9-326 9.

‹Presidenza del Buongoverno›: XX, XXX, 123 3, 25, 26 n, 128 42, 132 5, 133 32, 148 41, 149 14, 453 42, 464 4, 13, 506 1, 2.

prestiti allo Stato: 74 2-96 3, 466 3-470 38, 541 6, 7, 543 16.

procedura civile toscana: 159 39, 207 15, 210 25, 35.
procedura penale toscana: 485 2-487 27, 541 16, 17, 543 23, 545 22 ss.
provvedimenti di polizia per la città di Livorno: 143 2-153 5, 541 18 ss.
provvedimenti finanziari: 414 2-449 11, 543 4 ss.
Prussia: 23 41, 42, 188 3, 344 17, 381 18.
PUCCINI Aurelio: xvi, xxv, xxx.
PUCCIONI Mario: xxv.
Puzzola: 374 18, 20.

RAGNONI Giulio: xx, xxv, xxxiii, 46 21, 51 21, 54 21.
Ravenna: xxii.
reclami contro la polizia: 505 2-506 42, 543 21, 34.
Redi: 371 40.
Regno di Sardegna: 133 25, 193 39, 229 20.
Regno lombardo-veneto: 133 25.
REPETTI Emanuele: 178 32, 34 n.
reversione del Ducato di Lucca alla Toscana: 154 5, 6.
RICASOLI Bettino: x, xix-xxi, xxviii, xxxiv, xxxix, 206 28, 287 15, 291 16, 292 5, 32, 300 32, 306 6, 8, 308 4, 23, 318 20, 387 9 ss, 388 5, 391 32, 392 14, 32 n, 405 18, 23, 406 11 ss, 407 40 n, 410 16, 34, 414 36, 427 5, 429 13, 539 15 ss, 540 4 ss.
RICASOLI BONACCORSI Anna: xxxv.
RICCI Giuliano: 144 34, 36 n, 380 4, 7, 381 1.
RICCI Matteo: xxxvi.
RIDOLFI Cosimo: xv-xvi, xx, xxiii, xxvii-xxviii, xxxi-xxxii, xxxv, 12 29, 20 6, 26 8, 29 37, 33 22, 40 15 ss, 46 26, 52 15, 54 22, 59 10, 61 17, 63 10, 17, 64 30, 65 32, 67 14, 74 22, 78 5, 86 33, 88 19, 89 7, 93 4, 10, 94 17, 95 27, 35, 97 4, 26, 98 4, 99 21, 147 29 ss, 41 n, 149 41, 387 34, 388 7, 26, 389 3 ss, 539 36, 38, 540 4, 7.
RIDOLFI Luigi: xxviii.
riforma municipale: 336 27, 31, 337 2 ss, 338 5, 348 1 ss.
RINUCCINI Pier Francesco: xvi, xx, xxvii, 12 28, 20 5, 25 42, 33 18, 42 24, 46 22, 52 14, 54 22, 59 6, 64 29, 74 21, 78 5, 86 7, 123 13, 128 37, 131 5, 143 18, 150 9, 155 12, 171 38, 176 34, 195 13, 199 9, 202 37, 273 24, 277 21, 285 30, 287 13, 292 7, 300 31, 304 37, 308 3, 17, 311 22, 318 18, 19, 327 32, 340 5, 356 5, 360 34, 365 34, 366 7, 367 18, 414 35, 427 5, 432 32, 435 5, 437 35, 440 7, 20, 442 40, 466 15, 476 26, 494 17.
«*Rivista di Firenze*»: 539 22, 41 n, 540 7.
Rocca San Casciano: 198 27.
Roma: xxvi, 208 39, 474 40.
Romagna: 41 30, 81 39, 368 25, 527 33.
ROSI Michele: xxiv, xxviii-xxix, xxxi, xxxvi.
Rosignano: 36 2, 18, 152 26, 33.
RUMHOR C. F.: xxvii.
Ruota civile, di Arezzo: xxv, di Firenze: xxiii, xxv; di Lucca: 242 2, 21, 38 n, 245 4, 249 15, 17, 260 24, 261 1, 3.
Ruota criminale di Lucca: 213 21, 40 n, 245 4.
RUSSELL John: xxxi.
Russia: xxxi, 23 41, 42, 188 3, 305 12, 368 33.

SABATINI Enrico: xxv.
SALVAGNOLI Vincenzo: ix-x, xxv, xxix.
San Casciano Val di Pesa: 500 37.
San Miniato: xxxvi, 36 1, 14.
Sansepolcro: 36 1, 13, 37 7.
Santa Maria a Monte: 36 2, 22.
SAVI Paolo: 316 14.

SAVIGNY CARL FRIEDRICH: XXVI.
SCARLET: 381 8.
‹Scrittoio delle Reali Possessioni›: 75 9, 25, 80 13, 81 35, 84 10, 417 28, 419 4, 448 34, 523 6, 527 17.
SCHWARZEMBERG FELIX: XXIX.
Scuola Normale di Pisa: XXVI.
‹Segreteria del Regio Diritto›: XX, XXI, XXXIII.
‹Segreteria di Finanze›: X, XXXIV, 419 23, 420 22, 422 41, 425 22, 426 7 ss, 433 30, 33, 448 31, 527 2, 544 15, 546 9.
‹Segreteria di Stato›: X, XX, XXVIII, 20 24, 44 40 n, 545 9.
SENN, Banco: 293 40 n.
SERRAVALLE: 363 25.
SERRAVEZZA: 190 4, 36, 193 13.
SERRISTORI LUIGI: XX, XXXI-XXXII, 29 37, 46 21, 50 18, 52 14, 54 22, 58 34, 59 6 ss, 64 29, 67 12, 78 4, 86 19, 87 19, 89 25, 91 5, 15, 92 4, 97 3, 25, 98 3, 402 4, 21, 403 11 ss, 405 9, 22, 409 13, 520 1.
SIENA: XX, XXIX, XXXII-XXXIII, 12 31, 20 13, 22, 25 41, 35 39, 36 11, 37 7, 46 21, 51 22, 124 38 n, 151 37 n, 169 8, 171 8, 188 8, 189 5, 379 30, 447 19 ss, 448 4, 21, 464 36, 466 24, 467 9, 469 22, 470 7, 479 9, 30, 480 6, 482 9, 483 15, 494 4 ss, 496 16, 499 3, 32, 500 20, 501 35, 502 31 ss, 504 5.
SINALUNGA: v. Asinalunga.
sistema municipale toscano: 276 18, 38 n.
SOCI GAETANO: XXIII.
Società anonima per il rimboschimento dei monti del Casentino: 277 2-284 33, 541 28.
Società anonima per l'attivazione dei molini a vapore a Livorno: 277 3-284 33, 541 30.
Società italo-austriaca di Londra: 355 16, 364 9, 371 13, 378 16, 30, 379 34, 380 31.
Società Reale di Londra: 316 24.
SPAGNA: 23 40.
SPAGNA STEFANO: 491 26.
SPRONI GIUSEPPE: XXXI, 151 36 n, 273 16.
Stato Pontificio: XXX, 289 41 n, 302 29, 344 17, 519 25, 520 12.
Statuto toscano: XV, XXV-XXVII, XXIX, XXXI, XXXVI, 365 40, 366 27, 388 22, 389 14, 16, 400 4, 39, 421 6, 445 32, 450 20, 451 29, 41 n, 452 17, 41 n, 459 8, 460 39, 485 3, 18, 486 7, 37.
STAZZEMA: 190 4, 36, 193 13.
Strada ferrata, carbonifera di Montebamboli: 285 5-317 26, 527 35, 542 6 ss; centrale toscana: XXXII, 494 3-504 21, 543 29 ss, 546 10; da Lucca a Pistoia: 355 4-386 24, 498 32, 499 6, 500 9, 527 34, 542 30, 33; da Siena a Empoli: v. Strada ferrata centrale toscana; dell'Appennino: 546 4; Ferdinanda Maremmana: v. Strada ferrata Maremmana; Leopolda: 293 21, 38 n, 299 11, 306 27; Maremmana: 289 11, 41 n; Maria Antonia: XXXIV, 285 5-317 26, 355 4-386 24, 495 33 ss, 496 1 ss, 542 5 ss.

TABARRINI MARCO: XXII, XXVI, XXVII, XXXI-XXXII, XXXIV-XXXVII, 407 39 n.
TAPARELLI D'AZEGLIO MASSIMO, marchese: XXXV.
Teatro della Pergola di Firenze: XXXIV.
TEMPI LUIGI: 281 24, 38 n.
THIERS ADOLPHE: XXXV, 10 11, 29.
TOMMASEO NICCOLÒ: XXXV.
TORLONIA ALESSANDRO: 362 15.
TORRE MOZZA: 285 11, 286 37 n, 312 27, 314 3.
Tribunale civile e consolare di Livorno: XXV, XXXIII.
Tribunale di commercio di Lucca: 245 5.
Tribunale di Prima Istanza, di Firenze: XXXVI, 169 20, 183 26, 184 10, 186 10,

202 27; di Livorno: 40 2, 145 32, 147 22, 163 31, 168 4 ss, 170 21 ss, 174 5 ss, 175 11, 33, 176 6 ss, 177 4, 179 2, 7, 195 20, 196 7; di Pescia: 164 31, 32, 165 10 ss, 184 1, 198 16, 19; di Pietrasanta: 164 33 ss, 165 10 ss, 198 14; di Pisa: 163 21, 168 4 ss, 170 21 ss, 171 13 ss, 174 12 ss, 175 11, 33, 176 6 ss, 177 3, 179 2, 7, 183 40, 195 20, 196 7, 36, 198 6; di Pistoia: XVI, 163 36, 184 9, 195 33, 196 21; di Pontremoli: 196 2, 16; di Portoferraio: 196 1, 24, 198 8; di Viareggio: 184 5, 7.
Tribunale Supremo di Giustizia di Lucca: 242 1 ss, 38 n, 243 9, 245 4, 249 14, 260 17, 23, 261 16, 23.
TROYA Carlo: XXVII.
truppa stanziale: 387 3-388 29, 391 35-413 26, 542 37.

‹Ufficio dei Fossi di Grosseto›: 488 7, 27, 492 25.
‹Ufficio per il bonificamento della Maremma›: 419 4.
‹Ufficio del Mobiliare dello Stato›: 545 1, 29 n.
‹Ufficio del nuovo Catasto di Lucca›: XXIX.
‹Ufficio delle Revisioni e Sindacati›: XX, XXVI, 20 1, 544 32, 545 4, 29 n.
ULACCO, affare: 477 20, 39 n.
Università di Parma: XXX; di Pisa: XII, XXII-XXIII, XXVI-XXVIII, XXX, 172 16, 173 3, 315 38 n, 471 4, 472 15, 22; di Siena: XXVI; israelitica di Firenze: 327 3-334 6, 542 9.

Valdinievole: 182 4, 190 33, 193 10, 198 28.
vendita col «prezzo in mano»: 488 3-493 21.
VENTURI Giovanni Antonio: 151 36 n, 225 36 n.
Viareggio: 154 22, 182 19 ss, 183 4, 184 5, 7, 193 8 ss, 194 9, 196 29, 199 22 ss, 200 10 ss, 202 22, 24.
Vico Pisano: 196 36.
Vienna: XXXV, 22 10, 23 28, 234 35 n, 433 38 n, 495 14.
VIEUSSEUX Gian Pietro: XXVI, XXVIII.
Villa Basilica: 182 7 ss, 183 3, 184 4, 190 34, 193 8, 10, 199 8, 200 27, 36, 202 21.
VITTORIA d'Inghilterra: XXXI.
VITTORIO EMANUELE II: XXXV.
Volterra: XXXIII, 35 40, 36 10, 198 27.

WITTS: XXVI.

ZANNONI Giovan Battista: XXXV.
ZOBI Antonio: XII, XIV.

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE GENERALE . . . . pag. VII

CAPITOLO PRIMO. STORIA ED ORDINAMENTO DELLA ‹REALE CONSULTA DI STATO› IX

CAPITOLO SECONDO. I CONSULTORI DI STATO . . . . » XX

CAPITOLO TERZO. CRITERI DELLA PRESENTE EDIZIONE . . . . » XXXVIII

PARTE PRIMA. ATTI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELLA ‹REALE CONSULTA DI STATO› . . . . » 1

1. Relazione 2 agosto 1847 di Giovanni Baldasseroni sulla istituzione della ‹Reale Consulta di Stato› (3). *2.* Progetto di legge di Giovanni Baldasseroni sulla ‹Reale Consulta di Stato› (11). *3.* Relazione 6 agosto 1847 di Francesco Cempini al Granduca Leopoldo II relativa al progetto di legge istitutivo della ‹Reale Consulta di Stato› (15). *4.* Motuproprio 24 agosto 1847 del Granduca Leopoldo II con il quale istituisce la ‹Reale Consulta di Stato› (16). *5.* Proposta di Vincenzo Giannini (3 settembre 1847) e approvazione granducale (4 settembre 1847), relative all'ordine delle precedenze fra i membri della ‹Consulta di Stato› ed alla compilazione dei processi verbali delle adunanze (21). *6.* Relazione del Consiglio dei Ministri al Granduca Leopoldo II, del 2 novembre 1847, relativa al personale di Segreteria della ‹Reale Consulta di Stato› e approvazione granducale del 18 novembre 1847 (28).

PARTE SECONDA. ATTI DELLA ‹REALE CONSULTA DI STATO›. Verbali delle adunanze e provvedimenti granducali . . . . » 31

I. Istituzione della Guardia Civica . . . . » 33

7. Adunanza generale del 4 settembre 1847 (33). *8.* Motuproprio 4 settembre 1847 che istituisce la Guardia civica (45). *9.* Adunanza generale del 6 settembre 1847 (46). *10.* Adunanza generale del 7 settembre 1847 (59). *11.* Notificazione 15 settembre 1847 sull'ordinamento generale della Guardia Civica (67).

II. Prestito allo Stato . . . . pag. 74

12. Adunanza della sezione amministrativa del 10 settembre 1847 (74). *13.* Adunanza generale del 20 settembre 1847 (78). *14.* Rescritto 23 settembre 1847 che autorizza la Reale Depositeria a contrarre un prestito di 2 milioni e 800 mila lire, su parere del Consiglio di Finanza (96).

III. Regolamento della Guardia Civica . . . . » 97

15. Adunanza della sezione legale del 24 settembre 1847 (97). *16.* Lettera del 30 settembre 1847 del Presidente Vincenzo Giannini al marchese Cosimo Ridolfi, Direttore della Segreteria di Stato (99). *17.* Notificazione 4 ottobre 1847 della Segreteria di Stato contenente il Regolamento generale per la Guardia Civica approvato dal Granduca Leopoldo II (100).

IV. Proposta di riforma provvisoria della Polizia . . . . » 123

18. Adunanza generale del 7 ottobre 1847 (123).

V. Provvedimenti disciplinari contro l'avvocato Giuseppe Pellegrini . . » 137

19. Relazione al Granduca Leopoldo II del 25 ottobre 1847 (137).

VI. Provvedimenti di Polizia per la città di Livorno . . . . » 143

20. Adunanza generale del 24 novembre 1847 (143). *21.* Adunanza generale del 25 novembre 1847 (150).

VII. Istituzione della Corte Regia a Lucca ed estensione della legislazione toscana al territorio lucchese . . . . » 154

22. Adunanza generale del 6 dicembre 1847 (155). Allegato *A*: Relazione di Niccolò Nervini (177). Allegato *B*: Relazione di Ranieri Lamporecchi, (184). *23.* Adunanza generale del 7 dicembre 1847 (195). *24.* Adunanza generale dell'11 dicembre 1847 (202). *25.* Motuproprio 12 dicembre 1847 con il quale viene istituita la Corte Regia a Lucca (203). *26.* Adunanza della sezione legale del 16 dicembre 1847 (204). *27.* Adunanza generale del 27 dicembre 1847 (206). *28.* Adunanza generale del 28 dicembre 1847 (228). *29.* Adunanza generale del 29 dicembre 1847 (235). *30.* Adunanza generale del 10 gennaio 1848 (239). *31.* Adunanza generale dell'11 gennaio 1848 (241). Allegato *A*: Progetto di legge per l'estensione della legislazione toscana al territorio lucchese (245). Allegato *B*: Annotazioni del Consultore Niccolò Nervini ai singoli articoli del progetto di legge deliberato dalla Reale Consulta di Stato sull'attivazione de' nuovi tribunali di Lucca (253). *32.* Lettera di Vincenzo Giannini al Ministro di Giustizia e Grazia Baldassarre Bartalini (267). *33.* Osservazioni sull'appendice al progetto di legge relativo all'attivazione dei nuovi tribunali lucchesi (267).

VIII. Aumento delle tariffe del dazio di consumo a Livorno . . . . . pag. 273

34. Adunanza della sezione amministrativa del 13 dicembre 1847 (273).

IX. Approvazione delle società anonime per il rimboschimento dei monti del Casentino e per l'attivazione dei molini a vapore a Livorno . . » 277

35. Adunanza della sezione amministrativa del 14 dicembre 1847 (277).

X. Richiesta di concessione della garanzia statale sugli utili delle azioni delle società anonime per le strade ferrate « Maria Antonia » e « Carbonifera » di Montebamboli . . . . » 285

36. Adunanza della sezione amministrativa del 31 dicembre 1847 (285). *37*. Adunanza generale del 24 gennaio 1848 (287). Allegato *A*: Relazione di Cosimo Buonarroti (294). *38*. Adunanza generale del 25 gennaio 1848 (300). Allegato *B*: Relazione di Cosimo Buonarroti (312).

XI. Proroga delle prescrizioni trentennali . . . . » 318

39. Adunanza generale del 31 dicembre 1847 (318). *40*. Notificazione 3 gennaio 1848 del Ministero di Giustizia e Grazia relativa alla proroga dei termini di prescrizione per i giudizi esecutivi (326).

XII. Reclami di alcuni ebrei contro l'Università israelitica di Firenze » 327

41. Adunanza della sezione amministrativa del 3 gennaio 1848 (327).

XIII. Riforma definitiva della Polizia granducale . . . . » 335

42. Relazione al Granduca Leopoldo II del 21 gennaio 1848 (336). *43*. Adunanza generale del 5 febbraio 1848 (340). Allegato *A*: Relazione di Vincenzo Giannini (345).

XIV. Concessione di ulteriori garanzie statali alle società anonime delle strade ferrate « Maria Antonia » e « da Lucca a Pistoia » . . . . . » 355

44. Adunanza generale del 26 febbraio 1848 (356). Allegato *A*: Lettera di Antonio Mazzarosa (368). Allegato *B*: Relazione di Cosimo Buonarroti sulla società della strada ferrata ‹da Lucca a Pistoia› (369). Allegato *C*: Lettera di Alessandro Torlonia a Ralph Bonfil (382). *45*. Motuproprio 5 aprile 1848 del Granduca Leopoldo II, con il quale vengono concesse garanzie alle società delle strade ferrate (382).

XV. Organizzazione della riserva della Guardia Civica e aumento del contingente della truppa stanziale . . . . » 387

46. Adunanza generale del 6 marzo 1848 (388). *47*. Notificazione 8 marzo 1848 della Segreteria di Stato relativa alla costituzione della riserva della Guardia Civica (390). *48*. Adunanza generale dell'8 marzo 1848 (391). *49*. Motuproprio 5 aprile 1848 del Granduca Leopoldo II sull'arruolamento militare (411).

XVI. Adozione di provvedimenti finanziari straordinari . . . . pag. 414

50. Adunanza generale del 17 marzo 1848 (414). Allegato *A*: Relazione di Giovanni Baldasseroni (415). *51.* Adunanza generale del 21 marzo 1848 (427). Allegato *A*: Relazione di Cosimo Buonarroti (433). *52.* Adunanza generale del 22 marzo 1848 (435). *53.* Motuproprio 28 marzo 1848 del Granduca Leopoldo II relativo all'imposizione di nuove tasse e all'emissione di un prestito (444).

XVII. Riforma della Polizia censoria e preventiva . . . . » 450

54. Adunanza generale del 28 marzo 1848 (450). Allegato *A*: Relazione di Vincenzo Giannini (454). *55.* Adunanza del 29 marzo 1848 (463). Allegato *A*: Progetto di legge redatto da Giovanni Bologna e Niccolò Lami (464).

XVIII. Regolamento per l'esecuzione del prestito volontario . . . . » 466

56. Adunanza generale del 5 aprile 1848 (466). *57.* Motuproprio 5 aprile 1848 del Granduca Leopoldo II contenente norme esecutive sull'emissione del prestito (469).

XIX. Modifiche alle disposizioni del legato Organi Calvi per un posto di studio universitario . . . . » 471

58. Relazione al Granduca Leopoldo II del 5 aprile 1848 (471).

XX. Istituzione della banca di sconto a Lucca . . . . » 476

59. Adunanza della sezione amministrativa del 13 aprile 1848 (476).

XXI. Pubblicazione della legge sulla procedura penale . . . . » 485

60. Relazione al Granduca Leopoldo II del 18 aprile 1848 (485).

XXII. Affrancazione dei livelli nelle vendite ‹con prezzo in mano› . . » 488

61. Adunanza generale del 22 aprile 1848 (488). *62.* Decreto 24 maggio 1848 del Granduca Leopoldo II che estende le disposizioni relative alle affrancazioni livellari alle vendite con ‹prezzo in mano› (492).

XXIII. Concessione di garanzie statali alla società per la strada ferrata Centrale toscana (o da Siena ad Empoli) . . . . » 494

63. Adunanza generale del 27 aprile 1848 (494). *64.* Motuproprio 17 maggio 1848 del Granduca Leopoldo II sulla concessione di garanzie alla società per la strada ferrata Centrale toscana (501).

XXIV. Reclami contro l'autorità di Polizia . . . . » 505

65. Relazione al Ministro di Giustizia e Grazia del 30 aprile 1848 (505).

COMPLEMENTI . . . . pag. 507

66. Appunti di Vincenzo Giannini sul Regolamento interno della Consulta (509). *67.* Considerazioni di Vincenzo Giannini sulla discussione e compilazione del progetto di Regolamento della Guardia Civica (settembre 1847) (518). *68.* Relazione del Ministro delle Finanze Giovanni Baldasseroni sullo stato della finanza toscana (522). Nota del 9 settembre 1847 (522). Nota del 14 settembre 1847 (526). *69.* Relazione di Giovanni Baldasseroni sulle condizioni economiche dell'amministrazione comunale di Livorno (529). *70.* Lettera di Vincenzo Giannini a Baldassarre Bartalini (532). *71.* Lettera di Baldassarre Bartalini a Vincenzo Giannini e progetto di legge sulla istituzione di una Guardia di vigilanza e di sicurezza a Livorno (535). *72.* Lettera di Bettino Ricasoli a Vincenzo Giannini (539). *73.* Prospetto della successione cronologica delle adunanze della Consulta di Stato (540). *74.* Descrizione dei documenti di corredo all'attività della Consulta di Stato (544).

Spoglio sistematico . . . . » 547

Indice delle leggi e dei regolamenti . . . . » 551

Indice analitico . . . . » 556

Indice sommario 569

TAVOLE FUORI TESTO

Originale del motuproprio istitutivo della ‹Reale Consulta di Stato› pag. 4-5
Giovanni Baldasseroni . . . . » 8-9
Il Granduca riceve le deputazioni toscane in occasione della istituzione della Guardia Civica . . . . » 16-17
Leopoldo II Granduca di Toscana in divisa di comandante della Guardia Civica . . . . » 32-33
Niccolò Nervini . . . . » 80-81
Marchese Gino Capponi . . . . » 144-145
Ranieri Lamporecchi . . . . » 192-193
Marchese Cosimo Ridolfi . . . . » 256-257
Autografo di Vincenzo Giannini . . . . » 304-305
Marchese Antonio Mazzarosa . . . . » 368-369
Lettera autografa del Barone Bettino Ricasoli a Vincenzo Giannini . » 416-417
Barone Bettino Ricasoli . . . . » 480-481
Ruolo degli impiegati della ‹Reale Consulta di Stato› . . . . » 520-521
Ruolo degli impiegati addetti provvisoriamente alla ‹Reale Consulta di Stato› . . . . » 520-521